



CNEF Consiglio
Nazionale
Forense

TESTO UNITARIO della PROFESSIONE FORENSE

a cura di
Giovanni Berti Arnoaldi Veli



Wolters Kluwer



CNEF Consiglio
Nazionale
Forense

TESTO UNITARIO della PROFESSIONE FORENSE

Fonti aggiornate alla data del 7 maggio 2023

*Gli aggiornamenti successivi sono pubblicati
nel sito del Consiglio Nazionale Forense
nell'area "Ordinamento professionale"*



Wolters Kluwer

*In fuga dalle leggi della giungla
si imbattè nella giungla delle leggi*

NICOLAE PETRESCU-REDI

*È giusto navigare con la speranza e il coraggio
ma è ancora meglio navigare con la conoscenza*

RAGNAR LOTHBROK

Per C.C.

The gift you gave is desire

The match that started my fire

PAUL WELLER, The Paris Match

Copyright 2023 Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Via dei Missaglia n. 97, Edificio B3, 20142 Milano

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), sono riservati per tutti i Paesi.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le riproduzioni diverse da quelle sopra indicate (per uso non personale - cioè, a titolo esemplificativo, commerciale, economico o professionale - e/o oltre il limite del 15%) potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da EDISER Srl, società di servizi dell'Associazione Italiana Editori, attraverso il marchio CLEARedi Centro Licenze e Autorizzazioni Riproduzioni Editoriali. Informazioni: www.clearedi.org

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

Composizione: Integra Software Services Pvt.Ltd

Finito di stampare nel mese di maggio 2023
dalla L.E.G.O. S.p.A.

Viale dell'industria, 2 - 36100 Vicenza

PIANO DELL'OPERA

PARTE I - I principi generali	pag. 1
PARTE II - La tenuta dell'albo (iscrizione, trasferimento, sospensione e cancellazione)	pag. 5
PARTE III - L'esercizio della professione	pag. 26
PARTE IV - L'abilitazione al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori	pag. 30
PARTE V - Le specializzazioni	pag. 39
PARTE VI - Le società degli avvocati	pag. 51
PARTE VII - Le associazioni professionali	pag. 67
PARTE VIII - La difesa d'ufficio	pag. 74
PARTE IX - Il patrocinio a spese dello Stato	pag. 86
PARTE X - La pratica	pag. 109
PARTE XI - L'esame da avvocato	pag. 146
PARTE XII - I compensi	pag. 168
PARTE XIII - La deontologia	pag. 200
PARTE XIV - La disciplina forense	pag. 245
PARTE XV - La formazione continua	pag. 269
PARTE XVI - L'assicurazione obbligatoria	pag. 288
PARTE XVII - L'antiriciclaggio	pag. 293
PARTE XVIII - Il Consiglio Nazionale Forense	pag. 310
PARTE XIX - Il Consiglio dell'Ordine	pag. 337
PARTE XX - Il Congresso Nazionale Forense e l'Organismo Congressuale Forense	pag. 377
PARTE XXI - La proclamazione delle astensioni	pag. 385
PARTE XXII - La Cassa Forense	pag. 388
PARTE XXIII - Le associazioni forensi	pag. 432
PARTE XXIV - Le elezioni del Consiglio Nazionale Forense	pag. 442
PARTE XXV - Le elezioni del Consiglio dell'Ordine	pag. 445
PARTE XXVI - Le elezioni del Consiglio di Disciplina	pag. 453
PARTE XXVII - Le elezioni dei delegati al Congresso Nazionale Forense e all'Organismo Congressuale Forense	pag. 459
PARTE XXVIII - Le elezioni della Cassa Forense	pag. 462
PARTE XXIX - L'Europa	pag. 470
Appendice:	
Elenco delle fonti di rango primario	pag. 495
Elenco delle fonti di rango secondario	pag. 499
Indice analitico	pag. 503

PREFAZIONE

Il Consiglio Nazionale Forense ha avvertito l'esigenza di promuovere una nuova e rinnovata edizione della raccolta unitaria e organica della legge professionale, delle norme integrative, dei regolamenti attuativi adottati, delle leggi speciali, da mettere a disposizione dell'avvocatura e di chi opera nell'ambito dell'ordinamento e della deontologia forense. Proposta accolta e realizzata, in tempi brevissimi, dalla Commissione legislativa del C.N.F., coordinata dal Consigliere Francesco Napoli che ringrazio unitamente al Consigliere Giovanni Berti Arnoaldi Veli ed alle e ai componenti che ne hanno curato la realizzazione.

Il testo rinnovato e aggiornato, realizzato sia in forma cartacea che digitale per consentire un costante e rapido aggiornamento, ha il pregio, non solo pratico, di rendere più agevole la consultazione, favorendo e semplificando l'individuazione delle fonti, delle norme e dei principi.

Nella pregiata attività di selezione dei testi da inserire sono state escluse le norme che non fanno più parte delle fonti giuridiche attualmente in vigore. È infatti una raccolta che si propone di alimentare certezze (per quanto possibile) e che non ha ambizioni di carattere storico o storiografico.

La nostra legge professionale, nel corso di questi lunghi dieci anni e soprattutto negli ultimi, sia per esigenze di natura "cautelare" (a causa dell'emergenza sanitaria), sia per gli effetti diffusi (l'adozione dei regolamenti attuativi), sia anche per esigenze di rinnovare o adeguare norme e principi alle esigenze della società civile e della comunità degli avvocati, a cui devono "servire", ha subito disapplicazioni, incerte applicazioni e anche modifiche "di fatto".

Il testo ricomposto e riassembleto tiene conto, naturalmente, di tutto questo e, anche con i contributi posti a corredo, renderà meno complessa l'attività di "mettere mano" alla riforma della legge forense, con la cautela e la consapevolezza che merita non solo e non tanto lo strumento, quanto il valore che la nostra funzione (anche) di guida e di garanzia sottende e merita.

avv. Maria Masi
Presidente del Consiglio Nazionale Forense

PRESENTAZIONE

Quando, nel periodo immediatamente precedente la pandemia, su impulso e sollecitazione da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Nazionale Forense, la Commissione legislativa del medesimo C.N.F., coordinata dal sottoscritto, decise di iniziare un percorso finalizzato al riordino e aggiornamento della legislazione forense, sia primaria che secondaria, attraverso un "Testo Unitario", sembrava impresa tortuosa ed ardua, quasi impossibile.

Nonostante una serie di note vicissitudini, tra cui il periodo pandemico, con uno sforzo ed una attività notevolissimi profusi da tutti i componenti della Commissione, si è riusciti a realizzare l'opera, approvata all'unanimità dal Plenum del C.N.F., che rappresenta una pietra miliare nell'ambito della raccolta sistematica di tutte le norme ordinarie vigenti, ma anche un ulteriormente ambizioso punto di partenza che possa servire al legislatore per procedere all'approvazione, direi finalmente, del Testo Unico di riordino e aggiornamento della legislazione forense.

È doveroso, da parte mia, ringraziare i membri della nostra Commissione legislativa e, precisamente, gli avvocati componenti interni Giovanni Berti Arnoaldi Veli, Aniello Cosimato, Francesco De Benedittis, Bruno Di Giovanni, Francesco Greco, Francesco Pizzuto, Giuseppe Sacco, Francesco Standoli ed Emanuele Virgintino, ed i componenti esterni Giovanni Arena, Fabrizio Gemelli, Giuseppe Milazzo, Antonella Roselli, Stefano Savi e Mariarita Stilo, nonché l'infaticabile e paziente segretario avv. Riccardo Maria Cremonini.

Un ringraziamento particolare lo devo alla Presidente del C.N.F. avv. Maria Masi, che ha fortemente voluto, con determinazione e tenacia, la realizzazione del progetto. Ringrazio, ancora, la Fondazione Italiana per l'Innovazione Forense (F.I.I.F.), coordinata dalla Vice Presidente Consiglieria avv. Carla Secchieri, che attraverso il suo contributo ha consentito la realizzazione della versione *online* del Testo Unitario.

Una notazione speciale devo farla per il Consigliere avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, senza il cui preziosissimo e determinante contributo, probabilmente, l'opera non avrebbe visto la luce. Il "Testo Unitario" è una raccolta sistematica e ragionata, ordinata per materie, delle fonti normative che regolano la professione forense. Si è pensato, quindi, alla realizzazione di uno strumento utile, non solo per l'avvocatura, che offra il panorama dell'assetto normativo vigente, ed aggiornato, della disciplina della professione; pensando anche che lo stesso, in secondo luogo, possa risultare di carattere preparatorio per una eventuale futura proposta di riforma dell'assetto ordinamentale.

Per pervenire alla realizzazione dell'opera, si è partiti, previamente, da una analisi che ha preso avvio dalle norme dettate dalla "nuova" legge professionale e dalle relative fonti di attuazione, sia di rango primario che di rango secondario. Si è, ulteriormente, ravvisata la necessità di individuare determinate macro-aree della disciplina professionale, in modo da consentire un esame più agevole delle norme.

Le finalità sottese alla redazione del "Testo Unitario" sono state quelle di formare un testo che costituisca un importante strumento di consultazione, nel quale sono riportate unicamente le fonti vigenti, di rango primario e regolamentare.

L'obiettivo e l'auspicio è che l'opera possa costituire la base di un futuro Testo Unico vero e proprio, completo degli opportuni correttivi, costituendo, altresì, l'occasione per aprire un dibattito sulla opportunità di una nuova proposta di disciplina dell'ordinamento forense.

avv. Francesco Napoli

Coordinatore della Commissione legislativa del Consiglio Nazionale Forense

INTRODUZIONE

L'idea di questo lavoro è nata durante le lunghe giornate in isolamento nei periodi di *lock-down* nel 2020 e 2021, quando le forti limitazioni alle occasioni sociali e la sospensione di buona parte dell'attività professionale avevano improvvisamente – e giocoforza – consentito di recuperare il tempo necessario a uno studio che da tempo mi prefiggevo, ma che si sapeva essere lungo e complesso.

L'obiettivo era quello di ricostruire l'intero assetto ordinamentale forense che, nonostante nel non lontano 2012 fosse stata pubblicata la nuova legge forense, era rimasto frastagliato e scomposto in una molteplicità di leggi e regolamenti, che sfuggivano a una visione d'insieme e che, spesso, si perdevano nei rivoli di innumerevoli fonti secondarie.

La legge n. 247/2012 – la nuova legge forense – era stata frettolosamente approvata l'ultimo giorno della legislatura, il 21 dicembre 2012. Il 31 dicembre avrebbe ottenuto la firma del Presidente della Repubblica e sarebbe poi entrata in vigore il 2 febbraio 2013.

Sono passati dieci anni da quella data fatidica, che è certamente storica perché l'avvocatura italiana invocava da moltissimi anni, da decenni, la pubblicazione di una nuova legge ordinamentale, posto che quella previgente era talmente risalente che non era nemmeno una legge della Repubblica ma un regio decreto, il n. 1578 del 1933. Si erano dovuti attendere ben 79 anni da quel decreto, ma la nuova legge era stata infine varata.

Era infatti evidente a tutti che non era possibile continuare ad affidare ad una fonte normativa così vetusta, letteralmente d'anteguerra, la regolamentazione di una professione che già era molto cambiata negli anni e che, soprattutto a partire dagli anni '90 del secolo scorso, aveva intrapreso una fortissima trasformazione, per buona parte ingenerata da una crescita incontrollata della popolazione forense.

Gli atti dei Congressi Nazionali Forensi raccontano la storia dei tanti progetti di riforme invocate e tutte invariabilmente affossate, abbandonate, dimenticate. Fra i tantissimi appassionati appelli dell'avvocatura a un legislatore che si mostrava sempre più distratto o disinteressato, piace ricordare la prima mozione approvata dal IV Congresso Nazionale Forense di Bologna: *“riafferma le conclusioni del Congresso di Trieste per l'assoluta autonomia dell'Ordine forense e per l'urgente necessità di una legge professionale organica ed unitaria che risponda ai principi stabiliti in quel Congresso e nell'attuale; prende atto con compiacimento delle dichiarazioni fatte nella seduta pomeridiana del 21 settembre 1957 dal Ministro Guardasigilli on. Gonella e della sua assicurazione che il disegno di legge per la riforma della legge professionale sarà presentato immediatamente dal Governo al Parlamento; ... fa voti che, qualora per esigenze di studio e di tempo non fosse possibile giungere al compimento e alla approvazione di una integrazione dello schema nel senso di una più ampia autonomia degli Ordini Forensi, ... data l'assoluta urgenza dell'approvazione della nuova legge professionale lo schema del 12 settembre 1955 suddetto venga sollecitamente inviato all'esame delle competenti Commissioni parlamentari in sede deliberante in modo che la nuova legge possa essere approvata prima della fine dell'attuale legislatura...”*¹.

¹ In Angiola Sbaiz, *Pagine sparse sull'avvocatura*, a cura di Giuliano Berti Arnoaldi Veli, Fondazione Forense Bolognese 2008, p. 56. La mozione venne sottoscritta da moltissimi avvocati e Consigli dell'Ordine, e dal Consiglio Nazionale Forense con voto consultivo, e raccolse 394 voti favorevoli, contro 40 contrari e 10 astenuti. Fu messa in votazione per prima dal Presidente del Congresso, che era il Presidente del Consiglio dell'Ordine di Bologna prof. avv. Enrico Redenti, assorbendone altra (cfr. *Atti del IV Congresso Nazionale Giuridico Forense*, Giuffrè 1959, p. 551 ss.). Quello di cui si parlava allora era il “d.d.l. Gonella”, che è l'unico che arrivò ad essere approvato da un ramo del Parlamento, ma che poi decadde per fine della legislatura.

Fatto sta che a nulla erano valse le accorate insistenze dell'avvocatura italiana, a tutti i livelli, per ottenere l'approvazione di una nuova legge professionale. Fino al fatidico 21 dicembre 2012, giorno non solamente di fine legislatura ma anche connotato da un carico scaramantico di un qualche rilievo: era il giorno nel quale, secondo le ricostruzioni degli studiosi, i Maya avevano prefigurato la fine del mondo, l'*Armageddon*.

Ma gli avvocati italiani, dopo decenni di attesa, confidavano piuttosto nell'inizio di una nuova fase, quella nella quale la professione forense sarebbe stata regolata da una normativa affine al passo con i tempi, superando i ritardi cronici del legislatore e le ritrosie della politica, che in parte inseguiva un'idea di liberalizzazione spinta che avrebbe preferito affidare al solo mercato la regolamentazione della professione, distorcendone la sua natura "libera". I dieci anni che sono passati dal varo della "nuova" legge (oramai, non più tale) hanno restituito la diffusa e trasversale consapevolezza che si tratti di una legge che non ha saputo affermarsi, per limiti propri, quale efficace regolatore di una professione che vive anni di forte difficoltà, complice una crisi economica che l'ha colpita duramente.

Le ragioni di tale inadeguatezza sono diverse, e non è questa la sede per esaminarle. Ma che sia ineludibile cercare di correggere l'assetto ordinamentale è talmente chiaro che l'avvocatura italiana, nella sua massima assise congressuale, ha deliberato di dedicare un Congresso Nazionale Forense straordinario esclusivamente al tema della necessità di riformare o quanto meno correggere la legge n. 247/2012.

Ed è proprio in vista di questo importante appuntamento congressuale, che si svolgerà nell'autunno 2023, nonché delle occasioni successive che certo non mancheranno, che questo lavoro intende offrire un contributo di tipo operativo, memore dell'insegnamento di Luigi Einaudi, umile e alto al tempo stesso: *"conoscere per deliberare"*.

La materia dell'ordinamento forense è, in effetti, difficile innanzitutto da conoscere nel suo complesso, nascosta com'è in disposizioni disseminate nelle fonti più disparate, che affiancano e si aggiungono in mole considerevole alla legge n. 247/2012. La quale è legge incompleta per definizione, rimandando espressamente ad un completamento che era da operare mediante l'emanazione di ben 27 regolamenti attuativi, in parte affidati al Ministero della Giustizia (13), in parte al Consiglio Nazionale Forense (11), in parte alla Cassa Forense (2) e in parte al Governo (1).

Più che una legge-quadro, essa andrebbe meglio definita, a ben vedere, come legge-cornice, dal momento che il quadro era tutto da dipingere con i tanti (troppi) regolamenti ai quali il legislatore aveva affidato il compito di dare non solo coloritura, ma sostanza stessa, al prodotto finale.

Questo lavoro parte da queste considerazioni e dalla curiosità di cercare di ricostruire la perimetrazione completa di tutte le fonti regolatrici della nostra professione, al fine di poterne dare non solo una visione d'insieme, ma anche un'attenzione parcellizzata delle singole materie – ne abbiamo "sintetizzate" 29 – che costituiscono le diverse nervature di una professione complessa.

La stessa legge n. 247/2012 si poneva, in realtà, questo obiettivo, naturalmente anche in questo caso delegandone l'attuazione a terzi, nel caso specifico al Governo. L'articolo 64, quart'ultimo della legge, stabiliva infatti: *"1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il C.N.F., uno o più decreti legislativi contenenti un testo unico di riordino delle disposizioni vigenti in materia di professione forense, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi: a) accertare la vigenza attuale delle singole norme, indicare quelle abrogate, anche implicitamente, per incompatibilità con successive disposizioni, e quelle che, pur non inserite nel testo unico, restano in vigore; allegare al testo unico l'elenco delle disposizioni, benché non richiamate,*

che sono comunque abrogate; b) procedere al coordinamento del testo delle disposizioni vigenti apportando, nei limiti di tale coordinamento, le modificazioni necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della disciplina, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo. 2. Al fine di consentire una contestuale compilazione delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti la professione di avvocato, il Governo è autorizzato, nella adozione del testo unico, ad inserire in esso, con adeguata evidenziazione, le norme sia legislative sia regolamentari vigenti”.

Il Governo ha fatto tuttavia scendere la delega e non ha dato attuazione, nemmeno tardivamente, alla norma, che sembra essere caduta definitivamente nel dimenticatoio.

Non è certamente il Consiglio Nazionale Forense che può surrogarsi all’inerzia dell’esecutivo, in un compito che è prerogativa riservata al Governo, il quale – ai sensi dell’art. 17 bis della legge n. 400 del 23 agosto 1988 – è il solo soggetto deputato ad adottare un “testo unico”.

E così, non potendo definire testo unico la raccolta di tutte le fonti, normative e regolamentari, della professione forense, si è pensato di compendiarla in un “testo unitario”, che allo stesso modo – seppure in senso atecnico – tenta di raggiungere lo sforzo di raccolta e sintesi.

Nel farlo, non ci si è voluti limitare a una nuova edizione del codice “*La professione forense*” che in passato è stato pubblicato dal Consiglio Nazionale, a cura del Consigliere avv. Lucio Del Paggio (III ed., Wolters Kluwer, 2017), ma si è ricercata una visione più approfondita e articolata, che ha mantenuto solamente le parti vigenti delle diverse fonti ed ha esteso considerevolmente il raggio di ricerca: se quel lavoro, comunque utilissimo e che si era imposto come strumento fondamentale ², aveva compilato 48 fonti distinte in 6 materie, nel “Testo Unitario” sono raccolte e classificate 168 fonti distinte in 29 materie.

Per ciascuna delle 29 materie che sono state enucleate si è applicato il medesimo criterio classificatorio, che raggruppa tre diversi gruppi di fonti: una prima costituita dalla legge forense vigente, la n. 247/2012; una seconda costituita da tutte le altre fonti di rango primario, vale a dire le altre normative nelle diverse forme previste dall’ordinamento (leggi, decreti-legge, decreti legislativi); una terza costituita da tutte le fonti di rango secondario e dunque regolamentare (principalmente decreti ministeriali e regolamenti del C.N.F., ma anche molte altre).

Come detto, si tratta di una mole importante di fonti, che integra e completa la legge forense. In particolare, si sono contate, oltre alla legge forense, ulteriori 167 fonti diverse, fra primarie e secondarie. Di tutte viene fornito l’elenco in appendice, che consente di apprezzare a colpo d’occhio la loro varietà, eterogeneità e distribuzione in un arco temporale considerevole (la fonte vigente più antica risale al lontanissimo 1926, e contiene la disciplina dell’uso della toga).

Sono state riportate solamente le fonti vigenti o quelle parti di fonti superate che sono sopravvissute all’abrogazione da parte di norme successive. Non sempre il setaccio della norma sopravvissuta è risultato agevole, poiché il legislatore nel tempo si è per lo più affidato (anche nella legge n. 247/2012) all’abrogazione tacita, anziché espressa; e così è accaduto di dover concludere che anche alcune norme del r.d. n. 1578/1933 e del r.d. n. 37/1934 devono intendersi rimaste in vigore, in quanto non incompatibili con le normative successive e in particolare con quelle della nuova legge forense.

Nella versione iniziale del lavoro le fonti riportate venivano accompagnate da un corposo apparato di note, che tuttavia rendeva faticosa la lettura e la consultazione delle fonti stesse.

² Così come lo era stato, in precedenza, il “*Codice dell’avvocato*” curato dall’avv. Remo Danovi (IV ed., Giuffrè, 2006).

Si è quindi deciso, al netto di alcune note che si è ritenuto di mantenere perché necessarie al fine della corretta fruizione dei testi, di riservare alla versione *online* del presente lavoro la visualizzazione delle note.

Nella versione *online*, là dove una norma o fonte diversa fa richiamo ad altra fonte, quest'ultima è sempre riportata nella corrispondente nota in calce, in modo da rendere più immediata la consultazione, senza necessità di saltare di fonte in fonte, inseguendo i richiami; inoltre, per ogni norma e fonte secondaria che, dopo la sua formulazione originaria, ha subito modifiche, sono indicati in nota gli estremi di tutti i successivi provvedimenti modificativi. Si tratta di un apparato particolarmente considerevole di note, oltre 3.400.

La versione *online* è consultabile nel sito del Consiglio Nazionale Forense, nell'area "Ordinamento forense", e intende offrire uno strumento dinamico di consultazione, che verrà mantenuto aggiornato con le modifiche e le novità che periodicamente interverranno, in ciascuna delle 29 materie delle quali abbiamo immaginato essere composta la struttura ordinamentale forense.

Si tratta certamente di un lavoro ambizioso, al quale ha costretto una tecnica legislativa erratica e disorganica, ma la speranza è che possa essere di utilità a tutti gli avvocati per orientarsi nei meandri, a volte nascosti o dimenticati, della professione, per poterla vivere in piena consapevolezza.

avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli
Componente del Consiglio Nazionale Forense

AVVERTENZE

Nel testo sono state apportate alcune sostituzioni di denominazioni:

- Repubblica al posto di Regno, per effetto del d.lgs. c.p.s. n. 98 del 16 marzo 1946 (*“Integrazioni e modifiche al decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, relativo all’Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei Membri del Governo ed alla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche”*);
 - Ministro e Ministero della giustizia al posto di Ministro e Ministero per la grazia e la giustizia e di Ministro e Ministero di grazia e giustizia, per effetto dell’art. 49 co. 5 del d.lgs. n. 59 del 26 marzo 2010 (*“Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”*);
 - Consiglio dell’Ordine degli avvocati al posto di Direttorio del Sindacato fascista degli avvocati e procuratori; Consiglio Nazionale Forense al posto di Direttorio del Sindacato nazionale fascista degli avvocati e procuratori e di Commissione Centrale del Sindacato nazionale fascista degli avvocati e procuratori; Ordini professionali al posto di associazioni professionali, per effetto dell’art. 1 co. 2 del d.lgs. lgt. n. 369 del 23 novembre 1944 (*“Soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e liquidazione dei rispettivi patrimoni”*);
 - avvocato o difensore al posto di procuratore legale, per effetto dell’art. 3 della legge n. 27 del 24 febbraio 1997 (*“Soppressione dell’albo dei procuratori legali e norme in materia di esercizio della professione forense”*);
 - compensi al posto di competenze e onorari, per effetto del d.m. n. 140 del 20 luglio 2012 (*“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”*);
 - sottocommissione al posto di commissione, per effetto dell’art. 5-bis del d.l. n. 112 del 21 maggio 2003 (*“Modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense”*), convertito nella legge n. 180 del 18 luglio 2003;
 - impegno solenne al posto di giuramento, per effetto dell’art. 8 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012 (*“Nuova disciplina dell’ordinamento forense”*).
- Inoltre, sono stati eliminati i riferimenti a:
- Tribunale speciale per la difesa dello stato, soppresso con r.d.l. n. 668 del 29 luglio 1943 (*“Soppressione del Tribunale speciale per la difesa dello Stato”*);
 - pretore, soppresso dall’art. 1 del d.lgs. n. 51 del 19 febbraio 1998 (*“Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado”*).

PARTE I I PRINCIPI GENERALI

Sezione I LA LEGGE FORENSE

LEGGE N. 247 DEL 31 DICEMBRE 2012 ("Nuova disciplina dell'ordinamento forense")

Art. 1 (Disciplina dell'ordinamento forense)

1. La presente legge, nel rispetto dei principi costituzionali, della normativa comunitaria e dei trattati internazionali, disciplina la professione di avvocato.

2. L'ordinamento forense, stante la specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta:

a) regolamenta l'organizzazione e l'esercizio della professione di avvocato e, nell'interesse pubblico, assicura la idoneità professionale degli iscritti onde garantire la tutela degli interessi individuali e collettivi sui quali essa incide;

b) garantisce l'indipendenza e l'autonomia degli avvocati, indispensabili condizioni dell'effettività della difesa e della tutela dei diritti;

c) tutela l'affidamento della collettività e della clientela, prescrivendo l'obbligo della correttezza dei comportamenti e la cura della qualità ed efficacia della prestazione professionale;

d) favorisce l'ingresso alla professione di avvocato e l'accesso alla stessa, in particolare alle giovani generazioni, con criteri di valorizzazione del merito.

3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF esprime i suddetti pareri entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF. Gli schemi dei regolamenti sono

trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica, che evidenzii gli effetti delle disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo periodo, ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perché su di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

4. Decorsi i termini per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque adottati.

5. Dall'attuazione dei regolamenti di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei regolamenti di cui al comma 3 possono essere adottate, con la medesima procedura di cui ai commi 3 e 4, le necessarie disposizioni integrative e correttive.

Art. 2 (Disciplina della professione di avvocato)

1. L'avvocato è un libero professionista che, in libertà, autonomia e indipendenza, svolge le attività di cui ai commi 5 e 6.

2. L'avvocato ha la funzione di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti. *[omissis]*

3. *[omissis]* b) L'avvocato può esercitare l'attività di difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica. Per esercitarla davanti alle giurisdizioni superiori deve essere iscritto all'albo speciale regolato dall'articolo 22. Restano iscritti agli albi circondariali coloro che, senza aver sostenuto l'esame di Stato, risultino iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'avvocato, nell'esercizio della sua attività, è soggetto alla legge e alle regole deontologiche.

5. Sono attività esclusive dell'avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali.

6. Fuori dei casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all'attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, è di competenza degli avvocati. È comunque consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di

opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata. Se il destinatario delle predette attività è costituito in forma di società, tali attività possono essere altresì svolte in favore dell'eventuale società controllante, controllata o collegata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Se il destinatario è un'associazione o un ente esponenziale nelle diverse articolazioni, purché portatore di un interesse di rilievo sociale e riferibile ad un gruppo non occasionale, tali attività possono essere svolte esclusivamente nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali e limitatamente all'interesse dei propri associati ed iscritti.

7. L'uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro che siano o siano stati iscritti ad un albo circondariale, nonché agli avvocati dello Stato.

8. L'uso del titolo è vietato a chi sia stato radiato.

Sezione II LE ALTRE FONTI DI RANGO PRIMARIO

1) D.P.R. N. 137 DEL 7 AGOSTO 2012 *(“Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”)*

Art. 1 (Definizione e ambito di applicazione)

1. Ai fini del presente decreto:

a) per «professione regolamentata» si intende l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità;

b) per «professionista» si intende l'esercente la professione regolamentata di cui alla lettera a).

2. Il presente decreto si applica alle professioni regolamentate e ai relativi professionisti.

Art. 2 (Accesso ed esercizio dell'attività professionale)

1. Ferma la disciplina dell'esame di Stato, quale prevista in attuazione dei principi di cui all'articolo 33 della Costituzione, e salvo quanto previsto dal presente articolo, l'accesso alle professioni regolamentate è libero. Sono vietate limitazioni alle iscrizioni agli albi professionali che non sono fondate su espresse previsioni inerenti al possesso o al riconoscimento dei titoli previsti dalla legge per la qualifica e l'esercizio professionale, ovvero alla mancanza di condanne penali o disciplinari irrevocabili o ad altri motivi imperativi di interesse generale.

2. L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico. La formazione di albi speciali, legittimanti specifici esercizi dell'attività professionale, fondati su specializzazioni ovvero titoli o esami ulteriori, è ammessa solo su previsione espressa di legge.

3. Non sono ammesse limitazioni, in qualsiasi forma, anche attraverso previsioni deontologiche, del numero di persone titolate a esercitare la professione, con attività anche abituale e prevalente, su tutto o parte del territorio dello Stato, salve deroghe espresse fondate su ragioni di pubblico interesse, quale la tutela della salute. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni sull'esercizio delle funzioni notarili.

4. Sono in ogni caso vietate limitazioni discriminatorie, anche indirette, all'accesso e all'esercizio della professione, fondate sulla nazionalità del professionista o sulla sede legale dell'associazione professionale o della società tra professionisti.

Art. 12 (Disposizione temporale)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari e legislative incompatibili con le previsioni di cui al presente decreto, fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, e fatto salvo quanto previsto da disposizioni attuative di direttive di settore emanate dall'Unione europea.

2) D.P.R. N. 447 DEL 22 SETTEMBRE 1988

(“Approvazione del codice di procedura penale”)

Art. 103 (Garanzie di libertà del difensore)

1. Le ispezioni e le perquisizioni negli uffici dei difensori sono consentite solo:

a) quando essi o altre persone che svolgono stabilmente attività nello stesso ufficio sono imputati, limitatamente ai fini dell'accertamento del reato loro attribuito;

b) per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose o persone specificamente predeterminate.

2. Presso i difensori [omissis] non si può procedere a sequestro di carte o documenti relativi all'oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato.

3. Nell'accingersi a eseguire una ispezione, una perquisizione o un sequestro nell'ufficio di un difensore, l'autorità giudiziaria a pena di nullità avvisa il consiglio dell'ordine forense del luogo perché il presidente o un consigliere da questo delegato possa assistere alle operazioni. Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, è consegnata copia del provvedimento.

4. Alle ispezioni, alle perquisizioni e ai sequestri negli uffici dei difensori procede personalmente il giudice ovvero, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero in forza di motivato decreto di autorizzazione del giudice.

5. Non è consentita l'intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori [omissis], né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite.

6. Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo della corrispondenza tra l'imputato e il proprio difensore in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato.

7. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 271, i risultati delle ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti in violazione delle disposizioni precedenti, non possono essere utilizzati. Fermo il divieto di utilizzazione di cui al primo periodo, quando le comunicazioni e conversazioni sono comunque intercettate, il loro contenuto non può essere trascritto, neanche

sommariamente, e nel verbale delle operazioni sono indicate soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta.

3) R.D. N. 262 DEL 16 MARZO 1942

(“Approvazione del testo del Codice civile”)

Art. 1261 (Divieti di cessione)

1. I magistrati dell'ordine giudiziario, i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari, gli avvocati, i patrocinatori e i notai non possono, neppure per interposta persona, rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione davanti l'autorità giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei danni.

2. La disposizione del comma precedente non si applica alle cessioni di azioni ereditarie tra coeredi, né a quelle fatte in pagamento di debiti o per difesa di beni posseduti dal cessionario.

Art. 2232 (Esecuzione dell'opera)

Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione.

Art. 2235 (Divieto di ritenzione)

Il prestatore d'opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali.

Art. 2237 (Recesso)

1. Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta.

2. Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente.

3. Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente.

Art. 2961 (Restituzione di documenti)

1. I cancellieri, gli arbitri, gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori legali sono esonerati dal rendere conto degli incartamenti relativi alle liti dopo tre anni da che queste sono state decise o sono altrimenti terminate.

[omissis]

3. Anche alle persone designate in questo articolo può essere deferito il giuramento perché dichiarino se ritengono o sanno dove si trovano gli atti o le carte.

4. Si applica in questo caso il disposto dell'art. 2959.

4) R.D. N. 1443 DEL 28 OTTOBRE 1940
(“Codice di procedura civile”)

Art. 85 (Revoca e rinuncia alla procura)

La procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore.

5) R.D.L. N. 1578 DEL 27
NOVEMBRE 1933
(“Ordinamento delle professioni
di avvocato e procuratore”)

Art. 1

1. Nessuno può assumere il titolo, né esercitare le funzioni, di avvocato se non è iscritto nell'albo professionale.

[omissis]

3. La violazione di tale disposizione, quando non costituisca più grave reato, è punita, nel caso di usurpazione del titolo di avvocato, a norma dell'art. 498 del codice penale, e, nel caso di esercizio abusivo delle funzioni, a norma dell'art. 348 dello stesso codice.

Art. 11

L'avvocato non può, senza giusto motivo, rifiutare il suo ufficio.

6) R.D. N. 1683 DEL 26 AGOSTO 1926
(“Approvazione del regolamento per
l'esecuzione della legge 25 marzo 1926,
n. 453, sull'ordinamento delle professioni
di avvocato e di procuratore”)

Art. 104

1. Le divise degli avvocati sono conservate nella foggia attuale, con le seguenti modificazioni:

[omissis]

3. Per gli avvocati la toga è aperta, con larga mostratura in seta, colletto largo venti centimetri ed orlato da fascia velluto dell'altezza di tre centimetri, maniche orlate da fascia di velluto dell'altezza di dieci centimetri, cordoni e fiocchi di argento misto a seta nera o d'oro misto a seta nera (nelle proporzioni di due terzi ed un terzo) a seconda che siano iscritti nell'albo di un ordine o nell'albo speciale di cui all'art. 17 della legge 25 marzo 1926, n. 453¹, cravatta di battista bianca con merlettino e tocco in seta, fregiato da una fascia di velluto.

4. Gli avvocati debbono indossare le divise nelle udienze dei Tribunali e delle Corti, nonché dinanzi alle magistrature indicate nel capoverso dell'art. 4 della predetta legge² e dinanzi ai Consigli dell'Ordine ed al Consiglio nazionale forense.

5. Si procede in via disciplinare contro coloro che contravvengono alla presente disposizione.

Art. 105

[omissis]

2. Il tocco dei membri del Consiglio dell'Ordine degli avvocati è fregiato di un cordoncino d'oro misto a seta nera, quello dei presidenti in città non sedi di Corte di appello di un gallone d'oro portante nel mezzo un cordoncino d'oro misto a seta nera, quello dei presidenti in città sedi di Corte di appello e dei membri del Consiglio nazionale forense di due galloni portanti nel mezzo di ciascuno di essi un cordoncino d'oro misto a seta nera, e quello del presidente del Consiglio stesso di tre galloni di oro portanti anche nel mezzo di ciascuno di essi un cordoncino d'oro misto a seta nera.

3. L'argento e l'oro sono in correlazione alla seta nella proporzione di due terzi e di un terzo.

[omissis]

5. Il tocco con i fregi predetti si usa nelle cerimonie ufficiali e nelle udienze del Consiglio nazionale forense. Nelle altre circostanze si usa il tocco di seta con fascia di velluto.

¹ Ora art. 22 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012.

² Ora art. 2 co. 3 lett. b) della legge n. 247 del 31 dicembre 2012.

PARTE II
LA TENUTA DELL'ALBO
(ISCRIZIONE, TRASFERIMENTO,
SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE)

Sezione I
LA LEGGE FORENSE

LEGGE N. 247 DEL 31
DICEMBRE 2012
(“Nuova disciplina dell’ordinamento
forense”)

Art. 2 (Disciplina della professione di avvocato)

[omissis]

3. L'iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato. Possono essere iscritti coloro che, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno superato l'esame di Stato di cui all'articolo 46, ovvero l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Possono essere altresì iscritti:

a) coloro che hanno svolto le funzioni di magistrato ordinario, di magistrato militare, di magistrato amministrativo o contabile, o di avvocato dello Stato, e che abbiano cessato le dette funzioni senza essere incorsi nel provvedimento disciplinare della censura o in provvedimenti disciplinari più gravi. L'iscritto, nei successivi due anni, non può esercitare la professione nei circondari nei quali ha svolto le proprie funzioni negli ultimi quattro anni antecedenti alla cessazione;

b) i professori universitari di ruolo, dopo cinque anni di insegnamento di materie giuridiche.

[omissis] Restano iscritti agli albi circondariali coloro che, senza aver sostenuto l'esame di Stato, risultino iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.

[omissis]

Art. 7 (Prescrizioni per il domicilio)

1. L'avvocato deve iscriversi nell'albo del circondario del tribunale ove ha domicilio professionale, di regola coincidente con il luogo in cui svolge la professione in modo prevalente, come da

attestazione scritta da inserire nel fascicolo personale e da cui deve anche risultare se sussistano rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, rilevanti in relazione a quanto previsto dall'articolo 18 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata dall'iscritto all'ordine, che ne rilascia apposita attestazione. In mancanza, ogni comunicazione del consiglio dell'ordine di appartenenza si intende validamente effettuata presso l'ultimo domicilio comunicato.

2. Gli ordini professionali presso cui i singoli avvocati sono iscritti pubblicano in apposito elenco, consultabile dalle pubbliche amministrazioni, gli indirizzi di posta elettronica comunicati dagli iscritti ai sensi dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, anche al fine di consentire notifiche di atti e comunicazioni per via telematica da parte degli uffici giudiziari.

3. L'avvocato che stabilisca uffici al di fuori del circondario del tribunale ove ha domicilio professionale ne dà immediata comunicazione scritta sia all'ordine di iscrizione, sia all'ordine del luogo ove si trova l'ufficio.

4. Presso ogni ordine è tenuto un elenco degli avvocati iscritti in altri albi che abbiano ufficio nel circondario ove ha sede l'ordine.

5. Gli avvocati italiani, che esercitano la professione all'estero e che ivi hanno la loro residenza, mantengono l'iscrizione nell'albo del circondario del tribunale ove avevano l'ultimo domicilio in Italia. Resta fermo per gli avvocati di cui al presente comma l'obbligo del contributo annuale per l'iscrizione all'albo.

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 costituisce illecito disciplinare.

Art. 15 (Albi, elenchi e registri)

1. Presso ciascun consiglio dell'ordine sono istituiti e tenuti aggiornati:

a) l'albo ordinario degli esercenti la libera professione. Per coloro che esercitano la professione in forma collettiva sono indicate le associazioni o le società di appartenenza;

b) gli elenchi speciali degli avvocati dipendenti da enti pubblici;

c) gli elenchi degli avvocati specialisti;

d) l'elenco speciale dei docenti e ricercatori, universitari e di istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici, a tempo pieno;

e) l'elenco degli avvocati sospesi dall'esercizio professionale per qualsiasi causa, che deve essere indicata, ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione;

f) l'elenco degli avvocati che hanno subito provvedimento disciplinare non più impugnabile, comportante la radiazione;

g) il registro dei praticanti;

h) l'elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, allegato al registro di cui alla lettera g);

i) la sezione speciale dell'albo degli avvocati stabiliti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, che abbiano la residenza o il domicilio professionale nel circondario;

l) l'elenco delle associazioni e delle società comprendenti avvocati tra i soci, con l'indicazione di tutti i partecipanti, anche se non avvocati;

m) l'elenco degli avvocati domiciliati nel circondario ai sensi del comma 3 dell'articolo 7;

n) ogni altro albo, registro o elenco previsto dalla legge o da regolamento.

2. La tenuta e l'aggiornamento dell'albo, degli elenchi e dei registri, le modalità di iscrizione e di trasferimento, i casi di cancellazione e le relative impugnazioni dei provvedimenti adottati in materia dai consigli dell'ordine sono disciplinati con un regolamento emanato dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.

3. L'albo, gli elenchi ed i registri sono a disposizione del pubblico e sono pubblicati nel sito internet dell'ordine. Almeno ogni due anni, essi sono pubblicati a stampa ed una copia è inviata al Ministro della giustizia, ai presidenti di tutte le corti di appello, ai presidenti dei tribunali del distretto, ai procuratori della Repubblica presso i tribunali e ai procuratori generali della Repubblica presso le corti di appello, al CNF, agli altri consigli degli ordini forensi del distretto, alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

4. Entro il mese di marzo di ogni anno il consiglio dell'ordine trasmette per via telematica al CNF gli albi e gli elenchi di cui è custode, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. Entro il mese di giugno di ogni anno il CNF redige, sulla base dei dati ricevuti dai consigli dell'ordine, l'elenco nazionale degli avvocati, aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente.

6. Le modalità di trasmissione degli albi e degli elenchi, nonché le modalità di redazione e pubblicazione dell'elenco nazionale degli avvocati sono determinate dal CNF.

Art. 17 (Iscrizione e cancellazione)

1. Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo:

a) essere cittadino italiano o di Stato appartenente all'Unione europea, salvo quanto previsto dal comma 2 per gli stranieri cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea;

b) avere superato l'esame di abilitazione;

c) avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine;

d) godere del pieno esercizio dei diritti civili;

e) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 18;

f) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;

g) non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e per quelli previsti dagli articoli 372, 373, 374, 374-bis, 377, 377-bis, 380 e 381 del codice penale;

h) essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense.

2. L'iscrizione all'albo per gli stranieri privi della cittadinanza italiana o della cittadinanza di altro Stato appartenente all'Unione europea è consentita esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

a) allo straniero che ha conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza presso un'università italiana e ha superato l'esame di Stato, o che ha conseguito il titolo di avvocato in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, previa documentazione al consiglio dell'ordine degli specifici visti di ingresso e permessi di soggiorno di cui all'articolo 47 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

b) allo straniero regolarmente soggiornante in possesso di un titolo abilitante conseguito in uno Stato non appartenente all'Unione europea, nei limiti delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, previa documentazione del riconoscimento del titolo abilitativo rilasciato dal Ministero della giustizia e del certificato del CNF di attestazione di superamento della prova attitudinale.

3. L'accertamento dei requisiti è compiuto dal consiglio dell'ordine, osservate le norme dei procedimenti disciplinari, in quanto applicabili.

4. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti occorre il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c), d), e), f), g) e h) del comma 1.

5. È consentita l'iscrizione ad un solo albo circondariale salva la possibilità di trasferimento.

6. La domanda di iscrizione è rivolta al consiglio dell'ordine del circondario nel quale il richiedente intende stabilire il proprio domicilio professionale e deve essere corredata dai documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti richiesti.

7. Il consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, provvede alla iscrizione entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda. Il rigetto della domanda può essere deliberato solo dopo aver sentito il richiedente nei modi e nei termini di cui al comma 12. La deliberazione deve essere motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato. Costui può presentare entro venti giorni dalla notificazione ricorso al CNF. Qualora il consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine di trenta giorni di cui al primo periodo, l'interessato può entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine presentare ricorso al CNF, che decide sul merito dell'iscrizione. Il provvedimento del CNF è immediatamente esecutivo.

8. Gli iscritti ad albi, elenchi e registri devono comunicare al consiglio dell'ordine ogni variazione dei dati di iscrizione con la massima sollecitudine.

9. La cancellazione dagli albi, elenchi e registri è pronunciata dal consiglio dell'ordine a richiesta dell'iscritto, quando questi rinunci all'iscrizione, ovvero d'ufficio o su richiesta del procuratore generale:

a) quando viene meno uno dei requisiti indicati nel presente articolo;

b) quando l'iscritto non abbia prestato l'impegno solenne di cui all'articolo 8 senza giustificato motivo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione;

c) quando viene accertata la mancanza del requisito dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione ai sensi dell'articolo 21;

d) per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, di cui all'articolo 23, quando sia cessata l'appartenenza all'ufficio legale dell'ente, salva la possibilità di iscrizione all'albo ordinario, sulla base di apposita richiesta.

10. La cancellazione dal registro dei praticanti e dall'elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo è deliberata, osservata la procedura prevista nei commi 12, 13 e 14, nei casi seguenti:

a) se il tirocinio è stato interrotto senza giustificato motivo per oltre sei mesi. L'interruzione è in ogni caso giustificata per accertati motivi di salute e quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di paternità oltre che di adozione;

b) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall'inizio, per la prima volta, della pratica. L'iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio sostitutivo;

c) nei casi previsti per la cancellazione dall'albo ordinario, in quanto compatibili.

11. Gli effetti della cancellazione dal registro si hanno:

a) dalla data della delibera, per i casi di cui al comma 10;

b) automaticamente, alla scadenza del termine per l'abilitazione al patrocinio sostitutivo.

12. Nei casi in cui sia rilevata la mancanza di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione, il consiglio, prima di deliberare la cancellazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento invita l'iscritto a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento di tale raccomandata¹. L'iscritto può chiedere di essere ascoltato personalmente.

¹ L'art. 48 del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, come modificato dall'art. 33 co. 1 del d.lgs. n. 235 del 30 dicembre 2010, dall'art. 39 co. 2 lett. a) e b) del d.lgs. n. 179 del 26 agosto 2016, dall'art. 66 co. 1 del d.lgs. n. 217 del 13 dicembre 2017 e dall'art. 8 co. 5 del d.l. n. 135 del 14 dicembre 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 12 dell'11 febbraio 2019, prevede che "1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con le Linee guida. 2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta. 3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi alle Linee guida".

13. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine in materia di cancellazione sono notificate, entro quindici giorni, all'interessato.

14. L'interessato può presentare ricorso al CNF nel termine di sessanta giorni dalla notificazione. Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo.

15. L'avvocato cancellato dall'albo ai sensi del presente articolo ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione e l'effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali fu originariamente iscritto e sia in possesso dei requisiti di cui alle lettere da b) a g) del comma 1. Per le reinscrizioni sono applicabili le disposizioni dei commi da 1 a 7.

16. Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall'articolo 58.

17. L'avvocato riammesso nell'albo ai termini del comma 15 è anche reiscritto nell'albo speciale di cui all'articolo 22 se ne sia stato cancellato in seguito alla cancellazione dall'albo ordinario.

18. Qualora il consiglio abbia rigettato la domanda oppure abbia disposto per qualsiasi motivo la cancellazione, l'interessato può proporre ricorso al CNF ai sensi dell'articolo 61. Il ricorso contro la cancellazione ha effetto sospensivo e il CNF può provvedere in via sostitutiva.

19. Divenuta esecutiva la pronuncia, il consiglio dell'ordine comunica immediatamente al CNF e a tutti i consigli degli ordini territoriali la cancellazione.

Art. 18 (Incompatibilità)

1. La professione di avvocato è incompatibile:

a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professional-

L'art. 3 bis co. 4 bis del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, come modificato dall'art. 5 co. 1 lett. a) del d.lgs. n. 217 del 13 dicembre 2017, prevede che *"in assenza del domicilio digitale ... i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono predisporre le comunicazioni ai soggetti che non hanno eletto un domicilio digitale ai sensi del comma 1-bis come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata o avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare agli stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39"*.

mente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l'esercizio dell'attività di notaio. È consentita l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro;

b) con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. È fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;

c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico;

d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato.

Art. 19 (Eccezioni alle norme sulla incompatibilità)

1. In deroga a quanto stabilito nell'articolo 18, l'esercizio della professione di avvocato è compatibile con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell'università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici.

2. I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l'attività professionale nei limiti consentiti dall'ordinamento universitario. Per questo limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti nell'elenco speciale, annesso all'albo ordinario.

3. È fatta salva l'iscrizione nell'elenco speciale per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici con le limitate facoltà disciplinate dall'articolo 23.

Art. 20 (Sospensione dall'esercizio professionale)

1. Sono sospesi dall'esercizio professionale durante il periodo della carica: l'avvocato eletto Presidente della Repubblica, Presidente del Senato della Repubblica, Presidente della Camera dei deputati; l'avvocato nominato Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato; l'avvocato eletto presidente di giunta regionale e presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano; l'avvocato membro della Corte costituzionale o del Consiglio superiore della magistratura; l'avvocato eletto presidente di provincia con più di un milione di abitanti e sindaco di comune con più di 500.000 abitanti.

2. L'avvocato iscritto all'albo può sempre chiedere la sospensione dall'esercizio professionale.

3. Della sospensione, prevista dai commi 1 e 2, è fatta annotazione nell'albo.

Art. 21 (Esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri; obbligo di iscrizione alla previdenza forense)

1. La permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale. Le modalità di accertamento dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalità per la reinscrizione sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite, con esclusione di ogni riferimento al reddito professionale.

2. Il consiglio dell'ordine, con regolarità ogni tre anni, compie le verifiche necessarie anche mediante richiesta di informazione all'ente previdenziale.

3. Con la stessa periodicità, il consiglio dell'ordine esegue la revisione degli albi, degli elenchi e dei registri, per verificare se permangano i requisiti per la iscrizione, e provvede di conseguenza. Della revisione e dei suoi risultati è data notizia al CNF.

4. La mancanza della effettività, continuità, abitualità e prevalenza dell'esercizio professionale comporta, se non sussistono giustificati

motivi, la cancellazione dall'albo. La procedura deve prevedere il contraddittorio con l'interessato, che dovrà essere invitato a presentare osservazioni scritte e, se necessario o richiesto, anche l'audizione del medesimo in applicazione dei criteri di cui all'articolo 17, comma 12.

5. Qualora il consiglio dell'ordine non provveda alla verifica periodica dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente o compia la revisione con numerose e gravi omissioni, il CNF nomina uno o più commissari, scelti tra gli avvocati con più di venti anni di anzianità anche iscritti presso altri ordini, affinché provvedano in sostituzione. Ai commissari spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e una indennità giornaliera determinata dal CNF. Spese e indennità sono a carico del consiglio dell'ordine inadempiente.

6. La prova dell'effettività, continuità, abitualità e prevalenza non è richiesta, durante il periodo della carica, per gli avvocati componenti di organi con funzioni legislative o componenti del Parlamento europeo.

7. La prova dell'effettività, continuità, abitualità e prevalenza non è, in ogni caso, richiesta:

a) alle donne avvocato in maternità e nei primi due anni di vita del bambino o, in caso di adozione, nei successivi due anni dal momento dell'adozione stessa. L'esenzione si applica, altresì, agli avvocati vedovi o separati affidatari della prole in modo esclusivo;

b) agli avvocati che dimostrino di essere affetti o di essere stati affetti da malattia che ne ha ridotto grandemente la possibilità di lavoro;

c) agli avvocati che svolgano comprovata attività di assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza.

8. L'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

9. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo.

10. Non è ammessa l'iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e

non alternativa alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

Art. 23 (Avvocati degli enti pubblici)

1. Fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge, gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo.

L'iscrizione nell'elenco è obbligatoria per compiere le prestazioni indicate nell'articolo 2. Nel contratto di lavoro è garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato.

2. Per l'iscrizione nell'elenco gli interessati presentano la deliberazione dell'ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell'ente stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni; la responsabilità dell'ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale.

3. Gli avvocati iscritti nell'elenco sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine.

Art. 29 (Compiti e prerogative del consiglio)

[omissis]

6. Coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione, dal consiglio dell'ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare. La sospensione è revocata allorquando si sia provveduto al pagamento.

Art. 41 (Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio)

[omissis]

3. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la cancellazione dallo stesso si

applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 17.

[omissis]

5. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per diciotto mesi. La sua interruzione per oltre sei mesi, senza alcun giustificato motivo, anche di carattere personale, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che può essere deliberata previa nuova verifica da parte del consiglio dell'ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge.

[omissis]

Art. 62 (Esecuzione)

[omissis]

10. Il professionista radiato può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dall'esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di tale termine.

Sezione II LE ALTRE FONTI DI RANGO PRIMARIO

1) D.L. N. 80 DEL 9 GIUGNO 2021 ("Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia")

Art. 1 (Modalità speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi pro- fessionali per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche)

[omissis]

7-ter. Al fine di incentivare il reclutamento delle migliori professionalità per l'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per i professionisti assunti a tempo determinato con le modalità di cui ai commi 4 e 5, lettera b), non è richiesta la cancellazione dall'albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e l'eventuale assunzione non determina in nessun caso la cancellazione d'ufficio. Per gli incarichi conferiti ai sensi del comma 5 non si applicano

i divieti di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

7-quater. I professionisti assunti dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 7-ter possono mantenere l'iscrizione, ove presente, ai regimi previdenziali obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. È in ogni caso escluso qualsiasi onere a carico del professionista per la ricongiunzione dei periodi di lavoro prestati ai sensi dei commi 4 e 5, lettera b), nel caso in cui lo stesso non opti per il mantenimento dell'iscrizione alla cassa previdenziale di appartenenza. Le modalità di applicazione del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti gli enti previdenziali di diritto privato istituiti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

[omissis]

Art. 11 (Addetti all'ufficio per il processo)

[omissis]

2-bis. L'assunzione di cui al presente articolo configura causa di incompatibilità con l'esercizio della professione forense e comporta la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica. L'avvocato e il praticante avvocato devono dare comunicazione dell'assunzione di cui al primo periodo al consiglio dell'ordine presso il quale risultino iscritti.

[omissis].

[omissis]

2) D.LGS. N. 14 DEL 12 GENNAIO 2019 **(“Codice della crisi d'impresa e** **dell'insolvenza in attuazione della legge** **19 ottobre 2017, n. 155”)**

Art. 13 (Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto)

[omissis]

5. [omissis]. Gli ordini professionali comunicano tempestivamente alle camere di commercio [omissis] l'intervenuta cancellazione dei

professionisti dagli albi professionali di appartenenza perché vengano cancellati dall'elenco. Le camere di commercio, ricevute le comunicazioni di competenza degli ordini professionali, provvedono senza indugio all'aggiornamento dell'elenco unico; [omissis].

[omissis]

3) D.P.R. N. 137 DEL 7 AGOSTO 2012 **(“Regolamento recante riforma degli** **ordinamenti professionali, a norma** **dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge** **13 agosto 2011, n. 138, convertito, con** **modificazioni, dalla legge 14 settembre** **2011, n. 148”)**

Art. 3 (Albo unico nazionale)

1. Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi consigli dell'ordine o del collegio territoriale, sono pubblici e recano l'anagrafe di tutti gli iscritti, con l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti.

2. L'insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l'albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente. I consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'albo unico nazionale.

Art. 6 (Tirocinio per l'accesso)

[omissis]

12. Il consiglio dell'ordine o collegio presso il quale è compiuto il tirocinio rilascia il relativo certificato. Il certificato perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento dell'esame di Stato quando previsto. Quando il certificato perde efficacia il competente consiglio territoriale provvede alla cancellazione del soggetto dal registro dei praticanti di cui al comma 2.

[omissis]

Art. 9 (Domicilio professionale)

L'avvocato deve avere un domicilio professionale nell'ambito del circondario di competenza territoriale dell'ordine presso cui è iscritto, salva la facoltà di avere ulteriori sedi di attività in altri luoghi del territorio nazionale.

Art. 12 (Disposizione temporale)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari e legislative incompatibili con le previsioni di cui al presente decreto, fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, e fatto salvo quanto previsto da disposizioni attuative di direttive di settore emanate dall'Unione europea.

4) D.LGS. N. 59 DEL 26 MARZO 2010 (“Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”)

Art. 45 (Procedimento per l'iscrizione in albi, registri o elenchi per l'esercizio di professioni regolamentate)

1. La domanda di iscrizione in albi, registri o elenchi per l'esercizio delle professioni regolamentate è presentata al Consiglio dell'ordine o al Collegio professionale competente e deve essere corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti per ciascuna professione dal rispettivo ordinamento.

2. Il procedimento di iscrizione deve concludersi entro due mesi dalla presentazione della domanda.

3. Il rigetto della domanda di iscrizione per motivi di incompatibilità o di condotta può essere pronunciato solo dopo che il richiedente è stato invitato a comparire davanti al Consiglio dell'ordine o al Collegio professionale competente.

4. Qualora il Consiglio o il Collegio non abbia provveduto sulla domanda di iscrizione nel termine stabilito dal comma 2 del presente articolo, si applica l'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. L'iscrizione all'albo o all'elenco speciale per l'esercizio di una professione regolamentata, in mancanza di provvedimento espresso, si perfeziona al momento della scadenza del termine per la formazione del silenzio assenso.

6. Dallo stesso momento decorre il termine, ove previsto, per la notificazione o comunicazione del provvedimento agli aventi diritto.

7. I principi contenuti nel presente articolo non si applicano alle disposizioni nazionali di attuazioni di norme comunitarie che disciplinano specifiche professioni.

Art. 46 (Requisiti per l'iscrizione negli albi, registri o elenchi per l'esercizio di professioni regolamentate)

1. Fermi i requisiti abilitativi stabiliti per ciascuna professione dal rispettivo ordinamento, costituisce titolo di iscrizione in albi, registri o elenchi per l'esercizio delle professioni regolamentate, il decreto di riconoscimento della qualifica professionale rilasciato ai sensi del Titolo III del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

2. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri per l'esercizio delle professioni regolamentate. Il domicilio professionale è equiparato alla residenza.

Art. 47 (Esercizio di attività professionale regolamentata in regime di stabilimento)

1. L'iscrizione in albi, elenchi o registri, per l'abilitazione all'esercizio di professioni regolamentate, è consentita ad associazioni o società di uno Stato, membro dell'Unione europea nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla legislazione nazionale vigente.

2. Si applica l'articolo 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni.

5) D.L. N. 185 DEL 29 NOVEMBRE 2008

(“Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”)

Art. 16 (Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese)

[omissis]

7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno dalla data di

entrata in vigore della presente legge. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco consultabile in via telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

7-bis. Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza applica la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice di cui all'articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l'elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell'articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi.

6) D.LGS. N. 82 DEL 7 MARZO 2005 **(“Codice dell'amministrazione digitale”)**

Art. 6-bis (Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti)

1. Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 e le imprese e i professionisti in modalità telematica, è istituito il pubblico elenco denominato Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico.

2. L'Indice nazionale di cui al comma 1 è realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Nell'Indice nazionale sono inseriti anche i domicili digitali dei professionisti diversi da quelli di cui al primo periodo, iscritti in elenchi o registri

detenuti dalle pubbliche amministrazioni e istituiti con legge dello Stato. I domicili digitali inseriti in tale Indice costituiscono mezzo esclusivo di comunicazione e notifica con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.

2-bis. L'INI-PEC acquisisce dagli ordini e dai collegi professionali gli attributi qualificati dell'identità digitale ai fini di quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 64, comma 2-sexies.

3. [abrogato]

4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del contenimento dei costi e dell'utilizzo razionale delle risorse, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, si avvale per la realizzazione e gestione operativa dell'Indice nazionale di cui al comma 1 delle strutture informatiche delle Camere di commercio deputate alla gestione del registro imprese e ne definisce con proprio decreto, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di accesso e di aggiornamento.

5. Nel decreto di cui al comma 4 sono anche definite le modalità e le forme con cui gli ordini e i collegi professionali nonché le pubbliche amministrazioni comunicano all'Indice nazionale di cui al comma 1 tutti gli indirizzi PEC relativi ai professionisti di propria competenza e sono previsti gli strumenti telematici resi disponibili dalle Camere di commercio per il tramite delle proprie strutture informatiche al fine di ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi.

[omissis]

7) LEGGE N. 339 DEL 25 **NOVEMBRE 2003**

(“Norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato”)

Art. 1

Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 56, 56-bis e 57 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non si applicano all'iscrizione agli albi degli avvocati, per i quali restano fermi i limiti e i divieti di cui al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni².

² Ora art. 18 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012.

Art. 2

1. I pubblici dipendenti che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati successivamente alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e risultano ancora iscritti, possono optare per il mantenimento del rapporto d'impiego, dandone comunicazione al consiglio dell'ordine presso il quale risultano iscritti, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza di comunicazione entro il termine previsto, i consigli degli ordini degli avvocati provvedono alla cancellazione di ufficio dell'iscritto al proprio albo.

2. Il pubblico dipendente, nell'ipotesi di cui al comma 1, ha diritto ad essere reintegrato nel rapporto di lavoro a tempo pieno.

3. Entro lo stesso termine di trentasei mesi di cui al comma 1, il pubblico dipendente può optare per la cessazione del rapporto di impiego e conseguentemente mantenere l'iscrizione all'albo degli avvocati.

4. Il dipendente pubblico part-time che ha esercitato l'opzione per la professione forense ai sensi della presente legge conserva per cinque anni il diritto alla riammissione in servizio a tempo pieno entro tre mesi dalla richiesta, purché non in soprannumero, nella qualifica ricoperta al momento dell'opzione presso l'Amministrazione di appartenenza. In tal caso l'anzianità resta sospesa per tutto il periodo di cessazione dal servizio e ricomincia a decorrere dalla data di riammissione.

8) D.LGS. N. 96 DEL 2 FEBBRAIO 2001 (*“Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale”*)

Art. 5 (Norme applicabili)

[omissis]

2. All'avvocato stabilito e all'avvocato integrato si applicano le norme sulle incompatibilità che riguardano l'esercizio della professione di avvocato. La disposizione di cui al quarto comma dell'art. 3 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933³ si applica anche agli avvocati legati da

un contratto di lavoro ad un ente corrispondente, nello Stato membro di origine, a quelli indicati in detta disposizione.

[omissis]

Art. 27 (Iscrizione)

1. La società tra avvocati è iscritta in una sezione speciale dell'albo del Consiglio dell'ordine nella cui circoscrizione è posta la sede legale.

2. Le sedi secondarie con rappresentanza stabile sono iscritte presso il Consiglio dell'ordine nella cui circoscrizione le sedi sono istituite: se la istituzione non è contenuta nell'atto costitutivo, devono inoltre essere denunciate al Consiglio dell'ordine presso il quale la società è iscritta per l'annotazione.

3. La società deve mantenere nella propria sede e nelle eventuali sedi secondarie un ufficio nel quale almeno uno dei soci svolga in tale qualità l'attività professionale.

Art. 28 (Procedimento di iscrizione)

1. La domanda di iscrizione nella sezione speciale dell'albo è rivolta al Consiglio dell'ordine ed è corredata dai seguenti documenti:

a) atto costitutivo in copia autentica;

b) certificato di iscrizione nell'albo dei soci non iscritti presso il Consiglio dell'ordine cui è rivolta la domanda o dichiarazione sostitutiva.

2. Il Consiglio dell'ordine, verificata l'osservanza delle disposizioni di legge, nel termine di trenta giorni dalla domanda dispone l'iscrizione della società in una sezione speciale dell'albo, con la indicazione della ragione sociale, dell'oggetto, della sede legale e delle sedi secondarie eventualmente istituite, del nominativo dei soci che hanno la rappresentanza, dei soci iscritti nell'albo, nonché dei soci iscritti in altro albo.

3. Per la iscrizione delle sedi secondarie con rappresentanza stabile, la domanda è corredata da un estratto dell'atto costitutivo ovvero dalla delibera di istituzione della sede in copia autentica, con la indicazione del Consiglio dell'ordine presso il quale la società è iscritta e la data di iscrizione, nonché dal certificato di iscrizione all'albo dei soci che operano nell'ambito della sede secondaria, se iscritti presso altro Consiglio dell'ordine.

4. L'avvenuta iscrizione deve essere annotata nella sezione speciale del registro delle imprese, su richiesta del socio che ha la rappresentanza della società.

³ Ora art. 19 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012.

9) LEGGE N. 67 DEL 4 MARZO 1991
(“Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e alla legge 24 luglio 1985, n. 406, recanti disposizioni sull’ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore”)

Art. 1

[omissis]

2. Gli avvocati possono chiedere il trasferimento dell’iscrizione all’albo di altra circoscrizione, anche di un diverso distretto, nella quale intendano fissare la propria residenza ⁴, purché non si trovino sospesi dall’esercizio professionale o sottoposti a procedimento penale o a procedimento per l’applicazione di una misura di sicurezza.

3. Il trasferimento non interrompe l’anzianità di iscrizione.

10) LEGGE N. 31 DEL 9 FEBBRAIO 1982

(“Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee”)

Art. 5 (Incompatibilità)

1. Si estendono agli avvocati indicati all’articolo 1 le norme sull’incompatibilità previste dall’articolo 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, e ulteriormente modificato con la legge 23 novembre 1939, n. 1949 ⁵.

[omissis]

11) LEGGE N. 536 DEL 3 AGOSTO 1949

(“Tariffe forensi in materia penale e stragiudiziale e sanzioni disciplinari per il mancato pagamento dei contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382”)

⁴ L’inciso “nella quale intendano fissare la propria residenza” si intende tacitamente abrogato dall’art. 7 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012.

⁵ Ora articoli 18 e 19 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012.

Art. 2

1. I contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, a favore dei Consigli degli ordini e dei collegi, anche se trattasi di contributi arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi.

2. Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall’esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare.

3. La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente del Consiglio professionale, quando l’iscritto dimostri di aver pagate le somme dovute.

12) D.LGS. C.P.S. N. 597 DEL 28 MAGGIO 1947

(“Norme sui procedimenti dinanzi al Consiglio degli Ordini forensi ed al Consiglio Nazionale Forense”)

Art. 4

Fermi rimanendo i termini stabiliti dall’art. 1, n. 17, della legge 23 marzo 1940, n. 254 ⁶, sulla domanda di reiscrizione del professionista radiato dall’albo è competente in ogni caso a deliberare il Consiglio dell’ordine che tiene l’albo per il quale è domandata la reiscrizione.

13) R.D. N. 262 DEL 16 MARZO 1942
(“Approvazione del testo del codice civile”)

Art. 2229 (Esercizio delle professioni intellettuali)

1. La legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi.

2. L’accertamento dei requisiti per l’iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati agli ordini professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.

3. Contro il rifiuto dell’iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all’esercizio della professione è

⁶ Ora art. 62 n. 10 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012.

ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.

Art. 2231 (Mancanza d'iscrizione)

1. Quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione.

2. La cancellazione dall'albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore d'opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all'utilità del lavoro compiuto.

14) R.D. N. 37 DEL 22 GENNAIO 1934
(“Norme integrative e di attuazione del r. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore”)

Art. 14

1. La cancellazione dal registro dei praticanti è pronunziata dal Consiglio dell'Ordine, di ufficio o su richiesta del pubblico ministero:

a) nei casi d'incompatibilità a termini dell'articolo precedente;

b) nei casi di cui al n. 2° dell'art. 37 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578⁷;

c) nei casi di cui al terzo comma dell'art. 4 del presente decreto⁸;

d) quando il praticante ammesso al patrocinio [*abrogato*] non abbia prestato l'impegno solenne, senza giustificato motivo, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di ammissione; fermo il disposto dell'art. 8, comma terzo, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578⁹;

[*abrogato*]

f) quando l'iscritto rinunci all'iscrizione.

2. Si applicano le disposizioni dell'art. 37, commi secondo, terzo, quarto, quinto ed ottavo del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578¹⁰, e dell'art. 45 del presente decreto.

3. I praticanti cancellati dal registro speciale hanno il diritto di esservi nuovamente iscritti qualora dimostrino, se ne è il caso, la cessazione

dei fatti che hanno determinato la cancellazione, e l'effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali furono originariamente iscritti, e siano in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1°, 2° e 3° dell'art. 17 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578¹¹.

4. Fermo il disposto del precedente comma, il praticante che sia stato cancellato per cause attinenti esclusivamente all'esercizio del patrocinio [*abrogato*] può essere reinscritto nel registro ai fini dello svolgimento della pratica con esclusione dal patrocinio stesso.

5. Per le reinscrizioni sono applicabili le disposizioni dell'articolo 3, commi primo, secondo e quarto del presente decreto¹².

Art. 35

[*omissis*]

2. Nelle domande per l'iscrizione in un albo di avvocati gli aspiranti debbono dichiarare, sul loro onore, che non si trovano in alcuno dei casi d'incompatibilità stabiliti dal r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578¹³ [*omissis*].

Art. 41

Per i trasferimenti preveduti negli artt. 25 e 32 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578¹⁴, la domanda deve essere corredata di un certificato del Presidente del Consiglio dell'ordine, della circoscrizione a cui l'interessato appartiene, dal quale risulti che nulla osta al trasferimento.

Art. 45

1. Nei casi preveduti negli artt. [*omissis*] 42, comma terzo, [*omissis*] del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, all'interessato deve essere assegnato un termine non minore di dieci giorni per presentare le proprie deduzioni intorno ai fatti.

2. Il termine può essere prorogato, su richiesta dell'interessato, con provvedimento del Presidente del Consiglio dell'ordine.

⁷ Ora art. 17 co. 9 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012.

⁸ Ora art. 7 co. 8 del d.m. n. 70 del 17 marzo 2016.

⁹ Ora art. 9 co. 3 del d.m. n. 70 del 17 marzo 2016.

¹⁰ Ora art. 17 co. 12, 13, 14 e 16 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012.

¹¹ Ora art. 17 co. 1 e 15 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012.

¹² Ora art. 17 co. 6 e 7 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012.

¹³ Ora art. 18 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012.

¹⁴ Ora dall'art. 1 co. 2 e 3 della legge n. 67 del 4 marzo 1991, dagli artt. 15 co. e 17 co. 5 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012 e dagli artt. 11 e 12 del d.m. n. 178 del 16 agosto 2016.

3. L'interessato, qualora ne faccia istanza, è ammesso ad esporre personalmente le sue giustificazioni ed a presentare testimoni. Egli può essere assistito da un difensore.

Art. 69

1. *[abrogato]*

2. Nell'elenco speciale di cui al comma quarto dell'art. 3 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578¹⁵, deve essere indicato, per ogni professionista, l'ente al cui ufficio legale il professionista stesso appartiene.

3. *[abrogato]*

4. *[abrogato]*

5. *[abrogato]*

15) R.D.L. N. 1578 DEL 27 NOVEMBRE 1933

*(“Ordinamento delle professioni di
avvocato e procuratore”)*

Art. 16

1. Per ogni tribunale civile e penale è costituito un albo di avvocati. La data dell'iscrizione stabilisce la anzianità per ciascun professionista.

2. Nell'albo è indicato, oltre al codice fiscale, l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato ai sensi dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Gli indirizzi di posta elettronica certificata e i codici fiscali, aggiornati con cadenza giornaliera, sono resi disponibili per via telematica al Consiglio nazionale forense e al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

[omissis]

3. *[abrogato]* La cancellazione è sempre ordinata qualora la revisione accerti il difetto dei titoli e requisiti in base ai quali fu disposta l'iscrizione, salvo che questa non sia stata eseguita o conservata per effetto di una decisione giurisdizionale concernente i titoli o i requisiti predetti.

[omissis]

Art. 31

[omissis]

6. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.

Art. 42

[omissis]

2. Importano di diritto la cancellazione dagli albi:

a) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dall'esercizio della professione di avvocato;

b) il ricovero in un manicomio giudiziario¹⁶ nei casi indicati nell'articolo 222, comma secondo, del codice penale;

c) l'assegnazione ad una colonia agricola od a una casa di lavoro.

3. I provvedimenti preveduti nel presente articolo sono adottati dal Consiglio dell'ordine, sentito il professionista.

Sezione III

LE FONTI DI RANGO SECONDARIO

1) REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE DEL 21 DICEMBRE 2021 SULLE MODALITÀ DI FORMAZIONE, TENUTA E AGGIORNAMENTO DEI DATI RACCOLTI DAI CONSIGLI DEGLI ORDINI CIRCONDARIALI E COMUNICATI ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 3, DECRETO LEGGE 24 AGOSTO 2021, N. 118, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 OTTOBRE 2021, N. 147

Art. 3 (Formazione, tenuta ed aggiornamento dei dati)

[omissis]

¹⁵ Ora art. 15 co. 1 lett. b) della legge n. 247 del 31 dicembre 2012.

¹⁶ Ora ospedali psichiatrici giudiziari.

4. I COA comunicano alla CCIAA competente ogni aggiornamento degli esperti iscritti nell'albo ex art. 3 decreto-legge n. 118/2021, convertito in Legge n. 147/2021.

5. In ogni caso, i COA comunicano tempestivamente alla CCIAA competente:

[omissis]

- l'intervenuta cancellazione dell'iscritto dall'Albo per la conseguente cancellazione dall'elenco;

[omissis]

2) REGOLAMENTO DELLA CASSA FORENSE SULLE SOCIETÀ TRA AVVOCATI

(approvato con delibera del Comitato dei delegati dell'11 marzo 2021 e con ministeriale del 29 ottobre 2021)

Art. 2 (Adempimenti dei Consigli degli Ordini)

1. I Consigli degli Ordini danno notizia a Cassa Forense in via telematica, con le modalità e le procedure da questa previste, delle iscrizioni delle Società tra Avvocati nell'apposita Sezione Speciale dell'Albo entro e non oltre 30 giorni dall'adozione della delibera, unitamente alla documentazione analitica di cui all'art. 4 bis della Legge n. 247/2012.

2. In caso di mancata ricezione di comunicazione da parte di Cassa Forense, la Società tra Avvocati è tenuta comunque a registrarsi nell'apposita sezione del sito di Cassa Forense prima dell'invio della comunicazione obbligatoria di cui al successivo articolo 3 (mod. 5 ter).

3. I Consigli degli Ordini comunicano a Cassa Forense con le stesse modalità e termini previsti al primo comma i provvedimenti di cancellazione ed eventuali variazioni dei dati relativi alla Società tra Avvocati. In ogni caso le StA al momento dell'invio del mod. 5 ter sono tenute a comunicare la cancellazione e le variazioni degli altri dati intervenute nell'anno precedente.

3) REGOLAMENTO UNICO DELLA PREVIDENZA FORENSE

*(approvato con delibera del Comitato dei delegati della Cassa Forense del 21 febbraio 2020)*¹⁷

Art. 2 (Obbligo di comunicazione di iscrizione in un Albo professionale)

1. I Consigli dell'Ordine e, per gli iscritti nell'Albo speciale, il Consiglio Nazionale Forense danno notizia alla Cassa delle iscrizioni agli Albi da essi deliberate entro e non oltre 30 giorni dalla delibera, esclusivamente in via telematica con le modalità e le procedure previste dalla Cassa.

[omissis]

3. I Consigli degli Ordini e, per gli iscritti nell'Albo speciale, il Consiglio Nazionale Forense danno notizia alla Cassa, con le stesse modalità e termini previsti al primo comma, dei provvedimenti di cancellazione, sospensione e di ogni altro provvedimento inerente la tenuta degli Albi.

Art. 6 (Cancellazione dalla Cassa)

1. La cancellazione degli Avvocati dalla Cassa viene deliberata d'ufficio dalla Giunta Esecutiva a seguito di cancellazione dell'iscritto da tutti gli Albi forensi, nonché in caso di sua sospensione volontaria annotata nell'Albo ex art. 20, secondo e terzo comma, della Legge n. 247/2012.

2. La cancellazione dei Praticanti Avvocati dalla Cassa viene deliberata dalla Giunta Esecutiva:

- a) d'ufficio, in caso di cancellazione dell'iscritto dal Registro dei Praticanti non seguita dall'iscrizione all'Albo degli Avvocati;

- b) a domanda dell'interessato negli altri casi.

Art. 7 (L'obbligo della comunicazione – Modello 5)

1. Tutti gli Avvocati che risultano iscritti, anche per frazione di anno, negli Albi professionali nell'anno anteriore a quello della dichiarazione, devono comunicare alla Cassa, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, in via telematica, entro il 30 settembre di ogni anno, l'ammontare del reddito professionale netto di cui all'art. 17 del presente Regolamento, conseguito ai fini IRPEF per l'anno precedente, nonché il volume complessivo d'affari di cui all'art. 18 del presente Regolamento conseguito ai fini dell'IVA, per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita IVA.

¹⁷ Abrogativo del "Regolamento di attuazione dell'art. 21 commi 8 e 9 legge n. 247/2012" adottato con delibera del

Comitato dei delegati della Cassa Forense del 31 gennaio 2014.

2. Nella stessa comunicazione devono essere dichiarati anche gli accertamenti divenuti definitivi, nel corso dell'anno precedente, degli imponibili IRPEF e dei volumi d'affari IVA, qualora comportino variazioni degli importi dichiarati. Deve, altresì, essere esercitata l'eventuale opzione per la quota modulare volontaria relativa all'anno in corso, indicandone la percentuale e il corrispondente importo da versare in autoliquidazione.

[omissis]

8. Gli Avvocati che si cancellano dagli Albi e i Praticanti che si cancellano dalla Cassa hanno l'obbligo di inviare le prescritte comunicazioni anche nell'anno successivo a quello della cancellazione e ne sono esonerati solo dopo tale anno.

Art. 9 (Sanzioni disciplinari)

1. Trascorsi sessanta giorni dalla ricezione di una diffida notificata a cura della Cassa per lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante consegna su casella di posta certificata, la perdurante omissione della comunicazione di cui all'art. 7 viene segnalata dalla Cassa al Consiglio dell'Ordine di appartenenza dell'iscritto ai fini della sospensione dello stesso dall'esercizio professionale a tempo indeterminato, da deliberarsi dal Consiglio dell'Ordine con le forme del procedimento disciplinare e con l'applicazione dell'art. 2 della Legge n. 536/1949. La sospensione è revocata quando l'interessato dimostra di aver provveduto all'invio della comunicazione dovuta.

2. Nel caso di iscritti al solo Albo Speciale per il Patrocinio avanti le Corti Superiori, la segnalazione di cui al comma precedente va eseguita nei confronti del Consiglio Nazionale Forense.

Art. 81 (Iscritti alla Cassa che assumono cariche pubbliche)

1. Gli iscritti alla Cassa rientranti nelle categorie di cui all'art. 20 primo comma della Legge n. 247/2012 mantengono, a domanda, l'iscrizione anche per il periodo di cancellazione o sospensione dagli Albi concomitante con la carica.

[omissis]

4) REGOLAMENTO GENERALE DELLA CASSA FORENSE (approvato con delibera del Comitato dei delegati del 21 luglio 2017)

Art. 4 (Provvedimenti della Giunta Esecutiva per iscrizioni e cancellazioni)

1. La Giunta Esecutiva delibera le iscrizioni e cancellazioni entro i termini deliberati dal Consiglio di Amministrazione. La Giunta può delegare il direttore generale, un dirigente o un quadro nei casi previsti dall'art. 20, secondo comma dello Statuto.

2. Gli effetti dell'iscrizione decorrono secondo le prescrizioni normative e regolamentari.

3. Gli effetti della cancellazione decorrono:

a) se deliberata a domanda, dalla spedizione della effettuata con raccomandata a.r. o con pec;

b) se deliberata d'ufficio, dalla cancellazione da tutti gli albi e registri e, in caso di morte, dalla data dell'evento.

5) CONVENZIONE QUADRO DEL 24 FEBBRAIO 2017 FRA IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE E LA CONFERENZA NAZIONALE DEI DIRETTORI DI GIURISPRUDENZA E SCIENZE GIURIDICHE

[omissis]

9. Nei casi in cui non consegua il diploma di laurea in giurisprudenza entro i due anni successivi alla durata legale del corso, il praticante studente universitario può chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, è cancellato dal registro dei praticanti e il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti.

[omissis]

6) D.M. N. 178 DEL 16 AGOSTO 2016 (*Regolamento recante le disposizioni per la tenuta e l'aggiornamento di albi, elenchi e registri da parte dei Consigli dell'Ordine degli avvocati, nonché in materia di modalità di iscrizione e trasferimento, casi di cancellazione, impugnazioni dei provvedimenti adottati in tema dai medesimi Consigli dell'Ordine, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*)

Art. 1 (Oggetto del decreto. Definizioni)

1. Il presente regolamento disciplina la tenuta e l'aggiornamento degli albi, degli elenchi e dei

registri da parte dei consigli dell'ordine degli avvocati, nonché le modalità di iscrizione e di trasferimento, i casi di cancellazione e le impugnazioni dei provvedimenti adottati in materia dai consigli dell'ordine.

2. Ai fini del presente regolamento, si intende:

a) per «legge»: la legge 31 dicembre 2012, n. 247;

b) per «sistema informatico centrale»: il sistema informatico realizzato, sviluppato e gestito dal Consiglio nazionale forense per la tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri da parte dei consigli dell'ordine degli avvocati.

3. Il sistema informatico centrale è realizzato e gestito in modo da mettere a disposizione di ciascun consiglio dell'ordine territoriale le funzioni di ricezione, accettazione e gestione dei dati e dei documenti informatici relativi agli albi, ai registri e agli elenchi tenuti dal medesimo consiglio.

4. Il sistema informatico centrale è realizzato e gestito in modo da mettere a disposizione dei soggetti e dei consigli dell'ordine territoriali di cui all'art. 6, comma 1, le funzioni per l'inserimento dei dati e dei documenti informatici, con le modalità stabilite dalle specifiche tecniche di cui all'art. 14. Le funzioni per l'inserimento di dati e documenti informatici negli elenchi di cui all'art. 15, comma 1, lettere e) e f), della legge sono messe a disposizione esclusivamente del consiglio dell'ordine territoriale dal quale l'elenco è tenuto.

5. Il sistema informatico centrale è realizzato e gestito in modo da mettere a disposizione del pubblico le funzioni per la consultazione dei dati contenuti negli albi, nei registri e negli elenchi a norma del presente regolamento, fatta eccezione per i dati presenti negli elenchi di cui all'art. 15, comma 1, lettere e) e f), della legge, in relazione ai quali il sistema informatico centrale assicura l'accesso ai consigli dell'ordine territoriali e al Consiglio nazionale forense.

6. Il sistema informatico centrale è interconnesso con i sistemi informatici di cui i medesimi consigli dell'ordine possono avvalersi in conformità al presente regolamento.

Art. 2 (Albo degli avvocati)

1. Nell'albo degli avvocati sono indicati, per ciascun professionista iscritto:

a) il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita;

b) il codice fiscale;

c) il domicilio professionale principale e quelli secondari nel circondario, o al di fuori di esso, comprensivi di indirizzo, recapito telefonico, numero di fax e indirizzo di posta elettronica certificata;

d) la data di prima iscrizione, nonché la data di iscrizione all'albo attuale;

e) l'eventuale associazione tra avvocati o comprendente avvocati alla quale partecipa;

f) l'eventuale società tra avvocati di cui è socio;

g) le informazioni eventualmente risultanti dagli albi, dai registri e dagli elenchi di cui all'art. 15, comma 1, della legge, fatta eccezione per quelli di cui alle lettere e) e f) del predetto comma, nonché da ogni altro albo, registro o elenco previsto dalla legge o da regolamento;

h) l'eventuale iscrizione all'elenco nazionale degli avvocati disponibili ad assumere le difese d'ufficio;

i) l'eventuale iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori;

l) l'eventuale svolgimento dell'attività di mediatore presso un organismo di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, ovvero presso altri organismi di mediazione amministrata;

m) l'eventuale iscrizione in uno degli elenchi dei gestori della crisi tenuto da un organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3;

n) l'eventuale sospensione dall'esercizio professionale a norma dell'art. 20 della legge;

o) le eventuali lingue straniere conosciute;

p) l'eventuale indirizzo web dei siti riconducibili a sé, all'associazione o alla società alla quale partecipa;

q) l'eventuale iscrizione all'elenco di avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, specificando il relativo settore;

r) l'eventuale data di cancellazione.

2. Per ciascun avvocato stabilito, sono indicati altresì il titolo professionale di origine e i dati di cui all'art. 6, commi 2 e 4, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, e successive modificazioni, nonché gli organi giurisdizionali dinanzi ai quali è abilitato a patrocinare nel Paese di origine. È inserito il dato relativo all'avvenuta integrazione nella professione di avvocato tenendo ferma l'indicazione del titolo professionale di origine,

a norma del decreto legislativo di cui al periodo precedente.

3. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e il Consiglio nazionale forense, può essere previsto che gli albi, i registri e gli elenchi contengano informazioni accessorie che siano pertinenti ai dati previsti dal presente regolamento e non eccedenti in relazione all'attività professionale, in conformità a quanto previsto dall'art. 61, commi 3 e 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196.

Art. 3 (Elenchi)

1. Negli elenchi di cui all'art. 15, comma 1, della legge sono contenuti i dati relativi ai requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione.

2. Il sistema informatico centrale alimenta gli elenchi di cui all'art. 15, comma 1, della legge utilizzando i dati contenuti nell'albo.

3. Oltre ai dati di cui al comma 2, negli elenchi sono contenuti i seguenti dati:

a) la denominazione dell'ente del quale è dipendente, per gli elenchi di cui all'art. 15, comma 1, lettera b), della legge;

b) l'area di specializzazione in cui è stato conseguito il titolo, per gli elenchi di cui all'art. 15, comma 1, lettera c), della legge;

c) la qualifica e la denominazione dell'Università o dell'Istituzione o Ente presso cui svolge la propria attività, per l'elenco speciale dei docenti e ricercatori, universitari e di istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici, a tempo pieno, per l'elenco di cui all'art. 15, comma 1, lettera d), della legge;

d) la data e la causa di sospensione ovvero la data di cancellazione per mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, per l'elenco di cui all'art. 15, comma 1, lettera e), della legge;

e) la data di radiazione, per l'elenco di cui all'art. 15, comma 1, lettera f), della legge;

f) il consiglio dell'ordine di iscrizione degli avvocati domiciliati nel circondario ai sensi del comma 3, dell'art. 7, della legge, per l'elenco di cui all'art. 15, comma 1, lettera m).

4. Per le società tra avvocati, sono indicati: la partita I.V.A., la sede, l'elenco dei soci con i loro dati identificativi nonché, per ciascuno dei soci avvocati, il codice fiscale.

5. Per le associazioni tra avvocati o comprendenti avvocati, sono indicati: l'eventuale partita I.V.A. o codice fiscale, la denominazione, la sede, l'elenco degli associati; il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale di ciascuno degli associati e il codice fiscale per ciascuno degli associati avvocati.

Art. 4 (Registro ed elenco dei praticanti)

1. Nel registro dei praticanti sono indicati, per ciascun iscritto:

a) il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita;

b) l'eventuale data di conseguimento del diploma di laurea e l'Università che lo ha rilasciato;

c) il codice fiscale;

d) la data di iscrizione;

e) la modalità di svolgimento del tirocinio, a norma dell'art. 41 della legge e del regolamento di cui al comma 13 del predetto articolo della legge;

f) il recapito telefonico, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria, l'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata;

g) l'eventuale abilitazione al patrocinio, con relativa data di decorrenza e conclusione;

h) l'eventuale sospensione o interruzione del tirocinio;

i) ogni altra indicazione richiesta dal decreto di cui all'art. 41, comma 13, e dall'art. 17, comma 4, della legge.

2. Nel registro di cui al comma 1, per ciascun iscritto, sono altresì indicati:

a) il nome, il cognome e il codice fiscale dell'avvocato presso cui il praticante svolge il tirocinio;

b) l'ufficio dell'avvocatura dello Stato presso cui il praticante svolge il tirocinio;

c) l'ufficio legale dell'ente pubblico presso cui il praticante svolge il tirocinio;

d) l'ufficio giudiziario presso cui il praticante svolge il tirocinio;

e) il professionista legale con titolo equivalente a quello di avvocato di altro Paese dell'Unione europea presso cui svolge il tirocinio;

f) la data di inizio del tirocinio e la data di rilascio del certificato di compiuto tirocinio, secondo le modalità indicate alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma.

Art. 5 (Tenuta e revisione degli albi, dei registri e degli elenchi)

1. Gli albi, il registro e gli elenchi sono tenuti esclusivamente con modalità informatiche. Per la tenuta degli albi, dei registri e degli elenchi i consigli dell'ordine utilizzano il sistema informatico centrale. I consigli dell'ordine che alla data di entrata in vigore del presente decreto dispongono di sistemi informatici per la tenuta degli albi, dei registri e degli elenchi possono continuare ad avvalersene, a condizione che, alla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 14, comma 2, tali sistemi siano dotati di tutte le funzionalità prescritte dal presente regolamento con riguardo al sistema informatico centrale e che abbiano basi di dati interconnesse con la base di dati del predetto sistema informatico centrale. I consigli dell'ordine che, alla data di cui al periodo precedente, non dispongono di sistemi informatici per la tenuta degli albi, dei registri e degli elenchi si avvalgono esclusivamente del sistema informatico centrale. Il sistema informatico centrale e quelli di cui si avvalgono i consigli dell'ordine a norma del terzo periodo del presente comma procedono al tracciamento delle operazioni di inserimento di dati e documenti informatici effettuate. I documenti informatici contenenti la registrazione cronologica delle operazioni informatiche di cui al periodo precedente sono conservati per almeno tre anni.

2. Prima della pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 14, comma 2, il Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia, avvalendosi della Direzione generale per i sistemi informativi ed automatizzati, verifica che le basi di dati del sistema informatico centrale e dei sistemi informatici dei consigli dell'ordine territoriali sono interconnesse ed interagiscono tra loro e che i sistemi informatici dei consigli dell'ordine territoriali sono dotati delle funzionalità prescritte dal presente regolamento.

3. Quando in conseguenza della revisione dell'albo, degli elenchi e dei registri emerge la necessità di procedere alla revisione dei dati, ne è data notizia all'iscritto mediante posta elettronica certificata, ovvero, se non è possibile, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Entro dieci giorni dalla comunicazione, l'iscritto ha facoltà di presentare osservazioni con le medesime modalità.

4. Il sistema informatico centrale esegue, con modalità telematiche ed automatizzate, le

comunicazioni dei dati contenuti nell'albo, nei registri e negli elenchi previste dalla legge.

5. Il sistema informatico centrale accerta, con modalità automatizzate, che l'indirizzo di posta elettronica indicato o nella domanda di iscrizione all'albo, o con atto separato, ovvero con istanza di variazione dell'indirizzo, corrisponda ad una casella di posta elettronica certificata.

6. La disposizione del comma 5 si applica anche agli indirizzi di posta elettronica contenuti nell'albo ed immessi nel sistema informatico a norma dell'art. 14, comma 4.

7. Ciascun consiglio dell'ordine territoriale forense è il titolare dei dati presenti negli albi, nei registri e negli elenchi tenuti, secondo le modalità di cui al comma 1, dal medesimo consiglio dell'ordine.

8. Fermo quanto previsto dal comma 7, il Consiglio nazionale forense è titolare del trattamento dei dati necessario per la gestione del sistema informatico centrale secondo quanto previsto dal presente decreto, nonché ai fini della tenuta e dell'aggiornamento dell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e della redazione dell'elenco nazionale degli avvocati.

Art. 6 (Iscrizione negli albi, nei registri e negli elenchi)

1. La domanda di iscrizione negli albi, nei registri e negli elenchi è inserita, con modalità informatiche, nel sistema informatico centrale da parte del soggetto interessato o del consiglio dell'ordine territoriale presso cui l'albo, il registro o l'elenco è istituito. Il sistema informatico centrale indica i documenti che devono essere allegati alla domanda prevedendone le relative modalità di trasmissione.

2. Per procedere all'inserimento di dati e di documenti informatici nel sistema informatico centrale è necessario accedervi con le modalità stabilite dalle specifiche tecniche di cui all'art. 14, in conformità ai principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. Per l'iscrizione il consiglio dell'ordine territoriale presso cui l'albo, il registro o l'elenco è istituito accerta la regolarità e la correttezza dei dati e dei documenti informatici, nonché la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti con gli stessi poteri istruttori dei consigli distrettuali di disciplina, in quanto applicabili.

4. Quando il consiglio accerta la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti per

l'iscrizione provvede alla stessa. Allo stesso modo si procede per ogni variazione dei dati. Per l'avvocato l'iscrizione all'albo costituisce requisito per l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 15, comma 1, della legge, fatta eccezione per gli elenchi rispetto ai quali l'esercizio dell'attività professionale non costituisce condizione per l'iscrizione.

5. Le disposizioni previste dal presente regolamento per l'iscrizione si applicano anche per la variazione dei dati.

Art. 7 (Cancellazione su richiesta dell'iscritto)

La richiesta di cancellazione dall'albo, dai registri e dagli elenchi che proviene dall'iscritto è inserita nel sistema informatico centrale. Si applicano le disposizioni dell'art. 6, in quanto compatibili. La richiesta deve contenere i dati di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b).

Art. 8 (Casi di cancellazione dagli elenchi)

Fermo quanto previsto dall'art. 17, comma 9, della legge, la cancellazione dagli elenchi è pronunciata, d'ufficio o su richiesta del procuratore generale:

- a) in caso di cancellazione dell'avvocato dall'albo;
- b) quando risulta che i requisiti previsti dalla legge non sussistevano al momento dell'iscrizione.

Art. 9 (Modalità di cancellazione dai registri e dagli elenchi)

Per la cancellazione dai registri e dagli elenchi si applicano le disposizioni dell'art. 17 della legge.

Art. 10 (Comunicazione dell'esecutività della pronuncia di cancellazione)

1. L'esecutività della pronuncia di cancellazione è inserita senza ritardo dal consiglio dell'ordine territoriale nel sistema informatico centrale ed è comunicata contestualmente all'interessato e ai soggetti di cui all'art. 17, comma 19, della legge a mezzo di posta elettronica certificata con modalità automatizzate.

2. Quando l'interessato non è obbligato a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la comunicazione di cui al comma 1 è effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 11 (Trasferimento dell'avvocato)

1. Il sistema informatico centrale è realizzato in modo tale da gestire anche il trasferimento ad altro albo circondariale e comunica automaticamente al consiglio dell'ordine di appartenenza l'avvenuta presentazione della relativa domanda.

2. Il sistema informatico centrale dà altresì avviso al consiglio dell'ordine di appartenenza dell'avvenuta iscrizione del richiedente presso l'albo tenuto dal consiglio dell'ordine cui è rivolta la domanda di cui al comma 1.

3. Il consiglio dell'ordine di provenienza delibera la cancellazione dell'iscritto con la massima sollecitudine e, in ogni caso, successivamente alla ricezione dell'avviso di cui al comma 2.

Art. 12 (Trasferimento del praticante, delle società e delle associazioni tra avvocati)

Al trasferimento del praticante, delle società o delle associazioni tra avvocati o comprendenti avvocati si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, in quanto compatibili.

Art. 13 (Impugnazione delle delibere in materia di elenchi e registri)

Le deliberazioni del consiglio dell'ordine circondariale in materia di elenchi e registri sono impugnabili secondo le disposizioni di cui all'art. 17 della legge.

Art. 14 (Disposizione transitoria)

1. Il sistema informatico centrale è realizzato dal Consiglio nazionale forense entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Entro dodici mesi dalla data di cui al periodo precedente, il Consiglio nazionale forense adotta, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e i consigli dell'ordine territoriali, le specifiche tecniche del sistema informatico centrale. Le specifiche tecniche hanno riguardo, in particolare, all'architettura di funzionamento del sistema, ai flussi informativi, alle modalità di accesso al sistema informatico centrale per l'inserimento dei dati e dei documenti informatici, alle modalità di interconnessione e interazione del sistema centrale con i sistemi dei consigli dell'ordine, alle misure di sicurezza adottate per la riservatezza e l'integrità dei dati personali, nonché ai criteri di individuazione degli incaricati del trattamento dei dati. Al fine di rendere disponibile in tempo reale al Ministero della giustizia gli

indirizzi di posta elettronica certificata degli avvocati, le modalità telematiche e automatizzate per la trasmissione al Ministero dei predetti indirizzi e dei dati identificativi degli avvocati che ne sono titolari sono stabilite, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, con provvedimento del responsabile della direzione generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e il Consiglio nazionale forense.

2. Della piena operatività del sistema informatico centrale è data notizia mediante pubblicazione di un avviso sui siti internet del Consiglio nazionale forense e dei consigli degli ordini territoriali.

3. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, all'art. 5, all'art. 6, comma 1, all'art. 7, comma 1, primo periodo e agli articoli 10, 11 e 12 acquistano efficacia alla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2.

4. In considerazione del rilevante interesse pubblico all'uniformità, univocità e completezza dei dati contenuti nei sistemi informativi per la tenuta degli albi, dei registri e degli elenchi, entro dodici mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2, i consigli dell'ordine inseriscono nel sistema informatico centrale o nei sistemi informativi di cui si avvalgono a norma all'art. 5, comma 1, tutti i dati contenuti negli albi, nei registri e negli elenchi alla predetta data.

7) D.M. N. 70 DEL 17 MARZO 2016
(“Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”)

Art. 2 (Tirocinio contestuale a rapporto di lavoro)

[omissis]

2. All'esito della verifica, ove ne ricorrano i presupposti, il consiglio dell'ordine dispone, con delibera motivata, il diniego dell'iscrizione o, se il rapporto di lavoro ha avuto inizio durante il periodo di tirocinio, la cancellazione dal registro dei praticanti. Si applica l'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Art. 4 (Periodo e durata)

[omissis]

4. Sulla cancellazione dal registro dei praticanti e dall'allegato elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo nei casi di cui all'articolo 17, comma 10, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, si pronuncia il consiglio dell'ordine con delibera motivata, rispettata la procedura di cui ai commi 12, 13 e 14 del medesimo articolo 17.

Art. 5 (Anticipazione di un semestre di tirocinio durante gli studi universitari)

[omissis]

4. Nei casi in cui non consegua il diploma di laurea entro i due anni successivi alla durata legale del corso, il praticante studente universitario può chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, è cancellato dal registro e il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti.

[omissis]

Art. 7 (Interruzione del tirocinio)

[omissis]

8. L'interruzione del tirocinio per oltre sei mesi, senza alcun giustificato motivo, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti.

8) STATUTO DELLA CASSA FORENSE

(approvato con delibera del Comitato dei delegati del 18 dicembre 2015)

Art. 6 (Iscritti)

[omissis]

4. L'iscrizione alla Cassa cessa:

- a) d'ufficio per gli Avvocati che sono cancellati da tutti gli albi professionali;
- b) d'ufficio per i praticanti che cessano dall'iscrizione dal relativo registro;

[omissis]

9) CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

(approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 31 gennaio 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 2014)

Art. 5 (Condizione per l'esercizio dell'attività professionale)

L'iscrizione agli albi costituisce condizione per l'esercizio dell'attività riservata all'avvocato.

10) D.M. DEL 19 MARZO 2013

(“Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti - INI-PEC”)

Art. 2 (Oggetto e finalità)

1. Il presente decreto stabilisce:

[omissis]

b) le modalità e le forme con cui gli Ordini ed i Collegi professionali comunicano e aggiornano gli indirizzi di posta elettronica certificata relativi ai professionisti di propria competenza.

Art. 4 (Modalità tecniche di costituzione e aggiornamento dell'INI-PEC)

[omissis]

3. La Sezione Professionisti di cui all'art. 3, comma 2, lett. b) è realizzata, in fase di prima costituzione, con trasferimento in via telematica da parte degli Ordini e Collegi professionali ad InfoCamere, degli indirizzi PEC detenuti, in attuazione dell'art. 16, comma 7, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2.

4. Il trasferimento telematico di cui ai commi 1 e 3 avviene entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

5. Ai fini dell'aggiornamento delle informazioni della Sezione Professionisti, gli Ordini e Collegi professionali provvedono, con frequenza stabilita all'art. 5, alla comunicazione ad InfoCamere per via telematica delle variazioni intervenute relative a:

- professionisti iscritti all'Ordine o Collegio professionale già presenti nell'INI-PEC;

- professionisti di nuova iscrizione all'Ordine o Collegio professionale;

- professionisti non più iscritti all'Ordine o Collegio professionale.

6. La comunicazione telematica da parte degli Ordini o Collegi professionali, ai fini della prima costituzione e dei successivi aggiornamenti dell'INI-PEC, avviene, garantendo la tracciatura delle operazioni di trasmissione, tramite:

- un servizio di cooperazione applicativa, realizzata ai sensi del CAD, secondo le modalità e i formati approvati con provvedimento del MISE e pubblicati a norma del CAD;

- un servizio fruibile in modalità web e reso disponibile, mediante il Portale telematico, agli Ordini ed ai Collegi interessati, per la gestione degli indirizzi PEC di competenza, secondo le modalità tecniche approvate con provvedimento del MISE e pubblicate a norma del CAD.

7. Infocamere e gli Ordini e Collegi professionali sono responsabili, ciascuno per la parte di competenza e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, della corretta trasmissione dei dati all'INI-PEC che ne assicura l'immediata pubblicazione.

8. I dati trasmessi ai fini della pubblicazione nell'INI-PEC restano rispettivamente di titolarità delle Camere di Commercio con riferimento alle imprese e di titolarità degli Ordini e Collegi professionali con riferimento ai professionisti.

Art. 5 (Termini di aggiornamento dell'INI-PEC)

1. In fase di prima applicazione, con le modalità definite all'art. 4, gli Ordini e Collegi professionali sono tenuti a trasmettere gli aggiornamenti dei dati da inserire nell'INI-PEC, ovvero a confermare l'assenza di aggiornamenti degli stessi, ogni trenta giorni.

[omissis]

4. InfoCamere e gli Ordini e Collegi professionali, sono responsabili dell'ottemperanza dei termini di aggiornamento previsti dal presente articolo.

[omissis]

PARTE III
L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

Sezione I
LA LEGGE FORENSE

LEGGE N. 247 DEL 31 DICEMBRE
2012
("Nuova disciplina dell'ordinamento forense")

Art. 8 (Impegno solenne)

Per poter esercitare la professione, l'avvocato assume dinanzi al consiglio dell'ordine in pubblica seduta l'impegno di osservare i relativi doveri, secondo la formula: «Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento».

Art. 14 (Mandato professionale. Sostituzioni e collaborazioni)

1. Salvo quanto stabilito per le difese d'ufficio ed il patrocinio dei meno abbienti, l'avvocato ha piena libertà di accettare o meno ogni incarico. Il mandato professionale si perfeziona con l'accettazione. L'avvocato ha inoltre sempre la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi al cliente.

2. L'incarico per lo svolgimento di attività professionale è personale anche nell'ipotesi in cui sia conferito all'avvocato componente di un'associazione o società professionale. Con l'accettazione dell'incarico l'avvocato ne assume la responsabilità personale illimitata, solidalmente con l'associazione o la società. Gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico anche verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta.

3. L'avvocato che si fa sostituire o coadiuvare da altri avvocati o praticanti rimane personalmente responsabile verso i clienti.

4. L'avvocato può nominare stabilmente uno o più sostituti presso ogni ufficio giudiziario, depositando la nomina presso l'ordine di appartenenza.

Sezione II
LE ALTRE FONTI DI RANGO PRIMARIO

1) LEGGE N. 49 DEL 21 APRILE 2023
("Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali")

Art. 8 (Prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale)

Il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista.

2) D.L. N. 80 DEL 9 GIUGNO 2021
("Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia")

Art. 11 (Addetti all'ufficio per il processo)

[omissis]

2-bis. L'assunzione di cui al presente articolo configura causa di incompatibilità con l'esercizio della professione forense e comporta la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica. L'avvocato e il praticante avvocato devono dare comunicazione dell'assunzione di cui al primo periodo al consiglio dell'ordine presso il quale risultino iscritti. La mancata comunicazione costituisce causa ostativa alla presa di possesso nell'ufficio per il processo. *[omissis]*.

[omissis]

b) equivale ad un anno di tirocinio professionale per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio;

[omissis]

3) D.LGS. N. 271 DEL 28 LUGLIO 1989
("Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale")

Art. 35 (Corrispondenza e colloqui telefonici del difensore con l'imputato)

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 103 comma 6 del codice, la busta della corrispondenza tra l'imputato e il suo difensore deve riportare:

- a) il nome e il cognome dell'imputato;
- b) il nome, il cognome e la qualifica professionale del difensore;
- c) la dicitura «corrispondenza per ragioni di giustizia» con la sottoscrizione del mittente e l'indicazione del procedimento cui la corrispondenza si riferisce.

2. Quando mittente è il difensore, la sottoscrizione è autenticata dal presidente del consiglio dell'ordine forense di appartenenza o da un suo delegato.

3. Se l'imputato è detenuto, l'autorità che ne ha la custodia appone il proprio timbro o firma sulla busta chiusa che già reca le indicazioni suddette, senza che ciò ritardi l'inoltro della corrispondenza.

4. Alla corrispondenza tra l'imputato detenuto e il suo difensore, recante le indicazioni stabilite nei commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni dell'articolo 18 commi 8 e 9 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e degli articoli 20 comma 1 e 36 commi 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431.

[omissis]

Art. 36 (Accesso del difensore al luogo di custodia)

1. Per conferire con la persona fermata, arrestata o sottoposta a custodia cautelare, il difensore ha diritto di accedere ai luoghi in cui la persona stessa si trova custodita.

2. A tale fine la qualità di difensore, che non risulti in qualsiasi modo all'autorità che esercita la custodia, è documentata a norma dell'articolo 27 o con altro mezzo equipollente.

3. Quando è disposta la dilazione prevista dall'articolo 104 commi 3 e 4 del codice, copia del relativo decreto è consegnata a chi esercita la custodia ed è da questi esibita all'arrestato, al fermato, alla persona sottoposta a custodia cautelare o al difensore che richiedono il colloquio.

Art. 39 (Autenticazione della sottoscrizione di atti)

Fermo quanto previsto da speciali disposizioni, l'autenticazione della sottoscrizione di atti per i quali il codice prevede tale formalità può essere effettuata, oltre che dal funzionario di cancelleria, dal notaio, dal difensore, dal sindaco, da un funzionario delegato dal sindaco, dal segretario comunale, dal giudice di pace, dal presidente del consiglio dell'ordine forense o da un consigliere da lui delegato.

4) R.D. N. 1398 DEL 19 OTTOBRE 1930 **(“Approvazione del testo definitivo del Codice Penale”)**

Art. 380 (Patrocinio o consulenza infedele)

1. Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all'Autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a euro 516.

2. La pena è aumentata: 1) se il colpevole ha commesso il fatto, colludendo con la parte avversaria; 2) se il fatto è stato commesso a danno di un imputato.

3. Si applicano la reclusione da tre a dieci anni e la multa non inferiore a euro 1.032, se il fatto è commesso a danno di persona imputata di un delitto per il quale la legge commina la pena dell'ergastolo ovvero la reclusione superiore a cinque anni.

Art. 381 (Altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico)

1. Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, in un procedimento dinanzi all'Autorità giudiziaria, presta contemporaneamente, anche per interposta persona, il suo patrocinio o la sua consulenza a favore di parti contrarie, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.

2. La pena è della reclusione fino a un anno e della multa da euro 51 a euro 516, se il patrocinatore o il consulente, dopo aver difeso, assistito o rappresentato una parte, assume, senza il consenso di questa, nello stesso procedimento, il patrocinio o la consulenza della parte avversaria.

Art. 382 (Millantato credito del patrocinatore)

Il patrocinatore, che, millantando credito presso il giudice o il pubblico ministero che deve concludere, ovvero presso il testimone, il perito o l'interprete, riceve o fa dare o promettere dal suo cliente, a sé o ad un terzo, denaro o altra utilità, col pretesto di doversi procurare il favore del giudice o del pubblico ministero, o del testimone, perito o interprete, ovvero di doverli remunerare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

Art. 598 (Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative)

1. Non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all'autorità giudiziaria, ovvero dinanzi a un'autorità amministrativa, quando le offese concernono l'oggetto della causa o del ricorso amministrativo.

2. Il giudice, pronunciando nella causa, può, oltre ai provvedimenti disciplinari, ordinare la soppressione o la cancellazione, in tutto o in parte, delle scritture offensive, e assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Qualora si tratti di scritture per le quali la soppressione o cancellazione non possa eseguirsi, è fatta sulle medesime annotazione della sentenza.

**Sezione III
LE FONTI DI RANGO
SECONDARIO**

**1) D.M. N. 47 DEL 25 FEBBRAIO 2016
("Regolamento recante disposizioni
per l'accertamento dell'esercizio della
professione forense")**

Art. 2 (Modalità di accertamento dell'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo abituale e prevalente)

1. Il consiglio dell'Ordine circondariale, ogni tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, verifica, con riguardo a ciascuno degli avvocati iscritti all'Albo, anche a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, la sussistenza dell'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente. La verifica di cui al periodo precedente non è svolta per il periodo di cinque anni dalla prima iscrizione all'Albo. La disposizione di cui al secondo periodo si applica anche all'avvocato iscritto alla sezione speciale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

2. La professione forense è esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente quando l'avvocato:

a) è titolare di una partita IVA attiva o fa parte di una società o associazione professionale che sia titolare di partita IVA attiva;

b) ha l'uso di locali e di almeno un'utenza telefonica destinati allo svolgimento dell'attività professionale, anche in associazione professionale, società professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati;

c) [abrogato]

d) è titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell'Ordine;

e) ha assolto l'obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio nazionale forense;

f) ha in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge¹.

3. I requisiti previsti dal comma 2 devono ricorrere congiuntamente, ferme restando le esenzioni personali previste per legge.

4. La documentazione comprovante il possesso delle condizioni di cui al comma 2, è presentata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'obbligo di cui al comma 2, lettera f), decorre dall'adozione del provvedimento previsto dall'articolo 12, comma 5, della legge.

5. Con decreto del Ministero della giustizia, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono stabilite le modalità con cui ciascuno degli ordini circondariali individua, con sistemi automatici, le dichiarazioni sostitutive da sottoporre annualmente a controllo a campione, a norma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 3 (Cancellazione dall'Albo. Impugnazioni)

1. La cancellazione dall'Albo è disposta quando il consiglio dell'Ordine circondariale accerta la mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione e l'avvocato non dimostra la sussistenza di giustificati motivi oggettivi o soggettivi.

2. Il consiglio dell'Ordine circondariale, prima di deliberare la cancellazione dall'Albo invita l'avvocato, a mezzo posta elettronica

¹ Legge n. 247 del 31 dicembre 2012 ("Nuova disciplina dell'ordinamento forense").

certificata ovvero, quando non è possibile, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a presentare eventuali osservazioni, in forma scritta, entro un termine non inferiore a trenta giorni. L'avvocato che ne fa richiesta è ascoltato personalmente.

3. La delibera di cancellazione è notificata entro quindici giorni all'interessato.

4. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge, nonché, per quanto di ragione, il comma 18 del predetto articolo 17 e l'articolo 36, comma 7, della legge.

5. La cancellazione dell'avvocato dall'Albo comporta la cancellazione dagli elenchi di cui all'articolo 15 della legge a cui è eventualmente iscritto al momento della cancellazione, fatta eccezione per gli elenchi rispetto ai quali l'esercizio dell'attività professionale non costituisce condizione per l'iscrizione.

6. L'avvocato cancellato dall'Albo a norma del presente decreto è iscritto nell'elenco di cui all'articolo 15, comma 1, lettera e), della legge.

Art. 4 (Nuova iscrizione all'Albo)

1. L'avvocato cancellato dall'Albo nei casi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettere a), b), d), f), ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri di avere acquisito i predetti requisiti.

2. L'avvocato cancellato dall'Albo nei casi previsti dall'articolo 2, comma 2, c), ed e) non può esservi nuovamente iscritto prima che siano decorsi dodici mesi da quando la delibera di cancellazione è divenuta esecutiva.

PARTE IV
L'ABILITAZIONE AL PATROCINIO
DAVANTI ALLE GIURISDIZIONI
SUPERIORI

Sezione I
LA LEGGE FORENSE

LEGGE N. 247 DEL 31
DICEMBRE 2012
*(“Nuova disciplina dell’ordinamento
forense”)*

**Art. 22 (Albo speciale per il patrocinio davanti
alle giurisdizioni superiori)**

1. L'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori può essere richiesta al CNF da chi sia iscritto in un albo ordinario circondariale da almeno cinque anni e abbia superato l'esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n. 1003, e dal regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all'albo.

2. L'iscrizione può essere richiesta anche da chi, avendo maturato una anzianità di iscrizione all'albo di otto anni, successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal CNF. Il regolamento può prevedere specifici criteri e modalità di selezione per l'accesso e per la verifica finale di idoneità. La verifica finale di idoneità è eseguita da una commissione d'esame designata dal CNF e composta da suoi membri, avvocati, professori universitari e magistrati addetti alla Corte di cassazione.

3. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori conservano l'iscrizione. Allo stesso modo possono chiedere l'iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa.

4. Possono altresì chiedere l'iscrizione coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro undici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

[omissis]

Art. 35 (Compiti e prerogative)

1. Il CNF:

[omissis]

e) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e redige l'elenco nazionale degli avvocati ai sensi dell'articolo 15, comma 5;

[omissis]

Sezione II
LE ALTRE FONTI DI RANGO
PRIMARIO

1) D.LGS. N. 96 DEL 2 FEBBRAIO 2001
*(“Attuazione della direttiva 98/5/CE volta
a facilitare l'esercizio permanente della
professione di avvocato in uno Stato
membro diverso da quello in cui è stata
acquisita la qualifica professionale”)*

**Art. 9 (Patrocinio davanti alle giurisdizioni
superiori)**

1. Nei giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni indicate nell'articolo 4, secondo comma, del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 36 del 1934, e successive modificazioni¹, l'avvocato stabilito può assumere il patrocinio se iscritto in una sezione speciale dell'albo di cui all'art. 33 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 36 del 1934, e successive modificazioni², ferma restando l'intesa di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, con un avvocato abilitato ad esercitare davanti a dette giurisdizioni.

2. L'iscrizione nella sezione speciale dell'albo indicato al comma 1 può essere richiesta al Consiglio nazionale forense dall'avvocato stabilito che dimostri di aver esercitato la professione di avvocato per almeno otto anni in uno o più degli Stati membri, tenuto conto anche dell'attività professionale eventualmente svolta in Italia, e che successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura,

¹ Ora art. 2 co. 3 lett. b) della legge n. 247 del 31 dicembre 2012.

² Ora art. 22 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012.

istituita e disciplinata con regolamento dal Consiglio nazionale forense, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

2) LEGGE N. 526 DEL 21 DICEMBRE 1999

(“Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999”)

Art. 19 (Attuazione della direttiva 98/5/CE in materia di esercizio della professione di avvocato)

[omissis]

2. L'attuazione della direttiva 98/5/CE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

[omissis]

b) prevedere, ai fini del buon funzionamento della giustizia, le condizioni che consentono agli avvocati che esercitano l'attività in Italia con il loro titolo professionale di origine l'accesso alle giurisdizioni superiori in armonia con le disposizioni vigenti;

[omissis]

3) LEGGE N. 27 DEL 24 FEBBRAIO 1997

(“Suppressione dell'albo dei procuratori legali e norme in materia di esercizio della professione forense”)

Art. 4 (Termini temporali relativi alla iscrizione all'albo per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione)

1. Il periodo di esercizio della professione di avvocato necessario per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, è di dodici anni.

2. Per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti all'albo dei procuratori legali ovvero all'albo degli avvocati, si considera, ai fini del termine di cui al comma 1, anche il periodo di esercizio della professione di

procuratore. Tuttavia, se più favorevole, il termine di cui al comma 1 è ridotto a sette anni e decorre dalla iscrizione all'albo degli avvocati per coloro che hanno conseguito l'iscrizione a tale albo mediante il superamento dell'esame previsto dall'articolo 28 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36³.

3. Il periodo di esercizio della professione di avvocato, previsto dall'articolo 3 della legge 28 maggio 1936, n. 1003, per l'ammissione all'esame per l'iscrizione all'albo speciale è elevato a cinque anni. Per coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nell'albo dei procuratori legali ovvero degli avvocati da meno di un anno, l'esercizio della professione di procuratore si considera, ai fini del termine di cui al precedente periodo, equipollente all'esercizio della professione di avvocato. Per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti all'albo degli avvocati, il termine per l'ammissione all'esame rimane di un anno decorrente dalla iscrizione a detto albo.

4) LEGGE N. 31 DEL 9 FEBBRAIO 1982

(“Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee”)

Art. 8 (Patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori)

Gli avvocati indicati all'articolo 1 sono ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni di cui all'articolo 4, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36⁴, indipendentemente dall'iscrizione nell'albo speciale di cui all'articolo 33 del predetto regio decreto-legge n. 1578⁵, purché dimostrino di aver esercitato la professione per almeno dodici anni ovvero di essere ammessi ad esercitare la professione nello Stato membro di provenienza dinanzi ad autorità giurisdizionali corrispondenti.

³ Articolo abrogato dall'art. 6 della legge n. 27 del 24 febbraio 1997.

⁴ Ora art. 2 co. 3 lett. b) della legge n. 247 del 31 dicembre 2012.

⁵ Ora art. 22 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012.

5) R.D. N. 1482 DEL 9 LUGLIO 1936
(“Norme per l’attuazione della legge 28
maggio 1936-XIV, n. 1003, sul patrocinio
davanti alle giurisdizioni superiori”)

Art. 1

1. L'esame per l'iscrizione nell'albo speciale, previsto nell'art. 3 della legge 28 maggio 1936, n. 1003, è indetto con decreto del Ministro della giustizia, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

2. Nel decreto sono stabiliti i giorni delle prove ed il termine entro il quale devono essere presentate le domande di ammissione agli esami.

Art. 2

1. I candidati devono rivolgere la domanda di ammissione agli esami, nel termine stabilito, al Ministro della giustizia, e correderla delle attestazioni relative ai requisiti indicati nell'art. 3 della legge 28 maggio 1936, n. 1003, nonché della ricevuta della tassa prevista nell'art. 5 della stessa legge.

2. Il Ministro delibera sulle domande di ammissione e forma l'elenco dei candidati ammessi.

3. L'elenco è depositato almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove negli uffici della Segreteria della Commissione esaminatrice. A ciascun candidato è data comunicazione della sua ammissione agli esami, nonché del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovrà presentarsi per sostenere le prove.

Art. 3

1. La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro della giustizia con lo stesso decreto con cui è indetto l'esame o con altro successivo, ed è composta di un presidente di sezione della Corte di cassazione, che la presiede, di altri due magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte di cassazione o equiparato, e di due avvocati iscritti nell'albo speciale.

2. Possono essere chiamati a fare parte della Commissione un presidente e quattro membri supplenti che abbiano gli stessi requisiti stabiliti per gli effettivi.

3. I supplenti intervengono nella Commissione in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.

4. Esercitano le funzioni di segretario uno o più magistrati addetti al Ministero di giustizia, nominati dal Ministro.

Art. 4

1. Le prove scritte negli esami per l'iscrizione nell'albo speciale si svolgono in tre giorni non consecutivi.

2. La scelta delle pronunce giurisdizionali o degli atti amministrativi da darsi ai candidati per la compilazione dei ricorsi è fatta dal presidente della Commissione, il quale provvede altresì ad assegnare a ciascun candidato il tema per la prova orale.

3. La prova orale è pubblica e deve durare non meno di trenta minuti per ciascun candidato.

Art. 5

1. I candidati hanno facoltà di fare pervenire alla Commissione esaminatrice, almeno tre giorni prima dell'inizio della prova in materia civile o commerciale e di quella in materia penale i testi dei codici e delle leggi, nonché delle ultime dieci annate di una delle principali riviste giurisprudenziali.

2. È inoltre in facoltà della Commissione di consentire, nei giorni delle prove, che i candidati consultino, ciascuno separatamente e con quelle garanzie che crederà del caso, i libri, le pubblicazioni e le riviste che essi richiederanno e che la Commissione abbia la possibilità di procurarsi.

3. Debbono essere esclusi dall'esame coloro che sono trovati in possesso di scritti o appunti, nonché di libri, pubblicazioni o riviste, la cui consultazione non sia consentita a termini dei commi precedenti.

4. L'esclusione è ordinata dai commissari presenti. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al presidente.

Art. 6

1. Nel procedere alla revisione dei lavori, la Commissione, immediatamente dopo la lettura di ogni lavoro, assegna il punto.

2. A tal fine ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. La somma dei punti così assegnati, divisa per il numero dei partecipanti alla votazione, costituisce il punto per ciascuna prova.

3. La Commissione, nel caso in cui accerti che il lavoro sia tutto o in parte copiato, annulla la prova. Deve pure essere annullato l'esame dei candidati che comunque si siano fatti riconoscere.

Art. 7

1. Sono ammessi alla prova orale i candidati dichiarati idonei nelle prove scritte. L'elenco degli ammessi è sottoscritto dal presidente, il quale fissa contemporaneamente per ciascun candidato il giorno e l'ora della prova orale.

2. Ultimate le prove orali, la Commissione forma l'elenco dei candidati che abbiano riportato l'idoneità.

3. Si osservano le norme stabilite dagli articoli 19, 20, comma secondo e terzo, 22, 23, comma primo, 24 e 30 del Regio decreto 22 gennaio 1934-XII, n. 37.

Art. 8

1. L'elenco dei candidati dichiarati idonei è approvato dal Ministro della giustizia ed è quindi comunicato al Consiglio Nazionale Forense.

2. Lo stesso Ministro esercita l'alta sorveglianza sugli esami. Egli può intervenire in seno alla Commissione esaminatrice ogni qualvolta lo ritenga opportuno, anche per mezzo di un proprio rappresentante all'uopo delegato, ed ha facoltà di annullare gli esami nei quali siano avvenute irregolarità.

6) LEGGE N. 1003 DEL 28 MAGGIO 1936

("Norme per la iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori")

Art. 1

[abrogato]

2. È inoltre ridotto da cinque a quattro anni ai fini dell'iscrizione suddetta il periodo rispettivamente d'insegnamento e di esercizio professionale per i professori di ruolo di discipline giuridiche delle Università della Repubblica e degli Istituti superiori ad esse parificati *[omissis]*, previsto negli articoli 34 comma primo, lettera a) *[omissis]* dello stesso R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.

Art. 2

Ferme rimanendo, con le modificazioni di cui al precedente articolo, le altre norme vigenti per l'iscrizione degli avvocati nell'albo speciale, possono essere iscritti nell'albo stesso gli avvocati che abbiano superato l'esame previsto nelle disposizioni seguenti.

Art. 3

1. L'esame per l'iscrizione nell'albo speciale si svolge ogni anno in Roma presso il Ministero di giustizia e possono parteciparvi gli avvocati che abbiano esercitato per un anno almeno ⁶ la professione di avvocato dinanzi ai Tribunali e alle Corti d'appello e dimostrino nei modi stabiliti nell'art. 39, comma primo e secondo ⁷ del Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, la loro attuale iscrizione nell'albo degli avvocati, l'anzianità di essa e l'effettivo esercizio professionale per il periodo prescritto.

2. Durante questo periodo gli aspiranti dovranno aver compiuto lodevole e proficua pratica relativa a giudizi per cassazione, frequentando lo studio di un avvocato che presti abitualmente il suo patrocinio dinanzi la Corte di cassazione, facendone constare la verità mediante attestato dell'avvocato stesso, recante il visto del competente Consiglio dell'Ordine forense.

3. Gli aspiranti dovranno trovarsi nelle condizioni richieste prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione all'esame.

Art. 4

1. Le prove dell'esame sono scritte ed orali.

2. Le prove scritte sono tre e consistono ciascuna nella compilazione di ricorsi per cassazione rispettivamente in materia civile, penale ed amministrativa. La prova in materia amministrativa può anche consistere in un ricorso al Consiglio di Stato od alla Corte dei conti in sede giurisdizionale.

3. Per la compilazione dei ricorsi è dato ai candidati, secondo i casi, il testo di pronunce giurisdizionali o di atti amministrativi avverso i quali sia ammissibile uno dei ricorsi indicati nel precedente comma.

⁶ Ora "almeno cinque anni", ai sensi dell'art. 22 co. 1 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012.

⁷ Comma abrogato dall'art. 5 co. 1 del d.lgs. c.p.s. n. 597 del 28 maggio 1947.

4. La prova orale consiste nella discussione di un tema avente per oggetto una contestazione giudiziale, nella quale il candidato dimostri la propria cultura e l'attitudine al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

5. Sono dichiarati idonei i candidati che conseguono una media di sette decimi nelle prove scritte e in quella orale avendo riportato non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Art. 5

1. Per la partecipazione all'esame i candidati sono tenuti al pagamento di una tassa a favore dell'Erario di lire 2.400.

2. Nel bilancio del Ministero della giustizia saranno iscritti i fondi occorrenti per lo svolgimento degli esami.

3. Le spese per la sessione d'esame a norma della presente legge sono poste a carico dell'aspirante nella misura forfetaria di euro 75, da corrispondere al momento della presentazione della domanda. Le modalità di versamento del contributo di cui al periodo precedente sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

7) R.D. N. 37 DEL 22 GENNAIO 1934 **(“Norme integrative e di attuazione del r. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore”)**

Art. 39

Gli avvocati che aspirano all'iscrizione nell'albo speciale di cui all'art. 33 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, debbono unire alla domanda un certificato del Presidente del Consiglio dell'ordine, dal quale risulti l'attuale iscrizione nell'albo degli avvocati e l'anzianità di essa con l'attestazione che l'aspirante ha effettivamente esercitato la professione per il periodo prescritto.

Art. 40

Coloro che aspirano all'iscrizione nell'albo speciale a termini dell'art. 34, comma primo, del

r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, debbono unire alla domanda:

a) un certificato della competente Amministrazione, dal quale risulti la loro appartenenza ad una delle categorie indicate nel detto articolo;

b) un certificato del Presidente del competente Consiglio dell'ordine, dal quale risulti la loro attuale iscrizione in un albo di avvocati.

Art. 69

[omissis]

4. L'albo speciale preveduto nell'art. 33 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, deve contenere il cognome, nome e paternità degli iscritti, la data d'iscrizione e l'indicazione dell'albo di avvocati al quale l'iscritto appartiene.

5. L'albo speciale è pubblicato al principio di ogni anno nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia. Nello stesso Bollettino vengono pubblicate le successive variazioni.

8) R.D.L. N. 1578 DEL 27 NOVEMBRE 1933

(“Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore”)

Art. 33

1. Gli avvocati, per essere ammessi al patrocinio davanti alle Corti di cassazione e alle altre giurisdizioni indicate nell'art. 4, secondo comma, debbono essere iscritti in un albo speciale, che è tenuto dal Consiglio nazionale forense.

2. [abrogato]

3. [abrogato]

4. Non può essere iscritto, né rimanere nell'albo speciale chi non è iscritto nell'albo di un Tribunale.

5. Tuttavia, dopo venti anni di contemporanea iscrizione nei due albi, l'avvocato ha facoltà di rimanere iscritto nel solo albo speciale.

6. Il Consiglio nazionale forense procede annualmente alla revisione ed alla pubblicazione dell'albo speciale.

7. [abrogato]

Art. 34

1. Possono essere iscritti nell'albo speciale, a condizione che siano iscritti in un albo di avvocati,

ancorché non abbiano esercitato la professione per il periodo di tempo stabilito nell'articolo precedente:

a) i professori di ruolo di discipline giuridiche delle Università della Repubblica e degli istituti superiori ad essi parificati dopo quattro anni di insegnamento;

b) coloro che siano stati magistrati dell'ordine giudiziario militare o amministrativo, con grado non inferiore a quello di Consigliere di Cassazione, di Consigliere di Stato, di Consigliere della Corte dei conti o con altro grado equiparato, oppure per almeno tre anni col grado di Consigliere di Corte di Appello o altro equiparato;

c) coloro che abbiano tenuto l'ufficio di avvocato generale, vice-avvocato generale, sostituto avvocato generale o avvocato distrettuale dello Stato; di capo del cessato ufficio legale delle ferrovie dello Stato o, per tre anni almeno, di segretario generale o vice-avvocato nell'Avvocatura dello Stato o di Ispettore capo superiore del cessato ufficio legale delle ferrovie dello Stato;

d) coloro che, avendo conseguita l'abilitazione alla libera docenza e la definitiva conferma, abbiano esercitato per almeno otto anni un incarico d'insegnamento. La libera docenza e l'incarico debbono riguardare materia attinente all'esercizio professionale.

2. Coloro che non abbiano raggiunto, nell'insegnamento, nei gradi o negli uffici innanzi indicati, il periodo di tempo necessario per l'iscrizione nell'albo speciale possono ottenerla dopo un periodo di esercizio professionale uguale a quello ancora occorrente per integrare il periodo richiesto a norma del precedente comma.

Art. 35

[abrogato]

2. Il ricorso⁸ del Pubblico Ministero ha effetto sospensivo.

3. Ha parimenti effetto sospensivo il ricorso dell'interessato avverso il provvedimento di cancellazione.

⁸ Avverso "le deliberazioni del Consiglio nazionale forense in materia di iscrizione nell'albo speciale e di cancellazione dall'albo".

Sezione III LE FONTI DI RANGO SECONDARIO

1) REGOLAMENTO UNICO DELLA PREVIDENZA FORENSE

*(approvato con delibera del Comitato
dei delegati della Cassa Forense del 21
febbraio 2020)*

Art. 9 (Sanzioni disciplinari)

1. Trascorsi sessanta giorni dalla ricezione di una diffida notificata a cura della Cassa per lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante consegna su casella di posta certificata, la perdurante omissione della comunicazione di cui all'art. 7 viene segnalata dalla Cassa al Consiglio dell'Ordine di appartenenza dell'iscritto ai fini della sospensione dello stesso dall'esercizio professionale a tempo indeterminato, da deliberarsi dal Consiglio dell'Ordine con le forme del procedimento disciplinare e con l'applicazione dell'art. 2 della Legge n. 536/1949. La sospensione è revocata quando l'interessato dimostra di aver provveduto all'invio della comunicazione dovuta.

2. Nel caso di iscritti al solo Albo Speciale per il Patrocinio avanti le Corti Superiori, la segnalazione di cui al comma precedente va eseguita nei confronti del Consiglio Nazionale Forense.

2) REGOLAMENTO N. 1 DEL 20 NOVEMBRE 2015 DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

*("Regolamento ai sensi dell'art. 22 della
legge 31 dicembre 2012, n. 247 sui corsi
per l'iscrizione all'Albo speciale per
il patrocinio davanti alle giurisdizioni
superiori")*

Art. 1 (Iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori)

L'iscrizione nell'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori può essere richiesta al Consiglio Nazionale Forense dagli avvocati che, avendo maturato una anzianità di iscrizione all'albo ordinario o all'Elenco speciale degli Avvocati di enti pubblici di otto anni, successivamente abbiano lodevolmente e proficuamente frequentato il corso

organizzato dal Consiglio Nazionale Forense, per il tramite della Fondazione Scuola Superiore dell'Avvocatura, Sezione "Scuola Superiore dell'Avvocatura per Cassazionisti", ai sensi dell'art. 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 disciplinata secondo le disposizioni del presente regolamento.

Art. 2 (La Scuola Superiore dell'Avvocatura per Cassazionisti)

1. La Scuola Superiore dell'Avvocatura per Cassazionisti, Sezione della Fondazione Scuola Superiore dell'Avvocatura, opera mediante un Consiglio di Sezione e si avvale degli uffici amministrativi del Consiglio Nazionale Forense, nonché delle strutture e del personale afferenti alla "Fondazione Scuola Superiore dell'Avvocatura".

2. I corsi per l'accesso all'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori sono organizzati dal Consiglio di Sezione.

3. Il Consiglio di Sezione è presieduto dal Vice Presidente della Fondazione Scuola Superiore dell'Avvocatura, ed è composto da dodici membri, scelti tra magistrati addetti alla Corte di cassazione o al Consiglio di Stato, anche a riposo, avvocati iscritti all'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori e professori universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo. Il Presidente del Consiglio Nazionale Forense ne è membro di diritto.

4. I componenti del Consiglio di Sezione sono eletti dal Comitato Direttivo della Fondazione Scuola Superiore dell'Avvocatura.

5. Il Consiglio di Sezione cura l'organizzazione dei corsi ed il reclutamento dei docenti e procede sulla base delle previsioni del presente regolamento e del bando di cui al successivo art. 3.

6. Ogni anno è assicurato lo svolgimento di un corso trimestrale, in Roma. Per agevolare la partecipazione ai corsi, una parte delle lezioni potrà svolgersi presso gli Ordini distrettuali secondo le modalità di cui all'art. 7.

Art. 3 (Bando e modalità di presentazione della domanda)

1. Il Consiglio Nazionale Forense bandisce il corso di cui all'art. 22, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, 247.

2. Nel bando sono indicati i requisiti per l'accesso, le modalità di presentazione della domanda ed i criteri per l'erogazione delle borse di studio di cui al successivo art. 5, nonché il nominativo del responsabile del procedimento e

il contributo economico per la partecipazione al corso di cui al successivo art. 5.

3. Il bando indica altresì le modalità di presentazione della domanda.

4. A pena di inammissibilità, le domande devono contenere, oltre all'indicazione delle generalità del richiedente, comprensive del domicilio professionale e dell'indirizzo di posta elettronica certificata, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4; nella domanda, il richiedente specifica la materia sulla quale intende sostenere la prova ai fini di cui al comma 6 del successivo art. 4 a scelta tra diritto processuale civile, diritto processuale penale, giustizia amministrativa. Tale scelta è vincolante sia per la frequenza al corso di cui al successivo art. 6 sia per la verifica finale di cui al successivo art. 9.

5. Il richiedente specifica, inoltre, se intende o meno beneficiare dell'eventuale erogazione della borsa di studio di cui al successivo art. 5.

6. Le comunicazioni relative al procedimento di accesso sono effettuate, di regola, attraverso posta elettronica certificata.

Art. 4 (Accesso ai corsi)

1. Sono ammessi a partecipare a ciascun corso gli iscritti all'albo, che abbiano maturato i requisiti di cui ai commi successivi.

2. Costituiscono requisito per l'ammissione ai corsi:

a) l'iscrizione all'albo ordinario o all'Elenco speciale degli Avvocati di enti pubblici da almeno otto anni;

b) non aver riportato, negli ultimi tre anni, sanzioni disciplinari definitive interdittive;

c) non essere soggetto, al momento di presentazione della domanda, a sospensione cautelare, e non essere sospeso dall'albo ai sensi dell'art. 20 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

d) aver svolto effettivamente la professione forense, secondo i criteri di cui al successivo comma 3.

3. Sono criteri di effettività nell'esercizio della professione, ai fini dell'accesso al corso:

1) avere patrocinato, negli ultimi quattro anni, almeno dieci giudizi dinanzi ad una Corte di Appello civile; oppure

2) avere patrocinato, negli ultimi quattro anni, almeno venti giudizi dinanzi ad una Corte di Appello penale; oppure

3) avere patrocinato, negli ultimi quattro anni, almeno venti giudizi dinanzi alle giurisdizioni amministrative, tributarie e contabili.

4. Ai fini del raggiungimento del numero minimo di giudizi patrocinati di cui alle lettere precedenti sono considerati anche i giudizi presso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea o presso la Corte Europea dei diritti dell'Uomo.

5. In ogni caso, qualora non sia raggiunto il numero minimo di giudizi patrocinati in uno dei numeri precedenti saranno computati cumulativamente giudizi patrocinati nelle giurisdizioni ivi contemplate, a condizione che sia raggiunta la soglia di almeno 5 giudizi *sub* 1), 10 giudizi *sub* 2), 10 giudizi *sub* 3). In tal caso i giudizi patrocinati *sub* 1) dei quali il candidato intenda avvalersi per il raggiungimento del requisito minimo avranno valore doppio rispetto a quelli *sub* 2) e 3).

6. I requisiti di cui al comma 3 sono tra loro alternativi.

Art. 5 (Contributi economici e borse di studio)

1. Gli ammessi ai sensi degli articoli precedenti dovranno corrispondere, all'atto dell'iscrizione, un contributo, nell'ammontare determinato dal bando di cui all'art. 3.

2. Il contributo di iscrizione è finalizzato esclusivamente alla copertura delle spese per l'organizzazione dei corsi, ivi compreso il reclutamento dei docenti.

3. Il bando di cui all'art. 3 prevede la corresponsione di borse di studio a titolo di concorso nella copertura delle spese di partecipazione al corso. Il conferimento delle borse di studio è disposto prioritariamente nei confronti degli ammessi tenendo conto del reddito.

4. I fondi per le borse di studio possono essere messi a disposizione anche da soggetti terzi, con modalità tali da assicurare il rispetto del prestigio e del decoro della professione forense e da escludere ingerenze nella organizzazione e gestione dei corsi.

Art. 6 (Organizzazione del corso)

1. Il corso ha ad oggetto le seguenti materie:

- a) diritto processuale civile;
- b) diritto processuale penale;
- c) giustizia amministrativa;
- d) giustizia costituzionale;
- e) orientamenti recenti delle giurisdizioni superiori.

2. Il corso ha durata di 100 ore, in ragione, di regola, di dieci ore a settimana.

3. Il corso si articola in un modulo comune ed in un modulo specialistico, scelto dall'iscritto.

4. Il modulo comune, di 20 ore, ha prevalentemente carattere teorico e ha ad oggetto il diritto

processuale civile, il diritto processuale penale e la giustizia amministrativa.

5. I tre moduli specialistici, di 80 ore ciascuno, hanno ad oggetto, rispettivamente, il diritto processuale civile, il diritto processuale penale, la giustizia amministrativa; in ciascuno dei tre moduli vengono trattati, altresì, orientamenti recenti delle giurisdizioni superiori e profili di giustizia costituzionale.

6. Nell'ambito dei moduli specialistici di cui al comma precedente sono previste esercitazioni pratiche, consistenti nella redazione di atti giudiziari destinati alla correzione e discussione in aula.

Art. 6-bis (Sede del corso)

La sede del corso è a Roma.

Le lezioni possono essere organizzate anche con modalità a distanza, secondo le indicazioni individuate dal Consiglio Nazionale Forense che le comunicherà alla Fondazione Scuola Superiore dell'Avvocatura.

Art. 7 (Lezioni decentrate)

1. Per agevolare la partecipazione al corso, una parte delle lezioni, non superiore ad un terzo e preferibilmente nell'ambito del modulo specialistico di cui all'art. 6, comma 5, può tenersi presso gli Ordini distrettuali, anche con modalità a distanza.

2. A tal fine il Consiglio Nazionale Forense individua le sedi e le modalità di svolgimento delle lezioni decentrate e le comunica alla Fondazione Scuola Superiore dell'Avvocatura. Le sedi di svolgimento delle lezioni decentrate saranno scelte tenendo conto dell'esigenza di garantire uniformità didattica, efficienza organizzativa ed agevolazione della partecipazione dei candidati anche secondo la loro provenienza geografica.

3. Le sedi individuate, le date e le modalità delle lezioni decentrate sono tempestivamente comunicate agli iscritti. Successivamente, gli iscritti comunicano il luogo in cui intendono frequentare le lezioni decentrate. Sulla base delle adesioni, sono attivate le singole sedi.

4. Nell'ipotesi di cui al presente articolo, i compensi dei docenti restano a carico del Consiglio Nazionale Forense, ivi compresa la copertura delle spese di viaggio e di soggiorno.

Art. 8 (Reclutamento dei docenti)

1. Il reclutamento dei docenti è effettuato dal Consiglio di Sezione di cui all'art. 2.

2. L'insegnamento di ciascuna materia è affidato a professori universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo, avvocati iscritti nell'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori o magistrati, anche a riposo.

3. Nella scelta dei docenti sono valutati i titoli, l'esperienza didattica e le pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto del corso.

4. Il compenso dei docenti è calcolato sulla base delle ore di lezione effettivamente svolte.

Art. 9 (Verifica finale di idoneità)

1. La verifica finale di idoneità ha luogo in Roma, a cadenza annuale, nella data individuata dal Consiglio di Sezione.

2. Con proprio provvedimento il Consiglio Nazionale Forense nomina, su proposta del Consiglio di Sezione, la Commissione per la verifica di idoneità, che deve essere composta da quindici componenti effettivi e quindici supplenti, scelti tra membri del Consiglio Nazionale Forense, avvocati iscritti all'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, professori universitari di ruolo in materie giuridiche e magistrati addetti alla Corte di cassazione, anche in quiescenza, o magistrati del Consiglio di Stato, anche in quiescenza. Designa, altresì, il presidente e due vicepresidenti. La Commissione opera attraverso tre sottocommissioni composte da cinque membri ciascuna liberamente scelti tra i membri effettivi e supplenti, senza vincolo di compresenza all'interno della sottocommissione di membri rappresentativi delle singole categorie professionali contemplate dall'art. 22, comma 2, della legge n. 247/2012.

3. La verifica si articola in una prova scritta, consistente nella scelta tra la redazione di un ricorso per cassazione in materia penale o civile o un atto di appello al Consiglio di Stato.

3-bis. Tenuto conto del periodo di emergenza sanitaria dichiarato dal Governo, nonché delle ragioni di tutela della salute pubblica che, in relazione alla pandemia in atto, non consentono lo svolgimento della verifica di idoneità nelle forme di cui al comma precedente, il Consiglio di sezione della Scuola Superiore dell'Avvocatura, può deliberare che la prova scritta di cui al comma 3 sia sostituita da un colloquio orale da svolgersi in via telematica, secondo le modalità individuate dalla medesima delibera. Il colloquio di cui al periodo precedente, della durata di non meno di trenta minuti, consiste nella discussione di un tema assegnato dalla commissione, avente per oggetto una contestazione giudiziale, nella quale il candidato

dimostri la propria preparazione e l'attitudine al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

4. Nella valutazione degli esiti della prova, la Commissione tiene conto della maturità del candidato, dell'apprendimento delle materie oggetto del corso, oltre che dell'effettiva padronanza delle tecniche di redazione degli atti di patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

Art. 10 (Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale Forense, e comunque si applica ai bandi successivi a quello pubblicato il 25 febbraio 2015.

3) D.M. DEL 16 SETTEMBRE 2014 ("Determinazione delle modalità di versamento dei contributi per la partecipazione ai concorsi indetti dal Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 1, commi da 600 a 603 della legge 27 dicembre 2013 n. 147")

Art. 2 (Modalità di versamento del contributo per la partecipazione all'esame di avvocato cas- sazionista)

1. Le spese per la sessione d'esame per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori, poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 75,00, ai sensi dell'articolo 5, ultimo comma, della legge 28 maggio 1936, n. 1003, quale contributo da corrispondere al momento della domanda, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato con le seguenti modalità:

a) bonifico bancario o postale sul conto corrente con codice IBAN: IT67Z0760114500001020171755 intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo indicando nella causale "Abilitazione patrocinio Cassazione anno _____ - capo XI cap. 2413 art. 15";

b) bollettino postale sul conto corrente postale n. 1020171755 intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo, indicando nella causale "Abilitazione patrocinio Cassazione anno _____ - capo XI cap. 2413 art. 15";

c) versamento in conto entrate tesoro, capo XI, cap. 2413, art. 15, presso una qualsiasi sezione della Tesoreria provinciale dello Stato.

PARTE V LE SPECIALIZZAZIONI

Sezione I LA LEGGE FORENSE

LEGGE N. 247 DEL 31 DICEMBRE 2012 ("Nuova disciplina dell'ordinamento forense")

Art. 9 (Specializzazioni)

1. È riconosciuta agli avvocati la possibilità di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono stabilite, nel rispetto delle previsioni del presente articolo, con regolamento adottato dal Ministro della giustizia previo parere del CNF, ai sensi dell'articolo 1.

2. Il titolo di specialista si può conseguire all'esito positivo di percorsi formativi almeno biennali o per comprovata esperienza nel settore di specializzazione.

3. I percorsi formativi, le cui modalità di svolgimento sono stabilite dal regolamento di cui al comma 1, sono organizzati presso le facoltà di giurisprudenza, con le quali il CNF e i consigli degli ordini territoriali possono stipulare convenzioni per corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista. All'attuazione del presente comma le università provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Il conseguimento del titolo di specialista per comprovata esperienza professionale maturata nel settore oggetto di specializzazione è riservato agli avvocati che abbiano maturato un'anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno otto anni e che dimostrino di avere esercitato in modo assiduo, prevalente e continuativo attività professionale in uno dei settori di specializzazione negli ultimi cinque anni.

5. L'attribuzione del titolo di specialista sulla base della valutazione della partecipazione ai corsi relativi ai percorsi formativi nonché dei titoli ai fini della valutazione della comprovata esperienza professionale spetta in via esclusiva al CNF. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce i parametri e i criteri sulla base dei quali valutare l'esercizio assiduo, prevalente e continuativo di

attività professionale in uno dei settori di specializzazione.

6. Il titolo di specialista può essere revocato esclusivamente dal CNF nei casi previsti dal regolamento di cui al comma 1.

7. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.

8. Gli avvocati docenti universitari di ruolo in materie giuridiche e coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano conseguito titoli specialistici universitari¹ possono indicare il relativo titolo con le opportune specificazioni.

Art. 29 (compiti e prerogative del Consiglio dell'Ordine)

1. Il Consiglio:

[*omissis*]

e) organizza e promuove l'organizzazione di corsi e scuole di specializzazione e promuove, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, l'organizzazione di corsi per l'acquisizione del titolo di specialista, d'intesa con le associazioni specialistiche di cui all'art. 35, comma 1, lettera s);

[*omissis*]

Sezione II LE ALTRE FONTI DI RANGO PRIMARIO

1) D.P.R. N. 137 DEL 7 AGOSTO 2012 ("Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148")

Art. 2 (Accesso ed esercizio dell'attività professionale)

[*omissis*]

2. L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia e indipendenza di giudizio,

¹ Come rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, disciplinate dall'art. 4 co. 1 della legge n. 341 del 19 novembre 1990, dal d.lgs. n. 398 del 17 novembre 1997, dal d.m. n. 537 del 21 dicembre 1999 e dal d.m. n. 120 del 10 marzo 2004.

intellettuale e tecnico. La formazione di albi speciali, legittimanti specifici esercizi dell'attività professionale, fondati su specializzazioni ovvero titoli o esami ulteriori, è ammessa solo su previsione espressa di legge.

[omissis]

Art. 12 (Disposizione temporale)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari e legislative incompatibili con le previsioni di cui al presente decreto, fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, e fatto salvo quanto previsto da disposizioni attuative di direttive di settore emanate dall'Unione europea.

2) D.L. N. 98 DEL 6 LUGLIO 2011

(“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”)

Art. 37 (Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie)

[omissis]

4. In relazione alle concrete esigenze organizzative dell'ufficio, i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica, con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, e con i consigli dell'ordine degli avvocati per consentire ai più meritevoli, su richiesta dell'interessato e previo parere favorevole del Consiglio giudiziario per la magistratura ordinaria, del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa per quella amministrativa e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per quella tributaria, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato.

5. Coloro che sono ammessi alla formazione professionale negli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3. Lo svolgimento delle attività previste dal presente comma sostituisce ogni altra attività del corso del dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. Al termine del periodo di formazione il magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario redige una relazione sull'attività e sulla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa agli enti di cui al comma 4. Ai soggetti previsti dal presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego. È in ogni caso consentita la partecipazione alle convenzioni previste dal comma 4 di terzi finanziatori.

[omissis]

3) D.LGS. N. 104 DEL 2 LUGLIO 2010

(“Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”)

Art. 13 (Processo telematico)²

1. Con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di trasformazione digitale, il Consiglio nazionale forense, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative, che si esprimono nel termine perentorio di trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, sono stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per la sperimentazione e la graduale applicazione degli aggiornamenti del processo amministrativo telematico, anche

² Dell'allegato 2 (“Norme di attuazione”).

relativamente ai procedimenti connessi attualmente non informatizzati, ivi incluso il procedimento per ricorso straordinario. Il decreto si applica a partire dalla data nello stesso indicata, comunque non anteriore al quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

[omissis]

Art. 13-ter (Criteri per la sinteticità e la chiarezza degli atti di parte)³

1. Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con i principi di sinteticità e chiarezza di cui all'articolo 3, comma 2, del codice, le parti redigono il ricorso e gli altri atti difensivi secondo i criteri e nei limiti dimensionali stabiliti con decreto del presidente del Consiglio di Stato, da adottare entro il 31 dicembre 2016, sentiti il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato, nonché le associazioni di categoria degli avvocati amministrativisti.

[omissis]

**Sezione III
LE FONTI DI RANGO
SECONDARIO**

**1) REGOLAMENTO N. 1 DEL 18
NOVEMBRE 2022 DEL CONSIGLIO
NAZIONALE FORENSE RECANTE
LE MODALITÀ DI COMPOSIZIONE
E FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE DI CUI ALL'ART.
14, COMMA 1, DEL DECRETO DEL
MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 12
AGOSTO 2015, N. 144 NONCHÉ LE
MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE
E VALUTAZIONE DELLE PROVE
SCRITTA E ORALE**

Art. 1 (Modalità di composizione e funzionamento della Commissione)

1. La Commissione:

a) è composta da docenti rientranti nelle categorie di cui all'art. 7, comma 8, del D.M. Giustizia

nominati con apposita delibera dal Consiglio Nazionale Forense pubblicata nella sezione del sito web istituzionale e consultabile al seguente link: <https://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/commissione-ex-art.-14-dm-144/2015-e-ss.mm.ii.;>

b) è articolata in tante commissioni per quanti sono i settori di specializzazione di cui all'art. 3, comma 1, del D.M. Giustizia 144/2015 per come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b) del D.M. Giustizia 163/2020.

2. Le commissioni di settore, per lo svolgimento delle prove scritte e orale di cui all'art. 14, comma 1, del D.M. Giustizia 144/2015, sono validamente costituite con la presenza variabile di almeno tre componenti e, per ogni sessione di esame, designano al proprio interno un Presidente ed un segretario. Le commissioni di settore garantiscono che, in ogni anno solare, si svolgano almeno due sessioni di esame e che ciascuna sessione termini entro 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data in cui si svolge la prova scritta di settore.

3. Per la partecipazione ai lavori delle commissioni di settore, ai Componenti è riconosciuto il solo rimborso delle spese, debitamente comprovate, di viaggio, vitto ed alloggio.

4. Le commissioni di settore sono coadiuvate da un dipendente del Consiglio Nazionale Forense che ricopre il ruolo di responsabile unico del procedimento. Il procedimento deve concludersi nei 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data in cui si svolge la prova scritta di settore.

Art. 2 (Organizzazione della prova di settore)

1. Ogni commissione di settore, preso atto delle istanze pervenute relative alla specializzazione forense di competenza, organizza lo svolgimento delle prove di settore scritte e orale.

2. Gli istanti per poter partecipare alle prove di settore scritte e orale, dovranno corrispondere, entro i 30 (trenta) giorni prima dello svolgimento della prova scritta di settore, un contributo non rimborsabile nell'ammontare determinato pari ad euro 150,00 (euro centocinquanta/00). Le modalità di corresponsione del contributo saranno pubblicate nella sezione dedicata alle specializzazioni forensi del sito web istituzionale del Consiglio Nazionale Forense.

3. Le prove di settore, scritte e orale, possono tenersi in presenza e/o da remoto con modalità che assicurino il corretto svolgimento della stessa. La commissione assicura e garantisce,

³ Dell'allegato 2 ("Norme di attuazione").

altresì, la partecipazione di candidati portatori di handicap. In questo caso, il candidato, al momento dell'istanza, è tenuto a specificare la sussistenza di eventuali requisiti di ausili e di tempi aggiuntivi di cui abbisogna, in relazione alla propria disabilità, per sostenere le prove di esame, ai sensi dell'art. 20, L. n. 104/1992, inviando la certificazione comprovante la situazione di handicap accertata ai sensi dell'art. 4, L. n. 104/1992, dalla quale si desuma la percentuale e la tipologia di disabilità posseduta. In mancanza, gli stessi non potranno usufruire del relativo beneficio.

4. Il diario della prova scritta di settore deve essere comunicato ai singoli candidati, che abbiano avanzato regolare istanza nello specifico settore di specializzazione, almeno trenta giorni prima dell'inizio della prova stessa. Unitamente al diario della prova scritta di settore deve essere, altresì, comunicata la sede di svolgimento, l'orario di inizio delle operazioni di identificazione ad opera della commissione di settore. Le comunicazioni, di cui ai periodi che precedono, vengono inviate ai singoli candidati mediante posta elettronica certificata a cura del funzionario.

4-bis. Ogni commissione di settore, entro le ventiquattro ore antecedenti la data programmata per lo svolgimento della prova scritta di settore, si riunisce in Roma per la elaborazione di tre tracce di esame ognuna delle quali viene imbastata e tenuta segreta a cura del funzionario sino al momento dell'estrazione. Le tracce, liberamente e discrezionalmente formulate dalla commissione di settore, possono avere ad oggetto, per ogni sessione di esame, la redazione di un atto o di un parere.

5. Il diario della prova orale di settore deve essere comunicato, almeno trenta giorni prima dell'inizio della prova stessa, ai singoli candidati che abbiano già sostenuto la prova scritta di settore in una delle sessioni precedenti e che siano stati valutati idonei ai sensi del secondo periodo del comma 3 del successivo art. 4. Unitamente al diario della prova orale di settore deve essere, altresì, comunicata la sede di svolgimento, l'orario di inizio delle operazioni di identificazione ad opera della commissione di settore. Le comunicazioni, di cui ai periodi che precedono, vengono inviate ai singoli candidati mediante posta elettronica certificata a cura del funzionario.

Art. 3 (Svolgimento della prova scritta di settore)

1. La commissione di settore inizia le operazioni di identificazione all'orario indicato nella comunicazione di cui al secondo periodo del comma 3 del precedente art. 2.

2. Non sono ammessi allo svolgimento della prova scritta i candidati che:

a) non siano in possesso di un documento di riconoscimento in corso di validità;

b) non siano giunti nella sede di svolgimento della prova prima della lettura della traccia. I candidati non ammessi possono presentare domanda per la sessione immediatamente successiva a quella di esclusione.

3. Il candidato, per e durante lo svolgimento della prova:

a) non può consultare codici e leggi complementari né commentati né annotati con la giurisprudenza;

b) non può utilizzare il telefonino cellulare né altro strumento ad esso equipollente, né altra strumentazione informatica;

c) può consultare codici e leggi complementari semplici.

Qualora il candidato violi le prescrizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) viene escluso dalla prova.

4. La prova scritta è costituita da un elaborato (atto o parere) che il candidato è chiamato a redigere su di una traccia formulata dalla commissione di settore secondo quanto previsto dal comma 3-bis del precedente art. 2.

5. Il Presidente della commissione di settore della relativa sessione di esame invita un candidato il quale - verificata la integrità delle tre buste recanti, ciascuna una traccia di esame - ne estrae una a sorte. Il Presidente dà lettura della traccia dopo che la stessa sia stata fornita a ciascuno dei candidati.

6. La prova scritta si svolge in 4 (quattro) ore successive al momento in cui il Presidente della commissione di settore della relativa sessione di esame ha terminato di dare lettura della traccia e ha dato formale comunicazione ai candidati dell'orario di inizio.

7. I candidati devono consegnare gli elaborati entro il termine di cui al comma 6 del presente articolo. Il mancato rispetto del detto termine provoca la impossibilità di consegnare l'elaborato. La commissione di settore, al momento della consegna, garantisce che l'elaborato sia sigillato in busta chiusa e con modalità che ne assicurino l'anonimato.

Art. 4 (Correzione e valutazione degli elaborati relativi alla prova scritta di settore)

1. La commissione di settore procede, collegialmente, alla correzione degli elaborati secondo modalità di volta in volta stabilite dalla commissione medesima.

2. Nella valutazione di ciascun elaborato, la commissione di settore deve attenersi ai seguenti criteri minimi:

a) per ciò che concerne la redazione di un parere: correttezza della forma grammaticale, sintattica ed ortografica e padronanza del lessico italiano e giuridico; chiarezza, logicità, completezza, sinteticità, rigore metodologico delle esposizioni e delle argomentazioni giuridiche; dimostrazione di capacità di risolvere problemi giuridici;

b) per ciò che concerne la redazione di un atto: correttezza della forma grammaticale, sintattica ed ortografica e padronanza del lessico italiano e giuridico; chiarezza, logicità, completezza, sinteticità, rigore metodologico delle esposizioni e delle argomentazioni giuridiche e padronanza delle tecniche di redazione.

3. La commissione di settore al termine della correzione e della valutazione di ciascun elaborato deve formulare un giudizio complessivo di idoneità. In caso di idoneità, il candidato è ammesso a sostenere la prova orale di settore. In caso di non idoneità il candidato non può sostenere la prova orale di settore, ma può sostenere nuovamente la prova scritta di settore nella prima sessione di esame utile.

Art. 5 (Svolgimento della prova orale di settore)

1. La commissione di settore inizia le operazioni di identificazione all'orario indicato nella comunicazione di cui al secondo periodo del comma 4 del precedente art. 2.

2. Non sono ammessi allo svolgimento della prova orale i candidati che, all'atto della identificazione, non siano in possesso di un documento di riconoscimento in corso di validità.

3. La prova orale è costituita da tre domande, liberamente e discrezionalmente, formulate e poste al candidato dai componenti la commissione di settore della relativa sessione di esame. Le domande hanno ad oggetto tutti gli argomenti, sia di diritto sostanziale che di diritto processuale, relativi al settore di specializzazione nel quale il candidato ha sostenuto la prova scritta.

Art. 6 (Valutazione della prova orale di settore)

1. Nella valutazione di ciascuna prova orale, la commissione di settore deve attenersi ai seguenti criteri minimi: padronanza del lessico italiano e giuridico; chiarezza, logicità, completezza, sinteticità, rigore metodologico delle esposizioni e delle argomentazioni giuridiche; dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici riconducibili al quesito posto; dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà; capacità di argomentare adeguatamente.

2. La commissione di settore al termine di ciascuna prova orale formula un giudizio complessivo di idoneità. In caso di giudizio di idoneità, la commissione di settore comunica il nominativo del candidato giudicato idoneo al Consiglio Nazionale Forense per il conseguente conferimento del titolo di Avvocato specialista. In caso di non idoneità, il candidato può sostenere nuovamente la prova orale di settore nella prima sessione di esame utile.

Art. 7 (Disposizioni finali)

Le prove di settore, scritta e/o orale, può svolgersi da remoto in caso di emergenze straordinarie non prevedibili o in caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove stesse. Nei detti casi, sarà dato avviso sul sito del Consiglio nazionale forense e sarà data comunicazione ai candidati interessati mediante posta elettronica certificata a cura della segreteria.

Art. 8 (Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio nazionale forense.

2) D.M. N. 163 DEL 1° OTTOBRE 2020
(“Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell’articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247”)

Art. 2 (Disposizioni transitorie e finali)

1. La disposizione di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia

12 agosto 2015, n. 144, si applica anche a coloro che hanno conseguito nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento un attestato di frequenza di un corso avente i requisiti previsti dal medesimo articolo 14, comma 1.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a coloro che hanno conseguito un attestato di frequenza di un corso avente i requisiti previsti dal predetto comma iniziato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e alla stessa data non ancora concluso.

3. Il titolo di avvocato specialista può essere conferito dal Consiglio nazionale forense anche in ragione del conseguimento del titolo di dottore di ricerca, ove riconducibile ad uno dei settori di specializzazione di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del presente decreto.

3) REGOLAMENTO DEL 12 LUGLIO 2019 DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PER LA TENUTA E L'AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO UNICO NAZIONALE DEGLI AVVOCATI ISCRITTI NEGLI ALBI DISPONIBILI AD ASSUMERE LE DIFESE DI UFFICIO

Art. 1 (Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio)

[omissis]

2. L'inserimento è disposto sulla base di almeno uno dei seguenti requisiti:

[omissis]

c) conseguimento del titolo di specialista in diritto penale, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

[omissis]

4) D.M. N. 178 DEL 16 AGOSTO 2016
(“Regolamento recante le disposizioni per la tenuta e l'aggiornamento di albi, elenchi e registri da parte dei Consigli dell'Ordine degli avvocati, nonché in materia di modalità di iscrizione e trasferimento, casi di cancellazione, impugnazioni dei provvedimenti adottati in tema dai medesimi Consigli dell'Ordine, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”)

Art. 3 (Elenchi)

[omissis]

3. Oltre ai dati di cui al comma 2, negli elenchi sono contenuti i seguenti dati:

[omissis]

b) l'area di specializzazione in cui è stato conseguito il titolo, per gli elenchi di cui all'art. 15, comma 1, lettera c), della legge;

[omissis]

5) D.M. N. 144 DEL 12 AGOSTO 2015 **(“Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247”)**

Art. 1 (Oggetto del regolamento)

Il presente regolamento disciplina le modalità per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista.

Art. 2 (Avvocato specialista)

1. Ai fini del presente decreto è avvocato specialista l'avvocato che ha acquisito il titolo in uno dei settori di specializzazione di cui all'articolo 3.

2. Il titolo di avvocato specialista è conferito dal Consiglio nazionale forense in ragione del percorso formativo previsto dall'articolo 7 o della comprovata esperienza professionale maturata dal singolo avvocato a norma dell'articolo 8.

3. [abrogato]

Art. 3 (Settori di specializzazione)

1. L'avvocato può conseguire il titolo di specialista in non più di due dei seguenti settori di specializzazione:

- a) diritto civile;
- b) diritto penale;
- c) diritto amministrativo;
- d) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
- e) diritto tributario, doganale e della fiscalità internazionale;
- f) diritto internazionale;
- g) diritto dell'Unione europea;
- h) diritto dei trasporti e della navigazione;
- i) diritto della concorrenza;
- l) diritto dell'informazione, della comunicazione digitale e della protezione dei dati personali;

m) diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni;

n) tutela dei diritti umani e protezione internazionale;

o) diritto dello sport.

2. Nei settori di cui alle lettere a), b) e c) il titolo di specialista si acquisisce a seguito della frequenza con profitto dei percorsi formativi ovvero dell'accertamento della comprovata esperienza relativamente ad almeno uno degli indirizzi di specializzazione indicati nei commi 3, 4 e 5, in conformità alle disposizioni del presente regolamento.

3. Al settore del diritto civile afferiscono i seguenti indirizzi:

a) diritto successorio;

b) diritti reali, condominio e locazioni;

c) diritto dei contratti;

d) diritto della responsabilità civile, della responsabilità professionale e delle assicurazioni;

e) diritto agrario;

f) diritto commerciale e societario;

g) diritto industriale, della proprietà intellettuale e dell'innovazione tecnologica;

h) diritto della crisi di impresa e dell'insolvenza;

i) diritto dell'esecuzione forzata;

l) diritto bancario e dei mercati finanziari;

m) diritto dei consumatori.

4. Al settore del diritto penale afferiscono i seguenti indirizzi:

a) diritto penale della persona;

b) diritto penale della pubblica amministrazione;

c) diritto penale dell'ambiente, dell'urbanistica e dell'edilizia;

d) diritto penale dell'economia e dell'impresa;

e) diritto penale della criminalità organizzata e delle misure di prevenzione;

f) diritto dell'esecuzione penale;

g) diritto penale dell'informazione, di internet e delle nuove tecnologie.

5. Al settore del diritto amministrativo afferiscono i seguenti indirizzi:

a) diritto del pubblico impiego e della responsabilità amministrativa;

b) diritto urbanistico, dell'edilizia e dei beni culturali;

c) diritto dell'ambiente e dell'energia;

d) diritto sanitario;

e) diritto dell'istruzione;

f) diritto dei contratti pubblici e dei servizi di interesse economico generale;

g) diritto delle autonomie territoriali e del contenzioso elettorale;

h) contabilità pubblica e contenzioso finanziario-statistico.

Art. 4 (Aggiornamento dell'elenco delle specializzazioni)

L'elenco dei settori di specializzazione di cui all'articolo 3 può essere modificato ed aggiornato con decreto del Ministro della giustizia, adottato con le forme di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Art. 5 (Elenchi degli avvocati specialisti)

I consigli dell'ordine formano e aggiornano, a norma dell'articolo 15, comma 1, lett. c) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, gli elenchi degli avvocati specialisti sulla base dei settori di specializzazione di cui all'articolo 3 e li rendono accessibili al pubblico anche tramite consultazione telematica. L'avvocato specialista può chiedere che nell'elenco siano specificati l'indirizzo o gli indirizzi di cui all'articolo 3, comma 2, sino a un massimo di tre per ciascun settore.

Art. 6 (Disposizioni comuni)

1. Per conseguire il titolo di avvocato specialista in uno dei settori di specializzazione previsti dall'articolo 3, l'interessato deve presentare domanda presso il consiglio dell'ordine d'appartenenza che, verificata la regolarità della documentazione, la trasmette al Consiglio nazionale forense.

2. Può presentare domanda l'avvocato che:

a) negli ultimi cinque anni ha frequentato con esito positivo i corsi di specializzazione di cui all'articolo 7, oppure ha maturato una comprovata esperienza nel settore di specializzazione ai sensi dell'articolo 8;

b) non ha riportato, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda, una sanzione disciplinare definitiva, diversa dall'avvertimento, conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale;

c) non ha subito, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, la revoca del titolo di specialista.

3. Al fine dell'osservanza del limite di cui all'articolo 3 la domanda può contenere la rinuncia al titolo di specialista già conseguito.

4. Nel caso di domanda fondata sulla comprovata esperienza il Consiglio nazionale forense convoca l'istante per sottoporlo ad un colloquio per l'esposizione e la discussione dei titoli presentati e della documentazione prodotta a dimostrazione della comprovata esperienza nei relativi settori e indirizzi di specializzazione a norma degli articoli 8 e 11. Il colloquio ha luogo davanti a una commissione di valutazione composta da tre avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e da due professori universitari di ruolo in materie giuridiche in possesso di documentata qualificazione nel settore di specializzazione oggetto delle domande sottoposte a valutazione nella singola seduta. Il Consiglio nazionale forense nomina un componente avvocato, i restanti componenti sono nominati con decreto del Ministro della giustizia. In previsione della seduta della commissione, il Consiglio nazionale forense e il Ministro della giustizia individuano i componenti in possesso della necessaria qualificazione nell'ambito di un elenco tenuto presso il Ministero della giustizia comprendente tutti i settori di specializzazione. L'inserimento nell'elenco è disposto per gli avvocati su designazione del Consiglio nazionale forense e, per i professori di ruolo, su designazione del dipartimento di afferenza. Gli avvocati e i professori universitari rimangono iscritti nell'elenco per un periodo di quattro anni. La commissione di valutazione è presieduta da uno dei membri nominati dal Ministro della giustizia e delibera a maggioranza dei componenti una proposta motivata di attribuzione del titolo o di rigetto della domanda. Il colloquio è diretto ad accertare l'adeguatezza dell'esperienza maturata nel corso dell'attività professionale e formativa nel settore di specializzazione in conformità ai requisiti e ai criteri di cui all'articolo 8.

5. Il Consiglio nazionale forense non può rigettare la domanda senza prima avere sentito l'istante.

6. Il Consiglio nazionale forense comunica il conferimento del titolo all'istante ed al consiglio dell'ordine di appartenenza, ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 5.

7. Il titolo di specialista si intende conseguito con l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 5.

Art. 7 (Percorsi formativi)

1. I percorsi formativi consistono in corsi di specializzazione organizzati dai Dipartimenti o

dalle strutture di raccordo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 degli ambiti di giurisprudenza delle università legalmente riconosciute e inserite nell'apposito elenco del Ministero dell'istruzione, università e ricerca. I corsi di specializzazione non possono avere inizio se non è stata verificata la conformità dei relativi programmi didattici a quanto disposto dal presente regolamento e alle linee generali elaborate a norma del comma 2. La verifica di cui al presente comma è svolta dal Ministero della giustizia, tenuto conto delle proposte della commissione permanente di cui al comma 2.

2. Presso il Ministero della giustizia è istituita una commissione permanente composta da sei componenti, di cui due magistrati ordinari nominati dal predetto Ministero, due avvocati nominati dal Consiglio nazionale forense e due professori universitari in materie giuridiche di prima e seconda fascia, anche a tempo definito, nominati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La commissione elabora le linee generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione specialistica, tenendo conto delle migliori prassi in materia. La partecipazione alla commissione permanente non comporta alcuna indennità o retribuzione a carico dello stato, salvo il rimborso spese. L'incarico di componente della commissione ha durata quadriennale. La commissione è presieduta da uno dei componenti nominati dal Ministero della giustizia; delibera a maggioranza dei componenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

3. Ai fini della organizzazione dei corsi, il Consiglio nazionale forense o i consigli dell'ordine degli avvocati stipulano con le articolazioni di cui al comma 1 apposite convenzioni per assicurare il conseguimento di una formazione specialistica orientata all'esercizio della professione nel settore e nell'indirizzo di specializzazione. Il Consiglio nazionale forense può stipulare le convenzioni anche d'intesa con le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

4. I consigli dell'ordine stipulano le predette convenzioni d'intesa con le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

5. Le convenzioni di cui ai commi 3 e 4 prevedono l'istituzione di un comitato scientifico

composto da sei membri di cui tre nominati da una delle articolazioni di cui al comma 1, uno dei quali con funzioni di coordinatore. Gli altri tre membri sono nominati da uno degli enti o delle associazioni di cui ai commi 3 e 4. Il comitato scientifico delibera a maggioranza dei componenti e, in caso di parità, prevale il voto del coordinatore.

6. Le convenzioni di cui ai commi 3 e 4 prevedono, altresì, l'istituzione di un comitato di gestione composto da cinque membri di cui tre nominati da uno degli enti o delle associazioni di cui ai commi 3 e 4, uno dei quali con funzioni di direttore e coordinatore. Il comitato di gestione delibera a maggioranza dei componenti.

7. Il comitato scientifico individua il programma dettagliato del corso di formazione specialistica, tenendo conto delle linee generali elaborate a norma del comma 2, con l'indicazione, da proporre al comitato di gestione, delle materie, delle ore destinate a ciascuna di esse, degli argomenti da trattare e dei docenti.

8. I docenti devono essere individuati esclusivamente tra i professori universitari di ruolo, ricercatori universitari, avvocati di comprovata esperienza professionale abilitati al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione, e, per particolari esigenze e per le sole materie non giuridiche, il cui carico non potrà superare un quinto del totale, esperti di comprovata esperienza professionale almeno decennale nello specifico settore di interesse.

9. Il comitato di gestione nomina i docenti tra quelli proposti dal comitato scientifico, cura l'organizzazione esecutiva dei corsi, e assume tutte le determinazioni necessarie per il loro corretto svolgimento.

10. Le convenzioni di cui ai commi 3 e 4 possono prevedere che le lezioni in cui si articolano i corsi avvengano a distanza con modalità telematiche. In tal caso il comitato di gestione garantisce la presenza nella sede esterna di un tutor, anche per il rilevamento delle presenze, e di un sistema audiovisivo che consente ai discenti di interloquire con il docente in tempo reale. Il costo di iscrizione per la frequenza a distanza deve essere uguale a quello sostenuto dai partecipanti nella sede del corso.

11. Il comitato di gestione, d'intesa con il comitato scientifico, determina la quota di iscrizione al corso in modo da garantire esclusivamente l'integrale copertura delle spese di funzionamento e docenza nonché delle spese di organizzazione e

gestione, ivi incluse quelle relative al comitato di gestione e al comitato scientifico.

12. L'organizzazione dei corsi deve aver luogo in conformità ai seguenti criteri:

a) durata almeno biennale e didattica non inferiore a 200 ore;

b) composizione mista ed adeguata qualificazione del corpo docente;

c) didattica frontale non inferiore a 100 ore;

d) obbligo di frequenza nella misura minima dell'ottanta per cento della durata del corso;

e) previsione di almeno una prova, scritta e orale, al termine di ciascun anno di corso, volta ad accertare l'adeguato livello di preparazione del candidato.

12-bis. Il corso, di durata complessiva almeno biennale, relativo ad uno dei settori di specializzazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), prevede una parte generale e una parte speciale di durata non inferiore a un anno destinata alla specializzazione in uno degli indirizzi afferenti al settore.

13. La prova di cui al comma 12, lettera e), è valutata da una commissione nominata dal comitato scientifico e composta per almeno due terzi da membri che, sebbene rientranti nelle categorie di cui al comma 8, non devono appartenere al corpo docente del corso.

Art. 8 (Comprovata esperienza)

1. Il titolo di avvocato specialista può essere conseguito anche dimostrando la sussistenza congiunta dei seguenti requisiti:

a) di avere maturato un'anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati ininterrotta e senza sospensioni di almeno otto anni;

b) di avere esercitato negli ultimi cinque anni in modo assiduo, prevalente e continuativo attività di avvocato in uno dei settori di specializzazione di cui all'articolo 3, mediante la produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale, comprovante che l'avvocato ha trattato nel quinquennio incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a dieci per anno. Ai fini della presente lettera non si tiene conto degli affari che hanno ad oggetto medesime questioni giuridiche e necessitano di un'analoga attività difensiva.

2. Nell'accertamento dei requisiti di cui al presente articolo, la commissione di cui all'articolo 6, comma 4, valuta la congruenza dei titoli

presentati e degli incarichi documentati con il settore e, se necessario, con l'indirizzo di specializzazione indicati dal richiedente. Anche in deroga al previsto numero minimo di incarichi per anno, la commissione tiene conto della natura e della particolare rilevanza degli incarichi documentati e delle specifiche caratteristiche del settore e dell'indirizzo di specializzazione.

Art. 9 (Disposizioni comuni)

1. L'avvocato specialista, ogni tre anni dall'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 5, dichiara e documenta al consiglio dell'ordine d'appartenenza l'adempimento degli obblighi di formazione permanente nel settore di specializzazione, a norma degli articoli 10 ed 11.

2. Il consiglio dell'ordine di appartenenza:

a) cura la tempestiva trasmissione al Consiglio nazionale forense della dichiarazione e della documentazione, esprimendo parere non vincolante sul mantenimento del titolo di specialista;

b) ovvero comunica al Consiglio nazionale forense il mancato deposito della dichiarazione e della documentazione.

Art. 10 (Aggiornamento professionale specialistico)

1. Il Consiglio nazionale forense e i consigli dell'ordine, d'intesa con le associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, promuovono l'organizzazione di corsi di formazione continua nelle materie specialistiche.

2. Ai fini del mantenimento del titolo di specialista l'avvocato deve dimostrare di avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione nello specifico settore di specializzazione per un numero di crediti non inferiore a 75 nel triennio di riferimento e, comunque, a 25 per ciascun anno.

Art. 11 (Esercizio continuativo della professione nel settore di specializzazione)

Il titolo di avvocato specialista può essere mantenuto anche dimostrando di avere esercitato nel triennio di riferimento in modo assiduo, prevalente e continuativo attività di avvocato in uno dei settori di specializzazione di cui all'articolo 3, mediante la produzione di documentazione,

giudiziale o stragiudiziale, comprovante che l'avvocato ha trattato nel triennio incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a dieci per anno. Ai fini del presente articolo non si tiene conto degli affari che hanno ad oggetto medesime questioni giuridiche e necessitano di un'analogia attività difensiva. Nella valutazione dei requisiti di cui al presente articolo, si applica quanto previsto dall'articolo 8, comma 2.

Art. 12 (Revoca del titolo)

1. Il titolo di avvocato specialista è revocato dal Consiglio nazionale forense, a seguito di comunicazione del Consiglio dell'Ordine, nei seguenti casi:

a) irrogazione di sanzione disciplinare definitiva, diversa dall'avvertimento, conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale;

b) mancato adempimento degli obblighi di formazione continua ovvero dell'obbligo di deposito nei termini della dichiarazione e della documentazione di cui all'articolo 9, comma 1.

2. Il Consiglio nazionale forense, di propria iniziativa o su segnalazione del consiglio dell'ordine o di terzi può dar corso al procedimento per la revoca del titolo di avvocato specialista nei casi di grave e comprovata carenza delle specifiche competenze del settore di specializzazione.

3. Prima di provvedere alla revoca del titolo il Consiglio nazionale forense deve sentire l'interessato.

4. La revoca del titolo è comunicata al consiglio dell'ordine per la cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 5 ed ha effetto dalla notificazione del relativo provvedimento all'interessato a cura del medesimo consiglio dell'ordine.

5. Fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera c), la revoca del titolo non impedisce di conseguirlo nuovamente.

Art. 13 (Funzioni del Consiglio nazionale forense)

1. Le funzioni affidate dal presente regolamento al Consiglio nazionale forense possono essere delegate ad apposito comitato, costituito da cinque componenti del Consiglio, designati dal Consiglio stesso.

2. Il comitato elegge il presidente e può delegare uno o più componenti per lo svolgimento delle funzioni istruttorie.

Art. 14 (Disposizione transitoria)

1. L'avvocato che ha conseguito nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento un attestato di frequenza di un corso almeno biennale di alta formazione specialistica conforme ai criteri previsti dall'articolo 7, comma 12, organizzato da una delle articolazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, ovvero dal Consiglio nazionale forense, dai consigli dell'ordine degli avvocati o dalle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, può chiedere al Consiglio nazionale forense il conferimento del titolo di avvocato specialista previo superamento di una prova scritta e orale⁴. All'organizzazione e alla valutazione della prova di cui al periodo precedente provvede una commissione composta da docenti rientranti nelle categorie di cui all'articolo 7, comma 8, nominati dal Consiglio nazionale forense.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a coloro che hanno conseguito un attestato di frequenza di un corso avente i requisiti previsti dal predetto comma iniziato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e alla stessa data non ancora concluso.

⁴ Con delibera n. 538 del 18 febbraio 2022 il Consiglio Nazionale Forense ha stabilito: *"ferma restando l'autonomia delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative, organizzatrici dei corsi di specializzazione, di prevedere una prova scritta e orale di fine corso anche per coloro che intendano proporre istanza di riconoscimento del titolo di avvocato specialista ai sensi del combinato disposto degli artt. 14 co. 2 del d.m. n. 144/2015 ss.mm.ii. e 2 del d.m. n. 163/2020, il superamento della richiamata prova di esame non è condizione necessaria per accedere alla prova scritta e orale davanti alla Commissione nominata dal C.N.F. ai sensi dell'art. 14 co. 1 del d.m. n. 144/2015 ss.mm.ii."*

Con delibera n. 716 del 16 dicembre 2022 il Consiglio Nazionale Forense ha stabilito: *"3) gli esami al termine dei corsi per l'iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio e quelli al termine dei corsi tenuti dalle associazioni specialistiche di settore potranno tenersi anche da remoto, purché con modalità idonee a garantire il corretto comportamento degli esaminandi; [omissis]; 5) le determinazioni di cui alla presente delibera saranno valide, salvo proroghe, per gli eventi e gli esami da svolgersi fino al 31/12/2022 [recte, 2023]"*.

6) REGOLAMENTO N. 3 DEL 20 GIUGNO 2014 DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE *("Regolamento recante modalità di istituzione e organizzazione delle Scuole forensi")*

Art. 3 (Competenze delle Scuole forensi)

1. Le Scuole forensi organizzano e predispongono, secondo le modalità di cui al presente regolamento, le attività previste dalla legge e finalizzate alla formazione professionale.

2. In particolare:

[omissis]

c) con riferimento ai percorsi formativi finalizzati all'acquisizione del titolo di specialista, di cui all'art. 9, comma 3 della legge professionale, le convenzioni stipulate tra gli Ordini circondariali forensi e i Dipartimenti di Giurisprudenza possono prevedere il coinvolgimento delle Scuole forensi nell'organizzazione dei suddetti percorsi, nel rispetto del decreto ministeriale di cui all'art. 9, comma 1 della legge professionale.

Art. 6 (Organizzazione dei corsi e selezione dei docenti)

1. Le Scuole forensi provvedono alla organizzazione dei corsi e delle altre attività formative, anche in collaborazione con associazioni specialistiche, assicurando la qualità dell'offerta formativa, sotto il profilo dello sviluppo adeguato di saperi e abilità, al fine di assicurare gli obiettivi formativi previsti dalla legge.

[omissis]

7) CODICE DEONTOLOGICO FORENSE *(approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 31 gennaio 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 2014)*

Art. 14 (Dovere di competenza)

L'avvocato, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali, non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza.

Art. 15 (Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua)

L'avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente.

Art. 17 (Informazione sull'esercizio dell'attività professionale)

1. È consentita all'avvocato, a tutela dell'affidamento della collettività, l'informazione sulla propria attività professionale, sull'organizzazione e struttura dello studio, sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti.

[omissis]

PARTE VI LE SOCIETÀ DEGLI AVVOCATI

Sezione I LA LEGGE FORENSE

LEGGE N. 247 DEL 31 DICEMBRE 2012

(“Nuova disciplina dell’ordinamento forense”)

Art. 4-bis (Esercizio della professione forense in forma societaria)

1. L’esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in un’apposita sezione speciale dell’albo tenuto dall’ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società; presso tale sezione speciale è resa disponibile la documentazione analitica, per l’anno di riferimento, relativa alla compagine sociale. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l’esclusione del socio.

2. Nelle società di cui al comma 1:

a) i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell’ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall’albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;

b) la maggioranza dei membri dell’organo di gestione deve essere composta da soci avvocati;

c) i componenti dell’organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale; i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori.

3. Anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale. L’incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti

nessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la durata dell’incarico la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando possibili conflitti di interesse o incompatibilità, iniziali o sopravvenuti.

4. La responsabilità della società e quella dei soci non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la specifica prestazione.

5. La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall’albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società di cui al comma 1.

6. Le società di cui al comma 1 sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell’ordine di appartenenza.

6-bis. Le società di cui al comma 1, in qualunque forma costituite, sono tenute a prevedere e inserire nella loro denominazione sociale l’indicazione “società tra avvocati” nonché ad applicare la maggiorazione percentuale, relativa al contributo integrativo di cui all’articolo 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell’IVA; tale importo è riversato annualmente alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

6-ter. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, provvede a definire termini, modalità dichiarative e di riscossione, nonché eventuali sanzioni applicabili per garantire l’applicazione delle disposizioni del comma 6-bis. Il regolamento di cui al primo periodo è sottoposto ad approvazione ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

Art. 12 (Assicurazione per la responsabilità civile e assicurazione contro gli infortuni)

1. L’avvocato, l’associazione o la società fra professionisti devono stipulare autonomamente o anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L’avvocato

rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.

2. All'avvocato, all'associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a sè e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.

3. Degli estremi delle polizze assicurative e di ogni loro successiva variazione è data comunicazione al consiglio dell'ordine.

4. La mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo costituisce illecito disciplinare.

[omissis]

Art. 14 (Mandato professionale. Sostituzioni e collaborazioni)

[omissis]

2. L'incarico per lo svolgimento di attività professionale è personale anche nell'ipotesi in cui sia conferito all'avvocato componente di un'associazione o società professionale. Con l'accettazione dell'incarico l'avvocato ne assume la responsabilità personale illimitata, solidalmente con l'associazione o la società. Gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico anche verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta.

[omissis]

Sezione II

LE ALTRE FONTI DI RANGO PRIMARIO

1) D.P.R. N. 137 DEL 7 AGOSTO 2012
("Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148")

Art. 2 (Accesso ed esercizio dell'attività professionale)

[omissis]

4. Sono in ogni caso vietate limitazioni discriminatorie, anche indirette, all'accesso e all'esercizio della professione, fondate sulla nazionalità del professionista o sulla sede legale dell'associazione professionale o della società tra professionisti.

Art. 12 (Disposizione temporale)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari e legislative incompatibili con le previsioni di cui al presente decreto, fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, e fatto salvo quanto previsto da disposizioni attuative di direttive di settore emanate dall'Unione europea.

2) LEGGE N. 183 DEL 12 NOVEMBRE 2011

("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012")

Art. 10 (Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti)

3. È consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre.

4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:

a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;

b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento. In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da

determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;

c) criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;

c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale;

d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti.

6. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.

7. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta. Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate.

8. La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali.

9. Restano salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e 7.

11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, è abrogata.

3) D.L. N. 138 DEL 13 AGOSTO 2011 ("Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo")

Art. 3 (Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche)

[omissis]

5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate secondo i principi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:

a) l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, è consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana, e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell'attività in forma societaria, della sede legale della società professionale;

[omissis]

5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi di cui al

comma 5, lettere da a) a g), sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012.

5-ter. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto del comma 5-bis in un testo unico da emanare ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4) D.LGS. N. 59 DEL 26 MARZO 2010 **(“Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”)**

Art. 47 (Esercizio di attività professionale regolamentata in regime di stabilimento)

1. L'iscrizione in albi, elenchi o registri, per l'abilitazione all'esercizio di professioni regolamentate, è consentita ad associazioni o società di uno Stato membro dell'Unione europea nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla legislazione nazionale vigente.

2. Si applica l'articolo 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni.

5) D.LGS. N. 231 DEL 21 NOVEMBRE 2007

**(“Attuazione della direttiva 2005/60/CE
concernente la prevenzione dell'utilizzo del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio
dei proventi di attività criminose e di
finanziamento del terrorismo nonché della
direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di
esecuzione”)¹**

¹ Come riscritto dal d.lgs. n. 90 del 25 maggio 2017 (“Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006”).

Art. 3 (Soggetti obbligati)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle categorie di soggetti individuati nel presente articolo, siano esse persone fisiche ovvero persone giuridiche.

[omissis]

4. Rientrano nella categoria dei professionisti, nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria:

[omissis]

c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;

2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;

3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;

4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;

5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi;

[omissis]

9. I soggetti obbligati assicurano che il trattamento dei dati acquisiti nell'adempimento degli obblighi di cui al presente decreto avvenga, per i soli scopi e per le attività da esso previsti e nel rispetto delle prescrizioni e delle garanzie stabilite dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

[omissis]

6) D.L. N. 223 DEL 4 LUGLIO 2006
**(“Disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica,
nonché interventi in materia di entrate e di
contrasto all'evasione fiscale”)**

Art. 2 (Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali)

1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di

assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:

[omissis]

c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.

[omissis]

7) D.LGS. N. 96 DEL 2 FEBBRAIO 2001 *("Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale")*

Art. 7 (Uso del titolo)

[omissis]

3. L'avvocato stabilito, se esercita la professione quale membro di una società costituita nello Stato membro di origine, è tenuto ad aggiungere al titolo professionale la denominazione di tale studio, nonché la forma giuridica e i nominativi dei membri che operano in Italia.

Art. 16 (Disposizioni generali)

1. L'attività professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio può essere esercitata in forma comune esclusivamente secondo il tipo della società tra professionisti, denominata nel seguito società tra avvocati.

2. La società tra avvocati è regolata dalle norme del presente titolo e, ove non diversamente disposto, dalle norme che regolano la società in nome collettivo di cui al capo III del titolo V del libro V del codice civile. Ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, è istituita una sezione speciale relativa alle società tra professionisti; l'iscrizione ha funzione di certificazione anagrafica e di

pubblicità notizia ed è eseguita secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.

3. La società tra avvocati non è soggetta a fallimento.

4. La società tra avvocati è iscritta in una sezione speciale dell'albo degli avvocati e alla stessa si applicano, in quanto compatibili, le norme, legislative, professionali e deontologiche che disciplinano la professione di avvocato.

[omissis]

Art. 17 (Costituzione e oggetto)

1. Ai fini della iscrizione all'albo, la società tra avvocati è costituita con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizioni autenticate dei contraenti.

2. La società tra avvocati ha per oggetto esclusivo l'esercizio in comune della professione dei propri soci. La società può rendersi acquirente di beni e diritti che siano strumentali all'esercizio della professione e compiere qualsiasi attività diretta a tale scopo.

Art. 18 (Ragione sociale)

1. La ragione sociale della società tra avvocati deve contenere l'indicazione di società tra avvocati, in forma abbreviata "s.t.a."

2. Non è consentita la indicazione del nome di un socio avvocato dopo la cessazione della sua appartenenza alla società, salvo diverso accordo tra la società e il socio cessato o i suoi eredi. In tal caso la utilizzazione del nome è consentita con la indicazione "ex socio" o "socio fondatore" accanto al nominativo utilizzato, purché non sia mutata l'intera compagine dei soci professionisti presenti al momento della cessazione della qualità di socio.

Art. 19 (Modificazioni)

L'atto costitutivo può essere modificato con deliberazione adottata da tutti i soci o con deliberazione della maggioranza di essi qualora l'atto costitutivo lo preveda e ne stabilisca le modalità.

Art. 20 (Invalidità della società)

1. La nullità della società per vizi di costituzione può essere pronunciata solo nei casi previsti dalle disposizioni che disciplinano la nullità dei contratti.

2. La dichiarazione di nullità o la pronuncia di annullamento non pregiudicano l'efficacia degli atti compiuti in nome della società.

3. La sentenza che dichiara la nullità o che pronuncia l'annullamento nomina uno o più liquidatori, in persona dei soci o di terzi, purché professionisti esercenti con il titolo di avvocato.

4. La invalidità non può essere pronunciata quando la causa di essa è stata eliminata per effetto di una modificazione dell'atto costitutivo iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese.

5. La responsabilità dei soci non è esclusa dalla dichiarazione di nullità o dall'annullamento dell'atto costitutivo.

Art. 21 (Requisiti soggettivi dei soci e situazioni di incompatibilità)

1. I soci della società tra avvocati devono essere in possesso del titolo di avvocato.

2. La partecipazione ad una società tra avvocati è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra avvocati.

3. La incompatibilità di cui al comma 2 si applica fino alla data in cui la dichiarazione di recesso produce i suoi effetti ovvero per tutta la durata della iscrizione della società nell'albo.

4. È escluso il socio che è stato cancellato o radiato dall'albo. La sospensione di un socio dall'albo è causa legittima di esclusione dalla società.

Art. 22 (Subentro di nuovi soci)

1. Le quote di partecipazione alla società tra avvocati possono essere cedute per atto tra vivi solo con il consenso di tutti i soci, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo.

2. In caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi e questi abbiano i requisiti professionali richiesti e vi acconsentano.

Art. 23 (Amministrazione)

1. L'amministrazione della società tra avvocati spetta ai soci e non può essere affidata a terzi.

2. Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.

Art. 24 (Incarico professionale e obblighi di informazione)

1. L'incarico professionale conferito alla società tra avvocati può essere eseguito solo da uno o più soci in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale richiesta.

2. La società deve informare il cliente, prima della conclusione del contratto, che l'incarico professionale potrà essere eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale richiesta; il cliente ha diritto di chiedere che l'esecuzione dell'incarico sia affidata ad uno o più soci da lui scelti sulla base di un elenco scritto con la indicazione dei titoli e delle qualifiche professionali di ciascuno di essi.

3. In difetto di scelta, la società comunica al cliente il nome del socio o dei soci incaricati, prima dell'inizio dell'esecuzione del mandato.

4. La prova dell'adempimento degli obblighi di informazione prescritti dai commi 2 e 3 e il nome del socio o dei soci indicati dal cliente devono risultare da atto scritto.

Art. 25 (Compensi)

1. I compensi derivanti dall'attività professionale dei soci costituiscono crediti della società.

2. Se la prestazione è svolta da più soci, si applica il compenso spettante ad un solo professionista, salvo espressa deroga pattuita con clausola approvata per iscritto dal cliente.

Art. 26 (Responsabilità professionale)

1. Il socio o i soci incaricati sono personalmente e illimitatamente responsabili per l'attività professionale svolta in esecuzione dell'incarico. La società risponde con il suo patrimonio.

2. In difetto della comunicazione prevista dall'articolo 24, comma 3, per le obbligazioni derivanti dall'attività professionale svolta da uno o più soci, oltre alla società, sono responsabili illimitatamente e solidalmente tutti i soci.

3. Per le obbligazioni sociali non derivanti dall'attività professionale rispondono inoltre personalmente e solidalmente tutti i soci; il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi.

4. La sentenza pronunciata nei confronti della società fa stato ed è efficace anche nei confronti del socio o dei soci incaricati ovvero nei confronti

dei soci illimitatamente responsabili, i quali possono intervenire nel giudizio e possono impugnare la sentenza.

Art. 27 (Iscrizione)

1. La società tra avvocati è iscritta in una sezione speciale dell'albo del Consiglio dell'ordine nella cui circoscrizione è posta la sede legale.

2. Le sedi secondarie con rappresentanza stabile sono iscritte presso il Consiglio dell'ordine nella cui circoscrizione le sedi sono istituite: se la istituzione non è contenuta nell'atto costitutivo, devono inoltre essere denunciate al Consiglio dell'ordine presso il quale la società è iscritta per l'annotazione.

3. La società deve mantenere nella propria sede e nelle eventuali sedi secondarie un ufficio nel quale almeno uno dei soci svolga in tale qualità l'attività professionale.

Art. 28 (Procedimento di iscrizione)

1. La domanda di iscrizione nella sezione speciale dell'albo è rivolta al Consiglio dell'ordine ed è corredata dai seguenti documenti:

a) atto costitutivo in copia autentica;

b) certificato di iscrizione nell'albo dei soci non iscritti presso il Consiglio dell'ordine cui è rivolta la domanda o dichiarazione sostitutiva.

2. Il Consiglio dell'ordine, verificata l'osservanza delle disposizioni di legge, nel termine di trenta giorni dalla domanda dispone l'iscrizione della società in una sezione speciale dell'albo, con la indicazione della ragione sociale, dell'oggetto, della sede legale e delle sedi secondarie eventualmente istituite, del nominativo dei soci che hanno la rappresentanza, dei soci iscritti nell'albo, nonché dei soci iscritti in altro albo.

3. Per la iscrizione delle sedi secondarie con rappresentanza stabile, la domanda è corredata da un estratto dell'atto costitutivo ovvero dalla delibera di istituzione della sede in copia autentica, con la indicazione del Consiglio dell'ordine presso il quale la società è iscritta e la data di iscrizione, nonché dal certificato di iscrizione all'albo dei soci che operano nell'ambito della sede secondaria, se iscritti presso altro Consiglio dell'ordine.

4. L'avvenuta iscrizione deve essere annotata nella sezione speciale del registro delle imprese, su richiesta del socio che ha la rappresentanza della società.

Art. 29 (Annotazioni)

1. Le deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo, le variazioni della composizione sociale ed ogni fatto incidente sull'esercizio dei diritti di voto, sono comunicati al Consiglio dell'ordine entro il termine di trenta giorni dal momento in cui si verificano.

2. Il Consiglio dell'ordine, verificata l'osservanza delle disposizioni di legge, nel termine di trenta giorni dispone l'annotazione della variazione nella sezione speciale dell'albo.

Art. 30 (Responsabilità disciplinare)

1. La società tra avvocati risponde delle violazioni delle norme professionali e deontologiche applicabili all'esercizio in forma individuale della professione di avvocato.

2. Se la violazione commessa dal socio è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società.

3. Nel caso previsto dal comma 2, il Consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società è competente anche per il procedimento disciplinare nei confronti del socio, benché iscritto presso altro Consiglio dell'ordine, salvo che l'illecito disciplinare contestato al professionista riguardi un'attività non svolta nell'interesse della società.

4. La previsione di cui al comma 3 si applica anche nel caso in cui l'illecito disciplinare contestato riguardi un'attività professionale svolta dal socio nell'ambito di una sede secondaria.

Art. 31 (Situazioni di incompatibilità o di conflitto)

1. Chiunque vi abbia interesse può segnalare al Consiglio dell'ordine la sussistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto con il corretto esercizio della professione riferibili a tutti i soci.

2. Il Consiglio dell'ordine, sentito il rappresentante della società, delibera sulla fondatezza della segnalazione e, se la ritiene fondata, chiede alla società di far cessare la situazione di incompatibilità o di conflitto, fissando un termine congruo, e comunque non inferiore a trenta giorni, decorso il quale può adottare i provvedimenti disciplinari previsti dall'ordinamento professionale.

3. I provvedimenti previsti dal presente articolo possono essere adottati anche su richiesta del Pubblico ministero.

Art. 32 (Cancellazione dall'albo per difetto sopravvenuto di un requisito)

Il Consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società provvede alla cancellazione della stessa dall'albo, qualora sia venuto meno uno dei requisiti previsti dal presente titolo e la situazione di irregolarità non sia stata sanata nel termine perentorio di tre mesi dal momento in cui si è verificata.

Art. 33 (Elezioni dei consigli locali e nazionali)

1. La società tra avvocati non ha diritto di elettorato né attivo, né passivo.

2. Non può essere eletto contemporaneamente nel Consiglio locale e nel Consiglio nazionale più di un socio della stessa società.

Art. 35 (Partecipazione a società tra avvocati)

1. Gli avvocati stabiliti, provenienti anche da Stati membri diversi, possono essere soci di una società tra avvocati costituita ai sensi e per le finalità di cui all'art. 16, comma 1.

2. Per l'esercizio dell'attività di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio il socio che sia avvocato stabilito è tenuto ad agire di intesa con altro professionista in possesso del titolo di avvocato, abilitato ad esercitare davanti all'autorità adita o procedente. L'intesa è disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 8.

3. La società tra avvocati cui partecipano avvocati stabiliti è soggetta alle disposizioni del titolo II del presente decreto e a tutte le disposizioni legislative, professionali e deontologiche ivi richiamate.

Art. 36 (Sede secondaria di società)

1. Le società costituite in uno degli altri Stati membri, anche secondo tipi diversi da quello indicato nell'articolo 16, possono svolgere in Italia l'attività professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio tramite propri soci, nell'ambito di una sede secondaria con rappresentanza stabile, purché tutti i soci siano professionisti esercenti la professione di avvocato.

2. La società si considera costituita tra persone non esercenti l'attività professionale di avvocato, qualora il capitale sociale sia detenuto in tutto o in parte ovvero la ragione sociale sia utilizzata o il potere decisionale venga esercitato, anche di fatto, da persone prive di uno dei titoli professionali di cui all'articolo 2 ovvero del titolo di avvocato.

3. Per l'esercizio dell'attività professionale di cui al comma 1, la società deve inoltre assicurare, anche mediante specifica previsione dell'atto costitutivo, la personalità della prestazione; il diritto del cliente di scegliere il proprio difensore, la piena indipendenza dell'avvocato nello svolgimento dell'attività professionale e la sua responsabilità personale, la soggezione della società ad un concorrente regime di responsabilità e alle regole deontologiche proprie delle professioni intellettuali e specifiche della professione di avvocato.

4. Per l'attività di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio il socio che sia avvocato stabilito è tenuto ad agire d'intesa con altro professionista in possesso del titolo di avvocato, abilitato ad esercitare davanti all'autorità adita o procedente.

Art. 37 (Norme applicabili)

1. Le società di cui all'articolo 36, comma 1, le quali stabiliscono in Italia una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile per l'esercizio dell'attività professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio sono tenute, per ciascuna sede, alla iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati presso il Consiglio dell'ordine nella cui circoscrizione è posta la sede secondaria.

2. Ai soci che esercitano con il titolo professionale di origine nell'ambito della sede secondaria con rappresentanza stabile, nonché alle sedi secondarie si applicano rispettivamente le disposizioni di cui ai titoli I e II del presente decreto e le altre disposizioni che disciplinano l'istituzione di una o più sedi secondarie in Italia da parte di società costituite all'estero.

8) LEGGE N. 526 DEL 21 DICEMBRE 1999

("Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999")

Art. 19 (Attuazione della direttiva 98/5/CE in materia di esercizio della professione di avvocato)

[omissis]

2. L'attuazione della direttiva 98/5/CE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

[omissis]

e) definire, ai fini dell'attuazione dell'articolo 11 della direttiva, quali siano le norme a tutela dei clienti e dei terzi che regolano le forme e le modalità di esercizio in comune dell'attività di rappresentanza e difesa in giudizio. In particolare l'esercizio in comune di tali attività non potrà in nessun caso vanificare la personalità della prestazione, il diritto del cliente a scegliere il proprio difensore, la responsabilità personale dell'avvocato e la sua piena indipendenza, la soggezione della società professionale a un concorrente regime di responsabilità e ai principi di deontologia generali propri delle professioni intellettuali e specifici della professione di avvocato. La società professionale tra avvocati dovrà inoltre essere soggetta alle seguenti regole:

1) tipologia specifica quale società tra professionisti, obbligo di iscrizione della società nell'albo professionale e soggezione a tutti ed ai soli controlli stabiliti per l'esercizio della professione in forma individuale;

2) esclusione di soci che non siano avvocati esercenti a pieno titolo nella società e non ammissibilità di amministratori scelti al di fuori dei soci stessi;

3) mantenimento dell'esercizio in comune della professione forense attraverso studi associati;

f) prevedere, conseguentemente, che qualsiasi disposizione di uno Stato membro dell'Unione europea, relativa alla costituzione e all'attività di uno studio collettivo destinato a prestare attività di rappresentanza e difesa in giudizio, non sarà applicabile, per quanto previsto dall'articolo 11, punto 1), della direttiva, se in contrasto con i principi generali indicati dalla lettera e);

g) prevedere inoltre che, in base a quanto previsto dall'articolo 11, punto 5), ultima parte, della direttiva, sia preclusa l'apertura in Italia di filiali o agenzie di qualsiasi studio collettivo, destinato a prestare attività di rappresentanza e difesa in giudizio, costituito in base a norme contrastanti con i principi generali indicati dalla lettera e).

[omissis]

**Sezione III
LE FONTI DI RANGO
SECONDARIO**

**1) D.M. N. 75 DEL 3 MARZO 2022
("Regolamento recante disposizioni sul funzionamento dell'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui all'articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza")**

Art. 4 (Iscrizione nell'albo)

[omissis]

2. Colui che richiede l'iscrizione nell'albo inoltra al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, Direzione generale degli affari interni, la domanda di iscrizione compilata secondo il modello approvato, con i relativi allegati, contenente:

[omissis]

b) nei casi previsti dall'articolo 358, comma 1, lettere a) e b), del Codice:

[omissis]

3) la certificazione dell'ordine di appartenenza di essere in regola con i crediti formativi professionali di cui agli obblighi previsti dal programma di formazione del medesimo ordine. Per gli studi professionali associati e le società tra professionisti dette certificazioni devono concernere sia la persona fisica responsabile della procedura, sia il legale rappresentante della società tra professionisti o tutti i componenti dello studio professionale associato;

[omissis]

2) REGOLAMENTO DELLA CASSA FORENSE SULLE SOCIETÀ TRA AVVOCATI

(approvato dal delibera del Comitato dei delegati dell'11 marzo 2021 e con ministeriale del 29 ottobre 2021)

Art. 1 (Contributo integrativo)

1. Le Società costituite ai sensi dell'art. 4 bis della Legge 31 dicembre 2012 n. 247, Società

tra Avvocati o StA iscritte nella sezione speciale dell'Albo degli Avvocati sono tenute ad applicare la maggiorazione percentuale relativa al contributo integrativo di cui all'art. 11 della Legge 20 settembre 1980 n. 576 su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini IVA.

2. L'ammontare complessivo della maggiorazione, ottenuta applicando la percentuale di cui al superiore punto 1 sull'intero volume annuo di affari prodotto nell'anno di esercizio, deve essere versato a Cassa Forense dalla Società, a prescindere dall'effettivo pagamento eseguito dal cliente.

3. La maggiorazione percentuale è ripetibile nei confronti del cliente.

4. La maggiorazione percentuale è stabilita nella misura di cui all'art. 18, comma 7 del Regolamento Unico, fermo quanto previsto dall'art. 22 del medesimo Regolamento.

Art. 2 (Adempimenti dei Consigli degli Ordini)

1. I Consigli degli Ordini danno notizia a Cassa Forense in via telematica, con le modalità e le procedure da questa previste, delle iscrizioni delle Società tra Avvocati nell'apposita Sezione Speciale dell'Albo entro e non oltre 30 giorni dall'adozione della delibera, unitamente alla documentazione analitica di cui all'art. 4 bis della Legge n. 247/2012.

2. In caso di mancata ricezione di comunicazione da parte di Cassa Forense, la Società tra Avvocati è tenuta comunque a registrarsi nell'apposita sezione del sito di Cassa Forense prima dell'invio della comunicazione obbligatoria di cui al successivo articolo 3 (mod. 5 ter).

3. I Consigli degli Ordini comunicano a Cassa Forense con le stesse modalità e termini previsti al primo comma i provvedimenti di cancellazione ed eventuali variazioni dei dati relativi alla Società tra Avvocati. In ogni caso le StA al momento dell'invio del mod. 5 ter sono tenute a comunicare la cancellazione e le variazioni degli altri dati intervenute nell'anno precedente.

Art. 3 (Comunicazione per le Società tra Avvocati - modello 5 ter)

1. Le Società tra Avvocati che risultano iscritte, anche se per frazione di anno, nella Sezione Speciale dell'Albo, devono comunicare in via telematica a Cassa Forense, entro il 30 settembre dell'anno successivo, il volume complessivo d'affari conseguito ai fini IVA, secondo le modalità stabilite dal

Consiglio di Amministrazione. Devono, inoltre, comunicare l'ammontare del reddito complessivo prodotto, anche se negativo, l'ammontare degli utili, anche non distribuiti, nonché i compensi spettanti a ciascun socio per l'anno precedente, secondo le modalità sopra stabilite.

2. La comunicazione della Società deve essere inviata anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative o se il volume di affari IVA è inesistente.

3. Con la comunicazione devono essere specificati gli utili ed il volume di affari conseguenti ad accertamenti fiscali divenuti definitivi nell'anno solare anteriore, qualora comportino variazioni degli importi dichiarati a Cassa Forense. Nella dichiarazione presentata a seguito di accertamento deve essere specificato l'anno di produzione a cui la definizione si riferisce.

4. Le Società tra Avvocati cancellate dall'apposita Sezione Speciale dell'Albo hanno l'obbligo di inviare la comunicazione anche nell'anno successivo a quello della cancellazione.

Art. 4 (Contenuto, compilazione, calcolo ed invio del modello 5 ter)

1. Cassa Forense predispose il modulo telematico, denominato mod. 5 ter, fornendo le istruzioni per la sua compilazione on line alla Società dichiarante, che provvede all'invio attraverso la Sezione Accessi riservati del sito Internet di Cassa Forense.

2. Il modulo telematico contiene:

a) la denominazione sociale della Società dichiarante, il suo indirizzo di posta elettronica certificata ed il Foro di iscrizione;

b) il codice fiscale e la partita IVA;

c) ogni altro dato identificativo;

d) il cognome, nome, ragione sociale, codice fiscale dei soci e per i soci avvocato, il Foro di appartenenza;

e) l'indicazione del volume d'affari IVA al netto del contributo integrativo confluito nel valore dichiarato ai fini dell'IVA;

f) l'indicazione degli utili, anche non distribuiti, della Società;

g) l'indicazione dei compensi versati a ciascun socio iscritto a Cassa Forense, nonché le percentuali di partecipazione agli utili di ogni socio, anche non iscritto a Cassa Forense;

h) le percentuali di partecipazione agli utili di ogni socio iscritto a Cassa Forense e quella complessiva dei soci non iscritti a Cassa Forense;

i) le eventuali variazioni a seguito di accertamenti divenuti definitivi;

j) l'eventuale cancellazione della StA dalla Sezione Speciale dell'Albo intervenuta nel corso dell'anno precedente.

3. Cassa Forense può, inoltre, richiedere di indicare nella comunicazione altri dati, anche a fini statistici.

4. Il sistema informatico provvede al calcolo dei contributi dovuti a carico della StA.

5. Le modalità di invio telematico stabilite dal Consiglio di Amministrazione devono garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, oltre che l'identità del dichiarante.

Art. 5 (Elementi essenziali del modello 5 ter. Comunicazione incompleta, errata o non conforme al vero)

1. La comunicazione priva di uno dei suoi elementi essenziali equivale ad omessa comunicazione. Sono elementi essenziali:

a) l'identificazione della Società dichiarante con l'indicazione del Foro di iscrizione, del codice fiscale e della partita IVA, nonché dell'indirizzo di posta elettronica certificata;

b) il cognome, nome, ragione sociale, codice fiscale dei soci iscritti a Cassa Forense;

c) l'indicazione degli utili, anche se non distribuiti, e del volume di affari IVA della Società;

d) le percentuali di partecipazione agli utili di ogni socio iscritto a Cassa Forense e quella complessiva dei soci non iscritti a Cassa Forense;

e) l'ammontare degli utili, anche se non distribuiti, riferibili ad ogni socio iscritto a Cassa Forense e quella complessiva dei soci non iscritti a Cassa Forense, del volume di affari IVA e dei compensi versati a ciascun socio iscritto.

2. La presentazione di dichiarazione in altra forma, se contenente gli elementi essenziali, è equiparata all'invio della comunicazione.

3. La comunicazione non è conforme al vero quando riporta utili o volumi di affari IVA diversi da quelli dichiarati al Fisco, fermo restando la detrazione del contributo integrativo dal volume d'affari IVA.

4. Nel caso in cui, su istanza o ricorso dell'interessato, il Consiglio di Amministrazione ritenga che la difformità dal vero della comunicazione sia dovuta ad errore materiale o scusabile non si fa luogo alla sanzione prevista dall'art. 67 del Regolamento Unico, salvo gli effetti dei ritardi pagamenti.

Art. 6 (Rettificazione delle comunicazioni non conformi al vero o conseguenti ad accertamenti fiscali definitivi per anni precedenti)

1. Le Società tra Avvocati che, per qualunque motivo, abbiano reso alla Cassa una comunicazione non conforme al vero, possono provvedere alla rettifica dei dati errati entro 90 giorni dal termine di cui al precedente art. 3, primo comma, inviando una nuova comunicazione.

2. Trascorso il termine di cui al comma precedente, la rettifica sarà possibile solo se accompagnata da idonea documentazione fiscale.

3. Qualora la rettifica operata ai sensi del secondo comma del presente articolo comporti il versamento di maggiori contributi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 70, quarto comma, del Regolamento Unico.

4. Nel caso di successiva definizione di redditi a seguito di accertamento ai fini dell'imposta sui redditi o del volume d'affari ai fini dell'IVA, i soci e la società, risultanti dalla comunicazione obbligatoria per l'anno di riferimento, restano obbligati al versamento dei relativi contributi ai sensi dei successivi articoli 7 comma 3 e 8 comma 5.

Art. 7 (Modalità di pagamento dei contributi integrativi)

1. Il pagamento dei contributi integrativi dovuti ai sensi del presente regolamento deve essere eseguito dalla Società entro il termine del 30 settembre dell'anno di dichiarazione, con le modalità indicate dalla Cassa nelle note illustrative annuali per la compilazione del modello 5 ter, arrotondando l'importo dovuto all'euro più vicino.

2. Il pagamento è dovuto ove l'importo ecceda euro 10,00.

3. Il pagamento dei contributi integrativi dovuti a seguito di accertamento fiscale divenuto definitivo, per anno o per anni anteriori a quello a cui si riferisce la comunicazione prevista dall'art. 3 primo comma, deve essere eseguito dalla Società entro il termine di cui al primo comma del presente articolo con le modalità indicate dalla Cassa nelle note illustrative annuali per la compilazione del modello 5 ter. In tal caso non sono dovuti sanzioni o interessi.

4. Nel caso di omissione o di ritardo nel pagamento dei contributi integrativi la Cassa provvede alla riscossione di quanto dovuto, oltre agli interessi e alle sanzioni, a mezzo ruoli o altri strumenti ritenuti idonei.

Art. 8 (Contributo soggettivo)

1. Il reddito prodotto dalla Società tra Avvocati attribuibile al socio iscritto a Cassa Forense, nonché ogni altro provento da lui percepito, ivi compreso il compenso e le indennità ricevuti quale componente dell'organo amministrativo di gestione della Società tra Avvocati, sono equiparati, ai fini previdenziali, al reddito netto professionale e sono soggetti al contributo di cui agli artt. 17 e 20 del Regolamento Unico, a prescindere dalla loro qualificazione fiscale.

2. Ai fini di quanto stabilito dal primo comma vanno computati gli utili maturati e gli altri proventi anche se non distribuiti ai soci.

3. Il reddito come definito dal comma 1 del presente articolo dovrà essere comunicato dall'iscritto a Cassa Forense con il mod. 5 annuale, nei termini e con le modalità di cui al Regolamento Unico.

4. I termini e le modalità di versamento del contributo soggettivo da parte di soci iscritti alla Cassa sono disciplinati dal Regolamento Unico.

5. In caso di accertamento fiscale divenuto definitivo, ai fini dell'imposta sul reddito, per anno o per anni anteriori a quello oggetto della comunicazione obbligatoria prevista dall'art. 3 primo comma, i singoli soci che risultavano iscritti a Cassa Forense sono tenuti al pagamento del maggior contributo soggettivo dovuto in proporzione alla ripartizione degli utili previsti nell'anno oggetto dell'accertamento. Il pagamento deve essere eseguito entro i termini previsti dal Regolamento Unico.

Art. 9 (Inadempimenti sanzionati)

Sono sanzionati i seguenti inadempimenti:

- a) il ritardo, la rettifica tardiva di dati reddituali o il mancato invio del modello 5 ter;
- b) il ritardato o il mancato pagamento dei contributi dovuti.

Art. 10 (Applicazione delle sanzioni)

1. Per la determinazione delle sanzioni sulle irregolarità di cui al punto a) del precedente art. 9, si applicano le disposizioni di cui all'art. 67 del Regolamento Unico.

2. Per la determinazione delle sanzioni sulle irregolarità di cui al punto b) del precedente art. 9, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 68, 69 e 72 del Regolamento Unico.

3. Alle sanzioni disciplinate da questo Regolamento non si applicano le disposizioni della Legge n. 689/1981.

4. In deroga a quanto previsto nel primo comma, la Giunta Esecutiva ha facoltà di considerare giustificato un ritardo nell'invio del Modello 5 ter quando esso sia motivato da circostanze eccezionali.

5. Per la modalità di esazione delle sanzioni, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 73, 74, 75, 76 e 78 del Regolamento Unico.

Art. 11 (Infrazione all'obbligo di comunicazione)

1. Alle società costituite ai sensi dell'art. 4 bis della Legge 31 dicembre 2012 n. 247 si applica quanto previsto all'art. 9, comma 2, Legge 11 febbraio 1992, n. 141 nell'ipotesi di perdurante omissione nell'invio del modello 5 ter da parte della Società, ai fini dell'adozione dei provvedimenti da parte del Consiglio dell'Ordine competente di sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio della professione forense.

2. Ai soci iscritti agli Albi o Registri forensi componenti l'organo di gestione delle società, costituite ai sensi dell'art. 4 bis della Legge 31 dicembre 2012 n. 247, si applica quanto previsto all'art. 9, comma 2, Legge 11 febbraio 1992, n. 141 nell'ipotesi di perdurante omissione nell'invio del modello 5 ter da parte della Società, ai fini dell'adozione dei provvedimenti da parte del Consiglio dell'Ordine competente di sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio della professione forense.

Art. 12 (Sanzione per omesso versamento dei contributi, il cui obbligo sia stato accertato a seguito di controlli incrociati con il fisco o da rettifiche di dati reddituali)

1. Nell'ipotesi in cui si accerti che l'obbligo abbia reso a Cassa Forense comunicazioni non conformi al dichiarato fiscale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 70, commi 1 e 3 del Regolamento Unico.

2. Nell'ipotesi in cui la Società rettifichi i dati reddituali ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3 del presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'art. 70, comma 4 del Regolamento Unico.

Art. 13 (Responsabilità dei soci iscritti)

1. I soci iscritti a Cassa Forense componenti l'organo di gestione sono tenuti al pagamento in solido con la società, delle sanzioni applicate per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento.

2. I soci iscritti ad Albi o a Registri forensi componenti l'organo amministrativo di gestione delle Società tra Avvocati sono assoggettati al disposto dell'art. 16 del Codice Deontologico Forense per quanto riguarda il corretto adempimento degli obblighi e oneri nei confronti di Cassa Forense.

Art. 14 (Entrata in vigore)

Il presente Regolamento si applica a decorrere dal 1 gennaio successivo all'approvazione ministeriale, con riferimento alle dichiarazioni fiscali relative all'anno precedente.

3) DELIBERA DEL 19 DICEMBRE 2018 DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI *(“Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria”)*

Art. 1 (Ambito di applicazione)

Le presenti regole deontologiche devono essere rispettate nel trattamento di dati personali per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sia nel corso di un procedimento, anche in sede amministrativa, di arbitrato o di conciliazione, sia nella fase propedeutica all'instaurazione di un eventuale giudizio, sia nella fase successiva alla sua definizione, da parte di:

a) avvocati o praticanti avvocati iscritti ad albi territoriali o ai relativi registri, sezioni ed elenchi, i quali esercitano l'attività in forma individuale, associata o societaria svolgendo, anche su mandato, un'attività in sede giurisdizionale o di consulenza o di assistenza stragiudiziale, anche avvalendosi di collaboratori, dipendenti o ausiliari, *[omissis]*

Art. 2 (Modalità di trattamento)

1. L'avvocato organizza il trattamento anche non automatizzato dei dati personali secondo le modalità che risultino più adeguate, caso per caso, a favorire in concreto l'effettivo rispetto dei diritti, delle libertà e della dignità degli interessati, applicando i principi di finalità, proporzionalità e minimizzazione dei dati sulla base di un'attenta valutazione sostanziale e non formalistica delle

garanzie previste, nonché di un'analisi della quantità e qualità delle informazioni che utilizza e dei possibili rischi.

2. Le decisioni relativamente a quanto previsto dal comma 1 sono adottate dal titolare del trattamento il quale resta individuato, a seconda dei casi, in:

[omissis]

c) un'associazione tra professionisti o una società di professionisti.

4) D.M. N. 178 DEL 16 AGOSTO 2016 *(“Regolamento recante le disposizioni per la tenuta e l'aggiornamento di albi, elenchi e registri da parte dei Consigli dell'Ordine degli avvocati, nonché in materia di modalità di iscrizione e trasferimento, casi di cancellazione, impugnazioni dei provvedimenti adottati in tema dai medesimi Consigli dell'Ordine, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”)*

Art. 3 (Elenchi)

[omissis]

4. Per le società tra avvocati, sono indicati: la partita I.V.A., la sede, l'elenco dei soci con i loro dati identificativi nonché, per ciascuno dei soci avvocati, il codice fiscale.

[omissis]

Art. 12 (Trasferimento del praticante, delle società e delle associazioni tra avvocati)

Alli trasferimenti del praticante, delle società o delle associazioni tra avvocati o comprendenti avvocati si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, in quanto compatibili.

5) CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

(approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 31 gennaio 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 2014)

Art. 8 (Responsabilità disciplinare della società)

1. Alla società tra avvocati si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente codice.

2. La responsabilità disciplinare della società concorre con quella del socio quando la violazione deontologica commessa da quest'ultimo è ricollegabile a direttive impartite dalla società.

Art. 70 (Rapporti con il Consiglio dell'Ordine)

[omissis]

2. L'avvocato deve dare comunicazione scritta e immediata al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, e a quello eventualmente competente per territorio, della costituzione di associazioni o società professionali, dell'apertura di studi principali, secondari e di recapiti professionali e dei successivi eventi modificativi.

3. L'avvocato può partecipare ad una sola associazione o società tra avvocati.

[omissis]

6) D.M. N. 34 DELL'8 FEBBRAIO 2013 ("Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183")

Art. 1 (Definizioni)

Ai fini del presente regolamento, si intende per a) «società tra professionisti» o «società professionale»: la società, costituita secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile e alle condizioni previste dall'articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183, avente ad oggetto l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico;

b) «società multidisciplinare»: la società tra professionisti costituita per l'esercizio di più attività professionali ai sensi dell'articolo 10, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Art. 2 (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, la cui costituzione è consentita ai sensi dell'articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

2. Per le associazioni professionali e le società tra professionisti costituite secondo modelli vigenti alla data di entrata in vigore della legge di cui al comma 1 resta ferma l'applicazione dell'articolo 10, comma 9, della medesima legge.

Art. 3 (Conferimento dell'incarico)

Al fine di garantire che tutte le prestazioni siano eseguite da soci in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione svolta in forma societaria, sono imposti alla società obblighi di informazione del cliente secondo quanto previsto dal presente capo.

Art. 4 (Obblighi di informazione)

1. La società professionale, al momento del primo contatto con il cliente, gli deve fornire, anche tramite il socio professionista, le seguenti informazioni:

a) sul diritto del cliente di chiedere che l'esecuzione dell'incarico conferito alla società sia affidata ad uno o più professionisti da lui scelti;

b) sulla possibilità che l'incarico professionale conferito alla società sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale;

c) sulla esistenza di situazioni di conflitto d'interesse tra cliente e società, che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalità d'investimento.

2. Al fine di consentire la scelta prevista al comma 1, lettera a), la società professionale deve consegnare al cliente l'elenco scritto dei singoli soci professionisti, con l'indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno di essi, nonché l'elenco dei soci con finalità d'investimento.

3. La prova dell'adempimento degli obblighi di informazione prescritti dai commi 1 e 2 ed il nominativo del professionista o dei professionisti eventualmente indicati dal cliente devono risultare da atto scritto.

Art. 5 (Esecuzione dell'incarico)

1. Nell'esecuzione dell'incarico ricevuto, il socio professionista può avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, della collaborazione di ausiliari e, solo in relazione a particolari attività, caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili, può avvalersi di sostituti. In ogni caso i

nominativi dei sostituti e degli ausiliari sono comunicati al cliente ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3.

2. È fatta salva la facoltà del cliente di comunicare per iscritto il proprio dissenso, entro tre giorni dalla comunicazione del comma 1.

Art. 6 (Incompatibilità)

1. L'incompatibilità di cui all'articolo 10, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sulla partecipazione del socio a più società professionali si determina anche nel caso della società multidisciplinare e si applica per tutta la durata della iscrizione della società all'ordine di appartenenza.

2. L'incompatibilità di cui al comma 1 viene meno alla data in cui il recesso del socio, l'esclusione dello stesso, ovvero il trasferimento dell'intera partecipazione alla società tra professionisti producono i loro effetti per quanto riguarda il rapporto sociale.

3. Il socio per finalità d'investimento può far parte di una società professionale solo quando:

a) sia in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo professionale cui la società è iscritta ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento;

b) non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;

c) non sia stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari.

4. Costituisce requisito di onorabilità ai sensi del comma 3 la mancata applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali.

5. Le incompatibilità previste dai commi 3 e 4 si applicano anche ai legali rappresentanti e agli amministratori delle società, le quali rivestono la qualità di socio per finalità d'investimento di una società professionale.

6. Il mancato rilievo o la mancata rimozione di una situazione di incompatibilità, desumibile anche dalle risultanze dell'iscrizione all'albo o al registro tenuto presso l'ordine o il collegio professionale secondo le disposizioni del capo IV, integrano illecito disciplinare per la società tra professionisti e per il singolo professionista.

Art. 7 (Iscrizione nel registro delle imprese)

1. Con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia ai fini della verifica

dell'incompatibilità di cui all'articolo 6, la società tra professionisti è iscritta nella sezione speciale istituita ai sensi dell'articolo 16, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

2. La certificazione relativa all'iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 1 riporta la specificazione della qualifica di società tra professionisti.

3. L'iscrizione è eseguita secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558. Si applica l'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340.

Art. 8 (Obbligo di iscrizione)

1. La società tra professionisti è iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti.

2. La società multidisciplinare è iscritta presso l'albo o il registro dell'ordine o collegio professionale relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo.

Art. 9 (Procedimento)

1. La domanda di iscrizione di cui all'articolo 8 è rivolta al consiglio dell'ordine o del collegio professionale nella cui circoscrizione è posta la sede legale della società tra professionisti ed è corredata della seguente documentazione:

a) atto costitutivo e statuto della società in copia autentica;

b) certificato di iscrizione nel registro delle imprese;

c) certificato di iscrizione all'albo, elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso l'ordine o il collegio cui è rivolta la domanda.

2. La società tra professionisti costituita nella forma della società semplice può allegare alla domanda di iscrizione, in luogo del documento indicato al comma 1, lettera a), una dichiarazione autenticata del socio professionista cui spetti l'amministrazione della società.

3. Il consiglio dell'ordine o del collegio professionale, verificata l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, iscrive la società professionale nella sezione speciale di cui all'articolo 8, curando l'indicazione, per

ciascuna società, della ragione o denominazione sociale, dell'oggetto professionale unico o prevalente, della sede legale, del nominativo del legale rappresentante, dei nomi dei soci iscritti, nonché degli eventuali soci iscritti presso albi o elenchi di altre professioni.

4. L'avvenuta iscrizione deve essere annotata nella sezione speciale del registro delle imprese su richiesta di chi ha la rappresentanza della società.

5. Le variazioni delle indicazioni di cui al comma 3, le deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto e le modifiche del contratto sociale, che importino variazioni della composizione sociale, sono comunicate all'ordine o al collegio competenti ai sensi del comma 1, i quali provvedono alle relative annotazioni nella sezione speciale dell'albo o del registro.

Art. 10 (Diniego d'iscrizione)

1. Prima della formale adozione di un provvedimento negativo d'iscrizione o di annotazione per mancanza dei requisiti previsti dal presente capo, il consiglio dell'ordine o del collegio professionale competente comunica tempestivamente al legale rappresentante della società professionale i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, la società istante ha diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella lettera di comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo.

2. La lettera di diniego è comunicata al legale rappresentante della società ed è impugnabile secondo le disposizioni dei singoli ordinamenti professionali. È comunque fatta salva la possibilità, prevista dalle leggi vigenti, di ricorrere all'autorità giudiziaria.

Art. 11 (Cancellazione dall'albo per difetto sopravvenuto di un requisito)

Il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso cui è iscritta la società procede, nel rispetto del principio del contraddittorio, alla cancellazione della stessa dall'albo qualora, venuto meno uno dei requisiti previsti dalla legge o dal presente regolamento, la società non abbia provveduto alla regolarizzazione nel termine perentorio di tre mesi, decorrente dal momento in cui si è verificata la situazione di irregolarità, fermo restando il diverso termine previsto dall'articolo 10, comma 4, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Art. 12 (Regime disciplinare della società)

1. Ferma la responsabilità disciplinare del socio professionista, che è soggetto alle regole deontologiche dell'ordine o collegio al quale è iscritto, la società professionale risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell'ordine al quale risulti iscritta.

2. Se la violazione deontologica commessa dal socio professionista, anche iscritto ad un ordine o collegio diverso da quello della società, è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società.

PARTE VII LE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

Sezione I LA LEGGE FORENSE

LEGGE N. 247 DEL 31 DICEMBRE 2012 ("Nuova disciplina dell'ordinamento forense")

Art. 4 (Associazioni tra avvocati e multidisciplinari)

1. La professione forense può essere esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni tra avvocati. L'incarico professionale è tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale. La partecipazione ad un'associazione tra avvocati non può pregiudicare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario.

2. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni di cui al comma 1, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e seguenti. La professione forense può essere altresì esercitata da un avvocato che partecipa ad associazioni costituite fra altri liberi professionisti.

3. Possono essere soci delle associazioni tra avvocati solo coloro che sono iscritti al relativo albo. Le associazioni tra avvocati sono iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario hanno sede, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera l). La sede dell'associazione è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. L'attività professionale svolta dagli associati dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale.

4. *[abrogato]*

5. Le associazioni tra professionisti possono indicare l'esercizio di attività proprie della professione forense fra quelle previste nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi

comunicazione a terzi, solo se tra gli associati vi è almeno un avvocato iscritto all'albo.

6. La violazione di quanto previsto al comma 5 costituisce illecito disciplinare.

7. I redditi delle associazioni tra avvocati sono determinati secondo i criteri di cassa, come per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale.

8. Gli avvocati e le associazioni di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile.

9. L'associato è escluso se cancellato o sospeso dall'albo per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento disciplinare definitivo. Può essere escluso per effetto di quanto previsto dall'articolo 2286 del codice civile.

10. Le associazioni che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali.

Art. 12 (Assicurazione per la responsabilità civile e assicurazione contro gli infortuni)

1. L'avvocato, l'associazione o la società fra professionisti devono stipulare autonomamente o anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L'avvocato rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.

2. All'avvocato, all'associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.

3. Degli estremi delle polizze assicurative e di ogni loro successiva variazione è data comunicazione al consiglio dell'ordine.

4. La mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo costituisce illecito disciplinare.

[omissis]

Art. 14 (Mandato professionale. Sostituzioni e collaborazioni)

[omissis]

2. L'incarico per lo svolgimento di attività professionale è personale anche nell'ipotesi in cui sia conferito all'avvocato componente di un'associazione o società professionale. Con l'accettazione dell'incarico l'avvocato ne assume la responsabilità personale illimitata, solidalmente con l'associazione o la società. Gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico anche verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta.

[omissis]

**Sezione II
LE ALTRE FONTI DI RANGO
PRIMARIO**

1) D.P.R. N. 84 DEL 15 GIUGNO 2015
(“Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche”)

Art. 4 (Dipartimento per gli affari di giustizia)

[omissis]

2. Per l'espletamento delle funzioni del Dipartimento per gli affari di giustizia sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali generali, con le competenze per ciascuno di seguito indicate:

a) Direzione generale degli affari interni:
[omissis] vigilanza sulle associazioni professionali; [omissis]

[omissis]

2) D.P.R. N. 137 DEL 7 AGOSTO 2012
(“Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”)

Art. 2 (Accesso ed esercizio dell'attività professionale)

[omissis]

4. Sono in ogni caso vietate limitazioni discriminatorie, anche indirette, all'accesso e all'esercizio della professione, fondate sulla nazionalità del professionista o sulla sede legale dell'associazione professionale o della società tra professionisti.

Art. 12 (Disposizione temporale)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari e legislative incompatibili con le previsioni di cui al presente decreto, fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, e fatto salvo quanto previsto da disposizioni attuative di direttive di settore emanate dall'Unione europea.

3) LEGGE N. 183 DEL 12 NOVEMBRE 2011

(“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012”)

Art. 10 (Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti)

[omissis]

9. Restano salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

[omissis]

11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, è abrogata.

4) D.LGS. N. 59 DEL 26 MARZO 2010
(“Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”)

Art. 47 (Esercizio di attività professionale regolamentata in regime di stabilimento)

1. L'iscrizione in albi, elenchi o registri, per l'abilitazione all'esercizio di professioni regolamentate, è consentita ad associazioni o società di uno Stato membro dell'Unione europea nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla legislazione nazionale vigente.

2. Si applica l'articolo 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni.

5) D.L. N. 223 DEL 4 LUGLIO 2006
(“Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”)

Art. 2 (Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali)

1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un’effettiva facoltà di scelta nell’esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:

[omissis]

c) il divieto di fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l’oggetto sociale relativo all’attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.

[omissis]

6) D.LGS. N. 96 DEL 2 FEBBRAIO 2001
(“Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale”)

Art. 34 (Disposizioni generali)

1. Gli avvocati stabiliti, anche se provenienti da Stati membri diversi, possono associarsi tra loro ovvero con uno o più professionisti, per la migliore organizzazione della propria attività [omissis].

2. Gli avvocati stabiliti che si associano sono tenuti ad usare la dizione di studio associato, seguito dal nome e dal cognome degli associati, con le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 7.

3. Gli incarichi sono assunti direttamente dagli associati; l’associazione non può assumere incarichi in proprio.

4. Le associazioni non sono soggette all’obbligo di iscrizione nell’albo.

5. La disposizione di cui all’art. 7 si applica anche nel caso in cui l’avvocato stabilito esercita la professione in Italia come membro di uno studio associato costituito nello Stato membro di origine.

7) LEGGE N. 526 DEL 21 DICEMBRE 1999

(“Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999”)

Art. 19 (Attuazione della direttiva 98/5/CE in materia di esercizio della professione di avvocato)

[omissis]

2. L’attuazione della direttiva 98/5/CE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

[omissis]

3) mantenimento dell’esercizio in comune della professione forense attraverso studi associati;

[omissis]

Sezione III
LE FONTI DI RANGO
SECONDARIO

1) D.M. N. 75 DEL 3 MARZO 2022
(“Regolamento recante disposizioni sul funzionamento dell’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui all’articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”)

Art. 4 (Iscrizione nell’albo)

[omissis]

2. Colui che richiede l'iscrizione nell'albo inoltra al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, Direzione generale degli affari interni, la domanda di iscrizione compilata secondo il modello approvato, con i relativi allegati, contenente:

[omissis]

b) nei casi previsti dall'articolo 358, comma 1, lettere a) e b), del Codice:

[omissis]

3) la certificazione dell'ordine di appartenenza di essere in regola con i crediti formativi professionali di cui agli obblighi previsti dal programma di formazione del medesimo ordine. Per gli studi professionali associati e le società tra professionisti dette certificazioni devono concernere sia la persona fisica responsabile della procedura, sia il legale rappresentante della società tra professionisti o tutti i componenti dello studio professionale associato;

[omissis]

2) REGOLAMENTO UNICO DELLA PREVIDENZA FORENSE

(approvato con delibera del Comitato dei delegati della Cassa Forense del 21 febbraio 2020)

Art. 7 (L'obbligo della comunicazione – Modello 5)

1. Tutti gli Avvocati che risultano iscritti, anche per frazione di anno, negli Albi professionali nell'anno anteriore a quello della dichiarazione, devono comunicare alla Cassa, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, in via telematica, entro il 30 settembre di ogni anno, l'ammontare del reddito professionale netto di cui all'art. 17 del presente Regolamento, conseguito ai fini IRPEF per l'anno precedente, nonché il volume complessivo d'affari di cui all'art. 18 del presente Regolamento conseguito ai fini dell'IVA, per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita IVA.

2. Nella stessa comunicazione devono essere dichiarati anche gli accertamenti divenuti definitivi, nel corso dell'anno precedente, degli imponibili IRPEF e dei volumi d'affari IVA, qualora

comportino variazioni degli importi dichiarati. Deve, altresì, essere esercitata l'eventuale opzione per la quota modulare volontaria relativa all'anno in corso, indicandone la percentuale e il corrispondente importo da versare in autoliquidazione.

[omissis]

4. Relativamente al volume d'affari dei partecipanti ad Associazione di Professionisti si applicano i criteri di cui all'art. 18, quinto e sesto comma, del presente Regolamento.

[omissis]

Art. 10 (Modello 5 bis – Comunicazione per le Associazioni tra Professionisti)

1. Gli obbligati alla comunicazione di cui all'art. 7 che partecipino ad associazioni professionali, devono comunicare anche i redditi ed il volume d'affari della intera associazione, negli stessi termini previsti dal medesimo art. 7.

2. La comunicazione, da inviare con lettera raccomandata o in via telematica, secondo le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione, può essere sottoscritta anche da uno solo degli associati, se obbligato ex art. 7, o da chi ne abbia la rappresentanza.

3. La comunicazione deve contenere:

- a) la denominazione;
- b) il cognome e nome di tutti gli associati, compresi quelli iscritti ad Albi, Elenchi o Registri diversi da quelli forensi;
- c) l'ordine territoriale di iscrizione dei singoli associati;
- d) la sede della associazione;
- e) il numero di codice fiscale o di partita IVA della associazione;
- f) il numero di codice fiscale dei singoli associati;
- g) le quote di partecipazione agli utili dei singoli associati;
- h) le quote di volume d'affari da attribuire ai singoli in conformità a quanto prescritto nell'art. 18, quinto e sesto comma, del presente Regolamento.

4. Nella comunicazione per le associazioni, devono essere indicate le somme complessive di redditi o di volumi d'affari di competenza di tutti gli associati iscritti alla Cassa, esclusi gli associati non iscritti ad alcun titolo, in quanto non iscritti ad un Albo forense o Praticanti non iscritti alla Cassa;

devono inoltre essere indicati i redditi e i volumi d'affari imputati ai singoli.

5. La quota di volume di affari per ogni singolo associato, è pari alla percentuale degli utili spettanti al singolo professionista, nel senso che essa va attribuita calcolando sul volume di affari complessivo le stesse percentuali con cui si distribuiscono gli utili per gli associati.

Art. 18 (Contributo integrativo)

1. Tutti gli Avvocati iscritti agli Albi nonché i Praticanti Avvocati iscritti alla Cassa devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA.

[omissis]

4. La maggiorazione è ripetibile nei confronti del cliente.

5. Le Associazioni tra Professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto agli Albi di Avvocato o Praticante iscritto alla Cassa.

6. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla Cassa dal singolo professionista è calcolato su una percentuale del volume di affari della associazione pari alla percentuale degli utili spettante al professionista stesso.

7. Salvo quanto disposto dall'art. 22 primo comma del presente Regolamento, la maggiorazione percentuale è stabilita nella misura del 4%. Il contributo integrativo non concorre alla formazione del reddito professionale e non è quindi soggetto all'IRPEF.

3) DELIBERA DEL 19 DICEMBRE 2018 DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI *("Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria")*

Art. 1 (Ambito di applicazione)

Le presenti regole deontologiche devono essere rispettate nel trattamento di dati personali

per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sia nel corso di un procedimento, anche in sede amministrativa, di arbitrato o di conciliazione, sia nella fase propedeutica all'instaurazione di un eventuale giudizio, sia nella fase successiva alla sua definizione, da parte di:

a) avvocati o praticanti avvocati iscritti ad albi territoriali o ai relativi registri, sezioni ed elenchi, i quali esercitano l'attività in forma individuale, associata o societaria svolgendo, anche su mandato, un'attività in sede giurisdizionale o di consulenza o di assistenza stragiudiziale, anche avvalendosi di collaboratori, dipendenti o ausiliari, [omissis]

Art. 2 (Modalità di trattamento)

1. L'avvocato organizza il trattamento anche non automatizzato dei dati personali secondo le modalità che risultino più adeguate, caso per caso, a favorire in concreto l'effettivo rispetto dei diritti, delle libertà e della dignità degli interessati, applicando i principi di finalità, proporzionalità e minimizzazione dei dati sulla base di un'attenta valutazione sostanziale e non formalistica delle garanzie previste, nonché di un'analisi della quantità e qualità delle informazioni che utilizza e dei possibili rischi.

2. Le decisioni relativamente a quanto previsto dal comma 1 sono adottate dal titolare del trattamento il quale resta individuato, a seconda dei casi, in:

[omissis]

c) un'associazione tra professionisti o una società di professionisti.

4) D.M. N. 178 DEL 16 AGOSTO 2016
("Regolamento recante le disposizioni per la tenuta e l'aggiornamento di albi, elenchi e registri da parte dei Consigli dell'Ordine degli avvocati, nonché in materia di modalità di iscrizione e trasferimento, casi di cancellazione, impugnazioni dei provvedimenti adottati in tema dai medesimi Consigli dell'Ordine, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247")

Art. 3 (Elenchi)

[omissis]

5. Per le associazioni tra avvocati o comprendenti avvocati, sono indicati: l'eventuale partita I.V.A o codice fiscale, la denominazione, la sede, l'elenco degli associati; il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale di ciascuno degli associati e il codice fiscale per ciascuno degli associati avvocati.

Art. 12 (Trasferimento del praticante, delle società e delle associazioni tra avvocati)

Al trasferimento del praticante, delle società o delle associazioni tra avvocati o comprendenti avvocati si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, in quanto compatibili.

5) D.M. N. 23 DEL 4 FEBBRAIO 2016

(“Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per l'individuazione delle categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati”)

Art. 2 (Individuazione delle categorie professionali)

1. I liberi professionisti non iscritti nell'albo forense che partecipano ad una associazione multidisciplinare devono appartenere alle seguenti categorie organizzate in ordini e collegi professionali: ordine dei dottori agronomi e dottori forestali; ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori; ordine degli assistenti sociali; ordine degli attuari; ordine nazionale dei biologi; ordine dei chimici; ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; ordine dei geologi; ordine degli ingegneri; ordine dei tecnologi alimentari; ordine dei consulenti del lavoro; ordine dei medici chirurghi e odontoiatri; ordine dei medici veterinari; ordine degli psicologi; ordine degli spedizionieri doganali; collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati; collegio degli agrotecnici e agrotecnici laureati; collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati; collegio dei geometri e geometri laureati.

Art. 3 (Rinvio)

Per la regolamentazione delle associazioni di cui al presente decreto si ha riguardo a quanto

disposto dall'articolo 4, commi 3 e seguenti, della legge professionale, nonché, in quanto compatibili, alle disposizioni del codice civile.

6) CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

(approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 31 gennaio 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 2014)

Art. 7 (Responsabilità disciplinare per atti di associati, collaboratori e sostituti)

L'avvocato è personalmente responsabile per condotte, determinate da suo incarico, ascrivibili a suoi associati, collaboratori e sostituti, salvo che il fatto integri una loro esclusiva e autonoma responsabilità.

Art. 70 (Rapporti con il Consiglio dell'Ordine)

[omissis]

2. L'avvocato deve dare comunicazione scritta e immediata al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, e a quello eventualmente competente per territorio, della costituzione di associazioni o società professionali, dell'apertura di studi principali, secondari e di recapiti professionali e dei successivi eventi modificativi.

3. L'avvocato può partecipare ad una sola associazione o società tra avvocati.

[omissis]

7) D.M. N. 34 DELL'8 FEBBRAIO 2013

(“Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183”)

Art. 2 (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, la cui costituzione è consentita ai sensi dell'articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

2. Per le associazioni professionali e le società tra professionisti costituite secondo modelli

vigenti alla data di entrata in vigore della legge di cui al comma 1 resta ferma l'applicazione dell'articolo 10, comma 9, della medesima legge.

8) D.LGS. N. 231 DEL 21 NOVEMBRE 2007

“Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”

Art. 3 (Soggetti obbligati)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle categorie di soggetti individuati nel presente articolo, siano esse persone fisiche ovvero persone giuridiche.

[omissis]

4. Rientrano nella categoria dei professionisti, nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria:

[omissis]

c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;

2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;

3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;

4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;

5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi;

[omissis]

9. I soggetti obbligati assicurano che il trattamento dei dati acquisiti nell'adempimento degli obblighi di cui al presente decreto avvenga, per i soli scopi e per le attività da esso previsti e nel rispetto delle prescrizioni e delle garanzie stabilite dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

[omissis]

Art. 39 (Divieto di comunicazioni inerenti le segnalazioni di operazioni sospette)

1. Fuori dai casi previsti dal presente decreto, è fatto divieto ai soggetti tenuti alla segnalazione di un'operazione sospetta e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi dell'avvenuta segnalazione, dell'invio di ulteriori informazioni richieste dalla UIF¹ o dell'esistenza ovvero della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. In relazione al trattamento di dati personali connesso alle attività di segnalazione e comunicazione di cui al presente comma, i diritti di cui agli articoli da 15 a 18 e da 20 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, si esercitano nei limiti previsti dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

[omissis]

4. Il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione tra professionisti che svolgono la propria prestazione professionale in forma associata, in qualità di dipendenti o collaboratori, anche se situati in Paesi terzi, a condizione che questi applichino misure equivalenti a quelle previste dal presente decreto legislativo.

[omissis]

9) CODICE DEONTOLOGICO DEGLI AVVOCATI EUROPEI *(approvato dal Conseil des barreaux européens il 28 ottobre 1988)*

Art. 3 (Rapporti con i clienti)

[omissis]

3.2.4. Qualora degli avvocati esercitino la professione in forma associata, le disposizioni di cui ai paragrafi da 3.2.1. a 3.2.3. si applicheranno all'ente nel suo complesso e a tutti i suoi componenti.

[omissis]

¹ Unità di informazione finanziaria per l'Italia.

PARTE VIII LA DIFESA D'UFFICIO

Sezione I LA LEGGE FORENSE

LEGGE N. 247 DEL 31 DICEMBRE 2012 *(“Nuova disciplina dell'ordinamento forense”)*

Art. 14 (Mandato professionale. Sostituzioni e collaborazioni)

1. Salvo quanto stabilito per le difese d'ufficio ed il patrocinio dei meno abbienti, l'avvocato ha piena libertà di accettare o meno ogni incarico. Il mandato professionale si perfeziona con l'accettazione. L'avvocato ha inoltre sempre la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi al cliente.

[omissis]

Art. 16 (Delega al Governo per il riordino della disciplina della difesa d'ufficio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il CNF, un decreto legislativo recante il riordino della materia relativa alla difesa d'ufficio, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione dei criteri e delle modalità di accesso ad una lista unica, mediante indicazione dei requisiti che assicurino la stabilità e la competenza della difesa tecnica d'ufficio;

b) abrogazione delle norme vigenti incompatibili.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione.

Sezione II LE ALTRE FONTI DI RANGO PRIMARIO

1) D.L. N. 76 DEL 16 LUGLIO 2020 *(“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”)*

Art. 37-bis (Misure di semplificazione in materia di richieste di gratuito patrocinio)

Al fine di favorire una celere evasione delle richieste di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al difensore d'ufficio ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le istanze prodotte dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono depositate presso la cancelleria del magistrato competente esclusivamente mediante modalità telematica individuata e regolata con provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia¹.

2) D.LGS. N. 6 DEL 30 GENNAIO 2015 *(“Riordino della disciplina della difesa d'ufficio, ai sensi dell'articolo 16 della legge 31 dicembre 2012, n. 247”)*

Art. 2 (Disposizione transitoria)

Gli iscritti negli elenchi dei difensori d'ufficio predisposti dai Consigli dell'ordine circondariali sono iscritti automaticamente, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'elenco nazionale previsto dall'articolo 29, comma 1, delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. Alla scadenza del termine di un anno, il professionista che intenda mantenere l'iscrizione deve presentare la documentazione prevista dall'articolo 29, comma 1-quater, delle disposizioni medesime.

3) D.P.R. N. 115 DEL 30 MAGGIO 2002 *(“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”)²*

¹ “Provvedimento del 20 dicembre 2021 del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 37-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante ‘Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale’, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”.

² Il d.p.r. ha riunito il d.p.r. n. 113 del 30 maggio 2002 (“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia – Testo B”) e il d.p.r. n. 114 del 30

Art. 103 (Informazioni all'interessato in caso di nomina di un difensore di ufficio)

Nei casi in cui si deve procedere alla nomina di un difensore d'ufficio, il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria informano la persona interessata delle disposizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato e dell'obbligo di retribuire il difensore che eventualmente è nominato d'ufficio, se non ricorrono i presupposti per l'ammissione a tale beneficio.

Art. 116 (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio)

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.

2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio.

Art. 117 (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile)

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.

[omissis]

Art. 118 (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio del minore)

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio del minore sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.

[omissis]

4) D.LGS. N. 272 DEL 28 LUGLIO 1989
("Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni")

Art. 15 (Difensore di ufficio)

1. Ciascun consiglio dell'ordine forense predispone e aggiorna almeno ogni tre mesi l'elenco alfabetico degli iscritti nell'albo idonei e disponibili ad assumere le difese di ufficio e lo comunica al presidente del tribunale per i minorenni, il quale ne cura la trasmissione alle autorità giudiziarie minorili del distretto.

2. Agli effetti dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, si considera in possesso di specifica preparazione chi abbia svolto non saltuariamente la professione forense davanti alle autorità giudiziarie minorili o abbia frequentato corsi di perfezionamento e aggiornamento per avvocati nelle materie attinenti il diritto minorile e le problematiche dell'età evolutiva.

3. Il consiglio dell'ordine forense dove ha sede il tribunale per i minorenni provvede alla formazione della tabella a norma dell'articolo 29 commi 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica contenente le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, d'intesa con il presidente del tribunale per i minorenni, che ne cura la trasmissione alle autorità giudiziarie minorili del distretto.

4. Il consiglio dell'ordine forense dove ha sede il tribunale per i minorenni, d'intesa con il presidente del tribunale per i minorenni e con il procuratore della Repubblica per i minorenni, organizza annualmente corsi di aggiornamento per avvocati nelle materie attinenti il diritto minorile e le problematiche dell'età evolutiva.

5) D.LGS. N. 271 DEL 28 LUGLIO 1989
("Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale")

Art. 29 (Elenchi e tabelle dei difensori di ufficio)

1. Il Consiglio nazionale forense predispone e aggiorna, con cadenza trimestrale, l'elenco alfabetico degli avvocati iscritti negli albi, disponibili ad assumere le difese d'ufficio.

maggio 2002 (*"Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo C"*).

1-bis. L'inserimento nell'elenco di cui al comma 1 è disposto sulla base di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) partecipazione a un corso biennale di formazione e aggiornamento professionale in materia penale, organizzato dal Consiglio dell'ordine circondariale o da una Camera penale territoriale o dall'Unione delle Camere penali, della durata complessiva di almeno 90 ore e con superamento di esame finale;

b) iscrizione all'albo da almeno cinque anni ed esperienza nella materia penale, comprovata dalla produzione di idonea documentazione;

c) conseguimento del titolo di specialista in diritto penale, secondo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

1-ter. La domanda di inserimento nell'elenco nazionale di cui al comma 1 è presentata al Consiglio dell'ordine circondariale di appartenenza, che provvede alla trasmissione degli atti, con allegato parere, al Consiglio nazionale forense. Avverso la decisione di rigetto della domanda è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

1-quater. Ai fini della permanenza nell'elenco dei difensori d'ufficio sono condizioni necessarie:

a) non avere riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all'ammonimento;

b) l'esercizio continuativo di attività nel settore penale comprovato dalla partecipazione ad almeno dieci udienze camerali o dibattimentali per anno, escluse quelle di mero rinvio.

1-quinquies. Il professionista iscritto nell'elenco nazionale deve presentare, con cadenza annuale, la relativa documentazione al Consiglio dell'ordine circondariale, che la inoltra, con allegato parere, al Consiglio nazionale forense. In caso di mancata presentazione della documentazione, il professionista è cancellato d'ufficio dall'elenco nazionale.

1-sexies. I professionisti iscritti all'elenco nazionale non possono chiedere la cancellazione dallo stesso prima del termine di due anni.

2. È istituito presso l'ordine forense di ciascun capoluogo del distretto di corte d'appello un apposito ufficio con recapito centralizzato che, mediante linee telefoniche dedicate, fornisce i nominativi dei difensori d'ufficio a richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria. Non si ricorre al sistema informatizzato se il

procedimento concerne materie che riguardano competenze specifiche.

3. L'ufficio di cui al comma 2 gestisce separatamente gli elenchi dei difensori d'ufficio di ciascun ordine forense esistente nel distretto di corte d'appello.

4. Il sistema informatizzato di cui al comma 2 deve garantire:

a) che l'indicazione dei nominativi rispetti un criterio di rotazione automatico tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 1;

b) che sia evitata l'attribuzione contestuale di nomine, ad un unico difensore, per procedimenti pendenti innanzi ad autorità giudiziarie e di polizia distanti tra di loro e, comunque, dislocate in modo da non permettere l'effettività della difesa;

c) l'istituzione di un turno differenziato, per gli indagati e gli imputati detenuti o arrestati all'estero in esecuzione di mandato di arresto europeo nell'ambito di procedura attiva di consegna, al fine di agevolare la tempestiva nomina di un difensore che assista quello officiato nello Stato di esecuzione, che assicuri, attraverso un criterio di rotazione giornaliera dei nominativi, la reperibilità di un numero di difensori d'ufficio corrispondente alle esigenze.

5. L'autorità giudiziaria e, nei casi previsti, la polizia giudiziaria, individuano il difensore richiedendone il nominativo all'ufficio di cui al comma 2.

6. Il presidente del consiglio dell'ordine forense o un componente da lui delegato vigila sul rispetto dei criteri per l'individuazione e la designazione del difensore d'ufficio.

7. I difensori inseriti nei turni giornalieri di cui al comma 4, lettera c), hanno l'obbligo della reperibilità.

Art. 30 (Comunicazione al difensore di ufficio)

1. Al difensore di ufficio è data comunicazione della individuazione effettuata a norma dell'articolo 97 comma 3 del codice.

2. Allo stesso modo è comunicata la designazione al sostituto nei casi previsti dall'articolo 97 comma 4 del codice.

3. Nel caso previsto dall'articolo 97 comma 5 del codice, il difensore di ufficio che si trova nell'impossibilità di adempiere l'incarico e non ha nominato un sostituto deve avvisare immediatamente l'autorità giudiziaria, indicandone le ragioni, affinché si provveda alla sostituzione.

Art. 31 (Diritto alla retribuzione del difensore di ufficio)

Fermo quanto previsto dalle norme sul gratuito patrocinio, l'attività del difensore di ufficio è in ogni caso retribuita.

Art. 32 (Recupero dei crediti professionali)

1. Le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d'ufficio nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti sono esenti da bolli, imposte e spese.

2. [abrogato]

3. [abrogato]

6) D.P.R. N. 448 DEL 22 SETTEMBRE 1988 *(“Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”)*

Art. 11 (Difensore di ufficio dell'imputato minorenni)

Fermo quanto disposto dall'articolo 97 del codice di procedura penale, il consiglio dell'ordine forense predispone gli elenchi dei difensori con specifica preparazione nel diritto minorile.

7) D.P.R. N. 447 DEL 22 SETTEMBRE 1988 *(“Approvazione del codice di procedura penale”)*

Art. 97 (Difensore di ufficio)

1. L'imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio.

2. Il difensore d'ufficio nominato ai sensi del comma 1 è individuato nell'ambito degli iscritti all'elenco nazionale di cui all'articolo 29 delle disposizioni di attuazione. I Consigli dell'ordine circondariali di ciascun distretto di Corte d'appello predispongono, mediante un apposito ufficio centralizzato, l'elenco dei professionisti iscritti all'albo e facenti parte dell'elenco nazionale ai fini della nomina su richiesta dell'autorità giudiziaria e della polizia giudiziaria. Il Consiglio nazionale

forense fissa, con cadenza annuale³, i criteri generali per la nomina dei difensori d'ufficio sulla base della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità.

3. Il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, se devono compiere un atto per il quale è prevista l'assistenza del difensore e la persona sottoposta alle indagini o l'imputato ne sono privi, danno avviso dell'atto al difensore il cui nominativo è comunicato dall'ufficio di cui al comma 2.

4. Quando è richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o di ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3 non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa, il giudice designa come sostituto un altro difensore immediatamente reperibile per il quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 102. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, nelle medesime circostanze, richiedono un altro nominativo all'ufficio di cui al comma 2, salva, nei casi di urgenza, la designazione di un altro difensore immediatamente reperibile, previa adozione di un provvedimento motivato che indichi le ragioni dell'urgenza. Nel corso del giudizio può

³ Con delibera del 18 novembre 2022 il Consiglio Nazionale Forense ha, da ultimo, stabilito: “1. che, con riferimento alla prossimità alla sede del procedimento, sono individuati difensori di ufficio, gli avvocati che siano iscritti all'Albo ordinario tenuto dal Consiglio dell'Ordine del circondario in cui ha sede l'Autorità giudiziaria procedente e che siano inseriti in una o più liste formate e tenute dal medesimo Consiglio; 2. che con riferimento alla reperibilità, sono considerati immediatamente reperibili i difensori di ufficio che sono inseriti nelle liste per gli indagati o imputati arrestati ovvero detenuti nonché i difensori di ufficio per minorenni arrestati ovvero detenuti; 3. che, nel rispetto dei principi di cui ai punti che precedono e dell'effettività della difesa, in caso di trasferimento dell'intero procedimento o di singoli atti procedurali ad altra Autorità giudiziaria rispetto a quella originariamente procedente, il difensore di ufficio inizialmente nominato può essere sostituito a richiesta ex art. 97, comma 5, c.p.p. La previsione stabilita dal presente punto trova applicazione, in quanto compatibile, per i difensori di ufficio nel processo minorile; 4. che nel processo minorile i difensori di ufficio, scelti tra quelli inseriti nelle relative liste, sono scelti in relazione all'appartenenza al circondario nel cui distretto è stato commesso il reato ovvero attingendo alla lista tenuta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del distretto in cui risiede l'indagato; 5. che nel processo penale militare i difensori di ufficio sono scelti tra quelli che sono inseriti nelle relative liste tenute dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, Roma e Verona.”.

essere nominato sostituto solo un difensore iscritto nell'elenco di cui al comma 2.

5. Il difensore di ufficio ha l'obbligo di prestare il patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo.

6. Il difensore di ufficio cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia.

Sezione III LE FONTI DI RANGO SECONDARIO

1) REGOLAMENTO DEL 12 LUGLIO 2019 DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PER LA TENUTA E L'AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO UNICO NAZIONALE DEGLI AVVOCATI ISCRITTI NEGLI ALBI DISPONIBILI AD ASSUMERE LE DIFESE DI UFFICIO

Art. 1 (Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio)

1. La domanda di inserimento nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio, tenuto dal CNF, ai sensi del combinato disposto degli artt. 97 comma 2 c.p.p., 29 commi 1, 1-bis ed 1-ter disp. att. c.p.p., deve essere presentata al COA di appartenenza, solo ed esclusivamente tramite apposita piattaforma informatica gestionale dedicata.

2. L'inserimento è disposto sulla base di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) partecipazione a un corso biennale di formazione e aggiornamento professionale in materia penale, della durata complessiva di almeno 90 (novanta) ore, organizzato, a livello distrettuale, circondariale o inter-distrettuale, unitamente o disgiuntamente, dai Consigli dell'ordine circondariali, dalle Camere penali territoriali e dall'Unione delle Camere Penali Italiane (UCPI) con superamento di esame finale;

b) iscrizione all'Albo ordinario degli Avvocati da almeno cinque anni continuativi ed esperienza nella materia penale documentalmente comprovata;

c) conseguimento del titolo di specialista in diritto penale, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

3. È condizione per l'iscrizione all'elenco nazionale l'adempimento dell'obbligo formativo

di cui all'art. 11 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

3-bis. L'obbligo formativo, di cui al comma che precede, si intende assolto allorquando l'avvocato, nell'anno precedente la richiesta di inserimento nell'elenco unico nazionale abbia conseguito almeno n. 15 crediti formativi, di cui n. 3 crediti formativi nelle materie obbligatorie secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 5, del Regolamento "Formazione continua" del CNF n. 6 del 16 luglio 2014.

Art. 2 (Corsi di formazione e aggiornamento professionale in materia penale)

1. I corsi di formazione e aggiornamento di cui alla lett. a) dell'articolo 1 del presente regolamento:

a) devono essere biennali e cioè realizzati in un arco temporale di ventiquattro mesi;

b) sono aperti anche ai praticanti avvocati;

c) hanno ad oggetto le seguenti materie: diritto penale, diritto processuale penale, deontologia forense, cenni di diritto penale europeo, diritto penitenziario, misure di prevenzione personali e patrimoniali;

d) sono a carattere prevalentemente pratico ed organizzati secondo i contenuti del modello minimo uniforme di cui all'allegato A, e devono riservare, anche attraverso simulazioni processuali, particolare attenzione alle scelte difensive ed ai più recenti orientamenti giurisprudenziali e dottrinali.

2. I relatori e i docenti sono scelti fra avvocati di consolidata esperienza professionale, nonché, solo per particolari esigenze e temi di insegnamento, tra docenti universitari, magistrati ed esperti nel settore penale.

3. Le presenze al corso devono essere documentate mediante sottoscrizione di apposito registro e le assenze non devono superare il 20% delle ore in cui è strutturato il corso stesso.

4. L'esame deve, comunque, essere sostenuto entro 24 mesi dalla conclusione del corso stesso.

5. La partecipazione a un corso strutturato secondo i requisiti di cui ai commi precedenti, può dare diritto all'attribuzione di crediti ai sensi dell'art. 11 della legge 21 dicembre 2012, n. 247.

6. Il superamento della prova, anche in caso di ripetizione della stessa, deve comunque avvenire entro ventiquattro mesi dal termine del corso.

7. L'accesso ai corsi da parte di avvocati e praticanti non può prevedere limitazioni di numero.

Art. 3 (Esame finale dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale in materia penale)

1. Il soggetto organizzatore del corso, di cui all'art. 2 che precede, costituisce una commissione di almeno tre componenti. La commissione convoca le sessioni di esame almeno trimestralmente.

2. Il candidato, ai fini dell'iscrizione nell'elenco unico nazionale, deve sostenere con esito positivo un esame finale consistente in una prova orale avente ad oggetto le materie del corso.⁴

3. La commissione di cui al precedente comma 1, in caso superamento dell'esame, rilascia un attestato sul quale deve essere specificamente

precisato che il corso ha avuto durata biennale (ventiquattro mesi) e che i contenuti hanno rispettato gli argomenti stabiliti nel modello minimo uniforme di cui all'allegato A.

4. L'attestato di superamento dell'esame ha validità di ventiquattro mesi dal rilascio ai fini dell'iscrizione nell'elenco unico nazionale dei difensori d'ufficio.

Art. 4 (Domanda di inserimento nell'elenco nazionale)

1. La domanda d'inserimento nell'elenco unico nazionale, corredata da idonea, adeguata e completa documentazione comprovante uno dei requisiti di cui all'art. 1 del presente regolamento, è presentata al COA al cui Albo ordinario l'avvocato è iscritto, solo ed esclusivamente tramite apposita piattaforma informatica gestionale dedicata.

1-bis. L'avvocato, al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, lett. b) dell'art. 1 del presente regolamento, deve produrre idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 46 e 47 DPR 445/2000 ove attesti la partecipazione, anche quale sostituto processuale, ad almeno dieci udienze penali (dibattimentali o camerali), nel medesimo anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre) cui la richiesta si riferisce, escluse quelle di mero rinvio e le udienze di smistamento nelle quali non siano state svolte questioni preliminari o, in mancanza di queste, non sia stato aperto il dibattimento.

Nel novero delle dieci udienze non possono essere computate più di due udienze quale sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p. e non più di tre innanzi al Giudice di Pace.

L'autocertificazione nella parte riguardante la attestazione relativa alla partecipazione alle udienze dovrà specificamente indicare:

- a) il numero di ruolo del procedimento;
- b) la data in cui si è svolta l'udienza;
- c) l'attività svolta in udienza ed in particolare se vi sia stata, anche alternativamente:
 - c.1) trattazione di questioni preliminari,
 - c.2) formulazione delle richieste di prova,
 - c.3) udienza dedicata alla istruttoria sia nel giudizio camerale che dibattimentale,
 - c.4) udienza di discussione;
- d) l'autorità giudiziaria avanti alla quale l'udienza si è svolta;
- e) le iniziali del nome e del cognome della parte assistita;

⁴ Con delibera n. 193 in data 20 aprile 2020 il Consiglio Nazionale Forense ha stabilito: “[omissis] 3. Gli esami al termine dei corsi per l'iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio e quelli al termine dei corsi tenuti dalle associazioni specialistiche di settore potranno tenersi da remoto, purché con modalità idonee a garantire il corretto comportamento degli esaminandi; [omissis] 5. le determinazioni di cui alla presente delibera saranno valide, salvo proroghe, per gli eventi e gli esami da svolgersi fino al 31/12/2020”.

Con delibera n. 280 in data 19 novembre 2020 il Consiglio Nazionale Forense ha stabilito “di prorogare il termine di validità della suindicata delibera n. 193 del 20 aprile 2020, inizialmente previsto al 31 dicembre 2020, fino al 31 dicembre 2021”.

Con delibera n. 513 in data 17 dicembre 2021 il Consiglio Nazionale Forense ha stabilito: “3) gli esami al termine dei corsi per l'iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio e quelli al termine dei corsi tenuti dalle associazioni specialistiche di settore potranno tenersi da remoto, purché con modalità idonee a garantire il corretto comportamento degli esaminandi; [omissis] 5) le determinazioni di cui alla presente delibera saranno valide, salvo proroghe, per gli eventi e gli esami da svolgersi fino al 31/12/2022”.

Con delibera n. 716 in data 16 dicembre 2022 il Consiglio Nazionale Forense ha stabilito: “3) gli esami al termine dei corsi per l'iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio e quelli al termine dei corsi tenuti dalle associazioni specialistiche di settore potranno tenersi anche da remoto, purché con modalità idonee a garantire il corretto comportamento degli esaminandi; [omissis]; 5) le determinazioni di cui alla presente delibera saranno valide, salvo proroghe, per gli eventi e gli esami da svolgersi fino al 31/12/2022 [recte, 2023]”.

f) in quale veste l'avvocato abbia patrocinato (difensore di fiducia, difensore di ufficio ex art. 97 comma 1 c.p.p., difensore di ufficio ex art. 97 comma 4 c.p.p., sostituto processuale ex art. 102 c.p.p.).

Il modulo autocertificativo richiederà espressamente la responsabilità penale del dichiarante in caso di attestazioni false.

2. Il COA di appartenenza dell'istante, ricevuta la istanza di inserimento:

a) verifica l'effettiva sussistenza dei requisiti richiesti e l'assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda;

b) ove necessario, potrà richiedere l'integrazione di tale documentazione con riferimento all'anno a cui si riferisce la domanda, ovvero all'oggetto dell'autocertificazione prodotta dal richiedente;

c) entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma precedente, in assenza di eventuali richieste di integrazioni istruttorie, la trasmette, per il tramite della piattaforma informatica gestionale dedicata, al CNF con parere motivato, sia in caso positivo che negativo in merito alla sussistenza dei requisiti.

Art. 5 (Requisiti per la permanenza nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio)

Ai fini del soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 1-quater dell'art. 29 disp. att. c.p.p. per la permanenza nell'elenco dei difensori d'ufficio sono condizioni necessarie:

a) non avere riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda con provvedimento definitivo;

b) l'esercizio continuativo di attività nel settore penale comprovato dalla dichiarazione attestante la partecipazione ad almeno 10 udienze penali, camerali o dibattimentali anche quale sostituto processuale e, tra queste, non più di due udienze quale sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p. e non più di tre innanzi al Giudice di pace, con esclusione di quelle di mero rinvio nel medesimo anno in cui la richiesta viene presentata;

c) l'adempimento dell'obbligo formativo di cui all'art. 11 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

L'obbligo formativo, di cui alla precedente lett. c), si intende assolto allorquando l'avvocato,

nell'anno precedente la richiesta di permanenza, abbia conseguito almeno n. 15 crediti formativi, di cui n. 3 crediti formativi nelle materie obbligatorie secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 5, del Regolamento "Formazione continua" del CNF n. 6 del 16 luglio 2014.

Art. 6 (Domanda per la permanenza nell'elenco nazionale)

1. L'avvocato iscritto nell'elenco nazionale presenta al COA di appartenenza, entro il 31 dicembre di ogni anno successivo a quello dell'inserimento nell'elenco unico nazionale ovvero a quello relativo alla ultima richiesta di permanenza presentata, la dichiarazione comprovante i requisiti di permanenza di cui alle lett. a, b, c) dell'art. 5 del presente regolamento.

1-bis. L'avvocato, dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 la partecipazione, anche quale sostituto processuale, ad almeno dieci udienze penali (dibattimentali o camerali), a cui l'istante abbia partecipato nel medesimo anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre) cui la richiesta si riferisce, escluse quelle di mero rinvio e le udienze di smistamento nelle quali non siano state svolte questioni preliminari o, in mancanza di queste, non sia stato aperto il dibattimento.

Nel novero delle dieci udienze non possono essere computate più di due udienze quale sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p. e non più di tre innanzi al Giudice di Pace.

L'autocertificazione nella parte riguardante la attestazione relativa alla partecipazione alle udienze dovrà specificamente indicare:

a) il numero di ruolo del procedimento;

b) la data in cui si è svolta l'udienza;

c) l'attività svolta in udienza ed in particolare se vi sia stata, anche alternativamente ovvero cumulativamente:

c.1) trattazione di questioni preliminari,

c.2) formulazione delle richieste di prova,

c.3) udienza dedicata alla istruttoria sia nel giudizio camerale che dibattimentale,

c.4) udienza di discussione;

d) l'autorità giudiziaria avanti alla quale l'udienza si è svolta;

e) le iniziali del nome e del cognome della parte assistita;

f) in quale veste l'avvocato abbia patrocinato (difensore di fiducia, difensore di ufficio ex art. 97 comma 1 c.p.p., difensore di ufficio ex art. 97

comma 4 c.p.p., sostituito processuale ex art. 102 c.p.p.).

Il modulo autocertificativo richiederà espressamente la responsabilità penale del dichiarante in caso di attestazioni false.

2. Il COA di appartenenza dell'istante, ricevuta la istanza di permanenza:

a) verifica l'effettiva sussistenza dei requisiti richiesti e l'assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda;

b) ove necessario, potrà richiedere l'integrazione di tale documentazione con riferimento all'anno a cui si riferisce la domanda, ovvero all'oggetto dell'autocertificazione prodotta dal richiedente;

c) entro quarantacinque giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma precedente, in assenza di eventuali richieste di integrazioni istruttorie, la trasmette, per il tramite della piattaforma informatica gestionale dedicata, al CNF con parere motivato sia positivo che negativo in merito alla sussistenza dei requisiti per la permanenza nell'elenco.

Art. 7 (Tenuta e aggiornamento dell'elenco nazionale degli avvocati iscritti negli albi, disponibili ad assumere le difese d'ufficio)

1. Il CNF aggiorna, con delibera trimestrale, l'elenco alfabetico degli avvocati iscritti negli albi, legittimati ad assumere le difese d'ufficio. Ove possibile, la delibera di aggiornamento può essere adottata anche con cadenza mensile.

2. Le funzioni di predisposizione, di istruttoria e di aggiornamento dell'elenco nazionale sono devolute ad una Commissione composta da almeno tre componenti scelti e nominati dal CNF tra i Consiglieri nazionali coadiuvata da personale amministrativo.

Art. 8 (Ricorso in opposizione)

1. L'opposizione avverso la decisione di rigetto della domanda di inserimento ovvero di permanenza nell'elenco unico nazionale va proposta al CNF, entro trenta giorni dalla data della comunicazione della delibera di rigetto dell'istanza.

2. Il ricorso è presentato presso la sede amministrativa del CNF personalmente o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata. La data di spedizione vale quale data di presentazione.

3. I ricorsi proposti, nel termine prescritto a organi diversi da quello competente ma appartenenti alla medesima amministrazione, sono trasmessi d'ufficio all'organo competente.

4. Il CNF può disporre gli accertamenti che ritiene utili ai fini della decisione del ricorso; se riconosce che il ricorso non poteva essere proposto, lo dichiara inammissibile; se ravvisa una irregolarità sanabile, assegna al ricorrente un termine per la regolarizzazione e, se questi non vi provvede, dichiara il ricorso improcedibile; se riconosce infondato il ricorso, lo respinge. Se lo accoglie per motivi di legittimità o per motivi di merito, annulla o riforma il provvedimento.

5. La decisione deve essere motivata e deve essere emessa e comunicata al ricorrente, al Consiglio dell'Ordine di appartenenza dello stesso, e mediante notificazione o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

6. Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che il CNF abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.

Art. 9 (Sospensione dall'elenco nazionale)

1. In caso di sospensione volontaria dall'esercizio della professione superiore al trimestre, il COA, provvede a comunicarlo al CNF.

2. In caso di sospensione amministrativa per omessa presentazione del modello 5 alla Cassa Forense o per omesso versamento del contributo di iscrizione all'Ordine ex art. 29 della legge 247/2012 il COA di appartenenza comunica il provvedimento al CNF, attraverso la piattaforma gestionale dedicata, per la sospensione dall'elenco unico nazionale.

3. In caso di grave malattia, grave infortunio e gravidanza, l'avvocato dovrà presentare la documentazione attestante la partecipazione ad un numero di udienze pari a cinque salvo diversa valutazione della Commissione di cui all'art. 7, comma 2, del presente regolamento. Per quanto riguarda l'impedimento determinato dalla condizione di gravidanza, fatte salve le ipotesi documentate di gravidanza a rischio, il periodo cui fare riferimento è quello di astensione obbligatoria dal lavoro per i pubblici dipendenti.

4. Nei casi di cui ai commi che precedono, l'avvocato sospeso per oltre dodici mesi, dovrà ripresentare istanza di iscrizione nell'elenco unico nazionale secondo quanto stabilito dall'art. 4 del presente regolamento.

Art. 10 (Cancellazione dall'elenco nazionale)

1. L'avvocato che, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello dell'inserimento nell'elenco unico nazionale ovvero a quello dell'ultima permanenza richiesta, non presenti domanda di permanenza verrà cancellato di ufficio dal CNF.

2. Il CNF, avutane notizia, cancella di ufficio gli avvocati inseriti nell'elenco unico nazionale forense:

- a) che siano deceduti;
- b) che abbiano riportato una sanzione disciplinare definitiva superiore all'avvertimento.

2-bis. Nel caso di cui alla lett. b) del precedente comma 2, l'avvocato cancellato potrà avanzare nuova istanza di inserimento nell'elenco unico nazionale trascorsi almeno cinque anni dalla cancellazione.

Art. 11 (Sospensione e cancellazione dalle liste dei difensori disponibili ad assumere le difese di ufficio tenute e gestite dai COA)

1. La competenza in merito alla sospensione ovvero alla cancellazione dalle liste dei difensori disponibili ad assumere le difese di ufficio tenute e gestite dai COA appartiene ai COA medesimi.

2. Relativamente alla lista dei difensori di ufficio per arrestati ovvero detenuti, atti e sostituzioni urgenti, il COA, al fine di garantire la effettività e la tempestività della difesa tecnica, può deliberare la sospensione dell'istante dai turni in casi di giustificato e comprovato motivo.

Art. 12 (Criteri generali per la nomina dei difensori d'ufficio)

1. Il CNF fissa mediante delibera annuale i criteri generali per la nomina dei difensori d'ufficio sulla base:

- a) della prossimità alla sede dell'autorità giudiziaria competente in ambito circondariale o distrettuale;
- b) della reperibilità, predisponendo liste diverse per indagati o imputati detenuti ed atti urgenti, ed indagati o imputati a piede libero;
- c) delle competenze specifiche relativamente ai procedimenti minorile e militare.

2. Con riferimento alla prossimità della sede del procedimento di cui alla lett. a) del precedente comma, i Consigli dell'Ordine, in casi di particolari situazioni territoriali e per il solo svolgimento

di attività urgenti, possono prevedere delle liste separate in cui sono inseriti avvocati che abbiano studio nelle vicinanze del luogo di svolgimento delle stesse.

Art. 13 (Doveri del difensore d'ufficio)

1. L'avvocato deve svolgere la propria attività con coscienza, diligenza, puntualità, lealtà e correttezza assicurando costantemente la qualità della prestazione professionale.

2. L'avvocato iscritto nell'elenco dei difensori d'ufficio, quando nominato:

- a) ha l'obbligo di prestare patrocinio;
- b) non può, senza giustificato motivo, rifiutarsi di prestare la propria attività o interromperla;
- c) deve comunicare alla parte assistita che ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e informarla che anche il difensore d'ufficio ha diritto ad essere retribuito;

e) ove sia impedito di partecipare a singole attività processuali, deve dare tempestiva e motivata comunicazione all'Autorità procedente ovvero deve incaricare della difesa un collega il quale, ove accetti, è responsabile dell'adempimento dell'incarico. Il difensore d'ufficio iscritto nella lista di cui all'art. 15 comma 2 lett. b.) qualora impedito a garantire reperibilità nel turno assegnato deve richiedere al C.O.A. la sospensione dal relativo turno ai sensi dell'art. 11 comma 2 del presente regolamento.

f) deve garantire la reperibilità qualora inserito nei turni giornalieri per gli indagati e gli imputati detenuti;

g) deve portare a compimento il mandato anche in caso di intervenuta cancellazione volontaria dall'elenco unico nazionale e in caso di cancellazione per mancata o incompleta presentazione della domanda di permanenza.

Art. 14 (Elenco degli avvocati disponibili ad assumere le difese di ufficio innanzi la Suprema Corte di Cassazione)

1. L'elenco dei difensori di ufficio nei giudizi innanzi la Corte di Cassazione è tenuto dal CNF che, tramite un servizio informatico, permette alla Corte l'estrazione del difensore attraverso un algoritmo di rotazione.

2. Per quanto non espressamente stabilito negli articoli che seguono, si applicano in quanto compatibili le previsioni di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10.

Art. 14-bis (Requisiti per l'iscrizione nell'elenco unico dei difensori di ufficio innanzi la Suprema Corte di Cassazione)

1. Potranno iscriversi nell'elenco dei difensori di ufficio avanti alla Corte di Cassazione di cui al comma che precede, gli avvocati abilitati al patrocinio avanti alle magistrature superiori che attestino, mediante autocertificazione, di avere partecipato, nel medesimo anno in cui la richiesta viene presentata, ad almeno 3 udienze penali avanti alla Corte, ovvero di avere curato la redazione di almeno 3 ricorsi vertenti su materie penali ex art. 606 c.p.p.. Ai fini dell'inserimento nella lista il richiedente dovrà altresì attestare mediante autocertificazione, di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 5 lett. a) e c) e cioè:

a) di non avere riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate con provvedimento definitivo nei 5 anni precedenti la domanda;

b) avere adempiuto, nell'anno precedente la domanda, all'obbligo formativo di cui all'art. 11 legge 247/2012. L'obbligo formativo si intende assolto allorquando l'avvocato, nell'anno precedente la richiesta, abbia conseguito almeno n. 15 crediti formativi, di cui n. 3 crediti formativi nelle materie obbligatorie secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 5, del Regolamento "Formazione continua" del CNF n. 6 del 16 luglio 2014.

2. La domanda di iscrizione nell'elenco dovrà essere presentata al CNF mediante comunicazione di posta elettronica certificata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: difuffcassazione@pec.cnf.it.

Art. 14-ter (Requisiti per la permanenza nell'elenco unico dei difensori di ufficio avanti alla Corte di Cassazione)

La domanda di permanenza nell'elenco:

a) dovrà essere presentata al CNF mediante comunicazione di posta elettronica certificata al seguente indirizzo difuffcassazione@pec.cnf.it entro il 31 dicembre di ogni anno successivo a quello dell'inserimento nell'elenco unico nazionale ovvero a quello relativo alla ultima richiesta di permanenza presentata;

b) dovrà attestare il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 lett. a) e c) del presente regolamento;

c) dovrà attestare la partecipazione ad almeno 3 udienze penali avanti alla Corte ovvero di avere

curato la redazione di almeno 3 ricorsi ex art. 606 c.p.p. nel medesimo anno cui la richiesta si riferisce.

Art. 15 (Liste dei difensori di ufficio tenute dai COA)

1. Il COA deve predisporre un elenco di difensori d'ufficio iscritti all'Albo ordinario e facenti parte dell'elenco unico nazionale.

2. Il COA circondariale deve dotarsi delle seguenti liste:

a) lista liberi;

b) lista arrestati, detenuti, atti urgenti e sostituti urgenti.

3. Il COA distrettuale oltre che delle precedenti liste deve dotarsi anche delle seguenti:

a) lista difensori d'ufficio minorenni liberi;

b) lista difensori d'ufficio per minorenni arrestati ovvero detenuti;

c) lista difensori d'ufficio per i procedimenti di competenza del magistrato ovvero del Tribunale di Sorveglianza.

4. Il COA nel cui distretto ha sede un Tribunale militare ovvero una Corte di Appello militare può dotarsi di una lista di difensori d'ufficio che dichiarino di possedere specifica competenza nei procedimenti militari. I turni delle difese d'ufficio continueranno ad essere creati e gestiti a livello locale dai COA.

Art. 16 (Ipotesi di deroga)

1. In caso di emergenze straordinarie non prevedibili alle quali consegua la sospensione, a qualunque titolo, delle attività giudiziali degli avvocati:

a) il requisito di cui all'art. 4, comma 1-bis nonché di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) in relazione all'art. 6, comma 1-bis, è da intendersi ridotto della metà e quindi il richiedente dovrà autocertificare di avere partecipato ad almeno 5 udienze anziché 10, di cui non più di una avanti al Giudice di Pace e non più di una dove il difensore sia stato nominato ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p.;

b) il requisito di cui all'art. 14-bis, comma 1, lettera a), e 14-ter comma 1) lettera c), è da intendersi ridotto di due terzi e quindi il richiedente dovrà autocertificare la partecipazione ad una sola udienza, anziché 3, ovvero di aver provveduto alla redazione di un solo ricorso vertente su materie penali ex art. 606 c.p.p. anziché 3;

c) il requisito dell'assolvimento dell'obbligo formativo di cui all'art. 1, comma 3-bis, di cui all'art. 5, comma 1, ultimo periodo, e di cui all'art. 14-bis, comma 1, lettera b), si intende ridotto di due terzi e quindi il richiedente dovrà autocertificare di avere conseguito n. 5 crediti formativi di cui 2 nelle materie obbligatorie.

2. Le deroghe di cui al comma che precede si applicano alle domande di iscrizione e di permanenza nell'elenco unico nazionale dei difensori di ufficio che saranno presentate nell'anno in cui l'emergenza straordinaria si è verificata, e alle domande di permanenza che saranno presentate nell'anno successivo a quello in cui l'emergenza straordinaria si è verificata con riferimento ai requisiti riferiti all'anno antecedente, ovvero a quello in cui si è verificata l'emergenza straordinaria (misura dei crediti formativi).

Art. 17 (Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del CNF.

2) CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

(approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 31 gennaio 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 2014)

Art. 3 (Doveri e deontologia)

1. L'esercizio dell'attività di avvocato deve essere fondato sull'autonomia e sulla indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale. L'avvocato ha obbligo, se chiamato, di prestare la difesa d'ufficio, in quanto iscritto nell'apposito elenco, e di assicurare il patrocinio in favore dei non abbienti.

[omissis]

Art. 11 (Rapporto di fiducia e accettazione dell'incarico)

[omissis]

3. L'avvocato iscritto nell'elenco dei difensori d'ufficio, quando nominato, non può, senza giustificato motivo, rifiutarsi di prestare la propria attività o interromperla.

[omissis]

Art. 14 (Mandato professionale. Sostituzioni e collaborazioni)

1. Salvo quanto stabilito per le difese d'ufficio ed il patrocinio dei meno abbienti, l'avvocato ha piena libertà di accettare o meno ogni incarico. Il mandato professionale si perfeziona con l'accettazione. L'avvocato ha inoltre sempre la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi al cliente.

[omissis]

Art. 26 (Adempimento del mandato)

[omissis]

4. Il difensore nominato d'ufficio, ove sia impedito di partecipare a singole attività processuali, deve darne tempestiva e motivata comunicazione all'autorità procedente ovvero incaricare della difesa un collega che, ove accetti, è responsabile dell'adempimento dell'incarico.

[omissis]

Art. 49 (Doveri del difensore)

1. L'avvocato nominato difensore d'ufficio deve comunicare alla parte assistita che ha facoltà di scegliersi un difensore di fiducia e informarla che anche il difensore d'ufficio ha diritto ad essere retribuito.

[omissis]

Art. 53 (Rapporti con i magistrati)

[omissis]

5. L'avvocato componente del Consiglio dell'Ordine non deve accettare incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario, fatta eccezione per le nomine a difensore d'ufficio.

[omissis]

3) CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELLE ASTENSIONI DALLE UDIENZE DEGLI AVVOCATI *(adottato il 4 aprile 2007)⁵*

⁵ Dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura, dall'Unione delle Camere Penali Italiane, dall'Associazione Nazionale Forense, dall'Associazione Italiana Giovani Avvocati e dall'Unione Nazionale delle Camere Civili, e valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia per l'attuazione delle legge sul diritto di sciopero nei servizi

Art. 3 (Effetti dell'astensione)

[omissis]

4. Il diritto di astensione può essere esercitato in ogni stato e grado del procedimento, sia dal difensore di fiducia che da quello di ufficio.

**4) CODICE DEONTOLOGICO DEGLI
AVVOCATI EUROPEI**
*(approvato dal Conseil des barreaux
européens il 28 ottobre 1988)*

Art. 3 (Rapporti con i clienti)

[omissis]

3.1.1. L'avvocato può agire solo su mandato del suo cliente, salvo che il mandato gli sia stato conferito da un altro avvocato che rappresenta il cliente o sia stato designato d'ufficio.

[omissis]

pubblici essenziali con delibera n. 7/749 del 13 dicembre 2007 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008; approvato dall'Organismo Congressuale Forense con delibera del 7 ottobre 2016.

PARTE IX IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Sezione I LA LEGGE FORENSE

LEGGE N. 247 DEL 31 DICEMBRE 2012

*(“Nuova disciplina dell’ordinamento
forense”)*

Art. 3 (Doveri e deontologia)

1. L’esercizio dell’attività di avvocato deve essere fondato sull’autonomia e sulla indipendenza dell’azione professionale e del giudizio intellettuale. L’avvocato ha obbligo, se chiamato, di prestare la difesa d’ufficio, in quanto iscritto nell’apposito elenco, e di assicurare il patrocinio in favore dei non abbienti.

[omissis]

Art. 14 (Mandato professionale. Sostituzioni e collaborazioni)

1. Salvo quanto stabilito per le difese d’ufficio ed il patrocinio dei meno abbienti, l’avvocato ha piena libertà di accettare o meno ogni incarico. Il mandato professionale si perfeziona con l’accettazione. L’avvocato ha inoltre sempre la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi al cliente.

[omissis]

Sezione II LE ALTRE FONTI DI RANGO PRIMARIO

1) LEGGE N. 206 DEL 26 NOVEMBRE 2021

*(“Delega al Governo per l’efficienza
del processo civile e per la revisione
della disciplina degli strumenti di
risoluzione alternativa delle controversie
e misure urgenti di razionalizzazione dei
procedimenti in materia di diritti delle
persone e delle famiglie nonché in materia
di esecuzione forzata”)*

Art. 1

[omissis]

4. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alle discipline della procedura di mediazione e della negoziazione assistita sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) *[omissis]* l’estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita; la previsione di un credito d’imposta in favore degli organismi di mediazione commisurato all’indennità non esigibile dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato; *[omissis]*; *[omissis]*

2) D.L. N. 76 DEL 16 LUGLIO 2020 *(“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”)*

Art. 37-bis (Misure di semplificazione in materia di richieste di gratuito patrocinio)

Al fine di favorire una celere evasione delle richieste di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al difensore d’ufficio ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le istanze prodotte dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono depositate presso la cancelleria del magistrato competente esclusivamente mediante modalità telematica individuata e regolata con provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia¹.

3) LEGGE N. 122 DEL 7 LUGLIO 2016 *(“Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2015-2016”)*

¹ “Provvedimento del 20 dicembre 2021 del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia ai sensi dell’art. 37-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante ‘Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale’, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”.

Art. 9 (Norme di adeguamento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nelle cause transfrontaliere in materia di obbligazioni alimentari e sottrazione internazionale di minori)

1. Per le domande presentate ai sensi del capo III della Convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007, il patrocinio a spese dello Stato è concesso conformemente al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 116, fatte salve le disposizioni di maggior favore di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 della Convenzione predetta.

2. Il patrocinio a spese dello Stato è riconosciuto per tutte le domande presentate ai sensi della Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma all'Aia il 25 ottobre 1980, di cui alla legge 15 gennaio 1994, n. 64, tramite l'autorità centrale.

3. Le domande di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate, tramite autorità centrale, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 4/2009 e dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007, sono proposte al consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo di esecuzione.

[omissis]

4) D.L. N. 132 DEL 12 SETTEMBRE 2014

“Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile”

Art. 3 (Improcedibilità)

[omissis]

6. Quando il procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda, all'avvocato non è dovuto compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni. A tale fine la parte è tenuta a depositare all'avvocato apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo

avvocato, nonché a produrre, se l'avvocato lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

[omissis]

Art. 11-bis (Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità)

1. È assicurato, alle condizioni stabilite nella presente sezione, il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di negoziazione assistita nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, se è raggiunto l'accordo.

2. L'ammissione al patrocinio è esclusa nelle controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.

Art. 11-ter (Condizioni per l'ammissione)

Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore all'importo indicato dall'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Art. 11-quater (Istanza per l'ammissione anticipata)

1. L'interessato che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 11-ter può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato al fine di stipulare una convenzione di negoziazione assistita e partecipare alla relativa procedura.

2. L'istanza per l'ammissione, a pena di inammissibilità, è redatta e sottoscritta in conformità agli articoli 78, comma 2, e 79, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, e contiene le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere.

3. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea o l'apolide, a pena di inammissibilità, correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente che attesta la veridicità di quanto in essa indicato. In caso di impossibilità di presentare tale

certificazione, l'istanza è corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 11-quinquies (Organo competente a ricevere l'istanza di ammissione anticipata e nomina dell'avvocato)

1. L'istanza per l'ammissione anticipata è presentata, personalmente o a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio elettronico di recapito certificato, dall'interessato o dall'avvocato che ne ha autenticato la firma, al Consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo in cui ha sede il tribunale che sarebbe competente a conoscere della controversia.

2. Entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza per l'ammissione, il Consiglio dell'ordine degli avvocati, verificatane l'ammissibilità, ammette l'interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria, e gliene dà immediata comunicazione.

3. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso il Consiglio individuato in conformità al comma 1.

Art. 11-sexies (Ricorso avverso il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata)

Contro il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata, l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il Consiglio dell'ordine che ha adottato il provvedimento. Si applica l'articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

Art. 11-septies (Effetti dell'ammissione anticipata e sua conferma)

1. L'ammissione anticipata al patrocinio è valida per l'intera procedura di negoziazione assistita e la parte ammessa è tenuta, nel corso del procedimento, a comunicare al proprio avvocato le modifiche reddituali idonee a incidere sulle condizioni di ammissione di cui all'articolo 11-ter.

2. Quando è raggiunto l'accordo di negoziazione, l'ammissione è confermata, su istanza

dell'avvocato, dal Consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione anticipata, mediante apposizione del visto di congruità sulla parcella.

3. L'istanza di conferma indica l'ammontare del compenso richiesto dall'avvocato ed è corredata dall'accordo. Il Consiglio dell'ordine, verificata la completezza della documentazione e la congruità del compenso in base al valore dell'accordo indicato ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, conferma l'ammissione e trasmette copia della parcella vistata all'ufficio finanziario competente dell'articolazione ministeriale competente perché proceda alle verifiche ritenute necessarie.

4. L'avvocato non può chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dal presente capo. Ogni patto contrario è nullo e si applica l'articolo 85, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

Art. 11-octies (Determinazione, liquidazione e pagamento dell'onorario e delle spese dell'avvocato)

Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sei mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 25 novembre 2021, n. 206, sono stabiliti gli importi spettanti all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese. Con il medesimo decreto sono individuate le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai sensi del presente articolo, nonché le modalità e i contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticità.

Art. 11-novies (Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto)

1. L'insussistenza dei presupposti per l'ammissione, da chiunque accertata, anche a seguito dei controlli di cui all'articolo 11-undecies, è comunicata al Consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione.

2. Le sopravvenute modifiche delle condizioni reddituali che escludono l'ammissione al patrocinio sono immediatamente comunicate dalla parte ammessa o dal suo avvocato al Consiglio

dell'ordine che ha deliberato l'ammissione in via anticipata.

3. Ricevute le comunicazioni previste dai commi 1 e 2, il Consiglio dell'ordine, effettuate le verifiche ritenute necessarie, revoca l'ammissione e ne dà comunicazione all'interessato e all'avvocato.

4. Contro il provvedimento di revoca l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il Consiglio dell'ordine che lo ha adottato. Si applica l'articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

Art. 11-decies (Sanzioni)

Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, formula l'istanza per l'ammissione corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza delle condizioni di reddito previste, è punito ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

Art. 11-undecies (Controlli da parte della Guardia di finanza)

Nei programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di finanza sono inclusi i controlli dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, individuati sulla base di appositi criteri selettivi, anche tramite indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari.

5) D.LGS. N. 28 DEL 4 MARZO 2010 (“Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”)

Art. 15-bis (Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità)

1. È assicurato, alle condizioni stabilite nel presente capo, il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, se è raggiunto l'accordo di conciliazione.

2. L'ammissione al patrocinio è esclusa nelle controversie per cessione di crediti e ragioni altrui,

ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.

Art. 15-ter (Condizioni reddituali per l'ammissione)

Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore all'importo indicato dall'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Art. 15-quater (Istanza per l'ammissione anticipata)

1. L'interessato che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 15-ter può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato al fine di proporre domanda di mediazione o di partecipare al relativo procedimento, nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice.

2. L'istanza per l'ammissione, a pena di inammissibilità, è redatta e sottoscritta in conformità agli articoli 78, comma 2, e 79, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, e contiene le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere.

3. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea o l'apolide, a pena di inammissibilità, correda l'istanza per l'ammissione con una certificazione dell'autorità consolare competente che attesta la veridicità di quanto in essa indicato. In caso di impossibilità di presentare tale certificazione, l'istanza è corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 15-quinquies (Organo competente a ricevere l'istanza per l'ammissione anticipata e nomina dell'avvocato)

1. L'istanza per l'ammissione anticipata è presentata, o personalmente o a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio elettronico di recapito certificato,

dall'interessato o dall'avvocato che ne ha autenticato la firma, al consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente individuato in conformità all'articolo 4, comma 1.

2. Entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza per l'ammissione, il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificatane l'ammissibilità, ammette l'interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria, e gliene dà immediata comunicazione.

3. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente individuato in conformità all'articolo 4, comma 1.

Art. 15-sexies (Ricorso avverso il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata)

Contro il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata, l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine che ha adottato il provvedimento. Si applica l'articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

Art. 15-septies (Effetti dell'ammissione anticipata e sua conferma)

1. L'ammissione anticipata al patrocinio è valida per l'intero procedimento di mediazione.

2. Le indennità di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, non sono dovute dalla parte ammessa in via anticipata al patrocinio.

3. Quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, l'ammissione è confermata, su istanza dell'avvocato, dal consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione anticipata, mediante apposizione del visto di congruità sulla parcella.

4. L'istanza di conferma indica l'ammontare del compenso richiesto dall'avvocato ed è corredata dall'accordo di conciliazione. Il consiglio dell'ordine, verificata la completezza della documentazione e la congruità del compenso in base al valore dell'accordo indicato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, conferma l'ammissione e trasmette copia della parcella vistata all'ufficio finanziario competente dell'articolazione ministeriale competente perché proceda alle verifiche ritenute necessarie e all'organismo di mediazione.

5. L'avvocato non può chiedere né percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dal presente capo. Ogni patto contrario è nullo e si applica l'articolo 85, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

Art. 15-octies (Determinazione, liquidazione e pagamento dell'onorario e delle spese dell'avvocato)

Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 25 novembre 2021, n. 206, sono stabiliti gli importi spettanti all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai sensi del presente articolo, nonché le modalità e i contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticità.

Art. 15-novies (Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto)

1. L'insussistenza dei presupposti per l'ammissione di cui all'articolo 15-ter, da chiunque accertata, anche a seguito dei controlli di cui all'articolo 15-undecies, è comunicata al consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione.

2. Le sopravvenute modifiche delle condizioni reddituali che escludono l'ammissione al patrocinio sono immediatamente comunicate dalla parte ammessa o dal suo avvocato al consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione in via anticipata.

3. Ricevute le comunicazioni previste dai commi 1 e 2, il consiglio dell'ordine, effettuate le verifiche ritenute necessarie, revoca l'ammissione e ne dà comunicazione all'interessato, all'avvocato e all'organismo di mediazione.

4. Contro il provvedimento di revoca l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine che lo ha adottato. Si applica l'articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

Art. 15-decies (Sanzioni)

Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, formula l'istanza per l'ammissione corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza delle condizioni di reddito previste, è punito ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

Art. 15-undecies (Controlli da parte della Guardia di finanza)

Nei programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di finanza sono inclusi i controlli dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, individuati sulla base di appositi criteri selettivi, anche tramite indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari.

6) D.LGS. N. 25 DEL 28 GENNAIO 2008

(“Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato”)

Art. 16 (Diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali)

1. Il cittadino straniero può farsi assistere, a proprie spese, da un avvocato. Per i minori stranieri non accompagnati si applicano le disposizioni dell'articolo 76, comma 4-quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

2. Nel caso di impugnazione delle decisioni in sede giurisdizionale, il cittadino straniero è assistito da un avvocato ed è ammesso al gratuito patrocinio ove ricorrano le condizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. In ogni caso per l'attestazione dei redditi prodotti all'estero si applica l'articolo 94 del medesimo decreto.

7) D.L. N. 223 DEL 4 LUGLIO 2006

(“Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”)

Art. 2 (Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali)

1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:

[omissis]

2. Sono fatte salve *[omissis]* le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti. Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale.

[omissis]

8) D.LGS. N. 116 DEL 27 MAGGIO 2005

(“Attuazione della direttiva 2003/8/CE intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie”)

Art. 1 (Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto reca le disposizioni relative al miglioramento dell'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere, disponendo le misure necessarie affinché sia assicurato il patrocinio a spese dello Stato nei processi civili, anche per controversie di natura commerciale.

2. Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione nei processi amministrativi, contabili e tributari.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, per controversia transfrontaliera si intende una controversia in cui la parte che chiede il patrocinio è domiciliata o regolarmente soggiornante sul territorio di uno Stato appartenente all'Unione europea diverso da quello ove pende il processo o in cui la sentenza deve essere eseguita.

2. Lo Stato dell'Unione europea in cui una parte è domiciliata è determinato conformemente all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

3. La data di riferimento per stabilire se esiste controversia transfrontaliera è la data di presentazione della domanda, in conformità del presente decreto.

4. Nel presente decreto, per Stato dell'Unione europea si intendono gli Stati dell'Unione europea ad esclusione della Danimarca.

Art. 3 (Non discriminazione)

Le disposizioni del presente decreto si applicano ai cittadini dell'Unione europea ed ai cittadini di paesi terzi legalmente soggiornanti in uno degli Stati dell'Unione.

Art. 4 (Condizioni di reddito)

1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito complessivo annuo lordo dichiarato ai fini fiscali non superiore a euro 9.296,22.

2. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante. In tale caso, i limiti di reddito sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

3. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

4. I limiti fissati dai commi 1 e 2 non ostano a che il patrocinio a spese dello Stato sia accordato al richiedente che supera il limite se egli dimostra di non poter sostenere le spese processuali di cui all'articolo 6, comma 2, a causa della differenza del costo della vita tra lo Stato membro del domicilio o della dimora abituale e quello del foro.

5. Il patrocinio non è concesso al richiedente che può, nella fattispecie, disporre di un accesso effettivo ad altri meccanismi che coprono le spese processuali di cui all'articolo 3.

6. Si applica l'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Art. 5 (Condizioni legate al merito della controversia)

1. La domanda di patrocinio relativa ad un'azione giudiziaria che appaia manifestamente infondata è respinta.

2. Ai fini del comma 1, quando il richiedente chiede il risarcimento dei danni alla sua reputazione senza aver sofferto perdite materiali o finanziarie o quando la domanda riguarda una pretesa derivante direttamente dall'attività autonoma o commerciale del richiedente sono valutate l'importanza del caso specifico per il richiedente e la natura della causa.

Art. 6 (Effetti dell'ammissione al patrocinio)

1. La persona fisica, che sia parte in un processo ai sensi dell'articolo 1, ha diritto al patrocinio a spese dello Stato che le garantisca un accesso effettivo alla giustizia in conformità delle condizioni stabilite dal presente decreto.

2. Il patrocinio a spese dello Stato garantisce:

a) la consulenza legale nella fase precontenziosa al fine di giungere a una soluzione prima di intentare un'azione legale;

b) l'assistenza legale e la rappresentanza in sede di giudizio, nonché l'esonero dalle spese processuali, comprese le spese previste all'articolo 7 e gli onorari delle persone incaricate dal giudice di compiere atti durante il procedimento.

3. Il patrocinio a spese dello Stato non copre le spese sostenute dalla parte avversa qualora il beneficiario perda la causa ed il giudice pronunci sentenza di condanna della parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte.

4. Si applicano gli articoli 133, 134 e 136 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, 115.

Art. 7 (Spese derivanti dal carattere transfrontaliero della controversia)

Il patrocinio concesso dallo Stato ove pende il processo copre le seguenti spese direttamente collegate al carattere transfrontaliero della controversia:

a) spese di interpretazione;

b) spese di traduzione dei documenti necessari per la soluzione della controversia richiesti dal giudice o dall'autorità competente e presentati dal beneficiario;

c) spese di viaggio a carico del richiedente, quando la presenza fisica in aula delle persone

che debbono espone il caso è richiesta a norma di legge o dal giudice di detto Stato membro e il giudice decide che non esiste un'altra possibilità per sentire tali persone in modo appropriato.

Art. 8 (Costi assunti dallo Stato membro in cui il richiedente è domiciliato o dimora abitualmente)

Lo Stato dell'Unione europea in cui il richiedente il patrocinio è domiciliato o regolarmente soggiornante concede il patrocinio necessario a coprire:

a) le spese per l'assistenza di un avvocato locale o di qualsiasi altra persona abilitata dalla legge a fornire consulenza legale, sostenute in tale Stato finché la domanda di patrocinio a spese dello Stato non sia pervenuta, ai sensi del presente decreto, nello Stato ove pende il processo;

b) la traduzione della domanda e dei necessari documenti giustificativi al momento della presentazione della domanda alle autorità di tale Stato dell'Unione europea.

Art. 9 (Continuità del patrocinio a spese dello Stato)

1. L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.

2. La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico.

3. Le disposizioni del presente decreto si applicano, altresì, quando il beneficiario del patrocinio chiede che la sentenza di un giudice straniero sia eseguita o dichiarata esecutiva in Italia.

Art. 10 (Procedimenti stragiudiziali)

Il patrocinio è, altresì, esteso ai procedimenti stragiudiziali, alle condizioni previste dal presente decreto, qualora l'uso di tali mezzi sia previsto come obbligatorio dalla legge ovvero qualora il giudice vi abbia rinviato le parti in causa.

Art. 11 (Atti autentici)

Il patrocinio è concesso per l'esecuzione di atti autentici alle condizioni definite nel presente decreto.

Art. 12 (Organo competente a decidere l'istanza)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 8, la domanda di ammissione al patrocinio è accolta o respinta dall'autorità competente dello Stato ove pende il processo.

2. Per i giudici pendenti sul territorio nazionale è competente il consiglio dell'ordine degli avvocati individuato ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Art. 13 (Presentazione e trasmissione delle domande di patrocinio)

1. L'interessato che si trova nelle condizioni indicate dall'articolo 4 può chiedere di essere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo.

2. Le domande di ammissione al patrocinio sono presentate:

a) all'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui il richiedente è domiciliato o soggiorna regolarmente (autorità di trasmissione); oppure

b) all'autorità competente dello Stato ove pende il processo o in cui la decisione deve essere eseguita (autorità di ricezione).

3. L'autorità di trasmissione e di ricezione sul territorio nazionale è il Ministero della giustizia.

4. Il Ministero della giustizia, quale autorità preposta alla trasmissione, può decidere, con atto motivato, di rigettare la richiesta di trasmissione di una domanda qualora sia manifesto:

a) che essa è infondata, o

b) che essa esula dal campo di applicazione del presente decreto.

5. Copia dell'atto di cui al comma 4 è trasmessa all'interessato. In tali casi, la domanda può essere proposta alla Corte di appello nel cui distretto è domiciliato o soggiorna regolarmente l'interessato. La Corte di appello competente decide con decreto, da trasmettere al Ministero della giustizia a cura dell'interessato.

6. Il Ministero della giustizia, quale autorità preposta alla trasmissione, trasmette la domanda all'autorità di ricezione competente dell'altro Stato dell'Unione europea nel termine di 15 giorni a decorrere dalla data di ricezione della domanda debitamente compilata in una delle lingue di cui

al comma 3 e dei relativi documenti giustificativi, tradotti, ove necessario, in una di tali lingue.

7. I documenti trasmessi ai sensi del presente decreto sono dispensati dall'autenticazione o da qualsiasi formalità equivalente.

8. In caso di rigetto della domanda di ammissione al patrocinio da parte dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 12 il richiedente rimborsa le spese di traduzione sostenute dal Ministero della giustizia, quale autorità preposta alla trasmissione.

Art. 14 (Contenuto dell'istanza)

1. Le domande di ammissione al patrocinio presentate presso il Ministero della giustizia sono compilate e i documenti giustificativi sono tradotti in lingua italiana, inglese o francese.

2. Il Ministero della giustizia, quale autorità preposta alla trasmissione, assiste il richiedente provvedendo affinché la domanda sia corredata di tutti i documenti giustificativi che a sua conoscenza sono richiesti affinché la domanda possa essere trattata e fornisce qualsiasi traduzione necessaria dei documenti giustificativi, come previsto dall'articolo 8. Tali servizi sono forniti a titolo gratuito.

3. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 78, comma 2, e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Art. 15 (Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio)

1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui è pervenuta la domanda di ammissione al patrocinio da parte dell'autorità di ricezione di cui all'articolo 14, il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificata la ricorrenza delle condizioni di cui agli articoli 4 e 5, ammette il richiedente in via anticipata e provvisoria al patrocinio.

2. I provvedimenti di rigetto sono succintamente motivati.

3. Si applica l'articolo 126, comma 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Art. 16 (Formulario uniforme)

Le domande di ammissione al patrocinio e la loro trasmissione sono effettuate in base ad un formulario uniforme approntato dalla Commissione delle Comunità europee.

Art. 17 (Norme applicabili)

1. Nei rapporti tra gli Stati dell'Unione europea e in relazione alle disposizioni in esso contenute, il presente decreto prevale sulle disposizioni contenute in accordi bilaterali o multilaterali conclusi dagli Stati membri, compresi:

a) l'accordo europeo sulla trasmissione delle richieste d'assistenza giudiziaria firmato a Strasburgo il 27 gennaio 1977, modificato dal protocollo addizionale all'accordo europeo sulla trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria, firmato a Mosca nel 2001;

b) la convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 intesa a facilitare l'accesso internazionale alla giustizia.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei Titoli I e IV, della Parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

9) D.P.R. N. 115 DEL 30 MAGGIO 2002 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia")²

Art. 74 (Istituzione del patrocinio)

1. È assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

2. È, altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate.³

² Il d.p.r. ha riunito il d.p.r. n. 113 del 30 maggio 2002 ("Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia - Testo B") e il d.p.r. n. 114 del 30 maggio 2002 ("Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo C").

³ La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 10 del 25 novembre 2021, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale degli artt. 74, comma 2, e 75, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all'attività difensiva

Art. 75 (Ambito di applicabilità)

1. L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.⁴

2. La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nonché nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico.

2-bis. La disciplina del patrocinio si applica, inoltre, nelle procedure passive di consegna, di cui alla legge 22 aprile 2005, n. 69, dal momento dell'arresto eseguito in conformità del mandato d'arresto europeo fino alla consegna o fino al momento in cui la decisione sulla mancata consegna diventi definitiva, nonché nelle procedure attive di consegna, di cui alla citata legge n. 69 del 2005, in favore della persona ricercata oggetto di un procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo ai fini dell'esercizio di un'azione penale e che ha esercitato il diritto di nominare un difensore sul territorio nazionale affinché assista il difensore nello Stato membro di esecuzione.

Art. 76 (Condizioni per l'ammissione)

1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 12.838,01.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei

redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

4-bis. Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, e per i reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti.⁵

4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.

4-quater. Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente

svolta nell'ambito dei procedimenti di mediazione di cui all'art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), quando nel corso degli stessi è stato raggiunto un accordo, nonché dell'art. 83, comma 2, del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede che, in tali fattispecie, alla liquidazione in favore del difensore provveda l'autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere la controversia".

⁴ Vedi nota 3.

⁵ La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 139 del 14 aprile 2010, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui, stabilendo che per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati indicati nella stessa norma il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non ammette la prova contraria".

la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma è autorizzata la spesa di 771.470 euro annui a decorrere dall'anno 2017.

Art. 77 (Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione)

I limiti di reddito sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 78 (Istanza per l'ammissione)

1. L'interessato che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 76 può chiedere di essere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo.

2. L'istanza è sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità. La sottoscrizione è autenticata dal difensore, ovvero con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 79 (Contenuto dell'istanza)

1. L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene:

a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente;

b) le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;

c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76;

d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei

limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.

2. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato.⁶

3. Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.

Art. 80 (Nomina del difensore)

1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo.

2. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, gli elenchi sono quelli istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

3. Colui che è ammesso al patrocinio può nominare un difensore iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato scelto anche al di fuori del distretto di cui ai commi 1 e 2.

⁶ La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 157 del 10 giugno 2021, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», nella parte in cui non consente al cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, in caso di impossibilità a presentare la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 79, comma 2, di produrre, a pena di inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di tale documentazione".

Art. 81 (Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato)

1. L'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato è formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 2.

2. L'inserimento nell'elenco è deliberato dal consiglio dell'ordine, il quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni:

a) attitudini ed esperienza professionale specifica, distinguendo tra processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari ed affari di volontaria giurisdizione;

b) assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda;

c) iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno due anni.

3. È cancellato di diritto dall'elenco l'avvocato per il quale è stata disposta una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento.

4. L'elenco è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblico, e si trova presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio di ciascuna provincia.

Art. 82 (Onorario e spese del difensore)

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.

2. Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale.

3. Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero.

Art. 83 (Onorario e spese dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte)

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente

tecnico di parte sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme del presente testo unico.

2. La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione.⁷

3. Il decreto di pagamento è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero.

3-bis. Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta.

Art. 84 (Opposizione al decreto di pagamento)

Avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte, è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170.

Art. 85 (Divieto di percepire compensi o rimborsi)

1. Il difensore, l'ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte non possono chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dalla presente parte del testo unico.

2. Ogni patto contrario è nullo.

3. La violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale.

⁷ La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 10 del 25 novembre 2021, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale [omissis] dell'art. 83, comma 2, del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede che, in tali fattispecie, alla liquidazione in favore del difensore provveda l'autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere la controversia".

Art. 86 (Recupero delle somme da parte dello Stato)

Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione.

Art. 87 (Servizio al pubblico in materia di patrocinio a spese dello Stato)

Il servizio al pubblico per il patrocinio a spese dello Stato è disciplinato dall'articolo 20, della legge 29 marzo 2001, n. 134.

Art. 88 (Controlli da parte della Guardia di finanza)

Nei programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di finanza sono inclusi i controlli dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, individuati sulla base di appositi criteri selettivi, anche tramite indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari.

Art. 89 (Norme di attuazione)

Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate le norme di attuazione delle disposizioni della parte III del presente testo unico.

Art. 90 (Equiparazione dello straniero e dell'apolide)

Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato altresì allo straniero e all'apolide residente nello Stato.

Art. 91 (Esclusione dal patrocinio)

L'ammissione al patrocinio è esclusa:

a) per il condannato con sentenza definitiva di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

b) se il richiedente è assistito da più di un difensore; in ogni caso gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia, eccettuati i casi di cui all'articolo 100.

Art. 92 (Elevazione dei limiti di reddito per l'ammissione)

Se l'interessato all'ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 2, ma i limiti di reddito indicati dall'articolo 76, comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

Art. 93 (Presentazione dell'istanza al magistrato competente)

1. L'istanza è presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo. Se procede la Corte di cassazione, l'istanza è presentata all'ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.

2. *[abrogato]*

3. Per il richiedente detenuto, internato in un istituto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, ovvero custodito in un luogo di cura, si applica l'articolo 123 del codice di procedura penale. Il direttore o l'ufficiale di polizia giudiziaria che hanno ricevuto l'istanza, ai sensi dell'articolo 123 del codice di procedura penale, la presentano o inviano, a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo.

Art. 94 (Impossibilità a presentare la documentazione necessaria ad accertare la veridicità)

1. In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta dall'articolo 79, comma 3, questa è sostituita, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato.

2. In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 2, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, la sostituisce, a pena di inammissibilità, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione.

3. Se il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea è detenuto, internato per l'esecuzione di una misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, la certificazione dell'autorità consolare, prevista dall'articolo 79, comma 2, può anche essere prodotta, entro venti giorni dalla data

di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato.

Art. 95 (Sanzioni)

La falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dall'articolo 79, comma 1, lettere b), c) e d), sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca, con efficacia retroattiva, e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.

Art. 96 (Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio)

1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione il magistrato davanti al quale pende il processo o il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, se procede la Corte di cassazione, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c), ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata.

2. Il magistrato respinge l'istanza se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92, tenuto conto delle risultanze del casellario giudiziale, del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte. A tale fine, prima di provvedere, il magistrato può trasmettere l'istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche.

3. Il magistrato, quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale, ovvero nei confronti di persona proposta o sottoposta a misura di prevenzione, deve chiedere preventivamente al questore, alla direzione investigativa antimafia (DIA) ed alla direzione nazionale antimafia (DNA) le informazioni necessarie e utili relative al tenore di vita, alle condizioni personali e familiari e alle attività economiche eventualmente svolte dai soggetti richiedenti, che potranno essere acquisite anche a mezzo di accertamenti da richiedere alla Guardia di finanza.

4. Il magistrato decide sull'istanza negli stessi termini previsti dal comma 1 anche quando ha richiesto le informazioni di cui ai commi 2 e 3.

Art. 97 (Provvedimenti adottabili dal magistrato)

1. Il magistrato dichiara inammissibile l'istanza ovvero concede o nega l'ammissione al patrocinio con decreto motivato che viene depositato, con facoltà per l'interessato o per il suo difensore di estrarne copia; del deposito è comunicato avviso all'interessato.

2. Il decreto pronunciato in udienza è letto e inserito nel processo verbale. La lettura sostituisce l'avviso di deposito se l'interessato è presente all'udienza.

3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, se l'interessato è detenuto, internato, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, la notificazione di copia del decreto è eseguita a norma dell'articolo 156 del codice di procedura penale.

Art. 98 (Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi all'ammissione)

1. Copia dell'istanza dell'interessato, delle dichiarazioni e della documentazione allegate, nonché del decreto di ammissione al patrocinio sono trasmesse, a cura dell'ufficio del magistrato che procede, all'ufficio finanziario nell'ambito della cui competenza territoriale è situato l'ufficio del predetto magistrato.

2. L'ufficio finanziario verifica l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, nonché la compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria, e può disporre che sia effettuata, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza, la verifica della posizione fiscale dell'istante e degli altri soggetti indicati nell'articolo 76.

3. Se risulta che il beneficio è stato erroneamente concesso, l'ufficio finanziario richiede il provvedimento di revoca, ai sensi dell'articolo 112.

Art. 99 (Ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell'istanza)

1. Avverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta l'istanza di ammissione, l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensi

dell'articolo 97, davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigo.

2. Il ricorso è notificato all'ufficio finanziario che è parte nel relativo processo.

3. Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica.

4. L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro dieci giorni, a cura dell'ufficio del magistrato che procede, all'interessato e all'ufficio finanziario, i quali, nei venti giorni successivi, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.

Art. 100 (Nomina di un secondo difensore)

Nei casi in cui trovano applicazione le norme della legge 7 gennaio 1998, n. 11, l'indagato, l'imputato o il condannato può nominare un secondo difensore per la partecipazione a distanza al processo penale, limitatamente agli atti che si compiono a distanza.

Art. 101 (Nomina del sostituto del difensore e dell'investigatore)

1. Il difensore della persona ammessa al patrocinio può nominare, al fine di svolgere attività di investigazione difensiva, un sostituto o un investigatore privato autorizzato, residente nel distretto di corte di appello dove ha sede il magistrato competente per il fatto per cui si procede.

2. Il sostituto del difensore e l'investigatore privato di cui al comma 1 possono essere scelti anche al di fuori del distretto di corte di appello di cui al medesimo comma 1, ma in tale caso non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalle tariffe professionali.

Art. 102 (Nomina del consulente tecnico di parte)

1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un consulente tecnico di parte residente nel distretto di corte di appello nel quale pende il processo.

2. Il consulente tecnico nominato ai sensi del comma 1 può essere scelto anche al di fuori del distretto di corte di appello nel quale pende il processo, ma in tale caso non sono dovute le spese e

le indennità di trasferta previste dalle tariffe professionali.⁸

Art. 103 (Informazioni all'interessato in caso di nomina di un difensore di ufficio)

Nei casi in cui si deve procedere alla nomina di un difensore d'ufficio, il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria informano la persona interessata delle disposizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato e dell'obbligo di retribuire il difensore che eventualmente è nominato d'ufficio, se non ricorrono i presupposti per l'ammissione a tale beneficio.

Art. 104 (Compenso dell'investigatore privato)

Il compenso spettante all'investigatore privato della parte ammessa al patrocinio è liquidato dall'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.

Art. 105 (Liquidazione con provvedimento del giudice per le indagini preliminari)

Il giudice per le indagini preliminari liquida il compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato, anche se l'azione penale non è esercitata.

Art. 106 (Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte)

1. Il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili.

2. Non possono essere liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all'atto del conferimento dell'incarico, appaiono irrilevanti o superflue ai fini della prova.

⁸ La Corte costituzionale, con la sentenza n. 254 del 20 giugno 2007, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 102 del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui non prevede la possibilità, per lo straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato che non conosce la lingua italiana, di nominare un proprio interprete".

Art. 107 (Effetti dell'ammissione)

1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio alcune spese sono gratuite, altre sono anticipate dall'erario.

2. Sono spese gratuite le copie degli atti processuali, quando sono necessarie per l'esercizio della difesa.

3. Sono spese anticipate dall'erario:

a) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede nella quale si svolge;

b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni;

c) le indennità di trasferta, i diritti, le spese di spedizione per le notifiche degli ufficiali giudiziari a richiesta d'ufficio o di parte;

d) le indennità e le spese di viaggio per trasferte, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico, e l'onorario ad ausiliari del magistrato, a consulenti tecnici di parte e a investigatori privati autorizzati;

e) l'indennità di custodia;

f) l'onorario e le spese agli avvocati;

g) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Art. 108 (Effetti dell'ammissione relativi all'azione di risarcimento del danno nel processo penale)

Per effetto dell'ammissione al patrocinio relativa all'azione di risarcimento del danno nel processo penale, si producono gli effetti di cui all'articolo 107 ed inoltre, quando la spesa è a carico della parte ammessa, sono prenotati a debito:

a) il contributo unificato;

b) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio;

c) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

d) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.

Art. 109 (Decorrenza degli effetti)

Gli effetti decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del

magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi.

Art. 110 (Pagamento in favore dello Stato)

1. Se si tratta di reato punibile a querela della persona offesa, nel caso di sentenza di non luogo a procedere ovvero di assoluzione dell'imputato ammesso al patrocinio perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, il magistrato, se condanna il querelante al pagamento delle spese in favore dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.

2. Se si tratta di reato per il quale si procede d'ufficio, il magistrato, se rigetta la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, o assolve l'imputato ammesso al beneficio per cause diverse dal difetto di imputabilità e condanna la parte civile non ammessa al beneficio al pagamento delle spese processuali in favore dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.

3. Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno il magistrato, se condanna l'imputato non ammesso al beneficio al pagamento delle spese in favore della parte civile ammessa al beneficio, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.

Art. 111 (Recupero nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio)

Le spese di cui all'articolo 107 sono recuperate nei confronti dell'imputato in caso di revoca dell'ammissione al patrocinio, ai sensi dell'articolo 112, comma 1, lettera d), e comma 2.

Art. 112 (Revoca del decreto di ammissione)

1. Il magistrato, con decreto motivato, revoca l'ammissione:

a) se, nei termini previsti dall'articolo 79, comma 1, lettera d), l'interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito;

b) se, a seguito della comunicazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera d), le condizioni di reddito risultano variate in misura tale da escludere l'ammissione;

c) se, nei termini previsti dall'articolo 94, comma 3, non sia stata prodotta la certificazione dell'autorità consolare;

d) d'ufficio o su richiesta dell'ufficio finanziario competente presentata in ogni momento e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92.

2. Il magistrato può disporre la revoca dell'ammissione anche all'esito delle integrazioni richieste ai sensi dell'articolo 96, commi 2 e 3.

3. Competente a provvedere è il magistrato che procede al momento della scadenza dei termini suddetti ovvero al momento in cui la comunicazione è effettuata o, se procede la Corte di cassazione, il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.

4. Copia del decreto è comunicata all'interessato con le modalità indicate nell'articolo 97.

Art. 113 (Ricorso avverso il decreto di revoca)

Contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca ai sensi della lettera d), comma 1, dell'articolo 112, l'interessato può proporre ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo, entro venti giorni dalla notizia avuta ai sensi dell'articolo 97.

Art. 114 (Effetti della revoca)

1. La revoca del decreto di ammissione, disposta ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 1, dell'articolo 112, ha effetto, rispettivamente, dalla scadenza del termine fissato per la comunicazione di variazione delle condizioni reddituali, dalla data in cui la comunicazione di variazione è pervenuta all'ufficio del giudice che procede, dalla scadenza del termine di cui all'articolo 94, comma 3.

2. Negli altri casi previsti dall'articolo 112, la revoca del decreto di ammissione ha efficacia retroattiva.

Art. 115 (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia)

L'onorario e le spese spettanti al difensore di persona ammessa al programma di protezione di cui al decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. Nel caso in cui il difensore

sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita.

Art. 115-bis (Liquidazione dell'onorario e delle spese per la difesa di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento nel caso di legittima difesa)

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione motivato dalla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento perché il fatto non costituisce reato in quanto commesso in presenza delle condizioni di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale nonché all'articolo 55, secondo comma, del medesimo codice, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita.

2. Nel caso in cui, a seguito della riapertura delle indagini, della revoca o della impugnazione della sentenza di non luogo a procedere o della impugnazione della sentenza di proscioglimento, sia pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti della persona condannata.

Art. 116 (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio)

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.

2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiedi ed ottiene l'ammissione al patrocinio.

Art. 117 (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile)

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.

2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti di chi si è reso successivamente reperibile.

Art. 118 (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio del minore)

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio del minore sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.

2. Contestualmente alla comunicazione del decreto di pagamento, l'ufficio richiede ai familiari del minore, nella qualità, di presentare entro un mese la documentazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c); alla scadenza del termine, l'ufficio chiede all'ufficio finanziario gli adempimenti di cui all'articolo 98, comma 2, trasmettendo l'eventuale documentazione pervenuta.

3. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti del minore e dei familiari, se il magistrato, con decreto, accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al beneficio del patrocinio nei processi penali, sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli accertamenti finanziari.

Art. 119 (Equiparazione dello straniero e dell'apolide)

Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato, altresì, allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare e all'apolide, nonché ad enti o

associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica.

Art. 120 (Ambito di applicabilità)

La parte ammessa rimasta soccombente non può giovare dall'ammissione per proporre impugnazione, salvo che per l'azione di risarcimento del danno nel processo penale.

Art. 121 (Esclusione dal patrocinio)

L'ammissione al patrocinio è esclusa nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.

Art. 122 (Contenuto integrativo dell'istanza)

L'istanza contiene, a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione.

Art. 123 (Termine per la presentazione o integrazione della documentazione necessaria ad accertare la veridicità)

Per la presentazione o integrazione, a pena di inammissibilità, della documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 3, può essere concesso un termine non superiore a due mesi.

Art. 124 (Organo competente a ricevere l'istanza)

1. L'istanza è presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, al consiglio dell'ordine degli avvocati.

2. Il consiglio dell'ordine competente è quello del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, ovvero le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, il consiglio dell'ordine competente è quello del luogo ove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.

Art. 125 (Sanzioni)

1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio, formula l'istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.

2. Le pene previste al comma 1 si applicano nei confronti di chiunque, al fine di mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omette di formulare le comunicazioni di cui all'articolo 79, comma 1, lettera d).

Art. 126 (Ammissione anticipata da parte del consiglio dell'ordine degli avvocati)

1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione, il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata e se le pretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate.

2. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie o respinge, ovvero dichiara inammissibile l'istanza, è trasmessa all'interessato e al magistrato.

3. Se il consiglio dell'ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto.

Art. 127 (Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi all'ammissione al patrocinio)

1. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine, o il magistrato competente per il giudizio, accoglie l'istanza è trasmessa anche all'ufficio finanziario competente.

2. Questo verifica l'esattezza, alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni previste dall'articolo 79, dell'ammontare del reddito

attestato dall'interessato, nonché la compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria e può disporre che sia effettuata, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza, la verifica della posizione fiscale dell'istante e dei conviventi.

3. Se risulta che il beneficio è stato concesso sulla base di prospettazioni dell'istante non veritiere, l'ufficio finanziario richiede la revoca dell'ammissione e trasmette gli atti acquisiti alla Procura della Repubblica presso il tribunale competente per i reati di cui all'articolo 125.

4. La effettività e la permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio è in ogni tempo, anche successivo all'ammissione, verificata su richiesta dell'autorità giudiziaria, ovvero su iniziativa dell'ufficio finanziario o della Guardia di finanza.

Art. 128 (Obbligo a carico del difensore)

1. Il difensore della parte ammessa al patrocinio chiede la dichiarazione di estinzione del processo se cancellato dal ruolo ai sensi dell'articolo 309, del codice di procedura civile.

2. L'inosservanza di tale obbligo ha rilevanza disciplinare.

Art. 129 (Nomina del consulente tecnico di parte)

Chi è ammesso al patrocinio può nominare un consulente tecnico di parte nei casi previsti dalla legge.

Art. 130 (Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte)

Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà.

Art. 130-bis (Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte)

1. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile, al difensore non è liquidato alcun compenso.

2. Nel caso in cui, a seguito della riapertura delle indagini, della revoca o della impugnazione della sentenza di non luogo a procedere o della impugnazione della sentenza di proscioglimento,

sia pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti della persona condannata.

Art. 131 (Effetti dell'ammissione al patrocinio)

1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.

2. Sono spese prenotate a debito:

a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario;

b) l'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 17, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nel processo contabile;

c) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile;

d) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;

e) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;

f) i diritti di copia.

3. Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione. Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e all'indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro.⁹

4. Sono spese anticipate dall'erario:

a) gli onorari e le spese dovuti al difensore;

b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge, nel processo civile;

c) le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da parte di questi ultimi;

d) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato nel processo civile;

e) le spese per il compimento dell'opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta nel processo civile;

f) le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio.

5. Sono prenotati a debito o anticipati ai sensi dell'articolo 33, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte.

Art. 132 (Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese)

Nel caso di compensazione delle spese, se la registrazione è chiesta dalla parte ammessa al patrocinio, l'imposta di registro della sentenza è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione ed è pagata per il rimanente dall'altra parte; è pagata per intero dalla parte diversa da quella ammessa al patrocinio che ne chiede la registrazione nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge.

Art. 133 (Pagamento in favore dello Stato)

Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifuisione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.

Art. 134 (Recupero delle spese)

1. Se lo Stato non recupera ai sensi dell'articolo 133 e se la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, su di questa lo Stato ha diritto di rivalsa.

⁹ La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 217 del 5 giugno 2019, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 131, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati siano «prenotati a debito, a domanda», «se non è possibile la ripetizione», anziché direttamente anticipati dall'erario".

2. La rivalsa può essere esercitata per le spese prenotate e anticipate quando per sentenza o transazione la parte ammessa ha conseguito almeno il sestuplo delle spese, o nel caso di rinuncia all'azione o di estinzione del giudizio; può essere esercitata per le sole spese anticipate indipendentemente dalla somma o valore conseguito.

3. Nelle cause che vengono definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito, ed è vietato accollarle al soggetto ammesso al patrocinio. Ogni patto contrario è nullo.

4. Quando il giudizio è estinto o rinunciato l'attore o l'impugnante diverso dalla parte ammessa al patrocinio è obbligato al pagamento delle spese prenotate a debito.

5. Nelle ipotesi di cancellazione ai sensi dell'articolo 309, del codice di procedura civile e nei casi di estinzione diversi da quelli previsti nei commi 2 e 4, tutte le parti sono tenute solidamente al pagamento delle spese prenotate a debito.

Art. 135 (Norme particolari per alcuni processi)

1. Le spese relative ai processi di dichiarazione di assenza o di morte presunta sono recuperate nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 50, commi 2 e 3, del codice civile e nei confronti della parte ammessa in caso di revoca dell'ammissione.

2. Le spese relative ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, hanno diritto di prelazione, ai sensi degli articoli 2755 e 2770 del codice civile, sul prezzo ricavato dalla vendita o sul prezzo dell'assegnazione o sulle rendite riscosse dall'amministratore giudiziario.

Art. 136 (Revoca del provvedimento di ammissione)

1. Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione.

2. Con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.

3. La revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali, indicato

nel provvedimento del magistrato; in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva.

Art. 137 (Ambito temporale di applicabilità)

Sino a quando non sono emanate disposizioni particolari, il patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario è disciplinato dalle disposizioni della parte III, titoli I e IV, e dalle disposizioni del presente capo.

Art. 138 (Commissione del patrocinio a spese dello Stato)

Presso ogni commissione tributaria è costituita una commissione del patrocinio a spese dello Stato composta da un presidente di sezione, che la presiede, da un giudice tributario designato dal presidente della commissione, nonché da tre iscritti negli albi o elenchi di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, designati al principio di ogni anno a turno da ciascun ordine professionale del capoluogo in cui ha sede la commissione e dalla direzione regionale delle entrate. Per ciascun componente è designato anche un membro supplente. Al presidente e ai componenti non spetta alcun compenso. Esercita le funzioni di segretario un funzionario dell'ufficio di segreteria della commissione tributaria.

Art. 139 (Funzioni della commissione)

1. Le funzioni che gli articoli 79, 124, 126, 127 e 136 attribuiscono, anche in modo ripartito, al consiglio dell'ordine degli avvocati e al magistrato sono svolte solo dalla commissione del patrocinio a spese dello Stato; l'istanza respinta o dichiarata inammissibile dalla commissione non può essere proposta al magistrato davanti al quale pende il processo o competente a conoscere il merito.

2. I giudici tributari che fanno parte della commissione hanno l'obbligo di astenersi nei processi riguardanti controversie da loro esaminate quali componenti della commissione.

Art. 140 (Nomina del difensore)

Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto ai sensi dell'articolo 80 o un difensore scelto nell'ambito degli altri albi ed elenchi di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.

Art. 141 (Onorario e spese del difensore)

L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati ai sensi dell'articolo 82; per gli iscritti agli elenchi di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, si applica la tariffa vigente per i ragionieri ed il parere è richiesto al relativo consiglio dell'ordine; gli importi sono ridotti della metà.

Art. 142 (Processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea)

Nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'onorario e le spese spettanti all'avvocato e all'ausiliario del magistrato sono a carico dell'erario e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.

Art. 143 (Processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149)

1. Sino a quando non è emanata una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio, nei processi previsti dalla legge 4 marzo 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, per effetto dell'ammissione al patrocinio, sono pagate dall'erario, se a carico della parte ammessa, le seguenti spese:

a) gli onorari e le spese spettanti all'avvocato, al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84;

b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, ad appartenenti agli uffici, agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge;

c) le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni e a notai;

d) i diritti e le indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta

dell'ufficio e per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte.¹⁰

2. La disciplina prevista dalla presente parte del testo unico si applica, inoltre, per i limiti di reddito, per la documentazione e per ogni altra regola procedimentale relativa alla richiesta del beneficio.¹¹

Art. 144 (Processo in cui è parte un fallimento)

Nel processo in cui è parte un fallimento, se il decreto del giudice delegato attesta che non è disponibile il denaro necessario per le spese, il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del testo unico, eccetto quelle incompatibili con l'ammissione di ufficio.

Art. 145 (Processo di interdizione e inabilitazione ad istanza del pubblico ministero)

1. Nel processo di interdizione e di inabilitazione promosso dal pubblico ministero le spese sono regolate dall'articolo 131, eccetto per gli onorari dovuti al consulente tecnico dell'interdicendo o dell'inabilitando, e all'ausiliario del magistrato, i quali sono anticipati dall'erario.

2. Passata in giudicato la sentenza, l'ufficio richiede a tutori e curatori, nella qualità, di presentare entro un mese la documentazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c); alla scadenza del termine, l'ufficio chiede all'ufficio finanziario gli adempimenti di cui all'articolo 98, comma 2, trasmettendo l'eventuale documentazione pervenuta.

3. Lo Stato ha diritto di ripetere le spese nei confronti dei tutori e curatori, nella qualità, se il magistrato con decreto accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al patrocinio nei processi civili, sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli accertamenti finanziari.

¹⁰ La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 135 dell'8 maggio 2019, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 143, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», nella parte in cui non prevede che siano anticipati dall'erario gli onorari e le spese spettanti al difensore d'ufficio di genitore irraggiungibile nei processi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia)".

¹¹ Vedi nota 10.

**Sezione III
LE FONTI DI RANGO
SECONDARIO**

**1) CODICE DEONTOLOGICO
FORENSE**

(approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 31 gennaio 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 2014)

Art. 27 (Doveri di informazione)

[omissis]

4. L'avvocato, ove ne ricorrano le condizioni, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare la parte assistita della possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato.

[omissis]

Art. 29 (Richiesta di pagamento)

[omissis]

8. L'avvocato, nominato difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non deve chiedere né percepire dalla parte assistita o da terzi, a qualunque titolo, compensi o rimborsi diversi da quelli previsti dalla legge.

[omissis]

PARTE X LA PRATICA

Sezione I LA LEGGE FORENSE

LEGGE N. 247 DEL 31 DICEMBRE 2012 ("Nuova disciplina dell'ordinamento forense")

Art. 35 (Compiti e prerogative)

1. Il CNF:

[omissis]

i) provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 40 per i rapporti con le università e dall'articolo 43 per quanto attiene ai corsi di formazione di indirizzo professionale;

[omissis]

Art. 40 (Accordi tra università e ordini forensi)

1. I consigli dell'ordine degli avvocati possono stipulare convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le università per la disciplina dei rapporti reciproci.

2. Il CNF e la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza promuovono, anche mediante la stipulazione di apposita convenzione¹, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la piena collaborazione tra le facoltà di giurisprudenza e gli ordini forensi, per il perseguimento dei fini di cui al presente capo.

Art. 41 (Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio)

1. Il tirocinio professionale consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche.

2. Presso il consiglio dell'ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati, l'iscrizione al

quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale.

3. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la cancellazione dallo stesso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 17.

4. Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse.

5. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per diciotto mesi. La sua interruzione per oltre sei mesi, senza alcun giustificato motivo, anche di carattere personale, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che può essere deliberata previa nuova verifica da parte del consiglio dell'ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge.

6. Il tirocinio può essere svolto:

a) presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni;

b) presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi;

c) per non più di sei mesi, in altro Paese dell'Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione;

d) per non più di sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza nel caso previsto dall'articolo 40.

7. In ogni caso il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato.

8. Il tirocinio può essere svolto anche presso due avvocati contemporaneamente, previa richiesta del praticante e previa autorizzazione del competente consiglio dell'ordine, nel caso si possa presumere che la mole di lavoro di uno di essi non sia tale da permettere al praticante una sufficiente offerta formativa.

9. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai

¹ Convenzione quadro fra il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza nazionale dei direttori di giurisprudenza e scienze giuridiche del 24 febbraio 2017.

fini del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno.

10. L'avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso per la finalità di cui al comma 1 e non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva l'autorizzazione rilasciata dal competente consiglio dell'ordine previa valutazione dell'attività professionale del richiedente e dell'organizzazione del suo studio.

11. Il tirocinio professionale non determina di diritto l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. Negli studi legali privati, al praticante avvocato è sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio. Ad eccezione che negli enti pubblici e presso l'Avvocatura dello Stato, decorso il primo semestre, possono essere riconosciuti con apposito contratto al praticante avvocato un'indennità o un compenso per l'attività svolta per conto dello studio, commisurati all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del praticante avvocato. Gli enti pubblici e l'Avvocatura dello Stato riconoscono al praticante avvocato un rimborso per l'attività svolta, ove previsto dai rispettivi ordinamenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

12. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore. L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro. Essa può durare al massimo cinque anni, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro.

13. Il Ministro della giustizia con proprio decreto adotta, sentito il CNF, il regolamento ² che disciplina:

a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell'ordine;

b) le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento;

c) i requisiti di validità dello svolgimento del tirocinio, in altro Paese dell'Unione europea.

14. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove intenda proseguire il tirocinio. Il consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto.

Art. 42 (Norme disciplinari per i praticanti)

I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati e sono soggetti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine.

Art. 43 (Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato)

1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale, tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge.

2. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento ³:

a) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1 da parte degli ordini e delle associazioni forensi giudicate idonee, in maniera da garantire la libertà ed il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;

² D.m. n. 70 del 17 marzo 2016 ("Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247").

³ D.m. n. 17 del 9 febbraio 2018 ("Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247").

b) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca;

c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a centosessanta ore per l'intero periodo;

d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, che sono affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.

Art. 44 (Frequenza di uffici giudiziari)

L'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari è disciplinata da apposito regolamento⁴ da emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il CNF.

Art. 45 (Certificato di compiuto tirocinio)

1. Il consiglio dell'ordine presso il quale è compiuto il periodo di tirocinio rilascia il relativo certificato.

2. In caso di domanda di trasferimento del praticante avvocato presso il registro tenuto da altro consiglio dell'ordine, quello di provenienza certifica la durata del tirocinio svolto fino alla data di presentazione della domanda e, ove il prescritto periodo di tirocinio risulti completato, rilascia il certificato di compiuto tirocinio.

3. Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Nell'ipotesi in cui il tirocinio sia stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più consigli dell'ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.

⁴ D.m. n. 58 del 17 marzo 2016 ("Regolamento recante disciplina dell'attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari").

Sezione II LE ALTRE FONTI DI RANGO PRIMARIO

1) D.L. N. 80 DEL 9 GIUGNO 2021 ("Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia")

Art. 11 (Addetti all'ufficio per il processo)

[omissis]

2-bis. L'assunzione di cui al presente articolo configura causa di incompatibilità con l'esercizio della professione forense e comporta la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica. L'avvocato e il praticante avvocato devono dare comunicazione dell'assunzione di cui al primo periodo al consiglio dell'ordine presso il quale risultino iscritti. La mancata comunicazione costituisce causa ostativa alla presa di possesso nell'ufficio per il processo. Ai soli fini del conseguimento del certificato di compiuta pratica, il praticante avvocato può ricongiungere il periodo già svolto a titolo di pratica forense a quello di svolgimento della funzione di addetto all'ufficio per il processo, anche nel caso in cui l'ufficio o la sede siano diversi rispetto a quella del consiglio dell'ordine presso il quale risulti iscritto.

[omissis]

4. Il servizio prestato con merito e debitamente attestato al termine del rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1, e, per la Giustizia amministrativa, limitatamente al personale di cui al comma 3, lettera a), qualora la prestazione lavorativa sia stata svolta per l'intero periodo sempre presso la sede di prima assegnazione:

[omissis]

b) equivale ad un anno di tirocinio professionale per l'accesso alle professioni di avvocato e di notaio;

c) equivale ad un anno di frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;

[omissis]

2) D.L. N. 22 DELL'8 APRILE 2020
“Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”

Art. 6 (Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curricolari)

[omissis]

3. Il semestre di tirocinio professionale, di cui all'articolo 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, all'interno del quale ricade il periodo di sospensione delle udienze dovuto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, è da considerarsi svolto positivamente anche nel caso in cui il praticante non abbia assistito al numero minimo di udienze di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70. È ridotta a sedici mesi la durata del tirocinio professionale di cui al Capo I del Titolo IV della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per i tirocinanti che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Durante il periodo di sospensione delle udienze dovuto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, sono sospese tutte le attività formative dei tirocini, di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all'interno degli uffici giudiziari. Il Ministro della giustizia predispone con proprio decreto tutti gli strumenti necessari alla prosecuzione delle attività formative a distanza durante il suddetto periodo di sospensione.

[omissis]

3) D.L. N. 69 DEL 21 GIUGNO 2013
“Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”

Art. 73 (Formazione presso gli uffici giudiziari)

1. I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, [abrogato],

che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso la Corte di cassazione, le Corti di appello, i tribunali ordinari, la Procura generale presso la Corte di cassazione, gli uffici requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi. [abrogato] I laureati, con i medesimi requisiti, possono accedere a un periodo di formazione teorico-pratica, della stessa durata, anche presso il Consiglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che consultive, e i Tribunali Amministrativi Regionali. La Regione Siciliana e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della propria autonomia statutaria e delle norme di attuazione, attuano l'istituto dello stage formativo e disciplinano le sue modalità di svolgimento presso il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e presso il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano.

2. Quando non è possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di cui al comma 1 si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. A parità dei requisiti previsti dal primo periodo si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

3. Per l'accesso allo stage i soggetti di cui al comma 1 presentano domanda ai capi degli uffici giudiziari con allegata documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al predetto comma, anche a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella domanda può essere espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione, di cui si tiene conto compatibilmente con le esigenze dell'ufficio. Per il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Autonoma del Trentino Alto-Adige, i Tribunali Amministrativi Regionali la preferenza si esprime con riferimento ad una o più sezioni in cui sono trattate specifiche materie.

4. Gli ammessi allo stage sono affidati a un magistrato che ha espresso la disponibilità ovvero, quando è necessario assicurare la continuità della formazione, a un magistrato designato dal capo dell'ufficio. Gli ammessi assistono e coadiuvano il magistrato nel compimento delle ordinarie attività. Il magistrato non può rendersi affidatario di più di due ammessi. Il ministero della giustizia fornisce agli ammessi allo stage le dotazioni strumentali, li pone in condizioni di accedere ai sistemi informatici ministeriali e fornisce loro la necessaria assistenza tecnica. Per l'acquisto di dotazioni strumentali informatiche per le necessità di cui al quarto periodo è autorizzata una spesa unitaria non superiore a 400 euro. Nel corso degli ultimi sei mesi del periodo di formazione il magistrato può chiedere l'assegnazione di un nuovo ammesso allo stage al fine di garantire la continuità dell'attività di assistenza e ausilio. *[omissis]*

5. L'attività degli ammessi allo stage si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale. Essi sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'ufficio ed ai corsi di formazione decentrata loro specificamente dedicati e organizzati con cadenza almeno semestrale secondo programmi che sono indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola superiore della magistratura. I laureati ammessi a partecipare al periodo di formazione teorico-pratica presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, i Tribunali Amministrativi Regionali e il Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Autonoma del Trentino Alto-Adige sono ammessi ai corsi di formazione organizzati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.

5-bis. L'attività di formazione degli ammessi allo stage è condotta in collaborazione con i consigli dell'Ordine degli avvocati e con il Consiglio nazionale forense relativamente agli uffici di legittimità, nonché con le Scuole di specializzazione per le professioni legali, secondo le modalità individuate dal Capo dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali.

6. Gli ammessi allo stage hanno accesso ai fascicoli processuali, partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, nonché alle camere di consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli; non possono avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio.

7. Gli ammessi allo stage non possono esercitare attività professionale innanzi l'ufficio ove lo stesso si svolge, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

8. Lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.

8-bis. Agli ammessi allo stage è attribuita, ai sensi del comma 8-ter, una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili e, comunque, nei limiti della quota prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

8-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare, determina annualmente l'ammontare delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui al comma 8-bis del presente articolo sulla base delle risorse disponibili di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio di cui al comma 8-bis, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario, nonché i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.

9. Lo stage può essere interrotto in ogni momento dal capo dell'ufficio, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la

credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.

10. Lo stage può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.

11. Il magistrato formatore redige, al termine dello stage, una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmette al capo dell'ufficio.

11-bis. *[omissis]*

12. *[abrogato]*

13. Per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio l'esito positivo dello stage di cui al presente articolo è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.

[omissis]

17. Al fine di favorire l'accesso allo stage è in ogni caso consentito l'apporto finanziario di terzi, anche mediante l'istituzione di apposite borse di studio, sulla base di specifiche convenzioni stipulate con i capi degli uffici, o loro delegati, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.

18. I capi degli uffici giudiziari di cui al presente articolo quando stipulano le convenzioni previste dall'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, devono tenere conto delle domande presentate dai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

19. L'esito positivo dello stage presso gli uffici della Giustizia amministrativa, come attestato a norma del comma 11, è equiparato a tutti gli effetti a quello svolto presso gli uffici della Giustizia ordinaria.

20. La domanda di cui al comma 3 non può essere presentata prima del decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4) D.P.R. N. 137 DEL 7 AGOSTO 2012
(“Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”)

Art. 6 (Tirocinio per l’accesso)

1. Il tirocinio professionale è obbligatorio ove previsto dai singoli ordinamenti professionali, e ha una durata massima di diciotto mesi. *[omissis]* Il tirocinio consiste nell’addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante, ed è finalizzato a conseguire le capacità necessarie per l’esercizio e la gestione organizzativa della professione.

2. Presso il consiglio dell’ordine o del collegio territoriale è tenuto il registro dei praticanti, l’iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. Ai fini dell’iscrizione nel registro dei praticanti è necessario, salva l’ipotesi di cui al comma 4, secondo periodo, aver conseguito la laurea o il diverso titolo di istruzione previsti dalla legge per l’accesso alla professione regolamentata, ferme restando le altre disposizioni previste dall’ordinamento universitario.

3. Il professionista affidatario deve avere almeno cinque anni di anzianità di iscrizione all’albo, è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo funzionale alla sua finalità e non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva la motivata autorizzazione rilasciata dal competente consiglio territoriale sulla base di criteri concernenti l’attività professionale del richiedente e l’organizzazione della stessa, stabiliti con regolamento del consiglio nazionale dell’ordine o del collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante.

4. Il tirocinio può essere svolto, in misura non superiore a sei mesi, presso enti o professionisti di altri Paesi con titolo equivalente e abilitati all’esercizio della professione. Il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell’ordine o collegio, il ministro dell’istruzione, università e ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con l’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria⁵. I consigli territoriali e le università

⁵ Vedi nota 1.

pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti. Possono essere stipulate analoghe convenzioni tra i consigli nazionali degli ordini o collegi e il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. [omissis]

5. Il tirocinio può essere svolto in costanza di rapporto di pubblico impiego ovvero di rapporto di lavoro subordinato privato, purché le relative discipline prevedano modalità e orari di lavoro idonei a consentirne l'effettivo svolgimento. Sul rispetto di tale disposizione vigila il locale consiglio dell'ordine o collegio.

6. Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale, fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

7. L'interruzione del tirocinio per oltre tre mesi, senza giustificato motivo, comporta l'inefficacia, ai fini dell'accesso, di quello previamente svolto. Quando ricorre un giustificato motivo, l'interruzione del tirocinio può avere una durata massima di nove mesi, fermo l'effettivo completamento dell'intero periodo previsto.

8. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche dei professionisti e sono soggetti al medesimo potere disciplinare.

9. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso un professionista, può consistere altresì nella frequenza con profitto, per un periodo non superiore a sei mesi, di specifici corsi di formazione professionale organizzati da ordini o collegi. I corsi di formazione possono essere organizzati anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.

10. Il consiglio nazionale dell'ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto:

a) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 9, in modo da garantire la libertà e il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;

b) i contenuti formativi essenziali dei corsi di formazione;

c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a duecento ore;

d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, affidate a una commissione composta da professionisti e docenti universitari, in pari numero, e presieduta da un docente universitario, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.

11. Il ministro vigilante, previa verifica, su indicazione del consiglio nazionale dell'ordine o collegio, dell'idoneità dei corsi organizzati a norma del comma 9 sul territorio nazionale, dichiara la data a decorrere dalla quale la disposizione di cui al medesimo comma è applicabile al tirocinio.

12. Il consiglio dell'ordine o collegio presso il quale è compiuto il tirocinio rilascia il relativo certificato. Il certificato perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento dell'esame di Stato quando previsto. Quando il certificato perde efficacia il competente consiglio territoriale provvede alla cancellazione del soggetto dal registro dei praticanti di cui al comma 2.

13. Le regioni, nell'ambito delle potestà a esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di tirocinio professionale.

14. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai tirocini iniziati dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo quanto già previsto dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Art. 10 (Disposizioni speciali sul tirocinio forense per l'accesso)

1. Fermo in particolare quanto disposto dall'articolo 6, commi 3 e 4, il tirocinio può essere svolto presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o di ente privato autorizzato dal ministro della giustizia o presso un ufficio giudiziario, per non più di dodici mesi.

2. Il tirocinio deve in ogni caso essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o di un ente privato autorizzato dal ministro della giustizia.

3. Fermo quanto previsto dal comma 2, il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno.

4. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove intende proseguire il tirocinio. Il consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto.

5. In attuazione del presente decreto, l'attività di praticante presso gli uffici giudiziari è disciplinata con regolamento del ministro della giustizia da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentiti gli organi di autogoverno delle magistrature e il consiglio nazionale forense. I praticanti presso gli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Al termine del periodo di formazione il magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario redige una relazione sull'attività e sulla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa al consiglio dell'ordine competente. Ai soggetti previsti dal presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego. Fino all'emanazione del decreto di cui al primo periodo, continua ad applicarsi, al riguardo, la disciplina del praticante vigente al momento di entrata in vigore del presente decreto.

6. Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Quando il tirocinio è stato svolto per

uguali periodi sotto la vigilanza di più consigli dell'ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.

Art. 12 (Disposizione temporale)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari e legislative incompatibili con le previsioni di cui al presente decreto, fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, e fatto salvo quanto previsto da disposizioni attuative di direttive di settore emanate dall'Unione europea.

Art. 35 (Compiti e prerogative)

1. Il CNF:

[omissis]

i) provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 40 per i rapporti con le università e dall'articolo 43 per quanto attiene ai corsi di formazione di indirizzo professionale;

[omissis]

5) D.L. N. 1 DEL 24 GENNAIO 2012

("Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività")

Art. 9 (Disposizioni sulle professioni regolamentate)

[omissis]

5. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non potrà essere superiore a diciotto mesi e per i primi sei mesi, potrà essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il ministro dell'istruzione, università e ricerca, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica⁶. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli nazionali degli ordini e il Ministro

⁶ Vedi nota 1.

per la pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. [omissis]

[omissis]

6) D.L. N. 138 DEL 13 AGOSTO 2011

("Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo")

Art. 3 (Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche)

[omissis]

5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate secondo i principi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:

[omissis]

c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione.

[omissis]

5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g), sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012.

5-ter. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto del comma 5-bis in un testo unico da emanare ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400.

7) D.L. N. 98 DEL 6 LUGLIO 2011

("Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria")

Art. 37 (Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie)

[omissis]

4. In relazione alle concrete esigenze organizzative dell'ufficio, i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica, con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, e con i consigli dell'ordine degli avvocati per consentire ai più meritevoli, su richiesta dell'interessato e previo parere favorevole del Consiglio giudiziario per la magistratura ordinaria, del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa per quella amministrativa e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per quella tributaria, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato.

5. Coloro che sono ammessi alla formazione professionale negli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3. Lo svolgimento delle attività previste dal presente comma sostituisce ogni altra attività del corso del dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. Al termine del periodo di formazione il magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario redige una relazione sull'attività e sulla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa agli enti di cui al comma 4. Ai soggetti previsti dal presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego. È in ogni

caso consentita la partecipazione alle convenzioni previste dal comma 4 di terzi finanziatori.

[omissis]

8) D.P.R. N. 101 DEL 10 APRILE 1990
(“Regolamento relativo alla pratica forense per l’ammissione all’esame di procuratore legale”)

Art. 6 (Libretto della pratica)

1. I praticanti avvocati non abilitati al patrocinio debbono tenere apposito libretto, rilasciato, numerato e precedentemente vistato dal presidente del consiglio dell’Ordine o da un suo delegato, nel quale debbono annotare:

a) le udienze cui il praticante ha assistito, con l’indicazione delle parti e del numero di ruolo dei processi; l’assistenza non può essere inferiore a venti udienze per ogni semestre, con esclusione di quelle oggetto di mero rinvio;

b) gli atti processuali o relativi ad attività stragiudiziali più rilevanti, alla cui predisposizione e redazione abbiano partecipato, con l’indicazione del loro oggetto;

c) le questioni giuridiche di maggior interesse alla cui trattazione abbiano assistito o collaborato.

2. Il libretto della pratica deve essere esibito al consiglio dell’Ordine al termine di ogni semestre, con l’annotazione del professionista presso il cui studio la pratica è stata effettuata attestante la veridicità delle indicazioni ivi contenute.

3. Il consiglio dell’Ordine ha facoltà di accertare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto nei modi ritenuti più opportuni.

Art. 7 (Adempimenti dopo il primo anno di pratica)

1. Al termine del primo anno di pratica, i praticanti debbono illustrare al consiglio dell’Ordine, con apposita relazione, le attività indicate nel libretto della pratica ed i problemi anche di natura deontologica trattati nel corso di tale periodo.

2. Al fine di cui al comma 1, i praticanti debbono depositare presso il consiglio dell’Ordine il libretto della pratica da essi tenuto.

3. Il consiglio dell’Ordine espleta gli opportuni accertamenti sulle dichiarazioni del praticante ed ha facoltà di invitarlo ad un colloquio per eventuali ulteriori chiarimenti sul tirocinio espletato.

9) R.D. N. 37 DEL 22 GENNAIO 1934
(“Norme integrative e di attuazione del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull’ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore”)

Art. 5

1. Il praticante che frequenta lo studio di un avvocato deve presentare al Consiglio dell’Ordine, al termine di ogni anno di pratica:

a) un certificato dello stesso avvocato nel quale sia attestata la frequenza dello studio e l’effettiva durata di essa;

b) una relazione dettagliata sull’attività svolta ed in particolare sulle principali questioni di diritto che ha avuto occasione di esaminare;

c) i certificati delle Cancellerie della Corte d’appello o del Tribunale, contenenti l’indicazione delle udienze alle quali ha assistito;

d) una relazione sulle più importanti cause civili e penali alla cui discussione è stato presente.

2. La relazione di cui alla lettera b) deve essere controfirmata dall’avvocato, previa conferma della verità delle circostanze in essa esposte. L’avvocato può apportare alla relazione le modificazioni che ritenga opportune per evitare eventuali violazioni dell’obbligo del segreto professionale.

Art. 7

Il praticante che passa da uno ad altro studio di avvocato deve presentare al Consiglio dell’Ordine, relativamente al periodo in cui ha frequentato lo studio dal quale si è allontanato, il certificato e la relazione di cui alle lettere a) e b) dell’art. 5, nonché il certificato di cui alla lettera d) dell’art. 1⁷, rilasciato dall’avvocato che abbia ammesso successivamente il praticante nel proprio studio.

Art. 10

1. Il Consiglio dell’Ordine rilascia, su richiesta degli interessati, un certificato di compimento della pratica a coloro che dai documenti da essi prodotti [abrogato] risultino avere atteso alla pratica stessa, per il periodo prescritto, con diligenza e profitto.

⁷ Ora artt. 45 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012 e 8 co. 6 del d.m. n. 70 del 17 marzo 2016.

2. Il Consiglio dell'Ordine deve deliberare sulla richiesta dell'interessato nel termine di quindici giorni dalla presentazione di essa.

3. Avverso la deliberazione con la quale la richiesta non sia stata accolta, l'interessato ha facoltà di presentare reclamo al Consiglio Nazionale Forense.

4. La facoltà di reclamo spetta all'interessato anche nel caso che il Consiglio dell'Ordine non abbia deliberato nel termine prescritto.

5. In seguito al reclamo di cui ai precedenti commi, il Consiglio Nazionale Forense, richiamati gli atti, decide sul merito della istanza.

Art. 12

1. In caso di trasferimento [*abrogato*], il praticante può chiedere di essere iscritto nel registro dei praticanti della circoscrizione nella quale si è trasferito.

2. La domanda è rivolta al Consiglio dell'Ordine della circoscrizione stessa, e deve essere corredata dei documenti indicati nelle lettere a), b), c) del comma primo dell'art. 1⁸, nonché del certificato di cui all'art. 41 e degli altri documenti relativi allo svolgimento della pratica.

3. Nel caso di accoglimento della domanda, il praticante è iscritto con l'anzianità della precedente iscrizione.

4. Si applicano, per le domande di trasferimento, le disposizioni dell'art. 3⁹.

Art. 13

Ai praticanti che esercitano il patrocinio [*abrogato*], si applicano le disposizioni sulle incompatibilità, contenute nell'art. 3 dello stesso R. decreto-legge¹⁰.

Art. 14

1. La cancellazione dal registro dei praticanti è pronunziata dal Consiglio dell'Ordine, di ufficio o su richiesta del pubblico ministero:

a) nei casi d'incompatibilità a termini dell'articolo precedente;

⁸ Ora art. 17 co. 4 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012.

⁹ Ora art. 17 co. 6 e 7 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012.

¹⁰ Del r.d.l. n. 1578 del 27 novembre 1933. Ora art. 18 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012.

b) nei casi di cui al n. 2° dell'art. 37 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578¹¹;

c) nei casi di cui al terzo comma dell'art. 4 del presente decreto¹²;

d) quando il praticante ammesso al patrocinio [*abrogato*] non abbia prestato l'impegno solenne, senza giustificato motivo, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di ammissione; fermo il disposto dell'art. 8, comma terzo, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578¹³;

[*abrogato*]

f) quando l'iscritto rinunci all'iscrizione.

2. Si applicano le disposizioni dell'art. 37, commi secondo, terzo, quarto, quinto ed ottavo del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578¹⁴, e dell'art. 45 del presente decreto.

3. I praticanti cancellati dal registro speciale hanno il diritto di esservi nuovamente iscritti qualora dimostrino, se ne è il caso, la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione, e l'effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali furono originariamente iscritti, e siano in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1°, 2° e 3° dell'art. 17 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578¹⁵.

4. Fermo il disposto della precedente comma, il praticante che sia stato cancellato per cause attinenti esclusivamente all'esercizio del patrocinio [*abrogato*] può essere reinscritto nel registro ai fini dello svolgimento della pratica con esclusione dal patrocinio stesso.

5. Per le reinscrizioni sono applicabili le disposizioni dell'articolo 3, commi primo, secondo e quarto del presente decreto¹⁶.

Art. 70

1. Il registro speciale dei praticanti deve contenere, oltre l'indicazione del cognome e nome, luogo e data di nascita e luogo di residenza dell'iscritto, anche l'indicazione della data della laurea e dell'Università dalla quale fu conferita.

¹¹ Ora art. 17 co. 9 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012.

¹² Ora art. 7 co. 8 del d.m. n. 70 del 17 marzo 2016.

¹³ Ora art. 9 co. 3 del d.m. n. 70 del 17 marzo 2016.

¹⁴ Ora art. 17 co. 12, 13, 14 e 16 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012.

¹⁵ Ora art. 17 co. 1 e 15 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012.

¹⁶ Ora art. 17 co. 6 e 7 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012.

2. Nel registro deve essere annotata la data dell'impegno solenne per coloro che l'abbiano prestato *[abrogato]*.

3. Il registro, prima dell'uso, è numerato e firmato in ciascun foglio dal Presidente del Consiglio dell'ordine.

4. Le iscrizioni sono eseguite nel registro per ordine cronologico secondo la data delle deliberazioni prevedute nell'art. 3 del presente decreto ¹⁷.

5. I praticanti ammessi al patrocinio *[abrogato]*, i quali abbiano prestato l'impegno solenne *[abrogato]*, debbono essere annotati anche in un elenco a parte, annesso al registro speciale, numerato e firmato a norma del comma terzo del presente articolo.

Sezione III LE FONTI DI RANGO SECONDARIO

1) REGOLAMENTO UNICO DELLA PREVIDENZA FORENSE

*(approvato con delibera del Comitato
dei delegati della Cassa Forense del 21
febbraio 2020)*

Art. 5 (Iscrizione facoltativa alla Cassa dei Praticanti Avvocati)

1. L'iscrizione alla Cassa è facoltativa per tutti gli iscritti nel Registro dei Praticanti Avvocati che siano in possesso del Diploma di Laurea in Giurisprudenza. Essa avviene a domanda degli aventi diritto con delibera della Giunta Esecutiva e può riguardare tutti gli anni del tirocinio professionale fino a un massimo di sei anni complessivi, a partire da quello del conseguimento del Diploma di Laurea e ad eccezione di quelli in cui il Praticante abbia, per più di sei mesi, svolto il tirocinio contestualmente ad attività di lavoro subordinato.

[omissis]

Art. 7 (L'obbligo della comunicazione – Modello 5)

1. Tutti gli Avvocati che risultano iscritti, anche per frazione di anno, negli Albi professionali nell'anno anteriore a quello della dichiarazione, devono comunicare alla Cassa, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, in via telematica, entro il 30 settembre di ogni anno,

l'ammontare del reddito professionale netto di cui all'art. 17 del presente Regolamento, conseguito ai fini IRPEF per l'anno precedente, nonché il volume complessivo d'affari di cui all'art. 18 del presente Regolamento conseguito ai fini dell'IVA, per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita IVA.

2. Nella stessa comunicazione devono essere dichiarati anche gli accertamenti divenuti definitivi, nel corso dell'anno precedente, degli imponibili IRPEF e dei volumi d'affari IVA, qualora comportino variazioni degli importi dichiarati. Deve, altresì, essere esercitata l'eventuale opzione per la quota modulare volontaria relativa all'anno in corso, indicandone la percentuale e il corrispondente importo da versare in autoliquidazione.

[omissis]

5. La stessa comunicazione deve essere inviata dai Praticanti iscritti alla Cassa nell'anno anteriore a quello della dichiarazione.

[omissis]

Art. 18 (Contributo integrativo)

1. Tutti gli Avvocati iscritti agli Albi nonché i Praticanti Avvocati iscritti alla Cassa devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA.

2. *[abrogato]*

[omissis]

4. La maggiorazione è ripetibile nei confronti del cliente.

[omissis]

7. Salvo quanto disposto dall'art. 22 primo comma del presente Regolamento, la maggiorazione percentuale è stabilita nella misura del 4%. Il contributo integrativo non concorre alla formazione del reddito professionale e non è quindi soggetto all'IRPEF.

2) DELIBERA DEL 19 DICEMBRE 2018 DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI *(“Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria”)*

¹⁷ Ora art. 17 co. 7 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

1. Le presenti regole deontologiche devono essere rispettate nel trattamento di dati personali per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sia nel corso di un procedimento, anche in sede amministrativa, di arbitrato o di conciliazione, sia nella fase propedeutica all'instaurazione di un eventuale giudizio, sia nella fase successiva alla sua definizione, da parte di:

a) avvocati o praticanti avvocati iscritti ad albi territoriali o ai relativi registri, sezioni ed elenchi, i quali esercitano l'attività in forma individuale, associata o societaria svolgendo, anche su mandato, un'attività in sede giurisdizionale o di consulenza o di assistenza stragiudiziale, anche avvalendosi di collaboratori, dipendenti o ausiliari, [omissis]

Art. 2 (Modalità di trattamento)

[omissis]

3. Nel quadro delle adeguate istruzioni da impartire per iscritto alle persone autorizzate ad al trattamento dei dati, sono formulate concrete indicazioni in ordine alle modalità che tali soggetti devono osservare, a seconda del loro ruolo di sostituto processuale, di praticante avvocato con o senza abilitazione al patrocinio, di consulente tecnico di parte, perito, investigatore privato o altro ausiliario che non rivesta la qualità di autonomo titolare del trattamento, nonché di tirocinante, stagista o di persona addetta a compiti di collaborazione amministrativa.

[omissis]

3) D.M. N. 17 DEL 9 FEBBRAIO 2018 ("Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247")

Art. 1 (Oggetto del decreto e definizioni)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di istituzione e di frequenza dei corsi di formazione previsti dall'articolo 43 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

2. Ai fini del presente regolamento:

a) per "legge professionale" si intende la legge 31 dicembre 2012, n. 247;

b) per "corsi di formazione" i corsi di cui all'articolo 43 della legge professionale.

Art. 2 (Organizzazione dei corsi di formazione)

1. I corsi di formazione possono essere organizzati dai consigli dell'ordine e dalle associazioni forensi giudicate idonee, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge, incluse le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.

2. Nel caso di organizzazione da parte degli altri soggetti previsti dalla legge e delle associazioni forensi, i corsi devono essere accreditati dai consigli dell'ordine, sentito il Consiglio nazionale forense, che si esprime entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di accreditamento, o dallo stesso Consiglio qualora i corsi abbiano rilevanza nazionale. In tale ultima ipotesi il Consiglio nazionale forense adotta il relativo provvedimento entro il termine di trenta giorni trascorso il quale la richiesta di accreditamento si intende accolta in assenza di un provvedimento di rigetto espresso e motivato.

3. L'interessato presenta istanza di accreditamento contenente:

a) denominazione e dati identificativi del soggetto formatore;

b) esaustive indicazioni su organizzazione e durata del corso, date di inizio e fine delle attività formative, sede e spazi disponibili, capacità ricettiva, sistema di controllo delle presenze;

c) individuazione del comitato tecnico scientifico con indicazione dei nominativi e del curriculum vitae dei componenti;

d) indicazione della quota di iscrizione richiesta e dei finanziamenti eventualmente ricevuti;

e) programma del corso e indicazione della metodologia didattica;

f) curriculum vitae dei docenti, che non devono aver subito sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento.

4. Per le istanze presentate al consiglio circoscrizionale la richiesta, in assenza di un provvedimento di rigetto espresso e motivato, si intende accolta trascorsi sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di accreditamento, previa acquisizione del parere di cui al comma 2.

5. I consigli dell'ordine provvedono di regola all'organizzazione dei corsi di formazione attraverso le scuole forensi di cui all'articolo 29, comma 1, lettera c) della legge professionale.

6. Qualora la scuola forense non sia stata istituita, il consiglio dell'ordine può organizzare direttamente il corso di formazione, anche in collaborazione con le associazioni forensi o con altri ordini del medesimo distretto di Corte d'appello o con fondazioni forensi che abbiano la formazione come scopo sociale. Ai fini di detta collaborazione tali soggetti sono ritenuti idonei dal consiglio dell'ordine in base al programma formativo proposto e al curriculum vitae dei docenti. Il consiglio dell'ordine può organizzare i corsi anche attraverso apposite convenzioni con le Università, ai sensi dell'articolo 40 della legge professionale.

7. Il Consiglio nazionale forense, anche tramite la Scuola superiore dell'avvocatura, ed i consigli dell'ordine circondariali, anche tramite le scuole forensi, pubblicano in un'area dedicata del proprio sito istituzionale l'elenco dei corsi istituiti o accreditati con link che rimanda al programma.

Art. 3 (Contenuti del corso di formazione)

1. I corsi di formazione, a contenuto sia teorico che pratico, sono articolati in modo tale da sostenere e integrare la preparazione del tirocinante necessaria allo svolgimento dell'attività professionale e all'espletamento delle prove previste dall'esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense. I corsi devono altresì assicurare nei tirocinanti la consapevolezza dei principi deontologici ai quali il concreto esercizio della professione deve essere improntato.

2. I corsi prevedono, in conformità all'articolo 41, comma 1, all'articolo 43, comma 2, lettera b), e all'articolo 46, commi 2 e 3, della legge professionale, approfondimenti nell'ambito delle seguenti materie:

- a) diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo;
- b) diritto processuale civile, penale e amministrativo, anche con riferimento al processo telematico, alle tecniche impugnatorie e alle procedure alternative per la risoluzione delle controversie;
- c) ordinamento e deontologia forense;
- d) tecnica di redazione degli atti giudiziari in conformità al principio di sinteticità e dei pareri stragiudiziali nelle varie materie del diritto sostanziale e processuale;
- e) tecniche della ricerca anche telematica delle fonti e del precedente giurisprudenziale;
- f) teoria e pratica del linguaggio giuridico; argomentazione forense;
- g) diritto costituzionale, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto dell'Unione europea,

diritto internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico;

h) organizzazione e amministrazione dello studio professionale;

i) profili contributivi e tributari della professione di avvocato; previdenza forense;

l) elementi di ordinamento giudiziario e penitenziario.

3. Al fine di garantire l'omogeneità di preparazione e di giudizio sul territorio nazionale di cui all'articolo 43, comma 2, lettera d), della legge professionale, il corso dovrà essere strutturato tenendo conto delle linee guida fornite dal Consiglio nazionale forense¹⁸.

Art. 4 (Docenti)

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, provvedono alla scelta dei docenti tra avvocati, magistrati, docenti universitari, nonché tra esperti in materie giuridiche o comunque funzionali alla formazione professionale dell'avvocato.

2. Nella scelta dei docenti, sono altresì valutati, sulla base dei curricula, i titoli, le pubblicazioni nelle materie oggetto del corso, l'esperienza già maturata come formatori e la frequenza di corsi di preparazione all'attività di formatore.

3. È ostativo alla nomina del docente la presenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento.

Art. 5 (Durata del corso)

1. Il corso ha una durata minima non inferiore a centosessanta ore, distribuite in maniera omogenea nell'arco dei diciotto mesi di tirocinio, secondo modalità ed orari idonei a consentire l'effettivo svolgimento del tirocinio professionale, senza pregiudicare l'assistenza alle udienze nonché la frequenza dello studio professionale, dell'Avvocatura dello Stato, degli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 44 della legge professionale o di altro ufficio legale presso il quale il tirocinante svolge la pratica ai sensi dell'articolo 41, comma 6, lettere a) e b), della legge professionale. Per assicurare la massima vicinanza temporale tra iscrizione nel registro dei praticanti, inizio del corso e verifiche intermedie e finali, i corsi sono

¹⁸ Linee guida del Consiglio Nazionale Forense di attuazione del d.m. 9 febbraio 2018, n. 17, recanti «disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato» approvate il 13 luglio 2018.

organizzati secondo i seguenti moduli semestrali: novembre-aprile; maggio-ottobre. Le iscrizioni sono consentite almeno ogni sei mesi.

2. Nel caso di trasferimento del tirocinante presso altro ordine, questi può chiedere di essere ammesso a proseguire il corso di formazione nel circondario del nuovo ordine. L'ordine di provenienza, all'atto della valutazione del periodo di pratica già svolto ai fini della nuova iscrizione, dà conto dell'avvenuta frequenza complessiva dei corsi di formazione per consentire la convalida dei periodi di frequenza svolti prima del trasferimento.

Art. 6 (Costi dei corsi di formazione e borse di studio)

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del presente regolamento possono prevedere la corresponsione di una quota di iscrizione, destinata alla copertura delle spese di organizzazione e degli eventuali compensi ai docenti.

2. Le linee guida di cui all'articolo 3, comma 3, sono predisposte dal Consiglio nazionale forense in modo da garantire il contenimento dei costi dei corsi di formazione, ferma restando la qualità e l'omogeneità dell'offerta formativa.

3. I soggetti organizzatori dei corsi di formazione di cui all'articolo 2, comma 1, possono prevedere borse di studio in favore dei tirocinanti più meritevoli da attribuire anche sulla base di requisiti di reddito. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 7 (Partecipazione ai corsi)

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del presente regolamento possono programmare il numero delle iscrizioni a ciascun corso, tenuto conto del numero degli iscritti al registro dei praticanti, delle concrete possibilità di assicurare l'effettività della formazione e dell'offerta formativa complessivamente esistente nei circondari interessati, in conformità a quanto previsto all'articolo 2, comma 3, lettera b) del presente regolamento. Deve comunque essere garantita ad ogni tirocinante la possibilità di accedere ai corsi, tenendo conto dell'offerta formativa esistente nel circondario interessato ed in quelli limitrofi. A tal fine i consigli dell'ordine possono stipulare con le Università accordi ai sensi dell'articolo 40 della legge professionale e, ove necessario, attivare modalità telematiche di formazione a distanza

certificate dal Consiglio nazionale forense. Le sessioni organizzate secondo le predette modalità telematiche non possono superare il limite massimo delle cinquanta ore nell'arco dei diciotto mesi di tirocinio. Devono essere predisposte forme adeguate di controllo per assicurare che lo svolgimento a distanza delle attività non pregiudichi l'effettività della formazione.

2. Il tirocinante è esonerato dall'obbligo di frequenza dei corsi di formazione per la durata del tirocinio svolto in altro Paese dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 41, comma 6, lettera c) della legge professionale nel limite massimo di sei mesi.

Art. 8 (Verifiche intermedie e verifica finale)

1. Al termine dei primi due semestri, ovvero nei mesi di aprile e ottobre secondo le scadenze temporali di cui all'articolo 5, comma 1, del presente regolamento, e alla conclusione del corso, sono previste verifiche da parte dei soggetti formatori di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

2. La verifica del profitto consiste in un test a risposta multipla su argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel periodo oggetto di verifica. Il test è composto da trenta domande in caso di verifica intermedia, mentre per la verifica finale il test si compone di quaranta domande; in entrambi i casi, la verifica si intende superata in caso di risposta esatta ad almeno due terzi delle domande. Le domande sono scelte tra quelle elaborate dalla Commissione nazionale di cui all'articolo 9 del presente regolamento.

3. L'accesso alle verifiche è consentito unicamente a coloro che abbiano frequentato almeno l'ottanta per cento delle lezioni. Il mancato superamento di una verifica intermedia comporta la ripetizione dell'ultimo ciclo semestrale di formazione e della relativa verifica al successivo appello.

4. L'accesso alla verifica finale è consentito a coloro che hanno frequentato almeno l'ottanta per cento delle lezioni di ogni semestre e superato le due verifiche intermedie. Il mancato superamento della verifica finale impedisce il rilascio del certificato di compiuto tirocinio di cui all'articolo 45 della legge professionale e richiede la ripetizione dell'ultimo ciclo semestrale di formazione seguito e della relativa verifica.

Art. 9 (Commissione nazionale per la tenuta della banca dati)

1. Presso il Ministero della giustizia è istituita la Commissione nazionale per la creazione e

l'aggiornamento delle domande relative alle materie oggetto delle verifiche di cui all'articolo 8 del presente regolamento. La Commissione è nominata con decreto del Ministro della giustizia ed è composta da nove componenti e da un presidente designato dal Consiglio nazionale forense. Della commissione fanno parte, oltre ad avvocati iscritti all'albo designati dal Consiglio nazionale forense, magistrati, anche a riposo, e docenti universitari di ruolo in materie giuridiche, che non abbiano subito sanzioni disciplinari definitive. La Commissione può operare anche attraverso l'articolazione in sottocommissioni. Quando un membro della Commissione cessa, per qualunque causa, dalle proprie funzioni, si procede alla sua sostituzione con le stesse modalità previste per la nomina. L'incarico di membro della commissione è incompatibile con la carica di Presidente o consigliere del Consiglio nazionale forense, nonché con l'eventuale attività di docente di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

2. La Commissione dura in carica quattro anni. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza, in qualsiasi forma. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione nazionale viene nominata secondo le modalità indicate nel presente articolo.

3. La commissione elabora, in conformità a quanto previsto dal presente regolamento e tenendo conto delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 3, le domande a risposta multipla da sottoporre in sede di verifica locale e predisporre la banca dati in modo da:

a) fornire le domande per le verifiche da espletare nelle materie di cui all'articolo 3;

b) curarne l'aggiornamento ogni 6 mesi.

4. Le linee guida di cui all'articolo 3, comma 3, indicano anche le date, l'ora e la durata in cui devono essere espletate le verifiche intermedie e finale, per ciascun semestre del corso. Le domande della Commissione nazionale sono trasmesse telematicamente al Segretario del Consiglio dell'ordine territoriale entro le ore 12 del giorno fissato per la verifica, che le mette a disposizione dei soggetti formatori di cui all'articolo 2 in una piattaforma telematica accessibile esclusivamente dai medesimi.

5. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del presente regolamento designano la commissione di valutazione interna composta in conformità all'articolo 43, comma 2, lettera d) della legge professionale che svolge i compiti previsti

dall'articolo 8 del presente regolamento. La commissione dura in carica due anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati una sola volta per altri due. Ai componenti non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza, in qualsiasi forma. Agli stessi può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni.

6. Gli oneri derivanti dalle spese di funzionamento della Commissione nazionale di cui al comma 1 e delle commissioni di valutazione interne di cui al comma 5 sono posti integralmente a carico dei Consigli dell'ordine o delle associazioni forensi, nonché degli altri soggetti organizzatori previsti dalla legge.

Art. 10 (Decorrenza degli effetti)

Il presente regolamento si applica ai tirocinanti iscritti nel registro dei praticanti con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del primo quadriennio dalla sua entrata in vigore.

4) LINEE GUIDA DEL 13 LUGLIO 2018 DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE DI ATTUAZIONE DEL D.M. 9 FEBBRAIO 2018, N. 17, RECANTI «DISCIPLINA DEI CORSI DI FORMAZIONE PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI AVVOCATO»

1. Indicazioni di carattere generale e metodologico

I.1.2. Gli "approfondimenti" nell'ambito delle materie indicate espressamente dalle norme presuppongono che le conoscenze istituzionali siano già possedute dai tirocinanti con il conseguimento della laurea in giurisprudenza.

I.1.3. Pertanto occorre che le materie indicate dalla legge e dai regolamenti siano insegnate curando la trasmissione di conoscenze teoriche specialistiche e pratiche trasversali (id est: linguaggio giuridico, tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, argomentazione giuridicopersuasiva, tecnica di ricerca anche telematica delle fonti e del precedente giurisprudenziale) di modo che vengano contenute entro il numero di ore previste per i corsi di formazione.

I.1.4. Finalità essenziale del corso deve essere la acquisizione della capacità di svolgere il ruolo

professionale nel rispetto delle norme etiche e deontologiche.

1.2. *Le ragioni del metodo casistico*

1.2.1. Fermo il principio di libertà didattica di ciascuna Scuola, il metodo di insegnamento ritenuto più adeguato agli obiettivi fissati dalla normativa di cui ai considerando è quello con approccio prevalentemente casistico.

1.2.2. L'acquisizione dell'abilità di risoluzione di problemi giuridici complessi e la loro capacità di gestione mediante la corretta ed adeguata applicazione di tutte le competenze necessarie, si ottiene impostando la lezione secondo la metodologia che prevede la disamina del caso concreto.

1.2.3. I contenuti essenziali della tecnica di redazione di atti giudiziari e di pareri stragiudiziali e delle teorie di argomentazione e persuasione presuppongono la trattazione di problemi pratici che originano da fatti concreti, oltretutto da casi ¹⁹.

1.2.4. Tra i criteri di valutazione delle prove dell'esame di Stato si prevede la dimostrazione da parte del candidato della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici. Poiché lo scopo della didattica è anche quello di preparare il tirocinante a superare l'esame di abilitazione professionale basato sulla capacità di risolvere casi concreti, anche per questa finalità il metodo casistico si prospetta come quello più adeguato.

1.2.5. Il metodo casistico provoca nell'uditore l'attenzione e la riflessione al caso controverso, che necessariamente induce alla scelta tra opposte alternative; con tale metodo il docente trasforma il proprio insegnamento non in una semplice esposizione concettuale, ma in una riflessione che implica un movimento dell'intelligenza per affrontare la problematicità del diritto.

1.2.6. È appunto la natura interattiva del metodo didattico casistico, che presuppone il

coinvolgimento agonistico dell'uditorio nella discussione della questione controversa, a realizzare il trasferimento di un sapere partecipato, stabilendo un legame tra docente e discente.

1.2.7. La lezione forense così impostata diventa intreccio di parola, testo e azione dialogante, coniugando la descrizione del fatto con la lettura della regola e con l'interpretazione del giudizio, mediando il problema controverso nel dibattito tra opposte soluzioni e incentivando in tal modo l'apprendimento attivo del sapere giuridico nel suo duplice e contestuale aspetto teoretico e pratico, nel presupposto necessario del comportamento deontologicamente corretto.

1.3. *Il metodo casistico: uno sguardo d'insieme*

1.3.1. Il metodo casistico consiste nella trattazione congiunta di un caso tra il docente e i discenti per stimolare il processo di autoapprendimento.

1.3.2. Il docente ricerca un caso controverso preferibilmente di matrice interdisciplinare ²⁰ e lo sottopone ai tirocinanti con congruo anticipo rispetto allo svolgimento della discussione. Il tirocinante deve approfondire adeguatamente gli argomenti a partire dagli istituti giuridici inerenti.

1.3.3. In aula il docente, effettuate le opportune premesse sistematiche, stimola i discenti ad individuare gli argomenti da trattare, sulla base dell'approfondito esame della legislazione e della giurisprudenza di riferimento ²¹.

1.3.4. Il discente è chiamato a inquadrare il problema, trovare la regola applicabile e dare una soluzione mediante l'individuazione della fonte normativa corretta, dandone una plausibile interpretazione alla luce dei precedenti giurisprudenziali, e proponendo la strategia processuale ritenuta adeguata ²².

1.3.5. Il docente deve condurre la discussione in modo che ciascuna tesi venga adeguatamente argomentata, nella consapevolezza della molteplicità di soluzioni ed interpretazioni possibili del caso concreto, tutte potenzialmente corrette se

¹⁹ "A titolo esemplificativo, il principale esercizio dialettico che si apprende in una palestra di retorica forense e che ogni aspirante avvocato deve saper condurre riguarda la prassi della confutazione, che consente di collaudare la bontà della propria argomentazione attraverso la contestazione e la riduzione ad insignificanza dell'argomentazione opposta. Sotto il profilo giuridico, l'arte confutatoria utilizzata dall'avvocato (come quando il difensore replica punto per punto alle tesi illustrate dall'avversario) impone una profonda conoscenza del dibattito forense e, pur non essendo riducibile ad uno standard astratto, corrisponde all'atteggiamento tenuto dal convenuto nel processo e consistente nel negare i fatti dedotti dall'attore".

²⁰ "L'approccio interdisciplinare del corso di formazione per i tirocinanti implica la commistione di conoscenze e competenze di una pluralità di settori scientifici e disciplinari, al fine di integrare le singole materie del diritto positivo per superarne la frammentazione e riferirsi ad un unico principio comune, rappresentato dal metodo".

²¹ "Si tratta del meccanismo dell'invenzione".

²² "La risoluzione del caso deve tener conto anche dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie".

adeguatamente sostenute sotto il profilo metodologico dell'argomentare giuridico prescelto.

I.3.6. Una parte della lezione può essere dedicata alle metodologie di redazione dei pareri legali stragiudiziali e degli atti difensivi, ed altra parte alla discussione orale, eventualmente impostata come dibattito o confronto dialettico sul lavoro svolto.

I.3.7. Questa impostazione non limita la docenza al trasferimento al discente di conoscenze concettuali e istituzionali, ma la estende alle competenze professionali e qualificanti del tirocinante, coinvolgendolo nell'apprendimento (teorico e pratico ad un tempo) delle soluzioni ordinate ed efficaci del problema controverso, selezionate dalle principali fonti argomentative del diritto (quali la legislazione, la giurisprudenza o la dottrina).

I.3.8. In particolare, gli obiettivi cognitivi e professionali della didattica giuridica potranno così essere raggiunti non mediante una logica lineare, che prevede fasi progressive di apprendimento degli istituti giuridici secondo uno schema continuo e preordinato (come quello indicato nei codici), ma secondo una logica circolare, che procede all'indagine di singoli problemi secondo un programma discontinuo e indeterminato (come quello proposto dai casi controversi).

1.4. Il metodo casistico in pratica

I.4.1. L'insegnamento delle modalità di soluzione di specifici problemi giuridici implica che il docente debba essere in grado di fare esempi pratici tratti dalla realtà, di portare casi derivanti dalla sua esperienza professionale, di proporre questioni rilevanti in quanto controverse.

I.4.2. L'uso del caso da parte del docente deve essere basato sull'esempio, preferibilmente tratto dalla propria esperienza professionale anche con riferimento ai canoni deontologici.

I.4.3. È efficace a tale scopo lo studio dei contrasti di giurisprudenza, con particolare ma non esclusivo riferimento ai contrasti interpretativi tra le sezioni semplici della Corte di Cassazione.

I.4.4. L'analisi del caso può essere utilmente effettuata anche attraverso il vaglio del fascicolo processuale, reso anonimo, possibilmente con la partecipazione attiva del dominus.

I.4.5. L'approfondimento casistico deve essere interdisciplinare e fondato sul diritto giurisprudenziale e sovranazionale.

I.4.6. La didattica deve tener conto dei criteri di ricerca giuridica delle fonti e della giurisprudenza

e nel recupero dei dati giuridici in forma prevalentemente informatica e telematica.

I.4.7. Deve essere considerato anche il problema dell'uso del codice non commentato e della documentazione giuridica di supporto che ogni docente è invitato a fornire prima e dopo ogni lezione, anche al fine dell'utilizzo attivo di tale materiale didattico da parte del discente.

I.4.8. Il discente deve sviluppare adeguate tecniche confutatorie e impugnatorie. A tale scopo si può ricorrere all'utilizzo della lettura e della scrittura guidata di un testo giuridico in forma critica e a lezioni metodologiche ed esercitazioni con correzione ragionata di pareri motivati e atti giudiziari.

I.4.9. Risulta importante l'esibizione materiale del documento in occasione della discussione critica del testo (per esempio, sentenza, contratto, provvedimento amministrativo).

I.4.10. Appare proficua la generazione di un ambiente dialogico e interattivo in cui si discute e si risolve il caso senza assunzioni precostituite e in forma cooperativa (per esempio, lavoro di gruppo, correzione reciproca di atti e pareri tra i frequentanti, simulazione processuale, uso di sistemi telematici condivisi). Nella discussione, che replica un vero e proprio copione processuale, dovranno essere sviluppate le contrapposte strategie difensive e giurisdizionali nell'ambito delle varie fasi del giudizio.

I.4.11. Un metodo efficace, da affiancare all'esercitazione scritta, consiste nell'introdurre la massimazione delle sentenze come tecnica didattica specifica dei corsi; ricavare da un fascicolo processuale oppure da una sentenza la traccia di elaborazione del caso al fine di cogliere gli elementi essenziali della questione controversa.

I.4.12. Ogni lezione casistica deve svilupparsi nel praticante la metodologia dell'argomentazione e della persuasione, con peculiare riferimento alla scrittura giuridica. In particolare, soprattutto nella redazione di pareri motivati e atti giudiziari, il discente deve comprendere e giustificare tesi che sostiene con adeguato percorso motivazionale e appropriato impiego del linguaggio giuridico scritto.

I.4.13. In particolare, la metodologia didattica dei corsi di formazione disciplinati dal d.m. 17/2018 si realizza anche attraverso le seguenti azioni didattiche:

- orientamento rimediale: la lezione casistica deve indicare non solo la questione di diritto

stanziale, ma anche il rimedio processuale o stragiudiziale che conduce alla soluzione più adatta alla difesa degli interessi del proprio assistito;

- soluzione dialettica: le soluzioni argomentate proposte durante le lezioni devono essere esposte in forma critica ed indicare le ragioni giuridiche della tesi sostenuta dalla parte interessata ma anche quelle dell'antitesi sostenuta dalla controparte;

- osmosi metodologica: le materie considerate essenziali dalla legge professionale, di natura metodologica, devono essere possibilmente compresi ed utilizzate in ogni attività didattica del corso di formazione;

- clinica didattica: la riproduzione ragionata dell'attività dell'avvocato costituisce unità didattica di natura performativa e può essere attuata attraverso la simulazione competitiva di attività processuali, la clinica legale, la presentazione e la revisione anche filmata di un'orazione o un'arringa, la simulazione della prova scritta dell'esame di abilitazione, la scrittura guidata del testo difensivo (anche con strumenti informatici e telematici).

I.4.14. La lezione casistica presuppone la predisposizione di materiale didattico da consegnare ai discenti per gli ulteriori approfondimenti e impone l'offerta di adeguato supporto formativo con l'indicazione degli schemi risolutivi dei casi discussi.

I.5. I modelli di unità didattica dei Laboratori della Scuola Superiore dell'Avvocatura

I.5.1. Scelta del caso. È opportuna la presentazione di casi che riguardano problemi interpretativi di soluzione incerta, dai quali sviluppare questioni interdisciplinari, sostanziali e processuali. Alla difficoltà del caso deve sempre corrispondere la predisposizione di una traccia scritta con linguaggio chiaro e il più possibile univoco nella descrizione delle circostanze di fatto, essendo fondamentale che il discente si eserciti sulla soluzione della questione di diritto.

I.5.2. Consegna della traccia. La traccia scritta va preferibilmente consegnata con congruo anticipo rispetto alla lezione per consentirne la lettura e lo studio preliminare oppure può essere distribuita a sorpresa in aula, al fine di permettere al docente la lettura dialogata della descrizione della fattispecie e la discussione della questione durante la lezione.

I.5.3. Assegnazione di compiti. Unitamente alla distribuzione anticipata della traccia del caso

possono essere contestualmente assegnati alcuni compiti "per casa", come lo svolgimento di atti giudiziali o pareri stragiudiziali da correggere pubblicamente in aula oppure la redazione di uno schema degli argomenti o delle conclusioni di un atto giudiziale da sviluppare e discutere durante la lezione.

I.5.4. Massimazione e annotazione delle sentenze. Un utile esercizio per l'aspirante avvocato, ma anche per lo studente di giurisprudenza, può rivelarsi la redazione della massima di una sentenza di merito selezionata tra quelle che presentano questioni interessanti e che sono adeguatamente motivate. Alla massimazione della sentenza può accompagnarsi l'assegnazione della redazione di una nota di commento, analoga a quelle che vengono pubblicate sulle riviste giuridiche.

I.5.5. Discussione del caso. L'approccio al caso concreto durante la lezione in aula può consistere nell'esposizione della traccia della fattispecie concreta, seguita dal coinvolgimento dell'uditorio attraverso varie attività quali la lettura guidata e dialogata dei testi di norme o sentenze applicate al caso, l'analisi partecipata delle eventuali soluzioni multiple, la discussione delle tesi alternative anche attraverso la divisione in gruppi di lavoro.

I.5.6. Lettura e correzione degli elaborati. Una modalità di svolgimento della lezione nella forma dell'esercitazione pratica si realizza in aula attraverso la lettura del parere motivato oppure dell'atto giudiziale il cui svolgimento era stato precedentemente assegnato. È essenziale l'esposizione degli errori argomentativi che portano alla bocciatura in sede d'esame o di verifica della prova.

I.5.7. Scrittura guidata. L'illustrazione delle concrete modalità di redazione del parere o dell'atto attraverso l'esibizione di esempi costituisce un ulteriore modello tipico della lezione di retorica forense, che può attuarsi anche con la costruzione guidata e dialogata dell'atto giudiziale. È essenziale l'esibizione di copie degli atti processuali o stragiudiziali che sono oggetto della lezione.

I.5.8. Simulazione processuale. Di innegabile efficacia didattica, sperimentata nel modello inglese di educazione giuridica, è la celebrazione di un processo simulato (moot court). Lo schema esecutivo può essere variabile e, oltre che seguire lo svolgimento del processo, può consistere in altre attività accessorie, quali l'esposizione esemplificativa di tutti gli atti di causa, l'esplorazione e la lettura del fascicolo di causa.

1.6. L'efficacia del metodo: indicazioni sulla struttura logistica e sulla composizione delle aule di lezione

1.6.1. Al fine di applicare efficacemente la metodologia individuata ai punti precedenti come la più adeguata all'insegnamento della professione forense, la sede dei corsi e gli spazi disponibili per i discenti dovranno essere tali da garantire la migliore sistemazione in termini di fruizione e dovranno essere dotate di connessione multimediale per l'accesso online alle banche dati ed ai sistemi interattivi di insegnamento.

1.6.2. Allo stesso fine il numero dei discenti che compongono le aule dovrebbe tener conto di una possibile partecipazione attiva da parte di tutti i praticanti alla lezione, proprio al fine di permettere quella trasmissione attiva del sapere su cui si fonda la didattica performativa. A livello esemplificativo tale numero potrebbe indicarsi non superiore ai cinquanta aspiranti avvocati.

1.6.3. Qualora il numero delle iscrizioni al corso evidenziasse un numero di adesioni superiore, e/o comunque non sostenibile in relazione al metodo partecipativo della lezione forense, la Scuola potrà in ogni caso valutare, nell'ambito della sua autonomia organizzativa e delle concrete possibilità anche logistiche, di predisporre l'attivazione del corso, prevedendo più aule di formazione.

1.7. Struttura del corso

1.7.1. In considerazione delle diverse realtà territoriali che caratterizzano le pluriformi espressioni dell'avvocatura, ciascuna Scuola forense potrà organizzare i corsi dal punto di vista contenutistico secondo le peculiari necessità locali.

1.7.2. In generale il corso potrà essere strutturato in modo da dedicare quantomeno il 50% del tempo alla didattica casistica, ed il rimanente ripartito tra tecniche di redazione degli atti e pareri ed approfondimenti degli istituti giuridici.

1.7.3. La metodologia casistica e le esercitazioni di atti e pareri, nonché le simulazioni, necessitano di incontri (lezioni) di durata adeguata allo sviluppo del tema ed alla sua trattazione secondo le modalità prescelte.

1.7.4. Al fine di coordinare la struttura del corso e la sua articolazione in semestri, come indicato dall'art. 8, co. 1 del d.m. 17/2018, con la durata espressa in ore stabilita dall'art. 43, co. 2, lett. c) della l. 247/2012, è opportuno che il monte ore sia ripartito equamente tra i distinti blocchi semestrali e all'interno di essi tra le singole lezioni. Questo consentirà la corretta applicazione della previsione

di cui all'art. 8, co. 3 del d.m. 17/2018 che prevede l'accesso alle verifiche solo a coloro che abbiano frequentato almeno l'80% delle lezioni programmate nel semestre dalla singola Scuola, indipendentemente dalla loro specifica durata.

1.7.5. A supporto della prima organizzazione, le presenti Linee guida propongono un programma tipo cui le Scuole potranno ispirarsi liberamente.

1.8. Modalità telematiche di formazione a distanza (art. 7, co. 1 del d.m. 17/2018)

1.8.1. La metodologia didattica casistica indotta dalle norme presuppone l'interazione tra docente e discenti e non si coniuga agevolmente con la formazione a distanza che, pertanto, può essere adottata in caso di particolare necessità. La norma prevede infatti che sia il COA, ove sussistano specifiche esigenze formative nel secondario e in quelli limitrofi, ad agevolare la partecipazione alle lezioni, attivando modalità telematiche di formazione a distanza nei limiti di 50 ore per corso.

1.8.2. Tali modalità, che necessitano della certificazione del CNF circa la conformità alle norme tecniche adottate per la FAD, potranno prevedere la videoconferenza per cui la lezione potrà essere proiettata, contemporaneamente al suo svolgimento o in un momento successivo, e i discenti potranno assistervi assistiti da tutor d'aula.

II. Aspetti organizzativi dei corsi di formazione

II.1. La scelta dei docenti

II.1.1. L'esigenza di garantire l'omogeneità di preparazione (e quindi di giudizio) sul territorio nazionale dei corsi di formazione per l'accesso alla professione forense, trova un presupposto imprescindibile nella condivisione, da parte dei soggetti organizzatori, dei criteri che devono essere posti alla base della scelta dei docenti.

II.1.2. Il continuo e reiterato richiamo delle fonti normative di riferimento (indicate in epigrafe, con particolare riguardo agli artt. 41, 43 e 46 della l. 247/2012, agli artt. 3 e 4 del d.m. 17/2018, dell'art. 6 del Regolamento CNF 3/2014) a precisi criteri contenutistici e metodologici dell'offerta formativa, suggerisce di affiancare ai criteri di scelta indicati nelle norme anche quello relativo alla padronanza, da parte del docente, di metodologie didattiche performative che consentano di garantire lo standard qualitativo e gli obiettivi formativi individuati dall'art. 46 della legge professionale.

II.1.3. È pertanto opportuno che i docenti delle scuole di formazione per l'accesso alla

professione di avvocato, in possesso dei titoli abilitativi indicati all'art. 4, co. 1 del d.m. 17/2018, della competenza nello specifico ambito trattato ed in aggiunta, eventualmente, alle consolidate esperienze di docenza maturate in ambito forense, siano in grado di garantire una didattica caratterizzata dal comune denominatore metodologico, così come individuato al capo II delle Linee guida, che consenta al discente il conseguimento degli obiettivi formativi previsti dalla legge.

II.1.4. La frequenza di corsi di preparazione e aggiornamento all'attività di formatore forense costituisce pertanto un concorrente criterio funzionale, nell'ambito della autonomia discrezionale dei soggetti organizzatori, per orientare la scelta del corpo docente. CNF e Scuola Superiore dell'Avvocatura supportano l'istituzione di tali corsi anche in sede locale.

II.1.5. Resta in ogni caso indispensabile il requisito "negativo" dell'assenza di progressi provvedimenti sanzionatori disciplinari definitivi superiori all'avvertimento a carico dell'aspirante docente, espressamente previsto dalla legge e dai regolamenti attuativi.

II.1.6. Concorrono alla scelta di un docente "competente" i seguenti indicatori:

- a. frequenza corsi di formazione sulle metodologie didattiche;
- b. consolidata esperienza di docenza in ambito forense (magistrati e avvocati);
- c. consolidata esperienza in ambito scientifico e didattico (Università, Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali);
- d. curricula, titoli ed eventuali pubblicazioni relativi alla materia o alle materie di insegnamento;
- e. specifica esperienza professionale nell'ambito trattato nella lezione;
- f. esiti positivi nei test di valutazione della didattica.

II.1.7. In relazione alle modalità di reclutamento del corpo docente, ogni Scuola potrà, anche in virtù delle proprie norme statutarie e regolamentari, adottare forme di pubblicità adeguate (per esempio, a mezzo avvisi sui siti web istituzionali) utili a garantire il maggior numero di professionalità disponibili sul mercato e ad assicurare criteri di trasparenza e par condicio nella proposta di reperimento delle risorse didattiche.

II.2. I tutor e la loro scelta

II.2.1. In considerazione della metodologia suggerita, che comporta una importante

interazione con i discenti, può valutarsi l'affiancamento al docente di uno o più tutor.

II.2.2. I tutor provvedono a supportare ciascun docente durante le lezioni, assistono alle esercitazioni e partecipano alla correzione degli elaborati secondo le indicazioni di ciascun docente; curano il rapporto tra docenti, discenti e Consiglio Direttivo, attraverso una continua opera di relazione diretta con i partecipanti ai corsi, per cogliere al meglio le loro esigenze formative, per comunicarle ai docenti ed essere di ausilio agli stessi al fine di rendere più proficui ed efficaci i loro insegnamenti; segnalano continuativamente al Consiglio Direttivo gli elementi di miglioramento della funzione didattica, organizzativa e formativa della Scuola.

II.2.3. I tutor possono essere selezionati, nel rispetto del principio della trasparenza, preferibilmente tra i giovani avvocati che garantiscano la loro collaborazione quanto meno per tutta la durata del corso. I criteri di selezione possono essere mutuati da quelli per la scelta dei docenti nella piena autonomia della Scuola forense e secondo le disponibilità delle risorse umane.

II.3. Aule e strumenti

II.3.1. Le scelte metodologiche necessitate dalla normativa, con particolare riferimento all'art. 3, co. 2, lett. e) del d.m. 17/2018, influenzano in modo determinante le scelte logistiche e richiedono la disponibilità di strumenti didattici adeguati.

II.3.2. In questa prospettiva, è auspicabile che ogni Scuola dedichi e attrezzi adeguatamente i locali destinati al corso garantendo i collegamenti multimediali. È altresì auspicabile una dotazione minima di PC, proiettore o lavagna interattiva, sistema audio-microfoni, sedie mobili con ribaltina. È inoltre necessario disporre di spazi collaterali per permettere lo svolgimento di attività di gruppi separati.

II.4. Costi dei corsi di formazione (art. 6, co. 2 del d.m. 17/2018)

II.4.1. L'impianto organizzativo strutturato secondo le disposizioni normative richiede un approccio professionale con carattere di continuità, tant'è che deve essere garantita ai discenti la fruizione del corso per tutta la durata prevista.

II.4.2. È pertanto opportuno che le Scuole si strutturino secondo un piano economico-finanziario preventivamente adottato nella previsione dello sviluppo temporale dell'intero corso e dell'eventuale necessità di ripetizione di semestri da parte dei discenti.

II.4.3. Al fine della corretta determinazione della quota di iscrizione che può essere richiesta al discente, la Scuola non potrà considerare costi diversi rispetto a quelli strettamente necessari per la copertura delle spese di organizzazione e degli eventuali compensi ai docenti e pertanto:

- a. oneri locativi, utenze, pulizie;
- b. eventuale compenso e rimborsi spese ai docenti ed ai tutor;
- c. materiale didattico;
- d. costi di segreteria strettamente limitati all'attività dei corsi;
- e. rimborsi spese dei componenti le Commissioni territoriali.

II.4.4. In caso di ripetizione parziale o totale del corso la Scuola potrà richiedere la quota di iscrizione parametrata al periodo da ripetere.

III. Il sistema delle verifiche (artt. 8 e 9 d.m. 17/2018)

La frequenza obbligatoria ai corsi di formazione organizzati dalla Scuola forense impone che sia condotta, periodicamente e all'esito dei corsi medesimi, una verifica in ordine alla proficua partecipazione dei discenti ed al profitto degli stessi (art. 8 del d.m. 17/2018), anche al fine di monitorare costantemente l'efficacia dell'attività formativa svolta. Le procedure di verifica, come regolate dagli artt. 8 e 9 del d.m. 17/2018, sono tese a garantire la trasparenza dello svolgimento delle prove e a coniugare l'uniformità della sequenza procedurale a livello nazionale con l'aderenza delle prove alla effettiva attività didattica propria delle singole scuole.

III.1. Gli organi

III.1.1. Gli organi cui è demandata l'attuazione della normativa sul sistema delle verifiche sono: la Commissione nazionale per la creazione e l'aggiornamento delle domande relative alle materie oggetto delle verifiche (art. 8, co. 2 del d.m. 17/2018), le Commissioni di valutazione interna delle Scuole forensi (art. 8, co. 1 e art. 9, co. 5 del d.m. 17/2018) e i Segretari dei Consigli degli Ordini degli Avvocati (art. 9, co. 4 del d.m. 17/2018).

III.2. Nomina, composizione e durata della Commissione nazionale e delle Commissioni di valutazione interna

III.2.1. La Commissione nazionale per la creazione e l'aggiornamento delle domande relative alle materie oggetto delle verifiche è nominata con decreto del Ministro della Giustizia (art. 9, co. 1 del d.m. 17/2018), tenuto conto delle esclusioni

(avvenuta irrogazione di sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento) e delle incompatibilità (incarico di Presidente o Consigliere del CNF, attività di docente in Scuole forensi) previste dall'art. 9, co. 1 del d.m. 17/2018.

III.2.2. La Commissione è composta da un Presidente e da nove membri, scelti fra avvocati iscritti all'Albo, magistrati, anche a riposo e docenti universitari di ruolo in materie giuridiche. Considerato che la verifica finale è condizione per il rilascio del certificato di compiuto tirocinio di cui all'art. 45 della legge professionale e dell'ammissione a sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e deve, dunque, qualificarsi come procedura selettiva finalizzata all'iscrizione all'Albo degli avvocati, la composizione della Commissione deve rispettare, nella scelta delle professionalità sopra indicate, le medesime proporzioni già previste dall'art. 47, co. 1 della legge professionale. Conseguentemente, a far parte della Commissione stessa devono essere chiamati, oltre al Presidente, designato dal CNF a norma dell'art. 9, co. 1 del d.m. 17/2018, sei avvocati designati dal CNF, due magistrati, anche a riposo, e due docenti universitari di ruolo in materie giuridiche.

III.2.3. La Commissione può operare anche attraverso due sottocommissioni, composte ciascuna da tre avvocati, un magistrato, anche a riposo, e un docente universitario di ruolo in materie giuridiche.

III.2.4. Qualora un membro della Commissione cessi, per qualunque causa, dalle proprie funzioni, si procede alla sua sostituzione con le stesse modalità previste per la nomina, curando che sia mantenuta la predetta proporzionalità fra le figure professionali.

III.2.5. La Commissione dura in carica quattro anni, a prescindere dalla data di nomina di singoli membri in forza di intervenuta sostituzione di un membro cessato dalle proprie funzioni.

III.2.6. La Commissione di valutazione interna è nominata dagli organi dei rispettivi soggetti organizzatori dei corsi di formazione, a norma dell'art. 9, co. 5 del d.m. 17/2018.

III.2.7. I soggetti designati sono scelti fra avvocati, magistrati e docenti universitari in materie giuridiche.

III.2.8. Il numero dei componenti della Commissione di valutazione interna è determinato dalla Scuola forense tenuto conto del numero degli iscritti al momento della nomina, al fine di

consentire un sollecito ed efficiente svolgimento delle procedure di verifica e della correzione dei test.

III.2.9. In considerazione della specifica indicazione contenuta nell'art. 43, co. 2, lett. d) della l. 247/2012, il numero minimo di membri deve essere pari a cinque, dei quali: tre scelti fra gli avvocati, uno fra i magistrati ed uno fra i docenti universitari in materie giuridiche. In caso di nomina di un numero maggiore di componenti, è auspicabile che la maggioranza dei componenti sia scelta tra avvocati.

III.2.10. Qualora un membro della Commissione cessi, per qualunque causa dalle proprie funzioni, si procede alla sua sostituzione con le stesse modalità previste per la nomina, curando che sia mantenuta la predetta proporzionalità fra le figure professionali.

III.2.11. La Commissione dura in carica due anni, a prescindere dalla data di nomina di singoli membri in forza di intervenuta sostituzione di un membro cessato dalle proprie funzioni.

III.2.12. I suoi componenti possono essere riconfermati, anche singolarmente, per una sola volta per due ulteriori anni.

III.3. Spese ed oneri per il funzionamento della Commissione nazionale e delle Commissioni di valutazione interna

III.3.1. Ai componenti della Commissione nazionale e delle Commissioni di verifica interna non possono essere riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza, in qualsiasi forma.

III.3.2. Ai componenti delle sole Commissioni di verifica interna può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni.

III.3.3. Ognuno dei soggetti organizzatori dei corsi di formazione sostiene direttamente gli oneri connessi alle spese di funzionamento della propria Commissione di verifica interna, compresi quelli derivanti dall'eventuale rimborso ai componenti delle spese sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni. A tal fine ciascuna Scuola può autonomamente adottare un regolamento interno.

III.4. Le verifiche

III.4.1. Ai sensi dell'art. 8 del d.m. 17/2018, al termine di ciascuno dei primi due semestri sono previste verifiche intermedie del profitto degli iscritti; al termine del corso è, altresì, prevista una verifica finale.

III.4.2. Alle verifiche sono ammessi unicamente coloro che abbiano frequentato almeno

l'80% delle lezioni di ogni singolo semestre; l'ammissione alla verifica finale è consentita solo a coloro che hanno superato due verifiche intermedie.

III.4.3. Le verifiche consistono in un test a risposta multipla su argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel periodo oggetto di verifica. Più precisamente, in relazione a ogni singola domanda sono proposte quattro possibili risposte: le quattro risposte, contraddistinte da lettere, sono formulate in modo tale che una sola di esse sia esatta e univocamente riconoscibile come tale, e le tre altre, comunque errate, si distinguono per differenti livelli di inesattezza.

III.4.4. Il test è composto da trenta domande, distinte con numeri progressivi in caso di verifica intermedia, mentre per la verifica finale il test si compone di quaranta domande, sempre progressivamente numerate.

III.4.5. Le domande sono scelte tra quelle elaborate dalla Commissione nazionale di cui all'art. 9, co. 1 del d.m. 17/2018 e contenute nella banca dati di cui all'art. 9, co. 3 del d.m. 17/2018.

III.4.6. Ai sensi dell'art. 8, co. 2 del d.m. 17/2018 le verifiche intermedie si intendono superate in caso di risposta esatta ad almeno venti domande, mentre la verifica finale si intende superata in caso di risposta esatta a ventisette domande.

III.4.7. Il mancato superamento di una verifica comporta la necessaria frequenza di un altro ciclo semestrale di formazione e della relativa verifica al successivo appello. Stanti le peculiarità derivanti, da un lato, dall'adozione del metodo casistico e, dall'altro lato, dalla concomitante organizzazione di un sempre crescente numero di corsi al fine di soddisfare la domanda, può essere prevista la partecipazione al ciclo semestrale temporalmente successivo organizzato dalla Scuola forense, alla sola condizione che lo stesso (avente necessariamente i contenuti di cui all'art. 3 del d.m. 17/2018) si presenti come equivalente per metodo di insegnamento e complesso delle materie trattate, a quello in relazione al quale la verifica non sia stata superata.

III.4.8. Il mancato superamento della verifica finale impedisce, altresì, il rilascio del certificato di compiuto tirocinio di cui all'art. 45 della legge professionale.

III.5. La Banca dati nazionale delle domande

III.5.1. La formazione della Banca dati nazionale è curata dalla Commissione nazionale di cui all'art. III.2.1 delle presenti Linee guida.

III.5.2. In considerazione del fatto che, a norma dell'art. 8, co. 2 del d.m. 17/2018, gli argomenti delle domande debbono essere relativi agli insegnamenti effettivamente svolti nel periodo (semestre) oggetto di verifica, ogni Scuola forense di cui all'art. 2 del d.m. 17/2018 cura la raccolta per ciascuna lezione di almeno quattro domande predisposte dal docente secondo le modalità di cui all'art. III.4.3. delle presenti Linee guida, prece-dute da una o più parole chiave che ne facilitino la catalogazione per argomento e per ente formatore.

III.5.3. Le domande sono trasmesse telematicamente dalla Segreteria dei soggetti di cui all'art. 2 del d.m. 17/2018 alla segreteria della Commissione nazionale. Sino alla sua costituzione sono trasmesse alla segreteria del Consiglio Nazionale Forense all'indirizzo dedicato verifichescuoleforensi@consigionazionaleforense.it. È auspicabile la realizzazione di una piattaforma informatica aggiornata dalla Commissione nazionale semestralmente, cui sia consentito l'accesso da parte delle Scuole forensi, onde facilitare la trasmissione delle domande.

III.5.4. La Commissione nazionale forma la Banca dati sulla base dei quesiti di cui ai precedenti articoli III.5.2 e III.5.3 delle presenti Linee guida.

III.5.5. In sede di prima applicazione delle presenti Linee guida la Commissione nazionale forma la Banca dati entro il 18 aprile 2019; in seguito, conformemente all'art. 9, co. 3, lett. b) del d.m. 17/2018, ne cura semestralmente l'aggiornamento.

III.6. Procedura di svolgimento delle verifiche

III.6.1. Entro il quindicesimo giorno di ogni mese di aprile e ottobre ogni soggetto di cui all'art. 2 del d.m. 17/2018 determina l'elenco dei propri iscritti ammessi alle verifiche, sulla base della frequenza ai sensi dell'art. 8, co. 3 del d.m. 17/2018, e ne cura la comunicazione agli interessati unitamente alle informazioni circa luogo, data ed ora delle verifiche.

III.6.2. Le verifiche si svolgono nel ventesimo giorno di ogni mese di aprile e ottobre o nell'ultimo giorno ferialo antecedente a tale data. A tal fine i giorni prefestivi sono equiparati a quelli festivi.

III.6.3. Il giorno della verifica, entro le ore 12, la Commissione nazionale trasmette l'archivio della Banca dati (aggiornata in modo da contenere esclusivamente le domande degli ultimi tre semestri) al Segretario del Consiglio dell'Ordine degli

Avvocati territorialmente competente in relazione al Tribunale nel cui circondario sono tenuti i corsi, indirizzandolo ad un recapito PEC a tal fine esclusivamente dedicato. È auspicabile la realizzazione di una piattaforma informatica aggiornata dalla Commissione nazionale semestralmente, cui sia consentito l'accesso da parte delle Scuole forensi, onde facilitare la trasmissione delle domande.

III.6.4. L'archivio contiene due file: il primo file contiene le domande, selezionabili per Scuola forense di provenienza e per argomento, con le relative quattro risposte alternative; il secondo contiene anche l'indicazione delle risposte esatte.

III.6.5. Il Segretario del Consiglio dell'Ordine competente carica le domande su una piattaforma accessibile dai soggetti di cui all'art. 2 del d.m. 17/2018. In alternativa trasmette il file contenente le domande entro le ore 13 del medesimo giorno alla Commissione di valutazione interna di ciascun soggetto di cui all'art. 2 del d.m. 17/2018, indirizzandolo ad un recapito PEC a tal fine esclusivamente dedicato.

III.6.6. La Commissione interna dei soggetti di cui all'art. 2 del d.m. 17/2018 provvede, entro le ore 17 del medesimo giorno, alla scelta delle trenta domande finalizzate all'espletamento della verifica intermedia e delle quaranta domande finalizzate all'espletamento della verifica finale, nonché alla predisposizione di moduli cartacei, in numero pari a quello di coloro che devono sostenere le verifiche, sui quali sono riportate le domande prescelte, con le relative quattro risposte alternative.

III.6.7. Le verifiche iniziano alle ore 17 del medesimo giorno, previa identificazione dei candidati, con la consegna agli stessi dei moduli predisposti.

III.6.8. Ogni candidato appone il proprio nome e cognome e la propria sottoscrizione su ogni eventuale foglio del modulo.

III.6.9. Il candidato sceglie una sola risposta, apponendo una crocetta sulla lettera che la contraddistingue.

III.6.10. In caso di correzioni, lo stesso interlinea la crocetta apposta e pone a fianco di quella che considera la risposta esatta la propria sottoscrizione.

III.6.11. Le prove hanno durata di 90 minuti, per le verifiche intermedie, e di due ore per le verifiche finali.

III.6.12. terminate le prove, la Commissione interna raccoglie i moduli e li valida tramite

sottoscrizione di ogni foglio da parte di un suo componente, di cui sia chiaramente indicato nome e cognome; successivamente provvede alla loro scansione in unico file in formato pdf non modificabile, di cui cura la trasmissione al Segretario dell'ordine territorialmente competente, all'indirizzo PEC a ciò dedicato, entro le ore 22 del medesimo giorno.

III.6.13. Entro le ore 12 del primo giorno ferialmente successivo, verificato l'invio dei file di cui al precedente art. III.6.12 delle presenti Linee guida e previo controllo del rispetto degli adempimenti procedurali da parte di ogni singola Commissione interna, il Segretario del Consiglio dell'Ordine invia alle Commissioni interne delle singole Scuole, all'indirizzo PEC a ciò dedicato, il file della Banca dati nazionale contenente l'indicazione delle risposte esatte.

III.6.14. La Commissione interna provvede alla correzione delle prove di verifica, evidenziando con un cerchio le risposte esatte, e ne indica il numero complessivo sul modulo.

III.6.15. Al termine della correzione, la Commissione interna valida la scheda tramite apposizione di sottoscrizione su ogni foglio da parte di un proprio membro, di cui sia chiaramente indicato nome e cognome.

III.6.16. La Commissione interna successivamente provvede alla scansione in un unico file in formato pdf non modificabile dei moduli corretti e ne cura la trasmissione al Segretario dell'ordine territorialmente competente, all'indirizzo PEC a ciò dedicato. Il Segretario provvede alla verifica del tempestivo adempimento di tutti gli incombenzi procedurali e comunica alla Commissione interna autorizzazione alla comunicazione dei risultati.

III.6.17. La Commissione interna provvede alla comunicazione dei risultati agli interessati all'indirizzo di posta elettronica dagli stessi comunicato all'atto dell'iscrizione, richiedendo espressa comunicazione di ricezione sempre via mail.

III.6.18. La pubblicazione e la comunicazione dei risultati ai candidati avviene entro il penultimo giorno ferialmente di ogni mese di aprile e ottobre.

IV. L'accreditamento dei corsi di formazione

La lettura delle disposizioni di cui agli artt. 43, co. 2, lett. a) della l. 247/2012 e art. 6, co. 1 e 2 del d.m. 17/2018 consente di formulare i seguenti principi in tema di accreditamento:

a. deve essere garantita la pluralità dell'offerta formativa in modo da consentire a ciascun

tirocinante di scegliere liberamente quale corso frequentare;

b. l'offerta formativa deve garantire omogeneità per programmi e qualità anche in considerazione degli obiettivi posti dal co. 1 dell'art. 3 del d.m. 17/2018;

c. la corresponsione della quota di iscrizione eventualmente richiesta al tirocinante deve essere destinata alla sola copertura dei costi organizzativi, escludendo pertanto il fine di lucro.

La valutazione delle domande di accreditamento non può pertanto prescindere dai suddetti principi generali.

IV.1. La domanda di accreditamento

IV.1.1. Ciascuno dei soggetti di cui all'art. 2 del d.m. 17/2018 presenta richiesta di accreditamento almeno 90 giorni prima della data di inizio del corso. La domanda contiene le informazioni elencate nel co. 3 dell'art. 2 del d.m. 17/2018.

IV.1.2. La domanda dovrà pertanto contenere:

a. la denominazione e i dati identificativi del soggetto formatore. A corredo di tali indicazioni, ai fini di tutelare l'affidamento dell'utenza è opportuno che all'istanza siano allegati documenti atti a dimostrare la capacità organizzativa e finanziaria del soggetto richiedente quali, a titolo esemplificativo, organigramma, piano economico-finanziario;

b. esaustive indicazioni su organizzazione e durata del corso, date di inizio e fine delle attività formative, sede e spazi disponibili, capacità ricettiva, sistema di controllo delle presenze. Particolare attenzione dovrà essere riservata alla valutazione degli aspetti organizzativi indicati nell'istanza di accreditamento, al fine di garantire il medesimo standard operativo dei corsi. Altrettanto dovrà essere verificato per la sede, gli spazi disponibili, la capacità ricettiva, in considerazione della metodologia casistica del nuovo sistema didattico indotta dalle norme, e pertanto dell'efficacia della lezione. La sede dei corsi e gli spazi disponibili per i discenti dovranno essere tali da garantire la migliore sistemazione in termini di fruizione e dovranno essere dotate di connessione multimediale per l'accesso online alle banche dati ed ai sistemi interattivi di insegnamento. Il sistema di controllo delle presenze deve consentire di rilevare la durata della partecipazione del discente e non limitarsi a rilevarne l'ingresso in aula;

c. individuazione del Comitato tecnico scientifico, con indicazione dei nominativi e del curriculum vitae dei componenti. Il Comitato tecnico

scientifico è composto da avvocati, docenti universitari, nonché da soggetti di chiara e riconosciuta competenza economico giuridica. Indispensabile sarà l'allegazione del curriculum vitae di ciascuno dei componenti;

d. indicazione della quota di iscrizione richiesta e dei finanziamenti eventualmente ricevuti. La quota di iscrizione deve essere chiaramente esposta nell'istanza di accreditamento. Al fine di consentirne la corretta ponderazione alla luce dei principi generali sopra riportati, è indispensabile che il richiedente alleghi preventivo dei costi di organizzazione e, ove richiesto, ne fornisca documentazione. Al termine del corso l'ente accreditante potrà richiedere rendiconto al fine di verificare la congruità della quota richiesta rispetto ai costi effettivamente sostenuti. Deve essere indicata anche la natura, la consistenza e la provenienza di eventuali finanziamenti ricevuti dai soggetti che richiedono l'accreditamento;

e. programma del corso e della metodologia didattica. Il programma del corso e la metodologia didattica, al fine del rispetto dei principi generali sopra riportati e delle finalità del corso stesso, devono essere formulati nel rispetto di quanto stabilito nelle presenti Linee guida. Qualora parte del corso sia fruibile con modalità a distanza, dovrà essere fornita una dimostrazione per consentirne il controllo della conformità alle norme tecniche per la FAD adottate dal CNF;

f. curriculum vitae dei docenti, che non devono aver subito sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento. È auspicabile che il curriculum vitae dei docenti contenga l'indicazione dell'avvenuta frequenza dei corsi di preparazione e aggiornamento all'attività di formatore organizzati dal Consiglio nazionale forense, dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura o da altri enti previsti dalla legge;

g. individuazione dei componenti la Commissione di verifica interna con indicazione dei nominativi e del curriculum vitae dei componenti Considerate le ragioni delle verifiche intermedie e finale, e l'importanza di assicurare trasparenza e rigore alle stesse, è opportuno che vengano indicati i nominativi dei componenti le Commissioni di verifica interna ed il loro curriculum vitae;

IV.2. Enti accreditanti e termini per l'accreditamento

IV.2.1. I soggetti deputati ad accreditare i corsi di formazione sono i Consigli dell'Ordine circondariali ovvero il Consiglio Nazionale Forense.

IV.2.2. La competenza dei primi si afferma in caso di richiesta per un corso il cui svolgimento è previsto presso il medesimo ambito territoriale. La competenza del Consiglio Nazionale Forense sussiste in caso di corsi a rilevanza nazionale. Sono da intendersi corsi a rilevanza nazionale i corsi proposti presso più ambiti territoriali di identico programma ed identici docenti. Non rileva ai fini della modifica della competenza ad accreditare, l'eventuale previsione della fruibilità a distanza di parte del corso.

IV.2.3. La norma prevede che l'iter per l'accreditamento si concluda in un massimo di 60 giorni dal deposito della domanda ove il soggetto accreditante sia il Consiglio dell'Ordine circondariale e di 30 giorni nel caso sia il Consiglio Nazionale Forense. Il decorso del termine si interrompe in caso di richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte dell'ente accreditante e ricomincia a decorrere dalla risposta. Qualora a richiedere l'accreditamento siano gli altri soggetti previsti dalla legge e le associazioni forensi, il Consiglio dell'Ordine circondariale adotta il relativo provvedimento sentito il Consiglio Nazionale Forense, che si esprime entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza di accreditamento.

IV.2.4. Decorso tale termine, in assenza di esplicito provvedimento di rigetto espresso e motivato, l'istanza si intende accolta.

IV.2.5. L'accreditamento è riferito allo specifico corso indicato nell'istanza e non è estensibile a sue eventuali ripetizioni.

5) CONVENZIONE QUADRO DEL 24 FEBBRAIO 2017 FRA IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE E LA CONFERENZA NAZIONALE DEI DIRETTORI DI GIURISPRUDENZA E SCIENZE GIURIDICHE

Art. 1 (Oggetto)

1. La presente convenzione quadro, stipulata ai sensi dell'articolo 40, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, disciplina, ai sensi dell'articolo 41, comma 6, lettere a) e d), della medesima legge e dell'articolo 5 del decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70, l'anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense in costanza dell'ultimo anno del corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle

Lauree Magistrali in Giurisprudenza-LMG-01) e le modalità di svolgimento di tale tirocinio idonee a garantire la frequenza dei corsi e la proficua conclusione degli studi universitari, nonché l'effettiva frequenza dello studio professionale. La presente convenzione quadro individua, altresì, i requisiti necessari per richiedere l'ammissione all'anticipazione del tirocinio.

2. In attuazione della presente convenzione quadro, i Consigli dell'Ordine possono stipulare, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70, apposite convenzioni con le locali Università nelle quali siano presenti Facoltà, Dipartimenti o Scuole presso le quali è istituito e attivato il corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza-LMG-01), la stipula delle quali è condizione per l'anticipazione del semestre di tirocinio durante il corso di studi.

3. Tali convenzioni possono altresì prevedere forme di collaborazione e coordinamento, tra Consigli dell'Ordine ed Università, quali la predisposizione di progetti formativi (generali e/o singoli) comprendenti obiettivi e tipologie di attività prevalente.

4. I progetti formativi concordati tra i due Enti dovranno essere sottoscritti oltre che dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, dal Preside o Direttore delle strutture di cui all'articolo 2, lettera f), della presente convenzione quadro, dal tutor accademico individuato dalle competenti strutture universitarie, e dal professionista presso il cui Studio si svolgerà il tirocinio.

Art. 2 (Definizioni)

Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui alla presente convenzione quadro si intende per:

a) "*legge*": la legge 31 dicembre 2012, n. 247 (*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*);

b) "*regolamento*": il decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 (*Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*);

c) "*Consiglio dell'Ordine*": il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di ogni circondario;

d) "*tirocinio*": il tirocinio per l'accesso alla professione forense di cui all'articolo 41, commi 1, 2, 3, 4, 6 lettere a) e d), 8, 10 ed 11 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

e) "*corso di laurea*": il corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza-LMG-01);

f) "*Università*": Università nelle quali sono presenti strutture, quali Facoltà, Dipartimenti o Scuole, presso le quali è istituito e attivato il corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza-LMG-01);

e) "*CFU*": crediti formativi universitari.

Art. 3 (Anticipazione di un semestre di tirocinio)

Può chiedere di essere ammesso all'anticipazione di un semestre di tirocinio in costanza degli studi universitari e prima del conseguimento del diploma di laurea lo studente in regola con lo svolgimento degli esami di profitto dei primi quattro anni del corso di laurea purché abbia ottenuto crediti nei seguenti settori scientifico-disciplinari: Diritto privato (IUS/01); Diritto processuale civile (IUS/15); Diritto penale (IUS/17); Diritto processuale penale (IUS/16); Diritto amministrativo (IUS/10); Diritto costituzionale (IUS/08); Diritto dell'Unione europea (IUS/14).

Art. 4 (Domanda di anticipazione di un semestre di tirocinio)

1. La domanda di iscrizione al registro dei praticanti, redatta ai sensi dell'articolo 41, comma 3, della legge, è presentata al Consiglio dell'Ordine ed è altresì corredata:

a) da autocertificazione, predisposta a sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 in cui sia dichiarato il possesso dei requisiti:

- di cui all'articolo 3 della presente convenzione;

- di cui all'articolo 17 comma 1, lettere a), d), e), f), g) ed h) della legge;

b) dall'indicazione del nominativo del professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio;

c) dall'indicazione del tutor accademico, indicato dal Preside o Direttore delle strutture di cui all'articolo 1, lettera f), della presente convenzione quadro e scelto tra i docenti o tra gli assegnisti di ricerca afferenti alle strutture medesime, nel caso in cui si sia in presenza di Convenzioni specifiche di cui al precedente articolo 1, commi 3 e 4;

d) da un progetto formativo comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalente, sottoscritto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine,

dal professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio, dal tutor accademico e dal Preside o Direttore delle strutture di cui all'articolo 1, lettera f), della presente convenzione quadro, nel caso in cui si sia in presenza di Convenzioni specifiche di cui ai al precedente articolo 1, commi 3 e 4.

2. Le convenzioni di cui al precedente articolo 1, comma 2, possono prevedere specifici criteri e modalità di redazione del progetto formativo di cui al comma 1, lettera d), del presente articolo.

3. Il Consiglio dell'Ordine delibera ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 7, della legge.

Art. 5 (Svolgimento del semestre anticipato di tirocinio)

1. Durante lo svolgimento del semestre anticipato del tirocinio, devono essere garantite la proficua prosecuzione del corso di studi e l'effettiva frequenza dello studio professionale per almeno dodici ore alla settimana, secondo gli obiettivi e le tipologie di attività prevista dal progetto formativo di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera d).

2. Durante il semestre di svolgimento del tirocinio anticipato ai sensi della presente convenzione quadro il praticante non è esentato dall'obbligo di frequenza dei corsi di cui all'articolo 43 della legge.

3. Ai fini di cui al comma precedente le Università possono, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge, convenire con i Consigli degli ordini l'istituzione e l'organizzazione di corsi gratuiti dedicati agli studenti ammessi all'anticipazione di un semestre di tirocinio tenendo conto della necessaria natura professionalizzante di tali corsi e delle esigenze di frequenza dello studio professionale. A quest'ultimo fine, tali corsi o parte di essi devono essere impartiti anche da avvocati che abbiano maturato adeguata esperienza in ambito formativo.

4. Nel caso in cui si sia in presenza di Convenzioni specifiche di cui ai al precedente articolo 1, commi 3 e 4, il tutor accademico vigila sull'effettiva partecipazione dello studente tirocinante ai corsi e sull'andamento del semestre attraverso colloqui con lo studente, da tenersi almeno ogni trenta giorni.

5. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio garantisce, sotto la vigilanza del Consiglio dell'Ordine, l'effettivo carattere formativo del tirocinio, privilegiando il suo coinvolgimento nell'assistenza alle udienze, nella redazione degli

atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle controversie.

6. In considerazione della riduzione delle ore di frequentazione dello studio da parte del tirocinante universitario, di cui all'articolo 5, comma 2, del regolamento, il numero delle udienze cui il tirocinante deve assistere durante il semestre ai sensi dell'articolo 8, comma 4, secondo periodo, del regolamento può essere ridotto da venti a dodici.

7. Il Consiglio dell'Ordine espleta i propri compiti di vigilanza nei confronti dello studente tirocinante ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 4, del regolamento.

8. Nel caso in cui si sia in presenza di Convenzioni specifiche di cui ai al precedente articolo 1, commi 3 e 4, d'intesa tra il Consiglio dell'Ordine, il professionista e il tutor accademico, possono essere individuate specifiche materie o questioni sulle quali lo studente tirocinante potrà effettuare approfondimenti e ricerche, anche ai fini dell'elaborazione della dissertazione relativa all'esame finale di laurea in giurisprudenza.

9. Nei casi in cui non consegua il diploma di laurea in giurisprudenza entro i due anni successivi alla durata legale del corso, il praticante studente universitario può chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, è cancellato dal registro dei praticanti e il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti.

10. Il periodo di tirocinio durante gli studi universitari rimane privo di effetti anche quando il praticante, pur avendo conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza, non provveda, entro sessanta giorni, a confermare l'iscrizione al registro dei praticanti.

11. Ai sensi dell'articolo 41, comma 11, della legge il tirocinio del praticante studente universitario non determina il diritto all'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.

12. Nel periodo di tirocinio il praticante studente universitario è tenuto ad osservare gli stessi doveri e norme deontologiche degli Avvocati, ai sensi dell'articolo 42 della legge, ed è soggetto al potere disciplinare dei competenti organi disciplinari forensi.

Art. 6 (Relazione finale)

1. Al termine del semestre anticipato di tirocinio, lo studente tirocinante redige una relazione finale dettagliata sulle attività svolte, sottoscritta

dal professionista e dal tutor accademico, nel caso in cui si sia in presenza di Convenzioni specifiche di cui al precedente articolo 1, commi 3 e 4, che deposita presso il Consiglio dell'Ordine.

2. Ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del regolamento, il Consiglio dell'Ordine, sulla base delle verifiche svolte, rilascia allo studente tirocinante un attestato di compiuto tirocinio semestrale. Nell'ipotesi in cui la verifica dia risultati insufficienti il Consiglio dell'Ordine non rilascia l'attestato. In questo caso il praticante e l'Avvocato presso il quale è svolto il tirocinio devono essere sentiti. Si applica l'articolo 17, comma 7, della legge.

Art. 7 (Durata e rinnovo)

La presente convenzione quadro ha una durata di cinque anni e sarà esplicitamente rinnovabile²³.

Art. 8 (Disposizione finale)

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione quadro si applicano le disposizioni della legge e del regolamento.

6) D.M. N. 70 DEL 17 MARZO 2016 (“Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”)

Art. 1 (Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le modalità di svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense, le procedure di controllo da parte dei consigli dell'ordine, le ipotesi di interruzione del tirocinio, nonché i requisiti di validità del periodo di tirocinio eventualmente svolto in altro Stato dell'Unione europea.

2. Il presente regolamento si applica ai tirocini iniziati a partire dalla sua entrata in vigore. Ai tirocini in corso a tale data continua ad applicarsi la normativa previgente, ferma restando la riduzione della durata a diciotto mesi e la facoltà del

praticante di avvalersi delle modalità alternative di svolgimento del tirocinio.

Art. 2 (Tirocinio contestuale a rapporto di lavoro)

1. Qualora il tirocinio venga svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico o privato, il praticante deve informare il consiglio dell'ordine, indicando anche gli orari e le modalità di svolgimento del lavoro. Il consiglio dell'ordine accerta l'assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse e verifica che l'attività lavorativa si svolga secondo modalità e orari idonei a consentire l'effettivo e puntuale svolgimento del tirocinio. Il praticante deve comunicare immediatamente al consiglio dell'ordine ogni notizia relativa a nuove attività lavorative e a mutamenti delle modalità di svolgimento delle medesime, anche in relazione agli orari.

2. All'esito della verifica, ove ne ricorrano i presupposti, il consiglio dell'ordine dispone, con delibera motivata, il diniego dell'iscrizione o, se il rapporto di lavoro ha avuto inizio durante il periodo di tirocinio, la cancellazione dal registro dei praticanti. Si applica l'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Art. 3 (Modalità di svolgimento del tirocinio)

1. Il tirocinio professionale è svolto con assiduità, diligenza, riservatezza e nel rispetto delle norme di deontologia professionale. Per assiduità si intende la frequenza continua dello studio del professionista, sotto la supervisione diretta di quest'ultimo. Tale requisito si ritiene rispettato se il praticante è presente presso lo studio o comunque opera sotto la diretta supervisione del professionista, per almeno venti ore settimanali, fermo quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, secondo periodo. Per diligenza si intende la cura attenta e scrupolosa nello svolgimento del tirocinio. Per riservatezza si intende l'adozione di un comportamento corretto volto al mantenimento del massimo riserbo su tutte le notizie ed informazioni acquisite nel corso del tirocinio.

2. Nel caso di sostituzione di un periodo di pratica presso lo studio professionale con una delle forme alternative previste dalla legge, deve essere comunque sempre assicurato lo svolgimento del tirocinio per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato.

²³ Rinnovata con delibera del 16 dicembre 2022.

3. Oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, il tirocinio consiste anche nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, dei corsi di formazione di cui all'articolo 43 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

4. L'attività di praticantato svolta presso gli uffici giudiziari è disciplinata dal regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 44 della legge 31 dicembre 2012, n. 247²⁴.

5. Il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché la frequentazione della scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, possono essere svolti contestualmente al tirocinio professionale, fermo quanto disposto dal comma 1 del presente articolo e dall'articolo 8, comma 4, secondo periodo, di questo regolamento.

6. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 41, comma 9, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e dell'articolo 73, comma 13, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Art. 4 (Periodo e durata)

1. Il tirocinio ha una durata di diciotto mesi.

2. Il periodo inizia a decorrere dalla data della delibera con la quale il consiglio dell'ordine si pronuncia positivamente sulla domanda di iscrizione.

3. Il tirocinio professionale è compiuto per un periodo di tempo ininterrotto. In caso di interruzione, il periodo di pratica già compiuto rimane privo di effetti, salvo quanto previsto dall'articolo 7 del presente regolamento e dall'articolo 17, comma 10, lettera a), della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

4. Sulla cancellazione dal registro dei praticanti e dall'allegato elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo nei casi di cui all'articolo 17, comma 10, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, si pronuncia il consiglio dell'ordine con delibera motivata, rispettata la procedura di cui ai commi 12, 13 e 14 del medesimo articolo 17.

Art. 5 (Anticipazione di un semestre di tirocinio durante gli studi universitari)

1. Entro un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento, il CNF stipula, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, una convenzione quadro con la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, al fine di disciplinare lo svolgimento del tirocinio in costanza dell'ultimo anno di studi universitari²⁵, secondo quanto previsto dall'articolo 41, comma 6, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

2. La convenzione di cui al comma 1 prevede modalità di svolgimento del tirocinio idonee a garantire la frequenza dei corsi e la proficua conclusione degli studi universitari, nonché l'effettiva frequenza dello studio professionale per almeno dodici ore alla settimana. Durante il semestre di svolgimento del tirocinio anticipato ai sensi del presente articolo, il praticante non è esentato dall'obbligo di frequenza dei corsi di cui all'articolo 43 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

3. Per l'ammissione all'anticipazione di un semestre di tirocinio durante gli studi universitari, lo studente deve essere in regola con lo svolgimento degli esami di profitto del corso di laurea in giurisprudenza e avere già ottenuto il riconoscimento dei crediti nelle seguenti materie: diritto civile, diritto processuale civile, diritto penale, diritto processuale penale, diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto dell'Unione europea.

4. Nei casi in cui non consegua il diploma di laurea entro i due anni successivi alla durata legale del corso, il praticante studente universitario può chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, è cancellato dal registro e il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti.

5. Il periodo di tirocinio durante gli studi universitari rimane privo di effetti anche quando il praticante, pur avendo conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza non provvede, entro sessanta giorni, a confermare l'iscrizione al registro dei praticanti.

6. In attuazione della convenzione quadro di cui ai commi che precedono, i consigli dell'ordine possono stipulare apposite convenzioni con le locali facoltà, dipartimenti o scuole

²⁴ D.m. n. 58 del 17 marzo 2016 (*"Regolamento recante disciplina dell'attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari"*).

²⁵ Vedi nota 1.

di giurisprudenza. La stipula di tali convenzioni è condizione per l'anticipazione del semestre di tirocinio durante il corso di studi.

Art. 6 (Svolgimento di un semestre di tirocinio in altro Paese dell'Unione europea)

1. Qualora il praticante intenda svolgere un semestre di tirocinio in altro Paese dell'Unione europea, ne dà comunicazione al consiglio dell'ordine, indicando il nominativo e i recapiti del professionista presso cui svolgerà il tirocinio, la qualifica di quest'ultimo e la sua equivalenza al titolo di avvocato ai sensi della normativa vigente in tema di riconoscimento dei titoli professionali. Il professionista deve aver prestato il proprio consenso che deve risultare da forma scritta.

2. Al termine del semestre svolto all'estero, il praticante consegna al consiglio dell'ordine documentazione idonea a certificare l'effettività del tirocinio svolto all'estero secondo le norme del Paese ospitante, compresa, in ogni caso, una dichiarazione del professionista straniero che attesti lo svolgimento con profitto del periodo di tirocinio. Tale documentazione è prodotta in originale nella lingua dello Stato in cui si svolge il periodo di tirocinio ed è accompagnata da traduzione asseverata in lingua italiana. Il consiglio dell'ordine, sulla base della documentazione prodotta, riconosce il periodo svolto all'estero ai fini della convalida di un semestre di tirocinio, ovvero ne rifiuta la convalida con delibera motivata. Si applica l'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Art. 7 (Interruzione del tirocinio)

1. Il tirocinio è svolto, di regola, in forma continuativa.

2. L'interruzione per un periodo pari o superiore a sei mesi può essere giustificata soltanto da accertati motivi di salute, da valutare anche tenendo conto dell'età del praticante; quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di paternità oltre che di adozione; dalla sussistenza di sanzioni disciplinari interdittive inflitte all'avvocato presso il quale il tirocinio è svolto ovvero al praticante stesso; dalla comprovata necessità di assicurare assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia, qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza.

3. L'interruzione del tirocinio per un periodo inferiore a sei mesi ma superiore ad un mese può essere giustificata anche in presenza di altri motivi di carattere personale.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 il praticante che voglia interrompere il tirocinio presenta domanda al consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto indicando e documentando le ragioni.

5. Se il consiglio dell'ordine territoriale non ritiene fondate e dimostrate le ragioni che il praticante ha rappresentato a sostegno della domanda, rigetta la richiesta di interruzione con provvedimento motivato. L'interessato deve essere sentito.

6. Nel caso di accoglimento della domanda, il tirocinio è sospeso dalla data di presentazione della istanza.

7. Cessata la causa di interruzione, il tirocinio riprende, senza soluzione di continuità, con l'anzianità della precedente iscrizione. Della cessazione della causa di interruzione l'interessato deve dare immediata comunicazione al consiglio dell'ordine.

8. L'interruzione del tirocinio per oltre sei mesi, senza alcun giustificato motivo, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti.

Art. 8 (Poteri di vigilanza e controllo e rilascio del certificato di compiuta pratica)

1. Il consiglio dell'ordine accerta e promuove la disponibilità tra gli iscritti, gli uffici giudiziari, e gli uffici legali degli enti pubblici del circondario, ad accogliere nei propri studi o uffici i soggetti che intendono svolgere il tirocinio professionale.

2. Gli avvocati sono tenuti, nei limiti delle loro possibilità, ad accogliere nel proprio studio i praticanti, istruendoli e preparandoli all'esercizio della professione, anche per quanto attiene all'osservanza dei principi deontologici.

3. La verifica dell'effettivo e proficuo svolgimento del tirocinio è affidata al consiglio dell'ordine presso cui il praticante è iscritto.

4. Il consiglio dell'ordine esplica i propri compiti di vigilanza anche mediante verifica del libretto del tirocinio, colloqui periodici, assunzione di informazioni dai soggetti presso i quali si sta svolgendo il tirocinio. Accerta, in particolare, che il praticante abbia assistito ad almeno venti udienze per semestre, con esclusione di quelle di mero rinvio, e abbia effettivamente collaborato allo studio delle controversie e alla redazione di atti e pareri. Richiede al praticante la produzione

della documentazione ritenuta idonea a dimostrare lo svolgimento di attività, nonché, nel caso di svolgimento del tirocinio secondo le modalità alternative previste dalla legge, la produzione della documentazione ritenuta idonea a dimostrarne lo svolgimento. Accerta, altresì, la sussistenza del requisito di cui all'articolo 17, comma 9, lettera c), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, da valutare, nel caso di tirocinio svolto contestualmente ad un rapporto di lavoro, tenendo conto di quanto accertato al momento della iscrizione al registro.

5. Delle attività di controllo svolte nel corso dell'anno il consiglio territoriale informa gli iscritti nel corso dell'assemblea ordinaria convocata per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, anche attraverso il deposito o la previa trasmissione in via telematica di apposita relazione.

6. Al termine del periodo di tirocinio, il consiglio dell'ordine, sulla base delle verifiche svolte, rilascia il certificato di compiuto tirocinio. Nell'ipotesi in cui la verifica dia risultati insufficienti, il consiglio non rilascia il certificato. In questo caso il praticante e l'avvocato presso il quale è svolto il tirocinio devono essere sentiti. I consigli hanno facoltà di non convalidare anche il singolo semestre con le stesse regole del mancato rilascio del certificato di compiuto tirocinio. Si applica l'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Art. 9 (Abilitazione all'esercizio della professione in sostituzione dell'avvocato)

1. Il praticante in possesso dei requisiti richiesti dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247, può chiedere al consiglio dell'ordine l'autorizzazione a esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica. Il consiglio dell'ordine deve pronunciarsi sulla domanda entro trenta giorni dalla presentazione della stessa.

2. Il provvedimento di autorizzazione al patrocinio sostitutivo è comunicato dal consiglio dell'ordine:

a) al richiedente presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato, ovvero, se non è possibile, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;

b) all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avvocato o dell'ufficio pubblico presso cui la pratica è svolta.

3. Per poter esercitare la professione, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 41, comma 12, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, il praticante avvocato assume avanti al consiglio dell'ordine, riunito in pubblica seduta, l'impegno solenne di cui all'articolo 8 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. La formula dell'impegno deve intendersi integrata dalla parola «praticante» avanti alla parola avvocato. Il verbale di impegno solenne del praticante avvocato è comunicato, dal consiglio dell'ordine, al presidente del tribunale ed al procuratore della Repubblica presso il tribunale.

7) D.M. N. 58 DEL 17 MARZO 2016 ("Regolamento recante disciplina dell'attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari")

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina l'attività di praticantato svolta dal praticante avvocato presso gli uffici giudiziari, anche a seguito della stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai tirocini presso gli uffici giudiziari di cui all'articolo 4, comma 1, iniziati dopo l'entrata in vigore dello stesso.

Art. 2 (Requisiti per lo svolgimento del tirocinio presso un ufficio giudiziario)

1. Per l'ammissione al tirocinio presso un ufficio giudiziario il praticante deve, al momento della presentazione della domanda:

a) essere iscritto nel registro dei praticanti avvocati, previsto dall'articolo 41, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

b) [abrogato];

c) aver già svolto il periodo di tirocinio di cui all'articolo 41, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

2. Il tirocinio di cui al presente decreto può essere svolto presso uno degli uffici giudiziari di cui all'articolo 4, comma 1, compresi nel circondario del tribunale ove è costituito il consiglio dell'ordine al quale è iscritto il praticante avvocato.

Art. 3 (Progetto formativo)

1. I capi degli uffici di cui all'articolo 4, comma 1, elaborano d'intesa con il Consiglio dell'ordine degli avvocati un progetto formativo al quale si deve conformare l'attività di formazione del praticante avvocato.

2. Il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense possono predisporre, d'intesa tra loro, linee guida per l'elaborazione dei progetti formativi di cui al comma 1. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche agli altri organi di autogoverno delle magistrature.

Art. 4 (Domanda di svolgimento del tirocinio professionale presso un ufficio giudiziario. Comunicazione al consiglio dell'ordine)

1. L'attività di praticantato può essere svolta presso la Corte di cassazione, la procura generale presso la Corte di cassazione, le Corti di appello, le procure generali presso le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici e i tribunali di sorveglianza, i tribunali per i minorenni, le procure della Repubblica presso i tribunali ordinari e presso il tribunale per i minorenni, la Corte dei conti, la procura generale presso la Corte dei conti, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, le procure regionali della Corte dei conti, le Commissioni tributarie nonché il Consiglio di Stato e i tribunali amministrativi regionali.

2. La domanda, redatta su supporto analogico o digitale, è indirizzata al capo dell'ufficio e consegnata alla segreteria dell'ufficio giudiziario o trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Nella domanda può essere espressa una preferenza in ordine ad una o più materie ai fini dello svolgimento dell'attività di praticantato.

3. Nella domanda devono essere attestati, a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445:

- a) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2;
- b) il punteggio di laurea;

c) la media riportata negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo;

d) i dati relativi all'avvocato presso il quale il praticante ha già svolto il periodo di tirocinio di cui all'articolo 41, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e quelli relativi allo studio legale di cui l'avvocato fa parte;

e) ogni altro requisito di professionalità ritenuto rilevante.

Quando la domanda di cui al presente articolo è accolta, il capo dell'ufficio comunica al consiglio dell'ordine degli avvocati presso il quale il praticante avvocato è iscritto la data in cui il tirocinio deve avere inizio.

Art. 5 (Durata dell'attività di praticantato)

1. L'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari può essere svolta per non più di dodici mesi.

2. Il praticante avvocato può proseguire l'attività di praticantato anche presso uffici diversi da quelli in cui l'ha iniziata, purché presso ciascun ufficio essa abbia una durata di almeno sei mesi. Si applica l'articolo 4. Quando l'ufficio presso il quale l'attività di praticantato è proseguita ha sede in un circondario diverso da quello di provenienza, il praticante avvocato deve trasferire la propria iscrizione a norma dell'articolo 41, comma 14, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

3. Il praticante avvocato che abbia svolto l'intero periodo di tirocinio presso uno o più degli uffici di cui all'articolo 73, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e che sia in possesso dei requisiti previsti dal medesimo comma, al termine dei dodici mesi può presentare domanda a norma del comma 3 del predetto articolo per svolgere lo stage formativo per ulteriori sei mesi.

Art. 6 (Numero massimo di praticanti avvocati per ogni magistrato)

1. I praticanti avvocati sono affidati ai magistrati che hanno espresso la loro disponibilità.

2. Ogni magistrato non può rendersi affidatario di più di due praticanti. Ai fini del periodo precedente si computano anche i laureati affidati al medesimo magistrato a norma degli articoli 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e 37, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

3. Al fine di agevolare l'attività formativa, nel corso degli ultimi sei mesi dell'attività di praticantato il magistrato può chiedere, in deroga ai limiti di cui al comma 2, l'assegnazione di un ulteriore praticante avvocato.

Art. 7 (Criteri per la selezione dei praticanti avvocati)

Quando non è possibile ammettere al tirocinio presso l'ufficio giudiziario tutti i praticanti avvocati che hanno proposto domanda, si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati all'articolo 4, comma 3, lettera c), al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. A parità dei requisiti previsti dal primo periodo si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

Art. 8 (Attività del praticante avvocato)

1. Il praticante avvocato assiste e coadiuva il magistrato affidatario; sotto la sua guida e controllo provvede con diligenza allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti; assiste all'udienza e alle camere di consiglio, salvo che il magistrato ritenga di non ammetterlo. Il magistrato affidatario cura che il praticante avvocato possa apprendere anche le modalità di svolgimento dei servizi amministrativi da parte del personale di cancelleria, al fine di garantire la completezza del percorso formativo.

2. Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse. Fermo quanto previsto dall'articolo 41, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, durante lo svolgimento del tirocinio di cui al presente decreto, il praticante avvocato può continuare a frequentare lo studio professionale di un avvocato iscritto all'ordine o l'Avvocatura dello Stato o l'ufficio legale di un ente pubblico. Resta fermo l'obbligo di frequenza dei corsi di formazione di cui all'articolo 43 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

3. Lo svolgimento del tirocinio di cui al presente decreto non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi. Il consiglio dell'ordine

circondariale o il Consiglio nazionale forense possono stipulare polizze assicurative a copertura degli infortuni a favore dei praticanti avvocati.

4. Per espletare le attività di cui al comma 1, il praticante avvocato ha accesso ai fascicoli, nei limiti e con le modalità stabilite dal magistrato affidatario.

5. Il praticante avvocato non può avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versa in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi o di cui sia parte un soggetto che negli ultimi tre anni è stato assistito da un avvocato che compone lo studio legale che il praticante avvocato continua a frequentare o presso il quale ha svolto il tirocinio. Durante lo svolgimento del tirocinio il praticante avvocato non può rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato affidatario né assumere dalle medesime parti un qualsiasi incarico professionale.

6. L'amministrazione competente pone il praticante avvocato nelle condizioni di accedere ai propri sistemi informatici.

7. L'attività del praticante avvocato si svolge nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di pratica, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della sua attività.

8. L'attività di praticantato non può essere svolta presso l'ufficio giudiziario innanzi al quale il praticante avvocato esercita attività professionale.

9. Il praticante che svolge il tirocinio forense presso uno degli uffici giudiziari giudicanti di cui all'articolo 4, comma 1, non può avere accesso ai fascicoli esaminati durante lo svolgimento dell'attività di praticantato presso la relativa procura.

10. Quando sono organizzati i corsi di formazione decentrata a norma dell'articolo 73, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il praticante è ammesso a frequentarli.

11. Il tirocinio può essere interrotto in ogni momento dal capo dell'ufficio, anche su proposta del magistrato affidatario, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria,

nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.

12. Quando termina il periodo di tirocinio presso un magistrato affidatario, il praticante avvocato redige una relazione contenente l'analitica indicazione delle attività svolte, con particolare riguardo alle udienze a cui ha assistito, ai fascicoli che ha esaminato, alle questioni di fatto e di diritto trattate, alle minute dei provvedimenti che ha predisposto, alle attività di cancelleria cui ha assistito e ad ogni altra informazione ritenuta utile e rilevante.

13. Il magistrato affidatario sottoscrive la relazione di cui al comma 12, attestando la veridicità dei dati in essa contenuti e la conformità del tirocinio svolto al progetto formativo di cui all'articolo 3. La relazione corredata con la predetta attestazione è trasmessa a cura dell'ufficio al consiglio dell'ordine degli avvocati presso il quale è iscritto il praticante avvocato.

14. Il consiglio dell'ordine, al termine del periodo di tirocinio, rilascia sulla base della documentazione di cui ai commi 12 e 13, il certificato di compiuto tirocinio, che contiene l'indicazione che l'attività di praticantato si è svolta a norma del presente regolamento e dell'ufficio o degli uffici giudiziari presso cui ha avuto luogo.

8) REGOLAMENTO N. 3 DEL 20 GIUGNO 2014 DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE (“Regolamento recante modalità di istituzione e organizzazione delle Scuole forensi”)

Art. 1 (Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. c) della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (di seguito anche “legge professionale”), le modalità di istituzione e organizzazione delle Scuole forensi da parte dei Consigli dell'Ordine circondariale.

2. Il presente regolamento detta una disciplina quadro della materia, la cui attuazione resta affidata all'autonomia organizzativa dei singoli Ordini circondariali, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge professionale e dal presente regolamento, al fine di garantire l'omogeneità dei giudizi, delle condizioni per l'accesso e della qualità dell'offerta formativa, in conformità agli indirizzi fissati dal Consiglio nazionale forense.

Art. 2 (Istituzione delle Scuole forensi)

1. Uno o più Ordini circondariali, con apposita convenzione, ed anche con la partecipazione delle Università, possono istituire – anche tramite Fondazioni e Associazioni all'uopo promosse e istituite dagli stessi, anche ai sensi dell'art. 40 della legge professionale – Scuole forensi per l'esercizio delle competenze attribuite dalla legge, nel rispetto del presente regolamento.

2. Qualora le Scuole forensi siano istituite in convenzione tra più Ordini, i costi per il relativo funzionamento sono ripartiti secondo i criteri di cui all'art. 4, comma 2 del presente regolamento.

3. La Scuola forense ha sede presso l'Ordine che l'ha istituita. Qualora la Scuola sia istituita in convenzione tra più Ordini, la sede è determinata di comune accordo in sede di stipula della convenzione.

Art. 3 (Competenze delle Scuole forensi)

1. Le Scuole forensi organizzano e predisporgono, secondo le modalità di cui al presente regolamento, le attività previste dalla legge e finalizzate alla formazione professionale.

2. In particolare:

a) gli Ordini circondariali organizzano i corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, di cui all'art. 43 della legge professionale, per il tramite delle Scuole forensi, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale di cui al citato art. 43, comma 2;

b) le attività di formazione continua gestite dai Consigli dell'Ordine circondariale, di cui agli artt. 11, comma 4 e 29, comma 1, lett. d) della legge professionale, possono essere organizzate e promosse dalla locale Scuola forense;

c) con riferimento ai percorsi formativi finalizzati all'acquisizione del titolo di specialista, di cui all'art. 9, comma 3 della legge professionale, le convenzioni stipulate tra gli Ordini circondariali forensi e i Dipartimenti di Giurisprudenza possono prevedere il coinvolgimento delle Scuole forensi nell'organizzazione dei suddetti percorsi, nel rispetto del decreto ministeriale di cui all'art. 9, comma 1 della legge professionale.

Art. 4 (Finanziamento delle Scuole forensi)

1. Le Scuole forensi sono dotate di risorse economiche adeguate al fine di garantire un'offerta formativa completa e competitiva.

2. L'Ordine circondariale provvede, in ogni caso, al finanziamento della Scuola forense attraverso la destinazione di fondi. Qualora la Scuola forense sia costituita in convenzione tra più Ordini, i costi di funzionamento della Scuola sono ripartiti sulla base dei criteri stabiliti dalla convenzione istitutiva.

3. L'Ordine può sostenere la Scuola anche mettendo a disposizione delle attività formative personale, locali, biblioteche e risorse informatiche.

4. La Scuola forense può finanziare le proprie attività anche attraverso la riscossione di un contributo di iscrizione ai corsi e alle altre attività formative, destinato esclusivamente alla copertura delle spese di organizzazione dei corsi e delle altre attività formative, che non hanno carattere lucrativo.

5. Gli Ordini e le Scuole forensi promuovono la stipula di convenzioni con gli enti pubblici gli altri soggetti previsti dalla legge, volte al finanziamento delle attività formative.

Art. 5 (Organi della Scuola forense)

1. Sono organi della Scuola forense:

- a) il Consiglio direttivo;
- b) il Direttore della Scuola;
- c) il Comitato scientifico.

2. Gli organi della Scuola sono nominati dal Consiglio dell'Ordine.

3. Se la Scuola è istituita in forma di Fondazione o Associazione, gli organi sono nominati secondo le modalità previste dai rispettivi statuti.

4. Se la Scuola è costituita in convenzione tra più Ordini, gli organi della Scuola sono nominati secondo le modalità stabilite dalla convenzione istitutiva della Scuola.

5. Il Consiglio direttivo svolge funzioni di gestione e amministrazione della Scuola forense; cura la programmazione e il coordinamento dell'attività didattica, avvalendosi della consulenza del Comitato scientifico.

6. Il Direttore è componente di diritto del Consiglio direttivo, formula proposte ad esso e ne attua le deliberazioni.

7. I componenti del Comitato scientifico, nominati secondo le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4, sono scelti tra avvocati, docenti universitari ed esperti di riconosciuta competenza.

Art. 6 (Organizzazione dei corsi e selezione dei docenti)

1. Le Scuole forensi provvedono alla organizzazione dei corsi e delle altre attività formative,

anche in collaborazione con associazioni specialistiche, assicurando la qualità dell'offerta formativa, sotto il profilo dello sviluppo adeguato di saperi e abilità, al fine di assicurare gli obiettivi formativi previsti dalla legge.

2. Le Scuole forensi provvedono altresì alla scelta dei docenti tra avvocati, magistrati, docenti universitari, nonché tra esperti in materie giuridiche o comunque funzionali alla formazione professionale dell'avvocato. Nella scelta dei docenti, il Consiglio direttivo valuta, sulla base dei curricula, i titoli, l'esperienza maturata come formatori, la frequenza dei corsi di preparazione all'attività di formatore organizzati dalla Scuola superiore dell'Avvocatura, nonché eventuali pubblicazioni.

3. Al fine di assicurare una maggiore fruizione dell'offerta formativa, le Scuole forensi possono prevedere, in sede di organizzazione dei corsi, modalità di insegnamento a distanza attraverso il ricorso a strumenti telematici.

4. Le Scuole forensi possono provvedere al conferimento di borse di studio in favore degli allievi più meritevoli privi di mezzi.

Art. 7 (Coordinamento tra le Scuole forensi e ruolo della Scuola superiore dell'Avvocatura)

1. La Scuola superiore dell'Avvocatura vigila sull'organizzazione e sul corretto funzionamento delle Scuole e sulla qualità dell'offerta formativa.

2. Ai fini di cui al comma precedente la Scuola superiore, d'intesa con il Consiglio nazionale forense, adotta le linee guida e gli indirizzi relativi all'organizzazione ed ai contenuti delle attività formative, previa consultazione delle Scuole forensi.

3. La Scuola superiore promuove il coordinamento e, se necessario, l'accorpamento tra le Scuole forensi al fine di garantire l'adeguatezza dei requisiti organizzativi e dell'offerta formativa rispetto al modello delineato dalle linee guida di cui al comma 2.

4. La Scuola superiore organizza, con cadenza annuale, una Conferenza delle Scuole forensi dedicata ai temi della formazione, anche sotto il profilo della didattica e del metodo di insegnamento.

Art. 8 (Entrata in vigore e disciplina transitoria)

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di

pubblicazione nell'apposita pagina dedicata del sito web istituzionale del Consiglio nazionale forense, www.consiglionazionaleforense.it.

2. Entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento, le Scuole forensi già esistenti si adeguano, ove necessario, alle previsioni del medesimo.

9) CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

*(approvato dal Consiglio Nazionale Forense
il 31 gennaio 2014 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 2014)*

Art. 2 (Norme deontologiche e ambito di applicazione)

[omissis]

2. I praticanti sono soggetti ai doveri e alle norme deontologiche degli avvocati e al potere disciplinare degli Organi forensi.

Art. 35 (Dovere di corretta informazione)

[omissis]

5. L'iscritto nel registro dei praticanti può usare esclusivamente e per esteso il titolo di "praticante avvocato", con l'eventuale indicazione di "abilitato al patrocinio" qualora abbia conseguito tale abilitazione.

[omissis]

Art. 42 (Norme disciplinari per i praticanti)

I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati e sono soggetti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine.

PARTE XI L'ESAME DA AVVOCATO

Sezione I LA LEGGE FORENSE

LEGGE N. 247 DEL 31 DICEMBRE 2012 *(“Nuova disciplina dell’ordinamento forense”)*

Art. 45 (Certificato di compiuto tirocinio)

[omissis]

3. Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Nell'ipotesi in cui il tirocinio sia stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più consigli dell'ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.

Art. 46 (Esame di Stato)¹

1. L'esame di Stato si articola in tre prove scritte ed in una prova orale.

2. Le prove scritte sono svolte sui temi formulati dal Ministro della giustizia ed hanno per oggetto:

a) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia regolata dal codice civile;

b) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia regolata dal codice penale;

c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo.

¹ Disposizione non ancora in vigore in forza di quanto previsto dall'art. 49 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012: *“Per i primi undici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti”.*

3. Nella prova orale il candidato illustra la prova scritta e dimostra la conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale; nonché di altre due materie, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico, ordinamento giudiziario e penitenziario.

4. Per la valutazione di ciascuna prova scritta, ogni componente della commissione d'esame dispone di dieci punti di merito; alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e un punteggio non inferiore a 30 punti in ciascuna prova.

5. La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti. Il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta.

6. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento le modalità e le procedure di svolgimento dell'esame di Stato e quelle di valutazione delle prove scritte ed orali da effettuare sulla base dei seguenti criteri:

a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;

b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;

c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;

d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;

e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione.

7. Le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali. Esse devono iniziare in tutte le sedi alla stessa ora, fissata dal Ministro della giustizia con il provvedimento con il quale vengono indetti gli esami. A tal fine, i testi di legge portati dai candidati per la prova devono essere controllati

e vistati nei giorni anteriori all'inizio della prova stessa e collocati sul banco su cui il candidato sostiene la prova. L'appello dei candidati deve svolgersi per tempo in modo che le prove scritte inizino all'ora fissata dal Ministro della giustizia.

8. I candidati non possono portare con sè testi o scritti, anche informatici, né ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall'esame, con provvedimento del presidente della commissione, sentiti almeno due commissari.

9. Qualora siano fatti pervenire nell'aula, ove si svolgono le prove dell'esame, scritti od appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, il candidato che li riceve e non ne fa immediata denuncia alla commissione è escluso immediatamente dall'esame, ai sensi del comma 8.

10. Chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo ad uno o più candidati, prima o durante la prova d'esame, testi relativi al tema proposto è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la pena della reclusione fino a tre anni. Per i fatti indicati nel presente comma e nel comma 9, i candidati sono denunciati al consiglio distrettuale di disciplina del distretto competente per il luogo di iscrizione al registro dei praticanti, per i provvedimenti di sua competenza.

11. Per la prova orale, ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle materie di esame.

12. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna materia.

13. Agli oneri per l'espletamento delle procedure dell'esame di Stato di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Resta ferma la corresponsione all'Erario della tassa di cui all'articolo 1, primo comma, lettera b), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, come rideterminata dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1990.

13-bis. Le spese per la sessione d'esame sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondere al momento della presentazione della domanda.

13-ter. Le modalità di versamento del contributo di cui al comma 13-bis sono stabilite con

decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze². Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Art. 47 (Commissioni di esame)³

1. La commissione di esame è nominata, con decreto, dal Ministro della giustizia ed è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali: tre effettivi e tre supplenti sono avvocati designati dal CNF tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede; un effettivo e un supplente sono di regola prioritariamente magistrati in pensione, e solo in seconda istanza magistrati in servizio; un effettivo e un supplente sono professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche, anche in pensione.

2. Con il medesimo decreto, presso ogni sede di corte d'appello, è nominata una sottocommissione avente composizione identica alla commissione di cui al comma 1.

3. Presso ogni corte d'appello, ove il numero dei candidati lo richieda, possono essere formate con lo stesso criterio ulteriori sottocommissioni per gruppi sino a trecento candidati.

4. Esercitano le funzioni di segretario uno o più funzionari distaccati dal Ministero della giustizia.

5. Non possono essere designati nelle commissioni di esame avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o di un consiglio distrettuale di disciplina ovvero componenti del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF.

6. Gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti quali componenti del consiglio dell'ordine, di un consiglio distrettuale di disciplina, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF nelle

² Cfr. d.m. del 16 settembre 2014 ("Determinazione delle modalità di versamento dei contributi per la partecipazione ai concorsi indetti dal Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 1, commi da 600 a 603 della legge 27 dicembre 2013 n. 147").

³ Vedi nota 1.

elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell'incarico ricoperto.

7. L'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione deve essere tempestivamente pubblicizzato secondo modalità contenute nel regolamento di attuazione emanato dal Ministro della giustizia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Il Ministro della giustizia, anche su richiesta del CNF, può nominare ispettori per il controllo del regolare svolgimento delle prove d'esame scritte ed orali. Gli ispettori possono partecipare in ogni momento agli esami e ai lavori delle commissioni di uno o più distretti indicati nell'atto di nomina ed esaminare tutti gli atti.

9. Dopo la conclusione dell'esame di abilitazione con risultato positivo, la commissione rilascia il certificato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia ai fini dell'iscrizione negli albi.

Art. 49 (Disciplina transitoria per l'esame)

Per i primi undici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti.

Sezione II LE ALTRE FONTI DI RANGO PRIMARIO

1) D.L. N. 73 DEL 21 GIUGNO 2022

("Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali")

Art. 39 bis (Disposizioni in materia di svolgimento della sessione dell'anno 2022 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato)

1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, limitatamente alla sessione da indire per l'anno 2022, è disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50.

2. Con il decreto del Ministro della giustizia che indice la sessione d'esame per l'anno 2022 sono fornite le indicazioni relative alla data di inizio delle prove, alle modalità di sorteggio per l'espletamento delle prove orali, alla pubblicità delle sedute di esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame, alle eventuali prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19, nonché alle modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la prima e la seconda prova orale. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità di utilizzo di strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché la possibilità di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove, da parte dei candidati con disturbi specifici di apprendimento. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50.

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50, le linee generali da seguire per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati, in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza dei criteri di esame, sono stabilite con decreto del Ministero della giustizia, sentita la commissione centrale costituita ai sensi dell'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36.
[omissis]

2) D.L. N. 31 DEL 13 MARZO 2021
("Misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19")

Art. 1 (Disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per la sessione 2020)

1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, limitatamente alla sessione indetta con decreto del Ministro della giustizia 14 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 72 del 15

settembre 2020⁴, è disciplinato dalle disposizioni del presente decreto.

2. Per quanto non espressamente regolato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano le norme previgenti richiamate dall'articolo 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 in quanto compatibili. I termini che, nelle medesime norme previgenti, decorrono dall'inizio delle prove scritte sono computati dalla data di inizio della prima prova orale, come indicata con il decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 3, comma 2.

Art. 2 (Esame di Stato)

1. L'esame di Stato si articola in due prove orali.

1-bis. Il presidente di ciascuna Corte d'appello estrae a sorte la lettera dell'alfabeto che determina l'ordine di svolgimento per le due prove orali.

2. La prima prova orale è pubblica e ha ad oggetto l'esame e la discussione di una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in una materia scelta preventivamente dal candidato tra le seguenti: materia regolata dal codice civile; materia regolata dal codice penale; diritto amministrativo. Ciascun candidato esprime l'opzione per la materia prescelta mediante comunicazione da trasmettere secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 3, comma 2.

3. La sottocommissione, prima dell'inizio della prima prova orale, predispone per ogni candidato tre quesiti per la materia prescelta. Ogni quesito è collocato all'interno di una busta distinta e numerata. Il presidente della sottocommissione chiude le buste e appone la sua firma sui relativi lembi di chiusura. Il candidato indica il numero della busta prescelta e il presidente della sottocommissione dà lettura del quesito inserito nella busta da lui indicata.

4. Per lo svolgimento della prima prova orale è assegnata complessivamente un'ora dal momento

della fine della dettatura del quesito, suddivisa in trenta minuti per l'esame preliminare del quesito e trenta minuti per la discussione. Durante l'esame preliminare del quesito, il candidato può consultare i codici, anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato. I testi che il candidato intende utilizzare, controllati e vistati prima dell'inizio della prova da un delegato della sottocommissione scelto tra i soggetti incaricati dello svolgimento delle funzioni di segretario, sono collocati sul banco su cui il candidato sostiene la prova. Scaduti i trenta minuti concessi per l'esame preliminare del quesito, il segretario provvede al ritiro dei testi di consultazione nella disponibilità dal candidato. Al candidato è consentito, per il mero utilizzo personale, prendere appunti e predisporre uno schema per la discussione del quesito utilizzando fogli di carta messi a disposizione sul banco, prima della prova, e vistati da un delegato della sottocommissione scelto tra i soggetti incaricati dello svolgimento delle funzioni di segretario. Ultimata la prova, i fogli utilizzati dal candidato restano nella sua disponibilità e non formano in alcun modo oggetto di valutazione da parte della sottocommissione.

5. I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche in formato digitale, né telefoni cellulari, computer, e ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, né possono conferire con alcuno, pena la immediata esclusione dall'esame disposta con provvedimento motivato del presidente della sottocommissione esaminatrice anche su immediata segnalazione del segretario. Esaurita la discussione, la sottocommissione si ritira in Camera di consiglio, quindi comunica al candidato l'esito della prova.

6. Per la valutazione della prima prova orale ogni componente della sottocommissione d'esame dispone di dieci punti di merito. Alla seconda prova orale sono ammessi i candidati che hanno conseguito, nella prima prova orale, un punteggio di almeno 18 punti.

7. La seconda prova orale è pubblica e deve durare non meno di quarantacinque e non più di sessanta minuti per ciascun candidato. Essa si svolge a non meno di trenta giorni di distanza dalla prima e consiste:

a) nella discussione di brevi questioni relative a cinque materie scelte preventivamente dal candidato, di cui: una tra diritto civile e diritto penale, purché diversa dalla materia già scelta

⁴ Ma vedi l'art. 39 bis co. 1 del d.l. n. 73 del 21 giugno 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 4 agosto 2022: "L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, limitatamente alla sessione da indire per l'anno 2022, è disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50".

per la prima prova orale; una tra diritto processuale civile e diritto processuale penale; tre fra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico. In caso di scelta della materia del diritto amministrativo nella prima prova orale, la seconda prova orale ha per oggetto il diritto civile e il diritto penale, una materia a scelta tra diritto processuale civile e diritto processuale penale e due tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico;

b) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato.

8. Per la valutazione della seconda prova orale ogni componente della sottocommissione d'esame dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle sei materie di cui al comma 7, lettere a) e b).

9. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono nella seconda prova orale un punteggio complessivo non inferiore a 108 punti ed un punteggio non inferiore a 18 punti in almeno cinque materie.

Art. 3 (Composizione delle sottocommissioni)

1. Le sottocommissioni di cui all'articolo 22, quarto comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e all'articolo 47, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 sono composte da tre membri effettivi e tre membri supplenti, dei quali due effettivi e due supplenti sono avvocati designati dal Consiglio nazionale forense tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e uno effettivo e uno supplente sono individuati tra magistrati, anche militari, prioritariamente in pensione, o tra professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche, anche in pensione, o tra ricercatori a tempo determinato, in materie giuridiche, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Ciascuna sottocommissione opera con la partecipazione di tre membri rappresentativi di almeno due categorie professionali. Il presidente è un avvocato.

2. Con decreto del Ministro della giustizia da adottarsi entro trenta giorni dalla data di

pubblicazione del presente decreto, si procede alla integrazione e rimodulazione, secondo i criteri di cui al comma 1, delle sottocommissioni già nominate con decreto del Ministro della giustizia 20 gennaio 2021. Con lo stesso decreto si forniscono le indicazioni relative alla data di inizio delle prove, alle modalità di sorteggio per l'espletamento delle prove orali, alla pubblicità delle sedute di esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame, alle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19, nonché alle modalità di comunicazione della rinuncia alla domanda di ammissione all'esame e alle modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la prima e la seconda prova orale.

3. Le funzioni di segretario di ciascuna sottocommissione possono essere esercitate da personale amministrativo in servizio presso qualsiasi pubblica amministrazione, purché in possesso di qualifica professionale per la quale è richiesta almeno la laurea triennale. I segretari sono designati dal presidente della Corte di appello presso la quale è costituita ciascuna sottocommissione e individuati tra il personale che presta servizio nel distretto, su indicazione dell'amministrazione interessata nel caso di personale non appartenente all'amministrazione della giustizia.

Art. 4 (Lavori delle sottocommissioni)

1. La prima prova orale è sostenuta dinanzi a una sottocommissione diversa da quella insediata presso la sede di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, individuata mediante sorteggio da effettuarsi, previo raggruppamento delle sedi che presentano un numero di domande di ammissione tendenzialmente omogeneo, entro il termine di dieci giorni prima dello svolgimento della prova, a cura della commissione centrale.

2. La prima prova orale si svolge con modalità di collegamento da remoto ai sensi dell'articolo 247, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ferma restando la presenza, presso la sede della prova di esame di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, del segretario della sottocommissione e del candidato da esaminare, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie, vigenti al momento dell'espletamento della prova, relative all'emergenza epidemiologica da

COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo.

3. Lo svolgimento della prima prova orale può avvenire presso gli uffici giudiziari di ogni distretto di Corte di appello o presso i locali dei consigli dell'Ordine degli avvocati ivi ubicati secondo le disposizioni dei presidenti delle Corti di appello, sentiti i presidenti dei consigli dell'Ordine degli avvocati interessati. La sottocommissione cura l'assegnazione dei candidati alle singole sedi sulla base della residenza dichiarata nella domanda di ammissione all'esame di abilitazione.

4. La seconda prova orale è sostenuta dinanzi alla sottocommissione insediata presso la sede di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e può svolgersi con le modalità di cui al comma 2. In tale ultima ipotesi, si applica la disposizione del comma 3.

5. A ciascun candidato, almeno venti giorni prima, è data comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovrà presentarsi per le prove orali.

6. La commissione centrale stabilisce le linee generali da seguire per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati, in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza dei criteri di esame.

7. In caso di positività al COVID-19, di sintomatologia compatibile con l'infezione da COVID-19, di quarantena o di isolamento fiduciario, oppure in caso di comprovati motivi di salute che impediscono al candidato di svolgere la prova d'esame, il candidato può richiedere, con istanza al presidente della sottocommissione distrettuale corredata da idonea documentazione, di fissare una nuova data per lo svolgimento della prova stessa. Il presidente può disporre la visita fiscale domiciliare secondo le disposizioni relative al controllo dello stato di malattia dei pubblici dipendenti. In ogni caso, quando l'istanza è accolta, la prova deve essere svolta entro dieci giorni dalla data di cessazione dell'impedimento.

Art. 5 (Verbale della prova di esame)

1. Il segretario della sottocommissione redige il verbale della prova di esame, nel quale dà atto delle modalità di identificazione del candidato, delle modalità e del corretto funzionamento del collegamento con la sottocommissione, della identità dei membri della sottocommissione collegati, delle materie prescelte dal candidato, del numero della busta dalla quale il quesito è prelevato, del

contenuto integrale del quesito letto al candidato, dell'orario di inizio e della fine della prova.

2. Al termine della prova, il segretario della sottocommissione dà atto nel verbale del punteggio conseguito dal candidato distintamente per ogni materia e dell'esito della prova, come comunicato dal presidente della sottocommissione, e dà lettura integrale del verbale alla presenza del candidato e in collegamento con la sottocommissione.

3. Una volta approvato dal presidente della sottocommissione, il verbale è sottoscritto dal segretario della sottocommissione e dal candidato. In caso di rifiuto della sottoscrizione da parte del candidato, il segretario ne dà atto a verbale.

Art. 6 (Compensi)

1. Ferma la corresponsione del compenso fisso di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 15 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 29 ottobre 1999, nonché, per la seconda prova orale di cui all'articolo 2, comma 7, del compenso variabile di cui all'articolo 1, comma 2, del predetto decreto, ai componenti e al segretario delle sottocommissioni, per la prima prova orale di cui all'articolo 2, comma 2, è corrisposto esclusivamente un gettone di presenza di euro 70, a titolo di rimborso forfetario, per ciascuna seduta della durata minima di ore quattro alla quale hanno effettivamente partecipato.

3) D.L. N. 34 DEL 19 MAGGIO 2020 **(“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”)**

Art. 254 (Misure urgenti in tema di concorso notarile ed esame di abilitazione all'esercizio della professione forense)

[omissis]

2. [omissis] su richiesta motivata dei presidenti delle sottocommissioni del distretto di Corte d'appello nominate a norma dell'articolo 22, commi 4 e 7, del regio decreto 27 novembre 1933 n. 1578, il presidente della commissione centrale di cui all'articolo 22, quinto comma, del medesimo regio decreto possono autorizzare la correzione da remoto degli elaborati scritti, purché siano mantenuti i medesimi criteri di correzione già adottati dalle commissioni

d'esame. Ove si proceda ai sensi del periodo precedente, [omissis] i presidenti delle sottocommissioni per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato fissano il calendario delle sedute, stabiliscono le modalità telematiche con le quali effettuare il collegamento a distanza e dettano le disposizioni organizzative volte a garantire la trasparenza, la collegialità, la correttezza e la riservatezza delle sedute, nonché a rispettare le prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei commissari e del personale amministrativo. I presidenti delle sottocommissioni per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato provvedono ai sensi del periodo precedente in conformità ai criteri organizzativi uniformi stabiliti dalla commissione centrale.

3. [omissis] su richiesta motivata dei presidenti delle sottocommissioni del distretto di Corte d'appello, il presidente della commissione centrale di cui all'articolo 22, quinto comma, del regio decreto 27 novembre 1933 n. 1578 per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato possono autorizzare, per gli esami orali delle procedure di cui al comma 1, lo svolgimento con modalità di collegamento da remoto ai sensi dell'articolo 247, comma 3, secondo le disposizioni di cui al comma 2, ferma restando la presenza, presso la sede della prova di esame, [omissis] del presidente della sottocommissione per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato, nonché del segretario della seduta e del candidato da esaminare, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo. I presidenti delle sottocommissioni per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato procedono allo svolgimento delle prove in conformità ai criteri organizzativi uniformi stabiliti dalla Commissione centrale.

4. Nel caso di adozione di modalità telematiche per l'esame orale, il presidente impartisce, ove necessario, disposizioni volte a disciplinare l'accesso del pubblico all'aula di esame.

[omissis]

4) D.P.R. N. 84 DEL 15 GIUGNO 2015
(“Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche”)

Art. 4 (Dipartimento per gli affari di giustizia)

[omissis]

2. Per l'espletamento delle funzioni del Dipartimento per gli affari di giustizia sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali generali, con le competenze per ciascuno di seguito indicate:

a) Direzione generale degli affari interni: [omissis] questioni concernenti l'applicazione delle leggi e dei regolamenti sul notariato, sull'avvocatura e sugli altri ordini professionali, ivi compresi i concorsi e gli esami; attività relative al riconoscimento delle qualifiche professionali, ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; [omissis]

[omissis]

5) D.P.R. N. 137 DEL 7 AGOSTO 2012
(“Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”)

Art. 10 (Disposizioni speciali sul tirocinio forense per l'accesso)

[omissis]

6. Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Quando il tirocinio è stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più consigli dell'ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.

6) D.L. N. 138 DEL 13 AGOSTO 2011
(“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”)

Art. 3 (Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche)

[omissis]

5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate secondo i principi della riduzione e dell'accorpamento, su

base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:

a) l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, è consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana, e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell'attività in forma societaria, della sede legale della società professionale;

[omissis]

5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g), sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012.

5-ter. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto del comma 5-bis in un testo unico da emanare ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400.

7) D.L. N. 112 DEL 21 MAGGIO 2003 **(“Modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense”)**

Art. 6-ter (Disposizioni finali)

[omissis]

2. Non possono essere designati a componenti della commissione e delle sottocommissioni avvocati che siano membri dei consigli

dell'ordine o rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni non possono candidarsi ai rispettivi consigli dell'ordine e alla carica di rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense alle elezioni immediatamente successive all'incarico ricoperto. I magistrati sono nominati nell'ambito delle indicazioni fornite dai presidenti delle Corti di appello.

8) LEGGE N. 254 DEL 23 MARZO 1940 **(“Modificazioni all'ordinamento forense”)**

Art. 8

Presso le Commissioni per gli esami di avvocato in Roma [omissis], sono costituiti uffici di segreteria, ai quali sono addetti magistrati, che li dirigono, e cancellieri nominati dal Ministero della giustizia nel numero occorrente.

9) R.D. N. 37 DEL 22 GENNAIO 1934 **(“Norme integrative e di attuazione del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore”)**

Art. 15

1. Il Ministro della giustizia stabilisce, con suo decreto, i giorni in cui dovranno avere luogo le prove scritte degli esami per la professione di avvocato, ed il termine entro il quale dovranno essere presentate le domande di ammissione agli esami medesimi.

2. Il decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero e nella Gazzetta Ufficiale del Regno almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'inizio delle prove scritte.

3. [abrogato]

4. Le sottocommissioni esaminatrici hanno sede presso le Corti di appello.

5. Con successivo decreto, il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti tra i candidati individuati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, e successive modificazioni, e le sedi di Corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti.

6. Il sorteggio di cui al comma precedente è effettuato previo raggruppamento delle sedi di

Corte di appello che presentino un numero di domande di ammissione sufficientemente omogeneo, al fine di garantire l'adeguatezza tra la composizione delle sottocommissioni d'esame e il numero dei candidati di ciascuna sede.

7. La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta.

8. Esercita le funzioni di segretario un cancelliere della Corte d'appello nominato dal Primo presidente.

9. Nell'ipotesi preveduta nell'art. 22 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, le funzioni di segretario sono esercitate da uno o più magistrati nominati dal Ministro per la grazia e giustizia tra i magistrati addetti al Ministero.

Art. 16

1. Nel termine stabilito i candidati devono presentare alla sottocommissione istituita ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni la domanda di ammissione agli esami corredata:

- 1) del diploma originale di laurea;
- 2) del certificato di cui all'art. 10 del presente decreto⁵;

3) della ricevuta della tassa prescritta per l'ammissione agli esami;

4) *[abrogato]*

5) di un certificato relativo alla votazione riportata nell'esame di laurea.

2. *[abrogato]*

3. *[abrogato]*

4. *[abrogato]* i candidati possono produrre il certificato di cui al n. 2 del comma primo del presente articolo dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, ma non oltre i venti giorni precedenti a quello fissato per l'inizio delle prove scritte.

5. *[abrogato]*

6. *[abrogato]*

7. *[abrogato]*

Art. 17

1. La Commissione esaminatrice⁶ delibera senza ritardo sull'ammissione delle domande di

cui all'articolo precedente, e forma l'elenco dei candidati ammessi agli esami.

2. L'elenco è depositato almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove negli Uffici della segreteria della Commissione.

3. A ciascun candidato ammesso agli esami è data comunicazione dell'ammissione, nonché del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovrà presentarsi per sostenere le prove scritte.

Art. 17-bis

1. Le prove scritte sono tre. Esse vengono svolte sui temi formulati dal Ministro della giustizia ed hanno per oggetto:

a) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice civile;

b) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice penale;

c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo.

2. Per ciascuna prova scritta ogni componente delle commissioni d'esame dispone di 10 punti di merito; alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e con un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno due prove.

3. Le prove orali consistono:

a) nella discussione, dopo una succinta illustrazione delle prove scritte, di brevi questioni relative a cinque materie, di cui almeno una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico e diritto comunitario;

b) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato.

presente decreto e salvo i casi di abrogazione per incompatibilità, [omissis] nel regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, il riferimento alla commissione esaminatrice si intende alla sottocommissione esaminatrice.

⁵ Ora art. 45 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012.

⁶ L'art. 5 bis co. 1 del d.l. n. 112 del 21 maggio 2003 ha disposto che, "salvo che sia diversamente previsto dal

4. Per la prova orale ogni componente della commissione dispone di 10 punti di merito per ciascuna delle materie oggetto dell'esame.

5. Sono considerati idonei i candidati che ricevono un punteggio complessivo per le prove orali non inferiore a 180 punti ed un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno cinque prove.

Art. 18

1. *[abrogato]*

2. *[abrogato]*

3. Il tema per ciascuna prova, trasmesso dal Ministero della giustizia in busta sigillata, è consegnato, a cura del Primo Presidente della Corte d'appello, al Presidente della Commissione esaminatrice⁷ nel giorno stabilito per la prova stessa.

4. Il presidente della Commissione ne dà lettura dopo avere fatto constatare ai candidati presenti l'integrità dei sigilli.

5. *[abrogato]*

Art. 19

I candidati debbono dimostrare la loro identità personale, prima di ciascuna prova di esame, presentando un documento di identificazione che sia stato loro rilasciato da un'autorità dello Stato, ovvero una loro fotografia di data recente, vidimata da un notaio o autenticata dall'autorità comunale e legalizzata dall'autorità prefettizia.

Art. 20

1. Per lo svolgimento di ogni prova scritta sono assegnate sette ore dal momento della dettatura del tema. Non sono ammessi agli esami i candidati che si presentino quando la dettatura sia stata iniziata.

2. I candidati debbono usare esclusivamente carta munita del sigillo della Commissione e della firma del Presidente o di un Commissario da lui delegato. Essi non possono conferire tra loro, né comunicare in qualsiasi modo con estranei. È escluso dall'esame colui che contravvenga a tale divieto ed in genere alle disposizioni che siano state date per assicurare la regolarità dell'esame.

3. Durante il tempo in cui si svolge la prova debbono trovarsi presenti nel locale degli esami almeno due componenti della Commissione. Ad essi è affidata la polizia degli esami.

Art. 21

1. I candidati non possono portare nella sede degli esami libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie. Essi possono soltanto consultare i codici, anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato; ed all'uopo hanno facoltà di fare pervenire i relativi testi alla Commissione esaminatrice almeno tre giorni prima dell'inizio delle prove scritte. I testi presentati sono verificati dalla Commissione⁸.

2. Debbono essere esclusi dall'esame coloro che sono trovati in possesso di libri, opuscoli, scritti, appunti di qualsiasi specie, vietati a norma del presente articolo.

3. L'esclusione è ordinata dai commissari presenti all'esame. In caso di disaccordo tra loro la decisione è rimessa al Presidente.

Art. 22

1. Al candidato sono consegnate in ciascuno dei tre giorni di esame due buste di uguale colore, una grande munita di un tagliando con numero progressivo, corrispondente al numero d'ordine del candidato stesso nell'elenco degli ammessi all'esame, ed una piccola contenente un cartoncino bianco.

2. Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione né altro contrassegno, pone il foglio o i fogli nella busta grande, in cui mette anche la busta piccola, chiusa, contenente il cartoncino bianco ove ha indicato il proprio nome, cognome, data di nascita e residenza, e consegna il tutto al presidente o a chi ne fa le veci. Quest'ultimo, dopo aver accertato che il numero segnato sul tagliando della busta grande corrisponda al numero d'ordine del candidato, appone la sua firma trasversalmente sulla busta stessa in modo che vi resti compreso il relativo lembo di chiusura, nonché, sui margini incollati, l'impronta in ceralacca del sigillo della commissione.

3. Tutte le buste contenenti i lavori sono affidate, alla fine di ciascuna prova, al segretario, previa raccolta di esse in uno o più pacchi firmati all'esterno da uno dei componenti la commissione, e suggellati con l'impronta in ceralacca del sigillo della commissione.

4. Nel giorno immediatamente successivo all'ultima prova e nell'ora indicata dal presidente, la commissione in seduta plenaria, alla presenza di

⁷ Vedi nota 6.

⁸ Vedi nota 6.

almeno cinque candidati designati dal presidente e tempestivamente avvertiti, constata l'integrità dei sigilli e delle firme, apre i pacchi contenenti le buste con i lavori, raggruppa le tre buste aventi sui rispettivi tagliandi lo stesso numero e, dopo aver staccato i tagliandi, le chiude in un'unica busta più grande, nella quale viene apposto un numero progressivo soltanto quando è ultimata l'operazione di raggruppamento per tutte le buste con i lavori, avendo cura di rimescolare le buste stesse prima di apporvi il predetto numero progressivo.

5. Tutte le buste debitamente numerate sono poi raccolte in piego suggellato con le stesse modalità indicate nel comma 2.

6. Di tutte le operazioni di cui ai precedenti commi, come pure di tutto quanto avviene durante lo svolgimento delle prove, viene redatto processo verbale, sottoscritto dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario.

7. La revisione dei lavori contenuti nelle tre buste raggruppate ai sensi del comma 4 è compiuta contestualmente.

Art. 23

1. Esaurite le operazioni di cui all'articolo 22, i presidenti delle sottocommissioni di cui all'articolo 22, comma 4, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, ne danno comunicazione al presidente della Corte di appello il quale, anche per il tramite di persona incaricata, dispone il trasferimento delle buste contenenti gli elaborati redatti dai candidati alla Corte di appello individuata ai sensi dell'articolo 15, commi quarto e quinto, presso la quale deve essere effettuata la correzione, a mezzo di consegna all'ispettore di polizia penitenziaria appositamente delegato dal Capo del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

2. Il presidente della Corte di appello individuata ai sensi dell'articolo 15, commi quarto e quinto, presso la quale deve essere effettuata la correzione, riceve, anche per il tramite di persona incaricata, le buste contenenti gli elaborati e ne ordina la consegna ai presidenti delle sottocommissioni, i quali, attestato il corretto ricevimento delle buste, dispongono l'inizio delle operazioni di revisione degli elaborati ivi contenuti.

3. All'esito delle operazioni di correzione degli elaborati, il presidente della Corte di appello individuata ai sensi dell'articolo 15, commi quarto

e quinto, riceve dai presidenti delle sottocommissioni di cui all'articolo 22, comma 4, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, le buste contenenti gli elaborati, i relativi verbali attestanti le operazioni di correzione e i giudizi espressi, e ne dispone il trasferimento alla Corte di appello di appartenenza dei candidati, presso la quale ha luogo la prova orale. Il trasferimento è effettuato con le modalità indicate nei commi precedenti.

4. La commissione, anche nel caso di suddivisione in sottocommissioni, compie la revisione dei lavori scritti nel più breve tempo e comunque non più tardi di sei mesi dalla conclusione delle prove: il prolungamento di detto termine può essere disposto una sola volta, e comunque per non oltre novanta giorni, con provvedimento del presidente della corte d'appello, per motivi eccezionali e debitamente accertati.

5. La commissione assegna il punteggio a ciascuno dei tre lavori raggruppati ai sensi dell'articolo 22, comma 4, dopo la lettura di tutti e tre, con le norme stabilite nell'articolo 17- bis.

6. La Commissione, nel caso in cui accerti che il lavoro sia in tutto o in parte copiato da altro lavoro o da qualche pubblicazione, annulla la prova. Deve pure essere annullato l'esame dei candidati che comunque si siano fatti riconoscere.

Art. 24

1. Il voto deliberato deve essere annotato immediatamente dal segretario, in tutte lettere, in calce al lavoro. L'annotazione è sottoscritta dal presidente e dal segretario.

2. Terminata la revisione di tutti i lavori scritti, la Commissione procede all'apertura delle buste contenenti i nomi dei candidati.

Art. 25

1. *[abrogata]*

2. *[abrogata]*

3. L'elenco degli ammessi, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, è depositato negli Uffici della segreteria della Commissione. Il Presidente della Commissione stabilisce quindi il giorno, l'ora ed il luogo in cui avranno inizio le prove orali.

4. L'intervallo tra il deposito dell'elenco degli ammessi e l'inizio delle prove orali non può essere minore di un mese né maggiore di due.

5. A ciascuno degli ammessi è data comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovrà presentarsi alla prova orale.

Art. 26

1. Le prove orali sono pubbliche e devono durare non meno di 45 e non più di 60 minuti per ciascun candidato.

2. Terminata la prova di ciascun candidato si procede alla votazione secondo le norme indicate nell'articolo 17-bis, e il segretario ne registra il risultato nel processo verbale, distintamente per ogni materia.

3. I candidati debbono presentarsi alla prova orale secondo l'ordine che è fissato dal Presidente. Terminato il primo appello si procede immediatamente al secondo. Il candidato che non si sia presentato al primo né al secondo appello perde il diritto all'esame.

Art. 30

Di tutte le operazioni attinenti allo svolgimento degli esami è redatto verbale a cura del segretario. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dallo stesso segretario.

10) R.D.L. N. 1578 DEL 27 NOVEMBRE 1933

(“Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore”)

Art. 21

1. Il Ministro della giustizia stabilisce volta per volta se gli esami di avvocato debbano avere luogo presso il Ministero di giustizia in Roma ovvero presso le Corti d'appello.

2. Nel caso in cui gli esami abbiano luogo in Roma il tema per ciascuna prova scritta è dato dalla sottocommissione esaminatrice la quale è nominata dal Ministro della giustizia o si compone di:

a) sei magistrati, di cui uno di grado non inferiore al quarto, che la presiede, e cinque di grado non inferiore al sesto;

b) tre professori di materie giuridiche presso una Università della Repubblica, di ruolo, incaricati o liberi docenti, ovvero presso un Istituto superiore, di ruolo od incaricati;

c) sei avvocati designati dal Consiglio Nazionale Forense.

3. Possono essere chiamati a fare parte della Commissione due presidenti e tredici membri supplenti, che abbiano i medesimi requisiti stabiliti per gli effettivi.

4. I membri supplenti intervengono nella Commissione in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.

5. È in facoltà del presidente di suddividere la Commissione in tre Sottocommissioni, presieduta ciascuna dal magistrato più elevato in grado o di maggiore anzianità e composta di un altro magistrato, di un professore e di due avvocati. Il presidente della Commissione ripartisce fra le tre Sottocommissioni i compiti assegnati alla Commissione stessa per l'espletamento delle prove scritte ed orali.

Art. 22

1. Gli esami di avvocato hanno luogo contemporaneamente presso ciascuna Corte di appello.

2. I temi per ciascuna prova sono dati dal Ministero della giustizia.

3. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del decreto contenente il bando di esame, è nominata la commissione composta da cinque membri titolari e cinque supplenti, dei quali due titolari e due supplenti sono avvocati, iscritti da almeno dodici anni all'Albo degli avvocati; due titolari e due supplenti sono magistrati, con qualifica non inferiore a magistrato di Corte di appello; un titolare ed un supplente sono professori ordinari, professori associati o ricercatori di materie giuridiche presso un'università della Repubblica ovvero presso un istituto superiore. La commissione ha sede presso il Ministero della giustizia. Per le funzioni di segretario, il Ministro nomina un dipendente dell'Amministrazione, appartenente all'area C del personale amministrativo, come delineata dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri del 16 febbraio 1999.

4. Con il medesimo decreto di cui al comma 3, presso ogni sede di Corte di appello, è nominata una sottocommissione avente composizione identica alla commissione di cui al medesimo comma 3.

5. Il Ministro della giustizia nomina per la commissione e per ogni sottocommissione il presidente e il vicepresidente tra i componenti avvocati. I supplenti intervengono nella commissione e

nelle sottocommissioni in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.

6. Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni sono designati dal Consiglio nazionale forense, su proposta congiunta dei consigli dell'ordine di ciascun distretto, assicurando la presenza in ogni sottocommissione, a rotazione annuale, di almeno un avvocato per ogni consiglio dell'ordine del distretto. Non possono essere designati avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni non possono candidarsi ai rispettivi consigli dell'ordine e alla carica di rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense alle elezioni immediatamente successive all'incarico ricoperto. I magistrati sono nominati nell'ambito delle indicazioni fornite dai presidenti delle Corti di appello.

7. Qualora il numero dei candidati che hanno presentato la domanda di ammissione superi le trecento unità presso ciascuna Corte di appello, con decreto del Ministro della giustizia da emanare prima dell'espletamento delle prove scritte, sono nominate ulteriori sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della sottocommissione nominata ai sensi del comma 4 e da un segretario aggiunto.

8. A ciascuna sottocommissione non può essere assegnato un numero di candidati superiore a trecento.

9. La commissione istituita presso il Ministero della giustizia definisce i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali e il presidente ne dà comunicazione alle sottocommissioni. La commissione è comunque tenuta a comunicare i seguenti criteri di valutazione:

- a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;
- b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;
- c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;
- d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;
- e) relativamente all'atto giudiziario, dimostrazione della padronanza delle tecniche di persuasione.

10. Nel caso in cui siano state rilevate irregolarità formali, le sottocommissioni comunicano i provvedimenti adottati alla commissione, che se

ne avvale ai fini della individuazione della definizione della linea difensiva dell'Amministrazione in sede di contenzioso.

Art. 36

Il Ministro della giustizia esercita l'alta sorveglianza sugli esami per la professione di avvocato ed ha facoltà di annullarli quando siano avvenute irregolarità. Egli può intervenire in seno alle Commissioni esaminatrici, anche per mezzo di un proprio rappresentante al quale impartisce le disposizioni che debbono essere osservate per la disciplina e per lo svolgimento degli esami.

Sezione III LE FONTI DI RANGO SECONDARIO

1) D.M. DEL 9 FEBBRAIO 2022

("Linee generali per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale per la valutazione dei candidati")⁹

Art. 1 (Premessa)

1. La prima prova orale dell'esame di abilitazione alla professione forense ha ad oggetto l'esame e la discussione di una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in una materia scelta preventivamente dal candidato tra le seguenti: materia regolata dal codice civile; materia regolata dal codice penale; diritto amministrativo (art. 2, comma 2 d.l. n. 31/2021).

2. Per lo svolgimento della prima prova orale è assegnata complessivamente un'ora dal momento della fine della dettatura del quesito, suddivisa in trenta minuti per l'esame preliminare del quesito e trenta minuti per la discussione. Durante l'esame preliminare del quesito il candidato può consultare i codici, anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi e i decreti dello Stato (art. 2, comma 4 d.l. n. 31/2021).

⁹ Confermato con d.m. del 21 dicembre 2022.

Art. 2 (Oggetto e struttura del quesito)

1. Il quesito deve avere ad oggetto una questione pratico-applicativa ed essere formulato nella forma della soluzione di un caso. Deve cioè essere posto all'esame del candidato un caso pratico (una fattispecie concreta, una quaestio facti) rispetto al quale egli, nelle vesti di un legale, deve prospettare una soluzione giuridica, espressiva di una possibile iniziativa difensiva. Può trattarsi di un caso tratto dalla giurisprudenza, anche rielaborato.

2. Il quesito non deve essere meramente teorico e non deve implicare l'esposizione a tema su un argomento, svincolata da un caso concreto. Essenziale al quesito e alla tipologia della prova d'esame, infatti, è la dimensione pratico-applicativa, volta a verificare la capacità di individuare, inquadrare e risolvere problemi giuridici partendo da casi concreti. Il quesito deve essere pertanto concepito come un caso che si possa presentare nell'esperienza professionale di un avvocato.

3. Il caso deve essere formulato in modo tale da consentire il riferimento a uno o più istituti di diritto sostanziale e di diritto processuale. Il quesito non deve essere meramente sostanziale né esclusivamente processuale; deve infatti valorizzare sia il profilo sostanziale sia il profilo processuale. Il quesito e il caso devono in particolare essere impostati partendo dal diritto sostanziale e dando rilievo a uno o più profili di diritto processuale, e non viceversa. La conoscenza del diritto processuale, d'altra parte, può essere anche desunta indirettamente dalla corretta individuazione del rimedio o comunque dell'istituto processuale rilevante nel caso concreto.

4. La lunghezza e la complessità del quesito, rapportata ai relativi nuclei problematici e al numero delle questioni di diritto coinvolte, devono essere opportunamente valutate, caso per caso, in relazione al tempo a disposizione del candidato per l'esame preliminare e per la discussione.

5. I quesiti dovranno per quanto possibile presentare una struttura uniforme, così articolata:

a) breve esposizione di un caso prospettabile nell'esperienza professionale;

b) indicazione, nella descrizione della fattispecie concreta, di circostanze utili a individuare i profili/elementi rilevanti per il diritto sostanziale e processuale, i nodi problematici e gli istituti coinvolti;

c) posizione del quesito al candidato, che assume le vesti del legale.

6. A titolo puramente esemplificativo si riportano di seguito, per ciascuna materia, alcuni quesiti-tipo. Diritto civile [omissis]. Diritto penale [omissis]. Diritto amministrativo [omissis].

Art. 3 (Materie oggetto dei quesiti)

1. Per quanto riguarda il diritto civile e il diritto penale, la disciplina dell'esame fa riferimento a una "materia regolata dal codice civile" e "dal codice penale". Il quesito non può pertanto avere ad oggetto materie disciplinate nell'ambito delle leggi complementari al codice civile e al codice penale. Quanto in particolare al codice civile, la vastità della materia suggerisce – conformemente alla decennale prassi delle tradizionali prove scritte, sostituite dalla prima prova orale – di escludere le materie contenute nel Libro V, costituendo il diritto del lavoro e il diritto commerciale materie specifiche e autonome, comprese tra quelle oggetto della seconda prova orale.

2. Quanto al diritto amministrativo, la disciplina dell'esame fa riferimento, in assenza di un codice, a una "materia regolata dal diritto amministrativo". È opportuno che i quesiti siano formulati facendo riferimento, oltre che ai principi fondamentali, ai testi normativi comunemente inclusi nei compendi della legislazione in materia. A titolo meramente esemplificativo possono indicarsi: la legge 7 agosto 1990 n. 241, il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, il decreto legislativo 4 marzo 2013 n. 33, decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Art. 4 (Omogeneità dei quesiti)

I quesiti predisposti da ciascuna commissione o sottocommissione d'esame devono essere il più possibile omogenei, per struttura, lunghezza e complessità. La previa condivisione dei quesiti da sottoporre, prima di ciascuna seduta della commissione esaminatrice, serve a garantire il rispetto della omogeneità dei quesiti e la conformità alle previsioni della disciplina dell'esame, ivi comprese le presenti linee generali. Particolare attenzione deve essere prestata alla chiarezza della formulazione.

Art. 5 (Discussione)

Finito l'esame preliminare del caso, il candidato dovrà presentare alla commissione e argomentare la propria proposta di soluzione, che presuppone l'individuazione delle questioni coinvolte, degli istituti e delle norme applicabili. In sede di discussione, la commissione potrà porre domande al candidato, al fine di chiarire la soluzione prospettata.

Art. 6 (Valutazione dei candidati)

1. La prova è volta a verificare:

a) la capacità del candidato di inquadrare ed elaborare in tempo breve il caso proposto e di individuare gli eventuali rimedi a disposizione, con il supporto dei testi di legge, annotati con la sola giurisprudenza;

b) la capacità del candidato di discutere il caso in modo sintetico ed efficace, mostrando l'attitudine a individuare i problemi posti dal caso concreto e a prospettare, anche alternativamente, soluzioni che si prospettano plausibili alla luce della normativa e della giurisprudenza e che si rivelano pertanto meritevoli di un ideale approfondimento da parte del professionista.

2. Ciò premesso, si riportano di seguito i criteri di valutazione ai quali le commissioni d'esame dovranno attenersi:

- correttezza della forma espositiva, anche sotto il profilo grammaticale e sintattico, padronanza nell'uso del linguaggio giuridico;

- chiarezza, logicità, completezza, sinteticità, rigore metodologico dell'esposizione;

- capacità di individuare i nuclei problematici, le questioni di diritto, gli istituti sostanziali e processuali coinvolti, la disciplina applicabile, gli eventuali orientamenti giurisprudenziali e dottrinali;

- dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati, strettamente pertinenti al quesito da risolvere;

- capacità di stabilire nessi tra gli istituti sostanziali e processuali che vengono in rilievo;

- dimostrazione di concreta capacità di prospettare soluzioni plausibili di problemi giuridici, sulla base del diritto sostanziale e del diritto processuale, anche attraverso riferimenti essenziali agli orientamenti giurisprudenziali e ad eventuali esperienze maturate durante la pratica professionale;

- dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;

- capacità di argomentare adeguatamente e in modo persuasivo la soluzione del caso prospettata all'esito dell'esame preliminare.

2) D.M. N. 48 DEL 25 FEBBRAIO 2016

*(“Regolamento recante disciplina delle modalità e delle procedure per lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali”)*¹⁰

Art. 2 (Modalità di presentazione delle domande)

1. Con decreto del Ministro della giustizia vengono indetti gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense e sono fissati il termine e le modalità di presentazione della domanda. Il decreto deve prevedere che la domanda può essere presentata anche con modalità telematiche, nel rispetto delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Nel medesimo decreto è rimessa a ciascuna commissione distrettuale l'indicazione dei luoghi e delle date per la consegna dei testi di legge. Almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte la commissione distrettuale provvede a norma del periodo precedente e ne dà pubblicità in una sezione dedicata del sito internet del Ministero della giustizia.

2. Agli esami possono partecipare i praticanti che abbiano compiuto la prescritta pratica entro il giorno 10 del mese di novembre. È consentita la produzione del certificato di compiuta pratica dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, ma non oltre i venti giorni precedenti a quello fissato per l'inizio delle prove scritte.

3. Sull'ammissibilità delle domande decide senza ritardo la commissione distrettuale formando l'elenco degli ammessi, che è depositato almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove negli uffici della segreteria della commissione. Dell'elenco è data comunicazione agli ammessi mediante la sua pubblicazione nella sezione dedicata del sito del Ministero della giustizia. Ove possibile, dell'avvenuta pubblicazione

¹⁰ Vedi nota 1.

è data notizia a ciascun candidato ammesso a mezzo di posta elettronica ordinaria. Quando nella domanda non è indicato un indirizzo di posta elettronica, dell'avvenuta pubblicazione è data notizia mediante posta raccomandata.

Art. 3 (Formulazione e consegna dei temi)

1. I temi di cui all'articolo 46, comma 2, lettere a) e b), della legge sono formulati in modo da consentire al candidato di sviluppare un parere motivato in relazione ad un caso concreto, affrontando gli eventuali profili di interdisciplinarietà, approfondendo i fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati ed accennando in ordine agli orientamenti giurisprudenziali che concorrono a delinearne la struttura essenziale.

2. Il tema di cui all'articolo 46, comma 2, lettera c), della legge, è formulato in modo da permettere al candidato di dimostrare la conoscenza del diritto processuale, la sua applicazione pratica, le tecniche di redazione dell'atto, nonché la specifica capacità di versare nell'atto conoscenze generali di diritto sostanziale, unitamente alla dimostrazione di una adeguata capacità argomentativa.

3. In un arco temporale compreso tra i centoventi e i sessanta minuti precedenti l'ora fissata per l'inizio di ciascuna prova scritta, il Ministero della giustizia trasmette al presidente della commissione distrettuale, a mezzo di posta elettronica certificata, i temi formulati per ciascuna prova, protetti da un meccanismo di crittografia a chiavi asimmetriche. A tal fine il Ministero attiva una casella PEC per il presidente di ciascuna commissione distrettuale. Il file contenente la chiave privata di decrittazione è inserito dal Ministero in un'area riservata del proprio sito internet, nel lasso temporale compreso tra i sessanta e i trenta minuti precedenti l'ora fissata per l'inizio di ciascuna prova scritta. Nei giorni immediatamente precedenti l'inizio della prima prova scritta, il Ministero consegna al presidente della commissione distrettuale le credenziali personali per l'accesso all'area riservata di cui al periodo precedente. Il file contenente la chiave privata di decrittazione deve essere scaricato dal presidente della commissione distrettuale prima che sia attivato il monitoraggio dello spettro radioelettrico di cui all'articolo 4, comma 1. All'ora fissata per l'inizio di ciascuna prova scritta, la commissione procede alla decrittazione del tema inviato a mezzo di posta elettronica

certificata e redige un verbale in cui dà atto che la decrittazione è avvenuta dopo l'attivazione del monitoraggio dello spettro radioelettrico. Quando le prove scritte non si svolgono in un unico locale, una distinta casella di posta elettronica certificata e le credenziali personali per l'accesso all'area riservata del sito internet del Ministero sono fornite anche al presidente della sottocommissione distrettuale ovvero ad un componente della commissione distrettuale cui è affidata la polizia degli esami che si svolgono in ciascun locale. A tal fine, almeno dieci giorni prima dell'inizio della prima prova scritta, il presidente della commissione distrettuale comunica al Ministero i nominativi di coloro ai quali devono essere fornite le credenziali a norma del periodo precedente.

Art. 4 (Svolgimento delle prove scritte)

1. Il presidente della Corte di appello adotta ogni provvedimento necessario per l'organizzazione delle prove scritte e, in ogni caso, dispone che i locali degli esami siano sottoposti, a cura del Ministero dello sviluppo economico - direzione generale attività territoriali, al monitoraggio dello spettro radioelettrico con schermatura delle frequenze della telefonia cellulare e dei collegamenti wi-fi.

2. I candidati possono portare per la prova esclusivamente testi di legge stampati e pubblicati a cura di un editore, ivi incluso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Il timbro di riconoscimento della commissione distrettuale, la data in cui è effettuato il controllo ed il visto di uno dei suoi componenti sono apposti sulla prima di copertina dei testi di legge ammessi.

3. I candidati non possono introdurre nel locale degli esami strumenti informatici idonei alla memorizzazione di informazioni, carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni non autorizzati, qualsiasi tipo di riproduzione di testi di legge diverso da quelli previsti al comma 2, ovvero borse o altri contenitori. Gli oggetti che non possono essere introdotti nel locale degli esami sono custoditi a cura del personale preposto alla vigilanza.

4. Il personale preposto alla vigilanza invita i candidati a consentire le operazioni di controllo, quando sussiste un fondato motivo di ritenere che possono essere rinvenuti oggetti che non è consentito introdurre nel locale degli esami. In ogni caso, il personale preposto alla vigilanza rivolge l'invito

di cui al periodo precedente ad un significativo numero di candidati, individuati secondo criteri casuali individuati dalla commissione centrale, almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte. Quando il candidato non consente le operazioni di controllo, il presidente o uno dei componenti della commissione o della sottocommissione distrettuale dispone che non gli sia permesso l'ingresso nel locale degli esami e dichiara che il candidato ha perso il diritto all'esame. Il responsabile del personale preposto alla vigilanza redige un verbale per indicare il numero dei soggetti sottoposti a controllo, le generalità dei candidati che hanno rifiutato di sottoporsi a controllo, nonché il presidente o il componente della commissione o della sottocommissione distrettuale che ha disposto che il candidato ha perso il diritto all'esame.

5. Ciascun candidato è collocato in un tavolo separato individuato in modo casuale. Ai fini dell'articolo 46, comma 7 della legge, la commissione distrettuale stabilisce le modalità per l'assegnazione casuale del tavolo a ciascun candidato entro il giorno precedente la data fissata per la consegna dei testi di legge.

6. Per lo svolgimento di ogni prova scritta sono assegnate sei ore dal momento della dettatura del tema. Non sono ammessi agli esami i candidati che si presentano quando la dettatura è iniziata.

7. I candidati devono utilizzare esclusivamente carta munita del timbro di riconoscimento della commissione distrettuale, della data della prova scritta e del visto di uno dei suoi componenti.

8. Essi non possono conferire tra loro, né comunicare in qualsiasi modo con estranei.

9. È escluso dall'esame colui che contravviene alle disposizioni dirette ad assicurare la regolarità dell'esame.

10. L'esclusione è disposta dal presidente della commissione o della sottocommissione distrettuale, sentiti almeno due componenti della commissione.

11. I candidati ritirati o espulsi non possono lasciare i locali degli esami prima che siano trascorse tre ore dalla dettatura del tema.

12. Durante il tempo in cui si svolge la prova debbono trovarsi presenti nel locale degli esami almeno due componenti della commissione o della sottocommissione distrettuale. Ad essi è affidata la polizia degli esami e sono coadiuvati dal personale preposto.

13. I componenti della commissione ed i segretari non possono entrare nei locali dopo la

dettatura del tema e, se, nel corso delle prime tre ore dalla dettatura, si allontanano dagli stessi, non vi possono rientrare.

14. Al candidato sono consegnate in ciascuno dei tre giorni di esame due buste di uguale colore, una grande munita di un tagliando con numero progressivo, corrispondente al numero d'ordine del candidato stesso nell'elenco degli ammessi all'esame, ed una piccola contenente un cartoncino bianco.

15. Le buste residue, oltre quelle consegnate ai candidati, sono chiuse in piego suggellato con il timbro di riconoscimento della commissione. Sul piego appongono la firma il presidente o chi ne fa le veci, un componente della commissione o della sottocommissione distrettuale ed il segretario.

16. Il piego di cui al comma 15 non può essere aperto se non per trarne le buste da consegnare eventualmente ai candidati che le richiedono in sostituzione di buste deteriorate che devono essere restituite. In tal caso le buste residue, comprese quelle deteriorate, sono chiuse in altro piego suggellato e firmato a norma del predetto comma.

17. Dopo aver svolto il tema, il candidato, senza apporvi sottoscrizione né altro contrassegno, pone il foglio o i fogli nella busta grande, in cui mette anche la busta piccola foderata o comunque non trasparente, chiusa, contenente il cartoncino bianco ove ha indicato il proprio nome, cognome, data di nascita e residenza, e consegna il tutto al presidente o a chi ne fa le veci. Quest'ultimo, dopo aver accertato che il numero segnato sul tagliando della busta grande corrisponda al numero d'ordine del candidato, appone la sua firma trasversalmente sulla busta stessa in modo che vi resti compreso il relativo lembo di chiusura, nonché, sui margini incollati, l'impronta in ceralacca del sigillo della commissione. L'apposizione da parte del candidato, sui fogli consegnati, della sottoscrizione o di altro contrassegno oggettivamente atto a far riconoscere l'elaborato rende nulla la prova.

18. Tutte le buste contenenti i lavori sono affidate, alla fine di ciascuna prova, al segretario della commissione distrettuale, previa raccolta di esse in uno o più pacchi firmati all'esterno da uno dei componenti della commissione o della sottocommissione distrettuale, e suggellati con l'impronta in ceralacca del sigillo della commissione.

19. Il presidente comunica ai componenti della commissione e delle sottocommissioni distrettuali l'ora in cui, nel giorno immediatamente successivo all'ultima prova, si procede all'operazione di

raggruppamento di cui al presente comma e li invita ad assistervi. Alla presenza di almeno quattro componenti di cui al periodo precedente e di almeno cinque candidati designati dal presidente e tempestivamente avvertiti, constatata l'integrità dei sigilli e delle firme, apre i pacchi contenenti le buste con i lavori, raggruppa le tre buste aventi sui rispettivi tagliandi lo stesso numero e, dopo aver staccato i tagliandi, le chiude in un'unica busta più grande, nella quale viene apposto un numero progressivo soltanto quando è ultimata l'operazione di raggruppamento per tutte le buste con i lavori, avendo cura di rimescolare le buste stesse prima di apporvi il predetto numero progressivo. Tutte le buste debitamente numerate sono poi raccolte in piego suggellato con le stesse modalità indicate nel comma 18.

20. Di tutte le operazioni di cui ai precedenti commi, come pure di tutto quanto avviene durante lo svolgimento delle prove, viene redatto processo verbale, sottoscritto dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario.

21. Con decreto del Ministro della giustizia sono determinati, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di Corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. Le prove scritte si svolgono presso la Corte d'appello individuata ai sensi dell'articolo 45 della legge; la prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta. Il sorteggio di cui al periodo precedente è effettuato previo raggruppamento delle sedi di Corte d'appello che presentano un numero di domande di ammissione sufficientemente omogeneo, al fine di garantire un equilibrato rapporto tra la composizione delle commissioni d'esame e il numero dei candidati di ciascuna sede. Quando una Corte di appello presenta un numero di domande particolarmente elevato, il raggruppamento può essere costituito anche mediante l'inserimento di due o più Corti di appello che presentano un più contenuto numero di domande; all'esito del sorteggio, i lavori scritti elaborati dai candidati della Corte di appello più grande sono ripartiti tra le due o più Corti di appello ad essa abbinata e quelli elaborati dai candidati di queste ultime sono corretti da commissioni, individuate mediante sorteggio, costituite presso altre Corti di appello.

22. Esaurite le operazioni di cui ai commi 18, 19 e 20, il presidente della commissione distrettuale ne dà comunicazione al presidente della Corte d'appello il quale, anche per il tramite di persona incaricata, dispone il trasferimento delle buste contenenti gli elaborati redatti dai candidati

alla Corte d'appello presso la quale è istituita la commissione sorteggiata per la correzione ai sensi del comma precedente; il trasferimento ha luogo a cura dell'ispettore della polizia penitenziaria appositamente delegato dal Capo del dipartimento.

23. Il Presidente della Corte d'appello presso la quale è istituita la commissione esaminatrice di cui all'articolo 46, comma 5, della legge, riceve, anche per il tramite di persona incaricata, le buste contenenti gli elaborati e ne ordina la consegna al presidente della commissione distrettuale il quale, attestato il corretto ricevimento delle buste, dispone l'inizio delle operazioni di correzione degli elaborati ivi contenuti e adotta ogni provvedimento organizzativo opportuno.

24. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla sessione di esame immediatamente successiva alla scadenza del termine di cui all'articolo 49 della legge.

Art. 5 (Correzione delle prove scritte)

1. terminate le prove scritte, la commissione centrale fissa senza ritardo le linee generali da seguire per rispettare i criteri di valutazione degli elaborati sui temi assegnati, in modo da favorire la omogeneità di valutazione in tutte le sedi di esame.

2. La correzione degli elaborati contenuti nelle tre buste raggruppate ai sensi dell'articolo 4, comma 19 è compiuta contestualmente e non si dà apertura della busta piccola contenente il cartoncino bianco di cui all'articolo 4, comma 14. Al fine di contenere le spese di trasferta, la commissione o la sottocommissione distrettuale può disporre che una o più sedute per la correzione degli elaborati scritti possano svolgersi nei locali di un ufficio giudiziario del distretto con sede in un comune diverso da quello della Corte di appello presso la quale la commissione è costituita; al trasferimento delle buste contenenti gli elaborati scritti da correggere provvede la polizia penitenziaria.

3. In sede di correzione degli elaborati la commissione e le sottocommissioni distrettuali sono tenute ad uniformarsi ai criteri di cui all'articolo 46, comma 6, della legge, verificando altresì la coerenza dell'elaborato con il tema assegnato, la conoscenza da parte del candidato degli orientamenti giurisprudenziali, che concorrono a delineare la struttura essenziale degli istituti giuridici, e la corretta applicazione delle regole processuali.

4. La commissione o la sottocommissione distrettuale, nel caso in cui accerti che l'elaborato è, in tutto o in parte, copiato da altro lavoro ovvero

da altra fonte, annulla la prova. Deve pure essere annullato l'esame del candidato che comunque si sia fatto riconoscere.

5. La commissione e le sottocommissioni distrettuali procedono alla correzione degli elaborati nel più breve tempo possibile e comunque non oltre sei mesi dalla conclusione delle prove; la proroga di detto termine può essere disposta una sola volta, e comunque per non oltre novanta giorni, con provvedimento del presidente della Corte d'appello, per motivi eccezionali e debitamente accertati.

6. All'attribuzione del voto complessivo si procede al termine della lettura di ciascun elaborato. Il presidente esprime il voto per ultimo. Finita la lettura e deliberato il giudizio, il segretario annota immediatamente, su ognuna delle buste piccole contenenti il cartoncino bianco e nella prima pagina di ciascun elaborato scritto, il numero progressivo di cui all'articolo 4, comma 19. L'annotazione è sottoscritta dal presidente, da un componente della commissione e dal segretario. Successivamente si procede ad inserire nella busta grande, sulla quale è stato apposto il numero progressivo a norma dell'articolo 4, comma 19, i tre elaborati scritti, le tre buste piccole contenenti il cartoncino e il verbale. La busta grande è chiusa secondo le modalità preventivamente stabilite dalla commissione centrale.

7. Delle operazioni di correzione degli elaborati scritti del medesimo candidato è redatto un unico verbale. Il verbale riporta la data, l'ora di inizio e termine delle operazioni di correzione degli elaborati contenuti nelle buste raggruppate a norma del comma 2, la somma dei voti riportati rispetto a ciascun elaborato e il numero progressivo di cui all'articolo 4, comma 19. Quando l'elaborato è valutato negativamente, se ne dà motivazione dalla quale risultano gli elementi posti a base del giudizio.

8. terminate le operazioni di correzione degli elaborati scritti di tutti i candidati, la commissione distrettuale procede, alla presenza di due unità di personale amministrativo o di personale delle forze di polizia individuate dal presidente della Corte di appello, all'apertura delle buste piccole contenenti i cartoncini sui quali sono riportati i nominativi dei candidati. Delle operazioni del presente comma è redatto verbale in cui si dà atto dell'univoca associazione tra il numero progressivo apposto a norma dell'articolo 4, comma 19, e il nominativo del candidato.

9. All'esito delle operazioni di correzione degli elaborati, il presidente della Corte di appello

individuata ai sensi dell'articolo 46, comma 5, della legge, riceve dal presidente della commissione distrettuale le buste contenenti gli elaborati, i relativi verbali attestanti le operazioni di correzione, il verbale di cui al comma 8 e l'elenco degli ammessi alla prova orale e ne dispone il trasferimento alla Corte di appello di appartenenza dei candidati, presso la quale ha luogo la prova orale. Il trasferimento è effettuato con le modalità indicate nell'articolo 4.

10. Il presidente della commissione distrettuale istituita presso la Corte di appello ove si svolge la prova orale stabilisce il giorno, l'ora e il luogo in cui la stessa ha inizio e, in presenza di due componenti della commissione e del segretario della stessa nonché, ove possibile, di due candidati, procede alle operazioni di sorteggio di una lettera dell'alfabeto. Il candidato che dovrà sostenere per primo la prova orale è colui il cui cognome inizia con la lettera estratta e che in ordine alfabetico precede gli altri cognomi che hanno inizio con la stessa lettera. L'intervallo temporale tra la data di deposito dell'elenco degli ammessi alla prova orale e l'inizio della stessa non può essere inferiore a un mese né superiore a due.

11. Quando sono costituite una o più sottocommissioni distrettuali, la ripartizione dei candidati da esaminare ha luogo mediante criteri casuali individuati dalla commissione centrale, entro novanta giorni dal termine delle prove scritte.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano con la decorrenza di cui all'articolo 4, comma 24.

Art. 6 (Svolgimento delle prove orali)

1. terminate le operazioni di cui all'articolo 5, commi 10 e 11, la commissione e le sottocommissioni distrettuali predispongono il calendario delle prove orali e ne danno comunicazione ai candidati ammessi mediante pubblicazione nella sezione dedicata del sito internet del Ministero della giustizia. Ove possibile, dell'avvenuta pubblicazione si dà notizia a ciascun candidato a mezzo di posta elettronica ordinaria, a cura del segretario della commissione o della sottocommissione innanzi alla quale deve svolgersi la prova; si applica l'articolo 2, comma 3, quarto periodo. Le prove orali hanno inizio tra il ventesimo e il trentesimo giorno successivo al compimento delle operazioni di cui all'articolo 5.

2. I candidati debbono presentarsi alla prova orale secondo l'ordine che è fissato dal presidente della commissione o della sottocommissione

distrettuale. Terminato il primo appello si procede immediatamente al secondo. Il candidato che non si sia presentato al primo né al secondo appello perde il diritto all'esame. Tuttavia, quando sussistano gravi motivi, il candidato può richiedere, prima dell'orario fissato per l'inizio della prova orale e con istanza al presidente della commissione o della sottocommissione distrettuale, corredata di idonea documentazione, di fissare una nuova data per lo svolgimento della prova stessa. Quando l'istanza si fonda su motivi di salute, il presidente può disporre la visita fiscale domiciliare secondo le disposizioni relative al controllo dello stato di malattia dei pubblici dipendenti. In ogni caso, quando l'istanza è accolta, la prova deve essere svolta entro dieci giorni dalla data di cessazione dell'impedimento.

3. Si applica l'articolo 46, comma 6, della legge.

4. La prova orale è pubblica e deve durare non meno di quarantacinque e non più di sessanta minuti per ciascun candidato. Successivamente all'illustrazione della prova scritta, al candidato sono rivolte le domande individuate mediante estrazione svolta con modalità informatiche tra quelle contenute in un apposito data base alimentato a norma dell'articolo 7, comma 1. Il candidato ha diritto di assistere all'estrazione con modalità informatiche delle domande sulle quali deve rispondere. Ogni componente della commissione o della sottocommissione può rivolgere al candidato domande di approfondimento dell'argomento oggetto della domanda estratta, volte a verificare l'effettiva preparazione dello stesso.

5. Il data base e il programma informatico di estrazione delle domande di cui al comma 4 sono realizzati, entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dalla direzione generale per i sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, che si avvale della commissione permanente di cui all'articolo 7, comma 2.

6. Il direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, entro quindici giorni dal collaudo, attesta la piena operatività del data base con decreto pubblicato sul sito del medesimo Ministero.

7. Al termine di ciascun colloquio la commissione procede alla valutazione del candidato, distintamente per ogni materia. Le operazioni di cui al periodo precedente sono svolte in presenza del segretario.

8. Il segretario registra immediatamente nel processo verbale il punteggio riportato da ciascun candidato per ogni materia nonché la valutazione numerica di ciascun commissario, le domande estratte e allo stesso rivolte. Quando la prova orale è valutata negativamente, se ne dà motivazione dalla quale risultano gli elementi posti a base del giudizio.

9. Il presidente della Corte di appello adotta ogni provvedimento necessario per l'organizzazione delle prove orali.

Art. 7 (Modalità di alimentazione del data base e costituzione di una commissione permanente presso il Ministero della giustizia)

1. Ognuna delle commissioni e delle sottocommissioni distrettuali entro quindici giorni dalla conclusione delle prove orali formula un congruo numero di domande per ciascuna materia d'esame e il segretario provvede al loro inserimento nel data base. Entro novanta giorni dal termine delle prove scritte, la commissione centrale stabilisce il numero minimo di domande da predisporre a norma del periodo precedente.

2. Presso il Ministero della giustizia è istituita una commissione permanente formata, per i primi quattro anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, dal direttore del centro elaborazione dati della Corte di cassazione o da un magistrato da lui delegato, che la presiede, da un avvocato individuato dal Consiglio nazionale forense e da un professore universitario di prima o seconda fascia nominato dal Consiglio universitario nazionale. La commissione fornisce alla direzione generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia il supporto necessario per la predisposizione del data base di cui all'articolo 6, comma 4, individuando le modalità di formulazione delle domande ed elaborando i criteri di classificazione delle stesse, al fine di consentire il loro agevole reperimento e la comparazione tra di esse.

3. Successivamente alla scadenza del quadriennio di cui al comma 2, il presidente della commissione è, in luogo del direttore del centro elaborazione dati della Corte di cassazione, il direttore generale della giustizia civile del Ministero della giustizia ovvero un magistrato da lui delegato.

4. Entro novanta giorni dal termine delle prove scritte, la commissione permanente provvede ad

apportare alle domande contenute nel data base ogni opportuna modifica per consentire un'adeguata valutazione della preparazione dei candidati e ad eliminare le domande che presentano un contenuto identico o analogo rispetto a quelle già inserite.

5. La partecipazione alla commissione permanente non comporta alcuna indennità o retribuzione a carico dello Stato, né alcun tipo di rimborso spese.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dalla terza sessione di esame che si svolge successivamente alla pubblicazione di cui all'articolo 6, comma 6.

Art. 8 (Misure transitorie per lo svolgimento della prova orale)

1. A decorrere dalla sessione di esame immediatamente successiva alla scadenza del termine di cui all'articolo 49 della legge e sino alla pubblicazione del decreto di cui all'articolo 6, comma 6, le commissioni e le sottocommissioni distrettuali predispongono, per ogni seduta, un congruo numero di domande, tra cui il candidato estrae manualmente quelle sulle quali deve rispondere. Per ogni seduta, è redatto un verbale di tutte le domande predisposte dalla commissione o dalla sottocommissione distrettuale. Prima dell'inizio delle prove orali, la commissione centrale stabilisce, per ciascuna materia d'esame, il numero minimo di domande da predisporre per ciascuna seduta a norma del presente comma.

2. Per le prime due sessioni di esame successive alla pubblicazione di cui all'articolo 6, comma 6, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, e i segretari delle commissioni e delle sottocommissioni distrettuali inseriscono nel data base tutte le domande predisposte per ogni seduta.

3. A decorrere dalla terza sessione di esame successiva alla pubblicazione del decreto di cui al comma 6 dell'articolo 6, le domande rivolte al candidato sono individuate esclusivamente con le modalità previste dal comma 4 del predetto articolo.

Art. 9 (Certificato per l'iscrizione nell'Albo)

Dopo la conclusione dell'esame di abilitazione con risultato positivo, la commissione o la sottocommissione distrettuale rilascia il certificato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia ai fini dell'iscrizione negli albi.

Art. 10 (Compensi)

1. I compensi dei componenti effettivi e supplenti della commissione e delle sottocommissioni distrettuali, dei segretari effettivi e supplenti e del personale preposto alla vigilanza sono liquidati a norma del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 15 ottobre 1999 e successive modificazioni, avente ad oggetto «Compensi spettanti ai componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni».

2. Il compenso fisso di cui al decreto indicato al comma 1 è liquidato per intero in favore dei componenti effettivi e supplenti che hanno esaminato, nel corso delle prove scritte ed orali, un numero di candidati pari alla media dei candidati. La media dei candidati è ricavata sommando il numero complessivo di candidati esaminati durante le prove scritte al numero complessivo di candidati esaminati durante le prove orali e dividendo il risultato ottenuto per il numero dei componenti della commissione e delle sottocommissioni distrettuali. Il compenso fisso è altresì liquidato per intero ai componenti della commissione e delle sottocommissioni distrettuali che hanno esaminato un numero di candidati non inferiore all'ottanta per cento della media dei candidati e non superiore al centoventi per cento della medesima media. Per ciascun componente, effettivo o supplente, della commissione e delle sottocommissioni distrettuali che ha esaminato un numero di candidati inferiore all'ottanta per cento della media, il compenso fisso è ridotto in misura pari alla metà dell'importo previsto dal decreto di cui al comma 1. All'esito delle riduzioni di cui al periodo precedente, gli importi che complessivamente residuano sono attribuiti a norma del comma 3.

3. Ai componenti, effettivi e supplenti, della commissione e delle sottocommissioni distrettuali, che hanno esaminato un numero di candidati pari o superiore al centoventi per cento della media, è attribuito un compenso fisso in misura corrispondente alla somma: a) dell'importo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto 15 ottobre 1999; b) dell'importo costituito dalla divisione degli importi di cui al quinto periodo del comma 2 per il numero dei componenti di cui al presente comma.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche con riguardo alla liquidazione dei compensi dei segretari effettivi e supplenti.

5. Il compenso di cui ai commi 2 e 3 è in ogni caso aumentato a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto 15 ottobre 1999, e successivi

adeguamenti, per ogni elaborato scritto e, per le prove orali, per ogni candidato esaminato.

6. Dalla pubblicazione del decreto di cui all'articolo 6, comma 6, il compenso dei componenti delle commissioni e del segretario non può essere liquidato in assenza di un'attestazione di quest'ultimo da cui risulti l'inserimento delle domande nel data base a norma dell'articolo 8, comma 2, per le prime due sessioni di esame successive alla pubblicazione, e a norma dell'articolo 7, comma 1, a decorrere dalla terza sessione di esame successiva alla pubblicazione medesima.

3) D.M. N. 143 DEL 12 AGOSTO 2015
("Regolamento concernente disposizioni relative alle forme di pubblicità dell'avvio delle procedure per l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, a norma dell'articolo 47, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247")

Art. 1 (Oggetto del regolamento)

Il presente regolamento disciplina le forme di pubblicità dell'avvio delle procedure per l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.

Art. 2 (Avvio delle procedure per l'esame di abilitazione)

1. Il decreto del Ministro della giustizia con il quale vengono indetti gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La pubblicazione deve aver luogo almeno novanta giorni prima della data fissata per l'inizio delle prove scritte.

2. Al fine di agevolare la conoscibilità del decreto di cui al comma 1, il Ministero della giustizia e il Consiglio nazionale forense, entro dieci giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1, inseriscono nei rispettivi siti internet il testo del decreto.

4) D.M. DEL 16 SETTEMBRE 2014
("Determinazione delle modalità di versamento dei contributi per la partecipazione ai concorsi indetti dal Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 1, commi da 600 a 603 della legge 27 dicembre 2013 n. 147")

Art. 1 ("Modalità di versamento del contributo per la partecipazione all'esame di avvocato")

1. Le spese per la sessione dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 50,00, ai sensi dell'articolo 46, comma 13-bis, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, quale contributo da corrispondere al momento della domanda, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato con le seguenti modalità a norma del comma 13-ter del predetto articolo:

a) bonifico bancario o postale sul conto corrente concodice IBAN: IT0800760114500001020171540, intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo indicando nella causale "Esame avvocato anno _____ - capo XI cap. 2413 art. 14";

b) bollettino postale sul conto corrente postale n. 1020171540 intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo indicando nella causale "Esame avvocato anno _____ - capo XI cap. 2413 art. 14";

c) versamento in conto entrate tesoro, capo XI, cap. 2413, art. 14, presso una qualsiasi sezione della Tesoreria provinciale dello Stato.

5) CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

(approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 31 gennaio 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 2014)

Art. 72 (Esame di abilitazione)

1. L'avvocato che faccia pervenire, in qualsiasi modo, ad uno o più candidati, prima o durante la prova d'esame, testi relativi al tema proposto è punito con la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.

2. Qualora sia commissario di esame, la sanzione non può essere inferiore alla sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni.

3. Il candidato che, nell'aula ove si svolge l'esame di abilitazione, riceva scritti o appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, e non ne faccia immediata denuncia alla Commissione, è punito con la sanzione disciplinare della censura.

PARTE XII I COMPENSI

Sezione I LA LEGGE FORENSE

LEGGE N. 247 DEL 31 DICEMBRE 2012 *“Nuova disciplina dell’ordinamento forense”*

Art. 13 (Conferimento dell’incarico e compenso)

1. L’avvocato può esercitare l’incarico professionale anche a proprio favore. L’incarico può essere svolto a titolo gratuito.

2. Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale.

3. La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all’assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l’intera attività, a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giorgarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.

4. Sono vietati i patti con i quali l’avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.

5. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico; è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l’incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.

6. I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, si applicano quando all’atto dell’incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione

professionale è resa nell’interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.

7. I parametri sono formulati in modo da favorire la trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali e l’unitarietà e la semplicità nella determinazione dei compensi.

8. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà.

9. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell’ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il consiglio, su richiesta dell’iscritto, può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell’avvocato in relazione all’opera prestata.

10. Oltre al compenso per la prestazione professionale, all’avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell’interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima è determinata dal decreto di cui al comma 6, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive.

Art. 35 (Compiti e prerogative)

1. Il CNF:

[omissis]

g) propone ogni due anni al Ministro della giustizia i parametri di cui all’articolo 13;

Sezione II LE ALTRE FONTI DI RANGO PRIMARIO

1) LEGGE N. 49 DEL 21 APRILE 2023 *“Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”*

Art. 1 (Definizione)

1. Ai fini della presente legge, per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso

proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti rispettivamente:

a) per gli avvocati, dal decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247; [omissis]

Art. 2 (Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica ai rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano a ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, le cui clausole sono comunque utilizzate dalle imprese di cui al comma 1.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Esse non si applicano, in ogni caso, alle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione né a quelle rese in favore degli agenti della riscossione. Gli agenti della riscossione garantiscono comunque, all'atto del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività della prestazione richiesta.

Art. 3 (Nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo)

1. Sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di

un compenso inferiore [omissis] ai parametri determinati con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per la professione forense [omissis].

2. Sono, altresì, nulle le pattuizioni che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l'anticipazione di spese o che, comunque, attribuiscono al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso, nonché le clausole e le pattuizioni, anche se contenute in documenti contrattuali distinti dalla convenzione, dall'incarico o dall'affidamento tra il cliente e il professionista, che consistano:

a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;

b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;

c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;

d) nell'anticipazione delle spese a carico del professionista;

e) nella previsione di clausole che impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;

f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

g) nel caso di un incarico conferito a un avvocato, nella previsione che, in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte, ovvero solo il minore importo liquidato, nel caso in cui l'importo previsto nella convenzione sia maggiore;

h) nella previsione che, in caso di un nuovo accordo sostitutivo di un altro precedentemente stipulato con il medesimo cliente, la nuova disciplina in materia di compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nel precedente accordo, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;

i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto;

l) nell'obbligo per il professionista di corrispondere al cliente o a soggetti terzi compensi, corrispettivi o rimborsi connessi all'utilizzo di software, banche di dati, sistemi gestionali, servizi di assistenza tecnica, servizi di formazione e di qualsiasi bene o servizio la cui utilizzazione o fruizione nello svolgimento dell'incarico sia richiesta dal cliente.

3. Non sono nulle le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che riproducono disposizioni o attuano principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea.

4. La nullità delle singole clausole non comporta la nullità del contratto, che rimane valido ed efficace per il resto. La nullità opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d'ufficio.

5. La convenzione, il contratto, l'esito della gara, l'affidamento, la predisposizione di un elenco di fiduciari o comunque qualsiasi accordo che preveda un compenso inferiore ai valori determinati ai sensi del comma 1 possono essere impugnati dal professionista innanzi al tribunale competente per il luogo ove egli ha la residenza o il domicilio, al fine di far valere la nullità della pattuizione e di chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l'attività professionale prestata.

6. Il tribunale procede alla rideterminazione secondo i parametri previsti dai decreti ministeriali di cui al comma 1 relativi alle attività svolte dal professionista, tenendo conto dell'opera effettivamente prestata e chiedendo, se necessario, al professionista di acquisire dall'ordine o dal collegio a cui è iscritto il parere sulla congruità del compenso o degli onorari, che costituisce elemento di prova sulle caratteristiche, sull'urgenza e sul pregio dell'attività prestata, sull'importanza, sulla natura, sulla difficoltà e sul valore dell'affare, sulle condizioni soggettive del cliente, sui risultati conseguiti, sul numero e sulla complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In tale procedimento il giudice può avvalersi della consulenza tecnica, ove sia indispensabile ai fini del giudizio.

Art. 4 (Indennizzo in favore del professionista)

Il giudice che accerta il carattere non equo del compenso pattuito ai sensi della presente legge ridetermina il compenso dovuto al professionista e condanna il cliente al pagamento della differenza tra l'equo compenso così determinato e

quanto già versato al professionista. Il giudice può altresì condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista fino al doppio della differenza di cui al primo periodo, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

Art. 5 (Disciplina dell'equo compenso)

1. Gli accordi preparatori o definitivi, purché vincolanti per il professionista, conclusi tra i professionisti e le imprese di cui all'articolo 2 si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese stesse, salva prova contraria.

2. La prescrizione del diritto del professionista al pagamento dell'onorario decorre dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessa il rapporto con l'impresa di cui all'articolo 2 della presente legge. In caso di una pluralità di prestazioni rese a seguito di un unico incarico, convenzione, contratto, esito di gara, predisposizione di un elenco di fiduciari o affidamento e non aventi carattere periodico, la prescrizione decorre dal giorno del compimento dell'ultima prestazione. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui all'articolo 2 si applicano le disposizioni del codice civile.

3. I parametri di riferimento delle prestazioni professionali sono aggiornati ogni due anni su proposta dei Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.

4. I Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali sono legittimati ad adire l'autorità giudiziaria competente qualora ravvisino violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso.

5. Gli ordini e i collegi professionali adottano disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali, nonché a sanzionare la violazione dell'obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della presente legge.

Art. 6 (Presunzione di equità)

1. È facoltà delle imprese di cui all'articolo 2, comma 1, adottare modelli standard di convenzione, concordati con i Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.

2. I compensi previsti nei modelli standard di cui al comma 1 si presumono equi fino a prova contraria.

Art. 7 (Parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo)

1. In alternativa alle procedure di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile e di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non propone opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 281-undecies del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista.

2. Il giudizio di opposizione si svolge davanti al giudice competente per materia e per valore del luogo nel cui circondario ha sede l'ordine o il collegio professionale che ha emesso il parere di cui al comma 1 del presente articolo e, in quanto compatibile, nelle forme di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

Art. 9 (Azione di classe)

I diritti individuali omogenei dei professionisti possono essere tutelati anche attraverso l'azione di classe ai sensi del titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile. Ai fini di cui al primo periodo, ferma restando la legittimazione di ciascun professionista, l'azione di classe può essere proposta dal Consiglio nazionale dell'ordine al quale sono iscritti i professionisti interessati o dalle associazioni maggiormente rappresentative.

Art. 10 (Osservatorio nazionale sull'equo compenso)

1. Al fine di vigilare sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge in materia di equo compenso è istituito, presso il Ministero della giustizia, l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, di seguito denominato «Osservatorio».

2. L'Osservatorio è composto da un rappresentante nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli ordini professionali, da cinque rappresentanti, individuati dal Ministero delle imprese e del made in Italy, per le associazioni di professionisti non iscritti a ordini e collegi, di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, ed è presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato.

3. È compito dell'Osservatorio:

a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardano i criteri di determinazione dell'equo compenso e la disciplina delle convenzioni di cui all'articolo 2;

b) formulare proposte nelle materie di cui alla lettera a);

c) segnalare al Ministro della giustizia eventuali condotte o prassi applicative o interpretative in contrasto con le disposizioni in materia di equo compenso e di tutela dei professionisti dalle clausole vessatorie.

4. L'Osservatorio è nominato con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica tre anni.

5. Ai componenti dell'Osservatorio non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato e a qualsiasi titolo dovuto.

6. L'Osservatorio presenta alle Camere, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sulla propria attività di vigilanza.

Art. 11 (Disposizioni transitorie)

Le disposizioni della presente legge non si applicano alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della medesima legge.

2) LEGGE N. 78 DEL 21 GIUGNO 2022 **(“Delega al Governo in materia di contratti pubblici”)**

Art. 1 (Delega al Governo in materia di contratti pubblici)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei contratti pubblici, anche al fine di adeguarla al diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e

delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché al fine di evitare l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

[omissis]

1) previsione del divieto di prestazione gratuita delle attività professionali, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione;

[omissis]

3) LEGGE N. 206 DEL 26 NOVEMBRE 2021

("Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata")

Art. 1

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti il riassetto formale e sostanziale del processo civile, mediante novelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali, in funzione di obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, nel rispetto della garanzia del contraddittorio, attenendosi ai principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge.

[omissis]

4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alle discipline della procedura di mediazione e della negoziazione assistita sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) [omissis] il riconoscimento di un credito d'imposta commisurato al compenso dell'avvocato che assiste la parte nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri professionali; [omissis] l'estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita;

la previsione di un credito d'imposta in favore degli organismi di mediazione commisurato all'indennità non esigibile dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

[omissis];

[omissis]

4) LEGGE N. 178 DEL 30 DICEMBRE 2020

("Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023")

Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali)

[omissis]

1015. Nel processo penale, all'imputato assolto, con sentenza divenuta irrevocabile, perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, è riconosciuto il rimborso delle spese legali nel limite massimo di euro 10.500.

1016. Il rimborso di cui al comma 1015 è ripartito in tre quote annuali di pari importo, a partire dall'anno successivo a quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

1017. Il rimborso di cui al comma 1015 è riconosciuto dietro presentazione di fattura del difensore, con espressa indicazione della causale e dell'avvenuto pagamento, corredata di parere di congruità del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati, nonché di copia della sentenza di assoluzione con attestazione di cancelleria della sua irrevocabilità.

[omissis]

5) D.L. N. 76 DEL 16 LUGLIO 2020

("Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale")

Art. 37-bis (Misure di semplificazione in materia di richieste di gratuito patrocinio)

Al fine di favorire una celere evasione delle richieste di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese

dello Stato e al difensore d'ufficio ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le istanze prodotte dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono depositate presso la cancelleria del magistrato competente esclusivamente mediante modalità telematica individuata e regolata con provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.

6) LEGGE N. 208 DEL 28 DICEMBRE 2015

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2016”

Art. 1

[omissis]

778. Per gli anni dal 2016 al 2022, entro il limite di spesa massimo di 10 milioni di euro annui e, a decorrere dall'anno 2023, entro il limite di spesa massimo di 40 milioni di euro annui, i soggetti che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell'articolo 170 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono ammessi alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché al pagamento dei contributi previdenziali mediante cessione, anche parziale, dei predetti crediti entro il limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA). Tali cessioni sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro.

779. Per le finalità di cui al comma 778 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. ¹

¹ L'art. 1 co. 861 della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 ha poi disposto: “Ai maggiori oneri di cui al comma 860, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2023,

780. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ², sono stabiliti criteri, priorità e modalità per l'attuazione delle misure di cui al comma 778 e per garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 779.

[omissis]

7) D.L. N. 132 DEL 12 SETTEMBRE 2014

“Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile”

Art. 1 (Trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria)

[omissis]

5. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, con decreto regolamentare del Ministro della giustizia, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ³, possono essere stabilite riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri. Nei medesimi casi non si applica l'articolo 814, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile.

Art. 3 (Improcedibilità)

[omissis]

6. Quando il procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda, all'avvocato non è dovuto compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni. A tale fine la parte è tenuta a depositare all'avvocato apposita

si provvede mediante utilizzo delle risorse relative alle spese di giustizia, previste dal testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115”.

² D.m. del 15 luglio 2016.

³ D.m. n. 61 del 12 aprile 2016.

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo avvocato, nonché a produrre, se l'avvocato lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

[omissis]

Art. 11-septies (Effetti dell'ammissione anticipata⁴ e sua conferma)

[omissis]

2. Quando è raggiunto l'accordo di negoziazione, l'ammissione è confermata, su istanza dell'avvocato, dal Consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione anticipata, mediante apposizione del visto di congruità sulla parcella.

3. L'istanza di conferma indica l'ammontare del compenso richiesto dall'avvocato ed è corredata dall'accordo. Il Consiglio dell'ordine, verificata la completezza della documentazione e la congruità del compenso in base al valore dell'accordo indicato ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, conferma l'ammissione e trasmette copia della parcella vistata all'ufficio finanziario competente dell'articolazione ministeriale competente perché proceda alle verifiche ritenute necessarie.

4. L'avvocato non può chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dal presente capo. Ogni patto contrario è nullo e si applica l'articolo 85, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

Art. 11-octies (Determinazione, liquidazione e pagamento dell'onorario e delle spese dell'avvocato)

Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sei mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 25 novembre 2021, n. 206, sono stabiliti gli importi spettanti all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese. Con il medesimo decreto sono individuate le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai sensi del presente articolo, nonché le modalità e i contenuti

della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticità.

**8) D.L. N. 90 DEL 24 GIUGNO 2014
("Misure urgenti per la semplificazione
e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari")**

Art. 9 (Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici)

1. I compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

2. Sono abrogati [omissis] il terzo comma dell'articolo 21 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L'abrogazione del citato terzo comma ha efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1, esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5 e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 7. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione.

4. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il 75 per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati e procuratori dello Stato secondo le previsioni regolamentari dell'Avvocatura dello Stato, adottate ai sensi del comma 5. Il rimanente 25 per cento è destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.

⁴ Al patrocinio a spese dello Stato.

5. I regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e degli altri enti pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme di cui al primo periodo del comma 3 e al primo periodo del comma 4 in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualità negli adempimenti processuali. I suddetti regolamenti e contratti collettivi definiscono altresì i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi informatici, secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale.

6. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ad esclusione del personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013. Nei giudizi di cui all'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, possono essere corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali delle relative amministrazioni e nei limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013.

7. I compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del comma 6 possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.

8. Il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzo periodo del comma 6 nonché il comma 7 si applicano a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi di cui al comma 5, da operare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In assenza del suddetto adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle

amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato.

[omissis]

9) D.L. N. 1 DEL 24 GENNAIO 2012 **“Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”**)

Art. 9 (Disposizioni sulle professioni regolamentate)

1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.

2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante. Con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. L'utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese dà luogo alla nullità della clausola relativa alla determinazione del compenso ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

3. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.

4. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.

[omissis]

10) D.LGS. N. 28 DEL 4 MARZO 2010
*(“Attuazione dell’articolo 60 della legge
18 giugno 2009, n. 69, in materia di
mediazione finalizzata alla conciliazione
delle controversie civili e commerciali”)*

Art. 15-septies (Effetti dell’ammissione anticipata⁵ e sua conferma)

[omissis]

3. Quando è raggiunto l’accordo di conciliazione, l’ammissione è confermata, su istanza dell’avvocato, dal consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione anticipata, mediante apposizione del visto di congruità sulla parcella.

4. L’istanza di conferma indica l’ammontare del compenso richiesto dall’avvocato ed è corredata dall’accordo di conciliazione. Il consiglio dell’ordine, verificata la completezza della documentazione e la congruità del compenso in base al valore dell’accordo indicato ai sensi dell’articolo 11, comma 3, conferma l’ammissione e trasmette copia della parcella vistata all’ufficio finanziario competente dell’articolazione ministeriale competente perché proceda alle verifiche ritenute necessarie e all’organismo di mediazione.

5. L’avvocato non può chiedere né percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dal presente capo. Ogni patto contrario è nullo e si applica l’articolo 85, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

Art. 15-octies (Determinazione, liquidazione e pagamento dell’onorario e delle spese dell’avvocato)

Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro sei mesi dall’entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 25 novembre 2021, n. 206, sono stabiliti gli importi spettanti all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai sensi del presente articolo, nonché le modalità e i contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticità.

⁵ Al patrocinio a spese dello Stato.

11) D.L. N. 223 DEL 4 LUGLIO 2006
*(“Disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica,
nonché interventi in materia di entrate e di
contrasto all’evasione fiscale”)*

Art. 2 (Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali)

1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un’effettiva facoltà di scelta nell’esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:

a) l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;

[omissis]

2. Sono fatte salve *[omissis]* le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti. Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale.

[omissis]

12) D.L. N. 45 DEL 31 MARZO 2005
*(“Disposizioni urgenti per la funzionalità
dell’Amministrazione della pubblica
sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco”)*

Art. 3-bis (Adeguamento delle disposizioni in materia di tutela legale)

1. Per le anticipazioni dovute al personale destinatario delle disposizioni di cui all’articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e all’articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, per le quali il parere dell’Avvocatura dello Stato non sia pervenuto all’amministrazione competente entro il termine di quarantacinque giorni, la stessa amministrazione, ferma restando

l'applicazione degli articoli 40 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e delle disposizioni relative alla ripetizione delle somme anticipate, può procedere, nel limite del 30 per cento della richiesta di anticipazione, in applicazione del regolamento recante determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali, di cui al decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127⁶, in conformità al parere di congruità rilasciato dal competente Consiglio dell'ordine degli avvocati.

[omissis]

13) D.P.R. N. 115 DEL 30 MAGGIO 2002 **(“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”)⁷**

Art. 82 (Onorario e spese del difensore)

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.

2. Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale.

3. Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero.

Art. 83 (Onorario e spese dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte)

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme del presente testo unico.

2. La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione.⁸

3. Il decreto di pagamento è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero.

3-bis. Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta.

Art. 84 (Opposizione al decreto di pagamento)

Avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte, è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170.

Art. 85 (Divieto di percepire compensi o rimborsi)

1. Il difensore, l'ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte non possono chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dalla presente parte del testo unico.

2. Ogni patto contrario è nullo.

3. La violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale.

⁶ Ora d.m. n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal d.m. n. 37 dell'8 marzo 2018.

⁷ Il d.p.r. ha riunito il d.p.r. n. 113 del 30 maggio 2002 (“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia – Testo B”) e il d.p.r. n. 114 del 30 maggio 2002 (“Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo C”). Il testo fa riferimento ai compensi del difensore con patrocinio a spese dello Stato.

⁸ La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 10 del 25 novembre 2021, ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale [omissis] dell'art. 83, comma 2, del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede che, in tali fattispecie, alla liquidazione in favore del difensore provveda l'autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere la controversia”.

Art. 101 (Nomina del sostituto del difensore e dell'investigatore)

1. Il difensore della persona ammessa al patrocinio può nominare, al fine di svolgere attività di investigazione difensiva, un sostituto o un investigatore privato autorizzato, residente nel distretto di corte di appello dove ha sede il magistrato competente per il fatto per cui si procede.

2. Il sostituto del difensore e l'investigatore privato di cui al comma 1 possono essere scelti anche al di fuori del distretto di corte di appello di cui al medesimo comma 1, ma in tale caso non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalle tariffe professionali.

Art. 103 (Informazioni all'interessato in caso di nomina di un difensore di ufficio)

Nei casi in cui si deve procedere alla nomina di un difensore d'ufficio, il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria informano la persona interessata delle disposizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato e dell'obbligo di retribuire il difensore che eventualmente è nominato d'ufficio, se non ricorrono i presupposti per l'ammissione a tale beneficio.

Art. 105 (Liquidazione con provvedimento del giudice per le indagini preliminari)

Il giudice per le indagini preliminari liquida il compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato, anche se l'azione penale non è esercitata.

Art. 106 (Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte)

1. Il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili.

[omissis]

Art. 106-bis (Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell'investigatore privato autorizzato)

Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte

e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo.^{9,10}

Art. 107 (Effetti dell'ammissione)

1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio alcune spese sono gratuite, altre sono anticipate dall'erario.

[omissis]

3. Sono spese anticipate dall'erario:

[omissis]

f) l'onorario e le spese agli avvocati;

[omissis]

Art. 115 (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia)

L'onorario e le spese spettanti al difensore di persona ammessa al programma di protezione di cui al decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai

⁹ La Corte Costituzionale, con sentenza n. 192 dell'8 luglio 2015, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 106-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), come introdotto dall'art. 1, comma 606, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014), nella parte in cui non esclude che la diminuzione di un terzo degli importi spettanti all'ausiliario del magistrato sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002".

¹⁰ La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 178 del 5 luglio 2017, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 106-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», come introdotto dall'art. 1, comma 606, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)», nella parte in cui non esclude che la diminuzione di un terzo degli importi spettanti al consulente tecnico di parte sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002".

sensi dell'articolo 84. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita.

Art. 115-bis (Liquidazione dell'onorario e delle spese per la difesa di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento nel caso di legittima difesa)

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione motivato dalla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento perché il fatto non costituisce reato in quanto commesso in presenza delle condizioni di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale nonché all'articolo 55, secondo comma, del medesimo codice, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita.

[omissis]

Art. 116 (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio)

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.

2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio.

Art. 117 (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile)

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.

[omissis]

Art. 118 (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio del minore)

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio del minore sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.

[omissis]

Art. 130 (Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte)

Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà.

Art. 130-bis (Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte)

1. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile, al difensore non è liquidato alcun compenso.

[omissis]

Art. 131 (Effetti dell'ammissione al patrocinio)

[omissis]

4. Sono spese anticipate dall'erario:

a) gli onorari e le spese dovuti al difensore;

[omissis]

Art. 141 (Onorario e spese del difensore)¹¹

L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati ai sensi dell'articolo 82; per gli iscritti agli elenchi di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto

¹¹ Nel processo tributario.

legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, si applica la tariffa vigente per i ragionieri ed il parere è richiesto al relativo consiglio dell'ordine; gli importi sono ridotti della metà.

Art. 142 (Processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea)

1. Nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'onorario e le spese spettanti all'avvocato e all'ausiliario del magistrato sono a carico dell'erario e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.

14) D.LGS. N. 96 DEL 2 FEBBRAIO 2001
(“Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale”)

Art. 25 (Compensi)

1. I compensi derivanti dall'attività professionale dei soci costituiscono crediti della società.

2. Se la prestazione è svolta da più soci, si applica il compenso spettante ad un solo professionista, salvo espressa deroga pattuita con clausola approvata per iscritto dal cliente.

15) D.LGS. N. 271 DEL 28 LUGLIO 1989
(“Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale”)

Art. 31 (Diritto alla retribuzione del difensore di ufficio)

Fermo quanto previsto dalle norme sul gratuito patrocinio, l'attività del difensore di ufficio è in ogni caso retribuita.

Art. 32 (Recupero dei crediti professionali)

1. Le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d'ufficio nei confronti degli indagati, degli imputati e

dei condannati inadempienti sono esenti da bolli, imposte e spese.

2. *[abrogato]*

3. *[abrogato]*

16) LEGGE N. 31 DEL 9 FEBBRAIO 1982
(“Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee”)

Art. 13 (Tariffe)

Per le attività professionali svolte sono dovuti agli avvocati indicati all'articolo 1 gli onorari, i diritti e le indennità nella misura stabilita in materia giudiziale e stragiudiziale a norma del vigente ordinamento professionale.

17) D.P.R. N. 602 DEL 29 SETTEMBRE 1973

(“Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”)

Art. 28-quater (Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo)

A partire dal 1° gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni per *[omissis]* prestazioni professionali *[omissis]*, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche alle somme contenute nei carichi affidati all'agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione. Ai fini di cui al primo periodo, la certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per

il pagamento del credito. L'estinzione del debito a ruolo è condizionata alla verifica dell'esistenza e validità della certificazione. [omissis]

18) LEGGE N. 794 DEL 13 GIUGNO 1942

(“Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile”)

Art. 2 (Onere del pagamento)

Gli onorari sono sempre dovuti dal cliente all'avvocato anche quando non sono stati posti dal giudice a carico del soccombente.

Art. 12 (Cause davanti agli arbitri)

Per le cause davanti agli arbitri sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti ai giudici ordinari o speciali che sarebbero competenti a conoscere della controversia.

Art. 26 (Efficacia vincolante del parere del Consiglio dell'Ordine)

L'accordo con il quale l'avvocato ed il cliente stabiliscono, a giudizio o ad affare esaurito, che il parere del consiglio dell'ordine sulla parcella degli onorari ha efficacia vincolante deve essere comunicato al consiglio prima che esso deliberi sulla parcella. In mancanza di tale comunicazione, il parere non ha effetto vincolante.

Art. 27 (Presentazione obbligatoria della parcella)

1. Dopo la decisione della causa o l'estinzione del mandato il cliente può fare istanza, anche con lettera raccomandata, al consiglio dell'ordine forense preposto alla tenuta dell'albo nel quale l'avvocato è iscritto, affinché inviti il professionista a presentare, a mezzo del consiglio stesso, la parcella delle spese e degli onorari per le sue prestazioni giudiziali.

2. Il consiglio assegna all'avvocato un termine, non superiore ad un mese, che può essere prorogato, una sola volta, fino a quattro mesi.

3. Qualora l'avvocato non ottemperi all'invito, il consiglio rilascia al cliente certificato attestante la mancata presentazione della parcella.

4. Le spese di procedura per la liquidazione giudiziale delle spese e degli onorari sono a carico dell'avvocato che non ha ottemperato all'invito,

salvo che l'omissione sia giustificata da impossibilità derivante da causa non imputabile al professionista.

Art. 28 (Forma dell'istanza di liquidazione degli onorari)

Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, procede ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

19) R.D. N. 262 DEL 16 MARZO 1942

(“Approvazione del testo del codice civile”)

Art. 2225 (Corrispettivo)

Il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo.

Art. 2231 (Mancanza d'iscrizione)

1. Quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione.

2. La cancellazione dall'albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore d'opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all'utilità del lavoro compiuto.

Art. 2233 (Compenso)

1. Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'ordine professionale a cui il professionista appartiene.

2. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

3. Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali.

Art. 2234 (Spese e acconti)

Il cliente, salvo diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore d'opera le spese occorrenti al compimento dell'opera e corrispondere, secondo gli usi, gli acconti sul compenso.

Art. 2237 (Recesso)

1. Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta.

2. Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente.

3. Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente.

Art. 2957 (Decorrenza delle prescrizioni presuntive)

1. Il termine della prescrizione decorre dalla scadenza della retribuzione periodica o dal compimento della prestazione.

2. Per le competenze dovute agli avvocati e ai patrocinatori legali il termine decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato; per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dall'ultima prestazione.

20) R.D. N. 1368 DEL 18 DICEMBRE 1941
(“Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie”)

Art. 179-bis (Determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione)

1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Consiglio nazionale dell'ordine degli avvocati e il Consiglio nazionale dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, è stabilita ogni triennio la misura dei compensi dovuti a notai, avvocati e commercialisti per le operazioni di vendita di beni immobili.

2. Il compenso dovuto al professionista è liquidato dal giudice dell'esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le

operazioni di vendita e le successive che sono poste a carico dell'aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo.

21) R.D. N. 1443 DEL 28 OTTOBRE 1940
(“Codice di procedura civile”)

Art. 637 (Giudice competente)

[omissis]

3. Gli avvocati [omissis] possono altresì proporre domanda d'ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell'ordine al cui albo sono iscritti [omissis].

22) R.D.L. N. 1578 DEL 27 NOVEMBRE 1933
(“Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore”)

Art. 59

1. La sentenza che porti condanna nelle spese deve contenerne la tassazione.

2. A tal fine ciascun difensore è obbligato a presentare, insieme con gli atti della causa, la nota delle spese e del compenso dell'avvocato, secondo le norme del codice di procedura civile e del regolamento generale giudiziario.

3. Qualora tale obbligo non venga adempiuto, con la sentenza si provvede alla tassazione delle spese nonché del compenso di avvocato in base agli atti della causa.

4. I procuratori inadempienti sono condannati con la stessa sentenza al pagamento a favore dell'Erario dello Stato di una somma da lire duecento a lire cinquecento.

5. Per quanto riguarda il compenso di avvocato, alla nota delle spese può essere unito, all'atto della presentazione di essa ed in ogni caso non oltre dieci giorni dall'assegnazione della causa a sentenza, il parere del Consiglio dell'ordine degli avvocati.

Art. 61

[omissis]

3. [omissis] gli avvocati possono chiedere il decreto di ingiunzione in confronto dei propri clienti anche all'autorità giudiziaria della

circoscrizione per la quale è costituito l'albo in cui sono iscritti, osservate le norme relative alla competenza per valore.

4. Le convenzioni in contrario devono risultare da atto scritto.

Art. 65

1. Le spese e i compensi dei giudizi arbitrali, qualora non siano stati tassati con la sentenza, sono liquidati dal presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la sentenza fu depositata.

2. Il Presidente del Tribunale provvede con decreto ingiungendo al debitore di adempiere l'obbligazione nel termine che all'uopo gli prefigge ed avvertendolo che entro lo stesso termine ha facoltà di proporre opposizione davanti al Tribunale.

3. L'opposizione è proposta con atto di citazione notificata alle altre parti interessate.

4. Si applicano le norme dei procedimenti per ingiunzione.

Art. 66

1. Gli avvocati non possono ritenere gli atti della causa e le scritture ricevute dai clienti, per il mancato pagamento dei compensi loro dovuti o per il mancato rimborso delle spese da essi anticipate.

[abrogato]

Art. 67

Nel termine di tre anni dalla morte dell'avvocato i suoi eredi possono valersi delle speciali norme stabilite per il rimborso delle spese e per il pagamento dei compensi.

Sezione III LE FONTI DI RANGO SECONDARIO

1) D.M. DEL 20 DICEMBRE 2021

«Definizione dei criteri e delle modalità di erogazione dei rimborsi di cui all'articolo 1, comma 1015 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e delle ulteriori disposizioni necessarie ai fini del contenimento della spesa nei limiti di cui all'articolo 1, comma 1020»

Art. 2 (Requisiti di accesso al rimborso delle spese legali)

1. Tutti i soggetti destinatari di una sentenza di assoluzione pronunciata ai sensi dell'art. 129 del codice di procedura penale o dell'art. 530 del codice di procedura penale, «perché il fatto non sussiste», «perché non ha commesso il fatto», «perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato» hanno facoltà di accesso al «Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti», alle condizioni e nei limiti di seguito specificati.

2. Il diritto a richiedere le prestazioni del Fondo è riconosciuto a condizione che:

a) l'imputato sia stato assolto con le formule indicate al comma 1, escluso, rispetto all'assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, il caso in cui quest'ultima pronuncia sia intervenuta a seguito della depenalizzazione dei fatti oggetto dell'imputazione;

b) la sentenza di assoluzione sia divenuta irrevocabile e per nessuna delle imputazioni attribuite al richiedente nell'atto con il quale è stata esercitata l'azione penale, oppure a seguito di modifica dell'imputazione nel corso del processo o in conseguenza della riunione dei procedimenti, sia stata pronunciata sentenza di condanna o di estinzione del reato per prescrizione o amnistia;

c) l'imputato assolto non abbia beneficiato nel medesimo procedimento del patrocinio a spese dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia»;

d) l'imputato assolto non abbia ottenuto nel medesimo procedimento la condanna del querelante alla rifusione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 427 del codice di procedura penale ovvero dell'art. 542 del codice di procedura penale;

e) l'imputato assolto non abbia diritto al rimborso delle spese legali dall'ente da cui dipende in forza dell'art. 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

f) l'istanza riguardi una sentenza divenuta irrevocabile nell'anno precedente a quello della sua presentazione.

3. Il Fondo eroga i rimborsi esclusivamente nei limiti delle risorse annualmente assegnate al capitolo di bilancio n. 1265 dello stato di previsione

della spesa del Ministero, ai sensi dell'art. 1, comma 1020, della legge.

4. Ciascuna istanza di rimborso è accoglibile esclusivamente fino all'importo massimo di euro 10.500,00.

Art. 3 (Istanza di accesso al Fondo)

1. Il richiedente presenta istanza di accesso al Fondo esclusivamente tramite apposita piattaforma telematica accessibile dal sito giustizia.it mediante le credenziali SPID di livello due.

2. L'istanza deve essere presentata personalmente dall'imputato o, nel caso di imputati minorenni o incapaci, dal titolare della responsabilità genitoriale o da chi ne ha la rappresentanza legale. In caso di morte dell'imputato l'istanza può essere presentata da uno degli eredi nell'interesse di tutti gli aventi diritto alla successione.

3. L'istanza deve indicare, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

a) i dati anagrafici e il codice fiscale dell'imputato assolto, ove diversi dal richiedente;

b) l'Ufficio giudiziario che ha pronunciato la decisione divenuta irrevocabile, la data della sentenza, la data di irrevocabilità, il numero del registro notizie di reato e il numero del registro generale dell'Ufficio gip/gup o del dibattimento che ha emesso la sentenza;

c) le formule con le quali l'imputato è stato assolto;

d) l'attestazione che per nessuna delle imputazioni attribuite al richiedente nell'atto con il quale è stata esercitata l'azione penale, oppure a seguito di modifica dell'imputazione nel corso del processo o in conseguenza della riunione dei procedimenti, è stata pronunciata sentenza di condanna o di estinzione del reato per prescrizione o amnistia;

e) la durata del processo oggetto della sentenza di assoluzione divenuta irrevocabile, calcolata dalla data di emissione del provvedimento con il quale è stata esercitata l'azione penale alla data in cui la sentenza di assoluzione è divenuta irrevocabile;

f) il grado di giudizio nel quale è stata emessa la sentenza, specificando se la sentenza è stata emessa in sede di rinvio dalla Corte di cassazione;

g) il totale delle spese legali per le quali è chiesto il rimborso;

h) l'attestazione che l'importo di cui si chiede il rimborso è stato versato al professionista legale

tramite bonifico, a seguito di emissione di parcella vidimata dal Consiglio dell'Ordine;

i) l'attestazione che l'imputato non ha beneficiato nel medesimo procedimento del patrocinio a spese dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

l) l'attestazione che l'imputato non ha ottenuto nel medesimo procedimento la condanna del querelante alla rifusione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 427 del codice di procedura penale ovvero dell'art. 542 del codice di procedura penale;

m) l'attestazione che l'imputato non ha diritto al rimborso delle spese legali dall'ente da cui dipende in forza dell'art. 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

n) il reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente a quello del passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione;

o) le coordinate identificative del conto corrente bancario o postale presso cui il richiedente intende ricevere il rimborso;

p) l'indirizzo di posta elettronica certificata o semplice, ove intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative all'istanza.

4. All'istanza debbono essere allegati:

a) la copia del documento di identità, in corso di validità, dell'imputato assolto, se persona diversa dal richiedente;

b) la documentazione attestante la rappresentanza legale dell'imputato assolto, se persona diversa dal richiedente;

c) la copia conforme della sentenza di assoluzione, rilasciata dalla cancelleria del giudice che l'ha emessa, corredata dal certificato di passaggio in giudicato, rilasciato dalla medesima cancelleria;

d) la copia conforme dell'atto con il quale è stata esercitata l'azione penale nel procedimento concluso con la sentenza di assoluzione;

e) la documentazione comprovante la nomina, nell'ambito del procedimento concluso con la sentenza di assoluzione, del legale cui sono riferite le fatture per le spese legali rispetto alle quali è presentata l'istanza di rimborso;

f) le fatture emesse dal legale nominato difensore nel processo definito con sentenza di assoluzione, recante esplicita ed inequivoca indicazione della causale, nonché quietanza del pagamento ricevuto;

g) il parere di congruità del competente Consiglio dell'Ordine degli avvocati;

h) la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento della prestazione professionale tramite bonifico bancario;

i) la documentazione comprovante il reddito dichiarato ai sensi del comma 3, lettera n).

5. L'istanza deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in corso alla data di irrevocabilità della sentenza di assoluzione. Le istanze presentate dopo tale termine non saranno esaminate.

6. Le istanze non completate in tutti gli elementi elencati dal comma 3 e prive della documentazione indicata dal comma 4 non saranno valutate.

Art. 4 (Criteri di valutazione delle istanze di accesso al Fondo)

1. Le istanze di accesso al Fondo validamente presentate ai sensi dell'art. 3, comma 1, vengono esaminate dando precedenza, nell'ordine:

a) alle istanze relative ad imputato irrevocabilmente assolto con sentenza resa dalla Corte di cassazione, ovvero dal giudice del rinvio, o comunque all'esito di un processo complessivamente durato oltre otto anni;

b) alle istanze relative ad imputato irrevocabilmente assolto con sentenza resa dal giudice d'appello, o comunque all'esito di un processo complessivamente durato oltre cinque anni e fino ad otto anni;

c) alle istanze relative ad imputato irrevocabilmente assolto con sentenza dal giudice di primo grado o comunque all'esito di un processo complessivamente durato fino a cinque anni.

2. Nell'ambito di ciascuno dei gruppi sopra indicati viene data preferenza, in primo luogo, alle istanze degli imputati il cui processo ha complessivamente avuto una durata maggiore e, in caso di pari durata, alle istanze relative ad imputati assolti con reddito inferiore.

Art. 5 (Procedura di verifica e mandato di pagamento)

1. Individuate le istanze che possono essere accolte in applicazione dei criteri di preferenza di cui all'art. 4 e dell'ammontare complessivo delle risorse assegnate per l'anno di riferimento al capitolo di bilancio n. 1265 dello stato di previsione della spesa del Ministero, il Ministero effettua un controllo di effettiva corrispondenza tra quanto dichiarato nelle predette istanze e quanto emerge dalla documentazione allegata alle stesse, tramite

proprio personale o avvalendosi, in forza di apposita convenzione, del personale di Equitalia giustizia S.p.a.

2. Le istanze rispetto alle quali mancano i presupposti di accesso al Fondo di cui all'art. 2 oppure non vi è corrispondenza tra quanto dichiarato e i documenti allegati oppure tra quanto dichiarato e gli accertamenti svolti sono escluse dall'ordine di precedenza.

3. Il controllo di cui al comma 1 viene esteso alle istanze che, a seguito delle esclusioni di cui al comma 2, possono essere accolte in applicazione dei criteri di preferenza di cui all'art. 4 e dell'ammontare complessivo delle risorse assegnate per l'anno di riferimento al capitolo di bilancio n. 1265 dello stato di previsione della spesa del Ministero.

4. Esaurita l'attività di verifica di cui ai commi precedenti, con decreto del Capo Dipartimento per gli affari di giustizia, il Ministero approva l'elenco delle istanze che possono essere accolte, con indicazione per ognuna dell'importo rimborsabile, ne dispone la pubblicazione nella medesima piattaforma digitale sulla quale è stata presentata l'istanza e, decorsi quindici giorni, ordina l'emissione del conseguente mandato di pagamento.

5. Le istanze escluse dal rimborso ai sensi del comma 2 o in quanto non validamente presentate ai sensi dell'art. 3, comma 6 oppure a causa dell'esaurimento delle risorse assegnate, per l'anno di riferimento, al capitolo n. 1265 dello stato di previsione della spesa del Ministero, non possono essere ripresentate.

Art. 6 (Ambito di applicazione e disciplina transitoria)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle sentenze divenute irrevocabili a far data dal 1° gennaio 2021.

2. Con riferimento alle sentenze divenute irrevocabili nell'anno 2021, in deroga all'art. 3, comma 5, del presente decreto, le istanze potranno essere presentate a partire dal 1° marzo 2022 e fino al 30 giugno 2022.

2) PROVVEDIMENTO DEL 20 DICEMBRE 2021 DEL DIRETTORE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA AI SENSI DELL'ART. 37-BIS DEL

**DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO
2020, N. 76, RECANTE “MISURE
URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE
E L’INNOVAZIONE DIGITALE”,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020,
N. 120**

Art. 1 (Ambito di applicazione)

Il presente provvedimento contiene le disposizioni relative al deposito con modalità telematica delle richieste di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al difensore d’ufficio ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e dell’art. 37-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

Art. 2 (Definizioni)

Ai fini del presente provvedimento, si intende:

- a) HTTPS: HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer;
- b) PDF: Portable Document Format;
- c) LSG: Portale per la trasmissione delle istanze di liquidazione delle spese di giustizia;
- d) PST: Portale Servizi Telematici di cui all’art. 6 del Regolamento;
- e) SIAMM: Sistema Informativo dell’Amministrazione;
- f) Specifiche Tecniche: provvedimento del 16 aprile 2014 del Responsabile per i sistemi informativi automatizzati della Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia, contenente le specifiche tecniche previste dall’art. 34, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, recante “Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24”, e successive modificazioni;
- g) SPID: Sistema Pubblico di Identità Digitale;
- h) CNS: Carta Nazionale dei Servizi.

Art. 3 (Modalità di accesso al Portale per la trasmissione delle istanze di liquidazione delle spese di giustizia)

1. Il deposito con modalità telematica delle richieste di cui all’art. 1 avviene attraverso il servizio esposto sul LSG, salvo quanto previsto dall’art. 8.

2. Il servizio è accessibile dal PST all’indirizzo <https://pst.giustizia.it>, tramite l’Area Pubblica di cui all’articolo 5, comma 2, delle Specifiche Tecniche.

3. L’accesso al LSG avviene mediante SPID o CNS. Al primo accesso è richiesto all’utente di completare la registrazione.

Art. 4 (Compilazione della richiesta e allegazione della documentazione)

1. La richiesta di cui all’art. 1 è compilata seguendo le istruzioni previste dalla Guida all’uso disponibile online sul sito LSG.

2. La richiesta di liquidazione è creata attraverso apposita funzionalità che prevede l’inserimento delle informazioni richieste dalla procedura informatizzata.

3. È possibile allegare più file contenenti documentazione necessaria al giudice per l’esame della richiesta presentata e per pronunciare il relativo decreto. I documenti allegati rispettano i seguenti requisiti:

- a) sono in formato PDF;
- b) non possono superare la dimensione massima di 10 Megabyte ciascuno.

4. La fase di compilazione si conclude quando, all’esito della registrazione prevista dalla procedura informatizzata, il sistema genera un identificativo numerico univoco nazionale della stessa.

Art. 5 (Deposito della richiesta)

1. La richiesta ed i relativi allegati sono trasmessi all’Ufficio Giudiziario competente nel momento in cui l’utente utilizza la funzione Invio disponibile al termine della procedura.

2. Contestualmente il sistema genera un file .pdf di riepilogo dei dati della richiesta di pagamento nel quale è attestata la data di deposito.

3. Il difensore può verificare lo stato della richiesta accedendo al LSG. Nella Guida all’uso sono elencati tutti gli stati con le relative casistiche. Tutte le modifiche dello stato della richiesta sono comunicate al depositante mediante l’invio

di messaggio all'indirizzo di posta elettronica comunicata e validata da SPID.

Art. 6 (Gestione della richiesta)

1. Il personale amministrativo degli Uffici Giudiziari ha a disposizione, tramite l'utilizzo dell'applicativo SIAMM-Spese di Giustizia, apposite funzionalità per la gestione delle richieste pervenute tramite il LSG.

2. A seguito delle verifiche il personale amministrativo degli Uffici Giudiziari può accettare o rifiutare il deposito.

3. L'accettazione o il rifiuto con la relativa data sono visibili dal depositante sul LSG. L'esito è, altresì, comunicato al depositante mediante l'invio di messaggio all'indirizzo di posta elettronica comunicata e validata da SPID.

4. All'accettazione o rifiuto del deposito gli atti del procedimento ed i documenti allegati in forma di documento informatico sono conservati nel sistema documentale di cui all'articolo 11, comma 2, delle Specifiche Tecniche.

Art. 7 (Requisiti di sicurezza e protezione dei dati)

1. Le trasmissioni utilizzano il protocollo di comunicazione HTTPS in conformità a quanto previsto dall'articolo 24, comma 5, delle Specifiche Tecniche.

2. Il trattamento dei dati personali avviene esclusivamente per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio di pubblici poteri.

Art. 8 (Utilizzo del processo civile telematico)

Le richieste di liquidazione di cui all'art. 1 rivolte ai tribunali ordinari ed alle corti di appello per prestazioni in materia civile possono essere depositate, in alternativa, tramite le funzionalità del processo civile telematico.

Art. 9 (Pubblicità ed efficacia)

1. Il presente provvedimento è pubblicato sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia ed entra in vigore a partire dalle ore 12:00 del 28 Dicembre 2021.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, cessano di avere efficacia le disposizioni del provvedimento del 06.10.2020,

prot. N° 9802.ID, pubblicato sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia il 06.10.2020.

3) REGOLAMENTO UNICO DELLA PREVIDENZA FORENSE

(approvato con delibera del Comitato dei delegati della Cassa Forense del 21 febbraio 2020)

Art. 18 (Contributo integrativo)

1. Tutti gli Avvocati iscritti agli Albi nonché i Praticanti Avvocati iscritti alla Cassa devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA.

2. I contribuenti minimi di cui all'art. 1, commi 96/117, della Legge n. 244/2007 e successive modifiche¹² devono applicare la maggiorazione in fattura commisurandola al corrispettivo lordo dell'operazione.

3. L'ammontare complessivo delle maggiorazioni, corrispondente alla somma ottenuta applicando la percentuale di cui all'ultimo comma del presente articolo sull'intero volume annuo di affari prodotto ovvero sul totale lordo delle operazioni fatturate nell'anno per i soggetti di cui al secondo comma, deve essere versato alla Cassa indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore.

4. La maggiorazione è ripetibile nei confronti del cliente.

5. Le Associazioni tra Professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto agli Albi di Avvocato o Praticante iscritto alla Cassa.

6. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla Cassa dal singolo professionista è calcolato su una percentuale del volume di affari della associazione pari alla percentuale degli utili spettante al professionista stesso.

7. Salvo quanto disposto dall'art. 22 primo comma del presente Regolamento, la maggiorazione percentuale è stabilita nella misura del 4%. Il contributo integrativo non concorre alla formazione del reddito professionale e non è quindi soggetto all'IRPEF.

¹² Commi abrogati dalla legge n. 190 del 23 dicembre 2014.

4) D.M. DEL 15 LUGLIO 2016

“Compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato”

Art. 1 (Oggetto)

Il presente decreto disciplina le modalità con le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 778, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, gli avvocati che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell'art. 170 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, possono compensare detti crediti con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché procedere al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei crediti stessi.

Art. 2 (Definizioni)

Ai fini del presente decreto, si intendono per:

- a) «legge», la legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- b) «testo unico», Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
- c) «crediti», i crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del testo unico, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell'art. 170 del medesimo decreto, aumentati dell'IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA);
- d) «piattaforma elettronica di certificazione», la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi del decreto ministeriale del 22 maggio 2012 recante «Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e del decreto ministeriale del 25 giugno 2012 recante «Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme

dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle regioni degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale»;

e) «modello F24 telematico», il sistema mediante il quale sono eseguiti i versamenti unitari con compensazione, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusivamente attraverso i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, ai sensi del capo IV del decreto dirigenziale del 31 luglio 1998.

Art. 3 (Requisiti)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, i crediti sono utilizzabili per le finalità di cui all'art. 1, comma 778, della legge, quando soddisfano i requisiti di cui ai commi da 2 a 4.

2. I crediti devono essere liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento a norma dell'art. 82 del testo unico.

3. I crediti non devono risultare pagati, neanche parzialmente e avverso il relativo decreto di pagamento non deve essere stata proposta opposizione ai sensi dell'art. 170 del testo unico.

4. In relazione ai crediti deve essere stata emessa la fattura elettronica ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ovvero fattura cartacea registrata sulla piattaforma elettronica di certificazione.

5. Attraverso la piattaforma elettronica di certificazione, con riferimento a ciascuna fattura elettronica ovvero cartacea registrata, il creditore deve esercitare l'opzione di utilizzare il credito in compensazione e dichiarare ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 2 e 3.

6. Per l'anno 2016, l'opzione di cui al comma 5 può essere esercitata dal 17 ottobre al 30 novembre. A decorrere dall'anno 2017, la medesima opzione può essere esercitata dal 1° marzo al 30 aprile di ciascun anno.

7. L'opzione di cui al comma 5 può essere esercitata esclusivamente per l'intero importo della fattura.

Art. 4 (Selezione dei crediti ammessi alla procedura di compensazione)

1. La piattaforma elettronica di certificazione seleziona le fatture elettroniche ovvero cartacee registrate per le quali è stata esercitata l'opzione e resa la dichiarazione di cui all'art. 3, comma 5, per

l'ammissione alla procedura di compensazione. La selezione avviene fino a concorrenza delle risorse annualmente stanziati dall'art. 1, comma 779, della legge, attribuendo priorità alle fatture emesse in data più remota e nel caso di fatture emesse lo stesso giorno, secondo l'ordine cronologico di perfezionamento della dichiarazione di cui all'art. 3, comma 5.

2. La fattura elettronica ovvero cartacea registrata che determina il superamento del limite di cui al comma 1, viene esclusa per l'intero importo dalla selezione per l'ammissione alla procedura di compensazione. Resta ferma la possibilità, in relazione al medesimo credito, di esercitare l'opzione e rendere la dichiarazione di cui all'art. 3, comma 5, negli anni successivi.

3. Per ciascuna fattura i creditori ricevono la comunicazione di ammissione alla procedura di compensazione attraverso la piattaforma elettronica di certificazione. Per le fatture non ammesse, l'opzione si intende automaticamente revocata.

4. Entro cinque giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3, comma 6, la piattaforma elettronica di certificazione trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco dei crediti ammessi alla procedura di compensazione, con il codice fiscale del relativo creditore e l'importo utilizzabile in compensazione.

Art. 5 (Procedura di compensazione)

1. I crediti selezionati in base all'art. 4 sono utilizzabili in compensazione a partire dal quinto giorno successivo alla trasmissione dei dati all'Agenzia delle entrate, esclusivamente attraverso il modello F24 telematico.

2. I crediti possono essere utilizzati in compensazione esclusivamente per il pagamento dei debiti fiscali del creditore e dei contributi previdenziali per i dipendenti, compresi nel sistema del versamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. I crediti possono essere utilizzati in compensazione, anche in più soluzioni, nei limiti dell'importo comunicato dalla piattaforma elettronica di certificazione, esclusivamente dal soggetto individuato dal codice fiscale comunicato dalla piattaforma stessa.

4. Nel caso in cui il soggetto che utilizza il credito in compensazione non risulti compreso nell'elenco trasmesso dalla piattaforma di certificazione, oppure se l'importo del credito utilizzato

risulti superiore all'ammontare del credito spettante, tenendo conto anche di eventuali precedenti utilizzi, l'intero modello F24 che contiene l'operazione di compensazione sarà scartato e tutti i versamenti in esso contenuti saranno considerati come non avvenuti. Lo scarto del modello F24 sarà reso noto attraverso apposita ricevuta consultabile sul sito internet dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

5. Nel caso in cui l'addebito del saldo del modello F24 telematico non sia andato a buon fine, oppure se l'utilizzo in compensazione di eventuali altri crediti nello stesso modello F24 telematico, diversi da quelli di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), non risulti conforme alle disposizioni vigenti in tema di controllo preventivo delle compensazioni, l'intero modello F24 sarà scartato e tutti i versamenti in esso contenuti saranno considerati come non avvenuti. Lo scarto del modello F24 sarà reso noto attraverso apposita ricevuta consultabile sul sito internet dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

6. Con risoluzione dell'Agenzia delle entrate sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24 telematico.

Art. 6 (Controlli)

1. I controlli riguardanti le dichiarazioni di cui all'art. 3, comma 5, sono effettuati dal Ministero della Giustizia con le modalità di cui all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 7 (Disposizioni finali ed entrata in vigore)

1. I fondi stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 779, della legge, sono trasferiti sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio», aperta presso la Banca d'Italia di Roma, allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

5) D.M. N. 61 DEL 12 APRILE 2016
“Regolamento recante disposizioni per la riduzione dei parametri relativi ai compensi degli arbitri, nonché disposizioni sui criteri per l’assegnazione degli arbitrati, a norma dell’articolo 1, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162”

Art. 1 (Oggetto del regolamento)

Il presente regolamento disciplina la riduzione dei parametri relativi ai compensi degli arbitri, nonché i criteri per l’assegnazione degli arbitrati nei casi di cui all’articolo 1 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.

Art. 3 (Riduzione dei parametri relativi ai compensi arbitrali)

I parametri relativi ai compensi in favore degli arbitri, previsti dall’articolo 10, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2014, sono ridotti del trenta per cento.

Art. 4 (Elenco degli arbitri)

1. Il presidente¹³ tiene e aggiorna l’elenco degli arbitri, nel quale iscrive gli avvocati che hanno reso la dichiarazione di disponibilità di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto¹⁴ sulla base delle aree individuate nella tabella A allegata al presente regolamento.

2. L’avvocato che rende la dichiarazione di disponibilità indica l’area professionale di riferimento documentando le proprie competenze professionali e la sussistenza dei requisiti di anzianità e di onorabilità di cui all’articolo 1, comma 2, ultimo periodo del decreto. La dichiarazione di disponibilità è revocabile. L’avvocato è tenuto a comunicare immediatamente al presidente il venir meno dei requisiti di onorabilità.

3. Il presidente, verificata la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, procede, secondo l’ordine temporale di presentazione delle domande, all’iscrizione dell’avvocato in una delle aree di cui alla tabella A¹⁵. Quando vengono meno i requisiti di onorabilità dell’avvocato iscritto nell’elenco, il presidente procede alla cancellazione. Il presidente procede allo stesso modo quando l’avvocato revoca la dichiarazione di disponibilità.

4. L’avvocato iscritto nell’elenco può chiedere di modificare la propria disponibilità quanto all’area professionale di riferimento. Il presidente procede ai sensi del comma 3 e dell’articolo 5, comma 3.

Art. 5 (Criteri per l’assegnazione degli arbitrati)

1. Il presidente, ricevuti gli atti a norma dell’articolo 1, comma 2, del decreto, individua le ragioni del contendere e la materia oggetto della controversia, stabilisce l’area professionale di riferimento di cui alla tabella A.

2. All’interno dell’area professionale di riferimento, la designazione dell’arbitro, con rotazione nell’assegnazione degli incarichi, è operata in via automatica da sistemi informatizzati di cui il Consiglio dell’ordine si dota previa validazione tecnica da parte della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia.

3. Nel caso di cui all’articolo 4, comma 4, l’avvocato che viene iscritto nella diversa area di riferimento è collocato, ai fini della rotazione, subito prima dell’avvocato che per ultimo è stato designato a norma del comma 2.

4. Quando è necessaria la sostituzione dell’arbitro, si procede seguendo la rotazione automatica prevista dal comma 2.

5. La rotazione nell’assegnazione degli incarichi a norma del presente articolo opera non tenendo conto dei casi nei quali gli arbitri sono individuati concordemente dalle parti.

¹⁵ “Diritto delle persone e della famiglia; diritto della responsabilità civile; diritti reali, condominio e locazioni; diritto dei contratti, diritto commerciale e diritto industriale; diritto dell’esecuzione forzata e delle procedure concorsuali; diritto bancario e finanziario; diritto del lavoro, della previdenza e dell’assistenza sociale”.

¹³ Del Consiglio dell’Ordine.

¹⁴ D.m. n. 132 del 12 settembre 2014 (“Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”).

6) D.M. N. 55 DEL 10 MARZO 2014
(“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”)

Art. 1 (Ambito applicativo)

Il presente regolamento disciplina per le prestazioni professionali i parametri dei compensi all’avvocato quando all’atto dell’incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale degli stessi, comprese le ipotesi di liquidazione nonché di prestazione nell’interesse di terzi o prestazioni officiose previste dalla legge, ferma restando – anche in caso di determinazione contrattuale del compenso – la disciplina del rimborso spese di cui al successivo articolo 2.

Art. 2 (Compensi e spese)

1. Il compenso dell’avvocato è proporzionato all’importanza dell’opera.

2. Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all’avvocato è dovuta – in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale – una somma per rimborso spese forfetarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 5, 11 e 27 in materia di rimborso spese per trasferta.

Art. 3 (Applicazione analogica)

Nell’ambito dell’applicazione dei precedenti articoli 1 e 2, per i compensi ed i rimborsi non regolati da specifica previsione si ha riguardo alle disposizioni del presente decreto che regolano fattispecie analoghe.

Art. 4 (Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale)

1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle

questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell’affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.

1-bis. Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all’interno dell’atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all’interno dell’atto.

2. Quando in una causa l’avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell’avvenuta riunione e nel caso in cui l’avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti.

3. Quando l’avvocato assiste ambedue i coniugi nel procedimento per separazione consensuale e nel divorzio a istanza congiunta, il compenso è liquidato con una maggiorazione del 20 per cento su quello altrimenti liquidabile per l’assistenza di un solo soggetto.

4. Nell’ipotesi in cui, ferma l’identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l’esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l’assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30 per cento.

4-bis. I parametri previsti dalla allegata tabella n. 7 per i procedimenti di volontaria giurisdizione si applicano esclusivamente a quelli aventi natura non contenziosa.

5. Il compenso è liquidato per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:

a) per fase di studio della controversia: l’esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione

con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio;

b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente;

c) per fase istruttoria: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verifica delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta;

d) per fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso; il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e);

e) per fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo: la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precepto, l'esame delle relative relate, il pignoramento e l'esame del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti d'intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l'esame dei relativi atti;

f) per fase istruttoria e di trattazione del procedimento esecutivo: ogni attività del procedimento stesso non compresa nella lettera e), quali le assistenze all'udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo.

5-bis. Il giudice può riconoscere, se richiesto, il compenso previsto per la fase di studio della controversia in favore del professionista che subentra nella difesa del cliente in un momento successivo alla fase introduttiva.

6. Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, il compenso per tale attività è determinato nella misura pari a quello previsto per la fase decisionale, aumentato di un quarto fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta.

7. Costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l'adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli.

8. Il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito può essere aumentato fino a un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate.

9. Nel caso di dichiarata responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, il compenso dovuto all'avvocato del

soccombente è ridotto del 75 per cento rispetto a quello altrimenti spettante. Nei casi d'inammissibilità, improponibilità o improcedibilità della domanda il compenso è ridotto, ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, nella misura del 50 per cento.

10. Nel caso di controversie a norma dell'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206¹⁶, il compenso può essere aumentato fino al triplo rispetto a quello altrimenti liquidabile.

10-bis. Nel caso di giudizi innanzi al Tribunale amministrativo regionale e al Consiglio di Stato il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio è aumentato sino al 50 per cento quando sono proposti motivi aggiunti. Quando è proposto ricorso incidentale, il compenso per la fase introduttiva è aumentato fino al 20 per cento. I compensi per la fase cautelare monocratica previsti dalle tabelle 21 e 22 sono dovuti solo quando vengono svolte attività ulteriori rispetto alla formulazione dell'istanza cautelare.

10-ter. Nel caso di appello cautelare davanti al Consiglio di Stato è dovuto il compenso previsto dalla allegata tabella n. 22 per la fase di studio della controversia e per la fase introduttiva del giudizio, nonché il 50 per cento del compenso relativo alla fase decisionale.

10-quater. Nei giudizi davanti alla Corte di cassazione, il compenso relativo alla fase decisionale del giudizio può essere aumentato fino al 50 per cento quando è depositata memoria ai sensi dell'articolo 378 del codice di procedura civile.

10-quinquies. Nei procedimenti di ammissione al passivo e di impugnazione dello stato passivo aventi ad oggetto crediti di lavoro dipendente, i parametri previsti dalla allegata tabella n. 20-bis possono essere ridotti fino al 50 per cento.

10-sexies. Nel caso di reclamo in corte di appello avverso la sentenza dichiarativa del fallimento e gli altri provvedimenti del tribunale fallimentare, si applicano i parametri previsti dalla allegata tabella n. 12.

10-septies. Per le attività difensive svolte dall'avvocato in qualità di curatore del minore, il compenso è liquidato applicando i parametri previsti dalle tabelle allegate al presente decreto relative alle procedure e ai giudizi in cui è di volta in volta nominato.

Art. 5 (Determinazione del valore della controversia)

1. Nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - è determinato a norma del codice di procedura civile. Nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, si ha riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta, nei giudizi di divisione alla quota o ai supplementi di quota o all'entità dei conguagli in contestazione. Quando nei giudizi di divisione la controversia interessa anche la massa da dividere, si ha riguardo a quest'ultima. Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale.

2. Nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda. Si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti.

3. Nelle cause davanti agli organi di giustizia, nella liquidazione a carico del cliente si ha riguardo all'entità economica dell'interesse sostanziale che il cliente intende perseguire; nella liquidazione a carico del soccombente si ha riguardo all'entità economica dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione. In relazione alle controversie in materia di pubblici contratti, l'interesse sostanziale perseguito dal cliente privato è rapportato all'utile effettivo o ai profitti attesi dal soggetto aggiudicatario o dal soggetto escluso. L'utile effettivo e i profitti attesi si intendono di regola non inferiori al 10 per cento del valore dell'appalto, salvo che non siano ricavabili dagli atti di gara.

4. Nelle cause davanti agli organi di giustizia tributaria il valore della controversia è determinato in conformità all'importo delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.

5. Qualora il valore effettivo della controversia non risulta determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si considererà di valore indeterminabile.

¹⁶ Abrogato dalla legge n. 31 del 12 aprile 2019. Ora artt. 840-bis ss. c.p.c.

6. Le cause di valore indeterminabile si considerano a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia. Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00.

Art. 6 (Cause di valore superiore ad euro 520.000,00)

Alla liquidazione dei compensi per le controversie di valore superiore a euro 520.000,00 si applica il seguente incremento percentuale: per le controversie da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino a euro 520.000,00; per le controversie da euro 1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 1.000.000,00; per le controversie da euro 2.000.000,01 ad euro 4.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 2.000.000,00; per le controversie da euro 4.000.000,01 ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 4.000.000,00; per le controversie di valore superiore ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le cause di valore sino ad euro 8.000.000,00; tale ultimo criterio può essere utilizzato per ogni successivo raddoppio del valore della controversia.

Art. 7 (Giudizi non compiuti)

Per l'attività prestata dall'avvocato nei giudizi iniziati ma non compiuti, si liquidano i compensi maturati per l'opera svolta fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale.

Art. 8 (Pluralità di difensori e società professionali)

1. Quando incaricati della difesa sono più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente ai compensi per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati i compensi per un solo avvocato.

2. All'avvocato incaricato di svolgere funzioni di domiciliatario, spetta un compenso non inferiore al 20 per cento dell'importo previsto dai parametri di cui alle tabelle allegate per le fasi processuali che lo stesso domiciliatario ha effettivamente seguito e, comunque, rapportato alle prestazioni concretamente svolte.

3. Se l'incarico professionale è conferito a una società di avvocati si applica il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione è svolta da più soci.

Art. 9 (Praticanti avvocati abilitati al patrocinio)

Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio è liquidata la metà dei compensi spettanti all'avvocato.

Art. 10 (Procedimenti arbitrali rituali e irrituali)

1. Per i procedimenti arbitrali rituali ed irrituali, a ciascun arbitro è dovuto il compenso previsto sulla base dei parametri numerici di cui alla tabella allegata.

2. Agli avvocati chiamati a difendere in arbitrati, rituali o irrituali, sono liquidati i compensi previsti dai parametri di cui alla tabella n. 2.

Art. 11 (Trasferte)

Per gli affari e le cause fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, all'avvocato incaricato della difesa è liquidata l'indennità di trasferta e il rimborso delle spese a norma dell'articolo 27 della materia stragiudiziale.

Art. 12 (Parametri generali per la determinazione dei compensi)

1. Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili

e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.

2. Quando l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione procedimentale o processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione del periodo precedente si applica anche quando il numero dei soggetti ovvero delle imputazioni è incrementato per effetto di riunione di più procedimenti, dal momento della disposta riunione, e anche quando il professionista difende un singolo soggetto contro più soggetti, sempre che la prestazione non comporti l'esame di medesime situazioni di fatto o di diritto. Quando, ferma l'identità di posizione procedimentale o processuale, la prestazione professionale non comporta l'esame di specifiche e distinte situazioni di fatto o di diritto in relazione ai diversi soggetti e in rapporto alle contestazioni, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30 per cento. Per le liquidazioni delle prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato a norma del testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.

3. Il compenso si liquida per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:

a) per fase di studio, ivi compresa l'attività investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva;

b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze

richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile;

c) per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedurali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato;

d) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica.

3-bis. I compensi previsti per le indagini difensive sono aumentati del 20 per cento quando tali indagini siano particolarmente complesse o urgenti.

3-ter. Per le attività difensive svolte davanti al Tribunale per i minorenni, i compensi sono liquidati applicando i parametri previsti dalla allegata tabella n. 15, con riferimento all'autorità giudiziaria che sarebbe stata competente qualora al momento del fatto l'imputato fosse stato maggiorenne.

Art. 13 (Giudizi non compiuti)

Se il procedimento o il processo non sono portati a termine per qualsiasi causa o sopravvengono cause estintive del reato, ovvero il cliente o l'avvocato recedono dal mandato, sono liquidati i compensi maturati per l'opera svolta fino alla data di cessazione dell'incarico ovvero a quella di pronuncia della causa estintiva.

Art. 14 (Incarico conferito a società di avvocati)

Se l'incarico professionale è conferito a una società di avvocati si applica il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione è svolta da più soci.

Art. 15 (Trasferte)

Per gli affari e le cause fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, all'avvocato è liquidata un'indennità di trasferta e un rimborso delle spese, a norma dell'articolo 27 della materia stragiudiziale.

Art. 16 (Parte civile)

All'avvocato della persona offesa, della parte civile, del responsabile civile e del civilmente obbligato si applicano i parametri numerici previsti dalle tabelle allegate.

Art. 17 (Praticanti avvocati abilitati al patrocinio)

Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio è liquidata la metà dei compensi spettanti all'avvocato.

Art. 18 (Compensi per attività stragiudiziale)

I compensi liquidati per prestazioni stragiudiziali sono onnicomprensivi in relazione ad ogni attività inerente l'affare. Quando, tuttavia, l'affare si compone di fasi o di parti autonome in ragione della materia trattata, i compensi sono liquidati per ciascuna fase o parte.

Art. 19 (Parametri generali per la determinazione dei compensi)

Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza, del pregio dell'attività prestata, dell'importanza dell'opera, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, della quantità e qualità delle attività compiute, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e in fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto di contrasti giurisprudenziali rilevanti, della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alla tabella allegata, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento.

Art. 20 (Prestazioni stragiudiziali svolte precedentemente o in concomitanza con attività giudiziali)

1. L'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, è liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella.

1-bis. L'attività svolta dall'avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita è liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella. Nel caso in cui il procedimento di mediazione o la procedura di negoziazione assistita si concludano con un accordo tra le parti, fermo il compenso per la fase di conciliazione, i compensi per le fasi dell'attivazione e di negoziazione sono aumentati del 30 per cento.

Art. 21 (Determinazione del valore dell'affare)

1. Nella liquidazione dei compensi il valore dell'affare è determinato - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - a norma del codice di procedura civile. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo dell'affare, anche in relazione agli interessi perseguiti dalla parte, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o della legislazione speciale.

2. Per l'assistenza in procedure concorsuali giudiziali e stragiudiziali si ha riguardo al valore del credito del cliente creditore o all'entità del passivo del cliente debitore.

3. Per l'assistenza in affari di successioni, divisioni e liquidazioni si ha riguardo al valore della quota attribuita al cliente.

4. Per l'assistenza in affari amministrativi il compenso si determina secondo i criteri previsti nelle norme dettate per le prestazioni giudiziali, tenendo presente l'interesse sostanziale del cliente.

5. Per l'assistenza in affari in materia tributaria si ha riguardo al valore delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.

6. Qualora il valore effettivo dell'affare non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati lo stesso si considera di valore indeterminabile.

7. Gli affari di valore indeterminabile si considerano e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità dell'affare stesso. Qualora il valore effettivo dell'affare risulti di particolare importanza per l'oggetto, per il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, per la rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualsiasi natura, anche non patrimoniale, il suo valore si considera e a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00.

Art. 22 (Affari di valore superiore a euro 520.000,00)

Per le prestazioni stragiudiziali in relazione ad affari di valore superiore a euro 520.000,00 il compenso è liquidato sulla base di una percentuale progressivamente decrescente del valore dell'affare, secondo quanto previsto dalla allegata tabella n. 25.

Art. 22-bis (Compensi a tempo)

Nel caso di pattuizione dei compensi a tempo, si tiene conto di un parametro indicativo da un minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 500,00 per ciascuna ora o frazione di ora superiore a trenta minuti.

Art. 23 (Pluralità di difensori e società professionali)

1. Se più avvocati sono stati incaricati di prestare la loro opera nel medesimo affare, a ciascuno di essi si liquidano i compensi per l'opera prestata.

2. Se l'incarico professionale è conferito a una società di avvocati si liquida il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione sarà svolta da più soci.

Art. 24 (Praticanti avvocati abilitati al patrocinio)

Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio è liquidata la metà dei compensi spettanti all'avvocato.

Art. 25 (Incarico non portato a termine)

Per l'attività prestata dall'avvocato negli incarichi iniziati ma non compiuti, si liquidano i compensi maturati per l'opera svolta fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale.

Art. 26 (Prestazioni con compenso a percentuale)

Per le prestazioni in adempimento di un incarico di gestione amministrativa, giudiziaria o convenzionale, il compenso è liquidato sulla base di una percentuale, fino a un massimo del 5 per cento, computata sul valore dei beni amministrati, tenendo altresì conto della durata dell'incarico, della sua complessità e dell'impegno profuso.

Art. 27 (Trasferte)

All'avvocato, che per l'esecuzione dell'incarico deve trasferirsi fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, è liquidato il rimborso delle spese sostenute e un'indennità di trasferta. Si tiene conto del costo del soggiorno documentato dal professionista, con il limite di un albergo quattro stelle, unitamente a una maggiorazione del 10 per cento quale rimborso delle spese accessorie; per le spese di viaggio, in caso di utilizzo di autoveicolo proprio, è riconosciuta un'indennità chilometrica pari a un quinto del costo del carburante al litro, oltre alle spese documentate di pedaggio autostradale e parcheggio.

Art. 28 (Disposizione temporale)

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.

[omissis]

7) CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

(approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 31 gennaio 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 2014)

Art. 25 (Accordi sulla definizione del compenso)

1. La pattuizione dei compensi, fermo quanto previsto dall'art. 29, quarto comma, è libera. È ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovare il destinatario della prestazione, non soltanto a livello strettamente patrimoniale.

2. Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso, in tutto o in parte, una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.

3. La violazione del divieto di cui al precedente comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.

Art. 29 (Richiesta di pagamento)

1. L'avvocato, nel corso del rapporto professionale, può chiedere la corresponsione di anticipi, ragguagliati alle spese sostenute e da sostenere, nonché di acconti sul compenso, commisurati alla quantità e complessità delle prestazioni richieste per l'espletamento dell'incarico.

2. L'avvocato deve tenere la contabilità delle spese sostenute e degli acconti ricevuti e deve consegnare, a richiesta del cliente, la relativa nota dettagliata.

3. L'avvocato deve emettere il prescritto documento fiscale per ogni pagamento ricevuto.

4. L'avvocato non deve richiedere compensi o acconti manifestamente sproporzionati all'attività svolta o da svolgere.

5. L'avvocato, in caso di mancato pagamento da parte del cliente, non deve richiedere un compenso maggiore di quello già indicato, salvo ne abbia fatta riserva.

6. L'avvocato non deve subordinare al riconoscimento di propri diritti, o all'esecuzione di prestazioni particolari da parte del cliente, il versamento a questi delle somme riscosse per suo conto.

7. L'avvocato non deve subordinare l'esecuzione di propri adempimenti professionali al riconoscimento del diritto a trattenere parte delle somme riscosse per conto del cliente o della parte assistita.

8. L'avvocato, nominato difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non deve chiedere né percepire dalla parte assistita o da terzi, a qualunque titolo, compensi o rimborsi diversi da quelli previsti dalla legge.

[omissis]

Art. 31 (Compensazione)

1. L'avvocato deve mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto della stessa.

2. L'avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute a rimborso delle anticipazioni sostenute, con obbligo di darne avviso al cliente.

3. L'avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute imputandole a titolo di compenso:

a) quando vi sia il consenso del cliente e della parte assistita;

b) quando si tratti di somme liquidate giudizialmente a titolo di compenso a carico della controparte e l'avvocato non le abbia già ricevute dal cliente o dalla parte assistita;

c) quando abbia già formulato una richiesta di pagamento del proprio compenso espressamente accettata dal cliente.

4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni. La violazione del dovere di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 33 (Restituzione di documenti)

[omissis]

2. L'avvocato non deve subordinare la restituzione della documentazione al pagamento del proprio compenso.

[omissis]

Art. 34 (Azione contro il cliente e la parte assistita per il pagamento del compenso)

1. L'avvocato, per agire giudizialmente nei confronti del cliente o della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, deve rinunciare a tutti gli incarichi ricevuti.

2. La violazione del dovere di cui al comma precedente comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 67 (Richiesta di compenso professionale alla controparte)

1. L'avvocato non deve richiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale, salvo che ciò sia oggetto di specifica pattuizione e vi sia l'accordo del proprio cliente, nonché in ogni altro caso previsto dalla legge.

2. L'avvocato, nel caso di inadempimento del cliente, può chiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale a seguito di accordi, presi in qualsiasi forma, con i quali viene definito un procedimento giudiziale o arbitrale.

[omissis]

8) CODICE DEONTOLOGICO DEGLI AVVOCATI EUROPEI

(approvato dal Conseil des barreaux européens il 28 ottobre 1988)

Art. 3 (Rapporti con i clienti)

[omissis]

3.3. *Patto di quota lite*

3.3.1. L'avvocato non può stabilire i propri onorari sulla base di un patto di quota lite.

3.3.2. Il patto di quota lite è un accordo concluso tra avvocato e cliente prima della conclusione definitiva di un incarico a lui affidato in virtù del quale il cliente si obbliga a corrispondere all'avvocato una parte dei proventi della controversia sotto forma di una somma di denaro o di altri beni o titoli.

3.3.3. Non costituisce patto di quota lite l'accordo in base al quale si preveda che l'onorario sia stabilito in funzione del valore della causa per la quale è stato conferito il mandato all'avvocato, se tale valore corrisponde a una tariffa ufficiale o è consentito dall'autorità competente da cui dipende l'avvocato.

3.4. *Determinazione degli onorari*

L'avvocato deve informare il proprio cliente di tutto quanto da lui richiesto a titolo di onorari; l'ammontare degli onorari deve essere equo e motivato, e deve essere conforme alla legge e alle norme deontologiche a cui l'avvocato è soggetto.

3.5. *Acconti su onorari e spese*

Qualora l'avvocato richieda il pagamento di un acconto sulle spese o sugli onorari, tali somme non potranno eccedere una stima ragionevole degli onorari, delle spese e degli esborsi che saranno probabilmente sostenuti per l'incarico.

In caso di mancato pagamento dell'acconto richiesto, l'avvocato può rimettere il mandato o rinunciarvi, fermo restando l'obbligo di rispettare il disposto dell'art. 3.1.4.

3.6. *Divisione degli onorari con persone che non sono avvocati*

3.6.1. È fatto divieto ad un avvocato di dividere i suoi onorari con una persona che non sia avvocato, salvo qualora l'associazione tra l'avvocato e tale altra persona sia consentita dalla legge e dalle norme deontologiche a cui tale avvocato è soggetto.

3.6.2. L'articolo 3.6.1. non si applica alle somme o ai corrispettivi versati dall'avvocato agli eredi di un collega defunto o ad un collega che abbia smesso di esercitare la professione quale corrispettivo della presentazione dei propri ex clienti.

[omissis]

3.8.5. L'avvocato non può trasferire fondi da un conto terzi ad uno proprio per il pagamento di anticipi sugli onorari o di spese senza averne prima informato il cliente per iscritto.

[omissis]

Art. 5 (Rapporti tra avvocati)

[omissis]

5.4. *Onorari di presentazione*

5.4.1. L'avvocato non può richiedere né accettare da un altro avvocato o da terzi onorari, commissioni o altri compensi per averlo raccomandato a un cliente o per averglielo inviato.

[omissis]

5.7. *Responsabilità pecuniaria*

Nei rapporti professionali tra avvocati di ordini forensi di Stati membri diversi, l'avvocato che non si limiti a raccomandare un collega o a presentarlo a un cliente ma affidi un incarico o chieda un parere ad un corrispondente, è personalmente tenuto, anche in caso di inadempimento da parte del cliente, al pagamento degli onorari, delle spese e degli esborsi dovuti al collega estero. Tuttavia gli avvocati interessati potranno, all'inizio dei loro rapporti, stipulare accordi specifici a tale riguardo. Inoltre l'avvocato può, in qualsiasi momento, limitare la propria responsabilità personale all'ammontare degli onorari, delle spese e degli esborsi concordati prima di comunicare al collega estero la decisione di non assumersi responsabilità per il futuro.

[omissis]

PARTE XIII LA DEONTOLOGIA

Sezione I LA LEGGE FORENSE

LEGGE N. 247 DEL 31 DICEMBRE 2012 ("Nuova disciplina dell'ordinamento forense")

Art. 2 (Disciplina della professione di avvocato)

[omissis]

4. L'avvocato, nell'esercizio della sua attività, è soggetto alla legge e alle regole deontologiche.

[omissis]

Art. 3 (Doveri e deontologia)

1. L'esercizio dell'attività di avvocato deve essere fondato sull'autonomia e sulla indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale. L'avvocato ha obbligo, se chiamato, di prestare la difesa d'ufficio, in quanto iscritto nell'apposito elenco, e di assicurare il patrocinio in favore dei non abbienti.

2. La professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza.

3. L'avvocato esercita la professione uniformandosi ai principi contenuti nel codice deontologico emanato dal CNF ai sensi degli articoli 35, comma 1, lettera d), e 65, comma 5. Il codice deontologico stabilisce le norme di comportamento che l'avvocato è tenuto ad osservare in via generale e, specificamente, nei suoi rapporti con il cliente, con la controparte, con altri avvocati e con altri professionisti. Il codice deontologico espressamente individua fra le norme in esso contenute quelle che, rispondendo alla tutela di un pubblico interesse al corretto esercizio della professione, hanno rilevanza disciplinare. Tali norme, per quanto possibile, devono essere caratterizzate dall'osservanza del principio della tipizzazione della condotta e devono contenere l'espressa indicazione della sanzione applicabile.

4. Il codice deontologico di cui al comma 3 e i suoi aggiornamenti sono pubblicati e resi

accessibili a chiunque secondo disposizioni stabilite con decreto del Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il codice deontologico entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 6 (Segreto professionale)

1. L'avvocato è tenuto verso terzi, nell'interesse della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e del massimo riserbo sui fatti e sulle circostanze apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori anche occasionali dell'avvocato, oltre che di coloro che svolgono il tirocinio presso lo stesso, in relazione ai fatti e alle circostanze da loro apprese nella loro qualità o per effetto dell'attività svolta. L'avvocato è tenuto ad adoperarsi affinché anche da tali soggetti siano osservati gli obblighi di segretezza e di riserbo sopra previsti.

3. L'avvocato, i suoi collaboratori e i dipendenti non possono essere obbligati a deporre nei procedimenti e nei giudizi di qualunque specie su ciò di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della professione o dell'attività di collaborazione o in virtù del rapporto di dipendenza, salvi i casi previsti dalla legge.

4. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. La violazione degli obblighi di cui al comma 2 costituisce giusta causa per l'immediato scioglimento del rapporto di collaborazione o di dipendenza.

Art. 7 (Prescrizioni per il domicilio)

1. L'avvocato deve iscriversi nell'albo del circondario del tribunale ove ha domicilio professionale, di regola coincidente con il luogo in cui svolge la professione in modo prevalente, come da attestazione scritta da inserire nel fascicolo personale e da cui deve anche risultare se sussistano rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, rilevanti in relazione a quanto previsto dall'articolo 18 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata dall'iscritto all'ordine, che ne rilascia apposita attestazione.

In mancanza, ogni comunicazione del consiglio dell'ordine di appartenenza si intende validamente effettuata presso l'ultimo domicilio comunicato.

[omissis]

3. L'avvocato che stabilisca uffici al di fuori del circondario del tribunale ove ha domicilio professionale ne dà immediata comunicazione scritta sia all'ordine di iscrizione, sia all'ordine del luogo ove si trova l'ufficio.

[omissis]

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 costituisce illecito disciplinare.

Art. 10 (Informazioni sull'esercizio della professione)

1. È consentita all'avvocato la pubblicità informativa sulla propria attività professionale, sull'organizzazione e struttura dello studio e sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti.

2. La pubblicità e tutte le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere comparative con altri professionisti, equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive.

3. In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale.

4. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo costituisce illecito disciplinare.

Art. 12 (Assicurazione per la responsabilità civile e assicurazione contro gli infortuni)

1. L'avvocato, l'associazione o la società fra professionisti devono stipulare autonomamente o anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L'avvocato rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.

2. All'avvocato, all'associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività

svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.

3. Degli estremi delle polizze assicurative e di ogni loro successiva variazione è data comunicazione al consiglio dell'ordine.

4. La mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo costituisce illecito disciplinare.

[omissis]

Art. 35 (Compiti e prerogative)

1. Il CNF:

[omissis]

d) emana e aggiorna periodicamente il codice deontologico, curandone la pubblicazione e la diffusione in modo da favorirne la più ampia conoscenza, sentiti i consigli dell'ordine circondariali, anche mediante una propria commissione consultiva presieduta dal suo presidente o da altro consigliere da lui delegato e formata da componenti del CNF e da consiglieri designati dagli ordini in base al regolamento interno del CNF;

[omissis]

Art. 42 (Norme disciplinari per i praticanti)

I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati e sono soggetti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine.

Art. 46 (Esame di Stato) ¹

[omissis]

10. Chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo ad uno o più candidati, prima o durante la prova d'esame, testi relativi al tema proposto è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la pena della reclusione fino a tre anni. Per i fatti indicati nel presente comma e nel comma 9, i candidati sono denunciati al consiglio distrettuale di disciplina del distretto competente per il luogo di iscrizione al registro dei praticanti, per i provvedimenti di sua competenza.

¹ Disposizione non ancora in vigore in forza di quanto previsto dall'art. 49 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012: "Per i primi undici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti".

Art. 65 (Disposizioni transitorie)

[omissis]

5. Il codice deontologico è emanato entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il CNF vi provvede sentiti gli ordini forensi circondariali e la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense in relazione alle materie di interesse di questa. L'entrata in vigore del codice deontologico determina la cessazione di efficacia delle norme previgenti anche se non specificamente abrogate. Le norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato.

**Sezione II
LE ALTRE FONTI DI RANGO
PRIMARIO**

1) LEGGE N. 49 DEL 21 APRILE 2023
("Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali")

Art. 5 (Disciplina dell'equo compenso)

[omissis]

5. Gli ordini e i collegi professionali adottano disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali, nonché a sanzionare la violazione dell'obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della presente legge.

2) D.LGS. N. 83 DEL 17 GIUGNO 2022
("Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE)

2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza)")

Art. 13 (Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto)

[omissis]

5. [omissis]. Gli ordini professionali comunicano tempestivamente alle camere di commercio l'adozione, nei confronti dei propri iscritti, di sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dai singoli ordinamenti nonché l'intervenuta cancellazione dei professionisti dagli albi professionali di appartenenza perché vengano cancellati dall'elenco. Le camere di commercio, ricevute le comunicazioni di competenza degli ordini professionali, provvedono senza indugio all'aggiornamento dell'elenco unico; [omissis].

[omissis]

**3) LEGGE N. 206 DEL 26
NOVEMBRE 2021**

("Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata")

Art. 1

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti il riassetto formale e sostanziale del processo civile, mediante novelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali, in funzione di obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, nel rispetto della garanzia del contraddittorio, attenendosi ai principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge.

[omissis]

4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alle discipline della procedura di mediazione e della negoziazione assistita sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

[omissis]

t) prevedere, nell'ambito della disciplina dell'attività di istruzione stragiudiziale, in particolare:

[omissis]

4) che il compimento di abusi nell'attività di acquisizione delle dichiarazioni costituisca per l'avvocato grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme;

[omissis]

4) D.LGS. N. 14 DEL 12 GENNAIO 2019 *("Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155")*

Art. 356 (Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza)

[omissis]

3. Costituisce requisito per l'iscrizione all'albo il possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

[omissis]

d) non avere riportato negli ultimi cinque anni una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali.

5) D.LGS. N. 3 DEL 19 GENNAIO 2017 *("Attuazione della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea")*

Art. 3 (Ordine di esibizione)

1. Nelle azioni per il risarcimento del danno a causa di una violazione del diritto della concorrenza, su istanza motivata della parte, contenente l'indicazione di fatti e prove ragionevolmente

disponibili dalla controparte o dal terzo, sufficienti a sostenere la plausibilità della domanda di risarcimento del danno o della difesa, il giudice può ordinare alle parti o al terzo l'esibizione delle prove rilevanti che rientrano nella loro disponibilità a norma delle disposizioni del presente capo.

[omissis]

6. Resta ferma la riservatezza delle comunicazioni tra avvocati incaricati di assistere la parte e il cliente stesso.

6) D.L. N. 132 DEL 12 SETTEMBRE 2014 *("Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile")*

Art. 2 (Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati)

[omissis]

7. È dovere deontologico degli avvocati informare il cliente all'atto del conferimento dell'incarico della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita.

Art. 5 (Esecutività dell'accordo raggiunto a seguito della convenzione e trascrizione)

[omissis]

4. Costituisce illecito deontologico per l'avvocato impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato.

[omissis]

Art. 9 (Obblighi dei difensori e tutela della riservatezza)

1. I difensori non possono essere nominati arbitri ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile nelle controversie aventi il medesimo oggetto o connesse.

2. È fatto obbligo agli avvocati e alle parti di comportarsi con lealtà e di tenere riservate le informazioni ricevute. Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto.

3. I difensori delle parti e coloro che partecipano al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite.

4. A tutti coloro che partecipano al procedimento si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del medesimo codice di procedura penale in quanto applicabili.

4-bis. La violazione delle prescrizioni di cui al comma 1 e degli obblighi di lealtà e riservatezza di cui al comma 2 costituisce per l'avvocato illecito disciplinare.

Art. 11-septies (Effetti dell'ammissione anticipata e sua conferma)

[omissis]

4. L'avvocato non può chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dal presente capo. Ogni patto contrario è nullo e si applica l'articolo 85, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

**7) D.P.R. N. 137 DEL 7 AGOSTO 2012
("Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148")**

Art. 4 (Libera concorrenza e pubblicità informativa)

1. È ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.

2. La pubblicità informativa di cui al comma 1 dev'essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non dev'essere equivoca, ingannevole o denigratoria.

3. La violazione della disposizione di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 6 settembre 2005, n. 206, e 2 agosto 2007, n. 145.

Art. 5 (Obbligo di assicurazione)

1. Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate

dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.

2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.

3. Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l'obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6 (Tirocinio per l'accesso)

[omissis]

8. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche dei professionisti e sono soggetti al medesimo potere disciplinare.

[omissis]

Art. 7 (Formazione continua)

1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare.

[omissis]

Art. 12 (Disposizione temporale)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari e legislative incompatibili con le previsioni di cui al presente decreto, fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, e fatto salvo quanto previsto da disposizioni attuative di direttive di settore emanate dall'Unione europea.

8) D.L. N. 1 DEL 24 GENNAIO 2012
**“Disposizioni urgenti per la concorrenza,
lo sviluppo delle infrastrutture
e la competitività”**

Art. 9 (Disposizioni sulle professioni regolamentate)

[omissis]

3. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.

[omissis]

9) LEGGE N. 183 DEL 12 NOVEMBRE 2011

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012”

Art. 10 (Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti)

[omissis]

7. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta. Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate.

[omissis]

10) D.L. N. 138 DEL 13 AGOSTO 2011
“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”

Art. 3 (Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche)

[omissis]

5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate secondo i principi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività simili, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:

[omissis]

b) previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, [omissis]. La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione;

[omissis]

g) la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.

[omissis]

5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g), sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012.

5-ter. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto del comma 5-bis in un testo unico da emanare ai sensi

dell'articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400.

11) D.LGS. N. 59 DEL 26 MARZO 2010
 (“Attuazione della direttiva 2006/123/CE
 relativa ai servizi nel mercato interno”)

Art. 34 (Comunicazioni commerciali)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, limitazioni al libero impiego delle comunicazioni commerciali da parte dei prestatori di servizi che esercitano una professione regolamentata devono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale nel rispetto dei principi di non discriminazione e proporzionalità.

2. Alle comunicazioni di cui al comma 1 si applicano i principi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

3. I codici deontologici assicurano che le comunicazioni commerciali relative ai servizi forniti dai prestatori che esercitano una professione regolamentata sono emanate nel rispetto delle regole professionali, in conformità del diritto comunitario, riguardanti, in particolare, l'indipendenza, la dignità e l'integrità della professione, nonché il segreto professionale, nel rispetto della specificità di ciascuna professione. Le regole professionali in materia di comunicazioni commerciali sono non discriminatorie, giustificate da motivi imperativi di interesse generale e proporzionate.

12) D.LGS. N. 28 DEL 4 MARZO 2010
 (“Attuazione dell'articolo 60 della legge
 18 giugno 2009, n. 69, in materia di
 mediazione finalizzata alla conciliazione
 delle controversie civili e commerciali”)

Art. 4 (Accesso alla mediazione)

[omissis]

3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita

chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile. Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 2, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.²

Art. 9 (Dovere di riservatezza)

1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o partecipa al procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

Art. 10 (Inutilizzabilità e segreto professionale)

1. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

2. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura

² La Corte Costituzionale, con la n. 272 del 6 dicembre 2012, ha dichiarato “in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale: a) dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2010, limitatamente al secondo periodo «L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale» e al sesto periodo, limitatamente alla frase «se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1»”.

penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.

Art. 15-septies (Effetti dell'ammissione anticipata³ e sua conferma)

[omissis]

5. L'avvocato non può chiedere né percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dal presente capo. Ogni patto contrario è nullo e si applica l'articolo 85, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

Art. 16 (Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori)

[omissis]

4-bis. Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori. Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 62 del codice deontologico forense.

[omissis].

13) LEGGE N. 69 DEL 18 GIUGNO 2009
("Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile")

Art. 60 (Delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale.

[omissis]

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

[omissis]

r) prevedere, nel rispetto del codice deontologico, un regime di incompatibilità tale da garantire

la neutralità, l'indipendenza e l'imparzialità del conciliatore nello svolgimento delle sue funzioni;
[omissis]

14) D.L. N. 185 DEL 29 NOVEMBRE 2008
("Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale")

Art. 16 (Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese)

[omissis]

7-bis. Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza applica la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice di cui all'articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l'elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell'articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi.

15) D.LGS. N. 231 DEL 21 NOVEMBRE 2007
("Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione")⁴

⁴ Come riscritto dal d.lgs. n. 90 del 25 maggio 2017 ("Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di

³ Al patrocinio a spese dello Stato.

Art. 11 (Organismi di autoregolamentazione ⁵)

[omissis]

3. Gli organismi di autoregolamentazione, attraverso propri organi all'uopo predisposti, applicano sanzioni disciplinari a fronte di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime degli obblighi cui i propri iscritti sono assoggettati ai sensi del presente decreto e delle relative disposizioni tecniche di attuazione e comunicano annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della giustizia i dati attinenti al numero dei procedimenti disciplinari avviati o conclusi dagli ordini territoriali.

[omissis]

Art. 66 (Misure ulteriori)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 62, in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni di cui al presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze informa le competenti amministrazioni interessate e gli organismi di autoregolamentazione ⁶, ai fini dell'adozione, ai sensi degli articoli 9 e 11, di ogni atto idoneo ad intimare ai responsabili di porre termine alle violazioni e di astenersi dal ripeterle. Le medesime violazioni costituiscono presupposto per l'applicazione delle sanzioni disciplinari, ai sensi e per gli effetti dei rispettivi ordinamenti di settore. In tali ipotesi l'interdizione dallo svolgimento della funzione, dell'attività o dell'incarico non può essere inferiore a due mesi e superiore a cinque anni.

[omissis]

16) D.LGS. N. 145 DEL 2 AGOSTO 2007 ("Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole")

Art. 1 (Finalità)

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo hanno lo scopo di tutelare i professionisti

riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006").

⁵ *Idest*, il Consiglio Nazionale Forense.

⁶ *Idest*, il Consiglio Nazionale Forense.

dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali, nonché di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa.

2. La pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta.

Art. 2 (Definizioni)

Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:

a) pubblicità: qualsiasi forma di messaggio che è diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere il trasferimento di beni mobili o immobili, la prestazione di opere o di servizi oppure la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi;

b) pubblicità ingannevole: qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione è idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea a ledere un concorrente;

c) professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica che agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale; e chiunque agisce in nome o per conto di un professionista;

d) pubblicità comparativa: qualsiasi pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente;

e) operatore pubblicitario: il committente del messaggio pubblicitario ed il suo autore, nonché, nel caso in cui non consenta all'identificazione di costoro, il proprietario del mezzo con cui il messaggio pubblicitario è diffuso ovvero il responsabile della programmazione radiofonica o televisiva.

Art. 3 (Elementi di valutazione)

Per determinare se la pubblicità è ingannevole se ne devono considerare tutti gli elementi, con riguardo in particolare ai suoi riferimenti:

a) alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali la loro disponibilità, la natura, l'esecuzione, la composizione, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale, o i risultati che si possono ottenere con il loro uso, o i risultati e le caratteristiche

fondamentali di prove o controlli effettuati sui beni o sui servizi;

b) al prezzo o al modo in cui questo è calcolato ed alle condizioni alle quali i beni o i servizi sono forniti;

c) alla categoria, alle qualifiche e ai diritti dell'operatore pubblicitario, quali l'identità, il patrimonio, le capacità, i diritti di proprietà intellettuale e industriale, ogni altro diritto su beni immateriali relativi all'impresa ed i premi o riconoscimenti.

Art. 5 (Trasparenza della pubblicità)

1. La pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale. La pubblicità a mezzo di stampa deve essere distinguibile dalle altre forme di comunicazione al pubblico, con modalità grafiche di evidente percezione.

2. I termini «garanzia», «garantito» e simili possono essere usati solo se accompagnati dalla precisazione del contenuto e delle modalità della garanzia offerta. Quando la brevità del messaggio pubblicitario non consente di riportare integralmente tali precisazioni, il riferimento sintetico al contenuto ed alle modalità della garanzia offerta deve essere integrato dall'esplicito rinvio ad un testo facilmente conoscibile dal consumatore in cui siano riportate integralmente le precisazioni medesime.

3. È vietata ogni forma di pubblicità subliminale.

Art. 8 (Tutela amministrativa e giurisdizionale)

1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di seguito chiamata Autorità, esercita le attribuzioni disciplinate dal presente articolo.

2. L'Autorità, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, inibisce la continuazione ed elimina gli effetti della pubblicità ingannevole e comparativa illecita. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, l'Autorità può avvalersi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta sui redditi.

3. L'Autorità può disporre con provvedimento motivato la sospensione provvisoria della pubblicità ingannevole e comparativa illecita in caso di particolare urgenza. In ogni caso, comunica l'apertura dell'istruttoria al professionista e, se il committente non è conosciuto, può richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso il

messaggio pubblicitario ogni informazione idonea ad identificarlo. L'Autorità può, altresì, richiedere ad ogni soggetto le informazioni ed i documenti rilevanti al fine dell'accertamento dell'infrazione. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

4. In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto disposto dall'Autorità ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000,00 euro a 40.000,00 euro.

5. L'Autorità può disporre che il professionista fornisca prove sull'esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicità se, tenuto conto dei diritti o degli interessi legittimi del professionista e di qualsiasi altra parte nel procedimento, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso specifico. Se tale prova è omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati di fatto sono considerati inesatti.

6. Quando la pubblicità è stata o deve essere diffusa attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione, l'Autorità, prima di provvedere, richiede il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

7. Ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e gravità l'Autorità può ottenere dal professionista responsabile della pubblicità ingannevole e comparativa illecita l'assunzione dell'impegno a porre fine all'infrazione, cessando la diffusione della stessa o modificandola in modo da eliminare i profili di illegittimità. L'Autorità può disporre la pubblicazione della dichiarazione di assunzione dell'impegno in questione, a cura e spese del professionista. In tali ipotesi, l'Autorità, valutata l'idoneità di tali impegni, può renderli obbligatori per il professionista e definire il procedimento senza procedere all'accertamento dell'infrazione.

8. L'Autorità, se ritiene la pubblicità ingannevole o il messaggio di pubblicità comparativa illecito, vieta la diffusione, qualora non ancora portata a conoscenza del pubblico, o la continuazione, qualora sia già iniziata. Con il medesimo provvedimento può essere disposta, a cura e spese del professionista, la pubblicazione della delibera, anche per estratto, nonché, eventualmente, di

un'apposita dichiarazione rettificativa in modo da impedire che la pubblicità ingannevole o il messaggio di pubblicità comparativa illecito continui a produrre effetti.

9. Con il provvedimento che vieta la diffusione della pubblicità, l'Autorità dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 500.000,00 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso di pubblicità che possono comportare un pericolo per la salute o la sicurezza, nonché suscettibili di raggiungere, direttamente o indirettamente, minori o adolescenti, la sanzione non può essere inferiore a 50.000,00 euro.

10. Nei casi riguardanti pubblicità inserite sulle confezioni di prodotti, l'Autorità, nell'adottare i provvedimenti indicati nei commi 3 e 8, assegna per la loro esecuzione un termine che tenga conto dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento.

11. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con proprio regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, disciplina la procedura istruttoria, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.

12. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti di cui ai commi 3, 8 e 10 ed in caso di mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi del comma 7, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 a 150.000,00 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività d'impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

13. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento dell'Autorità.

14. Ove la pubblicità sia stata assentita con provvedimento amministrativo, preordinato anche alla verifica del carattere non ingannevole della stessa o di liceità del messaggio di pubblicità comparativa, la tutela dei soggetti e delle organizzazioni che vi abbiano interesse, è esperibile in via giurisdizionale con ricorso al giudice amministrativo avverso il predetto provvedimento.

15. È comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'articolo 2598 del codice civile, nonché, per quanto concerne la pubblicità comparativa, in materia di atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto d'autore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e del marchio d'impresa protetto a norma del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, nonché delle denominazioni di origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.

[omissis]

17) D.L. N. 223 DEL 4 LUGLIO 2006
(“Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”)

Art. 2 (Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali)

1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:

[omissis]

b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'ordine;

[omissis]

3. Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto

con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle.

18) D.P.R. N. 115 DEL 30 MAGGIO 2002
*(“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”)*⁷

Art. 81 (Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato)

[omissis]

2. L’inserimento nell’elenco è deliberato dal consiglio dell’ordine, il quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni:

[omissis]

b) assenza di sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda;

Art. 85 (Divieto di percepire compensi o rimborsi)

1. Il difensore, l’ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte non possono chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dalla presente parte del testo unico.

2. Ogni patto contrario è nullo.

3. La violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale.

Art. 128 (Obbligo a carico del difensore)

1. Il difensore della parte ammessa al patrocinio chiede la dichiarazione di estinzione del processo se cancellato dal ruolo ai sensi dell’articolo 309, del codice di procedura civile.

2. L’inosservanza di tale obbligo ha rilevanza disciplinare.

19) D.LGS. N. 96 DEL 2 FEBBRAIO 2001
(“Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale”)

⁷ Il d.p.r. ha riunito il d.p.r. n. 113 del 30 maggio 2002 (“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia – Testo B”) e il d.p.r. n. 114 del 30 maggio 2002 (“Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo C”).

Art. 5 (Norme applicabili)

1. L’avvocato stabilito e l’avvocato integrato sono tenuti all’osservanza delle norme legislative, professionali e deontologiche che disciplinano la professione di avvocato.

[omissis]

Art. 31 (Situazioni di incompatibilità o di conflitto)

1. Chiunque vi abbia interesse può segnalare al Consiglio dell’ordine la sussistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto con il corretto esercizio della professione riferibili a tutti i soci.

2. Il Consiglio dell’ordine, sentito il rappresentante della società, delibera sulla fondatezza della segnalazione e, se la ritiene fondata, chiede alla società di far cessare la situazione di incompatibilità o di conflitto, fissando un termine congruo, e comunque non inferiore a trenta giorni, decorso il quale può adottare i provvedimenti disciplinari previsti dall’ordinamento professionale.

3. I provvedimenti previsti dal presente articolo possono essere adottati anche su richiesta del Pubblico ministero.

20) D.LGS. N. 241 DEL 9 LUGLIO 1997
(“Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”)

Art. 39 (Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l’irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie:

[omissis]

b) al professionista che rilascia una certificazione tributaria di cui all’articolo 36 infedele, si applica la sanzione amministrativa da lire uno milione a lire dieci milioni. In caso di accertamento di tre distinte violazioni commesse nel corso di un biennio, è disposta la sospensione dalla facoltà di rilasciare la certificazione tributaria per un periodo da uno a tre anni. La medesima facoltà è inibita in caso di accertamento di ulteriori violazioni ovvero di violazioni di particolare gravità; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione.

2. Le sanzioni previste dalle lettere a) e b) del comma 1 sono irrogate con provvedimento della direzione regionale delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.

[omissis]

21) LEGGE N. 53 DEL 21 GENNAIO 1994
(“Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali”)

Art. 6

[omissis]

2. Il compimento di irregolarità o abusi nell'esercizio delle facoltà previste dalla presente legge costituisce grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme.

Art. 7

1. L'avvocato, che intende avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge, deve essere previamente autorizzato dal consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto; tale autorizzazione potrà essere concessa esclusivamente agli avvocati che non abbiano procedimenti disciplinari pendenti e che non abbiano riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale o altra più grave sanzione e dovrà essere prontamente revocata in caso di irrogazione delle dette sanzioni ovvero, anche indipendentemente dall'applicazione di sanzioni disciplinari, in tutti i casi in cui il consiglio dell'ordine, anche in via cautelare, ritenga motivatamente inopportuna la prosecuzione dell'esercizio delle facoltà previste dalla presente legge.

2. Il provvedimento di rigetto o di revoca, emesso in camera di consiglio dopo aver sentito il professionista, è impugnabile davanti al Consiglio nazionale forense nel termine di dieci giorni solo per motivi di legittimità ed è immediatamente esecutivo, indipendentemente dalla sua eventuale impugnazione.

3. In caso di revoca dell'autorizzazione, l'avvocato consegna al consiglio dell'ordine il registro di cui all'articolo 8, sul quale vengono annotati il provvedimento di revoca e l'eventuale annullamento del medesimo.

4. I provvedimenti del consiglio dell'ordine adottati ai sensi della presente legge sono resi pubblici nei modi più ampi.

4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata.

22) D.P.R. N. 447 DEL
22 SETTEMBRE 1988
(“Approvazione del codice di procedura penale”)

Art. 105 (Abbandono e rifiuto della difesa)

1. Il consiglio dell'ordine forense ha competenza esclusiva per le sanzioni disciplinari relative all'abbandono della difesa o al rifiuto della difesa di ufficio.

2. Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale in cui è avvenuto l'abbandono o il rifiuto.

3. Nei casi di abbandono o di rifiuto motivati da violazione dei diritti della difesa, quando il consiglio dell'ordine li ritiene comunque giustificati, la sanzione non è applicata, anche se la violazione dei diritti della difesa è esclusa dal giudice.

4. L'autorità giudiziaria riferisce al consiglio dell'ordine i casi di abbandono della difesa, di rifiuto della difesa di ufficio o, nell'ambito del procedimento, i casi di violazione da parte del difensore dei doveri di lealtà e probità nonché del divieto di cui all'articolo 106, comma 4-bis.

5. L'abbandono della difesa delle parti private diverse dall'imputato, della persona offesa, degli enti e delle associazioni previsti dall'articolo 91 non impedisce in alcun caso l'immediata continuazione del procedimento e non interrompe l'udienza.

23) LEGGE N. 31 DEL 9 FEBBRAIO 1982
(“Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee”)

Art. 4 (Doveri)

Per l'esercizio delle loro attività professionali, gli avvocati indicati all'articolo 1 sono tenuti all'osservanza delle vigenti norme legislative, professionali e deontologiche, ad eccezione di quelle riguardanti il requisito della cittadinanza italiana, il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, il superamento dell'esame di Stato, l'obbligo della residenza nel territorio della Repubblica,

l'iscrizione in un albo degli avvocati e l'obbligo del giuramento.

Art. 11 (Disciplina professionale)

1. Nell'esercizio delle loro attività professionali, gli avvocati indicati all'articolo 1 sono soggetti, per ogni violazione delle disposizioni contenute o richiamate nel presente titolo, al potere disciplinare del consiglio dell'ordine competente per territorio. Sono ad essi applicabili, con le modalità e le procedure previste dall'ordinamento professionale, le sanzioni disciplinari contemplate dalle norme vigenti.

[omissis]

24) LEGGE N. 576 DEL 20 SETTEMBRE 1980 ("Riforma del sistema previdenziale forense")

Art. 17 (Comunicazioni obbligatorie alla cassa)

1. Tutti gli iscritti agli albi degli avvocati nonché i praticanti iscritti alla cassa devono comunicare alla cassa con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10⁸ dichiarato ai fini dell'irpef per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 11⁹ dichiarato ai fini dell'iva per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative, e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita iva, nonché quelle relative allo stato di famiglia.

2. Nella stessa comunicazione devono essere dichiarati anche gli accertamenti divenuti definitivi, nel corso dell'anno precedente, degli imponibili irpef e dei volumi d'affari iva, qualora comportino variazioni degli imponibili dichiarati.

[omissis]

5. L'omissione della comunicazione, il ritardo oltre i 90 giorni o la non conformità al vero non seguita da rettifica entro 90 giorni dalla scadenza del termine, vengono segnalati dalla Cassa al

⁸ Ora art. 17 del "Regolamento unico della previdenza forense" del 21 febbraio 2020.

⁹ Ora art. 17 del "Regolamento unico della previdenza forense" del 21 febbraio 2020.

competente Consiglio dell'ordine per la valutazione del comportamento dell'iscritto sul piano disciplinare. In ogni caso la perdurante omissione o la mancata rettifica della comunicazione, trascorsi 60 giorni da una diffida notificata a cura della Cassa per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, vanno segnalate al Consiglio dell'ordine ai fini della sospensione dell'iscritto dall'esercizio professionale a tempo indeterminato, da deliberarsi dal Consiglio dell'ordine con le forme del procedimento disciplinare e con applicazione al terzo comma dell'articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 536; la sospensione è revocata quando l'interessato dimostra di aver provveduto all'invio della comunicazione dovuta.

[omissis]

25) R.D. N. 1368 DEL 18 DICEMBRE 1941 ("Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie")

Art. 81-bis (Calendario del processo)

[omissis]

2. Il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario da parte del giudice, del difensore o del consulente tecnico d'ufficio può costituire violazione disciplinare [omissis].

[omissis]

26) R.D. N. 1443 DEL 28 OTTOBRE 1940 ("Codice di procedura civile")

Art. 88 (Dovere di lealtà e di probità)

1. Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità.

2. In caso di mancanza dei difensori a tale dovere, il giudice deve riferirne alle autorità che esercitano il potere disciplinare su di essi.

Art. 89 (Espressioni sconvenienti od offensive)

1. Negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, le parti e i loro difensori non debbono usare espressioni sconvenienti od offensive.

2. Il giudice, in ogni stato dell'istruzione, può disporre con ordinanza che si cancellino le

espressioni sconvenienti od offensive, e, con la sentenza che decide la causa, può inoltre assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto, quando le espressioni offensive non riguardano l'oggetto della causa.

Art. 840-quinquies (Procedimento [in materia di azione di classe])

[omissis]

7. Il giudice ordina l'esibizione, nei limiti di quanto è proporzionato alla decisione [omissis].

[omissis]

10. Resta ferma la riservatezza delle comunicazioni tra gli avvocati incaricati di assistere la parte e il cliente stesso.

[omissis]

27) R.D. N. 1398 DEL 19 OTTOBRE 1930

(“Approvazione del testo definitivo del codice penale”)

Art. 200 (Segreto professionale)

1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria:

[omissis]

b) gli avvocati [omissis];

[omissis]

2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.

[omissis]

28) R.D. N. 1683 DEL 26 AGOSTO 1926

(“Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 25 marzo 1926, n. 453, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore”)

Art. 104

1. Le divise degli avvocati sono conservate nella foggia attuale, con le seguenti modificazioni:

[omissis]

3. Per gli avvocati la toga è aperta, con larga mostratura in seta, colletto largo venti centimetri ed orlato da fascia velluto dell'altezza di tre centimetri, maniche orlate da fascia di velluto dell'altezza di dieci centimetri, cordoni e fiocchi di argento misto a seta nera o d'oro misto a seta nera (nelle proporzioni di due terzi ed un terzo) a seconda che siano iscritti nell'albo di un ordine o nell'albo speciale di cui all'art. 17 della legge 25 marzo 1926, n. 453¹⁰, cravatta di battista bianca con merlettino e tocco in seta, fregiato da una fascia di velluto.

4. Gli avvocati debbono indossare le divise nelle udienze dei Tribunali e delle Corti, nonché dinanzi alle magistrature indicate nel capoverso dell'art. 4 della predetta legge¹¹ e dinanzi ai Consigli dell'Ordine ed al Consiglio nazionale forense.

5. Si procede in via disciplinare contro coloro che contravvengono alla presente disposizione.

**Sezione III
LE FONTI DI RANGO
SECONDARIO**

1) D.M. N. 75 DEL 3 MARZO 2022
(“Regolamento recante disposizioni sul funzionamento dell'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui all'articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza”)

Art. 4 (Iscrizione nell'albo)

1. Nell'albo sono iscritti, su domanda, i soggetti che dimostrano di possedere i requisiti professionali e di onorabilità di cui all'articolo 356, commi 2 e 3, del Codice. [omissis]

2. Colui che richiede l'iscrizione nell'albo inoltra al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, Direzione generale degli affari interni, la domanda di iscrizione

¹⁰ Ora art. 22 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012.

¹¹ Ora art. 2 co. 3 lett. b) della legge n. 247 del 31 dicembre 2012.

compilata secondo il modello approvato, con i relativi allegati, contenente:

[omissis]

b) nei casi previsti dall'articolo 358, comma 1, lettere a) e b), del Codice:

[omissis]

2) la certificazione di non avere riportato negli ultimi cinque anni sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dall'ordinamento professionale di appartenenza;

[omissis]

4. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui di cui al comma 2, lettere b), c), primo periodo, d) e f), può essere presentata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

[omissis]

Art. 5 (Procedimento per l'iscrizione)

[omissis]

3. Gli iscritti sono tenuti a comunicare al responsabile dell'albo:

[omissis]

c) l'avvio di procedimenti disciplinari per illeciti che possono comportare una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali.

[omissis]

Art. 6 (Sospensione e cancellazione d'ufficio)

[omissis]

2. Il responsabile, quando sono stati segnalati fatti che compromettono gravemente l'idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di gestione e di controllo delle procedure di cui all'articolo 356, comma 1, del Codice, può disporre la sospensione dall'esercizio dell'attività per un periodo non superiore ad un anno. In particolare, compromettono gravemente l'idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di gestione e di controllo, [omissis] l'avvio di procedimento disciplinare per illeciti che possono comportare una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali. [omissis].

[omissis]

2) REGOLAMENTO DEL 21 DICEMBRE 2021 DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE SULLE MODALITÀ DI FORMAZIONE,

TENUTA E AGGIORNAMENTO DEI DATI RACCOLTI DAI CONSIGLI DEGLI ORDINI CIRCONDARIALI E COMUNICATI ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 3, DECRETO LEGGE 24 AGOSTO 2021, N. 118, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 OTTOBRE 2021, N. 147¹²

Art. 3 (Formazione, tenuta ed aggiornamento dei dati)

[omissis]

4. I COA comunicano alla CCIAA competente ogni aggiornamento degli esperti iscritti nell'albo ex art. 3 decreto-legge n. 118/2021, convertito in Legge n. 147/2021¹³.

5. In ogni caso, i COA comunicano tempestivamente alla CCIAA competente:

- l'adozione, nei confronti dei propri iscritti, dei provvedimenti recanti sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento più gravi dell'avvertimento;

[omissis]

3) REGOLAMENTO DELLA CASSA FORENSE SULLE SOCIETÀ TRA AVVOCATI

(approvato con delibera del Comitato dei delegati dell'11 marzo 2021 e con ministeriale del 29 ottobre 2021)

Art. 13 (Responsabilità dei soci iscritti)

[omissis]

2. I soci iscritti ad Albi o a Registri forensi componenti l'organo amministrativo di gestione delle Società tra Avvocati sono assoggettati al disposto dell'art. 16 del Codice Deontologico Forense per quanto riguarda il corretto

¹² Articolo abrogato dal d.lgs. n. 83 del 17 giugno 2022. Ora art. 13 del d.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, come modificato dal d.lgs. n. 83 del 17 giugno 2022.

¹³ Articolo abrogato dal d.lgs. n. 83 del 17 giugno 2022. Ora art. 13 del d.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, come modificato dal d.lgs. n. 83 del 17 giugno 2022.

adempimento degli obblighi e oneri nei confronti di Cassa Forense.

4) REGOLAMENTO DEL 12 LUGLIO 2019 DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PER LA TENUTA E L'AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO UNICO NAZIONALE DEGLI AVVOCATI ISCRITTI NEGLI ALBI DISPONIBILI AD ASSUMERE LE DIFESE DI UFFICIO

Art. 13 (Doveri del difensore d'ufficio)

1. L'avvocato deve svolgere la propria attività con coscienza, diligenza, puntualità, lealtà e correttezza assicurando costantemente la qualità della prestazione professionale.

[omissis]

5) DELIBERA N. 512 DEL 19 DICEMBRE 2018 DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

("Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria")

Art. 1 (Ambito di applicazione)

1. Le presenti regole deontologiche devono essere rispettate nel trattamento di dati personali per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sia nel corso di un procedimento, anche in sede amministrativa, di arbitrato o di conciliazione, sia nella fase propedeutica all'instaurazione di un eventuale giudizio, sia nella fase successiva alla sua definizione, da parte di:

a) avvocati o praticanti avvocati iscritti ad albi territoriali o ai relativi registri, sezioni ed elenchi, i quali esercitano l'attività in forma individuale, associata o societaria svolgendo, anche su mandato, un'attività in sede giurisdizionale o di consulenza o di assistenza stragiudiziale, anche avvalendosi di collaboratori, dipendenti o ausiliari, nonché da avvocati stranieri esercenti legalmente la professione sul territorio dello Stato;

b) soggetti che, sulla base di uno specifico incarico anche da parte di un difensore, svolgono in conformità alla legge attività di investigazione privata (art. 134 regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; art. 222 norme di coordinamento del c.p.p.).

2. Le presenti regole deontologiche si applicano, altresì, a chiunque tratti dati personali per le finalità di cui al comma 1, in particolare a altri liberi professionisti o soggetti che in conformità alla legge prestino, su mandato, attività di assistenza o consulenza per le medesime finalità.

Art. 2 (Modalità di trattamento)

1. L'avvocato organizza il trattamento anche non automatizzato dei dati personali secondo le modalità che risultino più adeguate, caso per caso, a favorire in concreto l'effettivo rispetto dei diritti, delle libertà e della dignità degli interessati, applicando i principi di finalità, proporzionalità e minimizzazione dei dati sulla base di un'attenta valutazione sostanziale e non formalistica delle garanzie previste, nonché di un'analisi della quantità e qualità delle informazioni che utilizza e dei possibili rischi.

2. Le decisioni relativamente a quanto previsto dal comma 1 sono adottate dal titolare del trattamento il quale resta individuato, a seconda dei casi, in:

a) un singolo professionista;

b) una pluralità di professionisti, codifensori della medesima parte assistita o che, anche al di fuori del mandato di difesa, siano stati comunque interessati a concorrere all'opera professionale quali consulenti o domiciliatari;

c) un'associazione tra professionisti o una società di professionisti.

3. Nel quadro delle adeguate istruzioni da impartire per iscritto alle persone autorizzate ad al trattamento dei dati, sono formulate concrete indicazioni in ordine alle modalità che tali soggetti devono osservare, a seconda del loro ruolo di sostituto processuale, di praticante avvocato con o senza abilitazione al patrocinio, di consulente tecnico di parte, perito, investigatore privato o altro ausiliario che non rivesta la qualità di autonomo titolare del trattamento, nonché di tirocinante, stagista o di persona addetta a compiti di collaborazione amministrativa.

4. Specifica attenzione è prestata all'adozione di idonee cautele per prevenire l'ingiustificata raccolta, utilizzazione o conoscenza di dati in caso di:

a) acquisizione anche informale di notizie, dati e documenti connotati da un alto grado di confidenzialità o che possono comportare, comunque, rischi specifici per gli interessati;

b) scambio di corrispondenza, specie per via telematica;

c) esercizio contiguo di attività autonome all'interno di uno studio;

d) utilizzo di dati di cui è dubbio l'impiego lecito, anche per effetto del ricorso a tecniche invasive;

e) utilizzo e distruzione di dati riportati su particolari dispositivi o supporti, specie elettronici (ivi comprese registrazioni audio/video), o documenti (tabulati di flussi telefonici e informatici, consulenze tecniche e perizie, relazioni redatte da investigatori privati);

f) custodia di materiale documentato, ma non utilizzato in un procedimento e ricerche su banche dati a uso interno, specie se consultabili anche telematicamente da uffici dello stesso titolare del trattamento situati altrove;

g) acquisizione di dati e documenti da terzi, verificando che si abbia titolo per ottenerli;

h) conservazione di atti relativi ad affari definiti.

5. Se i dati sono trattati per esercitare il diritto di difesa in sede giurisdizionale, ciò può avvenire anche prima della pendenza di un procedimento, sempreché i dati medesimi risultino strettamente funzionali all'esercizio del diritto di difesa, in conformità ai principi di liceità, proporzionalità e minimizzazione dei dati rispetto alle finalità difensive (art. 5 del regolamento UE 2016/679).

6. Sono utilizzati lecitamente e secondo correttezza secondo i medesimi principi di cui all'art. 5 del regolamento (UE) 2016/679:

a) i dati personali contenuti in pubblici registri, elenchi, albi, atti o documenti conoscibili da chiunque, nonché in banche di dati, archivi ed elenchi, ivi compresi gli atti dello stato civile, dai quali possono essere estratte lecitamente informazioni personali riportate in certificazioni e attestazioni utilizzabili a fini difensivi;

b) atti, annotazioni, dichiarazioni e informazioni acquisite nell'ambito di indagini difensive, in particolare ai sensi degli articoli 391-bis, 391-ter e 391-quater del codice di procedura penale, evitando l'ingiustificato rilascio di copie eventualmente richieste. Se per effetto di un conferimento accidentale, anche in sede di acquisizione di dichiarazioni e informazioni ai sensi dei medesimi articoli 391-bis, 391-ter e 391-quater, sono raccolti dati eccedenti e non pertinenti rispetto alle

finalità difensive, tali dati, qualora non possano essere estrapolati o distrutti, formano un unico contesto, unitariamente agli altri dati raccolti.

Art. 3 (Informativa unica)

L'avvocato può fornire in un unico contesto, anche mediante affissione nei locali dello Studio e, se ne dispone, pubblicazione sul proprio sito Internet, anche utilizzando formule sintetiche e colloquiali, l'informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 del Regolamento) e le notizie che deve indicare ai sensi della disciplina sulle indagini difensive.

Art. 4 (Conservazione e cancellazione dei dati)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, par. 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679, la definizione di un grado di giudizio o la cessazione dello svolgimento di un incarico non comportano un'automatica dismissione dei dati. Una volta estinto il procedimento o il relativo rapporto di mandato, atti e documenti attinenti all'oggetto della difesa o delle investigazioni difensive possono essere conservati, in originale o in copia e anche in formato elettronico, qualora risulti necessario in relazione a ipotizzabili altre esigenze difensive della parte assistita o del titolare del trattamento, ferma restando la loro utilizzazione in forma anonima per finalità scientifiche. La valutazione è effettuata tenendo conto della tipologia dei dati. Se è prevista una conservazione per adempiere a un obbligo normativo, anche in materia fiscale e di contrasto della criminalità, sono custoditi i soli dati personali effettivamente necessari per adempiere al medesimo obbligo.

2. Fermo restando quanto previsto dal codice deontologico forense in ordine alla restituzione al cliente dell'originale degli atti da questi ricevuti, e salvo quanto diversamente stabilito dalla legge, è consentito, previa comunicazione alla parte assistita, distruggere, cancellare o consegnare all'avente diritto o ai suoi eredi o aventi causa la documentazione integrale dei fascicoli degli affari trattati e le relative copie.

3. In caso di revoca o di rinuncia al mandato fiduciario o del patrocinio, la documentazione acquisita è rimessa, in originale ove detenuta in tale forma, al difensore che subentra formalmente nella difesa.

4. La titolarità del trattamento non cessa per il solo fatto della sospensione o cessazione

dell'esercizio della professione. In caso di cessazione anche per sopravvenuta incapacità e qualora manchi un altro difensore anche succeduto nella difesa o nella cura dell'affare, la documentazione dei fascicoli degli affari trattati, decorso un congruo termine dalla comunicazione all'assistito, è consegnata al Consiglio dell'ordine di appartenenza ai fini della conservazione per finalità difensive.

Art. 5 (Comunicazione e diffusione di dati)

Nei rapporti con i terzi e con la stampa possono essere rilasciate informazioni non coperte da segreto qualora sia necessario per finalità di tutela dell'assistito, ancorché non concordato con l'assistito medesimo, nel rispetto dei principi di liceità, trasparenza, correttezza, e minimizzazione dei dati di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (art. 5), nonché dei diritti e della dignità dell'interessato e di terzi, di eventuali divieti di legge e del codice deontologico forense.

Art. 6 (Accertamenti riguardanti documentazione detenuta dal difensore)

1. In occasione di accertamenti ispettivi che lo riguardano l'avvocato ha diritto ai sensi dell'art. 159, comma 3, del decreto legislativo n. 196/2003 che vi assista il presidente del competente Consiglio dell'ordine forense o un consigliere da questo delegato. Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, è consegnata copia del provvedimento.

2. In sede di istanza di accesso o richiesta di comunicazione dei dati di traffico relativi a comunicazioni telefoniche in entrata, si applica quanto previsto dall'art. 132, comma 3, del decreto legislativo n. 196/2003.

Art. 7 (Applicazione di disposizioni riguardanti gli avvocati)

Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 5 si applicano, salvo quanto applicabile per legge unitamente all'avvocato:

a) a liberi professionisti che prestino o su mandato dell'avvocato o unitamente a esso o, comunque, nei casi e nella misura consentita dalla legge, attività di consulenza e assistenza per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria o per lo svolgimento delle investigazioni difensive;

b) agli altri soggetti, di cui all'art. 1, comma 2, salvo quanto risulti obiettivamente incompatibile in relazione alla figura soggettiva o alla funzione svolta.

Art. 8 (Modalità di trattamento)

1. L'investigatore privato organizza il trattamento anche non automatizzato dei dati personali secondo le modalità di cui all'art. 2, comma 1.

2. L'investigatore privato non può intraprendere di propria iniziativa investigazioni, ricerche o altre forme di raccolta dei dati. Tali attività possono essere eseguite esclusivamente sulla base di apposito incarico conferito per iscritto e solo per le finalità di cui alle presenti regole.

3. L'atto d'incarico deve menzionare in maniera specifica il diritto che si intende esercitare in sede giudiziaria, ovvero il procedimento penale al quale l'investigazione è collegata, nonché i principali elementi di fatto che giustificano l'investigazione e il termine ragionevole entro cui questa deve essere conclusa.

4. L'investigatore privato deve eseguire personalmente l'incarico ricevuto e può avvalersi solo di altri investigatori privati indicati nominativamente all'atto del conferimento dell'incarico, oppure successivamente in calce a esso qualora tale possibilità sia stata prevista nell'atto di incarico. Restano ferme le prescrizioni predisposte ai sensi dell'art. 2-septies del decreto legislativo n. 196/2003 e art. 21 del decreto legislativo n. 101/2018 relative al trattamento delle particolari categorie di dati personali di cui all'art. 9, par. 1, del Regolamento (UE) 2016/679.

5. Nel caso in cui si avvalga di persone autorizzate al trattamento dei dati per suo conto, l'investigatore privato rende specifiche istruzioni in ordine alle modalità da osservare e vigila, con cadenza almeno settimanale, sulla puntuale osservanza delle norme di legge e delle istruzioni impartite. Tali soggetti possono avere accesso ai soli dati strettamente pertinenti alla collaborazione a essi richiesta.

6. Il difensore o il soggetto che ha conferito l'incarico devono essere informati periodicamente dell'andamento dell'investigazione, anche al fine di permettere loro una valutazione tempestiva circa le determinazioni da adottare riguardo all'esercizio del diritto in sede giudiziaria o al diritto alla prova.

Art. 9 (Altre regole di comportamento)

1. L'investigatore privato si astiene dal porre in essere prassi elusive di obblighi e di limiti di legge e, in particolare, conforma ai principi di liceità, trasparenza e correttezza del trattamento sanciti

dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal decreto legislativo n. 196/2003:

- a) l'acquisizione di dati personali presso altri titolari del trattamento, anche mediante mera consultazione, verificando che si abbia titolo per ottenerli;
 - b) il ricorso ad attività lecite di rilevamento, specie a distanza, e di audio/videoripresa;
 - c) la raccolta di dati biometrici.
2. L'investigatore privato rispetta nel trattamento dei dati le disposizioni di cui all'art. 2, commi 4, 5 e 6 delle presenti regole.

Art. 10 (Conservazione e cancellazione dei dati)

1. Nel rispetto dell'art. 5 del regolamento (UE) 2016/679, i dati personali trattati dall'investigatore privato possono essere conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per eseguire l'incarico ricevuto. A tal fine deve essere verificata costantemente, anche mediante controlli periodici, la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto alle finalità perseguite e all'incarico conferito.

2. Una volta conclusa la specifica attività investigativa, il trattamento deve cessare in ogni sua forma, fatta eccezione per l'immediata comunicazione al difensore o al soggetto che ha conferito l'incarico, i quali possono consentire, anche in sede di mandato, l'eventuale conservazione temporanea di materiale strettamente personale dei soggetti che hanno curato l'attività svolta, a i soli fini dell'eventuale dimostrazione della liceità, trasparenza e correttezza del proprio operato. Se è stato contestato il trattamento il difensore o il soggetto che ha conferito l'incarico possono anche fornire all'investigatore il materiale necessario per dimostrare la liceità, trasparenza e correttezza del proprio operato, per il tempo a ciò strettamente necessario.

3. La sola pendenza del procedimento al quale l'investigazione è collegata, ovvero il passaggio ad altre fasi di giudizio in attesa della formazione del giudicato, non costituiscono, di per se stessi, una giustificazione valida per la conservazione dei dati da parte dell'investigatore privato.

Art. 11 (Informativa)

L'investigatore privato può fornire l'informativa in un unico contesto ai sensi dell'art. 3 delle presenti regole, ponendo in particolare evidenza l'identità e la qualità professionale dell'investigatore, nonché la natura facoltativa del conferimento dei dati, fermo restando quanto disposto dall'art. 14

del regolamento, nel caso in cui i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato.

6) LINEE GUIDA DEL 13 LUGLIO 2018 DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE DI ATTUAZIONE DEL D.M. 9 FEBBRAIO 2018, N. 17, RECANTI «DISCIPLINA DEI CORSI DI FORMAZIONE PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI AVVOCATO»

[omissis]

III.2. *Nomina, composizione e durata della Commissione nazionale e delle Commissioni di valutazione interna*

III.2.1. La Commissione nazionale per la creazione e l'aggiornamento delle domande relative alle materie oggetto delle verifiche è nominata con decreto del Ministro della Giustizia (art. 9, co. 1 del d.m. 17/2018), tenuto conto delle esclusioni (avvenuta irrogazione di sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento) e delle incompatibilità (incarico di Presidente o Consigliere del CNF, attività di docente in Scuole forensi) previste dall'art. 9, co. 1 del d.m. 17/2018.

[omissis]

7) D.M. N. 17 DEL 9 FEBBRAIO 2018 (“Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”)

Art. 2 (Organizzazione dei corsi di formazione)

[omissis]

3. L'interessato presenta istanza di accreditamento contenente:

[omissis]

f) curriculum vitae dei docenti, che non devono aver subito sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento.

[omissis]

Art. 4 (Docenti)

[omissis]

3. È ostativo alla nomina del docente la presenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento.

**8) CONVENZIONE QUADRO DEL
24 FEBBRAIO 2017 FRA IL
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
E LA CONFERENZA NAZIONALE DEI
DIRETTORI DI GIURISPRUDENZA E
SCIENZE GIURIDICHE**

Art. 5 (Svolgimento del semestre anticipato di tirocinio)

[omissis]

12. Nel periodo di tirocinio il praticante studente universitario è tenuto ad osservare gli stessi doveri e norme deontologiche degli Avvocati, ai sensi dell'articolo 42 della legge, ed è soggetto al potere disciplinare dei competenti organi disciplinari forensi.

**9) D.M. N. 70 DEL 17 MARZO 2016
("Regolamento recante la disciplina per lo
svolgimento del tirocinio per l'accesso alla
professione forense ai sensi dell'articolo
41, comma 13, della legge 31 dicembre
2012, n. 247")**

Art. 3 (Modalità di svolgimento del tirocinio)

1. Il tirocinio professionale è svolto con assiduità, diligenza, riservatezza e nel rispetto delle norme di deontologia professionale. Per assiduità si intende la frequenza continua dello studio del professionista, sotto la supervisione diretta di quest'ultimo. Tale requisito si ritiene rispettato se il praticante è presente presso lo studio o comunque opera sotto la diretta supervisione del professionista, per almeno venti ore settimanali, fermo quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, secondo periodo. Per diligenza si intende la cura attenta e scrupolosa nello svolgimento del tirocinio. Per riservatezza si intende l'adozione di un comportamento corretto volto al mantenimento del massimo riserbo su tutte le notizie ed informazioni acquisite nel corso del tirocinio.

[omissis]

Art. 7 (Interruzione del tirocinio)

[omissis]

2. L'interruzione per un periodo pari o superiore a sei mesi può essere giustificata soltanto da accertati motivi di salute, da valutare anche tenendo conto dell'età del praticante; quando ricorrono le

condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di paternità oltre che di adozione; dalla sussistenza di sanzioni disciplinari interdittive inflitte all'avvocato presso il quale il tirocinio è svolto ovvero al praticante stesso; dalla comprovata necessità di assicurare assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia, qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza.

[omissis]

**10) D.M. N. 58 DEL 17 MARZO 2016
("Regolamento recante disciplina
dell'attività di praticantato del praticante
avvocato presso gli uffici giudiziari")**

Art. 8 (Attività del praticante avvocato)

[omissis]

7. L'attività del praticante avvocato si svolge nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di pratica, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della sua attività.

[omissis]

**11) STATUTO DELLA CASSA
FORENSE
(approvato con delibera del Comitato dei
delegati del 18 dicembre 2015)**

**Art. 13 (Durata in carica dei componenti e
requisiti di eleggibilità)**

[omissis]

2. Sono eleggibili gli avvocati iscritti alla Cassa Forense e ad un albo da almeno cinque anni con i seguenti requisiti di onorabilità e professionalità:

[omissis]

f) non abbiano subito sanzioni disciplinari definitive più gravi dell'avvertimento, con esclusione della censura inflitta definitivamente da almeno cinque anni anteriori a quello della data di indizione delle elezioni del Comitato dei Delegati;

[omissis]

Art. 13-bis (Sospensione cautelare dalla carica)

1. L'eletto può essere sospeso dalla carica dal comitato dei Delegati:

[omissis]

b) nell'ipotesi in cui al Delegato sia stata inflitta la sanzione disciplinare espulsiva o interdittiva nell'esercizio della professione con provvedimento non definitivo;

[omissis]

5. L'applicazione di una misura cautelare anche di carattere disciplinare comporta la sospensione della carica finché essa perduri.

Art. 13-ter (Decadenza dalla carica)

[omissis]

2. Determinano, altresì, la decadenza dalla carica:

[omissis]

b) ogni provvedimento disciplinare definitivo più grave dell'avvertimento;

[omissis]

12) REGOLAMENTO N. 1 DEL 20 NOVEMBRE 2015 DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

(“Regolamento ai sensi dell’art. 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 sui corsi per l’iscrizione all’Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori”)

Art. 4 (Accesso ai corsi)

[omissis]

2. Costituiscono requisito per l'ammissione ai corsi:

[omissis]

b) non aver riportato, negli ultimi tre anni, sanzioni disciplinari definitive interdittive;

[omissis]

13) D.M. N. 38 DELL'11 MARZO 2015 (“Regolamento concernente disposizioni relative alle forme di pubblicità del codice deontologico e dei suoi aggiornamenti emanati dal Consiglio nazionale forense, a norma dell’articolo 3, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”)

Art. 1 (Oggetto del regolamento)

Il presente regolamento disciplina le forme di pubblicità del codice deontologico e dei suoi aggiornamenti emanati dal Consiglio nazionale

forense, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Art. 2 (Modalità per la pubblicazione del codice deontologico e dei suoi aggiornamenti)

Entro trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il codice deontologico e i suoi aggiornamenti sono pubblicati sui siti internet del Consiglio nazionale forense, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e dei consigli degli ordini forensi circondariali, ferma restando l'entrata in vigore fissata dall'articolo 3, comma 4, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

14) REGOLAMENTO N. 6 DEL 16 LUGLIO 2014 DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE (“Regolamento per la formazione continua”)

Art. 25 (Attestato di Formazione continua)

[omissis]

10. L'accertamento della violazione del dovere di formazione e aggiornamento professionale e la mancata o infedele attestazione di adempimento dell'obbligo costituiscono infrazioni disciplinari ai sensi del codice deontologico.

15) CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

(approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 31 gennaio 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 2014)

Art. 1 (L'avvocato)

1. L'avvocato tutela, in ogni sede, il diritto alla libertà, l'inviolabilità e l'effettività della difesa, assicurando, nel processo, la regolarità del giudizio e del contraddittorio.

2. L'avvocato, nell'esercizio del suo ministero, vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione e dell'Ordinamento dell'Unione Europea e sul rispetto dei medesimi principi, nonché di quelli della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a tutela e nell'interesse della parte assistita.

3. Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela dell'affidamento della collettività e della clientela, della correttezza dei comportamenti, della qualità ed efficacia della prestazione professionale.

Art. 2 (Norme deontologiche e ambito di applicazione)

1. Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati nella loro attività professionale, nei reciproci rapporti e in quelli con i terzi; si applicano anche ai comportamenti nella vita privata, quando ne risulti compromessa la reputazione personale o l'immagine della professione forense.

2. I praticanti sono soggetti ai doveri e alle norme deontologiche degli avvocati e al potere disciplinare degli Organi forensi.

Art. 3 (Attività all'estero e attività in Italia dello straniero)

1. Nell'esercizio di attività professionale all'estero l'avvocato italiano deve rispettare le norme deontologiche interne, nonché quelle del Paese in cui viene svolta l'attività.

2. In caso di contrasto fra le due normative prevale quella del Paese ospitante, purché non confliggente con l'interesse pubblico al corretto esercizio dell'attività professionale.

3. L'avvocato straniero, nell'esercizio dell'attività professionale in Italia, è tenuto al rispetto delle norme deontologiche italiane.

Art. 4 (Volontarietà dell'azione)

1. La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e delle regole di condotta dettati dalla legge e dalla deontologia, nonché dalla coscienza e volontà delle azioni od omissioni.

2. L'avvocato, cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale, è sottoposto a procedimento disciplinare, salva in questa sede ogni autonoma valutazione sul fatto commesso.

Art. 5 (Condizione per l'esercizio dell'attività professionale)

L'iscrizione agli albi costituisce condizione per l'esercizio dell'attività riservata all'avvocato.

Art. 6 (Dovere di evitare incompatibilità)

1. L'avvocato deve evitare attività incompatibili con la permanenza dell'iscrizione all'albo.

2. L'avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense.

Art. 7 (Responsabilità disciplinare per atti di associati, collaboratori e sostituti)

L'avvocato è personalmente responsabile per condotte, determinate da suo incarico, ascrivibili a suoi associati, collaboratori e sostituti, salvo che il fatto integri una loro esclusiva e autonoma responsabilità.

Art. 8 (Responsabilità disciplinare della società)

1. Alla società tra avvocati si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente codice.

2. La responsabilità disciplinare della società concorre con quella del socio quando la violazione deontologica commessa da quest'ultimo è ricollegabile a direttive impartite dalla società.

Art. 9 (Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza)

1. L'avvocato deve esercitare l'attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza.

2. L'avvocato, anche al di fuori dell'attività professionale, deve osservare i doveri di probità, dignità e decoro, nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione forense.

Art. 10 (Dovere di fedeltà)

L'avvocato deve adempiere fedelmente il mandato ricevuto, svolgendo la propria attività a tutela dell'interesse della parte assistita e nel rispetto del rilievo costituzionale e sociale della difesa.

Art. 11 (Rapporto di fiducia e accettazione dell'incarico)

1. L'avvocato è libero di accettare l'incarico.

2. Il rapporto con il cliente e con la parte assistita è fondato sulla fiducia.

3. L'avvocato iscritto nell'elenco dei difensori d'ufficio, quando nominato, non può, senza giustificato motivo, rifiutarsi di prestare la propria attività o interromperla.

4. L'avvocato iscritto nell'elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato può rifiutare la nomina o recedere dall'incarico conferito dal non abbiate solo per giustificati motivi.

Art. 12 (Dovere di diligenza)

L'avvocato deve svolgere la propria attività con coscienza e diligenza, assicurando la qualità della prestazione professionale.

Art. 13 (Dovere di segretezza e riservatezza)

L'avvocato è tenuto, nell'interesse del cliente e della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e al massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali.

Art. 14 (Dovere di competenza)

L'avvocato, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali, non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza.

Art. 15 (Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua)

L'avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente.

Art. 16 (Dovere di adempimento fiscale, previdenziale, assicurativo e contributivo)

1. L'avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalle norme in materia.

2. L'avvocato deve adempiere agli obblighi assicurativi previsti dalla legge.

3. L'avvocato deve corrispondere regolarmente e tempestivamente i contributi dovuti alle Istituzioni forensi.

Art. 17 (Informazione sull'esercizio dell'attività professionale)

1. È consentita all'avvocato, a tutela dell'affidamento della collettività, l'informazione sulla propria attività professionale, sull'organizzazione e struttura dello studio, sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti.

2. Le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette, non equivocate, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non comparative.

3. In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale.

Art. 18 (Doveri nei rapporti con gli organi di informazione)

1. Nei rapporti con gli organi di informazione l'avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura, nel rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza; con il consenso della parte assistita, e nell'esclusivo interesse di quest'ultima, può fornire agli organi di informazione notizie purché non coperte dal segreto di indagine.

2. L'avvocato è tenuto in ogni caso ad assicurare l'anonimato dei minori.

Art. 19 (Doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e le Istituzioni forensi)

L'avvocato deve mantenere nei confronti dei colleghi e delle Istituzioni forensi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà.

Art. 20 (Responsabilità disciplinare)

1. La violazione dei doveri e delle regole di condotta di cui ai precedenti articoli e comunque le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta imposti dalla legge o dalla deontologia costituiscono illeciti disciplinari ai sensi dell'art. 51, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

2. Tali violazioni, ove riconducibili alle ipotesi tipizzate ai titoli II, III, IV, V e VI del presente codice, comportano l'applicazione delle sanzioni ivi espressamente previste; ove non riconducibili a tali ipotesi comportano l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui agli articoli 52 lettera c) e

53 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, da individuarsi e da determinarsi, quanto alla loro entità, sulla base dei criteri di cui agli articoli 21 e 22 di questo codice.

Art. 21 (Potestà disciplinare)

1. Spetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa.

2. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato; la sanzione è unica anche quando siano contestati più addebiti nell'ambito del medesimo procedimento.

3. La sanzione deve essere commisurata alla gravità del fatto, al grado della colpa, all'eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell'incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, soggettive e oggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione.

4. Nella determinazione della sanzione si deve altresì tenere conto del pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, della compromissione dell'immagine della professione forense, della vita professionale, dei precedenti disciplinari.

Art. 22 (Sanzioni)

1. Le sanzioni disciplinari sono:

a) Avvertimento: consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni; può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni.

b) Censura: consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione.

c) Sospensione: consiste nell'esclusione temporanea, da due mesi a cinque anni, dall'esercizio della professione o dal praticantato e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.

d) Radiazione: consiste nell'esclusione definitiva dall'albo, elenco o registro e impedisce

l'iscrizione a qualsiasi altro albo, elenco o registro, fatto salvo quanto previsto dalla legge; è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell'incolpato nell'albo, elenco o registro.

2. Nei casi più gravi, la sanzione disciplinare può essere aumentata, nel suo massimo:

a) fino alla sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per due mesi, nel caso sia prevista la sanzione dell'avvertimento;

b) fino alla sospensione dall'esercizio dell'attività professionale non superiore a un anno, nel caso sia prevista la sanzione della censura;

c) fino alla sospensione dall'esercizio dell'attività professionale non superiore a tre anni, nel caso sia prevista la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale fino a un anno;

d) fino alla radiazione, nel caso sia prevista la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni.

3. Nei casi meno gravi, la sanzione disciplinare può essere diminuita:

a) all'avvertimento, nel caso sia prevista la sanzione della censura;

b) alla censura, nel caso sia prevista la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale fino a un anno;

c) alla sospensione dall'esercizio dell'attività professionale fino a due mesi nel caso sia prevista la sospensione dall'esercizio della professione da uno a tre anni.

4. Nei casi di infrazioni lievi e scusabili, all'incolpato è fatto richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare.

Art. 23 (Conferimento dell'incarico)

1. L'incarico è conferito dalla parte assistita; qualora sia conferito da un terzo, nell'interesse proprio o della parte assistita, l'incarico deve essere accettato solo con il consenso di quest'ultima e va svolto nel suo esclusivo interesse.

2. L'avvocato, prima di assumere l'incarico, deve accertare l'identità della persona che lo conferisce e della parte assistita.

3. L'avvocato, dopo il conferimento del mandato, non deve intrattenere con il cliente e con la parte assistita rapporti economici, patrimoniali, commerciali o di qualsiasi altra natura, che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale, salvo quanto previsto dall'art. 25.

4. L'avvocato non deve consigliare azioni inutilmente gravose.

5. L'avvocato è libero di accettare l'incarico, ma deve rifiutare di prestare la propria attività quando, dagli elementi conosciuti, desuma che essa sia finalizzata alla realizzazione di operazione illecita.

6. L'avvocato non deve suggerire comportamenti, atti o negozi nulli, illeciti o fraudolenti.

7. La violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei divieti di cui ai commi 3 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dei doveri di cui ai commi 5 e 6 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni.

Art. 24 (Conflitto di interessi)

1. L'avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.

2. L'avvocato nell'esercizio dell'attività professionale deve conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale.

3. Il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un'altra parte assistita o cliente, l'adempimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento del nuovo incarico.

4. L'avvocato deve comunicare alla parte assistita e al cliente l'esistenza di circostanze impedite per la prestazione dell'attività richiesta.

5. Il dovere di astensione sussiste anche se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgono ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale.

6. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 3 e 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni. La violazione dei doveri di cui ai commi 2 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 25 (Accordi sulla definizione del compenso)

1. La pattuizione dei compensi, fermo quanto previsto dall'art. 29, quarto comma, è libera. È ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovargli il destinatario della prestazione, non soltanto a livello strettamente patrimoniale.

2. Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso, in tutto o in parte, una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.

3. La violazione del divieto di cui al precedente comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.

Art. 26 (Adempimento del mandato)

1. L'accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo.

2. L'avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e alla parte assistita la necessità di integrare l'assistenza con altro collega in possesso di dette competenze.

3. Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina, quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita.

4. Il difensore nominato d'ufficio, ove sia impedito di partecipare a singole attività processuali, deve darne tempestiva e motivata comunicazione all'autorità procedente ovvero incaricare della difesa un collega che, ove accetti, è responsabile dell'adempimento dell'incarico.

5. La violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei doveri di cui ai commi 3 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 27 (Doveri di informazione)

1. L'avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all'atto dell'assunzione dell'incarico, delle caratteristiche e dell'importanza di quest'ultimo e delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione.

2. L'avvocato deve informare il cliente e la parte assistita sulla prevedibile durata del processo e sugli oneri ipotizzabili; deve inoltre, se richiesto, comunicare in forma scritta, a colui che conferisce l'incarico professionale, il prevedibile costo della prestazione.

3. L'avvocato, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare chiaramente la parte assistita della possibilità di avvalersi del procedimento di negoziazione assistita e, per iscritto, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione; deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge.

4. L'avvocato, ove ne ricorrano le condizioni, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare la parte assistita della possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato.

5. L'avvocato deve rendere noti al cliente ed alla parte assistita gli estremi della propria polizza assicurativa.

6. L'avvocato, ogni qualvolta ne venga richiesto, deve informare il cliente e la parte assistita sullo svolgimento del mandato a lui affidato e deve fornire loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l'oggetto del mandato e l'esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fermo restando il disposto di cui all'art. 48, terzo comma, del presente codice.

7. Fermo quanto previsto dall'art. 26, l'avvocato deve comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di atti necessari ad evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievole relativamente agli incarichi in corso.

8. L'avvocato deve riferire alla parte assistita, se nell'interesse di questa, il contenuto di quanto appreso legittimamente nell'esercizio del mandato.

9. La violazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei doveri di cui ai commi 6, 7 e 8 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 28 (Riserbo e segreto professionale)

1. È dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell'avvocato mantenere il segreto e il massimo riserbo sull'attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.

2. L'obbligo del segreto va osservato anche quando il mandato sia stato adempiuto, comunque concluso, rinunciato o non accettato.

3. L'avvocato deve adoperarsi affinché il rispetto del segreto professionale e del massimo riserbo sia osservato anche da dipendenti, praticanti, consulenti e collaboratori, anche occasionali, in relazione a fatti e circostanze apprese nella loro qualità o per effetto dell'attività svolta.

4. È consentito all'avvocato derogare ai doveri di cui sopra qualora la divulgazione di quanto appreso sia necessaria:

- a) per lo svolgimento dell'attività di difesa;
- b) per impedire la commissione di un reato di particolare gravità;
- c) per allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e cliente o parte assistita;
- d) nell'ambito di una procedura disciplinare.

In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato.

5. La violazione dei doveri di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura e, nei casi in cui la violazione attenga al segreto professionale, l'applicazione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni.

Art. 29 (Richiesta di pagamento)

1. L'avvocato, nel corso del rapporto professionale, può chiedere la corresponsione di anticipi, ragguagliati alle spese sostenute e da sostenere, nonché di acconti sul compenso, commisurati alla quantità e complessità delle prestazioni richieste per l'espletamento dell'incarico.

2. L'avvocato deve tenere la contabilità delle spese sostenute e degli acconti ricevuti e deve consegnare, a richiesta del cliente, la relativa nota dettagliata.

3. L'avvocato deve emettere il prescritto documento fiscale per ogni pagamento ricevuto.

4. L'avvocato non deve richiedere compensi o acconti manifestamente sproporzionati all'attività svolta o da svolgere.

5. L'avvocato, in caso di mancato pagamento da parte del cliente, non deve richiedere un compenso maggiore di quello già indicato, salvo ne abbia fatta riserva.

6. L'avvocato non deve subordinare al riconoscimento di propri diritti, o all'esecuzione di prestazioni particolari da parte del cliente, il versamento a questi delle somme riscosse per suo conto.

7. L'avvocato non deve subordinare l'esecuzione di propri adempimenti professionali al riconoscimento del diritto a trattenere parte delle somme riscosse per conto del cliente o della parte assistita.

8. L'avvocato, nominato difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non deve chiedere né percepire dalla parte assistita o da terzi, a qualunque titolo, compensi o rimborsi diversi da quelli previsti dalla legge.

9. La violazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dei doveri di cui ai commi 6, 7 e 8 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno.

Art. 30 (Gestione di denaro altrui)

1. L'avvocato deve gestire con diligenza il denaro ricevuto dalla parte assistita o da terzi nell'adempimento dell'incarico professionale ovvero quello ricevuto nell'interesse della parte assistita e deve renderne conto sollecitamente.

2. L'avvocato non deve trattenere oltre il tempo strettamente necessario le somme ricevute per conto della parte assistita, senza il consenso di quest'ultima.

3. L'avvocato, nell'esercizio della propria attività professionale, deve rifiutare di ricevere o gestire fondi che non siano riferibili ad un cliente.

4. L'avvocato, in caso di deposito fiduciario, deve contestualmente ottenere istruzioni scritte ed attenersi.

5. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dei doveri di cui ai commi 2 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno. La violazione del dovere di cui al comma 3 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni.

Art. 31 (Compensazione)

1. L'avvocato deve mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto della stessa.

2. L'avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute a rimborso delle anticipazioni sostenute, con obbligo di darne avviso al cliente.

3. L'avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute imputandole a titolo di compenso:

a) quando vi sia il consenso del cliente e della parte assistita;

b) quando si tratti di somme liquidate giudizialmente a titolo di compenso a carico della controparte e l'avvocato non le abbia già ricevute dal cliente o dalla parte assistita;

c) quando abbia già formulato una richiesta di pagamento del proprio compenso espressamente accettata dal cliente.

4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni. La violazione del dovere di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 32 (Rinuncia al mandato)

1. L'avvocato ha la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi alla parte assistita.

2. In caso di rinuncia al mandato l'avvocato deve dare alla parte assistita un congruo preavviso e deve informarla di quanto necessario per non pregiudicarne la difesa.

3. In ipotesi di irreperibilità della parte assistita, l'avvocato deve comunicare alla stessa la rinuncia al mandato con lettera raccomandata all'indirizzo anagrafico o all'ultimo domicilio conosciuto o a mezzo p.e.c.; con l'adempimento di tale formalità, fermi restando gli obblighi di legge, l'avvocato è esonerato da ogni altra attività, indipendentemente dall'effettiva ricezione della rinuncia.

4. L'avvocato, dopo la rinuncia al mandato, nel rispetto degli obblighi di legge, non è responsabile per la mancata successiva assistenza, qualora non sia nominato in tempi ragionevoli altro difensore.

5. L'avvocato deve comunque informare la parte assistita delle comunicazioni e notificazioni che dovessero pervenirgli.

6. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 33 (Restituzione di documenti)

1. L'avvocato, se richiesto, deve restituire senza ritardo gli atti ed i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l'espletamento dell'incarico e consegnare loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l'oggetto del mandato e l'esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale,

fermo restando il disposto di cui all'art. 48, terzo comma, del presente codice.

2. L'avvocato non deve subordinare la restituzione della documentazione al pagamento del proprio compenso.

3. L'avvocato può estrarre e conservare copia di tale documentazione, anche senza il consenso del cliente e della parte assistita.

4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta l'applicazione della censura.

Art. 34 (Azione contro il cliente e la parte assistita per il pagamento del compenso)

1. L'avvocato, per agire giudizialmente nei confronti del cliente o della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, deve rinunciare a tutti gli incarichi ricevuti.

2. La violazione del dovere di cui al comma precedente comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 35 (Dovere di corretta informazione)

1. L'avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale, quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale.

2. L'avvocato non deve dare informazioni comparative con altri professionisti né equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l'attività professionale.

3. L'avvocato, nel fornire informazioni, deve in ogni caso indicare il titolo professionale, la denominazione dello studio e l'Ordine di appartenenza.

4. L'avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia o sia stato docente universitario di materie giuridiche; specificando in ogni caso la qualifica e la materia di insegnamento.

5. L'iscritto nel registro dei praticanti può usare esclusivamente e per esteso il titolo di "praticante avvocato", con l'eventuale indicazione di "abilitato al patrocinio" qualora abbia conseguito tale abilitazione.

6. Non è consentita l'indicazione di nominativi di professionisti e di terzi non organicamente o direttamente collegati con lo studio dell'avvocato.

7. L'avvocato non può utilizzare nell'informazione il nome di professionista defunto, che abbia fatto parte dello studio, se a suo tempo lo stesso non lo abbia espressamente previsto o disposto per testamento, ovvero non vi sia il consenso unanime degli eredi.

8. Nelle informazioni al pubblico l'avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano.

9. Le forme e le modalità delle informazioni devono comunque rispettare i principi di dignità e decoro della professione.

10. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 36 (Divieto di attività professionale senza titolo e di uso di titoli inesistenti)

1. Costituisce illecito disciplinare l'uso di un titolo professionale non conseguito ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione.

2. Costituisce altresì illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che agevoli o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi l'esercizio abusivo dell'attività di avvocato o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici, anche se limitatamente al periodo di eventuale sospensione dell'esercizio dell'attività.

3. La violazione del comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno. La violazione del comma 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.

Art. 37 (Divieto di accaparramento di clientela)

1. L'avvocato non deve acquisire rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procuratori o con modi non conformi a correttezza e decoro.

2. L'avvocato non deve offrire o corrispondere a colleghi o a terzi provvigioni o altri compensi quale corrispettivo per la presentazione di un cliente o per l'ottenimento di incarichi professionali.

3. Costituisce infrazione disciplinare l'offerta di omaggi o prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi.

4. È vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

5. È altresì vietato all'avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per uno specifico affare.

6. La violazione dei doveri di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 38 (Rapporto di colleganza)

1. L'avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all'esercizio della professione deve dargliene preventiva comunicazione per iscritto, salvo che l'avviso possa pregiudicare il diritto da tutelare.

2. L'avvocato non deve registrare una conversazione telefonica con un collega; la registrazione nel corso di una riunione è consentita soltanto con il consenso di tutti i presenti.

3. L'avvocato non deve riportare in atti processuali o riferire in giudizio il contenuto di colloqui riservati intercorsi con colleghi.

4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei divieti di cui ai commi 2 e 3 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 39 (Rapporti con i collaboratori dello studio)

1. L'avvocato deve consentire ai propri collaboratori di migliorare la loro preparazione professionale e non impedire od ostacolare la loro crescita formativa, compensandone in maniera adeguata la collaborazione, tenuto conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio.

2. La violazione dei doveri di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.

Art. 40 (Rapporti con i praticanti)

1. L'avvocato deve assicurare al praticante l'effettività e la proficuità della pratica forense, al fine di consentirgli un'adeguata formazione.

2. L'avvocato deve fornire al praticante un idoneo ambiente di lavoro e, fermo l'obbligo del

rimborso delle spese, riconoscergli, dopo il primo semestre di pratica, un compenso adeguato, tenuto conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio.

3. L'avvocato deve attestare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto di pratica solo in seguito ad un adeguato controllo e senza indulgere a motivi di favore o amicizia.

4. L'avvocato non deve incaricare il praticante di svolgere attività difensiva non consentita.

5. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione del divieto di cui al comma 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 41 (Rapporti con parte assistita da collega)

1. L'avvocato non deve mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro collega.

2. L'avvocato, in ogni stato del procedimento e in ogni grado del giudizio, può avere contatti con le altre parti solo in presenza del loro difensore o con il consenso di questi.

3. L'avvocato può indirizzare corrispondenza direttamente alla controparte, inviandone sempre copia per conoscenza al collega che la assiste, esclusivamente per richiedere comportamenti determinati, intimare messe in mora, evitare prescrizioni o decadenze.

4. L'avvocato non deve ricevere la controparte assistita da un collega senza informare quest'ultimo e ottenerne il consenso.

5. La violazione dei doveri e divieti di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 42 (Notizie riguardanti il collega)

1. L'avvocato non deve esprimere apprezzamenti denigratori sull'attività professionale di un collega.

2. L'avvocato non deve esibire in giudizio documenti relativi alla posizione personale del collega avversario né utilizzare notizie relative alla sua persona, salvo che il collega sia parte del giudizio e che l'utilizzo di tali documenti e notizie sia necessario alla tutela di un diritto.

3. La violazione dei divieti di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.

Art. 43 (Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega)

1. L'avvocato che incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a compensarlo, ove non adempia il cliente.

2. La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 44 (Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega)

1. L'avvocato che abbia raggiunto con il collega avversario un accordo transattivo, accettato dalle parti, deve astenersi dal proporre impugnazione, salvo che la stessa sia giustificata da fatti sopravvenuti o dei quali dimostri di non avere avuto conoscenza.

2. La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 45 (Sostituzione del collega nell'attività di difesa)

1. Nel caso di sostituzione di un collega per revoca dell'incarico o rinuncia, il nuovo difensore deve rendere nota la propria nomina al collega sostituito, adoperandosi, senza pregiudizio per l'attività difensiva, perché siano soddisfatte le legittime richieste per le prestazioni svolte.

2. La violazione dei doveri di cui al precedente comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.

Art. 46 (Dovere di difesa nel processo e rapporto di colleganza)

1. Nell'attività giudiziale l'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza del dovere di difesa, salvaguardando, per quanto possibile, il rapporto di colleganza.

2. L'avvocato deve rispettare la puntualità sia in sede di udienza che in ogni altra occasione di incontro con colleghi; la ripetuta violazione del dovere costituisce illecito disciplinare.

3. L'avvocato deve opporsi alle istanze irrituali o ingiustificate che, formulate nel processo dalle controparti, comportino pregiudizio per la parte assistita.

4. Il difensore nominato di fiducia deve comunicare tempestivamente al collega, già nominato d'ufficio, l'incarico ricevuto e, senza pregiudizio

per il diritto di difesa, deve sollecitare la parte a provvedere al pagamento di quanto dovuto al difensore d'ufficio per l'attività svolta.

5. L'avvocato, nell'interesse della parte assistita e nel rispetto della legge, collabora con i difensori delle altre parti, anche scambiando informazioni, atti e documenti.

6. L'avvocato, nei casi di difesa congiunta, deve consultare il codifensore su ogni scelta processuale e informarlo del contenuto dei colloqui con il comune assistito, al fine della effettiva condivisione della difesa.

7. L'avvocato deve comunicare al collega avversario l'interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio ad azioni giudiziarie.

8. La violazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 6 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione del dovere di cui al comma 7 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 47 (Obbligo di dare istruzioni e informazioni al collega)

1. L'avvocato deve dare tempestive istruzioni al collega corrispondente e questi, del pari, è tenuto a dare al collega sollecite e dettagliate informazioni sull'attività svolta e da svolgere.

2. L'elezione di domicilio presso un collega deve essergli preventivamente comunicata e da questi essere consentita.

3. L'avvocato corrispondente non deve definire direttamente una controversia, in via transattiva, senza informare il collega che gli ha affidato l'incarico.

4. L'avvocato corrispondente, in difetto di istruzioni, deve adoperarsi nel modo più opportuno per la tutela degli interessi della parte, informando non appena possibile il collega che gli ha affidato l'incarico.

5. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 2 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione del divieto di cui al comma 3 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 48 (Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega)

1. L'avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi

qualificata come riservata, nonché quella contenute in proposte transattive e relative risposte.

2. L'avvocato può produrre la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando la stessa:

a) costituisca perfezionamento e prova di un accordo;

b) assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste.

3. L'avvocato non deve consegnare al cliente e alla parte assistita la corrispondenza riservata tra colleghi; può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al collega che gli succede, a sua volta tenuto ad osservare il medesimo dovere di riservatezza.

4. L'abuso della clausola di riservatezza costituisce autonomo illecito disciplinare.

5. La violazione dei divieti di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 49 (Doveri del difensore)

1. L'avvocato nominato difensore d'ufficio deve comunicare alla parte assistita che ha facoltà di scegliere un difensore di fiducia e informarla che anche il difensore d'ufficio ha diritto ad essere retribuito.

2. L'avvocato non deve assumere la difesa di più indagati o imputati che abbiano reso dichiarazioni accusatorie nei confronti di altro indagato o imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso o collegato.

3. L'avvocato indagato o imputato in un procedimento penale non può assumere o mantenere la difesa di altra parte nell'ambito dello stesso procedimento.

4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei divieti di cui ai commi 2 e 3 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno.

Art. 50 (Dovere di verità)

1. L'avvocato non deve introdurre nel procedimento prove, elementi di prova o documenti che sappia essere falsi.

2. L'avvocato non deve utilizzare nel procedimento prove, elementi di prova o documenti prodotti o provenienti dalla parte assistita che sappia o apprenda essere falsi.

3. L'avvocato che apprenda, anche successivamente, dell'introduzione nel procedimento di prove, elementi di prova o documenti falsi, provenienti dalla parte assistita, non può utilizzarli o deve rinunciare al mandato.

4. L'avvocato non deve impegnare di fronte al giudice la propria parola sulla verità dei fatti esposti in giudizio.

5. L'avvocato, nel procedimento, non deve rendere false dichiarazioni sull'esistenza o inesistenza di fatti di cui abbia diretta conoscenza e suscettibili di essere assunti come presupposto di un provvedimento del magistrato.

6. L'avvocato, nella presentazione di istanze o richieste riguardanti lo stesso fatto, deve indicare i provvedimenti già ottenuti, compresi quelli di rigetto.

7. La violazione dei divieti di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni. La violazione del dovere di cui al comma 6 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.

Art. 51 (La testimonianza dell'avvocato)

1. L'avvocato deve astenersi, salvo casi eccezionali, dal deporre, come persona informata sui fatti o come testimone, su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e ad essa inerenti.

2. L'avvocato deve comunque astenersi dal deporre sul contenuto di quanto appreso nel corso di colloqui riservati con colleghi nonché sul contenuto della corrispondenza riservata intercorsa con questi ultimi.

3. Qualora l'avvocato intenda presentarsi come testimone o persona informata sui fatti non deve assumere il mandato e, se lo ha assunto, deve rinunciarvi e non può riassumerlo.

4. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 52 (Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti)

1. L'avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell'esercizio dell'attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi.

2. La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono la rilevanza disciplinare della condotta.

3. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 53 (Rapporti con i magistrati)

1. I rapporti con i magistrati devono essere improntati a dignità e a reciproco rispetto.

2. L'avvocato, salvo casi particolari, non deve interloquire con il giudice in merito al procedimento in corso senza la presenza del collega avversario.

3. L'avvocato chiamato a svolgere funzioni di magistrato onorario deve rispettare tutti gli obblighi inerenti a tali funzioni e le norme sulle incompatibilità.

4. L'avvocato non deve approfittare di rapporti di amicizia, familiarità o confidenza con i magistrati per ottenere o richiedere favori e preferenze, né ostentare l'esistenza di tali rapporti.

5. L'avvocato componente del Consiglio dell'Ordine non deve accettare incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario, fatta eccezione per le nomine a difensore d'ufficio.

6. La violazione dei doveri e divieti di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 54 (Rapporti con arbitri, conciliatori, mediatori, periti e consulenti tecnici)

1. I divieti e doveri di cui all'art. 53, commi 1, 2 e 4, si applicano anche ai rapporti dell'avvocato con arbitri, conciliatori, mediatori, periti, consulenti tecnici d'ufficio e della controparte.

2. La violazione dei divieti e doveri di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 55 (Rapporti con i testimoni e persone informate)

1. L'avvocato non deve intrattenersi con testimoni o persone informate sui fatti oggetto della causa o del procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti.

2. Il difensore, nell'ambito del procedimento penale, ha facoltà di procedere ad investigazioni difensive nei modi e termini previsti dalla legge

e nel rispetto delle disposizioni che seguono e di quelle emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

3. Il difensore deve mantenere il segreto sugli atti delle investigazioni difensive e sul loro contenuto, finché non ne faccia uso nel procedimento, salva la rivelazione per giusta causa nell'interesse della parte assistita.

4. Nel caso in cui il difensore si avvalga di sostituti, collaboratori, investigatori privati autorizzati e consulenti tecnici, può fornire agli stessi tutte le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento dell'incarico, anche nella ipotesi di segretezza degli atti, imponendo il vincolo del segreto e l'obbligo di comunicare esclusivamente a lui i risultati dell'attività.

5. Il difensore deve conservare scrupolosamente e riservatamente la documentazione delle investigazioni difensive per tutto il tempo necessario o utile all'esercizio della difesa.

6. Gli avvisi, che il difensore e gli altri soggetti eventualmente da lui delegati sono tenuti a dare per legge alle persone interpellate ai fini delle investigazioni, devono essere documentati per iscritto.

7. Il difensore e gli altri soggetti da lui eventualmente delegati non devono corrispondere alle persone, interpellate ai fini delle investigazioni, compensi o indennità sotto qualsiasi forma, salva la facoltà di provvedere al rimborso delle sole spese documentate.

8. Per conferire con la persona offesa dal reato, assumere informazioni dalla stessa o richiedere dichiarazioni scritte, il difensore deve procedere con invito scritto, previo avviso all'eventuale difensore della stessa persona offesa, se conosciuto; in ogni caso nell'invito è indicata l'opportunità che la persona provveda a consultare un difensore perché intervenga all'atto.

9. Il difensore deve informare i prossimi congiunti della persona imputata o sottoposta ad indagini della facoltà di astenersi dal rispondere, specificando che, qualora non intendano avvalersene, sono obbligati a riferire la verità.

10. Il difensore deve documentare in forma integrale le informazioni assunte; quando è disposta la riproduzione, anche fonografica, le informazioni possono essere documentate in forma riassuntiva.

11. Il difensore non deve consegnare copia o estratto del verbale alla persona che ha reso informazioni, né al suo difensore.

12. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi. La violazione dei doveri, dei divieti, degli obblighi di legge e delle prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 7 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno. La violazione dei doveri, dei divieti, degli obblighi di legge e delle prescrizioni di cui ai commi 5, 6, 8, 9, 10 e 11 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 56 (Ascolto del minore)

1. L'avvocato non può procedere all'ascolto di una persona minore di età senza il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, sempre che non sussista conflitto di interessi con gli stessi.

2. L'avvocato del genitore, nelle controversie in materia familiare o minorile, deve astenersi da ogni forma di colloquio e contatto con i figli minori sulle circostanze oggetto delle stesse.

3. L'avvocato difensore nel procedimento penale, per conferire con persona minore, assumere informazioni dalla stessa o richiederle dichiarazioni scritte, deve invitare formalmente gli esercenti la responsabilità genitoriale, con indicazione della facoltà di intervenire all'atto, fatto salvo l'obbligo della presenza dell'esperto nei casi previsti dalla legge e in ogni caso in cui il minore sia persona offesa dal reato.

4. La violazione dei doveri e divieti di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno.

Art. 57 (Rapporti con organi di informazione e attività di comunicazione)

1. L'avvocato, fatte salve le esigenze di difesa della parte assistita, nei rapporti con gli organi di informazione e in ogni attività di comunicazione, non deve fornire notizie coperte dal segreto di indagine, spendere il nome dei propri clienti e assistiti, enfatizzare le proprie capacità professionali, sollecitare articoli o interviste e convocare conferenze stampa.

2. L'avvocato deve in ogni caso assicurare l'anonimato dei minori.

3. La violazione del divieto di cui al comma 1 e del dovere di cui al comma 2 comporta

l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.

Art. 58 (Notifica in proprio)

1. Il compimento di abusi nell'esercizio delle facoltà previste dalla legge in materia di notificazione costituisce illecito disciplinare.

2. Il comportamento di cui al comma precedente comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.

Art. 59 (Calendario del processo)

1. Il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario del processo civile, ove determinato esclusivamente dal comportamento dilatorio dell'avvocato, costituisce illecito disciplinare.

2. La violazione del comma precedente comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.

Art. 60 (Astensione dalle udienze)

1. L'avvocato ha diritto di astenersi dal partecipare alle udienze e alle altre attività giudiziarie quando l'astensione sia proclamata dagli Organi forensi, ma deve attenersi alle disposizioni del codice di autoregolamentazione e alle norme vigenti.

2. L'avvocato che eserciti il proprio diritto di non aderire alla astensione deve informare con congruo anticipo gli altri difensori costituiti.

3. L'avvocato non può aderire o dissociarsi dalla proclamata astensione a seconda delle proprie contingenti convenienze.

4. L'avvocato che aderisca all'astensione non può dissociarsene con riferimento a singole giornate o a proprie specifiche attività né può aderirvi parzialmente, in certi giorni o per particolari proprie attività professionali.

5. La violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei doveri di cui ai commi 3 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 61 (Arbitrato)

1. L'avvocato chiamato a svolgere la funzione di arbitro deve improntare il proprio comportamento a probità e correttezza e vigilare che il

procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.

2. L'avvocato non deve assumere la funzione di arbitro quando abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi due anni, rapporti professionali con una delle parti e, comunque, se ricorre una delle ipotesi di ricusazione degli arbitri previste dal codice di rito.

3. L'avvocato non deve accettare la nomina ad arbitro se una delle parti del procedimento sia assistita, o sia stata assistita negli ultimi due anni, da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.

In ogni caso l'avvocato deve comunicare per iscritto alle parti ogni ulteriore circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse all'espletamento dell'incarico.

4. L'avvocato che viene designato arbitro deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.

5. L'avvocato nella veste di arbitro:

a) deve mantenere la riservatezza sui fatti di cui venga a conoscenza in ragione del procedimento arbitrale;

b) non deve fornire notizie su questioni attinenti al procedimento;

c) non deve rendere nota la decisione prima che questa sia formalmente comunicata a tutte le parti.

6. L'avvocato che ha svolto l'incarico di arbitro non deve intrattenere rapporti professionali con una delle parti:

a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;

b) se l'oggetto dell'attività non sia diverso da quello del procedimento stesso.

7. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali.

8. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi. La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno.

Art. 62 (Mediazione)

1. L'avvocato che svolga la funzione di mediatore deve rispettare gli obblighi dettati dalla normativa in materia e le previsioni del regolamento

dell'organismo di mediazione, nei limiti in cui queste ultime previsioni non contrastino con quelle del presente codice.

2. L'avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in difetto di adeguata competenza.

3. Non deve assumere la funzione di mediatore l'avvocato:

a) che abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti;

b) se una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali.

In ogni caso costituisce condizione ostativa all'assunzione dell'incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di ricusazione degli arbitri previste dal codice di rito.

4. L'avvocato che ha svolto l'incarico di mediatore non deve intrattenere rapporti professionali con una delle parti:

a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;

b) se l'oggetto dell'attività non sia diverso da quello del procedimento stesso.

Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali.

5. L'avvocato non deve consentire che l'organismo di mediazione abbia sede, a qualsiasi titolo, o svolga attività presso il suo studio o che quest'ultimo abbia sede presso l'organismo di mediazione.

6. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura; la violazione dei divieti di cui ai commi 3, 4 e 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.

Art. 63 (Rapporti con i terzi)

1. L'avvocato, anche al di fuori dell'esercizio del suo ministero, deve comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la dignità della professione e l'affidamento dei terzi.

2. L'avvocato deve tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei propri dipendenti, del personale giudiziario e di tutte le persone con le quali venga in contatto nell'esercizio della professione.

3. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.

Art. 64 (Obbligo di provvedere all'adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi)

1. L'avvocato deve adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.

2. L'inadempimento ad obbligazioni estranee all'esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere la dignità della professione e l'affidamento dei terzi.

3. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.

Art. 65 (Minaccia di azioni alla controparte)

1. L'avvocato può intimare alla controparte particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce, querele o altre iniziative, informandola delle relative conseguenze, ma non deve minacciare azioni o iniziative sproporzionate o vessatorie.

2. L'avvocato che, prima di assumere iniziativa, ritenga di invitare la controparte ad un colloquio nel proprio studio, deve precisarle che può essere accompagnata da un legale di fiducia.

3. L'avvocato può addebitare alla controparte competenze e spese per l'attività prestata in sede stragiudiziale, purché la richiesta di pagamento sia fatta a favore del proprio cliente.

4. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 66 (Pluralità di azioni nei confronti della controparte)

1. L'avvocato non deve aggravare con onerosità o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.

2. La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 67 (Richiesta di compenso professionale alla controparte)

1. L'avvocato non deve richiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale, salvo che ciò sia oggetto di specifica pattuizione e vi sia l'accordo del proprio cliente, nonché in ogni altro caso previsto dalla legge.

2. L'avvocato, nel caso di inadempimento del cliente, può chiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale a seguito di accordi, presi in qualsiasi forma, con i quali viene definito un procedimento giudiziale o arbitrale.

3. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.

Art. 68 (Assunzione di incarichi contro una parte già assistita)

1. L'avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale.

2. L'avvocato non deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita quando l'oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza.

3. In ogni caso, è fatto divieto all'avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito.

4. L'avvocato che abbia assistito congiuntamente coniugi o conviventi in controversie di natura familiare deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno di essi in controversie successive tra i medesimi.

5. L'avvocato che abbia assistito il minore in controversie familiari deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno dei genitori in successive controversie aventi la medesima natura, e viceversa.

6. La violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 2, 3 e 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni.

Art. 69 (Elezioni e rapporti con le Istituzioni forensi)

1. L'avvocato, chiamato a far parte delle Istituzioni forensi, deve adempiere l'incarico con diligenza, indipendenza e imparzialità.

2. L'avvocato che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di candidati, ad elezioni ad Organi rappresentativi dell'Avvocatura deve comportarsi con correttezza, evitando forme di propaganda ed iniziative non consone alla dignità delle funzioni.

3. È vietata ogni forma di iniziativa o propaganda elettorale nella sede di svolgimento delle elezioni e durante le operazioni di voto.

4. Nelle sedi di svolgimento delle operazioni di voto è consentita la sola affissione delle liste elettorali e di manifesti contenenti le regole di svolgimento delle operazioni.

5. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 2, 3 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.

Art. 70 (Rapporti con il Consiglio dell'Ordine)

1. L'avvocato, al momento dell'iscrizione all'albo, ha l'obbligo di dichiarare l'eventuale sussistenza di rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, per i fini voluti dall'ordinamento giudiziario; tale obbligo sussiste anche con riferimento a sopravvenute variazioni.

2. L'avvocato deve dare comunicazione scritta e immediata al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, e a quello eventualmente competente per territorio, della costituzione di associazioni o società professionali, dell'apertura di studi principali, secondari e di recapiti professionali e dei successivi eventi modificativi.

3. L'avvocato può partecipare ad una sola associazione o società tra avvocati.

4. L'avvocato deve assolvere gli obblighi previdenziali e assicurativi previsti dalla legge, nonché quelli contributivi nei confronti delle Istituzioni forensi.

5. L'avvocato deve comunicare al proprio Consiglio dell'Ordine gli estremi delle polizze assicurative ed ogni loro successiva variazione.

6. L'avvocato deve rispettare i regolamenti del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell'Ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi.

7. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento; la violazione dei doveri di cui al comma 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 71 (Dovere di collaborazione)

1. L'avvocato deve collaborare con le Istituzioni forensi per l'attuazione delle loro finalità, osservando scrupolosamente il dovere di verità; a tal fine

deve riferire fatti a sua conoscenza relativi alla vita forense o alla amministrazione della giustizia, che richiedano iniziative o interventi istituzionali.

2. Qualora le Istituzioni forensi richiedano all'avvocato chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione a situazioni segnalate da terzi, tendenti ad ottenere notizie o adempimenti nell'interesse degli stessi, la mancata sollecita risposta dell'iscritto costituisce illecito disciplinare.

3. Nell'ambito di un procedimento disciplinare, o della fase ad esso preliminare, la mancata sollecita risposta agli addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di osservazioni e difese non costituiscono autonomo illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti essere valutati dall'organo giudicante nella formazione del proprio libero convincimento.

4. La violazione dei doveri di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei doveri di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 72 (Esame di abilitazione)

1. L'avvocato che faccia pervenire, in qualsiasi modo, ad uno o più candidati, prima o durante la prova d'esame, testi relativi al tema proposto è punito con la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.

2. Qualora sia commissario di esame, la sanzione non può essere inferiore alla sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni.

3. Il candidato che, nell'aula ove si svolge l'esame di abilitazione, riceva scritti o appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, e non ne faccia immediata denuncia alla Commissione, è punito con la sanzione disciplinare della censura.

Art. 73 (Entrata in vigore)

Il presente codice deontologico entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

16) D.M. N. 34 DELL'8 FEBBRAIO 2013

("Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183")

Art. 4 (Obblighi di informazione)

1. La società professionale, al momento del primo contatto con il cliente, gli deve fornire, anche tramite il socio professionista, le seguenti informazioni:

a) sul diritto del cliente di chiedere che l'esecuzione dell'incarico conferito alla società sia affidata ad uno o più professionisti da lui scelti;

b) sulla possibilità che l'incarico professionale conferito alla società sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale;

c) sulla esistenza di situazioni di conflitto d'interesse tra cliente e società, che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalità d'investimento.

2. Al fine di consentire la scelta prevista al comma 1, lettera a), la società professionale deve consegnare al cliente l'elenco scritto dei singoli soci professionisti, con l'indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno di essi, nonché l'elenco dei soci con finalità d'investimento.

3. La prova dell'adempimento degli obblighi di informazione prescritti dai commi 1 e 2 ed il nominativo del professionista o dei professionisti eventualmente indicati dal cliente devono risultare da atto scritto.

Art. 6 (Incompatibilità)

[omissis]

6. Il mancato rilievo o la mancata rimozione di una situazione di incompatibilità, desumibile anche dalle risultanze dell'iscrizione all'albo o al registro tenuto presso l'ordine o il collegio professionale secondo le disposizioni del capo IV, integrano illecito disciplinare per la società tra professionisti e per il singolo professionista.

Art. 12 (Regime disciplinare della società)

1. Ferma la responsabilità disciplinare del socio professionista, che è soggetto alle regole deontologiche dell'ordine o collegio al quale è iscritto, la società professionale risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell'ordine al quale risulta iscritta.

2. Se la violazione deontologica commessa dal socio professionista, anche iscritto ad un ordine o collegio diverso da quello della società, è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società.

17) D.M. N. 180 DEL 18 OTTOBRE 2010 **(“Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”)**

Art. 4 (Criteri per l'iscrizione nel registro)

[omissis]

3. Il responsabile verifica altresì:

[omissis]

c) il possesso, da parte dei mediatori, dei seguenti requisiti di onorabilità:

[omissis]

d) non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento;

[omissis]

Art. 14-bis (Incompatibilità e conflitti di interesse)

1. Il mediatore non può essere parte ovvero rappresentare o in ogni modo assistere parti in procedure di mediazione dinanzi all'organismo presso cui è iscritto o relativamente al quale è socio o riveste una carica a qualsiasi titolo; il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitano la professione negli stessi locali.

2. Non può assumere la funzione di mediatore colui il quale ha in corso ovvero ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti, o quando una delle parti è assistita o è stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che ha esercitato la professione negli stessi locali; in ogni caso costituisce condizione ostativa all'assunzione dell'incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 815, primo comma, numeri da 2 a 6, del codice di procedura civile.

3. Chi ha svolto l'incarico di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti se non sono decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitano negli stessi locali.

**18) CODICE DI
AUTOREGOLAMENTAZIONE DELLE
ASTENSIONI DALLE UDIENZE
DEGLI AVVOCATI
(adottato il 4 aprile 2007)¹⁴**

Art. 1 (Ambito di applicazione)

La presente regolamentazione disciplina le modalità dell'astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati.

Art. 2 (Proclamazione e durata delle astensioni)

1. La proclamazione dell'astensione, con l'indicazione della specifica motivazione e della sua durata, deve essere comunicata almeno dieci giorni prima della data dell'astensione al presidente della Corte d'appello e ai dirigenti degli uffici giudiziari civili, penali, amministrativi e tributari interessati, nonché anche quando l'astensione riguardi un singolo distretto o circondario, al Ministro della giustizia, o ad altro Ministro interessato, alla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e al Consiglio nazionale forense. L'organismo proclamante assicura la comunicazione al pubblico della astensione con modalità tali da determinare il minimo disagio per i cittadini, in modo da rendere nota l'iniziativa il più tempestivamente possibile. Tra la proclamazione e l'effettuazione dell'astensione non può intercorrere un periodo superiore a sessanta giorni.

2. La revoca della proclamazione deve essere comunicata agli stessi destinatari di cui al comma precedente almeno cinque giorni prima della data fissata per l'astensione medesima, salva la richiesta da parte della Commissione di garanzia o la sopravvenienza di fatti significativi.

3. Le disposizioni in tema di preavviso e di durata possono non essere rispettate nei soli casi in cui l'astensione è proclamata ai sensi dell'art. 2,

comma 7 della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.

4. Ciascuna proclamazione deve riguardare un unico periodo di astensione. L'astensione non può superare otto giorni consecutivi con l'esclusione dal computo della domenica e degli altri giorni festivi. Con riferimento a ciascun mese solare non può comunque essere superata la durata di otto giorni anche se si tratta di astensioni aventi ad oggetto questioni e temi diversi. In ogni caso tra il termine finale di un'astensione e l'inizio di quella successiva deve intercorrere un intervallo di almeno quindici giorni. Tali limitazioni non si applicano nei casi in cui è prevista la proclamazione dell'astensione senza preavviso. Nel caso di più astensioni proclamate in difformità dalla presente norma, la Commissione di garanzia provvederà in via preventiva alla valutazione del prevedibile impatto delle proclamazioni in conflitto.

Art. 3 (Effetti dell'astensione)

1. Nel processo civile, penale, amministrativo e tributario la mancata comparizione dell'avvocato all'udienza o all'atto di indagine preliminare o a qualsiasi altro atto o adempimento per il quale sia prevista la sua presenza, ancorché non obbligatoria, affinché sia considerata in adesione all'astensione regolarmente proclamata ed effettuata ai sensi della presente disciplina, e dunque considerata legittimo impedimento del difensore, deve essere alternativamente:

a) dichiarata - personalmente o tramite sostituto del legale titolare della difesa o del mandato - all'inizio dell'udienza o dell'atto di indagine preliminare;

b) comunicata con atto scritto trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice o nella segreteria del pubblico ministero, oltreché agli altri avvocati costituiti, almeno due giorni prima della data stabilita.

2. Nel rispetto delle modalità sopra indicate l'astensione costituisce legittimo impedimento anche qualora avvocati del medesimo procedimento non abbiano aderito all'astensione stessa. La presente disposizione si applica a tutti i soggetti del procedimento, ivi compresi i difensori della persona offesa, ancorché non costituita parte civile.

3. Nel caso in cui sia possibile la separazione o lo stralcio per le parti assistite da un legale che non intende aderire alla astensione, questi, conformemente alle regole deontologiche forensi, deve farsi carico di avvisare gli altri colleghi interessati all'udienza o all'atto di indagine preliminare

¹⁴ Dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura, dall'Unione delle Camere Penali Italiane, dall'Associazione Nazionale Forense, dall'Associazione Italiana Giovani Avvocati e dall'Unione Nazionale delle Camere Civili, e valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia per l'attuazione delle legge sul diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali con delibera n. 7/749 del 13 dicembre 2007 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008; approvato dall'Organismo Congressuale Forense con delibera del 7 ottobre 2016.

quanto prima, e comunque almeno due giorni prima della data stabilita, ed è tenuto a non compiere atti pregiudizievoli per le altre parti in causa.

4. Il diritto di astensione può essere esercitato in ogni stato e grado del procedimento, sia dal difensore di fiducia che da quello di ufficio.

Art. 4 (Prestazioni indispensabili in materia penale)

L'astensione non è consentita nella materia penale in riferimento:

a) all'assistenza al compimento degli atti di perquisizione e sequestro, alle udienze di convalida dell'arresto e del fermo, a quelle afferenti misure cautelari, agli interrogatori ex art. 294 del codice di procedura penale, all'incidente probatorio ad eccezione dei casi in cui non si verta in ipotesi di urgenza, come ad esempio di accertamento peritale complesso, al giudizio direttissimo e al compimento degli atti urgenti di cui all'art. 467 del codice di procedura penale, nonché ai procedimenti e processi concernenti reati la cui prescrizione maturi durante il periodo di astensione, ovvero, se pendenti nella fase delle indagini preliminari, entro trecentosessanta giorni, se pendenti in grado di merito, entro centottanta giorni, se pendenti nel giudizio di legittimità, entro novanta giorni;

b) nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l'imputato si trovi in stato di custodia cautelare o di detenzione, ove l'imputato chieda espressamente, analogamente a quanto previsto dall'art. 420-ter, comma 5 (introdotto dalla legge n. 479/1999) del codice di procedura penale, che si proceda malgrado l'astensione del difensore. In tal caso il difensore di fiducia o d'ufficio, non può legittimamente astenersi ed ha l'obbligo di assicurare la propria prestazione professionale.

Art. 5 (Prestazioni indispensabili in materia civile)

L'astensione non è consentita, in riferimento alla materia civile, nei procedimenti relativi:

a) a provvedimenti cautelari, provvedimenti sommari di cognizione ai sensi dell'art. 19, decreto legislativo n. 5/2003¹⁵, allo stato e alla capacità delle persone, ad alimenti, alla comparizione personale dei coniugi in sede di separazione

o di divorzio o nei procedimenti modificativi e all'affidamento o mantenimento di minori;

b) alla repressione della condotta antisindacale, nella fase di cognizione sommaria prevista dall'art. 28 della legge n. 300/1970, ed ai procedimenti aventi ad oggetto licenziamenti individuali o collettivi ovvero trasferimenti, anche ai sensi della normativa di cui al decreto legislativo n. 165/2001;

c) a controversie per le quali è stata dichiarata l'urgenza ai sensi dell'art. 92, comma 2, del regio decreto n. 12/1941 e successive modificazioni ed integrazioni;

d) alla dichiarazione o alla revoca dei fallimenti;

e) alla convalida di sfratto, alla sospensione dell'esecuzione, alla sospensione o revoca dell'esecutorietà di provvedimenti giudiziari;

f) alla materia elettorale.

Art. 6 (Prestazioni indispensabili nelle altre materie)

L'astensione non è consentita, in riferimento alla materia amministrativa e tributaria:

a) nei procedimenti cautelari e urgenti;

b) nei procedimenti relativi alla materia elettorale.

Art. 7 (Controllo deontologico)

Quanto alle violazioni delle disposizioni concernenti la proclamazione e l'attuazione dell'astensione, oltre a quanto previsto dagli articoli 2-bis e 4, comma 4, della legge n. 146/1990, così come riformulati dalla legge n. 83/2000, resta ferma anche l'eventuale valutazione dei consigli dell'ordine in sede di esercizio dell'azione disciplinare. Gli stessi ordini professionali vigilano sul rispetto individuale delle regole e modalità di astensione. [omissis]

19) CODICE DEONTOLOGICO DEGLI AVVOCATI EUROPEI

(approvato dal Conseil des barreaux européens il 28 ottobre 1988)

Art. 1 (Preambolo)

1.1. La funzione dell'avvocato

In una società fondata sul rispetto della giustizia, l'avvocato svolge un ruolo di primo piano. Il suo compito non si limita al fedele adempimento di un mandato nell'ambito della legge.

¹⁵ Articolo abrogato dalla legge n. 69 del 18 giugno 2009.

L'avvocato deve garantire il rispetto dello Stato di Diritto e gli interessi di coloro di cui difende i diritti e le libertà. L'avvocato ha il dovere non solo di difendere la causa del proprio cliente ma anche di essere il suo consigliere. Il rispetto della funzione professionale dell'avvocato è una condizione essenziale dello Stato di diritto e di una società democratica.

La funzione dell'avvocato gli impone vari doveri e obblighi (a volte, apparentemente, tra loro contraddittori), verso:

- il cliente;
- i giudici e le altre autorità innanzi alle quali l'avvocato assiste o rappresenta il cliente;
- l'avvocatura in generale e ogni collega in particolare;
- il pubblico, per il quale una professione liberale e indipendente, legata al rispetto delle regole che essa stessa si è data, rappresenta uno strumento fondamentale per la salvaguardia dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato e degli altri poteri nella società.

1.2. *La natura delle norme deontologiche*

1.2.1. Le norme deontologiche sono volte a garantire, attraverso la loro libera accettazione da parte di coloro ai quali esse si applicano, il corretto espletamento da parte dell'avvocato della sua funzione, riconosciuta come indispensabile per il buon funzionamento di tutta la società umana. Il mancato rispetto di tali norme da parte dell'avvocato può dar luogo a sanzioni disciplinari.

1.2.2. Ogni ordine forense ha proprie norme specifiche, che sono il frutto delle sue tradizioni. Tali norme sono adattate in funzione dell'organizzazione e del settore di attività dell'avvocatura nell'ambito dello Stato membro in questione, nonché delle procedure giudiziarie e amministrative e della legislazione nazionale. Non è possibile né auspicabile estraporarle dal loro contesto né cercare di generalizzare norme che non possono essere generalizzate.

Le norme specifiche di ogni ordine forense si riferiscono tuttavia ai medesimi valori e rivelano spesso una base comune.

1.3. *Le finalità del Codice*

1.3.1. La progressiva integrazione dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo, nonché l'intensificazione delle attività transnazionali degli avvocati nell'ambito dello Spazio economico europeo hanno reso necessario, nell'interesse pubblico, definire regole uniformi applicabili a tutti gli avvocati dello Spazio economico europeo nell'ambito delle loro attività transnazionali,

indipendentemente dall'ordine o dall'associazione giuridica di appartenenza. La definizione di tali norme ha essenzialmente come fine quello di attenuare le difficoltà dovute all'applicazione di una doppia deontologia, come previsto in particolare dagli articoli 4 e 7.2 della direttiva 77/249/CEE e dagli articoli 6 e 7 della Direttiva 98/5/CE.

1.3.2. Le organizzazioni rappresentative dell'avvocatura, riunite in seno al CCBE, auspicano che le norme di seguito codificate:

- siano riconosciute fin d'ora come espressione del consenso di tutti gli ordini e le associazioni giuridiche dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo;
- siano rese applicabili quanto prima, in conformità con le procedure dei singoli Stati o del SEE, alle attività transnazionali effettuate dagli avvocati nell'ambito dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo;
- siano tenute in considerazione in sede di revisione delle norme deontologiche nazionali in vista della progressiva armonizzazione con le stesse.

Esse inoltre esprimono l'auspicio che, nei limiti del possibile, le norme deontologiche dei singoli Stati siano interpretate e applicate in conformità a quelle del presente Codice.

Quando le norme del presente Codice saranno state rese applicabili alle attività transnazionali, gli avvocati rimarranno soggetti alle norme dell'ordine forense di appartenenza, nella misura in cui queste ultime siano conformi a quelle del presente Codice.

1.4. *Ambito di applicazione soggettivo*

Il presente Codice si applica agli avvocati come previsto dalla Direttiva 77/249/CEE e dalla Direttiva 98/5/CE, nonché agli avvocati dei membri associati e osservatori del CCBE.

1.5. *Ambito di applicazione oggettivo*

Fatta salva la ricerca di un'armonizzazione progressiva delle norme deontologiche applicabili in ambito nazionale, le norme seguenti si applicheranno alle attività transnazionali effettuate dagli avvocati all'interno dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo. Per attività transnazionale si intende:

- a) ogni rapporto professionale con un avvocato di un altro Stato membro;
- b) le attività professionali svolte da un avvocato in un altro Stato membro, indipendentemente dalla sua presenza in tale Stato.

1.6. *Definizioni*

Nel presente Codice: "Stato membro" indica uno Stato membro dell'Unione europea o un altro

Stato i cui avvocati rientrano nella previsione dell'articolo 1.4; "Stato membro di provenienza" indica lo Stato membro in cui l'avvocato ha acquisito la sua qualifica professionale; "Stato membro ospitante" indica ogni altro Stato membro nel quale l'avvocato compie attività transnazionali; "Autorità competente" indica le organizzazioni professionali o le autorità dello Stato membro interessato, competenti a emanare le norme deontologiche e a esercitare le funzioni disciplinari sugli avvocati; "Direttiva 77/249/CEE" indica la Direttiva del Consiglio 77/249/CEE del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione dei servizi da parte degli avvocati; "Direttiva 98/5/CE" indica la Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica.

Art. 2 (Principi generali)

2.1. *Indipendenza*

2.1.1. I numerosi obblighi a carico dell'avvocato rendono necessaria la sua assoluta indipendenza da qualsiasi pressione e in particolare da quelle esercitate da suoi interessi personali o da influenze esterne. Questa indipendenza è necessaria per la fiducia nella giustizia quanto l'imparzialità del giudice. L'avvocato deve pertanto impedire ogni attentato alla propria indipendenza e fare attenzione a non venir meno alle norme deontologiche per compiacere i clienti, i giudici o terzi.

2.1.2. Tale indipendenza è necessaria per l'attività giuridica come per quella giudiziaria. I consigli dati da un avvocato al proprio cliente non hanno valore se sono impartiti per compiacerlo, per interesse personale o sotto l'effetto di una pressione esterna.

2.2. *Fiducia e integrità morale*

I rapporti di fiducia possono esistere solo non vi sono dubbi sull'onorabilità, l'onestà e l'integrità dell'avvocato. Per un avvocato queste virtù tradizionali costituiscono obblighi professionali.

2.3. *Segreto professionale*

2.3.1. È nella natura stessa della funzione dell'avvocato che egli sia depositario dei segreti del suo cliente e destinatario di comunicazioni riservate. Senza la garanzia della riservatezza, non può esservi fiducia. Il segreto professionale è dunque riconosciuto come un diritto e un dovere fondamentale e primario dell'avvocato.

L'obbligo dell'avvocato di rispettare il segreto professionale è volto a tutelare sia gli interessi dell'amministrazione della giustizia che quelli del cliente. È per questo che esso gode di una speciale protezione da parte dello Stato.

2.3.2. L'avvocato deve mantenere il segreto su tutte le informazioni riservate di cui venga a conoscenza nell'ambito della sua attività professionale.

2.3.3. Tale obbligo di riservatezza non ha limiti di tempo.

2.3.4. L'avvocato deve esigere il rispetto del segreto professionale dai suoi dipendenti e da chiunque collabori con lui nell'esercizio della sua attività professionale.

2.4. Rispetto della deontologia di altri ordini forensi

Gli avvocati che compiono attività transnazionali devono rispettare le norme deontologiche dello Stato membro ospitante; e devono quindi informarsi sulle norme deontologiche alle quali sono soggetti nell'esercizio di tali attività.

Le organizzazioni che fanno parte del CCBE sono tenute a depositare i loro Codici Deontologici presso la segreteria del CCBE, affinché tutti gli avvocati possano ottenerne copia.

2.5. *Incompatibilità*

2.5.1. Per consentire agli avvocati di esercitare le loro funzioni con l'indipendenza necessaria e nel rispetto del loro dovere di partecipare all'amministrazione della giustizia, è possibile che sia fatto loro divieto di esercitare certe professioni o funzioni.

2.5.2. L'avvocato che assume la rappresentanza o la difesa di un cliente innanzi ai giudici o alle autorità pubbliche di uno Stato membro ospitante è tenuto a rispettare le norme in materia di incompatibilità applicabili agli avvocati in tale Stato membro.

2.5.3. L'avvocato stabilito in uno Stato membro Ospitante che desideri svolgervi direttamente un'attività commerciale o un'altra attività, diversa dall'avvocatura, è tenuto a rispettare le norme in materia di incompatibilità valevoli per gli avvocati di tale Stato membro.

2.6. *Pubblicità personale*

2.6.1. Gli avvocati possono informare il pubblico dei servizi da essi offerti, a condizione che tali informazioni siano veritiere, corrette e non violino il segreto professionale e gli altri principi fondamentali della professione.

2.6.2. La pubblicità personale degli avvocati mediante mezzi di comunicazione di massa quali stampa, radio, televisione, comunicazioni

commerciali elettroniche o con altre modalità, è consentita nella misura in cui avvenga in conformità al disposto dell'articolo 2.6.1.

2.7. *Interesse del cliente*

Fatto salvo il rigoroso rispetto di tutte le norme di legge e deontologiche, l'avvocato deve sempre difendere nel miglior modo possibile gli interessi del suo cliente e deve anteporli ai propri o a quelli dei suoi colleghi.

2.8. *Limitazione di responsabilità dell'avvocato nei confronti del cliente*

Nella misura in cui il diritto dello Stato membro di Provenienza e dello Stato membro ospitante lo consentano, l'avvocato può limitare la sua responsabilità verso il cliente secondo le regole professionali alle quali è soggetto.

Art. 3 (Rapporti con i clienti)

3.1. *Inizio e cessazione dei rapporti con il cliente*

3.1.1. L'avvocato può agire solo su mandato del suo cliente, salvo che il mandato gli sia stato conferito da un altro avvocato che rappresenta il cliente o sia stato designato d'ufficio.

L'avvocato deve fare il possibile, nei limiti della ragionevolezza, per accertare l'identità, la competenza e i poteri della persona o dell'ente che gli ha conferito il mandato, qualora, in base a circostanze specifiche, risultino incerti identità, competenza e poteri.

3.1.2. L'avvocato deve consigliare e difendere il cliente tempestivamente, coscientemente e diligentemente. Egli assume personalmente la responsabilità dell'incarico che gli è stato affidato e deve informare il cliente del relativo andamento.

3.1.3. L'avvocato non può accettare un incarico qualora sappia o debba sapere di non avere la competenza necessaria per occuparsene, salvo qualora collabori con un altro avvocato che abbia tale competenza.

L'avvocato non può accettare un incarico se, tenuto conto dei suoi altri impegni, non è in condizione di occuparsene tempestivamente.

3.1.4. Un avvocato non può esercitare il diritto di rinunciare ad un mandato in circostanze che metterebbero il cliente nell'impossibilità di trovare un altro legale in tempo utile.

3.2. *Conflitto di interessi*

3.2.1. L'avvocato non può fornire consulenza, rappresentare o difendere più di un cliente per la medesima controversia qualora vi sia un conflitto, o il serio rischio di un conflitto, tra gli interessi di tali clienti.

3.2.2. L'avvocato non può occuparsi degli affari di due o di tutti i clienti coinvolti qualora intervenga tra loro un conflitto di interessi o vi sia il rischio di violazione del segreto professionale o di compromissione della propria indipendenza.

3.2.3. L'avvocato non può accettare un incarico da un nuovo cliente qualora vi sia il rischio di violazione del segreto sulle informazioni comunicate da un precedente cliente o se la conoscenza degli affari del precedente cliente da parte dell'avvocato fornirebbe al nuovo cliente un ingiusto vantaggio.

3.2.4. Qualora degli avvocati esercitino la professione in forma associata, le disposizioni di cui ai paragrafi da 3.2.1. a 3.2.3. si applicheranno all'ente nel suo complesso e a tutti i suoi componenti.

3.3. *Patto di quota lite*

3.3.1. L'avvocato non può stabilire i propri onorari sulla base di un patto di quota lite.

3.3.2. Il patto di quota lite è un accordo concluso tra avvocato e cliente prima della conclusione definitiva di un incarico a lui affidato in virtù del quale il cliente si obbliga a corrispondere all'avvocato una parte dei proventi della controversia sotto forma di una somma di denaro o di altri beni o titoli.

3.3.3. Non costituisce patto di quota lite l'accordo in base al quale si preveda che l'onorario sia stabilito in funzione del valore della causa per la quale è stato conferito il mandato all'avvocato, se tale valore corrisponde a una tariffa ufficiale o è consentito dall'autorità competente da cui dipende l'avvocato.

3.4. *Determinazione degli onorari*

L'avvocato deve informare il proprio cliente di tutto quanto da lui richiesto a titolo di onorari; l'ammontare degli onorari deve essere equo e motivato, e deve essere conforme alla legge e alle norme deontologiche a cui l'avvocato è soggetto.

3.5. *Acconti su onorari e spese*

Qualora l'avvocato richieda il pagamento di un acconto sulle spese o sugli onorari, tali somme non potranno eccedere una stima ragionevole degli onorari, delle spese e degli esborsi che saranno probabilmente sostenuti per l'incarico.

In caso di mancato pagamento dell'acconto richiesto, l'avvocato può rimettere il mandato o rinunciarvi, fermo restando l'obbligo di rispettare il disposto dell'art. 3.1.4.

3.6. *Divisione degli onorari con persone che non sono avvocati*

3.6.1. È fatto divieto ad un avvocato di dividere i suoi onorari con una persona che non sia avvocato,

salvo qualora l'associazione tra l'avvocato e tale altra persona sia consentita dalla legge e dalle norme deontologiche a cui tale avvocato è soggetto.

3.6.2. L'articolo 3.6.1. non si applica alle somme o ai corrispettivi versati dall'avvocato agli eredi di un collega defunto o ad un collega che abbia smesso di esercitare la professione quale corrispettivo della presentazione dei propri ex clienti.

3.7. *Costo delle cause e ammissione al gratuito patrocinio*

3.7.1. L'avvocato deve sempre cercare di trovare per la causa del cliente una soluzione proporzionata al costo e deve consigliarlo al momento opportuno sulla convenienza di cercare un accordo o di ricorrere a strumenti alternativi di composizione delle controversie.

3.7.2. L'avvocato è tenuto ad informare il cliente se questi ha diritto di usufruire del gratuito patrocinio.

3.8. *Fondi dei clienti*

3.8.1. L'avvocato che detiene fondi per conto dei suoi clienti o di terzi (di seguito, i "fondi dei clienti") è tenuto a depositarli in un conto aperto presso una banca o un istituto di credito autorizzato e soggetto al controllo delle autorità competenti (di seguito, il "conto terzi"). Il conto terzi deve essere tenuto separato dagli altri conti dell'avvocato. Tutti i fondi dei clienti ricevuti dall'avvocato devono essere depositati in tale conto, salvo qualora il loro proprietario ne accetti la gestione con diverse modalità.

3.8.2. L'avvocato dovrà mantenere una contabilità esaustiva e precisa di tutte le operazioni effettuate con i fondi dei clienti, distinguendo i fondi dei clienti da quelli da lui altrimenti detenuti. Tale contabilità dovrà essere conservata per il periodo di tempo prescritto dalla normativa nazionale.

3.8.3. Il conto terzi non potrà avere saldo negativo, salvo che in circostanze eccezionali espressamente consentite dalla normativa nazionale o a causa degli oneri bancari indipendenti dalla volontà dell'avvocato. Tale conto non può essere concesso in garanzia o utilizzato a tal fine per nessuna ragione. Non vi potrà essere alcuna compensazione o accordo di unificazione o commistione tra un conto terzi e altri conti bancari, né i fondi dei clienti depositati in un conto terzi potranno essere utilizzati per rimborsare somme dovute dall'avvocato alla sua banca.

3.8.4. I fondi dei clienti devono essere trasferiti ai loro proprietari al più presto o alle condizioni da essi autorizzate.

3.8.5. L'avvocato non può trasferire fondi da un conto terzi ad uno proprio per il pagamento di anticipi sugli onorari o di spese senza averne prima informato il cliente per iscritto.

3.8.6. Le Autorità Competenti degli Stati membri potranno controllare ed esaminare, rispettando il segreto professionale a cui siano soggetti, i documenti relativi ai fondi dei clienti.

3.9. *Assicurazione per la responsabilità civile professionale*

3.9.1. L'avvocato deve essere assicurato per la responsabilità civile professionale in misura ragionevole, tenuto conto della natura e della portata dei rischi assunti.

3.9.2. Se ciò non fosse possibile, l'avvocato dovrà informare il cliente della situazione e delle sue conseguenze.

Art. 4 (Rapporti con i magistrati)

4.1. *Deontologia dell'attività giudiziaria*

L'avvocato che compare davanti a un giudice o che partecipa ad un procedimento deve rispettare le norme deontologiche applicabili davanti a tale autorità giudiziaria.

4.2. *Principio del contraddittorio*

L'avvocato deve in ogni circostanza rispettare il principio del contraddittorio durante i dibattimenti.

4.3. *Rispetto del giudice*

L'avvocato, pur comportandosi sempre con rispetto e lealtà nei confronti del giudice, deve difendere il cliente in maniera coscienziosa e senza timori, senza tenere conto dei propri interessi o delle conseguenze per se stesso o per chiunque altro.

4.4. *Informazioni false o fuorvianti*

L'avvocato non potrà mai comunicare consapevolmente al giudice informazioni false o fuorvianti.

4.5. *Applicazione agli arbitri e alle persone che ricoprono funzioni analoghe*

Le regole applicabili ai rapporti tra avvocato e giudice si applicano anche ai rapporti con gli arbitri e con ogni altro soggetto che svolga anche occasionalmente una funzione giudiziaria o paragiudiziaria.

Art. 5 (Rapporti tra avvocati)

5.1. *Colleganza*

5.1.1. La colleganza impone rapporti di fiducia tra gli avvocati, nell'interesse dei clienti e per

evitare procedimenti inutili e ogni altra condotta che possa pregiudicare la reputazione dell'avvocatura; essa non deve mai far anteporre gli interessi dell'avvocatura a quelli del cliente.

5.1.2. L'avvocato riconosce ogni avvocato degli altri Stati membri come collega e deve comportarsi nei suoi confronti in maniera solidale e leale.

5.2. *Collaborazione tra avvocati di Stati membri diversi*

5.2.1. Ogni avvocato a cui si rivolga un collega di un altro Stato membro è tenuto ad astenersi dall'accettare un incarico per il quale egli non sia competente. In tal caso egli dovrà aiutare il proprio collega a mettersi in contatto con un avvocato che sia in grado di svolgere l'incarico richiesto.

5.2.2. Quando avvocati di Stati membri diversi collaborano, essi dovranno tenere conto delle differenze eventualmente vigenti tra i rispettivi sistemi giuridici e tra le organizzazioni professionali, le competenze e gli obblighi professionali esistenti negli Stati membri in questione.

5.3. *Corrispondenza tra avvocati*

5.3.1. L'avvocato che intende inviare a un collega di un altro Stato membro una comunicazione che desidera rimanga riservata o "con riserva di tutti i diritti" ("without prejudice") dovrà esprimere chiaramente tale volontà al momento dell'invio della prima di tali comunicazioni.

5.3.2. Qualora il destinatario delle comunicazioni non sia in grado di garantirne la riservatezza o con riserva di tutti i diritti ("without prejudice"), dovrà informarne immediatamente il mittente.

5.4. *Onorari di presentazione*

5.4.1. L'avvocato non può richiedere né accettare da un altro avvocato o da terzi onorari, commissioni o altri compensi per averlo raccomandato a un cliente o per averglielo inviato.

5.4.2. L'avvocato non può corrispondere a chiacchieria onorari, commissioni o altri compensi quale corrispettivo per la presentazione di un cliente.

5.5. *Comunicazioni con la parte avversa*

L'avvocato non può mettersi direttamente in contatto, in merito ad una determinata controversia, con una persona che sappia essere rappresentata o assistita da altro avvocato, a meno che

quest'ultimo sia d'accordo e fatto salvo l'obbligo di tenerlo informato.

5.6. ¹⁶

5.7. *Responsabilità pecuniaria*

Nei rapporti professionali tra avvocati di ordini forensi di Stati membri diversi, l'avvocato che non si limiti a raccomandare un collega o a presentarlo a un cliente ma affidi un incarico o chieda un parere ad un corrispondente, è personalmente tenuto, anche in caso di inadempimento da parte del cliente, al pagamento degli onorari, delle spese e degli esborsi dovuti al collega estero. Tuttavia gli avvocati interessati potranno, all'inizio dei loro rapporti, stipulare accordi specifici a tale riguardo. Inoltre l'avvocato può, in qualsiasi momento, limitare la propria responsabilità personale all'ammontare degli onorari, delle spese e degli esborsi concordati prima di comunicare al collega estero la decisione di non assumersi responsabilità per il futuro.

5.8. *Formazione permanente*

Gli avvocati devono mantenere e ampliare le loro conoscenze e competenze professionali, tenendo conto della dimensione europea della loro professione.

5.9. *Controversie tra avvocati di Stati membri diversi*

5.9.1. Qualora un avvocato ritenga che un collega di un altro Stato membro abbia violato una norma deontologica, deve farglielo notare.

5.9.2. Qualora intervenga, tra avvocati di Stati membri diversi, una controversia personale di natura professionale, essi dovranno cercare di risolverla bonariamente.

5.9.3. Prima di agire in giudizio contro un collega di un altro Stato membro in relazione alle controversie di cui ai paragrafi 5.9.1 e 5.9.2 di cui sopra, l'avvocato dovrà informare gli ordini forensi da cui entrambi gli avvocati dipendono, al fine di permettere agli ordini interessati di intervenire per comporre amichevolmente la controversia.

¹⁶ Abrogato con delibera della sessione plenaria tenutasi a Dublino il 6 dicembre 2002.

PARTE XIV LA DISCIPLINA FORENSE

Sezione I LA LEGGE FORENSE

LEGGE N. 247 DEL 31 DICEMBRE 2012 ("Nuova disciplina dell'ordinamento forense")

Art. 28 (Il consiglio dell'ordine)

[omissis]

10. La carica di consigliere è incompatibile con quella di consigliere nazionale, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nonché di membro di un consiglio distrettuale di disciplina. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza. [omissis].

Art. 35 (Compiti e prerogative)

1. Il CNF:

[omissis]

c) esercita la funzione giurisdizionale secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37;

[omissis]

Art. 36 (Competenza giurisdizionale)

1. Il CNF pronuncia sui reclami avverso i provvedimenti disciplinari nonché in materia di albi, elenchi e registri e rilascio di certificato di compiuta pratica; pronuncia sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell'ordine; risolve i conflitti di competenza tra ordini circondariali; esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei propri componenti, quando il consiglio distrettuale di disciplina competente abbia deliberato l'apertura del procedimento disciplinare. La funzione giurisdizionale si svolge secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

2. Le udienze del CNF sono pubbliche. Ad esse partecipa, con funzioni di pubblico ministero, un magistrato, con grado non inferiore a

consigliere di cassazione, delegato dal procuratore generale presso la Corte di cassazione.

3. Per la partecipazione alle procedure in materia disciplinare del CNF, ai magistrati non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.

4. Le decisioni del CNF sono notificate, entro trenta giorni, all'interessato e al pubblico ministero presso la corte d'appello e il tribunale della circoscrizione alla quale l'interessato appartiene. Nello stesso termine sono comunicate al consiglio dell'ordine della circoscrizione stessa.

5. Nei casi di cui al comma 1 la notificazione è fatta agli interessati e al pubblico ministero presso la Corte di cassazione.

6. Gli interessati e il pubblico ministero possono proporre ricorso avverso le decisioni del CNF alle sezioni unite della Corte di cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge.

7. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia l'esecuzione può essere sospesa dalle sezioni unite della Corte di cassazione in camera di consiglio su istanza del ricorrente.

8. Nel caso di annullamento con rinvio, il rinvio è fatto al CNF, il quale deve conformarsi alla decisione della Corte di cassazione circa il punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.

Art. 37 (Funzionamento)

1. Il CNF pronuncia sui ricorsi indicati nell'articolo 36 secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, applicando, se necessario, le norme ed i principi del codice di procedura civile.

2. Nei procedimenti giurisdizionali si applicano le norme del codice di procedura civile sulla astensione e ricusazione dei giudici. I provvedimenti del CNF su impugnazione di delibere dei consigli distrettuali di disciplina hanno natura di sentenza.

[omissis]

Art. 38 (Eleggibilità e incompatibilità)

[omissis]

3. La carica di consigliere nazionale è incompatibile con quella di consigliere dell'ordine e di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nonché di membro di un consiglio distrettuale di disciplina.

4. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza.

Art. 50 (Consigli distrettuali di disciplina)

1. Il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense.

[omissis]

3. Il consiglio distrettuale di disciplina svolge la propria opera con sezioni composte da cinque titolari e da tre supplenti. Non possono fare parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all'ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si deve procedere.

4. Quando è presentato un esposto o una denuncia a un consiglio dell'ordine, o vi è comunque una notizia di illecito disciplinare, il consiglio dell'ordine deve darne notizia all'iscritto, invitandolo a presentare sue deduzioni entro il termine di venti giorni, e quindi trasmettere immediatamente gli atti al consiglio distrettuale di disciplina, che è competente, in via esclusiva, per ogni ulteriore atto procedimentale.

5. Il regolamento per il procedimento è approvato dal CNF, sentiti gli organi circondariali.

Art. 51 (Procedimento disciplinare e notizia del fatto)

1. Le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettati dalla legge o dalla deontologia sono sottoposte al giudizio dei consigli distrettuali di disciplina.

2. È competente il consiglio distrettuale di disciplina del distretto in cui è iscritto l'avvocato o il praticante oppure del distretto nel cui territorio è stato compiuto il fatto oggetto di indagine o di giudizio disciplinare. In ogni caso, si applica il principio della prevenzione, relativamente al momento dell'iscrizione della notizia nell'apposito registro, ai sensi dell'articolo 58.

3. La notizia dei fatti suscettibili di valutazione disciplinare è comunque acquisita. L'autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata notizia al consiglio dell'ordine competente quando nei confronti di un iscritto:

- a) è esercitata l'azione penale;
- b) è disposta l'applicazione di misure cautelari o di sicurezza;
- c) sono effettuati perquisizioni o sequestri;

d) sono emesse sentenze che definiscono il grado di giudizio.

Art. 52 (Contenuto della decisione)

Con la decisione che definisce il procedimento disciplinare possono essere deliberati:

a) il proscioglimento, con la formula: «non esservi luogo a provvedimento disciplinare»;

b) il richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare, nei casi di infrazioni lievi e scusabili;

c) l'irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari: avvertimento, censura, sospensione dall'esercizio della professione da due mesi a cinque anni, radiazione.

Art. 53 (Sanzioni)

1. L'avvertimento può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni. L'avvertimento consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni.

2. La censura consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione.

3. La sospensione consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio della professione o dal praticantato e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.

4. La radiazione consiste nell'esclusione definitiva dall'albo, elenco o registro e impedisce l'iscrizione a qualsiasi altro albo, elenco o registro, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 62. La radiazione è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell'incolpato nell'albo.

Art. 54 (Rapporto con il processo penale)

1. Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti.

2. Se, agli effetti della decisione, è indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo

penale, il procedimento disciplinare può essere a tale scopo sospeso a tempo determinato. La durata della sospensione non può superare complessivamente i due anni; durante il suo decorso è sospeso il termine di prescrizione.

3. Se dai fatti oggetto del procedimento disciplinare emergono estremi di un reato procedibile d'ufficio, l'organo procedente ne informa l'autorità giudiziaria.

4. La durata della pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione inflitta dall'autorità giudiziaria all'avvocato è computata in quella della corrispondente sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione.

Art. 55 (Riapertura del procedimento)

1. Il procedimento disciplinare, concluso con provvedimento definitivo, è riaperto:

a) se è stata inflitta una sanzione disciplinare e, per gli stessi fatti, l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'incolpato non lo ha commesso. In tale caso il procedimento è riaperto e deve essere pronunciato il proscioglimento anche in sede disciplinare;

b) se è stato pronunciato il proscioglimento e l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di condanna per reato non colposo fondata su fatti rilevanti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, che non sono stati valutati dal consiglio distrettuale di disciplina. In tale caso i nuovi fatti sono liberamente valutati nel procedimento disciplinare riaperto.

2. La riapertura del procedimento disciplinare avviene a richiesta dell'interessato o d'ufficio con le forme del procedimento ordinario.

3. Per la riapertura del procedimento e per i provvedimenti conseguenti è competente il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione, anche se sono state emesse sentenze su ricorso. Il giudizio è affidato a una sezione diversa da quella che ha deciso.

Art. 56 (Prescrizione dell'azione disciplinare)

1. L'azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto.

2. Nel caso di condanna penale per reato non colposo, la prescrizione per la riapertura del giudizio disciplinare, ai sensi dell'articolo 55, è di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

3. Il termine della prescrizione è interrotto con la comunicazione all'iscritto della notizia dell'illecito. Il termine è interrotto anche dalla notizia della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e della sentenza pronunciata dal CNF su ricorso. Da ogni interruzione decorre un nuovo termine della durata di cinque anni. Se gli atti interruttivi sono più di uno, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel comma 1 può essere prolungato di oltre un quarto. Non si computa il tempo delle eventuali sospensioni.

Art. 57 (Divieto di cancellazione)

Durante lo svolgimento del procedimento, dal giorno dell'invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina non può essere deliberata la cancellazione dall'albo.

Art. 58 (Notizia di illecito disciplinare e fase istruttoria pre-procedimentale)

1. Ricevuti gli atti di cui all'articolo 50, comma 4, il presidente del consiglio distrettuale di disciplina provvede senza ritardo a iscrivere in un apposito registro riservato il ricevimento degli atti relativi a un possibile procedimento disciplinare, indicando il nome dell'iscritto a cui gli stessi si riferiscono. Nel caso di manifesta infondatezza ne richiede al consiglio l'archiviazione senza formalità.

2. Qualora il consiglio distrettuale di disciplina non ritenga di disporre l'archiviazione, e in ogni altro caso, il presidente designa la commissione che deve giudicare e nomina il consigliere istruttore, scelto tra i consiglieri iscritti a un ordine diverso da quello dell'incolpato. Il consigliere istruttore diviene responsabile della fase istruttoria pre-procedimentale; egli comunica senza ritardo all'iscritto l'avvio di tale fase, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento¹,

¹ L'art. 3 bis co. 4 bis del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, come modificato dall'art. 5 co. 1 lett. a) del d.lgs. n. 217 del 13 dicembre 2017, prevede che *"in assenza del domicilio digitale ... i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono predisporre le comunicazioni ai soggetti che non hanno eletto un domicilio digitale ai sensi del comma 1-bis come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata o avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare agli stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta"*

fornendogli ogni elemento utile e invitandolo a formulare per iscritto le proprie osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, e provvede a ogni accertamento di natura istruttoria nel termine di sei mesi dall'iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro di cui al comma 1.

3. Conclusa la fase istruttoria, il consigliere istruttore propone al consiglio distrettuale di disciplina richiesta motivata di archiviazione o di approvazione del capo di incolpazione, depositando il fascicolo in segreteria. Il consiglio distrettuale delibera senza la presenza del consigliere istruttore, il quale non può fare parte del collegio giudicante.

4. Il provvedimento di archiviazione è comunicato al consiglio dell'ordine presso il quale l'avvocato è iscritto, all'iscritto e al soggetto dal quale è pervenuta la notizia di illecito.

Art. 59 (Procedimento disciplinare)

Il procedimento disciplinare è regolato dai seguenti principi fondamentali:

a) qualora il consiglio distrettuale di disciplina approvi il capo d'incolpazione, ne dà comunicazione all'incolpato e al pubblico ministero a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento²;

b) la comunicazione diretta all'incolpato contiene:

1) il capo d'incolpazione con l'enunciazione:

1.1) delle generalità dell'incolpato e del numero cronologico attribuito al procedimento;

1.2) dell'addebito, con l'indicazione delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno gli stessi sono contraddistinti da lettere o da numeri;

1.3) della data della delibera di approvazione del capo d'incolpazione;

2) l'avviso che l'incolpato, nel termine di venti giorni dal ricevimento della stessa, ha diritto di accedere ai documenti contenuti nel fascicolo, prendendone visione ed estraendone copia integrale; ha facoltà di depositare memorie, documenti e di comparire avanti al consigliere istruttore, con l'assistenza del difensore eventualmente nominato, per essere sentito ed esporre le proprie difese. La data per l'interrogatorio è fissata

subito dopo la scadenza del termine concesso per il compimento degli atti difensivi ed è indicata nella comunicazione;

c) decorso il termine concesso per il compimento degli atti difensivi, il consigliere istruttore, qualora, per il contenuto delle difese, non ritenga di proporre l'archiviazione, chiede al consiglio distrettuale di disciplina di disporre la citazione a giudizio dell'incolpato;

d) la citazione a giudizio deve essere notificata, a mezzo dell'ufficiale giudiziario, almeno trenta giorni liberi prima della data di comparizione all'incolpato e al pubblico ministero, il quale ha facoltà di presenziare all'udienza dibattimentale. La citazione contiene:

1) le generalità dell'incolpato;

2) l'enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti, con le indicazioni delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno essi sono contraddistinti da lettere o da numeri;

3) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione avanti il consiglio distrettuale di disciplina per il dibattimento, con l'avvertimento che l'incolpato può essere assistito da un difensore e che, in caso di mancata comparizione, non dovuta a legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire, si procederà in sua assenza;

4) l'avviso che l'incolpato ha diritto di produrre documenti e di indicare testimoni, con l'enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti. Questi atti devono essere compiuti entro il termine di sette giorni prima della data fissata per il dibattimento;

5) l'elenco dei testimoni che il consiglio distrettuale di disciplina intende ascoltare;

6) la data e la sottoscrizione del presidente e del segretario;

e) nel corso del dibattimento l'incolpato ha diritto di produrre documenti, di interrogare o far interrogare testimoni, di rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, di sottoporsi all'esame del consiglio distrettuale di disciplina; l'incolpato ha diritto ad avere la parola per ultimo;

f) nel dibattimento il consiglio distrettuale di disciplina acquisisce i documenti prodotti dall'incolpato; provvede all'esame dei testimoni e, subito dopo, all'esame dell'incolpato che ne ha fatto richiesta o che vi ha acconsentito; procede, d'ufficio o su istanza di parte, all'ammissione e all'acquisizione di ogni eventuale ulteriore prova necessaria o utile per l'accertamento dei fatti;

secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39".

² Vedi nota 1.

g) le dichiarazioni e i documenti provenienti dall'inculpato, gli atti formati e i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e del dibattimento sono utilizzabili per la decisione. Gli esposti e le segnalazioni inerenti alla notizia di illecito disciplinare e i verbali di dichiarazioni testimoniali redatti nel corso dell'istruttoria, che non sono stati confermati per qualsiasi motivo in dibattimento, sono utilizzabili per la decisione, ove la persona dalla quale provengono sia stata citata per il dibattimento;

h) terminato il dibattimento, il presidente ne dichiara la chiusura e dà la parola al pubblico ministero, se presente, all'inculpato e al suo difensore, per la discussione, che si svolge nell'ordine di cui alla presente lettera; l'inculpato e il suo difensore hanno in ogni caso la parola per ultimi;

i) conclusa la discussione, il consiglio distrettuale di disciplina delibera il provvedimento a maggioranza, senza la presenza del pubblico ministero, dell'inculpato e del suo difensore, procedendo alla votazione sui temi indicati dal presidente; in caso di parità, prevale il voto di quest'ultimo;

l) è data immediata lettura alle parti del dispositivo del provvedimento. Il dispositivo contiene anche l'indicazione del termine per l'impugnazione;

m) la motivazione del provvedimento deve essere depositata entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla lettura del dispositivo; copia integrale del provvedimento è notificata all'inculpato, al consiglio dell'ordine presso il quale l'inculpato è iscritto, al pubblico ministero e al procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello del distretto ove ha sede il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso il provvedimento. Nel caso di decisioni complesse, il termine per il deposito della motivazione può essere aumentato fino al doppio, con provvedimento inserito nel dispositivo della decisione;

n) per quanto non specificatamente disciplinato dal presente comma, si applicano le norme del codice di procedura penale, se compatibili.

Art. 60 (Sospensione cautelare)

1. La sospensione cautelare dall'esercizio della professione o dal tirocinio può essere deliberata dal consiglio distrettuale di disciplina competente per il procedimento, previa audizione, nei seguenti casi: applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e

non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello; pena accessoria di cui all'articolo 35 del codice penale, anche se è stata disposta la sospensione condizionale della pena, irrogata con la sentenza penale di primo grado; applicazione di misura di sicurezza detentiva; condanna in primo grado per i reati previsti negli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640 e 646 del codice penale, se commessi nell'ambito dell'esercizio della professione o del tirocinio, 244, 648-bis e 648-ter del medesimo codice; condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni.

2. La sospensione cautelare può essere irrogata per un periodo non superiore ad un anno ed è esecutiva dalla data della notifica all'interessato.

3. La sospensione cautelare perde efficacia qualora, nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione, il consiglio distrettuale di disciplina non deliberi il provvedimento sanzionatorio.

4. La sospensione cautelare perde altresì efficacia se il consiglio distrettuale di disciplina delibera non esservi luogo a provvedimento disciplinare, ovvero dispone l'irrogazione dell'avvertimento o della censura.

5. La sospensione cautelare può essere revocata o modificata nella sua durata, d'ufficio o su istanza di parte, qualora, anche per circostanze sopravvenute, non appaia adeguata ai fatti commessi.

6. Contro la sospensione cautelare l'interessato può proporre ricorso avanti il CNF nel termine di venti giorni dall'avvenuta notifica nei modi previsti per l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari.

7. Il consiglio distrettuale di disciplina dà immediata notizia del provvedimento al consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto l'avvocato affinché vi dia esecuzione.

Art. 61 (Impugnazioni)

1. Avverso le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina è ammesso ricorso, entro trenta giorni dal deposito della sentenza, avanti ad apposita sezione disciplinare del CNF da parte dell'inculpato, nel caso di affermazione di responsabilità, e, per ogni decisione, da parte del consiglio dell'ordine presso cui l'inculpato è iscritto, del procuratore della Repubblica e del procuratore generale del distretto della corte d'appello ove ha sede il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione.

2. Il ricorso è notificato al pubblico ministero e al procuratore generale presso la corte d'appello,

che possono proporre impugnazione incidentale entro venti giorni dalla notifica.

3. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento.

Art. 62 (Esecuzione)

1. La decisione emessa dal consiglio distrettuale di disciplina non impugnata è immediatamente esecutiva.

2. Le sospensioni e le radiazioni decorrono dalla scadenza del termine dell'impugnazione, per le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina, o dal giorno successivo alla notifica della sentenza all'incolpato. L'incolpato è tenuto ad astenersi dall'esercizio della professione o dal tirocinio senza necessità di alcun ulteriore avviso.

3. Per l'esecuzione della sanzione è competente il consiglio dell'ordine al cui albo o registro è iscritto l'incolpato.

4. Il presidente del consiglio dell'ordine, avuta notizia dell'esecutività della sanzione, verifica senza indugio la data della notifica all'incolpato della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e gli invia, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento³, una comunicazione nella quale indica la decorrenza finale dell'esecuzione della sanzione.

5. Nel caso in cui sia inflitta la sospensione, la radiazione o la sospensione cautelare, di esse è data comunicazione senza indugio ai capi degli uffici giudiziari del distretto ove ha sede il consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione, ai presidenti dei consigli dell'ordine del relativo distretto e a tutti gli iscritti agli albi e registri tenuti dal consiglio dell'ordine stesso.

6. Copia della comunicazione è affissa presso gli uffici del consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione.

7. Quando la decisione che irroga una sanzione disciplinare ovvero che pronuncia il proscioglimento è divenuta definitiva e riguarda un iscritto di un altro ordine, il consigliere segretario ne dà comunicazione all'ordine di appartenenza, trasmettendo copia della decisione.

8. Qualora sia stata irrogata la sanzione della sospensione a carico di un iscritto, al quale per il medesimo fatto è stata applicata la sospensione cautelare, il consiglio dell'ordine determina d'ufficio senza ritardo la durata della sospensione,

detraendo il periodo di sospensione cautelare già scontato.

9. Nei casi previsti dai commi 7 e 8, l'estratto della delibera contenente il termine finale della sanzione è immediatamente notificato all'interessato e comunicato ai soggetti di cui al comma 5.

10. Il professionista radiato può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dall'esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di tale termine.

Art. 63 (Poteri ispettivi del CNF)

1. Il CNF può richiedere ai consigli distrettuali di disciplina notizie relative all'attività disciplinare svolta; può inoltre nominare, scegliendoli tra gli avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori, ispettori per il controllo del regolare funzionamento dei consigli distrettuali di disciplina quanto all'esercizio delle loro funzioni in materia disciplinare. Gli ispettori possono esaminare tutti gli atti, compresi quelli riguardanti i procedimenti archiviati. Gli ispettori redigono e inviano al CNF la relazione di quanto riscontrato, formulando osservazioni e proposte. Il CNF può disporre la decadenza dei componenti dei consigli distrettuali di disciplina. Al componente decaduto subentra il primo dei non eletti.

2. Analoghi poteri ispettivi possono essere esercitati per quanto riguarda i procedimenti in corso presso i consigli dell'ordine di appartenenza per la previsione transitoria di cui all'articolo 49.

Sezione II

LE ALTRE FONTI DI RANGO PRIMARIO

1) LEGGE N. 134 DEL 27 SETTEMBRE 2021

("Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

Art. 1

[omissis]

10. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di procedimenti

³ Vedi nota 1.

speciali, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) in materia di applicazione della pena su richiesta:

[omissis]

2) ridurre gli effetti extra-penalistici della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, prevedendo anche che questa non abbia efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare e in altri casi;

[omissis]

2) D.L. N. 179 DEL 18 OTTOBRE 2012 **(“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”)**

Art. 16 (Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica)

4. Nei procedimenti civili e in quelli davanti al Consiglio nazionale forense in sede giurisdizionale, le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. [omissis]

3) D.P.R. N. 137 DEL 7 AGOSTO 2012 **(“Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”)**

Art. 8 (Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie)

1. Presso i consigli dell'ordine o collegio territoriali sono istituiti consigli di disciplina territoriali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.

[omissis]

6. I consigli di disciplina territoriale restano in carica per il medesimo periodo dei consigli dell'ordine o collegio territoriale.

[omissis]

10. Fino all'insediamento dei consigli di disciplina territoriali [omissis] di cui ai commi precedenti, le funzioni disciplinari restano interamente regolate dalle disposizioni vigenti.

11. Restano ferme le altre disposizioni in materia di procedimento disciplinare delle professioni regolamentate, e i riferimenti ai consigli dell'ordine o collegio si intendono riferiti, in quanto applicabili, ai consigli di disciplina.

12. Il ministro vigilante può procedere al commissariamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali per gravi e ripetuti atti di violazione della legge, ovvero in ogni caso in cui non sono in grado di funzionare regolarmente. Il commissario nominato provvede, su disposizioni del ministro vigilante, a quanto necessario ad assicurare lo svolgimento delle funzioni dell'organo fino al successivo mandato, con facoltà di nomina di componenti che lo coadiuvano nell'esercizio delle funzioni predette.

[omissis]

Art. 12 (Disposizione temporale)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari e legislative incompatibili con le previsioni di cui al presente decreto, fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, e fatto salvo quanto previsto da disposizioni attuative di direttive di settore emanate dall'Unione europea.

4) D.L. N. 138 DEL 13 AGOSTO 2011 **(“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”)**

Art. 3 (Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche)

[omissis]

5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate secondo i principi della riduzione e dell'accorpamento, su

base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:

[omissis]

f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. [omissis];

[omissis]

5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g), sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012.

5-ter. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto del comma 5-bis in un testo unico da emanare ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400.

5) D.LGS. N. 231 DEL 21 NOVEMBRE 2007

“Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”⁴

⁴ Come riscritto dal d.lgs. n. 90 del 25 maggio 2017 (*“Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla*

Art. 1 (Definizioni)

[omissis]

2. Nel presente decreto s'intendono per:

[omissis]

aa) organismo di autoregolamentazione: l'ente esponenziale, rappresentativo di una categoria professionale⁵, ivi comprese le sue articolazioni territoriali⁶ e i consigli di disciplina cui l'ordinamento vigente attribuisce poteri di regolamentazione, di controllo della categoria, di verifica del rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio della professione e di irrogazione, attraverso gli organi all'uopo predisposti, delle sanzioni previste per la loro violazione;

[omissis]

Art. 11 (Organismi di autoregolamentazione⁷)

1. [omissis] gli organismi di autoregolamentazione, le loro articolazioni territoriali⁸ e i consigli di disciplina, secondo i principi e le modalità previsti dall'ordinamento vigente, promuovono e controllano l'osservanza degli obblighi previsti dal presente decreto da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi. Ai fini della corretta attuazione degli obblighi di cui al presente articolo, il Ministero della giustizia, ai sensi della normativa vigente, espleta le funzioni di controllo sugli ordini professionali assoggettati alla propria vigilanza.

[omissis]

6) D.LGS. N. 96 DEL 2 FEBBRAIO 2001 *“Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale”*

prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006”.

⁵ *Idest*, il Consiglio Nazionale Forense.

⁶ *Idest*, i Consigli dell'Ordine.

⁷ *Idest*, il Consiglio Nazionale Forense.

⁸ *Idest*, i Consigli dell'Ordine.

Art. 11 (Procedimenti disciplinari)

1. Nell'esercizio dell'attività professionale, l'avvocato stabilito è soggetto, per ogni violazione delle disposizioni contenute o richiamate nel presente titolo, al potere disciplinare del Consiglio dell'ordine competente. Sono ad esso applicabili, con le modalità e le procedure previste dall'ordinamento professionale, le sanzioni disciplinari contemplate dalle norme in materia vigenti.

2. Prima di avviare un procedimento disciplinare, il Consiglio dell'ordine ne dà immediata comunicazione alla competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine, fornendo ogni informazione utile, con l'avvertenza che i dati non possono essere utilizzati al di fuori dei fini propri dell'organizzazione.

3. Per l'istruttoria dei procedimenti disciplinari il Consiglio dell'ordine può richiedere direttamente le informazioni necessarie alla competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine ovvero all'autorità giurisdizionale davanti alla quale l'avvocato stabilito è ammesso ad esercitare la professione.

4. L'organizzazione professionale dello Stato membro di origine, a mezzo di rappresentanti, può assistere alle udienze del procedimento disciplinare e può presentare osservazioni, anche dinanzi al Consiglio nazionale forense nel caso di ricorso avverso la decisione del Consiglio dell'ordine.

5. Le decisioni adottate in materia disciplinare dai Consigli dell'ordine e dal Consiglio nazionale forense sono immediatamente comunicate all'organizzazione professionale dello Stato membro di origine con l'avvertenza di cui al comma 2.

6. I provvedimenti dell'organizzazione professionale dello Stato membro di origine che comportano il divieto definitivo o temporaneo di esercizio della professione determinano automaticamente il divieto definitivo o temporaneo di esercitare in Italia la professione con il titolo professionale di origine. Per i provvedimenti che comportano effetti diversi, il Consiglio dell'ordine competente adotta i provvedimenti opportuni, sulla base delle norme di carattere sostanziale e procedurale previste dall'ordinamento forense e dal presente decreto.

7. Se il procedimento disciplinare riguarda un avvocato che esercita stabilmente la professione in altro Stato membro con il titolo di avvocato, il Consiglio dell'ordine dà le comunicazioni di cui ai commi 2 e 5 all'organizzazione dello Stato membro presso la quale l'avvocato è iscritto.

7) D.P.R. N. 447 DEL 22 SETTEMBRE 1988

("Approvazione del codice di procedura penale")

Art. 105 (Abbandono e rifiuto della difesa)

1. Il consiglio dell'ordine forense ha competenza esclusiva per le sanzioni disciplinari relative all'abbandono della difesa o al rifiuto della difesa di ufficio.

2. Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale in cui è avvenuto l'abbandono o il rifiuto.

3. Nei casi di abbandono o di rifiuto motivati da violazione dei diritti della difesa, quando il consiglio dell'ordine li ritiene comunque giustificati, la sanzione non è applicata, anche se la violazione dei diritti della difesa è esclusa dal giudice.

4. L'autorità giudiziaria riferisce al consiglio dell'ordine i casi di abbandono della difesa, di rifiuto della difesa di ufficio o, nell'ambito del procedimento, i casi di violazione da parte del difensore dei doveri di lealtà e probità nonché del divieto di cui all'articolo 106, comma 4-bis.

[omissis]

Art. 115 (Violazione del divieto di pubblicazione)

1. Salve le sanzioni previste dalla legge penale, la violazione del divieto di pubblicazione previsto dagli articoli 114 e 329 comma 3 lettera b) costituisce illecito disciplinare quando il fatto è commesso da impiegati dello Stato o di altri enti pubblici ovvero da persone esercenti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.

2. Di ogni violazione del divieto di pubblicazione commessa dalle persone indicate nel comma 1 il pubblico ministero informa l'organo titolare del potere disciplinare.

Art. 391-bis (Colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore)

1. Salve le incompatibilità previste dall'articolo 197, comma 1, lettere c) e d), per acquisire notizie il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici possono conferire con le persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa. In

questo caso, l'acquisizione delle notizie avviene attraverso un colloquio non documentato.

2. Il difensore o il sostituto possono inoltre chiedere alle persone di cui al comma 1 una dichiarazione scritta ovvero di rendere informazioni da documentare secondo le modalità previste dall'articolo 391-ter.

3. In ogni caso, il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici avvertono le persone indicate nel comma 1:

a) della propria qualità e dello scopo del colloquio;

b) se intendono semplicemente conferire ovvero ricevere dichiarazioni o assumere informazioni indicando, in tal caso, le modalità e la forma di documentazione;

c) dell'obbligo di dichiarare se sono sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato;

d) della facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione;

e) del divieto di rivelare le domande eventualmente formulate dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero e le risposte date;

f) delle responsabilità penali conseguenti alla falsa dichiarazione.

4. Alle persone già sentite dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero non possono essere richieste notizie sulle domande formulate o sulle risposte date.

5. Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da una persona sottoposta ad indagini o imputata nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato, è dato avviso, almeno ventiquattro ore prima, al suo difensore la cui presenza è necessaria. Se la persona è priva di difensore, il giudice, su richiesta del difensore che procede alle investigazioni, dispone la nomina di un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97.

5-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351, comma 1-ter, il difensore, quando assume informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile.

6. Le dichiarazioni ricevute e le informazioni assunte in violazione di una delle disposizioni di cui ai commi precedenti non possono essere utilizzate. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare ed è comunicata dal giudice che procede all'organo titolare del potere disciplinare.

[omissis]

Art. 445 (Effetti dell'applicazione della pena su richiesta)

[omissis]

1-bis. La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.

[omissis]

Art. 653 (Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare)

1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso.

1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

8) LEGGE N. 81 DEL 16 FEBBRAIO 1987 ("Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale")

Art. 2

Il codice di procedura penale deve attuare i principi della Costituzione e adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale. Esso inoltre deve attuare nel processo penale i caratteri del sistema accusatorio, secondo i principi ed i criteri che seguono:

[omissis]

4) previsione di garanzie per la libertà del difensore in ogni stato e grado del procedimento; competenza esclusiva del consiglio dell'ordine⁹, in caso di abbandono della difesa, ad irrogare sanzioni disciplinari; autonomia del procedimento disciplinare e della relativa decisione rispetto al procedimento penale in cui si è verificato l'abbandono della difesa; non irrogazione di sanzioni disciplinari anche nel caso di pronuncia che abbia escluso la violazione dei diritti della difesa, quando il consiglio dell'ordine¹⁰ ritenga giustificato l'abbandono;

[omissis]

9) LEGGE N. 198 DEL 20 MAGGIO 1986

“Condono di sanzioni disciplinari ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato, nonché agli esercenti pubbliche funzioni o attività professionali”

Articolo unico

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge è concesso condono per:

[omissis]

b) le sanzioni inflitte in via definitiva non superiori alla sospensione, per infrazioni disciplinari commesse sino a tutto il 31 dicembre 1979 da esercenti pubbliche funzioni o attività professionali.

2. Il condono previsto dalla presente legge non si estende agli effetti accessori o collaterali già prodotti dalle sanzioni disciplinari inflitte. Delle sanzioni condonate non deve rimanere traccia nel fascicolo personale degli interessati.

10) LEGGE N. 31 DEL 9 FEBBRAIO 1982

“Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee”

Art. 11 (Disciplina professionale)

[omissis]

2. Per l'istruttoria nei procedimenti disciplinari, il consiglio dell'ordine può richiedere

direttamente le informazioni necessarie all'organizzazione professionale di appartenenza dell'interessato ovvero all'autorità giurisdizionale presso cui è ammesso a esercitare la professione.

3. Le decisioni adottate, in materia disciplinare, dai consigli dell'ordine degli avvocati e dal Consiglio nazionale forense sono immediatamente e direttamente comunicate all'organizzazione o all'autorità di cui al comma precedente.

Art. 15 (Disciplina professionale)

I consigli dell'ordine degli avvocati, non appena vengano a conoscenza di abusi o mancanze o comunque di fatti non conformi alla dignità ed al decoro professionale, commessi nell'esercizio dell'attività professionale in un altro Stato membro delle Comunità europee da avvocati iscritti nell'albo, iniziano d'ufficio – indipendentemente dai provvedimenti adottati dalle autorità di detto Stato – procedimento disciplinare con l'osservanza delle norme vigenti. L'esito del procedimento e le decisioni adottate sono comunicate direttamente alla competente autorità di detto Stato.

11) LEGGE N. 108 DEL 3 APRILE 1974

“Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale”

Art. 2

Il codice di procedura penale deve attuare i principi della Costituzione e adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale. Esso inoltre deve attuare nel processo penale i caratteri del sistema accusatorio, secondo i principi ed i criteri che seguono:

[omissis]

3) previsione di garanzia per la libertà del difensore in ogni stato e grado del procedimento; competenza esclusiva del consiglio dell'ordine degli avvocati¹¹, in caso di abbandono della difesa, ad irrogare sanzioni disciplinari; nell'ipotesi di abbandono motivato da violazione di diritti della difesa, decisione sull'applicabilità delle sanzioni disciplinari dopo la pronuncia giurisdizionale definitiva nel procedimento durante il quale si è verificato l'abbandono; non irrogazione di sanzioni

⁹ Ora Consiglio di Disciplina.

¹⁰ Ora Consiglio di Disciplina.

¹¹ Ora Consiglio di Disciplina.

disciplinari anche nel caso di dichiarazione giurisdizionale di inesistenza di violazione di diritti della difesa, quando il consiglio dell'ordine¹² ritenga giustificato l'abbandono;

[omissis]

12) R.D. N. 262 DEL 16 MARZO 1942
(“Approvazione del testo del codice civile”)

Art. 2229 (Esercizio delle professioni intellettuali)

[omissis]

Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.

13) R.D. N. 37 DEL 22 GENNAIO 1934
(“Norme integrative e di attuazione del r. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore”)

Art. 59

1. Il ricorso al Consiglio Nazionale Forense è presentato negli Uffici del Consiglio dell'Ordine¹³ che ha emesso la pronuncia, e deve contenere l'indicazione specifica dei motivi sui quali si fonda, ed essere corredato della copia della pronuncia stessa, notificata al ricorrente.

2. Agli effetti della decorrenza del termine per il ricorso incidentale preveduto nell'art. 50, comma terzo, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578¹⁴, si ha riguardo alla data in cui è stata fatta la notificazione del provvedimento impugnato al professionista interessato, e, nel caso di più professionisti, alla data dell'ultima notificazione.

3. L'Ufficio del Consiglio dell'Ordine¹⁵ comunica immediatamente, in copia, alle altre

parti il ricorso che sia stato presentato a norma del comma primo del presente articolo. Al pubblico ministero è anche comunicata la data dell'ultima notificazione del provvedimento impugnato ai professionisti interessati.

4. Il ricorso e gli altri atti del procedimento rimangono depositati negli Uffici del Consiglio dell'Ordine¹⁶ per il termine di dieci giorni dalla scadenza di quello stabilito per ricorrere. Nel caso di cui all'art. 50, comma terzo, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578¹⁷, il termine del deposito decorre dalla scadenza di quello stabilito per il ricorso incidentale.

5. Fino a quando gli atti rimangono depositati le parti interessate possono prenderne visione, proporre deduzioni ed esibire documenti.

6. Il ricorso e gli altri atti nonché le deduzioni ed i documenti di cui al comma precedente sono quindi trasmessi al Consiglio Nazionale Forense.

Art. 60

1. La Segreteria del Consiglio Nazionale Forense, non appena ricevuti gli atti di cui al precedente articolo, li comunica al pubblico ministero presso la Corte di cassazione, che ne curerà la restituzione non oltre quindici giorni dalla ricezione.

2. Contemporaneamente la stessa Segreteria avverte il ricorrente e le altre parti interessate che gli atti rimarranno depositati negli Uffici del Consiglio Nazionale Forense per il termine di dieci giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il pubblico ministero deve effettuare la restituzione.

3. Ai fini della comunicazione preveduta nel precedente comma, come di ogni altra, nonché delle notificazioni prescritte, le parti interessate devono tempestivamente eleggere il proprio domicilio in Roma presso una persona od un Ufficio e darne avviso alla Segreteria del Consiglio Nazionale Forense. In mancanza della elezione di domicilio, le comunicazioni e le notificazioni sono fatte mediante deposito nella Segreteria del Consiglio Nazionale Forense.

4. Nel procedimento davanti al Consiglio Nazionale Forense il professionista interessato può essere assistito da un avvocato iscritto

¹² Ora Consiglio di Disciplina.

¹³ Ora Consiglio di Disciplina.

¹⁴ Ora art. 61 co. 2 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012.

¹⁵ Ora Consiglio di Disciplina.

¹⁶ Ora Consiglio di Disciplina.

¹⁷ Ora art. 61 co. 2 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012.

nell'albo speciale di cui all'art. 33 del R. decreto-legge 27 novembre 1933 n. 1578¹⁸, munito di mandato speciale.

Art. 61

1. Durante il termine di cui al comma secondo dell'articolo precedente, il ricorrente, il suo difensore e le altre parti hanno facoltà di prendere visione degli atti, di proporre deduzioni e di esibire documenti.

2. Uguale facoltà compete al pubblico ministero presso la Corte di cassazione.

3. Il presidente del Consiglio Nazionale Forense nomina quindi il relatore fra i componenti della Commissione e fissa la data della seduta per la discussione del ricorso.

4. La discussione del ricorso non può avere luogo prima di dieci giorni dalla scadenza del termine di cui allo stesso secondo comma dell'articolo precedente.

5. Del provvedimento con cui è stata fissata la seduta è data immediata comunicazione al ricorrente ed alle altre parti con indicazione del giorno e dell'ora in cui la seduta avrà luogo.

Art. 62

1. La discussione del ricorso ha luogo con l'intervento del pubblico ministero presso la Corte di cassazione quando il ricorso sia stato proposto dal pubblico ministero o, se proposto dal professionista, concerna un provvedimento di radiazione dall'albo oppure siavi stato ricorso incidentale del pubblico ministero.

2. *[abrogato]*

3. In ogni altro caso è in facoltà del pubblico ministero di intervenire, salvo il disposto dell'art. 65 del presente decreto.

Art. 63

1. Nel giorno stabilito il consigliere incaricato riferisce sul ricorso. Quindi il professionista interessato è ammesso ad esporre le sue deduzioni personalmente o a mezzo del suo difensore, ed il pubblico ministero, quando sia intervenuto, svolge le sue conclusioni.

2. La decisione del ricorso è deliberata fuori della presenza dell'incolpato e del difensore. Il pubblico ministero assiste alla decisione.¹⁹

3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 473 del codice di procedura penale.

4. È in facoltà del Consiglio Nazionale Forense di procedere, su richiesta delle parti o di ufficio, a tutte le ulteriori indagini ritenute necessarie per l'accertamento dei fatti.

Art. 64

1. Le decisioni del Consiglio Nazionale Forense sono pronunciate in nome del popolo italiano, sono redatte dal relatore e devono contenere l'indicazione dell'oggetto del ricorso, le deduzioni del ricorrente, le conclusioni del pubblico ministero, quando sia intervenuto, i motivi sui quali si fondano, il dispositivo, l'indicazione del giorno, del mese e dell'anno in cui sono pronunciate, la sottoscrizione del Presidente e del segretario.

2. Esse sono pubblicate mediante deposito dell'originale nella segreteria del Consiglio Nazionale Forense. Una copia ne è comunicata immediatamente al procuratore generale presso la Corte di cassazione, al quale debbono essere comunicate anche le date in cui siano state eseguite le notificazioni delle decisioni stesse alle altre parti interessate.

Art. 65

Nei procedimenti che si svolgono davanti al Consiglio Nazionale Forense nei casi di cui agli articoli 49, comma secondo, 54, n. 2, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e 52, comma secondo²⁰, e 55 del presente decreto interviene alla seduta il pubblico ministero presso la Corte di cassazione.

¹⁹ La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 27 del 17 febbraio 1972, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 63, secondo comma, del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, contenente norme integrative e di attuazione del r.d. legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, nella parte in cui dispone che il pubblico ministero assiste alla decisione".

²⁰ Ora art. 61 della legge n. 247 del 31 gennaio 2012.

¹⁸ Ora art. 22 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012.

Art. 66

1. Il ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione deve essere notificato, per mezzo di ufficiale giudiziario, a cura del ricorrente, alle altre parti interessate nel termine stabilito per ricorrere dall'art. 56 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.

2. Nei quindici giorni successivi alla notificazione il ricorso deve essere presentato nella Cancelleria della Corte assieme all'atto originale di notificazione ed alla copia della decisione impugnata che è stata notificata al ricorrente.

3. Il ricorso è sottoscritto dal ricorrente o da un suo procuratore munito di mandato speciale, e deve contenere l'esposizione dei fatti e dei motivi sui quali si fonda, nonché la elezione di domicilio in Roma, con l'indicazione della persona o dell'Ufficio presso cui la elezione è fatta.

4. Le altre parti interessate possono fare pervenire le loro deduzioni entro il termine di venti giorni successivi alle notificazioni di cui al comma primo del presente articolo.

Art. 67

1. La cancelleria della Corte di cassazione comunica senza ritardo copia del ricorso al procuratore generale presso la stessa Corte, e richiede gli atti del procedimento alla Segreteria del Consiglio Nazionale Forense, che ne cura la immediata trasmissione.

2. Pervenuti gli atti e trascorsi i termini di cui all'articolo precedente, il Primo Presidente della Corte di cassazione fissa l'udienza in cui il ricorso deve essere discusso, nomina il relatore e dispone che gli atti siano comunicati al pubblico ministero.

3. Il provvedimento che stabilisce l'udienza per la discussione del ricorso è comunicato alle parti almeno quindici giorni prima. L'interessato, nell'udienza stabilita, è ammesso ad esporre le sue difese personalmente o per mezzo di un avvocato iscritto nell'albo speciale di cui all'art. 33 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578²¹, munito di mandato speciale.

4. La Corte decide, sentite le conclusioni del pubblico ministero.

5. Si osservano, per il rimanente, le disposizioni, in quanto applicabili, del procedimento davanti alla Corte di cassazione in materia civile.

**Sezione III
LE FONTI DI RANGO
SECONDARIO**

**1) STATUTO DELLA CASSA
FORENSE**

(approvato con delibera del Comitato dei delegati del 18 dicembre 2015)

Art. 13-bis (Sospensione cautelare dalla carica)

1. L'eletto può essere sospeso dalla carica dal comitato dei Delegati:

[omissis]

b) nell'ipotesi in cui al Delegato sia stata inflitta la sanzione disciplinare espulsiva o interdittiva nell'esercizio della professione con provvedimento non definitivo;

[omissis]

5. L'applicazione di una misura cautelare anche di carattere disciplinare comporta la sospensione della carica finché essa perduri.

Art. 13-ter (Decadenza dalla carica)

[omissis]

2. Determinano, altresì, la decadenza dalla carica:

[omissis]

b) ogni provvedimento disciplinare definitivo più grave dell'avvertimento;

[omissis]

**2) REGOLAMENTO N. 2 DEL 21
FEBBRAIO 2014 DEL CONSIGLIO
NAZIONALE FORENSE**

(“Procedimento disciplinare”)

Art. 1 (Composizione dei Consigli distrettuali di disciplina)

1. Presso ogni Ordine distrettuale degli avvocati è istituito il Consiglio distrettuale di disciplina forense.

2. Il Consiglio distrettuale di disciplina è composto da un numero complessivo di Consiglieri pari ad un terzo della somma dei componenti dei Consigli dell'Ordine del distretto, approssimato per difetto all'unità.

3. Il Consiglio distrettuale di disciplina elegge a maggioranza assoluta al proprio interno il

²¹ Ora art. 22 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012.

Presidente, uno o due Vice Presidenti, che lo sostituiscono nelle funzioni in caso di impedimento o di incompatibilità, ed il Segretario.

4. Risultano eletti alle cariche i candidati che abbiano riportato la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto; in caso di mancato raggiungimento del quorum risultano eletti coloro che, a seguito di ballottaggio tra i due più votati, abbiano riportato la maggioranza dei voti; in caso di parità di voti in sede di ballottaggio viene eletto alla carica il candidato più anziano per iscrizione all'albo o, in caso di pari anzianità di iscrizione, il più anziano per età.

5. Il Consiglio distrettuale di disciplina nelle determinazioni non aventi natura disciplinare decide con la maggioranza dei presenti che rappresentino almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 2 (Funzionamento del Consiglio distrettuale di disciplina)

1. Il Consiglio distrettuale di disciplina agisce in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa ed operativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e del presente regolamento.

2. Esso nell'attività disciplinare opera attraverso sezioni, composte da cinque componenti titolari e tre supplenti, che vengono costituite, seguendo l'elenco dei consiglieri in ordine alfabetico. I primi cinque nominativi assumono il ruolo di componenti titolari e i successivi tre quello di componenti supplenti, con un massimo di due membri provenienti dallo stesso COA, ove non ostino ragioni di composizione numerica. Per la costituzione della seconda sezione, si segue il medesimo criterio di designazione, seguendo sempre l'ordine alfabetico e individuando i componenti titolari partendo dal nominativo del primo supplente componente della prima sezione e così procedendo sino a raggiungere il numero di otto. Gli ultimi consiglieri in ordine alfabetico che per numero non rientrano nell'ultima sezione, comporranno un'ulteriore sezione integrata, di volta in volta, dal primo consigliere in ordine alfabetico e successivamente dagli ulteriori consiglieri in successione alfabetica con il criterio della turnazione. La sezione delibera con la partecipazione necessaria di cinque componenti. In caso di parità di voto e nella sola ipotesi di cui agli artt. 16 e 18 del presente regolamento, si applica la soluzione più favorevole all'incolpato.

3. All'inizio di ogni consiliatura, con delibera motivata, l'Adunanza plenaria, su proposta del Presidente, compone le Sezioni secondo i criteri di cui al

comma 2 e indica i criteri di assegnazione dei fascicoli secondo quanto previsto dai successivi commi 4 e 5 nonché i criteri di nomina, per ciascun fascicolo, dell'istruttore e delle attribuzioni delle funzioni di Presidente e Segretario della sezione giudicante. La delibera assunta dovrà essere immediatamente inviata al CNF al fine di consentire l'espletamento dei poteri di controllo di cui all'art. 37.

3-bis. La delibera di cui al precedente comma deve essere adottata nella prima adunanza plenaria successiva all'approvazione da parte del CNF delle presenti modifiche regolamentari. È lasciata facoltà di provvedere alla riassegnazione dei fascicoli pendenti avanti alle sezioni, secondo i nuovi criteri approvati.

4. Il Presidente del CDD, attingendo dall'elenco delle sezioni seguendo l'ordine numerico progressivo delle stesse come approvato, assegnerà otto fascicoli alla volta secondo il criterio cronologico di iscrizione nel registro riservato e fermi i criteri di incompatibilità previsti dall'art. 58, comma 2, L. n. 247/2012, nominerà l'istruttore, i membri effettivi e i membri supplenti e attribuirà le funzioni di Presidente e di Segretario.

5. Nell'ambito dei criteri di assegnazione generali approvati dall'Adunanza plenaria di cui al comma 3, potranno essere stabiliti criteri particolari di assegnazione in relazione alla sussistenza di ragioni di connessione oggettiva e/o soggettiva.

6. Il Consiglio distrettuale di disciplina e le singole sezioni svolgono, di norma, la propria attività nei locali del Consiglio dell'Ordine distrettuale. Con delibera motivata, e per particolari esigenze, il Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina può autorizzare che singole attività di una sezione, ad esclusione di quelle della fase dibattimentale, possano essere tenute anche presso la sede dei Consigli degli Ordini circondariali, dovendosi privilegiare criteri di prossimità dei componenti della sezione ai fini di contenimento dei costi. Le riunioni delle sezioni, ove consentito dal regolamento interno del Consiglio distrettuale di disciplina e tecnicamente possibile, potranno avvenire anche a mezzo di tele o video-conferenza.

Art. 3 (Spese di gestione)

1. Ciascun Ordine circondariale contribuisce alle spese di gestione del Consiglio distrettuale di disciplina in misura proporzionale al numero di iscritti a ciascun albo, elenco o registro.

2. L'entità complessiva delle spese necessarie alla gestione e al funzionamento dei Consigli

distrettuali di disciplina è individuata nel bilancio preventivo dell'Ordine distrettuale e viene ripartita tra i singoli Ordini circondariali in proporzione al numero degli iscritti al 30 novembre dell'anno precedente a quello di imputazione della spesa.

3. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine distrettuale, di concerto con i Presidenti degli Ordini circondariali e con il Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina, determina entro il 30 novembre di ogni anno la somma necessaria per le spese di gestione del Consiglio distrettuale di disciplina e quella proporzionalmente dovuta da ciascun Ordine, calcolata secondo quanto stabilito dai commi precedenti.

4. Gli Ordini circondariali versano a quello distrettuale quanto dovuto entro il mese di marzo di ogni anno. Il Consiglio dell'Ordine distrettuale gestisce le somme attraverso una contabilità separata.

5. Nel determinare il contributo annuale dovuto dagli iscritti a ciascun albo, elenco o registro, ai sensi dell'art. 29, commi 3 ss., della legge 31 dicembre 2012, n. 247, il Consiglio dell'Ordine tiene conto di quanto dovuto per provvedere alle spese di gestione e di funzionamento dei Consigli distrettuali di disciplina.

6. La partecipazione al Consiglio distrettuale di disciplina non dà titolo alla corresponsione di compensi, emolumenti e indennità ma, esclusivamente, al rimborso delle spese di trasferta.

7. Il mancato versamento del contributo dovuto, così come determinato ai sensi del comma 3, costituisce violazione dei compiti di cui all'art. 29, comma 1, lett. s) della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine distrettuale in tal caso trasmette al Consiglio nazionale forense i relativi atti per quanto di competenza.

Art. 4 (Competenza per il procedimento disciplinare)

1. Il Consiglio distrettuale di disciplina esercita la potestà disciplinare nei confronti degli iscritti agli albi, elenchi e registri di cui all'art. 15 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

2. La competenza è attribuita al Consiglio di disciplina del distretto ove è iscritto l'avvocato, o il praticante, o a quello del distretto nel quale è avvenuto il fatto per cui si procede.

3. In ogni caso si applica il principio della prevenzione con riguardo al momento dell'iscrizione della notizia nel registro di cui all'art. 12 del presente regolamento.

4. Qualora, ai sensi degli artt. 6, 7, 8 e 16 del presente regolamento, venga a mancare il numero necessario per il funzionamento delle sezioni e non sia possibile sostituire i componenti, il Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina trasmette gli atti al Consiglio distrettuale di disciplina nella sede competente come da allegata tabella, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

5. La competenza disciplinare nei confronti dei componenti del Consiglio distrettuale di disciplina e nei confronti dei componenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati del distretto è attribuita al Consiglio distrettuale di disciplina individuato ai sensi del comma precedente.

Art. 5 (Conflitto di competenza)

1. Il Consiglio nazionale forense si pronuncia sui conflitti di competenza fra i Consigli distrettuali di disciplina per quanto concerne l'esercizio del potere disciplinare.

2. I Consigli distrettuali di disciplina fra i quali sia insorto un conflitto di competenza trasmettono gli atti del procedimento al Consiglio nazionale forense; di detta trasmissione è data immediata comunicazione alle parti interessate che possono fare pervenire le loro deduzioni al Consiglio nazionale forense nel termine di dieci giorni. In seguito alla decisione del Consiglio nazionale forense, gli atti sono rimessi al Consiglio distrettuale di disciplina dichiarato competente.

3. L'imputazione proposta avverso la decisione del Consiglio nazionale forense non sospende il corso del procedimento disciplinare.

Art. 6 (Casi di astensione e ricasazione)

1. I componenti delle sezioni del Consiglio distrettuale di disciplina possono essere individualmente ricasati dalle parti e devono astenersi per i motivi indicati dagli articoli 36 e 37 del codice di procedura penale, in quanto applicabili, nonché nell'ipotesi in cui sia giudicato un iscritto avente con gli stessi rapporti di associazione professionale e/o di collaborazione e/o che eserciti nei medesimi locali.

2. Sulla ricasazione di un componente di sezione è competente altra sezione, all'uopo designata dal Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina, da costituirsi con le modalità di cui all'art. 2 del presente regolamento.

3. I componenti delle sezioni del Consiglio distrettuale di disciplina devono astenersi quando vi

sia un motivo di ricusazione da essi conosciuto, anche se non proposto. La dichiarazione di astensione deve essere valutata dal Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina, il quale decide in merito. In caso di accoglimento dell'istanza di astensione il Presidente procede all'immediata sostituzione del componente astenuto con il primo dei supplenti.

Art. 7 (Ricorso per ricusazione)

1. La ricusazione può essere proposta entro sette giorni dalla conoscenza dei motivi che la giustificano e, in ogni caso, prima della decisione.

2. Il relativo ricorso, contenente l'indicazione delle prove, è presentato negli uffici di segreteria del Consiglio distrettuale di disciplina, deve essere sottoscritto dall'interessato, o da un suo procuratore speciale, e deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi sui quali la ricusazione si fonda.

3. Il ricorso è comunicato, a cura del Consiglio distrettuale di disciplina, al Pubblico Ministero presso il Tribunale ove ha sede il Consiglio distrettuale di disciplina, al Consigliere ricusato e alle altre eventuali parti con invito agli stessi a fornire entro cinque giorni le eventuali deduzioni sui motivi della ricusazione.

Art. 8 (Decisione sulla ricusazione)

1. Quando la ricusazione è stata proposta da chi non ne aveva il diritto o senza l'osservanza dei termini o delle forme previsti dall'articolo 7, ovvero quando i motivi addotti sono manifestamente infondati, la sezione designata, senza ritardo, la dichiara inammissibile con ordinanza impugnabile davanti al Consiglio nazionale forense nel termine di trenta giorni dalla sua comunicazione.

2. Fuori dei casi di inammissibilità della ricusazione, ogni attività è sospesa salvo che per il compimento degli atti indifferibili.

3. La sezione designata per la ricusazione decide sulla base degli atti depositati e dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni.

4. Il provvedimento pronunciato a norma dei commi precedenti è comunicato al componente ricusato, al Pubblico Ministero ed alle altre eventuali parti.

Art. 9 (Provvedimenti in caso di accoglimento della ricusazione)

1. Se la ricusazione è accolta, la sezione non può compiere alcun atto del procedimento sino alla sua ricostituzione.

2. Il provvedimento che accoglie la ricusazione dichiara l'inefficacia e l'inutilizzabilità degli atti eventualmente compiuti precedentemente dalla sezione della quale era componente il membro ricusato. Analogo provvedimento deve essere assunto in caso di astensione di un componente della sezione.

3. Il componente ricusato è sostituito con altro individuato dal Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina nel primo in ordine alfabetico dei membri, secondo il criterio della rotazione. Qualora non sia possibile la sostituzione, il Presidente rimette il procedimento al Consiglio distrettuale di disciplina costituito presso il Consiglio dell'Ordine distrettuale individuato come da tabella di cui all'art. 4, comma 3.

Art. 10 (Principi generali e norme applicabili)

1. Le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettate dalla legge o dal codice deontologico sono sottoposte al giudizio dei Consigli distrettuali di disciplina.

2. Il procedimento disciplinare è regolato dal Titolo V della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e dalle norme del presente regolamento.

3. Il procedimento disciplinare si svolge secondo i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

4. Per quanto non espressamente previsto, al procedimento disciplinare si applicano le norme del codice di procedura penale in quanto compatibili.

Art. 11 (Notizia dell'illecito disciplinare)

1. Il Consiglio dell'Ordine quando riceve un esposto o una denuncia o acquisisce comunque notizia di fatti suscettibili di valutazione disciplinare deve immediatamente:

a) darne informazione all'iscritto invitandolo a presentare le sue deduzioni al Consiglio distrettuale di disciplina nel termine di venti giorni;

b) trasmettere gli atti al Consiglio distrettuale di disciplina unitamente a una scheda riassuntiva dei provvedimenti disciplinari a carico dell'iscritto.

2. L'autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata comunicazione al Consiglio dell'Ordine competente quando nei confronti di un iscritto:

a) viene esercitata l'azione penale;

b) viene disposta, revocata o annullata l'applicazione di misure cautelari;

- c) vengono effettuati perquisizioni o sequestri;
- d) vengono emessi provvedimenti che definiscono la fase o il grado di giudizio.

Art. 12 (Iscrizione nel registro riservato)

1. Il Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina, ricevuti dal Consiglio dell'Ordine gli atti relativi alla notizia di illecito disciplinare, iscrive senza ritardo in un registro all'uopo istituito il nominativo dell'iscritto indicando la data di ricevimento della segnalazione.

2. Il registro è riservato ed è custodito dal Segretario del Consiglio distrettuale di disciplina.

Art. 13 (Divieto di cancellazione)

Dal giorno dell'invio degli atti al Consiglio distrettuale di disciplina e fino alla definizione del procedimento disciplinare non può essere deliberata la cancellazione dell'iscritto dall'albo, dall'elenco o dal registro.

Art. 14 (Costituzione della sezione competente per la fase istruttoria preliminare e del consigliere istruttore)

1. Il Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina, valutati gli atti trasmessi dal Consiglio dell'Ordine e le deduzioni presentate dall'iscritto ai sensi dell'art. 11, può richiedere al Consiglio distrettuale di disciplina, all'uopo convocato, l'archiviazione senza formalità per manifesta infondatezza della notizia di illecito disciplinare o per intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare.

2. In ipotesi di archiviazione il Consiglio distrettuale di disciplina comunica all'esponente, all'iscritto interessato e al Consiglio dell'Ordine di appartenenza copia del provvedimento di archiviazione.

2-bis. Qualora non ritenga di chiedere al consiglio distrettuale riunito in sede plenaria l'archiviazione del procedimento ai sensi del comma 1, il Presidente, nel caso di infrazioni lievi e scusabili, può proporre all'assemblea l'applicazione del richiamo verbale nei confronti del segnalato ai sensi dell'art. 28 del presente regolamento.

3. Il Consiglio distrettuale di disciplina, ai fini della determinazione di cui ai commi che precedono, delibera con la maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno un terzo dei componenti, escludendosi dal computo e dal voto i Consiglieri appartenenti al medesimo ordine dell'inculpato.

4. Qualora non venga disposta l'archiviazione immediata o non venga deliberato il richiamo

verbale, il Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina assegna il fascicolo alla sezione competente secondo le modalità previste dall'art. 2 del presente regolamento.

4-bis. In ogni caso, in ipotesi di infrazioni lievi e scusabili la sezione designata, su proposta del consigliere istruttore, senza necessità di convocare l'iscritto per gli adempimenti di cui all'art. 15, può deliberare il richiamo verbale che deve essere formalizzato con lettera del Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina. Il richiamo verbale deve essere immediatamente comunicato via pec o con raccomandata riservata all'inculpato, al Consiglio dell'Ordine di appartenenza ed eventualmente a quello che abbia inviato la segnalazione iniziale. L'iscritto, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, potrà opporsi alla definizione del procedimento attraverso il richiamo verbale formulato e chiedere che si proceda all'istruttoria preliminare ai sensi degli articoli 15 e seguenti del presente regolamento.

5. Il Consigliere Istruttore, responsabile della fase preprocedimentale, deve completare l'attività istruttoria entro sei mesi dall'iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro di cui all'art. 12 del presente regolamento.

6. In ogni momento della fase istruttoria l'inculpato ha diritto di accedere agli atti, di essere sentito e di dedurre prove o indicare elementi a proprio favore.

Art. 15 (Comunicazione all'inculpato e fase istruttoria preliminare)

1. Il Consigliere Istruttore comunica senza ritardo all'iscritto l'avvio della fase istruttoria preliminare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi al domicilio professionale o a mezzo pec, salva l'ipotesi di preventiva elezione di domicilio presso un difensore. In tale comunicazione deve fornire all'inculpato ogni elemento utile, invitandolo a formulare per iscritto le proprie osservazioni e deduzioni, anche istruttorie, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione ed avvertendolo che, in mancanza di elezione di domicilio presso il difensore, le comunicazioni, relative al procedimento, verranno inviate a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al suo domicilio professionale o al suo indirizzo pec.

2. Il Consigliere Istruttore può assumere informazioni e dichiarazioni da persone informate sui fatti, acquisire atti ed invitare l'iscritto a rendere dichiarazioni con l'assistenza del proprio difensore.

3. Delle attività svolte in questa fase dal Consigliere Istruttore devono essere redatti verbali sottoscritti dallo stesso e da tutti coloro che siano intervenuti alla formazione dell'atto.

Art. 16 (Conclusione della fase istruttoria preliminare e deliberazione della sezione competente)

1. Conclusa la fase istruttoria preliminare, il Consigliere istruttore propone alla sezione richiesta motivata di archiviazione o di approvazione del capo di incolpazione, depositando il fascicolo in segreteria.

2. La sezione delibera l'archiviazione ovvero l'approvazione del capo di incolpazione senza la presenza del Consigliere Istruttore che viene sostituito dal primo dei membri supplenti in ordine alfabetico.

Art. 17 (Approvazione del capo di incolpazione e relativa comunicazione)

1. Qualora la sezione approvi il capo d'incolpazione ne dà comunicazione all'incolpato, al Consiglio dell'Ordine di appartenenza e al Pubblico Ministero presso il Tribunale ove ha sede il Consiglio distrettuale di disciplina a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo pec.

2. La comunicazione diretta all'incolpato contiene:

1) il capo d'incolpazione con l'enunciazione:

a) delle generalità dell'incolpato e del numero cronologico attribuito al procedimento;

b) dei fatti addebitati, con l'indicazione delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno sono contraddistinti da lettere o da numeri;

c) della data della delibera di approvazione del capo d'incolpazione;

2) l'avviso che l'incolpato, nel termine di venti giorni dal ricevimento della comunicazione stessa:

a) ha diritto di accedere ai documenti contenuti nel fascicolo, prendendone visione ed estraendone copia integrale;

b) ha facoltà di depositare memorie e documenti;

c) ha facoltà di chiedere di comparire avanti al Consigliere istruttore, per essere sentito ed esporre le proprie difese;

d) ha facoltà di essere assistito e nominare un difensore, di eleggere presso lo stesso un domicilio diverso da quello professionale per le comunicazioni degli atti del procedimento. 3. Qualora l'incolpato sia un componente del Consiglio nazionale forense la comunicazione di cui ai commi precedenti nonché

gli atti del fascicolo sono trasmessi allo stesso Consiglio nazionale forense ai sensi dell'art. 36, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Art. 18 (Conclusione fase istruttoria e deliberazione della citazione a giudizio)

1. Il Consigliere Istruttore, una volta decorso il termine concesso all'incolpato per il compimento degli atti difensivi, sulla base del contenuto delle difese, può chiedere alla sezione competente per il procedimento:

a) di disporre l'archiviazione;

b) di disporre la citazione a giudizio dell'incolpato.

2. La sezione competente per il procedimento delibera, senza la presenza del Consigliere Istruttore, sostituito ai sensi dell'art. 16 comma 2, se disporre l'archiviazione ovvero la citazione a giudizio dell'incolpato.

Art. 19 (Archiviazione)

L'archiviazione può essere disposta con delibera motivata:

- dal Consiglio distrettuale di disciplina riunito in seduta con la presenza e la maggioranza di cui all'art. 14 del presente regolamento, su richiesta del Presidente, per manifesta infondatezza della notizia di illecito disciplinare;

- dalla sezione competente per l'istruttoria disciplinare accogliendo la richiesta di archiviazione o rigettando quella di approvazione del capo d'incolpazione e di citazione a giudizio formulata dal Consigliere Istruttore;

- dalla sezione competente, in qualsiasi fase del procedimento, ove sia emersa la manifesta infondatezza dell'addebito.

Art. 20 (La citazione a giudizio)

1. Ove deliberata la citazione a giudizio, il Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina fissa la data per il dibattimento da celebrarsi avanti alla medesima sezione designata per l'istruttoria, costituita in collegio giudicante di 5 componenti, della quale non può far parte il Consigliere Istruttore, che viene sostituito ai sensi dell'art. 16, comma 2.

2. In ogni ipotesi di sostituzione di membri titolari non si fa luogo alla nomina di nuovi membri supplenti all'interno della sezione se non dopo aver esaurito il numero dei componenti già designati quali supplenti.

Art. 21 (Comunicazione e contenuto della citazione a giudizio)

1. La citazione a giudizio deve essere notificata all'incolpato, a mezzo Ufficiale Giudiziario o a mezzo pec almeno trenta giorni liberi prima della data di comparizione, nel domicilio professionale o in quello eventualmente eletto ed al Pubblico Ministero presso il Tribunale ove ha sede il Consiglio distrettuale di disciplina affinché eserciti la facoltà di presenziare all'udienza dibattimentale.

2. La citazione contiene:

- a) le generalità dell'incolpato;
- b) l'enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti, con le indicazioni delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno essi sono contraddistinti da lettere o da numeri;
- c) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione avanti alla sezione giudicante del Consiglio distrettuale di disciplina per il dibattimento, con l'avvertimento che l'incolpato può essere assistito da un difensore e che, in caso di mancata comparizione, non dovuta a legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire, si procederà in sua assenza;
- d) l'avviso che l'incolpato, entro il termine di sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, ha diritto di produrre documenti e di indicare testimoni, che provvederà egli stesso a intimare, con l'enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti;
- e) l'elenco dei testimoni che la sezione giudicante intende ascoltare;
- f) la data e la sottoscrizione del Presidente e del Segretario della sezione.

Art. 22 (Dibattimento)

1. Il dibattimento si svolge davanti alla sezione designata costituita in Collegio di 5 componenti.

2. Nel corso del dibattimento l'incolpato ha diritto di:

- a) produrre documenti;
- b) interrogare o far interrogare i testimoni indicati ai sensi dell'art. 21 comma 2;
- c) rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, di sottoporsi all'esame della sezione competente per il dibattimento;
- d) avere la parola per ultimo, prima del proprio difensore.

3. La sezione costituita in Collegio di 5 componenti:

- a) acquisisce i documenti prodotti dall'incolpato;

b) ove reputato necessario, chiede all'incolpato di sottoporsi all'esame;

c) provvede all'esame dei testimoni e, subito dopo, a quello dell'incolpato che ne ha fatto richiesta o che vi ha acconsentito;

d) procede, d'ufficio o su istanza di parte, all'ammissione e all'acquisizione di ogni eventuale ulteriore prova rilevante per l'accertamento dei fatti.

Art. 23 (Prove utilizzabili)

Ai fini della decisione sono utilizzabili:

- a) le dichiarazioni e i documenti provenienti dall'incolpato;
- b) gli atti formati e i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e del dibattimento;
- c) gli esposti e le segnalazioni inerenti alla notizia di illecito disciplinare e i verbali di dichiarazioni testimoniali redatti nel corso dell'istruttoria, che non sono stati confermati per qualsiasi motivo in dibattimento, sono utilizzabili per la decisione solo nel caso in cui la persona dalla quale provengono sia stata citata come teste per il dibattimento.

Art. 24 (Discussione)

1. Terminato il dibattimento, il Presidente ne dichiara la chiusura dando la parola per la discussione al Pubblico Ministero, se presente, all'incolpato ed al suo difensore.

2. La discussione si svolge nell'ordine di cui al precedente comma e, in ogni caso, l'incolpato e il suo difensore hanno la parola per ultimi.

Art. 25 (Deliberazione della decisione)

1. Terminata la discussione la sezione, costituita in Collegio di 5 componenti, decide a maggioranza, procedendo alla votazione sui temi indicati dal Presidente. In caso di parità prevale il voto di quest'ultimo.

2. Il Pubblico Ministero, l'incolpato ed il suo difensore non possono partecipare alla camera di Consiglio per la deliberazione.

Art. 26 (Pronuncia della decisione)

1. Il Presidente della sezione dà immediata lettura alle parti del dispositivo della decisione assunta.

2. Il dispositivo deve indicare il termine per proporre l'impugnazione della decisione disciplinare davanti al Consiglio nazionale forense.

3. La motivazione del provvedimento deve essere depositata nel termine di trenta giorni dalla lettura del dispositivo. Nel caso di decisioni complesse, il termine per il deposito della motivazione può essere aumentato fino al doppio, con provvedimento inserito nel dispositivo della decisione.

Art. 27 (Decisione di non luogo a provvedimento disciplinare)

Con la decisione che definisce il procedimento la sezione può deliberare il proscioglimento dell'incolpato con la formula: «non esservi luogo a provvedimento disciplinare».

Art. 28 (Richiamo verbale)

1. Nei casi di infrazioni lievi e scusabili la sezione, con la decisione che definisce il procedimento, anche nell'ipotesi di cui all'art. 14, può deliberare il richiamo verbale dell'incolpato.

2. Il richiamo verbale non ha carattere di sanzione disciplinare ed è formalmente comunicato all'iscritto e al Consiglio dell'Ordine di appartenenza con lettera riservata del Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina ovvero a mezzo pec.

Art. 29 (Decisione di condanna)

Con la decisione che definisce il procedimento la sezione può infliggere una delle seguenti sanzioni disciplinari:

a) avvertimento, quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato si asterrà dal compiere altre infrazioni;

b) censura, quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione;

c) sospensione dall'esercizio della professione o della pratica da due mesi a cinque anni, a fronte di violazioni di norme di comportamento e deontologiche tali da non consentire l'irrogazione della sanzione della censura. La durata della pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione e/o di quella cautelare interdittiva inflitte all'avvocato dall'autorità giudiziaria è computata nella durata della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione;

d) radiazione, a fronte di violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza nell'albo dell'incolpato.

Art. 30 (Sanzioni disciplinari)

1. L'avvertimento consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni.

2. La censura consiste nel biasimo formale.

3. La sospensione consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio della professione o dal praticantato.

4. La radiazione consiste nell'esclusione definitiva dall'albo, elenco o registro e impedisce l'iscrizione a qualsiasi altro albo elenco o registro, fatto salvo quanto previsto dal comma successivo.

5. Il professionista radiato, ove sussistano i presupposti di cui all'art. 17 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dall'esecutività del provvedimento sanzionatorio, entro e non oltre un anno dalla scadenza di tale termine.

Art. 31 (Notificazione della decisione)

Copia integrale del provvedimento è notificata, anche via pec, a cura della segreteria del Consiglio distrettuale di disciplina:

a) all'incolpato nel domicilio professionale o in quello eventualmente eletto;

b) al Consiglio dell'Ordine presso il quale l'incolpato è iscritto;

c) al Pubblico Ministero presso il Tribunale ove ha sede il Consiglio dell'Ordine dell'iscritto;

d) al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello del distretto ove ha sede il Consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso il provvedimento.

Art. 32 (Sospensione cautelare)

1. La sezione competente per il procedimento o, nel caso in cui non sia ancora designata una sezione secondo le modalità di cui al precedente art. 2, una sezione specificatamente incaricata dal Presidente soggetta alle medesime incompatibilità della sezione giudicante, può deliberare la sospensione cautelare dall'esercizio della professione o dal tirocinio, previa audizione dell'iscritto da parte di un componente della sezione appositamente delegato dal Presidente della medesima, quando l'autorità giudiziaria abbia disposto:

a) una misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello;

b) la pena accessoria della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte ai sensi dell'art. 35 del codice penale anche se con la sentenza penale di primo grado sia stata disposta la sospensione condizionale della pena;

c) una misura di sicurezza detentiva;

d) la condanna in primo grado per i reati previsti dagli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640 e 646 del codice penale se commessi nell'ambito dell'esercizio della professione o del tirocinio, ovvero dagli articoli 244, 648-bis e 648-ter del medesimo codice;

e) la condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni.

2. La sospensione cautelare può essere irrogata per un periodo non superiore ad un anno ed è esecutiva dalla data della notifica all'interessato del provvedimento che la infligge.

3. La sospensione cautelare perde efficacia nei seguenti casi:

a) qualora, nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione, la sezione competente del Consiglio distrettuale di disciplina non delibere il provvedimento sanzionatorio;

b) qualora la sezione competente del Consiglio distrettuale di disciplina delibere non esservi luogo a provvedimento disciplinare;

c) qualora la sezione competente del Consiglio distrettuale di disciplina disponga l'irrogazione delle sanzioni dell'avvertimento o della censura.

4. La sospensione cautelare può essere revocata o modificata nella sua durata anche d'ufficio in ogni momento dalla sezione che l'ha disposta o comunque dalla sezione competente per il procedimento qualora, anche per circostanze sopravvenute, non appaia adeguata ai fatti commessi. Sull'istanza di revoca o di modifica presentata dall'interessato è competente a pronunciarsi altra sezione, diversa da quella che ebbe a disporre il provvedimento cautelare, designata dal Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina.

5. Il Consiglio distrettuale di disciplina dà immediata notizia dell'adozione della sospensione cautelare o della sua revoca o della sua modifica al Consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritto l'avvocato o il praticante affinché vi sia data esecuzione.

6. Contro la sospensione cautelare l'interessato può proporre ricorso al Consiglio nazionale forense nel termine di venti giorni dalla notifica del provvedimento, nei modi previsti per l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Il ricorso non ha effetti sospensivi dell'esecuzione.

Art. 33 (Impugnazione delle decisioni del Consiglio distrettuale di disciplina)

1. Avverso le decisioni del Consiglio distrettuale di disciplina è ammesso ricorso avanti al Consiglio nazionale forense nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

2. Possono proporre ricorso:

a) l'incolpato, nel caso di affermazione di responsabilità;

b) il Consiglio dell'ordine presso cui l'incolpato è iscritto, per ogni decisione;

c) il Procuratore della Repubblica, per ogni decisione;

d) il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello del distretto dove ha sede il Consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione, per ogni decisione.

3. Il ricorso, contenente anche l'indirizzo pec del ricorrente o del suo difensore, deve essere presentato ovvero spedito a mezzo posta o a mezzo pec dall'incolpato o dal suo difensore munito di procura speciale, nella segreteria del Consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione ovvero in quella del Consiglio dell'Ordine presso cui l'incolpato è iscritto che immediatamente lo trasmette al Consiglio distrettuale di disciplina per le ulteriori incombenze. Nel caso di spedizione a mezzo posta ai fini della tempestività del ricorso si farà riferimento alla data di spedizione. Qualora il ricorso sia stato presentato o inviato presso la segreteria del Consiglio distrettuale di disciplina, questa provvede a darne immediata comunicazione al Consiglio dell'Ordine presso il quale il ricorrente è iscritto.

4. Il ricorso è notificato a cura del Consiglio distrettuale di disciplina al Pubblico Ministero e al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, i quali possono proporre impugnazione incidentale entro venti giorni dalla notifica.

5. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.

Art. 34 (Esecutività della decisione disciplinare)

1. La decisione emessa dal Consiglio distrettuale di disciplina, decorsi i termini per l'impugnazione, diviene esecutiva.

2. Gli effetti delle sospensioni e delle radiazioni decorrono dalla scadenza del termine previsto per la impugnazione della decisione del Consiglio distrettuale di disciplina, se non proposta, ovvero dal giorno successivo alla notifica all'incolpato

della sentenza del Consiglio nazionale forense che decide sull'impugnazione. L'incolpato è tenuto ad astenersi dall'esercizio della professione o dal tirocinio senza necessità di alcun ulteriore avviso. In ogni caso, il Consiglio distrettuale di disciplina comunica immediatamente al Consiglio dell'Ordine di appartenenza dell'iscritto la data di esecutività della decisione.

Art. 35 (Esecuzione della decisione disciplinare)

1. Per l'esecuzione di tutte le sanzioni disciplinari è competente il Consiglio dell'Ordine al cui albo o registro è iscritto l'incolpato.

2. Quando sia divenuta definitiva la decisione che irroga una sanzione disciplinare ovvero che pronuncia il proscioglimento, il Segretario del Consiglio distrettuale di disciplina ne dà comunicazione sia all'Ordine di appartenenza, che a quello che abbia eventualmente attivato il procedimento disciplinare ex art. 50 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, trasmettendo a ciascuno copia della decisione corredata dalle relazioni di notifica.

3. Nell'ipotesi di sanzioni sostanziali il Presidente del Consiglio dell'Ordine di appartenenza dell'iscritto, avuta notizia dell'esecutività della sanzione, verifica senza indugio la data della notifica della decisione del Consiglio distrettuale di disciplina ed invia all'avvocato sanzionato, a mezzo pec o raccomandata con avviso di ricevimento nel domicilio professionale ed in quello del difensore designato per il procedimento, una comunicazione recante la data di decorrenza dell'esecuzione della sanzione e quella finale. Nell'ipotesi di sanzioni formali il Consiglio dell'Ordine procede esclusivamente all'inserimento della decisione nel fascicolo personale dell'iscritto.

4. Nel caso in cui siano inflitte la sospensione, la radiazione o la sospensione cautelare, di esse è data comunicazione senza indugio:

a) ai capi degli uffici giudiziari del distretto ove ha sede il Consiglio dell'Ordine competente per l'esecuzione;

b) a tutti i Consigli dell'Ordine;

5. Copia della comunicazione è affissa presso gli uffici del Consiglio dell'Ordine di appartenenza dell'iscritto che è competente per l'esecuzione.

6. Qualora sia stata irrogata la sanzione della sospensione a carico di un iscritto al quale, per il medesimo fatto, sia stata applicata la sospensione cautelare, il Consiglio dell'Ordine determina d'ufficio senza ritardo la durata residua della

sanzione, detraendo il periodo di sospensione cautelare già scontato. In questo caso l'estratto della delibera contenente il termine finale della sanzione è immediatamente notificato all'interessato e comunicato ai soggetti di cui al comma 2.

Art. 36 (Riapertura del procedimento disciplinare)

1. Il procedimento disciplinare, concluso con provvedimento definitivo, è riaperto:

a) se è stata inflitta una sanzione disciplinare e, in ipotesi di identità dei fatti oggetto di indagine disciplinare e del processo penale, qualora l'autorità giudiziaria abbia emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'incolpato non lo ha commesso. In tale caso deve essere pronunciato il proscioglimento anche in sede disciplinare;

b) se in sede disciplinare è stato pronunciato il proscioglimento e l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di condanna per reato non colposo fondata su elementi rilevanti per l'accertamento della responsabilità disciplinare che non sono stati valutati dal Consiglio distrettuale di disciplina. In tale caso i nuovi elementi sono liberamente valutati nel procedimento disciplinare riaperto.

2. La riapertura del procedimento disciplinare avviene a richiesta dell'interessato o d'ufficio con le forme del procedimento ordinario.

3. Per la riapertura del procedimento e per i provvedimenti conseguenti è competente il Consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione. Il giudizio è affidato a una sezione in composizione diversa da quella che ha deciso.

4. Nel caso di cui al primo comma lett. a), la riapertura del procedimento disciplinare può avvenire in ogni tempo:

a) d'ufficio, ad istanza del Consiglio dell'Ordine o del Consiglio distrettuale di disciplina che, avendo inflitto la sanzione disciplinare, abbia avuto in qualsiasi modo notizia della pronuncia della sentenza penale di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'incolpato non l'ha commesso;

b) ad istanza dell'interessato.

Art. 37 (Poteri ispettivi e di controllo del C.N.F.)

Il Consiglio nazionale forense vigila sul corretto esercizio dell'azione disciplinare e sullo svolgimento dei procedimenti disciplinari. A tal fine può:

- a) richiedere ai Consigli distrettuali di disciplina notizie relative all'attività disciplinare svolta;
- b) nominare, scegliendoli tra gli avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori, ispettori per il controllo del regolare funzionamento dei Consigli distrettuali di disciplina quanto all'esercizio delle funzioni in materia disciplinare. Gli ispettori possono esaminare tutti gli atti, compresi quelli riguardanti i procedimenti archiviati e redigono e inviano al Consiglio nazionale forense la relazione su quanto riscontrato, formulando osservazioni e proposte;
- c) disporre la decadenza dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina. Al componente decaduto subentra il primo dei non eletti mantenendo il rispetto delle quote di genere;
- d) valutare la congruità della delibera assunta dall'Adunanza plenaria del Consiglio distrettuale di disciplina prevista dall'art. 2, comma 3 del presente regolamento.

Art. 38 (Disciplina transitoria per i procedimenti disciplinari pendenti alla data di insediamento del Consiglio distrettuale di disciplina)

Al momento dell'insediamento del nuovo consiglio distrettuale di disciplina, il Presidente procede alla riassegnazione dei procedimenti pendenti secondo i criteri di cui all'art. 2:

- a) quanto ai procedimenti per i quali è già stata assunta la delibera di incolpazione ai sensi dell'art. 18 del presente Regolamento, seguendo l'ordine cronologico di adozione della delibera partendo dalla più risalente nel tempo;
- b) quanto ai procedimenti già assegnati alla sezione ove non sia stata assunta la delibera di cui all'art. 18 del presente Regolamento, seguendo l'ordine cronologico di iscrizione nel Registro Riservato partendo dal più risalente nel tempo.

Art. 39 (Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015.

**3) CODICE DEONTOLOGICO
FORENSE**
*(approvato dal Consiglio Nazionale
Forense il 31 gennaio 2014 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre
2014)*

Art. 71 (Dovere di collaborazione)

[omissis]

3. Nell'ambito di un procedimento disciplinare, o della fase ad esso preliminare, la mancata sollecita risposta agli addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di osservazioni e difese non costituiscono autonomo illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti essere valutati dall'organo giudicante nella formazione del proprio libero convincimento.

[omissis]

**4) REGOLAMENTO N. 1 DEL 31
GENNAIO 2014 DEL CONSIGLIO
NAZIONALE FORENSE**
*(“Elezioni dei componenti dei Consigli
distrettuali di disciplina”)*

Art. 15 (Disciplina transitoria per i procedimenti disciplinari pendenti al 31 dicembre 2014)

1. I fascicoli dei procedimenti disciplinari pendenti alla data del 31 dicembre 2014 presso gli ordini circondariali del distretto saranno trasferiti, a cura degli uffici di ciascun Ordine, alla segreteria del Consiglio distrettuale di disciplina dandone comunicazione all'incolpato. Analogamente saranno trasmessi tutti i fascicoli dei procedimenti rubricati in esito a segnalazioni di illecito disciplinare per i quali non sia stata ancora deliberata l'apertura ai sensi dell'art. 47 del R.D. 37/34.

2. Nella riunione di insediamento, il Consiglio distrettuale di disciplina, verificati tutti gli atti pervenuti ai sensi del comma precedente, ne dispone la trattazione ove non delibere l'archiviazione senza formalità per manifesta infondatezza della notizia di illecito disciplinare.

3. Il Consiglio distrettuale di disciplina può riesaminare integralmente i fatti e deve, in ogni caso, convocare l'incolpato prima di pronunciare la decisione.

Art. 16 (Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nell'apposita pagina dedicata del sito web istituzionale del Consiglio nazionale forense, www.consiglionazionaleforense.it.

PARTE XV LA FORMAZIONE CONTINUA

Sezione I LA LEGGE FORENSE

LEGGE N. 247 DEL 31 DICEMBRE 2012 (*“Nuova disciplina dell’ordinamento forense”*)

Art. 11 (Formazione continua)

1. L’avvocato ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell’interesse dei clienti e dell’amministrazione della giustizia.

2. Sono esentati dall’obbligo di cui al comma 1: gli avvocati sospesi dall’esercizio professionale, ai sensi dell’articolo 20, comma 1, per il periodo del loro mandato; gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all’albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età; i componenti di organi con funzioni legislative e i componenti del Parlamento europeo; i docenti e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.

3. Il CNF stabilisce le modalità e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l’organizzazione dell’attività di aggiornamento a cura degli ordini territoriali, delle associazioni forensi e di terzi, superando l’attuale sistema dei crediti formativi.

4. L’attività di formazione svolta dagli ordini territoriali, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, non costituisce attività commerciale e non può avere fini di lucro.

5. Le regioni, nell’ambito delle potestà ad esse attribuite dall’articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l’attribuzione di fondi per l’organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale per avvocati.

Sezione II LE ALTRE FONTI DI RANGO PRIMARIO

1) D.LGS. N. 116 DEL 13 LUGLIO 2017 (*“Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57”*)

Art. 22 (Formazione dei magistrati onorari)

[omissis]

3. Sono tenuti, con cadenza almeno semestrale, corsi di formazione specificamente dedicati ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura nel quadro delle attività di formazione della magistratura onoraria di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 26 del 2006, avvalendosi della rete della formazione decentrata di cui alla lettera f) del comma 1 del predetto articolo. Gli ordini professionali ai quali i magistrati onorari risultino eventualmente iscritti valutano positivamente la partecipazione ai corsi di cui al presente comma ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi previsti dai rispettivi ordinamenti. La struttura della formazione decentrata attesta l’effettiva partecipazione del magistrato onorario alle attività di formazione e trasmette l’attestazione alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario in occasione della formulazione del giudizio di cui all’articolo 18.

[omissis]

2) D.P.R. N. 137 DEL 7 AGOSTO 2012 (*“Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”*)

Art. 7 (Formazione continua)

1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare.

2. I corsi di formazione possono essere organizzati, ai fini del comma 1, oltre che da ordini e collegi, anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.

3. Il consiglio nazionale dell'ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto:

a) le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati;

b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento;

c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua.

4. Con apposite convenzioni stipulate tra i consigli nazionali e le università possono essere stabilite regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari. Con appositi regolamenti comuni, da approvarsi previo parere favorevole dei ministri vigilanti, i consigli nazionali possono individuare crediti formativi professionali interdisciplinari e stabilire il loro valore.

5. L'attività di formazione, quando è svolta dagli ordini e collegi, può realizzarsi anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti.

6. Le regioni, nell'ambito delle potestà a esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale.

[omissis]

Art. 12 (Disposizione temporale)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari e legislative incompatibili con le previsioni di cui al presente decreto, fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, e fatto salvo quanto previsto da disposizioni attuative di direttive di settore emanate dall'Unione europea.

3) D.L. N. 138 DEL 13 AGOSTO 2011

(“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”)

Art. 3 (Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche)

[omissis]

5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate secondo i principi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività simili, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:

[omissis]

b) previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, [omissis]. La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito

dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione;

[omissis]

5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g), sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012.

[omissis]

4) D.LGS. N. 96 DEL 2 FEBBRAIO 2001 *(“Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale”)*

Art. 5 (Norme applicabili)

[omissis]

4. L'avvocato stabilito è tenuto a frequentare i corsi di formazione permanenti, anche se già previsti nello Stato membro di origine, ove tale frequenza sia obbligatoria per il professionista che esercita con il titolo di avvocato.

Sezione III LE FONTI DI RANGO SECONDARIO

1) NOTA TECNICA DEL 16 DICEMBRE 2022 DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE SULL'ACCREDITAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE A DISTANZA (FAD)

Art. 1 (Iniziativa di formazione a distanza) (FAD)

1.1. Premessa

Il Regolamento per la formazione continua (Regolamento CNF n. 6/2014, di seguito anche “Regolamento”) definisce la Formazione a distanza (di seguito anche “FAD”) come *“attività formative svolte anche con modalità telematiche, purché sia possibile il controllo della partecipazione”* (art. 5 comma 1 lett. g).

La FAD consente, attraverso la combinazione della tecnologia informatica e dei software di comunicazione delle iniziative formative, l'utilizzo di nuove metodologie didattiche di apprendimento.

All'interno dell'ampia categoria della FAD rientrano le attività formative previste dall'art. 3 del Regolamento, predisposte con metodologie quali l'istruzione assistita dal computer, collegamenti telematici o l'impiego di strumenti audiovisivi.

Si possono però distinguere due sottocategorie di FAD: la formazione di gruppo e l'autoformazione.

Il contenuto di ciascun corso di formazione, oltre a dover essere d'interesse giuridico-forense, deve essere attuale. A tal fine i corsi devono essere aggiornati in modo attento e regolare ed il loro contenuto deve essere revisionato tempestivamente a seguito di modifiche normative, nella prassi, nelle interpretazioni autentiche, nelle interpretazioni dottrinali, ecc.

1.2. Formazione di gruppo

Si tratta di iniziative formative progettate per consentire agli iscritti di svolgere il proprio percorso formativo attraverso l'interazione con un docente e con altri partecipanti, indipendentemente dal luogo o dalla modalità di svolgimento dell'attività formativa (*ex*: video-conferenza).

1.3. Autoformazione

È un processo formativo web caratterizzato dalla libera individuazione da parte dell'utente dei tempi di fruizione, compatibilmente con la struttura del programma formativo, dalla massima interattività dei sistemi di controllo della effettiva e continua partecipazione. Tali corsi devono essere aggiornati al diritto vigente, tecnicamente accurati e progettati in maniera efficace.

Art. 2 (Sistemi di controllo della partecipazione)

2.1. Sistemi di controllo della partecipazione ad iniziative di formazione di gruppo

Ai fini dell'accREDITAMENTO per tali attività formative, nell'esempio della videoconferenza, è sufficiente che, per ognuna delle sedi previste, sia individuato un responsabile che vigili sulla effettiva e continua partecipazione, attraverso registri delle firme in entrata ed uscita, badge o altre modalità idonee. L'accREDITAMENTO segue il medesimo iter previsto per le iniziative in loco ed il numero di crediti formativi conseguiti non

rientra nel limite del quaranta per cento (40%) fissato dall'art. 12, comma 6 del Regolamento.

2.2. Sistemi di controllo della partecipazione ad iniziative di autoformazione

L'identificazione e il monitoraggio dell'effettiva e continua partecipazione del professionista rappresentano due requisiti necessari per l'accreditamento dei corsi c.d. e-learning (on demand) e streaming (in diretta) ai sensi e per gli effetti del Regolamento.

Ai fini della concessione dell'accreditamento, le attività formative sono soggette ad un preventivo controllo dell'effettivo funzionamento dei sistemi di monitoraggio.

La prassi di accreditamento dei corsi e-learning e streaming prevede l'obbligo, per i Soggetti promotori, di adottare strumenti di controllo idonei ad assicurare, con un sufficiente grado di certezza, l'identificazione univoca e l'effettiva e continua partecipazione dell'iscritto.

Tenuto conto dello stato attuale dell'evoluzione tecnologica e didattica:

1. per l'identificazione elettronica del professionista devono essere adottati meccanismi di autenticazione informatica basata su almeno due fattori ovvero tramite utilizzo degli strumenti di identità digitale previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice Amministrazione Digitale - CAD);

2. i controlli della partecipazione potranno essere effettuati tramite l'utilizzo di metodologie interattive che consentano il rispetto dei requisiti di seguito illustrati.

2.2.1 Controllo tramite metodologie interattive

L'architettura dei corsi di cui sia richiesto l'accreditamento, deve caratterizzarsi per la sua interattività e deve includere appositi momenti di interattività.

2.2.1.1 Sistemi di controllo della partecipazione ai corsi e-learning tramite interazione attiva

Con riferimento ai corsi e-learning, si richiede che il soggetto possa conseguire i crediti formativi riconosciuti all'attività formativa, solo nel caso in cui partecipi attivamente alle attività interattive proposte.

In coerenza coi principi di variabilità contenutistica e tempistica nella proposizione dei momenti interattivi, salvo che particolari peculiarità del corso non impongano diversamente, è necessario predisporre, ed essere in grado di dimostrare in caso di controllo, almeno due momenti diversi

di interazione attiva per ogni ora di corso. In caso di mancata interazione da parte dell'utente, in un tempo massimo di 90 secondi, lo stesso dovrà rivedere la parte di corso dal principio ovvero dall'ultimo punto in cui risulta aver interagito correttamente. Soltanto dopo aver interagito attivamente, la fruizione del corso potrà continuare.

Con riferimento all'interfaccia del corso, all'utente deve essere inibita ogni funzione che consenta di concludere il corso senza aver interagito correttamente (ad esempio l'uso di un cursore che porti avanti la lezione o comunque l'impedimento a fruire della parte successiva al momento di interazione in caso di mancata interazione).

A titolo esemplificativo sono considerati idonei momenti di interattività:

- la proposizione di un testo da leggere in un tempo minimo predeterminato, seguito da un quesito sulla tematica del testo;

- pop-up che richiedono al partecipante di compiere una determinata azione (es. clic sul pulsante che conferma la presenza, selezione di immagini determinate all'interno di un box, codice captcha, codice di autenticazione);

- la proposizione di quesiti a risposta multipla, di contenuto variabile (non dev'essere riproposto lo stesso quesito che è stato precedentemente sbagliato).

Nel caso di proposizione di quesiti gli stessi possono essere:

1. generici e proposti in maniera randomica durante la visione, scelti all'interno di una libreria predeterminata;

oppure

2. specifici e attinenti all'argomento giuridico trattato (evitando meri riferimenti numerici a sentenze e/o articoli, nonché ad osservazioni o pensieri personali del relatore del corso) proposti al termine del corso. In quest'ultimo caso, indipendentemente dalla durata del corso, il test deve comprendere almeno 10 domande, scelte in modalità casuale in un bacino di 30, ed è considerato superato con almeno 8 risposte corrette effettuate in massimo n. 2 tentativi. In caso di fallimento del test l'utente dovrà rivedere l'intero corso.

L'eventuale materiale reso disponibile durante il corso non deve essere direttamente d'ausilio nel rispondere ai quesiti proposti.

2.2.1.2 Sistemi di controllo della partecipazione ai corsi streaming tramite interazione attiva

Relativamente ai corsi streaming, si richiede che il soggetto possa ottenere i crediti formativi

riconosciuti solo nel caso in cui interagisca correttamente a almeno il 50% dei momenti di verifica della presenza attiva mai inferiori a 2 indipendentemente dalla durata del corso.

Il momento di proposizione del quesito non dovrà essere preannunciato dal relatore con eccessivo anticipo, l'utente avrà a disposizione un tempo massimo di circa 120 secondi entro cui fornire una risposta ed in caso di mancata risposta nel predetto termine, la stessa dovrà considerarsi alla stregua di una risposta errata. Al termine del momento di verifica il quesito non dovrà più essere disponibile all'utente né la risposta data modificabile.

Con riferimento all'interfaccia del corso, all'utente deve essere inibita ogni funzione che consenta di mettere in pausa la lezione, la quale, in concreto, proseguirebbe.

2.2.1.3 Ulteriori controlli

Nel caso in cui il corso presenti particolari caratteristiche e peculiarità, alla valutazione qualitativa effettuata dalla Commissione centrale per l'accreditamento della formazione (di seguito anche "Commissione") potrà positivamente concorrere la presenza di ulteriori controlli, quali una o più verifiche intermedie e/o finali sull'apprendimento effettivo dei contenuti del corso.

3. Procedura di accreditamento e documentazione necessaria

L'iter di valutazione delle istanze si svolge in conformità con quanto previsto all'art. 22 del vigente Regolamento.

3.1. Istanza di accreditamento

Al fine di una completa istruttoria dell'istanza di accreditamento è necessario presentare richiesta secondo le modalità stabilite dalla Commissione, nonché fornire la seguente ulteriore documentazione:

- presentazione dell'ente formatore e delle attività che svolge, con l'indicazione di contatti e riferimenti in ambito tecnico e didattico;

- statuto e/o atto costitutivo dell'ente formatore;

- relazione dettagliata su caratteristiche tecniche, requisiti e funzionamento della piattaforma utilizzata per l'erogazione dei corsi (che non si limiti ad illustrare in generale le potenzialità offerte dalla piattaforma, bensì descriva le specifiche impostazioni adottate), con particolare attenzione all'architettura dei corsi, alla tracciabilità dell'utente e ai sistemi approntati per l'identificazione e il monitoraggio della continua ed effettiva partecipazione degli utenti;

- link di accesso ai corsi, profilo di utenza e password, che risultino attivi per tutta la durata dell'accREDITAMENTO e consentano di verificare l'esistenza dei requisiti richiesti e la loro persistenza;

- descrizione dettagliata del sistema adottato per l'interazione attiva degli utenti.

3.2. Visione della demo

All'eventuale valutazione positiva dei sopraindicati elementi e qualora i sistemi di controllo proposti risultino idonei a garantire con sufficiente grado di ragionevole certezza l'effettiva e continua partecipazione dell'iscritto, la Commissione potrà richiedere di visionare un campione delle attività proposte al fine di verificare la coincidenza dei sistemi di controllo indicati con quelli effettivamente apprestati.

3.3. Concessione dell'accREDITAMENTO

L'accREDITAMENTO concesso è subordinato alla condizione di poter in ogni momento verificare che i sistemi di controllo della effettiva e continua partecipazione degli utenti siano di fatto apprestati e vincola i Soggetti promotori a fornire su richiesta i tracciati anonimi di utilizzo. Gli Enti devono, infatti, garantire alla Commissione la possibilità di visionare la piattaforma e le attività formative accreditate attraverso l'accesso illimitato a tutte le funzionalità. L'accesso deve essere assicurato dal momento di presentazione della richiesta di accREDITAMENTO e per tutto il periodo di validità dello stesso.

Qualora le attività formative proposte siano più di una, l'accREDITAMENTO è, inoltre, subordinato alla possibilità di verificare i sistemi di controllo apprestati per ogni singola attività formativa prima della sua diffusione tra il pubblico.

La Commissione procede all'istruttoria per l'accREDITAMENTO disponendo non solo delle informazioni indicate ai punti precedenti, ma anche della facoltà di colloquiare direttamente con il fornitore o produttore dei programmi telematici per ulteriori approfondimenti e richieste necessarie all'istruttoria stessa.

3.4. Diffusione e pubblicità dei corsi

Tutti i corsi seguiti prima della formalizzazione dell'accREDITAMENTO o della sua estensione (quindi anche nella stessa fase istruttoria dell'istanza), non danno diritto ad alcun credito formativo e tale condizione non potrà essere sanata da un eventuale accREDITAMENTO intervenuto successivamente.

Nella fase di pubblicizzazione delle attività formative FAD, il Soggetto promotore

deve utilizzare formule chiare, ben definendo se l'accreditamento sia stato solo richiesto ovvero sia stato già concesso, così da evitare di ingenerare legittimo affidamento sulla validità ai fini della formazione continua di un corso non ancora accreditato. Nel caso in cui il corso sia stato accreditato, l'Ente deve evitare l'utilizzo di formule fuorvianti (a titolo esemplificativo "corso in collaborazione col CNF", "corso CNF", ecc.), né può in alcun modo utilizzare il logo del CNF.

3.5. Attestazione di partecipazione

Il Soggetto promotore fornirà attestazione di partecipazione ai corsi, riportante la formula "Attività formativa accreditata dal Consiglio Nazionale Forense ai fini della formazione continua" e l'indicazione del numero di crediti riconosciuti alla stessa dalla Commissione.

L'attestato, compilato dall'Ente e non modificabile da parte dell'utente, dovrà riportare i dati necessari all'univoca identificazione di quest'ultimo, nonché l'indicazione della data di completamento del corso, elemento indispensabile ai fini dell'inquadramento temporale della maturazione dei crediti formativi.

4. Durata ed efficacia dell'accreditamento

L'accreditamento, di regola, ha come periodo di efficacia di massimo 12 mesi ovvero fino a quando l'attualità dei contenuti del corso non venga meno (ad esempio, qualora le materie trattate siano oggetto di modifica a seguito di novelle legislative successivamente introdotte). Al verificarsi di questa seconda ipotesi, l'accreditamento decadrà in maniera automatica, senza che sia necessaria alcuna ulteriore comunicazione da parte della Commissione. È onere, pertanto, del Soggetto promotore verificare costantemente il livello di aggiornamento contenutistico del corso e, in caso contrario, rimuovere tempestivamente lo stesso dalla piattaforma ovvero, ad ogni modo, esplicitare all'utente che il corso non risulta più valido ai fini della formazione continua.

Le attività formative già accreditate possono essere oggetto di apposita istanza di estensione, che dovrà esplicitamente confermare la persistenza di tutti i requisiti finora esposti e comunque rinnovare la documentazione richiesta con riferimento ai sistemi di controllo della effettiva e continua partecipazione degli utenti (chiavi d'accesso, sistema di interazione attiva, ecc.).

5. Misura del credito formativo

Ai soggetti partecipanti ad attività formative FAD accreditate dal CNF, saranno attribuiti crediti

formativi nella misura determinata ai sensi degli artt. 20 e 21 del Regolamento.

Art. 3 (Procedura di accreditamento e documentazione necessaria)

L'iter di valutazione delle istanze si svolge in conformità con quanto previsto all'art. 22 del vigente Regolamento.

3.1. Istanza di accreditamento

Al fine di una completa istruttoria dell'istanza di accreditamento è necessario presentare richiesta secondo le modalità stabilite dalla Commissione, nonché fornire la seguente ulteriore documentazione:

- presentazione dell'ente formatore e delle attività che svolge, con l'indicazione di contatti e riferimenti in ambito tecnico e didattico;
- statuto e/o atto costitutivo dell'ente formatore;
- relazione dettagliata su caratteristiche tecniche, requisiti e funzionamento della piattaforma utilizzata per l'erogazione dei corsi (che non si limiti ad illustrare in generale le potenzialità offerte dalla piattaforma, bensì descriva le specifiche impostazioni adottate), con particolare attenzione all'architettura dei corsi, alla tracciabilità dell'utente e ai sistemi approntati per il monitoraggio della continua ed effettiva partecipazione degli utenti;
- link di accesso ai corsi, profilo di utenza e password, che risultino attivi per tutta la durata dell'accreditamento e consentano di verificare l'esistenza dei requisiti richiesti e la loro persistenza;

- elenco dei quesiti proposti all'utente, corredato delle opzioni di risposta, con chiara indicazione della risposta corretta e delle tempistiche di proposizione (nelle sole ipotesi in cui sia previsto il controllo della partecipazione tramite la proposizione di quesiti).

3.2. Visione della demo

All'eventuale valutazione positiva dei sopraindicati elementi e qualora i sistemi di controllo proposti risultino idonei a garantire con sufficiente grado di ragionevole certezza l'effettiva e continua partecipazione dell'iscritto, la Commissione potrà richiedere di visionare un campione delle attività proposte al fine di verificare la coincidenza dei sistemi di controllo indicati con quelli effettivamente apprestati.

3.3. Concessione dell'accreditamento

L'accreditamento concesso è subordinato alla condizione di poter in ogni momento verificare

che i sistemi di controllo della effettiva e continua partecipazione degli utenti siano di fatto apprestati e vincola i Soggetti promotori a fornire su richiesta i tracciati anonimi di utilizzo. Gli Enti devono, infatti, garantire alla Commissione la possibilità di visionare la piattaforma e le attività formative accreditate attraverso l'accesso illimitato a tutte le funzionalità. L'accesso deve essere assicurato dal momento di presentazione della richiesta di accreditamento e per tutto il periodo di validità dello stesso.

Qualora le attività formative proposte siano più di una, l'accreditamento è, inoltre, subordinato alla possibilità di verificare i sistemi di controllo apprestati per ogni singola attività formativa prima della sua diffusione tra il pubblico.

La Commissione procede all'istruttoria per l'accreditamento disponendo non solo delle informazioni indicate ai punti precedenti, ma anche della facoltà di colloquiare direttamente con il fornitore o produttore dei programmi telematici per ulteriori approfondimenti e richieste necessarie all'istruttoria stessa.

3.4. Diffusione e pubblicità dei corsi

Tutti i corsi seguiti prima della formalizzazione dell'accreditamento o della sua estensione (quindi anche nella stessa fase istruttoria dell'istanza), non danno diritto ad alcun credito formativo e tale condizione non potrà essere sanata da un eventuale accreditamento intervenuto successivamente.

Nella fase di pubblicizzazione delle attività formative FAD, il Soggetto promotore deve utilizzare formule chiare, ben definendo se l'accreditamento sia stato solo richiesto ovvero sia stato già concesso, così da evitare di ingenerare legittimo affidamento sulla validità ai fini della formazione continua di un corso non ancora accreditato. Nel caso in cui il corso sia stato accreditato, l'Ente deve evitare l'utilizzo di formule fuorvianti (a titolo esemplificativo "corso in collaborazione col CNF", "corso CNF", ecc.), né può in alcun modo utilizzare il logo del CNF.

3.5. Attestazione di partecipazione

Il Soggetto promotore fornirà attestazione di partecipazione ai corsi, riportante la formula "Attività formativa accreditata dal Consiglio Nazionale Forense ai fini della formazione continua" e l'indicazione del numero di crediti riconosciuti alla stessa dalla Commissione.

L'attestato, compilato dall'Ente e non modificabile da parte dell'utente, dovrà riportare i dati necessari all'univoca identificazione di quest'ultimo, nonché l'indicazione della data di completamento del corso, elemento indispensabile

ai fini dell'inquadramento temporale della maturazione dei crediti formativi.

Art. 4 (Durata ed efficacia dell'accreditamento)

L'accreditamento, di regola, ha come periodo di efficacia 12 mesi ovvero fino a quando l'attualità dei contenuti del corso non venga meno (ad esempio, qualora le materie trattate siano oggetto di modifica a seguito di novelle legislative successivamente introdotte). Al verificarsi di questa seconda ipotesi, l'accreditamento decadrà in maniera automatica, senza che sia necessaria alcuna ulteriore comunicazione da parte della Commissione. È onere, pertanto, del Soggetto promotore verificare costantemente il livello di aggiornamento contenutistico del corso e, in caso contrario, rimuovere tempestivamente lo stesso dalla piattaforma ovvero, ad ogni modo, esplicitare all'utente che il corso non risulta più valido ai fini della formazione continua.

Le attività formative già accreditate possono essere oggetto di apposita istanza di estensione, che dovrà esplicitamente confermare la persistenza di tutti i requisiti finora esposti e comunque rinnovare la documentazione richiesta con riferimento ai sistemi di controllo della effettiva e continua partecipazione degli utenti (chiavi d'accesso, quesiti proposti, ecc.).

Art. 5 (Misura del credito formativo)

Ai soggetti partecipanti ad attività formative FAD accreditate dal CNF, saranno attribuiti crediti formativi nella misura determinata ai sensi degli artt. 20 e 21 del Regolamento.

2) D.M. N. 75 DEL 3 MARZO 2022
("Regolamento recante disposizioni sul funzionamento dell'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui all'articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza")

Art. 4 (Iscrizione nell'albo)

[omissis]

2. Colui che richiede l'iscrizione nell'albo inoltra al Dipartimento per gli affari di giustizia

del Ministero della giustizia, Direzione generale degli affari interni, la domanda di iscrizione compilata secondo il modello approvato, con i relativi allegati, contenente:

[omissis]

b) nei casi previsti dall'articolo 358, comma 1, lettere a) e b), del Codice:

[omissis]

3) la certificazione dell'ordine di appartenenza di essere in regola con i crediti formativi professionali di cui agli obblighi previsti dal programma di formazione del medesimo ordine. Per gli studi professionali associati e le società tra professionisti dette certificazioni devono concernere sia la persona fisica responsabile della procedura, sia il legale rappresentante della società tra professionisti o tutti i componenti dello studio professionale associato;

[omissis]

4. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui di cui al comma 2, lettere b), c), primo periodo, d) e f), può essere presentata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

[omissis]

3) REGOLAMENTO DEL 12 LUGLIO 2019 DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PER LA TENUTA E L'AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO UNICO NAZIONALE DEGLI AVVOCATI ISCRITTI NEGLI ALBI DISPONIBILI AD ASSUMERE LE DIFESE DI UFFICIO

Art. 1 (Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio)

[omissis]

3. È condizione per l'iscrizione all'elenco nazionale l'adempimento dell'obbligo formativo di cui all'art. 11 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

3-bis. L'obbligo formativo, di cui al comma che precede, si intende assolto allorchando l'avvocato, nell'anno precedente la richiesta di inserimento nell'elenco unico nazionale abbia conseguito almeno n. 15 crediti formativi, di cui n. 3 crediti formativi nelle materie obbligatorie secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 5, del Regolamento "Formazione continua" del CNF n. 6 del 16 luglio 2014.

Art. 5 (Requisiti per la permanenza nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio)

Ai fini del soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 1-quater dell'art. 29 disp. att. c.p.p. per la permanenza nell'elenco dei difensori d'ufficio sono condizioni necessarie:

[omissis]

c) l'adempimento dell'obbligo formativo di cui all'art. 11 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

L'obbligo formativo, di cui alla precedente lett. c), si intende assolto allorchando l'avvocato, nell'anno precedente la richiesta di permanenza, abbia conseguito almeno n. 15 crediti formativi, di cui n. 3 crediti formativi nelle materie obbligatorie secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 5, del Regolamento "Formazione continua" del CNF n. 6 del 16 luglio 2014.

4) D.M. N. 47 DEL 25 FEBBRAIO 2016 ("Regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense")

Art. 2 (Modalità di accertamento dell'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo abituale e prevalente)

[omissis]

2. La professione forense è esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente quando l'avvocato:

[omissis]

e) ha assolto l'obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio nazionale forense;

[omissis]

5) REGOLAMENTO N. 6 DEL 16 LUGLIO 2014 DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ("Regolamento per la formazione continua")

Art. 1 (Formazione Professionale Continua)

Il presente regolamento disciplina le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua da parte dell'avvocato o del tirocinante abilitato al patrocinio nonché la gestione e l'organizzazione delle attività formative.

Art. 2 (Aggiornamento e formazione)

1. La formazione continua consiste in attività di aggiornamento e di formazione che si distinguono per livelli, modalità, contenuti ed ambiti cognitivi.

2. Le attività di aggiornamento sono prevalentemente dirette all'adeguamento e all'approfondimento delle esperienze maturate e delle conoscenze acquisite nella formazione iniziale.

3. Le attività di formazione si caratterizzano per l'acquisizione di nuove conoscenze e saperi scientifici, tecnici e culturali utili al perfezionamento delle competenze professionali in materie giuridiche e interdisciplinari.

4. Le attività formative possono essere proposte su tre livelli: base, avanzato e specialistico. Il livello è determinato dal maggiore o minore grado di approfondimento e specificazione degli argomenti trattati.

Art. 3 (Le attività formative)

1. L'attività di aggiornamento è svolta mediante la frequenza di corsi, seminari e convegni con finalità tecnico-pratiche nelle materie del diritto sostanziale e processuale anche con riguardo ai contenuti formativi e ai criteri di cui agli articoli 43 e 46 della legge professionale quali ad esempio:

- a) incontri su rassegne di giurisprudenza o presentazione di novità legislative;
- b) seminari su aggiornamenti normativi;
- c) tavole rotonde su argomenti o casi giuridici.

2. L'attività di aggiornamento può anche essere svolta a distanza o mediante partecipazione a congressi giuridici nazionali, distrettuali o interdistrettuali.

3. L'attività di aggiornamento può essere anche svolta mediante autoaggiornamento, che consiste in attività seminariali di studio autogestite dai partecipanti ovvero volte alla preparazione di relazioni o materiale didattico per le attività di aggiornamento o formazione fruibili da terzi.

4. L'attività di formazione è svolta mediante eventi caratterizzati dal perseguimento delle finalità di cui all'art. 2, comma 3, quali ad esempio:

- a) corsi aventi ad oggetto temi specifici di particolare qualificazione professionale e culturale o diretti al conseguimento del titolo di specialista;
- b) master di primo e secondo livello;
- c) corsi di linguaggio giuridico in lingua straniera;

d) corsi di cui all'art. 22 della legge professionale;

e) scuola forense integrativa del tirocinio;

f) scuola per difensori d'ufficio;

g) corsi per mediatori professionali.

Art. 4 (Metodologie didattiche)

1. L'attività formativa può essere proposta con diverse metodologie didattiche quali, a titolo esemplificativo, la lezione frontale, la proposizione di casi e la successiva disamina, l'esercitazione, la simulazione.

2. Nell'organizzazione dell'attività formativa è possibile fare ricorso a strumenti di supporto cartacei, telematici, audiovisivi e quant'altro utile all'efficacia della stessa attività formativa.

Art. 5 (Definizioni)

Ai fini del presente regolamento:

a) per "legge professionale" si intende la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense e le ulteriori modificazioni e integrazioni;

b) per "attività formativa" si intende ogni attività promossa, organizzata o prevista ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di formazione, che comprende sia le attività di aggiornamento contenute formative e ai criteri di cui agli articoli 43 e 46 della legge professionale».

c) il "Credito Formativo" (CF) è l'unità di misura del carico di studio e dell'impegno necessario per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua e della rilevanza dell'attività formativa in relazione alle specifiche finalità previste dal presente regolamento;

d) il "periodo formativo" è l'arco temporale entro il quale si valuta lo sviluppo della formazione del professionista, che assolve all'obbligo formativo acquisendo i Crediti richiesti;

e) gli "eventi a rilevanza nazionale" e gli "eventi seriali" sono le attività di formazione che, organizzate dagli stessi soggetti promotori, sono fruibili su gran parte del territorio nazionale e prevedono la ripetizione degli stessi programmi in diversi fori o distretti nel medesimo anno formativo;

f) gli "eventi a rilevanza locale" sono quelle attività svolte nel singolo foro e rivolte ai suoi iscritti;

g) per "FAD" si intende la formazione a distanza, ovvero attività formative svolte anche

con modalità telematiche, purché sia possibile il controllo della partecipazione;

h) per “accreditamento” si intende la procedura disciplinata dal presente regolamento, in base alla quale il Consiglio Nazionale Forense ed i Consigli dell’Ordine, secondo le rispettive competenze, accertano la sussistenza dei requisiti previsti perché un’attività si possa considerare formativa ai fini dell’obbligo di formazione continua e provvedono all’attribuzione di Crediti Formativi;

i) la “Commissione centrale per l’accreditamento della formazione” (indicata anche come “Commissione centrale”) è l’organismo costituito presso il Consiglio Nazionale Forense per l’esercizio dei compiti previsti dal presente regolamento;

j) le “Commissioni per l’accreditamento della formazione” (indicate anche come “Commissioni locali”) sono le commissioni che possono essere costituite presso ciascun Consiglio dell’Ordine, al fine di svolgere i compiti di competenza degli ordini circoscrizionali in materia di formazione disciplinati dal presente regolamento;

k) il “POF” è il Piano dell’Offerta Formativa.

Art. 6 (Obbligo formativo)

1. L’avvocato e il tirocinante abilitato al patrocinio hanno l’obbligo di curare la competenza professionale mediante la partecipazione ad attività formative accreditate ai sensi del presente regolamento nell’interesse del cliente e della parte assistita, della amministrazione della giustizia e della collettività.

2. L’obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell’iscrizione all’Albo, agli Elenchi ed ai Registri, a prescindere dall’esercizio effettivo dell’attività professionale, salvo quanto previsto dall’art. 15.

Art. 7 (Libertà di formazione)

1. Ogni iscritto ha diritto di scegliere liberamente le attività formative alle quali partecipare in relazione alle proprie esigenze di aggiornamento e formazione professionali, ai settori di attività nei quali esercita prevalentemente la professione, ai propri interessi sociali e culturali.

2. La libertà di scelta delle attività formative concerne le attività formative organizzate sul territorio italiano e dell’Unione Europea.

3. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo formativo potrà essere altresì riconosciuta la validità di attività formative non previamente accreditate,

svolte in Italia e all’estero ai sensi del presente regolamento.

4. Le attività formative svolte in modalità e-learning ovvero streaming non potranno essere riconosciute valide ove non siano state previamente accreditate.

Art. 8 (Il Consiglio Nazionale Forense)

1. Il CNF promuove e coordina l’attività di formazione continua anche tramite la Fondazione “Scuola Superiore dell’Avvocatura”, la “Fondazione dell’Avvocatura italiana - FAI”, la “Fondazione italiana per l’innovazione forense - FIIF” e ne controlla lo svolgimento ai fini del miglioramento e del perfezionamento delle competenze professionali, assicurando uniformità di riconoscimento dei Crediti Formativi sul territorio nazionale e promuovendo la più ampia e tempestiva diffusione dei programmi tra gli iscritti.

2. Il CNF, in attuazione dell’art. 35 della legge professionale, può emanare linee guida e circolari interpretative per l’applicazione del presente regolamento, al fine di assicurare l’effettività e l’uniformità della formazione permanente sul territorio nazionale.

Art. 9 (I Consigli dell’Ordine degli Avvocati)

I Consigli dell’Ordine degli Avvocati (di seguito indicati anche come COA), anche tramite associazioni e fondazioni a tal fine costituite, sovrintendono e coordinano nelle proprie circoscrizioni l’attività di formazione continua, vigilando sull’assolvimento dell’obbligo da parte degli iscritti.

Art. 10 (Altri soggetti)

1. Nel rispetto delle prescrizioni del presente regolamento le attività formative possono essere promosse, organizzate e gestite, anche da altri soggetti pubblici o privati.

2. Per l’accreditamento delle attività di formazione continua prevista dal presente regolamento i soggetti, pubblici o privati, devono dimostrare di operare in ambito forense o comunque in ambiti attinenti all’esercizio della professione di avvocato ed abbiano maturato esperienze nello svolgimento di attività formative.

3. La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, per la specificità delle sue competenze, può organizzare in proprio attività formative in materia previdenziale forense.

Art. 11 (Finanziamenti di terzi)

I soggetti di cui al presente Titolo si possono avvalere per il finanziamento di attività di formazione continua di contributi pubblici e privati di terzi che operino in aree scientifiche, tecniche e culturali connesse e senza che ciò possa determinare ingerenze di qualsiasi tipo e in qualsiasi forma nella organizzazione e nella gestione degli eventi.

Art. 12 (Contenuto dell'obbligo formativo)

1. Intera assolvimento dell'obbligo formativo la partecipazione effettiva e documentata alle attività disciplinate dai seguenti articoli, organizzate dai soggetti di cui al Titolo II del presente regolamento ed accreditate ai sensi del successivo Titolo IV.

2. L'obbligo di formazione continua comincia a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all'albo, elenco o registro.

3. Il periodo di valutazione dell'obbligo di formazione ha durata triennale.¹

4. L'iscritto deve conseguire, nell'arco del triennio formativo, almeno n. 60 Crediti Formativi, di cui n. 9 Crediti Formativi nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale.

5. Ogni anno l'iscritto deve conseguire almeno n. 15 Crediti Formativi, di cui n. 3 Crediti

Formativi nelle materie obbligatorie. È consentita la compensazione dei Crediti Formativi maturati solo nell'ambito del triennio formativo e nella misura massima di n. 5 Crediti Formativi per anno. La compensazione può essere operata tra annualità consecutive all'interno del medesimo triennio formativo. La compensazione è esclusa per la materia di deontologia ed etica professionale.²

² Con delibera n. 168 in data 20 marzo 2020 il Consiglio Nazionale Forense ha stabilito: “[omissis] 2) nell'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, ciascun iscritto adempie l'obbligo formativo di cui all'art. 11 della L. 247 del 31 dicembre 2012 mediante il conseguimento di minimo cinque crediti formativi, di cui tre nelle materie ordinarie e due nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi, deontologia ed etica professionale; [omissis] 4) i crediti formativi acquisiti nell'anno 2020 saranno integralmente compensabili, per quantità e per materie, da parte dell'iscritto, sia con i crediti conseguiti negli anni del triennio formativo 2017/2019, ove concluso, sia con i crediti da conseguire nel triennio formativo successivo”.

Con delibera n. 310 del 18 dicembre 2020 il Consiglio Nazionale Forense ha stabilito che “[omissis]; 2) nell'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 ciascun iscritto adempie l'obbligo formativo di cui all'art. 11 della L. 247 del 31 dicembre 2012 mediante il conseguimento di minimo quindici crediti formativi, di cui almeno tre nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale e dodici nelle materie ordinarie; [omissis]; 4) i crediti formativi acquisiti nell'anno 2020 in esubero rispetto ai minimi stabiliti al punto 2) della delibera 168 del 20 marzo 2020 (cinque di cui tre nelle materie ordinarie e due nelle materie obbligatorie), e residuati rispetto alla compensazione operata ai sensi del punto 4) della citata delibera (i crediti formativi acquisiti nell'anno 2020 saranno integralmente compensabili, per quantità e per materie, da parte dell'iscritto, sia con i crediti conseguiti negli anni del triennio formativo 2017/2019, ove concluso, sia con i crediti da conseguire nel triennio formativo successivo) potranno essere imputati all'obbligo formativo per l'anno 2021 sino a copertura integrale dei crediti di cui al punto 2) che precede”.

Con delibera n. 513 in data 17 dicembre 2021 il Consiglio Nazionale Forense ha stabilito: “[omissis] 7) nell'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 ciascun iscritto adempie l'obbligo formativo di cui all'art. 11 della L. 247/2012 mediante il conseguimento di minimo quindici crediti formativi, di cui almeno tre nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale e dodici nelle materie ordinarie; [omissis]”.

Con delibera n. 716 in data 16 dicembre 2022 il Consiglio Nazionale Forense ha stabilito: “[omissis] 6) nell'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 ciascun

¹ Con delibera n. 168 in data 20 marzo 2020 il Consiglio Nazionale Forense ha stabilito: “1) l'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 non viene conteggiato ai fini del triennio formativo di cui al comma 3 dell'art. 12 del Regolamento CNF 6 del 16 luglio 2014 e ss. mm.; [omissis]”.

Con delibera n. 310 del 18 dicembre 2020 il Consiglio Nazionale Forense ha stabilito che “1) l'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 non viene conteggiato ai fini del triennio formativo di cui al comma 3 dell'art. 12 del Regolamento CNF 6 del 16 luglio 2014 e ss. mm.; [omissis]”.

Con delibera n. 513 in data 17 dicembre 2021 il Consiglio Nazionale Forense ha stabilito: “[omissis] 6) l'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 non viene conteggiato ai fini del triennio formativo di cui al comma 3 dell'art. 12 del Regolamento; [omissis]”.

Con delibera n. 716 in data 16 dicembre 2022 il Consiglio Nazionale Forense ha stabilito: “[omissis] 5) l'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 non viene conteggiato ai fini del triennio formativo di cui al comma 3 dell'art. 12 del Regolamento CNF 6 del 16 luglio 2014 e ss mm.”.

6. Il numero di Crediti Formativi conseguiti in modalità *e-learning* ovvero *streaming* non può superare il limite del quaranta per cento (40%) del totale dei Crediti Formativi da conseguire nel triennio.³

Art. 13 (Altre attività e autoformazione)

Sono valutate ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo anche le seguenti attività:

a) svolgimento di relazioni o lezioni nelle attività indicate all'art. 3 del presente regolamento nelle scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e nei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato di cui all'art. 43 della legge professionale;

b) pubblicazioni in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche online, ovvero pubblicazione di libri, saggi, monografie su argomenti giuridici o attività della professione forense;

c) contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati;

d) partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari, ministeriali o aventi carattere nazionale, nonché

partecipazione quali componenti a Consigli Giudiziari ovvero a Consigli Distrettuali di Disciplina;

e) partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense, per gli esami per l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori, per il concorso in magistratura e per altri concorsi di rilevanza giuridicoforense, per tutta la durata dell'esame;

f) attività seminariali di studio, anche nell'ambito della propria organizzazione professionale e mediante l'utilizzo di sistemi telematici, preventivamente autorizzate o accreditate dal CNF o dal COA secondo le rispettive competenze;

g) attività di studio volte alla preparazione di relazioni o materiale didattico per le attività di aggiornamento o formazione fruibili da terzi.

Art. 14 (Protocolli d'intesa)

1. Il CNF, per il perseguimento delle finalità del presente regolamento, promuove la stipula di convenzioni e protocolli a livello nazionale, europeo o internazionale, allo scopo di agevolare l'accesso alla formazione continua mediante l'ampliamento dell'offerta formativa.

2. Sono riconosciuti, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, i Protocolli d'intesa già sottoscritti dal CNF per il reciproco riconoscimento dei Crediti Formativi conseguiti all'estero.

Art. 15 (Esenzioni ed esoneri)

1. Sono esentati dall'obbligo di formazione continua gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 20, comma 1 della legge professionale, per il periodo del loro mandato; gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione nell'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età; i componenti di organi con funzioni legislative e i componenti del Parlamento europeo; i docenti di ruolo e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.

2. Su domanda dell'interessato, sono altresì esonerati dall'obbligo formativo gli iscritti che si trovino in una situazione di impedimento determinato da:

a) gravidanza, parto, adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;

b) grave malattia o infortunio od altre condizioni personali di analogia rilevanza;

iscritto adempie l'obbligo formativo di cui all'art. 11 della L. 247 del 31 dicembre 2012 mediante il conseguimento di minimo quindici crediti formativi, di cui almeno tre nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale e dodici nelle materie ordinarie".

³ Con delibera n. 168 in data 20 marzo 2020 il Consiglio Nazionale Forense ha stabilito: "[omissis] 3) i crediti formativi acquisiti nell'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 potranno essere conseguiti anche integralmente in modalità FAD; [omissis]".

Con delibera n. 310 del 18 dicembre 2020 il Consiglio Nazionale Forense ha stabilito che "[omissis]; 3) i crediti formativi acquisiti nell'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 potranno essere conseguiti anche integralmente in modalità FAD; [omissis]".

Con delibera n. 513 in data 17 dicembre 2021 il Consiglio Nazionale Forense ha stabilito: "[omissis] 8) i crediti formativi acquisiti nell'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 potranno essere conseguiti anche integralmente in modalità FAD".

Con delibera n. 716 in data 16 dicembre 2022 il Consiglio Nazionale Forense ha stabilito: "[omissis] i crediti formativi acquisiti nell'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 potranno essere conseguiti anche integralmente in modalità FAD".

c) interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero;

d) cause di forza maggiore;

e) altre ipotesi eventualmente indicate dal CNF.

3. L'iscritto documenta al COA di appartenenza la causa e la durata dell'impedimento.

4. L'esonero ha efficacia limitatamente al periodo di durata dell'impedimento e comporta la riduzione dei CF da acquisire nel corso del triennio, anche in proporzione al contenuto ed alle modalità dell'impedimento.

Art. 16 (Formazione specialistica)

Gli avvocati che hanno conseguito il titolo di specialista ai sensi dell'art. 9 della legge professionale, sono soggetti all'obbligo di formazione continua ai sensi delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia ai sensi del citato art. 9 della legge professionale.

Art. 17 (Accreditamento delle attività formative)

1. All'accREDITAMENTO delle attività formative ed alla contestuale attribuzione di Crediti Formativi provvedono il CNF ed i COA, in base alle rispettive competenze.

2. Il CNF è competente a concedere l'accREDITAMENTO per gli eventi a rilevanza interdistrettuale e nazionale, gli eventi seriali, gli eventi che si svolgono all'estero, i corsi di cui all'art. 3, comma 4, lett. a) diretti al conseguimento del titolo di specialista e lett. d) per la frequenza dei corsi di cui all'art. 22 della legge professionale, nonché per la Formazione a distanza, salvo riferita ad eventi già previamente accreditati, che devono comunque essere sottoposti alla preventiva valutazione da parte della Commissione centrale, circa la rispondenza dei requisiti tecnici proposti con quelli previsti dalla "Nota tecnica sull'accREDITAMENTO delle attività di Formazione a distanza (FAD)".⁴

⁴ Con delibera n. 193 in data 20 aprile 2020 il Consiglio Nazionale Forense ha stabilito: "1) in deroga agli art. 17 c. 2 e 22 c. 7 Regolamento C.N.F. n. 6 del 16/07/2014, gli Ordini Territoriali potranno determinare i crediti formativi da attribuirsi agli eventi dagli stessi organizzati in proprio o tramite le proprie Fondazioni con la modalità FAD secondo le indicazioni dell'art. 20 Regolamento C.N.F. n. 6 del 16/07/2014, e con i criteri di cui all'art. 21 del Regolamento ed in conformità ai criteri generali fissati dalla Commissione centrale che potrà essere consultata

3. Il COA è competente a concedere l'accREDITAMENTO per gli eventi a rilevanza locale. Qualora

allo scopo anche per specifiche attività formative, a condizione che adottino strumenti di controllo idonei a verificare l'identità dei partecipanti all'inizio dell'evento formativo a distanza, durante lo stesso ed al suo termine; 2) in deroga agli art. 17 c. 2 e 22 c. 7 Regolamento C.N.F. n. 6 del 16/07/2014, le Associazioni Forensi, anche attraverso le loro articolazioni territoriali, che hanno già sottoscritto il protocollo con il C.N.F., per le loro rispettive aree di competenza, potranno determinare i crediti formativi da attribuirsi agli eventi dalle stesse organizzati con la modalità FAD secondo le indicazioni dell'art. 20 Regolamento CNF n. 6 del 16/07/2014, e con i criteri di cui all'art. 21 del Regolamento ed in conformità ai criteri generali fissati dalla Commissione centrale che potrà essere consultata allo scopo anche per specifiche attività formative a condizione che adottino strumenti di controllo idonei a verificare l'identità dei partecipanti all'inizio dell'evento formativo a distanza, durante lo stesso ed al suo termine; gli esami al termine dei corsi per l'iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio e quelli al termine dei corsi tenuti dalle associazioni specialistiche di settore potranno tenersi da remoto, purché con modalità idonee a garantire il corretto comportamento degli esaminandi; 3) gli esami al termine dei corsi per l'iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio e quelli al termine dei corsi tenuti dalle associazioni specialistiche di settore potranno tenersi da remoto, purché con modalità idonee a garantire il corretto comportamento degli esaminandi; 4) per gli altri soggetti organizzatori di eventi formativi restano ferme le previsioni di cui al Regolamento C.N.F. n. 6 del 16/07/2014, alla rispondenza dei requisiti tecnici proposti con quelli previsti dalla "Nota tecnica sull'accREDITAMENTO delle attività di Formazione a distanza"; 5) le determinazioni di cui alla presente delibera saranno valide, salvo proroghe, per gli eventi e gli esami da svolgersi fino al 31/12/2020". Con delibera n. 280 in data 19 novembre 2020 il Consiglio Nazionale Forense ha stabilito "di prorogare il termine di validità della suindicata delibera n. 193 del 20 aprile 2020, inizialmente previsto al 31 dicembre 2020, fino al 31 dicembre 2021".

Con delibera n. 513 in data 17 dicembre 2021 il Consiglio Nazionale Forense ha stabilito: "1) in deroga agli art. 17 c. 2 e 22 c. 7 del Regolamento, gli Ordini Territoriali potranno determinare i crediti formativi da attribuirsi agli eventi dagli stessi organizzati in proprio o tramite le proprie Fondazioni con la modalità FAD secondo le indicazioni dell'art. 20 Regolamento e con i criteri di cui all'art. 21 del Regolamento ed in conformità ai criteri generali fissati dalla Commissione centrale, che potrà essere consultata allo scopo anche per specifiche attività formative, a condizione che adottino strumenti di controllo idonei a verificare l'identità dei partecipanti all'inizio dell'evento formativo a distanza, durante lo stesso ed al suo termine; 2) in deroga agli art. 17 c. 2 e

l'attività formativa sia promossa ovvero organizzata in collaborazione da più COA dello stesso distretto di Corte d'appello, la competenza per l'accREDITAMENTO è del COA distrettuale.

22 c. 7 del Regolamento, le Associazioni Forensi, anche attraverso le loro articolazioni territoriali, che hanno già sottoscritto il protocollo con il C.N.F., per le loro rispettive aree di competenza, potranno determinare i crediti formativi da attribuirsi agli eventi dalle stesse organizzati con la modalità FAD secondo le indicazioni dell'art. 20 del Regolamento e con i criteri di cui all'art. 21 del Regolamento ed in conformità ai criteri generali fissati dalla Commissione centrale, che potrà essere consultata allo scopo anche per specifiche attività formative a condizione che adottino strumenti di controllo idonei a verificare l'identità dei partecipanti all'inizio dell'evento formativo a distanza, durante lo stesso ed al suo termine. [omissis]

5) le determinazioni di cui alla presente delibera saranno valide, salvo proroghe, per gli eventi e gli esami da svolgersi fino al 31/12/2022".

Con delibera n. 716 in data 16 dicembre 2022 il Consiglio Nazionale Forense ha stabilito: "1) in deroga agli art. 17 co. 2 e 22 co. 7 regolamento C.N.F. n. 6 del 16/07/2014, gli Ordini Territoriali potranno determinare i crediti formativi da attribuirsi agli eventi dagli stessi organizzati in proprio o tramite le proprie Fondazioni con la modalità FAD secondo le indicazioni dell'art. 20 Regolamento C.N.F. n. 6 del 16/07/2014, e con i criteri di cui all'art. 21 del Regolamento ed in conformità ai criteri generali fissati dalla Commissione centrale per l'accREDITAMENTO della formazione costituita presso il C.N.F. (di seguito: Commissione centrale) che potrà essere consultata allo scopo anche per specifiche attività formative, a condizione che adottino strumenti di controllo idonei a verificare l'identità dei partecipanti all'inizio dell'evento formativo a distanza, durante lo stesso ed al suo termine; 2) in deroga agli art. 17 co. 2 e 22 co. 7 Regolamento C.N.F. n. 6 del 16/07/2014, le Associazioni Forensi, anche attraverso le loro articolazioni territoriali, che hanno già sottoscritto il protocollo con il C.N.F., per le loro rispettive aree di competenza, potranno determinare i crediti formativi da attribuirsi agli eventi dalle stesse organizzati con la modalità FAD secondo le indicazioni dell'art. 20 regolamento C.N.F. n. 6 del 16/07/2014, e con i criteri di cui all'art. 21 del Regolamento ed in conformità ai criteri generali fissati dalla Commissione centrale per l'accREDITAMENTO della formazione costituita presso il C.N.F. (di seguito: Commissione centrale) che potrà essere consultata allo scopo anche per specifiche attività formative a condizione che adottino strumenti di controllo idonei a verificare l'identità dei partecipanti all'inizio dell'evento formativo a distanza, durante lo stesso ed al suo termine; [omissis]; 5) le determinazioni di cui alla presente delibera saranno valide, salvo proroghe, per gli eventi e gli esami da svolgersi fino al 31/12/2022 [recte, 2023]".

4. Per le altre attività di cui all'art. 13 è competente:

a) il CNF ovvero il COA, a seconda della competenza ad accreditare l'iniziativa formativa, per lo svolgimento di relazioni o lezioni;

b) il CNF per le pubblicazioni a diffusione nazionale in materie giuridiche o forensi;

c) il COA per i contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati;

d) il CNF ovvero il COA per la partecipazione a commissioni di studio e gruppi di lavoro, a seconda del soggetto che le ha costituite;

e) il COA di appartenenza dell'iscritto per la partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense, e per altri concorsi di rilevanza giuridico-forense; per la partecipazione alle commissioni di concorso per uditore giudiziario la competenza è del CNF;

f) il COA per l'attività di studio e aggiornamento individuale; qualora vengano utilizzati sistemi telematici, la competenza è del CNF.

5. La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense provvede all'accREDITAMENTO ed alla contestuale attribuzione di Crediti Formativi degli eventi formativi organizzati in proprio nella materia previdenziale forense. I Crediti Formativi sono attribuiti da Cassa Forense nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 20 e 21 del presente Regolamento. La Cassa Forense comunicherà senza ritardo alla Commissione centrale di cui all'art. 18 l'elenco degli eventi accREDITATI e dei crediti concessi.

Art. 18 (Commissione centrale per l'accREDITAMENTO della formazione)

1. Presso il CNF è costituita la Commissione centrale per l'accREDITAMENTO della formazione.

2. La Commissione centrale cura l'istruttoria e l'accREDITAMENTO degli eventi formativi di competenza del CNF, coordina le Commissioni per la formazione istituite dai COA circondariali e svolge le attività di cui ai Titoli IV e V del presente regolamento.

3. Le iniziative formative promosse dal CNF, dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura, dalla FAI e dalla FIIF in conformità alle prescrizioni del presente regolamento non richiedono l'accREDITAMENTO da parte della Commissione Centrale.

4. Al fine di favorire il monitoraggio della formazione su scala nazionale, ciascun COA

comunica alla Commissione centrale le attività accreditate, promosse o organizzate. La Commissione centrale, al fine di consentire al professionista ampia libertà di scelta rispetto all'offerta formativa presente sul territorio nazionale, ne dà notizia sul sito del CNF.

5. Al fine di assicurare l'uniforme applicazione del presente regolamento sul territorio nazionale, la Commissione centrale controlla le procedure di accreditamento e lo svolgimento di tutte le attività formative sul territorio nazionale.

Art. 19 (Commissioni per l'accreditamento della formazione costituite presso i Consigli dell'Ordine)

1. Presso ogni COA può essere costituita la Commissione per l'accreditamento delle attività formative (indicata anche come Commissione locale) riservate alla competenza dei Consigli dell'Ordine.

2. Il COA, direttamente o tramite la Commissione locale, cura l'istruttoria e l'accreditamento delle attività formative di competenza, ne controlla l'effettivo e corretto svolgimento e svolge le attività di cui ai Titoli IV e V del presente regolamento.

3. Il COA, direttamente o tramite la Commissione locale, al fine di assicurare la più uniforme applicazione del presente regolamento sul territorio nazionale, opera in coordinamento con gli altri COA o con le Commissioni per l'accreditamento della formazione istituite dagli altri COA, nonché con la Commissione centrale costituita presso il CNF.

4. Ai lavori delle Commissioni locali possono partecipare anche altri professionisti ed esperti di formazione.

Art. 20 (Determinazione dei Crediti Formativi)

1. Per le attività di aggiornamento di cui agli articoli 2, comma 2, e art. 3, commi, 1 e 2, sono concessi, tenuto conto dei livelli di cui all'art. 2, comma 4 e dei criteri di cui all'articolo seguente, Crediti Formativi nella seguente misura:

a) per eventi della durata di mezza giornata (mattina o pomeriggio) da n. 1 a n. 3 CF;

b) per eventi della durata di una intera giornata o più giornate da n. 2 a n. 12 CF.

2. Per le attività di formazione di cui agli articoli 2, comma 3, e art. 3, comma 4, sono concessi, tenuto conto dei livelli di cui all'art. 2, comma 4

e dei criteri di cui all'articolo seguente, CF nella seguente misura:

a) per eventi della durata di mezza giornata (mattina o pomeriggio) da n. 2 a n. 4 CF;

b) per eventi della durata di una intera o più giornate da n. 6 a n. 20 CF.

3. Per le altre attività di cui all'art. 13:

a) per lo svolgimento di relazioni o lezioni n. 1 CF per ogni attività, con un massimo di n. 12 CF all'anno, oltre a quanto stabilito per la partecipazione all'evento formativo;

b) per pubblicazioni e saggi in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale ovvero per libri e monografie, i CF attribuiti all'attività svolta non potranno superare un massimo di n. 12 CF all'anno;

c) per i contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati un massimo di n. 10 CF all'anno;

d) per la partecipazione a commissioni di studio e gruppi di lavoro, nonché per la partecipazione quali componenti a Consigli Giudiziari ovvero a Consigli Distrettuali di Disciplina, un massimo di n. 10 CF all'anno;

e) per la partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense, e per altri concorsi di rilevanza giuridico-forense n. 10 CF all'anno;

f) per l'attività di studio e aggiornamento individuale, preventivamente autorizzata, un massimo di n. 10 CF all'anno; detta attività è cumulabile con quella di cui alla lettera a).

4. Alle attività formative svolte in modalità Formazione a distanza si applicano i criteri di cui ai commi precedenti per la determinazione dei CF attribuibili, fermo il rispetto del limite di cui all'art. 12, comma 6 del presente regolamento.

5. Per la partecipazione agli eventi della durata di una o mezza giornata i CF sono riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione dell'iscritto all'intero evento. Per la partecipazione agli eventi di durata superiore, i CF sono riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione dell'iscritto ad almeno l'ottanta per cento (80%) dell'evento.

Art. 21 (Criteri per accreditamento)

1. L'accreditamento delle attività formative viene concesso sulla base dei criteri di seguito indicati. La valutazione complessiva dei criteri permette di identificare il livello dell'attività formativa e graduare conseguentemente i Crediti Formativi concessi al singolo evento:

a) coerenza dei temi trattati con le finalità del presente regolamento e attinenza alla professione sotto profili tecnici, scientifici, culturali e interdisciplinari;

b) numero dei partecipanti e durata (mezza giornata, una giornata, più giornate);

c) tipologia e qualità dei supporti di ausilio all'esposizione (quali proiezione di filmati, uso di diapositive e la distribuzione anticipata di materiale di studio);

d) metodologia didattica adottata (ad es. simulazione, tavola rotonda, lezione frontale) e partecipazione interattiva (eventuale spazio dedicato alle domande, raccolta preliminare dei quesiti);

e) esperienze e competenze specifiche dei relatori in relazione alla natura dell'evento;

f) elaborazione e distribuzione di un questionario di valutazione finale dell'evento da parte dei partecipanti;

g) metodi di controllo della continua ed effettiva partecipazione, come verifiche intermedie e verifica finale.

2. Il riconoscimento di Crediti Formativi per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 13, comma 3⁵, lettera b), viene concesso sulla base dei criteri di seguito indicati. La valutazione complessiva dei criteri permette di identificare l'attività svolta nel corso dell'anno formativo e graduare conseguentemente i Crediti Formativi concessi:

a) natura giuridica della rivista, anche sotto il profilo dei destinatari;

b) qualità del tema trattato;

c) approccio giuridico al tema trattato;

d) livello di approfondimento del tema trattato, anche sotto i profili dottrinali e giurisprudenziali;

e) contenuti sostanziali, escludendosi sunti o parafrasi di testi normativi o decisioni.

Art. 22 (Procedura di accreditamento)

1. Il soggetto promotore che richiede l'accREDITAMENTO presenta, con adeguato anticipo rispetto allo svolgimento dell'attività, la domanda al soggetto competente a concedere l'accREDITAMENTO (Commissione centrale presso il CNF, COA ovvero Commissione locale eventualmente costituita presso il COA). La domanda deve essere corredata dal programma e dalla documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti per l'accREDITAMENTO e delle esperienze e competenze

specifiche dei relatori oltre ad una relazione contenente le indicazioni necessarie a consentire una piena valutazione dell'iniziativa.

2. Nella richiesta di accREDITAMENTO dovranno essere indicati, oltre agli elementi di cui all'articolo precedente, la data ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa, nonché le sessioni singolarmente fruibili in caso di attività strutturata in più sessioni e moduli. La richiesta potrà avere ad oggetto singole iniziative ovvero gruppi di iniziative organizzate, quali parti o moduli di un'attività unitaria, purché si svolgano nell'arco di un unico anno formativo.

3. La Commissione centrale, i COA ovvero le Commissioni locali, secondo le rispettive competenze, stabiliscono le modalità di presentazione della domanda e curano l'attività istruttoria richiedendo, ove necessario, ulteriori informazioni o documentazione integrativa.

4. La Commissione centrale, i COA ovvero le Commissioni locali si pronunciano sulla domanda di accREDITAMENTO, con decisione motivata, entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta ovvero dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta, attribuendo il numero di CF sulla base di una valutazione ponderata dei criteri oggettivi e predeterminati di cui all'articolo precedente, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 20 relative al numero minimo e massimo dei CF attribuibili a ciascuna tipologia di attività formativa.

5. La Commissione centrale, il COA ovvero la Commissione locale di appartenenza dell'iscritto, secondo le rispettive competenze, potranno riconoscere come utile ai fini dell'adempimento dell'obbligo formativo la partecipazione ad attività ed iniziative non previamente accreditate ovvero svolte all'estero, a seguito di domanda dell'interessato, corredata dell'attestato di partecipazione e di tutta la documentazione necessaria al fine di valutare il rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento, da presentarsi entro novanta giorni dalla data di svolgimento.

6. La Commissione centrale valuterà le attività di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), a conclusione di ciascun semestre dell'anno formativo. L'interessato, entro il semestre successivo a quello di riferimento, presenterà un'unica richiesta avente ad oggetto tutte le pubblicazioni effettuate durante il semestre, corredata del testo integrale delle pubblicazioni, dei libri e delle monografie, anche in formato PDF o eBook, nonché di ogni

⁵ *Recte*, comma 1.

altra documentazione utile ai fini della valutazione. La Commissione centrale si pronuncia sulla domanda entro 180 giorni dalla ricezione della richiesta ovvero dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta, attribuendo il numero di CF sulla base di una valutazione ponderata dei criteri oggettivi e predeterminati di cui all'articolo precedente, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 20 relative al numero minimo e massimo dei CF attribuibili a ciascuna tipologia di attività formativa.

7. La richiesta di accreditamento di attività di Formazione a distanza dovrà essere integrata con le informazioni e la documentazione di cui alla "Nota tecnica sull'accREDITAMENTO delle attività di Formazione a distanza (FAD)". La Commissione centrale si pronuncia sulla domanda di accreditamento di attività svolte in modalità e-learning entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta ovvero dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta.⁶

Art. 22-bis (Equipollenza dei corsi di formazione professionale ai fini dell'iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del Decreto del Ministro della Giustizia 24 settembre 2014, n. 202)

1. La frequenza e il superamento con esito positivo dei corsi di formazione professionale di cui al presente regolamento costituiscono titolo per l'iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al Decreto del Ministro della Giustizia 24 settembre 2014, n. 202 a condizione che i corsi:

- a) siano organizzati da uno dei soggetti di cui agli articoli 8, 9 e 10 del presente regolamento;
- b) siano stati accreditati ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo;

Mc) abbiano una durata minima di quaranta ore e prevedano insegnamenti concernenti almeno i seguenti settori disciplinari: diritto civile e commerciale, diritto fallimentare e dell'esecuzione civile, economia aziendale, diritto tributario e previdenziale.

2. Qualora il corso di cui al comma 1 sia organizzato da uno dei soggetti di cui agli articoli 9 e 10 del presente regolamento, l'istanza per

ottenere la dichiarazione di equipollenza, contenente l'indicazione dei requisiti di cui al comma 1, è inviata tramite posta elettronica certificata al Consiglio nazionale forense, che decide su di essa, con provvedimento motivato, entro novanta giorni dalla ricezione.

Art. 23 (Piano dell'offerta formativa)

1. Ciascun COA, direttamente o tramite la Commissione locale eventualmente costituita, predispone con cadenza anticipata semestrale il Piano dell'offerta formativa (POF), indicando gli eventi che intende promuovere nel corso del semestre successivo.

2. Il POF potrà essere inviato all'inizio di ogni anno o semestre al CNF ai fini dell'inserimento nel calendario nazionale e della divulgazione degli eventi.

3. Ciascun COA provvede a dare adeguata pubblicità agli avvocati delle attività ed iniziative formative promosse.

4. Il CNF, tramite la Commissione centrale, successivamente al 31 gennaio dell'anno solare successivo all'anno formativo potrà richiedere ai COA, anche indistintamente, una relazione sugli eventi formativi organizzati e promossi e sulle iniziative accreditate, ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, anche ai fini di cui all'art. 18, comma 5.

5. La relazione, utilizzabile per la raccolta dati a fini statistici, potrà essere redatta sul modulo predisposto dalla Commissione Centrale.

6. Il CNF, tramite la Commissione Centrale, al fine di garantire l'omogeneità della formazione continua sul territorio, può richiedere ai COA chiarimenti in merito ai criteri seguiti nell'accREDITAMENTO e, ove gli stessi risultassero difformi a quelli stabiliti nel presente regolamento, ridurre o revocare i crediti concessi dal COA ovvero dalla Commissione locale presso il COA.

Art. 24 (Verifiche)

1. Il CNF ed i COA adottano misure di verifica in entrata/uscita dei partecipanti.

2. La Commissione centrale, i COA ovvero le Commissioni locali possono promuovere accertamenti durante lo svolgimento delle attività formative.

3. I CF attribuiti possono essere ridotti o revocati in base all'esito della verifica.

⁶ Vedi nota 4.

Art. 25 (Attestato di Formazione continua)

1. Su domanda dell'iscritto che provi l'avvenuto adempimento dell'obbligo formativo triennale, e previa verifica dell'effettività di detto adempimento, il COA rilascia all'iscritto l'attestato di formazione continua.

2. L'attestato di formazione continua è personale ed individua, riportandone le generalità, la persona fisica dell'iscritto a cui è stato rilasciato. Esso non è estensibile allo studio, all'associazione professionale o alla società tra avvocati di cui l'iscritto faccia parte.

3. L'attestato di formazione continua può essere rilasciato anche all'iscritto che abbia superato 25 anni di iscrizione all'albo o abbia compiuto 60 anni di età qualora ne faccia richiesta.

4. L'attestato di formazione continua può essere rilasciato con riferimento all'ultimo triennio concluso ed è valido sino alla conclusione del triennio successivo.

5. L'iscritto che ha conseguito l'attestato di formazione continua può dichiarare nel sito web dello studio e darne informazione nei modi consentiti dal Codice deontologico forense.

6. Sul sito internet del COA è pubblicato l'elenco degli iscritti muniti dell'attestato di formazione continua, il cui nominativo è inserito su espressa richiesta dell'interessato dopo il rilascio dell'attestato.

7. Considerate le finalità di tutela del cittadino e degli interessi pubblici connessi al corretto esercizio della professione, per coloro che sono soggetti all'obbligo di formazione continua il possesso dell'attestato di formazione continua costituisce titolo per l'iscrizione e il mantenimento della stessa negli elenchi previsti da specifiche normative o convenzioni, o comunque indicati dai Consigli dell'Ordine su richiesta di Enti pubblici, per accettare la candidatura per la nomina di incarichi o di commissario di esame, nonché per ammettere tirocinanti alla frequenza del proprio studio.

8. Ai fini di cui al comma precedente, il possesso dell'attestato non è richiesto per i soggetti esentati dall'obbligo di formazione continua, ai sensi dell'art. 11, comma 2 della legge professionale e dell'art. 15, comma 1 del presente regolamento.

9. L'adempimento del dovere di formazione professionale continua di competenza settoriale costituisce condizione per mantenere l'iscrizione negli elenchi sopra citati.

10. L'accertamento della violazione del dovere di formazione e aggiornamento professionale e la mancata o infedele attestazione di adempimento dell'obbligo costituiscono infrazioni disciplinari ai sensi del codice deontologico.

Art. 26 (Disposizioni finali)

1. Il presente regolamento verrà pubblicato nell'apposita pagina dedicata del sito web istituzionale del Consiglio nazionale forense, www.consiglionazionaleforense.it ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2015.

2. Sono fatti salvi, ai fini della maturazione dei relativi Crediti Formativi, gli eventi già accreditati secondo le disposizioni previgenti.

3. In sede di prima applicazione, per coloro che al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento risultano già iscritti negli albi ed elenchi di cui all'art. 15 della legge professionale e soggetti all'obbligo formativo, il primo periodo di valutazione triennale decorre dal 1° gennaio 2014.

4. Ai fini di cui al comma precedente, si considerano utilmente conseguiti i Crediti Formativi maturati a partire dal 1° gennaio 2014 mediante la partecipazione alle attività di formazione professionale continua accreditate ai sensi delle disposizioni previgenti.

5. In sede di prima applicazione l'attestato di formazione continua potrà essere rilasciato su richiesta dell'interessato qualora sia in regola con l'adempimento degli obblighi formativi nella misura minima relativamente all'anno 2015 ed a quello immediatamente precedente.

6) CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

(approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 31 gennaio 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 2014)

Art. 15 (Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua)

L'avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente.

Art. 70 (Rapporti con il Consiglio dell'Ordine)

[omissis]

6. L'avvocato deve rispettare i regolamenti del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell'Ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi.

[omissis]

**7) CODICE DEONTOLOGICO DEGLI
AVVOCATI EUROPEI**

*(approvato dal Conseil des barreaux
européens il 28 ottobre 1988)*

Art. 5 (Rapporti tra avvocati)

[omissis]

5.8. Formazione permanente

Gli avvocati devono mantenere e ampliare le loro conoscenze e competenze professionali, tenendo conto della dimensione europea della loro professione.

[omissis]

**PARTE XVI
L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA**

**Sezione I
LA LEGGE FORENSE**

**LEGGE N. 247 DEL 31 DICEMBRE
2012**

*("Nuova disciplina dell'ordinamento
forense")*

**Art. 12 (Assicurazione per la responsabilità
civile e assicurazione contro gli infortuni)**

1. L'avvocato, l'associazione o la società fra professionisti devono stipulare autonomamente o anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L'avvocato rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.

2. All'avvocato, all'associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a sè e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.

3. Degli estremi delle polizze assicurative e di ogni loro successiva variazione è data comunicazione al consiglio dell'ordine.

4. La mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo costituisce illecito disciplinare.

5. Le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.

**Sezione II
LE ALTRE FONTI DI RANGO
PRIMARIO**

1) D.P.R. N. 137 DEL 7 AGOSTO 2012
*("Regolamento recante riforma degli
ordinamenti professionali, a norma
dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148")*

Art. 5 (Obbligo di assicurazione)

1. Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.

2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.

3. Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l'obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 12 (Disposizione temporale)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari e legislative incompatibili con le previsioni di cui al presente decreto, fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, e fatto salvo quanto previsto da disposizioni attuative di direttive di settore emanate dall'Unione europea.

2) D.L. N. 1 DEL 24 GENNAIO 2012
**“Disposizioni urgenti per la concorrenza,
lo sviluppo delle infrastrutture
e la competitività”**

Art. 9 (Disposizioni sulle professioni regolamentate)

[omissis]

3. [omissis] Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. [omissis] L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.

[omissis]

3) LEGGE N. 183 DEL 12 NOVEMBRE 2011

**“Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato – Legge di stabilità 2012”**

Art. 10 (Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti)

4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:

[omissis]

c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale;

[omissis]

4) D.L. N. 138 DEL 13 AGOSTO 2011
**“Ulteriori misure urgenti per la
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”**

Art. 3 (Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche)

[omissis]

5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione

per l'accesso alle professioni regolamentate secondo i principi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:

[omissis]

e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti. In ogni caso, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al periodo precedente prevedono l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura. La disposizione di cui al periodo precedente si applica, altresì, alle polizze assicurative in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione. A tal fine, a richiesta del contraente e ferma la libertà contrattuale, le compagnie assicurative propongono la rinegoziazione del contratto al richiedente secondo le nuove condizioni di premio;

[omissis]

5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g), sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012.

5-ter. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto del comma 5-bis in un testo unico da emanare ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400.

5) D.LGS. N. 96 DEL 2 FEBBRAIO 2001
("Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale")

Art. 5 (Norme applicabili)

[omissis]

3. In materia di assicurazione contro la responsabilità professionale l'avvocato stabilito è tenuto agli stessi obblighi previsti per legge a carico del professionista che esercita con il titolo di avvocato.

[omissis]

**6) LEGGE N. 526 DEL
21 DICEMBRE 1999**

("Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999")

Art. 19 (Attuazione della direttiva 98/5/CE in materia di esercizio della professione di avvocato)

[omissis]

2. L'attuazione della direttiva 98/5/CE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

[omissis]

d) stabilire, al fine di assicurare una razionale tutela del pubblico e di garantire eque condizioni concorrenziali fra i professionisti, che gli avvocati che esercitano l'attività in Italia con il loro titolo professionale di origine possano essere soggetti all'obbligo di sottoscrivere un'assicurazione per la responsabilità professionale ed eventualmente all'obbligo di affiliarsi a un fondo di garanzia professionale, secondo la normativa che disciplina le attività professionali esercitate in Italia e con i limiti previsti dall'articolo 6, comma 3, della direttiva;

[omissis]

**Sezione III
LE FONTI DI RANGO
SECONDARIO**

1) D.M. DEL 22 SETTEMBRE 2016
("Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato")

Art. 1 (Oggetto dell'assicurazione a copertura della responsabilità civile professionale)

1. L'assicurazione deve prevedere la copertura della responsabilità civile dell'avvocato per tutti i danni che dovesse colposamente causare a terzi nello svolgimento dell'attività professionale.

2. L'assicurazione deve coprire la responsabilità per qualsiasi tipo di danno: patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro.

3. L'assicurazione deve coprire la responsabilità dell'avvocato anche per colpa grave.

4. L'assicurazione deve coprire la responsabilità per i pregiudizi causati, oltre ai clienti, anche a terzi.

5. Non potranno essere considerati terzi i collaboratori ed i familiari dell'assicurato.

6. Ai fini della determinazione del rischio assicurato, per «attività professionale» deve intendersi:

a) l'attività di rappresentanza e difesa dinanzi all'autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrivali;

b) gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l'iscrizione a ruolo della causa o l'esecuzione di notificazioni;

c) la consulenza od assistenza stragiudiziali;

d) la redazione di pareri o contratti;

e) l'assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132.

7. È facoltà delle parti pattuire l'estensione della copertura assicurativa ad ogni altra attività al cui svolgimento l'avvocato sia comunque abilitato.

8. L'assicurazione deve prevedere, altresì, la copertura della responsabilità civile derivante da fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali.

Art. 2 (Efficacia nel tempo della copertura assicurativa)

1. L'assicurazione deve prevedere, anche a favore degli eredi, una retroattività illimitata e un'ultrattività almeno decennale per gli avvocati che cessano l'attività nel periodo di vigenza della polizza.

2. L'assicurazione deve contenere clausole che escludano espressamente il diritto di recesso dell'assicuratore dal contratto a seguito della denuncia di un sinistro o del suo risarcimento, nel corso di durata dello stesso o del periodo di ultrattività.

Art. 3 (Massimali minimi di copertura per fascia di rischio)

1. I massimali della copertura assicurativa minima sono fissati secondo i seguenti criteri:

Cat.	Fascia di rischio	Massimale minimo
A	Attività svolta in forma individuale con fatturato riferito all'ultimo esercizio chiuso non superiore a euro 30.000,00	Euro 350.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
B	Attività svolta in forma individuale con fatturato riferito all'ultimo esercizio chiuso superiore a 30.000 e non superiore a euro 70.000,00	Euro 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
C	Attività svolta in forma individuale con fatturato riferito all'ultimo esercizio chiuso superiore a euro 70.000,00	Euro 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
D	Attività svolta in forma collettiva (studio associato o società tra professionisti) con un massimo di 10 professionisti e un fatturato riferito all'ultimo esercizio chiuso non superiore a euro 500.000	Euro 1.000.000,00 per sinistro, con il limite di euro 2.000.000,00 per anno assicurativo

Cat.	Fascia di rischio	Massimale minimo
E	Attività svolta in forma collettiva (studio associato o società tra professionisti) con un massimo di 10 professionisti e un fatturato riferito all'ultimo esercizio chiuso superiore a euro 500.000	Euro 2.000.000,00 per sinistro, con il limite di euro 4.000.000,00 per anno assicurativo
F	Attività svolta in forma collettiva (studio associato o società tra professionisti) composto da oltre 10 professionisti	Euro 5.000.000,00 per sinistro, con il limite di euro 10.000.000,00 per anno assicurativo

2. In presenza di franchigie e scoperti, l'assicuratore sarà comunque tenuto a risarcire il terzo per l'intero importo dovuto, ferma restando la facoltà di recuperare l'importo della franchigia o dello scoperto dall'assicurato che abbia tenuto indenne dalla pretesa risarcitoria del terzo.

3. È facoltà delle parti prevedere clausole di adeguamento del premio, nel caso di incremento del fatturato a contratto in corso.

4. Il massimale minimo previsto dal presente decreto deve intendersi al netto delle spese di resistenza di cui all'art. 1917, comma 3, secondo periodo, del codice civile.

Art. 4 (Assicurazione contro gli infortuni)

1. L'assicurazione deve essere prevista a favore degli avvocati e dei loro collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non sia operante la copertura assicurativa obbligatoria I.N.A.I.L.

2. L'assicurazione deve prevedere la copertura degli infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività professionale e a causa o in occasione di essa, i quali causino la morte, l'invalidità permanente o l'invalidità temporanea, nonché delle spese mediche.

3. Il contratto deve includere tra i rischi assicurati l'infortunio derivante dagli spostamenti resi necessari dallo svolgimento dell'attività professionale.

4. Le somme assicurate minime sono le seguenti: capitale caso morte: euro 100.000,00;

capitale caso invalidità permanente: euro 100.000,00; diaria giornaliera da inabilità temporanea: euro 50,00.

Art. 5 (Modalità attuative)

1. Fatta salva l'informazione da rendere al cliente ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, gli estremi delle polizze assicurative attuative dell'obbligo sono resi disponibili ai terzi senza alcuna formalità presso l'Ordine al quale l'avvocato è iscritto e presso il Consiglio nazionale forense, e sono pubblicati sui rispettivi siti internet.

2. Il presente decreto entra in vigore decorso un anno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

3. Le polizze assicurative stipulate in epoca antecedente all'entrata in vigore del presente decreto dovranno essere adeguate alle disposizioni in esso dettate.

2) D.M. N. 47 DEL 25 FEBBRAIO 2016 **(“Regolamento recante disposizioni** **per l'accertamento dell'esercizio della** **professione forense”)**

Art. 2 (Modalità di accertamento dell'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo abituale e prevalente)

[omissis]

2. La professione forense è esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente quando l'avvocato:

[omissis]

f) ha in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge.

[omissis]

3) CODICE DEONTOLOGICO **FORENSE**

(approvato dal Consiglio Nazionale
Forense il 31 gennaio 2014 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre
2014)

Art. 16 (Dovere di adempimento fiscale, previdenziale, assicurativo e contributivo)

[omissis]

2. L'avvocato deve adempiere agli obblighi assicurativi previsti dalla legge.

[omissis]

Art. 27 (Doveri di informazione)

[omissis]

5. L'avvocato deve rendere noti al cliente ed alla parte assistita gli estremi della propria polizza assicurativa.

[omissis]

Art. 70 (Rapporti con il Consiglio dell'Ordine)

[omissis]

4. L'avvocato deve assolvere gli obblighi previdenziali e assicurativi previsti dalla legge, nonché quelli contributivi nei confronti delle Istituzioni forensi.

5. L'avvocato deve comunicare al proprio Consiglio dell'Ordine gli estremi delle polizze assicurative ed ogni loro successiva variazione.

[omissis]

4) CODICE DEONTOLOGICO DEGLI **AVVOCATI EUROPEI**

(approvato dal Conseil des barreaux
européens il 28 ottobre 1988)

Art. 3 (Rapporti con i clienti)

[omissis]

3.9. Assicurazione per la responsabilità civile professionale

3.9.1. L'avvocato deve essere assicurato per la responsabilità civile professionale in misura ragionevole, tenuto conto della natura e della portata dei rischi assunti.

3.9.2. Se ciò non fosse possibile, l'avvocato dovrà informare il cliente della situazione e delle sue conseguenze.

PARTE XVII L'ANTIRICICLAGGIO

Sezione I LE FONTI DI RANGO PRIMARIO

1) D.LGS. N. 231 DEL 21 NOVEMBRE 2007

*“Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”*¹

Art. 1 (Definizioni)

[omissis]

2. Nel presente decreto s'intendono per:

[omissis]

aa) organismo di autoregolamentazione: l'ente esponenziale, rappresentativo di una categoria professionale², ivi comprese le sue articolazioni territoriali³ e i consigli di disciplina cui l'ordinamento vigente attribuisce poteri di regolamentazione, di controllo della categoria, di verifica del rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio della professione e di irrogazione, attraverso gli organi all'uopo predisposti, delle sanzioni previste per la loro violazione;

[omissis]

Art. 3 (Soggetti obbligati)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle categorie di soggetti individuati nel presente articolo, siano esse persone fisiche ovvero persone giuridiche.

¹ Come riscritto dal d.lgs. n. 90 del 25 maggio 2017 (*“Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardanti i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006”*).

² *Idest*, il Consiglio Nazionale Forense.

³ *Idest*, i Consigli dell'Ordine.

[omissis]

4. Rientrano nella categoria dei professionisti, nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria:

[omissis]

c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;

2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;

3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;

4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;

5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi;

[omissis]

9. I soggetti obbligati assicurano che il trattamento dei dati acquisiti nell'adempimento degli obblighi di cui al presente decreto avvenga, per i soli scopi e per le attività da esso previsti e nel rispetto delle prescrizioni e delle garanzie stabilite dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

[omissis]

Art. 5 (Ministero dell'economia e delle finanze e Comitato di sicurezza finanziaria)

[omissis]

7. Il Comitato di sicurezza finanziaria, entro il 30 maggio di ogni anno, presenta al Ministro dell'economia e delle finanze, per il successivo inoltro al Parlamento, la relazione contenente la valutazione dell'attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, dei relativi risultati e delle proposte dirette a renderla più efficace. A tal fine, la UIF⁴, le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni e organismi interessati, gli organismi di autoregolamentazione⁵, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia forniscono, entro il 30 marzo di ogni anno, i dati statistici e le informazioni sulle

⁴ Unità di informazione finanziaria per l'Italia.

⁵ *Idest*, il Consiglio Nazionale Forense.

attività rispettivamente svolte, nell'anno solare precedente, nell'ambito delle funzioni di vigilanza, supervisione e controllo. *[omissis]*

Art. 11 (Organismi di autoregolamentazione ⁶)

1. *[omissis]* gli organismi di autoregolamentazione, le loro articolazioni territoriali ⁷ e i consigli di disciplina, secondo i principi e le modalità previsti dall'ordinamento vigente, promuovono e controllano l'osservanza degli obblighi previsti dal presente decreto da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi. Ai fini della corretta attuazione degli obblighi di cui al presente articolo, il Ministero della giustizia, ai sensi della normativa vigente, espleta le funzioni di controllo sugli ordini professionali assoggettati alla propria vigilanza.

2. Gli organismi di autoregolamentazione sono responsabili dell'elaborazione e aggiornamento di regole tecniche ⁸, adottate in attuazione del presente decreto previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell'esercizio della propria attività, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata della clientela e di conservazione e, anche attraverso le proprie articolazioni territoriali, garantiscono l'adozione di misure idonee a sanzionarne l'inosservanza e sono sentiti dalla UIF ai fini dell'adozione e dell'aggiornamento degli indicatori di anomalia di cui all'articolo 6, comma 4, lettera e) che li riguardano. I predetti organismi e le loro articolazioni territoriali sono altresì responsabili della formazione e dell'aggiornamento dei propri iscritti in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

3. Gli organismi di autoregolamentazione, attraverso propri organi all'uopo predisposti, applicano sanzioni disciplinari a fronte di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime degli obblighi di cui i propri iscritti sono assoggettati

ai sensi del presente decreto e delle relative disposizioni tecniche di attuazione e comunicano annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della giustizia i dati attinenti il numero dei procedimenti disciplinari avviati o conclusi dagli ordini territoriali.

4. Gli organismi di autoregolamentazione possono ricevere le segnalazioni di operazioni sospette da parte dei propri iscritti, per il successivo inoltro alla UIF, secondo le specifiche e con le modalità e garanzie di tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia sentito il Garante per la protezione dei dati personali. I predetti organismi informano prontamente la UIF di situazioni, ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività.

4-bis. Gli organismi di autoregolamentazione, entro il termine di cui all'articolo 5, comma 7, pubblicano, dandone preventiva informazione al Comitato di sicurezza finanziaria, una relazione annuale contenente i seguenti dati e informazioni:

a) il numero dei decreti sanzionatori e delle altre misure sanzionatorie, suddivisi per tipologia di infrazione, adottati dalle competenti autorità, nei confronti dei rispettivi iscritti, nell'anno solare precedente;

b) il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute dall'organismo di autoregolamentazione, per il successivo inoltro alla UIF, ai sensi del comma 4;

c) il numero e la tipologia di misure disciplinari, adottate nei confronti dei rispettivi iscritti ai sensi del comma 3 e dell'articolo 66, comma 1, a fronte di violazioni gravi, ripetute, sistematiche ovvero plurime degli obblighi stabiliti dal presente decreto in materia di controlli interni, di adeguata verifica della clientela, di conservazione e di segnalazione di operazioni sospette.

Art. 15 (Valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati)

1. *[omissis]* gli organismi di autoregolamentazione ⁹ dettano criteri e metodologie, commisurati alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati, per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del

⁶ *Idest*, il Consiglio Nazionale Forense.

⁷ *Idest*, i Consigli dell'Ordine.

⁸ "Regole tecniche in materia di procedure e metodologia di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata della clientela e di conservazione" adottate dal Consiglio Nazionale Forense con delibera del 20 settembre 2019.

⁹ *Idest*, il Consiglio Nazionale Forense.

terrorismo, cui sono esposti nell'esercizio della loro attività.

2. I soggetti obbligati, adottano procedure oggettive e coerenti rispetto ai criteri e alle metodologie di cui al comma 1, per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati tengono conto di fattori di rischio associati alla tipologia di clientela, all'area geografica di operatività, ai canali distributivi e ai prodotti e i servizi offerti.

[omissis]

4. La valutazione di cui al comma 2 è documentata, periodicamente aggiornata e messa a disposizione delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), e degli organismi di autoregolamentazione, ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni e dei rispettivi poteri in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Art. 16 (Procedure di mitigazione del rischio)

[omissis]

2. [omissis] gli organismi di autoregolamentazione¹⁰, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, individuano i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati, rispettivamente vigilati e controllati adottano specifici presidi, controlli e procedure per:

a) la valutazione e gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

b) l'introduzione di una funzione antiriciclaggio, ivi comprese, se adeguate rispetto alle dimensioni e alla natura dell'attività, la nomina di un responsabile della funzione antiriciclaggio e la previsione di una funzione di revisione indipendente per la verifica delle politiche, dei controlli e delle procedure.

3. I soggetti obbligati adottano misure proporzionate ai propri rischi, alla propria natura e alle proprie dimensioni, idonee a rendere note al proprio personale gli obblighi cui sono tenuti ai sensi del presente decreto, ivi compresi quelli in materia di protezione dei dati personali. A tal fine, i soggetti obbligati garantiscono lo svolgimento di programmi permanenti di formazione, finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, al riconoscimento di operazioni

connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e all'adozione dei comportamenti e delle procedure da adottare.

4. I sistemi e le procedure adottati ai sensi del presente articolo rispettano le prescrizioni e garanzie stabilite dal presente decreto e dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

[omissis]

Art. 17 (Disposizioni generali)

1. I soggetti obbligati procedono all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale:

a) in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale;

b) in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare un'operazione frazionata ovvero che consista in un trasferimento di fondi, come definito dall'articolo 3, paragrafo 1, punto 9, del regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, superiore a mille euro;

[omissis]

2. I soggetti obbligati procedono, in ogni caso, all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo:

a) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;

b) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione.

3. I soggetti obbligati adottano misure di adeguata verifica della clientela proporzionali all'entità dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e dimostrano alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), e agli organismi di autoregolamentazione¹¹ che le misure adottate sono adeguate al rischio rilevato. Nel graduare l'entità delle misure i soggetti obbligati

¹⁰ *Idest*, il Consiglio Nazionale Forense.

¹¹ *Idest*, il Consiglio Nazionale Forense.

tengono conto, quanto meno, dei seguenti criteri generali:

a) con riferimento al cliente:

- 1) la natura giuridica;
- 2) la prevalente attività svolta;
- 3) il comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- 4) l'area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;

b) con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale:

- 1) la tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere;
- 2) le modalità di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale;
- 3) l'ammontare dell'operazione;
- 4) la frequenza e il volume delle operazioni e la durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

5) la ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale, in rapporto all'attività svolta dal cliente e all'entità delle risorse economiche nella sua disponibilità;

6) l'area geografica di destinazione del prodotto e l'oggetto dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

4. I soggetti obbligati adempiono alle disposizioni di cui al presente capo nei confronti dei nuovi clienti nonché dei clienti già acquisiti, rispetto ai quali l'adeguata verifica si renda opportuna in considerazione del mutato livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al cliente. In caso di clienti già acquisiti, i soggetti obbligati adempiono alle predette disposizioni in occasione dell'assolvimento degli obblighi prescritti dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE e dalla pertinente normativa nazionale di recepimento in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

[omissis]

Art. 18 (Contenuto degli obblighi di adeguata verifica)

1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano attraverso:

a) l'identificazione del cliente e la verifica della sua identità sulla base di documenti, dati

o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Le medesime misure si attuano nei confronti dell'esecutore, anche in relazione alla verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente;

b) l'identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità attraverso l'adozione di misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo del cliente;

c) l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, per tali intendendosi, quelle relative all'instaurazione del rapporto, alle relazioni intercorrenti tra il cliente e l'esecutore, tra il cliente e il titolare effettivo e quelle relative all'attività lavorativa, salva la possibilità di acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni, ivi comprese quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente, acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività. In presenza di un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati applicano la procedura di acquisizione e valutazione delle predette informazioni anche alle prestazioni o operazioni occasionali;

d) il controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di cui alle lettere a), b) e c), anche riguardo, se necessaria in funzione del rischio, alla verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente, sulla base di informazioni acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività.

2. Le attività di identificazione e verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono effettuate prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale ovvero prima dell'esecuzione dell'operazione occasionale.

3. In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, la verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del

titolare effettivo può essere posticipata ad un momento successivo all'instaurazione del rapporto o al conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale, qualora ciò sia necessario a consentire l'ordinaria gestione dell'attività oggetto del rapporto. In tale ipotesi, i soggetti obbligati, provvedono comunque all'acquisizione dei dati identificativi del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo e dei dati relativi alla tipologia e all'importo dell'operazione e completano le procedure di verifica dell'identità dei medesimi al più presto e, comunque, entro trenta giorni dall'instaurazione del rapporto o dal conferimento dell'incarico. Decorso tale termine, qualora riscontrino l'impossibilità oggettiva di completare la verifica dell'identità del cliente, i soggetti obbligati, si astengono ai sensi dell'articolo 42 e valutano, sussistendone i presupposti, se effettuare una segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell'articolo 35.

4. Fermi gli obblighi di identificazione, i professionisti, limitatamente ai casi in cui esaminano la posizione giuridica del loro cliente o espletano compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo, sono esonerati dall'obbligo di verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo fino al momento del conferimento dell'incarico.

Art. 19 (Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica)

1. I soggetti obbligati assolvono agli obblighi di adeguata verifica della clientela secondo le seguenti modalità:

a) l'identificazione del cliente e del titolare effettivo è svolta in presenza del medesimo cliente ovvero dell'esecutore, anche attraverso dipendenti o collaboratori del soggetto obbligato e consiste nell'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, previa esibizione di un documento d'identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico. Il cliente fornisce altresì, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie a consentire l'identificazione del titolare effettivo. L'obbligo di identificazione si

considera assolto, anche senza la presenza fisica del cliente, nei seguenti casi:

1) per i clienti i cui dati identificativi risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

2) per i clienti in possesso di un'identità digitale, con livello di garanzia almeno significativo, nell'ambito del Sistema di cui all'articolo 64 del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005, e della relativa normativa regolamentare di attuazione, nonché di un'identità digitale con livello di garanzia almeno significativo, rilasciata nell'ambito di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell'articolo 9 del regolamento UE n. 910/2014, o di un certificato per la generazione di firma elettronica qualificata o, infine, identificati per mezzo di procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall'Agencia per l'Italia digitale;

3) per i clienti i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana, come indicata nell'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153;

4) per i clienti che siano già stati identificati dal soggetto obbligato in relazione ad un altro rapporto o prestazione professionale in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente;

[omissis]

b) la verifica dell'identità del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore richiede il riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione, solo laddove, in relazione ad essi, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze. Il riscontro può essere effettuato attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità di cui decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 64. La verifica dell'identità può essere effettuata anche attraverso il ricorso ad altre fonti attendibili e indipendenti tra le quali rientrano le basi di dati, ad accesso pubblico o condizionato al rilascio di credenziali di autenticazione, riferibili ad una pubblica amministrazione nonché quelle riferibili a soggetti privati autorizzati al rilascio di identità digitali nell'ambito del sistema previsto dall'articolo 64 del decreto

legislativo n. 82 del 2005 ovvero di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell'articolo 9 del regolamento EU n. 910/2014. Con riferimento ai clienti diversi dalle persone fisiche e ai fiduciari di trust espressi e alle persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, la verifica dell'identità del titolare effettivo impone l'adozione di misure, commisurate alla situazione di rischio, idonee a comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente;

c) l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, verificando la compatibilità dei dati e delle informazioni fornite dal cliente con le informazioni acquisite autonomamente dai soggetti obbligati, anche avuto riguardo al complesso delle operazioni compiute in costanza del rapporto o di altri rapporti precedentemente intrattenuti nonché all'instaurazione di ulteriori rapporti;

d) il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale si attua attraverso l'analisi delle operazioni effettuate e delle attività svolte o individuate durante tutta la durata del rapporto, in modo da verificare che esse siano coerenti con la conoscenza che il soggetto obbligato ha del cliente e del suo profilo di rischio, anche riguardo, se necessario, all'origine dei fondi.

2. L'estensione delle verifiche, della valutazione e del controllo di cui al comma 1 è commisurata al livello di rischio rilevato.

[omissis]

Art. 20 (Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche)

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;

b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni

superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;

b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;

c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

4. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

a) i fondatori, ove in vita;

b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;

c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

5. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo nonché, con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.

Art. 23 (Misure semplificate di adeguata verifica della clientela)

1. In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati possono applicare misure di adeguata verifica della clientela semplificate sotto il profilo dell'estensione e della frequenza degli adempimenti prescritti dall'articolo 18.

2. Ai fini dell'applicazione di misure semplificate di adeguata verifica della clientela e fermo l'obbligo di commisurarne l'estensione al rischio in concreto rilevato, i soggetti obbligati tengono conto, tra l'altro, dei seguenti indici di basso rischio:

a) indici di rischio relativi a tipologie di clienti quali:

1) società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte ad obblighi di comunicazione che impongono l'obbligo di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarità effettiva;

2) pubbliche amministrazioni ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto dell'Unione europea;

3) clienti che sono residenti in aree geografiche a basso rischio, ai sensi della lettera c);

b) indici di rischio relativi a tipologie di prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione quali:

1) contratti di assicurazione vita rientranti nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del CAP¹², nel caso in cui il premio annuale non ecceda i 1.000 euro o il cui premio unico non sia di importo superiore a 2.500 euro;

2) forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a condizione che esse non prevedano clausole di riscatto diverse da quelle di cui all'articolo 14 del medesimo decreto e che non possano servire da garanzia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla legge;

3) regimi di previdenza o sistemi analoghi che versano prestazioni pensionistiche ai dipendenti, in cui i contributi sono versati tramite detrazione dalla retribuzione e che non permettono ai beneficiari di trasferire i propri diritti;

4) prodotti o servizi finanziari che offrono servizi opportunamente definiti e circoscritti a determinate tipologie di clientela, volti a favorire l'inclusione finanziaria;

5) prodotti in cui i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sono mitigati da fattori, quali limiti di spesa o trasparenza della titolarità;

c) indici di rischio geografico relativi alla regione, alla residenza o allo stabilimento in:

1) Stati membri;

2) Paesi terzi dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

3) Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un basso livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose;

4) Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti, quali valutazioni reciproche ovvero rapporti di valutazione dettagliata pubblicati, prevedano e diano effettiva applicazione a presidi di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, coerenti con le raccomandazioni del GAFI¹³.

3. [omissis] gli organismi di autoregolamentazione¹⁴, in conformità delle regole tecniche di cui all'articolo 11, comma 2, possono individuare ulteriori fattori di rischio da prendere in considerazione al fine di integrare o modificare l'elenco di cui al precedente comma e stabiliscono misure semplificate di adeguata verifica della clientela da adottare in situazioni di basso rischio. [omissis]

4. L'applicazione di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela è comunque esclusa quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Art. 24 (Obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela)

1. I soggetti obbligati in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela.

2. Nell'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, i soggetti obbligati tengono conto, almeno dei seguenti fattori:

a) fattori di rischio relativi al cliente quali:

1) rapporti continuativi o prestazioni professionali instaurati ovvero eseguiti in circostanze anomale;

2) clienti residenti o aventi sede in aree geografiche ad alto rischio secondo i criteri di cui alla lettera c);

3) strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale;

4) società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari;

¹² Codice delle assicurazioni private: d.lgs. n. 209 del 7 settembre 2005.

¹³ Gruppo finanziario di azione internazionale.

¹⁴ *Idest*, il Consiglio Nazionale Forense.

5) tipo di attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante;

6) assetto proprietario della società cliente anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell'attività svolta;

b) fattori di rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione quali:

1) servizi con un elevato grado di personalizzazione, offerti a una clientela dotata di un patrimonio di rilevante ammontare;

2) prodotti od operazioni che potrebbero favorire l'anonimato;

3) rapporti continuativi, prestazioni professionali od operazioni occasionali a distanza, non assistiti da procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale;

4) pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attività;

5) prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione, compresi i meccanismi innovativi di distribuzione e l'uso di tecnologie innovative o in evoluzione per prodotti nuovi o preesistenti;

5-bis) operazioni relative a petrolio, armi, metalli preziosi, prodotti del tabacco, manufatti culturali e altri beni mobili di importanza archeologica, storica, culturale e religiosa o di raro valore scientifico, nonché avorio e specie protette;

c) fattori di rischio geografici quali quelli relativi a:

1) Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti quali valutazioni reciproche ovvero rapporti pubblici di valutazione dettagliata, siano ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI;

2) Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose;

3) Paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate dai competenti organismi nazionali e internazionali;

4) Paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche.

3. Ai fini dell'applicazione di obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela i soggetti obbligati esaminano contesto e finalità di operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati ovvero rispetto alle quali sussistono dubbi

circa la finalità cui le medesime sono, in concreto, preordinate e, in ogni caso, rafforzano il grado e la natura delle verifiche atte a determinare se le operazioni siano sospette.

4. [omissis] gli organismi di autoregolamentazione¹⁵, in conformità delle regole tecniche di cui all'articolo 11, comma 2, possono individuare ulteriori fattori di rischio da prendere in considerazione al fine di integrare o modificare l'elenco di cui al comma 2 e possono stabilire misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 25, da adottare in situazioni di elevato rischio.

5. I soggetti obbligati applicano sempre misure di adeguata verifica rafforzata della clientela in caso di:

a) rapporti continuativi, prestazioni professionali ed operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio;

b) rapporti di corrispondenza transfrontalieri, che comportano l'esecuzione di pagamenti, con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un Paese terzo;

c) rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano persone politicamente esposte, salvo le ipotesi in cui le predette persone politicamente esposte agiscono in veste di organi delle pubbliche amministrazioni. In dette ipotesi, i soggetti obbligati adottano misure di adeguata verifica della clientela commisurate al rischio in concreto rilevato, anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, lettera a), n. 2.

6. I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure di adeguata verifica rafforzata di clienti che, originariamente individuati come persone politicamente esposte, abbiano cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da più di un anno. La medesima disposizione si applica anche nelle ipotesi in cui il beneficiario della prestazione assicurativa o il titolare effettivo del beneficiario siano state persone politicamente esposte.

6-bis. I soggetti obbligati valutano, in base al rischio, se applicare misure rafforzate di adeguata verifica nei confronti di succursali o filiazioni, aventi sede in paesi terzi ad alto rischio, controllate da soggetti obbligati aventi sede nel territorio della Repubblica o di altro Stato membro, qualora

¹⁵ *Idest*, il Consiglio Nazionale Forense.

tali succursali o filiazioni si conformino alle politiche e alle procedure di gruppo, a norma dell'articolo 45 della direttiva.

Art. 25 (Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela)

1. I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, adottano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela acquisendo informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo, approfondendo gli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto e intensificando la frequenza dell'applicazione delle procedure finalizzate a garantire il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

[omissis]

4. I soggetti obbligati definiscono adeguate procedure, basate sul rischio, per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta e, nel caso di rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con persone politicamente esposte, oltre alle ordinarie misure di adeguata verifica della clientela, adottano le seguenti ulteriori misure:

a) ottengono l'autorizzazione dei soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di avviare o proseguire o intrattenere un rapporto continuativo, una prestazione professionale o effettuare un'operazione occasionale con tali clienti;

b) applicano misure adeguate per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell'operazione;

c) assicurano un controllo costante e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

4-bis. Nei casi di rapporti continuativi, prestazioni professionali e operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio, i soggetti obbligati, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1:

a) acquisiscono informazioni aggiuntive in merito allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

b) acquisiscono informazioni sull'origine dei fondi e sulla situazione economico-patrimoniale del cliente e del titolare effettivo;

c) acquisiscono informazioni sulle motivazioni delle operazioni previste o eseguite;

d) acquisiscono l'autorizzazione dei soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di avviare o proseguire o intrattenere un rapporto continuativo, una prestazione professionale o effettuare un'operazione che coinvolga paesi terzi ad alto rischio;

e) assicurano un controllo costante e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale, aumentando la frequenza e l'intensità dei controlli effettuati e individuando schemi operativi da sottoporre ad approfondimento.

4-ter. Nei casi di cui al comma 4-bis, [omissis] gli organismi di autoregolamentazione¹⁶, in conformità delle regole tecniche di cui all'articolo 11, comma 2, possono prevedere ulteriori misure di adeguata verifica rafforzata della clientela.

[omissis]

[omissis]

Art. 26 (Esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi)

1. Ferma la responsabilità dei soggetti obbligati in ordine agli adempimenti di cui al presente Titolo, è consentito ai medesimi di ricorrere a terzi per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c).

2. Ai fini della presente sezione, si considerano «terzi»:

[omissis]

e) i professionisti nei confronti di altri professionisti.

Art. 28 (Responsabilità dei soggetti obbligati)

I soggetti obbligati, responsabili dell'adeguata verifica della clientela, valutano se gli elementi raccolti e le verifiche effettuate dai terzi siano idonei e sufficienti ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dal presente decreto e verificano, nei limiti della diligenza professionale, la veridicità dei documenti ricevuti. In caso di dubbi sull'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, i soggetti obbligati provvedono, in proprio a compiere l'identificazione e ad adempiere, in via diretta, agli obblighi di adeguata verifica.

¹⁶ *Idest*, il Consiglio Nazionale Forense.

Art. 31 (Obblighi di conservazione)

1. I soggetti obbligati conservano i documenti, i dati e le informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dalla UIF o da altra Autorità competente.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti obbligati conservano copia dei documenti acquisiti in occasione dell'adeguata verifica della clientela e l'originale ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e registrazioni inerenti le operazioni. La documentazione conservata deve consentire, quanto meno, di ricostruire univocamente:

a) la data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico;

b) i dati identificativi, ivi compresi, ove disponibili, i dati ottenuti mediante i mezzi di identificazione elettronica e i pertinenti servizi fiduciari di cui al regolamento UE n. 910/2014 o mediante procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale, del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione;

b-bis) la consultazione, ove effettuata, dei registri di cui all'articolo 21, con le modalità ivi previste;

c) la data, l'importo e la causale dell'operazione;

d) i mezzi di pagamento utilizzati.

3. I documenti, i dati e le informazioni acquisiti sono conservati per un periodo di 10 anni dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall'esecuzione dell'operazione occasionale.

Art. 32 (Modalità di conservazione dei dati e delle informazioni).

1. I soggetti obbligati adottano sistemi di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni idonei a garantire il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali nonché il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità di cui al presente decreto.

2. Le modalità di conservazione adottate devono prevenire qualsiasi perdita dei dati e delle

informazioni ed essere idonee a garantire la ricostruzione dell'operatività o attività del cliente nonché l'indicazione esplicita dei soggetti legittimati ad alimentare il sistema di conservazione e accedere ai dati e alle informazioni ivi conservati. Le predette modalità devono, altresì, assicurare:

a) l'accessibilità completa e tempestiva ai dati e alle informazioni da parte delle autorità di cui all'articolo 21, comma 4, lettera a);

b) la tempestiva acquisizione, da parte del soggetto obbligato, dei documenti, dei dati e delle informazioni, con indicazione della relativa data. È considerata tempestiva l'acquisizione conclusa entro trenta giorni dall'instaurazione del rapporto continuativo o dal conferimento dell'incarico per lo svolgimento della prestazione professionale, dall'esecuzione dell'operazione o della prestazione professionale, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

c) l'integrità dei dati e delle informazioni e la non alterabilità dei medesimi successivamente alla loro acquisizione;

d) la trasparenza, la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni nonché il mantenimento della storicità dei medesimi.

3. I soggetti obbligati possono avvalersi, per la conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni, di un autonomo centro di servizi, ferma restando la responsabilità del soggetto obbligato e purché sia assicurato a quest'ultimo l'accesso diretto e immediato al sistema di conservazione.

Art. 35 (Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette)

1. I soggetti obbligati, prima di compiere l'operazione, inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del presente

decreto. Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all'articolo 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto. La UIF, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 4, lettera e), emana e aggiorna periodicamente indicatori di anomalia, al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette.

2. In presenza degli elementi di sospetto di cui al comma 1, i soggetti obbligati non compiono l'operazione fino al momento in cui non hanno provveduto ad effettuare la segnalazione di operazione sospetta. Sono fatti salvi i casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero nei casi in cui l'esecuzione dell'operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività ovvero nei casi in cui il differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini. In dette ipotesi, i soggetti obbligati, dopo aver ricevuto l'atto o eseguito l'operazione, ne informano immediatamente la UIF.

3. I soggetti obbligati effettuano la segnalazione contenente i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni ed i motivi del sospetto, e collaborano con la UIF, rispondendo tempestivamente alla richiesta di ulteriori informazioni. La UIF, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 4, lettera d), emana istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette al fine di assicurare tempestività, completezza e riservatezza delle stesse.

4. Le comunicazioni delle informazioni, effettuate in buona fede dai soggetti obbligati, dai loro dipendenti o amministratori ai fini della segnalazione di operazioni sospette, non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Le medesime comunicazioni non comportano responsabilità di alcun tipo anche nelle ipotesi in cui colui che le effettua non sia a conoscenza dell'attività criminosa sottostante e a prescindere dal fatto che l'attività illegale sia stata realizzata.

5. L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette non si applica ai professionisti per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso nel corso dell'esame della posizione giuridica o dell'espletamento dei

compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, compresa la consulenza sull'eventualità di intenterlo o evitarlo, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

Art. 37 (Modalità di segnalazione da parte dei professionisti)

1. I professionisti trasmettono la segnalazione di operazione sospetta direttamente alla UIF ovvero, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, agli organismi di autoregolamentazione¹⁷.

2. Gli organismi di autoregolamentazione, ricevuta la segnalazione di operazione sospetta da parte dei propri iscritti, provvedono senza ritardo a trasmetterla integralmente alla UIF, priva del nominativo del segnalante.

[omissis]

Art. 38 (Tutela del segnalante)

1. I soggetti obbligati e gli organismi di autoregolamentazione¹⁸ adottano tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione.

2. Il titolare della competente funzione, il legale rappresentante o altro soggetto all'uopo delegato presso i soggetti obbligati sono responsabili della custodia degli atti e dei documenti in cui sono indicate le generalità del segnalante.

3. In ogni fase del procedimento, l'autorità giudiziaria adotta le misure necessarie ad assicurare che l'invio della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU¹⁹, il contenuto delle medesime e l'identità dei segnalanti siano mantenuti riservati. In ogni caso, i dati identificativi dei segnalanti non possono essere inseriti nel fascicolo del Pubblico Ministero né in quello per il dibattimento, né possono essere in altro modo rivelati, salvo che ciò risulti indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede. In tale caso, l'Autorità giudiziaria provvede con decreto motivato, adottando le cautele necessarie ad assicurare la tutela del segnalante e, ove pos-

¹⁷ *Idest*, il Consiglio Nazionale Forense.

¹⁸ *Idest*, il Consiglio Nazionale Forense.

¹⁹ Financial intelligence unit.

sibile, la riservatezza della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU.

[omissis]

4. In caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331 e 347 del codice di procedura penale, l'identità del segnalante, anche qualora sia conosciuta, non è menzionata.

5. Fermo quanto disposto dai commi 3 e 4, in caso di sequestro di atti o documenti l'autorità giudiziaria e gli organi di polizia giudiziaria adottano le cautele necessarie ad assicurare la riservatezza dei segnalanti.

6. La trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette, le eventuali richieste di approfondimenti, nonché gli scambi di informazioni, attinenti alle operazioni sospette segnalate, tra la UIF, la Guardia di finanza, la DIA²⁰, le autorità di vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione²¹, avvengono per via telematica, con modalità idonee a garantire la tutela della riservatezza, la riferibilità della trasmissione dei dati ai soli soggetti interessati, nonché l'integrità delle informazioni trasmesse.

Art. 39 (Divieto di comunicazioni inerenti le segnalazioni di operazioni sospette)

1. Fuori dai casi previsti dal presente decreto, è fatto divieto ai soggetti tenuti alla segnalazione di un'operazione sospetta e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi dell'avvenuta segnalazione, dell'invio di ulteriori informazioni richieste dalla UIF o dell'esistenza ovvero della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. In relazione al trattamento di dati personali connesso alle attività di segnalazione e comunicazione di cui al presente comma, i diritti di cui agli articoli da 15 a 18 e da 20 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, si esercitano nei limiti previsti dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

[omissis]

4. Il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione tra professionisti che svolgono la propria prestazione professionale in forma associata, in qualità di dipendenti o collaboratori,

anche se situati in Paesi terzi, a condizione che questi applichino misure equivalenti a quelle previste dal presente decreto legislativo.

5. Nei casi relativi allo stesso cliente o alla stessa operazione, che coinvolgono due o più intermediari bancari e finanziari ovvero due o più professionisti, il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione tra gli intermediari o tra i professionisti in questione, a condizione che appartengano ad uno Stato membro o siano situati in un Paese terzo che impone obblighi equivalenti a quelli previsti dal presente decreto legislativo, fermo restando quanto stabilito dagli articoli 42²², 43²³ e 44²⁴ del Codice in materia di protezione dei dati personali²⁵. Le informazioni scambiate possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo.

6. Il tentativo del professionista di dissuadere il cliente dal porre in atto un'attività illegale non costituisce violazione del divieto di comunicazione previsto dal presente articolo.

Art. 42 (Astensione)

1. I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35.

2. I soggetti obbligati si astengono dall'instaurare il rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali e pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità.

²² Abrogato dal d.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018.

²³ Abrogato dal d.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018.

²⁴ Abrogato dal d.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018.

²⁵ D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

3. I professionisti sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1, limitatamente ai casi in cui esaminano la posizione giuridica del loro cliente o espletano compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di interloco o evitarlo.

4. È fatta in ogni caso salva l'applicazione dell'articolo 35, comma 2, nei casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto.

Art. 48 (Sistemi interni di segnalazione delle violazioni)

1. I soggetti obbligati adottano procedure per la segnalazione al proprio interno da parte di dipendenti o di persone in posizione comparabile di violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

2. Le procedure di cui al comma 1 garantiscono:

a) la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e del presunto responsabile delle violazioni, ferme restando le regole che disciplinano le indagini e i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto delle segnalazioni;

b) la tutela del soggetto che effettua la segnalazione contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione;

c) lo sviluppo di uno specifico canale di segnalazione, anonimo e indipendente, proporzionato alla natura e alle dimensioni del soggetto obbligato.

3. La presentazione della segnalazione di cui al presente articolo non costituisce, di per sé, violazione degli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale con il soggetto obbligato.

4. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196²⁶, non trova applicazione con riguardo all'identità del segnalante, che può essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato.

Art. 51 (Obbligo di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze delle infrazioni di cui al presente Titolo)

1. I soggetti obbligati che nell'esercizio delle proprie funzioni o nell'espletamento della propria attività hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7 e 12, e all'articolo 50 ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Guardia di finanza la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all'Agenzia delle entrate. *[omissis]*

[omissis]

3. Qualora oggetto dell'infrazione sia un'operazione di trasferimento segnalata ai sensi dell'articolo 35, non sussiste l'obbligo di comunicazione di cui al comma 1.

Art. 55 (Fattispecie incriminatrici)

1. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro. Alla medesima pena soggiace chiunque essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, in occasione dell'adempimento dei predetti obblighi, utilizza dati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione.

2. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione ai sensi del presente decreto, acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

²⁶ Abrogato dal d.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi tenuto, viola il divieto di comunicazione di cui agli articoli 39, comma 1, e 41, comma 3, è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 5.000 euro a 30.000 euro.

[omissis]

Art. 56 (Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione)

1. Ai soggetti obbligati che, in violazione delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela del presente decreto omettono di acquisire e verificare i dati identificativi e le informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro.

2. Fuori dei casi di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dall'articolo 62, commi 1 e 5, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro. La gravità della violazione è determinata anche tenuto conto:

a) dell'intensità e del grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilità, in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno;

b) del grado di collaborazione con le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a);

c) della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell'operazione e alla loro incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto;

d) della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all'operatività del soggetto obbligato.

3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai soggetti obbligati che, in presenza o al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo

42, compiono le operazioni o eseguono la prestazione professionale.

Art. 57 (Inosservanza degli obblighi di conservazione)

1. Ai soggetti obbligati che, in violazione di quanto disposto dagli articoli 31 e 32, non effettuano, in tutto o in parte, la conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni ivi previsti o la effettuano tardivamente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro.

2. Fuori dei casi di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dall'articolo 62, commi 1 e 5, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro. La gravità della violazione è determinata anche tenuto conto:

a) dell'intensità e del grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilità, in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno;

b) del grado di collaborazione con le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a);

c) della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell'operazione e alla loro incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto;

d) della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all'operatività del soggetto obbligato.

Art. 58 (Inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti obbligati che omettono di effettuare la segnalazione di operazioni sospette, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto dall'articolo 62, commi 1 e 5, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 300.000 euro. La gravità della violazione è determinata anche tenuto conto:

a) dell'intensità e del grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilità,

in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno;

b) del grado di collaborazione con le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a);

c) della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell'operazione e al grado della sua incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto;

d) della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all'operatività del soggetto obbligato.

[omissis]

4. Nel caso in cui le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime producono un vantaggio economico, l'importo massimo della sanzione di cui al comma 2:

a) è elevato fino al doppio dell'ammontare del vantaggio medesimo, qualora detto vantaggio sia determinato o determinabile e, comunque, non sia inferiore a 450.000 euro;

b) è elevato fino ad un milione di euro, qualora il predetto vantaggio non sia determinato o determinabile.

5. Ai soggetti obbligati che, con una o più azioni od omissioni, commettono, anche in tempi diversi, una o più violazioni della stessa o di diverse norme previste dal presente decreto in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione da cui derivi, come conseguenza immediata e diretta, l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, si applicano unicamente le sanzioni previste dal presente articolo.

6. Ai soggetti obbligati che omettono di dare esecuzione al provvedimento di sospensione dell'operazione sospetta, disposto dalla UIF ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

Art. 60 (Inosservanza degli obblighi informativi nei riguardi dell'Unità di informazione finanziaria e degli ispettori del Ministero dell'economia e delle finanze)

1. Ai destinatari degli obblighi di trasmissione e informazione nei confronti dell'UIF, previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni attuative, che omettono di fornire alla medesima Unità le informazioni o i dati richiesti per lo svolgimento

delle sue funzioni istituzionali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

2. La medesima sanzione di cui al comma 1 si applica a coloro che, in occasione delle ispezioni di cui all'articolo 5, comma 3, si rifiutano di esibire documenti o comunque rifiutano di fornire notizie o forniscano notizie errate od incomplete.

Art. 63 (Inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo III)

1. Fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro.

1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, per le violazioni di cui all'articolo 49, comma 5, relative a importi inferiori a 30.000 euro, l'entità della sanzione minima è pari al 10 per cento dell'importo trasferito in violazione della predetta disposizione. La disposizione di cui al presente comma si applica qualora ricorrano le circostanze di minore gravità della violazione, accertate ai sensi dell'articolo 67.

1-ter. Per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 1.000 euro.

2. La violazione della prescrizione di cui all'articolo 49, comma 12, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 500 euro.

3. La violazione del divieto di cui all'articolo 50, comma 1, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo.

4. La violazione del divieto di cui all'articolo 50, comma 2, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento del saldo.

5. La violazione dell'obbligo di cui all'articolo 51, comma 1, del presente decreto è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 15.000 euro.

6. Per le violazioni di cui al comma 1 del presente articolo, che riguardano importi superiori a 250.000 euro, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.

7. Per le violazioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, che riguardino importi superiori a 50.000 euro, la sanzione minima e massima è aumentata del 50 per cento.

Art. 65 (Procedimento sanzionatorio)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 61, comma 2, e dall'articolo 62, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'irrogazione delle sanzioni per violazione degli obblighi di cui al presente decreto nei confronti dei soggetti obbligati non sottoposti alla vigilanza delle autorità di vigilanza di settore. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede altresì:

[omissis]

c) all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo III del presente decreto.

c-bis) all'irrogazione di ogni altra sanzione amministrativa pecuniaria non espressamente attribuita, dal presente decreto, alla potestà sanzionatoria di altra autorità o organismo.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze adotta i propri decreti sanzionatori, udito il parere della Commissione prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114. *[omissis]*

[omissis]

4. Il procedimento sanzionatorio per le violazioni di cui agli articoli 44, 49, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 12, e di cui agli articoli 50, 51, comma 1, e 64 del presente decreto è svolto dagli uffici delle Ragionerie territoriali dello Stato, già individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 novembre 2011. *[omissis]*

5. I decreti sanzionatori, adottati ai sensi del presente articolo, sono assoggettati alla giurisdizione del giudice ordinario e, salvi i decreti sanzionatori di cui al comma 4, per i quali permane la competenza del tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione, è competente, in via esclusiva, il Tribunale di Roma. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 152-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e le spese liquidate, in favore dell'amministrazione, affluiscono ai fondi destinati all'incentivazione del personale dipendente.

[omissis]

9. Al procedimento sanzionatorio di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni

della legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento e contestazione delle violazioni provvede l'autorità che, nell'esercizio dei suoi poteri, rilevi l'inosservanza degli obblighi di cui al presente decreto. L'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica solo per le violazioni dell'articolo 49, commi 1, 2, 5, 6 e 7 e dell'articolo 51 il cui importo non sia superiore a 250.000 euro. Il pagamento in misura ridotta non è esercitabile da chi si è già avvalso della medesima facoltà per altra violazione dell'articolo 49, commi 1, 2, 5, 6 e 7, e dell'articolo 51, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.

10. In relazione alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 58 e 63 del presente decreto, la responsabilità solidale di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sussiste anche quando l'autore della violazione non è univocamente identificabile, ovvero quando lo stesso non è più perseguibile ai sensi della legge medesima.

[omissis]

Art. 66 (Misure ulteriori)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 62, in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni di cui al presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze informa le competenti amministrazioni interessate e gli organismi di autoregolamentazione²⁷, ai fini dell'adozione, ai sensi degli articoli 9 e 11, di ogni atto idoneo ad intimare ai responsabili di porre termine alle violazioni e di astenersi dal ripeterle. Le medesime violazioni costituiscono presupposto per l'applicazione delle sanzioni disciplinari, ai sensi e per gli effetti dei rispettivi ordinamenti di settore. In tali ipotesi l'interdizione dallo svolgimento della funzione, dell'attività o dell'incarico non può essere inferiore a due mesi e superiore a cinque anni.

2. Nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela, di conservazione, di segnalazione di operazione sospetta e di controlli interni, il decreto che irroga le sanzioni è pubblicato senza ritardo e per estratto, su apposita sezione del sito web del Ministero

²⁷ *Idest*, il Consiglio Nazionale Forense.

dell'economia e delle finanze ovvero delle autorità di vigilanza di settore, in ragione delle attribuzioni e delle modalità attuative di rispettiva pertinenza. La pubblicazione per estratto reca indicazione delle violazioni accertate, delle disposizioni violate, dei soggetti sanzionati, delle sanzioni rispettivamente applicate nonché, nel caso in cui sia adita l'autorità giudiziaria, dell'avvio dell'azione giudiziaria e dell'esito della stessa. Le informazioni pubblicate restano sul sito web per un periodo di cinque anni.

3. Ferma la discrezionalità dell'autorità procedente in ordine alla valutazione della proporzionalità della misura rispetto alla violazione sanzionata, non si dà luogo alla pubblicazione nel caso in cui essa possa comportare rischi per la stabilità dei mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di un'indagine in corso. Qualora detti impedimenti abbiano carattere temporaneo, la pubblicazione può essere differita al momento in cui essi siano venuti meno.

[omissis]

Art. 67 (Criteri per l'applicazione delle sanzioni)

1. Nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni accessorie, previste nel presente Titolo, il Ministero dell'economia e delle finanze e le autorità di vigilanza di settore, per i profili di rispettiva competenza, considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia una persona fisica o giuridica:

- a) la gravità e durata della violazione;
- b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica;
- c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;
- d) l'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili;
- e) l'entità del pregiudizio cagionato a terzi per effetto della violazione, nella misura in cui sia determinabile;
- f) il livello di cooperazione con le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) prestato dalla persona fisica o giuridica responsabile;
- g) l'adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, commisurate alla

natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati;

h) le precedenti violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto.

2. A fronte di violazioni ritenute di minore gravità, in applicazione dei criteri di cui al comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dagli articoli 56 comma 1 e 57 comma 1 può essere ridotta da un terzo a due terzi.

3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 8-bis della legge 21 novembre 1981, n. 689, in materia di concorso formale, di continuazione e di reiterazione delle violazioni.

Art. 68 (Applicazione della sanzione in misura ridotta)

1. Prima della scadenza del termine previsto per l'impugnazione del decreto che irroga la sanzione, il destinatario del decreto sanzionatorio può chiedere al Ministero dell'economia e delle finanze procedente il pagamento della sanzione in misura ridotta.

2. La riduzione ammessa è pari a un terzo dell'entità della sanzione irrogata. L'applicazione della sanzione in misura ridotta non è ammessa qualora il destinatario del decreto sanzionatorio si sia già avvalso, nei cinque anni precedenti, della stessa facoltà.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nei trenta giorni successivi al ricevimento dell'istanza da parte dell'interessato, notifica al richiedente il provvedimento di accoglimento o rigetto dell'istanza, indicando l'entità dell'importo dovuto e le modalità attraverso cui effettuare il pagamento.

4. Il pagamento in misura ridotta è effettuato entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento di cui al comma 3. Fino a tale data, restano sospesi i termini per l'impugnazione del decreto sanzionatorio innanzi all'autorità giudiziaria. Il mancato rispetto del termine e delle modalità di pagamento indicati obbliga il destinatario del decreto sanzionatorio al pagamento per intero della sanzione originariamente irrogata dall'amministrazione.

5. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano a tutti i decreti sanzionatori, già notificati agli interessati, non ancora divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

**PARTE XVIII
IL CONSIGLIO NAZIONALE
FORENSE**

**Sezione I
LA LEGGE FORENSE**

**LEGGE N. 247 DEL 31 DICEMBRE
2012
("Nuova disciplina dell'ordinamento
forense")**

Art. 24 (L'ordine forense)

[omissis]

2. L'ordine forense si articola negli ordini circondariali e nel CNF.

3. Il CNF e gli ordini circondariali sono enti pubblici non economici a carattere associativo istituiti per garantire il rispetto dei principi previsti dalla presente legge e delle regole deontologiche, nonché con finalità di tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. Essi sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro della giustizia.

Art. 34 (Durata e composizione)

1. Il CNF, [omissis], ha sede presso il Ministero della giustizia e dura in carica quattro anni. I suoi componenti non possono essere eletti consecutivamente più di due volte nel rispetto dell'equilibrio tra i generi. Il Consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del Consiglio neoeletto.

[omissis]

5. Il CNF elegge il presidente, due vicepresidenti, il segretario ed il tesoriere, che formano il consiglio di presidenza. Nomina inoltre i componenti delle commissioni e degli altri organi previsti dal regolamento.

6. Si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, per quanto non espressamente previsto.

Art. 35 (Compiti e prerogative)

1. Il CNF:

a) ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello nazionale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti;

b) adotta i regolamenti interni per il proprio funzionamento e, ove occorra, per quello degli ordini circondariali;

c) esercita la funzione giurisdizionale secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37;

d) emana e aggiorna periodicamente il codice deontologico, curandone la pubblicazione e la diffusione in modo da favorirne la più ampia conoscenza, sentiti i consigli dell'ordine circondariali, anche mediante una propria commissione consultativa presieduta dal suo presidente o da altro consigliere da lui delegato e formata da componenti del CNF e da consiglieri designati dagli ordini in base al regolamento interno del CNF;

e) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e redige l'elenco nazionale degli avvocati ai sensi dell'articolo 15, comma 5;

f) promuove attività di coordinamento e di indirizzo dei consigli dell'ordine circondariali al fine di rendere omogenee le condizioni di esercizio della professione e di accesso alla stessa;

g) propone ogni due anni al Ministro della giustizia i parametri di cui all'articolo 13;

h) collabora con i consigli dell'ordine circondariali alla conservazione e alla tutela dell'indipendenza e del decoro professionale;

i) provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 40 per i rapporti con le università e dall'articolo 43 per quanto attiene ai corsi di formazione di indirizzo professionale;

l) consulta le associazioni specialistiche di cui alla lettera s), al fine di rendere il parere di cui all'articolo 9, comma 1;

m) esprime pareri in merito alla previdenza forense;

n) approva i conti consuntivi e i bilanci preventivi delle proprie gestioni;

o) propone al Ministro della giustizia di sciogliere i consigli dell'ordine circondariali quando sussistano le condizioni previste nell'articolo 33;

p) cura, mediante pubblicazioni, l'informazione sulla propria attività e sugli argomenti d'interesse dell'avvocatura;

q) esprime, su richiesta del Ministro della giustizia, pareri su proposte e disegni di legge che, anche indirettamente, interessino la professione forense e l'amministrazione della giustizia;

r) istituisce e disciplina, con apposito regolamento, l'osservatorio permanente sull'esercizio della giurisdizione, che raccoglie dati ed elabora studi e proposte diretti a favorire una più efficiente amministrazione delle funzioni giurisdizionali;

s) istituisce e disciplina con apposito regolamento l'elenco delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative, nel rispetto della diffusione territoriale, dell'ordinamento democratico delle stesse nonché dell'offerta formativa sulla materia di competenza, assicurandone la gratuità;

t) designa rappresentanti di categoria presso commissioni ed organi nazionali o internazionali;

u) svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge e dai regolamenti.

2. Nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione, e al fine di garantire quantomeno il pareggio di bilancio, il CNF è autorizzato:

a) a determinare la misura del contributo annuale dovuto dagli avvocati iscritti negli albi ed elenchi;

b) a stabilire diritti per il rilascio di certificati e copie;

c) a stabilire la misura della tassa di iscrizione e del contributo annuale dovuto dall'iscritto nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori.

3. La riscossione del contributo annuale è compiuta dagli ordini circondariali, secondo quanto previsto da apposito regolamento adottato dal CNF.

Art. 36 (Competenza giurisdizionale)

1. Il CNF pronuncia sui reclami avverso i provvedimenti disciplinari nonché in materia di albi, elenchi e registri e rilascio di certificato di compiuta pratica; pronuncia sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell'ordine; risolve i conflitti di competenza tra ordini circondariali; esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei propri componenti, quando il consiglio distrettuale di disciplina competente abbia deliberato l'apertura del procedimento disciplinare. La funzione giurisdizionale si svolge secondo le previsioni di cui agli

articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

2. Le udienze del CNF sono pubbliche. Ad esse partecipa, con funzioni di pubblico ministero, un magistrato, con grado non inferiore a consigliere di cassazione, delegato dal procuratore generale presso la Corte di cassazione.

3. Per la partecipazione alle procedure in materia disciplinare del CNF, ai magistrati non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.

4. Le decisioni del CNF sono notificate, entro trenta giorni, all'interessato e al pubblico ministero presso la corte d'appello e il tribunale della circoscrizione alla quale l'interessato appartiene. Nello stesso termine sono comunicate al consiglio dell'ordine della circoscrizione stessa.

5. Nei casi di cui al comma 1 la notificazione è fatta agli interessati e al pubblico ministero presso la Corte di cassazione.

6. Gli interessati e il pubblico ministero possono proporre ricorso avverso le decisioni del CNF alle sezioni unite della Corte di cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge.

7. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia l'esecuzione può essere sospesa dalle sezioni unite della Corte di cassazione in camera di consiglio su istanza del ricorrente.

8. Nel caso di annullamento con rinvio, il rinvio è fatto al CNF, il quale deve conformarsi alla decisione della Corte di cassazione circa il punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.

Art. 37 (Funzionamento)

1. Il CNF pronuncia sui ricorsi indicati nell'articolo 36 secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, applicando, se necessario, le norme ed i principi del codice di procedura civile.

[omissis]

3. Il controllo contabile e della gestione è svolto da un collegio di tre revisori dei conti nominato dal primo presidente della Corte di cassazione, che li sceglie tra gli iscritti al registro dei revisori, nominando anche due revisori supplenti. Il collegio è presieduto dal componente più anziano per iscrizione.

4. Il CNF può svolgere la propria attività non giurisdizionale istituendo commissioni di lavoro, anche eventualmente con la partecipazione di membri esterni al Consiglio.

Art. 46 (Esame di Stato)¹

[omissis]

6. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento² le modalità e le procedure di svolgimento dell'esame di Stato e quelle di valutazione delle prove scritte ed orali da effettuare sulla base dei seguenti criteri:

[omissis]

Art. 47 (Commissioni di esame)³

1. La commissione di esame è nominata, con decreto, dal Ministro della giustizia ed è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali: tre effettivi e tre supplenti sono avvocati designati dal CNF tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede; un effettivo e un supplente sono di regola prioritariamente magistrati in pensione, e solo in seconda istanza magistrati in servizio; un effettivo e un supplente sono professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche, anche in pensione.

[omissis]

Art. 63 (Poteri ispettivi del CNF)

1. Il CNF può richiedere ai consigli distrettuali di disciplina notizie relative all'attività

¹ Disposizione non ancora in vigore in forza di quanto previsto dall'art. 49 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012: "Per i primi undici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti".

² D.m. n. 48 del 25 febbraio 2016 ("Regolamento recante disciplina delle modalità e delle procedure per lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali").

³ Vedi nota 1.

disciplinare svolta; può inoltre nominare, scegliendoli tra gli avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori, ispettori per il controllo del regolare funzionamento dei consigli distrettuali di disciplina quanto all'esercizio delle loro funzioni in materia disciplinare. Gli ispettori possono esaminare tutti gli atti, compresi quelli riguardanti i procedimenti archiviati. Gli ispettori redigono e inviano al CNF la relazione di quanto riscontrato, formulando osservazioni e proposte. Il CNF può disporre la decadenza dei componenti dei consigli distrettuali di disciplina. Al componente decaduto subentra il primo dei non eletti.

2. Analoghi poteri ispettivi possono essere esercitati per quanto riguarda i procedimenti in corso presso i consigli dell'ordine di appartenenza per la previsione transitoria di cui all'articolo 49.

Art. 64 (Delega al Governo per il testo unico)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il CNF, uno o più decreti legislativi contenenti un testo unico di riordino delle disposizioni vigenti in materia di professione forense, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) accertare la vigenza attuale delle singole norme, indicare quelle abrogate, anche implicitamente, per incompatibilità con successive disposizioni, e quelle che, pur non inserite nel testo unico, restano in vigore; allegare al testo unico l'elenco delle disposizioni, benché non richiamate, che sono comunque abrogate;

b) procedere al coordinamento del testo delle disposizioni vigenti apportando, nei limiti di tale coordinamento, le modificazioni necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della disciplina, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo.

2. Al fine di consentire una contestuale compilazione delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti la professione di avvocato, il Governo è autorizzato, nella adozione del testo unico, ad inserire in esso, con adeguata evidenziazione, le norme sia legislative sia regolamentari vigenti.

Sezione II LE ALTRE FONTI DI RANGO PRIMARIO

1) LEGGE N. 49 DEL 21 APRILE 2023 ("Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali")

Art. 5 (Disciplina dell'equo compenso)

[omissis]

3. I parametri di riferimento delle prestazioni professionali sono aggiornati ogni due anni su proposta dei Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.

4. I Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali sono legittimati ad adire l'autorità giudiziaria competente qualora ravvisino violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso.

[omissis]

Art. 6 (Presunzione di equità)

1. È facoltà delle imprese di cui all'articolo 2, comma 1, adottare modelli standard di convenzione, concordati con i Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.

[omissis]

Art. 9 (Azione di classe)

I diritti individuali omogenei dei professionisti possono essere tutelati anche attraverso l'azione di classe ai sensi del titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile. Ai fini di cui al primo periodo, ferma restando la legittimazione di ciascun professionista, l'azione di classe può essere proposta dal Consiglio nazionale dell'ordine al quale sono iscritti i professionisti interessati o dalle associazioni maggiormente rappresentative.

Art. 10 (Osservatorio nazionale sull'equo compenso)

[omissis]

2. L'Osservatorio è composto da un rappresentante nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli ordini professionali, da cinque rappresentanti, individuati dal

Ministero delle imprese e del made in Italy, per le associazioni di professionisti non iscritti a ordini e collegi, di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, ed è presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato.

[omissis]

2) LEGGE N. 206 DEL 26 NOVEMBRE 2021

("Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata")

Art. 1

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti il riassetto formale e sostanziale del processo civile, mediante novelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali, in funzione di obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, nel rispetto della garanzia del contraddittorio, attenendosi ai principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge.

[omissis]

4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alle discipline della procedura di mediazione e della negoziazione assistita sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

[omissis]

r) semplificare la procedura di negoziazione assistita, anche prevedendo che, salvo diverse intese tra le parti, sia utilizzato un modello di convenzione elaborato dal Consiglio nazionale forense;

[omissis]

17. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a rendere i procedimenti civili più celeri ed efficienti sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

[omissis]

d) prevedere che i provvedimenti del giudice e gli atti del processo per i quali la legge non richiede forme determinate possano essere compiuti nella

forma più idonea al raggiungimento del loro scopo, nel rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità, stabilendo che sia assicurata la strutturazione di campi necessari all'inserimento delle informazioni nei registri del processo, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense;

[omissis]

3) D.L. N. 118 DEL 24 AGOSTO 2021

("Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia")

Art. 26-bis (Misure urgenti in materia di concorso per il reclutamento di magistrati ordinari)

[omissis]

2. Per il solo concorso di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, la commissione esaminatrice è composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità, che la presiede, da ventitré magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, da sei professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, e da quattro avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense. Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso i magistrati, gli avvocati ed i professori universitari che nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e in qualsiasi modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario.

[omissis]

4) D.L. N. 31 DEL 13 MARZO 2021

("Misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19")

Art. 3 (Composizione delle sottocommissioni)

1. Le sottocommissioni di cui all'articolo 22, quarto comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e all'articolo 47, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 sono composte da tre membri effettivi e tre membri supplenti, dei quali due effettivi e due supplenti sono avvocati designati dal Consiglio nazionale forense tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e uno effettivo e uno supplente sono individuati tra magistrati, anche militari, prioritariamente in pensione, o tra professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche, anche in pensione, o tra ricercatori a tempo determinato, in materie giuridiche, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Ciascuna sottocommissione opera con la partecipazione di tre membri rappresentativi di almeno due categorie professionali. Il presidente è un avvocato.

[omissis]

5) D.LGS. N. 14 DEL 12 GENNAIO 2019

("Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155")

Art. 13 (Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto)

[omissis]

5. [omissis]. I consigli nazionali degli ordini professionali disciplinano con regolamento ⁴ le modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli ordini professionali e comunicati alle camere di commercio per la formazione dell'elenco di cui al comma 3. La comunicazione di cui al quarto periodo avviene con cadenza annuale a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. [omissis].

[omissis]

⁴ Cfr. "Regolamento sulle modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dai Consigli degli Ordini circondariali e comunicati alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la formazione dell'Elenco di cui all'articolo 3, comma 3, decreto legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147" adottato il 17 dicembre 2021.

6) D.L. N. 168 DEL 31 AGOSTO 2016
“Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l’efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa”

Art. 7 (Disposizioni sul processo amministrativo telematico)

[omissis]

7. Al fine di assicurare il costante coordinamento delle attività relative all’avvio del processo amministrativo telematico, di garantire le disponibilità delle risorse umane e strumentali occorrenti nonché di verificare il rispetto dei connessi obblighi di servizio, è istituita una commissione di monitoraggio, presieduta dal presidente aggiunto del Consiglio di Stato e composta dal presidente di tribunale amministrativo regionale con la maggiore anzianità di ruolo, dal segretario generale della giustizia amministrativa, dal responsabile del servizio centrale per l’informatica e le tecnologie di comunicazione, nonché da altri componenti aventi particolari competenze tecniche, anche esterni all’amministrazione, scelti dal consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in misura non superiore a due, di cui uno nell’ambito di un elenco di tre soggetti indicati dal Consiglio nazionale forense e uno nell’ambito di un elenco di tre soggetti indicati dalle associazioni specialistiche più rappresentative di cui all’articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel settore del diritto amministrativo. La partecipazione alla commissione è obbligatoria e a titolo totalmente gratuito. [omissis].

[omissis]

7) D.P.R. N. 84 DEL 15 GIUGNO 2015
“Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche”

Art. 4 (Dipartimento per gli affari di giustizia)

[omissis]

2. Per l’espletamento delle funzioni del Dipartimento per gli affari di giustizia sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali generali, con le competenze per ciascuno di seguito indicate:

a) Direzione generale degli affari interni: [omissis] vigilanza sugli ordini professionali; segreteria del Consiglio nazionale forense e degli altri consigli nazionali; [omissis]
[omissis]

8) D.L. N. 132 DEL 12 SETTEMBRE 2014

“Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”

Art. 2 (Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati)

[omissis]

7-bis. Salvo diverso accordo, la convenzione di negoziazione assistita è conclusa mediante utilizzo del modello elaborato dal Consiglio nazionale forense in conformità alle disposizioni del presente capo.

Art. 11 (Raccolta dei dati)

[omissis]

2. Con cadenza annuale il Consiglio nazionale forense provvede al monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e ne trasmette i dati al Ministero della giustizia.

[omissis]

9) D.L. N. 69 DEL 21 GIUGNO 2013
“Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”

Art. 73 (Formazione presso gli uffici giudiziari)

[omissis]

5-bis. L’attività di formazione degli ammessi allo stage è condotta in collaborazione con i consigli dell’Ordine degli avvocati e con il Consiglio nazionale forense relativamente agli uffici di legittimità, nonché con le Scuole di specializzazione per le professioni legali, secondo le modalità individuate dal Capo dell’Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali.

[omissis]

10) D.L. N. 179 DEL 18 OTTOBRE 2012
(“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”)

Art. 16 (Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica)

4. Nei procedimenti civili e in quelli davanti al Consiglio nazionale forense in sede giurisdizionale, le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. *[omissis]*

11) D.LGS. N. 104 DEL 2 LUGLIO 2010
(“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo”)

Art. 13 (Processo telematico) ⁵

1. Con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di trasformazione digitale, il Consiglio nazionale forense, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative, che si esprimono nel termine perentorio di trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, sono stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per la sperimentazione e la graduale applicazione degli aggiornamenti del processo amministrativo telematico, anche relativamente ai procedimenti connessi attualmente non informatizzati, ivi incluso il procedimento per ricorso straordinario. Il decreto si applica a partire dalla data nello stesso indicata, comunque non anteriore al quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

[omissis]

Art. 13-ter (Criteri per la sinteticità e la chiarezza degli atti di parte) ⁶

1. Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con i principi di sinteticità e chiarezza di cui all’articolo 3, comma 2, del codice, le parti redigono il ricorso e gli altri atti difensivi secondo i criteri e nei limiti dimensionali stabiliti con decreto del presidente del Consiglio di Stato, da adottare entro il 31 dicembre 2016, sentiti il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il Consiglio nazionale forense e l’Avvocato generale dello Stato, nonché le associazioni di categoria degli avvocati amministrativisti.

[omissis]

12) D.LGS. N. 35 DEL 28 FEBBRAIO 2008

(“Coordinamento delle disposizioni in materia di elezioni del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e dei Consigli Giudiziari, a norma dell’articolo 7, comma 1, della legge 30 luglio 2007, n. 111”)

Art. 1 (Epoca delle elezioni e termine per la nomina dei componenti avvocato e professore universitario)

1. Ogni quattro anni, nella prima domenica e nel lunedì successivo del mese di aprile, i magistrati ordinari, i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari in servizio negli uffici compresi nella circoscrizione di ciascun distretto di Corte di appello e presso la Corte di cassazione procedono alle elezioni dei componenti del consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di cassazione.

2. Qualora nella prima domenica di aprile cada la festività della Pasqua, le elezioni si terranno la domenica ed il lunedì immediatamente successivi.

3. Entro i termini di cui ai commi 1 e 2 vengono nominati i componenti avvocato e professore universitario.

13) D.LGS. N. 231 DEL 21 NOVEMBRE 2007

(“Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del

⁵ Dell’allegato 2 (“Norme di attuazione”).

⁶ Dell’allegato 2 (“Norme di attuazione”).

sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione)⁷

Art. 1 (Definizioni)

[omissis]

2. Nel presente decreto s'intendono per:

[omissis]

aa) organismo di autoregolamentazione: l'ente esponenziale, rappresentativo di una categoria professionale⁸, ivi comprese le sue articolazioni territoriali⁹ e i consigli di disciplina cui l'ordinamento vigente attribuisce poteri di regolamentazione, di controllo della categoria, di verifica del rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio della professione e di irrogazione, attraverso gli organi all'uopo predisposti, delle sanzioni previste per la loro violazione;

[omissis]

Art. 5 (Ministero dell'economia e delle finanze e Comitato di sicurezza finanziaria)

[omissis]

7. Il Comitato di sicurezza finanziaria, entro il 30 maggio di ogni anno, presenta al Ministro dell'economia e delle finanze, per il successivo inoltro al Parlamento, la relazione contenente la valutazione dell'attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, dei relativi risultati e delle proposte dirette a renderla più efficace. A tal fine, la UIF¹⁰, le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni e organismi interessati, gli organismi di autoregolamentazione¹¹, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia forniscono, entro il 30

marzo di ogni anno, i dati statistici e le informazioni sulle attività rispettivamente svolte, nell'anno solare precedente, nell'ambito delle funzioni di vigilanza, supervisione e controllo. [omissis]

Art. 11 (Organismi di autoregolamentazione¹²)

1. [omissis] gli organismi di autoregolamentazione, le loro articolazioni territoriali¹³ e i consigli di disciplina, secondo i principi e le modalità previsti dall'ordinamento vigente, promuovono e controllano l'osservanza degli obblighi previsti dal presente decreto da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi. Ai fini della corretta attuazione degli obblighi di cui al presente articolo, il Ministero della giustizia, ai sensi della normativa vigente, espleta le funzioni di controllo sugli ordini professionali assoggettati alla propria vigilanza.

2. Gli organismi di autoregolamentazione sono responsabili dell'elaborazione e aggiornamento di regole tecniche, adottate in attuazione del presente decreto previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell'esercizio della propria attività, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata della clientela e di conservazione e, anche attraverso le proprie articolazioni territoriali, garantiscono l'adozione di misure idonee a sanzionarne l'inosservanza e sono sentiti dalla UIF ai fini dell'adozione e dell'aggiornamento degli indicatori di anomalia di cui all'articolo 6, comma 4, lettera e) che li riguardano. I predetti organismi e le loro articolazioni territoriali sono altresì responsabili della formazione e dell'aggiornamento dei propri iscritti in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

3. Gli organismi di autoregolamentazione, attraverso propri organi all'uopo predisposti, applicano sanzioni disciplinari a fronte di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime degli obblighi cui i propri iscritti sono assoggettati ai sensi del presente decreto e delle relative disposizioni tecniche di attuazione e comunicano annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della giustizia i dati attinenti

⁷ Come riscritto dal d.lgs. n. 90 del 25 maggio 2017 ("Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006").

⁸ *Idest*, il Consiglio Nazionale Forense.

⁹ *Idest*, i Consigli dell'Ordine.

¹⁰ Unità di informazione finanziaria per l'Italia.

¹¹ *Idest*, il Consiglio Nazionale Forense.

¹² *Idest*, il Consiglio Nazionale Forense.

¹³ *Idest*, i Consigli dell'Ordine.

il numero dei procedimenti disciplinari avviati o conclusi dagli ordini territoriali.

4. Gli organismi di autoregolamentazione possono ricevere le segnalazioni di operazioni sospette da parte dei propri iscritti, per il successivo inoltro alla UIF, secondo le specifiche e con le modalità e garanzie di tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia sentito il Garante per la protezione dei dati personali. I predetti organismi informano prontamente la UIF di situazioni, ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività.

4-bis. Gli organismi di autoregolamentazione, entro il termine di cui all'articolo 5, comma 7, pubblicano, dandone preventiva informazione al Comitato di sicurezza finanziaria, una relazione annuale contenente i seguenti dati e informazioni:

a) il numero dei decreti sanzionatori e delle altre misure sanzionatorie, suddivisi per tipologia di infrazione, adottati dalle competenti autorità, nei confronti dei rispettivi iscritti, nell'anno solare precedente;

b) il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute dall'organismo di autoregolamentazione, per il successivo inoltro alla UIF, ai sensi del comma 4;

c) il numero e la tipologia di misure disciplinari, adottate nei confronti dei rispettivi iscritti ai sensi del comma 3 e dell'articolo 66, comma 1, a fronte di violazioni gravi, ripetute, sistematiche ovvero plurime degli obblighi stabiliti dal presente decreto in materia di controlli interni, di adeguata verifica della clientela, di conservazione e di segnalazione di operazioni sospette.

Art. 15 (Valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati)

1. *[omissis]* gli organismi di autoregolamentazione¹⁴ dettano criteri e metodologie, commisurati alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati, per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, cui sono esposti nell'esercizio della loro attività.

2. I soggetti obbligati, adottano procedure oggettive e coerenti rispetto ai criteri e alle metodologie di cui al comma 1, per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati tengono conto di fattori di rischio associati alla tipologia di clientela, all'area geografica di operatività, ai canali distributivi e ai prodotti e i servizi offerti.

[omissis]

4. La valutazione di cui al comma 2 è documentata, periodicamente aggiornata e messa a disposizione delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), e degli organismi di autoregolamentazione, ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni e dei rispettivi poteri in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Art. 16 (Procedure di mitigazione del rischio)

[omissis]

2. *[omissis]* gli organismi di autoregolamentazione¹⁵, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, individuano i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati, rispettivamente vigilati e controllati adottano specifici presidi, controlli e procedure per:

a) la valutazione e gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

b) l'introduzione di una funzione antiriciclaggio, ivi comprese, se adeguate rispetto alle dimensioni e alla natura dell'attività, la nomina di un responsabile della funzione antiriciclaggio e la previsione di una funzione di revisione indipendente per la verifica delle politiche, dei controlli e delle procedure.

3. I soggetti obbligati adottano misure proporzionate ai propri rischi, alla propria natura e alle proprie dimensioni, idonee a rendere note al proprio personale gli obblighi cui sono tenuti ai sensi del presente decreto, ivi compresi quelli in materia di protezione dei dati personali. A tal fine, i soggetti obbligati garantiscono lo svolgimento di programmi permanenti di formazione, finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e all'adozione dei comportamenti e delle procedure da adottare.

¹⁴ *Idest*, il Consiglio Nazionale Forense.

¹⁵ *Idest*, il Consiglio Nazionale Forense.

4. I sistemi e le procedure adottati ai sensi del presente articolo rispettano le prescrizioni e garanzie stabilite dal presente decreto e dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. *[omissis]*

Art. 17 (Disposizioni generali)

[omissis]

3. I soggetti obbligati adottano misure di adeguata verifica della clientela proporzionali all'entità dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e dimostrano alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), e agli organismi di autoregolamentazione¹⁶ che le misure adottate sono adeguate al rischio rilevato. *[omissis]*

Art. 23 (Misure semplificate di adeguata verifica della clientela)

[omissis]

3. *[omissis]* gli organismi di autoregolamentazione¹⁷, in conformità delle regole tecniche di cui all'articolo 11, comma 2, possono individuare ulteriori fattori di rischio da prendere in considerazione al fine di integrare o modificare l'elenco di cui al precedente comma e stabiliscono misure semplificate di adeguata verifica della clientela da adottare in situazioni di basso rischio. *[omissis]*

4. L'applicazione di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela è comunque esclusa quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Art. 24 (Obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela)

[omissis]

4. *[omissis]* gli organismi di autoregolamentazione¹⁸, in conformità delle regole tecniche di cui all'articolo 11, comma 2, possono individuare ulteriori fattori di rischio da prendere in considerazione al fine di integrare o modificare l'elenco di cui al comma 2 e possono stabilire misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 25, da adottare in situazioni di elevato rischio.

[omissis]

Art. 25 (Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela)

4-ter. Nei casi di cui al comma 4-bis, *[omissis]* gli organismi di autoregolamentazione¹⁹, in conformità delle regole tecniche di cui all'articolo 11, comma 2, possono prevedere ulteriori misure di adeguata verifica rafforzata della clientela. *[omissis]*

[omissis]

Art. 37 (Modalità di segnalazione da parte dei professionisti)

1. I professionisti trasmettono la segnalazione di operazione sospetta direttamente alla UIF ovvero, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, agli organismi di autoregolamentazione²⁰.

2. Gli organismi di autoregolamentazione, ricevuta la segnalazione di operazione sospetta da parte dei propri iscritti, provvedono senza ritardo a trasmetterla integralmente alla UIF, priva del nominativo del segnalante.

[omissis]

Art. 38 (Tutela del segnalante)

1. I soggetti obbligati e gli organismi di autoregolamentazione²¹ adottano tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione.

[omissis]

6. La trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette, le eventuali richieste di approfondimenti, nonché gli scambi di informazioni, attinenti alle operazioni sospette segnalate, tra la UIF, la Guardia di finanza, la DIA²², le autorità di vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione, avvengono per via telematica, con modalità idonee a garantire la tutela della riservatezza, la riferibilità della trasmissione dei dati ai soli soggetti interessati, nonché l'integrità delle informazioni trasmesse.

Art. 66 (Misure ulteriori)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 62, in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni di cui al presente

¹⁹ *Idest*, il Consiglio Nazionale Forense.

²⁰ *Idest*, il Consiglio Nazionale Forense.

²¹ *Idest*, il Consiglio Nazionale Forense.

²² Direzione investigativa antimafia.

¹⁶ *Idest*, il Consiglio Nazionale Forense.

¹⁷ *Idest*, il Consiglio Nazionale Forense.

¹⁸ *Idest*, il Consiglio Nazionale Forense.

decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze informa le competenti amministrazioni interessate e gli organismi di autoregolamentazione²³, ai fini dell'adozione, ai sensi degli articoli 9 e 11, di ogni atto idoneo ad intimare ai responsabili di porre termine alle violazioni e di astenersi dal ripeterle. Le medesime violazioni costituiscono presupposto per l'applicazione delle sanzioni disciplinari, ai sensi e per gli effetti dei rispettivi ordinamenti di settore. In tali ipotesi l'interdizione dallo svolgimento della funzione, dell'attività o dell'incarico non può essere inferiore a due mesi e superiore a cinque anni.

[omissis]

14) D.LGS. N. 160 DEL 5 APRILE 2006
“Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150”

Art. 5 (Commissione di concorso)

[omissis]

1-bis. La commissione del concorso è composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità, che la presiede, da venti magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, da cinque professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, cui si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, e da tre avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense. Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso i magistrati, gli avvocati ed i professori universitari che nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario.

[omissis]

Art. 12 (Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni)

[omissis]

13. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 6, oltre al requisito di cui al comma 5 del presente articolo ed agli elementi di cui all'articolo 11, comma 3, deve essere valutata anche la capacità scientifica e di analisi delle norme; tale requisito è oggetto di valutazione da parte di una apposita commissione nominata dal Consiglio superiore della magistratura. La commissione è composta da cinque membri, di cui tre scelti tra magistrati che hanno conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità e che esercitano o hanno esercitato funzioni di legittimità per almeno due anni, un professore universitario ordinario designato dal Consiglio universitario nazionale ed un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle magistrature superiori designato dal Consiglio nazionale forense. I componenti della commissione durano in carica due anni e non possono essere immediatamente confermati nell'incarico.

[omissis]

15) D.LGS. N. 26 DEL 30 GENNAIO 2006

“Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150”

Art. 12 (Funzioni)

1. I componenti del comitato direttivo svolgono anche i compiti di responsabili di settore, curando, nell'ambito assegnato dallo stesso comitato direttivo:

a) la predisposizione della bozza di programma annuale delle attività didattiche, da sottoporre al comitato direttivo, elaborata tenendo conto delle linee programmatiche sulla formazione pervenute dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro della giustizia, nonché delle proposte pervenute dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio universitario nazionale;

[omissis]

²³ Idest, il Consiglio Nazionale Forense.

**16) D.LGS. N. 25 DEL 27 GENNAIO
2006**

“Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e nuova disciplina dei Consigli Giudiziari, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 25 luglio 2005, n. 150”

Art. 1 (Istituzione e composizione del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione)

1. È istituito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto dal primo presidente, dal procuratore generale presso la stessa Corte e dal presidente del Consiglio nazionale forense, da otto magistrati, di cui due che esercitano funzioni requiranti, eletti da tutti e tra tutti i magistrati in servizio presso la Corte e la Procura generale, nonché da due professori universitari di ruolo di materie giuridiche, nominati dal Consiglio universitario nazionale, e da un avvocato con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, iscritto da almeno cinque anni nell’albo speciale di cui all’articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni²⁴, nominato dal Consiglio nazionale forense.

Art. 5 (Durata in carica del Consiglio direttivo della Corte di cassazione)

1. I componenti non di diritto del Consiglio direttivo della Corte di cassazione durano in carica quattro anni.

2. I componenti magistrati elettivi ed i componenti nominati dal Consiglio universitario nazionale e dal Consiglio nazionale forense non sono immediatamente rieleggibili o rinominabili.

[omissis]

4. Alla scadenza del quadriennio, cessano dalla carica anche i componenti che hanno sostituito altri nel corso del quadriennio medesimo.

5. Finché non è insediato il nuovo Consiglio, continua a funzionare quello precedente.

Art. 8 (Composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione in relazione alle competenze)

Il componente avvocato nominato dal Consiglio nazionale forense e i componenti professori

universitari partecipano esclusivamente alle discussioni e deliberazioni relative all’esercizio delle competenze di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a).

Art. 8-bis (Quorum)

1. Le sedute del Consiglio direttivo della Corte di cassazione sono valide con la presenza di sette componenti, in essi computati anche il primo presidente della Corte di cassazione, il procuratore generale presso la stessa Corte e il presidente del Consiglio nazionale forense.

[omissis]

Art. 9 (Composizione dei consigli giudiziari)

[omissis]

2. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo fino a trecentocinquanta magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da nove altri membri, di cui: sei magistrati, quattro dei quali addetti a funzioni giudicanti e due a funzioni requiranti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e tre componenti non togati, di cui un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e due avvocati, con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all’interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell’ordine degli avvocati del distretto.

3. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo compreso tra trecentocinquantuno e seicento magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da quattordici altri membri, di cui: dieci magistrati, sette dei quali addetti a funzioni giudicanti e tre a funzioni requiranti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e quattro componenti non togati, di cui un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e tre avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione

²⁴ Ora art. 22 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012.

all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto.

3-bis. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo superiore a sei- cento magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da venti altri membri, di cui: quattordici magistrati, dieci dei quali addetti a funzioni giudicanti e quattro a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e sei componenti non togati, di cui due professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e quattro avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto.

[omissis]

Art. 10 (Sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario)

[omissis]

3. La sezione autonoma è composta, oltre che dai componenti di diritto del consiglio giudiziario, da:

a) tre magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e due giudici onorari di pace e un vice procuratore onorario eletti sia dai giudici onorari di pace che dai viceprocuratori onorari in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 2;

b) cinque magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e tre giudici onorari di pace e due vice procuratori onorari eletti sia dai giudici onorari di pace che dai vice procuratori onorari in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3;

c) otto magistrati e due avvocati, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e quattro giudici onorari di pace e tre viceprocuratori onorari eletti sia dai giudici onorari di pace che dai viceprocuratori onorari in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3-bis.

[omissis]

6. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere c) e d), il componente della sezione autonoma nominato dal Consiglio nazionale forense non può

partecipare alle discussioni e alle deliberazioni della sezione medesima, che riguardano un magistrato onorario che esercita le funzioni in un ufficio del circondario del tribunale presso cui ha sede l'ordine al quale l'avvocato è iscritto.

Art. 13 (Durata in carica dei consigli giudiziari)

1. I componenti non di diritto dei consigli giudiziari durano in carica quattro anni.

2. I componenti magistrati elettivi, i componenti nominati dal Consiglio universitario nazionale, dal Consiglio nazionale forense e dal consiglio regionale ed i componenti rappresentanti dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari del distretto non sono immediatamente rieleggibili o rinominabili.

[omissis]

4. Alla scadenza del quadriennio cessano dalla carica anche i componenti che hanno sostituito altri nel corso del quadriennio medesimo.

5. Finché non è insediato il nuovo consiglio giudiziario, continua a funzionare quello precedente.

17) LEGGE N. 150 DEL 25 LUGLIO 2005

(“Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei Conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico”)

Art. 2 (Principi e criteri direttivi, nonché disposizioni ulteriori)

[omissis]

2. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

[omissis]

1) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia diretta da un comitato che dura in carica quattro anni, composto dal primo Presidente della Corte di cassazione o da un magistrato dallo stesso delegato, dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un magistrato dallo stesso delegato, da due magistrati ordinari nominati dal Consiglio superiore della magistratura, da un avvocato con almeno quindici anni di esercizio della professione

nominato dal Consiglio nazionale forense, da un componente professore universitario ordinario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale e da un membro nominato dal Ministro della giustizia; prevedere che, nell'ambito del comitato, i componenti eleggano il presidente; prevedere che i componenti del comitato, diversi dal primo Presidente della Corte di cassazione, dal Procuratore generale presso la stessa e dai loro eventuali delegati, non siano immediatamente rinnovabili e non possano far parte delle commissioni di concorso per uditore giudiziario;

[omissis]

n) prevedere che, nella programmazione dell'attività didattica, il comitato direttivo di cui alla lettera l) possa avvalersi delle proposte del Consiglio superiore della magistratura, del Ministro della giustizia, del Consiglio nazionale forense, dei consigli giudiziari, del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché delle proposte dei componenti del Consiglio universitario nazionale esperti in materie giuridiche;

[omissis]

3. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

[omissis]

b) prevedere che i componenti non togati del Consiglio direttivo della Corte di cassazione siano designati, rispettivamente, dal Consiglio universitario nazionale e dal Consiglio nazionale forense;

c) prevedere che membri di diritto del Consiglio direttivo della Corte di cassazione siano il primo Presidente, il Procuratore generale della medesima Corte e il Presidente del Consiglio nazionale forense;

[omissis]

i) prevedere che i componenti [del Consiglio giudiziario] avvocati e professori universitari siano nominati, rispettivamente, dal Consiglio nazionale forense ovvero dal Consiglio universitario nazionale, su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto e dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione;

[omissis]

18) LEGGE N. 526 DEL 21 DICEMBRE 1999

("Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999")

Art. 19 (Attuazione della direttiva 98/5/CE in materia di esercizio della professione di avvocato)

1. Al fine di facilitare l'attuazione dei principi del diritto comunitario in tema di libera circolazione dei servizi professionali all'interno del territorio dell'Unione europea e in tema di diritto allo stabilimento dei professionisti cittadini di Stati membri dell'Unione europea in ogni Stato membro dell'Unione, nonché al fine di garantire la tutela del pubblico degli utenti e il buon funzionamento della giustizia, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa vigente in materia di esercizio in Italia della professione di avvocato ai principi e alle prescrizioni della direttiva 98/5/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998.

2. L'attuazione della direttiva 98/5/CE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire l'informazione del pubblico, per ciò che concerne la qualificazione e la collocazione professionale degli avvocati che esercitano in Italia l'attività con il proprio titolo di origine, prevedendo che l'attestato previsto dall'articolo 3, comma 2, della direttiva non sia stato rilasciato prima dei tre mesi precedenti la sua presentazione ai fini dell'iscrizione; che sia menzionata, relativamente a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della direttiva, l'iscrizione presso l'autorità competente dello Stato membro di origine; che siano indicati, in base a quanto previsto dall'articolo 12, secondo comma, della direttiva, la forma giuridica dello studio collettivo nello Stato membro di origine e i nominativi dei suoi membri che operano in Italia;

b) prevedere, ai fini del buon funzionamento della giustizia, le condizioni che consentono agli avvocati che esercitano l'attività in Italia con il loro titolo professionale di origine l'accesso alle giurisdizioni superiori in armonia con le disposizioni vigenti;

c) tutelare la migliore esplicazione possibile del diritto alla difesa prevedendo che gli avvocati che esercitano l'attività in Italia con il loro titolo professionale di origine agiscano di intesa con avvocati stabiliti in Italia per ciò che concerne la rappresentanza e la difesa dei clienti in giudizio, stabilendo le forme in cui l'intesa deve realizzarsi in armonia, con i principi del diritto comunitario;

d) stabilire, al fine di assicurare una razionale tutela del pubblico e di garantire eque condizioni concorrenziali fra i professionisti, che gli avvocati che esercitano l'attività in Italia con il loro titolo professionale di origine possano essere soggetti all'obbligo di sottoscrivere un'assicurazione per la responsabilità professionale ed eventualmente all'obbligo di affidarsi a un fondo di garanzia professionale, secondo la normativa che disciplina le attività professionali esercitate in Italia e con i limiti previsti dall'articolo 6, comma 3, della direttiva;

e) definire, ai fini dell'attuazione dell'articolo 11 della direttiva, quali siano le norme a tutela dei clienti e dei terzi che regolano le forme e le modalità di esercizio in comune dell'attività di rappresentanza e difesa in giudizio. In particolare l'esercizio in comune di tali attività non potrà in nessun caso vanificare la personalità della prestazione, il diritto del cliente a scegliere il proprio difensore, la responsabilità personale dell'avvocato e la sua piena indipendenza, la soggezione della società professionale a un concorrente regime di responsabilità e ai principi di deontologia generali propri delle professioni intellettuali e specifici della professione di avvocato. La società professionale tra avvocati dovrà inoltre essere soggetta alle seguenti regole:

1) tipologia specifica quale società tra professionisti, obbligo di iscrizione della società nell'albo professionale e soggezione a tutti ed ai soli controlli stabiliti per l'esercizio della professione in forma individuale;

2) esclusione di soci che non siano avvocati esercenti a pieno titolo nella società e non ammissibilità di amministratori scelti al di fuori dei soci stessi;

3) mantenimento dell'esercizio in comune della professione forense attraverso studi associati;

f) prevedere, conseguentemente, che qualsiasi disposizione di uno Stato membro dell'Unione europea, relativa alla costituzione e all'attività di uno studio collettivo destinato a prestare attività di rappresentanza e difesa in giudizio, non sarà applicabile, per quanto previsto dall'articolo 11, punto 1), della direttiva, se in contrasto con i principi generali indicati dalla lettera e);

g) prevedere inoltre che, in base a quanto previsto dall'articolo 11, punto 5), ultima parte, della direttiva, sia preclusa l'apertura in Italia di filiali o agenzie di qualsiasi studio collettivo, destinato a prestare attività di rappresentanza e difesa in giudizio, costituito in base a norme contrastanti con i principi generali indicati dalla lettera e).

3. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono emanati sentito il Consiglio nazionale forense.

19) LEGGE N. 303 DEL 5 AGOSTO 1998

("Nomina di professori universitari e di avvocati all'ufficio di consigliere di Cassazione, in attuazione dell'articolo 106, terzo comma, della Costituzione")

Art. 1 (Nomina di avvocati e professori universitari all'ufficio di consigliere di cassazione)

[omissis]

3. Ai fini previsti dal comma 1, entro il 31 marzo di ogni anno sono inviate al Consiglio superiore della magistratura, con le modalità da questo stabilite, le segnalazioni di persone disponibili, effettuate dagli organismi universitari e forensi individuati dal Consiglio stesso. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisiti i documenti comprovanti il possesso dei requisiti necessari per la nomina e di quelli utili a comprovare la presenza dei meriti insigni, nonché una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge, determina il numero dei posti da coprire e, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale forense, provvede alla designazione dei nominandi con deliberazione motivata. Il Presidente della Repubblica emana i provvedimenti di nomina entro il 31 ottobre, ed entro il 31 dicembre successivo i consiglieri di cassazione nominati assumono possesso dell'ufficio.

[omissis]

20) D.P.R. N. 404 DEL 25 LUGLIO 1997

("Regolamento recante le modalità per la determinazione delle piante organiche degli ordini, dei collegi professionali e dell'ente autonomo "La Triennale" di Milano")

Art. 1

[omissis]

4. Le delibere dei consigli direttivi concernenti la determinazione della dotazione organica sono sottoposte alla definitiva approvazione dei rispettivi consigli e federazioni nazionali. Questi ultimi trasmettono le relative delibere al Ministero

vigilante ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Le delibere si intendono esecutive qualora, entro quindici giorni dalla ricezione, il Ministero vigilante non formuli osservazioni o rilievi.

[omissis]

21) LEGGE N. 53 DEL 21 GENNAIO 1994

(“Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali”)

Art. 7

1. L'avvocato, che intende avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge, deve essere previamente autorizzato dal consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto; tale autorizzazione potrà essere concessa esclusivamente agli avvocati o procuratori legali che non abbiano procedimenti disciplinari pendenti e che non abbiano riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale o altra più grave sanzione e dovrà essere prontamente revocata in caso di irrogazione delle dette sanzioni ovvero, anche indipendentemente dall'applicazione di sanzioni disciplinari, in tutti i casi in cui il consiglio dell'ordine, anche in via cautelare, ritenga motivatamente inopportuna la prosecuzione dell'esercizio delle facoltà previste dalla presente legge.

2. Il provvedimento di rigetto o di revoca, emesso in camera di consiglio dopo aver sentito il professionista, è impugnabile davanti al Consiglio nazionale forense nel termine di dieci giorni solo per motivi di legittimità ed è immediatamente esecutivo, indipendentemente dalla sua eventuale impugnazione.

[omissis]

4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 8

1. L'avvocato, che intende avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge, deve munirsi di un apposito registro cronologico, il cui modello è stabilito con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale forense.

[omissis]

4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata.

22) D.P.R. N. 447 DEL 22 SETTEMBRE 1988

(“Approvazione del codice di procedura penale”)

Art. 97 (Difensore di ufficio)

[omissis]

2. Il difensore d'ufficio nominato ai sensi del comma 1 è individuato nell'ambito degli iscritti all'elenco nazionale di cui all'articolo 29 delle disposizioni di attuazione. I Consigli dell'ordine circondariali di ciascun distretto di Corte d'appello predispongono, mediante un apposito ufficio centralizzato, l'elenco dei professionisti iscritti all'albo e facenti parte dell'elenco nazionale ai fini della nomina su richiesta dell'autorità giudiziaria e della polizia giudiziaria. Il Consiglio nazionale forense fissa, con cadenza annuale, i criteri generali per la nomina dei difensori d'ufficio sulla base della prosimità alla sede del procedimento e della reperibilità.

[omissis]

23) LEGGE N. 6 DELL'8 GENNAIO 1952

(“Istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori”)

Art. 13

1. Il collegio dei revisori dei conti è costituito da cinque membri, dei quali uno è designato dal Ministro della giustizia, uno dal Ministro per il tesoro, uno dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e due sono prescelti, tra gli iscritti alla Cassa, dal Consiglio nazionale forense. Analogamente si procede alla nomina di cinque revisori supplenti.

[omissis]

24) D.LGS. N. 358 DEL 26 FEBBRAIO 1948

*(“Compensi spettanti ai componenti del Consiglio Nazionale Forense”)*²⁵

²⁵ Ratificato con l'articolo unico della legge n. 73 del 10 febbraio 1953.

Articolo unico

Ai componenti del Consiglio nazionale forense è corrisposto, oltre le eventuali indennità di viaggio e di soggiorno spettanti ai funzionari di grado 5°, un gettone di presenza nella misura di cui agli articoli 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, numero 572²⁶ e 2 del decreto legislativo 7 dicembre 1946, n. 623.

25) D.LGS. LGT. N. 382 DEL 23 NOVEMBRE 1944

(“Norme sui Consigli degli Ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali”)

Art. 22

[omissis]

2. Per la validità delle sedute [del Consiglio Nazionale Forense] occorre la presenza di almeno un quarto dei componenti, compreso il presidente o uno dei due vicepresidenti.

26) R.D. N. 1368 DEL 18 DICEMBRE 1941

(“Disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie”)

Art. 46 (Forma degli atti giudiziari)

[omissis]

5. Il Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, definisce con decreto gli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l’inserimento delle informazioni nei registri del processo. Con il medesimo decreto sono stabiliti i limiti degli atti processuali, tenendo conto della tipologia, del valore, della complessità della controversia, del numero delle parti e della natura degli interessi coinvolti. Nella determinazione dei limiti non si tiene conto dell’intestazione e delle altre indicazioni formali dell’atto, fra le quali si intendono compresi un indice e una breve sintesi del contenuto dell’atto stesso. Il decreto è aggiornato con cadenza almeno biennale.

Art. 179-ter (Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita)

[omissis]

9. La Scuola superiore della magistratura elabora con cadenza triennale le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento, sentiti il Consiglio nazionale forense, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e il Consiglio nazionale notarile.

[omissis]

27) R.D. N. 12 DEL 30 GENNAIO 1941 (“Ordinamento giudiziario”)

Art. 86 (Relazioni sull’amministrazione della giustizia)

Entro il ventesimo giorno dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario, il Ministro della giustizia rende comunicazioni alle Camere sull’amministrazione della giustizia nel precedente anno nonché sugli interventi da adottare ai sensi dell’articolo 110 della Costituzione e sugli orientamenti e i programmi legislativi del Governo in materia di giustizia per l’anno in corso. Entro i successivi dieci giorni, sono convocate le assemblee generali della Corte di cassazione e delle corti di appello, che si riuniscono, in forma pubblica e solenne, con la partecipazione del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dei procuratori generali presso le corti di appello e dei rappresentanti dell’avvocatura, per ascoltare la relazione sull’amministrazione della giustizia da parte del primo Presidente della Corte di cassazione e dei presidenti di corte di appello. Possono intervenire i rappresentanti degli organi istituzionali, il Procuratore generale e i rappresentanti dell’avvocatura.

28) R.D. N. 37 DEL 22 GENNAIO 1934 (“Norme integrative e di attuazione del r. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull’ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore”)

Art. 42

1. Le adunanze del Consiglio nazionale forense e quelle dei Consigli locali per la trattazione degli

²⁶ Abrogato dal d.l. n. 200 del 22 dicembre 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 200 del 22 dicembre 2008.

affari ad essi deferiti a termini del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578²⁷, non sono pubbliche.

2. Per ogni adunanza è redatto apposito verbale, che è firmato dal Presidente e dal segretario.

3. I dispositivi delle deliberazioni debbono essere riportati integralmente nel verbale.

4. [omissis]

5. [abrogato]

Art. 43

1. [abrogato]

2. [abrogato]

3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 44

Le deliberazioni del Consiglio nazionale e quelle dei Consigli dell'ordine locali sono sottoscritte dal Presidente e dal segretario, e sono pubblicate mediante deposito dell'originale negli uffici di segreteria.

Art. 59

1. Il ricorso al Consiglio Nazionale Forense è presentato negli Uffici del Consiglio dell'Ordine²⁸ che ha emesso la pronuncia, e deve contenere l'indicazione specifica dei motivi sui quali si fonda, ed essere corredato della copia della pronuncia stessa, notificata al ricorrente.

2. Agli effetti della decorrenza del termine per il ricorso incidentale preveduto nell'art. 50, comma terzo, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578²⁹, si ha riguardo alla data in cui è stata fatta la notificazione del provvedimento impugnato al professionista interessato, e, nel caso di più professionisti, alla data dell'ultima notificazione.

3. L'Ufficio del Consiglio dell'Ordine³⁰ comunica immediatamente, in copia, alle altre parti il ricorso che sia stato presentato a norma del comma primo del presente articolo. Al pubblico ministero è anche comunicata la data dell'ultima notificazione del provvedimento impugnato ai professionisti interessati.

4. Il ricorso e gli altri atti del procedimento rimangono depositati negli Uffici del Consiglio dell'Ordine³¹ per il termine di dieci giorni dalla scadenza di quello stabilito per ricorrere. Nel caso di cui all'art. 50, comma terzo, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578³², il termine del deposito decorre dalla scadenza di quello stabilito per il ricorso incidentale.

5. Fino a quando gli atti rimangono depositati le parti interessate possono prenderne visione, proporre deduzioni ed esibire documenti.

6. Il ricorso e gli altri atti nonché le deduzioni ed i documenti di cui al comma precedente sono quindi trasmessi al Consiglio Nazionale Forense.

Art. 60

1. La Segreteria del Consiglio Nazionale Forense, non appena ricevuti gli atti di cui al precedente articolo, li comunica al pubblico ministero presso la Corte di cassazione, che ne curerà la restituzione non oltre quindici giorni dalla ricezione.

2. Contemporaneamente la stessa Segreteria avverte il ricorrente e le altre parti interessate che gli atti rimarranno depositati negli Uffici del Consiglio Nazionale Forense per il termine di dieci giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il pubblico ministero deve effettuare la restituzione.

3. Ai fini della comunicazione preveduta nel precedente comma, come di ogni altra, nonché delle notificazioni prescritte, le parti interessate devono tempestivamente eleggere il proprio domicilio in Roma presso una persona od un Ufficio e darne avviso alla Segreteria del Consiglio Nazionale Forense. In mancanza della elezione di domicilio, le comunicazioni e le notificazioni sono fatte mediante deposito nella Segreteria del Consiglio Nazionale Forense.

4. Nel procedimento davanti al Consiglio Nazionale Forense il professionista interessato può essere assistito da un avvocato iscritto nell'albo speciale di cui all'art. 33 del R. decreto-legge 27 novembre 1933 n. 1578³³, munito di mandato speciale.

²⁷ Ora legge n. 247 del 31 dicembre 2012.

²⁸ Ora Consiglio di Disciplina.

²⁹ Ora art. 61 co. 2 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012.

³⁰ Ora Consiglio di Disciplina.

³¹ Ora Consiglio di Disciplina.

³² Ora art. 61 co. 2 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012.

³³ Ora art. 22 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012.

Art. 61

1. Durante il termine di cui al comma secondo dell'articolo precedente, il ricorrente, il suo difensore e le altre parti hanno facoltà di prendere visione degli atti, di proporre deduzioni e di esibire documenti.

2. Uguale facoltà compete al pubblico ministero presso la Corte di cassazione.

3. Il presidente del Consiglio Nazionale Forense nomina quindi il relatore fra i componenti della Commissione e fissa la data della seduta per la discussione del ricorso.

4. La discussione del ricorso non può avere luogo prima di dieci giorni dalla scadenza del termine di cui allo stesso secondo comma dell'articolo precedente.

5. Del provvedimento con cui è stata fissata la seduta è data immediata comunicazione al ricorrente ed alle altre parti con indicazione del giorno e dell'ora in cui la seduta avrà luogo.

Art. 62

1. La discussione del ricorso ha luogo con l'intervento del pubblico ministero presso la Corte di cassazione quando il ricorso sia stato proposto dal pubblico ministero o, se proposto dal professionista, concerna un provvedimento di radiazione dall'albo oppure siavi stato ricorso incidentale del pubblico ministero.

2. [abrogato]

3. In ogni altro caso è in facoltà del pubblico ministero di intervenire, salvo il disposto dell'art. 65 del presente decreto.

Art. 63

1. Nel giorno stabilito il consigliere incaricato riferisce sul ricorso. Quindi il professionista interessato è ammesso ad esporre le sue deduzioni personalmente o a mezzo del suo difensore, ed il pubblico ministero, quando sia intervenuto, svolge le sue conclusioni.

2. La decisione del ricorso è deliberata fuori della presenza dell'incolpato e del difensore. Il pubblico ministero assiste alla decisione.³⁴

³⁴ La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 27 del 17 febbraio 1972, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 63, secondo comma, del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, contenente norme integrative e di attuazione del r.d. legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore,

3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 473 del codice di procedura penale.

4. È in facoltà del Consiglio Nazionale Forense di procedere, su richiesta delle parti o di ufficio, a tutte le ulteriori indagini ritenute necessarie per l'accertamento dei fatti.

Art. 64

1. Le decisioni del Consiglio Nazionale Forense sono pronunciate in nome del popolo italiano, sono redatte dal relatore e devono contenere l'indicazione dell'oggetto del ricorso, le deduzioni del ricorrente, le conclusioni del pubblico ministero, quando sia intervenuto, i motivi sui quali si fondano, il dispositivo, l'indicazione del giorno, del mese e dell'anno in cui sono pronunciate, la sottoscrizione del Presidente e del segretario.

2. Esse sono pubblicate mediante deposito dell'originale nella segreteria del Consiglio Nazionale Forense. [abrogato].

Art. 65

Nei procedimenti che si svolgono davanti al Consiglio Nazionale Forense nei casi di cui agli articoli 49, comma secondo, 54, n. 2, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e 52, comma secondo³⁵, e 55 del presente decreto interviene alla seduta il pubblico ministero presso la Corte di cassazione.

Art. 66

1. Il ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione deve essere notificato, per mezzo di ufficiale giudiziario, a cura del ricorrente, alle altre parti interessate nel termine stabilito per ricorrere dall'art. 56 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.

2. Nei quindici giorni successivi alla notificazione il ricorso deve essere presentato nella Cancelleria della Corte assieme all'atto originale di notificazione ed alla copia della decisione impugnata che è stata notificata al ricorrente.

3. Il ricorso è sottoscritto dal ricorrente o da un suo procuratore monito di mandato speciale, e deve contenere l'esposizione dei fatti e dei motivi sui quali si fonda, nonché la elezione di

nella parte in cui dispone che il pubblico ministero assiste alla decisione".

³⁵ Ora art. 61 della legge n. 247 del 31 gennaio 2012.

domicilio in Roma, con l'indicazione della persona o dell'Ufficio presso cui la elezione è fatta.

4. Le altre parti interessate possono fare pervenire le loro deduzioni entro il termine di venti giorni successivi alle notificazioni di cui al comma primo del presente articolo.

Art. 67

1. La cancelleria della Corte di cassazione comunica senza ritardo copia del ricorso al procuratore generale presso la stessa Corte, e richiede gli atti del procedimento alla Segreteria del Consiglio Nazionale Forense, che ne cura la immediata trasmissione.

2. Pervenuti gli atti e trascorsi i termini di cui all'articolo precedente, il Primo Presidente della Corte di cassazione fissa l'udienza in cui il ricorso deve essere discusso, nomina il relatore e dispone che gli atti siano comunicati al pubblico ministero.

3. Il provvedimento che stabilisce l'udienza per la discussione del ricorso è comunicato alle parti almeno quindici giorni prima. L'interessato, nell'udienza stabilita, è ammesso ad esporre le sue difese personalmente o per mezzo di un avvocato iscritto nell'albo speciale di cui all'art. 33 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578³⁶, munito di mandato speciale.

4. La Corte decide, sentite le conclusioni del pubblico ministero.

5. Si osservano, per il rimanente, le disposizioni, in quanto applicabili, del procedimento davanti alla Corte di cassazione in materia civile.

Art. 76

Gli uffici di segreteria [abrogato] curano le comunicazioni e le notificazioni degli atti ed adempiono a tutte le altre mansioni di loro spettanza a norma del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578³⁷ [abrogato] secondo le istruzioni che saranno impartite rispettivamente dal Presidente del Consiglio nazionale e dal Presidente del Consiglio locale.

Art. 77

1. Negli uffici di segreteria del Consiglio nazionale forense ed in quelli dei Consigli locali, sono istituiti:

a) un registro nel quale devono essere riportati in ordine di data tutti i verbali delle adunanze. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal segretario;

b) un registro generale nel quale debbono essere annotati per ordine di data tutti gli atti che pervengono al Consiglio nazionale o al Consiglio locale.

2. Gli atti relativi ad ogni affare sono riuniti in distinti fascicoli, ciascuno dei quali è contro segnato da un proprio numero ed annotato in un'apposita rubrica.

29) R.D.L. N. 1578 DEL 27 NOVEMBRE 1933

("Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore")

Art. 21

[omissis]

2. Nel caso in cui gli esami abbiano luogo in Roma il tema per ciascuna prova scritta è dato dalla sottocommissione esaminatrice la quale è nominata dal Ministro della giustizia o si compone di:

[omissis]

c) sei avvocati designati dal Consiglio Nazionale Forense.

Art. 22

[omissis]

6. Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni sono designati dal Consiglio nazionale forense, su proposta congiunta dei consigli dell'ordine di ciascun distretto, assicurando la presenza in ogni sottocommissione, a rotazione annuale, di almeno un avvocato per ogni consiglio dell'ordine del distretto. [omissis].

[omissis]

Art. 52

1. [abrogato]

2. [abrogato]

3. [abrogato]

4. Il Ministro della giustizia provvede al personale occorrente per la segreteria del Consiglio nazionale forense e ad ogni altra necessità, per il funzionamento di esso.

³⁶ Ora art. 22 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012.

³⁷ Ora legge n. 247 del 31 dicembre 2012.

**30) R.D. N. 1612 DEL 30 OTTOBRE
1933**

(“Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato”)

Art. 15

La commissione giudicatrice dei concorsi ai posti di avvocato dello Stato è composta da un vice avvocato generale, con funzioni di presidente, e da un avvocato dello Stato alla terza classe di stipendio, nonché da un magistrato della Corte di cassazione, da un avvocato iscritto all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori, da un professore ordinario in materie giuridiche nelle università, designati rispettivamente dal primo presidente della Corte di cassazione, dal presidente del Consiglio nazionale forense, dal competente rettore, entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta. Trascorso il termine suddetto senza che siano pervenute le designazioni, anche i componenti estranei all'Avvocatura dello Stato sono scelti dall'avvocato generale.

[omissis]

Art. 16

1. La commissione giudicatrice di concorsi a posti di procuratore dello Stato è composta da un avvocato dello Stato alla quarta classe di stipendio, con funzioni di Presidente, da due avvocati dello Stato a classe di stipendio non inferiore alla terza, nonché da un magistrato di Corte d'appello, designato dal presidente della Corte di appello di Roma, e da un avvocato o da un professore ordinario, designati rispettivamente dal presidente del Consiglio nazionale forense tra gli avvocati iscritti all'albo da almeno dieci anni, e dal rettore di una università statale tra i professori di ruolo in discipline giuridiche. Trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle designazioni senza che esse siano pervenute, anche i componenti estranei all'Avvocatura dello Stato sono scelti dall'avvocato generale dello Stato.

[omissis]

**Sezione III
LE FONTI DI RANGO
SECONDARIO**

1) D.M. DEL 29 DICEMBRE 2022
(“Istituzione di un Osservatorio permanente sull'efficienza delle misure e degli strumenti previsti dal titolo II e degli strumenti di regolazione della crisi d'impresa, di cui all'articolo 353 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14”)

Art. 1 (Istituzione e composizione dell'Osservatorio permanente)

[omissis]

2. L'Osservatorio permanente è presieduto dal Capo di Gabinetto o da un suo delegato ed è composto da:

[omissis]

e) tre rappresentanti designati dagli ordini professionali, di cui uno designato dal Consiglio nazionale forense, uno designato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ed uno designato dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro;

[omissis]

4. I componenti dell'Osservatorio permanente di cui al comma 2 durano in carica cinque anni e possono essere confermati per un secondo quinquennio.

[omissis]

2) D.M. N. 23 DEL 1° FEBBRAIO 2022
(“Istituzione dell'osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi tecnici”)

Art. 1 (Istituzione e composizione dell'Osservatorio permanente)

[omissis]

2. L'Osservatorio permanente è presieduto dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed è composto da:

[omissis]

d) cinque rappresentanti designati dagli Ordini professionali, di cui uno designato dall'Ordine professionale degli ingegneri, uno designato

dall'Ordine professionale degli architetti, uno designato dall'Ordine professionale dei geologi, uno designato dall'Ordine professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ed uno designato dall'Ordine professionale degli avvocati;

[omissis]

3) D.M. N. 34 DEL 14 FEBBRAIO 2017

“Regolamento sulle modalità di costituzione delle camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie di cui agli articoli 1, comma 3, e 29, comma 1, lettera n), della legge 31 dicembre 2012, n. 247”

Art. 4 (Natura giuridica, patrimonio e autonomia organizzativa)

[omissis]

3. Il consiglio dell'ordine stipula, in conformità ai criteri stabiliti dal Consiglio nazionale forense³⁸, una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi per i danni causati dagli arbitri e dai conciliatori designati per lo svolgimento di attività cui è preposta la camera arbitrale e di conciliazione.

³⁸ Con la delibera n. 491 del 9 novembre 2021 il Consiglio Nazionale Forense ha stabilito: “che il Consiglio dell'Ordine, per le attività delle Camere Arbitrali, debba munirsi di polizza assicurativa che risponda ai seguenti requisiti minimi: 1. L'assicurazione deve prevedere la copertura della responsabilità civile per tutti i danni causati a terzi nello svolgimento dell'attività assicurata anche per colpa grave dalla Camera Arbitrale e dagli arbitri della stessa designati ed anche per dolo dalle persone di cui la Camera Arbitrale deve rispondere. 2. L'assicurazione deve coprire l'attività degli arbitri che operino nell'ambito di una procedura amministrata dalla Camera Arbitrale su designazione di questa, anche se su indicazione delle Parti ed anche laddove non iscritti negli elenchi della Contraente. 3. L'assicurazione deve coprire la responsabilità per qualsiasi tipo di danno: patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro, ivi compresi quelli derivanti dalla perdita di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito ovvero dalla violazione delle disposizioni sulla privacy. 4. L'assicurazione deve prevedere la retroattività illimitata. 5. L'assicurazione deve prevedere ultrattività decennale dalla cessazione per qualsiasi motivo della polizza. 6. L'assicurazione deve essere stipulata per un massimale non inferiore ad euro 1.500.000,00 per sinistro e per anno”.

4) D.M. N. 48 DEL 25 FEBBRAIO 2016

*“Regolamento recante disciplina delle modalità e delle procedure per lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali”*³⁹

Art. 7 (Modalità di alimentazione del data base e costituzione di una commissione permanente presso il Ministero della giustizia)

[omissis]

2. Presso il Ministero della giustizia è istituita una commissione permanente formata, per i primi quattro anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, dal direttore del centro elaborazione dati della Corte di cassazione o da un magistrato da lui delegato, che la presiede, da un avvocato individuato dal Consiglio nazionale forense e da un professore universitario di prima o seconda fascia nominato dal Consiglio universitario nazionale. La commissione fornisce alla direzione generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia il supporto necessario per la predisposizione del data base di cui all'articolo 6, comma 4, individuando le modalità di formulazione delle domande ed elaborando i criteri di classificazione delle stesse, al fine di consentire il loro agevole reperimento e la comparazione tra di esse.

5) STATUTO DELLA CASSA FORENSE

(approvato con delibera del Comitato dei delegati del 18 dicembre 2015)

Art. 25 (Composizione e nomina)

1. Il Collegio dei Sindaci è nominato con decreto del Ministro di Giustizia ed è composto da cinque membri dei quali:

[omissis]

³⁹ Disposizione non ancora in vigore in forza di quanto previsto dall'art. 49 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012: “Per i primi undici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti”.

d) due sono designati dal Consiglio Nazionale Forense, tra gli iscritti alla Cassa Forense, ai sensi dell'art. 6 primo comma.

[omissis]

4. Possono essere nominati Sindaci solo soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili. [omissis]; quelli nominati dal Consiglio Nazionale Forense devono possedere tutti i requisiti di cui all'art. 13 n. 2 e n. 3.

Art. 43 (L'informazione agli iscritti ad iniziativa della Cassa Forense)

[omissis]

2. Il Presidente della Cassa Forense invia ogni anno al Consiglio Nazionale Forense, all'Organismo Unitario dell'Avvocatura ⁴⁰, ai Consigli dell'Ordine e alle Associazioni Forensi maggiormente rappresentative a livello nazionale e a quelle che ne facciano richiesta una copia integrale dei bilanci preventivi e consuntivi, corredati dalle rispettive relazioni, e ciò dopo la loro definitiva approvazione e, quando redatti, i bilanci tecnici.

3. Il Consiglio Nazionale Forense, l'Organismo Unitario dell'Avvocatura, i Consigli dell'Ordine e le Associazioni Forensi possono rilasciare a ciascun iscritto copia degli atti loro trasmessi dalla Cassa Forense ai sensi del comma precedente.

[omissis]

6) REGOLAMENTO N. 1 DEL 20 NOVEMBRE 2015 DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE *(“Regolamento ai sensi dell'art. 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 sui corsi per l'iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori”)*

Art. 1 (Iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori)

L'iscrizione nell'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori può essere richiesta al Consiglio Nazionale Forense dagli avvocati che, avendo maturato una anzianità di iscrizione all'albo ordinario o all'Elenco speciale degli Avvocati di enti pubblici di otto anni,

successivamente abbiano lodevolmente e proficuamente frequentato il corso organizzato dal Consiglio Nazionale Forense, per il tramite della Fondazione Scuola Superiore dell'Avvocatura, Sezione “Scuola Superiore dell'Avvocatura per Cassazionisti”, ai sensi dell'art. 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 disciplinata secondo le disposizioni del presente regolamento.

Art. 2 (La Scuola Superiore dell'Avvocatura per Cassazionisti)

1. La Scuola Superiore dell'Avvocatura per Cassazionisti, Sezione della Fondazione Scuola Superiore dell'Avvocatura, opera mediante un Consiglio di Sezione e si avvale degli uffici amministrativi del Consiglio Nazionale Forense, nonché delle strutture e del personale afferenti alla “Fondazione Scuola Superiore dell'Avvocatura”.

2. I corsi per l'accesso all'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori sono organizzati dal Consiglio di Sezione.

3. Il Consiglio di Sezione è presieduto dal Vice Presidente della Fondazione Scuola Superiore dell'Avvocatura, ed è composto da dodici membri, scelti tra magistrati addetti alla Corte di cassazione o al Consiglio di Stato, anche a riposo, avvocati iscritti all'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori e professori universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo. Il Presidente del Consiglio Nazionale Forense ne è membro di diritto.

4. I componenti del Consiglio di Sezione sono eletti dal Comitato Direttivo della Fondazione Scuola Superiore dell'Avvocatura.

[omissis]

Art. 3 (Bando e modalità di presentazione della domanda)

1. Il Consiglio Nazionale Forense bandisce il corso di cui all'art. 22, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, 247.

[omissis]

Art. 6-bis (Sede del corso)

1. La sede del corso è a Roma.

2. Le lezioni possono essere organizzate anche con modalità a distanza, secondo le indicazioni individuate dal Consiglio Nazionale Forense che le comunicherà alla Fondazione Scuola Superiore dell'Avvocatura.

⁴⁰ Ora Organismo Congressuale Forense.

Art. 7 (Lezioni decentrate)

1. Per agevolare la partecipazione al corso, una parte delle lezioni, non superiore ad un terzo e preferibilmente nell'ambito del modulo specialistico di cui all'art. 6, comma 5, può tenersi presso gli Ordini distrettuali, anche con modalità a distanza.

2. A tal fine il Consiglio Nazionale Forense individua le sedi e le modalità di svolgimento delle lezioni decentrate e le comunica alla Fondazione Scuola Superiore dell'Avvocatura. Le sedi di svolgimento delle lezioni decentrate saranno scelte tenendo conto dell'esigenza di garantire uniformità didattica, efficienza organizzativa ed agevolazione della partecipazione dei candidati anche secondo la loro provenienza geografica.

3. Le sedi individuate, le date e le modalità delle lezioni decentrate sono tempestivamente comunicate agli iscritti. Successivamente, gli iscritti comunicano il luogo in cui intendono frequentare le lezioni decentrate. Sulla base delle adesioni, sono attivate le singole sedi.

4. Nell'ipotesi di cui al presente articolo, i compensi dei docenti restano a carico del Consiglio Nazionale Forense, ivi compresa la copertura delle spese di viaggio e di soggiorno.

Art. 9 (Verifica finale di idoneità)

1. La verifica finale di idoneità ha luogo in Roma, a cadenza annuale, nella data individuata dal Consiglio di Sezione.

2. Con proprio provvedimento il Consiglio Nazionale Forense nomina, su proposta del Consiglio di Sezione, la Commissione per la verifica di idoneità, che deve essere composta da quindici componenti effettivi e quindici supplenti, scelti tra membri del Consiglio Nazionale Forense, avvocati iscritti all'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, professori universitari di ruolo in materie giuridiche e magistrati addetti alla Corte di cassazione, anche in quiescenza, o magistrati del Consiglio di Stato, anche in quiescenza. Designa, altresì, il presidente e due vicepresidenti. [omissis].

[omissis]

7) D.M. N. 143 DEL 12 AGOSTO 2015
“Regolamento concernente disposizioni relative alle forme di pubblicità dell'avvio delle procedure per l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione

di avvocato, a norma dell'articolo 47, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”

Art. 2 (Avvio delle procedure per l'esame di abilitazione)

[omissis]

2. Al fine di agevolare la conoscibilità del decreto di cui al comma 1, il Ministero della giustizia e il Consiglio nazionale forense, entro dieci giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1, inseriscono nei rispettivi siti internet il testo del decreto.

8) REGOLAMENTO PER LA ELEZIONE DEL COMITATO DEI DELEGATI DELLA CASSA FORENSE (approvato con delibera del Comitato dei delegati del 9 maggio 2014)

Art. 4 (L'indizione delle elezioni)

[omissis]

2. Entro cinque giorni dalla indizione delle elezioni il Presidente della Cassa, con missiva inviata a mezzo posta elettronica certificata o via fax, oppure con altro mezzo idoneo:

[omissis]

b) ne dà comunicazione al Consiglio Nazionale Forense e al Ministero della Giustizia affinché designino i membri di loro competenza della Commissione Elettorale Centrale, nel termine di cui al successivo art. 8;

[omissis]

Art. 8 (La Commissione Elettorale Centrale)

[omissis]

3. Due componenti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione della Cassa, due dal Consiglio Nazionale Forense ed uno dal Ministero della Giustizia.

Art. 12 (La proclamazione degli eletti)

1. Accertati i risultati del voto, la Commissione Elettorale Centrale assegna i seggi ai sensi dell'art. 3 co. 5 del presente regolamento; verifica per ciascuno degli eletti la sussistenza dei requisiti di eleggibilità, acquisendo le attestazioni di cui all'art. 9 comma 2 del Regolamento generale della Cassa; procede alla proclamazione degli eletti e ne

cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica entro quaranta giorni dalla chiusura dei seggi, dandone contestuale comunicazione alla Cassa ed al Consiglio Nazionale Forense.

[omissis]

**9) REGOLAMENTO N. 4 DEL 13
DICEMBRE 2013 DEL CONSIGLIO
NAZIONALE FORENSE**
*("Istituzione e funzionamento
dell'Osservatorio permanente sull'esercizio
della giurisdizione")*

Art. 1 (Istituzione e scopi dell'Osservatorio nazionale)

1. È istituito presso il Consiglio Nazionale Forense l'Osservatorio nazionale permanente sull'esercizio della giurisdizione (di seguito, l'Osservatorio nazionale).

2. L'Osservatorio nazionale si propone di contribuire ad una più effettiva conoscenza delle condizioni operative, materiali e funzionali nelle quali viene esercitata la funzione giurisdizionale, con particolare riguardo agli aspetti giuridici, tecnici, informatici ed economici della tutela dei diritti e interessi e dell'accesso alla giustizia.

3. L'Osservatorio nazionale raccoglie dati ed elabora studi e proposte diretti a favorire una più efficiente amministrazione delle funzioni giurisdizionali e pubblica periodicamente rapporti dedicati allo stato della giustizia italiana.

4. L'Osservatorio nazionale è organo del Consiglio Nazionale Forense.

Art. 2 (Osservatori distrettuali e circondariali)

1. Per i fini di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1, l'Osservatorio nazionale promuove la costituzione di Osservatori locali presso i Consigli dell'ordine degli avvocati distrettuali, denominati Osservatori distrettuali permanenti sull'esercizio della giurisdizione.

2. Per i fini di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1, l'Osservatorio nazionale promuove la costituzione di Osservatori locali presso i Consigli dell'ordine degli avvocati circondariali, denominati Osservatori circondariali permanenti sull'esercizio della giurisdizione.

3. Gli Osservatori distrettuali e circondariali sono organi dei rispettivi Consigli dell'ordine degli avvocati e istituiti con regolamento ai sensi

dell'art. 29, comma 1, lett. b) della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

4. Gli Osservatori distrettuali e circondariali effettuano ricerche, raccolgono dati, promuovono studi, anche in collaborazione con altri enti ed istituti, in materia di amministrazione della giustizia e partecipano all'elaborazione del programma dei lavori di cui al successivo art. 3 formulando proposte e osservazioni.

5. Ferma l'autonomia con la quale gli Osservatori distrettuali e circondariali svolgono le attività di cui al comma precedente, gli stessi dovranno, nella individuazione delle ricerche da effettuare e degli studi da produrre, uniformarsi per quanto possibile al programma stabilito dall'Osservatorio nazionale, al quale verranno poi trasmessi i materiali elaborati.

Art. 3 (Elaborazione di studi e proposte; programma dei lavori)

1. L'Osservatorio nazionale conduce attività di studio e ricerca finalizzate alla elaborazione di proposte dirette a favorire una più efficiente amministrazione delle funzioni giurisdizionali.

2. Negli ultimi tre mesi di ciascun anno di attività, il Presidente ovvero il Consigliere del Consiglio Nazionale Forense suo delegato, sottopone al Consiglio direttivo, sentita preventivamente l'Assemblea consultiva, un programma di lavori da svolgersi nell'anno successivo.

3. Il programma dei lavori per come approvato dal Consiglio direttivo è trasmesso al Consiglio Nazionale Forense.

4. Il programma dei lavori può essere formulato anche su base pluriennale.

Art. 4 (Organi dell'Osservatorio nazionale)

1. Sono organi dell'Osservatorio nazionale: il Presidente ovvero il Consigliere del Consiglio Nazionale Forense suo delegato, il Consiglio direttivo, l'Assemblea consultiva e il Comitato scientifico, ove costituito.

2. L'Osservatorio nazionale è presieduto dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense ovvero dal Consigliere del Consiglio Nazionale Forense suo delegato, ne dirige le attività e ne è responsabile, presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea consultiva.

3. Il Consiglio direttivo è costituito di diritto dal Presidente o dal Consigliere del Consiglio Nazionale Forense suo delegato, da cinque componenti

del Consiglio Nazionale Forense, da quest'ultimo nominati, e da un rappresentante delle seguenti istituzioni: Consiglio Superiore della Magistratura, Suprema Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti e Ministero della Giustizia.

4. Il Consiglio direttivo, su proposta del Presidente ovvero del Consigliere del Consiglio Nazionale Forense suo delegato, formula gli indirizzi generali relativi all'attività dell'Osservatorio e ne controlla l'esecuzione; inoltre, può disporre la costituzione di un Comitato scientifico.

5. L'Assemblea consultiva è composta da un rappresentante appositamente designato da istituzioni nazionali ed internazionali invitate dal Consiglio Nazionale Forense.

6. L'Assemblea consultiva esprime parere sulle questioni ad essa sottoposte dal Presidente ovvero dal Consigliere del Consiglio Nazionale Forense suo delegato, e/o dal Consiglio direttivo dell'Osservatorio nazionale.

7. Il Consiglio direttivo e l'Assemblea consultiva possono, su proposta del Presidente ovvero del Consigliere del Consiglio Nazionale Forense suo delegato, costituire commissioni e/o gruppi di lavoro tematici.

Art. 5 (Rapporti con i Consigli giudiziari)

1. L'Osservatorio nazionale si avvale, per il tramite della specifica Commissione CNF – “Rapporti con il CSM e i Consigli giudiziari” e per il tramite degli Osservatori distrettuali, degli avvocati componenti dei Consigli giudiziari al fine di promuovere lo scambio di conoscenze e la circolazione delle informazioni inerenti lo stato dell'amministrazione della giustizia nei rispettivi distretti.

2. L'Osservatorio nazionale può avvalersi degli avvocati componenti i gruppi di coordinamento degli Osservatori sulla giustizia civile e penale, ove costituiti, ai medesimi fini di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 6 (Giustizia penale e situazione delle carceri)

Nell'ambito delle attività dedicate alla giustizia penale, l'Osservatorio nazionale, anche d'intesa con le competenti Commissioni interne del Consiglio Nazionale Forense, raccoglie, monitora e valuta i dati relativi al trattamento dei detenuti, con particolare attenzione ai rapporti tra custodia cautelare ed esecuzione della pena. L'Osservatorio approfondisce altresì le evoluzioni normative ed

esegetiche in tema di standard probatori e di effettiva rispondenza del sistema processuale ai canoni costituzionali sul giusto processo ed alle disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; cura la disamina di ogni questione connessa, anche in termini di prospettive di riforma, alla concreta ed effettiva applicazione delle disposizioni volte ad assicurare il giusto processo.

Art. 7 (Strutture di supporto dell'Osservatorio nazionale)

1. Per il necessario supporto amministrativo delle proprie attività, l'Osservatorio nazionale si avvale in primo luogo delle strutture e del personale dipendente della Fondazione dell'Avvocatura Italiana, nonché, qualora necessario, del personale dipendente del Consiglio Nazionale Forense e delle altre sue Fondazioni.

2. Per il necessario supporto tecnico scientifico delle proprie attività, l'Osservatorio nazionale si avvale dell'Ufficio studi del Consiglio Nazionale Forense.

3. Per le attività di raccolta dati nonché per le attività di studio e ricerca l'Osservatorio nazionale può avvalersi di collaboratori esterni, previa autorizzazione del Consiglio Nazionale Forense, e nei limiti di spesa deliberati dal Consiglio medesimo.

Art. 8 (Convenzioni con altri enti ed istituti di ricerca)

L'Osservatorio nazionale può stipulare convenzioni e protocolli di intesa con altri enti, fondazioni, università ed istituti di ricerca italiani ed esteri, diretti ad un più efficace svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 9 (Progetti di ricerca e finanziamenti esterni)

L'Osservatorio nazionale predispone progetti e li sottopone al Consiglio Nazionale Forense per accedere ai finanziamenti erogati da istituzioni nazionali ed estere, con particolare riguardo ai programmi e alle azioni dell'Unione Europea.

Art. 10 (Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nell'apposita pagina dedicata del sito web istituzionale del Consiglio Nazionale Forense, www.consiglionazionaleforense.it.

**10) REGOLAMENTO N. 3 DEL 22
NOVEMBRE 2013 DEL CONSIGLIO
NAZIONALE FORENSE**
(“Norme per la riscossione dei contributi”)

Art. 2 (Misura della contribuzione)

1. Il Consiglio Nazionale Forense determina, entro il 30 ottobre di ogni anno, su proposta del Consigliere Tesoriere, l'ammontare del contributo relativo all'anno successivo posto a carico degli iscritti negli albi e negli elenchi speciali, per le spese del proprio funzionamento e nello stesso termine ne comunica l'ammontare ai singoli Consigli degli Ordini territoriali.

2. La determinazione del contributo è effettuata sulla base delle risultanze del bilancio preventivo approvato per l'anno di riferimento.

Art. 5 (Aspetti gestionali e contabili)

[omissis]

3. Gli stessi Consigli dovranno inviare al Consiglio Nazionale, entro la medesima data, un apposito elenco contenente i nominativi degli iscritti inadempienti; il Consiglio Nazionale Forense, ricevuto l'elenco, invita i Consigli ad attivarsi per la riscossione del contributo con l'avviso che il mancato avvio, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione dell'elenco, del procedimento di sospensione per morosità nei confronti degli iscritti che non hanno corrisposto i contributi dovuti sarà causa di segnalazione dell'Ordine inadempiente ai sensi dell'art. 7.

11) D.M. N. 44 DEL 21 FEBBRAIO 2011
(“Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24”)

Art. 23 (Punto di accesso)

1. Il punto di accesso può essere attivato esclusivamente dai soggetti indicati dai commi 6 e 7.

2. Il punto di accesso fornisce un'adeguata qualità dei servizi, dei processi informatici e dei relativi prodotti, idonea a garantire la sicurezza del sistema, nel rispetto dei requisiti tecnici di cui all'articolo 26.

3. Il punto di accesso fornisce adeguati servizi di formazione e assistenza ai propri utenti, anche relativamente ai profili tecnici.

4. La violazione da parte del gestore di un punto di accesso dei livelli di sicurezza e di servizio comporta la sospensione dell'autorizzazione ad erogare i servizi fino al ripristino di tali livelli.

5. Il Ministero della giustizia dispone ispezioni tecniche, anche a campione, per verificare l'attuazione delle prescrizioni di sicurezza.

6. Possono gestire uno o più punti di accesso:

a) i consigli degli ordini professionali, i collegi ed i Consigli nazionali professionali, limitatamente ai propri iscritti;

b) il Consiglio nazionale forense, ove delegato da uno o più consigli degli ordini degli avvocati, limitatamente agli iscritti del consiglio delegante;

c) il Consiglio nazionale del notariato, limitatamente ai propri iscritti;

d) l'Avvocatura dello Stato, le amministrazioni statali o equiparate, e gli enti pubblici, limitatamente ai loro iscritti e dipendenti;

e) le Regioni, le città metropolitane, le provincie ed i Comuni, o enti consorziati tra gli stessi.

f) Le Camere di Commercio, per le imprese iscritte nel relativo registro.

[omissis]

12) D.M. N. 537 DEL 21 DICEMBRE 1999
(“Regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali”)

Art. 5 (Consiglio direttivo della scuola)

[omissis]

3. Il consiglio direttivo è composto di dodici membri, di cui sei professori universitari di discipline giuridiche ed economiche designati dal consiglio della facoltà di giurisprudenza; due magistrati ordinari, due avvocati e due notai scelti dal consiglio della facoltà di giurisprudenza, nell'ambito di tre rose di quattro nominativi formulate rispettivamente dal Consiglio superiore della magistratura, dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio nazionale del notariato.

[omissis]

PARTE XIX IL CONSIGLIO DELL'ORDINE

Sezione I LA LEGGE FORENSE

LEGGE N. 247 DEL 31 DICEMBRE 2012 ("Nuova disciplina dell'ordinamento forense")

Art. 13 (Conferimento dell'incarico e compenso)

[omissis]

9. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell'ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il consiglio, su richiesta dell'iscritto, può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata.

[omissis]

Art. 24 (L'ordine forense)

1. Gli iscritti negli albi degli avvocati costituiscono l'ordine forense.

2. L'ordine forense si articola negli ordini circondariali e nel CNF.

3. Il CNF e gli ordini circondariali sono enti pubblici non economici a carattere associativo istituiti per garantire il rispetto dei principi previsti dalla presente legge e delle regole deontologiche, nonché con finalità di tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. Essi sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro della giustizia.

Art. 25 (L'ordine circondariale forense)

1. Presso ciascun tribunale è costituito l'ordine degli avvocati, al quale sono iscritti tutti gli avvocati aventi il principale domicilio professionale nel

circondario. L'ordine circondariale ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello locale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni.

[omissis]

3. Presso ogni consiglio dell'ordine è costituito il collegio dei revisori dei conti, nominato dal presidente del tribunale.

4. Presso ogni consiglio dell'ordine è costituito il comitato pari opportunità degli avvocati, eletto con le modalità stabilite con regolamento approvato dal consiglio dell'ordine.

Art. 26 (Organi dell'ordine circondariale e degli ordini del distretto)

1. Sono organi dell'ordine circondariale:

- a) l'assemblea degli iscritti;
- b) il consiglio;
- c) il presidente;
- d) il segretario;
- e) il tesoriere;
- f) il collegio dei revisori.

2. Il presidente rappresenta l'ordine circondariale.

Art. 27 (L'assemblea)

1. L'assemblea è costituita dagli avvocati iscritti all'albo ed agli elenchi speciali. Essa elegge i componenti del consiglio; approva il bilancio consuntivo e quello preventivo; esprime il parere sugli argomenti sottoposti ad essa dal consiglio; esercita ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento professionale.

2. L'assemblea, previa delibera del consiglio, è convocata dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente o dal consigliere più anziano per iscrizione.

3. Le regole per il funzionamento dell'assemblea e per la sua convocazione, nonché per l'assunzione delle relative delibere, sono stabilite da apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite.

4. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo. [omissis].

5. Il consiglio delibera altresì la convocazione dell'assemblea ogniqualvolta lo ritenga necessario o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti o almeno un decimo degli iscritti nell'albo.

Art. 28 (Il consiglio dell'ordine)

1. Il consiglio ha sede presso il tribunale ed è composto:

a) da cinque membri, qualora l'ordine conti fino a cento iscritti;

b) da sette membri, qualora l'ordine conti fino a duecento iscritti;

c) da nove membri, qualora l'ordine conti fino a cinquecento iscritti;

d) da undici membri, qualora l'ordine conti fino a mille iscritti;

e) da quindici membri, qualora l'ordine conti fino a duemila iscritti;

f) da ventuno membri, qualora l'ordine conti fino a cinquemila iscritti;

g) da venticinque membri, qualora l'ordine conti oltre cinquemila iscritti.

2. [abrogato]

3. [abrogato]

4. [abrogato]

5. [abrogato]

6. [abrogato]

7. Il consiglio dura in carica un quadriennio e scade il 31 dicembre del quarto anno. Il consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del consiglio neoeletto.

8. L'intero consiglio decade se cessa dalla carica oltre la metà dei suoi componenti.

[omissis]

11. Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la partecipazione della maggioranza dei membri. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta di voti dei presenti.

[omissis]

Art. 29 (Compiti e prerogative del consiglio)

1. Il consiglio:

a) provvede alla tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri;

b) approva i regolamenti interni, i regolamenti in materie non disciplinate dal CNF e quelli previsti come integrazione ad essi;

c) sovrintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense. A tal fine, secondo modalità previste da regolamento del CNF, istituisce ed organizza scuole forensi, promuove e favorisce le iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio, cura la tenuta del registro dei praticanti, annotando l'abilitazione al patrocinio sostitutivo, rilascia il certificato di compiuta pratica;

d) organizza e promuove l'organizzazione di eventi formativi ai fini dell'adempimento dell'obbligo di formazione continua in capo agli iscritti;

e) organizza e promuove l'organizzazione di corsi e scuole di specializzazione e promuove, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, l'organizzazione di corsi per l'acquisizione del titolo di specialista, d'intesa con le associazioni specialistiche di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s);

f) vigila sulla condotta degli iscritti e deve trasmettere al consiglio distrettuale di disciplina gli atti relativi ad ogni violazione di norme deontologiche di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dall'articolo 50, comma 4; elegge i componenti del consiglio distrettuale di disciplina in conformità a quanto stabilito dall'articolo 50;

g) esegue il controllo della continuità, effettività, abitualità e prevalenza dell'esercizio professionale;

h) tutela l'indipendenza e il decoro professionale e promuove iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalità degli iscritti e a renderli più consapevoli dei loro doveri;

i) svolge i compiti indicati nell'articolo 11 per controllare la formazione continua degli avvocati;

l) dà pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti;

m) nel caso di morte o di perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta e a spese di chi vi ha interesse, adotta i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti;

n) può costituire camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie, in conformità a regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite;

o) interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporre; degli accordi sui compensi è redatto verbale che, depositato presso la cancelleria del tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo;

p) può costituire o aderire ad unioni regionali o interregionali tra ordini, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli consigli. Le unioni possono avere, se previsto nello statuto, funzioni di interlocuzione con le regioni, con gli enti locali e con le università, provvedono alla consultazione fra i consigli che

ne fanno parte, possono assumere deliberazioni nelle materie di comune interesse e promuovere o partecipare ad attività di formazione professionale. Ciascuna unione approva il proprio statuto e lo comunica al CNF;

q) può costituire o aderire ad associazioni, anche sovranazionali, e fondazioni purché abbiano come oggetto attività connesse alla professione o alla tutela dei diritti;

r) garantisce l'attuazione, nella professione forense, dell'articolo 51 della Costituzione;

s) svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti;

t) vigila sulla corretta applicazione, nel circondario, delle norme dell'ordinamento giudiziario segnalando violazioni ed incompatibilità agli organi competenti.

2. La gestione finanziaria e l'amministrazione dei beni dell'ordine spettano al consiglio, che provvede annualmente a sottoporre all'assemblea ordinaria il conto consuntivo e il bilancio preventivo.

3. Per provvedere alle spese di gestione e a tutte le attività indicate nel presente articolo e ad ogni altra attività ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali, per la tutela del ruolo dell'avvocatura nonché per l'organizzazione di servizi per l'utenza e per il miglior esercizio delle attività professionali il consiglio è autorizzato:

a) a fissare e riscuotere un contributo annuale o contributi straordinari da tutti gli iscritti a ciascun albo, elenco o registro;

b) a fissare contributi per l'iscrizione negli albi, negli elenchi, nei registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi.

4. L'entità dei contributi di cui al comma 3 è fissata in misura tale da garantire il pareggio di bilancio del consiglio.

5. Il consiglio provvede alla riscossione dei contributi di cui alla lettera a) del comma 3 e di quelli dovuti al CNF, anche ai sensi del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l'anno di competenza.

6. Coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione, dal consiglio dell'ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare. La

sospensione è revocata allorché si sia provveduto al pagamento.

Art. 30 (Sportello per il cittadino)

1. Ciascun consiglio istituisce lo sportello per il cittadino, di seguito denominato «sportello», volto a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia.

2. L'accesso allo sportello è gratuito.

3. Il CNF determina con proprio regolamento le modalità per l'accesso allo sportello.

4. Gli oneri derivanti dall'espletamento delle attività di sportello di cui al presente articolo sono posti a carico degli iscritti a ciascun albo, elenco o registro, nella misura e secondo le modalità fissate da ciascun consiglio dell'ordine ai sensi dell'articolo 29, comma 3.

Art. 31 (Il collegio dei revisori)

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi ed un supplente nominati dal presidente del tribunale e scelti tra gli avvocati iscritti al registro dei revisori contabili.

2. Per gli ordini con meno di tremilacinquecento iscritti la funzione è svolta da un revisore unico.

3. I revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati per non più di due volte consecutive.

4. Il collegio, che è presieduto dal più anziano per iscrizione, verifica la regolarità della gestione patrimoniale riferendo annualmente in sede di approvazione del bilancio.

Art. 32 (Funzionamento dei consigli dell'ordine per commissioni)

1. I consigli dell'ordine composti da nove o più membri possono svolgere la propria attività mediante commissioni di lavoro composte da almeno tre membri, che devono essere tutti presenti ad ogni riunione per la validità delle deliberazioni.

2. Il funzionamento delle commissioni è disciplinato con regolamento interno ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b). Il regolamento può prevedere che i componenti delle commissioni possano essere scelti, eccettuate le materie deontologiche o che trattino dati riservati, anche tra gli avvocati iscritti all'albo, anche se non consiglieri dell'ordine.

Art. 33 (Scioglimento del consiglio)

1. Il consiglio è sciolto:

- a) se non è in grado di funzionare regolarmente;
- b) se non adempie agli obblighi prescritti dalla legge;
- c) se ricorrono altri gravi motivi di rilevante interesse pubblico.

2. Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario di cui al comma 3 sono disposti con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del CNF, previa diffida.

3. In caso di scioglimento, le funzioni del consiglio sono esercitate da un commissario straordinario, nominato dal CNF e scelto tra gli avvocati con oltre venti anni di anzianità, il quale, improrogabilmente entro centoventi giorni dalla data di scioglimento, convoca l'assemblea per le elezioni in sostituzione.

4. Il commissario, per essere coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni, può nominare un comitato di non più di sei componenti, scelti tra gli iscritti all'albo, di cui uno con funzioni di segretario.

Sezione II

LE ALTRE FONTI DI RANGO PRIMARIO

1) LEGGE N. 71 DEL 17 GIUGNO 2022 *(“Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura”)*

Art. 2 (Revisione dell'assetto ordinamentale della magistratura: criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, con rivisitazione del numero di questi ultimi; procedure di approvazione delle tabelle di organizzazione previste dall'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; criteri di accesso alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto

procuratore generale presso la Corte di cassazione)

[omissis]

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina delle funzioni direttive e semidirettive sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

[omissis]

c) prevedere che nei procedimenti per la copertura dei posti direttivi la Commissione competente del Consiglio superiore della magistratura proceda sempre all'audizione dei candidati, salva, quando il numero dei candidati è eccessivamente elevato, l'audizione di almeno tre di essi, individuati dalla Commissione tenendo conto delle indicazioni di tutti i suoi componenti; stabilire in ogni caso modalità idonee ad acquisire il parere del consiglio dell'ordine degli avvocati competente per territorio nonché, in forma semplificata e riservata, dei magistrati e dei dirigenti amministrativi, assegnati all'ufficio giudiziario di provenienza dei candidati, escluso in ogni caso l'anonimato; prevedere che la Commissione valuti specificamente gli esiti di tali audizioni e interlocuzioni ai fini della comparazione dei profili dei candidati;

[omissis]

g) prevedere che il Consiglio superiore della magistratura, nella valutazione ai fini della conferma di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, tenga conto anche dei pareri espressi dai magistrati dell'ufficio, acquisiti con le modalità definite dallo stesso Consiglio, del parere del presidente del tribunale o del procuratore della Repubblica, rispettivamente quando la conferma riguarda il procuratore della Repubblica o il presidente del tribunale, e delle osservazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati e che valuti i provvedimenti tabellari e organizzativi redatti dal magistrato in valutazione nonché, a campione, i rapporti redatti ai fini delle valutazioni di professionalità dei magistrati dell'ufficio o della sezione;

[omissis]

2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina della formazione e approvazione delle tabelle di organizzazione degli uffici previste dagli articoli 7-bis e 7-ter dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il presidente della corte di appello trasmetta le proposte tabellari corredate di documenti organizzativi generali, concernenti l'organizzazione delle risorse e la programmazione degli obiettivi di buon funzionamento degli uffici, anche sulla base dell'accertamento dei risultati conseguiti nel quadriennio precedente; stabilire che tali documenti siano elaborati dai dirigenti degli uffici giudicanti, sentiti il dirigente dell'ufficio requirente corrispondente e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati; [omissis];

[omissis]

Art. 3 (Modifiche del sistema di funzionamento del consiglio giudiziario e delle valutazioni di professionalità)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al sistema di funzionamento dei consigli giudiziari e delle valutazioni di professionalità sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introdurre la facoltà per i componenti avvocati e professori universitari di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni relative all'esercizio delle competenze del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari di cui, rispettivamente, agli articoli 7, comma 1, lettera b), e 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, con attribuzione alla componente degli avvocati della facoltà di esprimere un voto unitario sulla base del contenuto delle segnalazioni di fatti specifici, positivi o negativi, incidenti sulla professionalità del magistrato in valutazione, nel caso in cui il consiglio dell'ordine degli avvocati abbia effettuato le predette segnalazioni sul magistrato in valutazione; prevedere che, nel caso in cui la componente degli avvocati intenda discostarsi dalla predetta segnalazione, debba richiedere una nuova determinazione del consiglio dell'ordine degli avvocati;

b) prevedere che, al fine di consentire al consiglio giudiziario l'acquisizione e la valutazione delle segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera f), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il Consiglio superiore della magistratura ogni anno individui i nominativi dei magistrati per i quali nell'anno successivo matura uno dei sette quadrienni utili ai fini delle valutazioni di professionalità e ne dia comunicazione al consiglio dell'ordine degli avvocati;

[omissis]

2) LEGGE N. 206 DEL 26 NOVEMBRE 2021

("Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata")

Art. 1

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti il riassetto formale e sostanziale del processo civile, mediante novelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali, in funzione di obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, nel rispetto della garanzia del contraddittorio, attenendosi ai principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge.

[omissis]

4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alle discipline della procedura di mediazione e della negoziazione assistita sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

[omissis]

u) apportare modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162: [omissis] prevedendo che gli accordi muniti di nulla osta o di autorizzazione siano conservati, in originale, in apposito archivio tenuto presso i Consigli dell'ordine degli avvocati di cui all'articolo 11 del citato decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, che rilasciano copia autentica dell'accordo alle parti, ai difensori che hanno sottoscritto l'accordo e ai terzi interessati al contenuto patrimoniale dell'accordo stesso;

[omissis]

3) D.L. N. 31 DEL 13 MARZO 2021

("Misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19")

Art. 4 (Lavori delle sottocommissioni)

[omissis]

3. Lo svolgimento della prima prova orale può avvenire presso gli uffici giudiziari di ogni distretto di Corte di appello o presso i locali dei consigli dell'Ordine degli avvocati ivi ubicati secondo le disposizioni dei presidenti delle Corti di appello, sentiti i presidenti dei consigli dell'Ordine degli avvocati interessati. La sottocommissione cura l'assegnazione dei candidati alle singole sedi sulla base della residenza dichiarata nella domanda di ammissione all'esame di abilitazione.

4) LEGGE N. 178 DEL 30 DICEMBRE 2020

(“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”)

Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali)

[omissis]

1017. Il rimborso di cui al comma 1015¹ è riconosciuto dietro presentazione di fattura del difensore, con espressa indicazione della causale e dell'avvenuto pagamento, corredata di parere di congruità del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati, nonché di copia della sentenza di assoluzione con attestazione di cancelleria della sua irrevocabilità.

[omissis]

5) D.LGS. N. 14 DEL 12 GENNAIO 2019 *(“Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”)*

Art. 13 (Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto)

[omissis]

5. La domanda di iscrizione all'elenco è presentata agli ordini professionali di appartenenza

¹ “1015. Nel processo penale, all'imputato assolto, con sentenza divenuta irrevocabile, perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, è riconosciuto il rimborso delle spese legali nel limite massimo di euro 10.500”.

dei professionisti richiedenti [omissis]. La domanda è corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4, di un'autocertificazione attestante l'assolvimento degli obblighi formativi e di un curriculum vitae, a sua volta oggetto di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione, valutabile all'atto della nomina come titolo di preferenza. La domanda contiene il consenso dell'interessato al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, anche ai fini della pubblicazione di cui al comma 9. Ciascun ordine professionale, valutata la domanda e verificata la completezza della documentazione allegata, comunica alla camera di commercio del capoluogo della regione in cui si trova o alla camera di commercio delle province autonome di Trento e di Bolzano, i nominativi dei professionisti in possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4, unitamente a una scheda sintetica contenente le informazioni utili alla individuazione del profilo dell'esperto, per l'inserimento nell'elenco previsto dal comma 3. La scheda è compilata sulla base di un modello uniforme definito con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui al comma 2. Gli ordini professionali, con riferimento ai dati dei rispettivi iscritti, [omissis] designano i responsabili della formazione, della tenuta e dell'aggiornamento dei dati degli iscritti all'elenco unico e del trattamento dei dati medesimi nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I responsabili accertano la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti secondo quanto previsto dall'articolo 71 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. La domanda è respinta se non è corredata di quanto previsto dal secondo e terzo periodo e può essere ripresentata. I consigli nazionali degli ordini professionali disciplinano con regolamento le modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli ordini professionali e comunicati alle camere di commercio per la formazione dell'elenco di cui al comma 3. La comunicazione di cui al quarto

periodo avviene con cadenza annuale a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini professionali comunicano tempestivamente alle camere di commercio l'adozione, nei confronti dei propri iscritti, di sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dai singoli ordinamenti nonché l'intervenuta cancellazione dei professionisti dagli albi professionali di appartenenza perché vengano cancellati dall'elenco. Le camere di commercio, ricevute le comunicazioni di competenza degli ordini professionali, provvedono senza indugio all'aggiornamento dell'elenco unico; [omissis].

[omissis]

6) D.LGS. N. 116 DEL 13 LUGLIO 2017
(“Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57”)

Art. 6 (Ammissione al tirocinio)

[omissis]

5. La sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, acquisito il parere dell'ordine professionale al quale il richiedente risulti eventualmente iscritto, redige la graduatoria degli aspiranti, sulla base dei criteri indicati nell'articolo 4, commi 3 e 4, e formula le motivate proposte di ammissione al tirocinio sulla base delle domande ricevute e degli elementi acquisiti.

[omissis]

Art. 18 (Durata dell'ufficio e conferma)

[omissis]

8. Il giudizio è espresso a norma dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in quanto compatibile, ed è reso sulla base degli elementi di cui ai commi 5 e 6, nonché dei seguenti, ulteriori elementi:

[omissis]

c) il parere del consiglio dell'ordine territoriale forense del circondario in cui ha sede l'ufficio presso il quale il magistrato onorario ha esercitato le funzioni, nel quale sono indicati i fatti specifici incidenti sulla idoneità a svolgere le funzioni, con particolare riguardo, se esistenti, alle situazioni concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti

che denotino mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica.

[omissis]

7) LEGGE N. 122 DEL 7 LUGLIO 2016
(“Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016”)

Art. 9 (Norme di adeguamento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nelle cause transfrontaliere in materia di obbligazioni alimentari e sottrazione internazionale di minori)

[omissis]

3. Le domande di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate, tramite autorità centrale, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 4/2009 e dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007, sono proposte al consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo di esecuzione.

[omissis]

8) D.LGS. N. 92 DEL 31 MAGGIO 2016
(“Disciplina della sezione autonoma dei Consigli Giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio”)

Art. 2 (Procedura di conferma)

[omissis]

4. La sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, come modificato dal presente decreto, esprime il giudizio di idoneità ai fini della conferma. Il giudizio è espresso a norma dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in quanto compatibile, previa audizione dell'interessato, se ritenuta necessaria, e sulla base degli elementi di cui al comma 2, tenuto conto altresì del parere del Consiglio dell'ordine territoriale forense del circondario in cui ha sede l'ufficio presso il quale il magistrato onorario ha esercitato le funzioni. Il parere del

Consiglio dell'ordine territoriale forense indica i fatti specifici incidenti sulla idoneità a svolgere le funzioni, con particolare riguardo, se esistenti, alle situazioni concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica.

[omissis]

9) LEGGE N. 57 DEL 28 APRILE 2016 ("Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace")

Art. 2 (Principi e criteri direttivi)

[omissis]

7. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

[omissis]

c) prevedere che la conferma di cui alla lettera b) sia disposta con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sulla base del giudizio di idoneità formulato dalla sezione autonoma del Consiglio giudiziario, di cui alla lettera q) del comma 1 dell'articolo 1, dopo aver acquisito i pareri dei presidenti di tribunale o dei procuratori della Repubblica, nonché dei consigli dell'ordine degli avvocati nei cui circondari il magistrato onorario ha esercitato le sue funzioni;

[omissis]

17. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) regolare la durata dell'incarico dei magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, sulla base dei seguenti criteri:

1) prevedere che la conferma dei magistrati onorari di cui al presente comma sia disposta dal Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sulla base del giudizio di idoneità formulato, secondo i criteri di cui al comma 7, lettera b), dalla sezione autonoma del Consiglio giudiziario, di cui alla lettera q) del comma 1 dell'articolo 1, dopo aver acquisito i pareri dei presidenti di tribunale o dei procuratori della Repubblica, nonché dei consigli

dell'ordine degli avvocati nei cui circondari il magistrato onorario ha esercitato le sue funzioni;

[omissis]

10) D.P.R. N. 133 DEL 18 AGOSTO 2015 ("Regolamento sulle misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni dei commi 527, 528, 529 e 530 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190")

Art. 3 (La Conferenza permanente)

1. In ogni circondario opera la Conferenza permanente composta dai capi degli uffici giudiziari e dai dirigenti amministrativi. La Conferenza permanente è convocata e presieduta dal presidente della Corte di appello ovvero, nelle sedi che non sono capoluogo del distretto, dal presidente del tribunale. Sulle materie inerenti alla sicurezza a norma dell'articolo 4, comma 1, primo periodo, la Conferenza permanente può essere convocata anche su richiesta del procuratore generale presso la corte di appello. Nel caso di cui al periodo che precede, il procuratore generale presso la corte di appello compone la Conferenza permanente che opera nelle sedi che non sono capoluogo di distretto.

2. La Conferenza permanente delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del presidente.

3. La Conferenza permanente si avvale di idoneo personale dell'amministrazione della giustizia e può altresì avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di idoneo personale delle altre amministrazioni pubbliche sulla base di accordi o convenzioni.

4. Il presidente invita alle riunioni il presidente del locale consiglio dell'ordine degli avvocati, i coordinatori degli uffici del giudice di pace interessati, e può invitare esperti ovvero rappresentanti degli enti locali e di altre amministrazioni pubbliche, senza diritto di voto.²

² L'art. 6 co. 3 del d.lgs. n. 240 del 25 luglio 2006, come modificato dall'art. 1 co. 435 lett. e) della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, ha stabilito: "3. Al fine di assicurare una più completa attività di determinazione del fabbisogno di beni e servizi dell'amministrazione periferica e degli uffici giudiziari, il presidente del locale Consiglio dell'Ordine degli avvocati fa parte, con diritto di voto, degli organismi collegiali di cui all'articolo 3 del

[omissis]

6. Per la partecipazione alle attività della Conferenza permanente, anche su invito, non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. All'eventuale rimborso delle spese di missione si provvede con le risorse finanziarie del Ministero disponibili a legislazione vigente.

[omissis]

11) D.L. N. 132 DEL 12 SETTEMBRE 2014

“Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”

Art. 1 (Trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria)

[omissis]

2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, dispone la trasmissione del fascicolo al presidente del Consiglio dell’ordine del circondario in cui ha sede il tribunale ovvero la corte di appello per la nomina del collegio arbitrale per le controversie di valore superiore ad euro 100.000 e, ove le parti lo decidano concordemente, di un arbitro per le controversie di valore inferiore ad euro 100.000. Gli arbitri sono individuati, concordemente dalle parti o dal presidente del Consiglio dell’ordine, tra gli avvocati iscritti da almeno cinque anni nell’albo dell’ordine circondariale che non hanno subito negli ultimi cinque anni condanne definitive comportanti la sospensione dall’albo e che, prima della trasmissione del fascicolo, hanno reso una dichiarazione di disponibilità al Consiglio stesso.

2-bis. La funzione di consigliere dell’ordine e l’incarico arbitrale di cui al presente articolo sono incompatibili. Tale incompatibilità si estende anche per i consiglieri uscenti per una intera consiliatura successiva alla conclusione del loro mandato.

[omissis]

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133”.

5-bis. Con il decreto di cui al comma 5 sono altresì stabiliti i criteri per l’assegnazione degli arbitrati tra i quali, in particolare, le competenze professionali dell’arbitro, anche in relazione alle ragioni del contendere e alla materia oggetto della controversia, nonché il principio della rotazione nell’assegnazione degli incarichi, prevedendo altresì sistemi di designazione automatica.

Art. 4-bis (Acquisizione di dichiarazioni)

1. Quando la convenzione di negoziazione assistita lo prevede, ciascun avvocato può invitare un terzo a rendere dichiarazioni su fatti specificamente individuati e rilevanti in relazione all’oggetto della controversia, presso il suo studio professionale o presso il Consiglio dell’ordine degli avvocati, in presenza degli avvocati che assistono le altre parti.

[omissis]

Art. 6 (Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio)

[omissis]

3-ter. L’accordo, munito di nulla osta o di autorizzazione, è trasmesso senza indugio a mezzo posta elettronica certificata o con altro sistema elettronico di recapito certificato qualificato, a cura degli avvocati che lo hanno sottoscritto, al Consiglio dell’ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati, che ne cura la conservazione in apposito archivio. Il Consiglio dell’ordine, se richiesto, rilascia copia autentica dell’accordo alle parti e ai difensori che lo hanno sottoscritto. La conservazione ed esibizione dell’accordo è disciplinata dall’articolo 43 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 11 (Raccolta dei dati)

1. I difensori che sottoscrivono l’accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione³ sono tenuti a trasmetterne copia al Consiglio dell’ordine circondariale del luogo ove l’accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell’ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati.

[omissis]

³ Di negoziazione assistita.

Art. 11-quinquies (Organo competente a ricevere l'istanza di ammissione anticipata⁴ e nomina dell'avvocato)

1. L'istanza per l'ammissione anticipata è presentata, personalmente o a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio elettronico di recapito certificato, dall'interessato o dall'avvocato che ne ha autenticato la firma, al Consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo in cui ha sede il tribunale che sarebbe competente a conoscere della controversia.

2. Entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza per l'ammissione, il Consiglio dell'ordine degli avvocati, verificatane l'ammissibilità, ammette l'interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria, e gliene dà immediata comunicazione.

3. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso il Consiglio individuato in conformità al comma 1.

Art. 11-septies (Effetti dell'ammissione anticipata e sua conferma)

1. L'ammissione anticipata al patrocinio è valida per l'intera procedura di negoziazione assistita e la parte ammessa è tenuta, nel corso del procedimento, a comunicare al proprio avvocato le modifiche reddituali idonee a incidere sulle condizioni di ammissione di cui all'articolo 11-ter.

2. Quando è raggiunto l'accordo di negoziazione, l'ammissione è confermata, su istanza dell'avvocato, dal Consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione anticipata, mediante apposizione del visto di congruità sulla parcella.

3. L'istanza di conferma indica l'ammontare del compenso richiesto dall'avvocato ed è corredata dall'accordo. Il Consiglio dell'ordine, verificata la completezza della documentazione e la congruità del compenso in base al valore dell'accordo indicato ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, conferma l'ammissione e trasmette copia della parcella vistata all'ufficio finanziario competente dell'articolazione ministeriale

competente perché proceda alle verifiche ritenute necessarie.

4. L'avvocato non può chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dal presente capo. Ogni patto contrario è nullo e si applica l'articolo 85, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

Art. 11-novies (Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto)

1. L'insussistenza dei presupposti per l'ammissione, da chiunque accertata, anche a seguito dei controlli di cui all'articolo 11-undecies, è comunicata al Consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione.

2. Le sopravvenute modifiche delle condizioni reddituali che escludono l'ammissione al patrocinio sono immediatamente comunicate dalla parte ammessa o dal suo avvocato al Consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione in via anticipata.

3. Ricevute le comunicazioni previste dai commi 1 e 2, il Consiglio dell'ordine, effettuate le verifiche ritenute necessarie, revoca l'ammissione e ne dà comunicazione all'interessato e all'avvocato.

[omissis]

**12) D.L. N. 69 DEL 21 GIUGNO 2013
("Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia")**

Art. 63 (Giudici ausiliari)

[omissis]

2. I giudici ausiliari sono nominati con apposito decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta formulata dal consiglio giudiziario territorialmente competente nella composizione integrata a norma dell'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25. Ai fini della formulazione della proposta i consigli giudiziari, nel caso di cui al comma 3, lettera d), acquisiscono il parere del Consiglio dell'ordine cui è iscritto, ovvero cui è stato iscritto negli ultimi cinque anni, il candidato. [omissis].

[omissis]

⁴ Al patrocinio a spese dello Stato.

Art. 65 (Pianta organica dei giudici ausiliari. Domande per la nomina a giudici ausiliari)

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e i consigli degli ordini distrettuali, è determinata la pianta organica ad esaurimento dei giudici ausiliari, con l'indicazione dei posti disponibili presso ciascuna Corte di appello. La pianta organica è determinata tenendo conto delle pendenze e delle scoperture di organico in ciascuna Corte, cui può essere assegnato un numero di posti complessivamente non superiore al numero di quaranta per ciascuna Corte.

[omissis]

Art. 73 (Formazione presso gli uffici giudiziari)

[omissis]

5-bis. L'attività di formazione degli ammessi allo stage è condotta in collaborazione con i consigli dell'Ordine degli avvocati e con il Consiglio nazionale forense relativamente agli uffici di legittimità, nonché con le Scuole di specializzazione per le professioni legali, secondo le modalità individuate dal Capo dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali.

[omissis]

13) D.LGS. N. 33 DEL 14 MARZO 2013
(“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”)

Art. 2-bis (Ambito soggettivo di applicazione)

1. Ai fini del presente decreto, per “pubbliche amministrazioni” si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile:

a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;

[omissis]

Art. 3 (Pubblicità e diritto alla conoscibilità)

[omissis]

1-ter. L'Autorità nazionale anticorruzione può, con il Piano nazionale anticorruzione, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, precisare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione, in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte, prevedendo in particolare modalità semplificate per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per gli ordini e collegi professionali.

14) LEGGE N. 3 DEL 27 GENNAIO 2012

(“Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”)

Art. 15 (Organismi di composizione della crisi)

1. Possono costituire organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento enti pubblici dotati di requisiti di indipendenza e professionalità determinati con il regolamento di cui al comma 3. Gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro di cui al comma 2.

[omissis]

15) D.L. N. 98 DEL 6 LUGLIO 2011
(“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”)

Art. 37 (Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie)

1. I capi degli uffici giudiziari sentiti, i presidenti dei rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati, entro il 31 gennaio di ogni anno redigono un programma per la gestione dei

procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti. Con il programma il capo dell'ufficio giudiziario determina:

a) gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili nell'anno in corso;

b) gli obiettivi di rendimento dell'ufficio, tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dai competenti organi di autogoverno, l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della durata della causa, anche con riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti, nonché della natura e del valore della stessa.

2. Con il programma di cui al comma 1, sulla cui attuazione vigila il capo dell'ufficio giudiziario, viene dato atto dell'avvenuto conseguimento degli obiettivi fissati per l'anno precedente o vengono specificate le motivazioni del loro eventuale mancato raggiungimento. Ai fini della valutazione per la conferma dell'incarico direttivo ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, i programmi previsti dal comma 1 sono comunicati ai locali consigli dell'ordine degli avvocati e sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura.

[omissis]

4. In relazione alle concrete esigenze organizzative dell'ufficio, i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica, con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, e con i consigli dell'ordine degli avvocati per consentire ai più meritevoli, su richiesta dell'interessato e previo parere favorevole del Consiglio giudiziario per la magistratura ordinaria, del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa per quella amministrativa e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per quella tributaria, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato.

[omissis]

16) D.LGS. N. 28 DEL 4 MARZO 2010
(“Attuazione dell’articolo 60 della legge
18 giugno 2009, n. 69, in materia di
mediazione finalizzata alla conciliazione
delle controversie civili e commerciali”)

Art. 15-quinquies (Organo competente a ricevere l’istanza per l’ammissione anticipata e nomina dell’avvocato)

1. L'istanza per l'ammissione anticipata è presentata, o personalmente o a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio elettronico di recapito certificato, dall'interessato o dall'avvocato che ne ha autenticato la firma, al consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente individuato in conformità all'articolo 4, comma 1.

2. Entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza per l'ammissione, il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificatane l'ammissibilità, ammette l'interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria, e gliene dà immediata comunicazione.

3. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente individuato in conformità all'articolo 4, comma 1.

Art. 15-septies (Effetti dell’ammissione anticipata e sua conferma)

[omissis]

3. Quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, l'ammissione è confermata, su istanza dell'avvocato, dal consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione anticipata, mediante apposizione del visto di congruità sulla parcella.

4. L'istanza di conferma indica l'ammontare del compenso richiesto dall'avvocato ed è corredata dall'accordo di conciliazione. Il consiglio dell'ordine, verificata la completezza della documentazione e la congruità del compenso in base al valore dell'accordo indicato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, conferma l'ammissione e trasmette copia della parcella vistata all'ufficio finanziario competente dell'articolazione ministeriale

competente perché proceda alle verifiche ritenute necessarie e all'organismo di mediazione.

[omissis]

Art. 15-novies (Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto)

1. L'insussistenza dei presupposti per l'ammissione di cui all'articolo 15-ter, da chiunque accertata, anche a seguito dei controlli di cui all'articolo 15-undecies, è comunicata al consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione.

2. Le sopravvenute modifiche delle condizioni reddituali che escludono l'ammissione al patrocinio sono immediatamente comunicate dalla parte ammessa o dal suo avvocato al consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione in via anticipata.

3. Ricevute le comunicazioni previste dai commi 1 e 2, il consiglio dell'ordine, effettuate le verifiche ritenute necessarie, revoca l'ammissione e ne dà comunicazione all'interessato, all'avvocato e all'organismo di mediazione.

4. Contro il provvedimento di revoca l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine che lo ha adottato. Si applica l'articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

Art. 18 (Organismi presso i tribunali)

1. I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del tribunale. Gli organismi presso i tribunali sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.

Art. 19 (Organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio)

1. I consigli degli ordini professionali possono istituire, per le materie riservate alla loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia, organismi speciali, avvalendosi di proprio personale e utilizzando locali nella propria disponibilità.

2. Gli organismi di cui al comma 1 e gli organismi istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.

17) LEGGE N. 69 DEL 18 GIUGNO 2009
(“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”)

Art. 60 (Delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale.

[omissis]

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

[omissis]

e) prevedere la possibilità, per i consigli degli ordini degli avvocati, di istituire, presso i tribunali, organismi di conciliazione che, per il loro funzionamento, si avvalgono del personale degli stessi consigli;

[omissis]

g) prevedere, per le controversie in particolari materie, la facoltà di istituire organismi di conciliazione presso i consigli degli ordini professionali;

h) prevedere che gli organismi di conciliazione di cui alla lettera g) siano iscritti di diritto nel Registro;

[omissis]

n) prevedere il dovere dell'avvocato di informare il cliente, prima dell'instaurazione del giudizio, della possibilità di avvalersi dell'istituto della conciliazione nonché di ricorrere agli organismi di conciliazione;

[omissis]

18) D.L. N. 185 DEL 29 NOVEMBRE 2008
(“Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”)

Art. 16 (Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese)

[omissis]

7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco consultabile in via telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

7-bis. Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza applica la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice di cui all'articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l'elenco dei domicilia digitali ed il loro aggiornamento a norma dell'articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi.

19) D.LGS. N. 231 DEL 21 NOVEMBRE 2007

“Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”⁵

⁵ Come riscritto dal d.lgs. n. 90 del 25 maggio 2017 (*“Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive*

Art. 1 (Definizioni)

[omissis]

2. Nel presente decreto s'intendono per:

[omissis]

aa) organismo di autoregolamentazione: l'ente esponenziale, rappresentativo di una categoria professionale⁶, ivi comprese le sue articolazioni territoriali⁷ e i consigli di disciplina cui l'ordinamento vigente attribuisce poteri di regolamentazione, di controllo della categoria, di verifica del rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio della professione e di irrogazione, attraverso gli organi all'uopo predisposti, delle sanzioni previste per la loro violazione;

[omissis]

Art. 11 (Organismi di autoregolamentazione⁸)

1. [omissis] gli organismi di autoregolamentazione, le loro articolazioni territoriali⁹ e i consigli di disciplina, secondo i principi e le modalità previsti dall'ordinamento vigente, promuovono e controllano l'osservanza degli obblighi previsti dal presente decreto da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi. Ai fini della corretta attuazione degli obblighi di cui al presente articolo, il Ministero della giustizia, ai sensi della normativa vigente, espleta le funzioni di controllo sugli ordini professionali assoggettati alla propria vigilanza.

2. Gli organismi di autoregolamentazione sono responsabili dell'elaborazione e aggiornamento di regole tecniche, adottate in attuazione del presente decreto previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell'esercizio della propria attività, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata della clientela e di conservazione e, anche attraverso le proprie articolazioni territoriali, garantiscono l'adozione di misure idonee a sanzionarne l'inosservanza e sono sentiti dalla UIF¹⁰

2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006”.

⁶ *Idest*, il Consiglio Nazionale Forense.

⁷ *Idest*, i Consigli dell'Ordine.

⁸ *Idest*, il Consiglio Nazionale Forense.

⁹ *Idest*, i Consigli dell'Ordine.

¹⁰ Unità di informazione finanziaria per l'Italia.

ai fini dell'adozione e dell'aggiornamento degli indicatori di anomalia di cui all'articolo 6, comma 4, lettera e) che li riguardino. I predetti organismi e le loro articolazioni territoriali sono altresì responsabili della formazione e dell'aggiornamento dei propri iscritti in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

[omissis]

20) D.LGS. N. 240 DEL 25 LUGLIO 2006
(“Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonché decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della giustizia, a norma degli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 1, lettere s) e t) e 12, della legge 25 luglio 2005, n. 150”)

Art. 6 (Uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria)

1. Il Ministero della giustizia, nell'ambito della dotazione organica come rideterminata ai sensi dell'articolo 7, esercita, con organi periferici di livello dirigenziale non generale, sulla base di programmi, indirizzi e direttive disposti dall'amministrazione centrale, le funzioni e i compiti in materia di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia anche derivanti dal trasferimento delle competenze di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Gli uffici di cui al comma 1 svolgono altresì attività di raccordo con le amministrazioni competenti per la realizzazione di interventi in materia di edilizia giudiziaria.

3. Al fine di assicurare una più completa attività di determinazione del fabbisogno di beni e servizi dell'amministrazione periferica e degli uffici giudiziari, il presidente del locale Consiglio dell'Ordine degli avvocati fa parte, con diritto di voto, degli organismi collegiali di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133. Per la predetta partecipazione non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. All'eventuale rimborso delle spese di missione si provvede con le risorse finanziarie del

Ministero della giustizia disponibili a legislazione vigente.

21) D.LGS. N. 160 DEL 5 APRILE 2006
(“Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150”)

Art. 11 (Valutazione della professionalità)

[omissis]

5. Il consiglio giudiziario può assumere informazioni su fatti specifici segnalati da suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell'ordine degli avvocati, dando tempestiva comunicazione dell'esito all'interessato, che ha diritto ad avere copia degli atti, e può procedere alla sua audizione, che è sempre disposta se il magistrato ne fa richiesta.

[omissis]

22) D.LGS. N. 106 DEL 20 FEBBRAIO 2006
(“Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 25 luglio 2005, n. 150”)

Art. 1 (Attribuzioni del procuratore della Repubblica)

[omissis]

7. Il progetto organizzativo dell'ufficio è adottato ogni quattro anni, sentiti il dirigente dell'ufficio giudicante corrispondente e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati, ed è approvato dal Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario e valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195. Decorso il quadriennio, l'efficacia del progetto è prorogata fino a che non sopravvenga il nuovo. Con le medesime modalità di cui al primo periodo, il progetto organizzativo può essere variato nel corso del quadriennio per sopravvenute esigenze dell'ufficio.

**23) D.LGS. N. 25 DEL 27 GENNAIO
2006**

(“Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e nuova disciplina dei Consigli Giudiziari, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 25 luglio 2005, n. 150”)

Art. 9 (Composizione dei consigli giudiziari)

[omissis]

2. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo fino a trecentocinquanta magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da nove altri membri, di cui: sei magistrati, quattro dei quali addetti a funzioni giudicanti e due a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e tre componenti non togati, di cui un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e due avvocati, con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all’interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell’ordine degli avvocati del distretto.

3. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo compreso tra trecentocinquanta e seicento magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da quattordici altri membri, di cui: dieci magistrati, sette dei quali addetti a funzioni giudicanti e tre a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e quattro componenti non togati, di cui un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e tre avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all’interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell’ordine degli avvocati del distretto.

3-bis. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo superiore a seicento

magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da venti altri membri, di cui: quattordici magistrati, dieci dei quali addetti a funzioni giudicanti e quattro a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e sei componenti non togati, di cui due professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e quattro avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all’interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell’ordine degli avvocati del distretto.

[omissis]

**24) LEGGE N. 150 DEL 25 LUGLIO
2005**

(“Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza, della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l’emanazione di un testo unico”)

Art. 2 (Principi e criteri direttivi, nonché disposizioni ulteriori)

[omissis]

3. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

[omissis]

i) prevedere che i componenti avvocati e professori universitari siano nominati, rispettivamente, dal Consiglio nazionale forense ovvero dal Consiglio universitario nazionale, su indicazione dei consigli dell’ordine degli avvocati del distretto e dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione;

l) prevedere che membri di diritto del consiglio giudiziario siano il presidente, il procuratore generale della corte d’appello ed il presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto;

[omissis]

r) prevedere che al consiglio giudiziario vengano attribuite le seguenti competenze:

[omissis]

2) formulazione di pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, sull'attività dei magistrati sotto il profilo della preparazione, della capacità tecnico-professionale, della laboriosità, della diligenza, dell'equilibrio nell'esercizio delle funzioni, e comunque nelle ipotesi previste dal comma 1 e nei periodi intermedi di permanenza nella qualifica. Ai fini sopra indicati, il consiglio giudiziario dovrà acquisire le motivate e dettagliate valutazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati avente sede nel luogo ove il magistrato esercita le sue funzioni e, se non coincidente, anche del consiglio dell'ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto;

[omissis]

25) D.LGS. N. 116 DEL 27 MAGGIO 2005

(“Attuazione della direttiva 2003/8/CE intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie”)

Art. 12 (Organo competente a decidere l'istanza ¹¹)

[omissis]

2. Per i giudizi pendenti sul territorio nazionale è competente il consiglio dell'ordine degli avvocati individuato ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Art. 15 (Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio)

1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui è pervenuta la domanda di ammissione al patrocinio da parte dell'autorità di ricezione di cui all'articolo 14, il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificata la ricorrenza delle condizioni di cui agli articoli 4 e 5, ammette il richiedente in via anticipata e provvisoria al patrocinio.

2. I provvedimenti di rigetto sono succintamente motivati.

3. Si applica l'articolo 126, comma 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

26) D.P.R. N. 115 DEL 30 MAGGIO 2002 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”)¹²

Art. 79 (Contenuto dell'istanza)

1. L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene:

a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente;

b) le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;

c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76;

d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.

2. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato.¹³

¹² Il d.p.r. ha riunito il d.p.r. n. 113 del 30 maggio 2002 (“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia – Testo B”) e il d.p.r. n. 114 del 30 maggio 2002 (“Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo C”).

¹³ La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 157 del 10 giugno 2021, ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico

¹¹ Di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

3. Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.

Art. 80 (Nomina del difensore)

1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo.

2. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, gli elenchi sono quelli istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

[omissis]

Art. 81 (Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato)

1. L'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato è formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 2.

2. L'inserimento nell'elenco è deliberato dal consiglio dell'ordine, il quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni:

a) attitudini ed esperienza professionale specifica, distinguendo tra processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari ed affari di volontaria giurisdizione;

b) assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda;

c) iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno due anni.

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», nella parte in cui non consente al cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, in caso di impossibilità a presentare la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 79, comma 2, di produrre, a pena di inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di tale documentazione”.

3. È cancellato di diritto dall'elenco l'avvocato per il quale è stata disposta una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento.

4. L'elenco è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblico, e si trova presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio di ciascuna provincia.

Art. 87 (Servizio al pubblico in materia di patrocinio a spese dello Stato)

Il servizio al pubblico per il patrocinio a spese dello Stato è disciplinato dall'articolo 20, della legge 29 marzo 2001, n. 134.

Art. 124 (Organo competente a ricevere l'istanza)

1. L'istanza è presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, al consiglio dell'ordine degli avvocati.

2. Il consiglio dell'ordine competente è quello del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, ovvero le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, il consiglio dell'ordine competente è quello del luogo ove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.

Art. 126 (Ammissione anticipata da parte del consiglio dell'ordine degli avvocati)

1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione, il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata e se le pretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate.

2. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie o respinge, ovvero dichiara inammissibile l'istanza, è trasmessa all'interessato e al magistrato.

3. Se il consiglio dell'ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza, questa può essere

proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto.

Art. 127 (Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi all'ammissione al patrocinio)

1. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine, o il magistrato competente per il giudizio, accoglie l'istanza è trasmessa anche all'ufficio finanziario competente.

[omissis]

Art. 138 (Commissione del patrocinio a spese dello Stato)

1. Presso ogni commissione tributaria è costituita una commissione del patrocinio a spese dello Stato composta da un presidente di sezione, che la presiede, da un giudice tributario designato dal presidente della commissione, nonché da tre iscritti negli albi o elenchi di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, designati al principio di ogni anno a turno da ciascun ordine professionale del capoluogo in cui ha sede la commissione e dalla direzione regionale delle entrate. Per ciascun componente è designato anche un membro supplente. Al presidente e ai componenti non spetta alcun compenso. Esercita le funzioni di segretario un funzionario dell'ufficio di segreteria della commissione tributaria.

Art. 139 (Funzioni della commissione ¹⁴)

1. Le funzioni che gli articoli 79, 124, 126, 127 e 136 attribuiscono, anche in modo ripartito, al consiglio dell'ordine degli avvocati e al magistrato sono svolte solo dalla commissione del patrocinio a spese dello Stato; l'istanza respinta o dichiarata inammissibile dalla commissione non può essere proposta al magistrato davanti al quale pende il processo o competente a conoscere il merito.

[omissis]

27) LEGGE N. 134 DEL 29 MARZO 2001

(“Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti”)

Art. 20

1. Presso il consiglio dell'ordine degli avvocati è istituito, con addetti anche avvocati designati dal consiglio, un servizio di informazione e consulenza per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato e sulla difesa d'ufficio.

2. Il servizio fornisce al pubblico i dati necessari per conoscere:

a) i costi dei procedimenti giudiziari, con riguardo alle spese e alle eventuali imposte, nonché i requisiti, le modalità e gli obblighi per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

b) i presupposti, le modalità e gli obblighi per la nomina del difensore d'ufficio.

3. A richiesta, il servizio fornisce a chiunque si trovi in una situazione di conflitto potenzialmente produttiva di una controversia civile, penale o amministrativa le informazioni di cui al comma 2, specificate con riferimento al problema prospettato, ai fini della valutazione dell'opportunità dell'instaurazione di o della costituzione in un giudizio ovvero della sperimentazione di un metodo di risoluzione alternativa del conflitto.

4. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato il contributo, da porre a carico degli utenti, per le spese del servizio di cui al comma 3, in misura tale da assicurare la più ampia possibilità di accesso.

5. Il Ministero della giustizia può stipulare convenzioni con enti pubblici o privati, che diano la propria disponibilità a concorrere a titolo gratuito all'espletamento del servizio, anche ai sensi dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

28) LEGGE N. 45 DEL 13 FEBBRAIO 2001

(“Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonché disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza”)

Art. 6

[omissis]

6. Le misure di assistenza economica indicate nel comma 5 comprendono, in specie, sempreché a tutte o ad alcune non possa direttamente provvedere il soggetto sottoposto al programma

¹⁴ Costituita presso ogni commissione tributaria.

di protezione, la sistemazione alloggiativa e le spese per i trasferimenti, le spese per esigenze sanitarie quando non sia possibile avvalersi delle strutture pubbliche ordinarie, l'assistenza legale e l'assegno di mantenimento nel caso di impossibilità di svolgere attività lavorativa. La misura dell'assegno di mantenimento e delle integrazioni per le persone a carico prive di capacità lavorativa è definita dalla commissione centrale e non può superare un ammontare di cinque volte l'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L'assegno di mantenimento può essere annualmente modificato in misura pari alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevate dall'ISTAT. L'assegno di mantenimento può essere integrato dalla commissione con provvedimento motivato solo quando ricorrono particolari circostanze influenti sulle esigenze di mantenimento in stretta connessione con quelle di tutela del soggetto sottoposto al programma di protezione, eventualmente sentiti l'autorità che ha formulato la proposta, il procuratore nazionale antimafia o i procuratori generali interessati a norma dell'articolo 11. Il provvedimento è acquisito dal giudice del dibattimento su richiesta della difesa dei soggetti a cui carico sono utilizzate le dichiarazioni del collaboratore. Lo stesso giudice, sempre su richiesta della difesa dei soggetti di cui al periodo precedente, acquisisce l'indicazione dell'importo dettagliato delle spese sostenute per la persona sottoposta al programma di protezione. Le spese di assistenza legale sono liquidate dal giudice previo parere del consiglio dell'ordine degli avvocati presso cui il difensore è iscritto.

[omissis]

29) LEGGE N. 212 DEL 27 LUGLIO 2000

(“Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”)

Art. 13 (Garante del contribuente)

1. Presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome è istituito il Garante del contribuente.

2. Il Garante del contribuente, operante in piena autonomia, è organo monocratico scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale

dell'Agenzia delle entrate, tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

[omissis]

c) avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, pensionati, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, dai rispettivi ordini di appartenenza.

[omissis]

30) D.P.R. N. 404 DEL 25 LUGLIO 1997

(“Regolamento recante le modalità per la determinazione delle piante organiche degli ordini, dei collegi professionali e dell'ente autonomo “La Triennale” di Milano”)

Art. 1

1. In deroga alle disposizioni previste dall'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537¹⁵, e dall'articolo 22, comma 18, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, gli ordini e i collegi professionali con un numero di iscritti non superiore a 8.000 unità non sono tenuti alla rilevazione dei carichi di lavoro.

2. Per gli ordini e collegi professionali con un numero di iscritti superiore a 8.000 unità la rilevazione dei carichi di lavoro viene effettuata sulla base di una metodologia approvata con delibera del consiglio direttivo che ne attesta, nel medesimo atto, la congruità.

3. Gli enti di cui ai commi 1 e 2 procedono, in ogni caso, di norma con cadenza triennale, alla determinazione della dotazione organica necessaria ad assicurare l'espletamento delle funzioni e dei compiti loro attribuiti, anche prevedendo contingenti di personale a tempo parziale. Agli stessi non si applica la disposizione dell'articolo 22, comma 20, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

4. Le delibere dei consigli direttivi concernenti la determinazione della dotazione organica sono sottoposte alla definitiva approvazione dei rispettivi consigli e federazioni nazionali. Questi ultimi trasmettono le relative delibere al Ministero vigilante ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Le delibere si intendono esecutive qualora, entro quindici giorni dalla ricezione, il Ministero vigilante non formuli osservazioni o rilievi.

¹⁵ Abrogato dal d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001.

5. Le dotazioni organiche che comprendano posizioni dirigenziali sono approvate dall'amministrazione vigilante di intesa con il Ministero del tesoro e con il Dipartimento della funzione pubblica.

31) LEGGE N. 99 DEL 27 MARZO 1995 *("Norme sulla destinazione di locali di edifici giudiziari ai Consigli dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori")*

Art. 1

1. Negli edifici adibiti ad uffici giudiziari, sedi di tribunale, è destinato al consiglio dell'Ordine degli avvocati un numero di locali idonei ad assicurare il funzionamento del consiglio stesso, in relazione alle sue effettive esigenze, comprese quelle necessarie per le istruttorie e i dibattimenti disciplinari, per i rapporti con gli organi della giustizia locale, per la conservazione e la fruizione, anche da parte di magistrati, di biblioteche, e per ogni altro servizio utile alla amministrazione della giustizia.

2. Alla determinazione del numero e alla valutazione della idoneità dei locali predetti provvedono la commissione di manutenzione¹⁶, se costituita, ovvero i capi degli uffici giudiziari e il presidente del consiglio dell'Ordine interessato, tenuto conto della consistenza globale dell'edificio con riferimento alle esigenze connesse al regolare svolgimento dell'attività giudiziaria e di quella forense.

Art. 2

Per i locali destinati al consiglio dell'Ordine degli avvocati è corrisposto dallo Stato ai comuni proprietari degli edifici di cui all'articolo 1 un contributo annuo commisurato al valore locativo dei locali stessi. Il contributo decorre dal 1 gennaio 1995 ed è erogato con le modalità previste dall'articolo 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392, e successive modificazioni¹⁷. Le spese necessarie per illuminazione, riscaldamento, custodia, servizio telefonico ed ogni altro servizio, nonché per forniture e riparazioni di mobili, strutture ed

impianti dei locali medesimi sono a carico dei consigli dell'Ordine.

Art. 4

Fino al 31 dicembre 1994 l'utilizzazione dei locali di edifici giudiziari da parte dei consigli dell'Ordine degli avvocati è soggetta alla corresponsione di un canone di locazione in misura non superiore al 10 per cento di quello determinato, sentito il competente ufficio tecnico erariale, sulla base dei valori in comune commercio.

32) LEGGE N. 53 DEL 21 GENNAIO 1994

("Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali")

Art. 1

L'avvocato, munito di procura alle liti a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto a norma dell'articolo 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente. Quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, fatta eccezione per l'autorizzazione del consiglio dell'ordine, la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata.

Art. 4

[omissis]

2. La notifica può essere eseguita mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario se questi ed il notificante sono iscritti nello stesso albo. In tal caso l'originale e la copia dell'atto devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio dell'ordine nel cui albo entrambi sono iscritti.

Art. 5

1. Nella notificazione di cui all'articolo 4 l'atto deve essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica

¹⁶ Ora Conferenza permanente.

¹⁷ Articolo abrogato dalla legge n. 190 del 23 dicembre 2014.

certificata che il destinatario ha comunicato al proprio ordine, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

2. Quando la notificazione viene effettuata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, l'atto deve essere consegnato nelle mani proprie del destinatario. Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, l'atto è consegnato, nel domicilio risultante al consiglio dell'ordine in cui il destinatario è iscritto, a persona addetta allo studio ovvero al servizio del destinatario.

[omissis]

Art. 7

1. L'avvocato, che intende avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge, deve essere previamente autorizzato dal consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto; tale autorizzazione potrà essere concessa esclusivamente agli avvocati o procuratori legali che non abbiano procedimenti disciplinari pendenti e che non abbiano riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale o altra più grave sanzione e dovrà essere prontamente revocata in caso di irrogazione delle dette sanzioni ovvero, anche indipendentemente dall'applicazione di sanzioni disciplinari, in tutti i casi in cui il consiglio dell'ordine, anche in via cautelare, ritenga motivatamente inopportuna la prosecuzione dell'esercizio delle facoltà previste dalla presente legge.

2. Il provvedimento di rigetto o di revoca, emesso in camera di consiglio dopo aver sentito il professionista, è impugnabile davanti al Consiglio nazionale forense nel termine di dieci giorni solo per motivi di legittimità ed è immediatamente esecutivo, indipendentemente dalla sua eventuale impugnazione.

3. In caso di revoca dell'autorizzazione, l'avvocato consegna al consiglio dell'ordine il registro di cui all'articolo 8, sul quale vengono annotati il provvedimento di revoca e l'eventuale annullamento del medesimo.

4. I provvedimenti del consiglio dell'ordine adottati ai sensi della presente legge sono resi pubblici nei modi più ampi.

4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 8

1. L'avvocato, che intende avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge, deve munirsi di un apposito registro cronologico, il cui modello è stabilito con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale forense.

2. La validità del registro di cui al comma 1 è subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, da parte del presidente del consiglio dell'ordine nel cui albo il notificante è iscritto, o da un consigliere all'uopo delegato, previa l'autorizzazione di cui all'articolo 7.

[omissis]

4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata.

33) LEGGE N. 141 DELL'11 FEBBRAIO 1992

(“Modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori”)

Art. 17 (Assistenza a chi versa in stato di bisogno)

1. L'assistenza a favore di chi versa in stato di bisogno può essere erogata a chi appartiene ad una delle seguenti categorie:

a) iscritti alla Cassa;

b) avvocati che, pur senza essere iscritti alla Cassa, contribuiscono o hanno contribuito ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come rispettivamente modificati dagli articoli 5 e 6 della presente legge, o hanno versato contributi personali in base a leggi precedenti;

c) beneficiari di pensione erogata dalla Cassa;

d) familiari di persone defunte appartenute ad una delle precedenti categorie e già iscritte al disciolto ente di previdenza forense; a tal fine, s'intendono come familiari il coniuge, i parenti di primo e di secondo grado ed i soggetti, di fatto già mantenuti dal defunto, indicati nell'articolo 433 del codice civile.

2. In via ordinaria, l'assistenza per stato di bisogno è erogata in base a delibere dei Consigli dell'ordine. Ogni Consiglio può deliberare

trattamenti di assistenza sino all'ammontare della quota di sua competenza sull'importo annuo di cui all'articolo 16, comma 1, quota che è stabilita per i singoli Consigli in proporzione al numero dei rispettivi iscritti alla Cassa.

3. In via straordinaria, se un Consiglio dell'ordine non può provvedere per esaurimento o insufficienza della quota di sua competenza di cui al comma 2, il trattamento di assistenza per stato di bisogno può essere deliberato dal comitato dei delegati della Cassa, sentito il parere del Consiglio stesso. Nei regolamenti di cui all'articolo 20 possono essere previste delibere d'urgenza della giunta esecutiva, nei casi e con le procedure stabiliti dal comitato dei delegati.

34) D.LGS. N. 273 DEL 28 LUGLIO 1989
(“Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni”)

Art. 15

1. Il presidente del tribunale ordinario e il presidente del tribunale per i minorenni promuovono separatamente, presso i rispettivi uffici, riunioni trimestrali con il procuratore della Repubblica, il dirigente della sezione dei giudici per le indagini preliminari, il dirigente della cancelleria nonché con il presidente del consiglio dell'ordine forense, al fine di procedere a un esame congiunto dell'andamento dei reciproci rapporti, con particolare riferimento al flusso degli affari, allo scopo di prevenire la formazione di arretrati nelle diverse fasi processuali e segnalare disfunzioni derivanti dalla normativa vigente o dalla sua concreta applicazione.

2. Il presidente del tribunale ordinario e il presidente del tribunale per i minorenni trasmettono, all'esito di ciascuna riunione, i dati relativi ai flussi di lavoro nelle varie fasi del procedimento, con le osservazioni formulate da ciascuno dei presenti alla riunione, al ministro della giustizia, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 7 della legge 16 febbraio 1987 n. 81, nonché al consiglio giudiziario, che li trasmette, con le sue eventuali osservazioni e proposte, al Consiglio superiore

della magistratura, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, introdotto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 449.

3. Ogni semestre il presidente della corte di appello invita il procuratore generale, il dirigente della cancelleria nonché il presidente del consiglio dell'ordine forense a esaminare congiuntamente i problemi posti alla funzionalità della corte di appello dalla normativa vigente o dalla sua concreta applicazione.

4. Il presidente della corte di appello informa dei problemi emersi e delle soluzioni proposte il ministero della giustizia nonché il consiglio giudiziario, che trasmette l'informativa, con le sue osservazioni, al Consiglio superiore della magistratura.

35) D.LGS. N. 271 DEL 28 LUGLIO 1989
(“Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale”)

Art. 39 (Autenticazione della sottoscrizione di atti)

Fermo quanto previsto da speciali disposizioni, l'autenticazione della sottoscrizione di atti per i quali il codice prevede tale formalità può essere effettuata, oltre che dal funzionario di cancelleria, dal notaio, dal difensore, dal sindaco, da un funzionario delegato dal sindaco, dal segretario comunale, dal giudice di pace, dal presidente del consiglio dell'ordine forense o da un consigliere da lui delegato.

Art. 68 (Formazione e revisione dell'albo dei periti)

1. L'albo dei periti previsto dall'articolo 67 è tenuto a cura del presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale, dal presidente del consiglio dell'ordine forense, dal presidente dell'ordine, del collegio ovvero delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate a cui appartiene la categoria di esperti per la quale si deve provvedere ovvero da loro delegati.

2. Il comitato decide sulla richiesta di iscrizione e di cancellazione dall'albo.

3. Il comitato può assumere informazioni e delibera a maggioranza dei voti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

4. Il comitato provvede ogni due anni alla revisione dell'albo per cancellare gli iscritti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti dall'articolo 69 comma 3 o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio di perito.

Art. 72 (Reclamo avverso le decisioni del comitato)

1. Entro quindici giorni dalla notificazione, contro le decisioni del comitato può essere proposto reclamo sul quale decide una commissione composta dal presidente della corte di appello nel cui distretto ha sede il comitato, dal procuratore generale della Repubblica presso la corte medesima, dal presidente del consiglio dell'ordine forense, dal presidente dell'ordine o del collegio professionale cui l'interessato appartiene ovvero da loro delegati.

2. Della commissione non possono far parte persone che abbiano partecipato alla decisione oggetto del reclamo.

3. La commissione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti.

36) D.P.R. N. 447 DEL 22 SETTEMBRE 1988 **(“Approvazione del codice di procedura penale”)**

Art. 97 (Difensore di ufficio)

[omissis]

2. Il difensore d'ufficio nominato ai sensi del comma 1 è individuato nell'ambito degli iscritti all'elenco nazionale di cui all'articolo 29 delle disposizioni di attuazione. I Consigli dell'ordine circondariali di ciascun distretto di Corte d'appello predispongono, mediante un apposito ufficio centralizzato, l'elenco dei professionisti iscritti all'albo e facenti parte dell'elenco nazionale ai fini della nomina su richiesta dell'autorità giudiziaria e della polizia giudiziaria. Il Consiglio nazionale forense fissa, con cadenza annuale, i criteri generali per la nomina dei difensori d'ufficio sulla base della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità.

[omissis]

Art. 103 (Garanzie di libertà del difensore)

[omissis]

3. Nell'accingersi a eseguire una ispezione, una perquisizione o un sequestro nell'ufficio di un difensore, l'autorità giudiziaria a pena di nullità avvisa il consiglio dell'ordine forense del luogo perché il presidente o un consigliere da questo delegato possa assistere alle operazioni. Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, è consegnata copia del provvedimento.

[omissis]

37) D.P.R. N. 448 DEL 22 SETTEMBRE 1988 **(“Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”)**

Art. 11 (Difensore di ufficio dell'imputato minorenni)

Fermo quanto disposto dall'articolo 97 del codice di procedura penale, il consiglio dell'ordine forense predispone gli elenchi dei difensori con specifica preparazione nel diritto minorile.

38) LEGGE N. 292 DEL 10 GIUGNO 1978 **(“Esazione dei contributi per il funzionamento dei Consigli degli Ordini e dei collegi professionali secondo le norme per la riscossione delle imposte dirette”)**

Articolo unico

Le tasse e i contributi stabiliti con legge o con delibera degli organi statutari competenti di ciascun ordine o collegio professionale, ivi compresi gli eventuali arretrati, che devono essere corrisposti dagli iscritti agli albi degli ordini e collegi professionali, sono riscossi ai sensi dell'articolo 3 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858. Detta riscossione avverrà tramite ruoli, a richiesta dei consigli degli ordini e dei collegi, secondo le modalità stabilite nel citato testo unico. L'esattore versa, per il tramite del ricevitore provinciale, agli ordini e collegi le quote di contributi ad essi spettanti.

39) LEGGE N. 6 DELL'8 GENNAIO 1952
("Istituzione della Cassa nazionale di
previdenza e di assistenza a favore degli
avvocati e dei procuratori")

Art. 3

Gli organi della Cassa sono:

- a) il presidente;
- b) il vice presidente;
- c) il Comitato dei delegati;
- d) il Consiglio di amministrazione;
- e) la Giunta esecutiva;
- f) il Collegio dei revisori dei conti;
- g) i Consigli dell'Ordine.

Art. 14

I Consigli dell'Ordine esercitano la funzione di assistenza a favore degli iscritti o dei loro familiari.

Art. 50

1. L'esercizio finanziario annuale della Cassa si inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. 2. Per ciascun esercizio il Consiglio di amministrazione forma nelle sessioni ordinarie di novembre e di aprile rispettivamente il bilancio preventivo e quello consuntivo e ogni cinque anni il bilancio tecnico, dal quale deve risultare anche l'ammontare netto del patrimonio della Cassa. I bilanci preventivo, consuntivo e tecnico, corredati delle rispettive relazioni, sono comunicati, nel termine di 30 giorni dalla loro approvazione, a tutti i Consigli dell'Ordine e al Ministro della giustizia.

3. Ogni anno la Cassa trasmette ai Consigli dell'Ordine l'elenco degli ammessi al trattamento di previdenza con la indicazione delle relative liquidazioni e i Consigli stessi trasmettono alla Cassa l'elenco, senza indicazione di nomi, delle deliberazioni relative alle erogazioni fatte per il trattamento di assistenza.

40) LEGGE N. 287 DEL 10 APRILE 1951
("Riordinamento dei giudizi di Assise")

Art. 18 (Formazione dell'albo definitivo di giudici popolari di Corte di assise e di Corte di assise di appello)

1. Decorso il termine di cui al primo comma dell'articolo 17, gli elenchi dei giudici popolari di corte di assise e di corte di assise di appello, i

verbalmente ed i reclami sono trasmessi rispettivamente al presidente del tribunale del luogo ove ha sede la corte di assise e al presidente del tribunale del capoluogo del distretto di corte di appello.

2. Il presidente, ricevuti gli elenchi, i verbali ed i reclami, sentiti il procuratore della Repubblica e il presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, assunte, qualora occorra, le opportune informazioni, procede, con la partecipazione di due giudici e nel termine di un mese, alle operazioni seguenti:

1) rivede e controlla gli elenchi in base agli elementi raccolti ai sensi degli articoli precedenti;

2) decide, previa comunicazione alla parte interessata, sui reclami iscrivendo o cancellando i nomi di coloro che furono omissi ovvero iscritti indebitamente;

3) forma gli albi definitivi dei giudici popolari di Corte di assise e rispettivamente di Corte di assise di appello secondo l'ordine alfabetico e con numerazione progressiva, unificando gli elenchi dei vari mandamenti;

4) approva gli albi con decreto.

Art. 23 (Procedimento per la formazione delle liste generali dei giudici popolari)

1. Le liste generali dei giudici popolari per le Corti di assise e per le Corti di assise di appello sono formate con l'intervento del pubblico ministero e del presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati o di un suo delegato, e l'assistenza del cancelliere, imbussolando, in pubblica udienza, in un'urna tanti numeri quanti sono i numeri corrispondenti ai nominativi compresi nei rispettivi albi definitivi dei giudici popolari assegnati a ciascuna Corte di assise o a ciascuna Corte di assise di appello, e procedendo all'estrazione fino a raggiungere il numero dei giudici popolari prescritto. Il nominativo corrispondente al numero sorteggiato va a formare la lista generale, rispettivamente degli uomini e delle donne. Tutti gli iscritti nelle liste generali dei giudici popolari sono destinati a prestare servizio nel biennio successivo.

[omissis]

Art. 24 (Imbussolamento delle schede)

1. Il presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise o un giudice da lui delegato, in pubblica udienza, alla presenza del pubblico ministero e di un rappresentante del Consiglio

dell'Ordine degli avvocati, e con l'assistenza del cancelliere pone in un'urna portante la indicazione "giudici popolari ordinari" il numero di schede corrispondenti al numero dei giudici, uomini e donne, delle liste generali residenti nei comuni del circolo.

2. In ciascuna scheda è scritto nome, cognome, paternità e residenza di un giudice.

3. In una seconda urna portante l'indicazione "giudici popolari supplenti" lo stesso presidente pone le schede dei giudici, uomini e donne, residenti nel Comune dove ha sede la Corte di assise, osservate le norme del precedente comma. Per il Comune non capoluogo del circolo l'imbuissolamento delle schede è fatto dal presidente del Tribunale locale.

4. Il presidente della Corte d'appello o un consigliere da lui delegato, in pubblica udienza alla presenza del pubblico ministero e di un rappresentante del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e con l'assistenza del cancelliere, pone in tante urne quante sono le Corti di assise di appello del distretto portanti l'indicazione "giudici popolari ordinari", il numero di schede corrispondente al numero dei giudici popolari uomini e donne di Corte di assise di appello delle liste generali residenti nei comuni dei circoli dipendenti dalla Corte di assise di appello presso la quale i giudici popolari sono destinati a prestare servizio. Si osservano le disposizioni dei due commi precedenti.

[omissis]

41) LEGGE N. 794 DEL 13 GIUGNO 1942 **(“Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile”)**

Art. 26 (Efficacia vincolante del parere del Consiglio dell'Ordine)

L'accordo con il quale l'avvocato ed il cliente stabiliscono, a giudizio o ad affare esaurito, che il parere del consiglio dell'ordine sulla parcella degli onorari ha efficacia vincolante deve essere comunicato al consiglio prima che esso deliberi sulla parcella. In mancanza di tale comunicazione, il parere non ha effetto vincolante.

Art. 27 (Presentazione obbligatoria della parcella)

1. Dopo la decisione della causa o l'estinzione del mandato il cliente può fare istanza, anche con

lettera raccomandata, al consiglio dell'ordine forense preposto alla tenuta dell'albo nel quale l'avvocato è iscritto, affinché inviti il professionista a presentare, a mezzo del consiglio stesso, la parcella delle spese e degli onorari per le sue prestazioni giudiziali.

2. Il consiglio assegna all'avvocato un termine, non superiore ad un mese, che può essere prorogato, una sola volta, fino a quattro mesi.

3. Qualora l'avvocato non ottemperi all'invito, il consiglio rilascia al cliente certificato attestante la mancata presentazione della parcella.

4. Le spese di procedura per la liquidazione giudiziale delle spese e degli onorari sono a carico dell'avvocato che non ha ottemperato all'invito, salvo che l'omissione sia giustificata da impossibilità derivante da causa non imputabile al professionista.

42) R.D. N. 1368 DEL 18 DICEMBRE 1941

(“Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie”)

Art. 179 ter (Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita)

1. Presso ogni tribunale è istituito l'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ai sensi degli articoli 534-bis e 591-bis del codice.

2. L'elenco è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato presieduto da lui o da un suo delegato e composto da un giudice addetto alle esecuzioni immobiliari e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine, a cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'elenco.

43) R.D. N. 12 DEL 30 GENNAIO 1941 **(“Ordinamento giudiziario”)**

Art. 86 (Relazioni sull'amministrazione della giustizia)

Entro il ventesimo giorno dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario, il Ministro della giustizia rende comunicazioni alle Camere sull'amministrazione della giustizia nel precedente anno nonché sugli interventi da adottare ai sensi dell'articolo 110 della Costituzione e

sugli orientamenti e i programmi legislativi del Governo in materia di giustizia per l'anno in corso. Entro i successivi dieci giorni, sono convocate le assemblee generali della Corte di cassazione e delle corti di appello, che si riuniscono, in forma pubblica e solenne, con la partecipazione del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dei procuratori generali presso le corti di appello e dei rappresentanti dell'avvocatura, per ascoltare la relazione sull'amministrazione della giustizia da parte del primo Presidente della Corte di cassazione e dei presidenti di corti di appello. Possono intervenire i rappresentanti degli organi istituzionali, il Procuratore generale e i rappresentanti dell'avvocatura.

44) R.D. N. 37 DEL 22 GENNAIO 1934
(“Norme integrative e di attuazione del r. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull’ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore”)

Art. 42

1. Le adunanze del Consiglio nazionale forense e quelle dei Consigli locali per la trattazione degli affari ad essi deferiti a termini del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578¹⁸, non sono pubbliche.

2. Per ogni adunanza è redatto apposito verbale, che è firmato dal Presidente e dal segretario.

3. I dispositivi delle deliberazioni debbono essere riportati integralmente nel verbale.

4. Presso i Consigli dell'ordine locali il Presidente è sostituito, nei casi di assenza o di impedimento, dal componente più anziano di età.

5. [abrogato]

Art. 43

1. [abrogato]

2. [abrogato]

3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 44

Le deliberazioni del Consiglio nazionale e quelle dei Consigli dell'ordine locali sono sottoscritte dal Presidente e dal segretario, e sono

pubblicate mediante deposito dell'originale negli uffici di segreteria.

Art. 76

Gli uffici di segreteria [abrogato] curano le comunicazioni e le notificazioni degli atti ed adempiono a tutte le altre mansioni di loro spettanza a norma del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578¹⁹ [abrogato] secondo le istruzioni che saranno impartite rispettivamente dal Presidente del Consiglio nazionale e dal Presidente del Consiglio locale.

Art. 77

1. Negli uffici di segreteria del Consiglio nazionale forense ed in quelli dei Consigli locali, sono istituiti:

a) un registro nel quale devono essere riportati in ordine di data tutti i verbali delle adunanze. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal segretario;

b) un registro generale nel quale debbono essere annotati per ordine di data tutti gli atti che pervengono al Consiglio nazionale o al Consiglio locale.

2. Gli atti relativi ad ogni affare sono riuniti in distinti fascicoli, ciascuno dei quali è contro segnato da un proprio numero ed annotato in un'apposita rubrica.

45) R.D.L. N. 1578 DEL 27 NOVEMBRE 1933

(“Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore”)

Art. 22

[omissis]

6. Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni sono designati dal Consiglio nazionale forense, su proposta congiunta dei consigli dell'ordine di ciascun distretto, assicurando la presenza in ogni sottocommissione, a rotazione annuale, di almeno un avvocato per ogni consiglio dell'ordine del distretto. [omissis].

[omissis]

¹⁸ Ora legge n. 247 del 31 dicembre 2012.

¹⁹ Ora legge n. 247 del 31 dicembre 2012.

Sezione III LE FONTI DI RANGO SECONDARIO

1) REGOLAMENTO DEL 21 DICEMBRE 2021 DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE SULLA MODALITÀ DI FORMAZIONE, TENUTA E AGGIORNAMENTO DEI DATI RACCOLTI DAI CONSIGLI DEGLI ORDINI CIRCONDARIALI E COMUNICATI ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 3, DECRETO LEGGE 24 AGOSTO 2021, N. 118, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 OTTOBRE 2021, N. 147²⁰

Art. 1 (Domanda di iscrizione all'Elenco degli esperti indipendenti ex art. 3 D.L. 24 agosto 2021, n. 118²¹)

1. L'avvocato che intenda iscriversi nell'elenco degli esperti indipendenti ex art. 3 D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito in Legge 21 ottobre 2021, n. 147²², tenuto presso la CCIAA di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano, deve presentare apposita domanda di iscrizione al COA di appartenenza.

2. La domanda è corredata della documentazione comprovante:

- l'iscrizione da almeno cinque anni nell'albo degli avvocati;
- le precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa;
- l'assolvimento, anche a mezzo autocertificazione, dell'obbligo formativo previsto dall'articolo

²⁰ Articolo abrogato dal d.lgs. n. 83 del 17 giugno 2022. Ora art. 13 del d.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, come modificato dal d.lgs. n. 83 del 17 giugno 2022.

²¹ Articolo abrogato dal d.lgs. n. 83 del 17 giugno 2022. Ora art. 13 del d.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, come modificato dal d.lgs. n. 83 del 17 giugno 2022.

²² Articolo abrogato dal d.lgs. n. 83 del 17 giugno 2022. Ora art. 13 del d.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, come modificato dal d.lgs. n. 83 del 17 giugno 2022.

3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito in Legge 21 ottobre 2021, n. 147²³, e dal decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021;

- il *curriculum vitae*, oggetto di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione, valutabile all'atto della nomina come titolo di preferenza.

3. La domanda deve contenere il consenso dell'interessato al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, anche ai fini della pubblicazione del *curriculum vitae* dell'esperto nominato in apposita sezione del sito *internet* istituzionale della CCIAA dove è tenuto l'elenco presso il quale l'esperto è iscritto.

4. La domanda, unitamente alla documentazione indicata ai precedenti commi, potrà essere presentata al COA di appartenenza:

- a mezzo deposito in formato cartaceo;
- a mezzo posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi dall'indirizzo di posta elettronica dell'avvocato a quello dell'Ordine di appartenenza dell'iscritto, indicando quale oggetto del messaggio la dicitura "Richiesta di iscrizione all'elenco degli Esperti – D.L. n. 118/2021 convertito in L. n. 147/2021".

Art. 2 (Attribuzioni dei COA)

1. Ciascun COA designa uno o più responsabili che si occuperanno della formazione, della tenuta e dell'aggiornamento dei dati degli iscritti all'elenco unico e del trattamento dei dati medesimi nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I soggetti designati accertano, secondo le modalità previste all'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti l'iscrizione all'albo degli esperti.

2. Il COA riceve la domanda di iscrizione all'elenco degli esperti indipendenti da parte degli

²³ Articolo abrogato dal d.lgs. n. 83 del 17 giugno 2022. Ora art. 13 del d.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, come modificato dal d.lgs. n. 83 del 17 giugno 2022.

iscritti interessati e verifica la completezza della stessa e della documentazione ad essa allegata.

3. Il COA, verificata la completezza della domanda e della documentazione, comunica i nominativi degli avvocati in possesso dei requisiti di legge alla CCIAA competente per il loro inserimento nell'elenco degli esperti indipendenti ex art. 3 decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito in Legge 21 ottobre 2021, n. 147²⁴.

4. Il COA, qualora la domanda non sia completa ovvero corredata dalla documentazione di cui all'art. 1, respinge la domanda dell'iscritto. L'iscritto può ripresentare la domanda per una nuova attività di istruttoria e di verifica da parte del COA.

Art. 3 (Formazione, tenuta ed aggiornamento dei dati)

1. I COA devono formare e tenere un elenco con i dati raccolti e comunicati alle CCIAA relativi ai propri iscritti, il cui nominativo sia stato trasmesso alla CCIAA competente ed inserito nell'elenco degli esperti indipendenti ex art. 3 decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito in Legge 21 ottobre 2021, n. 147²⁵.

2. Ogni avvocato è tenuto a comunicare al COA di appartenenza l'eventuale variazione dei dati comunicati al COA ai sensi dell'art. 1.

3. I COA sono tenuti ad aggiornare i dati raccolti relativi ai propri iscritti la cui domanda ex art. 1 del presente Regolamento abbia avuto esito positivo. L'aggiornamento avviene:

- nel caso in cui la variazione dei dati sia comunicata dall'iscritto;

- nel caso in cui la variazione dei dati emerga all'esito delle verifiche di cui al precedente art. 2, comma 2;

- in ogni altro caso in cui il COA venga a conoscenza ed accerti la sussistenza della variazione dei dati dell'iscritto.

4. I COA comunicano alla CCIAA competente ogni aggiornamento degli esperti iscritti nell'albo ex art. 3 decreto-legge n. 118/2021, convertito in Legge n. 147/2021²⁶.

5. In ogni caso, i COA comunicano tempestivamente alla CCIAA competente:

- l'adozione, nei confronti dei propri iscritti, dei provvedimenti recanti sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento più gravi dell'avvertimento;

- l'intervenuta cancellazione dell'iscritto dall'Albo per la conseguente cancellazione dall'elenco;

- qualsiasi altra variazione rilevante dei dati già comunicati alla CCIAA competente di cui venga a conoscenza.

Art. 4 (Entrata in vigore)

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul sito web istituzionale del Consiglio nazionale forense.

2) REGOLAMENTO GENERALE DELLA CASSA FORENSE *(approvato con delibera del Comitato dei delegati del 21 luglio 2017)*

Art. 36 (Rimborsi spese per i Consigli dell'Ordine)

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede a rimborsare ai Consigli dell'Ordine le spese documentate sostenute per le attività agli stessi devolute.

2. I Consigli dell'Ordine, a pena di decadenza, devono avanzare la richiesta di rimborso delle spese entro un anno da quando sono state sostenute, allegando la relativa documentazione.

3) D.M. N. 34 DEL 14 FEBBRAIO 2017 *(“Regolamento sulle modalità di costituzione delle camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie di cui agli articoli 1, comma 3, e 29, comma 1, lettera n), della legge 31 dicembre 2012, n. 247”)*

Art. 1 (Oggetto e finalità del decreto)

Il presente decreto disciplina le modalità di costituzione delle camere arbitrali e di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie di cui all'articolo 29, comma 1, lettera n), della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

²⁴ Articolo abrogato dal d.lgs. n. 83 del 17 giugno 2022. Ora art. 13 del d.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, come modificato dal d.lgs. n. 83 del 17 giugno 2022.

²⁵ Articolo abrogato dal d.lgs. n. 83 del 17 giugno 2022. Ora art. 13 del d.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, come modificato dal d.lgs. n. 83 del 17 giugno 2022.

²⁶ Articolo abrogato dal d.lgs. n. 83 del 17 giugno 2022. Ora art. 13 del d.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, come modificato dal d.lgs. n. 83 del 17 giugno 2022.

Art. 2 (Definizioni)

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «consiglio dell'ordine»: il consiglio dell'ordine circondariale degli avvocati;
- b) «camera arbitrale e di conciliazione»: l'organismo di cui all'articolo 29, comma 1, lettera n), della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
- c) «segreteria»: la segreteria della camera arbitrale e di conciliazione;
- d) «regolamento»: il regolamento della camera arbitrale e di conciliazione.

Art. 3 (Istituzione della camera arbitrale e di conciliazione)

1. I consigli dell'ordine possono, anche d'intesa con altri ordini appartenenti allo stesso distretto, deliberare la costituzione di camere arbitrali e di conciliazione per l'amministrazione di procedure arbitrali, di conciliazione e di altri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.

2. La costituzione avviene con delibera del consiglio dell'ordine contenente l'atto costitutivo e lo statuto che dovrà indicare:

- a) la denominazione della struttura;
- b) lo scopo;
- c) la sede;
- d) i criteri per l'adozione del regolamento recante le norme relative al funzionamento della camera arbitrale e di conciliazione e ai relativi costi.

3. La delibera di cui al comma 2 è pubblicata sul sito internet del consiglio dell'ordine.

Art. 4 (Natura giuridica, patrimonio e autonomia organizzativa)

1. La camera arbitrale e di conciliazione, dotata di autonomia organizzativa ed economica, amministra i procedimenti di arbitrato e di conciliazione in conformità al presente decreto.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), la camera arbitrale e di conciliazione stabilisce altresì le modalità del proprio finanziamento e di tenuta della propria contabilità.

3. Il consiglio dell'ordine stipula, in conformità ai criteri stabiliti dal Consiglio nazionale forense²⁷, una polizza assicurativa per la

copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi per i danni causati dagli arbitri e dai conciliatori designati per lo svolgimento di attività cui è preposta la camera arbitrale e di conciliazione.

Art. 5 (Sede e personale dipendente)

1. La camera svolge le proprie funzioni presso la sede del consiglio dell'ordine ove è istituita, ovvero presso locali messi a disposizione dallo stesso consiglio dell'ordine.

2. La camera si avvale del personale dipendente del consiglio dell'ordine.

Art. 6 (Il consiglio direttivo)

1. La camera arbitrale e di conciliazione è amministrata da un consiglio direttivo.

2. Il consiglio direttivo è composto da un numero di componenti, nominati con delibera dal consiglio dell'ordine e individuati tra soggetti dotati di specifica e comprovata competenza, non superiore:

- a) a tre, qualora l'ordine conti sino a duecento iscritti;
- b) a cinque, qualora l'ordine conti sino a mille iscritti;
- c) a sette, qualora l'ordine conti oltre mille iscritti.

munirsi di polizza assicurativa che risponda ai seguenti requisiti minimi: 1. L'assicurazione deve prevedere la copertura della responsabilità civile per tutti i danni causati a terzi nello svolgimento dell'attività assicurata anche per colpa grave dalla Camera Arbitrale e dagli arbitri dalla stessa designati ed anche per dolo dalle persone di cui la Camera Arbitrale deve rispondere. 2. L'assicurazione deve coprire l'attività degli arbitri che operino nell'ambito di una procedura amministrata dalla Camera Arbitrale su designazione di questa, anche se su indicazione delle Parti ed anche laddove non iscritti negli elenchi della Contraente. 3. L'assicurazione deve coprire la responsabilità per qualsiasi tipo di danno: patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro, ivi compresi quelli derivanti dalla perdita di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito ovvero dalla violazione delle disposizioni sulla privacy. 4. L'assicurazione deve prevedere la retroattività illimitata. 5. L'assicurazione deve prevedere ultrattività decennale dalla cessazione per qualsiasi motivo della polizza. 6. L'assicurazione deve essere stipulata per un massimale non inferiore ad euro 1.500.000,00 per sinistro e per anno”.

²⁷ Con la delibera n. 491 del 9 novembre 2021 il Consiglio Nazionale Forense ha stabilito: “che il Consiglio dell'Ordine, per le attività delle Camere Arbitrali, debba

3. Il numero massimo dei componenti è stabilito dal consiglio dell'ordine, che potrà determinarlo in considerazione del numero degli iscritti.

4. I componenti del consiglio direttivo sono individuati tra soggetti che hanno i seguenti requisiti di onorabilità:

a) non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;

b) non essere incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

c) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;

d) non aver riportato sanzioni disciplinari definitive.

5. Ferma la necessità che almeno due e non più di due terzi dei componenti siano avvocati iscritti all'albo, possono essere nominati componenti del consiglio direttivo:

a) gli iscritti da almeno cinque anni all'albo del consiglio dell'ordine;

b) i docenti universitari in materie giuridiche.

6. Il consiglio direttivo dura in carica un triennio e, comunque, resta in carica sino alla nomina, ai sensi del comma 2, del nuovo consiglio direttivo.

7. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno o più componenti del consiglio direttivo, il consiglio dell'ordine provvede alla sostituzione, nominando un nuovo componente che resta in carica sino allo scadere del mandato e comunque sino all'insediamento del nuovo consiglio dell'ordine.

8. I componenti del consiglio direttivo, compresi quelli nominati a norma del comma 7, non possono essere designati per più di due mandati consecutivi.

9. I componenti del consiglio direttivo non possono ricoprire incarichi in procedure amministrative dalla camera arbitrale e di conciliazione, ovvero svolgere ogni altra attività che ne possa compromettere l'indipendenza e l'autonomia.

10. I componenti del consiglio direttivo non possono ricevere indennità diverse dal rimborso delle spese sostenute per l'adempimento del mandato.

Art. 7 (Funzioni e compiti del presidente del consiglio direttivo)

1. Il presidente è eletto a maggioranza tra i componenti del consiglio direttivo. Tra i componenti che hanno ricevuto lo stesso numero di voti è

eletto presidente quello con la maggiore anzianità di iscrizione all'albo.

2. Il presidente convoca, presiede e coordina le sedute del consiglio direttivo della camera arbitrale e di conciliazione, determinandone l'ordine del giorno.

3. Il presidente convoca il consiglio direttivo a mezzo di posta elettronica o con altri strumenti di comunicazione telematica.

Art. 8 (Funzioni e compiti del consiglio direttivo)

1. Il consiglio direttivo tiene e aggiorna l'elenco degli arbitri e dei conciliatori, nel quale iscrive gli avvocati che ne fanno richiesta sulla base delle aree individuate nella tabella A allegata al presente decreto.

2. L'avvocato che rende la dichiarazione di disponibilità indica l'area o le aree professionali di riferimento documentando le proprie competenze e la sussistenza dei requisiti di cui al titolo IV. La dichiarazione di disponibilità è revocabile. L'avvocato è tenuto a comunicare immediatamente al consiglio direttivo il sopraggiungere di cause di incompatibilità e il venir meno dei requisiti di onorabilità.

3. Il consiglio direttivo, verificata la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, procede, secondo l'ordine temporale di presentazione delle domande, all'iscrizione dell'avvocato in una o più aree di cui alla tabella A. Quando vengono meno i requisiti di onorabilità dell'avvocato iscritto nell'elenco, il consiglio direttivo procede alla cancellazione. Il consiglio direttivo procede allo stesso modo quando l'avvocato revoca la dichiarazione di disponibilità.

4. L'avvocato iscritto nell'elenco può chiedere di modificare la propria disponibilità quanto alle aree professionali di riferimento. Il consiglio direttivo procede ai sensi del comma 3.

5. Il consiglio direttivo approva il codice etico che ciascun iscritto si impegna a rispettare prima di assumere l'incarico.

6. Il consiglio direttivo, d'intesa con il consiglio dell'ordine, cura la comunicazione e l'assunzione di iniziative volte all'informazione, alla promozione e allo sviluppo della funzione e formazione arbitrale e conciliativa. Mantiene e sviluppa i rapporti con altri enti, istituzioni pubbliche o private, organismi nazionali e internazionali che

hanno tra i loro scopi quello di promuovere la funzione arbitrale e conciliativa.

Art. 9 (Criteri per l'assegnazione degli arbitri e degli affari di conciliazione)

1. Il consiglio direttivo procede alla designazione dell'arbitro o del conciliatore con rotazione nell'assegnazione degli incarichi in via automatica mediante l'utilizzo di sistemi informatizzati in dotazione alla camera arbitrale e di conciliazione.

2. Il consiglio direttivo, in presenza di controversie connotate da particolare complessità e specializzazione, individua le ragioni e la materia del contendere, stabilisce l'area professionale di riferimento di cui alla tabella A e procede alla designazione di cui al comma 1.

3. La rotazione automatica nell'assegnazione degli incarichi non opera nei casi nei quali gli arbitri o i conciliatori sono individuati concordemente dalle parti.

4. Il consiglio direttivo, previa audizione dell'interessato, dispone la cancellazione dagli elenchi dell'arbitro o del conciliatore per sopravvenuta incompatibilità o per gravi violazioni del codice etico.

5. Nel caso di cui all'articolo 8, comma 4, l'avvocato che viene iscritto nella diversa area di riferimento è collocato, ai fini della rotazione, subito prima dell'avvocato che per ultimo è stato designato a norma dei commi 1 e 2.

6. Quando è necessaria la sostituzione dell'arbitro o del conciliatore, si procede seguendo la rotazione automatica prevista dal comma 1.

7. Il consiglio direttivo liquida i compensi degli arbitri o dei conciliatori in conformità al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55.

8. Il consiglio direttivo pubblica annualmente nel sito internet del consiglio dell'ordine le assegnazioni degli incarichi nel rispetto del principio di riservatezza delle parti del procedimento.

Art. 10 (Segreteria)

1. La segreteria della camera arbitrale e di conciliazione svolge le funzioni amministrative di supporto connesse all'attività della stessa camera.

2. La segreteria svolge altresì le seguenti funzioni:

a) tiene un registro informatico per ogni procedimento della camera arbitrale e di conciliazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, all'oggetto del conflitto, ai dati

identificativi delle parti, agli arbitri o al conciliatore, alla durata del procedimento e al relativo esito;

b) verifica la conformità della domanda di arbitro e di conciliazione ai requisiti formali previsti dal regolamento della camera arbitrale e di conciliazione e la annota nel registro di cui alla lettera a);

c) provvede alla riscossione delle spese e di ogni altro compenso dovuto in relazione ai procedimenti svolti presso la camera arbitrale e di conciliazione;

d) forma e conserva i fascicoli di tutte le procedure;

e) svolge le funzioni di segreteria del consiglio direttivo, degli arbitri e dei conciliatori, curando la verbalizzazione delle sedute, e provvedendo alle relative comunicazioni;

f) provvede alle comunicazioni richieste dal consiglio direttivo, dagli arbitri e dal conciliatore;

g) rilascia alle parti, a loro richiesta, copia degli atti e dei documenti.

Art. 11 (Obbligo di riservatezza)

1. I membri del consiglio direttivo, gli arbitri, i conciliatori e il personale dipendente e ogni altro soggetto coinvolto, in qualsiasi qualità, nelle attività della camera arbitrale e di conciliazione, sono tenuti a mantenere riservata qualsiasi informazione riguardante lo svolgimento e l'esito dei procedimenti.

2. Per finalità di studio, e in ogni caso previo assenso delle parti, la camera arbitrale e di conciliazione può provvedere alla pubblicazione in forma anonima degli atti dei procedimenti e dei lodi.

Art. 12 (Incompatibilità)

1. Non possono essere nominati arbitri e conciliatori:

a) i membri e i revisori appartenenti al consiglio dell'ordine presso cui è istituita la camera arbitrale e di conciliazione;

b) i membri del consiglio direttivo e della segreteria;

c) i dipendenti della camera arbitrale e di conciliazione e della segreteria;

d) i soci, gli associati, i dipendenti di studio, gli avvocati che esercitano negli stessi locali, nonché il coniuge, la persona unita civilmente, il convivente, il parente in linea retta e tutti coloro che hanno stabili rapporti di collaborazione con le persone indicate alle lettere a), b) e c).

2. Gli arbitri e i conciliatori devono essere al momento della nomina, e restare per tutta la durata del procedimento, indipendenti dalle parti, dai loro difensori e dagli altri componenti della camera arbitrale e di conciliazione.

3. In ogni caso, l'arbitro e il conciliatore non può considerarsi imparziale se egli stesso, ovvero un altro professionista di lui socio, con lui associato o che eserciti nei suoi stessi locali abbia assistito, anche in via stragiudiziale, una delle parti del procedimento nei tre anni precedenti.

4. Nel corso del procedimento l'arbitro e il conciliatore sono tenuti a comunicare ogni circostanza che possa costituire motivo di incompatibilità con la prosecuzione dell'incarico.

Art. 13 (Requisiti di onorabilità)

I requisiti di onorabilità degli arbitri e dei conciliatori sono i seguenti:

- a) non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;
- b) non essere stati oggetto di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- c) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
- d) non aver riportato sanzioni disciplinari definitive più gravi dell'avvertimento.

Art. 14 (Altri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie)

Qualora la Camera amministri altri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie adotta specifico regolamento in coerenza con le disposizioni della legge e del presente decreto, soggetto all'approvazione del consiglio dell'ordine.

Art. 16 (Regime transitorio)

Le disposizioni del presente decreto si applicano alle camere arbitrali e di conciliazione dell'avvocatura già costituite alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, decorsi sei mesi dalla predetta data.

4) D.M. N. 156 DEL 13 LUGLIO 2016 ("Regolamento che stabilisce la disciplina per il funzionamento e la convocazione dell'assemblea dell'ordine circondariale forense, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247")

Art. 1 (Oggetto del regolamento)

Il presente regolamento stabilisce le regole per il funzionamento dell'assemblea di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e per la sua convocazione, nonché per l'assunzione delle relative delibere.

Art. 2 (Convocazione dell'assemblea)

1. L'assemblea è convocata mediante avviso spedito agli iscritti almeno dieci giorni prima della data stabilita, mediante posta elettronica certificata o attraverso qualsiasi altro mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuta spedizione. Nello stesso termine l'avviso è affisso in modo visibile nella sede del consiglio dell'ordine e pubblicato sul suo sito internet istituzionale.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere ridotto in caso di comprovati motivi di urgenza e indifferibilità della convocazione.

3. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza in prima convocazione nonché della eventuale seconda convocazione, e l'elenco degli argomenti da trattare.

Art. 3 (Funzionamento dell'assemblea)

1. L'assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli iscritti. Nella seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'assemblea delibera sul medesimo oggetto qualunque sia il numero degli intervenuti.

2. Il presidente e il segretario del consiglio dell'ordine sono, rispettivamente, il presidente e il segretario dell'assemblea degli iscritti.

3. L'assemblea delibera a maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto.

4. Il voto non può essere espresso per delega.

Art. 4 (Assemblea per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo)

1. Entro il 30 aprile²⁸ di ogni anno è convocata l'assemblea ordinaria ai fini dell'approvazione del

²⁸ Con delibera n. 179 del 1° aprile 2020 il Consiglio Nazionale Forense ha stabilito "di rendere ai C.O.A. l'indicazione di potersi ritenere giustificato - in considerazione della prioritaria necessità, imposta dalla normativa emergenziale in atto, di privilegiare il divieto di assembramenti e di osservare l'obbligo del c.d.

conto consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo accompagnato dalla relazione del collegio dei revisori o del revisore unico.

2. Per il funzionamento dell'assemblea, convocata ai sensi del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3.

Art. 6 (Convocazione dell'assemblea su richiesta)

1. L'assemblea è convocata, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, quando ne fa richiesta almeno un terzo dei componenti il consiglio dell'ordine, ovvero un decimo degli iscritti all'albo. Le firme dei richiedenti sono autenticate dal presidente del consiglio dell'ordine o da consiglieri da lui delegati. Nella domanda, presentata in forma scritta, sono indicati gli argomenti da trattare.

2. Quando il presidente del consiglio non provvede, l'assemblea è convocata dal vicepresidente o dal consigliere più anziano per iscrizione.

3. Gli argomenti per i quali può essere richiesta la convocazione devono avere per oggetto l'attività del consiglio stesso ovvero ogni altro argomento ritenuto di interesse, gravità ed urgenza per il circondario.

4. Per il funzionamento dell'assemblea, convocata a norma del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3.

Art. 8 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

[omissis]

distanziamento sociale - il differimento dal 30 aprile al 30 giugno del termine per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo dei C.O.A mediante assemblea degli iscritti". Con delibera n. 248 del 9 settembre 2020 il Consiglio Nazionale Forense ha poi stabilito "di rendere ai C.O.A. l'indicazione di potersi ritenere giustificato, con apposita delibera consiliare da adottarsi entro il 30 settembre 2020, l'ulteriore differimento dell'assemblea degli iscritti finalizzata all'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo fino al permanere dello stato di emergenza sanitaria e comunque fatti salvi ulteriori provvedimenti normativi recanti misure di contenimento e gestione dell'attuale crisi epidemiologica".

5) D.M. N. 70 DEL 17 MARZO 2016 **("Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247")**

Art. 8 (Poteri di vigilanza e controllo e rilascio del certificato di compiuta pratica)

[omissis]

5. Delle attività di controllo svolte nel corso dell'anno il consiglio territoriale informa gli iscritti nel corso dell'assemblea ordinaria convocata per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, anche attraverso il deposito o la previa trasmissione in via telematica di apposita relazione.

[omissis]

6) STATUTO DELLA CASSA FORENSE

(approvato con delibera del Comitato dei delegati del 18 dicembre 2015)

Art. 7 (Organi)

[omissis]

Nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, la Cassa Forense può esercitare le sue funzioni anche attraverso i Consigli dell'Ordine forense.

[omissis]

Art. 42 (Erogazioni previdenziali e assistenziali)

[omissis]

2. Le erogazioni assistenziali possono essere deliberate dai Consigli dell'Ordine nei casi previsti.

Art. 43 (L'informazione agli iscritti ad iniziativa della Cassa Forense)

[omissis]

2. Il Presidente della Cassa Forense invia ogni anno al Consiglio Nazionale Forense, all'Organismo Unitario dell'Avvocatura²⁹, ai Consigli dell'Ordine e alle Associazioni Forensi maggiormente rappresentative a livello nazionale e a quelle

²⁹ Ora Organismo Congressuale Forense.

che ne facciano richiesta una copia integrale dei bilanci preventivi e consuntivi, corredati dalle rispettive relazioni, e ciò dopo la loro definitiva approvazione e, quando redatti, i bilanci tecnici.

3. Il Consiglio Nazionale Forense, l'Organismo Unitario dell'Avvocatura³⁰, i Consigli dell'Ordine e le Associazioni Forensi possono rilasciare a ciascun iscritto copia degli atti loro trasmessi dalla Cassa Forense ai sensi del comma precedente.

4. La Cassa Forense appresta un servizio di informazione, a cui gli interessati possono rivolgersi, direttamente o a mezzo del Consiglio dell'Ordine, per ottenere notizie che attengano alla loro situazione personale; le notizie possono essere richieste anche tramite famigliari o terzi muniti di delega o per via telematica, garantendo la riservatezza.

7) REGOLAMENTO N. 1 DEL 20 NOVEMBRE 2015 DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

(“Regolamento ai sensi dell’art. 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 sui corsi per l’iscrizione all’Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori”)

Art. 7 (Lezioni decentrate)

1. Per agevolare la partecipazione al corso, una parte delle lezioni, non superiore ad un terzo e preferibilmente nell'ambito del modulo specialistico di cui all'art. 6, comma 5, può tenersi presso gli Ordini distrettuali, anche con modalità a distanza.

2. A tal fine il Consiglio Nazionale Forense individua le sedi e le modalità di svolgimento delle lezioni decentrate e le comunica alla Fondazione Scuola Superiore dell'Avvocatura. Le sedi di svolgimento delle lezioni decentrate saranno scelte tenendo conto dell'esigenza di garantire uniformità didattica, efficienza organizzativa ed agevolazione della partecipazione dei candidati anche secondo la loro provenienza geografica.

3. Le sedi individuate, le date e le modalità delle lezioni decentrate sono tempestivamente comunicate agli iscritti. Successivamente, gli iscritti comunicano il luogo in cui intendono

frequentare le lezioni decentrate. Sulla base delle adesioni, sono attivate le singole sedi.

[omissis]

8) D.M. N. 202 DEL 24 SETTEMBRE 2014 (“Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221”)

Art. 4 (Requisiti per l’iscrizione nel registro)

[omissis]

2. Gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328 e gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, su semplice domanda, anche quando associati tra loro.

[omissis]

9) REGOLAMENTO PER LA ELEZIONE DEL COMITATO DEI DELEGATI DELLA CASSA FORENSE (approvato il 9 maggio 2014)

Art. 4 (L’indizione delle elezioni)

[omissis]

2. Entro cinque giorni dalla indizione delle elezioni il Presidente della Cassa, con missiva inviata a mezzo posta elettronica certificata o via fax, oppure con altro mezzo idoneo:

a) ne dà comunicazione ad ogni Ordine affinché costituisca la Commissione Elettorale Circondariale con le modalità e nei termini previsti dagli artt. 5 e 7;

[omissis]

c) trasmette ad ogni Ordine l'elenco definitivo degli iscritti alla Cassa aventi diritto al voto appartenenti al Collegio, raggruppati per Ordine circondariale;

[omissis]

³⁰ Ora Organismo Congressuale Forense.

Art. 5 (La Commissione Elettorale Circondariale)

1. Entro cinque giorni dalla comunicazione della indizione delle elezioni, ogni Consiglio dell'Ordine costituisce la Commissione Elettorale Circondariale, designandone il Presidente, quattro membri effettivi e due membri supplenti, scelti tra gli elettori appartenenti all'Ordine, con facoltà degli Ordini con più di tremila iscritti alla Cassa di aumentare la composizione sino al massimo di otto effettivi e quattro supplenti oltre al Presidente.

[omissis]

3. Ogni Consiglio dell'Ordine ha facoltà di adottare a propria cura e spese ulteriori forme di pubblicità, anche a mezzo di posta elettronica o pubblicazione sul sito web dell'Ordine.

4. La Commissione Elettorale Circondariale si avvale della segreteria del Consiglio dell'Ordine che l'ha costituita.

Art. 6 (La Commissione Elettorale Distrettuale)

[omissis]

2. La segreteria dell'Ordine funge anche da segreteria della Commissione Elettorale Distrettuale.

Art. 7 (La Commissione Elettorale d'Appello)

1. La Commissione Elettorale d'Appello è costituita presso il Consiglio dell'Ordine del capoluogo del distretto ed è composta da cinque membri designati tra gli elettori del distretto, dai Presidenti degli Ordini appartenenti al collegio elettorale all'uopo riuniti, anche in conferenza telematica o telefonica, entro quindici giorni dalla indicazione delle elezioni.

[omissis]

4. La segreteria dell'Ordine funge anche da segreteria della Commissione Elettorale d'Appello.

Art. 9 (Le liste dei candidati)

[omissis]

5. Le sottoscrizioni sono autenticate dal Presidente o dal Consigliere Segretario dell'Ordine di appartenenza o da uno o più Consiglieri dell'Ordine delegati dal Presidente o da un delegato della Cassa facente parte del distretto della Corte di Appello ove si tiene il Collegio. Le autenticazioni delle sottoscrizioni possono essere sostituite dalla allegazione di fotocopia di documento

di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 comma 3 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

[omissis]

7. Il Presidente della Commissione Elettorale Circondariale dispone l'affissione di copia integrale del provvedimento all'Albo dell'Ordine entro il giorno successivo al ricevimento, annotando sul documento la data dell'affissione.

[omissis]

Art. 11 (Le votazioni)

[omissis]

2. Il voto è segreto ed è espresso personalmente nelle sezioni elettorali costituite presso ogni Consiglio dell'Ordine, con schede elettorali fornite dalla Cassa in forma tale da non consentire la riconoscibilità del voto.

3. Ogni votante deve essere registrato negli elenchi forniti dalla Cassa a ciascun Consiglio dell'Ordine. È ammesso soltanto il voto di lista, che può essere espresso anche con indicazione del numero o del motto, ovvero del nome di uno o più candidati della lista che si intende votare.

[omissis]

6. Un originale del verbale è conservato dal Consiglio dell'Ordine – insieme con gli atti, la lista di votazione e le schede – per il periodo di un anno. L'altro originale è spedito alla Commissione Elettorale Centrale a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 48 ore dalla sua redazione.

[omissis]

Art. 12 (La proclamazione degli eletti)

[omissis]

2. Il Presidente della Cassa informa gli eletti e gli Ordini dell'esito delle elezioni.

Art. 13 (I reclami)

[omissis]

5. Le operazioni di voto svolte presso un Ordine ed annullate dalla Commissione non sono ripetute se i voti degli elettori di tale Ordine non possono influire sui risultati complessivi del collegio elettorale.

6. In caso diverso, il Presidente della Cassa fissa un termine entro il quale l'Ordine deve ripetere le operazioni di voto. Il Comitato dei Delegati è comunemente insediato e svolge le sue funzioni senza la partecipazione dei delegati la cui elezione è stata annullata.

[omissis]

**10) REGOLAMENTO N. 3 DEL 22
NOVEMBRE 2013 DEL CONSIGLIO
NAZIONALE FORENSE**
(“Norme per la riscossione dei contributi”)

Art. 1 (Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di riscossione, da parte dei Consigli degli Ordini territoriali, dei contributi previsti dall’art. 35, comma 2, della L. 31 dicembre 2012, n. 247.

2. Il regolamento sostituisce ed annulla espressamente ogni precedente disposizione sulla riscossione dei contributi predetti.

Art. 2 (Misura della contribuzione)

1. Il Consiglio Nazionale Forense determina, entro il 30 ottobre di ogni anno, su proposta del Consigliere Tesoriere, l’ammontare del contributo relativo all’anno successivo posto a carico degli iscritti negli albi e negli elenchi speciali, per le spese del proprio funzionamento e nello stesso termine ne comunica l’ammontare ai singoli Consigli degli Ordini territoriali.

2. La determinazione del contributo è effettuata sulla base delle risultanze del bilancio preventivo approvato per l’anno di riferimento.

Art. 3 (Adempimenti da parte dei Consigli degli Ordini territoriali)

Entro il 31 marzo di ogni anno, ai sensi dell’art. 15, comma 4 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ciascun Consiglio dell’Ordine invia al Consiglio Nazionale Forense il numero degli iscritti negli albi e negli elenchi riferito alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, segnalando i casi di nuove iscrizioni, cancellazioni, sospensioni e radiazioni disposte nel corso dell’anno precedente laddove non vi abbia provveduto ai sensi dell’art. 16, comma 2 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, come modificato dall’art. 4, comma 3-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193.

Art. 4 (Riscossione del contributo)

1. I Consigli dei singoli Ordini, unitamente alla riscossione del contributo annuale da essi determinato ai sensi dell’art. 29, comma 3, della L. 31 dicembre 2012, n. 247, provvedono – secondo

le previsioni degli artt. 29, comma 5, e 35, comma 3, della stessa legge, alla riscossione del contributo dovuto al Consiglio Nazionale ai sensi dell’art. 32, comma 2, determinato secondo le previsioni dell’art. 2 che precede.

2. Il termine entro il quale gli iscritti debbono adempiere al versamento complessivo è fissato dal Consiglio dell’Ordine con apposita delibera tenuto conto di quanto disposto dal secondo comma del successivo art. 5 del presente regolamento.

Art. 5 (Aspetti gestionali e contabili)

1. I contributi da riscuotere per conto del Consiglio Nazionale dovranno essere imputati nei bilanci degli Ordini territoriali nei capitoli di entrata ed uscita, accessi tra le partite di giro.

2. I Consigli degli Ordini dovranno versare al Consiglio Nazionale i contributi riscossi per conto dello stesso entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello di competenza. Dovranno, altresì, specificare a quale anno si riferisce l’incasso di eventuali residui.

3. Gli stessi Consigli dovranno inviare al Consiglio Nazionale, entro la medesima data, un apposito elenco contenente i nominativi degli iscritti inadempienti; il Consiglio Nazionale Forense, ricevuto l’elenco, invita i Consigli ad attivarsi per la riscossione del contributo con l’avviso che il mancato avvio, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione dell’elenco, del procedimento di sospensione per morosità nei confronti degli iscritti che non hanno corrisposto i contributi dovuti sarà causa di segnalazione dell’Ordine inadempiente ai sensi dell’art. 7.

Art. 6 (Provvedimenti per gli iscritti morosi)

1. Ai sensi dell’articolo 29, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, gli iscritti che non adempiono al versamento dei contributi nei termini previsti sono soggetti al provvedimento della sospensione.

2. L’adozione del provvedimento di sospensione non fa venire meno, in ogni caso, l’obbligo del versamento dei contributi da parte dell’iscritto sospeso ed i conseguenti doveri di riscossione degli stessi da parte del Consiglio dell’Ordine – anche in via coattiva a mezzo ruolo – e di successivo versamento al Consiglio Nazionale delle somme ad esso dovute.

Art. 7 (Mancato versamento delle quote di spettanza del Consiglio Nazionale)

1. Il mancato versamento da parte dei Consigli degli Ordini entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza di tutte le quote di spettanza del Consiglio Nazionale, rimosse nel corso dell'anno precedente ai sensi del presente regolamento, darà luogo alla segnalazione dell'inadempimento al Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. o) della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

2. La segnalazione ha altresì luogo nei confronti nei confronti dei Consigli degli Ordini territoriali che, dopo aver ricevuto l'avviso di cui all'art. 5, comma 3, non dimostrino di aver comunque avviato, entro i successivi sessanta giorni, il procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione per morosità nei confronti degli iscritti che non hanno corrisposto i contributi dovuti.

3. Ai Consigli degli Ordini territoriali per i quali sia stata avanzata al Ministero della Giustizia la segnalazione di cui all'art. 35, comma 1, lett. o) della legge 31 dicembre 2012, n. 247 ai sensi dei commi precedenti è inibita la possibilità di richiedere il patrocinio e contributo economico per l'organizzazione di eventi formativi, o ospitare eventi con la partecipazione del CNF.

Art. 8 (Entrata in vigore del regolamento)

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nell'apposita pagina dedicata del sito web istituzionale del Consiglio Nazionale Forense, www.consiglionazionaleforense.it.

11) REGOLAMENTO N. 2 DEL 19 APRILE 2013 DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

(“Norme per le modalità di accesso allo Sportello del cittadino”)

Art. 1 (Oggetto del regolamento e ambito di applicazione)

1. I Consigli dell'Ordine provvedono, in conformità alle disposizioni del presente regolamento, ad istituire e disciplinare lo Sportello per il cittadino, di seguito denominato «sportello».

2. Lo sportello ha il compito di fornire un servizio di informazione e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia, con esclusione di ogni attività di consulenza. È altresì vietata l'informazione sui giudizi pendenti.

Art. 2 (Informazioni e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati)

1. Per quanto concerne la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati, il servizio avrà ad oggetto l'informazione e l'orientamento:

a) sulle modalità di svolgimento delle prestazioni professionali e della loro utilità, anche nella prospettiva della prevenzione del contenzioso;

b) sulle formalità necessarie ai fini del conferimento dell'incarico;

c) circa i diritti e gli obblighi derivanti dal conferimento dell'incarico;

d) sulla possibilità di rivolgersi al Consiglio dell'Ordine, qualora vi sia mancanza di accordo sul compenso con il proprio difensore, al fine di raggiungere una conciliazione.

Art. 3 (Informazioni e orientamento per l'accesso alla giustizia)

1. Per quanto concerne l'accesso alla giustizia, il servizio avrà ad oggetto l'informazione e l'orientamento:

a) circa gli strumenti di tutela giudiziaria previsti dall'ordinamento;

b) circa i tempi di massima di un giudizio ed i parametri di legge, nonché gli oneri tributari e le possibili conseguenze della soccombenza;

c) in materia di difesa di ufficio e di requisiti e condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato.

2. Il servizio avrà altresì ad oggetto l'informazione e l'orientamento:

a) sulle procedure di risoluzione alternativa delle controversie esperibili, anche tramite camere arbitrali, di conciliazione o risoluzione alternativa, eventualmente costituite presso lo stesso Consiglio dell'Ordine ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. n) della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

b) circa i possibili vantaggi derivanti in termini di tempi e costi dall'esperienza di tali procedure.

Art. 4 (Accesso al servizio)

1. Può accedere allo sportello chiunque necessiti di informazione e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia.

2. L'accesso allo sportello è gratuito.

3. Il servizio prestato dallo sportello viene reso nei locali del Consiglio dell'Ordine, nei giorni e nelle ore indicati dallo stesso e resi noti al pubblico con idonee modalità.

4. Al fine di usufruire del servizio, l'utente dovrà firmare un modulo di consenso al trattamento dei dati personali, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

5. Il Consiglio dell'Ordine non trattiene alcun documento fornito dall'utente e non redige alcun verbale in relazione al servizio prestato.

Art. 5 (Elenco dei professionisti iscritti allo sportello)

1. Il servizio prestato dallo sportello viene reso da avvocati iscritti in un apposito elenco, tenuto dal Consiglio dell'Ordine a fini di organizzazione del servizio, al quale possono essere iscritti avvocati nell'ambito di materie di propria competenza, che non abbiano riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento, che non siano soggetti a procedimenti disciplinari in corso e che siano in regola con l'assolvimento dell'obbligo formativo e con il pagamento del contributo di iscrizione all'Albo.

2. L'elenco, ad uso interno del Consiglio, dovrà essere aggiornato con cadenza almeno biennale e contenere l'indicazione dei settori di attività prevalente degli iscritti.

3. Ciascun avvocato potrà presentare domanda di iscrizione unicamente per l'elenco tenuto dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza, indicando le materie di propria competenza per le quali intende prestare le attività per lo sportello.

4. All'avvocato che svolge le attività dello sportello è fatto divieto:

a) di indicare il nominativo di avvocati che possano assumere l'incarico professionale relativo alla questione per cui sono fornite informazioni e orientamento;

b) di assumere incarichi professionali dal beneficiario dei servizi resi in relazione alla questione per cui sono fornite informazioni e orientamento.

5. I divieti di cui al comma precedente si estendono anche al coniuge, ai parenti fino al secondo grado, nonché agli associati, ai soci e ai colleghi che esercitano nello studio del professionista che abbia prestato l'attività di sportello.

6. Il Consiglio dell'Ordine tiene, anche in forma telematica, un registro ove annota, a margine delle generalità degli iscritti nell'elenco di cui al comma 1, i soggetti nei cui confronti è stata resa l'attività di informazione e orientamento e la sommaria indicazione dell'oggetto dell'attività stessa.

Art. 6 (Violazione del regolamento)

1. Il Consiglio dell'Ordine vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente regolamento e del proprio.

2. Comporta l'esclusione dall'elenco:

a) la mancata presenza dell'avvocato allo sportello nel turno di riferimento senza giustificato motivo;

b) il rifiuto o l'omissione ingiustificati di prestare l'attività di sportello alla persona che accede al servizio;

c) il venir meno dei requisiti di accesso all'elenco dei professionisti di cui all'art. 5, comma 1;

d) la violazione dei divieti di cui all'art. 5, commi 4 e 5.

Art. 7 (Oneri)

Gli oneri derivanti dall'espletamento delle attività dello sportello sono posti a carico degli iscritti a ciascun albo ed elenco, nella misura fissata da ciascun Consiglio dell'Ordine, ai sensi dell'art. 29, comma 3 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Art. 8 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nell'apposita pagina dedicata del sito web istituzionale del Consiglio nazionale forense, www.consiglionazionaleforense.it.

2. I Consigli dell'Ordine dovranno istituire lo Sportello per il cittadino entro e non oltre il 30 novembre 2013.

12) D.M. N. 44 DEL 21 FEBBRAIO 2011
(“Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24”)

Art. 23 (Punto di accesso)

1. Il punto di accesso può essere attivato esclusivamente dai soggetti indicati dai commi 6 e 7.

2. Il punto di accesso fornisce un'adeguata qualità dei servizi, dei processi informatici e dei relativi prodotti, idonea a garantire la sicurezza del sistema, nel rispetto dei requisiti tecnici di cui all'articolo 26.

3. Il punto di accesso fornisce adeguati servizi di formazione e assistenza ai propri utenti, anche relativamente ai profili tecnici.

4. La violazione da parte del gestore di un punto di accesso dei livelli di sicurezza e di servizio comporta la sospensione dell'autorizzazione ad erogare i servizi fino al ripristino di tali livelli.

5. Il Ministero della giustizia dispone ispezioni tecniche, anche a campione, per verificare l'attuazione delle prescrizioni di sicurezza.

6. Possono gestire uno o più punti di accesso:

a) i consigli degli ordini professionali, i collegi ed i Consigli nazionali professionali, limitatamente ai propri iscritti;

b) il Consiglio nazionale forense, ove delegato da uno o più consigli degli ordini degli avvocati, limitatamente agli iscritti del consiglio delegante;

c) il Consiglio nazionale del notariato, limitatamente ai propri iscritti;

d) l'Avvocatura dello Stato, le amministrazioni statali o equiparate, e gli enti pubblici, limitatamente ai loro iscritti e dipendenti;

e) le Regioni, le città metropolitane, le provincie ed i Comuni, o enti consorziati tra gli stessi.

f) Le Camere di Commercio, per le imprese iscritte nel relativo registro.

[omissis]

13) D.M. N. 180 DEL 18 OTTOBRE 2010
(“Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”)

Art. 4 (Criteri per l'iscrizione nel registro)

[omissis]

4. Gli organismi costituiti, anche in forma associata, dalle CCIAA e dai consigli degli ordini professionali sono iscritti su semplice domanda, all'esito della verifica della sussistenza del solo requisito di cui al comma 2, lettera b), per l'organismo e dei requisiti di cui al comma 3, per i mediatori. [omissis]. Nei casi di cui al primo e al secondo periodo del presente comma, è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10.

[omissis]

PARTE XX IL CONGRESSO NAZIONALE FORENSE E L'ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE

Sezione I LA LEGGE FORENSE

LEGGE N. 247 DEL 31 DICEMBRE 2012

(“Nuova disciplina dell’ordinamento forense”)

Art. 39 (Congresso nazionale forense)

1. Il CNF convoca il congresso nazionale forense almeno ogni tre anni.

2. Il congresso nazionale forense è la massima assise dell’avvocatura italiana nel rispetto dell’identità e dell’autonomia di ciascuna delle sue componenti associative. Tratta e formula proposte sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, nonché le questioni che riguardano la professione forense.

3. Il congresso nazionale forense delibera autonomamente le proprie norme regolamentari e statutarie, ed elegge l’organismo chiamato a dare attuazione ai suoi deliberati.

Sezione II LE FONTI DI RANGO SECONDARIO

1) STATUTO E REGOLAMENTO DEL CONGRESSO NAZIONALE FORENSE *(approvato dal Congresso Nazionale Forense di Rimini del 6-8 ottobre 2016)*¹

Preambolo

1. Il Titolo II della legge 247/2012 (che disciplina organi e funzioni degli ordini forensi) dopo aver enunciato che l’Ordine forense è costituito da tutti gli avvocati iscritti negli albi circondariali (Capo I - art. 24) ne dispone la sua articolazione

negli Ordini circondariali (Capo II), nel Consiglio Nazionale Forense (Capo III) e nel Congresso Nazionale Forense (Capo IV – art. 39).

Il sistema delineato dal legislatore può essere così sintetizzato:

- l’assemblea degli iscritti costituisce il primo organo dell’Ordine territoriale che, nel rispetto del principio “un avvocato un voto”, elegge il Consiglio circondariale al quale è demandata in esclusiva la rappresentanza istituzionale a livello territoriale;

- al Consiglio Nazionale Forense (organo eletto in secondo grado dai soli Consigli dell’Ordine) è attribuita in esclusiva la rappresentanza istituzionale a livello nazionale (oltre alla funzione giurisdizionale “speciale”);

- il Congresso Nazionale Forense è costituito dai Delegati eletti (anche in tal caso sulla base del principio “un avvocato un voto”) dagli iscritti ai singoli Ordini circondariali, delibera autonomamente le proprie norme regolamentari e statutarie ed elegge l’organismo chiamato a dare attuazione ai suoi deliberati;

2) L’ordinamento professionale, per la prima volta, riconosce espressamente il ruolo delle Associazioni forensi che sono chiamate, tra l’altro, a concorrere sia all’attuazione regolamentare della legge (con i pareri da rilasciare al CNF ai sensi dell’art. 1, comma 3) che alla cogestione del sistema formativo (d’accesso, continuo e specialistico). Al Consiglio Nazionale Forense è stato attribuito il compito di regolamentare e gestire il riconoscimento formale e sostanziale delle Associazioni forensi (sia quelle maggiormente rappresentative a livello nazionale che quelle specialistiche, in parte coincidenti) ed il CNF ha dato attuazione a tali disposizioni normative.

3. Con l’adozione dell’art. 39, il Parlamento ha inteso ridefinire le regole della rappresentanza dell’avvocatura. Al riguardo deve essere evidenziato che il legislatore, pur riprendendo la formulazione dell’art. 1 dello statuto del Congresso Nazionale Forense, nel testo approvato all’esito del Congresso straordinario tenutosi a Verona nel dicembre 2002 e fino ad oggi vigente, vi ha apportato significative modifiche delle quali si deve tenere conto per la corretta interpretazione e conseguente attuazione del disposto della norma. A tale riguardo sono indicative le seguenti circostanze:

- è stata eliminata la precedente definizione del Congresso quale “momento di confluenza di tutte

¹ Come modificato dai Congressi Nazionali Forensi di Catania del 4-6 ottobre 2018 e di Lecce del 6-8 ottobre 2022.

le componenti” dell’Avvocatura mentre è stato confermato il principio della “identità ed autonomia” delle Associazioni rappresentative;

- è stato ribadito che il compito del Congresso è quello di trattare i temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini e del rispetto del generale principio di pari opportunità nonché le questioni che riguardano la professione forense;

- è stato ridefinito il Congresso Nazionale Forense che da “assemblea generale dell’Avvocatura Italiana” è oggi qualificato come “massima assise”, con la valorizzazione, anche a livello terminologico, della sua funzione “politico/legislativa” dell’Avvocatura che si concretizza con la formulazione delle proposte sui temi trattati durante i lavori congressuali.

Dette considerazioni portano a ritenere che il soggetto di rappresentanza “politica” dell’Avvocatura è il Congresso Nazionale Forense le cui norme regolamentari e statutarie (rimesse dal legislatore alla libera determinazione dei Delegati congressuali) dovranno pertanto, essere ispirate ai seguenti principi:

- il Congresso Nazionale Forense è normativamente soggetto dell’Ordine forense, inteso come rappresentanza collettiva degli iscritti (tramite i propri Delegati nel rispetto del principio “un avvocato un voto”, delle istituzioni territoriali (che sono rappresentate dai presidenti in carica dei Consigli dell’Ordine) e nazionali (che partecipano al Congresso con i propri Presidenti) e delle Associazioni forensi (che sono soggetti congressuali mediante le loro massime espressioni oltre che con i propri aderenti eletti come Delegati nelle singole assemblee locali);

- i lavori del Congresso Nazionale Forense devono pertanto svolgersi in maniera tale da consentirgli di essere davvero la “massima assise” dell’Avvocatura il che sarà possibile solo se i lavori congressuali cesseranno di essere generici e superficiali divenendo invece momento di comune e qualificata disamina delle singole tematiche di interesse per la tutela dei diritti, il corretto esercizio del diritto di difesa e dell’attività professionale;

- la credibilità dell’assise congressuale (e, quindi, dell’avvocatura stessa) dipenderà esclusivamente dalla capacità che avrà il Congresso di formulare proposte autonome, qualificate e pertinenti che consentano una effettiva interlocuzione di merito con il Parlamento, il Governo e le forze sociali e politiche tutte.

- Infatti, l’obiettivo realisticamente perseguibile anche alla luce dell’esperienza maturata negli ultimi venti anni, non può essere quello di avere un’unica voce che parli a nome di tutti (è ipotesi peraltro non prevista normativamente e dunque non coercibile) bensì di far sì che i contenuti dei deliberati congressuali siano massimamente condivisi e, conseguentemente, sostenuti da tutte le componenti (istituzionali e associative), ciascuna con le modalità tipiche del proprio operato e nell’ambito, anche territoriale, di propria competenza.

Il legislatore ha assegnato al Consiglio Nazionale Forense un ruolo significativo nell’ambito dell’assise congressuale che deve essere valorizzato nella predisposizione delle norme regolamentari e statutarie del Congresso.

Al contempo, lo stesso legislatore, ha potenziato il ruolo del Consiglio Nazionale Forense attribuendogli nuovi poteri regolamentari della funzione disciplinare esercitata a livello territoriale dai Consigli distrettuali di disciplina (organismi resi autonomi dai Consigli dell’Ordine) oltre che ispettivi dell’attività dei nuovi organismi. Ciò comporta l’opportunità che la funzione di “giudice speciale delle impugnazioni” dei provvedimenti disciplinari di cui all’art. 61 della legge professionale forense venga esercitata a mezzo di apposita sezione istituita dal CNF nell’ambito della sua autonoma potestà organizzativa e regolamentare.

Per le considerazioni fin qui svolte, ai sensi dell’art. 39, comma 3, della legge 31 dicembre 2012 n. 247 sono approvate le seguenti norme regolamentari e statutarie del Congresso Nazionale Forense.

Art. 1 (Finalità)

1. Le disposizioni che seguono costituiscono le norme regolamentari e statutarie di cui all’art. 39, comma 3, della legge professionale forense.

2. Ai fini delle disposizioni che seguono, si intende:

a) per legge professionale: la legge 31 dicembre 2012 n. 247;

b) per Congresso: il Congresso Nazionale Forense di cui all’art. 39 della legge 31 dicembre 2012 n. 247;

c) per CNF: il Consiglio Nazionale Forense;

d) per Cassa: la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense;

e) per COA: il Consiglio dell’Ordine circondariale forense;

f) per CPO: il Comitato Pari Opportunità disciplinato dall'art. 25, comma 4 della legge 31 dicembre 2012 n. 247;

g) per CDD: il Consiglio Distrettuale di disciplina di cui all'art. 50 della legge 31 dicembre 2012 n. 247;

h) per Organismo Congressuale Forense, con acronimo OCF: l'organismo di cui all'art. 39, comma 3 della legge 31 dicembre 2012 n. 247;

i) per Comitato organizzatore: il Comitato organizzatore del Congresso di cui al successivo art. 3 comma 11;

j) per Ufficio di presidenza: l'Ufficio di presidenza del Congresso di cui al successivo art. 3, comma 13;

k) per Commissione verifica poteri: la Commissione verifica poteri del Congresso di cui al successivo art. 3 comma 14;

l) per Commissione deliberati congressuali e statuto: la Commissione deliberati congressuali e statuto del Congresso di cui all'art. 3, comma 15;

m) per Delegati: i Delegati di cui al successivo art. 4;

n) per Congressisti: i partecipanti al Congresso di cui al successivo art. 2, comma 4;

o) per Unioni: le Unioni regionali o interregionali fra Ordini costituite ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera p) della legge 31 dicembre 2012 n. 247;

p) per Associazioni forensi: le Associazioni forensi riconosciute come maggiormente rappresentative fra CNF in attuazione dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2012 n. 247;

q) per Associazioni specialistiche: le Associazioni forensi di cui all'art. 35, comma 1, lettera s) della legge 31 dicembre 2012 n. 247.

Art. 2 (Il Congresso Nazionale Forense)

1. Il Congresso Nazionale Forense, quale massima assise dell'avvocatura italiana secondo quanto previsto dall'art. 39, comma 2, della legge 247 del 31 dicembre 2012, ne costituisce l'Assemblea generale.

2. Nel rispetto dell'identità e dell'autonomia di ciascuna delle sue componenti istituzionali ed associative, il Congresso determina gli indirizzi generali dell'Avvocatura sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali, sia in sede nazionale che sovranazionale, nonché sulle questioni che riguardano la professione forense.

3. Il Congresso è composto dai Delegati di cui all'art. 4, comma 1 e 2.

4. Ai lavori congressuali assistono, in qualità di congressisti senza diritto di voto, gli avvocati e praticanti avvocati iscritti in albi, elenchi e registri, che abbiano pagato la quota di iscrizione determinata dal Comitato organizzatore.

5. Il Comitato organizzatore, anche in relazione ai temi posti all'ordine del giorno, determina gli ospiti da invitare alle sedute congressuali affinché assistano ovvero intervengano ai lavori.

6. Le norme statutarie e regolamentari che seguono disciplinano le regole e le modalità di funzionamento del Congresso nonché dell'Organismo Congressuale Forense chiamato a dare attuazione ai suoi deliberati, così come previsto dall'art. 39, comma 3, della legge professionale forense.

Art. 3 (Convocazione del Congresso e svolgimento dei lavori)

1. Il Congresso è composto da delegati eletti per la durata di tre anni secondo quanto previsto dall'art. 4 che segue.

2. Il Congresso è presieduto dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense, che lo convoca ogni tre anni in seduta ordinaria e per l'elezione dei componenti dell'Organismo Congressuale Forense nonché in sedute ulteriori in conformità alle disposizioni seguenti.

3. La convocazione del Congresso è comunicata ai COA ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata, almeno centottanta giorni prima del giorno di apertura dei lavori congressuali ed è trasmessa anche ai legali rappresentanti delle Unioni, delle Associazioni forensi e delle Associazioni specialistiche.

4. La convocazione delle sedute ordinarie ed ulteriori del Congresso indica:

a. il luogo e le date di svolgimento;

b. i temi all'ordine del giorno dei lavori congressuali così come deliberati dal Comitato organizzatore;

c. le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali con la precisazione dei termini di convocazione, da parte di ciascun presidente dei COA, delle assemblee per l'elezione dei Delegati Congressuali nonché di quelli di celebrazione delle stesse;

d. i termini di trasmissione al Comitato organizzatore della copia del verbale delle operazioni elettorali nel quale dovranno essere riportate le generalità dei Delegati eletti e dei supplenti con l'indicazione dei rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata.

5. lavori congressuali si svolgono in una sessione di durata di almeno quattro giorni e si concludono con l'approvazione di deliberati sui temi all'ordine del giorno.

6. L'ordine del giorno, indicato nell'avviso di convocazione del Congresso di cui ai commi 3 e 4, può essere integrato da OCF ovvero da almeno il venticinque per cento dei Delegati congressuali ovvero da almeno il venticinque per cento dei Presidenti dei COA, non oltre dieci giorni prima della data di inizio dei lavori congressuali. Sui temi oggetto di integrazione dell'ordine del giorno, la presentazione delle proposte di deliberati congressuali può avvenire ai sensi e nei termini previsti dall'art. 5, comma 9.

7. La seduta congressuale è validamente costituita con la partecipazione della maggioranza assoluta dei Delegati, computata con riferimento al numero risultante dall'elenco nominativo redatto dalla Commissione verifica poteri ai sensi del comma 14.

8. Le sessioni ulteriori convocate nel corso del triennio si terranno in Roma, ove possibile in unica giornata, su temi diversi rispetto a quelli sui quali il Congresso ha già discusso e/o deliberato ovvero per esigenze sopravvenute. Tali sedute sono convocate dal CNF, su propria iniziativa o su richiesta dell'OCF ovvero di almeno il 25% dei Delegati ovvero di almeno il 25% dei Presidenti dei COA, con indicazione dei temi da porre all'ordine del giorno.

L'ordine del giorno può essere integrato ai sensi del comma 6.

9. Il CNF, non oltre dieci giorni dalla ricezione della richiesta, convoca l'ulteriore seduta congressuale, da tenersi entro i successivi novanta giorni, comunicandola, a mezzo posta elettronica certificata, ai Delegati di cui all'art. 4 commi 1 e 2.

10. Il CNF costituisce, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della legge professionale forense, una commissione di lavoro che, su richiesta, indicazione e previa approvazione del Comitato organizzatore e nel rispetto del criterio di contenimento dei costi, provvede ad ogni esigenza organizzativa per lo svolgimento dei lavori congressuali, con particolare riguardo alla logistica del Congresso, alla gestione dei servizi congressuali, all'accoglienza di Delegati, congressisti, accompagnatori ed ospiti, all'attivazione del sito internet del Congresso nonché alla scelta della società erogatrice dei servizi congressuali ed alla determinazione delle quote di partecipazione di Delegati, congressisti ed accompagnatori.

11. Presso il CNF è altresì costituito il Comitato organizzatore presieduto dal Presidente del CNF e composto, inoltre, dal Coordinatore dell'OCF, dal Presidente della Cassa, dai Presidenti in carica dei COA Distrettuali, dal Presidente del COA sede del successivo Congresso, dai legali rappresentanti delle Unioni, delle Associazioni forensi e di quelle specialistiche e dal coordinatore della Commissione Pari Opportunità del CNF.

12. Il Comitato organizzatore stabilisce la sede di svolgimento del Congresso, l'ordine del giorno ed il programma dei lavori congressuali indicandone i temi e costituisce, designandone i componenti, l'Ufficio di presidenza del Congresso nonché la Commissione verifica poteri e quattro dei componenti della Commissione deliberati congressuali e statuto. La scelta della sede di svolgimento del Congresso è effettuata previa valutazione delle candidature provenienti dai Presidenti dei COA che si propongono di ospitare i lavori congressuali, corredate da specifici progetti di fattibilità relativi a logistica, trasporti, ricettività alberghiera e quant'altro funzionale all'efficiente svolgimento dei lavori congressuali e delle attività connesse. Il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere del COA della sede di svolgimento del Congresso partecipano ai lavori del Comitato organizzatore.

13. L'Ufficio di presidenza del Congresso:

a) siede presso il CNF fino alla data di apertura del Congresso e nella sede congressuale durante lo svolgimento dei lavori;

b) è presieduto dal Presidente del CNF o da un suo Delegato;

c) è coordinato dal coordinatore dell'OCF o da un suo Delegato;

d) è composto da ulteriori cinque membri designati dal comitato organizzatore;

e) è validamente costituito con la presenza di almeno quattro membri e delibera a maggioranza; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente;

f) sovrintende allo svolgimento dei lavori congressuali, assicurando il rispetto del programma dei lavori, la coerenza del dibattito;

g) integra l'ordine del giorno in caso di straordinaria urgenza sopravvenuta;

h) svolge ogni altro compito ad esso assegnato dalle presenti disposizioni;

i) cura le proprie comunicazioni a mezzo della casella di posta elettronica certificata attivata a cura del Comitato organizzatore.

14. La Commissione verifica dei poteri:

a) siede presso il CNF fino alla data di apertura del Congresso e nella sede congressuale durante lo svolgimento dei lavori;

b) è composta da sette membri designati dal comitato organizzatore;

c) nomina al suo interno il presidente ed il segretario;

d) è validamente costituita con la presenza di almeno quattro membri e delibera a maggioranza; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente;

e) svolge la verifica dei dati relativi agli iscritti ed al numero dei Delegati di ciascun Ordine;

f) decide sui reclami relativi alle elezioni dei Delegati congressuali, dei componenti l'Assemblea di OCF, nonché dei componenti dell'Ufficio di coordinamento;

g) trasmette all'Ufficio di presidenza l'elenco nominativo dei Delegati aventi diritto al voto;

h) verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5, commi 3, 5, 6 e 7 svolgendo le relative attività;

j) cura le proprie comunicazioni a mezzo di apposita casella di posta elettronica certificata attivata a cura del Comitato Organizzatore;

k) cura l'attribuzione ai Delegati Congressuali degli accrediti per accedere ai servizi telematici di gestione delle mozioni e del voto elettronico.

15. La Commissione deliberati congressuali e statuto è costituita da sette componenti dei quali uno designato dal CNF, con funzioni di presidente, uno da OCF, con funzioni di coordinatore, uno dalla Cassa Forense e gli altri quattro designati dal Comitato Organizzatore; svolge le attività ad essa demandate dall'art. 5, compresa la valutazione circa la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 dello stesso art. 5.

Art. 4 (Delegati al Congresso)

1. L'assise congressuale è composta da Delegati, eletti con le modalità di cui al presente articolo.

2. Sono Delegati di diritto i Presidenti dei COA in carica al momento dello svolgimento delle sedute congressuali.

3. Partecipano al Congresso di diritto i Presidenti dei Comitati Pari Opportunità, in carica al momento dello svolgimento delle sedute congressuali e i legali rappresentanti in carica al momento dello svolgimento delle sedute congressuali, rispettivamente delle Unioni, delle Associazioni forensi e delle Associazioni specialistiche.

[omissis]

12. Ai sensi dell'art. 29, comma 3, della legge professionale le spese per la partecipazione dei Delegati al Congresso, per quanto concerne la quota di iscrizione, il viaggio di andata e ritorno ed il soggiorno alberghiero, salvo più favorevole determinazione del COA, sono a carico del bilancio dell'Ordine di appartenenza.

13. I Delegati rimangono in carica per la durata di tre anni e comunque sino all'insediamento del successivo Congresso con l'apertura dei lavori della sua seduta ordinaria. Dopo l'indizione del successivo Congresso e l'elezione dei relativi Delegati, i Delegati in carica esercitano le sole funzioni relative alla tenuta di eventuali sessioni ulteriori del Congresso, laddove ragioni di urgenza ne impongano la tenuta anticipata rispetto a quella ordinaria.

[omissis]

Art. 5 (Deliberati del Congresso)

1. Il Congresso adotta i propri deliberati con specifiche votazioni all'esito del dibattito sui singoli temi all'ordine del giorno.

2. I deliberati congressuali sono adottati sulla scorta di proposte articolate, specifiche, e chiaramente pertinenti, per contenuto e dispositivo, ai temi congressuali presentate da uno o più Delegati.

3. A pena di inammissibilità, ogni proposta di deliberato congressuale è sottoscritta digitalmente dal presentatore e da questi trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata della Commissione verifica poteri, non oltre il trentesimo giorno antecedente la data di apertura dei lavori della sessione congressuale.

4. I componenti dell'Ufficio di presidenza, della Commissione verifica poteri e della Commissione deliberati congressuali e statuto non possono presentare proposte di deliberato congressuale.

5. La Commissione deliberati congressuali e statuto, ottenuta l'attestazione della Commissione verifica poteri circa la ricevibilità delle singole proposte di deliberato congressuale, entro i cinque giorni successivi, si pronunzia sulla loro ammissibilità in merito alla pertinenza ai temi congressuali, procede alla numerazione e/o denominazione di quelle ammesse e ne cura la pubblicazione sul sito internet del Congresso al fine di permetterne la sottoscrizione per adesione ai sensi e per gli effetti di cui al successivo comma 6.

6. Al fine dell'ammissibilità delle proposte di deliberato congressuale di cui al successivo

comma 7, le adesioni alle stesse sono espresse dai Delegati, non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data di apertura dei lavori della sessione congressuale, mediante la procedura telematica predisposta su apposita sezione del sito congressuale, utilizzando gli accrediti forniti a tal riguardo dalla Commissione verifica poteri ai sensi dell'art. 3, comma 14, lett. j).

La Commissione verifica poteri entro i tre giorni successivi controlla la regolarità delle operazioni di adesione e rimette il verbale della seduta alla Commissione deliberati congressuali e statuto che, entro i tre giorni successivi cura la pubblicazione sul sito internet del Congresso delle proposte di deliberato dichiarate ammesse.

7. Sono dichiarate ammesse le proposte di deliberato che abbiano avuto la dichiarazione di adesione di almeno trenta Delegati appartenenti ad almeno cinque Ordini diversi.

8. La Commissione deliberati congressuali e statuto, in sede di ammissione, può procedere all'accorpamento e/o assorbimento di più proposte di deliberato congressuale che riguardino lo stesso tema previo il consenso dei presentatori di ciascuna di esse.

9. Nell'ipotesi di sessioni congressuali ulteriori, di cui all'art. 3, comma 8, le proposte di deliberato congressuale sono presentate a pena di inammissibilità, entro le tre ore successive dall'inizio dei lavori, in forma cartacea e con la sottoscrizione di almeno trenta Delegati appartenenti ad almeno cinque Ordini diversi.

10. Le proposte di deliberato sono sottoposte al voto dei Delegati nell'ordine e con le modalità stabiliti dalla Commissione deliberati congressuali e statuto e sono approvate a maggioranza dei presenti.

11. A cura dell'Ufficio di presidenza i deliberati approvati sono pubblicati sul sito del Congresso e trasmessi al Presidente della Repubblica, ai Presidenti di Camera e Senato, ai Presidenti delle Commissioni Giustizia parlamentari, al Ministro della Giustizia ed agli organi di informazione.

Nell'ipotesi di sessioni congressuali ulteriori, di cui all'art. 3, comma 8, detti adempimenti sono curati dall'Organismo Congressuale Forense di cui al successivo art. 6.

Art. 6 (Organismo Congressuale Forense)

1. Ai sensi dell'art. 39, comma 3, della legge professionale, il Congresso, all'esito dei lavori della sessione di cui all'art. 3, comma 5, elegge

l'Organismo Congressuale Forense, con acronimo O.C.F.

2. L'Organismo Congressuale Forense, ai sensi del comma 3 dell'art. 39 della legge professionale, esercita la rappresentanza del Congresso svolgendo le seguenti funzioni:

a) cura la divulgazione e la promozione dei deliberati congressuali, dà attuazione, in ogni opportuna sede, agli obiettivi indicati nei deliberati stessi;

b) cura, in favore dell'Avvocatura e della Collettività, l'elaborazione, l'esecuzione e la divulgazione in ogni opportuna sede di progetti e proposte;

c) proclama l'astensione dalle udienze nel rispetto delle disposizioni del codice di autoregolamentazione;

d) agisce nei confronti di ogni istituzione, ente e rappresentanza politica e/o di interessi a tutela dei valori espressi nei deliberati congressuali e, più in generale, a tutela degli interessi dell'Avvocatura;

e) individua temi e problematiche che, per urgenza o gravità necessitano di deliberato congressuale richiedendone, ove necessario, l'inserimento all'ordine del giorno delle sessioni congressuali ordinarie o richiedendo la convocazione di apposite sessioni ulteriori;

f) redige ed approva, nell'ambito delle proprie competenze, regolamenti e protocolli.

3. Nello svolgimento delle suddette funzioni l'OCF, al fine di perseguire il dialogo tra le componenti dell'Avvocatura, promuove il concerto con la Cassa, negli ambiti di sua competenza, e con il CNF, nel rispetto delle prerogative delle funzioni di rappresentanza istituzionale a livello nazionale di cui all'art. 35 della legge professionale.

[omissis]

10. Sono componenti di diritto dell'Organismo Congressuale Forense, senza diritto di voto, i legali rappresentanti in carica delle Associazioni forensi ed hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, i legali rappresentanti in carica delle Associazioni specialistiche.

[omissis]

15. L'O.C.F. determina le regole interne per il proprio funzionamento.

[omissis]

17. L'O.C.F. può essere sfiduciato, con conseguente decadenza di tutti i suoi componenti, dal Congresso in seduta appositamente convocata secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 8. La

mozione di sfiducia sarà validamente approvata con la maggioranza dei voti degli aventi diritto al voto; in tal caso si procede immediatamente all'elezione dei nuovi componenti dell'O.C.F. con le modalità previste dai precedenti commi del presente articolo.

18. Ciascuno dei componenti dell'Ufficio di coordinamento dell'O.C.F. può essere sfiduciato, con conseguente decadenza dalla carica, con votazione svolta all'esito di apposita seduta. La mozione di sfiducia è approvata con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; in tal caso si procede immediatamente alla elezione del nuovo componente in sostituzione di quello sfiduciato con le modalità previste dai precedenti commi del presente articolo.

Art. 7 (Costi del Congresso e dell'Organismo Congressuale Forense)

1. I costi per l'organizzazione e la celebrazione del Congresso comprese le eventuali sedute ulteriori sono sostenuti, nell'importo e con le modalità determinate dal Comitato Organizzatore ed al netto dei ricavi, dal Consiglio Nazionale Forense, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

2. Parimenti, quelli per il funzionamento dell'O.C.F., organismo normativamente previsto ed attraverso il quale il C.N.F. può, previo concerto, adempiere ai propri compiti istituzionali, sono sostenuti dal Consiglio Nazionale Forense che li apposta, a seguito dell'approvazione dei bilanci dell'O.C.F. di cui al successivo comma 4), con le modalità di cui al comma 3 che segue.

3. Le somme di cui ai commi che precedono vengono appostate dal CNF tra le partite di giro del proprio bilancio preventivo e consuntivo quale risorsa riscossa ed erogata per conto terzi, versandoli in appositi conti correnti bancari.

4. L'OCF, entro il 31 gennaio di ogni anno, predisporre il bilancio consuntivo al 31 dicembre dell'anno precedente e quello preventivo per l'anno in corso, che, corredati da una relazione illustrativa, verranno trasmessi al CNF che, entro venti giorni dalla ricezione, rilascia il proprio parere motivato contenente eventuali richieste di chiarimento o rettifica. Entro i quindici giorni successivi al ricevimento del parere del CNF, l'OCF trasmette i bilanci consuntivo e preventivo, con le relative relazioni ed il parere rilasciato, ai Presidenti dei COA unitamente alla convocazione di apposita assemblea, da svolgersi entro i trenta

giorni successivi, per l'approvazione dei bilanci. L'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di almeno la metà dei Presidenti dei COA o di loro delegati e delibera a maggioranza dei presenti.

5. La mancata approvazione del bilancio consuntivo ovvero di quello preventivo comporta la convocazione da parte del Presidente del C.N.F. di una seduta congressuale ulteriore di cui al precedente art. 3, comma 8.

6. Il C.N.F. tiene conto sia dei costi per l'organizzazione e celebrazione del Congresso sia, in forza di apposita convenzione che fissi i termini del concerto di cui al comma 2 e le modalità di pagamento, di quelli per il funzionamento dell'OCF, ai fini della determinazione della misura del contributo annuale dovuto dagli Avvocati iscritti negli Albi e negli Elenchi di cui all'art. 35, comma 2 della l. 247/2012 che gli Ordini Circondariali prevedono a contabilizzare e riscuotere ai sensi dell'art. 29, comma 5 della legge professionale.

7. Non appena ricevuta dall'OCF la comunicazione dell'avvenuta approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, di cui al comma 4, con l'indicazione della quota necessaria per il suo funzionamento, il CNF provvede senza indugio a richiederne ai COA il versamento.

8. Stipulata la convenzione di cui al comma 5, il C.N.F. entro il 30 aprile di ogni anno, ove non siano pervenuti versamenti da parte degli Ordini, verserà, a titolo di anticipazione, una somma pari al 25% della quota necessaria per il funzionamento dell'O.C.F. calcolata sulla base di quanto indicato dai bilanci approvati.

9. Non appena riscaldate e contabilizzate le quote versate dagli Ordini Circondariali, il C.N.F. provvederà a rimetterle senza indugio all'O.C.F. previa detrazione di quanto eventualmente versato ai sensi del punto 6).

10. Ai componenti di OCF eletti ai sensi dell'art. 6 è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, nei limiti di cui al relativo regolamento.

Art. 8 (Modifiche delle presenti norme regolamentari e statutarie)

1. Le presenti norme regolamentari e statutarie possono essere modificate dal Congresso all'esito di sessione congressuale a prescindere dalla espressa previsione all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 39 della legge professionale.

2. Le proposte di modifica sono presentate nel rispetto e con le modalità previste negli articoli precedenti per le proposte di deliberati congressuali.

3. Le proposte di modifica sono approvate con la maggioranza favorevole dei votanti purché al voto partecipi almeno la metà più uno degli aventi diritto.

Art. 9 (Disposizione finale)

Le norme del presente Statuto sostituiscono quelle previgenti approvate nei Congressi Nazionali Forensi tenutisi a Rimini nell'ottobre 2016 ed a Catania nell'ottobre 2018.

2) STATUTO DELLA CASSA FORENSE

(approvato con delibera del Comitato dei delegati del 18 dicembre 2015)

Art. 13 (Durata in carica dei componenti e requisiti di eleggibilità)

[omissis]

3. La carica di Presidente, Consigliere di Amministrazione, Delegato e componente del Collegio Sindacale della Cassa Forense è incompatibile con la carica di componente del Consiglio

Nazionale Forense, di Consigliere degli Ordini Forensi, di membro dei Consigli Distrettuali di disciplina e di Delegato all'Organismo Unitario dell'Avvocatura ².

[omissis]

Art. 43 (L'informazione agli iscritti ad iniziativa della Cassa Forense)

[omissis]

2. Il Presidente della Cassa Forense invia ogni anno al Consiglio Nazionale Forense, all'Organismo Unitario dell'Avvocatura ³, ai Consigli dell'Ordine e alle Associazioni Forensi maggiormente rappresentative a livello nazionale e a quelle che ne facciano richiesta una copia integrale dei bilanci preventivi e consuntivi, corredati dalle rispettive relazioni, e ciò dopo la loro definitiva approvazione e, quando redatti, i bilanci tecnici.

3. Il Consiglio Nazionale Forense, l'Organismo Unitario dell'Avvocatura ⁴, i Consigli dell'Ordine e le Associazioni Forensi possono rilasciare a ciascun iscritto copia degli atti loro trasmessi dalla Cassa Forense ai sensi del comma precedente.

[omissis]

² Ora Organismo Congressuale Forense.

³ Ora Organismo Congressuale Forense.

⁴ Ora Organismo Congressuale Forense.

PARTE XXI LA PROCLAMAZIONE DELLE ASTENSIONI

Sezione I LE FONTI DI RANGO SECONDARIO

1) STATUTO E REGOLAMENTO DEL CONGRESSO NAZIONALE FORENSE (*approvato dal Congresso Nazionale Forense di Rimini del 6-8 ottobre 2016*)¹

Art. 6 (Organismo Congressuale Forense)

[omissis]

2. L'Organismo Congressuale Forense, ai sensi del comma 3 dell'art. 39 della legge professionale, esercita la rappresentanza del Congresso svolgendo le seguenti funzioni:

[omissis]

c) proclama l'astensione dalle udienze nel rispetto delle disposizioni del codice di autoregolamentazione;

[omissis]

2) CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELLE ASTENSIONI DALLE UDIENZE DEGLI AVVOCATI (*adottato il 4 aprile 2007*)²

Art. 1 (Ambito di applicazione)

La presente regolamentazione disciplina le modalità dell'astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati.

¹ Come modificato dai Congressi Nazionali Forensi di Catania del 4-6 ottobre 2018 e di Lecce del 6-8 ottobre 2022.

² Dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura, dall'Unione delle Camere Penali Italiane, dall'Associazione Nazionale Forense, dall'Associazione Italiana Giovani Avvocati e dall'Unione Nazionale delle Camere Civili, e valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia per l'attuazione delle legge sul diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali con delibera n. 7/749 del 13 dicembre 2007 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008; approvato dall'Organismo Congressuale Forense con delibera del 7 ottobre 2016.

Art. 2 (Proclamazione e durata delle astensioni)

1. La proclamazione dell'astensione, con l'indicazione della specifica motivazione e della sua durata, deve essere comunicata almeno dieci giorni prima della data dell'astensione al Presidente della Corte d'appello e ai dirigenti degli uffici giudiziari civili, penali amministrativi e tributari interessati, nonché anche quando l'astensione riguarda un singolo distretto o circondario, al Ministro della Giustizia, o ad altro Ministro interessato, alla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e al Consiglio Nazionale Forense. L'organismo proclamante assicura la comunicazione al pubblico della astensione con modalità tali da determinare il minimo disagio per i cittadini, in modo da rendere nota l'iniziativa il più tempestivamente possibile. Tra la proclamazione e l'effettuazione dell'astensione non può intercorrere un periodo superiore a sessanta giorni.

2. La revoca della proclamazione deve essere comunicata agli stessi destinatari di cui al comma precedente almeno cinque giorni prima della data fissata per l'astensione medesima salva la richiesta da parte della Commissione di garanzia o la sopravvenienza di fatti significativi.

3. Le disposizioni in tema di preavviso e di durata possono non essere rispettate nei soli casi in cui l'astensione è proclamata ai sensi dell'art. 2 comma 7 della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.

4. Ciascuna proclamazione deve riguardare un unico periodo di astensione. L'astensione non può superare otto giorni consecutivi con l'esclusione dal computo della domenica e degli altri giorni festivi. Con riferimento a ciascun mese solare non può comunque essere superato la durata di otto giorni anche se si tratta di astensioni aventi ad oggetto questioni e temi diversi. In ogni caso tra il termine finale di un'astensione e l'inizio di quella successiva deve intercorrere un intervallo di almeno quindici giorni. Tali limitazioni non si applicano nei casi in cui è prevista la proclamazione dell'astensione senza preavviso. Nel caso di più astensioni proclamate in difformità dalla presente norma, la Commissione di garanzia provvederà in via preventiva alla valutazione del prevedibile impatto delle proclamazioni in conflitto.

Art. 3 (Effetti dell'astensione)

1. Nel processo civile, penale, amministrativo e tributario la mancata comparizione dell'avvocato all'udienza o all'atto di indagine preliminare o a qualsiasi altro atto o adempimento per il quale sia prevista la sua presenza, ancorché non obbligatoria, affinché sia considerata in adesione all'astensione regolarmente proclamata ed effettuata ai sensi della presente disciplina, e dunque considerata legittimo impedimento del difensore, deve essere alternativamente:

a) dichiarata – personalmente o tramite sostituto del legale titolare della difesa o del mandato – all'inizio dell'udienza o dell'atto di indagine preliminare;

b) comunicata con atto scritto trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice o nella segreteria del pubblico ministero, oltreché agli altri avvocati costituiti, almeno due giorni prima della data stabilita.

2. Nel rispetto delle modalità sopra indicate l'astensione costituisce legittimo impedimento anche qualora avvocati del medesimo procedimento non abbiano aderito all'astensione stessa la presente disposizione si applica a tutti i soggetti del procedimento, ivi compresi i difensori della persona offesa, ancorché non costituita parte civile.

3. Nel caso in cui sia possibile la separazione o lo stralcio per le parti assistite da un legale che non intende aderire alla astensione, questi, conformemente alle regole deontologiche forensi, deve farsi carico di avvisare gli altri colleghi interessati all'udienza o all'atto di indagine preliminare quanto prima, e comunque almeno due giorni prima della data stabilita ed è tenuto, a non compiere atti pregiudizievoli per le altre parti in causa.

4. Il diritto di astensione può essere esercitato in ogni stato e grado del procedimento sia dal difensore di fiducia che da quello di ufficio.

Art. 4 (Prestazioni indispensabili in materia penale)

L'astensione non è consentita nella materia penale in riferimento:

a) all'assistenza al compimento degli atti di perquisizione e sequestro, alle udienze di convalida dell'arresto e del fermo, a quelle afferenti misure cautelari, agli interrogatori ex art. 294 del codice di procedura penale, all'incidente probatorio ad eccezione dei casi in cui non si verta in

ipotesi di urgenza, come ad esempio di accertamento peritale complesso, al giudizio direttissimo e al compimento degli atti urgenti di cui all'articolo 467 del codice di procedura penale, nonché ai procedimenti e processi concernenti reati la cui prescrizione maturi durante il periodo di astensione, ovvero, se pendenti nella fase delle indagini preliminari, entro 360 giorni, se pendenti in grado di merito, entro 180 giorni, se pendenti nel giudizio di legittimità, entro 90 giorni;

b) nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l'imputato si trovi in stato di custodia cautelare o di detenzione, ove l'imputato chieda espressamente, analogamente a quanto previsto dall'art. 420 ter comma 5 (introdotto dalla legge n. 479/1999) del codice di procedura penale, che si proceda malgrado l'astensione del difensore. In tal caso il difensore di fiducia o d'ufficio, non può legittimamente astenersi ed ha l'obbligo di assicurare la propria prestazione professionale.

Art. 5 (Prestazioni indispensabili in materia civile)

L'astensione non è consentita, in riferimento alla materia civile, nei procedimenti relativi:

a) a provvedimenti cautelari, provvedimenti sommari di cognizione ai sensi dell'art. 19 decreto legislativo n. 5/2003³, allo stato e alla capacità delle persone, ad alimenti, alla comparizione personale dei coniugi in sede di separazione o di divorzio o nei procedimenti modificativi e all'affidamento o mantenimento di minori;

b) alla repressione della condotta antisindacale, nella fase di cognizione sommaria prevista dall'art. 28 della legge n. 300/1970, ed ai procedimenti aventi ad oggetto licenziamenti individuali o collettivi ovvero trasferimenti, anche ai sensi della normativa di cui al decreto legislativo n. 165/2001;

c) a controversie per le quali è stata dichiarata l'urgenza ai sensi dell'art. 92, comma 2, del regio decreto n. 12/1941 e successive modificazioni ed integrazioni;

d) alla dichiarazione o alla revoca dei fallimenti;

e) alla convalida di sfratto, alla sospensione dell'esecuzione, alla sospensione o revoca dell'esecutorietà di provvedimenti giudiziari;

f) alla materia elettorale.

³ Abrogato dalla legge n. 69 del 18 giugno 2008.

Art. 6 (Prestazioni indispensabili nelle altre materie)

L'astensione non è consentita, in riferimento alla materia amministrativa e tributaria:

- a) nei procedimenti cautelari e urgenti;
- b) nei procedimenti relativi alla materia elettorale.

Art. 7 (Controllo deontologico)

1. Quanto alle violazioni delle disposizioni concernenti la proclamazione e l'attuazione dell'astensione, oltre a quanto previsto dagli artt. 2 bis e 4, comma 4, della legge n. 146/1990, così come riformulati dalla legge n. 83/2000, resta ferma anche l'eventuale valutazione degli organismi di disciplina in sede di esercizio dell'azione disciplinare. Gli stessi organismi vigilano sul rispetto individuale delle regole e modalità di astensione.

2. Gli organismi forensi si impegnano ad assicurare il coordinamento delle iniziative in caso di questioni applicative concernenti il codice di autoregolamentazione. Le questioni saranno risolte e disciplinate secondo il principio della tutela dei cittadini e della necessità di assoggettare gli stessi al minor disagio possibile nel caso concreto.

**PARTE XXII
LA CASSA FORENSE**

**Sezione I
LA LEGGE FORENSE**

**LEGGE N. 247 DEL 31 DICEMBRE
2012
("Nuova disciplina dell'ordinamento
forense")**

Art. 1 (Disciplina dell'ordinamento forense)

[omissis]

3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense¹. Il CNF esprime i suddetti pareri entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica, che evidenzia gli effetti delle disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo periodo, ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perché su di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Art. 4-bis (Esercizio della professione forense in forma societaria)

[omissis]

6-bis. Le società di cui al comma 1, in qualunque forma costituite, sono tenute a prevedere e inserire nella loro denominazione sociale

l'indicazione "società tra avvocati" nonché ad applicare la maggiorazione percentuale, relativa al contributo integrativo di cui all'articolo 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576², su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'IVA; tale importo è riversato annualmente alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

6-ter. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, provvede a definire termini, modalità dichiarative e di riscossione, nonché eventuali sanzioni applicabili per garantire l'applicazione delle disposizioni del comma 6-bis. Il regolamento di cui al primo periodo è sottoposto ad approvazione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

Art. 21 (Esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri; obbligo di iscrizione alla previdenza forense)

[omissis]

8. L'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

9. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento³, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo.

10. Non è ammessa l'iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

¹ "Regolamento di attuazione dell'art. 21 commi 8 e 9 legge n. 247/2012" approvato con delibera del Comitato dei delegati della Cassa Forense del 31 gennaio 2014, abrogato dal "Regolamento unico della previdenza forense" adottato con delibera del Comitato dei delegati della Cassa Forense del 21 febbraio 2020.

² Ora art. 18 del "Regolamento unico della previdenza forense".

³ "Regolamento Generale" approvato con delibera del Comitato dei delegati della Cassa Forense del 21 luglio 2017 e "Regolamento unico della previdenza forense" adottato con delibera del Comitato dei delegati della Cassa Forense del 21 febbraio 2020.

Art. 65 (Disposizioni transitorie)

[omissis]

5. Il codice deontologico è emanato entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il CNF vi provvede sentiti gli ordini forensi circondariali e la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense in relazione alle materie di interesse di questa. [omissis].

Sezione II LE ALTRE FONTI DI RANGO PRIMARIO

1) D.LGS. N. 509 DEL 30 GIUGNO 1994 *(“Attuazione della delega conferita dall’art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza”)*

Art. 1 (Enti privatizzati)

1. Gli enti di cui all’elenco A allegato al presente decreto legislativo⁴ sono trasformati, a decorrere dal 1° gennaio 1995, in associazioni o in fondazioni con deliberazione dei competenti organi di ciascuno di essi, adottata a maggioranza qualificata dei due terzi dei propri componenti, a condizione che non usufruiscano di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario.

2. Gli enti trasformati continuano a sussistere come enti senza scopo di lucro e assumono la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile e secondo le disposizioni di cui al presente decreto, rimanendo titolari di tutti i rapporti attivi e passivi dei corrispondenti enti previdenziali e dei rispettivi patrimoni. Gli atti di trasformazione e tutte le operazioni connesse sono esenti da imposte e tasse.

3. Gli enti trasformati continuano a svolgere le attività previdenziali e assistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e professionisti per le quali sono stati originariamente istituiti, ferma restando la obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione. Agli enti stessi

non sono consentiti finanziamenti pubblici diretti o indiretti, con esclusione di quelli connessi con gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali.

4. Contestualmente alla deliberazione di cui al comma 1, gli enti adottano lo statuto ed il regolamento, che debbono essere approvati ai sensi dell’art. 3, comma 2, ed ispirarsi ai seguenti criteri:

a) trasparenza nei rapporti con gli iscritti e composizione degli organi collegiali, fermi restando i vigenti criteri di composizione degli organi stessi, così come previsti dagli attuali ordinamenti;

b) determinazione dei requisiti per l’esercizio dell’attività istituzionale, con particolare riferimento all’onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali e, comunque, dei responsabili dell’associazione o fondazione. Tale professionalità è considerata esistente qualora essa costituisca un dato caratterizzante l’attività professionale della categoria interessata;

c) previsione di una riserva legale, al fine di assicurare la continuità nell’erogazione delle prestazioni, in misura non inferiore a cinque annualità dell’importo delle pensioni in essere. Ferme restando le riserve tecniche esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, all’eventuale adeguamento di esse si provvede, nella fase di prima applicazione, mediante accantonamenti pari ad una annualità per ogni biennio.

Art. 2 (Gestione)

1. Le associazioni o le fondazioni hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblica dell’attività svolta.

1-bis. Le associazioni e le fondazioni, comprese quelle di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, restando peraltro in facoltà delle stesse di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi con i gestori a ciò abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilità affidati ai gestori secondo le modalità e i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato e autonomo e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati, né formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, né

⁴ Fra i quali la “Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali”.

possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Le associazioni e le fondazioni sono legittimate a proporre la domanda di rivendicazione di cui all'articolo 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o individuati e anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l'accertamento dei valori oggetto della domanda è ammessa ogni prova documentale, compresi i rendiconti redatti dal gestore o dai terzi depositari. Sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari delle associazioni o delle fondazioni depositati a qualsiasi titolo presso un depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del sub-depositario o nell'interesse degli stessi.

2. La gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale.

3. I rendiconti annuali delle associazioni o fondazioni di cui all'art. 1 sono sottoposti a revisione contabile indipendente e a certificazione da parte dei soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione al registro di cui all'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88⁵.

4. In caso di disavanzo economico-finanziario, rilevato dai rendiconti annuali e confermato anche dal bilancio tecnico di cui al comma 2, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1, si provvede alla nomina di un commissario straordinario, il quale adotta i provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione. Sino al ristabilimento dell'equilibrio finanziario sono sospesi tutti i poteri degli organi di amministrazione delle associazioni e delle fondazioni. Ai fini dei provvedimenti di cui ai periodi precedenti la Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale segnala ai Ministri vigilanti le situazioni di disavanzo economico-finanziario di cui è venuta a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo dei bilanci di tali enti ai sensi dell'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

5. In caso di persistenza dello stato di disavanzo economico e finanziario dopo tre anni dalla

nomina del commissario, ed accertata l'impossibilità da parte dello stesso di poter provvedere al riequilibrio finanziario dell'associazione o della fondazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1, è nominato un commissario liquidatore al quale sono attribuiti i poteri previsti dalle vigenti norme in materia di liquidazione coatta, in quanto applicabili.

6. Nel caso in cui gli organi di amministrazione e di rappresentanza si rendessero responsabili di gravi violazioni di legge afferenti la corretta gestione dell'associazione o della fondazione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1, nomina un commissario straordinario con il compito di salvaguardare la corretta gestione dell'ente e, entro sei mesi dalla sua nomina, avvia e conclude la procedura per rieleggere gli amministratori dell'ente stesso, così come previsto dallo statuto.

Art. 3 (Vigilanza)

1. La vigilanza sulle associazioni o fondazioni di cui all'art. 1 è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero del tesoro, nonché dagli altri Ministeri rispettivamente competenti ad esercitare la vigilanza per gli enti trasformati ai sensi dell'art. 1, comma 1. Nei collegi dei sindaci deve essere assicurata la presenza di rappresentanti delle predette Amministrazioni.

2. Nell'esercizio della vigilanza il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di cui al comma 1, approva i seguenti atti:

a) lo statuto e i regolamenti, nonché le relative integrazioni o modificazioni;

b) le delibere in materia di contributi e prestazioni, sempre che la relativa potestà sia prevista dai singoli ordinamenti vigenti. Per le forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria le delibere sono adottate sulla base delle determinazioni definite dalla contrattazione collettiva nazionale.

3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con i Ministri di cui al comma 1, può formulare motivati rilievi su: i bilanci preventivi e i conti consuntivi; le note di variazione al bilancio di previsione; i criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti così come sono indicati in ogni bilancio preventivo; le delibere contenenti criteri direttivi

⁵ Abrogato dal d.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

generali. Nel formulare tali rilievi il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con i Ministeri di cui al comma 1, rinvia gli atti al nuovo esame da parte degli organi di amministrazione per riceverne una motivata decisione definitiva. I suddetti rilievi devono essere formulati per i bilanci consuntivi entro sessanta giorni dalla data di ricezione e entro trenta giorni dalla data di ricezione, per tutti gli altri atti di cui al presente comma. Trascorsi detti termini ogni atto relativo diventa esecutivo.

4. All'atto della trasformazione in associazione o fondazione dell'ente privatizzato, continuerà ad operare la disciplina della contribuzione previdenziale prevista in materia dai singoli ordinamenti.

5. La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla gestione delle assicurazioni obbligatorie, per assicurare la legalità e l'efficacia, e riferisce annualmente al Parlamento.

Sezione III LE FONTI DI RANGO SECONDARIO

1) REGOLAMENTO UNICO DELLA PREVIDENZA FORENSE *(approvato con delibera del Comitato dei delegati della Cassa Forense del 21 febbraio 2020)*

Art. 1 (Iscrizione obbligatoria alla Cassa)

1. L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli Avvocati iscritti agli Albi professionali forensi, fermo restando il disposto di cui all'art. 4 della Legge n. 141/1992.

2. L'iscrizione viene deliberata d'ufficio dalla Giunta Esecutiva della Cassa, con decorrenza dalla data di iscrizione all'Albo, non appena sia pervenuta comunicazione dell'iscrizione in un Albo forense.

3. Dell'avvenuta iscrizione alla Cassa deve essere data immediata comunicazione al professionista, unitamente all'indicazione dei termini per avvalersi dei benefici di cui all'art. 3 ed, eventualmente, dell'art. 4 del presente Regolamento Unico della Previdenza, di seguito detto Regolamento.

4. L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria, ai sensi del primo comma, anche per gli iscritti agli Albi forensi che siano contemporaneamente

iscritti in altri Albi professionali. Tuttavia, essi sono tenuti al versamento dei contributi soggettivi e integrativi solo sulla parte di reddito e di volume d'affari relativi alla professione di Avvocato, fermo in ogni caso l'obbligo di corrispondere i contributi minimi.

5. L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria, ai sensi del primo comma, anche per gli iscritti agli Albi forensi che svolgano funzioni di Magistrato Onorario. In tal caso, i contributi soggettivi ed integrativi saranno calcolati anche sulle indennità derivanti da tale incarico con modalità e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, fermo in ogni caso l'obbligo di corrispondere i contributi minimi.

6. Per gli iscritti ad un Albo forense che esercitino l'attività professionale in modo concorrente o esclusivo in un altro Stato Membro della Unione Europea, si applicano i Regolamenti Comunitari n. 883/2004 e n. 987/2009 per la determinazione della legislazione previdenziale applicabile.

Art. 2 (Obbligo di comunicazione di iscrizione in un Albo professionale)

1. I Consigli dell'Ordine e, per gli iscritti nell'Albo speciale, il Consiglio Nazionale Forense danno notizia alla Cassa delle iscrizioni agli Albi da essi deliberate entro e non oltre 30 giorni dalla delibera, esclusivamente in via telematica con le modalità e le procedure previste dalla Cassa.

2. In caso di mancata ricezione della comunicazione di avvenuta iscrizione alla Cassa, successivamente all'iscrizione ad un Albo, l'Avvocato è tenuto comunque a registrarsi nell'apposita sezione del sito della Cassa, in un momento precedente alla presentazione della comunicazione obbligatoria di cui all'art. 7 del presente Regolamento (Modello 5) relativa all'anno di iscrizione all'Albo. L'iscrizione alla Cassa sarà poi deliberata ai sensi dell'art. 1 del presente Regolamento.

3. I Consigli degli Ordini e, per gli iscritti nell'Albo speciale, il Consiglio Nazionale Forense danno notizia alla Cassa, con le stesse modalità e termini previsti al primo comma, dei provvedimenti di cancellazione, sospensione e di ogni altro provvedimento inerente la tenuta degli Albi.

Art. 3 (Retrodatazione della iscrizione alla Cassa)

1. Gli iscritti agli Albi, dal momento della loro iscrizione alla Cassa, possono, su base volontaria, beneficiare della retrodatazione dell'iscrizione alla

Cassa per gli anni di iscrizione nel Registro dei Praticanti per un massimo di cinque anni a partire da quello del conseguimento del Diploma di Laurea in Giurisprudenza e con esclusione degli anni in cui il tirocinio professionale sia stato svolto, per più di sei mesi, contestualmente ad attività di lavoro subordinato.

2. La facoltà di cui al primo comma deve essere esercitata, mediante presentazione di apposita domanda alla Cassa, entro il termine perentorio di sei mesi dalla ricezione della comunicazione di avvenuta iscrizione.

3. La domanda deve essere accompagnata dalla comunicazione prevista dall'art. 7 del presente Regolamento, relativamente a tutti gli anni cui si vuole estendere l'efficacia dell'iscrizione.

4. A pena di decadenza dal diritto, l'interessato deve procedere al pagamento in unica soluzione di tutti i contributi dovuti per gli anni relativi alla pratica professionale, fermo restando il contributo soggettivo minimo nella misura ridotta prevista dall'art. 24, comma 2, del presente Regolamento, entro sei mesi dalla comunicazione della Cassa, ovvero chiedere la rateizzazione in tre anni.

Art. 4 (Facoltà di iscrizione degli ultraquarantenni)

1. Gli iscritti agli Albi che al momento dell'iscrizione alla Cassa hanno compiuto il quarantesimo anno di età possono ottenere i benefici di cui al successivo terzo comma, con il pagamento di una speciale contribuzione pari al doppio dei contributi minimi, soggettivo ed integrativo, in misura piena, dell'anno di decorrenza della iscrizione per ciascun anno a partire da quello del compimento del trentanovesimo anno di età fino a quello anteriore alla decorrenza di iscrizione, entrambi inclusi. Per il periodo dal 2018 al 2022, il contributo integrativo minimo di riferimento per la determinazione dell'onere di cui al presente comma, è pari a quello dovuto per l'anno 2017, ovvero euro 710,00.

2. La facoltà di cui al primo comma deve essere esercitata, mediante presentazione di apposita domanda alla Cassa, entro il termine perentorio di sei mesi dalla ricezione della comunicazione di avvenuta iscrizione.

3. I benefici per chi si avvale della facoltà di cui al primo comma sono i seguenti:

a) per le pensioni di inabilità o invalidità, l'iscrizione si considera avvenuta in data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età, ai

soli fini di cui agli artt. 52, primo comma, lett. b) e 54 primo comma del presente Regolamento. Devono, però, sussistere tutte le altre condizioni richieste, ivi compreso il compimento di almeno 5 anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione alla Cassa;

b) per la pensione indiretta, l'iscrizione si considera avvenuta in data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età, ai soli fini di cui all'art. 58, quarto comma, del presente Regolamento. Devono, però, sussistere tutte le altre condizioni richieste, ivi compreso il compimento di almeno 10 anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione alla Cassa;

c) per le pensioni di vecchiaia, gli anni per i quali è stata pagata la contribuzione di cui al primo comma valgono al solo fine di completare l'anzianità minima necessaria per acquisire il diritto a tale pensione.

4. A pena di decadenza dal diritto, l'interessato deve procedere in unica soluzione al pagamento della speciale contribuzione entro sei mesi dalla ricezione della comunicazione dell'accoglimento della domanda da parte della Giunta Esecutiva, ovvero mediante rateizzazione in tre anni.

Art. 5 (Iscrizione facoltativa alla Cassa dei Praticanti Avvocati)

1. L'iscrizione alla Cassa è facoltativa per tutti gli iscritti nel Registro dei Praticanti Avvocati che siano in possesso del Diploma di Laurea in Giurisprudenza. Essa avviene a domanda degli aventi diritto con delibera della Giunta Esecutiva e può riguardare tutti gli anni del tirocinio professionale fino a un massimo di sei anni complessivi, a partire da quello del conseguimento del Diploma di Laurea e ad eccezione di quelli in cui il Praticante abbia, per più di sei mesi, svolto il tirocinio contestualmente ad attività di lavoro subordinato.

2. A pena di decadenza dal diritto, l'interessato deve procedere al pagamento in unica soluzione entro sei mesi dalla comunicazione della Cassa, ovvero rateizzato in tre anni, di tutti i contributi dovuti per gli anni oggetto di iscrizione, fermo restando il contributo soggettivo minimo nella misura ridotta prevista dall'art. 24, secondo comma, del presente Regolamento.

Art. 6 (Cancellazione dalla Cassa)

1. La cancellazione degli Avvocati dalla Cassa viene deliberata d'ufficio dalla Giunta Esecutiva

a seguito di cancellazione dell'iscritto da tutti gli Albi forensi, nonché in caso di sua sospensione volontaria annotata nell'Albo ex art. 20, secondo terzo comma, della Legge n. 247/2012.

2. La cancellazione dei Praticanti Avvocati dalla Cassa viene deliberata dalla Giunta Esecutiva:

a) d'ufficio, in caso di cancellazione dell'iscritto dal Registro dei Praticanti non seguita dall'iscrizione all'Albo degli Avvocati;

b) a domanda dell'interessato negli altri casi.

Art. 7 (L'obbligo della comunicazione – Modello 5)

1. Tutti gli Avvocati che risultano iscritti, anche per frazione di anno, negli Albi professionali nell'anno anteriore a quello della dichiarazione, devono comunicare alla Cassa, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, in via telematica, entro il 30 settembre di ogni anno, l'ammontare del reddito professionale netto di cui all'art. 17 del presente Regolamento, conseguito ai fini IRPEF per l'anno precedente, nonché il volume complessivo d'affari di cui all'art. 18 del presente Regolamento conseguito ai fini dell'IVA, per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita IVA.

2. Nella stessa comunicazione devono essere dichiarati anche gli accertamenti divenuti definitivi, nel corso dell'anno precedente, degli imponibili IRPEF e dei volumi d'affari IVA, qualora comportino variazioni degli importi dichiarati. Deve, altresì, essere esercitata l'eventuale opzione per la quota modulare volontaria relativa all'anno in corso, indicandone la percentuale e il corrispondente importo da versare in autoliquidazione.

3. Nel caso di versamenti insufficienti essi andranno imputati, nell'ambito della prescrizione, prima ai contributi obbligatori, soggettivo e integrativo, e, quindi, ai contributi modulari volontari.

4. Relativamente al volume d'affari dei partecipanti ad Associazione di Professionisti si applicano i criteri di cui all'art. 18, quinto e sesto comma, del presente Regolamento.

5. La stessa comunicazione deve essere inviata dai Praticanti iscritti alla Cassa nell'anno anteriore a quello della dichiarazione.

6. Non costituisce motivo di esenzione dall'obbligo di invio della comunicazione la

manca di una partita IVA, l'inesistenza di reddito o di volume d'affari, l'iscrizione al solo Albo speciale dei Cassazionisti, l'esistenza di situazioni di incompatibilità.

7. Gli Avvocati che esercitano la professione all'estero hanno l'obbligo di inviare le prescritte comunicazioni se conservano l'iscrizione in un Albo italiano e devono indicare solo la parte di reddito o di volume d'affari soggetta a tassazione in Italia.

8. Gli Avvocati che si cancellano dagli Albi e i Praticanti che si cancellano dalla Cassa hanno l'obbligo di inviare le prescritte comunicazioni anche nell'anno successivo a quello della cancellazione e ne sono esonerati solo dopo tale anno.

Art. 8 (Contenuto, compilazione ed invio del Modello 5)

1. La Cassa predispose il modulo telematico, fornendo all'iscritto le istruzioni per la sua compilazione on-line. L'iscritto provvede alla compilazione ed all'invio attraverso la sezione Accessi Riservati - posizione personale della Cassa.

2. Il modulo telematico contiene:

a) le generalità complete del dichiarante e il Foro di appartenenza;

b) il codice fiscale;

c) ogni altro dato identificativo.

Il dichiarante deve indicare:

a) l'ammontare del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF;

b) il volume di affari IVA;

c) la percentuale del contributo modulare volontario, ove esercitata la relativa opzione.

Il sistema informatico provvede al calcolo del contributo soggettivo dovuto a saldo e del contributo integrativo dovuto a saldo, nonché del contributo modulare ove opzionato.

3. La Cassa può, inoltre, richiedere di indicare altri dati ritenuti utili dal Consiglio di Amministrazione.

4. Le modalità di invio telematico stabilite dal Consiglio di Amministrazione devono garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, oltre che l'identità del dichiarante.

Art. 9 (Sanzioni disciplinari)

1. Trascorsi sessanta giorni dalla ricezione di una diffida notificata a cura della Cassa per lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante consegna su casella di posta certificata,

la perdurante omissione della comunicazione di cui all'art. 7 viene segnalata dalla Cassa al Consiglio dell'Ordine di appartenenza dell'iscritto ai fini della sospensione dello stesso dall'esercizio professionale a tempo indeterminato, da deliberarsi dal Consiglio dell'Ordine con le forme del procedimento disciplinare e con l'applicazione dell'art. 2 della Legge n. 536/1949. La sospensione è revocata quando l'interessato dimostra di aver provveduto all'invio della comunicazione dovuta.

2. Nel caso di iscritti al solo Albo Speciale per il Patrocinio avanti le Corti Superiori, la segnalazione di cui al comma precedente va eseguita nei confronti del Consiglio Nazionale Forense.

Art. 10 (Modello 5 bis – Comunicazione per le Associazioni tra Professionisti)

1. Gli obbligati alla comunicazione di cui all'art. 7 che compartecipino ad associazioni professionali, devono comunicare anche i redditi ed il volume d'affari della intera associazione, negli stessi termini previsti dal medesimo art. 7.

2. La comunicazione, da inviare con lettera raccomandata o in via telematica, secondo le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione, può essere sottoscritta anche da uno solo degli associati, se obbligato ex art. 7, o da chi ne abbia la rappresentanza.

3. La comunicazione deve contenere:

- a) la denominazione;
- b) il cognome e nome di tutti gli associati, compresi quelli iscritti ad Albi, Elenchi o Registri diversi da quelli forensi;
- c) l'ordine territoriale di iscrizione dei singoli associati;
- d) la sede della associazione;
- e) il numero di codice fiscale o di partita IVA della associazione;
- f) il numero di codice fiscale dei singoli associati;
- g) le quote di partecipazione agli utili dei singoli associati;
- h) le quote di volume d'affari da attribuire ai singoli in conformità a quanto prescritto nell'art. 18, quinto e sesto comma, del presente Regolamento.

4. Nella comunicazione per le associazioni, devono essere indicate le somme complessive di redditi o di volumi d'affari di competenza di tutti gli associati iscritti alla Cassa, esclusi gli associati

non iscritti ad alcun titolo, in quanto non iscritti ad un Albo forense o Praticanti non iscritti alla Cassa; devono inoltre essere indicati i redditi e i volumi d'affari imputati ai singoli.

5. La quota di volume di affari per ogni singolo associato, è pari alla percentuale degli utili spettanti al singolo professionista, nel senso che essa va attribuita calcolando sul volume di affari complessivo le stesse percentuali con cui si distribuiscono gli utili per gli associati.

Art. 11 (Elementi essenziali della comunicazione – Comunicazione incompleta, errata o non conforme al vero)

1. La comunicazione priva di uno dei suoi elementi essenziali equivale a comunicazione omissa. Sono essenziali:

- a) l'identificazione del dichiarante;
- b) l'ammontare del reddito professionale dichiarato ai fini dell'IRPEF;
- c) l'ammontare del volume d'affari IVA.

2. La presentazione di dichiarazione in altra forma, se contenente i prescritti dati fiscali, è equiparata all'invio della comunicazione.

3. La comunicazione non è conforme al vero quando riporta come reddito denunciato ai fini dell'IRPEF o volume di affari IVA un importo diverso da quello dichiarato al fisco, salvo quanto previsto dai successivi artt. 13 e 14 del presente Regolamento.

4. Quando, su istanza o ricorso dell'interessato, il Consiglio di Amministrazione ritenga che la difformità dal vero della comunicazione sia dovuta ad errore materiale o scusabile, non si fa luogo alla sanzione prevista dall'art. 67 del presente Regolamento, salvo gli effetti dei ritardati pagamenti.

Art. 12 (Comunicazione del reddito professionale)

1. La comunicazione del reddito professionale dichiarato ai fini dell'IRPEF deve riguardare il reddito prodotto nell'anno al quale la comunicazione si riferisce.

2. Il reddito dichiarato è quello risultante dalla dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche quale "reddito netto (o perdita) delle attività professionali".

3. Per i componenti di associazioni di professionisti, il reddito dichiarato è quello di partecipazione imputato al singolo professionista

nell'apposito modello della dichiarazione ai fini IRPEF. Nell'ipotesi di redditi professionali prodotti, sia partecipando alla associazione, sia in modo autonomo, il reddito da dichiarare è costituito dalla somma dei redditi dichiarati al fisco come reddito di partecipazione e come reddito individuale.

Art. 13 (Comunicazione del volume di affari)

1. La comunicazione deve riguardare il volume di affari relativo all'anno precedente. L'importo da dichiarare è quello risultante dalla dichiarazione IVA, detratto l'importo del contributo integrativo. I contribuenti minimi di cui all'art. 1, commi 96/117 della Legge n. 244/2007 e successive modifiche ⁶ devono dichiarare la somma complessiva dei corrispettivi lordi fatturati.

2. Qualora l'attività professionale venga svolta in forma di associazione professionale si applicano i criteri di cui al terzo comma dell'art. 12 del presente Regolamento.

Art. 14 (Comunicazione delle definizioni per anni anteriori a seguito di accertamento)

1. Con la comunicazione devono essere specificati, qualora comportino variazioni degli imponibili dichiarati, i redditi professionali definiti a seguito di accertamento ai fini dell'IRPEF ed i volumi di affari definiti a seguito di accertamento ai fini dell'IVA nell'anno anteriore a quello nel quale viene inviata la comunicazione.

2. Nella dichiarazione del reddito e del volume di affari definiti, a seguito di accertamento, deve essere specificato l'anno di produzione a cui la definizione si riferisce.

3. Il pagamento dei contributi dovuti a seguito di definizione, per anno o per anni anteriori a quello a cui si riferisce la comunicazione ordinaria, deve essere eseguito entro gli stessi termini dei contributi dovuti in eccedenza rispetto a quelli minimi, senza l'applicazione di penalità o interessi, se dichiarati e pagati tempestivamente e con le modalità indicate dalla Cassa nelle note illustrative annuali per la compilazione del Modello 5. La contribuzione di cui all'art. 20 del presente Regolamento non subisce modificazioni a seguito di accertamento.

⁶ Commi abrogati dalla legge n. 190 del 23 dicembre 2014.

Art. 15 (Rettifica delle comunicazioni non conformi al vero)

1. Coloro che, per qualunque motivo, abbiano reso alla Cassa una comunicazione non conforme al vero, possono provvedere alla rettifica dei dati errati entro novanta giorni dal termine di cui al primo comma dell'art. 7 del presente Regolamento, inviando una nuova comunicazione.

2. Trascorso il termine di cui al comma precedente la rettifica sarà possibile solo se accompagnata da idonea documentazione fiscale.

3. Qualora la rettifica operata ai sensi del secondo comma comporti il versamento di maggiori contributi si applicano le disposizioni di cui all'art. 68 del presente Regolamento. Ai fini della contribuzione di cui all'art. 20 del presente Regolamento la rettifica è irrilevante e non comporta alcun obbligo o facoltà di integrazione.

Art. 16 (Tipologia dei contributi)

Sono dovuti alla Cassa in forza di quanto disposto dall'art. 1, terzo comma, del Decreto Legislativo n. 509/1994 ed in conformità a quanto stabilito dal presente Regolamento i seguenti contributi:

- a) contributo soggettivo di base e modulare;
- b) contributo integrativo;
- c) contributo di maternità.

Art. 17 (Contributo soggettivo di base)

1. Ogni iscritto alla Cassa è obbligato a versare, con le modalità stabilite dal presente Regolamento, un contributo soggettivo proporzionale al reddito professionale netto prodotto nell'anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF e dalle successive definizioni. Tale contributo, per l'anno 2019, è determinato come segue:

- a) aliquota del 14,50% per reddito sino a euro 100.200,00;
- b) aliquota del 3% per reddito eccedente euro 100.200,00.

2. Il contributo di cui al comma precedente, in considerazione delle esigenze di sostenibilità del sistema previdenziale di Cassa Forense e di adeguatezza dei trattamenti, è rideterminato come segue per l'anno 2021, con aumento dell'aliquota al 15% e fermo restando la rivalutazione prevista dal terzo comma dell'art. 21 del presente Regolamento, a partire dall'anno 2022:

a) aliquota del 15% per reddito sino ad euro 105.000,00;

b) aliquota del 3% per reddito eccedente euro 105.000,00.

3. A partire dal primo anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione ovvero alla maturazione dell'ultimo supplemento ove previsto, i pensionati di vecchiaia, se iscritti ad un Albo forense e percettori di reddito da relativa attività, devono corrispondere il contributo di cui ai commi precedenti, sino al tetto reddituale fissato alla lettera a), in misura pari al 7,25% del reddito professionale netto ai fini IRPEF sino al 31 dicembre 2020 e del 7,50% a decorrere dall'1 gennaio 2021. Per la parte di reddito eccedente il tetto reddituale di cui alla lettera b) dei commi precedenti l'aliquota è del 3%.

Art. 18 (Contributo integrativo)

1. Tutti gli Avvocati iscritti agli Albi nonché i Praticanti Avvocati iscritti alla Cassa devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA.

2. I contribuenti minimi di cui all'art. 1, commi 96/117, della Legge n. 244/2007 e successive modifiche ⁷ devono applicare la maggiorazione in fattura commisurandola al corrispettivo lordo dell'operazione.

3. L'ammontare complessivo delle maggiorazioni, corrispondente alla somma ottenuta applicando la percentuale di cui all'ultimo comma del presente articolo sull'intero volume annuo di affari prodotto ovvero sul totale lordo delle operazioni fatturate nell'anno per i soggetti di cui al secondo comma, deve essere versato alla Cassa indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore.

4. La maggiorazione è ripetibile nei confronti del cliente.

5. Le Associazioni tra Professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto agli Albi di Avvocato o Praticante iscritto alla Cassa.

6. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla Cassa dal singolo professionista è calcolato su una percentuale del volume di affari della associazione pari alla

percentuale degli utili spettante al professionista stesso.

7. Salvo quanto disposto dall'art. 22 primo comma del presente Regolamento, la maggiorazione percentuale è stabilita nella misura del 4%. Il contributo integrativo non concorre alla formazione del reddito professionale e non è quindi soggetto all'IRPEF.

Art. 19 (Contributo di maternità)

Per la copertura finanziaria degli oneri di maternità ogni Avvocato o Praticante Avvocato iscritto alla Cassa è obbligato a versare un contributo annuo determinato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 83 del Decreto Legislativo n. 151/2001 e successive modifiche, con la procedura prevista dall'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 509/94.

Art. 20 (Contributo soggettivo modulare volontario)

1. Gli iscritti possono versare, in via volontaria ed eventuale, una ulteriore contribuzione dall'1% al 10% del reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF sino al tetto reddituale di cui al precedente art. 17, primo comma, lett. a) e secondo comma lett. a), destinata al montante individuale nominale su cui si calcola la quota modulare del trattamento pensionistico.

2. I pensionati, con la sola eccezione dei pensionati di invalidità, sono esclusi dai versamenti di cui al presente articolo.

Art. 21 (Rivalutazione)

1. I contributi minimi di cui all'art. 24 del presente Regolamento sono aumentati annualmente in proporzione alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall'Istat per l'anno precedente, arrotondando i relativi importi ai 5 euro più vicini. A tal fine il Consiglio di Amministrazione adotta apposita delibera entro il 28 febbraio di ciascun anno e la comunica ai Ministeri Vigilanti per la relativa approvazione, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Decreto Legislativo n. 509/1994.

2. Gli aumenti hanno decorrenza dall'1 gennaio dell'anno della delibera del Consiglio di Amministrazione.

3. Il tetto reddituale di cui all'art. 17, secondo comma, del presente Regolamento è aumentato

⁷ Commi abrogati dalla legge n. 190 del 23 dicembre 2014.

annualmente, a partire dal 2022, in proporzione alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall'Istat per l'anno precedente, arrotondando il relativo importo ai 50 euro più vicini. A tal fine il Consiglio di Amministrazione adotta apposita delibera, entro il 28 febbraio di ciascun anno, e la comunica ai Ministeri Vigilanti per la relativa approvazione, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 509/1994.

4. Gli aumenti hanno decorrenza dall'1 gennaio dell'anno della delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 22 (Variabilità dei contributi)

1. In relazione alle esigenze di equilibrio finanziario della Cassa la percentuale del contributo soggettivo e del contributo integrativo, nonché l'entità dei contributi minimi, possono essere variate con delibera del Comitato dei Delegati adottata con la procedura di cui all'art. 18 del Regolamento Generale.

2. La variazione avrà effetto dall'anno successivo all'approvazione ministeriale di cui all'art. 3 del Decreto Legislativo n. 509/1994.

Art. 23 (Restituzione dei contributi)

1. Tutti i contributi versati legittimamente a Cassa Forense non sono restituibili all'iscritto o ai suoi aventi causa, ad eccezione, a domanda, di quelli relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci in base alla normativa previgente e in particolare agli articoli 2 e 3 della Legge n. 319/1975.

2. Per quanto attiene la restituzione dei contributi ai superstiti dell'iscritto indicati all'art. 58 del presente Regolamento che non abbiano diritto alla pensione indiretta, in presenza di un'anzianità di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa del dante causa di almeno cinque anni, viene liquidata, a domanda, una somma pari ai contributi soggettivi versati di cui agli artt. 17, 20 e 24 primo comma lett. a) del presente Regolamento maggiorati degli interessi legali calcolati dall'1 gennaio successivo al versamento.

Art. 24 (Contributi minimi dovuti e agevolazioni per i primi anni di iscrizione)

1. I contributi minimi dovuti dagli iscritti, per ogni anno di iscrizione alla Cassa, sono i seguenti:

a) contributo minimo soggettivo: euro 2.875,00 per il 2019;

b) contributo minimo integrativo: euro 710,00 per il 2019;

c) contributo di maternità: euro 79,00 per il 2019.

2. Il contributo soggettivo minimo, di cui al primo comma, lett. a), è ridotto alla metà per i primi sei anni di iscrizione alla Cassa, qualora l'iscrizione decorra da data anteriore al compimento del trentacinquesimo anno di età. Restano invariate le percentuali per il calcolo dei contributi dovuti in autoliquidazione di cui agli artt. 17 e 20 del presente Regolamento.

3. Il contributo minimo integrativo di cui al primo comma lett. b) non è dovuto per il periodo di praticantato, nonché per i primi cinque anni di iscrizione alla Cassa in costanza di iscrizione all'Albo. Per i successivi quattro anni tale contributo è ridotto alla metà qualora l'iscrizione decorra da data anteriore al compimento del trentacinquesimo anno di età. È, comunque, dovuto il contributo integrativo nella misura del 4% dell'effettivo volume di affari IVA dichiarato.

4. I contributi minimi di cui al primo comma, lett. a) e b) sono esclusi a partire dall'anno solare successivo a quello della maturazione del diritto a pensione di vecchiaia. Sono, comunque, dovuti i contributi soggettivo ed integrativo nella misura percentuale prevista dal presente Regolamento nei confronti dei pensionati di vecchiaia che restano iscritti all'Albo degli Avvocati o all'Albo Speciale per il Patrocinio dinanzi le Giurisdizioni Superiori.

5. I contributi minimi di cui al primo comma, lett. a) e b), sono annualmente rivalutati con le modalità previste dall'art. 21 del presente Regolamento. Il contributo di maternità di cui al primo comma, lett. c) viene annualmente determinato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 151/2001, in relazione all'andamento della spesa per indennità di maternità.

6. Nei confronti di coloro che, alla data del 21 agosto 2014, data di entrata in vigore del Regolamento di attuazione ex art. 21, ottavo e nono comma Legge n. 247/2012⁸, erano già iscritti in un Albo forense ma non alla Cassa, le agevolazioni contributive di cui al presente articolo si applicano senza tenere conto dei limiti di età previsti.

⁸ Adottato con delibera del Comitato dei Delegati della Cassa Forense del 31 gennaio 2014, in vigore dal 23 giugno 2018; abrogato dal "Regolamento unico della previdenza forense" approvato con delibera del Comitato dei Delegati della Cassa Forense del 21 febbraio 2020.

7. Il contributo integrativo minimo di cui al primo comma, lett. b) non è dovuto per gli anni dal 2018 al 2022. Anche per tali anni resta comunque dovuto il contributo integrativo nella misura del 4% sull'effettivo volume di affari IVA dichiarato.

Art. 25 (Riscossione dei contributi minimi)

1. La riscossione dei contributi minimi, dovuti ai sensi dell'art. 24 del presente Regolamento, viene effettuata nel corso dello stesso anno di competenza secondo modalità e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

2. In deroga a quanto sopra previsto e limitatamente ai primi otto anni di iscrizione alla Cassa, a decorrere dall'anno 2014 il contributo minimo soggettivo è riscosso per la metà nello stesso anno di competenza. Il restante importo, se e in quanto dovuto sulla base del successivo art. 26, deve essere considerato a tutti gli effetti quale contributo in autoliquidazione e riscosso con le modalità e termini di cui al successivo art. 28 del presente Regolamento.

Art. 26 (Ulteriori agevolazioni in riferimento ai redditi)

1. A decorrere dall'anno 2014 e, comunque, per un arco temporale limitato ai primi otto anni di iscrizione alla Cassa, anche non consecutivi, è data facoltà ai percettori di redditi professionali ai fini IRPEF inferiori a euro 10.300 di versare il contributo soggettivo minimo obbligatorio in misura pari alla metà di quello dovuto ai sensi dell'art. 24, primo comma lett. a) e secondo comma del presente Regolamento, ferma restando la possibilità di integrare il versamento su base volontaria fino all'importo stabilito dalla predetta norma.

2. L'agevolazione di cui al comma che precede non si applica per gli anni di retrodatazione e di iscrizione facoltativa chiesti ai sensi degli artt. 3 e 5 del presente Regolamento che restano interamente sottoposti alla specifica disciplina ivi prevista.

3. Chi si avvale della facoltà di cui al primo comma avrà riconosciuto un periodo di contribuzione di sei mesi in luogo dell'intera annualità sia ai fini del riconoscimento del diritto a pensione, sia ai fini del calcolo della stessa, ai sensi dell'art. 47, quarto comma del presente Regolamento, ferma restando la media reddituale di riferimento calcolata sull'intera vita professionale.

4. Per coloro che si avvalgono della facoltà di cui ai commi precedenti resta comunque garantita

la copertura assistenziale per l'intero anno solare, anche in caso di versamento ridotto.

5. Nei casi di cui al primo comma del presente articolo è data, comunque, facoltà, su base volontaria e sempre nell'arco temporale massimo dei primi otto anni di iscrizione alla Cassa, anche non consecutivi, di integrare il versamento del contributo minimo soggettivo con riferimento ad ogni singola annualità, fino al raggiungimento dell'intero importo previsto dall'art. 24, primo e secondo comma del presente Regolamento per l'attribuzione delle intere annualità di contribuzione, sia ai fini del riconoscimento del diritto a pensione, sia ai fini del calcolo della stessa.

6. Il Comitato dei Delegati può adeguare ogni quattro anni a partire dal 2019 la soglia reddituale e il periodo temporale di cui al primo comma del presente articolo. La relativa delibera è sottoposta all'approvazione dei Ministeri Vigilanti.

7. Ai versamenti volontari di cui al precedente quinto comma, integrativi del contributo soggettivo minimo, verrà applicato il solo interesse in misura dell'1,50% annuo o, se superiore, in misura pari al tasso legale, a partire dall'1 gennaio del secondo anno successivo a quello di competenza.

8. Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano ai contributi dovuti ai sensi degli artt. 3 e 4 del presente Regolamento e ai titolari di pensione di vecchiaia o anzianità di altri Enti.

9. A partire dal 21 agosto 2014 la Cassa non potrà dichiarare inefficaci periodi di iscrizione successivi al 2012 per mancanza del requisito della continuità professionale, né procedere a revisioni a norma dell'art. 3 della Legge n. 319/1975 e successive modifiche.

Art. 27 (Esoneri temporanei dal versamento dei contributi minimi)

1. Nei casi previsti dal settimo comma dell'art. 21 della Legge n. 247/2012 è possibile chiedere l'esonero dal versamento dei contributi minimi soggettivo ed integrativo dovuti ai sensi del presente Regolamento per una sola volta e limitatamente ad un anno solare, con riconoscimento dell'intero periodo di contribuzione ai fini previdenziali. La richiesta deve essere inoltrata entro i termini finali di pagamento fissati ai sensi del precedente art. 25 cui i contributi minimi si riferiscono e deve essere deliberata dalla Giunta Esecutiva della Cassa. In caso di accoglimento, sono comunque dovuti i contributi in autoliquidazione sulla base dell'effettivo reddito professionale e

volume di affari prodotti dall'iscritto. In caso di mancato accoglimento non sono dovuti interessi e sanzioni purché il pagamento avvenga entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione negativa.

2. Nei soli casi di maternità o adozione l'esonero di cui al comma precedente può essere richiesto anche per eventi successivi al primo, fino ad un massimo di tre complessivi. Per avere titolo a tale ulteriore beneficio l'iscrizione alla Cassa deve essere in atto continuativamente da almeno tre anni al momento dell'evento.

Art. 28 (Modalità di pagamento dei contributi in autoliquidazione)

1. Il pagamento dei contributi dovuti in autoliquidazione e calcolati ai sensi dei commi che seguono deve essere eseguito, con le modalità e i termini previsti dal presente Regolamento eventualmente modificati dal Consiglio di Amministrazione, arrotondando gli importi dovuti all'euro più vicino.

2. Il pagamento non è dovuto ove l'eccedenza non superi i dieci euro.

3. Il pagamento dei contributi di cui agli artt. 17, 18 e 20 del presente Regolamento dovuto in autoliquidazione deve essere eseguito con versamenti distinti. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di individuare modalità di pagamento specifiche per il versamento del contributo soggettivo di base e modulare volontario.

4. Nel caso di appartenenza ad Associazione di Professionisti, il pagamento dei contributi deve essere eseguito da ogni singolo associato, per l'importo da ciascuno di essi dovuto.

5. L'omissione o il ritardo nel pagamento dei contributi dovuti legittima la Cassa a provvedere alla riscossione di quanto dovuto a mezzo dei ruoli, o a mezzo di altri strumenti ritenuti idonei, con l'aggiunta degli interessi e delle sanzioni. La procedura di riscossione deve essere preceduta dalla trasmissione da parte della Cassa di un avviso bonario che inviti l'iscritto a un versamento diretto in alternativa all'iscrizione al ruolo, ferme restando le altre modalità previste dal Titolo VI del presente Regolamento.

6. Il mancato o incompleto versamento della contribuzione volontaria modulare non costituisce inadempimento e non è sanzionato. Il pagamento inferiore o superiore a quanto dichiarato nella comunicazione obbligatoria, purché contenuto nei

limiti di cui all'art. 20, primo comma del presente Regolamento, verrà comunque utilizzato per la formazione del montante individuale dell'iscritto previsto dal successivo art. 49. Per la contribuzione volontaria di cui all'art. 20 non è consentito il pagamento tardivo e le somme corrisposte a tale titolo successivamente alla scadenza, salvo quanto previsto all'art. 7, terzo comma del presente Regolamento, vengono restituite.

7. Salvo quanto previsto al primo comma, ciascun iscritto alla Cassa entro il 31 luglio di ogni anno deve provvedere al pagamento di una rata di acconto, detratti i contributi minimi versati, da computarsi sulla determinazione definitiva dei contributi dovuti ai sensi degli artt. 17 e 18 del presente Regolamento, pari al 50% delle somme dovute.

8. Entro lo stesso termine di cui al comma precedente, gli iscritti all'Albo, che non siano ancora iscritti alla Cassa, dovranno provvedere al pagamento di una rata di acconto da computarsi sulla determinazione definitiva del contributo integrativo dovuto, ai sensi dell'art. 18, pari al 50% della somma dovuta.

9. Qualora il versamento dell'acconto di cui ai commi 7 e 8 risulti inferiore alla misura ivi prevista, entro un margine del 5%, e sia successivamente compensato nei termini previsti dal successivo decimo comma, non si dà luogo all'applicazione delle sanzioni.

10. Gli obbligati all'invio della comunicazione devono calcolare l'ammontare dei contributi ai sensi degli artt. 17 e 18 ed eventualmente dell'art. 20 del presente Regolamento e devono indicarne l'ammontare complessivo. Essi devono, altresì, indicare la misura delle quote dei contributi minimi pagati dell'anno di competenza ai sensi dell'art. 24 del presente Regolamento e della prima rata versata in autoliquidazione nei termini di cui al settimo e ottavo comma che precedono. La somma risultante, detraendo i contributi pagati da quelli dovuti, comprensiva dell'intero importo di cui al contributo volontario ex art. 20, dovrà essere corrisposta entro il 31 dicembre dell'anno in cui la comunicazione deve essere inviata.

Art. 29 (Effetti della intervenuta prescrizione dei contributi)

1. Sono considerati inefficaci ai fini del riconoscimento del diritto a pensione, nonché per il calcolo della stessa, gli anni di iscrizione alla

Cassa per i quali risulti accertata un'omissione, anche parziale, nel pagamento di contributi che non possono più essere richiesti per intervenuta prescrizione.

2. I contributi soggettivi versati per gli anni considerati inefficaci ai sensi del comma precedente sono, a richiesta, rimborsabili a norma dell'art. 22 della Legge n. 576/1980, salvo che l'interessato, nel caso di omissione contributiva parziale, si avvalga dell'istituto della rendita vitalizia disciplinato dal successivo articolo.

Art. 30 (Rendita vitalizia)

1. Il soggetto che, con riferimento a periodi di iscrizione alla Cassa sia incorso in omissione parziale di contributi dovuti, a qualsiasi titolo, e che non possa più versarli per intervenuta prescrizione, è ammesso, a richiesta, alla costituzione di una rendita vitalizia reversibile pari al beneficio pensionistico riferito agli anni di anzianità relativi alla contribuzione parzialmente omessa, utile anche alla maturazione del diritto a pensione.

2. A tale facoltà, con le medesime modalità, sono ammessi anche i superstiti aventi diritto a pensione, a condizione che non sia intervenuta la decadenza dell'iscritto ai sensi del successivo tredicesimo comma.

3. Per la costituzione della rendita vitalizia il richiedente deve corrispondere alla Cassa Forense un importo pari alla riserva matematica, calcolato secondo le indicazioni contenute nel D.M. 28 Luglio 1992 (e successive modificazioni) per il computo della riserva matematica di cui all'art. 2 della Legge n. 45/1990, necessario al finanziamento del maggior onere di pensione e riproporzionato in base alla quota di contributo non versato rispetto all'intero contributo dovuto secondo la seguente relazione:

$$\frac{\text{Riserva matematica} \times K}{\text{dove } K = \text{Contributo omesso}}$$

$$\frac{\text{Contributo dovuto}}{30}$$

4. Il calcolo della riserva matematica è effettuato con riferimento alla data della domanda, a tal fine considerando anche il periodo oggetto del beneficio.

5. In ogni caso l'importo della riserva matematica da versare da parte dell'iscritto per la costituzione della rendita vitalizia non può essere inferiore a quanto dovuto dallo stesso per

contributi non pagati, sanzioni ed interessi, come determinati ai sensi del presente Regolamento.

6. La domanda, a pena di decadenza, deve essere inviata nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione con la quale la Cassa Forense dà notizia all'interessato delle omissioni contributive prescritte con specifica indicazione delle modalità e dei termini per la presentazione della domanda di ammissione al beneficio, nonché degli effetti stabiliti all'art. 29 e al successivo tredicesimo comma del presente articolo e comunica al richiedente l'importo da versare per la costituzione della rendita vitalizia calcolato secondo quanto disposto dai precedenti terzo, quarto e quinto comma, indicando il termine di pagamento di cui al successivo decimo comma del presente articolo.

7. La domanda può altresì essere proposta dall'iscritto in ogni tempo antecedente il ricevimento della comunicazione di cui al comma che precede.

8. La domanda di ammissione all'istituto della rendita vitalizia deve avere per oggetto tutti i periodi per i quali sussistono omissioni contributive prescritte alla data della sua presentazione e non può essere proposta in modo parziale.

9. Il termine per la conclusione dell'istruttoria di pensione è sospeso durante l'espletamento della pratica di costituzione della rendita vitalizia.

10. Il richiedente deve provvedere al pagamento integrale ed in unica soluzione dell'ammontare necessario alla costituzione della rendita vitalizia nel termine di centoventi giorni dal ricevimento della comunicazione di cui ai precedenti sesto e settimo comma del presente articolo, a pena di decadenza del beneficio.

11. L'integrale e tempestivo pagamento dell'importo dovuto a titolo di riserva matematica nel termine stabilito dal precedente comma, dà diritto, all'atto del pensionamento, ad una rendita vitalizia reversibile, la quale integra la pensione ed è soggetta al medesimo regime fiscale e previdenziale di quest'ultima, ivi compresa la rivalutazione ISTAT annuale.

12. La rendita vitalizia decorre dalla data di maturazione del diritto a pensione, a tal fine considerando anche il periodo oggetto del beneficio, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione, se questa sia posteriore alla maturazione predetta.

13. Decorso inutilmente il termine stabilito per la presentazione della domanda di costituzione della rendita vitalizia reversibile, o allorché la domanda non sia seguita dall'integrale pagamento nel termine stabilito, l'interessato decade dal beneficio.

Art. 31 (Soggetti legittimati)

1. Chi è iscritto alla Cassa e in regola con l'invio delle comunicazioni di cui al precedente art. 7 e con le contribuzioni previste dagli artt. 17 e 18 può esercitare il diritto di riscatto degli anni indicati nel successivo art. 32.

2. Il riscatto può inoltre essere esercitato:

a) da chi è stato cancellato dalla Cassa, ma conservi il diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi degli articoli 44 e 45 del presente Regolamento e sia in regola con quanto prescritto nel precedente primo comma;

b) dai titolari di pensione di inabilità;

c) dai superstiti che possono con il riscatto conseguire il diritto alla pensione indiretta, sempre che la posizione dell'iscritto sia in regola con quanto previsto dal precedente primo comma.

Art. 32 (Anni riscattabili)

1. Possono essere riscattati:

a) il periodo del corso legale di Laurea in Giurisprudenza;

b) il periodo del servizio militare obbligatorio per un massimo di due anni;

c) i periodi di servizio civile sostitutivo e di servizio equiparato al servizio militare obbligatorio per un massimo di due anni;

d) il periodo di servizio militare prestato in guerra;

e) il periodo di praticantato, anche se svolto all'estero, purché ritenuto efficace ai fini del compimento della pratica, per non più di tre anni.

2. Il riscatto può essere esercitato per uno o più anni a discrezione dell'interessato e può essere esercitato solo per anni interi e non coincidenti (neppure parzialmente) tra di loro e con anni di iscrizione alla Cassa Forense o ad altre forme di previdenza obbligatoria per le quali possa essere richiesta l'applicazione della Legge n. 45/1990.

3. Fermo restando quanto stabilito al secondo comma circa la non coincidenza dei periodi, nel caso in cui il servizio militare sostitutivo o equiparato sia stato effettuato contemporaneamente all'iscrizione all'Università e questa abbia avuto

una durata superiore al periodo del corso legale di Laurea, il periodo complessivo ammesso a riscatto non può superare la somma degli anni di durata del corso legale in Giurisprudenza e del servizio militare, sostitutivo o equiparato.

4. Sono riscattabili anche gli anni per i quali sia già stata esercitata la facoltà di riscatto in forza dell'art. 5, secondo comma, della Legge n. 798/1965, dell'art. 8 della Legge n. 319/1975 e dell'art. 26 della Legge n. 576/1980. I versamenti a suo tempo effettuati, maggiorati degli interessi legali, sono in tal caso portati in compensazione con le somme dovute per contributo di riscatto.

5. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti le frazioni di anno sono considerate anni interi.

Art. 33 (Effetti del riscatto)

1. Gli anni per i quali è stato esercitato il riscatto comportano un aumento di anzianità di effettiva iscrizione e integrale contribuzione pari al numero degli anni riscattati.

2. Gli anni riscattati non influiscono, tuttavia, nell'anticipare l'iscrizione al quarantesimo anno di età se essa è avvenuta posteriormente. È fatta salva l'applicazione dell'art. 4 del presente Regolamento.

Art. 34 (Contribuzione dovuta – Riserva matematica)

1. L'iscritto che viene ammesso al riscatto deve pagare alla Cassa un contributo di importo tale da assicurare in ogni caso la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo riscattato.

2. L'onere del riscatto è pari alla riserva matematica determinata con i criteri ed i coefficienti utilizzati dalla Legge n. 45/1990 approvati con D.M. 28 luglio 1992 - Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - pubblicato in G.U. n. 200 del 26 agosto 1992 e aggiornati con Ministeriale MA004.A007.11433-AV-L-109 del 26 febbraio 2014.

3. Tale onere non può comunque essere inferiore, per ciascun anno riscattato, ad un importo pari alla misura dei contributi minimi di cui all'art. 24, primo comma lett. a) e b) del presente Regolamento, previsti per l'anno di presentazione della domanda.

4. Per il periodo dal 2018 al 2022, il contributo integrativo minimo di riferimento per il

calcolo dell'onere di cui al comma precedente è pari a quello dovuto per l'anno 2017, ovvero euro 710,00.

Art. 35 (Presentazione della domanda)

1. La domanda di riscatto deve essere presentata in via telematica ovvero su apposito modulo predisposto dalla Cassa, nel quale debbono essere indicati:

- a) le generalità dell'iscritto;
- b) il reddito netto professionale e il volume d'affari IVA relativi agli anni precedenti la domanda se ancora non comunicati;
- c) la certificazione attestante il possesso dei requisiti per ottenere il riscatto;
- d) la dichiarazione che non sussistono impedimenti di cui al precedente art. 32, secondo comma;
- e) la dichiarazione di non aver usufruito del riscatto previsto dall'art. 24 della Legge n. 141/1992 presso altra Cassa o altro Ente Previdenziale.

2. La domanda deve, inoltre, contenere la dichiarazione di assunzione di responsabilità ai sensi degli artt. 75 e 76 del Decreto Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Art. 36 (Deliberazione sulla domanda)

La Giunta Esecutiva delibera in merito alla domanda di riscatto entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda stessa, corredata della documentazione necessaria.

Art. 37 (Pagamento dei contributi)

1. Il pagamento dei contributi, determinati dalla Giunta Esecutiva con il provvedimento di ammissione ai riscatti, deve essere eseguito in unica soluzione, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla comunicazione della deliberazione della Giunta Esecutiva.

2. L'interessato, entro il termine previsto per il pagamento, può presentare alla Cassa domanda, da inviarsi tramite PEC ovvero con lettera raccomandata, con la quale comunica l'importo che intende versare subito ed il numero di anni nei quali intende rateizzare l'importo residuo per non più di dieci anni. In tal caso saranno dovuti gli interessi nella misura del 1,50% annuo, ovvero nella misura del tasso legale vigente alla data di presentazione della domanda di riscatto, se superiore. Il tasso così determinato resterà fermo per l'intero periodo della rateazione stessa.

Art. 38 (Presentazione domanda di pensione in caso di riscatto)

La domanda di pensione, il cui diritto viene acquisito in conseguenza dell'esercizio del riscatto, non può, comunque, essere presentata e la pensione non può, di conseguenza, essere liquidata prima dell'avvenuto pagamento integrale della somma determinata dalla Giunta Esecutiva. In caso di pagamento rateizzato di cui al precedente articolo, l'interessato dovrà provvedere al pagamento integrale del residuo ancora dovuto a saldo.

Art. 39 (Irrinunciabilità del riscatto)

1. Nel caso di pagamento integrale del riscatto l'avente diritto, o i suoi superstiti, non potranno più rinunciare al riscatto medesimo.

2. Nel caso di pagamento parziale verranno considerati utili soltanto gli anni per i quali sia stato interamente corrisposto l'onere di riscatto.

Art. 40 (Decorrenza della pensione e ricalcolo a seguito del riscatto)

1. Nel caso in cui i requisiti per la liquidazione della pensione vengano perfezionati con l'esercizio del riscatto, la decorrenza della pensione non potrà essere anteriore al primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di riscatto.

2. L'eventuale effetto del ricalcolo della pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di riscatto.

Art. 41 (Ricongiunzione)

1. Nei termini e con le modalità di cui alla Legge n. 45/1990 e relative circolari attuative è data facoltà all'iscritto alla Cassa, nonché a chi sia titolare di pensione d'anzianità, di avvalersi dell'istituto della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso un'unica gestione previdenziale.

2. Analoga facoltà è concessa ai superstiti entro i due anni dal decesso dell'iscritto.

Art. 42 (Totalizzazione)

1. Nei termini e con le modalità di cui al Decreto Legislativo n. 42/2006 e successive modifiche, l'avente diritto può avvalersi dell'istituto della totalizzazione, cumulando periodi

assicurativi non coincidenti tra loro, maturati presso gestioni previdenziali diverse, al fine di conseguire un unico trattamento pensionistico.

2. Analoga facoltà è concessa ai superstiti, ancorché il congiunto sia deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.

Art. 43 (Prestazioni previdenziali)

1. La Cassa corrisponde le seguenti prestazioni previdenziali:

- a) pensione di vecchiaia;
- b) pensione di vecchiaia anticipata;
- c) pensione di anzianità;
- d) pensione di invalidità;
- e) pensione di inabilità;
- f) pensione di reversibilità;
- g) pensione indiretta;
- h) pensione di vecchiaia contributiva;
- i) prestazione contributiva per i pensionati di vecchiaia.

2. Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto.

3. I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni indicate nelle lettere b), d), e) ed h) e dal primo del mese successivo all'evento da cui nasce il diritto per le pensioni indicate alle lettere a), f) e g).

4. L'erogazione delle pensioni di anzianità, di cui al primo comma, lettera c), avverrà dai termini previsti dal sesto ed ottavo comma dell'art. 59 della Legge n. 449/1997.

5. Ai fini del diritto a pensione, si calcolano, per intero, l'anno solare in cui ha avuto decorrenza l'iscrizione e l'anno in cui si maturano i requisiti per l'ammissione al trattamento.

6. I trattamenti conseguiti a seguito di totalizzazione o cumulo sono disciplinati dall'apposita normativa speciale.

7. Gli anni oggetto di riscatto e ricongiunzione, regolarmente adempiuti, sono equiparati ad ogni effetto agli anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione alla Cassa.

Art. 44 (Pensione di vecchiaia)

1. La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano maturato i seguenti requisiti:

a) dall'1 gennaio 2019, sessantanove anni di età e almeno trentaquattro anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione alla Cassa;

b) dall'1 gennaio 2021, settanta anni di età e almeno trentacinque anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione alla Cassa.

Art. 45 (Pensione di vecchiaia anticipata)

È facoltà dell'iscritto anticipare, rispetto a quanto previsto dall'articolo precedente, il conseguimento del trattamento pensionistico a partire dal compimento del sessantacinquesimo anno di età, fermo restando i requisiti dell'anzianità di iscrizione e integrale contribuzione di cui al precedente art. 44 del presente Regolamento. In tal caso il trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo alla trasmissione dell'istanza, ovvero dal mese successivo al raggiungimento dei requisiti minimi previsti, ove non già maturati al momento dell'invio della domanda.

Art. 46 (Misura della pensione)

Le pensioni di vecchiaia di cui ai precedenti artt. 44 e 45 sono costituite dalla somma di due distinte quote confluenti in un trattamento unitario. Una prima quota, detta di base, calcolata secondo il criterio retributivo previsto dal successivo art. 47 ed una seconda quota, detta modulare, calcolata secondo il criterio contributivo previsto dal successivo art. 49.

Art. 47 (Determinazione della quota base)

1. Per coloro che maturano i requisiti dall'1 gennaio 2013, salvo quanto previsto per il periodo transitorio di cui all'art. 61 del presente Regolamento, la quota di base della pensione di vecchiaia è calcolata sulla media dei redditi professionali, rivalutati come previsto al successivo settimo comma, dichiarati dall'iscritto ai fini IRPEF, per tutti gli anni di iscrizione maturati fino all'anno antecedente a quello della decorrenza del trattamento pensionistico.

2. Ai fini della determinazione del trattamento si considerano soltanto gli anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione. Per il calcolo della media si considera soltanto la parte di reddito professionale compresa entro il tetto reddituale di cui al precedente art. 17, primo comma lettera a) e secondo comma lettera a) del presente Regolamento.

3. È fatto salvo quanto stabilito dal presente Regolamento in ordine al recupero di anni resi inefficaci per intervenuta prescrizione a seguito di versamenti parziali.

4. L'importo medio, così determinato, viene moltiplicato, per ciascun anno di effettiva iscrizione e integrale contribuzione, per un coefficiente dell'1,40%.

5. A decorrere dal 2021, il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione successiva all'esame del bilancio tecnico triennale da parte del Comitato dei Delegati e nell'eventualità di mutate caratteristiche demografiche della categoria, provvede alla rideterminazione del coefficiente di cui al comma precedente, adeguandolo alla variazione intervenuta nella speranza di vita della popolazione attiva degli iscritti alla Cassa.

6. La delibera di cui al comma precedente viene comunicata ai Ministeri Vigilanti per la relativa approvazione, ai sensi dell'art. 3, secondo comma del Decreto Legislativo n. 509/1994.

7. I redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati in base alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai rilevata dall'Istat di cui all'art. 60. A tal fine il Consiglio di Amministrazione redige, entro il 28 febbraio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall'Istat, apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno. La delibera viene comunicata ai Ministeri Vigilanti per la relativa approvazione, ai sensi dell'art. 3, secondo comma del Decreto Legislativo n. 509/1994.

8. In caso di anticipazione della pensione ai sensi dell'art. 45 del presente Regolamento, l'importo della quota di base, calcolata secondo i criteri previsti dal precedente quarto comma, verrà ridotto nella misura dello 0,41% per ogni mese di anticipazione rispetto al requisito anagrafico previsto all'art. 44. La riduzione di cui innanzi non si applica ove l'iscritto, al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero al momento successivo della trasmissione della domanda di pensione, abbia raggiunto il requisito della effettiva iscrizione e integrale contribuzione per almeno quaranta anni.

Art. 48 (Integrazione al trattamento minimo)

1. Su domanda dell'avente diritto, qualora applicando i criteri di calcolo di cui agli artt. 47, 49 e 61 del presente Regolamento la pensione annua sia inferiore ad euro 11.949,00, preso come base l'anno 2019, è corrisposta un'integrazione sino al raggiungimento del suddetto importo.

2. Tale importo è rivalutato annualmente con i criteri di cui all'art. 60. È escluso ogni

collegamento automatico di tale importo minimo con il contributo soggettivo minimo.

3. L'integrazione al trattamento minimo compete solo nell'ipotesi in cui il reddito complessivo dell'iscritto e del coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, comprensivo dei redditi da pensione, nonché di quelli soggetti a tassazione separata o a ritenuta alla fonte, non sia superiore al triplo del trattamento minimo. Essa compete solo sino al raggiungimento del reddito complessivo massimo pari a tre volte il trattamento minimo di cui sopra, salvo quanto previsto al successivo quarto comma del presente articolo.

4. Ai fini del computo del reddito massimo di cui sopra non si considerano il reddito della casa di abitazione del titolare della pensione, anche se imputabile al coniuge, il trattamento di fine rapporto e le erogazioni ad esso equiparate. Per i fini di cui alla presente normativa si considera la media dei redditi effettivamente percepiti nei tre anni precedenti quello per il quale si chiede l'integrazione al trattamento minimo della pensione.

5. All'atto della presentazione della domanda di integrazione al trattamento minimo il richiedente dovrà sottoscrivere autocertificazione relativa ai requisiti reddituali di cui ai precedenti commi, impegnandosi a comunicare le variazioni che comportino la perdita del diritto all'integrazione. In ogni caso ogni tre anni il pensionato dovrà ripetere la domanda di integrazione con le modalità di cui sopra.

6. La quota modulare e gli eventuali supplementi di pensione assorbono, sino a concorrenza, l'integrazione al trattamento minimo della pensione.

7. Qualora risulti che il pensionato abbia ricevuto l'integrazione al minimo a seguito di dichiarazioni non rispondenti al vero, egli è tenuto, oltreché alla restituzione delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi, al pagamento di una sanzione, come prevista dal comma successivo.

8. La sanzione di cui al comma precedente è pari al 30% delle somme lorde indebitamente percepite, ferme le eventuali sanzioni previste dalle leggi penali.

9. In caso di anticipazione della pensione ai sensi degli artt. 45 e 47 ultimo comma, l'importo annuo integrato al minimo verrà ridotto nella misura dello 0,41% per ogni mese di anticipazione rispetto al requisito anagrafico previsto dall'art. 44. La riduzione di cui innanzi non si applica ove l'iscritto, al raggiungimento

del sessantacinquesimo anno di età, ovvero al momento successivo della trasmissione della domanda di pensione, abbia raggiunto il requisito della effettiva iscrizione e integrale contribuzione per almeno quaranta anni.

Art. 49 (Determinazione della quota modulare)

1. La quota modulare della pensione di vecchiaia è determinata secondo il metodo di calcolo contributivo definito dalla Legge n. 335/1995 e dal presente articolo. Il montante contributivo individuale al 31 dicembre di ciascun anno è costituito dalla somma dei contributi versati dall'iscritto a titolo di quota modulare. Il montante contributivo individuale è rivalutato su base composta al 31 dicembre di ogni anno ad un tasso annuo di capitalizzazione pari al 90% della variazione media quinquennale del tasso di rendimento netto del patrimonio investito dalla Cassa in tale periodo, con un valore minimo dell'1,5%. Tale valore minimo è garantito da un fondo di riserva di rischio alimentato dal rimanente 10% del rendimento non attribuito all'iscritto.

2. All'atto del pensionamento il montante viene trasformato in rendita secondo i seguenti criteri:

- per i primi tre anni di applicazione decorrenti dal 2010, utilizzando i coefficienti per età, come previsti dalla Legge n. 335/1995 e successive modifiche ed in uso presso gli Enti di cui al Decreto Legislativo n. 103/96;

- successivamente utilizzando coefficienti per età costruiti tenendo conto delle particolari caratteristiche demografiche della categoria e dei conseguenti effetti attuariali, come risultanti dalla redazione dei bilanci tecnici.

3. In caso di anticipazione della pensione di cui all'art. 45 del presente Regolamento, la quota modulare non sarà soggetta ad alcuna riduzione.

4. Il mancato pagamento della quota modulare volontaria non comporta l'inefficacia dell'anno ai fini pensionistici.

Art. 50 (Pensione di anzianità)

1. La pensione di anzianità, calcolata con i criteri previsti dagli artt. 47, 48 e 49 è corrisposta, a domanda dell'interessato, a colui che abbia maturato i seguenti requisiti:

- dall'1 gennaio 2020, sessantadue anni di età e almeno quaranta anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione alla Cassa.

2. La corresponsione della pensione è in ogni caso subordinata alla cancellazione dall'Albo degli Avvocati e dall'Albo Speciale per il Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori. Essa è incompatibile con la reiscrizione ad uno degli Albi suddetti. Verificatasi l'incompatibilità, la pensione di anzianità è sospesa sino all'eliminazione della relativa causa, con diritto della Cassa a ripetere i ratei di pensione corrisposti dall'insorgere della incompatibilità stessa.

Art. 51 (Pensione di vecchiaia contributiva)

1. Coloro che abbiano raggiunto il requisito anagrafico della pensione di vecchiaia e non abbiano maturato l'anzianità prevista dall'art. 44 del presente Regolamento, ma con più di cinque anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione e che non si siano avvalsi dell'istituto della ricongiunzione verso altro Ente previdenziale ovvero della totalizzazione o del cumulo, hanno diritto a chiedere la liquidazione di una pensione di vecchiaia contributiva, salvo che intendano proseguire nei versamenti dei contributi al fine di raggiungere una maggiore anzianità o maturare prestazioni di tipo retributivo.

2. Il calcolo della quota di base della pensione è effettuato secondo i criteri previsti dalla Legge n. 335/1995 e successive modifiche in rapporto al montante contributivo formato dai contributi soggettivi versati entro il tetto reddituale di cui all'art. 17 comma 1 lett. a) e comma 2 lett. a) del presente Regolamento, nonché dalle somme corrisposte a titolo di riscatto e/o di ricongiunzione. La pensione di vecchiaia contributiva non prevede la corresponsione dell'integrazione al minimo di cui all'art. 48.

3. Per il calcolo della quota modulare si applicano le disposizioni dell'art. 49 del presente Regolamento.

4. I contributi versati per gli anni dichiarati inefficaci ai sensi degli artt. 2 e 3 della Legge n. 319/1975 non concorrono a formare il montante contributivo.

5. La pensione di vecchiaia contributiva è reversibile in favore dei soggetti e nelle misure di cui al successivo art. 58 con esclusione di un minimo garantito.

6. Colui che matura la pensione ai sensi del presente articolo e prosegue nell'esercizio della professione è tenuto al versamento dei soli contributi previsti dagli artt. 17 terzo comma, 19 e 24 quarto comma del presente Regolamento, con

diritto alla sola prestazione contributiva prevista al successivo art. 59.

Art. 52 (Pensione di inabilità)

1. La pensione di inabilità spetta qualora concorrano le seguenti condizioni:

a) la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia od infortunio sopravvenuti all'iscrizione, in modo permanente e totale;

b) l'iscritto abbia maturato almeno cinque anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione alla Cassa e l'iscrizione sia in atto continuativamente da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età.

2. Per il calcolo della quota di base della pensione si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 primo comma del presente Regolamento.

3. Gli anni ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di dieci, sino a raggiungere il massimo di anni:

- trentanove dall'1 gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020;

- quaranta dall'1 gennaio 2021.

Ove la liquidazione avvenga per quote, come previsto dall'art. 61 del presente Regolamento, gli anni aggiunti vengono calcolati nell'ultima quota.

4. Per il calcolo della quota modulare si applicano le disposizioni dell'art. 49 del presente Regolamento.

5. La concessione della pensione è subordinata alla cancellazione dagli Albi professionali ed è sospesa in caso di nuova iscrizione, fatto salvo il diritto della Cassa a ripetere i ratei di pensione corrisposti dalla data della reinscrizione.

6. Entro i dieci anni successivi alla concessione della pensione la Cassa può, in qualsiasi momento, assoggettare a revisione la permanenza della condizione di inabilità.

7. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione.

Art. 53 (Forma della domanda della pensione di inabilità)

Alla domanda di pensione di inabilità deve essere allegato il certificato medico motivato accertante l'incapacità totale e permanente all'esercizio professionale, la indicazione della causa e l'epoca del suo insorgere. Nell'ipotesi di infortunio vanno,

altresì, allegati tutti gli elementi necessari per il diritto di surroga della Cassa nei confronti del responsabile del danno, dell'eventuale responsabile civile e dei loro assicuratori nonché la documentazione comprovante lo stato dell'eventuale azione giudiziaria contro il responsabile o i suoi aventi causa, ovvero la prova dell'ammontare dell'indennizzo ricevuto dall'istituto assicuratore o dal responsabile del danno, escluso in ogni caso il risarcimento derivante da assicurazione privata per infortuni, stipulata a favore dell'interessato.

Art. 54 (Pensione di invalidità)

1. La pensione di invalidità spetta all'iscritto la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo a meno di un terzo per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione. Debbono altresì concorrere le condizioni di cui all'art. 52, primo comma lettera b) del presente Regolamento.

2. Sussiste il diritto a pensione anche quando l'infermità o i difetti fisici o mentali invalidanti preesistono al rapporto assicurativo, purché vi sia stato un successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa.

3. La misura della quota di base della pensione è pari al 70% di quella risultante dall'applicazione dell'art. 47 del presente Regolamento e non può essere inferiore al 70% della pensione prevista dal successivo art. 48 primo comma del presente Regolamento per l'anno della decorrenza. La quota modulare verrà liquidata, a norma dell'art. 49 del presente Regolamento, al compimento dell'età anagrafica prevista dall'art. 44 del presente Regolamento o al momento della cancellazione del pensionato da tutti gli Albi, se antecedente.

4. La Cassa accerta ogni tre anni, limitatamente alle pensioni che all'atto della concessione siano state dichiarate revisionabili, la persistenza dell'invalidità e, tenuto conto anche dell'esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato, conferma o revoca la concessione della pensione. La concessione è definitiva quando l'invalidità, dopo la concessione, è stata confermata altre due volte.

5. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione.

6. Il pensionato di invalidità che abbia proseguito l'esercizio della professione ed abbia maturato il diritto ad una delle pensioni di vecchiaia

o di anzianità, può chiedere, con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della relativa istanza, la corresponsione del trattamento in sostituzione della pensione di invalidità.

Art. 55 (Forma della domanda della pensione di invalidità)

Alla domanda di pensione di invalidità deve essere allegato il certificato medico motivato accertante la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, l'indicazione della causa, l'epoca del suo insorgere o del suo aggravarsi. Nell'ipotesi di infortunio vanno, altresì, allegati tutti gli elementi necessari per il diritto di surrogazione della Cassa nei confronti del responsabile del danno, dell'eventuale responsabile civile e dei loro assicuratori, nonché la documentazione comprovante lo stato dell'eventuale azione giudiziaria contro il responsabile o i suoi aventi causa, ovvero la prova dell'ammontare dell'indennità ricevuta dall'istituto assicuratore o dal responsabile del danno, escluso in ogni caso il risarcimento derivante da assicurazione privata per infortuni, stipulata a favore dell'interessato.

Art. 56 (Norme comuni alle pensioni di inabilità e invalidità)

1. Per l'accertamento dello stato di inabilità o di invalidità il richiedente viene sottoposto a visita da parte di una Commissione Medica Distrettuale presieduta da un Medico specialista in Medicina Legale o Medicina del Lavoro o da un Docente Universitario o da un Primario Ospedaliero o dal Medico Provinciale, ed è inoltre composta da altri due Sanitari particolarmente qualificati o specializzati nelle malattie invalidanti denunciate. I componenti della Commissione Medica Distrettuale sono nominati, su delega del Presidente della Cassa, da un componente il Comitato dei Delegati eletto nel Collegio in cui è compreso l'Ordine Forense al quale è iscritto il richiedente. I nominativi dei componenti della Commissione vengono comunicati immediatamente al Presidente della Cassa. Nel caso che il Delegato non provveda alla nomina della Commissione entro trenta giorni dal ricevimento dell'incarico, vi provvederà direttamente il Presidente. Il Delegato, incaricato della Cassa, ha la più ampia facoltà di iniziativa, di controllo e di segnalazione.

2. In caso di malattia palese ed irreversibile, che risulti in maniera inequivoca dalla

documentazione allegata alla domanda e come tale riconosciuta dal Medico fiduciario della Cassa, la Giunta può provvedere senza ulteriore istruzione.

3. Il richiedente ha facoltà di farsi assistere a sue spese, davanti alla Commissione, previa comunicazione alla Commissione stessa ed al Delegato, da un proprio consulente di parte, che potrà presentare osservazioni scritte nel termine assegnato dalla Commissione.

4. La Commissione Medica deve inviare alla Cassa, entro il termine di tre mesi dalla nomina, il formulario contenente l'indicazione e la descrizione dell'infermità riscontrata, la percentuale di invalidità e la valutazione motivata:

a) per la pensione di inabilità della esclusione permanente e totale della capacità dell'iscritto all'esercizio professionale;

b) per la pensione di invalidità della sussistenza o meno della riduzione permanente a meno di un terzo della capacità lavorativa specifica del richiedente;

c) in ogni caso, il parere sulla revisionabilità delle condizioni di inabilità o di invalidità.

La Commissione Medica potrà altresì corredare la sua relazione con gli originali degli accertamenti eseguiti (radiografie, elettrocardiogrammi, analisi di laboratorio, ecc.) con tutti i documenti prodotti dal richiedente con gli eventuali rilievi del consulente tecnico di parte. La Commissione decade automaticamente ove non provveda, senza giustificato motivo, agli adempimenti di cui sopra, nel termine indicato. In tal caso il Delegato incaricato, su richiesta del Presidente della Cassa, nomina altra Commissione.

5. La Giunta Esecutiva, esaminata la domanda corredata dalla relazione della Commissione Medica, delibera sulla concessione. Nei casi in cui la Giunta ritenga necessario acquisire un ulteriore parere medico il Presidente nomina un Medico fiduciario tra Specialisti in Medicina Legale o in Medicina del Lavoro o tra Docenti Universitari. Il provvedimento di concessione della pensione viene comunicato all'interessato. Per il caso di domanda di inabilità, il pensionato, entro il termine di tre mesi dal ricevimento della comunicazione, deve cancellarsi dagli Albi, se non l'ha già fatto. Qualora la cancellazione non abbia luogo nel termine sopra indicato, la Giunta Esecutiva provvede a revocare la concessione.

6. La revisione prevista dal precedente comma 4 lettera c) per le pensioni di inabilità e

l'accertamento della persistenza della invalidità previsto dall'art. 54, quarto comma del presente Regolamento per le pensioni di invalidità che all'atto della concessione non siano state dichiarate non revisionabili, avvengono con le stesse modalità di cui agli articoli precedenti.

7. Il provvedimento di rigetto della domanda di pensione da parte della Giunta Esecutiva deve essere motivato ed è comunicato al richiedente con PEC o con raccomandata a.r. con esplicita menzione della facoltà di proporre ricorso al Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Col ricorso, l'interessato può richiedere di essere sottoposto a visita da parte della Commissione Medica di appello. La visita da parte della Commissione Medica di appello può essere disposta tanto dal Presidente della Cassa, dopo la proposizione del ricorso, quanto dal Consiglio di Amministrazione in sede di esame di questo. Anche avverso i provvedimenti di revoca, di modifica e di sospensione della pensione, emanati dalla Giunta Esecutiva in forma motivata, è ammesso ricorso, con le modalità e nei termini sopra indicati al Consiglio di Amministrazione.

8. Il Presidente della Cassa nomina, tra i Medici specialisti in Medicina Legale o del Lavoro del Distretto sanitario di appartenenza del richiedente, il Presidente della Commissione il quale, a sua volta, nominerà gli altri due componenti fra i Medici Specialisti nelle patologie denunciate dal ricorrente. Quest'ultimo ha facoltà di farsi assistere, anche in questa sede e a proprie spese, da un consulente di parte.

9. Le spese mediche della Commissione Distrettuale, dei Medici fiduciari della Cassa, della Commissione di appello, nonché quelle relative agli accertamenti medici, sono a carico della Cassa.

10. Qualora si verifichi il decesso del richiedente prima che abbiano avuto luogo i prescritti accertamenti clinici, ma lo stato di inabilità o invalidità possa essere accertato attraverso adeguata documentazione medica, il provvedimento di ammissione alla pensione potrà essere adottato a posteriori, anche ai fini della reversibilità della pensione stessa a favore del coniuge superstite e dei figli minori. La Giunta Esecutiva vi provvede sentito il Medico fiduciario. I superstiti aventi diritto alla reversibilità della pensione possono proporre ricorso ai sensi del settimo comma che precede.

Art. 57 (Esclusione, revoca e riduzione delle pensioni di invalidità e di inabilità – Surroga della Cassa)

1. In caso di infortunio, le pensioni di inabilità ed invalidità non sono concesse e, se concesse, sono revocate, qualora il danno sia stato risarcito ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione della pensione annua dovuta. Sono, invece, proporzionalmente ridotte nel caso in cui il risarcimento sia inferiore. A tali effetti non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto.

2. In caso di inabilità o invalidità dovuta ad infortunio la Cassa è surrogata nel diritto al risarcimento ai sensi e nei limiti dell'art. 1916 del Codice Civile, in concorso con l'assicuratore di cui al comma precedente, ove questi abbia diritto alla surroga.

Art. 58 (Pensioni di reversibilità e indirette)

1. Alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato le pensioni sono reversibili a favore del coniuge superstite, dei figli minorenni o maggiorenni inabili a proficuo lavoro o a figli maggiorenni che seguono corsi di studi, sino al compimento della durata minima legale del corso di studi seguito e comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età, nelle seguenti percentuali:

a) del 60% al solo coniuge; dell'80% al coniuge con un solo figlio; del 100% al coniuge con due o più figli;

b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, del 60% ad un solo figlio; dell'80% a due figli; del 100% a tre o più figli.

2. Ai fini del calcolo di cui al comma precedente la pensione di invalidità si considera aumentata di tre settimi relativamente alla quota base determinata ai sensi dell'art. 47 del presente Regolamento.

3. La pensione indiretta spetta, nei casi ed alle condizioni di cui al primo comma, al coniuge superstite ed ai figli dell'iscritto defunto senza diritto a pensione, sempre che quest'ultimo abbia maturato almeno dieci anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione alla Cassa. Essa spetta nelle percentuali di cui al primo comma lettere a) e b) su un importo calcolato come per la pensione di vecchiaia. Gli anni ai quali va commisurata la

pensione sono aumentati di dieci, sino a raggiungere il massimo complessivo di:

- trentanove dall'1 gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020;
- quaranta dall'1 gennaio 2021.

Ove la liquidazione avvenga per quote, come previsto dall'art. 61 del presente Regolamento, gli anni aggiunti vengono calcolati nell'ultima quota. Per il calcolo della quota modulare si applicano le disposizioni dell'art. 49 del presente Regolamento.

4. La pensione indiretta spetta solo ai superstiti di chi sia stato iscritto alla Cassa con carattere di continuità a partire da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età, anche se l'iscrizione era cessata al momento del decesso, purché la cessazione non sia avvenuta prima di tre anni anteriori al decesso.

5. L'ammontare complessivo della quota di base del trattamento non può essere inferiore al trattamento integrato al minimo pensionistico di cui all'art. 48 primo comma del presente Regolamento, previsto per l'anno di decorrenza.

Art. 59 (Prestazione contributiva per i pensionati di vecchiaia)

1. I pensionati di vecchiaia di cui agli artt. 44, 45 e 51 iscritti in un Albo forense e percettori di reddito da attività professionale, che hanno versato il contributo soggettivo dovuto ai sensi dell'art. 17 terzo comma a partire dal reddito professionale dichiarato per l'anno 2013 hanno diritto ad una prestazione contributiva, calcolata su una quota del reddito professionale dichiarato fino al tetto reddituale indicato nell'art. 17, primo comma lettera a) e secondo comma lettera a) del presente Regolamento. Detta quota sarà pari al 2% sino all'anno 2016; al 2,25% sino all'anno 2020 e al 2,50% dall'anno 2021. La quota versata e non valorizzata sarà destinata a solidarietà infracategoriale.

2. Tale prestazione sarà liquidata in unica soluzione, a domanda, alla cancellazione da tutti gli Albi professionali o agli eredi in caso di decesso.

3. Per il periodo transitorio di cui al successivo art. 62 del presente Regolamento l'indennità di cui al primo comma sarà liquidata solo con riferimento ai contributi versati, nella misura ivi indicata, a partire dall'anno successivo a quello di maturazione del supplemento.

4. Il contributo del 3% del reddito netto professionale eccedente il tetto reddituale non dà diritto

a supplementi, maggiorazioni, integrazioni del trattamento pensionistico, né ad indennità.

5. La prestazione di cui al primo comma è calcolata rivalutando, al momento della liquidazione, il montante dei contributi versati nella misura di cui al primo comma, con il metodo di calcolo contributivo previsto dalla Legge n. 335/1995.

Art. 60 (Aumento dei trattamenti)

1. Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono aumentati annualmente, a partire dal secondo anno successivo a quello di decorrenza, con delibera del Consiglio di Amministrazione da adottare entro il 28 febbraio, in proporzione alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevata dall'Istituto Nazionale di Statistica per l'anno precedente.

2. La delibera viene comunicata ai Ministeri Vigilanti per la relativa approvazione, ai sensi dell'art. 3 secondo comma del Decreto Legislativo n. 509/1994.

3. Gli aumenti hanno decorrenza dall'1 gennaio dell'anno della delibera del Consiglio di Amministrazione.

4. Le pensioni sono pagate in tredici mensilità di eguale importo. La tredicesima mensilità è pagata nel mese di dicembre.

Art. 61 (Disposizioni transitorie relative alla misura della pensione)

1. Tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità tra generazioni, per coloro che alla data del 31 dicembre 2007 abbiano compiuto almeno 40 anni di età e maturato almeno cinque anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione alla Cassa, avendo presente il principio del prorata, di cui al comma 763 della Legge n. 296/2006, l'importo della pensione di base sarà costituito dalla somma di più quote.

2. Per la prima e l'eventuale seconda quota, corrispondenti all'anzianità maturata alla data del 31 dicembre 2007, calcolate secondo i criteri fissati dalla delibera del Comitato dei Delegati del 19 gennaio 2001, approvata con Provvedimento Ministeriale del 27 novembre 2001; l'ulteriore quota, corrispondente all'anzianità maturata dall'1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2012, calcolata secondo le modalità previste dal Regolamento, approvato dai Ministeri Vigilanti con nota del 18 dicembre 2009 e pubblicato in G.U. 31 dicembre 2009

n. 303; l'ultima quota, corrispondente all'anzianità maturata dopo il 31 dicembre 2012, calcolata secondo le modalità previste dall'art. 47 del presente Regolamento.

3. La quota modulare, determinata secondo i criteri di cui all'art. 49 del presente Regolamento, viene sommata alla quota di base per confluire in un trattamento unitario della prestazione pensionistica.

Art. 62 (Disposizioni transitorie relative ai supplementi di pensione)

1. Alle pensioni con decorrenza successiva all'1 gennaio 2021 non sono liquidati supplementi. La normativa previgente, relativa ai supplementi, si applica solo per i trattamenti già maturati alla data del 31 dicembre 2010. Per le pensioni di vecchiaia maturate nel periodo transitorio, ai sensi degli artt. 44 e 45 del presente Regolamento, i supplementi verranno liquidati secondo le seguenti modalità: per le pensioni decorrenti dall'1 febbraio 2019 all'1 gennaio 2021 un unico supplemento dopo un anno dal pensionamento. Il supplemento è, comunque, dovuto dal mese successivo alla cancellazione dagli Albi, anche per causa di morte, quando tale cancellazione sia antecedente alla maturazione del diritto.

2. I supplementi di pensione di cui al regime transitorio sopra regolato sono calcolati, per ogni anno successivo a quello di maturazione del diritto a pensione, con il metodo contributivo previsto dalla Legge n. 335/1995, in rapporto al montante dei contributi soggettivi versati entro il tetto reddituale di cui all'art. 17, comma 1 lett. a) e comma 2 lett. a) del presente Regolamento.

Art. 63 (Inadempimenti sanzionati)

Sono sanzionati i seguenti inadempimenti:

- a) il ritardo o il mancato invio della comunicazione dei redditi e dei volumi di affari (Modello 5) prescritto dall'art. 7 del presente Regolamento;
- b) il ritardato o il mancato pagamento dei contributi soggettivi e integrativi disciplinati dagli artt. 17, 18, 19 e 24 del presente Regolamento.

Art. 64 (Determinazione delle sanzioni)

Tutte le sanzioni disciplinate dal presente Regolamento sono determinate per ogni inadempimento in misura fissa, o con percentuale predefinita; nel caso di ritardo, con graduazione in relazione alla sua durata.

Art. 65 (Applicazione delle sanzioni)

1. Le sanzioni sono dovute per ogni inadempimento in modo autonomo e, pertanto, non sono né aumentate né ridotte in conseguenza della loro eventuale reiterazione.

2. Alle sanzioni disciplinate da questo Regolamento non si applicano le disposizioni della Legge n. 689/1981.

Art. 66 (Automatismo delle sanzioni)

1. Le sanzioni sono dovute per il solo fatto dell'inadempimento alle prescrizioni indicate nell'art. 63, salvo quanto previsto dai successivi artt. 70, 75 e 76 del presente Regolamento.

2. In deroga a quanto previsto nel primo comma, la Giunta Esecutiva ha facoltà di considerare giustificato un ritardo nell'invio del Modello 5 o nel versamento dei contributi, quando esso sia motivato da circostanze eccezionali.

Art. 67 (Sanzioni per omissioni, comunicazioni non conformi al vero e per ritardi)

1. L'omissione, il ritardo o l'invio di una comunicazione non conforme al vero comporta, per questo solo fatto, l'obbligo di versare alla Cassa, a titolo di sanzione, con riferimento al Modello 5/2019, la somma pari ad euro 446,00.

2. La sanzione di cui al precedente comma è ridotta a:

a) euro 88,00 se la comunicazione o la rettifica di quella non conforme al vero viene inviata con un ritardo non superiore a trenta giorni dalla scadenza del termine previsto;

b) euro 178,00 se la comunicazione o la rettifica di quella non conforme al vero viene inviata oltre il trentesimo giorno, purché entro il 31 dicembre dell'anno solare previsto per l'invio;

c) euro 269,00 se la comunicazione o la rettifica di quella non conforme al vero viene inviata successivamente al 31 dicembre dell'anno solare previsto per l'invio e prima del ricevimento della formale contestazione da parte della Cassa.

3. Qualora il Modello 5 inviato in ritardo, ma prima che l'accertamento divenga definitivo ai sensi del successivo art. 74 del presente Regolamento, contenga dati reddituali pari a zero sia per l'IRPEF che per l'IVA, la misura della sanzione è, comunque, ridotta all'importo di cui al comma 2 lettera a).

4. La sanzione per il ritardo nella comunicazione non si applica in caso di ritardato invio della

comunicazione relativa ai primi due anni solari di iscrizione all'Albo degli Avvocati, nonché agli anni di iscrizione nel Registro dei Praticanti nel caso in cui il Praticante sia tenuto a tale adempimento in quanto iscritto alla Cassa. La presente disposizione si applica anche ai ritardi nelle comunicazioni per gli anni precedenti all'entrata in vigore del presente Regolamento, purché le relative sanzioni non siano state ancora corrisposte.

5. La sanzione prevista nel secondo comma non si applica in caso di rettifica operata in diminuzione rispetto ai dati reddituali comunicati tempestivamente.

6. Gli importi di cui al primo e secondo comma sono rivalutati annualmente con arrotondamento all'euro più vicino, in proporzione alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevata dall'Istituto Nazionale di Statistica per l'anno precedente. A tal fine il Consiglio di Amministrazione adotta apposita delibera entro il 28 febbraio di ciascun anno e la comunica ai Ministeri Vigilanti per la relativa approvazione ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 509/1994.

7. Gli aumenti hanno decorrenza dal Mod. 5 dell'anno di delibera.

Art. 68 (Omesso versamento di contributi in autoliquidazione)

Se l'obligato omette di eseguire il pagamento dei contributi dovuti con versamenti in autoliquidazione ai sensi dell'art. 28 del presente Regolamento, si applica una sanzione pari al 24% dei contributi non versati, con un minimo di euro 30,00. Tale percentuale è ridotta al 12% con un minimo comunque di euro 30,00 qualora, al momento della formale contestazione da parte della Cassa, risulti che, relativamente all'anno oggetto della verifica, siano stati eseguiti versamenti diretti, anche parziali, purché in misura non inferiore al 20% di quanto dovuto.

Art. 69 (Ritardato versamento di contributi in autoliquidazione)

1. Se l'obligato esegue il pagamento dei contributi indicati nell'art. 28 del presente Regolamento entro otto giorni dalla scadenza del termine previsto, si applicano soltanto gli interessi di cui all'art. 72.

2. Se l'obligato esegue il pagamento dei contributi indicati nell'art. 28 del presente

Regolamento dal nono al trentesimo giorno dalla scadenza del termine previsto, si applica, oltre agli interessi di cui all'art. 72 del presente Regolamento, una sanzione pari al 4% dei contributi versati in ritardo, con un minimo di euro 30,00.

3. Se il pagamento viene eseguito tra il trentunesimo e il centocinquantesimo giorno successivo alla scadenza compreso, si applica, oltre agli interessi di cui all'art. 72 del presente Regolamento, una sanzione pari al 6% dei contributi versati in ritardo, con un minimo di euro 30,00.

4. Se il pagamento viene eseguito oltre il centocinquantesimo giorno successivo alla scadenza, si applica, oltre agli interessi di cui all'art. 72 del presente Regolamento, una sanzione pari al 10% dei contributi versati in ritardo, con un minimo di euro 30,00.

Art. 70 (Sanzioni per omesso versamento dei contributi, il cui obbligo sia stato accertato a seguito di controlli incrociati con il fisco)

1. Se da controlli incrociati con il fisco si accerti che l'obligato ha fatto alla Cassa comunicazioni non conformi al dichiarato fiscale, dalle quali risulti che sono stati eseguiti versamenti diretti inferiori al dovuto, si applica una sanzione pari al 50% della parte dei contributi non pagata tempestivamente, in relazione al maggior reddito o volume d'affari accertati.

2. Qualora il reddito dichiarato al fisco risulti inferiore a quello dichiarato alla Cassa, si applica una sanzione pari alla differenza fra i contributi effettivamente dovuti e quelli risultanti dalla originaria dichiarazione alla Cassa. Restano fermi gli altri effetti previdenziali, disciplinari e penali derivanti dalla accertata difformità.

3. La sanzione di cui al primo comma è ridotta al 30% nel caso di adesione all'accertamento eseguito dalla Cassa e di contestuale pagamento dei maggiori contributi, delle penalità e degli interessi nella misura di cui all'art. 72 del presente Regolamento, purché compiuti entro novanta giorni dalla comunicazione da parte della Cassa delle somme dovute, in conseguenza degli accertamenti eseguiti.

4. La sanzione di cui al primo comma è ridotta al 15% nel caso di presentazione di dichiarazione spontanea del soggetto inadempiente, compiuta prima della formale contestazione da parte della Cassa e seguita dal pagamento in unica soluzione, entro sessanta giorni dalla comunicazione del conteggio, di tutte le somme dovute a titolo

di contributi, sanzioni e interessi come sopra determinati.

Art. 71 (Omesso o ritardato versamento di contributi minimi)

Le sanzioni di cui agli artt. 68 e 69 si applicano a decorrere dall'anno 2016 anche alle omissioni o ai ritardi nel pagamento dei contributi minimi. In questi casi sanzioni ed interessi decorrono dalla scadenza del pagamento dell'ultima rata.

Art. 72 (Interessi per omessi o ritardati pagamenti)

Per le inadempienze di cui agli artt. 68, 69, 70 e 71 del presente Regolamento sono inoltre dovuti, sui contributi non pagati tempestivamente, gli interessi di mora nella misura annua del 2,75% ovvero quelli legali, se superiori.

Art. 73 (Modalità di esazione)

1. L'esazione degli importi dovuti a titolo di contributi e/o sanzioni e/o interessi, disciplinati dal Titolo VI del presente Regolamento, avviene a mezzo ruoli, con la procedura specificata negli articoli seguenti.

2. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, in via generale o per casi particolari, che l'esazione degli importi di cui al comma precedente venga eseguita in modo diverso.

Art. 74 (Informativa all'iscritto e formale contestazione dell'inadempimento)

1. L'ufficio competente della Cassa, quando riscontra un inadempimento agli obblighi indicati nell'art. 63 del presente Regolamento, ne dà avviso all'interessato con PEC o lettera raccomandata da inviare all'ultimo domicilio professionale conosciuto dalla Cassa o con atto equipollente.

2. Nell'avviso vengono specificati:

- a) l'inadempienza riscontrata;
- b) l'indicazione degli importi dovuti a titolo di contributi, sanzioni e interessi;
- c) l'invito a fornire, entro il termine di giorni sessanta dalla data di ricezione, eventuali osservazioni in merito alla contestazione;
- d) l'avvertimento che, in mancanza di osservazioni, si procederà alla esazione mediante iscrizione nei ruoli esattoriali ovvero con altra modalità indicata dalla Cassa;

e) la misura della sanzione ridotta in caso di versamento diretto in oblazione degli importi dovuti, con modalità e termini determinati dalla Cassa;

f) l'indicazione di modalità e termini di eventuali ricorsi ex art. 79 del presente Regolamento.

3. Qualora l'interessato faccia pervenire osservazioni in merito all'inadempimento contestato l'ufficio competente adotta gli opportuni provvedimenti con sollecitudine:

a) se l'inadempimento contestato risulta inesistente, ne dà avviso scritto all'interessato provvedendo, eventualmente, alle operazioni necessarie all'annullamento dell'accertamento;

b) se le osservazioni comunicate non escludono l'inadempimento, l'ufficio determina in via definitiva l'accertamento, eventualmente correggendo quello inizialmente compiuto e ne dà comunicazione scritta all'interessato con le specificazioni di cui al secondo comma, lettere b), e) ed f).

4. Qualora l'interessato non faccia pervenire osservazioni entro il termine di cui al secondo comma, lettera c), l'avviso di cui al primo e secondo comma acquista efficacia di accertamento definitivo.

Art. 75 (Accertamento per adesione)

Qualora il soggetto nei cui confronti sia stata avviata la formale contestazione di cui al precedente articolo ritenga di aderire all'accertamento mediante versamento diretto degli importi dovuti nei modi ed entro i termini comunicati dalla Cassa, la sanzione in oblazione sarà ridotta di un terzo, salvo quanto disposto dall'art. 70, terzo comma.

Art. 76 (Regolarizzazione spontanea)

1. Tutte le sanzioni previste nel presente Regolamento, ad eccezione di quelle previste all'art. 70, sono ridotte del 50% nel caso che il soggetto inadempiente provveda, prima della formale contestazione da parte della Cassa, alla regolarizzazione dell'omissione. Il pagamento dovrà avvenire in unica soluzione entro centoventi giorni dalla comunicazione del conteggio di tutte le somme dovute a titolo di contributi, sanzioni e interessi come sopra determinati.

2. Per le sanzioni previste dall'art. 70, in caso di presentazione di dichiarazione spontanea, si applicano le specifiche disposizioni di cui al quarto comma del medesimo articolo.

Art. 77 (Integrazione al minimo illegittimamente richiesta)

Gli istituti dell'accertamento per adesione e della regolarizzazione spontanea disciplinati dagli artt. 75 e 76 del presente Regolamento si applicano anche ai casi previsti dall'art. 48, settimo ed ottavo comma del presente Regolamento.

Art. 78 (Rateazione)

1. L'obbligato al pagamento di somme determinate ai sensi del Titolo VI del presente Regolamento può chiedere la rateazione, anche prima della formazione del ruolo, fino a un massimo di tre anni, con il pagamento degli ulteriori interessi nella misura annua del 2,75% ovvero del tasso legale, se superiore. Sulla richiesta provvede il Direttore Generale o il Dirigente da lui delegato.

2. La rateazione non è ammessa se la somma complessivamente dovuta è inferiore ad euro 1.000,00 e nei casi di cui all'art. 70, terzo e quarto comma del presente Regolamento.

3. Nei casi previsti dagli artt. 75 e 76 del presente Regolamento l'obbligato al pagamento può chiedere, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione delle somme dovute, la rateazione, con valore di riconoscimento del debito, fino ad un massimo di tre anni, con il pagamento degli ulteriori interessi nella misura del 2,75% ovvero del tasso legale, se superiore. L'obbligato sarà tenuto, a pena di irricevibilità della richiesta di rateazione, al contestuale versamento in acconto di almeno il 20% del dovuto. In caso di mancato pagamento entro i termini di scadenza, anche di una sola rata, l'obbligato decadrà dal beneficio della rateazione accordata e dall'agevolazione della riduzione delle sanzioni. L'obbligato non potrà richiedere l'applicazione dei benefici sopra previsti, qualora abbia già in corso una rateazione ai fini del presente comma.

4. Nel caso di somme accertate superiori ad euro 10.000,00 la rateazione di cui al terzo comma che precede potrà essere concessa fino ad un massimo di cinque anni.

Art. 79 (Impugnazioni)

Avverso l'accertamento divenuto definitivo è ammesso il reclamo alla Giunta Esecutiva entro il termine di trenta giorni.

Art. 80 (Camera di Conciliazione)

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa può istituire una Camera di Conciliazione per la risoluzione di controversie in materia di sanzioni, stabilendone la disciplina e le modalità di accesso.

Art. 81 (Iscritti alla Cassa che assumono cariche pubbliche)

1. Gli iscritti alla Cassa rientranti nelle categorie di cui all'art. 20 primo comma della Legge n. 247/2012 mantengono, a domanda, l'iscrizione anche per il periodo di cancellazione o sospensione dagli Albi concomitante con la carica.

2. Gli iscritti alla Cassa di cui al comma precedente nonché quelli che siano o siano stati membri del Parlamento Nazionale od Europeo, dei Consigli Regionali, Presidenti delle Province o Sindaci dei Comuni capoluoghi di provincia o con più di 50.000 abitanti possono, ai fini del calcolo della pensione, supplire alle deficienze di reddito, rispetto a quello massimo conseguito prima della carica, rivalutato a norma dell'art. 21 del presente Regolamento in misura pari al 75%, versando volontariamente il contributo di cui all'art. 17, rapportato al reddito stesso, nonché il contributo di cui all'art. 18 del presente Regolamento rapportato ad un volume di affari pari a quindici volte il contributo soggettivo complessivamente versato. Restano comunque fermi i contributi minimi di cui all'art. 24 del presente Regolamento.

Art. 82 (Esercizio della facoltà)

La facoltà disciplinata dal secondo comma dell'art. 81, da parte dei soggetti ivi indicati, può essere esercitata o annualmente con la comunicazione ordinaria dei redditi o al momento del pensionamento.

Art. 83 (Esercizio annuale della facoltà)

1. Qualora la facoltà di cui al secondo comma dell'art. 81 sia esercitata annualmente, l'avente diritto può dichiarare il reddito rivalutato al 75% (o nella diversa percentuale applicabile all'atto della dichiarazione) nel raffronto tra l'anno di produzione del maggior reddito utilizzato e l'anno a cui si riferisce la dichiarazione.

2. I contributi soggettivo e integrativo, calcolati sul reddito assunto, sono pagati nei termini e nelle forme ordinarie.

Art. 84 (Esercizio della facoltà in sede di pensionamento)

1. Qualora la facoltà di cui al secondo comma dell'art. 81 sia esercitata al momento del pensionamento, l'avente diritto può dichiarare i redditi rivalutati al 75% (o nella diversa percentuale applicabile all'atto della dichiarazione) nel raffronto tra l'anno di produzione del maggior reddito assunto e il penultimo anno anteriore a quello di pensionamento.

2. Il pagamento dei maggiori contributi dovuti, maggiorati dell'interesse legale, deve essere eseguito prima della liquidazione della pensione.

Art. 85 (Rivalutazione del reddito)

1. Nel caso indicato nell'art. 83, ai fini della liquidazione della pensione, il maggior reddito, su cui sono stati calcolati i contributi, viene rivalutato sino al penultimo anno anteriore a quello del pensionamento.

2. Nel caso indicato nell'art. 84 il reddito non è ulteriormente rivalutato.

Art. 86 (Ulteriori informazioni da parte di Cassa Forense)

1. La Cassa informa dei termini e delle modalità per le comunicazioni attraverso il proprio Sito Internet. Ulteriori informazioni potranno essere trasmesse a mezzo di posta elettronica e mediante l'affissione di manifesti negli Uffici Giudiziari e nelle sedi dei Consigli dell'Ordine, a cura di questi ultimi.

2. La Cassa può inoltre dare le informazioni di cui al comma precedente con altri mezzi ritenuti idonei ad assicurarne la miglior diffusione.

Art. 87 (Richiesta di informazioni agli Uffici Fiscali)

1. La Cassa ha il diritto di richiedere in ogni momento ai competenti Uffici dell'Anagrafe Tributaria informazioni sulle singole dichiarazioni degli iscritti agli Albi e sui relativi accertamenti definitivi.

2. La Cassa può inoltre chiedere agli stessi Uffici informazioni, oltre che sui redditi derivanti dall'esercizio della professione forense, anche sui redditi di lavoro autonomo, di lavoro dipendente, di impresa o di capitale per tutti gli iscritti agli Albi di Avvocato.

Art. 88 (Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dall'1 gennaio dell'anno successivo all'approvazione Ministeriale.

2. Dalla stessa data sono abrogate le seguenti norme regolamentari:

a) Regolamento per le Prestazioni Previdenziali;

b) Regolamento dei Contributi;

c) Regolamento di attuazione dell'art. 21 commi 8 e 9 Legge n. 247/2012;

d) Regolamento per l'accertamento della inabilità e dell'invalidità;

e) Regolamento di esecuzione dell'art. 22 della Legge 20 settembre 1980, n. 576;

f) Regolamento per il riscatto di cui all'art. 24 della Legge 11 febbraio 1992, n. 141;

g) Regolamento per la disciplina delle sanzioni;

h) Regolamento recupero anni inefficaci per contribuzione prescritta;

i) Regolamento per la determinazione del periodo di riferimento da prendere a base per il calcolo delle pensioni;

j) artt. 1, 2, 3 e 40 del Regolamento Generale.

2) REGOLAMENTO GENERALE DELLA CASSA FORENSE

(approvato con delibera del Comitato dei delegati del 21 luglio 2017)

Art. 4 (Provvedimenti della Giunta Esecutiva per iscrizioni e cancellazioni)

1. La Giunta Esecutiva delibera le iscrizioni e cancellazioni entro i termini deliberati dal Consiglio di Amministrazione. La Giunta può delegare il direttore generale, un dirigente o un quadro nei casi previsti dall'art. 20, secondo comma dello Statuto.

2. Gli effetti dell'iscrizione decorrono secondo le prescrizioni normative e regolamentari.

3. Gli effetti della cancellazione decorrono:

a) se deliberata a domanda, dalla spedizione della effettuata con raccomandata a.r. o con pec;

b) se deliberata d'ufficio, dalla cancellazione da tutti gli albi e registri e, in caso di morte, dalla data dell'evento.

Art. 6 (Sostituzioni del Presidente e incarichi particolari)

1. Quando il Presidente conferisce incarichi di sostituzione al Vicepresidente deve farlo con atto scritto o nei casi di urgenza con fax o pec.

2. Quando il Presidente conferisce specifici incarichi ad altri Consiglieri di Amministrazione o Delegati deve provvedere con atto scritto o, nei casi di urgenza, con fax o pec, dandone contestuale comunicazione al direttore generale.

Art. 8 (Convocazione e ordine del giorno delle riunioni)

1. Il Presidente, nell'atto di convocazione del Comitato dei Delegati, fissa anche l'ordine in cui gli argomenti devono essere trattati.

2. Il Presidente determina altresì l'orario di chiusura dei lavori per le riunioni ad eccezione di quelle in cui sono previste le elezioni dei componenti di Organi della Cassa.

3. Le richieste di convocazione da parte di componenti del Comitato dei Delegati devono contenere l'indicazione degli argomenti da trattare che rientrino tra quelli istituzionali della Cassa.

4. Il Presidente è tenuto ad inserire nell'elenco degli argomenti da trattare nelle sedute ordinarie quelli richiesti in forma scritta da almeno un quinto dei Delegati.

5. Tutta la documentazione relativa alle delibere da sottoporre alla votazione del Comitato dei Delegati deve essere inviata ai Delegati almeno sette giorni prima della votazione.

Art. 9 (Ordine di trattazione degli argomenti)

1. Il Presidente può proporre, ed ogni Delegato può chiedere motivatamente, che sia modificato l'ordine di trattazione degli argomenti elencati nell'avviso di convocazione.

2. La proposta viene messa immediatamente in votazione e, qualora si manifesti opposizione, il Presidente concede la parola per brevi interventi: uno a favore ed uno contro.

Art. 10 (Verifica delle presenze e del numero legale)

1. All'apertura della riunione del Comitato il Presidente procede alla verifica del numero dei presenti e ne fa dare atto nominativamente a verbale.

2. Il verbale deve indicare i nominativi dei Delegati che si presentino a riunione iniziata o se ne allontanino dopo l'apertura dei lavori. I Delegati sono onerati della relativa segnalazione all'Ufficio di Presidenza.

3. Ciascun Delegato può chiedere la verifica del numero legale in ogni momento della riunione. Se il numero legale manca, la riunione è sospesa e il Presidente fissa la ripresa dei lavori. Se il numero legale manca anche alla ripresa dei lavori, il Comitato è riconvocato.

Art. 11 (Svolgimento dei lavori)

1. La trattazione degli argomenti è introdotta, regolata e diretta dal Presidente, al quale spetta di dare la parola, fissare la durata degli interventi, disporre brevi sospensioni, assicurare il diritto di ciascun Delegato ad esprimere il proprio pensiero senza essere disturbato o interrotto.

2. Il Presidente toglie la parola al Delegato che:

- a) non rispetti il tempo assegnatogli;
- b) tratti argomenti estranei a quelli in discussione;
- c) adoperi espressioni offensive o sconvenienti.

3. Il Presidente determina le modalità della discussione, tenendo conto dell'importanza e del numero degli argomenti da trattare o da decidere, nonché del numero delle richieste di intervento. Il Presidente deve in ogni caso consentire l'intervento dei Delegati iscritti a parlare, ai quali concede la parola in ordine di prenotazione e di norma per una sola volta.

4. Il Delegato, al quale nel corso della discussione siano stati attribuiti determinati fatti o affermazioni, ha diritto di replica fino alla chiusura della discussione o comunque prima dell'eventuale votazione.

5. Gli interventi dei Delegati non possono superare la durata di dieci minuti, salvo deroghe che il Presidente può stabilire di volta in volta.

Art. 12 (Comunicazioni del Presidente e interpellanze)

1. Sulle comunicazioni del Presidente non si procede a votazione.

2. I Delegati possono fare dichiarazioni, chiedere al Presidente chiarimenti sulle comunicazioni, nonché presentare interpellanze scritte. Il

Presidente risponde, al più tardi, nella prima adunanza successiva.

Art. 13 (Mozione d'ordine)

1. Le mozioni sull'ordine dei lavori, connesse con la materia in discussione, il cui eventuale accoglimento chiuda o agevoli la discussione, devono essere proposte in forma scritta. Il Presidente ne dà lettura al Comitato al di fuori dell'ordine degli interventi stabiliti.

2. Il proponente è ammesso ad illustrare brevemente la mozione e, ove si manifestino dissensi su di essa, il Presidente ammette solo un altro intervento, contrario, non superiore a cinque minuti. Sulla mozione decide il Comitato.

Art. 14 (Votazioni)

1. Il Presidente, esauriti gli interventi e dichiarata chiusa la discussione, pone in votazione le proposte di deliberazione secondo l'ordine di presentazione. Il Presidente ha la facoltà di riunire più proposte.

2. Non si procede a votazione su proposte che risultino assorbite da precedenti deliberazioni adottate nella stessa riunione.

3. Ciascun Delegato ha diritto ad esprimere un voto e non sono ammesse deleghe. Sono ammesse brevissime dichiarazioni di voto.

4. Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza dei presenti.

5. Viene dato atto a verbale del risultato delle votazioni indicando il numero dei presenti, dei voti favorevoli, di quelli contrari, astenuti e non espressi.

6. Il Presidente può disporre che la votazione avvenga a scrutinio segreto ove si debba deliberare su questioni personali attinenti componenti di Organi collegiali. Il Presidente deve così provvedere, qualora ne faccia richiesta l'interessato o almeno tre Delegati.

Art. 15 (Verbale delle riunioni)

1. Il verbale è redatto a cura del direttore generale, che lo sottoscrive assieme al Presidente e al segretario designato per ciascuna riunione.

2. Il verbale deve contenere, oltre al testo delle deliberazioni, la sintesi degli interventi orali e l'elenco dei presenti e dei votanti. Possono essere allegate eventuali relazioni preparatorie.

Art. 16 (Controllo e verbalizzazione delle votazioni)

1. Nelle votazioni a scrutinio palese, il Comitato utilizza sistemi elettronici di voto, previa verifica del numero dei presenti. L'indicazione del voto espresso viene palesata dopo la chiusura delle operazioni.

2. Se non viene utilizzato il sistema elettronico di votazione, il voto di ciascun componente deve risultare a verbale e, se richiesto, va fatto il controllo per appello nominale.

Art. 17 (Approvazione dei verbali delle riunioni)

1. I verbali delle riunioni vengono inviati ai Delegati e ai Sindaci almeno cinque giorni precedenti la riunione fissata per l'approvazione.

2. In difetto di invio nei termini previsti dal primo comma, il verbale verrà posto all'approvazione della riunione successiva.

3. Prima dell'approvazione, i Delegati hanno diritto di chiedere che al verbale siano apportate rettifiche o integrazioni.

Art. 18 (Riunioni per modifiche allo Statuto o ai Regolamenti)

1. Le proposte di modifica dello Statuto e dei Regolamenti devono essere sottoposte alla apposita Commissione di studio prima di essere presentate al Comitato.

2. La Commissione predispone la bozza delle modifiche da esaminare e la trasmette al Consiglio di Amministrazione, il quale ha facoltà di apportare modifiche o, in ogni caso, di predisporre un proprio testo.

3. Successivamente il Comitato dei Delegati è convocato per la discussione generale, alla chiusura della quale, il Consiglio di Amministrazione, sentita la Commissione competente, redige la bozza da sottoporre alla votazione del Comitato, nel rispetto di quanto discusso nel Comitato. Tale bozza finale dovrà essere inviata ai Delegati almeno venti giorni prima della votazione.

4. Eventuali emendamenti all'interno della bozza dello Statuto e/o dei Regolamenti possono essere presentati, a pena di irricevibilità, sino a nove giorni prima della data della riunione del Comitato da convocare almeno venti giorni prima.

5. La Commissione esamina gli emendamenti pervenuti ed esprime il proprio parere motivato

in ordine all'ammissibilità, al merito, nonché ad eventuali accorpamenti o riduzioni.

6. Il Presidente, con l'ausilio degli Uffici, predispose il testo da sottoporre alla votazione del Comitato, riportando per ogni comma di ciascun articolo i relativi emendamenti, ordinandoli secondo i seguenti criteri.

a) raggruppando quelli di contenuto analogo e/o apportando le modifiche formali ritenute opportune;

b) portando in votazione prima quelli che presentano una modifica di portata maggiore rispetto al testo proposto dal Consiglio di Amministrazione e che comportano il superamento degli atri. Il testo così formato deve essere inviato al Comitato, accompagnato dal parere della Commissione, di cui al comma 5, almeno tre giorni prima della votazione.

c) i Delegati, fino a due giorni precedenti la votazione, possono formulare proposte modificative dell'applicazione dei criteri di cui al precedente comma 6, lettere a) e b), da discutere in apertura di seduta con le modalità di cui al successivo comma 8.

7. L'esame del testo avviene per singoli articoli. In caso di presentazione di emendamenti, il proponente ne illustra il contenuto. La discussione avviene su tutti gli emendamenti presentati per ogni singolo comma. In caso di emendamento sottoscritto da più Delegati, il primo firmatario ne cura l'illustrazione. Il Presidente concede la parola al Delegato che ne faccia richiesta per un intervento contro ed uno a favore. All'esito degli interventi e prima della votazione, il Delegato che ha illustrato l'emendamento può chiederne l'approvazione parziale ovvero l'accorpamento. Conclusa la votazione degli emendamenti, si procede alla votazione prima dei singoli commi e poi dell'intero articolo.

8. Il Comitato vota l'intero testo, dopo la votazione sui singoli articoli.

Art. 19 (Istituzione e composizione)

1. Il Comitato può nominare Commissioni di studio determinandone l'oggetto dell'attività e la durata.

2. Le Commissioni sono composte da non meno di cinque e non più di undici componenti.

3. Ciascun Delegato ha diritto di partecipare ad una Commissione.

4. Le Commissioni vengono costituite secondo le indicazioni di disponibilità dei Delegati manifestata mediante richiesta scritta; i Delegati possono

chiedere di cambiare commissione ed effettuare un'altra scelta.

5. Ove necessario, il Comitato vota la composizione della Commissione a scrutinio segreto.

6. Il Comitato provvede alla sostituzione dei componenti delle Commissioni che abbiano cessato di farne parte tenendo conto della richiesta formulata dal Delegato secondo un criterio cronologico di presentazione della stessa e può integrarne il numero entro i limiti del secondo comma.

7. In ogni caso resta fermo il tetto massimo annuale dell'ammontare complessivo delle indennità di presenza relative alla partecipazione a riunioni delle Commissioni previsto dall'art. 11 quarto comma dello Statuto.

Art. 20 (Riunioni delle Commissioni)

1. Le Commissioni di studio eleggono nella loro prima riunione il Coordinatore e il Segretario. Il Coordinatore convoca le riunioni, ne regola i lavori e riferisce, quando richiesto, al Comitato dei Delegati e al Presidente.

2. La convocazione delle riunioni e l'ordine del giorno sono inviati ai Componenti della Commissione, al Presidente, ai Consiglieri di Amministrazione di riferimento per consentirne la partecipazione ed al direttore generale.

3. Il Segretario redige il verbale riassuntivo delle riunioni che deve riportare l'indicazione dei componenti presenti.

4. Le Commissioni apprestano il materiale necessario o utile al Comitato e al Consiglio di Amministrazione, formulano altresì pareri e valutazioni e il Coordinatore è tenuto a riportare eventuali dissensi dei componenti.

5. I pareri e le valutazioni delle Commissioni non sono vincolanti.

6. I verbali ed i materiali di studio delle Commissioni vengono conservati agli atti del Comitato, a cura della Direzione Generale.

7. Tutti i verbali delle Commissioni vengono inseriti entro dieci giorni dalla rispettiva redazione sul sito dell'Ente con accesso riservato ai Delegati.

Art. 23 (Incarichi particolari ai Consiglieri di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti il compito di occuparsi di specifici settori relazionando nelle sedute consiliari.

2. Le deleghe devono risultare dal verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 24 (Segnalazione dei casi dubbi e del contenzioso)

1. Il direttore generale e i responsabili dei vari servizi segnalano al Consiglio di Amministrazione tutti i casi di dubbia interpretazione delle norme, sia di carattere generale, sia con riferimento alla situazione di singoli iscritti.

2. Il direttore generale ogni sei mesi relaziona il Consiglio di Amministrazione sul contenzioso e il Presidente ne riferisce al successivo Comitato dei Delegati con propria comunicazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione attua ogni iniziativa per prevenire e per ridurre il contenzioso.

Art. 25 (Presidenza e votazioni della Giunta Esecutiva)

1. La Giunta Esecutiva è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

2. Presenti entrambi i componenti supplenti ed uno solo degli effettivi, il diritto di voto spetta al supplente più anziano per iscrizione alla Cassa o, in subordine, per iscrizione all'Albo.

Art. 26 (Reclami avverso deliberazioni della Giunta)

1. I reclami avverso le deliberazioni della Giunta devono essere proposti al Consiglio di Amministrazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento o pec.

2. Il reclamo deve essere motivato.

3. Il Consiglio di Amministrazione, se ne è fatta richiesta, può convocare il reclamante dinanzi ad un Consigliere all'uopo delegato.

Art. 27 (Richiesta di convocazione degli Organi Collegiali)

I componenti del Comitato dei Delegati o del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto del numero minimo previsto dallo Statuto, hanno facoltà di richiedere la convocazione dell'organo di cui fanno parte con l'indicazione specifica degli argomenti da trattare.

Art. 28 (Validità delle riunioni senza convocazione)

Le riunioni degli Organi Collegiali sono valide anche senza convocazione se i componenti di essi

e del Collegio Sindacale sono tutti presenti e concordano sugli argomenti da trattare.

Art. 29 (Accettazione di nomina e rinuncia, Statuto art. 31)

1. L'accettazione a componente del Comitato dei Delegati e del Consiglio di Amministrazione deve essere manifestata di regola in forma scritta.

2. L'accettazione tacita a componente del Comitato dei Delegati e del Consiglio di Amministrazione si verifica con la partecipazione ad una delle prime due sedute, nel rispetto, comunque, delle norme sulla incompatibilità e sulle opzioni.

3. In difetto di accettazione scritta della carica a componente del Comitato dei Delegati e del Consiglio di Amministrazione, la mancata partecipazione alle prime due riunioni dell'organo collegiale comporta la rinuncia tacita alla nomina. Il Presidente provvede agli adempimenti necessari per la sostituzione.

Art. 30 (Comunicazioni del domicilio)

1. Ogni componente degli Organi Collegiali deve con sollecitudine comunicare al direttore generale il domicilio, il numero di fax, il numero di telefono, l'indirizzo di posta elettronica anche certificata dove intende che gli vengano inviate le comunicazioni. In difetto, le comunicazioni vengono inviate ai recapiti risultanti alla Cassa.

2. Con analoga sollecitudine il componente degli Organi Collegiali deve provvedere in caso di variazioni dei dati suddetti.

Art. 31 (Giustificazione delle assenze alle riunioni degli Organi Collegiali)

1. La giustificazione delle assenze alle riunioni deve essere inviata per atto scritto, per fax o per posta elettronica al Presidente e deve pervenire prima che si concluda la riunione dell'Organo Collegiale Sindacale. Esse possono anche essere raccolte nel verbale di una riunione del Consiglio di Amministrazione.

2. Le dimissioni da ogni altra carica devono essere comunicate per iscritto al Presidente della Cassa e al Presidente del Collegio Sindacale. Il Presidente della Cassa provvede a darne comunicazione.

3. Le dimissioni sono revocabili fino alla presa d'atto da parte dell'Organo Collegiale di appartenenza. Successivamente il Presidente assume le conseguenti iniziative.

4. La presa d'atto delle dimissioni dei Sindaci, spetta al Ministro competente.

Art. 32 (Forma e comunicazione delle dimissioni)

1. Le dimissioni del Presidente o del Vice-presidente sono comunicate per iscritto a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale. Esse possono anche essere raccolte nel verbale di una riunione del Consiglio di Amministrazione.

2. Le dimissioni da ogni altra carica devono essere comunicate per iscritto al Presidente della Cassa e al Presidente del Collegio Sindacale. Il Presidente della Cassa provvede a dare comunicazione.

3. Le dimissioni sono revocabili fino alla presa d'atto da parte dell'Organo Collegiale di appartenenza. Successivamente il Presidente assume le conseguenti iniziative.

4. La presa d'atto delle dimissioni dei Sindaci, spetta al Ministro competente.

Art. 33 (Presenza d'atto delle dimissioni)

1. L'Organo Collegiale competente, quando è convocato per la presa d'atto delle dimissioni, può invitare il dimissionario a revocarle e rinviare la presa d'atto ad una seduta successiva.

2. Divenute irrevocabili le dimissioni, si provvede agli adempimenti conseguenti.

Art. 34 (Obbligo di informazione)

Le informazioni prescritte nell'art. 32 dello Statuto devono essere inviate al Presidente e ai Consiglieri di Amministrazione, presso la sede della Cassa, oppure possono essere consegnate al direttore generale, che ne cura nel più breve tempo possibile la trasmissione nel rispetto della riservatezza.

Art. 35 (Rimborsi spese per i componenti degli Organi Collegiali)

Il Consiglio di Amministrazione individua i soggetti cui spetta il rimborso delle spese e ne determina l'entità e le modalità per la loro documentazione.

Art. 36 (Rimborsi spese per i Consigli dell'Ordine)

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede a rimborsare ai Consigli dell'Ordine le spese

documentate sostenute per le attività agli stessi devolute.

2. I Consigli dell'Ordine, a pena di decadenza, devono avanzare la richiesta di rimborso delle spese entro un anno da quando sono state sostenute, allegando la relativa documentazione.

Art. 37 (Rimborsi spese per periodici e pubblicazioni di Cassa Forense)

Il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno dei componenti del Comitato Scientifico o di redazione, nonché dei direttori dei periodici editi alla Cassa, è determinato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente art. 35.

Art. 38 (Tempi e modalità per gli adempimenti previdenziali e assistenziali)

Il Consiglio di Amministrazione determina i tempi e le modalità per gli adempimenti previdenziali e assistenziali nel rispetto dei regolamenti vigenti e comunque in analogia ai principi generali stabiliti nel capo I della legge 7 agosto 1990 n. 241 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Art. 39 (Il periodico della Cassa)

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina, anche tra soggetti esterni alla Cassa, il direttore responsabile che deve avere i requisiti previsti dalle norme in materia.

2. Il periodico, sotto la vigilanza del Presidente e del direttore responsabile, rappresenta e rende noti l'indirizzo politico ed amministrativo della Cassa.

3. Nel periodico si promuovono inoltre liberi dibattiti sui temi della previdenza forense, del welfare e dell'avvocatura.

4. Il Comitato di redazione, nominato dal Consiglio di Amministrazione, è costituito da un numero massimo di nove componenti.

5. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare un Comitato scientifico.

Art. 41 (Previdenza Complementare)

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense promuove la costituzione di una Forma Pensionistica Complementare in base al D.Lgs. 5/12/2005 n. 252 e successive modifiche.

3) STATUTO E REGOLAMENTO DEL CONGRESSO NAZIONALE FORENSE *(approvato dal Congresso Nazionale Forense di Rimini del 6-8 ottobre 2016)*⁹

Art. 6 (Organismo Congressuale Forense)

[omissis]

3. Nello svolgimento delle suddette funzioni l'OCF, al fine di perseguire il dialogo tra le componenti dell'Avvocatura:

a. promuove il concerto con la Cassa, negli ambiti di sua competenza, e con il CNF, nel rispetto delle prerogative delle funzioni di rappresentanza istituzionale a livello nazionale di cui all'art. 35 della legge professionale;

[omissis]

4) STATUTO DELLA CASSA FORENSE

(approvato con delibera del Comitato dei delegati del 18 dicembre 2015)

Art. 1 (Natura giuridica dell'Ente)

1. La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, denominata anche Cassa Forense, istituita con la legge 8 gennaio 1952, n. 6, è una fondazione con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 1, comma 33) lettera a) n. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dell'art. 1 del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509.

Art. 2 (Scopi dell'Ente)

1. La Cassa Forense ha i seguenti scopi:

a) assicurare agli avvocati che hanno esercitato la professione con carattere di continuità ed ai loro superstiti un trattamento previdenziale in attuazione dell'art. 38 della Costituzione ed in conformità a quanto previsto dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti;

b) erogare assistenza a favore degli iscritti indicati nell'art. 6 e dei loro congiunti, nonché di altri aventi titolo, secondo quanto previsto dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti;

c) gestire forme di previdenza integrativa e complementare nell'ambito della normativa generale vigente;

2. La Cassa Forense, per il conseguimento delle sue finalità istituzionali e per migliorare la sua efficienza organizzativa e gestionale, può svolgere attività e promuovere iniziative, anche con la costituzione e la partecipazione a società, enti, fondazioni ed associazioni in Italia ed all'estero.

3. Essa può, inoltre, attuare o partecipare a iniziative preordinate allo sviluppo, consolidamento e qualificazione professionale e culturale ed alla sicurezza sociale degli avvocati. La Cassa Forense può attuare iniziative culturali che siano preordinate al perfezionamento dei Delegati nella materia previdenziale ed assistenziale e nella tecnica di gestione del patrimonio dell'Ente.

Art. 3 (Sede)

La Cassa Forense ha sede in Roma, via Ennio Quirino Visconti, n. 8.

Art. 4 (Durata)

La Cassa Forense, quale Ente necessario di interesse pubblico, ha durata illimitata.

Art. 5 (Continuità dei rapporti)

La Cassa Forense rimane titolare di tutti i rapporti attivi e passivi, già della Cassa Nazionale di Previdenza a favore degli Avvocati e Procuratori, in conformità all'art. 1 comma 2 del d.lgs. 30 giugno 1994 n. 509.

Art. 6 (Iscritti)

1. Sono iscritti alla Cassa Forense con le modalità previste dai relativi regolamenti:

a) gli Avvocati iscritti almeno in un albo professionale;

b) gli Avvocati pensionati che conservano l'iscrizione almeno in un albo professionale.

2. Possono essere iscritti alla Cassa i praticanti iscritti nel relativo registro.

3. Vengono iscritti in un apposito elenco, senza titolo all'elettorato attivo e passivo:

a) i titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità che si cancellano dagli albi;

b) i titolari di pensione di anzianità o inabilità.

Sono equiparati a queste categorie i titolari di pensione indiretta e di reversibilità.

4. L'iscrizione alla Cassa cessa:

⁹ Come modificato dai Congressi Nazionali Forensi di Catania del 4-6 ottobre 2018 e di Lecce del 6-8 ottobre 2022.

- a) d'ufficio per gli Avvocati che sono cancellati da tutti gli albi professionali;
- b) d'ufficio per i praticanti che cessano dall'iscrizione dal relativo registro;
- c) a domanda o d'ufficio negli altri casi previsti dai regolamenti.

Art. 7 (Organi)

Sono Organi della Cassa Forense:

1. il Presidente
2. il Comitato dei Delegati
3. il Consiglio di Amministrazione
4. la Giunta Esecutiva
5. il Collegio dei Sindaci.

Nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, la Cassa Forense può esercitare le sue funzioni anche attraverso i Consigli dell'Ordine forense.

I componenti degli Organi sono tenuti al dovere di riservatezza e sono soggetti al Codice Etico ed al Codice Disciplinare adottati dalla Cassa Forense.

Art. 8 (Funzioni)

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Cassa Forense anche in giudizio, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, la Giunta Esecutiva ed il Comitato dei Delegati e svolge le altre funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. Il Presidente, in caso di urgenza, adotta provvedimenti da sottoporre a ratifica nella prima riunione del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Presidente vigila sull'attuazione delle delibere e impartisce direttive tramite comunicazioni indirizzate al Direttore Generale.

4. Il Presidente può, di volta in volta, delegare uno o più Consiglieri di Amministrazione per il compimento di singoli atti.

Art. 9 (Elezione e durata in carica)

1. Il Presidente è eletto dal Comitato dei Delegati, tra i suoi componenti; dura in carica quattro anni e può essere rieletto soltanto una volta, anche non consecutiva.

2. L'elezione avviene nella stessa riunione in cui si procede al rinnovo parziale del Consiglio di Amministrazione. La votazione avviene a scrutinio segreto e viene eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Qualora la prescritta maggioranza non venga raggiunta, si procede a nuove votazioni finché non viene eletto il candidato che riporta la maggioranza dei voti espressi. Esaurite le formalità per l'elezione del Presidente, si procede all'elezione parziale dei Consiglieri di Amministrazione.

3. Qualora il Presidente cessi, per qualsiasi motivo, dalla carica prima dell'ultimo semestre del proprio mandato, il Comitato dei Delegati provvede, nella riunione successiva da convocarsi entro trenta giorni dalla notizia della cessazione della carica, all'elezione del nuovo Presidente che dura in carica sino al termine dell'originario mandato.

Art. 10 (Il Vicepresidente)

1. Il Presidente è coadiuvato da un Vicepresidente.

2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento o di sua assenza ovvero qualora questi cessi dalla carica.

3. Il Vicepresidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti nella prima riunione successiva ad ogni rinnovo parziale e dura in carica due anni. L'elezione avviene a scrutinio segreto e richiede la maggioranza dei voti dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Qualora la prescritta maggioranza non sia raggiunta, si procede ad altre votazioni. Se la maggioranza assoluta non è raggiunta neppure alla terza votazione, si procede ad una quarta, nella quale viene eletto chi riporta il maggior numero dei voti espressi. Tra candidati con parità di voti è data prevalenza all'anzianità di iscrizione alla Cassa Forense; in caso di parità di iscrizione alla Cassa Forense, all'anzianità di iscrizione all'albo.

4. Se vengono a cessare o sono assenti contemporaneamente Presidente e Vicepresidente le funzioni di Presidente sono provvisoriamente svolte dal membro del Consiglio di Amministrazione più anziano per iscrizione alla Cassa Forense o, in caso di parità, per iscrizione all'albo.

Art. 11 (Funzioni e indennità)

1. I Delegati rappresentano gli iscritti alla Cassa Forense.

2. Il Comitato dei Delegati svolge le seguenti funzioni:

- a) adotta le norme statutarie e regolamentari e le loro integrazioni e modificazioni;

b) stabilisce gli indirizzi e i criteri generali cui deve uniformarsi l'Amministrazione della Cassa Forense;

c) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la costituzione o partecipazione agli enti, società ed organismi di cui all'art. 2, 2° comma, del presente Statuto, e ne designa i propri rappresentanti;

d) nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, ai sensi dell'art. 2, 2° comma, del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, provvede a determinare la misura e il metodo di calcolo delle prestazioni a favore degli aventi diritto, fissare l'entità dei contributi dovuti, stabilire le modalità delle relative corresponsioni e disciplinare il sistema sanzionatorio;

e) elegge, fra i propri componenti, il Presidente della Cassa Forense e il Consiglio di Amministrazione;

f) approva i bilanci preventivi, le note di variazione e i bilanci consuntivi, con le relazioni e gli allegati, nonché i criteri generali di individuazione e ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti;

g) determina ogni biennio, con apposita delibera, la misura dell'indennità di carica spettante annualmente al Presidente, al Vicepresidente, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e ai Sindaci, nonché la misura dell'indennità di presenza, uguale per tutti, spettante agli stessi e ai Delegati, per la partecipazione alle riunioni degli Organi Collegiali e alle Commissioni Istituzionali e, se de caso, per incarichi speciali;

h) esercita, in conformità ai regolamenti, le altre funzioni previste dalla legge e dallo Statuto.

3. Il Comitato istituisce nel suo ambito Commissioni Istituzionali con compiti specifici, determinandone la durata. I pareri delle Commissioni hanno carattere consultivo, vengono espressi con le modalità previste da apposito regolamento, e non possono vincolare il Comitato dei Delegati nelle proprie determinazioni.

4. Ai Delegati oltre al rimborso delle spese di cui all'art. 29 spetta una indennità di presenza giornaliera, non cumulabile, per la partecipazione alle riunioni del Comitato e delle Commissioni Istituzionali nella misura determinata al comma 2 lettera g) del presente articolo. Il comitato stabilisce un tetto massimo annuale per l'ammontare complessivo delle indennità di presenza relative alla partecipazione a riunioni delle Commissioni. Tale tetto è unico anche nel caso di partecipazione dei Delegati ai lavori di più Commissioni. Ogni

quattro anni la misura del tetto può essere rideterminata dal Comitato.

Art. 12 (Elezione)

Il Comitato dei Delegati è formato dal numero invariabile di 80 componenti, eletti, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento¹⁰, dagli avvocati iscritti alla Cassa Forense che mantengono l'iscrizione ad un albo e dai praticanti iscritti a domanda.

Art. 13 (Durata in carica dei componenti e requisiti di eleggibilità)

1. I componenti il Comitato dei Delegati durano in carica quattro anni e sono rieleggibili soltanto due volte, anche non consecutive.

2. Sono eleggibili gli avvocati iscritti alla Cassa Forense e ad un albo da almeno cinque anni con i seguenti requisiti di onorabilità e professionalità:

a) alla data di scadenza per la presentazione delle candidature siano iscritti ininterrottamente alla Cassa Forense e ad un albo da almeno cinque anni;

b) alla presentazione della candidatura abbiano inviato le comunicazioni obbligatorie e siano in regola con i pagamenti dei contributi dovuti ed esigibili da Cassa Forense;

c) non abbiano ricevuto richieste di pagamento di interessi e di sanzioni, alle quali non abbiano ottemperato nei termini e con le modalità indicate dalla Cassa Forense;

d) non siano stati condannati con decreto penale o sentenza irrevocabili, anche se emessa ai sensi dell'art. 444 codice di procedura penale, alla pena della reclusione per delitto non colposo, pur se sostituita con altra sanzione;

e) non siano sottoposti a misure cautelari, di sicurezza e/o prevenzione;

f) non abbiano subito sanzioni disciplinari definitive più gravi dell'avvertimento, con esclusione della censura inflitta definitivamente da almeno cinque anni anteriori a quello della data di indizione delle elezioni del Comitato dei Delegati;

g) non si trovino in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

¹⁰ "Regolamento per elezione del Comitato dei Delegati" approvato con delibera del Comitato dei delegati della Cassa Forense del 9 maggio 2014.

3. La carica di Presidente, Consigliere di Amministrazione, Delegato e componente del Collegio Sindacale della Cassa Forense è incompatibile con la carica di componente del Consiglio Nazionale Forense, di Consigliere degli Ordini Forensi, di membro dei Consigli Distrettuali di disciplina e di Delegato all'Organismo Unitario dell'Avvocatura¹¹.

4. La rappresentanza e/o l'assistenza di una parte in una lite contro la Cassa Forense è causa di incompatibilità.

5. Le incompatibilità di cui al comma 3 comportano la decadenza automatica dalla carica di Delegato, Presidente, Vicepresidente o Consigliere di Amministrazione se non rimosse entro trenta giorni dal loro verificarsi. L'incompatibilità di cui al comma 4 comporta la decadenza automatica dalla carica di Delegato se non rimossa, con la rinuncia al mandato professionale o con la definizione della lite, entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti.

Art. 13-bis (Sospensione cautelare dalla carica)

1. L'eletto può essere sospeso dalla carica dal comitato dei Delegati:

a) se ha subito condanna alla pena della reclusione per delitto non colposo, anche se sostituita con altra sanzione, o gli è stata applicata detta pena ai sensi dell'art. 444 codice procedura penale, con sentenza non definitiva;

b) nell'ipotesi in cui al Delegato sia stata inflitta la sanzione disciplinare espulsiva o interdittiva nell'esercizio della professione con provvedimento non definitivo;

c) nell'ipotesi in cui il Delegato sia soggetto a misura di prevenzione con provvedimento non definitivo;

2. Il Comitato dei Delegati provvede ai sensi del precedente comma, previa audizione dell'interessato.

3. Il Delegato sospeso non viene conteggiato al fine della verifica del numero legale delle riunioni del Comitato dei Delegati né del quorum delle votazioni.

4. Nel caso di sentenza di assoluzione o di proscioglimento, la sospensione è immediatamente revocata. Qualora il periodo di sospensione si sia protratto per un tempo superiore alla metà della

durata naturale del mandato, quest'ultimo non viene computato agli effetti della rieleggibilità.

5. L'applicazione di una misura cautelare anche di carattere disciplinare comporta la sospensione della carica finché essa perduri.

Art. 13-ter (Decadenza dalla carica)

1. Il difetto dei requisiti di eleggibilità di cui all'art. 13, comma 2, preesistente e non rilevato dalla Commissione Elettorale per i provvedimenti di sua competenza o sopravvenuto, determina la decadenza d'ufficio dalla carica di Delegato, che è dichiarata, senza ritardo, dal Comitato dei Delegati, con delibera a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

2. Determinano, altresì, la decadenza dalla carica:

a) la condanna definitiva per uno dei reati di cui all'art. 13 bis, comma 1;

b) ogni provvedimento disciplinare definitivo più grave dell'avvertimento;

c) l'omissione o il ritardo superiore a trenta giorni, dall'evento che lo impone, nell'invio di una delle comunicazioni previste nell'art. 32 del Presente Statuto.

3. La decadenza d'ufficio dalla carica, dichiarata dal Comitato dei Delegati, comporta, automaticamente, la decadenza della carica di Consigliere di Amministrazione, di Vicepresidente e di Presidente della Cassa Forense.

4. Il Comitato dei Delegati provvede ai sensi dei precedenti commi, previa audizione dell'interessato.

5. Agli effetti del divieto sancito dagli articoli 9 comma 1, 13 comma 1, 16 comma 2 e 25 comma 3, il mandato svolto in sostituzione di componente decaduto o comunque cessato dalla carica non è computato, ove la sua durata sia stata inferiore alla metà di quella prevista.

Art. 14 (Convocazione e deliberazioni)

1. Il Comitato dei Delegati deve essere convocato almeno sei volte all'anno, con intervallo non superiore a tre mesi, o quando lo si ritenga opportuno.

2. Il Presidente deve convocare senza ritardo il Comitato dei Delegati quando ne sia fatta domanda da almeno un quinto dei suoi componenti, con l'indicazione degli argomenti da trattare, nonché nel caso previsto dall'art. 16, numero 5 del presente Statuto.

¹¹ Ora Organismo Congressuale Forense.

3. La convocazione viene fatta mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, e l'elenco degli argomenti da trattare.

4. L'avviso deve essere spedito con mezzo idoneo a garantire la ricezione, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso è inviato a tutti i componenti del Comitato dei Delegati, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci.

5. In caso di urgenza, possono essere inseriti nuovi argomenti all'ordine del giorno mediante comunicazione da far pervenire almeno tre giorni prima.

6. L'adunanza è valida in prima convocazione se intervenga oltre la metà dei Delegati e in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo quella fissata per la prima, se intervengano almeno due quinti dei Delegati aventi diritto al voto.

7. Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza dei voti espressi, salvo quelle relative alle modifiche statutarie, che devono essere adottate con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

8. Il Comitato dei Delegati è convocato presso la sede della Cassa Forense in Roma. Quando il Presidente lo ritenga opportuno, convoca il Comitato dei Delegati in sede diversa, salvo che per l'approvazione del bilancio preventivo, delle note di variazione e del bilancio consuntivo.

Art. 15 (Funzioni ed indennità)

1. Il Consiglio di Amministrazione svolge le seguenti funzioni:

a) attua le delibere di carattere generale del Comitato dei Delegati;

b) elegge, fra i suoi componenti, il Vicepresidente e i componenti della Giunta Esecutiva;

c) nomina il Direttore Generale e ne determina il compenso;

d) impartisce direttive al Direttore Generale in merito alla organizzazione dei servizi e degli uffici;

e) predisporre annualmente il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo con le relative relazioni accompagnatorie;

f) predisporre le note di variazione di bilancio con le relative relazioni;

g) propone al Comitato dei Delegati i criteri di individuazione e ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti;

h) determina l'ammontare della riserva legale e della sua integrazione in misura non inferiore a quanto previsto dalle norme legislative;

i) amministra e gestisce il patrimonio della Cassa Forense, garantisce l'equilibrio finanziario e l'integrità della riserva legale. Qualora dai bilanci preventivi o consuntivi o dai bilanci tecnici si evidenzino concrete possibilità che nell'arco temporale fissato dalla legge sia compromesso l'equilibrio finanziario della Cassa Forense o l'integrità della riserva legale, il Consiglio di Amministrazione provvede a sottoporre all'approvazione del Comitato dei Delegati i provvedimenti più idonei a scongiurare tali squilibri;

l) assume il personale e delibera in merito alla sua disciplina e al suo trattamento giuridico ed economico;

m) delibera sui reclami avverso i provvedimenti della Giunta esecutiva con l'astensione dei membri della stessa che abbiano partecipato alla deliberazione reclamata;

n) fa redigere, almeno ogni tre anni, il bilancio tecnico da uno o più esperti;

o) conferisce annualmente a soggetto abilitato l'incarico di eseguire le revisioni e le certificazioni previste dall'art. 2, comma 3 del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509;

p) nomina il Direttore responsabile, il comitato di redazione e l'eventuale comitato scientifico dei periodici anche telematici editi dalla Cassa Forense;

q) compie tutte le attività concernenti l'amministrazione dell'ente e svolge le altre funzioni attribuite ad esso dalla legge, dallo Statuto o dei Regolamenti e non attribuite ad altri organi o al Direttore Generale;

r) propone al Comitato dei Delegati la nomina per conto della Cassa Forense di amministratori o sindaci di società o enti collegati e partecipati dalla Cassa Forense, ovvero a cui la Cassa Forense aderisce;

s) nomina il responsabile di funzioni o servizi disciplinati da specifiche previsioni di legge.

2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare alla Giunta Esecutiva, a Consiglieri o a Dirigenti, il compimento di atti. La delega può essere revocata in ogni momento.

3. Al Presidente, al Vicepresidente e ai Consiglieri, oltre al rimborso delle spese e alla indennità di presenza, spetta una indennità di carica.

La misura delle due indennità è determinata dal Comitato dei Delegati il quale stabilisce altresì un

tetto massimo annuale per l'ammontare complessivo delle indennità di presenza dei Consiglieri di Amministrazione. Ogni quattro anni la misura del tetto può essere rideterminata dal Comitato.

Per ogni giornata può essere corrisposta una sola indennità di presenza.

Art. 16 (Composizione, requisiti e nomina)

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente della Cassa Forense e da dieci Consiglieri eletti dal Comitato dei Delegati tra i suoi componenti che abbiano ricoperto la carica di Delegato per almeno due anni immediatamente precedenti l'elezione e che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 13 comma 2 del presente Statuto.

2. I Consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili una sola volta.

3. Il Consiglio di Amministrazione si rinnova parzialmente ogni due anni con la elezione di cinque componenti per volta.

4. Alla elezione il Comitato dei Delegati provvede nella stessa seduta nella quale deve essere discusso e posto in votazione il bilancio consuntivo di cui al 2° comma dell'art. 37 del presente Statuto, immediatamente dopo l'espletamento di tale incombente. Il mandato quadriennale dei precedenti Amministratori termina il giorno 14 del mese successivo alla seduta di approvazione del bilancio consuntivo; i nuovi eletti assumono la carica dal successivo giorno 15.

5. Qualora uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione cessi per qualsiasi motivo dalla carica, il Comitato dei Delegati provvede, nella prima riunione successiva, alla sostituzione dei componenti uscenti secondo quanto previsto dal primo comma del presente articolo. In tal caso, nella votazione possono essere espresse tante preferenze quanti sono i componenti da eleggere.

6. Il nuovo eletto dura in carica per la residua durata del mandato del Consigliere sostituito.

7. Nelle elezioni del Consiglio di Amministrazione, ogni Delegato può votare per non più di tre Consiglieri.

8. In ogni elezione dei Consiglieri di Amministrazione vengono eletti coloro che ricevono il maggior numero di voti. In caso di parità, viene eletto il più anziano per iscrizione alla Cassa Forense, e fra coloro che abbiano pari anzianità di iscrizione, il più anziano per iscrizione all'albo.

9. La perdita dei requisiti di cui all'art. 13 comma 2 del presente Statuto è causa di decadenza dalla carica di Amministratore.

10. Al Consigliere di Amministrazione, anche se cessato dalla funzione di Delegato per scadenza del relativo mandato, è applicabile la sospensione cautelare dalla carica nei casi previsti dall'art. 13 bis e la decadenza nei casi previsti all'art. 13 ter.

Art. 17 (Convocazione e deliberazioni)

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno e quando lo richieda un terzo dei suoi componenti con la indicazione degli argomenti da trattare.

2. Il Consiglio viene normalmente convocato presso la sede della Cassa Forense in Roma, ma, qualora il Presidente lo ritenga opportuno, può essere convocato in altro luogo o svolgersi con il sistema della audiovideoconferenza o altri sistemi telematici.

3. La convocazione viene fatta con qualunque mezzo idoneo a garantirne la ricezione almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'elenco degli argomenti da trattare nonché il materiale relativo agli stessi.

4. L'avviso deve essere spedito con le modalità che precedono anche ai Sindaci.

5. In caso di urgenza possono essere inseriti nuovi argomenti all'ordine del giorno mediante comunicazione spedita con mezzo idoneo a garantire la ricezione, da far pervenire ai Consiglieri e ai Sindaci almeno due giorni prima.

6. Per la validità dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione, è necessaria la presenza di almeno sei componenti, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 15 comma 1 lettera m).

7. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

8. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può essere invitato a partecipare, con facoltà di interloquazione, il Coordinatore della Commissione competente per l'argomento trattato.

Art. 18 (Nomina di esperti)

Il Consiglio di Amministrazione, ove ne ravvisi l'opportunità, solo nell'ipotesi eccezionale di carenza di personale dotato di adeguata e specifica preparazione professionale presso la Cassa, salvo

quanto previsto dall'art. 15, lett. n) ed o) può avvalersi della consulenza e della collaborazione di esperti, che possono essere anche chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio o del Comitato.

Art. 19 (Rapporti con i Ministeri vigilanti)

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad inviare ai Ministeri vigilanti:

a) i bilanci preventivi, le note di variazione, i bilanci consuntivi, i bilanci tecnici con le relative verifiche attuariali;

b) le delibere contenenti criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti, così come individuati in ogni bilancio preventivo;

c) le delibere contenenti criteri direttivi generali.

2. Il Presidente convoca con la massima sollecitudine il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato dei Delegati per l'esame di eventuali rilievi dei Ministeri vigilanti e per le motivate decisioni definitive.

3. Il Consiglio di Amministrazione provvede senza ritardo ad inviare ai Ministeri vigilanti le variazioni o le integrazioni dello Statuto per la loro approvazione. Provvede altresì ad inviare le integrazioni o le modificazioni dei Regolamenti o il testo di nuovi Regolamenti per i quali sia prevista la approvazione ministeriale.

Art. 20 (Funzioni)

1. La Giunta Esecutiva esercita le seguenti funzioni:

a) delibera sulle iscrizioni alla Cassa Forense e sulle cancellazioni;

b) provvede alla liquidazione dei trattamenti previdenziali ed alla erogazione dei trattamenti assistenziali e di maternità;

c) delibera sulla restituzione dei contributi in caso di cancellazione dalla Cassa Forense se ed in quanto tale restituzione spetti in base alle norme vigenti e sugli sgravi contributivi;

d) delibera sulle materie ad essa delegate dal Consiglio di Amministrazione;

e) delibera sui ricorsi proposti dagli iscritti avverso i provvedimenti degli Uffici;

f) sostituisce il Consiglio di Amministrazione in caso di urgenza, con delibera da sottoporre a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva;

g) esercita ogni altra funzione ad essa attribuita dalla legge, dallo Statuto o dai Regolamenti.

2. La Giunta Esecutiva può delegare al Direttore Generale, ad un Dirigente o ad un Quadro i provvedimenti di iscrizione e cancellazione, quando siano automatica conseguenza dell'iscrizione agli albi professionali o della cancellazione da essi; inoltre può delegare provvedimenti di restituzione dei contributi e per lo sgravio dai ruoli, secondo le disposizioni previste dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art. 21 (Composizione e nomina)

1. La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente che può essere sostituito dal Vice Presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti eletti dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti. L'elezione avviene con le stesse regole della elezione del Vicepresidente.

2. I membri della Giunta Esecutiva restano in carica per la stessa durata del loro mandato di Consiglieri di Amministrazione.

Art. 22 (Convocazione e deliberazioni)

1. La Giunta Esecutiva è convocata almeno una volta al mese dal Presidente o dal Vice Presidente, con le forme previste per la convocazione del Consiglio di Amministrazione. L'avviso di convocazione è inviato ai Sindaci i quali possono assistere alle sedute, e ai Coordinatori delle Commissioni.

2. La Giunta Esecutiva viene normalmente convocata presso la sede della Cassa Forense in Roma, ma può essere convocata, qualora il Presidente lo ritenga opportuno in altro luogo o svolgersi tramite audiovideoconferenza o altri sistemi telematici. La Giunta Esecutiva delibera con la presenza del Presidente o di chi lo sostituisce e di due membri. In caso di parità di voti prevale il voto espresso da chi presiede.

Art. 23 (Reclamo avverso le deliberazioni della Giunta Esecutiva)

1. Contro tutte le deliberazioni della Giunta Esecutiva è ammesso reclamo, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al Consiglio di Amministrazione che, con l'astensione del Presidente della Giunta Esecutiva e dei Consiglieri di Amministrazione addetti alla Giunta Esecutiva, decide sulla base di quanto previsto dal Regolamento, in conformità dei criteri e principi analoghi a quelli contenuti nella Legge n. 241/90 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Art. 24 (Funzioni dei Sindaci e del Collegio sindacale e indennità)

1. Il Collegio dei Sindaci svolge il controllo dell'attività dell'Ente in analogia a quanto disposto dall'art. 2403 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.

2. I Sindaci devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato dei Delegati e possono assistere alle riunioni della Giunta Esecutiva.

3. I verbali delle riunioni, le relazioni e le osservazioni del Collegio dei Sindaci sono trascritti in apposito libro.

4. Ai Sindaci, oltre al rimborso delle spese e alla indennità di presenza, spetta una indennità di carica.

5. La misura delle due indennità è determinata dal Comitato dei Delegati.

Art. 25 (Composizione e nomina)

1. Il Collegio dei Sindaci è nominato con decreto del Ministro di Giustizia ed è composto da cinque membri dei quali:

a) uno è designato dal Ministro della Giustizia;
b) uno è designato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali;

c) uno è nominato dal Ministro della Economia e delle Finanze;

d) due sono designati dal Consiglio Nazionale Forense, tra gli iscritti alla Cassa Forense, ai sensi dell'art. 6 primo comma.

2. Analogamente vengono nominati cinque Sindaci supplenti, che assumono le funzioni in caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, del Sindaco effettivo con eguale provenienza della designazione. Se viene meno anche il supplente, viene nominato un altro Sindaco che dura in carica quanto il Sindaco effettivo.

3. I Sindaci durano in carica quattro anni e possono essere rinominati soltanto una volta anche non consecutiva.

4. Possono essere nominati Sindaci solo soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili. Quelli di nomina ministeriale devono possedere i requisiti previsti dall'art. 13, n. 2, da lettera d) in poi; quelli nominati dal Consiglio Nazionale Forense devono possedere tutti i requisiti di cui all'art. 13 n. 2 e n. 3.

5. L'eventuale decadenza per difetto di un requisito è deliberata dal Ministro di Giustizia

d'ufficio o su proposta dell'autorità che ha eseguito la designazione o del Consiglio di Amministrazione della Cassa Forense.

Art. 26 (Il Presidente del Collegio)

1. Il Collegio dei Sindaci è presieduto da un Presidente eletto tra i suoi componenti nella prima riunione, successiva alla nomina del Collegio o alla vacanza della carica.

2. Il Presidente provvede alla convocazione del Collegio, dirige le riunioni e assume ogni utile iniziativa per il funzionamento dell'Organo Sindacale. In caso di assenza del Presidente, egli è sostituito dal componente più anziano di età.

Art. 27 (Obbligo di partecipazione e decadenza)

1. I componenti del Comitato dei Delegati, del Consiglio di Amministrazione e della Giunta Esecutiva, hanno l'obbligo di partecipare alle riunioni dell'Organo di cui fanno parte e decadono dalla carica se non partecipano, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive.

2. La decadenza è dichiarata, previa contestazione all'interessato e su proposta di qualsiasi componente del Comitato dei Delegati, dall'Organo di appartenenza nella prima riunione successiva alla formulazione della proposta.

3. Il difetto dei requisiti per la nomina determina la decadenza d'ufficio dalla carica; essa è dichiarata dall'Organo collegiale di appartenenza entro sessanta giorni dalla nomina o dalla effettiva conoscenza del difetto, preesistente o sopravvenuto. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica sino al termine del mandato anche nel caso in cui cessino di far parte dell'Assemblea dei Delegati per ragioni diverse dalla decadenza d'ufficio.

4. Determinano altresì la decadenza dalla carica, ai sensi di questo articolo e dell'art. 25, n. 5, la omissione o il ritardo superiore a trenta giorni dall'evento che lo impone, dell'invio di una delle comunicazioni prescritte nell'art. 32 e la condanna irrevocabile per uno dei delitti indicati nell'art. 13, comma 2, lettera f).

5. Agli effetti del divieto sancito dagli articoli 9 comma 1, 13 comma 1, 16 comma 2 e 25 comma 3, il mandato svolto in sostituzione di componente cessato dalla carica non è computato, ove la sua durata sia stata inferiore alla metà di quella prevista.

Art. 28 (Convocazioni)

Tutte le convocazioni devono essere effettuate con mezzo idoneo a garantire la ricezione nei termini previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti.

Art. 29 (Rimborsi di spese e indennità di presenza)

1. I componenti degli Organi Collegiali, per tutte le riunioni alle quali partecipano, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e delle spese di soggiorno nel luogo di riunione. Essi hanno inoltre diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, da documentare secondo le prescrizioni dell'apposito Regolamento, per lo svolgimento di ogni incarico o partecipazione a congressi, convegni e manifestazioni indetti dalla Cassa Forense.

2. L'indennità di presenza è determinata per ogni giornata anche se più sono le attività giornaliere svolte.

3. L'avente diritto può rinunciare in tutto od in parte all'indennità di presenza o a quella di carica o a entrambe.

4. Il Consiglio di Amministrazione determina le modalità ed i criteri dei rimborsi dovuti.

Art. 30 (Verbalì delle riunioni)

1. Di tutte le riunioni degli Organi Collegiali deve essere redatto verbale che riporti il contenuto delle deliberazioni e, in sintesi, gli interventi dei partecipanti; devono essere indicati nominativamente i votanti in senso favorevole o contrario e gli astenuti. I verbali sono redatti e sottoscritti dal Direttore Generale o, in caso di impedimento o assenza, dal Vice Direttore Generale. Nella redazione del verbale il Direttore Generale è coadiuvato da un segretario che è nominato volta per volta.

2. I verbali delle riunioni del Comitato, redatti in forma sintetica, vengono trasmessi dal Direttore Generale ai Delegati congiuntamente all'ordine del giorno della riunione nella quale sono approvati.

3. Le registrazioni audio delle riunioni del Comitato sono trasmesse in forma integrale ai Delegati che ne fanno espressa richiesta.

Art. 31 (Accettazione e durata in carica)

1. L'accettazione di ogni carica può essere fatta anche tacitamente.

2. I componenti degli Organi Collegiali restano in carica e svolgono tutte le loro funzioni fino a quando non siano stati sostituiti con l'insediamento dei nuovi componenti, o con la pubblicazione del decreto ministeriale di nomina per quanto riguarda i Sindaci.

3. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati, per gravi motivi, individuabili in comportamenti contrari alla legge, allo Statuto e ai Regolamenti, che siano tali da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comitato dei Delegati. Il Comitato, su richiesta di almeno un terzo degli aventi diritto al voto, delibera a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto la revoca del Presidente o dei componenti del Consiglio di Amministrazione. La revoca da componente del Consiglio di Amministrazione determina anche la eventuale revoca da componente della Giunta Esecutiva.

Art. 32 (Obbligo di informazione)

1. Ogni componente degli Organi Collegiali ha il dovere, pena la decadenza di cui all'art. 27, comma 4, di informare il Presidente e il Consiglio di Amministrazione del verificarsi nei suoi confronti di uno degli eventi di cui all'art. 13, n. 2 lettera d) e seguenti ed inoltre:

a) della notifica di un provvedimento di sospensione cautelare;

b) dell'assunzione della qualità di imputato, per un delitto non colposo;

c) dell'applicazione di una misura cautelare, interdittiva o coercitiva;

d) della pronuncia di un provvedimento disciplinare anche non definitivo;

e) della pronuncia di una sentenza, anche non definitiva, per qualsiasi tipo di delitto non colposo;

f) dell'annotazione nell'albo della sospensione dall'esercizio della professione.

2. Con la comunicazione, l'interessato può fornire ogni illustrazione di fatto o di diritto utile a dare chiarimenti in merito alla sua eventuale responsabilità.

3. L'applicazione di una misura cautelare che non importa l'automatica decadenza di cui all'art. 27, comporta la sospensione dalla carica fino a che essa perduri. La sospensione e la sua revoca sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 33 (I Ministeri vigilanti)

La Cassa Forense è soggetta alla vigilanza del Ministero della Giustizia, del Ministero del

Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, i quali la esercitano nei casi e con le modalità previsti dalla legge.

Art. 34 (Nomina e compiti del Direttore Generale)

1. Il Direttore Generale è assunto dal Consiglio di Amministrazione con contratto di lavoro a tempo determinato.

2. Il Direttore Generale è a capo di tutti gli uffici e del personale della Cassa Forense, esegue le deliberazioni degli Organi Collegiali e le direttive del Presidente; esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto è stabilito nel presente Statuto e nei Regolamenti e in conformità alle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione.

3. Il Direttore Generale partecipa con funzioni consultive e propositive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e della Giunta Esecutiva, assiste alle riunioni del Comitato dei Delegati, cura e sottoscrive i verbali delle relative riunioni. Può altresì proporre al Presidente argomenti da inserire all'ordine del giorno delle riunioni degli Organi Collegiali.

4. Il Direttore Generale in particolare:

a) provvede alla organizzazione dei servizi e degli uffici e determina le attribuzioni e la destinazione del personale in conformità agli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;

b) esercita la disciplina o promuove l'esercizio del potere disciplinare nei confronti del personale dipendente;

c) nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione, provvede alle spese di ordinaria amministrazione relative alla gestione della Cassa Forense ed alla manutenzione ordinaria dei beni immobili in cui sono collocati gli uffici;

d) liquida i rimborsi spese agli Organi della Cassa Forense e ai suoi componenti secondo le modalità e i criteri determinati dal Consiglio di Amministrazione;

e) esprime, se richiesto dal Presidente, parere sulle relazioni e sulle proposte di deliberazione predisposte dai Dirigenti sugli argomenti di competenza degli Organi Collegiali;

f) informa il Presidente di ogni fatto rilevante per l'Ente;

g) cura la regolare tenuta delle scritture contabili nel rispetto della normativa civilistica e tributaria;

h) predisporre, sottoscrive e presenta le dichiarazioni obbligatorie previste dalle varie disposizioni di legge;

i) controlla il rispetto e l'applicazione, con riferimento al personale dipendente, della normativa previdenziale ed infortunistica;

l) controlla ed è responsabile del rispetto e dell'applicazione della normativa ecologica e di tutela dell'ambiente di lavoro e della privacy.

5. Il Direttore generale uniforma la sua attività e le sue iniziative alle direttive del Presidente e alle delibere degli Organi Collegiali.

6. Il Direttore Generale può delegare l'espletamento di talune sue funzioni ad altro personale dipendente qualificato; ove necessario per alcuni particolari atti o funzioni, può richiedere al Consiglio di Amministrazione la nomina di consulenti che lo assistano.

7. Il Direttore Generale relaziona costantemente il Consiglio di Amministrazione sullo espletamento delle funzioni a lui affidate, formulando, se necessario, opportune proposte.

8. Il Direttore Generale può essere coadiuvato, anche nelle riunioni degli Organi Collegiali, da un vice Direttore nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 35 (Il Patrimonio della Cassa Forense)

1. Il patrimonio della Cassa Forense è costituito da quello derivante dal precedente Ente pubblico trasformato e si incrementa per effetto di:

a) tutti gli accantonamenti a riserva di qualunque specie;

b) liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad incremento del patrimonio;

c) avanzi di gestione non trasferiti ad esercizi successivi.

Art. 36 (Entrate)

1. Le entrate della Cassa Forense sono le seguenti:

a) contributi obbligatori o volontari dovuti ai sensi della legge, del presente Statuto e dei Regolamenti;

b) importi delle sanzioni, degli interessi ed ogni altro accessorio per ritardi, omissioni o irregolarità negli adempimenti prescritti;

c) redditi patrimoniali;

d) ogni altra eventuale entrata.

2. I contributi e gli importi delle sanzioni, degli interessi ed ogni altro accessorio vengono riscossi in conformità al Regolamento vigente.

Art. 37 (Esercizio economico finanziario)

1. L'esercizio economico finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

2. Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 31 ottobre dell'anno precedente e il consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo o comunque entro il termine previsto dalla legge.

Art. 38 (I bilanci e le note di variazione)

1. Il bilancio preventivo fissa i limiti di spesa con distinto riferimento alle spese di funzionamento ed a quelle direttamente destinate al perseguimento delle finalità istituzionali.

2. Le note di variazione consentono, nel corso dell'esercizio, di apportare modifiche alle appostazioni del bilancio preventivo; le variazioni per nuove e maggiori spese che non abbiano carattere obbligatorio possono proporsi solo se è assicurata la necessaria copertura finanziaria.

3. Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione del patrimonio e della situazione economico-finanziaria della Cassa Forense.

Art. 39 (Le relazioni)

1. La relazione del Consiglio di Amministrazione, che accompagna i bilanci, deve, tra l'altro:

a) illustrare i criteri di individuazione e ripartizione del rischio nella politica degli investimenti;

b) indicare l'ammontare della riserva legale, il cui importo non può essere inferiore a quanto previsto dalla legge;

c) indicare le modalità di adeguamento della riserva legale nell'esercizio successivo qualora risultasse inferiore a quanto previsto dalla legge nel corso della vita della Cassa Forense e ciò al fine di assicurare la continuità nell'erogazione delle prestazioni ed il mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Cassa Forense.

Art. 40 (Revisione e certificazione)

1. I bilanci consuntivi annuali sono sottoposti a revisione e certificazione da parte di soggetto abilitato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509.

Art. 41 (Bilancio tecnico)

Ogni tre anni, o con maggior frequenza se ritenuto opportuno, il Consiglio di Amministrazione

fa redigere da uno o più esperti esterni un bilancio tecnico con la indicazione dei mezzi, dei tempi e delle modalità atte a prevenire eventuali disavanzi economico-finanziari.

Art. 42 (Erogazioni previdenziali e assistenziali)

1. La Cassa Forense eroga trattamenti previdenziali e assistenziali in conformità a quanto stabilito dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. Le erogazioni assistenziali possono essere deliberate dai Consigli dell'Ordine nei casi previsti.

Art. 43 (L'informazione agli iscritti ad iniziativa della Cassa Forense)

1. La Cassa Forense informa gli iscritti di quanto può loro interessare con comunicazioni dirette, o a mezzo di stampa periodica o per via telematica o con altro mezzo ritenuto idoneo.

2. Il Presidente della Cassa Forense invia ogni anno al Consiglio Nazionale Forense, all'Organismo Unitario dell'Avvocatura¹², ai Consigli dell'Ordine e alle Associazioni Forensi maggiormente rappresentative a livello nazionale e a quelle che ne facciano richiesta una copia integrale dei bilanci preventivi e consuntivi, corredati dalle rispettive relazioni, e ciò dopo la loro definitiva approvazione e, quando redatti, i bilanci tecnici.

3. Il Consiglio Nazionale Forense, l'Organismo Unitario dell'Avvocatura, i Consigli dell'Ordine e le Associazioni Forensi possono rilasciare a ciascun iscritto copia degli atti loro trasmessi dalla Cassa Forense ai sensi del comma precedente.

4. La Cassa Forense appresta un servizio di informazione, a cui gli interessati possono rivolgersi, direttamente o a mezzo del Consiglio dell'Ordine, per ottenere notizie che attengano alla loro situazione personale; le notizie possono essere richieste anche tramite famigliari o terzi muniti di delega o per via telematica, garantendo la riservatezza.

Art. 44 (Informazioni di natura generale)

1. I Delegati possono rivolgere interrogazioni al Presidente con richiesta di risposta da dare direttamente o nel corso di una riunione del Comitato dei Delegati. Se la risposta è data pubblicamente, deve essere mantenuto l'anonimato per le notizie di carattere riservato.

¹² Ora Organismo Congressuale Forense.

2. I Delegati possono in ogni momento consultare e ottenere copia di tutte le delibere ed i relativi atti del Consiglio di Amministrazione, della Giunta Esecutiva, del Consiglio dei Sindaci, del Comitato dei Delegati, ma sono tenuti a non divulgare il contenuto delle delibere o degli atti di carattere riservato.

Art. 45 (Regolamenti vigenti)

Restano in vigore tutti i regolamenti interni che disciplinano l'attività della Cassa Forense, per quanto non previsto nel Regolamento Generale e nel Regolamento per la Contabilità.

Art. 46 (Rinvio normativo)

1. L'Ente è disciplinato dalle norme contenute nel d.lgs. 30 giugno 1994 n. 509, nel presente Statuto e nei Regolamenti. Non si applicano le norme del codice civile sulle persone giuridiche incompatibili col d.lgs. 30 giugno 1994 n. 509 e con le norme legislative indicate nel comma successivo.

2. Per quanto non disciplinato dal citato decreto legislativo, da questo Statuto e dai Regolamenti, conservano valore le norme vigenti per la trasformata Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Avvocati, compatibili con la nuova natura dell'Ente e con il presente Statuto.

Art. 47 (Norma di attuazione)

Al fine dell'applicazione dei limiti di rieleggibilità previsti dal presente Statuto, si computano anche i mandati già svolti sotto la vigenza delle precedenti norme statutarie.

Art. 48 (Entrata in vigore)

Il presente Statuto entra in vigore alla sua approvazione da parte dei Ministeri vigilanti¹³.

5) D.M. N. 38 DELL'11 MARZO 2015 ("Regolamento concernente disposizioni relative alle forme di pubblicità del codice deontologico e dei suoi aggiornamenti emanati dal Consiglio Nazionale Forense, a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247")

¹³ Approvato con ministeriale del 1° giugno 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 giugno 2016.

Art. 2 (Modalità per la pubblicazione del codice deontologico e dei suoi aggiornamenti)

Entro trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il codice deontologico e i suoi aggiornamenti sono pubblicati sui siti internet del Consiglio nazionale forense, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e dei consigli degli ordini forensi circondariali, ferma restando l'entrata in vigore fissata dall'articolo 3, comma 4, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

6) REGOLAMENTO N. 6 DEL 16 LUGLIO 2014 DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ("Regolamento per la formazione continua")

Art. 10 (Altri soggetti)

[omissis]

3. La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, per la specificità delle sue competenze, può organizzare in proprio attività formative in materia previdenziale forense.

Art. 17 (Accreditamento delle attività formative)

[omissis]

5. La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense provvede all'accreditamento ed alla contestuale attribuzione di Crediti Formativi degli eventi formativi organizzati in proprio nella materia previdenziale forense. I Crediti Formativi sono attribuiti da Cassa Forense nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 20 e 21 del presente Regolamento. La Cassa Forense comunicherà senza ritardo alla Commissione centrale di cui all'art. 18 l'elenco degli eventi accreditati e dei crediti concessi.

7) CODICE DEONTOLOGICO FORENSE (approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 31 gennaio 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 2014)

Art. 16 (Dovere di adempimento fiscale, previdenziale, assicurativo e contributivo)

1. L'avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalle norme in materia.

[omissis]

PARTE XXIII LE ASSOCIAZIONI FORENSI

Sezione I LA LEGGE FORENSE

LEGGE N. 247 DEL 31 DICEMBRE 2012 ("Nuova disciplina dell'ordinamento forense")

Art. 1 (Disciplina dell'ordinamento forense)

[omissis]

3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF esprime i suddetti pareri entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica, che evidenzia gli effetti delle disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo periodo, ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perché su di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

[omissis]

Art. 11 (Formazione continua)

[omissis]

3. Il CNF stabilisce le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini territoriali, delle associazioni forensi e di terzi, superando l'attuale sistema dei crediti formativi.

[omissis]

Art. 29 (compiti e prerogative del Consiglio dell'Ordine)

1. Il Consiglio:

[omissis]

e) organizza e promuove l'organizzazione di corsi e scuole di specializzazione e promuove, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, l'organizzazione di corsi per l'acquisizione del titolo di specialista, d'intesa con le associazioni specialistiche di cui all'art. 35, comma 1, lettera s);

[omissis]

Art. 35 (Compiti e prerogative)

1. Il CNF:

[omissis]

l) consulta le associazioni specialistiche di cui alla lettera s), al fine di rendere il parere di cui all'articolo 9, comma 1;

[omissis]

s) istituisce e disciplina con apposito regolamento l'elenco delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative, nel rispetto della diffusione territoriale, dell'ordinamento democratico delle stesse nonché dell'offerta formativa sulla materia di competenza, assicurandone la gratuità;

[omissis]

Art. 43 (Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato)

1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale, tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge.

2. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento ¹:

a) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1 da parte degli ordini e delle associazioni forensi giudicate idonee, in maniera da garantire la libertà ed il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;

[omissis]

¹ Cfr. d.m. n. 17 del 9 febbraio 2018 ("Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247").

Sezione II LE ALTRE FONTI DI RANGO PRIMARIO

1) LEGGE N. 49 DEL 21 APRILE 2023 *(“Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”)*

Art. 9 (Azione di classe)

I diritti individuali omogenei dei professionisti possono essere tutelati anche attraverso l'azione di classe ai sensi del titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile. Ai fini di cui al primo periodo, ferma restando la legittimazione di ciascun professionista, l'azione di classe può essere proposta dal Consiglio nazionale dell'ordine al quale sono iscritti i professionisti interessati o dalle associazioni maggiormente rappresentative.

2) D.LGS. N. 104 DEL 2 LUGLIO 2010 *(“Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo”)*

Art. 13 (Processo telematico)²

1. Con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di trasformazione digitale, il Consiglio nazionale forense, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative, che si esprimono nel termine perentorio di trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, sono stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per la sperimentazione e la graduale applicazione degli aggiornamenti del processo amministrativo telematico, anche relativamente ai procedimenti connessi attualmente non informatizzati, ivi incluso il procedimento per ricorso straordinario. Il decreto si applica a partire dalla data nello stesso indicata, comunque non anteriore al quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

[omissis]

Art. 13-ter (Criteri per la sinteticità e la chiarezza degli atti di parte)³

1. Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con i principi di sinteticità e chiarezza di cui all'articolo 3, comma 2, del codice, le parti redigono il ricorso e gli altri atti difensivi secondo i criteri e nei limiti dimensionali stabiliti con decreto del presidente del Consiglio di Stato, da adottare entro il 31 dicembre 2016, sentiti il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato, nonché le associazioni di categoria degli avvocati amministrativisti.

[omissis]

Sezione III LE FONTI DI RANGO SECONDARIO

1) REGOLAMENTO UNICO DELLA PREVIDENZA FORENSE *(approvato con delibera del Comitato dei delegati della Cassa Forense del 21 febbraio 2020)*

Art. 10 (Modello 5 bis – Comunicazione per le Associazioni tra Professionisti)

1. Gli obbligati alla comunicazione di cui all'art. 7 che partecipino ad associazioni professionali, devono comunicare anche i redditi ed il volume d'affari della intera associazione, negli stessi termini previsti dal medesimo art. 7.

2. La comunicazione, da inviare con lettera raccomandata o in via telematica, secondo le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione, può essere sottoscritta anche da uno solo degli associati, se obbligato ex art. 7, o da chi ne abbia la rappresentanza.

3. La comunicazione deve contenere:

- a) la denominazione;
- b) il cognome e nome di tutti gli associati, compresi quelli iscritti ad Albi, Elenchi o Registri diversi da quelli forensi;
- c) l'ordine territoriale di iscrizione dei singoli associati;
- d) la sede della associazione;

² Dell'allegato 2 (“Norme di attuazione”).

³ Dell'allegato 2 (“Norme di attuazione”).

e) il numero di codice fiscale o di partita IVA della associazione;

f) il numero di codice fiscale dei singoli associati;

g) le quote di partecipazione agli utili dei singoli associati;

h) le quote di volume d'affari da attribuire ai singoli in conformità a quanto prescritto nell'art. 18, quinto e sesto comma, del presente Regolamento.

4. Nella comunicazione per le associazioni, devono essere indicate le somme complessive di redditi o di volumi d'affari di competenza di tutti gli associati iscritti alla Cassa, esclusi gli associati non iscritti ad alcun titolo, in quanto non iscritti ad un Albo forense o Praticanti non iscritti alla Cassa; devono inoltre essere indicati i redditi e i volumi d'affari imputati ai singoli.

5. La quota di volume di affari per ogni singolo associato, è pari alla percentuale degli utili spettanti al singolo professionista, nel senso che essa va attribuita calcolando sul volume di affari complessivo le stesse percentuali con cui si distribuiscono gli utili per gli associati.

Art. 12 (Comunicazione del reddito professionale)

[omissis]

3. Per i componenti di associazioni di professionisti, il reddito dichiarato è quello di partecipazione imputato al singolo professionista nell'apposito modello della dichiarazione ai fini IRPEF. Nell'ipotesi di redditi professionali prodotti, sia partecipando alla associazione, sia in modo autonomo, il reddito da dichiarare è costituito dalla somma dei redditi dichiarati al fisco come reddito di partecipazione e come reddito individuale.

Art. 13 (Comunicazione del volume di affari)

1. La comunicazione deve riguardare il volume di affari relativo all'anno precedente. L'importo da dichiarare è quello risultante dalla dichiarazione IVA, detratto l'importo del contributo integrativo. I contribuenti minimi di cui all'art. 1, commi 96/117 della Legge n. 244/2007 e successive modifiche⁴ devono dichiarare la somma complessiva dei corrispettivi lordi fatturati.

2. Qualora l'attività professionale venga svolta in forma di associazione professionale si applicano

i criteri di cui al terzo comma dell'art. 12 del presente Regolamento.

Art. 18 (Contributo integrativo)

1. Tutti gli Avvocati iscritti agli Albi nonché i Praticanti Avvocati iscritti alla Cassa devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA.

2. I contribuenti minimi di cui all'art. 1, commi 96/117, della Legge n. 244/2007 e successive modifiche⁵ devono applicare la maggiorazione in fattura commisurandola al corrispettivo lordo dell'operazione.

3. L'ammontare complessivo delle maggiorazioni, corrispondente alla somma ottenuta applicando la percentuale di cui all'ultimo comma del presente articolo sull'intero volume annuo di affari prodotto ovvero sul totale lordo delle operazioni fatturate nell'anno per i soggetti di cui al secondo comma, deve essere versato alla Cassa indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore.

4. La maggiorazione è ripetibile nei confronti del cliente.

5. Le Associazioni tra Professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto agli Albi di Avvocato o Praticante iscritto alla Cassa.

6. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla Cassa dal singolo professionista è calcolato su una percentuale del volume di affari della associazione pari alla percentuale degli utili spettante al professionista stesso.

7. Salvo quanto disposto dall'art. 22 primo comma del presente Regolamento, la maggiorazione percentuale è stabilita nella misura del 4%. Il contributo integrativo non concorre alla formazione del reddito professionale e non è quindi soggetto all'IRPEF.

Art. 28 (Modalità di pagamento dei contributi in autoliquidazione)

[omissis]

4. Nel caso di appartenenza ad Associazione di Professionisti, il pagamento dei contributi deve essere eseguito da ogni singolo associato, per l'importo da ciascuno di essi dovuto.

[omissis]

⁴ Commi abrogati dalla legge n. 190 del 23 dicembre 2014.

⁵ Commi abrogati dalla legge n. 190 del 23 dicembre 2014.

2) D.M. N. 17 DEL 9 FEBBRAIO 2018
**(“Regolamento recante la disciplina
dei corsi di formazione per l’accesso
alla professione di avvocato, ai sensi
dell’articolo 43, comma 2, della legge 31
dicembre 2012, n. 247”)**

Art. 2 (Organizzazione dei corsi di formazione)

1. I corsi di formazione possono essere organizzati dai consigli dell’ordine e dalle associazioni forensi giudicate idonee, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge, incluse le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.

2. Nel caso di organizzazione da parte degli altri soggetti previsti dalla legge e delle associazioni forensi, i corsi devono essere accreditati dai consigli dell’ordine, sentito il Consiglio nazionale forense, che si esprime entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza di accreditamento, o dallo stesso Consiglio qualora i corsi abbiano rilevanza nazionale. In tale ultima ipotesi il Consiglio nazionale forense adotta il relativo provvedimento entro il termine di trenta giorni trascorso il quale la richiesta di accreditamento si intende accolta in assenza di un provvedimento di rigetto espresso e motivato.

[omissis]

6. Qualora la scuola forense non sia stata istituita, il consiglio dell’ordine può organizzare direttamente il corso di formazione, anche in collaborazione con le associazioni forensi o con altri ordini del medesimo distretto di Corte d’appello o con fondazioni forensi che abbiano la formazione come scopo sociale. Ai fini di detta collaborazione tali soggetti sono ritenuti idonei dal consiglio dell’ordine in base al programma formativo proposto e al curriculum vitae dei docenti. Il consiglio dell’ordine può organizzare i corsi anche attraverso apposite convenzioni con le Università, ai sensi dell’articolo 40 della legge professionale.

[omissis]

**Art. 9 (Commissione nazionale per la tenuta
della banca dati)**

[omissis]

6. Gli oneri derivanti dalle spese di funzionamento della Commissione nazionale di cui al comma 1 e delle commissioni di valutazione interne di cui al comma 5 sono posti integralmente

a carico dei Consigli dell’ordine o delle associazioni forensi, nonché degli altri soggetti organizzatori previsti dalla legge.

**3) STATUTO E REGOLAMENTO DEL
CONGRESSO NAZIONALE FORENSE**
**(approvato dal Congresso Nazionale
Forense di Rimini del 6-8 ottobre 2016) ⁶**

Art. 2 (Il Congresso Nazionale Forense)

[omissis]

2. Nel rispetto dell’identità e dell’autonomia di ciascuna delle sue componenti istituzionali ed associative, il Congresso determina gli indirizzi generali dell’Avvocatura sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali, sia in sede nazionale che sovranazionale, nonché sulle questioni che riguardano la professione forense.

[omissis]

Art. 3 (Convocazione del Congresso e svolgimento dei lavori)

[omissis]

3. La convocazione del Congresso è comunicata ai COA a mezzo posta elettronica certificata di cui sono titolari, almeno centottanta giorni prima dell’apertura dei lavori congressuali ed è trasmessa anche ai legali rappresentanti delle Unioni, delle Associazioni forensi e delle Associazioni specialistiche.

[omissis]

11. Presso il CNF è altresì costituito il Comitato organizzatore presieduto dal Presidente del CNF e composto, inoltre, dal Coordinatore dell’OCF, dal Presidente della Cassa, dai Presidenti in carica dei COA Distrettuali, dal Presidente del COA sede del successivo Congresso, dai legali rappresentanti delle Unioni, delle Associazioni forensi e di quelle specialistiche e dal coordinatore della Commissione Pari Opportunità del CNF.

[omissis]

Art. 4 (Delegati al Congresso)

[omissis]

3. Partecipano al Congresso di diritto i Presidenti dei Comitati Pari Opportunità, in carica

⁶ Come modificato dai Congressi Nazionali Forensi di Catania del 4-6 ottobre 2018 e di Lecce del 6-8 ottobre 2022.

al momento dello svolgimento delle sedute congressuali e i legali rappresentanti in carica al momento dello svolgimento delle sedute congressuali, rispettivamente delle Unioni, delle Associazioni forensi e delle Associazioni specialistiche.

[omissis]

Art. 6 (Organismo Congressuale Forense)

[omissis]

10. Sono componenti di diritto dell'Organismo Congressuale Forense, senza diritto di voto, i legali rappresentanti in carica delle Associazioni forensi ed hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, i legali rappresentanti in carica delle Associazioni specialistiche.

[omissis]

14. La carica di Coordinatore dell'O.C.F. è incompatibile con quella di Presidente di COA, di componente di CNF, Cassa e CDD nonché di legale rappresentante in carica delle Unioni, delle Associazioni forensi e delle Associazioni specialistiche. L'eventuale incompatibilità va rimossa, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'elezione.

[omissis]

4) STATUTO DELLA CASSA FORENSE

(approvato con delibera del Comitato dei delegati del 18 dicembre 2015)

Art. 43 (L'informazione agli iscritti ad iniziativa della Cassa Forense)

[omissis]

2. Il Presidente della Cassa Forense invia ogni anno al Consiglio Nazionale Forense, all'Organismo Unitario dell'Avvocatura⁷, ai Consigli dell'Ordine e alle Associazioni Forensi maggiormente rappresentative a livello nazionale e a quelle che ne facciano richiesta una copia integrale dei bilanci preventivi e consuntivi, corredati dalle rispettive relazioni, e ciò dopo la loro definitiva approvazione e, quando redatti, i bilanci tecnici.

3. Il Consiglio Nazionale Forense, l'Organismo Unitario dell'Avvocatura, i Consigli dell'Ordine e le Associazioni Forensi possono rilasciare a ciascun iscritto copia degli atti loro trasmessi dalla Cassa Forense ai sensi del comma precedente.

[omissis]

5) D.M. N. 144 DEL 12 AGOSTO 2015 *(“Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247”)*

Art. 7 (Percorsi formativi)

[omissis]

3. Ai fini della organizzazione dei corsi, il Consiglio nazionale forense o i consigli dell'ordine degli avvocati stipulano con le articolazioni di cui al comma 1 apposite convenzioni per assicurare il conseguimento di una formazione specialistica orientata all'esercizio della professione nel settore di specializzazione. Il Consiglio nazionale forense può stipulare le convenzioni anche d'intesa con le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

4. I consigli dell'ordine stipulano le predette convenzioni d'intesa con le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

5. Le convenzioni di cui ai commi 3 e 4 prevedono l'istituzione di un comitato scientifico composto da sei membri di cui tre nominati da una delle articolazioni di cui al comma 1, uno dei quali con funzioni di coordinatore. Gli altri tre membri sono nominati da uno degli enti o delle associazioni di cui ai commi 3 e 4. Il comitato scientifico delibera a maggioranza dei componenti e, in caso di parità, prevale il voto del coordinatore.

6. Le convenzioni di cui ai commi 3 e 4 prevedono, altresì, l'istituzione di un comitato di gestione composto da cinque membri di cui tre nominati da uno degli enti o delle associazioni di cui ai commi 3 e 4, uno dei quali con funzioni di direttore e coordinatore. Il comitato di gestione delibera a maggioranza dei componenti.

[omissis]

Art. 10 (Aggiornamento professionale specialistico)

1. Il Consiglio nazionale forense e i consigli dell'ordine, d'intesa con le associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di

⁷ Ora Organismo Congressuale Forense.

cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, promuovono l'organizzazione di corsi di formazione continua nelle materie specialistiche.

[omissis]

Art. 14 (Disposizione transitoria)

1. L'avvocato che ha conseguito nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento un attestato di frequenza di un corso almeno biennale di alta formazione specialistica conforme ai criteri previsti dall'articolo 7, comma 12, organizzato da una delle articolazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, ovvero dal Consiglio nazionale forense, dai consigli dell'ordine degli avvocati o dalle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, può chiedere al Consiglio nazionale forense il conferimento del titolo di avvocato specialista previo superamento di una prova scritta e orale⁸. All'organizzazione e alla valutazione della prova di cui al periodo precedente provvede una commissione composta da docenti rientranti nelle categorie di cui all'articolo 7, comma 8, nominati dal Consiglio nazionale forense.

[omissis]

6) REGOLAMENTO N. 4 DEL 16 LUGLIO 2014 DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

(“Norme per l'istituzione e le modalità di tenuta dell'elenco delle associazioni forensi maggiormente rappresentative”)

⁸ Con delibera n. 538 del 18 febbraio 2022 il Consiglio Nazionale Forense ha stabilito: *“ferma restando l'autonomia delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative, organizzatrici dei corsi di specializzazione, di prevedere una prova scritta e orale di fine corso anche per coloro che intendano proporre istanza di riconoscimento del titolo di avvocato specialista ai sensi del combinato disposto degli artt. 14 co. 2 del d.m. n. 144/2015 ss.mm.ii. e 2 del d.m. n. 163/2020, il superamento della richiamata prova di esame non è condizione necessaria per accedere alla prova scritta e orale davanti alla Commissione nominata dal C.N.F. ai sensi dell'art. 14 co. 1 del d.m. n. 144/2015 ss.mm.ii.”.*

Art. 1 (Oggetto del regolamento)

Il presente regolamento disciplina la istituzione dell'elenco delle associazioni forensi maggiormente rappresentative di cui all'art. 1, comma 3°, legge 247/2012, nonché le modalità per la sua tenuta.

Art. 2 (Istituzione ed aggiornamento dell'elenco)

1. È istituito l'elenco delle associazioni forensi maggiormente rappresentative di cui all'art. 1, comma 3°, legge 247/2012.

2. L'elenco è tenuto dal Consiglio Nazionale Forense, che ne cura il costante aggiornamento.

3. L'elenco è pubblicato sul sito web istituzionale del Consiglio Nazionale Forense www.consiglionazionaleforense.it e sarà aggiornato dopo ogni nuova iscrizione.

Art. 3 (Requisiti di iscrizione nell'elenco e criteri per la individuazione delle associazioni forensi maggiormente rappresentative di cui all'art. 1, comma 3°, legge 247/12)

1. Sono individuate come maggiormente rappresentative dal Consiglio Nazionale Forense ed iscritte nell'elenco di cui all'art. 2 le associazioni forensi che dimostrino:

a) di essere costituite da almeno cinque anni, decorrenti dalla richiesta di inserimento nell'elenco di cui al precedente art. 2;

b) di essere disciplinate e regolate da uno statuto che preveda che l'associazione:

1. sia apartitica e apolitica;

2. promuova la conoscenza, la diffusione, la concreta realizzazione e la tutela dei valori fondamentali del diritto e del giusto ed equo processo;

3. promuova iniziative volte ad ottenere un miglioramento del funzionamento e dell'organizzazione della giustizia in conformità alle norme costituzionali e sovranazionali anche proponendo riforme legislative;

4. promuova e realizzi, anche in via decentrata, iniziative volte garantire lo svolgimento ed il coordinamento di attività di aggiornamento e di formazione degli iscritti;

5. persegua l'affermazione e la tutela dell'attività difensiva;

c) di essere regolate da un ordinamento interno a base democratica;

d) che il numero totale degli iscritti non sia inferiore a duemilacinquecento, che il Presidente o comunque colui il quale ne abbia la rappresentanza sia un avvocato e che il numero degli iscritti avvocati sia comunque pari o corrispondente almeno ai due terzi del numero totale;

e) di avere una sede nazionale e di essere presenti con sedi operative in almeno i due terzi dei distretti di corte d'appello coordinate da un organismo nazionale che operi in maniera permanente e sistematica tale da assicurarne la rappresentanza e la unitarietà di indirizzo;

f) di non avere scopo di lucro ferma restando la possibilità di richiedere agli iscritti un contributo associativo minimo per l'attuazione degli scopi statutari.

Art. 4 (Modalità di richiesta di iscrizione nell'elenco)

Le associazioni forensi che intendono ottenere l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 2 devono:

a) inviare la domanda mediante plico raccomandato con ricevuta di ritorno alla sede amministrativa del Consiglio Nazionale Forense oppure mediante posta elettronica certificata all'apposita casella di posta elettronica indicata nel sito istituzionale del Consiglio Nazionale Forense;

b) allegare alla domanda la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 che precede.

Art. 5 (Procedimento di iscrizione nell'elenco)

1. Il Consiglio Nazionale Forense, ricevuta la richiesta di iscrizione, delibera con provvedimento motivato, entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della domanda.

2. Nell'ambito del procedimento, il Consiglio Nazionale Forense valuta la regolarità della domanda e la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione ed, in via istruttoria, può richiedere integrazioni o chiarimenti anche convocando i rappresentanti dell'associazione richiedente.

3. Con il provvedimento di cui al comma 1, il Consiglio Nazionale Forense delibera:

a) la iscrizione delle associazioni forensi maggiormente rappresentative nell'elenco dedicato, oppure

b) il rigetto della domanda.

4. Le associazioni forensi le cui domande siano state rigettate possono presentare nuova richiesta decorso un anno dalla delibera di rigetto.

5. Per quanto non espressamente previsto, si applica la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6 (Vigilanza e revoca dell'iscrizione nell'elenco)

1. Almeno trenta giorni prima della scadenza del quadriennio dalla prima iscrizione e, successivamente, almeno sessanta giorni prima della scadenza di ciascun quadriennio, l'associazione iscritta nell'elenco ha l'onere di dimostrare la permanenza dei requisiti.

2. Il Consiglio Nazionale Forense, esaminata la documentazione di cui al comma precedente, verifica la permanenza dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco e, nel caso in cui accerti la perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 3 del presente regolamento, entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione medesima delibera la revoca dell'iscrizione.

3. Il Consiglio Nazionale Forense può comunque, previa audizione dei rappresentanti dell'associazione e con provvedimento motivato, revocare in ogni momento la iscrizione nell'elenco, qualora l'associazione forense perda uno dei requisiti di cui all'art. 3 del presente regolamento, ovvero non rispetti quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.

4. L'associazione forense alla quale viene revocata l'iscrizione nell'elenco può presentare nuova richiesta decorso un anno dalla delibera di revoca.

Art. 7 (Disciplina transitoria)

Le associazioni attualmente iscritte nell'elenco di cui all'art. 2 devono dimostrare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle modifiche al presente regolamento, la sussistenza dei requisiti di cui al precedente art. 3.

Art. 8 (Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nell'apposita pagina dedicata del sito web istituzionale del Consiglio Nazionale Forense, www.consiglionazionaleforense.it.

**7) REGOLAMENTO N. 3 DEL 20
GIUGNO 2014 DEL CONSIGLIO
NAZIONALE FORENSE**
*(“Regolamento recante modalità di
istituzione e organizzazione delle Scuole
forensi”)*

Art. 6 (Organizzazione dei corsi e selezione dei docenti)

1. Le Scuole forensi provvedono alla organizzazione dei corsi e delle altre attività formative, anche in collaborazione con associazioni specialistiche, assicurando la qualità dell’offerta formativa, sotto il profilo dello sviluppo adeguato di saperi e abilità, al fine di assicurare gli obiettivi formativi previsti dalla legge.

[omissis]

**8) REGOLAMENTO N. 1 DELL’11
APRILE 2013 DEL CONSIGLIO
NAZIONALE FORENSE**
*(“Norme per l’istituzione e le modalità
di tenuta dell’elenco delle associazioni
forensi specialistiche maggiormente
rappresentative”)*

Art. 1 (Oggetto del regolamento)

Il presente regolamento disciplina la istituzione e le modalità di tenuta dell’elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all’art. 35, comma 1, lettera s) della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Art. 2 (Istituzione e aggiornamento dell’elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative)

1. È istituito l’elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative. L’elenco è suddiviso in due sezioni: a) nella sezione n. 1 sono inserite le associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative d’intesa con le quali il Consiglio nazionale forense o i Consigli dell’ordine degli avvocati promuovono ed organizzano, unitamente alle articolazioni di cui all’art. 7, comma 1, del Decreto Giustizia 12 agosto 2015, n. 144, corsi e scuole di specializzazione per l’acquisizione del titolo di specialista mediante la stipula delle convenzioni di cui all’art. 7, comma 3, del Decreto Giustizia

12 agosto 2015, n. 144; b) nella sezione n. 2 sono inserite le associazioni forensi che promuovono ed organizzano corsi di formazione ed aggiornamento professionale in settori comunque specialistici ma non ricompresi in quelli di cui all’art. 3, comma 1, del Decreto Giustizia 12 agosto 2015, n. 144.

2. L’elenco è tenuto dal Consiglio nazionale forense, che ne cura l’aggiornamento costante.

3. L’elenco è pubblicato sul sito web istituzionale del Consiglio nazionale forense, www.consiglionazionaleforense.it.

Art. 3 (Requisiti per l’inserimento nelle sezioni dell’elenco)

1. Le associazioni forensi specialistiche per poter essere inserite nella sezione n. 1 dell’elenco di cui al precedente art. 2, comma 1, lett. a) devono dimostrare:

a) di avere uno statuto che prevede tra gli scopi e finalità dell’associazione la promozione del profilo professionale specialistico, la formazione e l’aggiornamento professionale in uno dei settori di specializzazione di cui all’art. 3, comma 1, del Decreto Giustizia 12 agosto 2015, n. 144;

b) che il Presidente o comunque colui il quale ne abbia la rappresentanza sia un avvocato, che il numero totale degli iscritti avvocati sia pari o corrispondente almeno ai due terzi del numero totale e che il numero totale degli iscritti sia equamente distribuito sul territorio nazionale. Il numero totale degli iscritti deve comunque essere verificabile e significativo su base nazionale tenuto conto del settore di specializzazione di competenza;

c) di avere una sede nazionale e di essere presenti con sedi operative, in almeno diciotto distretti di corte d’appello, coordinate da un organismo nazionale che operi in maniera permanente e sistematica tale da assicurarne la unitarietà di indirizzo;

d) di essere regolate da un ordinamento interno a base democratica;

e) di assicurare l’offerta formativa nel settore di specializzazione di interesse e di organizzare le attività per l’aggiornamento professionale attraverso strutture centrali organizzative e tecnico-scientifiche adeguate che garantiscano la rilevante scientificità delle iniziative promosse, organizzate e realizzate;

f) di non avere scopo di lucro e di assicurare la gratuità delle attività formative, ferma restando la

possibilità di richiedere ai partecipanti il rimborso delle spese sostenute per l'organizzazione;

g) di aver organizzato e realizzato, nell'anno precedente la richiesta di inserimento nella sezione n. 1 dell'elenco, significativa attività formativa nel settore di specializzazione di interesse;

h) di aver organizzato e realizzato, nell'anno precedente la richiesta di inserimento nella sezione n. 1 dell'elenco, o di essere in grado di organizzare e realizzare, a partire dall'anno successivo alla richiesta di inserimento, un corso nel settore di specializzazione di interesse della durata non inferiore a 200 ore da tenersi in due anni solari, specificamente disciplinato da un atto di regolazione interna.

2. Le associazioni forensi specialistiche per poter essere inserite nella sezione n. 2 dell'elenco di cui al precedente art. 2, comma 1, lett. a) devono dimostrare:

i) di avere uno statuto che prevede tra gli scopi e finalità la formazione e l'aggiornamento professionale in un settore specialistico non ricompreso tra quelli di cui all'art. 3, comma 1, del Decreto Giustizia 12 agosto 2015, n. 144;

j) che il Presidente o comunque colui il quale ne abbia la rappresentanza sia un avvocato, che il numero degli iscritti avvocati sia pari o corrispondente almeno ai due terzi del numero totale e che il numero totale degli iscritti sia equamente distribuiti sul territorio nazionale. Il numero totale degli iscritti deve comunque essere verificabile e significativo su base nazionale tenuto conto del settore di specializzazione di competenza;

k) di avere una sede nazionale e di essere presenti con sedi operative, in almeno diciotto distretti di corte d'appello, coordinate da un organismo nazionale che operi in maniera permanente e sistematica tale da assicurarne la unitarietà di indirizzo;

l) di essere regolate da un ordinamento interno a base democratica;

m) di assicurare l'offerta formativa nel settore specialistico di interesse e di organizzare le attività per l'aggiornamento professionale attraverso strutture centrali organizzative e tecnoscientifiche adeguate che garantiscano la rilevante scientificità delle iniziative promosse, organizzate e realizzate;

n) di non avere scopo di lucro e di assicurare la gratuità delle attività formative, ferma restando la

possibilità di richiedere ai partecipanti il rimborso delle spese sostenute per l'organizzazione;

o) di aver organizzato e realizzato, nell'anno precedente la richiesta di inserimento nella sezione n. 2 dell'elenco, significativa attività formativa nel settore specialistico di interesse;

p) di aver organizzato e realizzato, nell'anno precedente la richiesta di inserimento nella sezione n. 2 dell'elenco, o di essere in grado di organizzare e realizzare, a partire dall'anno successivo alla richiesta di inserimento, un corso nel settore specialistico di interesse della durata di non inferiore a 100 ore da tenersi in due anni solari, specificamente disciplinato da un atto di regolazione interna.

Art. 4 (Modalità di richiesta di inserimento nell'elenco)

Le associazioni forensi specialistiche che intendano ottenere l'inserimento in una delle sezioni dell'elenco di cui all'art. 2 del presente regolamento devono:

a) inviare la domanda tramite posta elettronica certificata alla casella di posta elettronica indicata nell'area contatti del sito istituzionale del Consiglio nazionale forense;

b) allegare alla domanda la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente regolamento.

Art. 5 (Procedimento per l'inserimento nell'elenco)

1. Il Consiglio nazionale forense, ricevuta la richiesta di inserimento, delibera con provvedimento motivato entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda.

2. Nell'ambito del procedimento, il Consiglio nazionale forense valuta la regolarità della domanda e la sussistenza dei requisiti per la iscrizione, e può richiedere integrazioni in via istruttoria.

3. Con il provvedimento motivato di cui al comma 1, il Consiglio nazionale forense delibera:

a) la iscrizione in una delle due sezioni dell'elenco, oppure:

b) il rigetto della domanda.

4. Le associazioni forensi specialistiche le cui domande sono state rigettate possono presentare nuova richiesta decorso un anno decorrente dalla comunicazione della delibera di rigetto.

5. Almeno trenta giorni prima della scadenza del triennio dal primo inserimento e, successivamente, almeno sessanta giorni prima della scadenza di ciascun triennio, l'associazione ha l'onere di comprovare, depositando idonea ed adeguata documentazione, la persistenza dei requisiti di cui all'art. 3. Il Consiglio nazionale forense delibera entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

6. Per quanto non espressamente previsto si applica la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche.

Art. 6 (Vigilanza e revoca dell'iscrizione nell'elenco)

1. Il Consiglio nazionale forense esercita la vigilanza sulla permanenza dei requisiti per l'inserimento nell'elenco; a tal fine può richiedere in qualsiasi momento informazioni e disporre controlli ispettivi.

2. Il Consiglio nazionale forense può, con provvedimento motivato, revocare l'inserimento nell'elenco qualora l'associazione forense specialistica perda uno dei requisiti di cui all'art. 3 del presente regolamento, ovvero non rispetti quanto previsto al comma 5 dell'art. 5 del presente regolamento.

3. L'associazione forense specialistica alla quale viene revocata l'iscrizione nell'elenco può presentare nuova richiesta decorso un anno dalla delibera di revoca.

Art. 6 bis (Regime transitorio e revisione dell'elenco)

1. Il Consiglio nazionale forense, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, procede alla revisione del vigente elenco:

a) suddividendolo nelle due sezioni di cui all'art. 2 del presente regolamento;

b) chiedendo alle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative già inserite nel vigente elenco di comprovare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 del presente regolamento;

c) avviando, ove necessario, il procedimento di cancellazione dall'attuale elenco, nei modi e nelle forme di cui al precedente art. 6, delle associazioni che non comprovino la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 del presente regolamento.

2. L'associazione forense specialistica che viene cancellata dal vigente elenco può presentare nuova richiesta decorso almeno sei dalla comunicazione della delibera di cancellazione.

Art. 7 (Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nell'apposita pagina dedicata nel sito web istituzionale del Consiglio nazionale forense.

**PARTE XXIV
LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO
NAZIONALE FORENSE**

**Sezione I
LA LEGGE FORENSE**

**LEGGE N. 247 DEL 31 DICEMBRE
2012**

*(“Nuova disciplina dell’ordinamento
forense”)*

Art. 28 (Il consiglio dell’ordine)

[omissis]

10. La carica di consigliere è incompatibile con quella di consigliere nazionale, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nonché di membro di un consiglio distrettuale di disciplina. L’eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall’incarico assunto in precedenza. *[omissis]*.

Art. 34 (Durata e composizione)

[omissis]

2. Le elezioni per la nomina dei componenti del CNF non sono valide se non risultano rappresentati entrambi i generi.

3. Il CNF è composto da avvocati aventi i requisiti di cui all’articolo 38. Ciascun distretto di corte d’appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è inferiore a diecimila elegge un componente. Risulta eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti. Non può appartenere per più di due mandati consecutivi allo stesso ordine circondariale il componente eletto in tali distretti. Ciascun distretto di corte di appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è pari o superiore a diecimila elegge due componenti; in tali distretti risulta primo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti, secondo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti, garantendo la rappresentanza tra i generi, tra gli iscritti ad un ordine circondariale diverso da quello al quale

appartiene il primo eletto. In tutti i distretti, il voto è comunque espresso per un solo candidato. In ogni caso, a parità di voti, è eletto il candidato più anziano di iscrizione. Le elezioni per la nomina dei componenti del CNF devono svolgersi nei quindici giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La proclamazione dei risultati è fatta dal Consiglio in carica, il quale cessa dalle sue funzioni alla prima riunione del nuovo Consiglio convocato dal presidente in carica.

4. A ciascun consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti; un voto per ogni successivi trecento iscritti, da duecentouno fino ad ottocento iscritti; un voto per ogni successivi seicento iscritti, da ottocentouno fino a duemila iscritti; un voto per ogni successivi mille iscritti, da duemilauno a diecimila iscritti; un voto per ogni successivi tremila iscritti, al di sopra dei diecimila.

[omissis]

6. Si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, per quanto non espressamente previsto.

Art. 38 (Eleggibilità e incompatibilità)

1. Sono eleggibili al CNF gli iscritti all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

2. Non possono essere eletti coloro che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, condanna esecutiva anche non definitiva ad una sanzione disciplinare più grave dell’avvertimento.

3. La carica di consigliere nazionale è incompatibile con quella di consigliere dell’ordine e di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nonché di membro di un consiglio distrettuale di disciplina.

4. L’eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall’incarico assunto in precedenza.

Art. 47 (Commissioni di esame) ¹

[omissis]

6. Gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti quali componenti del consiglio dell'ordine, di un consiglio distrettuale di disciplina, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell'incarico ricoperto.

[omissis]

**Sezione II
LE ALTRE FONTI DI RANGO
PRIMARIO**

**1) D.LGS. LGT. N. 382 DEL 23
NOVEMBRE 1944**

*(“Norme sui Consigli degli Ordini e collegi
e sulle Commissioni centrali professionali”)*

Art. 5

[abrogato]

2. In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per Iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

Art. 11

1. Nelle elezioni previste dal presente capo s'intende eletto, il candidato che ha riportato un maggior numero di voti. A ciascun Consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti, un voto per ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti, ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre.

2. In caso di parità di voti si applica la disposizione dell'art. 5, comma secondo.

3. Ogni Consiglio comunica il risultato della votazione ad una Commissione nominata dal

¹ Disposizione non ancora in vigore in forza di quanto previsto dall'art. 49 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012: *“Per i primi undici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti”*.

Ministro della giustizia e composta di cinque professionisti che, verificata l'osservanza delle norme di legge, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione con proclamazione degli eletti nel bollettino del Ministero.

Art. 15

1. I componenti del Consiglio [dell'Ordine] o del Consiglio Nazionale devono essere iscritti nell'albo. Essi possono essere rieletti.

2. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio [dell'Ordine] o del nuovo Consiglio Nazionale, rimane in carica il Consiglio [dell'Ordine] o il Consiglio Nazionale uscente.

3. Alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari o che rimangono assenti dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive. Quelle riguardanti il Consiglio Nazionale si svolgono nei Consigli che non hanno alcun componente nel Consiglio Nazionale.

4. Il componente eletto a norma del comma precedente rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio Nazionale.

**Sezione III
LE FONTI DI RANGO
SECONDARIO**

**1) STATUTO E REGOLAMENTO DEL
CONGRESSO NAZIONALE FORENSE
(approvato dal Congresso Nazionale
Forense di Rimini del 6-8 ottobre 2016) ²**

Art. 6 (Organismo Congressuale Forense)

[omissis]

14. La carica di Coordinatore dell'O.C.F. è incompatibile con quella di Presidente di COA, di componente di CNF, Cassa e CDD nonché di legale rappresentante in carica delle Unioni, delle Associazioni forensi e delle Associazioni specialistiche. L'eventuale incompatibilità va rimossa, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'elezione.

[omissis]

² Come modificato dai Congressi Nazionali Forensi di Catania del 4-6 ottobre 2018 e di Lecce del 6-8 ottobre 2022.

2) STATUTO DELLA CASSA FORENSE

(approvato con delibera del Comitato dei delegati del 18 dicembre 2015)

Art. 13 (Durata in carica dei componenti e requisiti di eleggibilità)

[omissis]

3. La carica di Presidente, Consigliere di Amministrazione, Delegato e componente del Collegio Sindacale della Cassa Forense è incompatibile con la carica di componente del Consiglio Nazionale Forense, di Consigliere degli Ordini Forensi, di membro dei Consigli Distrettuali di disciplina e di Delegato all'Organismo Unitario dell'Avvocatura³.

[omissis]

³ Ora Organismo Congressuale Forense.

3) CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

(approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 31 gennaio 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 2014)

Art. 69 (Elezioni e rapporti con le Istituzioni forensi)

[omissis]

2. L'avvocato che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di candidati, ad elezioni ad Organi rappresentativi dell'Avvocatura deve comportarsi con correttezza, evitando forme di propaganda ed iniziative non consone alla dignità delle funzioni.

3. È vietata ogni forma di iniziativa o propaganda elettorale nella sede di svolgimento delle elezioni e durante le operazioni di voto.

[omissis]

PARTE XXV LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

Sezione I LA LEGGE FORENSE

LEGGE N. 247 DEL 31 DICEMBRE 2012

("Nuova disciplina dell'ordinamento forense")

Art. 25 (L'ordine circondariale forense)

[omissis]

2. Gli iscritti aventi titolo eleggono i componenti del consiglio dell'ordine, con le modalità stabilite dall'articolo 28 e in base a regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1.

[omissis]

Art. 27 (L'assemblea)

[omissis]

1. L'assemblea è costituita dagli avvocati iscritti all'albo ed agli elenchi speciali. Essa elegge i componenti del consiglio; [omissis].

2. L'assemblea, previa delibera del consiglio, è convocata dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente o dal consigliere più anziano per iscrizione.

3. Le regole per il funzionamento dell'assemblea e per la sua convocazione, nonché per l'assunzione delle relative delibere, sono stabilite da apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite.

4. [omissis]. L'assemblea per la elezione del consiglio si svolge, per il rinnovo normale, entro il mese di gennaio successivo alla scadenza.

Art. 28 (Il consiglio dell'ordine)

1. Il consiglio ha sede presso il tribunale ed è composto:

a) da cinque membri, qualora l'ordine conti fino a cento iscritti;

b) da sette membri, qualora l'ordine conti fino a duecento iscritti;

c) da nove membri, qualora l'ordine conti fino a cinquecento iscritti;

d) da undici membri, qualora l'ordine conti fino a mille iscritti;

e) da quindici membri, qualora l'ordine conti fino a duemila iscritti;

f) da ventuno membri, qualora l'ordine conti fino a cinquemila iscritti;

g) da venticinque membri, qualora l'ordine conti oltre cinquemila iscritti.

2. [abrogato]

3. [abrogato]

4. [abrogato]

5. [abrogato]

6. [abrogato]

[omissis]

9. Il consiglio elegge il presidente, il segretario e il tesoriere. Nei consigli con almeno quindici componenti, il consiglio può eleggere un vicepresidente. A ciascuna carica è eletto il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto presidente o vicepresidente, segretario o tesoriere il più anziano per iscrizione all'albo o, in caso di pari anzianità di iscrizione, il più anziano per età.

10. La carica di consigliere è incompatibile con quella di consigliere nazionale, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nonché di membro di un consiglio distrettuale di disciplina. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza. Ai componenti del consiglio, per il tempo in cui durano in carica, non possono essere conferiti incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario.

[omissis]

12. Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del consiglio dell'ordine ciascun avvocato iscritto nell'albo può proporre reclamo al CNF entro dieci giorni dalla proclamazione. La presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo consiglio.

Art. 33 (Scioglimento del consiglio)

[omissis]

3. In caso di scioglimento, le funzioni del consiglio sono esercitate da un commissario straordinario, nominato dal CNF e scelto tra gli avvocati con oltre venti anni di anzianità, il quale, improrogabilmente entro centoventi giorni dalla data di scioglimento, convoca l'assemblea per le elezioni in sostituzione.

[omissis]

Art. 38 (Eleggibilità e incompatibilità)

[omissis]

3. La carica di consigliere nazionale è incompatibile con quella di consigliere dell'ordine e di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nonché di membro di un consiglio distrettuale di disciplina.

4. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza.

Art. 47 (Commissioni di esame) ¹

[omissis]

6. Gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti quali componenti del consiglio dell'ordine, di un consiglio distrettuale di disciplina, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell'incarico ricoperto.

[omissis]

Sezione II

LE ALTRE FONTI DI RANGO PRIMARIO

1) D.L. N. 137 DEL 28 OTTOBRE 2020 ("Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19")

Art. 31 (Disposizioni in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia)

1. Le procedure elettorali per la composizione degli organi territoriali degli ordini professionali

¹ Disposizione non ancora in vigore in forza di quanto previsto dall'art. 49 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012: "Per i primi undici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti".

vigilati dal Ministero della giustizia possono svolgersi con modalità telematiche da remoto disciplinate con regolamento del consiglio nazionale dell'ordine, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, previa approvazione del Ministero della giustizia.

[omissis]

2) LEGGE N. 113 DEL 12 LUGLIO 2017 ("Disposizioni sulla elezione dei componenti dei Consigli degli Ordini circondariali forensi")

Art. 1 (Oggetto)

La presente legge reca la disciplina dell'elettorato attivo e passivo e delle modalità per l'elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi.

Art. 2 (Definizioni)

Ai fini della presente legge, si intende per:

a) «ordine»: l'ordine circondariale forense costituito presso ciascun tribunale ai sensi dell'articolo 25 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

b) «consiglio»: l'organo dell'ordine previsto dall'articolo 26, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la cui composizione ed elezione sono disciplinate, rispettivamente, dall'articolo 28 della citata legge n. 247 del 2012 e dalla presente legge;

c) «presidente»: il presidente del consiglio di cui alla lettera b).

Art. 3 (Elettorato attivo e passivo)

1. I componenti del consiglio sono eletti dagli avvocati iscritti all'ordine ai sensi dell'articolo 25 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, con voto segreto, in base alle disposizioni della presente legge.

2. Hanno diritto al voto gli avvocati che risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti, il giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione.

3. Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento. Fermo restando quanto previsto al comma 4, i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.

4. Dei mandati di durata inferiore ai due anni non si tiene conto ai fini del rispetto del divieto di cui al secondo periodo del comma 3.

Art. 4 (Numero massimo di voti esprimibili e tutela del genere meno rappresentato)

1. Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla presente legge²

2. In attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, la presente legge tutela il genere meno rappresentato disciplinando al capo III le modalità di espressione del voto.

²

<i>Numero componenti del Consiglio</i>	<i>Numero massimo di preferenze esprimibili</i>	<i>Numero massimo di preferenze esprimibili per singolo genere</i>	<i>Numero minimo di preferenze di genere da esprimere nel caso siano state espresse tutte le preferenze esprimibili</i>
5	3	2	1
7	4	2	2
9	6	4	2
11	7	4	3
15	10	6	4
21	14	9	5
25	16	10	6

Art. 5 (Tempo delle elezioni e determinazione dei seggi)

1. Il presidente, previa delibera del consiglio, quando convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio:

a) determina il numero complessivo di componenti del consiglio ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

b) fissa, con provvedimento da adottare di regola entro il 10 dicembre dell'anno precedente le elezioni, le date di svolgimento delle elezioni stesse, da tenersi per non meno di due giorni e non più di sei giorni consecutivi, tra il lunedì ed il sabato, per non meno di quattro ore consecutive nell'arco di ciascuna giornata.

2. Effettuate le determinazioni di cui al comma 1, il presidente ne cura la pubblicazione nel sito internet istituzionale del proprio ordine e ne dà comunicazione al Consiglio nazionale forense. La pubblicazione nel sito internet istituzionale ha valore di pubblicità notizia.

Art. 6 (Convocazione elettorale)

1. Il presidente, previa delibera del consiglio, fissa la data per l'inizio delle operazioni di voto almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni.

2. L'avviso di convocazione delle elezioni contiene l'invito a presentare, almeno quattordici giorni prima della data fissata per le elezioni stesse, le candidature degli avvocati secondo quanto previsto dalla presente legge.

3. L'avviso di convocazione indica altresì il luogo, i giorni e l'orario di apertura del seggio elettorale e il numero dei consiglieri da eleggere.

4. L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli aventi diritto al voto mediante messaggio di posta elettronica certificata, nonché qualsiasi altro mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuta spedizione. È affisso in modo visibile dal giorno di convocazione sino a quello precedente le votazioni sia negli uffici dell'ordine sia in luogo del tribunale accessibile al pubblico, compresi gli spazi riservati al consiglio.

5. Della convocazione delle elezioni è dato avviso mediante il sito internet istituzionale dell'ordine.

6. In aggiunta alle modalità di comunicazione dell'avviso di convocazione di cui ai commi 4 e 5, può essere altresì consentita la pubblicazione di estratto dell'avviso stesso in almeno un giornale

quotidiano locale ove ha sede l'ordine, per due giorni lavorativi di settimane diverse, ferma restando l'affissione in luogo del tribunale accessibile al pubblico e nei locali ove ha sede l'ordine.

Art. 7 (Propaganda elettorale)

1. La propaganda elettorale è svolta nel rispetto delle norme deontologiche. È comunque vietata, in qualsiasi forma, nel luogo e nel tempo in cui si svolgono le operazioni di voto. È ammessa la propaganda svolta anche attraverso l'aggregazione di più candidati, eventualmente distinguendo l'aggregazione con un simbolo o un motto, fermo restando il rispetto delle formalità di presentazione delle candidature di cui all'articolo 8.

2. La propaganda elettorale consiste unicamente nell'espressione di programmi e di intendimenti e non è svolta in modo da ledere il prestigio della categoria o di altri candidati.

Art. 8 (Candidature)

1. Gli avvocati possono presentare esclusivamente candidature individuali.

2. Le candidature devono essere presentate, a pena di irricevibilità, entro le ore dodici del quattordicesimo giorno antecedente quello fissato per l'inizio delle operazioni di voto, mediante deposito presso il consiglio dell'ordine di dichiarazione sottoscritta dall'interessato e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 9 (Commissione elettorale)

1. Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, il presidente costituisce la commissione elettorale, della quale fanno parte, oltre al presidente stesso e al consigliere segretario, sei o più iscritti con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni e che non sono candidati. Vengono altresì nominati almeno tre membri supplenti. Il presidente e il consigliere segretario non possono far parte della commissione elettorale nel caso in cui risultino candidati.

2. Quando il consiglio dell'ordine delibera di dar corso alle operazioni di voto elettronico, provvede a designare il responsabile informatico che interviene e presenza alle operazioni di voto.

3. La designazione dei componenti della commissione elettorale deve essere effettuata, mediante sorteggio tra gli iscritti che abbiano manifestato la propria disponibilità, dal consiglio nella prima riunione utile dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature, ricorrendo a membri non componenti del consiglio in misura non inferiore alla metà. Nel caso di cui al comma 1, terzo periodo, il consiglio provvede alla designazione del presidente e del segretario della commissione. In assenza di manifestazione di disponibilità da parte degli iscritti entro il termine di cui al primo periodo, la designazione dei componenti della commissione elettorale viene effettuata dal consiglio senza ricorrere al sorteggio, ma nel rispetto di tutte le altre formalità prescritte.

4. Nella commissione elettorale, salvo il caso di cui al comma 3, secondo periodo, le funzioni di presidente sono svolte dal presidente del consiglio e quelle di segretario dal consigliere segretario. Il presidente ed il segretario della commissione possono delegare le loro funzioni a componenti della commissione stessa.

5. La commissione elettorale procede alla verifica delle candidature nonché del rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 8 della presente legge e sovrintende a tutte le operazioni elettorali, nonché alle ulteriori attività connesse sino alla proclamazione degli eletti. È coadiuvata, per la sola fase dello spoglio delle schede elettorali, da un numero di scrutatori non inferiore a quattro, scelti al di fuori dei componenti del consiglio tra coloro che non si sono candidati e nominati a norma dell'articolo 12, comma 4, lettera d).

6. Dalla fase dello spoglio delle schede la commissione elettorale può operare anche costituendo al proprio interno sottocommissioni composte da almeno quattro membri, ivi compresi anche gli scrutatori.

7. terminate le operazioni di verifica delle candidature, il presidente della commissione o altro componente da lui delegato numera le candidature secondo l'ordine di presentazione.

Art. 10 (Schede elettorali ed espressione del voto)

1. Le schede elettorali sono predisposte a cura del consiglio in modo tale da garantire la segretezza del voto.

2. Ogni scheda elettorale, che contiene un numero di righe pari al numero massimo di voti

esprimibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, è preventivamente firmata in originale dal presidente della commissione e dal segretario.

3. Le schede elettorali sono custodite dal presidente della commissione elettorale e dal segretario o da altri componenti della commissione delegati, i quali, al momento della votazione, provvedono personalmente a consegnare agli aventi diritto le schede per la compilazione.

4. Il voto è espresso attraverso l'indicazione del nome e del cognome degli avvocati candidati individualmente secondo quanto previsto dall'articolo 8.

5. L'elettore può esprimere il numero massimo di voti determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, se gli avvocati votati appartengono ai due generi e a quello meno rappresentato è attribuito almeno un terzo del numero massimo di voti esprimibili ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla presente legge³. In ogni caso, l'elettore non può esprimere per avvocati di un solo genere un numero di voti superiore ai due terzi del numero massimo determinato ai sensi del citato articolo 4, comma 1, secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla presente legge.

Art. 11 (Seggio elettorale)

1. Le operazioni di voto si svolgono all'interno del seggio elettorale nei locali del tribunale presso cui è costituito il consiglio ovvero nel luogo indicato dal consiglio.

2. Nel seggio elettorale devono essere allestite le cabine elettorali o, comunque, strutture tali da garantire agli elettori la segretezza del voto.

3. All'interno del seggio elettorale deve essere depositato ed esposto, in più copie conformi tra loro, a disposizione di tutti gli elettori, l'elenco degli avvocati che hanno presentato la propria candidatura secondo l'ordine di presentazione.

4. Non sono ammessi all'interno del seggio altri elenchi o scritti di qualsivoglia natura o materiale di propaganda elettorale, fatti salvi quelli in possesso degli elettori per uso personale.

5. La permanenza nel seggio elettorale è consentita ai soli componenti della commissione elettorale che devono sovraintendere alle operazioni di voto mentre l'accesso al seggio elettorale è

consentito agli elettori per il tempo strettamente necessario all'espressione del voto.

Art. 12 (Operazioni di voto)

1. Le operazioni elettorali si svolgono presso il seggio nelle giornate individuate dal consiglio.

2. Le operazioni di voto si aprono con la costituzione del seggio elettorale formato ai sensi dell'articolo 11, nell'ora, nel giorno e nel luogo indicati nell'avviso di convocazione. Il presidente ed il segretario della commissione elettorale assumono rispettivamente le funzioni di presidente del seggio e di segretario del seggio.

3. Le operazioni di voto durano non meno di quattro ore consecutive e non più di otto ore nelle giornate fissate e si concludono tassativamente all'ultima ora fissata dell'ultimo giorno stabilito. Immediatamente dopo si procede allo scrutinio delle schede.

4. Il presidente del seggio, nell'ora indicata nell'avviso di convocazione:

a) verifica la regolare costituzione del seggio elettorale, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali e di voto, predispone un'urna debitamente sigillata, nonché una o più cabine elettorali;

b) dichiara pubblicamente aperta la tornata elettorale e dà inizio alle operazioni di voto;

c) verifica e decide in merito ad eventuali contestazioni;

d) nomina tra i presenti, non componenti del consiglio dell'ordine e non candidati, scrutatori in numero non inferiore a quattro.

5. Per la validità delle operazioni elettorali è necessaria la presenza di almeno tre componenti del seggio.

6. Il segretario del seggio redige, sotto la direzione del presidente, il verbale delle operazioni elettorali, annotandovi le operazioni di apertura del voto, di votazione, di chiusura delle operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti.

7. Nel verbale devono essere individuati ed elencati tutti i votanti.

8. Al termine della prima giornata elettorale il presidente del seggio provvede alla chiusura delle urne ed alla conservazione delle schede non votate. Le urne sono sigillate e sul sigillo sono apposte le firme del presidente, del segretario e degli altri componenti del seggio elettorale. Le schede non votate, le urne ed il restante materiale sono conservati a cura del presidente del seggio.

³ Cfr. nota 2.

9. Alla riapertura del seggio elettorale il presidente, alla presenza di almeno tre componenti del seggio, verifica l'integrità del materiale elettorale. Di tali operazioni è data menzione nel verbale. Quando accerta il danneggiamento del materiale elettorale, il presidente denuncia l'accaduto all'autorità giudiziaria ed al Consiglio nazionale forense.

10. Scaduto l'orario dell'ultima giornata elettorale, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione, ammettendo al voto solo coloro che sono presenti all'interno del seggio elettorale o, nel caso di incapienza della sala, identificando gli elettori presenti.

Art. 13 (Votazione con sistema elettronico)

1. Con delibera del consiglio può essere disposto che le votazioni avvengano attraverso espressione di un voto telematico.

2. Il sistema informatico per la registrazione dei voti deve avere almeno le seguenti caratteristiche:

a) prevedere un archivio digitale contenente l'elenco di tutti gli iscritti aventi diritto di voto e l'elenco dei candidati;

b) assicurare una procedura che preveda l'utilizzo di almeno tre password diverse che devono essere combinate tra loro per l'abilitazione del sistema di voto e di tutte le cabine elettroniche installate. Due password sono consegnate al presidente ed al segretario della commissione elettorale, mentre la terza è rilasciata al referente informatico designato, contestualmente all'inizio delle operazioni, dalla società informatica che gestisce il sistema di voto telematico;

c) prevedere che il sistema possa essere attivato solamente in presenza di tutte le persone in possesso della password;

d) prevedere che il riconoscimento e l'abilitazione dell'elettore al voto avvenga tramite apposite funzioni che consentono di verificare: l'identità del votante, utilizzando la funzione di ricerca tramite lettore di badge o con l'inserimento del codice fiscale; la registrazione dell'avente diritto al voto; che il votante non abbia già votato; l'avvenuto voto da parte dell'iscritto;

e) prevedere che al termine della fase di voto, dopo la conferma, emetta una scheda di voto che dal votante è inserita, previa personale verifica sulla conformità alla scelta effettuata, nell'apposita urna;

f) prevedere il blocco della postazione al termine del voto di ogni iscritto, in attesa dell'attivazione dell'elettore successivo;

g) prevedere che, nel caso in cui le fasi di voto avvengano in momenti o giorni diversi, consenta la procedura di sospensione, disabilitando tutte le sue funzioni per impedire qualsiasi accesso al sistema ed ai dati che contiene, e la riattivazione delle procedure di voto recuperando le informazioni salvate nel momento della sospensione e riabilitando le funzioni della votazione. Entrambe le procedure di sospensione e riattivazione sono effettuate utilizzando le password di cui alla lettera b);

h) prevedere che in nessun momento sia possibile avere risultati parziali o accedere ai risultati fino al momento in cui non viene effettuata la chiusura definitiva delle votazioni;

i) prevedere che, al termine delle fasi di voto, sempre mediante l'utilizzo delle password di cui alla lettera b), sia consentito di eseguire la chiusura definitiva del sistema impedendo qualsiasi ulteriore accesso e che solo dopo la chiusura definitiva del sistema siano forniti i risultati.

3. Le urne, nelle quali sono poste le ricevute di voto dagli elettori, sono sigillate dalla commissione elettorale e conservate per un anno presso il consiglio. L'apertura delle urne e l'esame delle relative ricevute avviene solo in caso di contestazioni o necessità di ulteriori controlli.

4. L'accesso alle postazioni elettorali, che garantiscono la riservatezza del voto, avviene previa identificazione del votante e del suo diritto al voto da personale del consiglio e sotto il controllo della commissione elettorale. La stessa commissione controlla poi che ogni votante deponga nell'urna la ricevuta del suo voto.

Art. 14 (Scrutinio delle schede)

1. Nello svolgimento delle operazioni di scrutinio sono adottati i seguenti criteri:

a) quando un candidato sia indicato unicamente con il cognome e negli elenchi compaiano più candidati con il medesimo cognome, il voto è nullo e non è conteggiato;

b) quando un candidato sia indicato con il cognome esatto ma con il nome errato, al candidato è attribuito il voto se l'indicazione formulata non corrisponde a quello di altro candidato;

c) quando un candidato con doppio cognome sia indicato con uno solo dei due cognomi, ove il

nome sia esatto il voto sarà attribuito come valido al candidato; ove manchi il nome si applica il criterio di cui alla lettera a).

2. Sono nulle le schede che:

- a) non hanno le caratteristiche di cui all'articolo 10;
- b) sono compilate, anche in parte, con l'uso della dattilografia;
- c) contengono segni diversi dall'espressione di voto;
- d) consentono comunque di riconoscere l'elettore.

3. È nullo, limitatamente ai voti eccedenti, il voto espresso in violazione del limite determinato a norma dell'articolo 4, comma 1, a partire da quello indicato per ultimo sulla scheda.

4. È nullo il voto in favore di un avvocato espresso in difformità dall'articolo 10, comma 5, se i voti complessivamente espressi in favore di un genere superano il limite di due terzi indicato nella tabella A allegata alla presente legge⁴ limitatamente ai voti espressi in eccedenza per il genere più rappresentato, a partire da quello indicato per ultimo sulla scheda.

Art. 15 (Proclamazione degli eletti)

1. Il presidente del seggio, dichiarata chiusa la votazione, procede immediatamente e pubblicamente, assistito dagli altri componenti del seggio, alle operazioni di scrutinio delle schede. Di tutte le operazioni di scrutinio è redatto apposito verbale.

2. Tutti gli aventi diritto al voto possono presenziare alle operazioni di scrutinio.

3. Le schede utilizzate sono conservate in plichi sigillati e siglati dal presidente, dal segretario e dagli altri componenti del seggio. Il materiale deve essere conservato presso gli uffici di segreteria dell'ordine a disposizione del Consiglio nazionale forense e delle autorità competenti fino alla elezione del successivo consiglio.

4. Effettuato lo scrutinio, la commissione elettorale predispone, in base ai voti riportati da ciascuno, una graduatoria con l'indicazione di tutti gli avvocati che hanno riportato voti.

5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, sino al raggiungimento del numero complessivo dei seggi da attribuire.

6. In caso di parità di voti risulta eletto l'avvocato più anziano per iscrizione all'albo e, tra

coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

7. Terminato lo scrutinio, il presidente del seggio ne dichiara il risultato e nella stessa giornata procede alla proclamazione degli eletti, dandone immediata comunicazione al Ministero della giustizia, al Consiglio nazionale forense, al competente presidente di tribunale e a tutti gli altri ordini e curandone la pubblicazione nel sito internet istituzionale del proprio ordine.

Art. 16 (Sostituzione degli eletti)

In caso di morte, rinuncia, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa di uno o più consiglieri, subentra il primo dei non eletti. In caso di parità di voti, subentra il più anziano per iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. Il consiglio, preso atto, provvede all'integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.

3) D.LGS. N. 96 DEL 2 FEBBRAIO 2001

(“Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale”)

Art. 6 (Iscrizione)

[omissis]

9. Con l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo, l'avvocato stabilito acquista il diritto di elettorato attivo, con esclusione di quello passivo.

[omissis]

Sezione III LE FONTI DI RANGO SECONDARIO

1) STATUTO E REGOLAMENTO DEL CONGRESSO NAZIONALE FORENSE (approvato dal Congresso Nazionale Forense di Rimini del 6-8 ottobre 2016)⁵

⁵ Come modificato dai Congressi Nazionali Forensi di Catania del 4-6 ottobre 2018 e di Lecce del 6-8 ottobre 2022.

⁴ Cfr. nota 2.

Art. 6 (Organismo Congressuale Forense)

[omissis]

14. La carica di Coordinatore dell'O.C.F. è incompatibile con quella di Presidente di COA, di componente di CNF, Cassa e CDD nonché di legale rappresentante in carica delle Unioni, delle Associazioni forensi e delle Associazioni specialistiche. L'eventuale incompatibilità va rimossa, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'elezione.

[omissis]

2) D.M. N. 156 DEL 13 LUGLIO 2016
(“Regolamento che stabilisce la disciplina per il funzionamento e la convocazione dell’assemblea dell’Ordine circondariale forense, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”)

Art. 5 (Assemblea per l’elezione del consiglio dell’ordine)

1. L’assemblea per l’elezione dei componenti del consiglio dell’ordine circondariale è convocata con le modalità ed entro il termine stabiliti dalle norme che disciplinano le modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi.

2. L’assemblea si intende convocata con il provvedimento di indizione delle elezioni da parte del presidente del Consiglio dell’ordine nei giorni individuati dal Consiglio stesso per lo svolgimento delle operazioni elettorali stabiliti in conformità alle norme che disciplinano le modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi.

3) STATUTO DELLA CASSA FORENSE

(approvato con delibera del Comitato dei delegati del 18 dicembre 2015)

Art. 13 (Durata in carica dei componenti e requisiti di eleggibilità)

[omissis]

3. La carica di Presidente, Consigliere di Amministrazione, Delegato e componente del Collegio Sindacale della Cassa Forense è incompatibile con la carica di componente del Consiglio Nazionale Forense, di Consigliere degli Ordini Forensi, di membro dei Consigli Distrettuali di disciplina e di Delegato all’Organismo Unitario dell’Avvocatura⁶.

[omissis]

4) CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

(approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 31 gennaio 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 2014)

Art. 69 (Elezioni e rapporti con le Istituzioni forensi)

[omissis]

2. L’avvocato che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di candidati, ad elezioni ad Organi rappresentativi dell’Avvocatura deve comportarsi con correttezza, evitando forme di propaganda ed iniziative non consone alla dignità delle funzioni.

3. È vietata ogni forma di iniziativa o propaganda elettorale nella sede di svolgimento delle elezioni e durante le operazioni di voto.

4. Nelle sedi di svolgimento delle operazioni di voto è consentita la sola affissione delle liste elettorali e di manifesti contenenti le regole di svolgimento delle operazioni.

[omissis]

⁶ Ora Organismo Congressuale Forense.

PARTE XXVI LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA

Sezione I LA LEGGE FORENSE

LEGGE N. 247 DEL 31 DICEMBRE 2012

“(Nuova disciplina dell’ordinamento forense”)

Art. 28 (Il consiglio dell’ordine)

[omissis]

10. La carica di consigliere è incompatibile con quella di consigliere nazionale, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nonché di membro di un consiglio distrettuale di disciplina. L’eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall’incarico assunto in precedenza. [omissis].

Art. 38 (Eleggibilità e incompatibilità)

[omissis]

3. La carica di consigliere nazionale è incompatibile con quella di consigliere dell’ordine e di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nonché di membro di un consiglio distrettuale di disciplina.

4. L’eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall’incarico assunto in precedenza.

Art. 47 (Commissioni di esame) ¹

[omissis]

¹ Disposizione non ancora in vigore in forza di quanto previsto dall’art. 49 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012: “Per i primi undici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia

6. Gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti quali componenti del consiglio dell’ordine, di un consiglio distrettuale di disciplina, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell’incarico ricoperto.

[omissis]

Art. 50 (Consigli distrettuali di disciplina)

[omissis]

2. Il consiglio distrettuale di disciplina è composto da membri eletti su base capitaria e democratica, con il rispetto della rappresentanza di genere di cui all’articolo 51 della Costituzione, secondo il regolamento approvato dal CNF ². Il numero complessivo dei componenti del consiglio distrettuale è pari ad un terzo della somma dei componenti dei consigli dell’Ordine del distretto, se necessario approssimata per difetto all’unità.

[omissis]

Sezione II LE FONTI DI RANGO SECONDARIO

1) STATUTO E REGOLAMENTO DEL CONGRESSO NAZIONALE FORENSE (approvato dal Congresso Nazionale Forense di Rimini del 6-8 ottobre 2016) ³

Art. 6 (Organismo Congressuale Forense)

[omissis]

14. La carica di Coordinatore dell’O.C.F. è incompatibile con quella di Presidente di COA, di componente di CNF, Cassa e CDD nonché di legale rappresentante in carica delle Unioni, delle Associazioni forensi e delle Associazioni

per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti”.

² Regolamento del Consiglio Nazionale Forense n. 1 del 31 gennaio 2014 (“Elezione dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina”).

³ Come modificato dai Congressi Nazionali Forensi di Catania del 4-6 ottobre 2018 e di Lecce del 6-8 ottobre 2022.

specialistiche. L'eventuale incompatibilità va rimossa, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'elezione.

[omissis]

2) STATUTO DELLA CASSA FORENSE

(approvato con delibera del Comitato dei delegati del 18 dicembre 2015)

Art. 13 (Durata in carica dei componenti e requisiti di eleggibilità)

[omissis]

3. La carica di Presidente, Consigliere di Amministrazione, Delegato e componente del Collegio Sindacale della Cassa Forense è incompatibile con la carica di componente del Consiglio Nazionale Forense, di Consigliere degli Ordini Forensi, di membro dei Consigli Distrettuali di disciplina e di Delegato all'Organismo Unitario dell'Avvocatura⁴.

[omissis]

3) REGOLAMENTO N. 2 DEL 21 FEBBRAIO 2014 DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE *(“Procedimento disciplinare”)*

Art. 1 (Composizione dei Consigli distrettuali di disciplina)

[omissis]

3. Il Consiglio distrettuale di disciplina elegge a maggioranza assoluta al proprio interno il Presidente, uno o due Vice Presidenti, che lo sostituiscono nelle funzioni in caso di impedimento o di incompatibilità, ed il Segretario.

4. Risultano eletti alle cariche i candidati che abbiano riportato la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto; in caso di mancato raggiungimento del quorum risultano eletti coloro che, a seguito di ballottaggio tra i due più votati, abbiano riportato la maggioranza dei voti; in caso di parità di voti in sede di ballottaggio viene eletto alla carica il candidato più anziano per iscrizione all'albo o, in caso di pari anzianità di iscrizione, il più anziano per età.

[omissis]

Art. 37 (Poteri ispettivi e di controllo del C.N.F.)

Il Consiglio nazionale forense vigila sul corretto esercizio dell'azione disciplinare e sullo svolgimento dei procedimenti disciplinari. A tal fine può:

[omissis]

c) disporre la decadenza dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina. Al componente decaduto subentra il primo dei non eletti mantenendo il rispetto delle quote di genere;

[omissis]

4) REGOLAMENTO N. 1 DEL 31 GENNAIO 2014 DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE *(“Elezione dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina”)*

Art. 1 (Composizione del Consiglio distrettuale di disciplina forense)

1. Presso ciascun Consiglio dell'Ordine distrettuale è istituito il Consiglio distrettuale di disciplina forense.

2. Il numero complessivo dei componenti del Consiglio distrettuale di disciplina forense è pari ad un terzo della somma dei componenti dei Consigli dell'Ordine del distretto, approssimata per difetto all'unità. Ogni Consiglio dell'Ordine elegge un numero di Consiglieri di disciplina pari ad un terzo dei propri componenti, approssimato per difetto.

3. Il Consiglio distrettuale di disciplina è composto da membri eletti dai Consiglieri dei Consigli dell'Ordine del distretto, riuniti in distinti seggi elettorali, su base capitaria e democratica, con il rispetto della rappresentanza di genere di cui all'art. 51 della Costituzione, ai sensi dell'art. 50, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 2 (Durata in carica)

1. Il Consiglio distrettuale di disciplina resta in carica per un periodo di quattro anni decorrente dall'insediamento.

2. I Consiglieri distrettuali non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. La ricandidatura per un ulteriore mandato è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale a quello in cui si siano svolti i precedenti mandati.

⁴ Ora Organismo Congressuale Forense.

3. Il Consiglio uscente resta in carica fino all'insediamento del Consiglio neoeletto.

4. Il Consiglio neoeletto si insedia all'atto della prima riunione, sino a tale momento rimane in carica il Consiglio distrettuale di disciplina uscente.

Art. 3 (Cause di incompatibilità e decadenza dalla carica)

1. La carica di Consigliere distrettuale di disciplina è incompatibile con quella di Consigliere dell'Ordine o di Consigliere del Consiglio nazionale forense.

2. Non possono essere eletti membri di un Consiglio distrettuale di disciplina gli avvocati componenti della commissione per l'esame di Stato, nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell'incarico ricoperto.

3. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per una delle cariche entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza.

4. La decadenza dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina può essere disposta dal Consiglio nazionale forense nell'esercizio dei propri poteri ispettivi di cui all'art. 63 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

5. In tutte le ipotesi di cui al presente articolo al componente decaduto subentra, ove possibile, il primo dei non eletti del medesimo genere.

Art. 4 (Elettorato attivo e passivo)

1. Il Consiglio distrettuale di disciplina è eletto dai Consiglieri dei Consigli dell'Ordine del distretto, convocati nei distinti seggi elettorali istituiti presso i singoli Consigli dell'Ordine circondariali.

2. Il voto è personale, diretto e segreto. Non è ammesso il voto per delega.

3. Le espressioni di voto sono limitate, quanto alle preferenze, ad un numero pari ai due terzi, arrotondato per difetto all'unità inferiore, degli eligendi da parte del Consiglio dell'Ordine. Ogni elettore può votare esclusivamente per gli iscritti al proprio albo di appartenenza.

4. L'elettorato passivo nelle elezioni presso i singoli Consigli dell'Ordine è attribuito esclusivamente agli avvocati iscritti all'albo tenuto dallo stesso Consiglio dell'Ordine che, entro le ore 14 del quindicesimo giorno non festivo

anteriore alla data fissata per le elezioni, abbiano presentato la loro candidatura a mezzo dichiarazione scritta depositata presso il Consiglio dell'Ordine di appartenenza. Non è consentita la candidatura presso un Ordine diverso. La segreteria appone sulla dichiarazione la data e l'ora di ricevimento.

5. Possono candidarsi gli avvocati che:

a) non abbiano subito sanzioni disciplinari definitive superiori a quella dell'avvertimento;

b) non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, condanne ancorché non definitive ad una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento;

c) non abbiano subito, nel termine di cui sopra, condanne anche non definitive per reati non colposi;

d) si trovino comunque nelle condizioni di cui all'art. 17, comma 1, lett. f) e g) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, anche con condanne non definitive;

e) abbiano maturato un'anzianità di iscrizione all'Albo degli avvocati di almeno 5 anni.

6. Per consentire la presentazione delle candidature il Presidente del Consiglio dell'Ordine distrettuale provvede a comunicare la data di svolgimento delle elezioni nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 6.

Art. 5 (Determinazione dei seggi e fissazione della data delle elezioni)

1. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine distrettuale, sentiti i Presidenti dei Consigli dell'Ordine circondariali del distretto, fissa il giorno e l'orario di inizio delle operazioni elettorali, che devono aver luogo entro il 31 luglio dell'anno di scadenza del Consiglio distrettuale di disciplina in carica ed essere tenute contestualmente in tutto il distretto.

2. Ogni Presidente di Consiglio dell'Ordine circondariale comunica al Presidente del Consiglio dell'Ordine distrettuale senza ritardo il numero dei componenti del proprio Consiglio dell'Ordine.

3. In esito a tale comunicazione, il Presidente del Consiglio dell'Ordine distrettuale determina sia il numero complessivo dei componenti del Consiglio distrettuale di disciplina da eleggere, sia quello dei componenti eleggibili da parte dei Consiglieri di ogni singolo Consiglio dell'Ordine.

4. Qualora il numero dei componenti del Consiglio distrettuale di disciplina, determinato in

ambito distrettuale ai sensi dell'art. 50, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sia superiore a quello risultante dalla sommatoria di tutti gli eleggibili da parte dei singoli Consigli dell'Ordine, determinato ai sensi dell'art. 1, comma 2 del presente regolamento, l'individuazione degli ulteriori componenti necessari ad integrare il Consiglio distrettuale di disciplina avviene nell'ambito dei primi dei non eletti all'interno di quegli Ordini che siano portatori di resti, con l'attribuzione di un componente ciascuno, procedendosi all'assegnazione secondo un criterio di precedenza inversa rispetto al numero degli iscritti.

5. Effettuate le determinazioni di cui ai commi precedenti, il Presidente del Consiglio dell'Ordine distrettuale ne cura la pubblicazione sul sito web istituzionale del proprio Ordine dandone comunicazione al Consiglio nazionale forense ed ai singoli Consigli dell'Ordine del distretto.

6. La pubblicazione nel sito web istituzionale del Consiglio dell'Ordine distrettuale ha valore di pubblicità notizia.

Art. 6 (Avviso di convocazione delle elezioni)

1. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine distrettuale rende pubblico l'avviso di convocazione per le elezioni almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento, ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento.

2. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno, l'ora ed il motivo dell'adunanza del Consiglio, il numero dei candidati da eleggere complessivamente nel distretto e di quelli eleggibili dai singoli Consigli dell'Ordine, l'avvertimento che l'elettorato passivo spetta a tutti gli iscritti del distretto nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del presente regolamento, la data ultima e l'ora entro le quali devono essere presentate le candidature ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento.

3. L'avviso di convocazione è spedito ai Presidenti dei singoli Consigli dell'Ordine del distretto mediante raccomandata a/r, ovvero fax, messaggio di PEC o, comunque, con qualsiasi altro mezzo idoneo a consentire la prova dell'venuto ricevimento.

4. Detto avviso deve essere affisso in modo visibile negli uffici dei singoli Ordini circondariali sino al giorno delle votazioni e, per il medesimo periodo, deve essere pubblicato sul sito web istituzionale di ogni Ordine del distretto.

Art. 7 (Presentazione delle candidature)

1. Gli avvocati iscritti che intendano proporre la propria candidatura devono depositare, a pena di irricevibilità, dichiarazione scritta presso la segreteria del Consiglio dell'Ordine di appartenenza entro le ore 14 del quindicesimo giorno precedente alla data fissata per le elezioni.

2. Ogni candidatura deve essere accompagnata dall'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di eleggibilità ed all'assenza delle cause ostative previste dall'art. 4, comma 5 del presente regolamento.

3. Scaduto il termine previsto, la segreteria di ogni Consiglio dell'Ordine circondariale trasmette senza ritardo alla segreteria del Consiglio dell'Ordine distrettuale l'elenco, in ordine alfabetico, di tutte le candidature presentate.

4. La verifica della candidatura e delle condizioni di eleggibilità di tutti i candidati è affidata ad una Commissione istituita a livello distrettuale composta dal Presidente del Consiglio dell'Ordine distrettuale, che la presiede, e da tutti i Presidenti dei Consigli dell'Ordine circondariali, o loro delegati.

5. La commissione di verifica si riunisce entro i 3 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature; di tale riunione è redatto verbale e delle determinazioni ivi assunte viene data senza indugio comunicazione a tutti i Consigli dell'Ordine ed agli avvocati candidati secondo una delle modalità di cui al precedente art. 6, comma 3.

6. La commissione di verifica delibera validamente con la maggioranza dei componenti e trasmette alla segreteria del Consiglio dell'Ordine distrettuale le liste dei candidati eleggibili.

7. La segreteria del Consiglio dell'Ordine distrettuale, raccolti e contraddistinti in base al Consiglio dell'Ordine di provenienza gli elenchi delle candidature pervenuti, procede alla redazione, stampa ed affissione di un avviso contenente:

a) le liste di candidati eleggibili distinte per Ordine Circondariale;

b) l'indicazione dei luoghi, del giorno e dell'orario di inizio delle operazioni elettorali da svolgersi contestualmente nel distretto;

c) l'avvertenza che l'elettorato attivo e passivo possono essere esercitati solo nell'ambito del singolo Ordine, essendo gli iscritti eleggibili esclusivamente dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza;

d) l'espressa previsione dell'invalidità delle elezioni ove non risultino rappresentati a livello distrettuale entrambi i generi.

8. Tale avviso viene affisso in modo visibile negli uffici dei singoli Ordini circondariali sino al giorno delle votazioni e, per il medesimo periodo, deve essere pubblicato sul sito web istituzionale di ogni Consiglio dell'Ordine del distretto.

Art. 8 (Schede elettorali)

1. Ogni Consiglio dell'Ordine predispone la scheda elettorale inserendo in ordine alfabetico i nominativi di tutti i candidati, recanti a fianco una casella da contrassegnare per l'espressione del voto.

2. La scheda reca l'indicazione del numero delle preferenze da esprimersi, pari ai due terzi degli eligendi arrotondato per difetto all'unità inferiore ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, e l'avvertimento che può essere espresso un numero maggiore di preferenze esclusivamente ove queste siano destinate ai due generi. In tale ultima ipotesi il numero delle preferenze da esprimere non può essere comunque superiore a quello totale dei Consiglieri distrettuali di disciplina eleggibili dal singolo Consiglio dell'Ordine, fermo restando il limite interno dei due terzi nell'ambito di ogni genere.

3. Su ogni scheda il Consigliere Segretario appone preventivamente il timbro dell'Ordine e la propria firma.

Art. 9 (Svolgimento delle operazioni elettorali)

1. Le operazioni elettorali si svolgono contestualmente, nella giornata indicata nell'avviso di convocazione, presso i seggi istituiti nei singoli Consigli dell'Ordine.

2. Nei locali destinati a seggio elettorale deve essere affisso l'avviso recante l'indicazione di tutti i candidati di cui all'art. 7, comma 7 del presente regolamento.

3. Il seggio rimane aperto il tempo necessario per consentire a tutti i componenti del Consiglio dell'Ordine di esprimere il proprio voto e le operazioni devono concludersi entro quattro ore (4) dall'apertura o, comunque, qualora tutti i Consiglieri abbiano già provveduto a votare.

4. Le funzioni di Presidente del seggio vengono assunte dal Presidente del Consiglio dell'Ordine e quelle di Segretario dal Consigliere Segretario dell'Ordine medesimo.

5. Il seggio è costituito dal Presidente e dal Segretario nell'ora, giorno e luogo indicati nell'avviso di convocazione.

6. Il Presidente:

a) verifica la regolare costituzione del seggio elettorale, dà atto nel verbale delle operazioni elettorali, predispone un'urna debitamente sigillata ed una cabina elettorale che assicurino la segretezza del voto;

b) dichiara pubblicamente aperte le operazioni elettorali;

c) verifica e decide in merito ad eventuali eccezioni;

d) nomina fra i Consiglieri presenti due scrutatori con i quali, unitamente al Consigliere Segretario, compone la commissione di scrutinio elettorale.

7. Per la validità delle operazioni elettorali è necessaria la presenza di almeno due componenti della commissione.

8. Il Segretario redige in duplice copia, sotto la direzione del Presidente, il verbale delle operazioni elettorali annotandovi l'ora di apertura del seggio, le operazioni di voto e di scrutinio e l'orario di chiusura.

9. Nel verbale devono essere individuati ed elencati tutti i votanti.

10. Scaduto l'orario destinato alle operazioni di voto e, comunque, qualora tutti i Consiglieri abbiano espresso il loro voto, il Presidente del seggio dichiara chiusa la votazione.

Art. 10 (Espressione del voto)

Sono nulle, oltre a quelle riconoscibili, le schede contenenti un numero di preferenze superiore a quello consentito, salva l'ipotesi di cui all'art. 8 comma 2 del presente regolamento ove sia rispettato il limite di genere.

Art. 11 (Scrutinio dei voti e proclamazione degli eletti)

1. Il Presidente del seggio, dopo aver dichiarato chiusa la votazione, procede immediatamente e pubblicamente, assistito dai due scrutatori, allo scrutinio delle schede. Di tali operazioni è redatto verbale.

2. Tutti gli iscritti agli albi o elenchi tenuti dai Consigli dell'Ordine del distretto possono presenziare alle operazioni di scrutinio.

3. Le schede utilizzate, conservate in plichi sigillati e siglati dal Presidente, dal Segretario e

dagli scrutatori, nonché tutto il materiale relativo alle votazioni dovranno essere custoditi presso gli uffici di segreteria del Consiglio dell'Ordine.

4. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

5. Eseguito lo scrutinio, il Presidente del seggio ne dichiara il risultato e ne dà immediata comunicazione trasmettendo copia del verbale delle operazioni elettorali al Consiglio nazionale forense, al Presidente del Consiglio dell'Ordine distrettuale ed ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine Circondariali affinché ne provvedano alla pubblicazione nei rispettivi siti web istituzionali.

6. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine distrettuale, ricevute le comunicazioni di cui al comma precedente, convoca in data compresa fra il 15 novembre ed il 1° dicembre presso la sede del proprio Consiglio tutti i componenti eletti per la proclamazione da parte dei Presidenti dei singoli Consigli dell'Ordine degli esiti delle votazioni. Immediatamente dopo il 31 dicembre il Presidente del Consiglio dell'Ordine distrettuale convoca la prima riunione del Consiglio distrettuale di disciplina per l'insediamento.

7. Nella prima riunione, dopo l'insediamento, il Consiglio distrettuale di disciplina procede alla nomina del Presidente e di uno o più Vice Presidenti che, in caso di assenza del Presidente ne svolgono le funzioni subentrando secondo l'anzianità di iscrizione all'albo, e del Segretario. Il Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione nell'albo presiede la prima riunione.

Art. 12 (Rappresentanza di genere)

1. Le elezioni dei componenti del Consiglio distrettuale di disciplina non sono valide se non

risultano rappresentati entrambi i generi a livello distrettuale.

2. Nelle ipotesi di invalidità delle elezioni per i motivi di cui al comma precedente, il Presidente del Consiglio dell'Ordine distrettuale provvede immediatamente alla convocazione dei Consiglieri degli Ordini del distretto nel più breve termine possibile, secondo le modalità di cui agli artt. 5 e seguenti del presente regolamento, onde dar corso a nuove elezioni e consentire il raggiungimento della rappresentanza di genere.

Art. 13 (Sostituzione di componenti del Consiglio distrettuale di disciplina)

1. In caso di morte, dimissioni, decadenza od impedimento permanente per qualsiasi causa di uno o più Consiglieri distrettuali di disciplina subentra, ove possibile nel rispetto e mantenimento dell'equilibrio dei generi, il primo tra i non eletti dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza del componente venuto a mancare.

2. In caso di parità di voti, subentra il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il candidato che abbia maggiore anzianità anagrafica.

3. Il Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina provvede all'integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento, dandone comunicazione al Consiglio nazionale forense ed a tutti i Consigli dell'Ordine del distretto.

Art. 16 (Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nell'apposita pagina dedicata del sito web istituzionale del Consiglio nazionale forense, www.consiglionazionaleforense.it.

**PARTE XXVII
LE ELEZIONI DEI DELEGATI
AL CONGRESSO NAZIONALE
FORENSE E ALL'ORGANISMO
CONGRESSUALE FORENSE**

**Sezione I
LA LEGGE FORENSE**

**LEGGE N. 247 DEL 31 DICEMBRE
2012**

**(“Nuova disciplina dell’ordinamento
forense”)**

Art. 39 (Congresso nazionale forense)

[omissis]

3. Il congresso nazionale forense delibera autonomamente le proprie norme regolamentari e statutarie, ed elegge l’organismo chiamato a dare attuazione ai suoi deliberati.

**Sezione II
LE FONTI DI RANGO
SECONDARIO**

**1) STATUTO E REGOLAMENTO DEL
CONGRESSO NAZIONALE FORENSE
(approvato dal Congresso Nazionale
Forense di Rimini del 6-8 ottobre 2016)¹**

Preambolo

1. [omissis]

Il sistema delineato dal legislatore può essere così sintetizzato:

- l’assemblea degli iscritti costituisce il primo organo dell’Ordine territoriale che, nel rispetto del principio “un avvocato un voto”, elegge il Consiglio circondariale al quale è demandata in esclusiva la rappresentanza istituzionale a livello territoriale;

[omissis]

- il Congresso Nazionale Forense è costituito dai Delegati eletti (anche in tal caso sulla base del

principio “un avvocato un voto”) dagli iscritti ai singoli Ordini circondariali, delibera autonomamente le proprie norme regolamentari e statutarie ed elegge l’organismo chiamato a dare attuazione ai suoi deliberati;

[omissis]

Art. 3 (Convocazione del Congresso e svolgimento dei lavori)

[omissis]

14. La Commissione verifica dei poteri:

[omissis]

f) decide sui reclami relativi alle elezioni dei Delegati congressuali, dei componenti l’Assemblea di OCF, nonché dei componenti dell’Ufficio di coordinamento;

[omissis]

Art. 4 (Delegati al Congresso)

1. L’assise congressuale è composta da Delegati, eletti con le modalità di cui al presente articolo.

2. Sono Delegati di diritto i Presidenti dei COA in carica al momento dello svolgimento delle sedute congressuali.

[omissis]

4. Le elezioni dei Delegati si svolgono presso ciascun Ordine - nel rispetto delle modalità e dei termini indicati nell’avviso di convocazione del Congresso di cui all’art. 3, comma 2, con la celebrazione di assemblea circondariale degli iscritti, finalizzata alla discussione dei temi congressuali.

5. Successivamente allo svolgimento dell’assemblea di cui al comma precedente, e comunque almeno novanta giorni prima della data di apertura dei lavori congressuali, in uno o più giorni secondo quanto stabilito dai singoli C.O.A., si svolgono le operazioni elettorali che, fermo quanto previsto dalle presenti disposizioni statutarie e regolamentari, sono disciplinate dalle norme di cui alla legge 12.07.2017 n. 113, nel testo vigente alla data del 5.10.2018, limitatamente a composizione dei seggi elettorali, modalità di presentazione delle candidature e di svolgimento delle operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti e sostituzione dei Delegati.

6. In caso di parità di voti risulta eletto colui che appartiene al genere meno rappresentato fra gli eletti e in caso siano entrambi dello stesso genere colui che ha maggiore anzianità di iscrizione all’albo.

¹ Come modificato dai Congressi Nazionali Forensi di Catania del 4-6 ottobre 2018 e di Lecce del 6-8 ottobre 2022.

7. Hanno diritto al voto tutti coloro che risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti, il giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione.

8. Sono eleggibili gli iscritti aventi diritto di voto, che si siano candidati e che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento.

9. Ogni elettore manifesta il proprio voto esprimendo le preferenze per singoli candidati in numero non superiore a tre quarti di quello dei Delegati da eleggere, con arrotondamento all'unità per approssimazione in difetto, nel rispetto dell'equilibrio di genere per almeno un terzo delle preferenze esprimibili laddove il numero dei Delegati da eleggere sia superiore a due.

10. È consentito l'utilizzo di sistemi informatici di voto e di scrutinio nel rispetto delle specifiche tecniche di cui all'allegato A).

11. I reclami relativi allo svolgimento ed all'esito delle operazioni elettorali a pena di inammissibilità devono essere depositati, anche a mezzo posta elettronica certificata, alla segreteria del COA di appartenenza del reclamante entro due giorni dalla proclamazione degli eletti; la segreteria del COA li trasmette, senza indugio, alla Commissione verifica poteri che li decide entro dieci giorni dalla ricezione.

[omissis]

13. I Delegati rimangono in carica per la durata di tre anni e comunque sino all'insediamento del successivo Congresso con l'apertura dei lavori della sua seduta ordinaria. Successivamente all'indizione del nuovo Congresso ed all'elezione dei Delegati subentranti, i Delegati in carica esercitano le sole funzioni relative alla tenuta di eventuali sedute ulteriori del Congresso, laddove ragioni di urgenza ne impongano la tenuta anticipata rispetto a quella ordinaria.

14. Il numero dei Delegati da eleggere per ciascun Ordine circondariale è determinato in misura di un Delegato fino a cinquecento iscritti e da un successivo Delegato ogni ulteriori cinquecento iscritti ovvero frazione pari o superiore al numero degli iscritti dell'Ordine meno numeroso.

15. Ai fini di cui al comma precedente il numero degli iscritti viene determinato con riferimento al 31 dicembre antecedente alla data di convocazione del Congresso.

Art. 6 (Organismo Congressuale Forense)

[omissis]

4. L'OCF è composto da rappresentanti eletti, in seggi elettorali formati su base distrettuale, in ragione di uno fino a cinquemila iscritti agli albi ed elenchi speciali degli Ordini del Distretto, da un ulteriore rappresentante ogni successivi cinquemila iscritti o frazione pari o superiore a duemilacinquecento, nonché da un ulteriore rappresentante ove i COA del Distretto siano superiori a nove. Il numero degli iscritti viene determinato con riferimento al 31 dicembre antecedente la data di convocazione del Congresso. In considerazione delle attuali specificità morfologiche e carenze infrastrutturali dei mezzi di trasporto della Regione Sardegna, il Distretto di Cagliari esprime due rappresentanti.

4-bis. Sono altresì componenti di OCF n. 3 rappresentanti eletti in sede congressuale scelti tra i componenti dei CPO. Gli elettorati attivo e passivo sono suddivisi in n. 3 seggi elettorali che comprendono gli Ordini dei seguenti distretti di Corte d'Appello: seggio n. 1: Genova, Torino, Milano, Brescia, Venezia, Trieste, Trento; seggio n. 2: Ancona, Bologna, Firenze, Perugia, Roma, Campobasso, l'Aquila; seggio n. 3: Caltanissetta, Palermo, Catania, Messina, Napoli, Salerno, Bari, Lecce, Cagliari, Potenza, Reggio Calabria, Catanzaro. L'elettorato attivo spetta ai delegati congressuali degli Ordini dei Distretti suddivisi nei tre seggi elettorali. L'elettorato passivo spetta ad ogni componente di CPO presso gli Ordini ricompresi in detti seggi che si sia candidato e che non abbia riportato nei cinque anni precedenti una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento. La durata dell'incarico, le modalità ed i termini di presentazione delle candidature, i termini di convocazione dei seggi elettorali, le operazioni di voto e la proclamazione degli eletti sono disciplinate dai commi 5, 6, 7, 8 e 10 del presente articolo. Le funzioni ed i compiti del Presidente del COA distrettuale sono, ai fini della presente elezione, esercitate dal Presidente del COA del Distretto di Milano quanto al seggio n. 1; dal Presidente del COA di Roma quanto al seggio n. 2 ed al Presidente del COA di Napoli quanto al seggio n. 3. Ogni delegato esprime una sola preferenza.

5. I componenti dell'OCF durano in carica per un triennio e non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi, salvo che uno dei due mandati abbia avuto durata inferiore a diciotto mesi; la ricandidatura è possibile quando sia

trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.

6. L'elettorato attivo e passivo spetta ai Delegati congressuali degli Ordini del Distretto che si siano candidati e che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento. La candidatura deve essere presentata al Presidente del COA distrettuale almeno dieci giorni prima della data fissata per l'elezione ai sensi del comma 8 che segue.

7. Il seggio elettorale è convocato, in sede congressuale e nel corso dei lavori, dal Presidente di ciascun COA distrettuale che lo presiede, coadiuvato, con funzioni di segretario verbalizzante, dal Delegato con minore anzianità di iscrizione all'albo. In caso di impedimento del Presidente del COA distrettuale le sue funzioni sono svolte dal Delegato con maggiore anzianità di iscrizione all'albo. L'avviso di convocazione del seggio elettorale è trasmesso, con preavviso di almeno venti giorni, a mezzo posta elettronica certificata ai presidenti di ciascun C.O.A. del Distretto, i quali provvedono a darne immediato avviso agli iscritti nell'albo mediante pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale dell'Ordine ed a darne formale comunicazione ai Delegati del proprio Ordine a mezzo posta elettronica certificata.

8. Ogni Delegato può esprimere preferenze fino a due terzi del numero degli eligendi, con frazione di voto ridotta all'unità inferiore, nel rispetto dell'equilibrio di genere per almeno un terzo ove gli eligendi siano più di due.

9. I verbali dello svolgimento e dell'esito delle operazioni elettorali vengono immediatamente trasmessi, unitamente alle schede di votazione, all'Ufficio di presidenza il cui Coordinatore provvede alla immediata proclamazione degli eletti ed alla loro convocazione non oltre trenta giorni ai fini dell'insediamento dell'O.C.F. e degli adempimenti previsti dalle presenti disposizioni.

[omissis]

11. Nella seduta di insediamento, presieduta dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all'albo, i componenti dell'O.C.F. provvedono, al loro interno, all'elezione dell'ufficio di coordinamento composto dal Coordinatore, al quale spetta la legale rappresentanza, dal Segretario, dal Tesoriere e da ulteriori quattro membri.

12. Le votazioni per l'elezione dei componenti dell'Ufficio di coordinamento si svolgono, previa presentazione individuale della candidatura

a ciascuna carica prima dell'inizio di ogni votazione, separatamente, dapprima per il Coordinatore, poi per il Segretario, quindi per il Tesoriere.

Successivamente, senza soluzione di continuità, previa presentazione individuale delle candidature, si procede all'elezione degli ulteriori quattro componenti dell'Ufficio di coordinamento, con unica votazione nella quale ogni elettore può esprimere non più di tre preferenze.

13. Sono eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità viene eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'albo.

14. La carica di Coordinatore dell'O.C.F. è incompatibile con quella di Presidente di COA, di componente di CNF, Cassa e CDD nonché di legale rappresentante in carica delle Unioni, delle Associazioni forensi e delle Associazioni specialistiche. L'eventuale incompatibilità va rimossa, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'elezione.

[omissis]

16. Eventuali reclami relativi all'elezione dei componenti dell'OCF nonché all'elezione dei componenti dell'Ufficio di coordinamento sono presentati alla Commissione verifica poteri del Congresso, entro tre giorni da ciascuna delle elezioni a pena di inammissibilità, e sono decisi entro i dieci giorni successivi.

[omissis]

2) STATUTO DELLA CASSA FORENSE

(approvato con delibera del Comitato dei delegati del 18 dicembre 2015)

Art. 13 (Durata in carica dei componenti e requisiti di eleggibilità)

[omissis]

3. La carica di Presidente, Consigliere di Amministrazione, Delegato e componente del Collegio Sindacale della Cassa Forense è incompatibile con la carica di componente del Consiglio Nazionale Forense, di Consigliere degli Ordini Forensi, di membro dei Consigli Distrettuali di disciplina e di Delegato all'Organismo Unitario dell'Avvocatura².

[omissis]

² Ora Organismo Congressuale Forense.

PARTE XXVIII LE ELEZIONI DELLA CASSA FORENSE

Sezione I LA LEGGE FORENSE

LEGGE N. 247 DEL 31 DICEMBRE 2012

(“Nuova disciplina dell’ordinamento
forense”)

Art. 28 (Il consiglio dell’ordine)

[omissis]

10. La carica di consigliere è incompatibile con quella di consigliere nazionale, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nonché di membro di un consiglio distrettuale di disciplina. L’eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall’incarico assunto in precedenza. [omissis].

Art. 38 (Eleggibilità e incompatibilità)

[omissis]

3. La carica di consigliere nazionale è incompatibile con quella di consigliere dell’ordine e di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nonché di membro di un consiglio distrettuale di disciplina.

4. L’eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall’incarico assunto in precedenza.

Art. 47 (Commissioni di esame)¹

[omissis]

¹ Disposizione non ancora in vigore in forza di quanto previsto dall’art. 49 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012: “Per i primi undici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia

6. Gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti quali componenti del consiglio dell’ordine, di un consiglio distrettuale di disciplina, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell’incarico ricoperto.

[omissis]

Sezione II LE FONTI DI RANGO SECONDARIO

1) REGOLAMENTO GENERALE DELLA CASSA FORENSE (approvato con delibera del Comitato dei delegati del 21 luglio 2017)

Art. 5 (L’elezione del Presidente e del Vicepresidente)

1. La riunione del Comitato dei Delegati per l’elezione del Presidente è presieduta dal Delegato con più anni di iscrizione alla Cassa o, in subordine, quello con maggiore anzianità di iscrizione all’Albo.

2. La votazione avviene su schede contenenti tutti i nomi dei candidati, utilizzando esclusivamente le dotazioni fornite dal seggio elettorale per garantirne la segretezza del voto.

3. Il Vicepresidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione così come previsto dall’art. 10, terzo comma, dello Statuto su schede contenenti tutti i nomi dei Consiglieri e con le dotazioni fornite dalla Cassa, per garantire la segretezza del voto.

4. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Consigliere più giovane per iscrizione alla Cassa o, in subordine, quello con minore anzianità di iscrizione all’Albo.

5. Dopo le votazioni le schede ed i verbali sono consegnati al direttore generale.

Art. 7 (Requisiti e procedimento)

1. I candidati alle elezioni a componenti del Comitato dei Delegati devono dichiarare il

per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti”.

possesto dei requisiti richiesti dall'art. 13 dello Statuto con atto munito di sottoscrizione autenticata ai sensi dell'art. 9, quinto comma, del Regolamento elettorale, allegando altresì la dichiarazione di accettazione della candidatura.

2. La Cassa invia l'attestazione del possesso dei requisiti dei candidati di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 13 dello Statuto, per quanto ad essa noto, alle Commissioni Elettorali che ne abbiano fatto richiesta prima della proclamazione degli eletti.

3. La sospensione e la decadenza da componente del Comitato dei Delegati devono essere inseriti nell'ordine del giorno della riunione immediatamente successiva al verificarsi dell'evento o alla sua conoscenza da parte della Cassa.

Art. 8 (Convocazione e ordine del giorno delle riunioni)

[omissis]

2. Il Presidente determina altresì l'orario di chiusura dei lavori per le riunioni ad eccezione di quelle in cui sono previste le elezioni dei componenti di Organi della Cassa.

[omissis]

Art. 21 (Elezioni dei Consiglieri di Amministrazione, art. 16 Statuto)

1. Il comitato elegge tra i suoi componenti i Consiglieri di Amministrazione con votazione a scrutinio segreto.

2. Il Presidente nomina i tre scrutatori indicando i Delegati più giovani di età.

3. Le votazioni avvengono su schede prestampate contenenti i nomi di tutti i Delegati che hanno i requisiti per essere eletti.

4. Ciascun candidato dovrà rendere nota in Comitato la propria candidatura, prima dell'elezione, e spiegarne i motivi.

Art. 22 (Dichiarazione dei Consiglieri di Amministrazione dopo l'elezione, art. 27 Statuto)

I Consiglieri eletti, non oltre la prima riunione cui partecipano, devono dichiarare che non sussiste alcuno degli impedimenti di cui agli artt. 1, 13 bis e 13 ter dello Statuto e che non si è verificato per loro, negli ultimi cinque anni, alcun evento che imponga una comunicazione alla Cassa ai sensi dell'art. 32 dello Statuto.

2) STATUTO E REGOLAMENTO DEL CONGRESSO NAZIONALE FORENSE *(approvato dal Congresso Nazionale Forense di Rimini del 6-8 ottobre 2016)*²

Art. 6 (Organismo Congressuale Forense)

[omissis]

14. La carica di Coordinatore dell'O.C.F. è incompatibile con quella di Presidente di COA, di componente di CNF, Cassa e CDD nonché di legale rappresentante in carica delle Unioni, delle Associazioni forensi e delle Associazioni specialistiche. L'eventuale incompatibilità va rimossa, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'elezione.

[omissis]

3) STATUTO DELLA CASSA FORENSE

(approvato con delibera del Comitato dei delegati del 18 dicembre 2015)

Art. 6 (Iscritti)

[omissis]

3. Vengono iscritti in un apposito elenco, senza titolo all'elettorato attivo e passivo:

a) i titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità che si cancellano dagli albi;

b) i titolari di pensione di anzianità o inabilità.

Sono equiparati a queste categorie i titolari di pensione indiretta e di reversibilità.

[omissis]

Art. 9 (Elezione e durata in carica)

1. Il Presidente è eletto dal Comitato dei Delegati, tra i suoi componenti; dura in carica quattro anni e può essere rieletto soltanto una volta, anche non consecutiva.

2. L'elezione avviene nella stessa riunione in cui si procede al rinnovo parziale del Consiglio di Amministrazione. La votazione avviene a scrutinio segreto e viene eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Qualora la prescritta maggioranza non venga raggiunta, si procede a nuove votazioni finché non viene eletto il candidato che riporta

² Come modificato dai Congressi Nazionali Forensi di Catania del 4-6 ottobre 2018 e di Lecce del 6-8 ottobre 2022.

la maggioranza dei voti espressi. Esaurite le formalità per l'elezione del Presidente, si procede all'elezione parziale dei Consiglieri di Amministrazione.

3. Qualora il Presidente cessi, per qualsiasi motivo, dalla carica prima dell'ultimo semestre del proprio mandato, il Comitato dei Delegati provvede, nella riunione successiva da convocarsi entro trenta giorni dalla notizia della cessazione della carica, all'elezione del nuovo Presidente che dura in carica sino al termine dell'originario mandato.

Art. 10 (Il Vicepresidente)

[omissis]

3. Il Vicepresidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti nella prima riunione successiva ad ogni rinnovo parziale e dura in carica due anni. L'elezione avviene a scrutinio segreto e richiede la maggioranza dei voti dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Qualora la prescritta maggioranza non sia raggiunta, si procede ad altre votazioni. Se la maggioranza assoluta non è raggiunta neppure alla terza votazione, si procede ad una quarta, nella quale viene eletto chi riporta il maggior numero dei voti espressi. Tra candidati con parità di voti è data prevalenza all'anzianità di iscrizione alla Cassa Forense; in caso di parità di iscrizione alla Cassa Forense, all'anzianità di iscrizione all'albo.

[omissis]

Art. 11 (Funzioni e indennità)

[omissis]

2. Il Comitato dei Delegati svolge le seguenti funzioni:

[omissis]

e) elegge, fra i propri componenti, il Presidente della Cassa Forense e il Consiglio di Amministrazione;

[omissis]

Art. 12 (Elezione)

Il Comitato dei Delegati è formato dal numero invariabile di 80 componenti, eletti, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento³, dagli

avvocati iscritti alla Cassa Forense che mantengano l'iscrizione ad un albo e dai praticanti iscritti a domanda.

Art. 13 (Durata in carica dei componenti e requisiti di eleggibilità)

1. I componenti il Comitato dei Delegati durano in carica quattro anni e sono rieleggibili soltanto due volte, anche non consecutive.

2. Sono eleggibili gli avvocati iscritti alla Cassa Forense e ad un albo da almeno cinque anni con i seguenti requisiti di onorabilità e professionalità:

a) alla data di scadenza per la presentazione delle candidature siano iscritti ininterrottamente alla Cassa Forense e ad un albo da almeno cinque anni;

b) alla presentazione della candidatura abbiano inviato le comunicazioni obbligatorie e siano in regola con i pagamenti dei contributi dovuti ed esigibili da Cassa Forense;

c) non abbiano ricevuto richieste di pagamento di interessi e di sanzioni, alle quali non abbiano ottemperato nei termini e con le modalità indicate dalla Cassa Forense;

d) non siano stati condannati con decreto penale o sentenza irrevocabili, anche se emessa ai sensi dell'art. 444 codice di procedura penale, alla pena della reclusione per delitto non colposo, pur se sostituita con altra sanzione;

e) non siano sottoposti a misure cautelari, di sicurezza e/o prevenzione;

f) non abbiano subito sanzioni disciplinari definitive più gravi dell'avvertimento, con esclusione della censura inflitta definitivamente da almeno cinque anni anteriori a quello della data di indizione delle elezioni del Comitato dei Delegati;

g) non si trovino in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

3. La carica di Presidente, Consigliere di Amministrazione, Delegato e componente del Collegio Sindacale della Cassa Forense è incompatibile con la carica di componente del Consiglio Nazionale Forense, di Consigliere degli Ordini Forensi, di membro dei Consigli Distrettuali di disciplina e di Delegato all'Organismo Unitario dell'Avvocatura⁴.

³ "Regolamento per elezione del Comitato dei Delegati" del 9 maggio 2014.

⁴ Ora Organismo Congressuale Forense.

4. La rappresentanza e/o l'assistenza di una parte in una lite contro la Cassa Forense è causa di incompatibilità.

5. Le incompatibilità di cui al comma 3 comportano la decadenza automatica dalla carica di Delegato, Presidente, Vicepresidente o Consigliere di Amministrazione se non rimosse entro trenta giorni dal loro verificarsi. L'incompatibilità di cui al comma 4 comporta la decadenza automatica dalla carica di Delegato se non rimossa, con la rinuncia al mandato professionale o con la definizione della lite, entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti.

Art. 13-bis (Sospensione cautelare dalla carica)

[omissis]

4. Nel caso di sentenza di assoluzione o di proscioglimento, la sospensione è immediatamente revocata. Qualora il periodo di sospensione si sia protratto per un tempo superiore alla metà della durata naturale del mandato, quest'ultimo non viene computato agli effetti della rieleggibilità.

[omissis]

Art. 13-ter (Decadenza dalla carica)

1. Il difetto dei requisiti di eleggibilità di cui all'art. 13, comma 2, preesistente e non rilevato dalla Commissione Elettorale per i provvedimenti di sua competenza o sopravvenuto, determina la decadenza d'ufficio dalla carica di Delegato, che è dichiarata, senza ritardo, dal Comitato dei Delegati, con delibera a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

[omissis]

Art. 16 (Composizione, requisiti e nomina)

[omissis]

5. Qualora uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione cessi per qualsiasi motivo dalla carica, il Comitato dei Delegati provvede, nella prima riunione successiva, alla sostituzione dei componenti uscenti secondo quanto previsto dal primo comma del presente articolo. In tal caso, nella votazione possono essere espresse tante preferenze quanti sono i componenti da eleggere.

6. Il nuovo eletto dura in carica per la residua durata del mandato del Consigliere sostituito.

7. Nelle elezioni del Consiglio di Amministrazione, ogni Delegato può votare per non più di tre Consiglieri.

8. In ogni elezione dei Consiglieri di Amministrazione vengono eletti coloro che ricevono il maggior numero di voti. In caso di parità, viene eletto il più anziano per iscrizione alla Cassa Forense, e fra coloro che abbiano pari anzianità di iscrizione, il più anziano per iscrizione all'albo.

[omissis]

4) REGOLAMENTO PER LA ELEZIONE DEL COMITATO DEI DELEGATI DELLA CASSA FORENSE (approvato con delibera del Comitato dei delegati del 9 maggio 2014)

Art. 1 (L'attribuzione dei delegati ai collegi elettorali)

1. I Delegati sono eletti in collegi elettorali coincidenti con i distretti di Corte d'Appello.

2. Il numero dei delegati da assegnare a ciascun collegio è determinato con le seguenti modalità:

a) il Consiglio di Amministrazione rileva il numero degli iscritti su base nazionale al giorno antecedente quello di indizione delle elezioni e lo divide per il numero dei delegati da eleggere ricavando il numero base;

b) ciascun collegio elegge un numero di delegati pari al numero intero ricavato dividendo il numero dei propri iscritti al giorno antecedente quello di indizione delle elezioni per il numero base ottenuto con le modalità di cui alla lettera a), saldo quanto stabilito alle successive lettere c) e d);

c) ad ogni collegio è assegnato almeno un seggio, anche se il numero degli iscritti è inferiore al numero base;

d) indipendentemente dal numero degli iscritti, ad ogni collegio non può essere assegnato un numero di delegati superiore a 10.

3. Il numero dei seggi da assegnare con il conto dei resti è determinato sottraendo dal numero complessivo dei delegati i seggi attribuiti a ciascun collegio elettorale ai sensi del comma precedente. I seggi così individuati sono assegnati fino ad esaurimento ai maggiori resti in ordine decrescente.

Art. 2 (Decorrenza della carica; elezione suppletiva)

1. La carica del Comitato dei Delegati decorre dal 1° gennaio successivo alla scadenza della

carica del precedente Comitato, e scade il 31 dicembre del quarto anno del mandato. Il nuovo Comitato si insedia entro il 20 gennaio.

2. Il delegato venuto meno per ineleggibilità, decadenza, dimissioni o altra causa, è sostituito con il primo candidato non eletto della medesima lista. Se ricorrendo ai candidati della medesima lista non è possibile procedere alla sostituzione, si ricorre ai candidati non eletti delle altre liste del medesimo collegio elettorale, nell'ordine dei maggiori resti residuati dopo l'assegnazione dei seggi ai sensi dell'art. 1 ultimo comma. Se neppure in tale modo può avvenire la sostituzione, si procede ad elezioni suppletive nel collegio elettorale interessato.

3. Nell'ultimo anno del mandato del Comitato non si fa luogo a elezioni suppletive.

4. Il mandato suppletivo decorre dalla proclamazione della elezione in sostituzione. Ai fini della rieleggibilità esso non è considerato nel computo di cui all'art. 13 co. 1 dello Statuto se la sua durata è inferiore a due anni.

Art. 3 (L'elettorato attivo e passivo; l'assegnazione dei seggi a ciascuna lista)

1. Il Comitato dei Delegati è eletto a suffragio diretto sulla base di liste concorrenti.

2. Hanno diritto di elettorato attivo gli iscritti alla Cassa e almeno ad un albo o registro al giorno precedente quello di indizione delle elezioni. Gli avvocati iscritti esclusivamente nell'albo dei patrocinanti innanzi alle giurisdizioni superiori sono iscritti nell'elenco degli elettori dell'ordine del luogo del domicilio professionale.

3. Hanno diritto di elettorato passivo gli elettori in possesso dei requisiti di cui all'art. 13 dello Statuto.

4. In ogni lista il numero di candidati non può essere superiore a quello dei delegati eleggibili nel collegio e, fatta eccezione per le liste uninominali e binominali, ogni genere è obbligatoriamente rappresentato. La rappresentanza di genere, nelle liste superiori a due candidati, deve essere rispettata in misura non inferiore ad 1/5 a pena di inammissibilità.

5. Nessuno può essere candidato in più di una lista, né in un collegio elettorale diverso da quello nel quale è iscritto quale elettore.

6. Il riparto dei seggi tra le liste di ogni collegio avviene con le seguenti modalità:

a) la somma dei voti validi riportati da ciascuna lista in tutto il collegio elettorale viene divisa per

1, 2, 3, 4 e via di seguito sino a concorrenza del numero dei delegati da eleggere;

b) tra i quozienti così ottenuti, disposti in ordine decrescente, vengono individuati i più alti in numero pari e quello dei delegati spettanti al Collegio;

c) ad ogni lista sono attribuiti tanti delegati quanti sono i quozienti che le appartengono; i seggi spettanti a ciascuna lista sono assegnati ai candidati nell'ordine risultante dalla stessa;

d) se due o più liste riportano parità di quozienti, la priorità in graduatoria è attribuita al candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nel collegio, oppure, in via gradata, al candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'albo, o di più giovane età anagrafica;

e) se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti tra le altre liste del collegio secondo l'ordine dei quozienti.

Art. 4 (L'indizione delle elezioni)

1. Entro il 15 marzo dell'anno in cui scade il mandato del Comitato dei Delegati il Presidente della Cassa indice le elezioni e ne dà contestuale comunicazione al Consiglio di Amministrazione, il quale provvede immediatamente alla determinazione del "numero base" e dei seggi attribuiti ad ogni collegio, secondo quanto previsto dall'art. 1.

2. Entro cinque giorni dalla indizione delle elezioni il Presidente della Cassa, con missiva inviata a mezzo posta elettronica certificata o via fax, oppure con altro mezzo idoneo:

a) ne dà comunicazione ad ogni Ordine affinché costituisca la Commissione Elettorale Circondariale con le modalità e nei termini previsti dagli artt. 5 e 7;

b) ne dà comunicazione al Consiglio Nazionale Forense e al Ministero della Giustizia affinché designino i membri di loro competenza della Commissione Elettorale Centrale, nel termine di cui al successivo art. 8;

c) trasmette ad ogni Ordine l'elenco definitivo degli iscritti alla Cassa aventi diritto al voto appartenenti al Collegio, raggruppati per Ordine circondariale;

d) comunica il numero dei delegati spettanti ad ogni Collegio, come determinato dal Consiglio di Amministrazione;

e) fissa le operazioni di voto per tutti i circondari da completarsi entro il 15 ottobre in cinque

giorni consecutivi tra lunedì e venerdì, indicando l'orario di chiusura delle votazioni alle ore 13.00 e mandando ad ogni commissione elettorale circondariale di regolare le operazioni ai sensi dell'art. 5 comma 2.

Art. 5 (La Commissione Elettorale Circondariale)

1. Entro cinque giorni dalla comunicazione della indizione delle elezioni, ogni Consiglio dell'Ordine costituisce la Commissione Elettorale Circondariale, designandone il Presidente, quattro membri effettivi e due membri supplenti, scelti tra gli elettori appartenenti all'Ordine, con facoltà degli Ordini con più di tremila iscritti alla Cassa di aumentarne la composizione sino al massimo di otto effettivi e quattro supplenti oltre al Presidente.

2. La Commissione Elettorale fissa la sede e l'orario della votazione, fermo l'orario di chiusura ai sensi dell'art. 4 lettera e); entro il 30 aprile affigge all'albo dell'Ordine e presso tutti gli uffici giudiziari del circondario il manifesto con l'indicazione delle modalità e dei termini per la presentazione delle liste, nonché del luogo di svolgimento, dei giorni e degli orari della votazione ed entro il 15 luglio affigge il manifesto contenente le liste elettorali ammesse.

3. Ogni Consiglio dell'Ordine ha facoltà di adottare a propria cura e spese ulteriori forme di pubblicità, anche a mezzo di posta elettronica o pubblicazione sul sito web dell'Ordine.

4. La Commissione Elettorale Circondariale si avvale della segreteria del Consiglio dell'Ordine che l'ha costituita.

Art. 6 (La Commissione Elettorale Distrettuale)

1. La Commissione Elettorale Circondariale costituita presso il Consiglio dell'Ordine del capoluogo del distretto esercita anche le funzioni di Commissione Elettorale Distrettuale e provvede agli adempimenti di cui all'art. 9 del presente regolamento.

2. La segreteria dell'Ordine funge anche da segreteria della Commissione Elettorale Distrettuale.

Art. 7 (La Commissione Elettorale d'Appello)

1. La Commissione Elettorale d'Appello è costituita presso il Consiglio dell'Ordine del capoluogo del distretto ed è composta da cinque

membri designati tra gli elettori del distretto, dai Presidenti degli Ordini appartenenti al collegio elettorale all'uopo riuniti, anche in conferenza telematica o telefonica, entro quindici giorni dalla indicazione delle elezioni.

2. Essa è presieduta dal componente con maggiore anzianità di iscrizione alla Cassa e, in caso di parità, di iscrizione all'Albo, o con maggiore anzianità anagrafica.

3. La Commissione Elettorale d'Appello decide sui reclami di cui all'art. 10 del presente Regolamento.

4. La segreteria dell'Ordine funge anche da segreteria della Commissione Elettorale d'Appello.

Art. 8 (La Commissione Elettorale Centrale)

1. La Commissione Elettorale Centrale è costituita dal Presidente presso la sede della Cassa.

2. Essa è composta da cinque avvocati iscritti alla Cassa, con anzianità non inferiore a quindici anni ed in possesso dei requisiti di eleggibilità.

3. Due componenti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione della Cassa, due dal Consiglio Nazionale Forense ed uno dal Ministero della Giustizia.

4. La nomina deve essere fatta pervenire – anche con modalità telematica – al Presidente della Cassa entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente art. 4, comma 2, lettera b).

5. La Commissione Elettorale Centrale provvede alla proclamazione degli effetti ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento, decide sui reclami in cui all'art. 13 e provvede alle surrogazioni.

Art. 9 (Le liste dei candidati)

1. Le liste dei candidati sono depositate, a pena di irricevibilità, presso la Commissione Elettorale dell'Ordine della sede del distretto entro le ore 12.00 del 15 maggio.

2. I candidati sottoscrivono la lista per accettazione e contestualmente dichiarano di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 13 dello Statuto.

3. La lista può essere distinta con un motto ed è presentata da un elettore del collegio, anche se candidato, il quale indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

4. La lista è sottoscritta, oltre che dal presentatore, da almeno altri 50 elettori del Collegio e non candidati, se questo ha un numero di elettori inferiore a 1500; da 150 se il numero degli elettori è superiore e sino a 3000; da 20 elettori se superiore. Ogni elettore può sottoscrivere soltanto una lista.

5. Le sottoscrizioni sono autenticate dal Presidente o dal Consigliere Segretario dell'Ordine di appartenenza o da uno o più Consiglieri dell'Ordine delegati dal Presidente o da un delegato della Cassa facente parte del distretto della Corte di Appello ove si tiene il Collegio. Le autenticazioni delle sottoscrizioni possono essere sostituite dalla allegazione di fotocopia di documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 comma 3 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

6. La Commissione Elettorale Distrettuale numera le liste secondo l'ordine in cui sono state depositate, verificando la regolarità e la tempestività della presentazione. Entro il terzo giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito delle liste, la Commissione Elettorale Distrettuale delibera sulla loro ammissione od esclusione, ed entro il giorno successivo comunica il relativo provvedimento in via telematica alle Commissioni Elettorali Circondariali ed ai presentatori delle liste, all'indirizzo di posta elettronica certificata dagli stessi indicato.

7. Il Presidente della Commissione Elettorale Circondariale dispone l'affissione di copia integrale del provvedimento all'Albo dell'Ordine entro il giorno successivo al ricevimento, annotando sul documento la data dell'affissione.

8. La Commissione Elettorale Distrettuale provvede senza ritardo alla stampa del manifesto contenente tutte le liste ammesse secondo il numero d'ordine, l'eventuale motto ed i cognomi e nomi dei candidati, e lo trasmette alle Commissioni Elettorali Circondariali del distretto, per le incombenze previste dall'art. 5, comma 2.

Art. 10 (I reclami prima delle votazioni)

1. Contro le operazioni ed i provvedimenti delle Commissioni Elettorali Circondariali e della Commissione Elettorale Distrettuale emessi prima dell'inizio delle operazioni di voto, ogni elettore del collegio può proporre reclamo alla Commissione Elettorale di Appello entro dieci giorni dalla affissione della delibera di ammissione o esclusione delle liste.

2. A pena di inammissibilità il reclamante deve depositare contestualmente al reclamo la prova della avvenuta comunicazione dello stesso ai presentatori di tutte le liste, i quali hanno facoltà di depositare presso la Commissione Elettorale d'Appello memorie difensive entro il terzo giorno successivo alla data di comunicazione, a pena di irricevibilità. Ogni deposito può avvenire con posta elettronica certificata, salvo che la Commissione ritenga indispensabile acquisire l'originale cartaceo.

3. La Commissione Elettorale di Appello decide, senza formalità di procedura ma con obbligo di motivazione, entro cinque giorni dal deposito del reclamo, e comunica immediatamente – anche in via telematica – il provvedimento al reclamante, alla Commissione elettorale che ha emesso il provvedimento impugnato, ed agli intervenuti ai sensi del comma precedente.

Art. 11 (Le votazioni)

1. Le Commissioni Elettorali Circondariali ricevono dalla Cassa le schede di votazione in formato cartaceo e ne curano la custodia. In tempo utile provvedono ad allestire il seggio elettorale e ad affiggere il manifesto ricevuto dalla Commissione Elettorale Distrettuale all'esterno ed all'interno delle sale di votazione.

2. Il voto è segreto ed è espresso personalmente nelle sezioni elettorali costituite presso ogni Consiglio dell'Ordine, con schede elettorali fornite dalla Cassa in forma tale da non consentire la riconoscibilità del voto.

3. Ogni votante deve essere registrato negli elenchi forniti dalla Cassa a ciascun Consiglio dell'Ordine. È ammesso soltanto il voto di lista, che può essere espresso anche con indicazione del numero o del motto, ovvero del nome di uno o più candidati della lista che si intende votare.

4. Le Commissioni Elettorali Circondariali, previa verifica della corrispondenza del numero delle schede con quello dei votanti, iniziano le operazioni di spoglio immediatamente dopo la chiusura dei seggi elettorali e le concludono entro e non oltre le 48 ore.

5. Dello spoglio è redatto verbale in duplice originale, sottoscritto dai componenti della Commissione Elettorale.

6. Un originale del verbale è conservato dal Consiglio dell'Ordine – insieme con gli atti, la lista di votazione e le schede – per il periodo di un

anno. L'altro originale è spedito alla Commissione Elettorale Centrale a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 48 ore dalla sua redazione.

7. Anche in alternativa al sistema di voto cartaceo, il Consiglio di Amministrazione della Cassa ha facoltà di adottare il sistema di voto elettronico con modalità che garantiscono l'osservanza dei principi di unicità, segretezza e sicurezza del voto.

Art. 12 (La proclamazione degli eletti)

1. Accertati i risultati del voto, la Commissione Elettorale Centrale assegna i seggi ai sensi dell'art. 3 co. 5 del presente regolamento; verifica per ciascuno degli eletti la sussistenza dei requisiti di eleggibilità, acquisendo le attestazioni di cui all'art. 9 comma 2 del Regolamento generale della Cassa⁵; procede alla proclamazione degli eletti e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica entro quaranta giorni dalla chiusura dei seggi, dandone contestuale comunicazione alla Cassa ed al Consiglio Nazionale Forense.

2. Il Presidente della Cassa informa gli eletti e gli Ordini dell'esito delle elezioni.

Art. 13 (I reclami)

1. Nel termine di dieci giorni dalla pubblicazione della proclamazione degli eletti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, ogni elettore del distretto può proporre reclamo alla Commissione Elettorale Centrale contro le operazioni elettorali e la proclamazione degli eletti del proprio distretto. Il reclamo, a pena di inammissibilità, è inviato alla Commissione Elettorale Centrale a mezzo posta raccomandata o posta elettronica certificata spedita entro il termine previsto.

2. Unitamente al reclamo, a pena di inammissibilità, è depositata la prova della comunicazione dello stesso – anche mediante l'utilizzo di posta elettronica certificata – almeno ad uno dei controinteressati ai quali l'atto reclamato direttamente si riferisce, con avvertimento della facoltà di depositare memorie nel termine di giorni dieci, a pena di irricevibilità, con le medesime modalità di trasmissione.

3. La Commissione Elettorale Centrale ammette la verifica delle schede solo in caso di reclamo specificamente motivato, con facoltà di delegare le operazioni alla Commissione Elettorale Circondariale competente per territorio.

4. La Commissione Elettorale Centrale decide, senza formalità di procedura ma con l'obbligo di motivazione, entro quindici giorni dal deposito del reclamo e – anche mediante l'utilizzo di posta elettronica certificata – comunica immediatamente il provvedimento al reclamante, alle parti che hanno partecipato al contraddittorio e al Presidente della Cassa.

5. Le operazioni di voto svolte presso un Ordine ed annullate dalla Commissione non sono ripetute se i voti degli elettori di tale Ordine non possono influire sui risultati complessivi del collegio elettorale.

6. In caso diverso, il Presidente della Cassa fissa un termine entro il quale l'Ordine deve ripetere le operazioni di voto. Il Comitato dei Delegati è comunque insediato e svolge le sue funzioni senza la partecipazione dei delegati la cui elezione è stata annullata.

7. Il mandato dei delegati eletti nelle elezioni ripetute scade contestualmente a quello dell'intero Comitato dei Delegati.

Art. 14 (Le incompatibilità)

Il Presidente della Cassa, i Consiglieri di Amministrazione, i presentatori ed i sottoscrittori delle liste nonché i candidati alla elezione non possono essere componenti delle Commissioni Elettorali di cui al presente regolamento.

Art. 15 (Termini)

I termini fissati dal presente regolamento che scadono in giorno festivo sono prorogati di diritto al primo giorno successivo al festivo. Il giorno di sabato è considerato festivo.

Art. 16 (Norma transitoria)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto ministeriale che lo approva nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

⁵ *Recte*, art. 7 co. 2.

**PARTE XXIX
L'EUROPA**

**Sezione I
LA LEGGE FORENSE**

**LEGGE N. 247 DEL 31 DICEMBRE
2012
("Nuova disciplina dell'ordinamento
forense")**

Art. 1 (Disciplina dell'ordinamento forense)

1. La presente legge, nel rispetto dei principi costituzionali, della normativa comunitaria e dei trattati internazionali, disciplina la professione di avvocato.

[omissis]

Art. 7 (Prescrizioni per il domicilio)

[omissis]

5. Gli avvocati italiani, che esercitano la professione all'estero e che ivi hanno la loro residenza, mantengono l'iscrizione nell'albo del circondario del tribunale ove avevano l'ultimo domicilio in Italia. Resta fermo per gli avvocati di cui al presente comma l'obbligo del contributo annuale per l'iscrizione all'albo.

[omissis]

Art. 17 (Iscrizione e cancellazione)

1. Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo:

a) essere cittadino italiano o di Stato appartenente all'Unione europea, salvo quanto previsto dal comma 2 per gli stranieri cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea;

[omissis]

2. L'iscrizione all'albo per gli stranieri privi della cittadinanza italiana o della cittadinanza di altro Stato appartenente all'Unione europea è consentita esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

a) allo straniero che ha conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza presso un'università italiana e ha superato l'esame di Stato, o che ha conseguito il titolo di avvocato in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, previa documentazione al consiglio dell'ordine degli specifici visti di

ingresso e permessi di soggiorno di cui all'articolo 47 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

b) allo straniero regolarmente soggiornante in possesso di un titolo abilitante conseguito in uno Stato non appartenente all'Unione europea, nei limiti delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, previa documentazione del riconoscimento del titolo abilitativo rilasciato dal Ministero della giustizia e del certificato del CNF di attestazione di superamento della prova attitudinale.

[omissis]

Art. 41 (Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio)

[omissis]

6. Il tirocinio può essere svolto:

[omissis]

c) per non più di sei mesi, in altro Paese dell'Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione;

[omissis]

13. Il Ministro della giustizia con proprio decreto adotta, sentito il CNF, il regolamento che disciplina:

[omissis]

c) i requisiti di validità dello svolgimento del tirocinio, in altro Paese dell'Unione europea.

[omissis]

**Sezione II
LE ALTRE FONTI DI RANGO
PRIMARIO**

**1) LEGGE N. 167 DEL 20 NOVEMBRE
2017**

**("Disposizioni per l'adempimento degli
obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea – Legge
europea 2017")**

**Art. 1 (Disposizioni in materia di avvocati stabiliti.
Completo adeguamento alla direttiva 98/5/CE)**

[omissis]

2. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nella sezione

speciale dell'albo di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, conservano l'iscrizione. Possono altresì chiedere di essere iscritti nella stessa sezione speciale coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per l'iscrizione secondo la normativa vigente prima della medesima data.

2) D.P.R. N. 84 DEL 15 GIUGNO 2015
(“Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche”)

Art. 4 (Dipartimento per gli affari di giustizia)

[omissis]

2. Per l'espletamento delle funzioni del Dipartimento per gli affari di giustizia sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali generali, con le competenze per ciascuno di seguito indicate:

a) Direzione generale degli affari interni: [omissis] attività relative al riconoscimento delle qualifiche professionali, ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; [omissis]

[omissis]

3) D.P.R. N. 137 DEL 7 AGOSTO 2012
(“Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”)

Art. 2 (Accesso ed esercizio dell'attività professionale)

[omissis]

4. Sono in ogni caso vietate limitazioni discriminatorie, anche indirette, all'accesso e all'esercizio della professione, fondate sulla nazionalità del professionista o sulla sede legale dell'associazione professionale o della società tra professionisti.

4) D.LGS. N. 59 DEL 26 MARZO 2010
(“Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”)

Art. 45 (Procedimento per l'iscrizione in albi, registri o elenchi per l'esercizio di professioni regolamentate)

1. La domanda di iscrizione in albi, registri o elenchi per l'esercizio delle professioni regolamentate è presentata al Consiglio dell'ordine o al Collegio professionale competente e deve essere corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti per ciascuna professione dal rispettivo ordinamento.

2. Il procedimento di iscrizione deve concludersi entro due mesi dalla presentazione della domanda.

3. Il rigetto della domanda di iscrizione per motivi di incompatibilità o di condotta può essere pronunciato solo dopo che il richiedente è stato invitato a comparire davanti al Consiglio dell'ordine o al Collegio professionale competente.

4. Qualora il Consiglio o il Collegio non abbia provveduto sulla domanda di iscrizione nel termine stabilito dal comma 2 del presente articolo, si applica l'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. L'iscrizione all'albo o all'elenco speciale per l'esercizio di una professione regolamentata, in mancanza di provvedimento espresso, si perfeziona al momento della scadenza del termine per la formazione del silenzio assenso.

6. Dallo stesso momento decorre il termine, ove previsto, per la notificazione o comunicazione del provvedimento agli aventi diritto.

7. I principi contenuti nel presente articolo non si applicano alle disposizioni nazionali di attuazioni di norme comunitarie che disciplinano specifiche professioni.

Art. 46 (Requisiti per l'iscrizione negli albi, registri o elenchi per l'esercizio di professioni regolamentate)

1. Fermi i requisiti abilitativi stabiliti per ciascuna professione dal rispettivo ordinamento, costituisce titolo di iscrizione in albi, registri o elenchi per l'esercizio delle professioni regolamentate, il decreto di riconoscimento della qualifica professionale rilasciato ai sensi del Titolo III del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

2. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri per l'esercizio delle

professioni regolamentate. Il domicilio professionale è equiparato alla residenza.

**5) D.LGS. N. 206 DEL 9 NOVEMBRE
2007**

*“Attuazione della direttiva 2005/36/CE
relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali, nonché della direttiva
2006/100/CE che adegua determinate
direttive sulla libera circolazione delle
persone a seguito dell’adesione di Bulgaria
e Romania”*)

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente decreto disciplina il riconoscimento, per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, con esclusione di quelle il cui svolgimento sia riservato dalla legge a professionisti in quanto partecipi sia pure occasionalmente dell'esercizio di pubblici poteri ed in particolare le attività riservate alla professione notarile, delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea, che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente.

1-bis. Il presente decreto disciplina, altresì, il riconoscimento delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente, ai fini dell'accesso parziale ad una professione regolamentata sul territorio nazionale, nonché i criteri relativi al riconoscimento dei tirocini professionali effettuati da cittadini italiani in un altro Stato membro.

[omissis]

Art. 2 (Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che vogliono esercitare sul territorio nazionale, quali lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione regolamentata in base a qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dell'Unione europea e che, nello Stato d'origine, li abilita all'esercizio di detta professione.

1-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai cittadini italiani che hanno effettuato un tirocinio professionale al di fuori del territorio nazionale.

[omissis]

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea titolari di qualifiche professionali non acquisite in uno Stato membro, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. *[omissis]*

3. Per il riconoscimento dei titoli di formazione acquisiti dai cittadini dei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo e della Confederazione Svizzera, si applicano gli accordi in vigore con l'Unione europea.

Art. 3 (Effetti del riconoscimento)

1. Il riconoscimento delle qualifiche professionali operato ai sensi del presente decreto legislativo permette di accedere, se in possesso dei requisiti specificamente previsti, alla professione corrispondente per la quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, sono qualificati nello Stato membro d'origine e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall'ordinamento italiano.

2. Ai fini dell'articolo 1, comma 1, la professione che l'interessato eserciterà sul territorio italiano sarà quella per la quale è qualificato nel proprio Stato membro d'origine, se le attività sono comparabili *[omissis]*.

3. Salvo quanto previsto dagli articoli 12 e 16, comma 10, con riguardo all'uso del titolo professionale, il prestatore può usare nella professione la denominazione del proprio titolo di studio, ed eventualmente la relativa abbreviazione, nella lingua dello Stato membro nel quale il titolo di studio è stato conseguito. L'uso di detta denominazione o dell'abbreviazione non è tuttavia consentito se idoneo ad ingenerare confusione con una professione regolamentata nel territorio nazionale, per la quale l'interessato non ha ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale; in tal caso la denominazione potrà essere utilizzata a condizione che ad essa siano apportate le modifiche o aggiunte idonee alla differenziazione, stabilite dall'autorità competente di cui all'articolo 5.

Art. 4 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) «professione regolamentata»:

1) l'attività, o l'insieme delle attività, il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi

tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità;

[omissis]

b) «qualifiche professionali»: le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), numero 1), o un'esperienza professionale; non costituisce qualifica professionale quella attestata da una decisione di mero riconoscimento di una qualifica professionale acquisita in Italia adottata da parte di un altro Stato membro;

c) «titolo di formazione»: diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un'università o da altro organismo abilitato secondo particolari discipline che certificano il possesso di una formazione professionale acquisita in maniera prevalente sul territorio della Comunità. Hanno eguale valore i titoli di formazione rilasciati da un Paese terzo se i loro possessori hanno maturato, nell'effettivo svolgimento dell'attività professionale, un'esperienza di almeno tre anni sul territorio dello Stato membro che ha riconosciuto tale titolo, certificata dal medesimo;

d) «autorità competente»: qualsiasi autorità o organismo abilitato da disposizioni nazionali a rilasciare o a ricevere titoli di formazione e altri documenti o informazioni, nonché a ricevere le domande e ad adottare le decisioni di cui al presente decreto;

e) «formazione regolamentata»: qualsiasi formazione che, secondo le prescrizioni vigenti, è specificamente orientata all'esercizio di una determinata professione e consiste in un ciclo di studi completato, eventualmente, da una formazione professionale, un tirocinio professionale o una pratica professionale, secondo modalità stabilite dalla legge;

f) «esperienza professionale»: l'esercizio effettivo e legittimo della professione in uno Stato membro, a tempo pieno o a tempo parziale per un periodo equivalente;

g) «tirocinio di adattamento»: l'esercizio di una professione regolamentata sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato eventualmente da una formazione complementare secondo modalità stabilite dalla legge. Il tirocinio è oggetto di una valutazione da parte dell'autorità competente;

h) «prova attitudinale»: una verifica riguardante le conoscenze, le competenze e le abilità

professionali del richiedente effettuata dalle autorità competenti allo scopo di valutare l'idoneità del richiedente ad esercitare una professione regolamentata;

[omissis]

l) «Stato membro di stabilimento»: lo stato membro dell'Unione europea nel quale il prestatore è legalmente stabilito per esercitarvi una professione;

m) «Stato membro d'origine»: lo Stato membro in cui il cittadino dell'Unione europea ha acquisito le proprie qualifiche professionali;

n) [abrogato]

n-bis) «tirocinio professionale»: un periodo di pratica professionale effettuato sotto supervisione, purché costituisca una condizione per l'accesso a una professione regolamentata e che può svolgersi in forma di tirocinio curriculare o in forma di tirocinio extracurriculare o, laddove previsto, anche in apprendistato;

n-ter) «tessera professionale europea»: un certificato elettronico attestante o che il professionista ha soddisfatto tutte le condizioni necessarie per fornire servizi, su base temporanea e occasionale, nel territorio dello Stato o il riconoscimento delle qualifiche professionali ai fini dello stabilimento nel territorio dello Stato;

n-quater) «apprendimento permanente»: l'intero complesso di istruzione generale, istruzione e formazione professionale, istruzione non formale e apprendimento non formale e informale, intrapresi nel corso della vita, che comporta un miglioramento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze, che può includere l'etica professionale;

n-quinquies) «motivi imperativi di interesse generale»: motivi riconosciuti tali dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea; n-sexies) [omissis]

n-septies) «legalmente stabilito»: un cittadino dell'Unione europea è legalmente stabilito in uno Stato membro quando soddisfa tutti i requisiti per l'esercizio di una professione in detto Stato membro e non è oggetto di alcun divieto, neppure temporaneo, all'esercizio di tale professione. È possibile essere legalmente stabilito come lavoratore autonomo o lavoratore dipendente.

Art. 5 (Autorità competente)

1. Ai fini del riconoscimento di cui al titolo II e al titolo III, capi II e IV, sono competenti a ricevere le domande, a ricevere le dichiarazioni e a prendere le decisioni:

[omissis]

c) il Ministero titolare della vigilanza per le professioni che necessitano, per il loro esercizio, dell'iscrizione in Ordini, Collegi, albi, registri o elenchi, fatto salvo quanto previsto alle lettere f) e l-sexies);

[omissis]

Art. 7 (Conoscenze linguistiche)

1. Fermi restando i requisiti di cui al titolo II ed al titolo III, per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie.

1-bis. Nel caso in cui la professione ha ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti, le Autorità competenti di cui all'articolo 5 devono verificare la conoscenza della lingua italiana. I controlli devono essere effettuati anche relativamente ad altre professioni, nei casi in cui sussista un serio e concreto dubbio in merito alla sussistenza di una conoscenza sufficiente della lingua italiana con riguardo all'attività che il professionista intende svolgere.

1-ter. I controlli possono essere effettuati solo [omissis] dopo il riconoscimento di una qualifica professionale.

1-quater. Il controllo linguistico è proporzionato all'attività da eseguire. Il professionista può presentare ricorso ai sensi del diritto nazionale contro la decisione che dispone tali controlli.

1-quinquies. Le autorità competenti di cui all'articolo 5 possono stabilire con successivi atti regolamentari o amministrativi, ciascuna per le professioni di propria competenza, il livello linguistico necessario per il corretto svolgimento della professione e le modalità di verifica.

Art. 8 (Cooperazione amministrativa)

[omissis]

4. Nell'ambito della procedura di riconoscimento a norma del titolo III l'autorità di cui all'articolo 5, in caso di fondato dubbio, può chiedere all'autorità competente dello Stato membro d'origine conferma sull'autenticità degli attestati o dei titoli di formazione da esso rilasciati e, per le attività previste dal titolo III, capo IV, conferma che siano soddisfatte le condizioni minime di formazione previste dalla legge.

5. Nei casi di cui al titolo III, in presenza di un titolo di formazione rilasciato da una

autorità competente dello Stato membro di origine a seguito di una formazione ricevuta in tutto o in parte in un centro legalmente stabilito in Italia, ovvero nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea, l'autorità competente di cui all'articolo 5 assicura l'ammissione alla procedura di riconoscimento previa verifica, presso la competente autorità dello stato membro d'origine, che:

a) il programma di formazione del centro che ha impartito la formazione sia stato certificato nelle forme prescritte dall'autorità competente che ha rilasciato il titolo di formazione;

b) il titolo di formazione in oggetto sia lo stesso titolo rilasciato dall'autorità competente dello stato membro d'origine a seguito del percorso formativo impartito integralmente nella propria struttura d'origine;

c) i titoli di formazione di cui alla lettera b) conferiscano gli stessi diritti d'accesso e di esercizio della relativa professione.

Art. 14 (Cooperazione tra autorità competenti)

1. Le informazioni pertinenti circa la legalità dello stabilimento e la buona condotta del prestatore, nonché l'assenza di sanzioni disciplinari o penali di carattere professionale sono richieste e assicurate dalle autorità di cui all'articolo 5.

2. Le autorità di cui all'articolo 5 provvedono affinché lo scambio di tutte le informazioni necessarie per un reclamo del destinatario di un servizio contro un prestatore avvenga correttamente. I destinatari sono informati dell'esito del reclamo.

Art. 15 (Informazioni al destinatario della prestazione)

Nei casi in cui la prestazione è effettuata con il titolo professionale dello Stato membro di stabilimento o con il titolo di formazione del prestatore, il prestatore è tenuto a fornire al destinatario del servizio, in lingua italiana o in altra lingua comprensibile dal destinatario del servizio, le seguenti informazioni:

a) se il prestatore è iscritto in un registro commerciale o in un analogo registro pubblico, il registro in cui è iscritto, il suo numero d'iscrizione o un mezzo d'identificazione equivalente, che appaia in tale registro;

b) se l'attività è sottoposta a un regime di autorizzazione nello Stato membro di stabilimento, gli estremi della competente autorità di vigilanza;

c) l'ordine professionale, o analogo organismo, presso cui il prestatore è iscritto;

d) il titolo professionale o, ove il titolo non esista, il titolo di formazione del prestatore e lo Stato membro in cui è stato conseguito;

e) se il prestatore esercita un'attività soggetta all'IVA, il numero d'identificazione IVA di cui agli articoli 214 e 215 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;

f) le prove di qualsiasi copertura assicurativa o analoghi mezzi di tutela personale o collettiva per la responsabilità professionale.

Art. 16 (Procedura di riconoscimento in regime di stabilimento)

1. Ai fini del riconoscimento professionale come disciplinato dal presente titolo, il cittadino di cui all'articolo 2 presenta apposita domanda all'autorità competente di cui all'articolo 5.

2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l'autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l'autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.

[omissis]

6. Sul riconoscimento provvede l'autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato. Il provvedimento è pubblicato nel sito istituzionale di ciascuna amministrazione competente. Per le professioni di cui al capo II e al capo III del presente titolo il termine è di quattro mesi.

7. Nei casi di cui all'articolo 22, il provvedimento stabilisce le condizioni del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale, individuando l'ente o organo competente a norma dell'articolo 24.

[omissis]

9. Se l'esercizio della professione in questione è condizionato alla prestazione di un giuramento o ad una dichiarazione solenne, al cittadino interessato è proposta una formula appropriata ed equivalente nel caso in cui la formula del giuramento o della dichiarazione non possa essere utilizzata da detto cittadino.

10. I beneficiari del riconoscimento esercitano la professione facendo uso della denominazione

del titolo professionale, e della sua eventuale abbreviazione, prevista dalla legislazione italiana.

Art. 17 (Domanda per il riconoscimento)

1. La domanda di cui all'articolo 16 è corredata dei seguenti documenti:

a) un certificato o copia di un documento che attesti la nazionalità del prestatore;

b) una copia degli attestati di competenza o del titolo di formazione che dà accesso alla professione ed eventualmente un attestato dell'esperienza professionale dell'interessato;

[omissis]

2. Le autorità competenti di cui all'articolo 5 possono invitare il richiedente a fornire informazioni quanto alla sua formazione nella misura necessaria a determinare l'eventuale esistenza di differenze sostanziali rispetto alla formazione richiesta sul territorio dello Stato italiano. Qualora sia impossibile per il richiedente fornire tali informazioni, le autorità competenti di cui all'articolo 5 si rivolgono al punto di contatto, all'autorità competente o a qualsiasi altro organismo pertinente dello Stato membro di origine.

3. Qualora l'accesso a una professione regolamentata sia subordinato ai requisiti dell'onorabilità e della moralità o all'assenza di dichiarazione di fallimento, o l'esercizio di tale professione possa essere sospeso o vietato in caso di gravi mancanze professionali o di condanne penali, la sussistenza di tali requisiti si considera provata da documenti rilasciati da competenti autorità dello Stato membro di origine o dello Stato membro da cui proviene il cittadino di cui all'articolo 2, comma 1.

4. Nei casi in cui l'ordinamento dello Stato membro di origine o dello Stato membro da cui proviene l'interessato non preveda il rilascio dei documenti di cui al comma 3, questi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata o, negli Stati membri in cui tale forma di dichiarazione non è contemplata, da una dichiarazione solenne, prestata dall'interessato dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente o, eventualmente, dinanzi ad un notaio o a un organo qualificato dello Stato membro di origine o dello Stato membro da cui proviene l'interessato.

5. Le certificazioni di cui al comma 3, nel caso in cui cittadini stabiliti in Italia intendano stabilirsi in altri Stati membri, devono essere fatte pervenire

alle autorità degli Stati membri richiedenti entro due mesi.

[omissis]

7. Qualora l'esercizio di una professione regolamentata sia subordinato al possesso di capacità finanziaria del richiedente o di assicurazione contro i danni derivanti da responsabilità professionale, tali requisiti si considerano dimostrati da un attestato rilasciato da una banca o società di assicurazione con sede in uno Stato membro.

7-bis. In caso di fondato dubbio, l'autorità competente di cui all'articolo 5 può chiedere, attraverso il sistema IMI, all'autorità competente dello Stato di origine o di provenienza, conferma del fatto che il richiedente non è oggetto di sospensione o di divieto ad esercitare la professione a causa di gravi mancanze professionali o di condanne penali connesse all'esercizio dell'attività professionale.

8. I documenti di cui ai commi 3, 6 e 7 al momento della loro presentazione non devono essere di data anteriore a tre mesi.

[omissis]

9-bis. Le autorità competenti di cui all'articolo 5 assicurano che tutti i requisiti, le procedure e le formalità per il riconoscimento di una qualifica professionale, fatta eccezione per lo svolgimento del periodo di adattamento o della prova attitudinale, possano essere espletate, con facilità, mediante connessione remota e per via elettronica. Ciò non impedisce alle stesse autorità competenti di richiedere le copie autenticate dei documenti presentati in una fase successiva, in caso di dubbio fondato e ove strettamente necessario.

Art. 17-bis (Riconoscimento del tirocinio professionale)

1. Se l'accesso a una professione regolamentata in Italia è subordinato al compimento di un tirocinio professionale, le autorità competenti al rilascio delle abilitazioni per l'esercizio di una professione regolamentata riconoscono i tirocini professionali effettuati in un altro Stato membro, a condizione che il tirocinio si attenga alle linee guida di cui al comma 3 e tengono conto dei tirocini professionali svolti in un Paese terzo. Le suddette autorità competenti stabiliscono un limite ragionevole alla durata della parte del tirocinio professionale che può essere svolta all'estero, fatte salve le disposizioni di legge già vigenti in materia.

2. Il riconoscimento del tirocinio professionale non sostituisce i requisiti previsti per superare un esame al fine di ottenere l'accesso alla professione in questione.

3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per le professioni il cui tirocinio professionale è inserito nel corso di studi universitari o post-universitari, pubblica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, le linee guida sull'organizzazione e il riconoscimento dei tirocini professionali effettuati in un altro Stato membro o in un Paese terzo, in particolare sul ruolo del supervisore del tirocinio professionale¹.

[omissis]

Art. 19 (Livelli di qualifica)

1. Ai soli fini dell'applicazione delle condizioni di riconoscimento professionale di cui all'articolo 21 e all'articolo 22, comma 8-bis, le qualifiche professionali sono inquadrate nei seguenti livelli:

a) attestato di competenza: attestato rilasciato da un'autorità competente dello Stato membro d'origine designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato membro, sulla base:

1) o di una formazione non facente parte di un certificato o diploma ai sensi delle lettere b), c), d) o e), o di un esame specifico non preceduto da una formazione o dell'esercizio a tempo pieno della professione per tre anni consecutivi in uno Stato membro o a tempo parziale per un periodo equivalente nei precedenti dieci anni,

2) o di una formazione generale a livello d'insegnamento elementare o secondario attestante che il titolare possiede conoscenze generali;

b) certificato: certificato che attesta il compimento di un ciclo di studi secondari,

1) o generale completato da un ciclo di studi o di formazione professionale diversi da quelli di cui alla lettera c) o dal tirocinio o dalla pratica professionale richiesti in aggiunta a tale ciclo di studi,

2) o tecnico o professionale, completato eventualmente da un ciclo di studi o di formazione professionale di cui al punto 1, o dal tirocinio o

¹ D.m. n. 1135 dell'11 dicembre 2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, recante "Linee guida sull'organizzazione e il riconoscimento dei Tirocini Professionali effettuati in uno Stato membro dell'Unione Europea o in un paese terzo".

dalla pratica professionale richiesti in aggiunta a tale ciclo di studi;

c) diploma: diploma che attesta il compimento:

1) o di una formazione a livello di insegnamento post-secondario diverso da quello di cui alle lettere d) ed e) di almeno un anno o di una durata equivalente a tempo parziale, di cui una delle condizioni di accesso è, di norma, il completamento del ciclo di studi secondari richiesto per accedere all'insegnamento universitario o superiore ovvero il completamento di una formazione scolastica equivalente al secondo ciclo di studi secondari, nonché la formazione professionale eventualmente richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari;

2) o di una formazione o un'istruzione regolamentata o, nel caso di professione regolamentata, di una formazione a struttura particolare con competenze che vanno oltre quanto previsto al livello b, equivalenti al livello di formazione indicato al numero 1), se tale formazione conferisce un analogo livello professionale e prepara a un livello analogo di responsabilità e funzioni, a condizione che detto diploma sia corredato di un certificato dello Stato membro di origine;

d) diploma: diploma che attesta il compimento di una formazione a livello di insegnamento post-secondario di una durata minima di tre e non superiore a quattro anni o di una durata equivalente a tempo parziale, impartita presso un'università o un istituto d'insegnamento superiore o un altro istituto che impartisce una formazione di livello equivalente, nonché la formazione professionale eventualmente richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari;

e) diploma: diploma che attesta che il titolare ha completato un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, o di una durata equivalente a tempo parziale, presso un'università o un istituto d'insegnamento superiore ovvero un altro istituto di livello equivalente e, se del caso, che ha completato con successo la formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari.

Art. 20 (Titoli di formazione assimilati)

1. È assimilato a un titolo di formazione che sancisce una formazione di cui all'articolo 19, anche per quanto riguarda il livello, ogni titolo di formazione o insieme di titoli di formazione rilasciato da un'autorità competente di un altro

Stato membro, che sancisce il completamento con successo di una formazione acquisita nell'Unione europea, a tempo pieno o parziale, nell'ambito o al di fuori di programmi formali, che è riconosciuta da tale Stato membro come formazione di livello equivalente al livello in questione e tale da conferire gli stessi diritti d'accesso o di esercizio alla professione o tale da preparare al relativo esercizio.

2. È altresì assimilata ad un titolo di formazione, alle stesse condizioni del comma 1, ogni qualifica professionale che, pur non rispondendo ai requisiti delle norme legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro d'origine per l'accesso a una professione o il suo esercizio, conferisce al suo titolare diritti acquisiti in virtù di tali disposizioni. La disposizione trova applicazione se lo Stato membro d'origine eleva il livello di formazione richiesto per l'ammissione ad una professione e per il suo esercizio, e se una persona che ha seguito una precedente formazione, che non risponde ai requisiti della nuova qualifica, beneficia dei diritti acquisiti in forza delle disposizioni nazionali legislative, regolamentari o amministrative; in tale caso, detta formazione precedente è considerata, ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, corrispondente al livello della nuova formazione.

Art. 21 (Condizioni per il riconoscimento)

1. Al fine dell'applicazione dell'articolo 18, comma 1, per l'accesso o l'esercizio di una professione regolamentata sono ammessi al riconoscimento professionale le qualifiche professionali che sono prescritte da un altro Stato membro per accedere alla corrispondente professione ed esercitarla. Gli attestati di competenza o i titoli di formazione ammessi al riconoscimento sono rilasciati da un'autorità competente in un altro Stato membro, designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato.

2. L'accesso e l'esercizio della professione regolamentata di cui al comma 1 sono consentiti anche ai richiedenti che abbiano esercitato a tempo pieno tale professione per un anno o, se a tempo parziale, per una durata complessiva equivalente, nel corso dei precedenti dieci, in un altro Stato membro che non la regolamenti e abbiano uno o più attestati di competenza o uno o più titoli di formazione che soddisfino le seguenti condizioni:

a) essere stati rilasciati da un'autorità competente in un altro Stato membro, designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato membro;

b) *[abrogato]*

c) attestare la preparazione del titolare all'esercizio della professione interessata.

3. Non è necessario l'anno di esperienza professionale di cui al comma 2 se i titoli di formazione posseduti dal richiedente sanciscono una formazione e un'istruzione regolamentata. L'autorità competente accetta il livello attestato ai sensi dell'articolo 19 dallo Stato membro di origine nonché il certificato mediante il quale lo Stato membro di origine attesta che la formazione e l'istruzione regolamentata o la formazione professionale con una struttura particolare di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c), numero 2), è di livello equivalente a quello previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera c), numero 1.

4. In deroga ai commi 1 e 2 del presente articolo e all'articolo 22, l'autorità competente di cui all'articolo 5 può rifiutare l'accesso alla professione e l'esercizio della stessa ai titolari di un attestato di competenza classificato a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera a), qualora la qualifica professionale nazionale richiesta per esercitare tale professione in Italia sia classificata a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera e).

Art. 22 (Misure compensative)

1. Il riconoscimento di cui al presente capo può essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o di una prova attitudinale, a scelta del richiedente, in uno dei seguenti casi:

a) *[abrogato]*

b) se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia;

c) se la professione regolamentata include una o più attività professionali regolamentate, mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro d'origine del richiedente, e se la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle dell'attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente.

2. Nei casi di cui al comma 1 per l'accesso alle professioni di avvocato, dottore commercialista, ragioniere e perito commerciale, consulente

per la proprietà industriale, consulente del lavoro, attuario e revisore contabile, nonché per l'accesso alle professioni di maestro di sci e di guida alpina, il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale.

[omissis]

4-bis. *[abrogato]*

4-ter. Nel caso del titolare di una qualifica professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), che abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali, se la qualifica professionale nazionale richiesta è classificata a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera d), l'autorità competente di cui all'articolo 5 può imporre un tirocinio di adattamento unitamente a una prova attitudinale.

5. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere b) e c), per «materie sostanzialmente diverse» si intendono materie la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione regolamentata e che in termini di durata o contenuto sono molto diverse rispetto alla formazione ricevuta dal migrante.

6. L'applicazione dei commi 1 e 4 comporta una successiva verifica sull'eventuale esperienza professionale attestata dal richiedente al fine di stabilire se le conoscenze, le abilità e le competenze formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente, acquisite nel corso di detta esperienza professionale ovvero mediante apprendimento permanente in uno Stato membro o in un Paese terzo possano colmare la differenza sostanziale di cui al comma 3, o parte di essa.

[omissis]

8-bis. La decisione di imporre un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale è debitamente motivata. In particolare al richiedente sono comunicate le seguenti informazioni:

a) il livello di qualifica professionale richiesto dalla normativa nazionale e il livello di qualifica professionale detenuto dal richiedente secondo la classificazione stabilita dall'articolo 19;

b) le differenze sostanziali di cui al comma 5 e le ragioni per cui tali differenze non possono essere compensate dalle conoscenze, dalle abilità e dalle competenze acquisite nel corso dell'esperienza professionale ovvero mediante apprendimento permanente formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente.

8-ter. Al richiedente dovrà essere data la possibilità di svolgere la prova attitudinale di cui al

comma 1 entro sei mesi dalla decisione iniziale di imporre tale prova al richiedente.

Art. 23 (Tirocinio di adattamento e prova attitudinale)

1. Nei casi di cui all'articolo 22, la durata e le materie oggetto del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale sono stabilite dall'Autorità competente a seguito della Conferenza di servizi di cui all'articolo 16, se convocata. In caso di valutazione finale sfavorevole il tirocinio può essere ripetuto. Gli obblighi, i diritti e i benefici sociali di cui gode il tirocinante sono stabiliti dalla normativa vigente, conformemente al diritto comunitario applicabile.

2. La prova attitudinale si articola in una prova scritta o pratica e orale o in una prova orale sulla base dei contenuti delle materie stabilite ai sensi del comma 1. In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale non può essere ripetuta prima di sei mesi.

2-bis: Nei casi di cui ai commi 1 e 2 le autorità competenti di cui all'articolo 5 possono stabilire il numero di ripetizioni cui ha diritto il richiedente, tenendo conto della prassi seguita per ciascuna professione a livello nazionale e nel rispetto del principio di non discriminazione.

3. Ai fini della prova attitudinale le autorità competenti di cui all'articolo 5 predispongono un elenco delle materie che, in base ad un confronto tra la formazione richiesta sul territorio nazionale e quella posseduta dal richiedente, non sono contemplate dai titoli di formazione del richiedente. La prova verte su materie da scegliere tra quelle che figurano nell'elenco e la cui conoscenza è una condizione essenziale per poter esercitare la professione sul territorio dello Stato. Lo status del richiedente che desidera prepararsi per sostenere la prova attitudinale è stabilito dalla normativa vigente.

Art. 24 (Esecuzione delle misure compensative)

Con riferimento all'articolo 5, comma 1, con provvedimento dell'Autorità competente², sono definite, con riferimento alle singole professioni,

² Cfr. d.m. n. 191 del 28 maggio 2003 ("Regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato").

le procedure necessarie per assicurare lo svolgimento, la conclusione, l'esecuzione e la valutazione delle misure di cui agli articoli 23 [omissis].

Art. 25 (Disposizioni finanziarie)

Gli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'attuazione delle misure previste dagli articoli [omissis] 23 sono a carico dell'interessato sulla base del costo effettivo del servizio, secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro competente da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6) D.LGS. N. 96 DEL 2 FEBBRAIO 2001 ("Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale")

Art. 1 (Ambito di applicazione)

1. L'esercizio permanente in Italia dalla professione di avvocato da parte di cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, in possesso del titolo professionale, è disciplinato dai titoli I e III del presente decreto.

2. La prestazione di servizi con carattere di temporaneità da parte di avvocati cittadini degli Stati membri dell'Unione europea è disciplinata dalla legge 9 febbraio 1982, n. 31.

3. Le disposizioni dei titoli I e III del presente decreto sono applicabili anche ai cittadini di uno degli altri Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo.

Art. 2 (Qualifica professionale)

1. Ai fini del presente decreto, i titoli professionali che i cittadini degli Stati membri possono utilizzare per l'esercizio in Italia della professione di avvocato sono i seguenti: avocát/advocaat (Belgio); АДВОКАТ (Bulgaria); advokat (Repubblica ceca); advokat (Danimarca); rechtsanwalt (Repubblica federale di Germania); vandeadvokaat (Estonia); δικηγόρος (Grecia); abogado-advocat-avogado-abokatu (Spagna); avocat (Francia); odvjetnik/odvjetnica (Croazia); barrister-solicitor (Irlanda); δικηγόρος (Cipro); zvērīnāts/advokāts (Lettonia); advokatas (Lituania); avocat (Lussemburgo); ügyved (Ungheria); advocaat

(Paesi Bassi); rechtsanwalt (Austria); adwokat/ radca prawny (Polonia); advogado (Portogallo); avocat (Romania); odvetnik/odvetnica (Slovenia); advokat/komerčný právnik (Slovacchia); asianajaja/advokat (Finlandia); advokat (Svezia); advocate-barrister-solicitor (Regno Unito).

Art. 3 (Definizioni)

Ai fini del presente decreto si considera:

a) Stato membro di origine, lo Stato membro dell'Unione europea nel quale il cittadino di uno degli Stati membri ha acquisito il titolo professionale che lo abilita all'esercizio della professione di avvocato in detto Stato;

b) titolo professionale di origine, uno dei titoli professionali di cui all'articolo 2, acquisito in uno degli Stati membri prima dell'esercizio in Italia della professione di avvocato;

c) titolo di avvocato, il titolo professionale acquisito in Italia, mediante iscrizione nell'albo degli avvocati;

d) avvocato stabilito, il cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea che esercita stabilmente in Italia la professione di avvocato con il titolo professionale di origine e che è iscritto nella sezione speciale dell'albo degli avvocati;

e) avvocato integrato, il cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea che ha acquisito il diritto di utilizzare in Italia il titolo di avvocato.

Art. 4 (Esercizio delle attività professionali)

1. L'avvocato stabilito ha diritto di esercitare la professione di avvocato di cui al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e ulteriormente modificato con legge 23 novembre 1939, n. 1949, e con legge 24 febbraio 1997, n. 27³, utilizzando il titolo professionale di origine, alle condizioni e secondo le modalità previste nel presente titolo.

2. L'avvocato integrato ha diritto di esercitare la professione di avvocato alle stesse condizioni e secondo le stesse modalità previste per il professionista che esercita la professione in Italia con il titolo di avvocato.

Art. 5 (Norme applicabili)

1. L'avvocato stabilito e l'avvocato integrato sono tenuti all'osservanza delle norme legislative, professionali e deontologiche che disciplinano la professione di avvocato.

2. All'avvocato stabilito e all'avvocato integrato si applicano le norme sulle incompatibilità che riguardano l'esercizio della professione di avvocato. La disposizione di cui al quarto comma dell'art. 3 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933⁴ si applica anche agli avvocati legati da un contratto di lavoro ad un ente corrispondente, nello Stato membro di origine, a quelli indicati in detta disposizione.

3. In materia di assicurazione contro la responsabilità professionale l'avvocato stabilito è tenuto agli stessi obblighi previsti per legge a carico del professionista che esercita con il titolo di avvocato.

4. L'avvocato stabilito è tenuto a frequentare i corsi di formazione permanenti, anche se già previsti nello Stato membro di origine, ove tale frequenza sia obbligatoria per il professionista che esercita con il titolo di avvocato.

Art. 6 (Iscrizione)

1. Per l'esercizio permanente in Italia della professione di avvocato, i cittadini degli Stati membri in possesso di uno dei titoli di cui all'articolo 2, sono tenuti ad iscriversi in una sezione speciale dell'albo costituito nella circoscrizione del tribunale in cui hanno fissato stabilmente la loro residenza o il loro domicilio professionale, nel rispetto della normativa relativa agli obblighi previdenziali.

2. L'iscrizione nella sezione speciale dell'albo è subordinata alla iscrizione dell'istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine.

3. La domanda di iscrizione deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di cittadinanza di uno Stato membro della Unione europea o dichiarazione sostitutiva;

b) certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva ovvero dichiarazione dell'istante con la indicazione del domicilio professionale;

c) attestato di iscrizione alla organizzazione professionale dello Stato membro di origine,

³ Ora legge n. 247 del 31 dicembre 2012.

⁴ Ora art. 19 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012.

rilasciato in data non antecedente a tre mesi dalla data di presentazione, o dichiarazione sostitutiva.

4. Se l'interessato fa parte di una società nello Stato membro di origine, è tenuto ad indicare nella domanda la denominazione, la relativa forma giuridica e i nominativi dei membri che operano in Italia.

5. La domanda di iscrizione deve essere redatta in lingua italiana; i documenti, ove redatti in una lingua diversa da quella italiana, devono essere accompagnati da una traduzione autenticata.

6. Il Consiglio dell'ordine, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda o dalla sua integrazione, accertata la sussistenza delle condizioni richieste, qualora non ostino motivi di incompatibilità, ordina l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo e ne dà comunicazione alla corrispondente autorità dello Stato membro di origine.

7. Il rigetto della domanda non può essere pronunciato se non dopo avere sentito l'interessato. [abrogato].

8. Qualora il Consiglio dell'ordine non abbia provveduto sulla domanda nel termine di cui al comma 6, l'interessato può, entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine, presentare ricorso al Consiglio nazionale forense, il quale decide sul merito dell'iscrizione.

9. Con l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo, l'avvocato stabilito acquista il diritto di elettorato attivo, con esclusione di quello passivo.

10. Successivamente all'iscrizione, l'avvocato stabilito è tenuto a presentare annualmente al Consiglio dell'ordine un attestato di iscrizione all'organizzazione professionale di appartenenza, rilasciato in data non antecedente a tre mesi dalla data di presentazione, ovvero dichiarazione sostitutiva.

Art. 7 (Uso del titolo)

1. Nell'esercizio della professione l'avvocato stabilito è tenuto a fare uso del titolo professionale di origine, indicato per intero nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine, in modo comprensibile e tale da evitare confusione con il titolo di avvocato.

2. Alla indicazione del titolo professionale l'avvocato stabilito è tenuto ad aggiungere l'iscrizione presso l'organizzazione professionale ovvero la denominazione della giurisdizione presso la quale è ammesso a patrocinare nello Stato membro di origine.

3. L'avvocato stabilito, se esercita la professione quale membro di una società costituita nello Stato membro di origine, è tenuto ad aggiungere al titolo professionale la denominazione di tale studio, nonché la forma giuridica e i nominativi dei membri che operano in Italia.

Art. 8 (Prestazioni giudiziali)

1. Nell'esercizio delle attività relative alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili, penali ed amministrativi, nonché nei procedimenti disciplinari nei quali è necessaria la nomina di un difensore, l'avvocato stabilito deve agire di intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con l'autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell'osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori.

2. L'intesa di cui al comma 1 deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito o all'autorità procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell'assistito.

Art. 9 (Patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori)

1. Nei giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni indicate nell'articolo 4, secondo comma, del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 36 del 1934, e successive modificazioni⁵, l'avvocato stabilito può assumere il patrocinio se iscritto in una sezione speciale dell'albo di cui all'art. 33 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 36 del 1934, e successive modificazioni⁶, ferma restando l'intesa di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, con un avvocato abilitato ad esercitare davanti a dette giurisdizioni.

2. L'iscrizione nella sezione speciale dell'albo indicato al comma 1 può essere richiesta al Consiglio nazionale forense dall'avvocato stabilito che dimostri di aver esercitato la professione di avvocato per almeno otto anni in uno o più degli Stati membri, tenuto conto anche dell'attività

⁵ Ora art. 2 co. 3 lett. b) della legge n. 247 del 31 dicembre 2012.

⁶ Ora art. 22 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012.

professionale eventualmente svolta in Italia, e che successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal Consiglio nazionale forense, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Art. 10 (Prestazioni stragiudiziali)

L'avvocato stabilito ha diritto di esercitare, senza le limitazioni di cui all'articolo 8, l'attività professionale stragiudiziale, fornendo in particolare consulenza legale sul diritto dello Stato membro di origine, sul diritto comunitario ed internazionale, nonché sul diritto nazionale.

Art. 11 (Procedimenti disciplinari)

1. Nell'esercizio dell'attività professionale, l'avvocato stabilito è soggetto, per ogni violazione delle disposizioni contenute o richiamate nel presente titolo, al potere disciplinare del Consiglio dell'ordine competente. Sono ad esso applicabili, con le modalità e le procedure previste dall'ordinamento professionale, le sanzioni disciplinari contemplate dalle norme in materia vigenti.

2. Prima di avviare un procedimento disciplinare, il Consiglio dell'ordine ne dà immediata comunicazione alla competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine, fornendo ogni informazione utile, con l'avvertenza che i dati non possono essere utilizzati al di fuori dei fini propri dell'organizzazione.

3. Per l'istruttoria dei procedimenti disciplinari il Consiglio dell'ordine può richiedere direttamente le informazioni necessarie alla competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine ovvero all'autorità giurisdizionale davanti alla quale l'avvocato stabilito è ammesso ad esercitare la professione.

4. L'organizzazione professionale dello Stato membro di origine, a mezzo di rappresentanti, può assistere alle udienze del procedimento disciplinare e può presentare osservazioni, anche dinanzi al Consiglio nazionale forense nel caso di ricorso avverso la decisione del Consiglio dell'ordine.

5. Le decisioni adottate in materia disciplinare dai Consigli dell'ordine e dal Consiglio nazionale forense sono immediatamente comunicate all'organizzazione professionale dello Stato membro di origine con l'avvertenza di cui al comma 2.

6. I provvedimenti dell'organizzazione professionale dello Stato membro di origine che comportano il divieto definitivo o temporaneo di esercizio della professione determinano automaticamente il divieto definitivo o temporaneo di esercitare in Italia la professione con il titolo professionale di origine. Per i provvedimenti che comportano effetti diversi, il Consiglio dell'ordine competente adotta i provvedimenti opportuni, sulla base delle norme di carattere sostanziale e procedurale previste dall'ordinamento forense e dal presente decreto.

7. Se il procedimento disciplinare riguarda un avvocato che esercita stabilmente la professione in altro Stato membro con il titolo di avvocato, il Consiglio dell'ordine dà le comunicazioni di cui ai commi 2 e 5 all'organizzazione dello Stato membro presso la quale l'avvocato è iscritto.

Art. 12 (Condizioni)

1. L'avvocato stabilito che per almeno tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati, abbia esercitato in Italia, in modo effettivo e regolare, la professione con il titolo professionale di origine è dispensato dalla prova attitudinale di cui all'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115⁷.

2. Per esercizio effettivo e regolare della professione di cui al comma 1 si intende l'esercizio reale dell'attività professionale esercitata senza interruzioni che non siano quelle dovute agli eventi della vita quotidiana. Nel caso di interruzioni dovute ad eventi di altra natura, l'attività svolta è presa in esame se la stessa ha avuto una durata almeno triennale, senza calcolare il periodo di interruzione, e se non vi siano ragioni che ostino ad una valutazione dell'attività come effettiva e regolare.

3. L'avvocato stabilito che è stato dispensato dalla prova attitudinale, se concorrono le altre condizioni previste dalle disposizioni in materia di ordinamento forense, può iscriversi nell'albo degli avvocati e per l'effetto esercitare la professione con il titolo di avvocato.

[omissis]

⁷ Articolo abrogato dall'art. 60 co. 2 del d.lgs. n. 206 del 9 novembre 2007.

Art. 13 (Procedimento per la dispensa)

1. La domanda di dispensa si propone al Consiglio dell'ordine presso il quale l'avvocato stabilito è iscritto.

2. La domanda è corredata dalla documentazione relativa al numero e alla natura delle pratiche trattate, nonché dalle informazioni idonee a provare l'esercizio effettivo e regolare dell'attività professionale svolta nel diritto nazionale, ivi compreso il diritto comunitario, per il periodo minimo di tre anni. L'interessato è tenuto a dichiarare l'eventuale esistenza di procedimenti penali o disciplinari a suo carico, pendenti o già definiti nello Stato membro di origine, fornendo al Consiglio ogni ulteriore utile informazione.

3. Il Consiglio dell'ordine verifica la regolarità e l'esercizio effettivo dell'attività esercitata, anche mediante richiesta di informazioni agli uffici interessati e, ove ritenuto opportuno, invita l'avvocato a fornire chiarimenti o precisazioni in ordine agli elementi forniti e alla documentazione prodotta.

4. La deliberazione in merito alla dispensa è assunta dal Consiglio dell'ordine nel termine di tre mesi dalla data di presentazione della domanda o dalla scadenza del termine per la sua integrazione. La deliberazione è motivata e notificata entro quindici giorni all'interessato e al Procuratore della Repubblica, al quale sono altresì trasmessi i documenti giustificativi. Nei dieci giorni successivi il Procuratore della Repubblica riferisce con parere motivato al Procuratore generale presso la Corte di appello. Quest'ultimo e l'interessato possono presentare, entro venti giorni dalla notificazione, ricorso al Consiglio nazionale forense. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo. La deliberazione è altresì comunicata al Ministero della giustizia per l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

5. Anche prima della verifica dell'attività professionale svolta, il Consiglio dell'ordine può rigettare la domanda in pendenza di procedimenti disciplinari per altri gravi motivi, qualora sussistano ragioni di ordine pubblico.

6. Qualora il Consiglio non abbia deliberato nel termine stabilito nel comma 4, gli interessati e il pubblico ministero possono presentare ricorso, entro venti giorni dalla scadenza di tale termine, al Consiglio nazionale forense, il quale decide sul merito delle iscrizioni.

7. Tutti i soggetti che, in ragione del loro ufficio, vengono a conoscenza degli elementi e delle informazioni comunque acquisiti nel corso

dell'istruttoria della domanda di dispensa sono tenuti al segreto.

Art. 14 (Attività di durata inferiore nel diritto nazionale)

1. L'avvocato stabilito che per almeno tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell'albo, ha esercitato la professione con il titolo professionale di origine, ma ha trattato pratiche attinenti al diritto nazionale per un periodo inferiore, è dispensato dalla prova attitudinale se l'attività effettiva e regolare svolta e la capacità di proseguirla, da valutare sulla base di un colloquio, consentono di ritenere verificata la condizione di cui all'articolo 12, comma 1.

2. Ai fini della dispensa, oltre all'attività effettiva e regolare svolta, si considerano le conoscenze e le esperienze professionali acquisite nel diritto italiano, nonché la partecipazione a corsi o seminari sul diritto italiano, anche relativi all'ordinamento forense e alla deontologia professionale.

3. Il colloquio si svolge davanti al Consiglio dell'ordine di cui all'articolo 13, comma 3.

4. Il procedimento per la dispensa è disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 13.

Art. 15 (Uso del doppio titolo)

L'avvocato integrato il quale ha ottenuto l'iscrizione nell'albo degli avvocati ed esercita la professione con il titolo di avvocato, ha diritto di aggiungere a tale titolo quello professionale di origine, indicato nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel quale è stato acquisito.

Art. 38 (Attività professionale progressa)

1. L'attività professionale di avvocato svolta in Italia a decorrere dalla data del 14 marzo 1998 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché la partecipazione in detto periodo a corsi o seminari sul diritto italiano, anche relativi all'ordinamento forense e alla deontologia professionale, sono valutate ai fini della dispensa dalla prova attitudinale di cui all'articolo 12, comma 1, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 12 e 14.

2. La domanda per la dispensa deve essere presentata nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

7) LEGGE N. 526 DEL 21 DICEMBRE 1999

(“Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999”)

Art. 16 (Norme in materia di domicilio professionale)

Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri, il domicilio professionale è equiparato alla residenza.

Art. 19 (Attuazione della direttiva 98/5/CE in materia di esercizio della professione di avvocato)

1. Al fine di facilitare l'attuazione dei principi del diritto comunitario in tema di libera circolazione dei servizi professionali all'interno del territorio dell'Unione europea e in tema di diritto allo stabilimento dei professionisti cittadini di Stati membri dell'Unione europea in ogni Stato membro dell'Unione, nonché al fine di garantire la tutela del pubblico degli utenti e il buon funzionamento della giustizia, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa vigente in materia di esercizio in Italia della professione di avvocato ai principi e alle prescrizioni della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998.

2. L'attuazione della direttiva 98/5/CE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire l'informazione del pubblico, per ciò che concerne la qualificazione e la collocazione professionale degli avvocati che esercitano in Italia l'attività con il proprio titolo di origine, prevedendo che l'attestato previsto dall'articolo 3, comma 2, della direttiva non sia stato rilasciato prima dei tre mesi precedenti la sua presentazione ai fini dell'iscrizione; che sia menzionata, relativamente a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della direttiva, l'iscrizione presso l'autorità competente dello Stato membro di origine; che siano indicati, in base a quanto previsto dall'articolo 12, secondo comma, della direttiva, la forma giuridica dello studio collettivo nello Stato membro di origine e i nominativi dei suoi membri che operano in Italia;

b) prevedere, ai fini del buon funzionamento della giustizia, le condizioni che consentono agli avvocati che esercitano l'attività in Italia con il loro titolo professionale di origine l'accesso alle giurisdizioni superiori in armonia con le disposizioni vigenti;

c) tutelare la migliore esplicazione possibile del diritto alla difesa prevedendo che gli avvocati che esercitano l'attività in Italia con il loro titolo professionale di origine agiscano di intesa con avvocati stabiliti in Italia per ciò che concerne la rappresentanza e la difesa dei clienti in giudizio, stabilendo le forme in cui l'intesa deve realizzarsi in armonia, con i principi del diritto comunitario;

d) stabilire, al fine di assicurare una razionale tutela del pubblico e di garantire eque condizioni concorrenziali fra i professionisti, che gli avvocati che esercitano l'attività in Italia con il loro titolo professionale di origine possano essere soggetti all'obbligo di sottoscrivere un'assicurazione per la responsabilità professionale ed eventualmente all'obbligo di affiliarsi a un fondo di garanzia professionale, secondo la normativa che disciplina le attività professionali esercitate in Italia e con i limiti previsti dall'articolo 6, comma 3, della direttiva;

e) definire, ai fini dell'attuazione dell'articolo 11 della direttiva, quali siano le norme a tutela dei clienti e dei terzi che regolano le forme e le modalità di esercizio in comune dell'attività di rappresentanza e difesa in giudizio. In particolare l'esercizio in comune di tali attività non potrà in nessun caso vanificare la personalità della prestazione, il diritto del cliente a scegliere il proprio difensore, la responsabilità personale dell'avvocato e la sua piena indipendenza, la soggezione della società professionale a un concorrente regime di responsabilità e ai principi di deontologia generali propri delle professioni intellettuali e specifici della professione di avvocato. La società professionale tra avvocati dovrà inoltre essere soggetta alle seguenti regole:

1) tipologia specifica quale società tra professionisti, obbligo di iscrizione della società nell'albo professionale e soggezione a tutti ed ai soli controlli stabiliti per l'esercizio della professione in forma individuale;

2) esclusione di soci che non siano avvocati esercenti a pieno titolo nella società e non ammissibilità di amministratori scelti al di fuori dei soci stessi;

3) mantenimento dell'esercizio in comune della professione forense attraverso studi associati;

f) prevedere, conseguentemente, che qualsiasi disposizione di uno Stato membro dell'Unione europea, relativa alla costituzione e all'attività di uno studio collettivo destinato a prestare attività di rappresentanza e difesa in giudizio, non sarà applicabile, per quanto previsto dall'articolo 11, punto 1), della direttiva, se in contrasto con i principi generali indicati dalla lettera e);

g) prevedere inoltre che, in base a quanto previsto dall'articolo 11, punto 5), ultima parte, della direttiva, sia preclusa l'apertura in Italia di filiali o agenzie di qualsiasi studio collettivo, destinato a prestare attività di rappresentanza e difesa in giudizio, costituito in base a norme contrastanti con i principi generali indicati dalla lettera e).

3. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono emanati sentito il Consiglio nazionale forense.

8) D.P.R. N. 394 DEL 31 AGOSTO 1999
(“Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”)

Art. 39 (Disposizioni relative al lavoro autonomo)

1. Lo straniero che intende svolgere in Italia attività per le quali è richiesto il possesso di una autorizzazione o licenza o l'iscrizione in apposito registro o albo, ovvero la presentazione di una dichiarazione o denuncia, ed ogni altro adempimento amministrativo è tenuto a richiedere alla competente autorità amministrativa, anche tramite proprio procuratore, la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio, comunemente denominato, osservati i criteri e le procedure previsti per il rilascio dello stesso. Oltre a quanto previsto dagli articoli 49, 50 e 51⁸, per le attività che richiedono l'accertamento di specifiche idoneità professionali o tecniche, il Ministero delle attività produttive o

altro Ministero o diverso organo competente per materia provvedono, nei limiti delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico⁹, al riconoscimento dei titoli o degli attestati delle capacità professionali rilasciati da Stati esteri.

2. La dichiarazione è rilasciata quando sono soddisfatte tutte le condizioni e i presupposti previsti dalla legge per il rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio richiesto, salvo, nei casi di conversione di cui al comma 9, l'effettiva presenza dello straniero in Italia in possesso del prescritto permesso di soggiorno.

[omissis]

5. La dichiarazione di cui al comma 2, unitamente a copia della domanda e della documentazione prodotta per il suo rilascio, nonché l'attestazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 3 devono essere presentate, anche tramite procuratore, alla questura territorialmente competente, per l'apposizione del nullaosta provvisorio ai fini dell'ingresso.

6. Il nullaosta provvisorio è posto in calce alla dichiarazione di cui al comma 2 entro 20 giorni dalla data di ricevimento, previa verifica che non sussistono, nei confronti dello straniero, motivi ostativi all'ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato per motivi di lavoro autonomo. La dichiarazione provvista del nullaosta è rilasciata all'interessato o al suo procuratore.

7. La dichiarazione, l'attestazione, ed il nullaosta di cui ai commi 2, 3 e 5, di data non anteriore a tre mesi, sono presentati alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per il rilascio del visto di ingresso, la quale, entro 30 giorni, provvede a norma dell'articolo 26, comma 5, del testo unico, previo accertamento dei requisiti richiesti sulla base della normativa e della documentazione presentata. La rappresentanza diplomatica o consolare, nel rilasciare il visto, ne dà comunicazione al Ministero dell'interno, all'INPS e all'INAIL e consegna allo straniero la certificazione dell'esistenza dei requisiti di cui al presente comma, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

8. La questura territorialmente competente provvede al rilascio del permesso di soggiorno.

⁹ D.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 (“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”).

⁸ Articolo non ammesso al “visto” della Corte dei Conti.

9. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14, lo straniero già presente in Italia, in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi di studio o di formazione professionale, può richiedere la conversione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. A tale fine, lo Sportello unico, su richiesta dell'interessato, previa verifica della disponibilità delle quote d'ingresso per lavoro autonomo, determinate a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico, rilascia la certificazione di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico, sulla base della documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3. Lo Sportello unico provvede a far sottoscrivere all'interessato il modulo per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla questura competente, tramite procedura telematica. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2-bis.

Art. 47 (Abilitazione all'esercizio della professione)

1. Specifici visti d'ingresso e permessi di soggiorno, di durata non superiore alle documentate necessità, possono essere rilasciati agli stranieri che hanno conseguito il diploma di laurea presso una università italiana, per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio professionale.

2. Il superamento degli esami di cui al comma 1, unitamente all'adempimento delle altre condizioni richieste dalla legge, consente l'iscrizione negli albi professionali, indipendentemente dal possesso della cittadinanza italiana, salvo che questa sia richiesta a norma dell'articolo 37 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni¹⁰. L'aver soggiornato regolarmente in Italia da almeno cinque anni è titolo di priorità rispetto ad altri cittadini stranieri.

Art. 49 (Riconoscimento titoli abilitanti all'esercizio delle professioni)

1. I cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia che intendono iscriversi agli ordini, collegi ed elenchi speciali istituiti presso le amministrazioni competenti, nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4,

del testo unico¹¹ e del presente regolamento, se in possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una professione, conseguito in un Paese non appartenente all'Unione europea, possono richiederne il riconoscimento ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratori autonomi o dipendenti, delle professioni corrispondenti.

1-bis. Il riconoscimento del titolo può essere richiesto anche dagli stranieri non soggiornanti in Italia. Le amministrazioni interessate, ricevuta la domanda, provvedono a quanto di loro competenza. *[omissis]*

2. Per le procedure di riconoscimento dei titoli di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dei decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115, e 2 maggio 1994, n. 319¹², compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita.¹³

3. Ove ricorrano le condizioni previste dai decreti legislativi di cui al comma 2, per l'applicazione delle misure compensative, il Ministro competente, cui è presentata la domanda di riconoscimento, sentite le conferenze dei servizi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992¹⁴ e all'articolo 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994¹⁵, può stabilire, con proprio decreto, che il riconoscimento sia subordinato ad una misura compensativa, consistente nel superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di svolgimento della predetta misura compensativa, nonché i contenuti della formazione e le sedi presso le quali la stessa deve essere acquisita, per la cui realizzazione ci si può avvalere delle regioni e delle province autonome.

¹¹ D.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 (*"Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"*).

¹² Provvedimenti abrogati dall'art. 60 co. 2 del d.lgs. n. 206 del 9 novembre 2007.

¹³ L'art. 60 co. 3 del d.lgs. n. 206 del 9 novembre 2007 ha disposto che *"il riferimento ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115, e 2 maggio 1994, n. 319, contenuto nell'articolo 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, si intende fatto al titolo III del presente decreto; tuttavia resta attribuito all'autorità competente di cui all'articolo 5 la scelta della eventuale misura compensativa da applicare al richiedente"*.

¹⁴ Articolo abrogato dal d.lgs. n. 206 del 9 novembre 2007.

¹⁵ Articolo abrogato dal d.lgs. n. 206 del 9 novembre 2007.

¹⁰ Articolo abrogato dall'art. 72 co. 1 lett. t) del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001.

3-bis. Nel caso in cui il riconoscimento è subordinato al superamento di una misura compensativa ed il richiedente si trova all'estero, viene rilasciato un visto d'ingresso per studio, per il periodo necessario all'espletamento della suddetta misura compensativa.

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche ai fini del riconoscimento di titoli rilasciati da Paesi terzi abilitanti all'esercizio di professioni regolate da specifiche direttive della Unione europea.

9) LEGGE N. 40 DEL 6 MARZO 1998 ("Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero")

Art. 35 (Attività professionali)

1. Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei titoli professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti all'esercizio delle professioni, è consentita, in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza italiana entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali o, nel caso di professioni sprovviste di Albi, l'iscrizione in elenchi speciali da istituire presso i ministeri competenti, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione. L'iscrizione ai predetti Albi o elenchi è condizione necessaria per l'esercizio delle professioni anche con rapporto di lavoro subordinato. Non possono usufruire della deroga gli stranieri che sono stati ammessi in soprannumero ai corsi di diploma, di laurea o di specializzazione, salvo autorizzazione del Governo dello Stato di appartenenza.

2. Le modalità, le condizioni ed i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio delle professioni e per il riconoscimento dei relativi titoli abilitanti non ancora riconosciuti in Italia sono stabiliti con il regolamento di attuazione. Le disposizioni per il riconoscimento dei titoli saranno definite dai ministri competenti, di concerto con il ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli Ordini professionali e le associazioni di categoria interessate.

3. Gli stranieri di cui al comma 1, a decorrere dalla scadenza del termine ivi previsto, possono iscriversi agli Ordini, Collegi ed elenchi speciali nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, e secondo percentuali massime

di impiego definite in conformità ai criteri stabiliti dal regolamento di attuazione.

4. In caso di lavoro subordinato è garantita la parità di trattamento retributivo e previdenziale con i cittadini italiani.

10) LEGGE N. 146 DEL 22 FEBBRAIO 1994

("Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1993")

Art. 10 (Equiparazione dei cittadini comunitari ai cittadini italiani nel settore delle professioni)

I cittadini degli Stati membri della Comunità europea sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione negli Albi degli avvocati di cui agli articoli 17 e 27 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, recante ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore¹⁶. [omissis].

11) LEGGE N. 31 DEL 9 FEBBRAIO 1982

("Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee")

Art. 1 (Qualifica professionale)

Sono considerati avvocati, ai sensi ed agli effetti del presente titolo, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea abilitati nello Stato membro di provenienza ad esercitare le proprie attività professionali con una delle seguenti denominazioni: avocat-advocaat (Belgio); advokat (Danimarca); rechtsanwalt (Repubblica federale di Germania); avocat (Francia); barrister-solicitor (Irlanda); avocat-avoué (Lussemburgo); advocaat (Paesi Bassi); advocate-barrister-solicitor (Regno Unito); δικηγόρος (Grecia); abogado (Spagna); advogado (Portogallo); rechtsanwalt (Austria); asianajaja/advokat (Finlandia); advokat (Svezia); advokat (Repubblica ceca); vandeadvokaat (Estonia); δικηγόρος (Cipro); zvērīnāts/advokāts (Lettonia); advokatas (Lituania); ügyvéd (Ungheria);

¹⁶ Ora art. 17 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012.

avukat/prokurator legali (Malta); adwokat/radca prawný (Polonia); odvetnik/odvetnica (Slovenia); advokat/komerčný právnik (Slovacchia); АДВОКАТ (Bulgaria); avocar (Romania); Odvjetnik/Odvjetnica (Croazia).

Art. 3 (Uso del titolo)

Gli avvocati indicati all'articolo 1 debbono fare uso del proprio titolo professionale, espresso nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro di provenienza, con indicazione dell'organizzazione professionale cui appartengono ovvero dell'autorità giurisdizionale presso la quale sono ammessi ad esercitare la professione a norma delle disposizioni vigenti in detto Stato.

Art. 4 (Doveri)

Per l'esercizio delle loro attività professionali, gli avvocati indicati all'articolo 1 sono tenuti all'osservanza delle vigenti norme legislative, professionali e deontologiche, ad eccezione di quelle riguardanti il requisito della cittadinanza italiana, il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, il superamento dell'esame di Stato, l'obbligo della residenza nel territorio della Repubblica, l'iscrizione in un albo degli avvocati e l'obbligo del giuramento.

Art. 5 (Incompatibilità)

1. Si estendono agli avvocati indicati all'articolo 1 le norme sull'incompatibilità previste dall'articolo 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, e ulteriormente modificato con la legge 23 novembre 1939, n. 1949¹⁷.

[omissis]

Art. 6 (Prestazioni giudiziali)

Nell'esercizio delle attività relative alla difesa nei giudizi civili, penali ed amministrativi, gli avvocati indicati all'articolo 1 sono tenuti all'osservanza, oltre che delle prescrizioni di cui agli articoli 4 e 5, delle seguenti condizioni:

a) l'assunzione dell'incarico deve essere tempestivamente comunicata all'autorità adita nonché

al presidente dell'ordine degli avvocati competente per territorio;

b) le prestazioni connesse con l'incarico debbono essere svolte di concerto con un avvocato iscritto all'albo ed abilitato all'esercizio della professione dinanzi all'autorità adita;

c) l'avvocato di cui alla precedente lettera b) assicura i rapporti con l'autorità adita e si impegna, nei confronti della medesima e nello svolgimento delle prestazioni professionali considerate, all'osservanza dei doveri imposti ai difensori dalle norme vigenti.

Art. 7 (Prestazioni stragiudiziali)

Nello svolgimento delle prestazioni stragiudiziali, gli avvocati indicati all'articolo 1 sono tenuti all'osservanza, oltre che delle prescrizioni di cui agli articoli 4 e 5, delle norme che garantiscono il corretto esercizio dell'attività professionale e la dignità della professione, ivi comprese le norme riguardanti il segreto professionale, la riservatezza ed il divieto di pubblicità.

Art. 8 (Patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori)

Gli avvocati indicati all'articolo 1 sono ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni di cui all'articolo 4, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36¹⁸, indipendentemente dall'iscrizione nell'albo speciale di cui all'articolo 33 del predetto regio decreto-legge n. 1578¹⁹, purché dimostrino di aver esercitato la professione per almeno dodici anni ovvero di essere ammessi ad esercitare la professione nello Stato membro di provenienza dinanzi ad autorità giurisdizionali corrispondenti.

Art. 9 (Obbligo e contenuto della comunicazione)

Prima dell'inizio delle attività professionali nel territorio della Repubblica, gli avvocati indicati all'articolo 1 sono tenuti ad inviare, direttamente al presidente dell'ordine degli avvocati

¹⁷ Ora articoli 18 e 19 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012.

¹⁸ Ora art. 2 co. 3 lett. b) della legge n. 247 del 31 dicembre 2012.

¹⁹ Ora art. 22 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012.

nella cui circoscrizione l'attività stessa deve essere svolta, apposita comunicazione in lingua italiana contenente:

1) nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza o domicilio professionale;

2) titolo professionale posseduto ed organizzazione professionale cui sono iscritti ovvero autorità giurisdizionale presso la quale esercitano la professione a norma delle disposizioni vigenti nello Stato di provenienza;

3) recapito in Italia nel periodo di permanenza;

4) dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità indicate al precedente articolo 5, e di non aver riportato sanzioni penali, amministrative o professionali che possano influire sull'esercizio della attività professionale;

5) eventuale appartenenza a società professionali;

6) per lo svolgimento delle attività di rappresentanza e difesa in giudizio, indicazione dell'avvocato di cui alla lettera b) dell'articolo 6 nonché della durata prevista dell'attività da svolgere.

Art. 10 (Documentazione)

Ove lo ritenga opportuno, e comunque nel caso che le attività professionali da svolgere siano relative alla rappresentanza e difesa in giudizio o dinanzi alle autorità pubbliche, il presidente dell'ordine degli avvocati richiede all'avvocato che ha trasmesso la comunicazione di cui all'articolo precedente idonea documentazione riguardante il possesso di uno dei titoli professionali indicati all'articolo 1 ed il legale esercizio nello Stato membro di provenienza delle attività in questione.

Art. 11 (Disciplina professionale)

1. Nell'esercizio delle loro attività professionali, gli avvocati indicati all'articolo 1 sono soggetti, per ogni violazione delle disposizioni contenute o richiamate nel presente titolo, al potere disciplinare del consiglio dell'ordine competente per territorio. Sono ad essi applicabili, con le modalità e le procedure previste dall'ordinamento professionale, le sanzioni disciplinari contemplate dalle norme vigenti.

2. Per l'istruttoria nei procedimenti disciplinari, il consiglio dell'ordine può richiedere direttamente le informazioni necessarie

all'organizzazione professionale di appartenenza dell'interessato ovvero all'autorità giurisdizionale presso cui è ammesso a esercitare la professione.

3. Le decisioni adottate, in materia disciplinare, dai consigli dell'ordine degli avvocati e dal Consiglio nazionale forense sono immediatamente e direttamente comunicate all'organizzazione o all'autorità di cui al comma precedente.

Art. 12 (Adempimenti dei consigli dell'ordine e del Consiglio nazionale forense)

1. I consigli dell'ordine degli avvocati trasmettono al Consiglio nazionale forense copia delle comunicazioni di cui all'articolo 9 e lo informano delle determinazioni adottate nei confronti degli avvocati indicati all'articolo 1.

2. Sia i consigli dell'ordine sia il Consiglio nazionale forense prendono nota, in apposito registro, degli avvocati che svolgono attività professionale in applicazione della presente legge e delle decisioni adottate, in materia disciplinare, nei loro confronti.

Art. 13 (Tariffe)

Per le attività professionali svolte sono dovuti agli avvocati indicati all'articolo 1 gli onorari, i diritti e le indennità nella misura stabilita in materia giudiziale e stragiudiziale a norma del vigente ordinamento professionale.

Art. 14 (Adempimenti dei consigli dell'ordine degli avvocati)

I consigli dell'ordine degli avvocati rilasciano, su istanza degli avvocati iscritti all'albo che svolgono attività professionale negli altri Stati membri delle Comunità europee oppure su richiesta delle competenti autorità degli Stati predetti, attestati, certificazioni e notizie concernenti la posizione professionale degli interessati.

Art. 15 (Disciplina professionale)

I consigli dell'ordine degli avvocati, non appena vengano a conoscenza di abusi o mancanze o comunque di fatti non conformi alla dignità ed al decoro professionale, commessi nell'esercizio dell'attività professionale in un altro Stato membro delle Comunità europee da avvocati iscritti nell'albo, iniziano d'ufficio - indipendentemente dai provvedimenti adottati dalle autorità di detto Stato - procedimento disciplinare con l'osservanza

delle norme vigenti. L'esito del procedimento e le decisioni adottate sono comunicate direttamente alla competente autorità di detto Stato.

Sezione III LE FONTI DI RANGO SECONDARIO

1) REGOLAMENTO UNICO DELLA PREVIDENZA FORENSE

*(approvato con delibera del Comitato
dei delegati della Cassa Forense del 21
febbraio 2020)*

Art. 1 (Iscrizione obbligatoria alla Cassa)

[omissis]

6. Per gli iscritti ad un Albo forense che esercitano l'attività professionale in modo concorrente o esclusivo in un altro Stato Membro della Unione Europea, si applicano i Regolamenti Comunitari n. 883/2004 e n. 987/2009 per la determinazione della legislazione previdenziale applicabile.

Art. 7 (L'obbligo della comunicazione – Modello 5)

1. Tutti gli Avvocati che risultano iscritti, anche per frazione di anno, negli Albi professionali nell'anno anteriore a quello della dichiarazione, devono comunicare alla Cassa, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, in via telematica, entro il 30 settembre di ogni anno, l'ammontare del reddito professionale netto di cui all'art. 17 del presente Regolamento, conseguito ai fini IRPEF per l'anno precedente, nonché il volume complessivo d'affari di cui all'art. 18 del presente Regolamento conseguito ai fini dell'IVA, per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita IVA.

2. Nella stessa comunicazione devono essere dichiarati anche gli accertamenti divenuti definitivi, nel corso dell'anno precedente, degli imponibili IRPEF e dei volumi d'affari IVA, qualora comportino variazioni degli importi dichiarati. Deve, altresì, essere esercitata l'eventuale opzione per la quota modulare volontaria relativa all'anno in corso, indicandone la

percentuale e il corrispondente importo da versare in autoliquidazione.

[omissis]

7. Gli Avvocati che esercitano la professione all'estero hanno l'obbligo di inviare le prescritte comunicazioni se conservano l'iscrizione in un Albo italiano e devono indicare solo la parte di reddito o di volume d'affari soggetta a tassazione in Italia.

[omissis]

2) DELIBERA DEL 19 DICEMBRE 2018 DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI *(“Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria”)*

Art. 1 (Ambito di applicazione)

1. Le presenti regole deontologiche devono essere rispettate nel trattamento di dati personali per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sia nel corso di un procedimento, anche in sede amministrativa, di arbitrato o di conciliazione, sia nella fase propedeutica all'instaurazione di un eventuale giudizio, sia nella fase successiva alla sua definizione, da parte di:

a) *[omissis]* avvocati stranieri esercenti legalmente la professione sul territorio dello Stato;

[omissis]

3) D.M. N. 17 DEL 9 FEBBRAIO 2018 *(“Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”)*

Art. 7 (Partecipazione ai corsi)

[omissis]

2. Il tirocinante è esonerato dall'obbligo di frequenza dei corsi di formazione per la durata del tirocinio svolto in altro Paese dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 41, comma 6, lettera c) della legge professionale nel limite massimo di sei mesi.

4) D.M. N. 178 DEL 16 AGOSTO 2016
“Regolamento recante le disposizioni per la tenuta e l’aggiornamento di albi, elenchi e registri da parte dei Consigli dell’ordine degli avvocati, nonché in materia di modalità di iscrizione e trasferimento, casi di cancellazione, impugnazioni dei provvedimenti adottati in tema dai medesimi Consigli dell’ordine, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”

Art. 2 (Albo degli avvocati)

[omissis]

2. Per ciascun avvocato stabilito, sono indicati altresì il titolo professionale di origine e i dati di cui all’art. 6, commi 2 e 4, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, e successive modificazioni, nonché gli organi giurisdizionali dinanzi ai quali è abilitato a patrocinare nel Paese di origine. È inserito il dato relativo all’avvenuta integrazione nella professione di avvocato tenendo ferma l’indicazione del titolo professionale di origine, a norma del decreto legislativo di cui al periodo precedente.

[omissis]

5) D.M. N. 70 DEL 17 MARZO 2016
“Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione forense ai sensi dell’articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”

Art. 1 (Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell’articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le modalità di svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione forense, le procedure di controllo da parte dei consigli dell’ordine, le ipotesi di interruzione del tirocinio, nonché i requisiti di validità del periodo di tirocinio eventualmente svolto in altro Stato dell’Unione europea.

[omissis]

Art. 6 (Svolgimento di un semestre di tirocinio in altro Paese dell’Unione europea)

1. Qualora il praticante intenda svolgere un semestre di tirocinio in altro Paese dell’Unione

europea, ne dà comunicazione al consiglio dell’ordine, indicando il nominativo e i recapiti del professionista presso cui svolgerà il tirocinio, la qualifica di quest’ultimo e la sua equivalenza al titolo di avvocato ai sensi della normativa vigente in tema di riconoscimento dei titoli professionali. Il professionista deve aver prestato il proprio consenso che deve risultare da forma scritta.

2. Al termine del semestre svolto all’estero, il praticante consegna al consiglio dell’ordine documentazione idonea a certificare l’effettività del tirocinio svolto all’estero secondo le norme del Paese ospitante, compresa, in ogni caso, una dichiarazione del professionista straniero che attesti lo svolgimento con profitto del periodo di tirocinio. Tale documentazione è prodotta in originale nella lingua dello Stato in cui si svolge il periodo di tirocinio ed è accompagnata da traduzione asseverata in lingua italiana. Il consiglio dell’ordine, sulla base della documentazione prodotta, riconosce il periodo svolto all’estero ai fini della convalida di un semestre di tirocinio, ovvero ne rifiuta la convalida con delibera motivata. Si applica l’articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

6) D.M. N. 47 DEL 25 FEBBRAIO 2016
“Regolamento recante disposizioni per l’accertamento dell’esercizio della professione forense”

Art. 2 (Modalità di accertamento dell’esercizio della professione in modo effettivo, continuativo abituale e prevalente)

1. Il consiglio dell’Ordine circondariale, ogni tre anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento, verifica, con riguardo a ciascuno degli avvocati iscritti all’Albo, anche a norma dell’articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, la sussistenza dell’esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente. La verifica di cui al periodo precedente non è svolta per il periodo di cinque anni dalla prima iscrizione all’Albo. La disposizione di cui al secondo periodo si applica anche all’avvocato iscritto alla sezione speciale di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

[omissis]

7) CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

(approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 31 gennaio 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 2014)

Art. 3 (Attività all'estero e attività in Italia dello straniero)

1. Nell'esercizio di attività professionale all'estero l'avvocato italiano deve rispettare le norme deontologiche interne, nonché quelle del Paese in cui viene svolta l'attività.

2. In caso di contrasto fra le due normative prevale quella del Paese ospitante, purché non confliggente con l'interesse pubblico al corretto esercizio dell'attività professionale.

3. L'avvocato straniero, nell'esercizio dell'attività professionale in Italia, è tenuto al rispetto delle norme deontologiche italiane.

8) D.M. N. 191 DEL 28 MAGGIO 2003 *(“Regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115”²⁰, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato”)*

Art. 1 (Definizioni)

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «decreto legislativo», il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

b) «decreto ministeriale di riconoscimento», il decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

c) «richiedente», il cittadino comunitario che domanda, ai fini dell'esercizio della professione forense in Italia, il riconoscimento del titolo rilasciato dal Paese di appartenenza attestante una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio della professione.

Art. 2 (Contenuto della prova attitudinale)

1. La prova attitudinale prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo ha luogo, almeno due volte l'anno, presso il Consiglio nazionale forense. L'esame, da svolgersi in lingua italiana, si articola nella prova scritta e nella prova orale, salvo quanto previsto dal comma 5.

2. L'esame si svolge nel rispetto delle condizioni stabilite nel decreto ministeriale di riconoscimento e verte sulle materie ivi indicate, previa valutazione della formazione del richiedente. Il decreto di riconoscimento individua le materie di esame tra quelle elencate nell'allegato A al presente regolamento.

3. La prova scritta consiste nello svolgimento di uno o più elaborati vertenti su non più di tre materie tra quelle indicate nel decreto di riconoscimento quali materie su cui svolgere la prova scritta, di cui una a scelta dell'interessato.

4. La prova orale verte su non più di cinque materie scelte dal richiedente tra quelle indicate nel decreto di riconoscimento quali materie su cui svolgere la prova orale oltre che su ordinamento e deontologia professionale.

5. Se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale.

Art. 3 (Commissione d'esame)

1. Presso il Consiglio nazionale forense è istituita una commissione d'esame per lo svolgimento della prova attitudinale, composta da cinque membri effettivi e da cinque membri supplenti.

2. La nomina di tre membri effettivi e di tre membri supplenti è effettuata tra professionisti iscritti all'albo degli avvocati con almeno otto anni di anzianità designati dal Consiglio nazionale; la nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti, tra professori di prima o di seconda fascia o ricercatori confermati presso un'università della Repubblica nelle materie su cui è sostenuta la prova attitudinale, previa designazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. La commissione è costituita con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica tre anni. La commissione presieduta dal componente, designato dal Consiglio nazionale, con maggiore anzianità di iscrizione all'albo professionale,

²⁰ Abrogato dall'art. 60 co. 2 del d.lgs. n. 206 del 9 novembre 2007.

giudica e delibera con la presenza dei cinque componenti effettivi. In caso di assenza o impedimento del presidente, la commissione è presieduta dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all'albo professionale; in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi, subentrano i componenti supplenti. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente, designato dal Consiglio nazionale, avente minore anzianità di iscrizione all'albo professionale. Le deliberazioni e le valutazioni diverse da quelle disciplinate dall'articolo 6 sono adottate a maggioranza.

4. Il rimborso delle spese sostenute dai componenti della commissione è a carico del Consiglio nazionale forense.

Art. 4 (Vigilanza sugli esami)

Il Ministro della giustizia esercita l'alta sorveglianza sugli esami e sulla commissione prevista all'articolo 3 in conformità alle disposizioni contenute nel regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e successive integrazioni²¹.

Art. 5 (Svolgimento dell'esame)

1. Il richiedente presenta al Consiglio nazionale forense domanda di ammissione all'esame redatta secondo schema allegato sub B al presente regolamento, unitamente a copia del decreto ministeriale di riconoscimento, autenticata anche ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Entro il termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento della domanda, la commissione si riunisce su convocazione del presidente per la fissazione del calendario delle prove d'esame. Le prove scritte, ciascuna della durata massima di sette ore, si svolgono in giorni consecutivi. Tra la data fissata per lo svolgimento dell'ultima prova scritta e quella delle prove orali non può intercorrere un intervallo inferiore a trenta e superiore a sessanta giorni. Della convocazione della commissione e del calendario delle prove è data immediata comunicazione all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda, ed al Ministero della giustizia.

²¹ Ora legge n. 247 del 31 dicembre 2012.

Art. 6 (Valutazione della prova attitudinale)

1. Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito. Alla prova orale sono ammessi coloro che abbiano riportato in ogni prova scritta una votazione minima complessiva pari a 30. Si considera superato l'esame da parte dei candidati che abbiano conseguito, anche nella prova orale, un punteggio complessivo non inferiore a trenta.

2. Allo svolgimento della prova scritta presenziano almeno due componenti della commissione.

3. Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione rilascia certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'albo.

9) CODICE DEONTOLOGICO DEGLI AVVOCATI EUROPEI

(approvato dal Conseil des barreaux européens il 28 ottobre 1988)

Art. 1 (Preambolo)

[omissis]

1.5. Ambito di applicazione oggettivo

Fatta salva la ricerca di un'armonizzazione progressiva delle norme deontologiche applicabili in ambito nazionale, le norme seguenti si applicheranno alle attività transnazionali effettuate dagli avvocati all'interno dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo. Per attività transnazionale si intende:

[omissis]

b) le attività professionali svolte da un avvocato in un altro Stato membro, indipendentemente dalla sua presenza in tale Stato.

[omissis]

Art. 2 (Principi generali)

[omissis]

2.4. Rispetto della deontologia di altri ordini forensi

Gli avvocati che compiono attività transnazionali devono rispettare le norme deontologiche dello Stato membro ospitante; e devono quindi informarsi sulle norme deontologiche alle quali sono soggetti nell'esercizio di tali attività.

[omissis]

Art. 5 (Rapporti tra avvocati)

[omissis]

5.1.2. L'avvocato riconosce ogni avvocato degli altri Stati membri come collega e deve comportarsi nei suoi confronti in maniera solidale e leale.

5.2. Collaborazione tra avvocati di Stati membri diversi

5.2.1. Ogni avvocato a cui si rivolga un collega di un altro Stato membro è tenuto ad astenersi dall'accettare un incarico per il quale egli non sia competente. In tal caso egli dovrà aiutare il proprio collega a mettersi in contatto con un avvocato che sia in grado di svolgere l'incarico richiesto.

5.2.2. Quando avvocati di Stati membri diversi collaborano, essi dovranno tenere conto delle differenze eventualmente vigenti tra i rispettivi sistemi giuridici e tra le organizzazioni professionali, le competenze e gli obblighi professionali esistenti negli Stati membri in questione.

[omissis]

5.9. Controversie tra avvocati di Stati membri diversi

5.9.1. Qualora un avvocato ritenga che un collega di un altro Stato membro abbia violato una norma deontologica, deve farglielo notare.

5.9.2. Qualora intervenga, tra avvocati di Stati membri diversi, una controversia personale di natura professionale, essi dovranno cercare di risolverla bonariamente.

5.9.3. Prima di agire in giudizio contro un collega di un altro Stato membro in relazione alle controversie di cui ai paragrafi 5.9.1 e 5.9.2 di cui sopra, l'avvocato dovrà informare gli ordini forensi da cui entrambi gli avvocati dipendono, al fine di permettere agli ordini interessati di intervenire per comporre amichevolmente la controversia.

APPENDICE

A) ELENCO DELLE FONTI DI RANGO PRIMARIO

1) **legge n. 49 del 21 aprile 2023** (“Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”)

2) **legge n. 78 del 21 giugno 2022** (“Delega al Governo in materia di contratti pubblici”)

3) **d.l. n. 73 del 21 giugno 2022** (“Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”)

4) **legge n. 71 del 17 giugno 2022** (“Deleghe al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario e per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura”)

5) **d.lgs. n. 83 del 17 giugno 2022** (“Modifiche al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza)”)

6) **legge n. 206 del 26 novembre 2021** (“Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”)

7) **d.l. n. 118 del 24 agosto 2021** (“Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia”)

8) **d.l. n. 80 del 9 giugno 2021** (“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa

e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”)

9) **d.l. n. 31 del 13 marzo 2021** (“Misure urgenti in materia di svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19”)

10) **legge n. 178 del 30 dicembre 2020** (“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”)

11) **d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020** (“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”)

12) **d.l. n. 76 del 16 luglio 2020** (“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”)

13) **d.l. n. 34 del 19 maggio 2020** (“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”)

14) **d.l. n. 22 dell’8 aprile 2020** (“Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”)

15) **d.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019** (“Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”)

16) **legge n. 167 del 20 novembre 2017** (“Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2017”)

17) **d.lgs. n. 116 del 13 luglio 2017** (“Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57”)

18) **legge n. 113 del 12 luglio 2017** (“Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi”)

19) **d.lgs. n. 3 del 19 gennaio 2017** (“Attuazione della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni

del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea")

20) **d.l. n. 168 del 31 agosto 2016** ("Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa")

21) **legge n. 122 del 7 luglio 2016** ("Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016")

22) **d.lgs. n. 92 del 31 maggio 2016** ("Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio")

23) **legge n. 57 del 28 aprile 2016** ("Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace")

24) **legge n. 208 del 28 dicembre 2015** ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016")

25) **d.p.r. n. 133 del 18 agosto 2015** ("Regolamento sulle misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni dei commi 527, 528, 529 e 530 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190")

26) **d.p.r. n. 84 del 15 giugno 2015** ("Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche")

27) **d.lgs. n. 6 del 30 gennaio 2015** ("Riordino della disciplina della difesa d'ufficio, ai sensi dell'articolo 16 della legge 31 dicembre 2012, n. 247")

28) **d.l. n. 132 del 12 settembre 2014** ("Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile")

29) **d.l. n. 90 del 24 giugno 2014** ("Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari")

30) **d.l. n. 69 del 21 giugno 2013** ("Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia")

31) **d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013** ("Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni")

32) **legge n. 247 del 31 dicembre 2012** ("Nuova disciplina dell'ordinamento forense")

33) **d.l. n. 179 del 18 ottobre 2012** ("Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese")

34) **d.p.r. n. 137 del 7 agosto 2012** ("Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148")

35) **legge n. 3 del 27 gennaio 2012** ("Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento")

36) **d.l. n. 1 del 24 gennaio 2012** ("Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività")

37) **legge n. 183 del 12 novembre 2011** ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012")

38) **d.l. n. 138 del 13 agosto 2011** ("Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo")

39) **d.l. n. 98 del 6 luglio 2011** ("Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria")

40) **d.lgs. n. 104 del 2 luglio 2010** ("Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo")

41) **d.lgs. n. 59 del 26 marzo 2010** ("Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno")

42) **d.lgs. n. 28 del 4 marzo 2010** ("Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali")

43) **legge n. 69 del 18 giugno 2009** ("Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile")

44) **d.l. n. 185 del 29 novembre 2008** ("Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale")

45) **d.lgs. n. 35 del 28 febbraio 2008** ("Coordinamento delle disposizioni in materia di elezioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari, a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 30 luglio 2007, n. 111")

46) **d.lgs. n. 25 del 28 gennaio 2008** ("Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati

membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato”)

47) **d.lgs. n. 231 del 21 novembre 2007** (“Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”)

48) **d.lgs. n. 206 del 9 novembre 2007** (“Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania”)

49) **d.lgs. n. 145 del 2 agosto 2007** (“Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole”)

50) **d.lgs. n. 240 del 25 luglio 2006** (“Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonché decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della giustizia, a norma degli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 1, lettere s) e t) e 12, della legge 25 luglio 2005, n. 150”)

51) **d.l. n. 223 del 4 luglio 2006** (“Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”)

52) **d.lgs. n. 160 del 5 aprile 2006** (“Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150”)

53) **d.lgs. n. 106 del 20 febbraio 2006** (“Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 25 luglio 2005, n. 150”)

54) **d.lgs. n. 26 del 30 gennaio 2006** (“Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150”)

55) **d.lgs. n. 25 del 27 gennaio 2006** (“Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di

cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 25 luglio 2005, n. 150”)

56) **legge n. 150 del 25 luglio 2005** (“Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza, della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico”)

57) **d.lgs. n. 116 del 27 maggio 2005** (“Attuazione della direttiva 2003/8/CE intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie”)

58) **d.l. n. 45 del 31 marzo 2005** (“Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”)

59) **d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005** (“Codice dell'Amministrazione Digitale”)

60) **legge n. 339 del 25 novembre 2003** (“Norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato”)

61) **d.l. n. 112 del 21 maggio 2003** (“Modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense”)

62) **d.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002** (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”)

63) **legge n. 134 del 29 marzo 2001** (“Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti”)

64) **legge n. 45 del 13 febbraio 2001** (“Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonché disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza”)

65) **d.lgs. n. 96 del 2 febbraio 2001** (“Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale”)

66) **legge n. 212 del 27 luglio 2000** (“Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”)

67) **legge n. 526 del 21 dicembre 1999** (“Disposizioni per l'adempimento di obblighi

derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999")

68) **d.p.r. n. 394 del 31 agosto 1999** ("Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286")

69) **legge n. 303 del 5 agosto 1998** ("Nomina di professori universitari e di avvocati all'ufficio di consigliere di cassazione, in attuazione dell'articolo 106, terzo comma, della Costituzione")

70) **legge n. 40 del 6 marzo 1998** ("Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero")

71) **d.p.r. n. 404 del 25 luglio 1997** ("Regolamento recante le modalità per la determinazione delle piante organiche degli ordini, dei collegi professionali e dell'ente autonomo "La Triennale" di Milano")

72) **d.lgs. n. 241 del 9 luglio 1997** ("Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni")

73) **legge n. 27 del 24 febbraio 1997** ("Soppressione dell'albo dei procuratori legali e norme in materia di esercizio della professione forense")

74) **legge n. 99 del 27 marzo 1995** ("Norme sulla destinazione di locali di edifici giudiziari ai consigli dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori")

75) **d.lgs. n. 509 del 30 giugno 1994** ("Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza")

76) **legge n. 146 del 22 febbraio 1994** ("Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1993")

77) **legge n. 53 del 21 gennaio 1994** ("Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali")

78) **legge n. 141 dell'11 febbraio 1992** ("Modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori")

79) **legge n. 67 del 4 marzo 1991** ("Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e alla legge 24 luglio 1985, n. 406, recanti disposizioni sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore")

80) **d.p.r. n. 101 del 10 aprile 1990** ("Regolamento relativo alla pratica forense per l'ammissione all'esame di procuratore legale")

81) **d.lgs. n. 271 del 28 luglio 1989** ("Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale")

82) **d.lgs. n. 272 del 28 luglio 1989** ("Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni")

83) **d.lgs. n. 273 del 28 luglio 1989** ("Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni")

84) **d.p.r. n. 447 del 22 settembre 1988** ("Approvazione del codice di procedura penale")

85) **d.p.r. n. 448 del 22 settembre 1988** ("Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni")

86) **legge n. 81 del 16 febbraio 1987** ("Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale")

87) **legge n. 198 del 20 maggio 1986** ("Condono di sanzioni disciplinari ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato, nonché agli esercenti pubbliche funzioni o attività professionali")

88) **legge n. 31 del 9 febbraio 1982** ("Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee")

89) **legge n. 576 del 20 settembre 1980** ("Riforma del sistema previdenziale forense")

90) **legge n. 292 del 10 giugno 1978** ("Esazione dei contributi per il funzionamento dei consigli degli ordini e dei collegi professionali secondo le norme per la riscossione delle imposte dirette")

91) **legge n. 108 del 3 aprile 1974** ("Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale")

92) **d.p.r. n. 602 del 29 settembre 1973** ("Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito")

93) **legge n. 6 dell'8 gennaio 1952** (“Istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori”)

94) **legge n. 287 del 10 aprile 1951** (“Riordinamento dei giudizi di Assise”)

95) **legge n. 536 del 3 agosto 1949** (“Tariffe forensi in materia penale e stragiudiziale e sanzioni disciplinari per il mancato pagamento dei contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382”)

96) **d.lgs. n. 358 del 26 febbraio 1948** (“Compensi spettanti ai componenti del Consiglio nazionale forense”)

97) **d.lgs. c.p.s. n. 597 del 28 maggio 1947** (“Norme sui procedimenti dinanzi al Consiglio degli ordini forensi ed al Consiglio nazionale forense”)

98) **d.lgs. lgt. n. 382 del 23 novembre 1944** (“Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali”)

99) **legge n. 794 del 13 giugno 1942** (“Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile”)

100) **r.d. n. 262 del 16 marzo 1942** (“Approvazione del testo del Codice civile”)

101) **r.d. n. 1368 del 18 dicembre 1941** (“Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie”)

102) **r.d. n. 12 del 30 gennaio 1941** (“Ordinamento giudiziario”)

103) **r.d. n. 1443 del 28 ottobre 1940** (“Codice di procedura civile”)

104) **legge n. 254 del 23 marzo 1940** (“Modificazioni all'ordinamento forense”)

105) **r.d. n. 1482 del 9 luglio 1936** (“Norme per l'attuazione della legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1003, sul patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori”)

106) **legge n. 1003 del 28 maggio 1936** (“Norme per la iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori”)

107) **r.d. n. 37 del 22 gennaio 1934** (“Norme integrative e di attuazione del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore”)

108) **r.d.l. n. 1578 del 27 novembre 1933** (“Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore”)

109) **r.d. n. 1612 del 30 ottobre 1933** (“Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo

unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato”)

110) **r.d. n. 1398 del 19 ottobre 1930** (“Approvazione del testo definitivo del Codice Penale”)

111) **r.d. n. 1683 del 26 agosto 1926** (“Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 25 marzo 1926, n. 453, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore”)

B) ELENCO DELLE FONTI DI RANGO SECONDARIO

1) **d.m. del 29 dicembre 2022** (“Istituzione di un Osservatorio permanente sull'efficienza delle misure e degli strumenti previsti dal titolo II e degli strumenti di regolazione della crisi d'impresa, di cui all'articolo 353 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14”)

2) **nota tecnica del Consiglio Nazionale Forense del 16 dicembre 2022 sull'accreditamento delle attività di formazione a distanza (FAD)**

3) **regolamento n. 1 del 18 novembre 2022 del Consiglio Nazionale Forense recante le modalità di composizione e funzionamento della Commissione di cui all'art. 14, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144 nonché le modalità di organizzazione e valutazione delle prove scritta e orale**

4) **d.m. n. 75 del 3 marzo 2022** (“Regolamento recante disposizioni sul funzionamento dell'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui all'articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza”)

5) **d.m. del 9 febbraio 2022** (“Linee generali per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati”)

6) **d.m. n. 23 del 1° febbraio 2022** (“Istituzione dell'osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi tecnici”)

7) **regolamento del 21 dicembre 2021 del Consiglio Nazionale Forense sulle modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dai Consigli degli Ordini circoscrizionali e comunicati alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la**

formazione dell'Elenco di cui all'articolo 3, comma 3, decreto legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147

8) provvedimento del 20 dicembre 2021 del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 37-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120

9) d.m. del 20 dicembre 2021 ("Definizione dei criteri e delle modalità di erogazione dei rimborsi di cui all'articolo 1, comma 1015 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e delle ulteriori disposizioni necessarie ai fini del contenimento della spesa nei limiti di cui all'articolo 1, comma 1020")

10) regolamento del 29 ottobre 2021 della Cassa Forense sulle società tra avvocati

11) d.m. n. 163 del 1° ottobre 2020 ("Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247")

12) regolamento del 21 febbraio 2020 della Cassa Forense ("Regolamento unico della previdenza forense")

13) regolamento del 21 luglio 2019 del Consiglio Nazionale Forense per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio

14) delibera del 19 dicembre 2018 del Garante per la protezione dei dati personali ("Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria")

15) linee guida del 13 luglio 2018 del Consiglio Nazionale Forense di attuazione del d.m. 9 febbraio 2018, n. 17, recanti «disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato»

16) nota tecnica del 23 marzo 2018 del Consiglio Nazionale Forense sull'accreditamento delle attività di formazione a distanza (FAD)

17) d.m. n. 17 del 9 febbraio 2018 ("Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato,

ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247")

18) regolamento del 21 luglio 2017 della Cassa Forense ("Regolamento generale")

19) convenzione quadro del 24 febbraio 2017 fra il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche

20) d.m. n. 34 del 14 febbraio 2017 ("Regolamento sulle modalità di costituzione delle camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie di cui agli articoli 1, comma 3, e 29, comma 1, lettera n), della legge 31 dicembre 2012, n. 247")

21) statuto e regolamento del 6-8 ottobre 2016 del Congresso Nazionale Forense

22) d.m. del 22 settembre 2016 ("Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato")

23) d.m. n. 178 del 16 agosto 2016 ("Regolamento recante le disposizioni per la tenuta e l'aggiornamento di albi, elenchi e registri da parte dei Consigli dell'ordine degli avvocati, nonché in materia di modalità di iscrizione e trasferimento, casi di cancellazione, impugnazioni dei provvedimenti adottati in tema dai medesimi Consigli dell'ordine, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247")

24) d.m. del 15 luglio 2016 ("Compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato")

25) d.m. n. 156 del 13 luglio 2016 ("Regolamento che stabilisce la disciplina per il funzionamento e la convocazione dell'assemblea dell'ordine circondariale forense, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247")

26) d.m. n. 61 del 12 aprile 2016 ("Regolamento recante disposizioni per la riduzione dei parametri relativi ai compensi degli arbitri, nonché disposizioni sui criteri per l'assegnazione degli arbitrati, a norma dell'articolo 1, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162")

27) d.m. n. 58 del 17 marzo 2016 ("Regolamento recante disciplina dell'attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari")

28) **d.m. n. 70 del 17 marzo 2016** (“Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione forense ai sensi dell’articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”)

29) **d.m. n. 47 del 25 febbraio 2016** (“Regolamento recante disposizioni per l’accertamento dell’esercizio della professione forense”)

30) **d.m. n. 48 del 25 febbraio 2016** (“Regolamento recante disciplina delle modalità e delle procedure per lo svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali”)

31) **d.m. n. 23 del 4 febbraio 2016** (“Regolamento recante norme di attuazione dell’articolo 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per l’individuazione delle categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati”)

32) **statuto del 18 dicembre 2015 della Cassa Forense**

33) **regolamento n. 1 del 20 novembre 2015 del Consiglio Nazionale Forense** (“Regolamento ai sensi dell’art. 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 sui corsi per l’iscrizione all’Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori”)

34) **d.m. n. 143 del 12 agosto 2015** (“Regolamento concernente disposizioni relative alle forme di pubblicità dell’avvio delle procedure per l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, a norma dell’articolo 47, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”)

35) **d.m. n. 144 del 12 agosto 2015** (“Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell’articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247”)

36) **d.m. n. 38 dell’11 marzo 2015** (“Regolamento concernente disposizioni relative alle forme di pubblicità del codice deontologico e dei suoi aggiornamenti emanati dal Consiglio nazionale forense, a norma dell’articolo 3, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”)

37) **codice deontologico forense del 16 ottobre 2014 del Consiglio Nazionale Forense**

38) **d.m. n. 202 del 24 settembre 2014** (“Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell’articolo

15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221”)

39) **d.m. del 16 settembre 2014** (“Determinazione delle modalità di versamento dei contributi per la partecipazione ai concorsi indetti dal Ministero della giustizia ai sensi dell’articolo 1, commi da 600 a 603 della legge 27 dicembre 2013 n. 147”)

40) **regolamento n. 4 del 16 luglio 2014 del Consiglio Nazionale Forense** (“Norme per l’istituzione e le modalità di tenuta dell’elenco delle associazioni forensi maggiormente rappresentative”)

41) **regolamento n. 6 del 16 luglio 2014 del Consiglio Nazionale Forense** (“Regolamento per la formazione continua”)

42) **regolamento n. 3 del 20 giugno 2014 del Consiglio Nazionale Forense** (“Regolamento recante modalità di istituzione e organizzazione delle Scuole forensi”)

43) **regolamento del 9 maggio 2014 della Cassa Forense per la elezione del Comitato dei Delegati**

44) **d.m. n. 55 del 10 marzo 2014** (“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”)

45) **regolamento n. 2 del 21 febbraio 2014 del Consiglio Nazionale Forense** (“Procedimento disciplinare”)

46) **regolamento n. 1 del 31 gennaio 2014 del Consiglio Nazionale Forense** (“Elezione dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina”)

47) **regolamento n. 4 del 13 dicembre 2013 del Consiglio Nazionale Forense** (“Istituzione e funzionamento dell’Osservatorio permanente sull’esercizio della giurisdizione”)

48) **regolamento n. 3 del 22 novembre 2013 del Consiglio Nazionale Forense** (“Norme per la riscossione dei contributi”)

49) **regolamento n. 2 del 19 aprile 2013 del Consiglio Nazionale Forense** (“Norme per le modalità di accesso allo Sportello del cittadino”)

50) **d.m. del 19 marzo 2013** (“Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti - INI-PEC”)

51) **d.m. n. 34 dell’8 febbraio 2013** (“Regolamento in materia di società per l’esercizio di

attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183")

52) **d.m. n. 44 del 21 febbraio 2011** ("Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24")

53) **d.m. n. 180 del 18 ottobre 2010** ("Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché l'approvazione

delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28")

54) **codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati del 4 aprile 2007**

55) **d.m. n. 191 del 28 maggio 2003** ("Regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato")

56) **d.m. n. 537 del 21 dicembre 1999** ("Regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali")

57) **codice deontologico degli avvocati europei del 28 ottobre 1988**

INDICE ANALITICO

PARTE I I PRINCIPI GENERALI

Sezione I - LA LEGGE FORENSE

Legge n. 247 del 31 dicembre 2012 (“Nuova disciplina dell’ordinamento forense”)	1
---	---

Sezione II - LE ALTRE FONTI DI RANGO PRIMARIO

1) D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012 (“Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”)	2
2) D.P.R. n. 447 del 22 settembre 1988 (“Approvazione del codice di procedura penale”)	3
3) R.D. n. 262 del 16 marzo 1942 (“Approvazione del testo del Codice civile”)	3
4) R.D. n. 1443 del 28 ottobre 1940 (“Codice di procedura civile”)	4
5) R.D.L. n. 1578 del 27 novembre 1933 (“Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore”)	4
6) R.D. n. 1683 del 26 agosto 1926 (“Approvazione del regolamento per l’esecuzione della legge 25 marzo 1926, n. 453, sull’ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore”)	4

PARTE II

LA TENUTA DELL’ALBO (iscrizione, trasferimento, sospensione e cancellazione)

Sezione I - LA LEGGE FORENSE

Legge n. 247 del 31 dicembre 2012 (“Nuova disciplina dell’ordinamento forense”)	5
---	---

Sezione II - LE ALTRE FONTI DI RANGO PRIMARIO

1) D.L. n. 80 del 9 giugno 2021 (“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”)	10
2) D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (“Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”)	11
3) D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012 (“Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”)	11
4) D.Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010 (“Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”)	12
5) D.L. n. 185 del 29 novembre 2008 (“Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”)	12

6) D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 (“ <i>Codice dell’amministrazione digitale</i> ”)	13
7) Legge n. 339 del 25 novembre 2003 (“ <i>Norme in materia di incompatibilità dell’esercizio della professione di avvocato</i> ”)	13
8) D.Lgs. n. 96 del 2 febbraio 2001 (“ <i>Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale</i> ”)	14
9) Legge n. 67 del 4 marzo 1991 (“ <i>Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e alla legge 24 luglio 1985, n. 406, recanti disposizioni sull’ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore</i> ”)	15
10) Legge n. 31 del 9 febbraio 1982 (“ <i>Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee</i> ”)	15
11) Legge n. 536 del 3 agosto 1949 (“ <i>Tariffe forensi in materia penale e stragiudiziale e sanzioni disciplinari per il mancato pagamento dei contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382</i> ”)	15
12) D.Lgs. c.p.s. n. 597 del 28 maggio 1947 (“ <i>Norme sui procedimenti dinanzi al Consigli degli Ordini forensi ed al Consiglio Nazionale Forense</i> ”)	15
13) R.D. n. 262 del 16 marzo 1942 (“ <i>Approvazione del testo del codice civile</i> ”)	15
14) R.D. n. 37 del 22 gennaio 1934 (“ <i>Norme integrative e di attuazione del r. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull’ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore</i> ”)	16
15) R.D.L. n. 1578 del 27 novembre 1933 (“ <i>Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore</i> ”)	17

Sezione III - LE FONTI DI RANGO SECONDARIO

1) Regolamento del Consiglio Nazionale Forense del 21 dicembre 2021 sulle modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dai Consigli degli Ordini circondariali e comunicati alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la formazione dell’elenco di cui all’articolo 3, comma 3, decreto legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla l. 21 ottobre 2021, n. 147	17
2) Regolamento della Cassa Forense sulle società tra avvocati (<i>approvato con delibera del Comitato dei delegati dell’11 marzo 2021 e con ministeriale del 29 ottobre 2021</i>)	18
3) Regolamento unico della previdenza forense (<i>approvato con delibera del Comitato dei delegati della Cassa Forense del 21 febbraio 2020</i>)	18
4) Regolamento generale della Cassa Forense (<i>approvato con delibera del Comitato dei delegati del 21 luglio 2017</i>)	19
5) Convenzione quadro del 24 febbraio 2017 fra il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza nazionale dei direttori di giurisprudenza e scienze giuridiche	19
6) D.M. n. 178 del 16 agosto 2016 (“ <i>Regolamento recante le disposizioni per la tenuta e l’aggiornamento di albi, elenchi e registri da parte dei Consigli dell’Ordine degli avvocati, nonché in materia di modalità di iscrizione e trasferimento, casi di cancellazione, impugnazioni dei provvedimenti adottati in tema dai medesimi Consigli dell’Ordine, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247</i> ”)	19

7) D.M. n. 70 del 17 marzo 2016 (“Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione forense ai sensi dell’articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”)	24
8) Statuto della Cassa Forense (approvato con delibera del Comitato dei delegati del 18 dicembre 2015)	24
9) Codice deontologico forense (approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 31 gennaio 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 2014)	25
10) D.M. del 19 marzo 2013 (“Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti - INI-PEC”)	25

PARTE III

L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

Sezione I - LA LEGGE FORENSE

Legge n. 247 del 31 dicembre 2012 (“Nuova disciplina dell’ordinamento forense”)	26
--	----

Sezione II - LE ALTRE FONTI DI RANGO PRIMARIO

1) Legge n. 49 del 21 aprile 2023 (“Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”)	26
2) D.L. n. 80 del 9 giugno 2021 (“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”)	26
3) D.Lgs. n. 271 del 28 luglio 1989 (“Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale”)	26
4) R.d. n. 1398 del 19 ottobre 1930 (“Approvazione del testo definitivo del Codice Penale”) ..	27

Sezione III - LE FONTI DI RANGO SECONDARIO

1) D.M. n. 47 del 25 febbraio 2016 (“Regolamento recante disposizioni per l’accertamento dell’esercizio della professione forense”)	28
--	----

PARTE IV

L'ABILITAZIONE AL PATROCINIO DAVANTI ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI

Sezione I - LA LEGGE FORENSE

Legge n. 247 del 31 dicembre 2012 (“Nuova disciplina dell’ordinamento forense”)	30
--	----

Sezione II - LE ALTRE FONTI DI RANGO PRIMARIO

1) D.Lgs. n. 96 del 2 febbraio 2001 (“Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale”)	30
2) Legge n. 526 del 21 dicembre 1999 (“Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999”)	31
3) Legge n. 27 del 24 febbraio 1997 (“Soppressione dell’albo dei procuratori legali e norme in materia di esercizio della professione forense”)	31

4) Legge n. 31 del 9 febbraio 1982 (“ <i>Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee</i> ”)	31
5) R.D. n. 1482 del 9 luglio 1936 (“ <i>Norme per l’attuazione della legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1003, sul patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori</i> ”)	32
6) Legge n. 1003 del 28 maggio 1936 (“ <i>Norme per la iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori</i> ”)	33
7) R.D. n. 37 del 22 gennaio 1934 (“ <i>Norme integrative e di attuazione del r. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull’ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore</i> ”)	34
8) R.D.L. n. 1578 del 27 novembre 1933 (“ <i>Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore</i> ”)	34

Sezione III - LE FONTI DI RANGO SECONDARIO

1) Regolamento unico della previdenza forense (<i>approvato con delibera del Comitato dei delegati della Cassa Forense del 21 febbraio 2020</i>)	35
2) Regolamento n. 1 del 20 novembre 2015 del Consiglio Nazionale Forense (“ <i>Regolamento ai sensi dell’art. 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 sui corsi per l’iscrizione all’Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori</i> ”)	35
3) D.M. del 16 settembre 2014 (“ <i>Determinazione delle modalità di versamento dei contributi per la partecipazione ai concorsi indetti dal Ministero della giustizia ai sensi dell’articolo 1, commi da 600 a 603 della legge 27 dicembre 2013 n. 147</i> ”)	38

PARTE V LE SPECIALIZZAZIONI

Sezione I - LA LEGGE FORENSE

Legge n. 247 del 31 dicembre 2012 (“ <i>Nuova disciplina dell’ordinamento forense</i> ”)	39
---	----

Sezione II - LE ALTRE FONTI DI RANGO PRIMARIO

1) D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012 (“ <i>Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148</i> ”)	39
2) D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 (“ <i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i> ”)	40
3) D.Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010 (“ <i>Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo</i> ”)	40

Sezione III - LE FONTI DI RANGO SECONDARIO

1) Regolamento n. 1 del 18 novembre 2022 del Consiglio Nazionale Forense recante le modalità di composizione e funzionamento della commissione di cui all’art. 14, comma 1, del decreto del ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144 nonché le modalità di organizzazione e valutazione delle prove scritta e orale	41
2) D.M. n. 163 del 1° ottobre 2020 (“ <i>Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell’articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247</i> ”)	43

3) Regolamento del 12 luglio 2019 del Consiglio Nazionale Forense per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio	44
4) D.M. n. 178 del 16 agosto 2016 (“Regolamento recante le disposizioni per la tenuta e l'aggiornamento di albi, elenchi e registri da parte dei Consigli dell'Ordine degli avvocati, nonché in materia di modalità di iscrizione e trasferimento, casi di cancellazione, impugnazioni dei provvedimenti adottati in tema dai medesimi Consigli dell'Ordine, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”)	44
5) D.M. n. 144 del 12 agosto 2015 (“Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247”)	44
6) Regolamento n. 3 del 20 giugno 2014 del Consiglio Nazionale Forense (“Regolamento recante modalità di istituzione e organizzazione delle Scuole forensi”)	49
7) Codice deontologico forense (approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 31 gennaio 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 2014)	49

**PARTE VI
LE SOCIETÀ DEGLI AVVOCATI**

Sezione I - LA LEGGE FORENSE

Legge n. 247 del 31 dicembre 2012 (“Nuova disciplina dell'ordinamento forense”)	51
--	----

Sezione II - LE ALTRE FONTI DI RANGO PRIMARIO

1) D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012 (“Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”)	52
2) Legge n. 183 del 12 novembre 2011 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012”)	52
3) D.L. n. 138 del 13 agosto 2011 (“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”)	53
4) D.Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010 (“Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”)	54
5) D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 (“Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”)	54
6) D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 (“Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”)	54
7) D.Lgs. n. 96 del 2 febbraio 2001 (“Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale”)	55
8) Legge n. 526 del 21 dicembre 1999 (“Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999”)	58

Sezione III - LE FONTI DI RANGO SECONDARIO

1) D.M. n. 75 del 3 marzo 2022 (“Regolamento recante disposizioni sul funzionamento dell’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui all’articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”)	59
2) Regolamento della Cassa Forense sulle società tra avvocati (approvato con delibera del Comitato dei delegati dell’11 marzo 2021 e con ministeriale del 29 ottobre 2021)	59
3) Delibera del 19 dicembre 2018 del Garante per la protezione dei dati personali (“Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria”)	63
4) D.M. n. 178 del 16 agosto 2016 (“Regolamento recante le disposizioni per la tenuta e l’aggiornamento di albi, elenchi e registri da parte dei Consigli dell’Ordine degli avvocati, nonché in materia di modalità di iscrizione e trasferimento, casi di cancellazione, impugnazioni dei provvedimenti adottati in tema dai medesimi Consigli dell’Ordine, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”)	63
5) Codice deontologico forense (approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 31 gennaio 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 2014)	63
6) D.M. n. 34 dell’8 febbraio 2013 (“Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell’articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183”)	64

PARTE VII

LE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

Sezione I - LA LEGGE FORENSE

Legge n. 247 del 31 dicembre 2012 (“Nuova disciplina dell’ordinamento forense”)	67
--	----

Sezione II - LE ALTRE FONTI DI RANGO PRIMARIO

1) D.P.R. n. 84 del 15 giugno 2015 (“Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche”)	68
2) D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012 (“Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”)	68
3) Legge n. 183 del 12 novembre 2011 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012”)	68
4) D.Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010 (“Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”)	68
5) D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 (“Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”)	69
6) D.Lgs. n. 96 del 2 febbraio 2001 (“Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale”)	69

7) Legge n. 526 del 21 dicembre 1999 (“Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999”)	69
---	----

Sezione III - LE FONTI DI RANGO SECONDARIO

1) D.M. n. 75 del 3 marzo 2022 (“Regolamento recante disposizioni sul funzionamento dell’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui all’articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”)	69
2) Regolamento unico della previdenza forense (approvato con delibera del Comitato dei delegati della Cassa Forense del 21 febbraio 2020)	70
3) Delibera del 19 dicembre 2018 del Garante per la protezione dei dati personali (“Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria”)	71
4) D.M. n. 178 del 16 agosto 2016 (“Regolamento recante le disposizioni per la tenuta e l’aggiornamento di albi, elenchi e registri da parte dei Consigli dell’Ordine degli avvocati, nonché in materia di modalità di iscrizione e trasferimento, casi di cancellazione, impugnazioni dei provvedimenti adottati in tema dai medesimi Consigli dell’Ordine, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”)	71
5) D.M. n. 23 del 4 febbraio 2016 (“Regolamento recante norme di attuazione dell’articolo 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per l’individuazione delle categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati”)	72
6) Codice deontologico forense (approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 31 gennaio 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 2014)	72
7) D.M. n. 34 dell’8 febbraio 2013 (“Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali regolate nel sistema ordinistico, ai sensi dell’articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183”)	72
8) D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 (“Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”)	73
9) Codice deontologico degli avvocati europei (approvato dal Conseil des barreaux européens il 28 ottobre 1988)	73

**PARTE VIII
LA DIFESA D’UFFICIO**

Sezione I - LA LEGGE FORENSE

Legge n. 247 del 31 dicembre 2012 (“Nuova disciplina dell’ordinamento forense”)	74
--	----

Sezione II - LE ALTRE FONTI DI RANGO PRIMARIO

1) D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 (“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”)	74
2) D.Lgs. n. 6 del 30 gennaio 2015 (“Riordino della disciplina della difesa d’ufficio, ai sensi dell’articolo 16 della legge 31 dicembre 2012, n. 247”)	74

3) D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 (“ <i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia</i> ”)	74
4) D.Lgs. n. 272 del 28 luglio 1989 (“ <i>Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni</i> ”)	75
5) D.Lgs. n. 271 del 28 luglio 1989 (“ <i>Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale</i> ”)	75
6) D.P.R. n. 448 del 22 settembre 1988 (“ <i>Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni</i> ”)	77
7) D.P.R. n. 447 del 22 settembre 1988 (“ <i>Approvazione del codice di procedura penale</i> ”)	77

Sezione III - LE FONTI DI RANGO SECONDARIO

1) Regolamento del 12 luglio 2019 del Consiglio Nazionale Forense per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio	78
2) Codice deontologico forense (<i>approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 31 gennaio 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 2014</i>)	84
3) Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati (<i>adottato il 4 aprile 2007</i>).....	84
4) Codice deontologico degli avvocati europei (<i>approvato dal Conseil des barreaux européens il 28 ottobre 1988</i>)	85

PARTE IX IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Sezione I - LA LEGGE FORENSE

Legge n. 247 del 31 dicembre 2012 (“ <i>Nuova disciplina dell'ordinamento forense</i> ”)	86
---	----

Sezione II - LE ALTRE FONTI DI RANGO PRIMARIO

1) Legge n. 206 del 26 novembre 2021 (“ <i>Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata</i> ”)	86
2) D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 (“ <i>Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale</i> ”)	86
3) Legge n. 122 del 7 luglio 2016 (“ <i>Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016</i> ”)	86
4) D.L. n. 132 del 12 settembre 2014 (“ <i>Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile</i> ”)	87
5) D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 (“ <i>Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali</i> ”)	89
6) D.Lgs. n. 25 del 28 gennaio 2008 (“ <i>Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato</i> ”)	91

7) D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 (“ <i>Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale</i> ”)	91
8) D.Lgs. n. 116 del 27 maggio 2005 (“ <i>Attuazione della direttiva 2003/8/CE intesa a migliorare l’accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie</i> ”)	91
9) D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 (“ <i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia</i> ”)	94

Sezione III - LE FONTI DI RANGO SECONDARIO

1) Codice deontologico forense (approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 31 gennaio 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 2014)	108
--	-----

PARTE X LA PRATICA

Sezione I - LA LEGGE FORENSE

Legge n. 247 del 31 dicembre 2012 (“ <i>Nuova disciplina dell’ordinamento forense</i> ”)	109
---	-----

Sezione II - LE ALTRE FONTI DI RANGO PRIMARIO

1) D.L. n. 80 del 9 giugno 2021 (“ <i>Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia</i> ”)	111
2) D.L. n. 22 dell’8 aprile 2020 (“ <i>Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica</i> ”)	112
3) D.L. n. 69 del 21 giugno 2013 (“ <i>Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia</i> ”)	112
4) D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012 (“ <i>Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148</i> ”)	114
5) D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012 (“ <i>Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività</i> ”)	116
6) D.L. n. 138 del 13 agosto 2011 (“ <i>Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo</i> ”)	117
7) D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 (“ <i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i> ”)	117
8) D.P.R. n. 101 del 10 aprile 1990 (“ <i>Regolamento relativo alla pratica forense per l’ammissione all’esame di procuratore legale</i> ”)	118
9) R.D. n. 37 del 22 gennaio 1934 (“ <i>Norme integrative e di attuazione del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull’ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore</i> ”)	118

Sezione III - LE FONTI DI RANGO SECONDARIO

1) Regolamento unico della previdenza forense (approvato con delibera del Comitato dei delegati della Cassa Forense del 21 febbraio 2020)	120
--	-----

2) Delibera del 19 dicembre 2018 del Garante per la protezione dei dati personali (“Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria”)	120
3) D.M. n. 17 del 9 febbraio 2018 (“Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell’articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”)	121
4) Linee guida del 13 luglio 2018 del Consiglio Nazionale Forense di attuazione del D.M. 9 febbraio 2018, n. 17, recanti «disciplina dei corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato»	124
5) Convenzione quadro del 24 febbraio 2017 fra il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza nazionale dei direttori di giurisprudenza e scienze giuridiche	134
6) D.M. n. 70 del 17 marzo 2016 (“Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione forense ai sensi dell’articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”)	137
7) D.M. n. 58 del 17 marzo 2016 (“Regolamento recante disciplina dell’attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari”)	140
8) Regolamento n. 3 del 20 giugno 2014 del Consiglio Nazionale Forense (“Regolamento recante modalità di istituzione e organizzazione delle Scuole forensi”)	143
9) Codice deontologico forense (approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 31 gennaio 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 2014)	145

**PARTE XI
L’ESAME DA AVVOCATO**

Sezione I - LA LEGGE FORENSE

Legge n. 247 del 31 dicembre 2012 (“Nuova disciplina dell’ordinamento forense”)	146
--	-----

Sezione II - LE ALTRE FONTI DI RANGO PRIMARIO

1) D.L. n. 73 del 21 giugno 2022 (“Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”)	148
2) D.L. n. 31 del 13 marzo 2021 (“Misure urgenti in materia di svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19”)	148
3) D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”)	151
4) D.P.R. n. 84 del 15 giugno 2015 (“Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche”)	152
5) D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012 (“Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”)	152

6) D.L. n. 138 del 13 agosto 2011 (“ <i>Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo</i> ”)	152
7) D.L. n. 112 del 21 maggio 2003 (“ <i>Modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense</i> ”)	153
8) Legge n. 254 del 23 marzo 1940 (“ <i>Modificazioni all’ordinamento forense</i> ”)	153
9) R.D. n. 37 del 22 gennaio 1934 (“ <i>Norme integrative e di attuazione del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull’ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore</i> ”)	153
10) R.D.L. n. 1578 del 27 novembre 1933 (“ <i>Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore</i> ”)	157

Sezione III - LE FONTI DI RANGO SECONDARIO

1) D.M. del 9 febbraio 2022 (“ <i>Linee generali per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati</i> ”)	158
2) D.M. n. 48 del 25 febbraio 2016 (“ <i>Regolamento recante disciplina delle modalità e delle procedure per lo svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali</i> ”)	160
3) D.M. n. 143 del 12 agosto 2015 (“ <i>Regolamento concernente disposizioni relative alle forme di pubblicità dell’avvio delle procedure per l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, a norma dell’articolo 47, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247</i> ”)	167
4) D.M. del 16 settembre 2014 (“ <i>Determinazione delle modalità di versamento dei contributi per la partecipazione ai concorsi indetti dal Ministero della giustizia ai sensi dell’articolo 1, commi da 600 a 603 della legge 27 dicembre 2013 n. 147</i> ”)	167
5) Codice deontologico forense (approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 31 gennaio 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 2014)	167

PARTE XII I COMPENSI

Sezione I - LA LEGGE FORENSE

Legge n. 247 del 31 dicembre 2012 (“ <i>Nuova disciplina dell’ordinamento forense</i> ”)	168
---	-----

Sezione II - LE ALTRE FONTI DI RANGO PRIMARIO

1) Legge n. 49 del 21 aprile 2023 (“ <i>Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali</i> ”)	168
2) Legge n. 78 del 21 giugno 2022 (“ <i>Delega al Governo in materia di contratti pubblici</i> ”)	171
3) Legge n. 206 del 26 novembre 2021 (“ <i>Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata</i> ”)	172
4) Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (“ <i>Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023</i> ”)	172

5) D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 (“ <i>Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale</i> ”)	172
6) Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (“ <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2016</i> ”)	173
7) D.L. n. 132 del 12 settembre 2014 (“ <i>Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile</i> ”)	173
8) D.L. n. 90 del 24 giugno 2014 (“ <i>Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari</i> ”)	174
9) D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012 (“ <i>Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività</i> ”)	175
10) D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 (“ <i>Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali</i> ”)	176
11) D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 (“ <i>Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale</i> ”)	176
12) D.L. n. 45 del 31 marzo 2005 (“ <i>Disposizioni urgenti per la funzionalità dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i> ”)	176
13) D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 (“ <i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia</i> ”)	177
14) D.Lgs. n. 96 del 2 febbraio 2001 (“ <i>Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale</i> ”)	180
15) D.Lgs. n. 271 del 28 luglio 1989 (“ <i>Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale</i> ”)	180
16) Legge n. 31 del 9 febbraio 1982 (“ <i>Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee</i> ”)	180
17) D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 (“ <i>Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito</i> ”)	180
18) Legge n. 794 del 13 giugno 1942 (“ <i>Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile</i> ”)	181
19) R.D. n. 262 del 16 marzo 1942 (“ <i>Approvazione del testo del codice civile</i> ”)	181
20) R.D. n. 1368 del 18 dicembre 1941 (“ <i>Disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie</i> ”)	182
21) R.D. n. 1443 del 28 ottobre 1940 (“ <i>Codice di procedura civile</i> ”)	182
22) R.D.L. n. 1578 del 27 novembre 1933 (“ <i>Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore</i> ”)	182

Sezione III - LE FONTI DI RANGO SECONDARIO

1) D.M. del 20 dicembre 2021 (“Definizione dei criteri e delle modalità di erogazione dei rimborsi di cui all’articolo 1, comma 1015 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e delle ulteriori disposizioni necessarie ai fini del contenimento della spesa nei limiti di cui all’articolo 1, comma 1020”)	183
2) Provvedimento del 20 dicembre 2021 del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia ai sensi dell’art. 37-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120	185
3) Regolamento unico della previdenza forense (approvato con delibera del Comitato dei delegati della Cassa Forense del 21 febbraio 2020)	187
4) D.M. del 15 luglio 2016 (“Compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato”)	188
5) D.M. n. 61 del 12 aprile 2016 (“Regolamento recante disposizioni per la riduzione dei parametri relativi ai compensi degli arbitri, nonché disposizioni sui criteri per l’assegnazione degli arbitrati, a norma dell’articolo 1, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162”)	190
6) D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 (“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”)	191
7) Codice deontologico forense (approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 31 gennaio 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 2014)	197
8) Codice deontologico degli avvocati europei (approvato dal Conseil des barreaux européens il 28 ottobre 1988)	198

**PARTE XIII
LA DEONTOLOGIA**

Sezione I - LA LEGGE FORENSE

Legge n. 247 del 31 dicembre 2012 (“Nuova disciplina dell’ordinamento forense”)	200
--	-----

Sezione II - LE ALTRE FONTI DI RANGO PRIMARIO

1) Legge n. 49 del 21 aprile 2023 (“Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”)	202
2) D.Lgs. n. 83 del 17 giugno 2022 (“Modifiche al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza)”)	202
3) Legge n. 206 del 26 novembre 2021 (“Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”)	202

4) D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (“Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”)	203
5) D.Lgs. n. 3 del 19 gennaio 2017 (“Attuazione della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea”)	203
6) D.L. n. 132 del 12 settembre 2014 (“Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”)	203
7) D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012 (“Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”)	204
8) D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012 (“Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”)	205
9) Legge n. 183 del 12 novembre 2011 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012”)	205
10) D.L. n. 138 del 13 agosto 2011 (“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”)	205
11) D.Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010 (“Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”)	206
12) D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 (“Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”)	206
13) Legge n. 69 del 18 giugno 2009 (“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”)	207
14) D.L. n. 185 del 29 novembre 2008 (“Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”)	207
15) D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 (“Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”)	207
16) D.Lgs. n. 145 del 2 agosto 2007 (“Attuazione dell’articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole”)	208
17) D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 (“Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”)	210
18) D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”)	211
19) D.Lgs. n. 96 del 2 febbraio 2001 (“Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale”)	211

20) D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997 (“ <i>Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni</i> ”)	211
21) Legge n. 53 del 21 gennaio 1994 (“ <i>Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali</i> ”)	212
22) D.P.R. n. 447 del 22 settembre 1988 (“ <i>Approvazione del codice di procedura penale</i> ”)	212
23) Legge n. 31 del 9 febbraio 1982 (“ <i>Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee</i> ”)	212
24) Legge n. 576 del 20 settembre 1980 (“ <i>Riforma del sistema previdenziale forense</i> ”)	213
25) R.D. n. 1368 del 18 dicembre 1941 (“ <i>Disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie</i> ”)	213
26) R.D. n. 1443 del 28 ottobre 1940 (“ <i>Codice di procedura civile</i> ”)	213
27) R.D. n. 1398 del 19 ottobre 1930 (“ <i>Approvazione del testo definitivo del codice penale</i> ”)	214
28) R.D. n. 1683 del 26 agosto 1926 (“ <i>Approvazione del regolamento per l’esecuzione della legge 25 marzo 1926, n. 453, sull’ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore</i> ”)	214
Sezione III - LE FONTI DI RANGO SECONDARIO	
1) D.M. n. 75 del 3 marzo 2022 (“ <i>Regolamento recante disposizioni sul funzionamento dell’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui all’articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza</i> ”)	214
2) Regolamento del 21 dicembre 2021 del Consiglio Nazionale Forense sulle modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dai consigli degli ordini circondariali e comunicati alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la formazione dell’elenco di cui all’articolo 3, comma 3, decreto legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla l. 21 ottobre 2021, n. 147	215
3) Regolamento della Cassa Forense sulle società tra avvocati (<i>approvato con delibera del Comitato dei delegati dell’11 marzo 2021 e con ministeriale del 29 ottobre 2021</i>)	215
4) Regolamento del 12 luglio 2019 del Consiglio Nazionale Forense per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio	216
5) Delibera n. 512 del 19 dicembre 2018 del Garante per la protezione dei dati personali (“ <i>Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria</i> ”)	216
6) Linee guida del 13 luglio 2018 del Consiglio Nazionale Forense di attuazione del D.M. 9 febbraio 2018, n. 17, recanti «disciplina dei corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato»	219
7) D.M. n. 17 del 9 febbraio 2018 (“ <i>Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell’articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247</i> ”)	219

8) Convenzione quadro del 24 febbraio 2017 fra il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza nazionale dei direttori di giurisprudenza e scienze giuridiche	220
9) D.M. n. 70 del 17 marzo 2016 (“Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione forense ai sensi dell’articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”)	220
10) D.M. n. 58 del 17 marzo 2016 (“Regolamento recante disciplina dell’attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari”)	220
11) Statuto della Cassa Forense (approvato con delibera del Comitato dei delegati del 18 dicembre 2015)	220
12) Regolamento n. 1 del 20 novembre 2015 del Consiglio Nazionale Forense (“Regolamento ai sensi dell’art. 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 sui corsi per l’iscrizione all’Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori”)	221
13) D.M. n. 38 dell’11 marzo 2015 (“Regolamento concernente disposizioni relative alle forme di pubblicità del codice deontologico e dei suoi aggiornamenti emanati dal Consiglio nazionale forense, a norma dell’articolo 3, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”)	221
14) Regolamento n. 6 del 16 luglio 2014 del Consiglio Nazionale Forense (“Regolamento per la formazione continua”)	221
15) Codice deontologico forense (approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 31 gennaio 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 2014)	221
16) D.M. n. 34 dell’8 febbraio 2013 (“Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell’articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183”)	236
17) D.M. n. 180 del 18 ottobre 2010 (“Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”)	237
18) Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati (adottato il 4 aprile 2007)	238
19) Codice deontologico degli avvocati europei (approvato dal Conseil des barreaux européens il 28 ottobre 1988)	239

**PARTE XIV
LA DISCIPLINA FORENSE**

Sezione I - LA LEGGE FORENSE

Legge n. 247 del 31 dicembre 2012 (“Nuova disciplina dell’ordinamento forense”)	245
--	-----

Sezione II - LE ALTRE FONTI DI RANGO PRIMARIO

1) Legge n. 134 del 27 settembre 2021 (“Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”)	250
2) D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012 (“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”)	251

3) D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012 (“Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”)	251
4) D.L. n. 138 del 13 agosto 2011 (“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”)	251
5) D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 (“Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”)	252
6) D.Lgs. n. 96 del 2 febbraio 2001 (“Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale”)	252
7) D.P.R. n. 447 del 22 settembre 1988 (“Approvazione del codice di procedura penale”)	253
8) Legge n. 81 del 16 febbraio 1987 (“Delega legislativa al Governo della Repubblica per l’emanazione del nuovo codice di procedura penale”)	254
9) Legge n. 198 del 20 maggio 1986 (“Condono di sanzioni disciplinari ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato, nonché agli esercenti pubbliche funzioni o attività professionali”)	255
10) Legge n. 31 del 9 febbraio 1982 (“Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee”)	255
11) Legge n. 108 del 3 aprile 1974 (“Delega legislativa al Governo della Repubblica per l’emanazione del nuovo codice di procedura penale”)	255
12) R.D. n. 262 del 16 marzo 1942 (“Approvazione del testo del codice civile”)	256
13) R.D. n. 37 del 22 gennaio 1934 (“Norme integrative e di attuazione del r. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull’ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore”)	256

Sezione III - LE FONTI DI RANGO SECONDARIO

1) Statuto della Cassa Forense (approvato con delibera del Comitato dei delegati del 18 dicembre 2015)	258
2) Regolamento n. 2 del 21 febbraio 2014 del Consiglio Nazionale Forense (“Procedimento disciplinare”)	258
3) Codice deontologico forense (approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 31 gennaio 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 2014)	268
4) Regolamento n. 1 del 31 gennaio 2014 del Consiglio Nazionale Forense (“Elezioni dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina”)	268

PARTE XV LA FORMAZIONE CONTINUA

Sezione I - LA LEGGE FORENSE

Legge n. 247 del 31 dicembre 2012 (“Nuova disciplina dell’ordinamento forense”)	269
--	-----

Sezione II - LE ALTRE FONTI DI RANGO PRIMARIO

1) D.Lgs. n. 116 del 13 luglio 2017 (“ <i>Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57</i> ”)	269
2) D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012 (“ <i>Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148</i> ”)	269
3) D.L. n. 138 del 13 agosto 2011 (“ <i>Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo</i> ”)	270
4) D.Lgs. n. 96 del 2 febbraio 2001 (“ <i>Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale</i> ”)	271

Sezione III - LE FONTI DI RANGO SECONDARIO

1) Nota tecnica del 16 dicembre 2022 del Consiglio Nazionale Forense sull’accreditamento delle attività di formazione a distanza (FAD)	271
2) D.M. n. 75 del 3 marzo 2022 (“ <i>Regolamento recante disposizioni sul funzionamento dell’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui all’articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza</i> ”)	275
3) Regolamento del 12 luglio 2019 del Consiglio Nazionale Forense per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio	276
4) D.M. n. 47 del 25 febbraio 2016 (“ <i>Regolamento recante disposizioni per l’accertamento dell’esercizio della professione forense</i> ”)	276
5) Regolamento n. 6 del 16 luglio 2014 del Consiglio Nazionale Forense (“ <i>Regolamento per la formazione continua</i> ”)	276
6) Codice deontologico forense (approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 31 gennaio 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 2014)	286
7) Codice deontologico degli avvocati europei (approvato dal Conseil des barreaux européens il 28 ottobre 1988)	287

**PARTE XVI
L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA**

Sezione I - LA LEGGE FORENSE

Legge n. 247 del 31 dicembre 2012 (“ <i>Nuova disciplina dell’ordinamento forense</i> ”)	288
---	-----

Sezione II - LE ALTRE FONTI DI RANGO PRIMARIO

1) D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012 (“ <i>Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148</i> ”)	288
--	-----

2) D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012 (“ <i>Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività</i> ”)	289
3) Legge n. 183 del 12 novembre 2011 (“ <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012</i> ”)	289
4) D.L. n. 138 del 13 agosto 2011 (“ <i>Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo</i> ”)	289
5) D.Lgs. n. 96 del 2 febbraio 2001 (“ <i>Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale</i> ”)	290
6) Legge n. 526 del 21 dicembre 1999 (“ <i>Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999</i> ”)	290

Sezione III - LE FONTI DI RANGO SECONDARIO

1) D.M. del 22 settembre 2016 (“ <i>Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall’esercizio della professione di avvocato</i> ”)	290
2) D.M. n. 47 del 25 febbraio 2016 (“ <i>Regolamento recante disposizioni per l’accertamento dell’esercizio della professione forense</i> ”)	292
3) Codice deontologico forense (approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 31 gennaio 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 2014)	292
4) Codice deontologico degli avvocati europei (approvato dal Conseil des barreaux européens il 28 ottobre 1988)	292

PARTE XVII L’ANTIRICICLAGGIO

Sezione I - LE FONTI DI RANGO PRIMARIO

1) D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 (“ <i>Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione</i> ”)	293
---	-----

PARTE XVIII IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Sezione I - LA LEGGE FORENSE

Legge n. 247 del 31 dicembre 2012 (“ <i>Nuova disciplina dell’ordinamento forense</i> ”)	310
---	-----

Sezione II - LE ALTRE FONTI DI RANGO PRIMARIO

1) Legge n. 49 del 21 aprile 2023 (“ <i>Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali</i> ”)	313
2) Legge n. 206 del 26 novembre 2021 (“ <i>Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle</i> ”)	

<i>controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata</i>)	313
3) D.L. n. 118 del 24 agosto 2021 (“Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia”)	314
4) D.L. n. 31 del 13 marzo 2021 (“Misure urgenti in materia di svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19”)	314
5) D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (“Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”)	314
6) D.L. n. 168 del 31 agosto 2016 (“Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l’efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa”)	315
7) D.P.R. n. 84 del 15 giugno 2015 (“Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche”)	315
8) D.L. n. 132 del 12 settembre 2014 (“Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”)	315
9) D.L. n. 69 del 21 giugno 2013 (“Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”)	315
10) D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012 (“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”)	316
11) D.Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010 (“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo”)	316
12) D.Lgs. n. 35 del 28 febbraio 2008 (“Coordinamento delle disposizioni in materia di elezioni del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e dei Consigli Giudiziari, a norma dell’articolo 7, comma 1, della legge 30 luglio 2007, n. 111”)	316
13) D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 (“Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”)	316
14) D.Lgs. n. 160 del 5 aprile 2006 (“Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150”)	320
15) D.Lgs. n. 26 del 30 gennaio 2006 (“Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150”)	320
16) D.Lgs. n. 25 del 27 gennaio 2006 (“Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e nuova disciplina dei Consigli Giudiziari, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 25 luglio 2005, n. 150”)	321
17) Legge n. 150 del 25 luglio 2005 (“Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei Conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l’emanazione di un testo unico”)	322

18) Legge n. 526 del 21 dicembre 1999 (“Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999”)	323
19) Legge n. 303 del 5 agosto 1998 (“Nomina di professori universitari e di avvocati all’ufficio di consigliere di Cassazione, in attuazione dell’articolo 106, terzo comma, della Costituzione”)	324
20) D.P.R. n. 404 del 25 luglio 1997 (“Regolamento recante le modalità per la determinazione delle piante organiche degli ordini, dei collegi professionali e dell’ente autonomo “La Triennale” di Milano”)	324
21) Legge n. 53 del 21 gennaio 1994 (“Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali”)	325
22) D.P.R. n. 447 del 22 settembre 1988 (“Approvazione del codice di procedura penale”)	325
23) Legge n. 6 dell’8 gennaio 1952 (“Istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori”)	325
24) D.Lgs. n. 358 del 26 febbraio 1948 (“Compensi spettanti ai componenti del Consiglio Nazionale Forense”)	325
25) D.Lgs. lgt. n. 382 del 23 novembre 1944 (“Norme sui Consigli degli Ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali”)	326
26) R.D. n. 1368 del 18 dicembre 1941 (“Disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie”)	326
27) R.D. n. 12 del 30 gennaio 1941 (“Ordinamento giudiziario”)	326
28) R.D. n. 37 del 22 gennaio 1934 (“Norme integrative e di attuazione del r. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull’ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore”)	326
29) R.D.L. n. 1578 del 27 novembre 1933 (“Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore”)	329
30) R.D. n. 1612 del 30 ottobre 1933 (“Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato”)	330
Sezione III - LE FONTI DI RANGO SECONDARIO	
1) D.M. del 29 dicembre 2022 (“Istituzione di un Osservatorio permanente sull’efficienza delle misure e degli strumenti previsti dal titolo II e degli strumenti di regolazione della crisi d’impresa, di cui all’articolo 353 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14”)	330
2) D.M. n. 23 del 1° febbraio 2022 (“Istituzione dell’osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell’attività dei collegi consultivi tecnici”)	330
3) D.M. n. 34 del 14 febbraio 2017 (“Regolamento sulle modalità di costituzione delle camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie di cui agli articoli 1, comma 3, e 29, comma 1, lettera n), della legge 31 dicembre 2012, n. 247”)	331
4) D.M. n. 48 del 25 febbraio 2016 (“Regolamento recante disciplina delle modalità e delle procedure per lo svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali”)	331
5) Statuto della Cassa Forense (approvato con delibera del Comitato dei delegati del 18 dicembre 2015)	331

6) Regolamento n. 1 del 20 novembre 2015 del Consiglio Nazionale Forense (“Regolamento ai sensi dell’art. 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 sui corsi per l’iscrizione all’Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori”)	332
7) D.M. n. 143 del 12 agosto 2015 (“Regolamento concernente disposizioni relative alle forme di pubblicità dell’avvio delle procedure per l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, a norma dell’articolo 47, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”)	333
8) Regolamento per la elezione del Comitato dei delegati della Cassa Forense (approvato con delibera del Comitato dei delegati del 9 maggio 2014)	333
9) Regolamento n. 4 del 13 dicembre 2013 del Consiglio Nazionale Forense (“Istituzione e funzionamento dell’Osservatorio permanente sull’esercizio della giurisdizione”)	334
10) Regolamento n. 3 del 22 novembre 2013 del Consiglio Nazionale Forense (“Norme per la riscossione dei contributi”)	336
11) D.M. n. 44 del 21 febbraio 2011 (“Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24”)	336
12) D.M. n. 537 del 21 dicembre 1999 (“Regolamento recante norme per l’istituzione e l’organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali”)	336

**PARTE XIX
IL CONSIGLIO DELL’ORDINE**

Sezione I - LA LEGGE FORENSE

Legge n. 247 del 31 dicembre 2012 (“Nuova disciplina dell’ordinamento forense”)	337
--	-----

Sezione II - LE ALTRE FONTI DI RANGO PRIMARIO

1) Legge n. 71 del 17 giugno 2022 (“Deleghe al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario e per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura”) ...	340
2) Legge n. 206 del 26 novembre 2021 (“Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”)	341
3) D.L. n. 31 del 13 marzo 2021 (“Misure urgenti in materia di svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19”)	341
4) Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”)	342
5) D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (“Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”)	342

6) D.Lgs. n. 116 del 13 luglio 2017 (“ <i>Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57</i> ”)	343
7) Legge n. 122 del 7 luglio 2016 (“ <i>Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2015-2016</i> ”)	343
8) D.Lgs. n. 92 del 31 maggio 2016 (“ <i>Disciplina della sezione autonoma dei Consigli Giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell’incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio</i> ”)	343
9) Legge n. 57 del 28 aprile 2016 (“ <i>Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace</i> ”)	344
10) D.P.R. n. 133 del 18 agosto 2015 (“ <i>Regolamento sulle misure organizzative a livello centrale e periferico per l’attuazione delle disposizioni dei commi 527, 528, 529 e 530 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190</i> ”)	344
11) D.L. n. 132 del 12 settembre 2014 (“ <i>Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile</i> ”)	345
12) D.L. n. 69 del 21 giugno 2013 (“ <i>Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia</i> ”)	346
13) D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (“ <i>Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni</i> ”)	347
14) Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 (“ <i>Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento</i> ”)	347
15) D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 (“ <i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i> ”)	347
16) D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 (“ <i>Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali</i> ”)	348
17) Legge n. 69 del 18 giugno 2009 (“ <i>Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile</i> ”)	349
18) D.L. n. 185 del 29 novembre 2008 (“ <i>Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale</i> ”) ...	349
19) D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 (“ <i>Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione</i> ”)	350
20) D.Lgs. n. 240 del 25 luglio 2006 (“ <i>Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonché decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della giustizia, a norma degli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 1, lettere s) e t) e 12, della legge 25 luglio 2005, n. 150</i> ”)	351
21) D.Lgs. n. 160 del 5 aprile 2006 (“ <i>Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150</i> ”)	351

22) D.Lgs. n. 106 del 20 febbraio 2006 (“ <i>Disposizioni in materia di riorganizzazione dell’ufficio del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 25 luglio 2005, n. 150</i> ”)	351
23) D.Lgs. n. 25 del 27 gennaio 2006 (“ <i>Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e nuova disciplina dei Consigli Giudiziari, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 25 luglio 2005, n. 150</i> ”)	352
24) Legge n. 150 del 25 luglio 2005 (“ <i>Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza, della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l’emanazione di un testo unico</i> ”)	352
25) D.Lgs. n. 116 del 27 maggio 2005 (“ <i>Attuazione della direttiva 2003/8/CE intesa a migliorare l’accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie</i> ”)	353
26) D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 (“ <i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia</i> ”)	353
27) Legge n. 134 del 29 marzo 2001 (“ <i>Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti</i> ”)	355
28) Legge n. 45 del 13 febbraio 2001 (“ <i>Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonché disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza</i> ”)	355
29) Legge n. 212 del 27 luglio 2000 (“ <i>Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente</i> ”)	356
30) D.P.R. n. 404 del 25 luglio 1997 (“ <i>Regolamento recante le modalità per la determinazione delle piante organiche degli ordini, dei collegi professionali e dell’ente autonomo “La Triennale” di Milano</i> ”)	356
31) Legge n. 99 del 27 marzo 1995 (“ <i>Norme sulla destinazione di locali di edifici giudiziari ai Consigli dell’Ordine degli avvocati e dei procuratori</i> ”)	357
32) Legge n. 53 del 21 gennaio 1994 (“ <i>Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali</i> ”)	357
33) Legge n. 141 dell’11 febbraio 1992 (“ <i>Modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori</i> ”)	358
34) D.Lgs. n. 273 del 28 luglio 1989 (“ <i>Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni</i> ”)	359
35) D.Lgs. n. 271 del 28 luglio 1989 (“ <i>Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale</i> ”)	359
36) D.P.R. n. 447 del 22 settembre 1988 (“ <i>Approvazione del codice di procedura penale</i> ”)	360
37) D.P.R. n. 448 del 22 settembre 1988 (“ <i>Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni</i> ”)	360

38) Legge n. 292 del 10 giugno 1978 (“Esazione dei contributi per il funzionamento dei Consigli degli Ordini e dei collegi professionali secondo le norme per la riscossione delle imposte dirette”)	360
39) Legge n. 6 dell’8 gennaio 1952 (“Istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori”)	361
40) Legge n. 287 del 10 aprile 1951 (“Riordinamento dei giudizi di Assise”)	361
41) Legge n. 794 del 13 giugno 1942 (“Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile”)	362
42) R.D. n. 1368 del 18 dicembre 1941 (“Disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie”)	362
43) R.D. n. 12 del 30 gennaio 1941 (“Ordinamento giudiziario”)	362
44) R.D. n. 37 del 22 gennaio 1934 (“Norme integrative e di attuazione del r. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull’ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore”)	363
45) R.D.L. n. 1578 del 27 novembre 1933 (“Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore”)	363

Sezione III - LE FONTI DI RANGO SECONDARIO

1) Regolamento del 21 dicembre 2021 del Consiglio Nazionale Forense sulle modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dai consigli degli ordini circondariali e comunicati alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la formazione dell’elenco di cui all’articolo 3, comma 3, decreto legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla l. 21 ottobre 2021, n. 147	364
2) Regolamento generale della Cassa Forense (approvato con delibera del Comitato dei delegati del 21 luglio 2017)	365
3) D.M. n. 34 del 14 febbraio 2017 (“Regolamento sulle modalità di costituzione delle camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie di cui agli articoli 1, comma 3, e 29, comma 1, lettera n), della legge 31 dicembre 2012, n. 247”)	365
4) D.M. n. 156 del 13 luglio 2016 (“Regolamento che stabilisce la disciplina per il funzionamento e la convocazione dell’assemblea dell’ordine circondariale forense, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”)	369
5) D.M. n. 70 del 17 marzo 2016 (“Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione forense ai sensi dell’articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”)	370
6) Statuto della Cassa Forense (approvato con delibera del Comitato dei delegati del 18 dicembre 2015)	370
7) Regolamento n. 1 del 20 novembre 2015 del Consiglio Nazionale Forense (“Regolamento ai sensi dell’art. 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 sui corsi per l’iscrizione all’Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori”)	371
8) D.M. n. 202 del 24 settembre 2014 (“Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221”)	371

9) Regolamento per la elezione del comitato dei delegati della Cassa Forense (approvato il 9 maggio 2014)	371
10) Regolamento n. 3 del 22 novembre 2013 del Consiglio Nazionale Forense (“Norme per la riscossione dei contributi”)	373
11) Regolamento n. 2 del 19 aprile 2013 del Consiglio Nazionale Forense (“Norme per le modalità di accesso allo Sportello del cittadino”)	374
12) D.M. n. 44 del 21 febbraio 2011 (“Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24”)	376
13) D.M. n. 180 del 18 ottobre 2010 (“Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”)	376

PARTE XX
IL CONGRESSO NAZIONALE FORENSE E L'ORGANISMO
CONGRESSUALE FORENSE

Sezione I - LA LEGGE FORENSE

Legge n. 247 del 31 dicembre 2012 (“Nuova disciplina dell’ordinamento forense”)	377
--	-----

Sezione II - LE FONTI DI RANGO SECONDARIO

1) Statuto e regolamento del Congresso Nazionale Forense (approvato dal Congresso Nazionale Forense di Rimini del 6-8 ottobre 2016)	377
2) Statuto della Cassa Forense (approvato con delibera del Comitato dei delegati del 18 dicembre 2015)	384

PARTE XXI
LA PROCLAMAZIONE DELLE ASTENSIONI

Sezione I - LE FONTI DI RANGO SECONDARIO

1) Statuto e regolamento del Congresso Nazionale Forense (approvato dal Congresso Nazionale Forense di Rimini del 6-8 ottobre 2016)	385
2) Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati (adottato il 4 aprile 2007)	385

PARTE XXII
LA CASSA FORENSE

Sezione I - LA LEGGE FORENSE

Legge n. 247 del 31 dicembre 2012 (“Nuova disciplina dell’ordinamento forense”)	388
--	-----

Sezione II - LE ALTRE FONTI DI RANGO PRIMARIO

1) D.Lgs. n. 509 del 30 giugno 1994 (“Attuazione della delega conferita dall’art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza”)	389
---	-----

Sezione III - LE FONTI DI RANGO SECONDARIO

1) Regolamento unico della previdenza forense (approvato con delibera del Comitato dei delegati della Cassa Forense del 21 febbraio 2020)	391
2) Regolamento generale della Cassa Forense (approvato con delibera del Comitato dei delegati del 21 luglio 2017)	414
3) Statuto e regolamento del Congresso Nazionale Forense (approvato dal Congresso Nazionale Forense di Rimini del 6-8 ottobre 2016)	420
4) Statuto della Cassa Forense (approvato con delibera del Comitato dei delegati del 18 dicembre 2015)	420
5) D.M. n. 38 dell’11 marzo 2015 (“Regolamento concernente disposizioni relative alle forme di pubblicità del codice deontologico e dei suoi aggiornamenti emanati dal Consiglio Nazionale Forense, a norma dell’articolo 3, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”)	431
6) Regolamento n. 6 del 16 luglio 2014 del Consiglio Nazionale Forense (“Regolamento per la formazione continua”)	431
7) Codice deontologico forense (approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 31 gennaio 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 2014)	431

PARTE XXIII LE ASSOCIAZIONI FORENSI

Sezione I - LA LEGGE FORENSE

Legge n. 247 del 31 dicembre 2012 (“Nuova disciplina dell’ordinamento forense”)	432
--	-----

Sezione II - LE ALTRE FONTI DI RANGO PRIMARIO

1) Legge n. 49 del 21 aprile 2023 (“Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”)	433
2) D.Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010 (“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo”)	433

Sezione III - LE FONTI DI RANGO SECONDARIO

1) Regolamento unico della previdenza forense (approvato con delibera del Comitato dei delegati della Cassa Forense del 21 febbraio 2020)	433
2) D.M. n. 17 del 9 febbraio 2018 (“Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell’articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”)	435
3) Statuto e regolamento del Congresso Nazionale Forense (approvato dal Congresso Nazionale Forense di Rimini del 6-8 ottobre 2016)	435

4) Statuto della Cassa Forense (approvato con delibera del Comitato dei delegati del 18 dicembre 2015)	436
5) D.M. n. 144 del 12 agosto 2015 (“Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell’articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247”)	436
6) Regolamento n. 4 del 16 luglio 2014 del Consiglio Nazionale Forense (“Norme per l’istituzione e le modalità di tenuta dell’elenco delle associazioni forensi maggiormente rappresentative”)	437
7) Regolamento n. 3 del 20 giugno 2014 del Consiglio Nazionale Forense (“Regolamento recante modalità di istituzione e organizzazione delle Scuole forensi”)	439
8) Regolamento n. 1 dell’11 aprile 2013 del Consiglio Nazionale Forense (“Norme per l’istituzione e le modalità di tenuta dell’elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative”)	439

PARTE XXIV

LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Sezione I - LA LEGGE FORENSE

Legge n. 247 del 31 dicembre 2012 (“Nuova disciplina dell’ordinamento forense”)	442
--	-----

Sezione II - LE ALTRE FONTI DI RANGO PRIMARIO

1) D.Lgs. lgt. n. 382 del 23 novembre 1944 (“Norme sui Consigli degli Ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali”)	443
--	-----

Sezione III - LE FONTI DI RANGO SECONDARIO

1) Statuto e regolamento del Congresso Nazionale Forense (approvato dal Congresso Nazionale Forense di Rimini del 6-8 ottobre 2016)	443
2) Statuto della Cassa Forense (approvato con delibera del Comitato dei delegati del 18 dicembre 2015)	444
3) Codice deontologico forense (approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 31 gennaio 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 2014)	444

PARTE XXV

LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE

Sezione I - LA LEGGE FORENSE

Legge n. 247 del 31 dicembre 2012 (“Nuova disciplina dell’ordinamento forense”)	445
--	-----

Sezione II - LE ALTRE FONTI DI RANGO PRIMARIO

1) D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020 (“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”)	446
2) Legge n. 113 del 12 luglio 2017 (“Disposizioni sulla elezione dei componenti dei Consigli degli Ordini circondariali forensi”)	446

3) D.Lgs. n. 96 del 2 febbraio 2001 (“Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale”)	451
---	-----

Sezione III - LE FONTI DI RANGO SECONDARIO

1) Statuto e regolamento del Congresso Nazionale Forense (approvato dal Congresso Nazionale Forense di Rimini del 6-8 ottobre 2016)	451
2) D.M. n. 156 del 13 luglio 2016 (“Regolamento che stabilisce la disciplina per il funzionamento e la convocazione dell’assemblea dell’Ordine circondariale forense, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”)	452
3) Statuto della Cassa Forense (approvato con delibera del Comitato dei delegati del 18 dicembre 2015)	452
4) Codice deontologico forense (approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 31 gennaio 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 2014)	452

**PARTE XXVI
LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA**

Sezione I - LA LEGGE FORENSE

Legge n. 247 del 31 dicembre 2012 (“Nuova disciplina dell’ordinamento forense”)	453
--	-----

Sezione II - LE FONTI DI RANGO SECONDARIO

1) Statuto e regolamento del Congresso Nazionale Forense (approvato dal Congresso Nazionale Forense di Rimini del 6-8 ottobre 2016)	453
2) Statuto della Cassa Forense (approvato con delibera del Comitato dei delegati del 18 dicembre 2015)	454
3) Regolamento n. 2 del 21 febbraio 2014 del Consiglio Nazionale Forense (“Procedimento disciplinare”)	454
4) Regolamento n. 1 del 31 gennaio 2014 del Consiglio Nazionale Forense (“Elezione dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina”)	454

**PARTE XXVII
LE ELEZIONI DEI DELEGATI AL CONGRESSO NAZIONALE FORENSE E
ALL’ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE**

Sezione I - LA LEGGE FORENSE

Legge n. 247 del 31 dicembre 2012 (“Nuova disciplina dell’ordinamento forense”)	459
--	-----

Sezione II - LE FONTI DI RANGO SECONDARIO

1) Statuto e regolamento del Congresso Nazionale Forense (approvato dal Congresso Nazionale Forense di Rimini del 6-8 ottobre 2016)	459
2) Statuto della Cassa Forense (approvato con delibera del Comitato dei delegati del 18 dicembre 2015)	461

PARTE XXVIII
LE ELEZIONI DELLA CASSA FORENSE

Sezione I - LA LEGGE FORENSE

Legge n. 247 del 31 dicembre 2012 (“Nuova disciplina dell’ordinamento forense”) 462

Sezione II - LE FONTI DI RANGO SECONDARIO

1) Regolamento generale della Cassa Forense (approvato con delibera del Comitato dei delegati del 21 luglio 2017) 462

2) Statuto e regolamento del Congresso Nazionale Forense (approvato dal Congresso Nazionale Forense di Rimini del 6-8 ottobre 2016) 463

3) Statuto della Cassa Forense (approvato con delibera del Comitato dei delegati del 18 dicembre 2015) 463

4) Regolamento per la elezione del comitato dei delegati della Cassa Forense (approvato con delibera del Comitato dei delegati del 9 maggio 2014) 465

PARTE XXIX
L'EUROPA

Sezione I - LA LEGGE FORENSE

Legge n. 247 del 31 dicembre 2012 (“Nuova disciplina dell’ordinamento forense”) 470

Sezione II - LE ALTRE FONTI DI RANGO PRIMARIO

1) Legge n. 167 del 20 novembre 2017 (“Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2017”) 470

2) D.P.R. n. 84 del 15 giugno 2015 (“Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche”) 471

3) D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012 (“Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”) 471

4) D.Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010 (“Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”) 471

5) D.Lgs. n. 206 del 9 novembre 2007 (“Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”) 472

6) D.Lgs. n. 96 del 2 febbraio 2001 (“Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale”) 479

7) Legge n. 526 del 21 dicembre 1999 (“Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999”) 484

8) D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999 (“Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione

<i>dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286</i>)	485
9) Legge n. 40 del 6 marzo 1998 (“ <i>Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero</i> ”)	487
10) Legge n. 146 del 22 febbraio 1994 (“ <i>Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1993</i> ”)	487
11) Legge n. 31 del 9 febbraio 1982 (“ <i>Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee</i> ”)	487
Sezione III - LE FONTI DI RANGO SECONDARIO	
1) Regolamento unico della previdenza forense (<i>approvato con delibera del Comitato dei delegati della Cassa Forense del 21 febbraio 2020</i>)	490
2) Delibera del 19 dicembre 2018 del Garante per la protezione dei dati personali (“ <i>Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria</i> ”)	490
3) D.M. n. 17 del 9 febbraio 2018 (“ <i>Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell’articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247</i> ”)	490
4) D.M. n. 178 del 16 agosto 2016 (“ <i>Regolamento recante le disposizioni per la tenuta e l’aggiornamento di albi, elenchi e registri da parte dei Consigli dell’ordine degli avvocati, nonché in materia di modalità di iscrizione e trasferimento, casi di cancellazione, impugnazioni dei provvedimenti adottati in tema dai medesimi Consigli dell’ordine, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247</i> ”)	491
5) D.M. n. 70 del 17 marzo 2016 (“ <i>Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione forense ai sensi dell’articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247</i> ”)	491
6) D.M. n. 47 del 25 febbraio 2016 (“ <i>Regolamento recante disposizioni per l’accertamento dell’esercizio della professione forense</i> ”)	491
7) Codice deontologico forense (<i>approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 31 gennaio 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 2014</i>)	492
8) D.M. n. 191 del 28 maggio 2003 (“ <i>Regolamento di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 (l, in materia di prova attitudinale per l’esercizio della professione di avvocato)</i> ”)	492
9) Codice deontologico degli avvocati europei (<i>approvato dal Conseil des barreaux européens il 28 ottobre 1988</i>)	493

APPENDICE

A) Elenco delle fonti di rango primario	495
B) Elenco delle fonti di rango secondario	499

Edizione speciale per il Consiglio Nazionale Forense

